La fiscalità segmentata

Comunità, signorie e monarchia nel regno di Napoli tardomedievale

Davide Morra

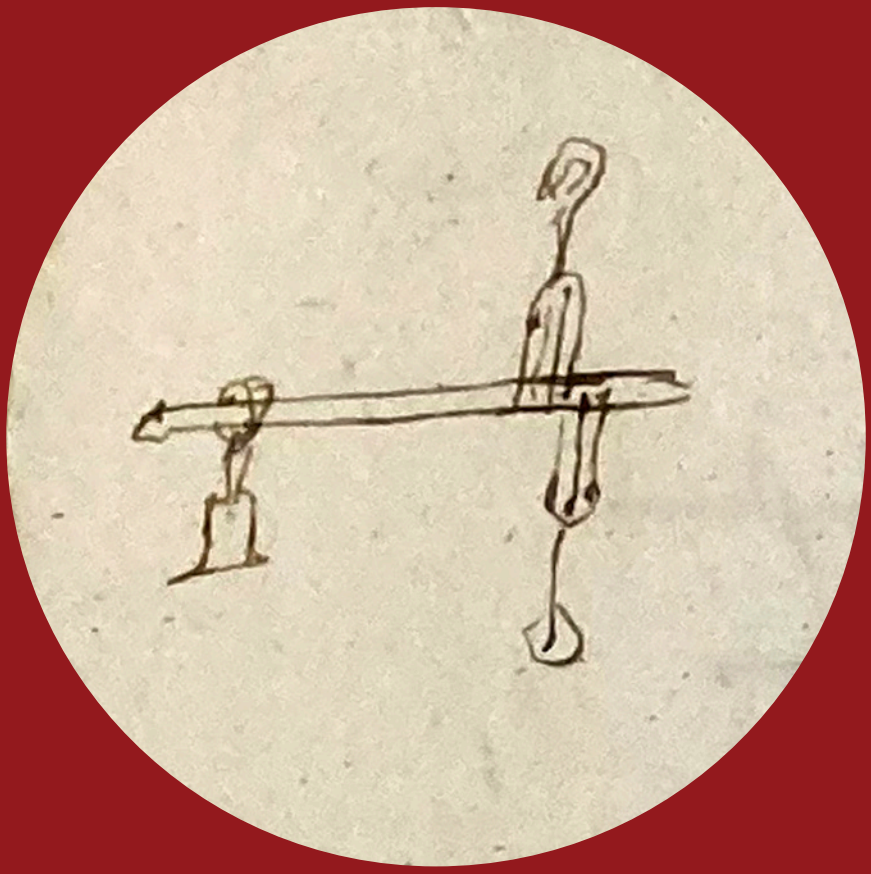

Federico II University Press

fedOA Press

Università degli Studi di Napoli Federico II
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche
59

Davide Morra

La fiscalità segmentata

Comunità, signorie e monarchia nel regno di Napoli tardomedievale

Federico II University Press

fedOA Press

La fiscalità segmentata : comunità, signorie e monarchia nel regno di Napoli tardomedievale / Davide Morra. – Napoli : FedOAPress, 2025. – 673 p. ; 24 cm. – (Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche ; 59).

Accesso alla versione elettronica: http://www.fedoabooks.unina.it

ISBN: 978-88-6887-376-9
DOI: 10.6093/978-88-6887-376-9
ISSN: 2532-4608

In copertina: rappresentazione della *statera comunitatis*, disegnata in un registro del comune di L'Aquila, a margine di una posta datata 22 giugno 1485 e dedicata all'appalto dei diritti su pesi e misure (ASAq, ACA, S76, c. 155v).

Comitato scientifico
Francesco Aceto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Barbagallo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Gennaro Maria Barbuto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Marco Bizzarini (Università degli Studi di Napoli Federico II), Daniela Luigia Caglioti (Università degli Studi di Napoli Federico II), Carmela Capaldi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Massimo Cattaneo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanna Cigliano (Università degli Studi di Napoli Federico II), Bianca de Divitiis (Università degli Studi di Napoli Federico II), Roberto Delle Donne (Università degli Studi di Napoli Federico II), Werner Eck (Universität zu Köln), Carlo Gasparri (Università degli Studi di Napoli Federico II), Vinni Lucherini (Università degli Studi di Napoli Federico II), Fernando Marías (Universidad Autónoma de Madrid), Mark Mazower (Columbia University, New York), Marco Meriggi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanni Montroni (Università degli Studi di Napoli Federico II), Luigi Musella (Università degli Studi di Napoli Federico II), Alessandro Naso (Università degli Studi di Napoli Federico II), Massimo Osanna (Università degli Studi di Napoli Federico II), Marco Pacciarelli (Università degli Studi di Napoli Federico II), Valerio Petrarca (Università degli Studi di Napoli Federico II), Claudio Pizzorusso (Università degli Studi di Napoli Federico II), Anna Maria Rao (Università degli Studi di Napoli Federico II), Umberto Roberto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Senatore (Università degli Studi di Napoli Federico II), André Vauchez (Université de Paris X-Nanterre), Giovanni Vitolo (Università degli Studi di Napoli Federico II)

© 2025 FedOAPress - Federico II University Press

Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro di Ateneo per le Biblioteche "Roberto Pettorino"
Piazza Bellini 59-60
80138 Napoli, Italy
http://www.fedoapress.unina.it/
Published in Italy
Prima edizione: ottobre 2025

Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International

Indice

Ringraziamenti 9

Introduzione 11
1. Stato 11
2. Signori e comunità 16
3. Fiscalità ed economia 22
4. Un regno nell'Italia del Rinascimento 30

PARTE PRIMA. Il fisco tra re e baroni 41

I. La fiscalità regia 43
1. Pratiche di tradizione federiciana: *iura vetera* e *iura nova* 46
2. Pratiche di tradizione federiciana: *demanium* 48
3. I bilanci aragonesi: la negoziazione su fuochi e sale 51
4. I bilanci aragonesi: controllo e redistribuzione dei «prelievi non fondiari» 65
II. La fiscalità signorile 73
1. Fra consuetudine e *demanium feudi* 74
2. L'esempio dei diritti di passo 79
3. Profili del reddito signorile: i baroni maggiori 84
4. Profili del reddito signorile: la signoria media e piccola 91
III. Fra libertà e demanialismo: una dialettica costituzionale 99
1. Una stagione parlamentare (1443-1458) 101
2. Il «dolcissimo imperio» di Ferrante d'Aragona 105
3. Parlare di demanialismo 110
IV. Riflessioni su istituzioni ed economia 121
1. Il ruolo dello stato 124
2. Il ruolo della signoria e le logiche di un'economia feudale 130

PARTE SECONDA. Ambiti e profili della fiscalità comunale 137

I. Il rapporto con gli antichi diritti del fisco regio 139
1. Comunità e risorse nella sfera locale: una tipologia 140

2. Gestione del territorio e sfruttamento delle risorse collettive 144
3. Gli *iura vetera et nova* 164
II. Costruire una fiscalità comunale: estimi e collette 171
1. Come redigere un apprezzo 173
2. Imporre una colletta 181
3. Qualità delle persone e pertinenza delle cose 186
III. Costruire una fiscalità comunale: la libertà delle gabelle 199
1. Quando e dove 202
2. Strategie impositive 213
3. L'erosione delle immunità 217
4. La gestione finanziaria e le sue implicazioni 222
IV. Fra libertà comunale e demanialismo: un'altra dialettica costituzionale 231
1. La politica "dal basso" 235
2. La politica "dall'alto" 247
3. Le riforme degli ordinamenti municipali 255
V. Poteri superiori e finanze comunali: modelli di convivenza 265
1. L'Aquila e l'opzione comunalista 266
2. Napoli e la via dell'incameramento 285
3. Dentro la signoria: Bitonto, Vico Equense e Torre Orsaia 301
VI. Oltre la sfera locale: relazioni intercomunali e individualismo 315
1. La cooperazione tra comunità vicine 316
2. Federazioni e distretti 321
3. La competizione intercomunale 330
4. Dentro e fuori dal comune: *principali* cittadini ed élites metropolitane 339
VII. Le possibilità di una politica economica comunale 351
1. La prospettiva locale 351
2. L'intervento diretto del comune 354
3. L'intervento concertato con i poteri superiori 360
4. Fuori dal comune: la logica economica della politica di Ferrante d'Aragona 369

PARTE TERZA. La costituzione del regno nello specchio di una riforma 379

I. I lineamenti di un progetto radicale 381
1. Le nuove imposizioni del 1481-1485 383
2. Il bando del sale 391
II. «Molestie» ed «excambi» 393
1. La lesione dei diritti concorrenti 393
2. Il meccanismo dei ristori 399
3. L'attacco alle immunità 402

III. Nuove frontiere della pervasività regia 409
1. La gestione diretta 410
2. Il mercato degli appalti 419
3. La situazione nelle terre infeudate 425
IV. I numeri della riforma 429
1. Il valore degli appalti 431
2. Gli introiti delle nuove imposizioni 439
V. «Fuit hec causa revolutionis»: la riforma e le comunità 463
1. La soppressione delle finanze comunali 464
2. Risvolti socioeconomici 468
3. Nuovi profili di privilegio 478
4. L'Aquila dal negoziato alla ribellione 484
5. I sintomi del dissenso 506
VI. Dopo le nuove imposizioni 517
1. Ferrante tiranno: delegittimare la riforma 517
2. Ferrante liberatore: archiviare la riforma 521
3. La redistribuzione delle risorse fiscali 523
4. A tutela del popolo: vigilanza amministrativa e stretta sulle immunità 528
5. L'assetto fiscale del regno alla fine del medioevo 535

Conclusioni. Uno sguardo comparativo 539
1. Integrazione fiscale e bilanciamento dei poteri 542
2. Segmentazione istituzionale, gerarchie della preminenza e circolazione dei capitali 551

APPENDICI 567

Appendice 1. Franchigie da fuochi e sale sotto Alfonso e Ferrante d'Aragona 569
1.1. Franchigie dell'epoca di Alfonso (1455-1457) 569
1.2. Franchigie dell'epoca di Ferrante (1479-1483) 571

Appendice 2. Provvigioni signorili su fuochi e sale 573

Appendice 3. Amministratori e appaltatori delle nuove imposizioni 575
3.1. Repertorio degli appalti registrati in *Arrendamentorum novarum imposicionum primo* (ASN, Sommaria, Diversi, II, 462) 575
3.2. Anagrafe di appaltatori e amministratori nei carteggi *Partium* e *Significatorie* della Sommaria (XV indizione, 1481-1482) 582
3.3. Anagrafe di appaltatori e amministratori nei carteggi *Partium* e *Significatorie* della Sommaria (III indizione, 1484-1485) 591

Appendice 4. Dati quantitativi sulle nuove imposizioni 596
4.1. Comparazione tra importo del focatico e appalti delle nuove imposizioni (per singoli distretti) 596
4.2. Comparazione tra importo del focatico e appalti delle nuove imposizioni (per gruppi di distretti) 598
4.3. Comparazione tra importo del focatico e introiti delle nuove imposizioni 612

Bibliografia e fonti 617

1. Fonti inedite citate 619
2. Raccolte di documenti municipali citate in forma abbreviata 620
3. Opere citate 625

Indice dei nomi 655

Indice dei luoghi 663

Ringraziamenti

Mi ci sono voluti quattro anni dalla fine del dottorato, nell'autunno 2021, per trasformare la mia tesi in questo libro. I debiti di gratitudine accumulati sono molti, anche volendo dar voce solo a quelli più attinenti con il percorso di elaborazione scientifica di questo lavoro. Ad Andrea, Simone, Miriam, Giovanni, Valentina, Biagio, Chiara, Giulia, Sarah tributo solo un grande grazie collettivo, ma so che non avrei voluto arrivare al fondo di questa piccola impresa personale senza condividere le loro. Devo un grazie speciale a Ciro Berardinetti, perché le nostre infinite discussioni sul regno (e su altro) hanno reso molto più vivi e interessanti quei morti di secoli fa.

Ringrazio Roberto Delle Donne, Francesco Senatore e Francesco Storti. Da tutti e tre ho ricevuto occasioni per imparare e disponibilità al confronto nei momenti di dubbio. L'embrione di questo libro si è formato durante gli anni con loro a Napoli. Anche per questa ragione sono contento che esca per i tipi di FedOA, per cui esprimo la mia gratitudine pure al comitato editoriale e al collegio del dottorato in Studi Storici dell'Università Federico II, per aver accolto e finanziato la pubblicazione. A Francesco Storti devo un ringraziamento particolare, per la passione con cui mi ha avvicinato a un mestiere che forse altrimenti non avrei scelto.

Sono grato, inoltre, ai lavoratori di archivi e biblioteche in cui ho studiato, poiché senza di loro, naturalmente, non avrei avuto modo di farlo.

Dopo il dottorato ho avuto incontri che mi fanno sentire molto fortunato. Ringrazio Maria Ginatempo e Federico Del Tredici, perché discutere con loro queste pagine mi ha dato spunti nuovi e nuove aspirazioni. Ringrazio Tommaso Vidal, perché lavorare insieme ha cambiato il mio approccio al libro e dato più significato alle convulse mosse curricolari richieste dal post-dottorato. Ringrazio inoltre Marta Gravela, ancora per i commenti di lettura, ma anche per la generosa fiducia con cui mi ha messo in condizione di finire questa monografia.

Ci sono molti altri *fellow scholars* con i quali ho avuto dialoghi reali o immaginari. Spero che le note e la bibliografia rendano giustizia al loro lavoro.

Il libro è dedicato a mia madre e mio padre, con profonda gratitudine e amore per quello che mi hanno insegnato.

Introduzione

1. *Stato*

Si potrebbe dire che questo è un libro di storia dello stato in cui questa parola viene usata molto poco.

Nel 1994, riflettendo sui *trend* storiografici dei due decenni precedenti – segnati dalla tendenza a presentare la storia dello stato come «storia di vuote parvenze» e a riconoscere la sostanza della realtà sociopolitica nell'ambito del «privato», inteso come ciò che sta oltre gli apparati pubblici, come concretezza della società in contrasto con l'astrazione della statualità – Giorgio Chittolini ravvisava in quel vecchio concetto «un disegno e un modello globale di organizzazione di una società» ancora indispensabile, peraltro proprio allo scopo di «cogliere il peso di altre forze, «non statuali», «private», estranee agli apparati di governo e alle loro intenzioni, e di valutarne il ruolo rispetto al sistema politico complessivo»[1]. Modelli alternativi non c'erano, sosteneva lo storico, a meno di voler rinunciare a una visione d'insieme del politico e del sociale, cedendo del tutto alla frammentarietà di analisi incentrate su «la piccola scala, la rivalutazione dei valori individuali e della vita quotidiana», e su un'idea «alquanto riduttiv*a*» di stato inteso come centro[2].

[1] G. Chittolini, *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, cur. G. Chittolini, A. Mohlo e P. Schiera, Bologna 1994, pp. 553-589 (citazione da p. 571).

[2] Citazioni da ivi, pp. 557 e 572. A pp. 584-586 Chittolini riconosceva degli spunti interessanti per una modellizzazione alternativa in P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992. Sul rapporto dialettico fra le affermazioni di Chittolini e la microstoria vd. G. Petralia, *«Stato» e «moderno» in Italia e nel Rinascimento*, «Storica», 8 (1997), pp. 7-48.

Il modello di stato cui Chittolini alludeva non era certo connotato «in termini di centralismo, sovranità assoluta, progresso, etc.», né tantomeno di teleologica trazione verso la modernità[3]. Le sue spiegazioni lasciavano emergere una definizione lasca, percorsa da una fondamentale ambivalenza:

– per un verso, lo stato include al suo interno non solo gli apparati pubblici, ma anche i corpi intermedi e le forze sociali del «privato», costituendo l'unità politica complessiva all'interno della quale esse interagiscono[4];
– per un altro, lo stato è un apparato di istituzioni legate a un centro e rivestite di carattere pubblico, una specifica struttura di potere all'interno dell'unità politica, plasmata in misura e modo variabile dalle forze in gioco e dai loro interessi.

L'ambivalenza di tale definizione permetteva di fare dello Stato un campo di tensione («un ordinamento assunto a strumento ed a campo di nuove fruttuose operazioni» da parte di gruppi di potere, ci dice Chittolini[5]), all'interno del quale erano osservabili fenomeni che non si qualificavano in termini di maggiore o minore modernità, bensì di forme e gradi dell'integrazione fra i diversi attori dell'arena sociopolitica, di «osmosi» fra apparati pubblici e interessi privati, su cui interrogarsi per valutare sino a che punto lo Stato divenisse organico a forze e interessi desiderosi di garantirne la riproduzione e di accrescerne (o ridurne) la capacità d'azione. Era questa la chiave interpretativa che il concetto consegnava a chi volesse analizzare «l'evoluzione dell'organizzazione politica della società»[6]; ma anche, possiamo aggiungere, a chi volesse comparare società articolate in unità statuali distinte.

Nella misura in cui è ancora possibile parlare di storia dello Stato e farlo in termini molto vicini a quelli di Chittolini, si può dire che alla messa a punto di questo studioso abbia arriso un certo successo[7]. La sua funzionalità e il suo radicamento in un sostrato culturale ampiamente condiviso trovano risalto an-

[3] Citazione da Chittolini, *Il 'privato'* cit., pp. 566-567, ma *passim*.

[4] Ciò che Luca Mannori ha chiamato «Stato-ordinamento» in Id., *Genesi dello stato e storia giuridica (a proposito di: AA.VV., Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994)*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 24 (1995), pp. 485-505.

[5] Chittolini, *Il 'privato'* cit., p. 579.

[6] Ivi, p. 580.

[7] Il debito con Chittolini è evidente sin dal titolo (di sapore post-chabodiano) del più recente volume italiano su questi argomenti: *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, cur. A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014.

che nella facilità con cui l'inquadramento chittoliniano può dialogare con quelli partoriti da altre tradizioni di studi. In Italia meridionale, per esempio, hanno avuto relativa fortuna formule più vicine a un impianto teorico di matrice storico-giuridica, che tende a distinguere l'unità politica (la costituzione, con termine traslato dalla storiografia tedesca) dal principale potere pubblico costituito al suo interno (lo stato), nel quale ultimo certamente non si esaurisce l'insieme delle istituzioni e dei poteri operanti all'interno di una data compagine politica[8]. I possibili parallelismi con la formulazione chittoliniana sono evidenti.

Anche la recente insistenza internazionale sui processi di costruzione statale come frutto dell'intreccio di dinamiche *top-down* e *bottom-up* ha più di una consonanza con quanto ricordato fin qui. John Watts ha parlato di *polity*, per esempio, spiegando che: «The polities that emerged from the fourteenth and fifteenth centuries had stronger centres, more complex administrations and clearer boundaries, but they had all these things because of pressure from below as well as design from above, and because of processes of conflict as well as the exercise of authority»[9]. La *polity* di Watts ricorda da vicino l'idea di stato-costituzione, all'interno del quale il vertice politico e le sue strutture amministrative incarnano lo stato-apparato. D'altro canto, nell'introdurre una raccolta di studi dedicata ai processi di formazione statale nell'ottica della comunicazione («state was the outcome of communicative processes which might be characterized as 'empowering interactions'»), André Holenstein ha ricordato come i medesimi impulsi a considerare corpi intermedi e altri gruppi d'interesse «as determining forces in the statebuilding process» abbiano riguardato dalla fine degli anni Ottanta anche altre storiografie europee[10].

[8] G. Vallone, *Le terre orsiniane e la costituzione medievale delle terre*, in *Un principato territoriale nel regno di Napoli? Gli Orsini Del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, cur. L. Petracca, B. Vetere, Roma 2013, pp. 247-334. Ma per approcci costituzionali vd. anche *Avant le contrat social. Le contrat politique dans l'Occident médiéval, XIIIe-XVe siècle*, cur. F. Foronda, Paris 2011 e *Des chartes aux constitutions. Autour de l'idée constitutionnelle en Europe (XIIe-XVIIe siècle)*, cur. F. Foronda, J.-P. Genet, Paris 2019.

[9] J. Watts, *The Making of Polities: Europe, 1300-1500*, Cambridge 2009, p. 425.

[10] A. Holenstein, *Introduction: Empowering Interactions: Looking at Statebuilding from Below*, in *Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe, 1300-1900*, cur. W. Blockmans, A. Holenstein, J. Mathieu, Farnham 2009, pp. 1-31 (citazioni da pp. 4-5 e 25). Relativa ai processi di comunicazione e dotata di grande interesse per lo studio della costruzione di compagini politiche statuali (e non solo) è anche la prospettiva aperta di recente sul dissenso disciplinato: *Disciplined Dissent: Strategies of Non-Confrontational Protest in Europe*

Finché restiamo su questo livello di astrazione, dunque, e purché si tenga ben presente l'ambivalenza di fondo su cui ho insistito (stato-costituzione vs. stato-apparato), la storia dello Stato resta una cornice di ricerca tutto sommato condivisa e condivisibile, che informa anche l'impostazione di questo libro. Se userò poco la parola 'stato', allora, mentre farò un certo ricorso al termine 'costituzione', non è per allontanarmi in modo sostanziale da questo quadro storiografico, bensì per raggiungere alcuni effetti espositivi e concettuali che cercherò subito di chiarire.

Da una parte mi interessa mantenere al centro del mio lavoro il dato ineludibile dell'unità politico-costituzionale del regno di Napoli, un dato che – almeno dopo la spaccatura fra regno di Sicilia (*regnum Siciliae ultra Pharum*) e regno di Napoli (*regnum Siciliae citra Pharum*), appunto, nel 1282 – non conobbe mai vere crisi, se non nel corso di profondi sconvolgimenti politici e anche allora con una tendenza ricorrente a concepire le soluzioni possibili nella cornice di riferimento del *regnum*[11]. Mi interessa, quindi, esaminare il regno come una comunità politica composta di molteplici articolazioni, non solo costituite dalle strutture dell'amministrazione regia, ma da una pluralità di istituzioni e corpi in grado di svolgere compiti attinenti anche alla sfera del pubblico. Vorrei sottolineare la storicità di tali segmenti istituzionali e ragionare sul loro significato. Come s'intrecciava il funzionamento di questi organismi? In che misura essi potevano coordinarsi o si lasciavano coordinare dall'alto per il raggiungimento di obiettivi condivisi?

Da un'altra parte, il mio intendimento è dare risalto all'individualità di queste parti della comunità politica del regno, guardando specialmente al ruolo della Corona, dei signori e delle comunità. Vorrei valutare la loro capacità di rivendicare spazi di azione, di legittimare il proprio profilo socio-istituzionale attraverso

from the Twelfth to the Early Sixteenth Century, cur. F. Titone, Roma 2016; *Disciplined Dissent in Western Europe, 1200-1600. Political Action between Submission and Defiance*, cur. F. Titone, Turnhout 2022.

[11] Il caso del principato di Taranto orsiniano, molto dibattuto e anche con una certa veemenza, mi pare l'esempio migliore della difficoltà di concepire e dichiarare una rottura del *regnum*, persino per un'entità politica che raggiunse livelli di separazione e sdoppiamento rispetto alla giurisdizione regia davvero notevoli (vd. i riferimenti *infra* all'inizio di parte prima, cap. III). Del resto, anche i progetti dei baroni per la ribellione a Ferrante d'Aragona nel 1485 furono ventilati in nome del «reame» e mirarono a ottenerne il controllo sotto la signoria generale del pontefice più che la dissoluzione (cfr. le notizie in G. Paladino, *Per la storia della Congiura dei baroni. Documenti inediti dell'archivio estense, 1485-1487*, «Archivio storico per le province napoletane», 45 (1920), pp. 128-151, in particolare pp. 343-344, e in E. Pontieri, *Venezia e il conflitto tra Innocenzo VIII e Ferrante d'Aragona*, Napoli 1969, pp. 30-33).

culture politiche (o «elementi di cultura politica»[12]) distinguibili da quella dominante, dando luogo a un intreccio di sfere in diverso grado definibili come pubbliche (o di comunità politiche, se si preferisce[13]). Vorrei riflettere sulla capacità aggregativa di questi poli di potere all'interno della società: quali erano in grado di costituire degli effettivi centri di gravitazione, e per chi? Quanto era profonda l'osmosi con gli apparati regi in cui si incarnava la superiorità del potere pubblico della Corona?

Più di tutto, mi interessa incrociare queste due prospettive, come la storiografia degli ultimi decenni incoraggia a fare. Vorrei mettere in tensione il tutto e le parti per evidenziare la dialettica costituzionale cui queste interazioni davano luogo. Quella dialettica, vale a dire, che produceva la costituzione del regno, la discuteva e ridiscuteva costantemente, generando delle alterazioni o la sua riproduzione nel tempo, determinando i meccanismi di raccordo fra gli attori in gioco, il peso di ognuno, le regole del gioco stesso. E vorrei dare enfasi alle spie di questa dialettica, talvolta poco considerate, per rimarcare gli elementi di mobilità del quadro politico, gli orizzonti del possibile e dell'impossibile, in un certo senso; soprattutto, per dare un contributo alla progressione storiografica che negli ultimi decenni ha avviato un aggiornamento della storia del regno di Napoli tardomedievale imperniato in linea di massima sul confronto con gli idoli polemici dell'indifferenziazione delle esperienze interne al regno, delle lunghe continuità immobili e della passività delle popolazioni regnicole[14].

[12] A. Gamberini, *La legittimità contesa. Costruzione statale e culture politiche (Lombardia, XII-XV sec.)*, Roma 2016, p. 17.

[13] Oltre a *La comunidad medieval como esfera pública*, cur. R. Oliva Herrer, V. Challet, J. Dumolyn, M.A. Carmona Ruiz, Sevilla 2014, mi sembra interessante richiamare a questo proposito la prospettiva avanzata a suo tempo in S. Reynolds, *Kingdoms and Communities in Western Europe, 900-1300*, Oxford 1997: qui la comunità politica è la realtà fondamentale entro la quale si legittima l'esercizio di un potere pubblico (cfr. P. Michaud-Quantin, *Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-Âge latin*, Parigi 1970 per la coerenza di un'ottica del genere con un concetto fondamentale della politica medievale; qui, a p. 6, anche la notazione su quanto in Aristotele «L'État, la *civitas*, est essentiellement une société, *communitas politica*»). Un recente volume su *Communitas Regni. La «communauté de royaume» de la fin du Xe siècle au début du XIVe siècle (Angleterre, Écosse, France, Empire, Scandinavie)*, cur. D. Barthélemy, I. Guyot-Bachy, F. Lachaud, J.-M. Moeglin, Paris 2019 ha riunito studi dedicati a questo genere di prospettiva (e, credo non a caso, piuttosto evasivi rispetto all'uso del termine stato), ma senza sviluppare una più compiuta riflessione generale a riguardo.

[14] In sintesi vd. F. Senatore, *Il regno di Napoli*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, cur. A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014, pp. 35-52, ma anche il vecchio bilancio di M. Del

È per via di questi propositi che il libro ha assunto una struttura tripartita. Nella prima parte ho dato spazio a un quadro di sintesi su signoria e Corona nel regno, aggiornandolo sulla base della mia prospettiva e di alcuni nuovi sondaggi documentari. La seconda parte è dedicata alle comunità locali, sulle quali la mia ricerca si è concentrata in modo particolare, con lo scopo di elaborare indicazioni tipologiche atte a descrivere questi soggetti oltre l'omogeneità apparente della loro forma giuridica (l'*universitas*). Prese in esame queste componenti fondamentali della costituzione del regno, la terza parte del libro si focalizza su quella che potremmo definire una crisi costituzionale di portata generale – la riforma fiscale tentata da Ferrante d'Aragona fra 1481 e 1485 –, che interpreto attraverso l'intreccio di tutti i piani di lettura esaminati in precedenza (entro i limiti consentiti dalle fonti, ovviamente).

2. *Signori e comunità*

Avrei potuto parlare del potere regio chiamandolo 'stato', utilizzando dunque il termine con l'accezione parziale prevista dai modelli di globalità politica statuale già ricordati. In alcuni passaggi (tra cui le conclusioni) procederò proprio in questo modo, soprattutto per non ostacolare il confronto con riflessioni che del termine si sono servite. Invece, la ragione per cui questa parola compare poco nel libro, come anticipato, è che in genere ho preferito ricorrere a espressioni come 'il re/la regina', 'la Corona', 'la corte', o, appunto, 'il potere regio'; tutte designazioni che, peraltro, devono sempre ritenersi rivolte a un *milieu* decisionale piuttosto imperscrutabile ma corale, poiché coincidente con l'*inner circle* dei sovrani.

Il mio obiettivo è sottolineare con evidenza anche stilistica le numerose somiglianze fra il signore re e i suoi baroni. Come la storiografia va evidenziando in diversi ambiti, questi parallelismi erano in buona parte derivativi, cioè dipendevano dalla ripresa di tratti del modello regio di potere da parte dei signori, sia pure nel quadro costituzionale della delega da parte del *superior*[15]. Questo non deve far dimenticare che alcuni parallelismi non erano semplicemente dovuti a

Treppo, *Medioevo e Mezzogiorno*, in Id., *La libertà della memoria. Scritti di storiografia*, Roma 2006, pp. 109-150 (pubblicato originariamente nel 1977), che rappresenta uno dei punti di partenza fondamentali della progressione storiografica cui ho accennato. Darò riferimenti più precisi per gli studi su vari aspetti dell'universo regnicolo nei punti opportuni del libro.

[15] Ci torneremo nella parte prima.

una consapevole *imitatio regis*, bensì anche a somiglianze di fondo negli interessi che informavano la relazione dei poteri regi e signorili con altri attori (individui e comunità) e il loro governo di alcuni fenomeni (quelli economici, per esempio). È molto significativo, ed euristicamente interessante, il ritratto che Francesco Senatore ha fatto del potere regio («lo Stato monarchico») nel regno di Napoli: una signoria, la più pervasiva del regno[16], che esercitava il suo potere attraverso un complesso di ufficiali legati alla corte da relazioni personali e contatti epistolari, e legittimati nel loro agire dal riferimento costante all'autorità regia e al corpo normativo del regno[17].

Sulla scia di queste considerazioni mi è parso possibile, con la dovuta cautela e le dovute distinzioni, non separare il discorso sul potere regio da quello sui poteri signorili, tanto più che condivido lo spirito di critica che nella storiografia recente serpeggia rispetto all'idea tralatizia di un potere regio intrinsecamente meno oppressivo e più progressivo di quello signorile. Credo che il vero discrimine risieda piuttosto nell'ampiezza degli ambiti su cui questi poteri si esercitavano e che le possibilità di un loro impatto positivo o negativo vadano sempre misurate sul piano costituzionale, cioè delle interazioni con altri attori. Certo, si potrebbe comunque parlare di stato e sottolineare quanto appena detto, o addirittura si potrebbe moltiplicare il riferimento a 'stati' (intendendo come tali anche quelli signorili), come alcuni hanno cercato di fare[18]. Ma credo che fra rischi di ambiguità e necessità di stabilire criteri chiari per l'uso di nuove categorie, questa scelta avrebbe solo complicato l'argomentazione, e tanto più che le signorie sono un ambito al quale ho riservato meno spazio nella mia ricerca, rispetto a quanto ho fatto con le comunità.

Di qui arriviamo a un altro chiarimento che mi pare indispensabile, perché parlare di signori e comunità, in un libro dove si fa pure appello alla parola 'comunalismo', richiede di precisare il mio posizionamento rispetto al paradigma interpretativo proposto alcuni decenni fa da Peter Blickle[19]. La lettura di questo

[16] Con riferimento alla ben nota categoria elaborata per descrivere i poteri signorili da S. Carocci, *The Pervasiveness of Lordship (Italy, 1050-1500)*, «Past and Present», 256, 1 (2022), pp. 3-47.

[17] F. Senatore, *Una città, il regno. Istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, Roma 2018, pp. 445-448.

[18] Watts, *The Making* cit.

[19] P. Blickle, *Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform*, 2 voll., München 2000; Id., *From the Communal Reformation to the Revolution of the Common Man*, Leiden-Boston 1998; *Resistance, Representation and Community*, cur. P. Blickle, Oxford 1997.

studioso (vicina al sostanzialismo, secondo Joseph Morsel[20]) faceva dei rapporti feudali e dei rapporti comunali due principi storici antitetici: verticali, fondati sul dominio e su valori aristocratici, i primi; orizzontali, fondati sull'uguaglianza fra i membri della comunità e su valori di pace, giustizia e bene comune, i secondi. Riproporre una dicotomia di tal genere non è nelle mie intenzioni. Sono convinto che fra signoria e comunità esistessero intrecci molteplici e ancora da approfondire, sia sul piano delle prassi che su quello delle idee, e che in ogni caso le relazioni gerarchiche fossero consustanziali alla creazione e all'esistenza di istituzioni comunali[21]. Insomma, il mio distinguere fra signori e comunità non riflette l'adesione a grandi spiegazioni teoriche: è una scelta pragmatica, dovuta al fatto che la signoria era spesso una forma di organizzazione politica facilmente distinguibile dal comune; ma, con questo, non voglio in alcun modo implicare che la signoria fosse intrinsecamente peggiore del comune, in termini di effetti sociali ed economici.

Parlare di comunalismo, seguendo in parte alcuni lavori della storiografia recente[22], sarà invece un modo per avvicinarsi a un problema fondamentale: quello dello sviluppo e dell'importanza minore o maggiore di istituzioni comunali all'interno della costituzione materiale del regno. Nell'Italia degli Stati del Rinascimento «si verificò un capillare processo di comunalizzazione», vale a dire che «gli organismi comunitari concentrarono molte funzioni, in campo economico, sociale, religioso e politico»: si inserirono più o meno incisivamente nella gestione di risorse variegate, poterono divenire erogatori di servizi alla popolazione, rappresentarono un polo di aggregazione e identità per gruppi e individui. Tutto ciò implicò anche

[20] J. Morsel, *Lecture de Peter Blickle «Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform» (2000)*, testo discusso alla tavola rotonda organizzata a Xanten il 19-22 giugno 2003 da L. Kuchenbuch, D. Scheler e J. Morsel, messo in linea dal 2005 all'URL: <https://lamop.pantheonsorbonne.fr/axes-recherche/reseaux-et-communautes/formation-medievale-communautes-dhabitants>.

[21] La mia impostazione è debitrice in particolare di C. Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella piana di Lucca*, Roma 1995. Sull'intreccio fra concetti e pratiche di ambito signorile e comunitario molti spunti in Reynolds, *Kingdoms* cit. Cfr. anche *Communautés d'habitants au Moyen Âge (XIe-XVe siècles)*, cur. J. Morsel, Paris 2018, e ora C. Liddy, *The Making of Towns, the Making of Polities: Towns and Lords in Late Medieval Europe*, «Past and Present», 264 (2024), pp. 3-47.

[22] Rimando alle sintesi di B. Kümin, *The Communal Age in Western Europe, c. 1100-1800. Towns, Villages and Parishes in Pre-Modern Society*, Basingstoke 2013 e soprattutto M. Della Misericordia, *Le comunità rurali*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, cur. A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014, pp. 241-260.

dei processi di ri-definizione del territorio, poiché le «attribuzioni» che le comunità potevano acquisire «erano localizzanti: […] creavano diritti e doveri radicati entro orizzonti demarcati». Inoltre, se questi processi non furono certo omogenei in ogni luogo e su tutti questi piani, dove crescita delle comunità vi fu, essa erose o mitigò il ruolo pubblico di altri soggetti (signori, ma in Italia centro-settentrionale anche città), prima che a loro volta le comunità si trovassero via via soppiantate in età moderna dai «poteri accentrati della Chiesa e dello Stato»[23].

Rispetto a questa tematizzazione di Massimo Della Misericordia è opportuno enfatizzare la diffusione non uniforme dei fenomeni menzionati, al fine di attenuare l'idea che l'Italia del Rinascimento tutta costituisse qualcosa di molto diverso dal resto dell'Europa occidentale su questo piano. Ed è opportuno approfondire le analisi di caso e i quadri regionali per evidenziare gradi e forme dei processi di comunalizzazione, interrogandosi sul rapporto che essi avevano con la concreta realtà sociale ed economica, e tenendo conto di scenari in cui il ruolo delle comunità regredì anziché avanzare. In una sintesi di Marta Gravela sulle insurrezioni anti-signorili si ipotizza che furono proprio l'arricchimento delle società contadine e la crescita comunitaria post-trecentesche – dove si produssero – a causare rivolte, perlomeno in quei contesti dove la signoria fu più oppressiva e non cercò di (ri)costruire un rapporto consensuale con i propri subordinati[24]. La domanda chiave verso la quale queste ricerche conducono sta proprio qui: come andò riassestandosi il rapporto fra le comunità e i poteri istituzionali (signorili, principeschi, regi, comunali…) attivi al loro interno dopo le crisi congiunturali del Trecento?

Mettersi in relazione con gli studi menzionati è un passo necessario per una migliore comprensione e contestualizzazione storica del quadro regnicolo. Pertanto, chi legge noterà che ho deciso di utilizzare senza troppe remore la parola 'comune' per riferirmi all'organizzazione istituzionale delle comunità regnicole, quella che le fonti chiamano perlopiù *universitas*[25]. Non mancano precedenti nella storiografia meridionale (basti vedere i lavori di Giuseppe Galasso in bibliografia), ma nelle pubblicazioni degli ultimi decenni si è affermata piuttosto la

[23] Ivi, pp. 247 e 255.

[24] M. Gravela, *Altre rivolte. Violenza antisignorile nell'Italia tardomedievale*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 4. Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, cur. S. Carocci, Firenze 2023, pp. 277-297.

[25] Sebbene con alcune deviazioni terminologiche specie in area abruzzese, come illustrato da G. Vitolo, *L'Italia delle altre città. Un'immagine del Mezzogiorno medievale*, Napoli 2014, pp. 62-70.

preferenza per sostantivi diversi. 'Università' è la parola più usata per designare gli organismi comunali, ma un notevole successo ha arriso anche alla più vaga etichetta di 'città', spesso per indicare non solo un insediamento, ma le stesse istituzioni locali. Mi pare che ciò derivi dalla duplice spinta che ha animato la recente riscoperta delle comunità meridionali: in primo luogo, l'impulso a emanciparsi dall'ingombrante paragone storiografico con le grandi città-stato dell'Italia centro-settentrionale, riscoprendo il fenomeno urbano meridionale *iuxta sua propria principia*; in secondo luogo, il proposito di indagare tale fenomeno senza contrapporre città e monarchia (o signoria) all'insegna di un malinteso concetto di autonomia della prima nei confronti della seconda, che «induce a figurarsi la città come un organismo politico che si emancipa dall'autorità, o addirittura si oppone ad essa»[26].

Sebbene ciò abbia portato anche a qualche eccesso (talvolta il termine 'città' è divenuto un'etichetta applicata senza troppo riguardo alla possibilità di definire soglie urbane), i risultati di questa stagione di ricerche sono fondamentali. Disponiamo finalmente di alcune indagini dettagliate sul funzionamento della vita politica e del quadro istituzionale nelle comunità regnicole, che permettono di andare oltre il formalismo di certe descrizioni all'ingrosso[27]. Finalmente si capisce meglio quanto il contatto frequente con il re e i suoi ufficiali fosse fondamentale nei meccanismi decisionali locali e nella stessa difesa degli interessi comunitari; e quanto le élites locali fossero legate alla corte da relazioni personali, in cui s'incarnavano quelle dinamiche di contatto per cui la «periferia» si concentrava presso il cuore del governo centrale, attraverso il tramite di importanti esponenti della società locale, e il «centro» si faceva diffuso sul territorio, legando a sé quegli stessi individui e magari cooptandoli nei propri apparati[28]. A ben vedere, si tratta di una pista che permette di seguire le gradazioni della osmosi fra pubblico e privato di cui parlava anche Chittolini.

[26] Cito da Senatore, *Una città* cit., p. 464.

[27] Rimandando al prosieguo del libro per riferimenti dettagliati, mi limito qui a ricordare le persone responsabili di alcuni fra i contributi più significativi di questa stagione: Potito D'Arcangelo, Carmela Massaro, Francesco Senatore, Pierluigi Terenzi, Giuliana Vitale, Giovanni Vitolo.

[28] «Centro diffuso» e «periferia concentrata» sono ossimori proposti a suo tempo da P. Corrao, *Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, cur. G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 187-205; li riprende ancora Senatore, *Una città* cit.

Questi studi cominciano a svelare anche alcuni elementi importanti per valutare «la differente intensità del potere monarchico nel territorio», che nel regno non era certo il frutto del progressivo accorpamento di corpi autocefali alla compagine statuale, com'era invece nei domini regionali del centro-nord Italia, bensì la conseguenza della «politica pragmatica» della Corona nelle altalenanti congiunture della sua storia, «di oggettivi condizionamenti geografici e politici», per dirla con Senatore[29]. In questo senso, anche il regno di Napoli rientrava a pieno titolo nel quadro dei compositi Stati del Rinascimento e gli organismi comunitari erano una componente importante della sua costituzione. È per sottolinearlo che mi sembra il caso di tornare a parlare di comuni, senza sottrarsi alla comparazione con altre realtà e ripensando quel distanziamento dalla storiografia dell'Italia centro-settentrionale che ancora di recente è parso uno scotto necessario da pagare sulla via per comprendere la realtà dell'Italia meridionale.

Ovviamente non propongo di tornare a parlare di una contrapposizione di principio fra comune e monarchia, né fra comune e signoria, ma di sviluppare un discorso più attento alla convivenza di attori istituzionali (comuni, Corona, signoria) che nel corso del tardo medioevo assunsero fisionomie distinte pur proiettando in sincrono la propria presenza all'interno delle comunità (intese qui anzitutto come «comunità di abitanti», pur variamente articolate al loro interno)[30]. Mi pare che sia opportuno riflettere più a fondo sulla diversa capacità di questi attori di polarizzare interessi locali (o esterni alla sfera locale) e sulle logiche che spingevano le élites e la popolazione a compattarsi o dividersi per raggiungere i propri obiettivi in relazione con l'uno e/o con l'altro[31]. In un certo senso – e omaggiando le formule paradossali di Pietro Corrao – si tratta di moltiplicare i centri e le periferie, riproponendo in modo frattale la necessità di valutare come gli attori sociali si muovevano tra gli uni e le altre, senza perdere di vista le diver-

[29] Ivi, p. 452.

[30] J. Morsel, *Communautés d'habitants médiévales: position des problèmes et perspectives*, in *Communautés d'habitants au Moyen Âge (XIe-XVe siècles)*, cur. J. Morsel, Paris 2018, pp. 5-39.

[31] Mi sembra di scorgere l'embrione di una proposta che potrebbe andare in questa stessa direzione nel recentissimo P. Terenzi, *Teramo nel basso medioevo: la trasformazione di un sistema politico (secoli XII-XIV)*, in *Città nel Mezzogiorno d'Italia tra XI e XV secolo*, cur. F. Panarelli, Potenza 2024, pp. 121-154. Mi sembra che ci siano delle consonanze anche con riflessioni maturate in altri ambiti, come quelle sfociate nel volume *Spazi locali e livelli di potere tra medioevo ed età moderna*, cur. E. Corniolo, L. Provero, Roma 2025.

se scale della loro azione e anzi imparando proprio da qui a stimare il loro peso reciproco nella costituzione del regno.

E se non di contrapposizione, almeno di competizione e cooperazione – o in una sola parola di convivenza – fra i diversi poli istituzionali presenti sarà senz'altro importante parlare, proprio per cogliere nei processi di istituzionalizzazione il riflesso di varie logiche e interessi, che nel regno come altrove delinearono durante il tardo medioevo possibilità nuove rispetto a quelle dei secoli precedenti.

3. *Fiscalità ed economia*

L'osservatorio prescelto da questo libro sui problemi e i fenomeni introdotti nei paragrafi precedenti è la fiscalità, intesa soprattutto come costituzione fiscale. Altri temi importanti rimarranno ai margini della mia attenzione, per esempio l'amministrazione della giustizia e l'organizzazione della vita religiosa e spirituale. Articolare uno studio su un intero regno a un livello adeguato di approfondimento non permetteva di estendere la focalizzazione: è necessario che altri studi integrino la prospettiva offerta in questa sede. Nondimeno, vi è un triplice ordine di motivi per cui l'analisi dei sistemi fiscali offre notevoli spiragli interpretativi sulle evoluzioni di società e istituzioni nel corso del tardo medioevo:

1. la centralità del fisco nei processi di costruzione statale;
2. la relativa abbondanza di fonti disponibili da interrogare;
3. l'occasione di ragionare sull'inscindibile connessione tra i fenomeni sociopolitici e quelli economici, con i relativi risvolti in termini istituzionali.

L'idea di costituzione fiscale aveva già fatto capolino negli anni Novanta del secolo scorso, in un ambizioso volume del 1995 dedicato a *Economic Systems and State Finance*[32]. Il curatore, Richard Bonney, affermava che «all states had some form of fiscal constitution», e che essa si sarebbe sostanziata nella natura della relazione «between those in power who determined both the amount and the type of taxation, and those excluded from central decision-making but who had to pay the taxes decided by others»[33]. In altre parole, Bonney proponeva d'individuare il noc-

[32] *Economic Systems and State Finance*, cur. R. Bonney, Oxford 1995.

[33] R. Bonney, *Revenues*, in *Economic Systems and State Finance*, cur. Id., Oxford 1995, pp. 423-505 (qui p. 432). Vd. anche Id., *Introduction. Economic Systems and State Finance*, in ivi, pp. 1-18 (citazioni da pp. 6-7).

ciolo di una costituzione fiscale nelle convinzioni, nelle abitudini e negli interessi dei contribuenti, le quali determinavano dei vincoli alla capacità dello stato di imporre certe tasse o di modificare quelle esistenti. Ne conseguiva anche che «all fiscal policy is politicized and involves a greater or lesser degree of political conflict»[34].

Su un piano generale questo approccio è in linea con quello che vorrei adottare in questa sede. Va tuttavia considerato che, in questo come in altri volumi prodotti dalla cosiddetta *New Fiscal History*, vi era una forte enfasi sullo stato, nell'accezione per la quale qui ho parlato di stato-apparato, mentre l'attenzione al ruolo di mediatori istituzionali e corpi intermedi, pur non del tutto assente, passava perlopiù in sordina sul piano dello sviluppo teorico, declinandosi nelle formule piuttosto generiche della «fiscal resistance and rebellion» nei confronti dello stato o dello sviluppo di istituzioni rappresentative di stampo parlamentare[35]. Il risultato era una tassonomia decisamente orientata in senso modernistico (e non a caso oggetto di diffidenza da parte di studiosi meno propensi al teleologismo[36]), nella quale, per esempio, la riscossione di entrate riguardava o la gestione diretta dello stato o quella temporanea di appaltatori, si parlava di redistribuzione e spesa pubblica solo guardando ai bilanci statali e persino l'efficienza fiscale in termini di efficace distribuzione degli oneri sui contribuenti veniva stimata in un'ottica molto vincolata al punto di vista del centro[37].

In questo approccio è insito un rischio dal quale bisogna guardarsi, cioè quello di considerare valutazioni globali quelle che sono valutazioni parziali: nel tardo medioevo lo stato-apparato era ben lungi dal controllare tutte le forme di prelievo possibili all'interno dello stato-costituzione, anche se ci atteniamo a quelle più strettamente fiscali, cioè giustificate in senso pubblicistico. Cosa dire di quei cespiti o di quei veri e propri sistemi di tassazione che potevano fare capo a individui influenti, signori e comunità, pur soggetti a un potere superiore? Come classificare il diverso grado di controllo che quei soggetti avevano su quelle risorse, e che poteva andare dalla mera percezione di una rendita alla vera e propria autonomia impositiva, connessa al potere di modificare le regole del

[34] Bonney, *Introduction* cit., pp. 6-7.

[35] *Ibid.* e p. 433.

[36] S. Carocci, S. Collavini, *The Cost of States. Politics and Exactions in the Christian West (Sixth to Fifteenth Centuries*, in *Diverging Paths? The Shapes of Power and Institutions in Medieval Christendom and Islam*, cur. J. Hudson, A. Rodríguez, Leiden-Boston 2014, pp. 125-158.

[37] Bonney, *Revenues* cit.; M. Körner, *Expenditure*, in *Economic Systems and State Finance*, cur. R. Bonney, Oxford 1995, pp. 393-421; J. Gelabert, *The Fiscal Burden*, in ivi, pp. 539-576.

prelievo? E come parlare dei sistemi di redistribuzione non statali a cui questo assetto plurale dava vita?

Dagli stessi anni Novanta in poi le prospettive della storiografia si sono allargate non poco, soprattutto per impulso di imprese collettive promosse in ambito iberico e francese. Sono fioriti gli studi sulle fiscalità municipali (sia delle città-stato, sia delle città-suddite), ma anche quelli sulle fiscalità signorili hanno conosciuto qualche sviluppo[38]. Più in generale, è l'approccio all'ambito fiscale che si è arricchito, introiettando preziose suggestioni derivate da un più generale *cultural turn* (ne risente anche il mio libro), pur senza mai perdere il solido ancoraggio problematico e metodologico della tradizionale storia sociale e istituzionale[39]. Su queste basi, è oggi più facile concepire una visione sistemica della fiscalità, andando oltre i limiti di prospettive stataliste e persino oltre la tendenza ancora attuale (e non priva di giustificazioni) a occuparsi di fiscalità monarchiche, municipali, ecclesiastiche e signorili separatamente, «even though they are often interconnected and affect the same population»[40]. Questo libro cerca di andare oltre, nella prospettiva di storia dello Stato di cui si è detto. In altre parole, non mi concentrerò su una sola fiscalità ma sull'intreccio di molte.

Per il regno di Napoli, buone basi di partenza non mancano[41]. A dispetto del grave depauperamento subito dalle fonti regnicole per il XIII e XIV secolo,

[38] Per la fiscalità municipale: *Fiscalidad de estado y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos medievales*, cur. D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Madrid 2006; *La fiscalité des villes au Moyen Âge*, cur. D. Menjot, M. Sánchez Martínez, 4 voll., Toulouse 1996-2004; *L'impôt dans les villes de l'Occident méditerranéen, XIIIe-XVe siècle*, cur. D. Menjot, A. Rigaudière, M. Sánchez Martínez, Paris 2005. Per quella signorile: *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales*, cur. M. Bourin, P. Martínez Sopena, 2 voll., Paris 2004-2007; *Calculs et rationalités dans la seigneurie médiévale: les conversions de redevances entre XIe et XVe siècles*, cur. L. Feller, Paris 2009; e per l'Italia ora M. Ginatempo, *Economie e coercizione. I prelievi signorili non fondiari nell'Italia del XIV-XV secolo*, in corso di stampa (ringrazio l'autrice per avermi permesso la consultazione).

[39] Fanno il punto D. Menjot, P. Verdés Pijuan, M. Caesar, *History of taxation in medieval Europe. Sources, historiography and methods*, in *The Routledge Handbook of Public Taxation in Medieval Europe*, cur. Eid. e F. Garnier, London, New York 2023, pp. 15-54. Vd. anche L. Scordia, *The right to tax and its justification*, in *The Routledge Handbook of Public Taxation in Medieval Europe*, cur. D. Menjot, P. Verdés Pijuan, M. Caesar, F. Garnier, London, New York 2023, pp. 55-71.

[40] Menjot, Verdés Pijuan, Caesar, *History of taxation* cit., p. 24.

[41] Una sintesi recente e molto chiara sullo stato dell'arte è in S. Morelli, A. Silvestri, *Kingdoms of Sicily*, in *The Routledge Handbook of Public Taxation in Medieval Europe*, cur. D. Menjot, M. Caesar, F. Garnier, P. Verdés Pijuan, Londra-New York 2023, pp. 155-176.

vari studi consentono di avere un'idea delle evoluzioni conosciute dalla fiscalità regia quantomeno al passaggio fra quei due secoli, ma con spunti significativi anche per il passaggio al XV[42]. Inoltre, è ormai un dato riconosciuto che fu proprio a partire dal tardo Duecento, con l'impennata dei bisogni finanziari della monarchia, che prese abbrivio lo sviluppo di amministrazioni fiscali in capo alle *universitates*, anche se molti aspetti del loro funzionamento rimangono oscuri per via delle fonti, così come una certa opacità grava sull'immagine delle signorie, pur se rischiarata da alcuni dati assai eloquenti[43]. Per il XV secolo qualità e quantità delle fonti disponibili migliorano e alcuni solidi inquadramenti, soprattutto incentrati sul punto di vista monarchico, sono da tempo disponibili[44]. Nell'arco degli ultimi anni, poi, si sono registrati aggiornamenti assai importanti, sia sul fronte delle fiscalità municipali, sia su quello dei sistemi di prelievo signorili[45].

Il fatto che questo libro assuma una prospettiva d'insieme sul regno potrebbe apparire come una scelta un po' in controtendenza nell'attuale congiuntura storiografica, che almeno per quanto riguarda l'Italia meridionale tende a prediligere gli studi di caso, e per buone ragioni: occorre scongiurare i rischi di appiattimento insiti nell'elaborazione di letture a volo d'uccello su un insieme di contesti locali poco conosciuti e poco studiati, come sono ancora la maggior parte di quelli regnicoli[46]. Eppure, è proprio questa fioritura recente che mi fa ritenere tutto sommato opportuno anche un aggiornamento dei quadri d'insieme, in cerca della giusta alchimia fra dimensione locale e dimensione sovralocale. La stessa prospettiva adottata dagli studi di caso recenti e suggerita sin dai loro titoli (si pensi a *L'Aquila nel regno* di Terenzi, o allo studio su Capua che Senatore

[42] Qui mi limito a citare i nomi di Jean-Marie Martin, Serena Morelli e William Percy, a cui si devono alcuni dei contributi più significativi in questo ambito, cui rimanderò via via nel corso della mia trattazione.

[43] Quanto alle signorie, S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014.

[44] Di nuovo, mi limito a ricordare due nomi, quelli di Mario Del Treppo e Roberto Delle Donne, i cui lavori tornerò a citare.

[45] Per le comunità il contributo più significativo viene da Senatore, *Una città* cit., cap. 3; negli ultimi anni qualche nuovo apporto è venuto anche da parte mia. Per le signorie, oggetto di speciale attenzione da parte di alcuni PRIN recenti, ci sarà da citare un'ampia storiografia, nel corso della parte prima del libro.

[46] O, per dirla con le parole di Senatore, *Una città* cit., p. 452, occorre evitare di ricadere nella «coazione alla narrazione onnicomprensiva, indotta dalla durata della monarchia e dalla tradizione storiografica».

intitola *Una città, il regno*) rende evidente l'impossibilità di separare l'analisi del contesto locale da quella del sistema-regno.

Anche il mio approccio sarà calibrato sul tentativo di non forzare letture uniformanti: effettuerò alcuni approfondimenti su singoli casi, e nel proporre qualche schema tipologico delle realtà esaminate cercherò di rendere sempre conto dei limiti e della complessità. Mi pare tuttavia che l'ambito fiscale solleciti con particolare urgenza una visione olistica sul regno, sia perché i tempi sono maturi per ridiscutere gli inquadramenti classici, sia perché la stessa produzione di ulteriori analisi locali può trarre beneficio dalla possibilità di valutarne il significato all'interno di orizzonti più ampi. Inoltre, assumere questa prospettiva mi sembra opportuno per rispondere a inviti interpretativi in chiave comparativa come quelli che provengono dai contributi di Maria Ginatempo sui sistemi fiscali dell'Italia tardomedievale[47]. Un proposito, quest'ultimo, al quale sono dedicate soprattutto le ultime pagine del libro.

Per concludere la presentazione dei motivi e dei riferimenti storiografici che stanno alla base del mio lavoro, non resta che segnalare un ulteriore risvolto dell'approccio fiscale adottato.

Ho già ricordato una domanda importante: come andarono riassestandosi gli assetti istituzionali delle società locali dopo le crisi congiunturali del Trecento e le trasformazioni socioeconomiche conseguenti? Siccome parliamo del medesimo periodo in cui lo sviluppo di stati territoriali conobbe progressi significativi, è evidente che prendere in considerazione l'ambito fiscale è indispensabile per mettere a fuoco qualcosa di più di una tassonomia delle forme di prelievo.

Ancora una volta, gli anni Novanta sono stati latori di sviluppi storiografici tuttora attuali. Risale al 1992 la pubblicazione in inglese del libro dedicato da Stephan R. Epstein a sviluppo economico e cambiamento sociale nella Sicilia tardomedievale[48]. Al lavoro di questo studioso si deve la diffusione di un nuovo modo di guardare allo stato-costituzione, ispirato (anche) alle riflessioni degli economisti

[47] In particolare, da quelli sul rapporto tra fiscalità cittadine e fiscalità statali nell'Italia centro-settentrionale (M. Ginatempo, *Finanze e fiscalità. Note sulle peculiarità degli stati regionali italiani e delle loro città*, in *L'Italia alla fine del medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo*, cur. F. Salvestrini, Firenze 2006, pp. 241-294) e da quelli più recenti sui prelievi signorili (Ead., *I prelievi non fondiari*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 4. Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, cur. S. Carocci, Firenze 2023, pp. 189-262).

[48] La traduzione italiana è di quattro anni dopo: S.R. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia: secoli XIII-XVI*, Torino 1996.

della New Institutional Economics, ma riadattato a una visione dei «pre-modern states» che intendeva essere «very different from that presented by NIE theorists», in particolare nel senso di non sovrastimare la *agency* dello stato-apparato[49].

Le tesi di Epstein mantengono in effetti un carattere molto sfaccettato e ambivalente, restando ricche di spunti importanti con i quali confrontarsi. Tuttavia, nell'allargare le sue ricerche successive in senso comparativo, lo storico britannico era pervenuto alla proposta di un modello che, alla fin fine, faceva proprio della crescita dello stato il perno della crescita economica avvenuta fra tardo medioevo e prima età moderna. Certo, con l'idea che non vi fosse un'intenzionalità (e dunque una specifica razionalità) economica nelle politiche dei governi e che essi agissero per obiettivi politici reagendo a sollecitazioni di altri attori (essenzialmente allo scopo di confermare la propria centralità in quanto redistributori di privilegi), ma comunque in un modo che faceva dello stato il miglior promotore possibile del superamento dei problemi di integrazione dei mercati (i *coordination failures*), dovuti anche alle barriere fiscali create da altri attori dotati di poteri giurisdizionali e imprigionati in una logica di massimizzazione della rendita a breve termine (*prisoner's dilemma*)[50].

L'enfasi sul ruolo dello stato – pur con alcune aperture sull'iniziativa di altri soggetti – appare ancor più pronunciata nell'importante libro del 2012 dedicato da Eleni Sakellariou all'economia del regno di Napoli fra Quattro e Cinquecento[51]. Anche questa studiosa ha riconosciuto che «premodern states did not exercise full sovereignty» e che «there were rival poles claiming authority, represented principally in towns and among landlords». Tuttavia, come in modo ambivalente avveniva già in Epstein, questa mancanza di uniformità giurisdizionale è stata interpretatata come causa di «territorial fragmentation, a situation that hindered communication and economic interaction». In altre parole, quella situazione sarebbe stata d'ostacolo alla crescita economica. Sarebbe stata invece l'espansione della «state jurisdiction» il fattore chiave per comprendere gli sviluppi nell'integrazione del mercato interno regnicolo fra Quattro e Cinquecento[52].

[49] S.R. Epstein, *Freedom and Growth. The rise of states and markets in Europe, 1300-1750*, London, New York 2000, p. 6-7.

[50] *Ibid.*

[51] E. Sakellariou, *Southern Italy in the late Middle Ages. Demographic, institutional and economic change in the Kingdom of Naples, c. 1440-c. 1530*, Leiden-Boston 2012.

[52] Le citazioni vengono dalle conclusioni in ivi, p. 420. Per una discussione più ampia sulle argomentazioni di Sakellariou rimando a *infra* parte prima, cap. IV.

In questo libro vorrei suggerire un'interpretazione alternativa, basata sull'idea che proprio la segmentazione giurisdizionale sia una chiave irrinunciabile per comprendere gli articolati processi di crescita economica tardomedievali. Non è un caso se quadri più dubitativi circa la portata dell'azione dei governi statali in economia e più sensibili al ruolo di altri attori sono venuti da ambiti storiografici più avvezzi a insistere sulla persistente importanza dei corpi intermedi negli equilibri statuali[53]. Lo spazio che nel corso delle prossime pagine dedicherò a signori e comunità del regno di Napoli sarà quindi l'occasione di riflettere anche su questo: che significato ebbe la loro presenza istituzionale più o meno accentuata sul piano della costruzione di spazi economici e della circolazione di capitali?

A questo riguardo, procedo peraltro su una linea di ricerca che in anni recenti ho potuto sviluppare in stretta collaborazione con Tommaso Vidal[54]. Entrambi abbiamo cercato di sottolineare come sia assai riduttivo considerare la fiscalità (quella indiretta, in particolare, ma il ragionamento ha un valore più ampio) come un mero ostacolo all'integrazione dei mercati. Per usare le parole d'auspicio di Sandro Carocci e Simone Collavini, abbiamo invece mirato a metterne in risalto il significato per una «complex circulation of resources […]: circulation of money, goods, labour, but also of cultural resources, forms of protecting economic activity, of supporting social identities»[55]. Siamo approdati all'idea di concentrarci sul rapporto fra il pluralismo delle *agency* che nel tardo medioevo si manifestarono in ambito fiscale e la circolazione di capitali economici, ma anche sociali e culturali[56].

[53] Per una prima panoramica italiana, con ulteriori riferimenti bibliografici rimando a F. Franceschi, L. Molà, *Stati regionali e sviluppo economico*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, cur. A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014, pp. 401-420. Guarderò con maggiore attenzione ad alcuni contesti nelle conclusioni, per finalità comparative.

[54] Vd. già il suo contributo per una prospettiva «infrastrutturale» sul tema delle regioni economiche, T. Vidal, *Specializzazione e integrazione: il problema delle 'regioni economiche' rivisitato*, «Reti Medievali Rivista», 24, 1 (2023), pp. 143-188; poi quello più concentrato sul ruolo della fiscalità in una piccola sezione coordinata insieme al sottoscritto per la rivista *I quaderni del m.ae.s* e introdotta da Maria Ginatempo, T. Vidal, *Fiscality and infrastructures, fiscality as infrastructure: the role of taxation in the shaping of economic landscape in the Julian Alps (13th-15th century)*, «I quaderni del m.ae.s.», 21 (2023), pp. 15-50; infine il contributo a quattro mani D. Morra, T. Vidal, *Building capitals* in corso di stampa.

[55] Carocci, Collavini, *The cost of states* cit., p. 155.

[56] Riprendendo una nozione di capitale derivata da Bourdieu. Su questo, vd. in particolare Morra, Vidal, *Building capitals* cit., ma anche gli studi raccolti nella sezione monografica *Fiscalità e circolazione di capitali nel tardo medioevo*, cur. D. Morra, T. Vidal, «Reti Medievali Rivista», 26, 1 (2025).

Gli interessi in tal senso, pur entro i limiti di un'indagine concentrata sulla dimensione socioistituzionale, sottendono anche il presente libro, poiché è facile intendere come siano profondamente coerenti con la volontà di discutere una costituzione, senza separare artificiosamente l'ambito economico da quello politico. A una certa distribuzione delle facoltà d'imporre, gestire o incassare imposte corrispondeva davvero un sovraccarico fiscale degli spazi economici, con effetti nocivi per traffici e attività produttive? Mi sembra che l'equilibrio a riguardo andrebbe valutato tenendo conto dell'intreccio di diverse fiscalità, appunto, nel tentativo di stimare la densità dei prelievi esatti in specifici spazi e su specifici movimenti di merci. Vale la pena di chiedersi se la molteplicità istituzionale e giurisdizionale potesse generare una maggiore capacità da parte di attori locali di trattenere risorse sul territorio o di governare certi fenomeni economici in accordo con gli interessi della popolazione o di alcuni suoi gruppi. E se, a loro volta, quelle risorse e quei gruppi non potessero giocare un ruolo decisivo nella prosperità locale, animando una circolazione di capitali che avvantaggiava anche degli investimenti, come si constata spesso se si guarda alla gestione di infrastrutture fisiche[57].

Persino l'uso della fiscalità e delle sue regole allo scopo d'introdurre vincoli e disincentivi a certi movimenti economici non si può semplicemente derubricare a elemento disfunzionale, che blocca il libero dispiegarsi di una superiore razionalità dei mercati. Equivarrebbe a considerare fenomeno di retroguardia qualsiasi azione in difesa dei quadri istituzionali segmentati che garantivano certi assetti sociali ed economici, nel nome dei benefici a lungo termine che solo aperture in senso liberista sarebbero in grado di garantire. Senza dar conto, peraltro, di come l'insistenza sulla connessione fra politiche liberalizzanti ed esiti di benessere generale potesse venire da attori più interessati ad accaparrarsi vantaggi competitivi che a tener conto delle conseguenze svantaggiose di certe misure per altri soggetti[58].

In questo libro mi interessa discutere di come le possibilità costituzionali che si diedero nel regno di Napoli tardomedievale furono in rapporto con diversi

[57] Raccoglie spunti in tal senso già M. Ginatempo, *Viabilità e Securitas. Pedaggi e altri diritti sui transiti tra poteri locali e autorità superiori in Italia, secoli XII-XV*, in *Sistemas fiscales y cultura política (siglos XIII-XVII). IX Congreso de la Red Arca Comunis*, in corso di stampa.

[58] Un bell'esempio non regnicolo è in F. Del Tredici, *Storia di un mercato. La commercializzazione nelle campagne medievali (Arona, secoli XI-XV)*, «Imprese e storia», paragrafo 5, in corso di stampa (ringrazio l'autore per avermi permesso di leggere le bozze).

interessi e con i gruppi che ne erano portatori, animando tensioni e negoziati, traducendo e ritraducendosi in gerarchie e relazioni fra gli attori sociali e istituzionali. Non si tratta di negare il ruolo dello stato (sia come apparato, sia come costituzione), ma di evidenziare come esso fosse il terreno del confronto anche economico fra quegli attori (in quanto stato-costituzione) ed esso stesso attore che in dialogo con gli altri poteva esercitare un potere particolarmente eminente nell'alterazione delle regole di quel gioco (in quanto stato-apparato), redistribuendo vantaggi e svantaggi secondo una propria agenda politica.

4. *Un regno nell'Italia del Rinascimento*

Quello che chiamiamo regno di Napoli, come già accennato, è il *regnum Siciliae citra Pharum*: la porzione del regno di Sicilia che dopo i Vespri siciliani del 1282 rimase sotto il controllo degli Angiò, i quali dal 1266 si erano impadroniti del reame soppiantando i discendenti di Federico II di Svevia. Al netto di questa frattura, numerose furono le continuità con il passato quanto ai modi del governo, anche se altrettanto numerose furono le novità che presero piede dietro la facciata di un lessico cancelleresco che spesso sceglieva di perpetuare il ricorso a termini di ascendenza federiciana nonostante le profonde evoluzioni della realtà politico-amministrativa. La superiorità del potere regio rimase nel regno di Napoli un dato difficilmente discutibile. Tuttavia fu proprio dalla fine del Duecento che – prima in connessione con la guerra fra Angiò e Aragona, poi, nella seconda metà del Trecento, anche per via di conflitti fra i diversi rami europei degli stessi Angiò – che gli spazi aperti al protagonismo istituzionale (e non solo) di signori e comunità crebbero ben oltre quello che si sarebbe potuto vedere nel pieno del XIII secolo, specie per quanto riguarda queste ultime.

Queste mutazioni avvennero mentre una grave crisi demografica dovuta a guerre e pestilenze colpiva il regno. Tra la fine del Duecento e i primi due decenni del Trecento, le stime sulla popolazione regnicola complessiva oscillano fra 1,6 e 2 milioni di abitanti. Alle soglie di metà Quattrocento, quella popolazione era probabilmente nella fase più bassa della sua parabola discendente, o agli inizi della risalita, e si attestava intorno a 1 milione di abitanti[59]. Da un estremo all'altro

[59] Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 93 e 107. Il numero di insediamenti registrati nei censimenti fiscali fra questi due momenti variò da 2164 a 1532, ma questo è un dato molto incerto,

di questo arco cronologico, i connotati del tessuto insediativo conobbero alcuni significativi mutamenti. Lasciando da parte il discorso sulla definizione di soglie urbane, che non può certo basarsi sulla denominazione di *civitas* ma neppure sul solo numero di abitanti[60], sarà bene notare almeno che la presenza di grandi centri nel regno si fece più rada nel corso del tardo medioevo[61].

Agli inizi del XIV secolo, due zone si caratterizzavano per la presenza di insediamenti ad alta concentrazione demografica: da una parte la costa tirrenica fra Gaeta e Salerno, con al centro Napoli e i suoi 35.000 abitanti fra città e casali (pare nella proporzione di circa 25-28.000 contro 6000), e intorno la corona di Aversa (ca. 27.000), Capua (ca. 22.000) e Sessa Aurunca (ca. 15.000), le quali ultime dovevano però avere una porzione consistente della popolazione disseminata nei casali; dall'altro lato della Penisola, la Puglia centro-meridionale ospitava un buon numero di città piuttosto grandi, soprattutto lungo la costa. Spiccavano almeno Barletta, Bitonto, Trani, la non lontana Melfi, e più giù Brindisi e Taranto, tutte sopra i 10.000 abitanti. Un'ulteriore area segnata da alcuni poli di concentrazione della popolazione in grandi insediamenti era l'Abruzzo, in particolare con L'Aquila, ma anche con Sulmona, sulla "via degli Abruzzi". È interessante notare che questa distribuzione della popolazione mostra una certa coincidenza fra le aree più densamente popolate e i territori afferenti al demanio regio, mentre sulla gran parte della superficie regnicola, distribuita a feudatari, prevalevano maglie insediative caratterizzate da una moltitudine di borghi (o *terre*, come si chiamavano nel regno gli insediamenti privi di sede vescovile ma dotati di una certa importanza e di fortificazioni) e villaggi (spesso detti *casali*).

perché è possibile che certi centri sparissero dai censimenti per via di accorpamenti formali con altri e non per l'effettiva sparizione dalla mappa (lo nota bene Sakellariou in ivi, pp. 96-97 e nota 126). Gli studi dedicati alla crisi trecentesca nel regno sono pochissimi: G. Vitolo, *Organizzazione dello spazio e vicende del popolamento*, in *Storia del Vallo di Diano*, cur. N. Cilento, Salerno 1982, II, pp. 43-77; Id., *Rivolte contadine e brigantaggio nel Mezzogiorno angioino*, «Annali dell'Istituto 'Alcide Cervi'», 16 (1994), pp. 207-225.

[60] Per una riflessione ricca di riferimenti rimando a M. Ginatempo, *La popolazione dei centri minori dell'Italia centro-settentrionale nei secoli XIII-XV. Uno sguardo d'insieme*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, cur. F. Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 31-79.

[61] Su questo punto seguo le conclusioni di M. Ginatempo, L. Sandri, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990, pp. 153-171 più che quelle di Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 80-125 per motivi chiariti di seguito. I dati che riporto vengono da questi due studi, salvo diversa precisazione.

A metà Quattrocento la situazione era diversa. Eleni Sakellariou ha stimato che tredici città contassero più di 5000 abitanti, ma a ben vedere fra quei centri ha incluso *universitates* come Aversa, Capua, Cilento e Mercato San Severino, per le quali siamo certi che la quota di popolazione effettivamente concentrata in un unico insediamento era solo una frazione di quella totale, distribuita all'interno di villaggi e borghi più piccoli ma uniti da un certo livello di condivisione degli ufficiali, dei privilegi e delle responsabilità fiscali e giudiziarie[62]. Una situazione di questo tipo si riscontra anche a Cosenza e casali, polo demografico importantissimo e segnato da popolamento diffuso, che per qualche motivo manca dall'elenco di Sakellariou: si possono stimare più di 3000 abitanti per Cosenza e oltre 20.000 per l'insieme dei suoi casali[63]. In sostanza, quindi, delle città che caratterizzavano il versante tirrenico e quello adriatico del regno nel primo XIV secolo, soltanto Gaeta, Barletta, Trani, Lecce e forse Taranto avevano mantenuto un livello di popolamento accentrato superiore o almeno vicino ai 5000 abitanti (senza contare Napoli). Anche in Abruzzo la crisi fu pesante e solo L'Aquila, seconda città del regno, restò caratterizzata da un popolamento urbano di circa 8000 abitanti, cui si affiancavano i 20.000 del distretto aquilano. Fu tra la fine del Quattro e i primi decenni del Cinquecento che si fece sempre più evidente un'accelerazione nella ripresa demografica e nel 1532 il popolamento complessivo raggiunse i livelli precedenti alla crisi trecentesca (fra 1,5 e 1,8 milioni di abitanti). In questa progressione, fu tumultuosa la crescita di Napoli, che passò dai circa 100.000 abitanti di fine Quattrocento (forse persino di meno) ai 200.000 di metà Cinquecento. Ma significative ascese si registrarono anche altrove.

[62] Per la classifica vd. Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 446 (tabella A-6). Cfr. piuttosto F. Senatore, *About the urbanization in the Kingdom of Naples. The Campanian Area in 15th-16th Centuries*, in *Urban Hierarchy. The Interaction between Towns and Cities in Europe in Late Medieval and Early Modern Times*, cur. M. Asenjo-González, E. Crouzet-Pavan e A. Zorzi, Turnhout 2021, pp. 109-126 sulla distribuzione della popolazione. Considerazioni analoghe dovrebbero probabilmente valere per altri centri elencati da Sakellariou, come Catanzaro e Taverna, nel cui numero di fuochi erano senz'altro inclusi dei casali. Ciò introduce un'importante distorsione nella classifica di Sakellariou e in alcune sue stime sui tassi di urbanizzazione, come già notato da altri (S. Tognetti, *L'economia del Regno di Napoli tra Quattro e Cinquecento. Riflessioni su una recente rilettura*, «Archivio storico italiano», 170 (2012), pp. 757-768; Vitolo, *L'Italia* cit., pp. 1-9). Sarebbero opportuni maggiori studi di dettaglio per risolvere questo genere di problemi di valutazione.

[63] Vd. i dati in F. Cozzetto, *Mezzogiorno e demografia nel XV secolo*, Soveria Mannelli, 1986, pp. 140-145.

Se le stime di Sakellariou sono problematiche per valutare i tassi di urbanizzazione, esse valgono a segnalare una caratteristica importante del regno quattrocentesco: le sue comunità demograficamente più importanti non erano grandi *universitates* segnate da popolamento accentrato, bensì soprattutto agglomerati sovra-comunali – a volte vere e proprie federazioni rurali, altre gruppi di centri minori stretti intorno a una *civitas* dalla taglia demografica quasi sempre inferiore a 5000 abitanti. La grande differenza fra queste *top communities* e la maggior parte di quelle di taglia demografica medio-piccola censite da Sakellariou non stava dunque nella dimensione dei singoli insediamenti ma nell'ampiezza dei coordinamenti fra comunità.

Questo quadro va tenuto ben presente quando si considera come procedettero in parallelo i processi di comunalizzazione tardomedievali, toccando tanto i centri maggiori quanto quelli minori. Bisogna ricordare soprattutto che questa ripresa demografica e la connessa crescita anche economica si realizzarono in condizioni istituzionali differenti da quelle in cui era avvenuta l'espansione pieno-medievale. Non, fatto di particolare evidenza nel regno di Napoli, per via dell'apparizione di uno stato regionale che prima non c'era, bensì di attori istituzionali comunali che fra XI e XIII secolo non esistevano e la cui presenza nel XIV-XV secolo palesa invece significative coincidenze con alcune delle polarizzazioni demografiche che possiamo riconoscere.

Per indagare sull'organizzazione di questi organismi nuovi in ambito fiscale e sui suoi collegamenti con il delinearsi dei fenomeni suaccennati, ho deciso di muovermi su due livelli di approfondimento documentario. Per un verso, allo scopo di formare una cornice di valutazione ampia, ho assemblato un campione di raccolte di documenti municipali provenienti dal maggior numero possibile di comunità regnicole. Si tratta di un coacervo di fonti edite e inedite – da libri rossi a edizioni erudite, da privilegi registrati presso la cancelleria regia a copie quattro-cinquecentesche – formato perlopiù da privilegi sovrani, spesso in forma di capitoli formulati dall'*universitas* e sottoposti alla Corona per la placitazione, ma del quale fanno parte a seconda dei casi anche lettere regie o di ufficiali regi[64].

[64] Su queste fonti normative e negoziali esiste una risalente storiografia, di cui bisogna almeno ricordare F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Bologna 1929, insieme a un paio di contributi seminali per le riflessioni più recenti: M. Caravale, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia*, in Id., *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari 1998, pp. 167-200; P. Corrao, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare*,

È un campione che inevitabilmente sovrarappresenta i rapporti diretti fra comunità e Corona, a prescindere dal fatto che le prime fossero stabilmente inquadrate nella soggezione immediata alla seconda o piuttosto vi si trovassero in modo passeggero. L'impressione, allo stato attuale della ricerca, è che le capitolazioni fra signori e comunità abbiano una storia di conservazione meno fortunata o comunque più tarda. Sia come sia, non mancano nel campione considerato anche alcune testimonianze della negoziazione di privilegi e statuti comunitari con dei feudatari.

Per un altro verso, ho selezionato alcuni casi su cui spingere l'analisi più a fondo, scegliendoli tra quelli dotati di una documentazione più ricca di quella summentovata. Si tratta in particolare di L'Aquila, grazie all'importante fondo dell'*Archivio civico aquilano* presso l'Archivio di Stato dell'Aquila; e di Bitonto, per la quale i protocolli notarili di Pascarello de Tauris depositati all'Archivio di Stato di Bari offrono una miniera di informazioni, qui appena scalfita. Per altre realtà, in particolare quella di Napoli, il peculiare assetto istituzionale locale ha consentito di usare fonti regie, invece che municipali, per degli approfondimenti.

Quanto alla signoria nel meridione continentale, i suoi caratteri tardomedievali e alcune sue caratteristiche più persistenti sono stati di recente rimessi a fuoco in un contributo di sintesi[65]. Dalla fine del Duecento, il potere dei signori regnicoli conobbe un'evoluzione significativa, cui Sandro Carocci ha alluso in termini di «normalizzazione» rispetto a un idealtipo generico di signoria europea[66]. Avremo modo di ripercorrerne alcuni aspetti per l'ambito fiscale, qui basti ricordare che, con ritmi diversi e in un processo che non si può dire compiuto ancora agli inizi del Cinquecento, le signorie regnicole andarono sviluppando poteri giurisdizionali più pieni e, di conseguenza, un grado di territorializzazione

in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, cur. R. Dondarini, Cento 1995, pp. 35-60. Per i riferimenti più aggiornati si aggiungano almeno: F. Senatore, *Gli archivi delle* universitates *meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed età moderna*, cur. A. Bartoli Langeli, Trento 2009, pp. 447-52; Id., *Sistema documentario, archivi e identità cittadine nel Regno di Napoli durante l'antico regime*, «Archivi», 10, 1 (2015), pp. 33-74; P. Terenzi, *Evoluzione politica e dialettica normativa nel regno di Napoli: statuti, consuetudini, privilegi (secoli XIII-XV)*, «Archivio storico italiano», 177 (2019), pp. 95-125.

[65] P. D'Arcangelo, *Monarchia, signori e feudi nei regni di Sicilia e Napoli (secoli XIII-XV)*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 4. Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, cur. S. Carocci, Firenze 2023, pp. 361-392.

[66] Carocci, *Signorie* cit.

maggiore rispetto al passato. Ciò avvenne in costante dialogo con la Corona: fra i caratteri più radicati della signoria meridionale c'era la sua forte connessione con la dimensione del *publicum*, che dall'epoca della fondazione del *regnum* in poi imponeva quasi inevitabilmente di cercare o almeno di rinsaldare la legittimazione del proprio potere attraverso l'investitura regia.

L'effetto di questo fenomeno appare tanto più dirompente per via dell'alto tasso di ricambio dei titolari di feudi in relazione con le vicende politiche della monarchia[67]. Tra la fine del Trecento e i primi decenni del Quattrocento i mutamenti nella geografia feudale toccarono ritmi parossistici, e ancora la Guerra di successione di Ferrante d'Aragona (1458-1465), la seconda ribellione baronale nei suoi confronti (1485-1487) e poi le vicende legate alle Guerre d'Italia avrebbero avuto un forte impatto sotto questo profilo. Un quadro tanto mosso non impedì che certe prerogative giurisdizionali in capo ai baroni si consolidassero o che costoro introducessero certe pratiche nei propri feudi senza alcuna preventiva autorizzazione regia, ma rese conveniente legittimarle (anche a posteriori) come esito di una delega di potere pubblico da parte dei sovrani, complice il fatto che l'appello alla Corona poteva essere usato dai vassalli proprio per contestare gli arbitri signorili.

Il dinamismo dello scacchiere feudale rende peraltro molto difficile articolare in poche parole una geografia della feudalità regnicola. Alcuni aggregati feudali dall'importante ruolo politico fra Tre e Quattrocento – si può pensare ai domini caldoreschi fra Abruzzo, Molise e Capitanata, a quelli dei Ruffo conti di Catanzaro e marchesi di Crotone, a quelli dei Marzano principi di Rossano e duchi di Sessa; e naturalmente alla dimensione del tutto eccezionale dei domini degli Orsini Del Balzo confluiti nelle mani del principe di Taranto Giovanni Antonio – sparirono nell'arco dei primi decenni di dominazione aragonese. Altri lignaggi, come quello dei Gaetani conti di Fondi e dei Sanseverino radicati nella parte meridionale della Campania mostrarono una resilienza maggiore nel tempo. Forse quel che vale più di tutto sottolineare è il fatto che la presenza signorile interessava, ora più ora meno stabilmente, la gran parte del regno, comprese alcune delle sue *civitates* più importanti e alcune delle sue comunità più popolose. Si pensi a

[67] Cfr. la classificazione proposta in F. Del Tredici, *Signorie rurali e poteri superiori in Italia settentrionale (secoli XIV-XV)*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 4. Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, cur. S. Carocci, Firenze 2023, pp. 317-340 e poi applicata a tutta l'Italia in S. Carocci, F. Del Tredici, *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, «Storica», 85 (2023), pp. 7-69.

Taranto e Lecce, sotto il dominio orsiniano fino al 1463, a Catanzaro e Crotone sotto quello dei Ruffo e poi di Antonio Centelles fino al 1445, o ancora a Sessa e ai suoi casali, alle federazioni di villaggi rurali che erano Cilento e Mercato Sanseverino. È un dato che sottolinea quanto associare dominio signorile e dimensione ridotta degli insediamenti o delle comunità sarebbe erroneo, poiché, al contrario, fra i luoghi più presto toccati dalla ripresa demografica tardomedievale ce ne furono diversi che erano infeudati.

Nella sede di questo libro non mi occuperò approfonditamente di signoria, visto che altri stanno conducendo ricerche su questo tema[68]. Per via dell'architettura del mio lavoro, tuttavia, non mi pareva opportuno lasciare la questione del tutto a margine e così mi ci sono interessato sempre in chiave fiscale. Le mie saranno soprattutto osservazioni basate sugli studi pubblicati e sui dati che essi hanno fornito, ma ho integrato anche questa sorta di sintesi con l'esplorazione di alcune fonti inedite, perlopiù afferenti all'archivio della Regia Camera della Sommaria e, in particolare, alla serie *Relevi e informazioni*.

Qualche ultima considerazione introduttiva merita la riforma fiscale tentata da Ferrante d'Aragona fra 1481 e 1485, cui è dedicata la terza parte di questo libro. Fu Mario Del Treppo, nel 1986, a ritenere di «richiamare alla memoria storica» quel progetto dimenticato dalla storiografia, che prevedeva di abbandonare il sistema incentrato sull'imposta del focatico per arricchire le casse regie tramite dazi e gabelle, le cosiddette nuove imposizioni. Del Treppo trasse informazioni dalle corrispondenze diplomatiche tra le corti italiane e da un pugno di altre fonti, per inserire quella riforma nel quadro della sua argomentazione sulla razionalizzazione statuale perseguita dai sovrani aragonesi di Napoli. La fece anche dialogare con il coevo contesto economico, caratterizzato da un'intensa commercializzazione, e con i segni della conflittualità fra gruppi di popolari e nobili nelle comunità cittadine e rurali[69].

Quelle pagine non sono state seguite da approfondimenti fino a un libro del 2018 dedicato ai parlamenti del regno di Napoli e scritto a quattro mani da Elisa-

[68] Il PRIN 2017 *La signoria rurale nel XIV-XV secolo: per ripensare l'Italia tardomedievale*, diretto da Sandro Carocci, e più recentemente il PRIN 2020 *Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)*, diretto da Francesco Senatore, hanno dato occasione a diverse persone di occuparsi con una certa continuità di alcune signorie e lignaggi regnicoli. Rimando alla parte prima per i riferimenti bibliografici.

[69] M. Del Treppo, *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, cur. G. Galasso, R. Romeo, IV, I, Roma 1986, pp. 89-201 (qui pp. 122-127).

betta Scarton e Francesco Senatore, nel quale in particolare Scarton ha dedicato spazio alla riforma di Ferrante[70]. Le fonti di riferimento sono state ancora una volta diplomatiche, con l'aggiunta di qualche estratto da cronache e documenti municipali editi, il che ha consentito di dare risalto ai segni di scarso entusiasmo da parte di città quali L'Aquila, Capua e Gaeta di fronte alla novità. Scarton ha anche schematizzato per la prima volta una lista dei dazi raccolti sotto la denominazione di nuove imposizioni.

Nondimeno, molte questioni rimangono aperte. Comprensibilmente, visto che l'interesse di Scarton e Senatore era concentrato su altro e la loro principale fonte erano i carteggi diplomatici, l'ampiezza dei risvolti della riforma, la sua logica di fondo, la sua accoglienza e i suoi effetti, non sono stati osservati da una prospettiva più interna al regno. Inoltre, a leggere quelle pagine, non si può che restare con il dubbio che le nuove imposizioni furono più un espediente per ottenere un momentaneo incremento delle entrate regie che un progetto dotato di profonda organicità con gli indirizzi politici della corte di Ferrante.

Il panorama degli studi esistenti non è molto più ricco di così[71]. Un ultimo spunto storiografico può valere come sprone per ulteriori interrogativi. Sebbene mai esaminate davvero fino in fondo, le nuove imposizioni non erano del tutto assenti dall'orizzonte degli storici che hanno scritto del regno di Napoli dopo il 1986. Esse comparivano, per esempio, nelle pagine della monumentale *Storia* di Giuseppe Galasso, con un posto effimero ma significativo: Galasso ravvisava nel fallimento della riforma un emblema dell'insufficienza del tessuto socioeconomico regnicolo[72]. Va notato che egli non produceva nuove fonti a riguardo, ma

[70] E. Scarton, F. Senatore, *Parlamenti generali a Napoli in età aragonese*, Napoli 2018, pp. 174-198.

[71] Vanno ricordati alcuni cenni in F. Senatore, P. Terenzi, *Aspects of Social Mobility in the Towns of the Kingdom of Naples (1300-1500)*, in *Social Mobility in Medieval Italy (1100-1500)*, cur. S. Carocci, I. Lazzarini, Roma 2018, pp. 247-262 (in particolare pp. 254-260) e Senatore, *Una città* cit., pp. 132-134, dove si accenna all'impatto della riforma sui mercati di appalto dei cespiti fiscali e al fatto che il progetto riformista generò una fortissima competizione fra il potere regio e i poteri locali.

[72] G. Galasso, *Storia del regno di Napoli, I, Il Mezzogiorno angioino e aragonese, 1266-1494*, Torino 2006, pp. 758-760. Un'eco dell'opinione di Galasso è in P. Dalena, *Passi, porti e dogane marittime dagli Angioini agli Aragonesi. Le* lictere passus *(1458-1469)*, Bari 2007, pp. 63-65. Più ottimista ma stringatissimo G. Brancaccio, *Il Molise medievale e moderno. Storia di uno spazio regionale*, Napoli 2005, pp. 136-140, che a differenza degli altri due apportava elementi documentari nuovi alla discussione, ma rimasti clamorosamente ignorati dalla storiografia.

si limitava a dare la sua interpretazione di ciò che Del Treppo aveva reso noto. Il fatto che Galasso non abbia semplicemente ignorato la riforma dice molto. Nella sua visione, essa era una spia dell'immaturità di forze non feudali nelle quali la monarchia potesse riconoscere un'alternativa al potere baronale.

La portata «francamente rivoluzionari*a*»[73] – ancorché mai chiaramente messa a fuoco nella sua articolazione effettiva – e il fallimento della riforma sono i due elementi che plasmano l'interesse per essa e le interpretazioni che ne sono state date. Del Treppo coglieva soprattutto il primo di essi come occasione per dare risalto una volta di più alla vivace progettualità politica aragonese; Galasso sceglieva di sottolineare il fallimento della riforma come riprova di un blocco storico monarchia-feudalità difficile da scardinare. In bilico fra i medesimi poli – ambizione del progetto e peso del fallimento –, l'interpretazione di Scarton si attesta sulla constatazione delle incertezze e sulla sensazione di fondo che l'esperimento fosse abbastanza effimero, forse persino dettato da puri intenti predatori.

In questo libro intendo dimostrare che il progetto della riforma aveva una profonda coerenza con le politiche precedenti e successive di Ferrante d'Aragona, delle quali rappresentò un'espressione estrema. E intendo individuare con più precisione – per quanto possibile – la risposta delle diverse componenti sociali e istituzionali del regno a quello stimolo, che turbava profondamente equilibri già messi in discussione negli anni precedenti.

Per farlo mi servirò di fonti dell'Archivio di Stato di Napoli sinora trascurate: i carteggi della Sommaria (*Partium* e *Significatorie*) negli anni della riforma[74], alcuni registri di conti sopravvissuti nella serie *Dipendenze* dello stesso archivio della Sommaria e nel super-fondo dei *Processi antichi*, un prezioso registro di appalti delle nuove imposizioni di XV indizione conservato nella serie *Diversi* (ancora della Sommaria)[75], alcuni documenti sparsi nella miscellanea delle *Carte varie aragonesi*. A queste testimonianze si aggiungeranno quelle pervenute (in rari casi) attraverso le raccolte di documenti municipali, quelle fornite dal libro

[73] Citando Del Treppo, *Il regno* cit., p. 125.

[74] Va notato che il carteggio *Partium* non sopravvive integralmente per quegli anni. Un confronto fra i registri attualmente conservati e quelli menzionati in due repertori di fine Seicento e inizio Settecento, realizzati per la cura dell'*archivario* Antonio de Masi (ho potuto consultarne delle riproduzioni segnate 22 e 35 – ex 5 II e 8 II), mostra che quattro pezzi di potenziale interesse (anticamente numerati 23, 26, 30 e 33) sono perduti.

[75] È quest'ultima la fonte scoperta da Brancaccio nelle pagine citate alla nota 71 e da lui esaminata in modo preliminare.

mastro della compagnia fiorentina di Angelo Serragli e Carlo Borromei (conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze), alcune (tenui) serbate dai protocolli del notaio de Tauris di Bitonto e quelle (abbondanti ed eloquenti) custodite dal fondo *Archivio civico aquilano* presso l'Archivio di Stato dell'Aquila.

Si tratta, come si vede, di un vero e proprio *collage* documentario: è impressionante constatare quanti pochi documenti sopravvivano di una riforma che dovette generare un notevole incremento nella produzione di scritture destinate a convergere verso Napoli. Spiegare i vuoti documentari è sempre arduo, ma – considerata anche la scarsissima eco della riforma nella cronachistica[76], se non in quella aquilana che ne serbò un ricordo traumatico – è difficile liberarsi dell'impressione che non sia del tutto casuale e che le ragioni di questo naufragio possano coincidere almeno in parte con quelle del fallimento della riforma stessa. In ultima analisi, questo libro è costruito come una riflessione a tenaglia (per così dire) su quel fallimento, e su ciò che le sue ragioni rivelano degli equilibri regnicoli nel tardo medioevo.

[76] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 98.

PARTE PRIMA

IL FISCO TRA RE E BARONI

I.
La fiscalità regia

Fu contro dio e contro la giustizia che Federico II di Svevia, imperatore e re di Sicilia, cambiò le modalità del prelievo fiscale nel suo regno meridionale, durante gli anni Trenta del Duecento. O almeno, questa è l'opinione espressa da un insigne giurista vissuto sullo scorcio di quel secolo, Andrea d'Isernia, a commento di una delle costituzioni federiciane[1]. Tale condanna si riferiva all'istituzione dei *nova statuta*: le nuove imposte varate dallo Svevo nel 1231, al fine di rimpinguare il novero delle risorse economiche a sua disposizione. Era una misura che maturava nella fase più organica dell'impegno di Federico in sud Italia, quella che, dopo il recupero del controllo sulle strutture amministrative risalenti ai re normanni e il ritorno dalla crociata a Gerusalemme, vide l'imperatore dedicarsi al rafforzamento del proprio potere secondo una visione politica assai verticistica, enunciata con chiarezza nel proemio del suo *Liber Augustalis*[2].

Furono ben presto anche anni di nuove guerre con il papa e i comuni del centro-nord Italia, che spinsero Federico alla ripetuta imposizione della *generalis*

[1] La costituzione in questione è la *De decimis prestandis* (vd. l'edizione in *Die Konstitutionen Friedrichs II für das Königreich Sizilien*, ed. W. Stürner, Hannover 1996, pp. 157-158); il commento si può leggere in *Constitutionum Regni Siciliarum libri III. Cum Commentariis Veterum Jurisconsultorum*, ed. D.A. Vario, Napoli 1773, pp. 19-20. Su Andrea d'Isernia vd. F. Calasso, *Andrea d'Isernia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, III, Roma 1961, *ad vocem*.

[2] Sull'organizzazione amministrativa e fiscale del regno in età sveva limito i rimandi a: J.-M. Martin, *L'organisation administrative et militaire du territoire*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266)*, Bari 1985, pp. 71-121; K. Toomaspoeg, *L'amministrazione del demanio regio e il sistema fiscale (1250-1266)*, in *Eclisse di un regno. L'ultima età sveva (1251-1268)*, cur. Pasquale Cordasco, Marco Antonio Siciliani, Bari 2012, pp. 197-224; Id., *La politica fiscale di Federico II*, in *Federico II nel Regno di Sicilia. Realtà locali e aspirazioni universali*, cur. H. Houben, G. Vogeler, Bari 2008, pp. 231-247. Vd. anche il riepilogo storiografico di F. Violante, *Burocrazia e fiscalità nel regno di Sicilia tra età sveva ed età angioina: alcuni aspetti*, in *Una famiglia, una città. I Della Marra di Barletta nel Medioevo*, cur. V. Rivera Magos, Bari 2014, pp. 77-90. Per una sintesi sullo Svevo, W. Stürner, *Federico II e l'apogeo dell'impero*, Roma 2009.

subventio, un adiutorio feudale richiesto a tutti i sudditi dell'imperatore, compresi detentori di feudi ed ecclesiastici. L'esistenza di questo tributo non era una novità, ma al tempo dei re normanni lo si era esatto solo in alcune circostanze straordinarie (incoronazione, maritaggio delle figlie, investitura dei figli, difesa del regno), mentre dal 1235 lo Svevo lo richiese con crescente regolarità, pur non trattandosi di ciò che i giuristi avrebbero considerato parte del «proprio» del sovrano[3]. Anche questa fu una ragione di stigma nei suoi confronti e il peso morale di quest'azione richiese un atto di rimorso sul letto di morte – sincero o dovuto poco importa –, quando l'imperatore, come fecero altri sovrani coevi, raccomandò al suo erede di sollevare i sudditi da tali oneri[4].

Nessuno dei suoi successori invertì la rotta. Persino Carlo d'Angiò, che s'impadronì del regno di Sicilia nel 1266, non diede seguito all'impegno preso con papa Clemente IV di riportare il sistema fiscale agli usi vigenti nel tempo del buon re Guglielmo II[5]. I pontefici stessi finirono per avallare la regolarizzazione

[3] Sulla colletta vd. in particolare K. Toomaspoeg, *Colletta*, in *Federiciana*, Roma 2005, *ad vocem*. Sull'idea che i sovrani dovessero vivere del proprio, L. Scordia, *«Le roi doit vivre du sien». La théorie de l'impôt en France (XIIIe-XVe siècles)*, Paris 2005.

[4] Sul pentimento di Federico vd. Toomaspoeg, *Colletta* cit. e il testamento dell'imperatore, edito in diverse sedi (G. Wolf, *Die Testamente Kaiser Friedrichs II*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt.», 48 (1962), pp. 314-352; *Constitutiones et acta publica*, ed. L. Weiland, Hannover 1896, II, nr. 274, pp. 383-389). Sugli scrupoli morali legati all'imposizione di nuove tasse vd. più in generale E.A.R. Brown, *Taxation and Morality in the Thirteenth and Fourteenth Centuries: Conscience and Political Power and the Kings of France*, «French Historical Studies», 8, 1 (1973), pp. 1-28 e i cenni in L. Pezzolo, *Tassare e pagare le tasse tra medioevo e prima età moderna*, in *Historiae. Scritti per Gherardo Ortalli*, cur. C. Azzara, E. Orlando, M. Pozza, A. Rizzi, Venezia 2013, pp. 237-251.

[5] Sull'evoluzione del sistema fiscale in epoca angioina gli studi di riferimento sono quelli di Serena Morelli. Cito qui almeno: *Note sulla fiscalità diretta e indiretta nel Regno angioino*, in *Territorio, culture e poteri nel Medioevo e oltre. Studi in onore di B. Vetere*, cur. C. Massaro, L. Petracca, Galatina 2011, I, pp. 389-413; *Per conservare la pace. I giustizieri del regno di Sicilia da Carlo I a Carlo II d'Angiò*, Napoli 2012; *Pratiche di tradizione angioina nell'Italia meridionale: dal prelievo diretto alla tassazione negoziata (sec. XIV-XV)*, in *Les officiers et la chose publique dans les territoires angevins (XIIIe-XVe siècle): vers une culture politique?*, cur. T. Pécout, Roma 2020; e la sintesi scritta a quattro mani con Alessandro Silvestri, *Kingdoms of Sicily* cit. Menzionerò altri lavori di quest'autrice nel prosieguo della trattazione. Inoltre, vd. J.-M. Martin, *Fiscalité et économie étatique dans le royaume angevin de Sicile à la fin du XIIIe siècle*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle*, Roma 1998, pp. 601-648; S. Pizzuto, *Osservazioni sulla fiscalità diretta in età angioina: le forme del prelievo in Terra di Bari e Terra d'Otranto*, in *Périphéries financières angevines. Institutions et pratiques de l'administration de territoires composites (XIIIe-XVe siècle)*, cur. S. Morelli, Roma 2018, pp. 219-232. Per un quadro d'insieme sull'epoca

de facto delle collette, pur introducendo delle limitazioni alla loro imposizione[6]. Anche i *nova statuta* rimasero in vigore. C'erano troppe ragioni politiche perché una marcia indietro tornasse davvero utile ai re o ai papi[7]. Del resto, nell'Europa del XIII secolo simili dinamiche di incremento delle tasse richieste da re e governi sono riscontrabili un po' ovunque, anche se il volume di denaro incassato dai sovrani angioini del sud Italia prima della perdita della Sicilia nel 1282 pare fosse effettivamente fra i più imponenti[8].

L'ostinazione con cui le innovazioni tributarie federiciane furono tenute in vita fece dell'epoca dell'imperatore un momento fondativo. Non perché il sistema fiscale del regno di Napoli rimanesse in seguito uguale a se stesso o perché lo Svevo avesse creato qualcosa di totalmente diverso da ciò che esisteva prima di lui, bensì perché dall'eredità normativa del suo regno i giuristi-ufficiali dei secoli

angioina nel regno di Napoli, G. Vitolo, *Il regno angioino*, in *Storia del Mezzogiorno*, cur. G. Galasso, R. Romeo, Roma 1986, IV, I, pp. 11-86.

[6] Per il contributo del legato pontificio Gerardo da Parma alla riforma silenziosa degli apparati amministrativi per la tassa generale vd. in particolare S. Morelli, *Giustizieri e distretti fiscali nel regno di Sicilia durante la prima età angioina*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, cur. G. Rossetti, G. Vitolo, Napoli 2000, pp. 301-323. Sui limiti all'imposizione di collette stabiliti dalle costituzioni di papa Onorio IV, Martin, *Fiscalité* cit., p. 617. Sul tema dell'interventismo pontificio nel regno di Napoli, più penetrante che nel regno di Sicilia, vd. ora P. D'Arcangelo, *Monarchia* cit., pp. 368-373, con gli ulteriori rimandi alla bibliografia antecedente.

[7] Per le iniziative politico-militari dei primi sovrani angioini in Italia e nel Mediterraneo, e per gli strettissimi legami con il papato: G.L. Borghese, *Carlo I d'Angiò e il Mediterraneo. Politica, diplomazia e commercio internazionale prima dei Vespri*, Roma 2008; J. Dunbabin, *Charles I of Anjou. Power, Kingship and State-Making in Thirteenth-Century Europe*, London-New York 1998; P. Terenzi, *Gli Angiò in Italia centrale. Potere e relazioni politiche in Toscana e nelle terre della Chiesa (1263-1335)*, Roma 2019.

[8] Stime comparative per l'Europa occidentale di fine Duecento in M. Ginatempo, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.)*, Firenze 2000, pp. 171-175 (la stima per il regno angioino prima del Vespro si aggira intorno al milione di fiorini; all'apice della sua potenza, il re francese Filippo il Bello poteva contare grossomodo su un'entrata annua ordinaria di 800-900.000 fiorini, integrabile con redditi straordinari quasi altrettanto imponenti; le disponibilità annue del re d'Inghilterra Edoardo I dovevano aggirarsi sui 350.000 fiorini). Sulle evoluzioni della fiscalità in Europa vd. ora soprattutto: *The Routledge Handbook of Public Taxation in Medieval Europe*, cur. D. Menjot, M. Caesar, F. Garnier, P. Verdés Pijuan, London-New York 2023. Ma a proposito della fiscalità di stato è d'obbligo il rimando a: *Economic Systems* cit.; *La fiscalità nell'economia europea, secc. XIII-XVIII*, cur. S. Cavaciocchi, Firenze 2008; *The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200-1815*, cur. R. Bonney, Oxford 1999.

successivi, incluso il fondamentale Andrea d'Isernia, attinsero vocaboli e concetti per discutere di pratiche e risorse fiscali[9]. È indispensabile tenerlo presente per comprendere come andò strutturandosi la capacità d'azione del potere regio in quest'ambito.

1. *Pratiche di tradizione federiciana:* iura vetera *e* iura nova

Un primo segno dell'ampia risonanza dell'eredità federiciana in ambito fiscale è la fortuna secolare degli elenchi di *iura vetera* e *iura nova*. Nella tradizione giuridica e poi storiografica del regno questa distinzione fra vecchio e nuovo fu l'esito dei *nova statuta* del 1231[10]. I diritti antichi sarebbero stati quelli preesistenti a tale spartiacque, istituiti in teoria dai re normanni, ma in realtà risalenti all'epoca pre-monarchica. Fra questi rientravano alcuni cespiti di cui parleremo a più riprese, quali l'imposta sulle compravendite di merci (lo *ius dohane*, che però prese anche il nome di *platea* e *plateatico*), quella sulla macellazione (*ius buccerie*), quella sul transito (*ius passagii*) e il corrispettivo per il pascolo in terreni demaniali (*ius affidature herbagii, pascuorum, glandium et huiusmodi*). I diritti nuovi, invece, sarebbero stati quelli creati *ex novo* da Federico II. Ne facevano parte, anche in questo caso, cespiti abbastanza noti, come il corrispettivo per il deposito

[9] Sull'eredità sveva nel quadro del pensiero giuridico dell'Italia meridionale continentale, M.N. Miletti, *Peregrini in patria. Percezioni del* ius Regni *nella giurisprudenza napoletana d'età moderna*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, cur. I. Birocchi, A. Mattone, Roma 2006, pp. 401-482. Vd. anche E. Cortese, *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento*, in Id., *Scritti*, cur. I. Birocchi, U. Petronio, Spoleto 1999, II, pp. 841-942.

[10] Tra le menzioni storiografiche più documentate di questi elenchi: M. Gaglione, *La cattedrale e la città. Monarchia, episcopato, comunità cittadina nella Napoli angioina*, «Studi storici», 52, 1 (2011), pp. 195-227 (in particolare pp. 205 ss.); P. Mainoni, *Gabelle. Percorsi di lessici fiscali tra Regno di Sicilia e Italia comunale (secoli XII- XIII)*, in *Signorie italiane e modelli monarchici (secoli XIII-XIV)*, cur. P. Grillo, Roma 2013, pp. 45-75 (in particolare pp. 50 ss.); L. Bianchini, *Della storia delle finanze del regno di Napoli libri sette*, Napoli 1859[3], pp. 18-22, 53-55 e 94. Ma l'elenco è riportato anche in P. Durrieu, *Les archives angevins de Naples. Études sur les registres du roi Charles I, 1265-1285*, Parigi 1886, I, p. 91; Galasso, *Storia* cit., p. 503; Morelli, *Note* cit., pp. 406 ss. Utili schede descrittive dei vari *iura* sono state proposte da Serena Morelli anche nell'ambito del *Glosario Crítico de Fiscalidad Medieval*, realizzato su iniziativa coordinata dal CIHAM – UMR 5648 del CNRS e ora parzialmente confluito nel glossario che accompagna *The Routledge Handbook* cit.

di merci nei magazzini doganali (*ius fundici*), l'imposta sull'esportazione di certi prodotti dal regno (*ius exiture*, in particolare per formaggio, olio e carni salate) e quella sul commercio di seta grezza (*ius sete*).

Mentre le menzioni di questi diritti erano già presenti nelle costituzioni federiciane, la più antica traccia superstite di due liste ordinate sembra da identificare con il già citato commento di Andrea d'Isernia alla costituzione *De decimis prestandis*[11]. Dopodiché, spesso attraverso citazioni esplicite o implicite proprio di Andrea, queste gabelle (o *vectigalia*) divennero un principio ordinatore del *ius dohanarum*, inteso come il complesso del diritto fiscale del regno. La più vetusta opera giuridica a riguardo, i *Ritus* della Regia Camera della Sommaria, nella versione consolidata e commentata da Goffredo di Gaeta in pieno Quattrocento si articolava in trentanove rubriche, ventiquattro delle quali intitolate a un diritto presente in quegli elenchi[12]. Ancora fra XVI e XVII secolo vari manoscritti dedicati alla descrizione in chiave giuridico-amministrativa del patrimonio fiscale del regno, pur servendosi di una nuova tecnica classificatoria (la pertinenza dei diritti a specifici uffici) e aggiungendo alla trattazione nuovi cespiti, continuarono a usare alcune delle rubriche più tradizionali per schematizzare la materia[13].

[11] Vd. *supra* nota 1. Da lì sembra provenire l'elenco collocato in uno dei testimoni manoscritti del *Liber augustalis*, il BNF, Manuscrit latin, 4625 (consultabile online: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9068461h>), risalente al XV secolo, usato da Stürner per la sua edizione (*Die Konstitutionen* cit.) e fonte alla quale attinge Durrieu, *Les archives* cit., I, p. 91, citato poi da altri degli studi menzionati in nota 10.

[12] *Ritus Regiae Camerae Summariae cum lectura seu declarationibus Goffredi De Gaeta*, Napoli 1689. Il testo dei riti è un prodotto altamente stratificato, formatosi a partire dal XIII secolo, originariamente con il titolo di *Ritus dohanarum*. Roberto Delle Donne, integrando una ricostruzione di Edward Stahmer, ha ipotizzato che i *Ritus* si siano consolidati nella loro versione definitiva e sotto il nuovo titolo legato alla Camera della Sommaria, accompagnati dal commento di Goffredo, proprio in quella fase storica di poco precedente alla metà del XV secolo che vide la consacrazione della Sommaria come supremo tribunale per l'amministrazione fiscale e finanziaria del regno di Napoli (vd. R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. Il* Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae, Firenze 2012, in particolare pp. 71-73; E. Stahmer, *Das Amstbuch des Sizilischen Rechnungshofes*, Burg 1942, pp. 128-130). Su Goffredo di Gaeta, giurista napoletano che fu anche presidente della Sommaria, vd. R. Delle Donne, Regis servitium nostra mercatura. *Cultura e linguaggi della fiscalità nella Napoli aragonese*, in *Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed età moderna*, cur. G. Petti Balbi, G. Vitolo, Salerno 2007, pp. 91-150.

[13] Questi manoscritti, custoditi in buon numero alla Biblioteca Nazionale di Napoli, costituiscono una fonte di primaria importanza per G. Fenicia, *Politica economica e realtà mercantile nel regno di Napoli nella prima metà del XVI secolo (1503-1556)*, Bari 1996, al quale rimando per le

D'altro canto, le gabelle qualificate come *iura vetera* e *iura nova* non erano certo un elenco esaustivo. È vero che non furono molte le imposte create *ex novo* fra il XIII e il XV secolo capaci di assurgere a un tale livello di diffusione e accettazione da entrare nella trattatistica giuridica: vi riuscì la *nuova gabella* (anche al plurale, *nuove gabelle*) istituita da Carlo III di Durazzo nel 1385 e rimasta in vigore per secoli[14]. Fecero eccezione anche il focatico e la tassa sul sale istituite da Alfonso V d'Aragona, naturalmente, ma bisognò aspettare metà Cinquecento perché si verificasse una vera e propria ondata di nuove imposte varate su scala generale[15]. Prima di allora, le nuove imposizioni da parte della Corona furono episodiche o specifiche di contesti circoscritti, mentre spesso furono comunità o signori a crearne. Già questo, come si vedrà, può essere un segnale del pluralismo politico-istituzionale del tardo medioevo regnicolo. Gli schemi dei *iura vetera* e *nova* erano dunque almeno in parte un riferimento teorico. Ciò non toglie che la loro costante ripresa da parte dei giuristi e delle cancellerie regie li abbia resi una cornice importante per legittimare l'esazione di alcuni diritti, gettare potenziali ombre su altri e delineare vie d'intervento dei sovrani sui *vectigalia* esistenti nel regno.

2. *Pratiche di tradizione federiciana:* demanium

Il secondo spunto che rivela l'importanza dello sguardo al periodo federiciano per la tradizione fiscale regnicola è la perdurante importanza che nelle fonti scritte, dottrinali e non, ebbe il riferimento al demanio. La fortuna di questo concetto trovò il suo centro propulsore proprio nel *Liber augustalis*, dove esso cominciò a sovrapporsi sia con l'idea di *regalia* sia con quella romanistica di *res fiscales*[16]. Nelle riflessioni dei giuristi fu dall'epoca angioina che il riferimento al

segnature. È interessante notare che il loro modo di organizzare la materia si rispecchia ancora perfettamente in opere storiografiche del secolo scorso come R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli a metà del Cinquecento*, Napoli 1981.

[14] Sulle *nuove gabelle* vd. Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 179 nota 196.

[15] Sulle riforme alfonsine vd. *infra* parte prima, I.3. Sul Cinquecento mi limito, per ora, a citare G. Galasso, *Momenti e problemi di storia napoletana nell'età di Carlo V*, in Id., *Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, Torino 1994, pp. 45-101.

[16] E. Conte, *Demanio regio*, in *Federiciana*, Roma 2005, *ad vocem*. Vd. anche Carocci, *Signorie* cit., pp. 147-151.

fiscus crebbe d'importanza, irrobustendosi di rimandi al diritto giustinianeo[17]. Come anche altrove, la dottrina non considerava il sovrano *dominus mundi*, bensì individuava nel fisco il nodo della relazione possibile fra *princeps* e ricchezze dei sudditi, fissando i limiti alla potestà tributaria del sovrano nel principio della giusta causa, cioè nell'esercizio di una funzione d'utilità pubblica (*causa finalis*), ma anche nella commisurazione della tassazione alla condizione e allo status di persone e cose (*causa formalis* e *causa materialis*)[18]. Il fisco era la cassa della *respublica* e se il sovrano vi attingeva lo faceva in quanto capo del corpo politico, per difenderlo dalle minacce e mantenerlo in pace e giustizia. I tributi imposti erano legittimi se concorrevano alla *utilitatem populi*, mentre in caso contrario si configuravano come un peccato, come estorsione delle sostanze dei sudditi «contra statutam Dei legem quae est quasi quoddam pactum inter Regem et Populum ut supra populi facultatem non uteretur»[19].

Siamo nell'ambito di riflessioni molto comuni nell'Europa coeva, nutrite di tomismo e portate avanti da giuristi che spesso diventarono l'incarnazione amministrativa del fisco di cui parlavano[20]. Ecco, tuttavia, una peculiarità del regno di Napoli rispetto a queste coordinate: il discorso fiscale si mescolò a quello demanialista. Le costituzioni federiciane (in particolare la III, 4.1, *De revocatione demanii*, e la III, 4.2, *Quod nullus detineat militem, baronem vel baroniam ad demanium immediate spectantem*) avevano identificato come beni pertinenti al «dominium atque demanium» del sovrano «civitates, castra, munitiones, casalia, villas et quicquid in eis», e ancora «redditus et servitia nobis debita», nonché

[17] J.-P. Boyer, *Le fisc d'après les juristes napolitains (fin XIIIe-début XIVe siècle)*, in *Périphéries financières angevines. Institutions et pratiques de l'administration de territoires composites (XIIIe-XVe siècle)*, cur. S. Morelli, Roma 2018, pp. 21-62.

[18] Sull'avvio delle riflessioni giuridiche a tema fiscale in Italia, E. Conte, S. Menzinger, *La* Summa Trium Librorum *di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica,* scientia iuris, Roma 2012. Sullo svolgimento delle dottrine finanziarie nell'Europa medievale e oltre: E. Cortese, *Intorno alla «causa impositionis» e a taluni aspetti privatistici delle finanze medievali*, in Id., *Scritti*, cur. I. Birocchi, U. Petronio, Spoleto 1999, I, pp. 155-232; E. Isenmann, *Medieval and Renaissance Theories of State Finance*, in *Economic systems and state finance*, cur. R. Bonney, Oxford 1995, pp. 21-52; Pezzolo, *Tassare* cit.; Scordia, *«Le roi doit vivre du sien»* cit. E i più risalenti T. Fornari, *Delle teorie economiche nelle province napolitane. Studi storici*, Milano 1882 e G. Ricca Salerno, *Storia delle dottrine finanziarie in Italia, col raffronto delle dottrine forestiere e delle istituzioni e condizioni di fatto*, Palermo 1896.

[19] La citazione viene qui dal proemio di Goffredo di Gaeta ai *Ritus*, del quale vedi l'edizione in Delle Donne, *Regis servitium* cit., pp. 134-139.

[20] Per il regno si vedano i lavori di Boyer e Delle Donne citati nelle note precedenti.

addirittura «personas»[21]. Questi stessi beni demaniali furono presto intesi come fiscali.

Basti ricordare che già il solito Andrea d'Isernia, nel ripetere quell'elenco e nello specificare che dogane e gabelle s'intendevano farne parte (*redditus*), descrisse quelle *res* aggregando le qualificazioni di *regalia* e *demanialia* sotto quella inclusiva di *fiscalia*, che le distingueva ad esempio dai *bona publica et communia*, cioè quelli che non erano nel dominio del principe, bensì «in usu omnium»[22]. La sovrapposizione di demanio e fisco proseguì nei secoli successivi, tanto più carica di ambiguità dal momento che nella pratica dei documenti amministrativi si conservò un uso del termine demanio più specifico, riferito alla gestione diretta di beni e diritti da parte del loro signore: tenere una gabella in demanio, per esempio, significava non darla in appalto o alienarla in altro modo, bensì riscuoterla attraverso un proprio ufficiale[23].

La realtà dei fatti, naturalmente, era che questi beni e diritti erano ampiamente distribuiti nelle mani di molti soggetti diversi e che, con ogni probabilità, non era mai esistito davvero il momento ideale nel quale un re li aveva avuti tutti sotto il suo controllo[24]. Questo stato di cose aveva persino una sua legittimità, come vedremo parlando di *demanium feudi* (*infra* parte prima, II.1). Intendiamoci: non si tratta qui di negare che nel basso medioevo i re di Napoli avessero il potere d'ingerirsi nel possesso di diritti fiscali da parte di altri, lanciando inchieste a riguardo, emanando norme e persino compiendo avocazioni al patrimonio

[21] Conte, *Demanio regio* cit.; *Die Konstitutionen* cit., pp. 366-369.

[22] Vd. il titolo *Quae sint regalia* in A. d'Isernia, *In usus feudorum commentaria*, Francoforte 1598, pp. 727-750, con il commento di Conte, *Demanio regio* cit. Sulla tendenza già dei re angioini a considerare proprio demanio anche alcuni *bona publica* identificati dall'Isernia, vd. J.-P. Boyer, *La domanialité entre Provence et Mezzogiorno sous la première dynastie angevine*, in *Quand gouverner c'est enquêter. Les pratiques politiques de l'enquête princière (Occident, XIIIe-XIVe siècles)*, cur. T. Pécout, Parigi 2010, pp. 211-237 (in particolare pp. 219-220).

[23] È un'accezione già presente nelle fonti normanne (Carocci, *Signorie* cit., p. 149) e onnipresente in seguito. Nel XV secolo si dice anche che la gabella gestita attraverso un ufficiale è data *ad credentiam*, mentre quella data in appalto è data *ad extalium* (Senatore, *Una città* cit., p. 171). In epoca sveva, l'espressione *dare ad cabellam* si riferiva proprio alla vendita in appalto (Mainoni, *Gabelle* cit., in particolare p. 52) e qualche volta questo uso si può riscontrare ancora nel XV secolo (vd. per esempio A. Ryder, *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The making of a modern state*, Oxford 1976, p. 169 nota 1).

[24] Vd. anzi le attestazioni esibite da Carocci, *Signorie* cit., pp. 72 e 148 sull'appropriazione del linguaggio della *respublica* da parte di conti e signori in età premonarchica, attraverso l'imitazione dei formulari usati nei privilegi dei principi longobardi. Cfr. *infra* parte prima, I.3.

regio. Piuttosto, occorre segnalare il quadro costituzionale che lo rendeva legittimo: l'esistenza di una comunità politica di riferimento, quella del regno, per il bene della quale il re si arrogava di agire, grazie a un bacino di risorse che non gli appartenevano e che solo in parte erano nella sua diretta disponibilità (nel regio demanio), ma che rientravano tutte nella sua *iurisdictio* attraverso il fisco[25]. Per questa via si possono mettere a fuoco con più chiarezza non solo il potenziale, ma anche i limiti del potere regio in materia fiscale.

3. *I bilanci aragonesi: la negoziazione su fuochi e sale*

Proviamo anzitutto a servirci del punto di vista appena proposto per sollevare una domanda: quanta parte delle risorse fiscali era nel demanio regio? Il ritratto classico che la storiografia ci ha consegnato delle finanze napoletane lascia un po' a margine la questione, pur offrendo alcuni elementi importanti per rispondere. Ripartiamo, quindi, dalle sue linee essenziali.

Al centro della fiscalità regia stava sin dal XIII secolo l'imposta diretta, che era in realtà, lo vedremo subito, un'imposta di ripartizione. Utilizzando gli scarsi dati disponibili per la ricostruzione di bilanci approssimativi, è stato notato che già in epoca angioina il grosso delle entrate dei re di Sicilia proveniva dalle collette, la cui importanza crebbe ulteriormente quando il regno di Napoli divenne un'entità separata dalla Sicilia, dove invece furono le imposte indirette su commerci (in particolare l'esportazione di cereali), produzione e consumi a fare a lungo la parte del leone[26]. Sul continente, la prevalenza dell'imposta di ripartizione fu poi ribadita dalla riforma fiscale con cui Alfonso il Magnanimo

[25] Trova spazio anche nel regno la discussione sul posto del fisco rispetto al re e alla *respublica*, con prese di posizione che oscillano fra l'identificazione (Andrea d'Isernia: «fiscus et respublica Romanorum idem sunt, sicut Imperator et respublica») e la distinzione (per Luca da Penne il fisco è «pars ipsius reipublicae», secondo una linea di pensiero comune a quella bartoliana, per la quale: «Differt ergo fiscus a reipublica universali, ut species a suo genere»). Citazioni da Delle Donne, *Regis servitium* cit., pp. 120-121 note 94 e 95. Nella distinzione (che non a caso sembra prevalere in seguito, per esempio in Goffredo di Gaeta; vd. ivi, pp. 130-131) alligna anche il fondamento di un ministero che travalica i mutamenti dinastici e si configura come servizio per un'entità statuale e impersonale. A riguardo vd. anche Boyer, *Le fisc* cit.

[26] Martin, *Fiscalité* cit., pp. 612-613 e 624-625; R. Caggese, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, Firenze 1922, I, pp. 613 e 624-626. Sulla Sicilia vd. Morelli, Silvestri, *Kingdoms of Sicily* cit., con l'ulteriore bibliografia lì citata.

introdusse il focatico e la distribuzione forzosa di sale. I bilanci delle finanze regie disponibili per l'epoca aragonese mostrano che i cespiti fondamentali divennero in quel momento, appunto, fuochi e sale, integrati dalla Dogana delle Pecore e dalle imposte indirette esatte da doganieri, portolani e secreti, soprattutto presso i porti del regno ma anche in quei centri dell'interno dove la Corona manteneva il controllo di diritti come la *platea* o lo *scannaggio*: una struttura delle entrate destinata a rimanere stabile fino al XVII secolo[27].

Sulla base di queste caratteristiche e dello schema di evoluzione delle finanze statali proposto dalla *New Fiscal History*, il regno di Napoli è stato descritto come un *domain state* fino alle riforme alfonsine. Solo allora, quando l'imposizione "diretta" pervenne alla piena integrazione fra le rendite ordinarie dei sovrani e divenne il fulcro di un sistema che non contava più su «una contribuzione di stampo prettamente feudale, *auxilium*, dono o *subventium*», bensì su «una forma di imposizione stabile che presentava i requisiti della certezza, della regolarità, dell'uniformità e della perequazione», solo allora si sarebbe verificato il passaggio al *tax state*[28]. È stato anche suggerito che proprio la maggior rilevanza delle imposte "dirette" rispetto alle indirette nel bilancio regio poté incoraggiare le iniziative di Alfonso e soprattutto di Ferrante d'Aragona per ridurre i costi di transazione e facilitare i traffici commerciali: siccome la Corona contava relativamente poco sulla tassazione di queste attività, le sarebbe stato più facile alleggerire certe tariffe doganali, per esempio[29].

Queste pennellate si aggiungono a una campitura che presenta l'età aragonese come un periodo di governo monarchico illuminato, capace di promuovere una forte razionalizzazione gestionale e contabile, anche grazie allo stretto rapporto fra monarchi e mercanti-banchieri fiorentini[30]. È un affresco che ha le sue

[27] Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., pp. 89-201 (in particolare pp. 110-116); Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 97-101; Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 131-144; A. Bulgarelli Lukacs, *L'imposta diretta nel regno di Napoli in età moderna*, Milano 1993.

[28] Così in A. Bulgarelli Lukacs, *«Domain state» e «tax state» nel regno di Napoli (secoli XII-XIX)*, «Società e storia», 27, 106 (2004), pp. 781-812 (in particolare p. 789), che si rifà quasi letteralmente a Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., pp. 113-114.

[29] Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 180.

[30] Vd. soprattutto gli studi di Delle Donne, *Burocrazia* cit.; Del Treppo, *Il regno aragonese* cit.; Id., *Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato aragonese di Napoli*, in *Spazio, società e potere nell'Italia dei comuni*, cur. G. Rossetti, Napoli 1986, pp. 229-304; Id., *Un ritrovato libro del Percettore generale del regno di Napoli*, in *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, cur. P. Corrao, E.I. Mineo, Roma, 2011, pp. 295-318; E. Rus-

buone ragioni e, per certi aspetti, non credo lo si possa mettere in discussione. Per esempio, anche se si può sfumare la novità delle riforme fiscali alfonsine, mostrando che per certi versi furono in continuità con pratiche risalenti agli angioini, resta solida l'idea di una certa discontinuità con gli anni precedenti, da intendere soprattutto nel senso di un rafforzamento delle prerogative regie[31]. Non si capirebbe, altrimenti, il malcontento suscitato ancora a distanza di anni proprio dall'introduzione del focatico[32]. Nondimeno, la caratterizzazione delle finanze regie presentata fin qui è piuttosto rigida. Essa rischia di nascondere che molti cespiti e spazi amministrativi connessi al fisco sfuggivano al controllo diretto della Corona e avrebbero continuato a farlo per secoli.

Proprio i bilanci regi, d'altro canto, aiutano a evidenziarlo, se teniamo presente che quanto vediamo al loro interno è il «proprio» del sovrano: quella parte delle risorse fiscali che non solo erano ordinarie, ma anche gestite dai suoi ufficiali (*ad credentiam*) o al limite affidate in appalto a terze parti (*ad extalium*)[33]. Per mostrare la portata di questa constatazione, userò il prossimo paragrafo per

so, *La contabilità di vertice nella Corona d'Aragona di Alfonso V*, «Reti Medievali Rivista», 22, 1 (2021), pp. 117-140; Ead., *La corte del re di Napoli Ferrante I d'Aragona (1458-1494): tradizione e innovazioni*, «e-Spania», 20 (2015), pubblicato all'URL: <https://journals.openedition.org/e-spania/24273>; Ead., *La tesoreria generale della Corona d'Aragona ed i bilanci del regno di Napoli al tempo di Alfonso il Magnanimo (1416-1458)*, Universitat de València, tesi di dottorato, 2016; Ead., *Pratiche aragonesi nel Regno di Napoli: i conti del tesoriere generale di Alfonso V d'Aragona*, in *Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell'Italia tardomedievale*, cur. I. Lazzarini, A. Miranda, F. Senatore, Roma 2017, pp. 147-164. In ultimo vd. anche E. Sakellariou, *Fiscal administration and public finance in the aragonese kingdom of Naples (1442-1503)*, in *En pro del común. La fiscalización de las cuentas públicas en la Corona de Aragón en la Baja Edad Media*, cur. M. Lafuente Gómez, M.T. Iranzo Muño, Zaragoza 2022, pp. 167-192.

[31] Sugli antecedenti angioini della Sommaria, Delle Donne, *Burocrazia* cit., pp. 49-74; sulla distinzione fra ufficiali di giustizia e ufficiali fiscali nelle province, S. Morelli, *Considerazioni sui giustizierati nel regno di Napoli. Tra continuità angioina e riforme aragonesi*, in *Atti del XVI convegno della Corona d'Aragona (18-24 settembre 1997)*, cur. G. D'Agostino, G. Buffardi, Napoli 2000, I, pp. 535-544 e Ead., *Pratiche* cit.; sull'impianto documentario fra collette e focatico, D. Morra, *Un dialogo delle ragioni. I conti della tassa diretta nel regno di Napoli all'epoca di Ferdinando I d'Aragona (1458-1494)*, «Comptabilité(s). Revue d'histoire des comptabilités», 15 (2022) (ma cfr. Morelli, *Pratiche* cit.); sulla nomina di ufficiali plenipotenziari nelle province (vicegerenti, viceregenti, viceré), D. Passerini, *Circa expeditiones ardua. L'ufficio di vicegerente sotto la dinastia dei Durazzo*, «Studi di storia medievale e di diplomatica», 3 (2019), pp. 111-169.

[32] Vd. *infra* parte prima, III.1.

[33] È lo stesso punto di vista che determina l'assenza di molte risorse fiscali dai pur acribiosi cataloghi giuridico-amministrativi dei manoscritti cinque-seicenteschi già menzionati, che sono tutti concentrati sul patrimonio regio in senso stretto (vd. nota 13). Per la nozione di «proprio»

parlare delle deformazioni cui andò incontro il focatico per motivi negoziali. Solo successivamente tornerò anche sul coacervo di altri diritti che facevano capo alla Corona.

3.1. *Un'imposta di ripartizione*

Alfonso il Magnanimo introdusse il focatico durante il primo parlamento generale con i baroni del regno, nel 1443. Nel 1449, nel corso di un'assemblea cui parteciparono anche i rappresentanti dei comuni demaniali, fu confermato quel tributo, ora chiamato «tassa generale» e accoppiato all'acquisto obbligatorio di sale distribuito dalla corte. Il principio fondamentale era quello della proporzione fra tassazione e numero di fuochi, cioè grossomodo le unità sociali produttrici di reddito: ogni comunità sarebbe stata tassata nella misura di 1 ducato per fuoco e avrebbe dovuto acquistare presso i fondaci regi 1 tomolo di sale per fuoco, pagandolo circa mezzo ducato[34].

La vera novità della riforma alfonsina stava tutta qui, in questo principio di proporzione. Le collette angioine avevano forse avuto ai tempi di Carlo I una relativa proporzionalità con il numero di fuochi, ma da quello che sappiamo l'importo di tassazione attribuito a ogni comunità non mutò sulla base di nuovi sistematici accertamenti demografico-fiscali nell'arco del secolo e mezzo successivo[35]. Gli importi non rimasero del tutto statici, ma il loro aggiustamento occasionale seguì le ragioni della contrattazione con le comunità o quelle di emergenze contingenti che lasciavano poi il segno in cedole di tassazione e cedolari[36]. Nei primi decenni del Quattrocento, il sistema delle collette angioine conobbe una

e per l'idea che un buon re dovesse «vivere del suo proprio», vd. in particolare Scordia, *«Le roi doit vivre du sien»* cit.

[34] Vd. nota 30.

[35] Sotto Carlo era stata realizzata una numerazione dei fuochi, ma non sembra ne siano avvenute altre in seguito. Vd. S. Morelli, *Produzione di scritture per il prelievo diretto nel Regno angioino*, in «Archivi storico per le province napoletane», 134 (2016), pp. 1-12 (in particolare pp. 3-4 e 7).

[36] S. Morelli, *Scritture fiscali per la storia del Molise: la* cedola subventionis generalis *del 1320*, in *Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell'Italia tardomedievale*, cur. I. Lazzarini, A. Miranda, F. Senatore, Roma 2017, pp. 83-109. I cedolari erano documenti nei quali venivano annotati gli importi dovuti da determinati soggetti contribuenti per una tassa. Su questa base venivano istruiti gli ufficiali provinciali deputati alla riscossione. A riguardo della parola e del campo semantico cui appartiene, vd. F. Senatore, *Cedole e cedole di tesoreria. Note documentarie e linguistiche sull'amministrazione aragonese nel Quattrocento*, «Rivista Italiana di Studi Catalani», 2 (2012), pp. 127-156.

crisi profonda. Re Ladislao e soprattutto la regina Giovanna II, così come i vari comprimari e pretendenti che calcarono il suolo del regno nel corso dei conflitti dinastici di quegli anni, concessero ampi sgravi alle comunità che ne facevano richiesta, vuoi per riparare ai danni che queste avevano subito e a un effettivo calo della popolazione, vuoi per ricompensarle e ingraziarsele[37].

I dati che si possono raccogliere dai *corpora* di privilegi municipali, dai registri della cancelleria alfonsina e da alcune fonti fiscali mostrano l'ampiezza e la capillarità del fenomeno, che non riguardò solo i centri maggiori o soggetti direttamente al re. A riguardo, fornisce dati eloquenti il *liber focorum* edito da Fausto Cozzetto (e prima di lui da Giovanna Da Molin), poiché per ogni luogo del regno erano riportati i fuochi contati nella prima o seconda numerazione alfonsina (e a volte quelli ricavati da cedolari più risalenti), ma anche degli importi in moneta di conto. Mi pare che alla storiografia sia sfuggito il significato di queste ultime cifre. Cozzetto stesso ne dava una descrizione corriva, ritenendole un rimando a somme non pagate dalle comunità[38]. Un'ipotesi diversa prende forma incrociando queste informazioni con quelle contenute nelle concessioni di sgravio di Giovanna II e Alfonso d'Aragona. Si nota, ad esempio, che la somma di 16 once e 20 tarì (= 100 ducati) segnata nel *liber* accanto al numero di fuochi di Sulmona (809) corrispondeva all'importo cui Alfonso aveva ridotto, dimezzandolo, il carico fiscale imputato alla città per le collette, con privilegio del 20 giugno 1437[39]. Constatazioni analoghe sono possibili in molti altri casi, anche per terre piccole e infeudate, e anche incrociando ulteriori fonti, a volte con leggere variazioni dovute all'evoluzione degli sgravi, che sembra essersi protratta per diversi anni dopo il 1443[40]. È anche significativo che lo sgravio sulle collette

[37] Lo notano già Morelli, *Pratiche* cit. e Pizzuto, *Osservazioni* cit.

[38] Cozzetto, *Mezzogiorno* cit, p. 20. Sulla datazione del *liber* al 1443 o al 1447 cfr. ivi, pp. 19-23 e Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 103.

[39] Cfr. Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 76 e Sulmona, pp. 326-328.

[40] Il *liber* ne tiene traccia, in certa misura, ogni volta che si trova accanto al numero di fuochi la dicitura «erat unc. [importo]; est unc. [importo]». Nel caso di Vietri sul Mare, per esempio, l'indicazione nel *liber* recita: «erat unc. 8; est unc. 4»; tutto si spiega se si legge un privilegio alfonsino dell'8 dicembre 1442, nel quale appunto il montante delle collette attribuito a Vietri è ridotto da 8 a 4 once (cfr. Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 104 e ACA, Cancillería, Registros, 2902, cc. 143r-144r). Dunque in questo caso "erat" si riferisce a prima del dicembre 1442, ed "est" agli anni seguenti. I registri *privilegiorum* della cancelleria alfonsina offrono molti altri dati incrociabili sugli sgravi: ACA, Cancillería, Registros, 2902, cc. 4r-v (Brienza), 4v (Salerno), 5r (Sicignano degli Alburni), 8r-9r (Montefusco), 20v (Cosenza e le baglive di Aprigliano,

attestato per Barletta nel *liber focorum*, con riduzione a 40 once, fosse rivendicato ancora in un privilegio del 1465[41]: anche se ormai la tassazione regia ordinaria era quella per fuochi, tener viva la memoria di certi privilegi serviva evidentemente a negoziare l'alleviamento dei carichi straordinari imposti tramite colletta.

Quel che più preme ribadire, però, è che il *liber focorum* conferma quanto detto sulla capillarità degli sgravi fiscali ottenuti dalle comunità tra il regno dell'ultima Giovanna angioina e gli esordi del primo Alfonso. Per quasi ogni provincia del reame e per quasi ogni luogo al suo interno sono attestate riduzioni significative degli importi dovuti per le collette[42]. È facile dedurre che questo stato di cose limitasse la redditività di questa forma di tassazione. Ed ecco perché si pensò alla riforma del focatico.

L'ancoraggio degli importi di tassazione al numero di fuochi creò da quel momento in avanti un criterio al quale i re potevano appellarsi per evitare la caduta dei redditi delle *fiscales functiones* al di sotto di un certo livello. È in questo senso che la nuova tassazione assicurava un certo grado di regolarità al prelievo, come sostenuto da Del Treppo, consolidando, potremmo aggiungere, una componente

Rogliano e altre), 37r-v (Longano), 43v-44r (Carapelle), 44r (Capestrano), 62r-63r (Popoli), 68r-v (Castiglione a Casauria), 78v-79r (Prezza), 99r-100r (Palena), 123v-124v (Sanza, Serre, Montoro), 155v-156r (Pignola), 237v-239r (Castellammare di Stabia); 2903, cc. 7r-v (Castel Morrone), 7v (Campolattaro), 40v-41v (Potenza), 41v-42v (Castelfranco in Miscano), 49v-50r (Ruvo di Puglia), 52v (Santa Iona), 178v-180r (Santa Severina), 187v-189r (Belcastro); 2904, cc. 15v-16v (San Bartolomeo in Galdo), 130v-131r (Bitonto); 2905, cc. 32r-33r (Sangineto e casali di Sant'Agata di Esaro e Bonifati), 43v-44v (Mercato San Severino), 53r-v (Alvito), 67r (Monteroduni), 77v-78r (Castelnuovo al Volturno, Scapoli, Castel San Vincenzo, Castiglione, Pizzone), 99r-v (Pettorano sul Gizio), 111v-112v (Castelluccio Cosentino), 112v (Popoli), 113r (Laurino, Padula, *Calinellum*, Caselle, Pannarano), 159r-v (Ripamolisani), 159v-160r (Covatta), 160r-v (Pontelandolfo), 198v-199r (Paterno Calabro), 199r (Donnici); 2913, cc. 88v-89r (Arpaia).

[41] Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 117; Barletta 2, pp. 150-154.

[42] L'istantanea offerta dal *liber focorum* assume un aspetto diverso soltanto in Basilicata e Terra d'Otranto: nel primo caso sono riportati degli sgravi, ma per sole 9 terre su 75 (Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., pp. 128-135); nel secondo mancano del tutto (ivi, pp. 135-140). La pertinenza di tutte le località riportate per Terra d'Otranto al principe di Taranto potrebbe spiegare l'assenza di maggiori informazioni a riguardo, e del resto sappiamo che le comunità dell'area contrattavano direttamente con il principe eventuali sgravi (vd. S. Pizzuto, *La politica fiscale nel principato di Taranto alla metà del XV secolo*, «Itinerari della ricerca storica», 27, 2 (2013), pp. 35-64). È più difficile ipotizzare una spiegazione per la scarsità degli sgravi che sembrano interessare la Basilicata, che d'altro canto potrebbe essere ingannevole se si considera che mancano per Tricarico alcune riduzioni invece testimoniate da privilegi di Giovanna II (Tricarico, pp. 325-326).

fondamentale del «proprio» dei sovrani, grazie all'approvazione parlamentare. È importante, tuttavia, andare oltre gli schemi formali che hanno suggerito di considerare il nuovo cespite creato da Alfonso un'imposta diretta. È un'etichetta che in fondo trova ampio riscontro nella storiografia sulla fiscalità tardomedievale, ma che confonde le acque sul reale carattere di certe forme di tassazione, che sarebbe più appropriato qualificare come imposte di ripartizione[43].

A ben vedere, né il focatico né il sale colpivano direttamente il reddito o il patrimonio dei sudditi come, tecnicamente, fanno le imposte dirette. In entrambi i casi, l'amministrazione regia si limitava a stabilire e notificare gli imponibili per ogni comunità a partire dal conteggio dei fuochi. A quel punto, la responsabilità in solido del pagamento ricadeva sui comuni, che avevano il compito di ripartire il carico tributario fra i loro *cives*, di riscuoterlo e di consegnarlo agli ufficiali provinciali del re. In teoria, come argomentava Del Treppo, all'imposizione del focatico era organica la redazione e l'aggiornamento di estimi da parte delle comunità (gli apprezzi), al fine di ripartire la tassazione secondo redditi e patrimoni dei cittadini. Eppure, vedremo in parte seconda, II e III che le cose stavano diversamente nella pratica[44]. Per questo focatico e sale sono più propriamente delle imposte di ripartizione: il titolare del cespite attribuiva degli importi di tassazione a delle unità amministrative (le *universitates*), non ai contribuenti. Questi ultimi certamente non pagavano 1 ducato a testa, bensì ripartivano fra loro gli oneri secondo sistemi variegati.

C'è di più. È vero che l'imposizione del focatico pare avesse sortito gli effetti auspicati dalla Corona: il passaggio dalle collette alla nuova tassazione dovette consentire incrementi significativi nei montanti richiesti annualmente alle comunità[45]. Si sbaglierebbe, tuttavia, a credere che, impressa questa svolta, la volontà regia avesse chiuso ogni eventualità di contrattazione.

[43] Com'è ad esempio in M. Ginatempo, *Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nell'Italia post-comunale*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale, secoli XIII-XV*, cur. P. Mainoni, Milano 2001, pp. 125-220.

[44] Del Treppo non ne era inconsapevole, ma giudicava il meccanismo dei dazi municipali, per esempio, come uno snaturamento dell'imposta diretta regia (Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., p. 124).

[45] Facciamo qualche esempio. Secondo il *liber focorum* Cosenza aveva 720 fuochi e le era imputata una somma di 8 once e 5 grani per le collette (Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 140); un privilegio del 1422 (Cosenza, cc. 14r-18v) le concedeva di pagare un massimo di tre collette all'anno, per un totale di 24 once e 15 grani, cioè 144 ducati e 15 grani. Pur ipotizzando l'imposizione di tutte e sei le collette possibili secondo le costituzioni del regno, si arriva solo a 48 once

Già Fausto Cozzetto aveva notato che nel *liber focorum* da lui esaminato la numerazione generale del 1447 aveva accertato una crescita di circa il 4% dei fuochi, almeno per le province di Terra di Lavoro e Abruzzo Citra. Il fatto che ciononostante continuassero a essere utilizzati i rilievi demografici risalenti al 1443 testimonia che la corte dovette rinunciare a far lavorare i suoi ufficiali con il censimento aggiornato, accettando uno scollamento *de facto* tra fuochi tassati e fuochi reali[46]. Di recente, poi, Elisabetta Scarton e Francesco Senatore hanno dimostrato che la soglia di 230.000 fuochi tassabili stabilita da Alfonso nel parlamento del 1449 era convenzionale e frutto di un accordo. Certo, presa nel suo insieme essa non si discostava enormemente da quelle che dovevano essere le reali capacità demografico-fiscali del regno, e anche per questo tale valore rimase a lungo un punto di riferimento[47]. Inoltre si fissava così una soglia certa per il prelievo laddove la situazione dei quarant'anni precedenti doveva essere stata estremamente più fluida, come abbiamo detto, per cui l'accordo aveva comunque un certo sapore di vittoria per il potere regio. Nondimeno, bisogna insistere sul valore contingente di questo risultato, specialmente se si ricorda che la seconda metà del XV secolo fu un periodo di crescita demografica.

La fissazione di soglie convenzionali come quella dei 230.000 fuochi ci parla del rischio costante che il focatico abdicasse alla sua logica originaria. Eloquente a tal riguardo fu ciò che accadde nelle more della crisi innescata dai disegni di Francia e Spagna sul regno, culminata nei primissimi anni del Cinquecento con il tracollo degli aragonesi di Napoli. Ci è pervenuta la copia di una lettera di re Ferdinando II al tesoriere di Calabria Ultra, datata 8 febbraio 1495, che testimonia un cedimento plateale del potere regio. Ferrandino dichiarava la sua «optima

e 30 grani, cioè 288 ducati, 1 tarì e 10 grani. Anche solo con l'aliquota di 1 ducato per fuoco, dunque, il focatico prometteva di rendere a Cosenza ben 720 ducati, con una variazione del 400% rispetto alle collette (o 300% se si parte dall'ipotesi delle sei collette annue). O prendiamo il caso della maggiore bagliva di Cosenza, Spezzano Piccolo (Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 142): 528 fuochi, un importo per le collette ridotto a 6 once, 18 tarì e 17 grani (cioè 39 ducati, 3 tarì e 17 grani). La variazione calcolabile è fra 344 e 244%. Si badi, però, che in molti altri casi lo stacco è difficile da valutare e sembra meno netto. È molto problematico appurarlo con precisione senza sapere quante collette annue potevano essere richieste a ogni comunità. D'altro canto, questo era forse un ostacolo valutativo per la Corona stessa.

[46] Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., pp. 17-23.

[47] Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., p. 114 e Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 139. Cfr. il testo della prammatica sulle *funzioni fiscali* del 22 marzo 1470, in *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, ed. L. Giustiniani, Napoli 1804, V, pp. 287-292.

disposicione de animo» e l'intenzione di «usare con nostri subiecti liberalità et gratia»: condonava alle comunità tutti i loro residui fiscali e aboliva la distribuzione forzosa di mezzo tomolo di sale per fuoco, un aggravio della normale tassa sul sale risalente ai tempi di Ferrante. Ma è ancora più significativa un'ulteriore rassicurazione che egli volle dare ai suoi popoli: «nui intendimo vivere con li nostri proprii et debiti diricti et intrate, et non violare persona alcona in soi beni et dominio de quilli, ma stare contenti del nostro proprio»; pertanto

> promectimo et volimo che li nostri pagamenti fiscali [leggi: il focatico e il sale] annuatim non debiano excedere la summa secundo in publico et generale parlamento per contracto fo convenuto et promiso hinc inde per lo serenissimo quondam signore re don Alfonso nostro proavo et li magnati, baruni et sindici de le universitate, citate et terre demaniale del regno.

E tutto questo, si badi bene, nonostante la dichiarata consapevolezza del fatto che l'ultima numerazione generale aveva accertato un incremento dei fuochi del regno[48].

La deroga al principio di proporzionalità tra fuochi e imponibili poteva quindi lasciare spazio alla mera negoziazione politica di questi ultimi, esattamente come doveva essere avvenuto a un certo punto per le collette angioine. Ovviamente i margini di contrattazione erano minori in circostanze meno straordinarie, ma non erano comunque del tutto assenti. Le regole definite per stabilire giusti carichi fiscali sottintendevano elementi vincolanti per entrambe le parti in causa, re e comunità, elementi che facevano da interruttore dialettico. Il più evidente è proprio il criterio dei fuochi come base per l'imponibile. Le comunità

[48] La lettera è copiata in un registro del tesoriere di Calabria Ultra: ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 4060, cc. 45r-v. Interessante notare che simili scrupoli non sorgevano, in quello stesso frangente, nei confronti delle comunità ebraiche. Nuovi carichi, anzi, aveva imposto Alfonso II agli ebrei giunti recentemente dalla Sicilia e dalla Spagna, adducendo a pretesto la necessità della corte e il «beneficio» per gli immigrati «de stare in lo nostro Regno» (ivi, cc. 56r-v). Quanto al rapporto tra fisco ed ebrei, vd. F. Senatore, *Manasse judío tedesco e Josep medico ebreo. Suppliche, ebrei e fisco nel Regno di Napoli alla fine del Quattrocento*, «Sefer yuhasin», 8 (2020), pp. 175-205, con rimandi bibliografici più ampi. Sulla delicata rinegoziazione delle imposte nel primo trentennio del Cinquecento, G. Sabatini, *Il processo fiscale. L'evoluzione delle finanze pubbliche napoletane tra la fine dell'età aragonese e l'avvio del governo di Pedro de Toledo*, in *El reino de Nápoles y la monarquía de España. Entre agregación y conquista (1485-1535)*, cur. G. Galasso, C.J. Hernando Sánchez, Madrid 2004, pp. 291-317.

premevano perché non un fuoco più del necessario fosse tassato, i sovrani perché non ne fosse tassato uno di meno.

Il principale strumento nelle mani del re era la numerazione, che Alfonso aveva inizialmente previsto di rinnovare in tutto il regno ogni tre anni. Già il mancato rispetto di questa cadenza triennale – l'operazione si svolse cinque volte in età aragonese, nel 1443, 1447, 1472, 1489 e 1497[49] – ci dà un'indicazione su cui riflettere. Ad avere maggiore convenienza nello svolgimento di revisioni generali frequenti era proprio il re. Vista la tendenziale crescita demografica di questo periodo, infatti, una comunità poteva facilmente guadagnare dal mancato rinnovo degli accertamenti, poiché ciò avrebbe evitato la crescita dell'imponibile di base, mentre quello già in vigore avrebbe potuto essere distribuito fra un numero crescente di fuochi effettivi.

Ciò è ancor più vero per le maggiori comunità demaniali, che grazie al privilegio potevano paralizzare le soglie imponibili e divenire anche per questo più attrattive per nuovi cittadini. Angiola De Matteis lo notava a suo tempo per L'Aquila, sottolineando come essa riuscì, dopo aver ottenuto una serie di concessioni da Giovanna II e Alfonso, a inchiodare per circa quarant'anni il valore base per il calcolo della propria quota di focatico alla cifra convenzionale di 4000 fuochi[50]. Persino dopo aver partecipato alla ribellione baronale del 1485, L'Aquila ottenne che la nuova numerazione generale del 1489, pur avendo accertato che i suoi fuochi effettivi ammontavano a 5205 unità, non mutasse l'entità del solito pagamento annuale[51]. Era un caso meno isolato di quanto si potrebbe credere. I difficili inizi del regno di Ferrante d'Aragona, dopo la morte del padre, aprirono spiragli negoziali che le comunità più intraprendenti sfruttarono in cerca di esenzioni temporanee, sgravi o accordi per la trasformazione della tassa per fuochi e sale in un pagamento annuo forfettario[52].

A tutto ciò si aggiunga che alla complessità organizzativa e alla dilazione delle operazioni di numerazione generale fanno da contrappunto la frequenza e l'asso-

[49] Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., pp. 5-12; Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 101-103. Sullo svolgimento delle numerazioni e la potenziale pervasività del lavoro degli ufficiali incaricati, vd. F. Senatore, *Fisco e mobilità geografica. Il censimento* ostiatim *in un villaggio della pianura campana (1522)*, in *«Fiere vicende dell'età di mezzo». Studi per Gian Maria Varanini*, cur. P. Guglielmotti, I. Lazzarini, Firenze 2021, pp. 285-300.

[50] A. De Matteis, *L'Aquila e il contado. Demografia e fiscalità (secoli XV-XVIII)*, Napoli 1973, pp. 56-61 e 181-187.

[51] ASAq, ACA, S77, cc. 1r-v e 58r-59v.

[52] Ci torneremo *infra* parte seconda, IV.1.1.

luta normalità degli aggiustamenti *in itinere*, specialmente al ribasso, sollecitati dalle comunità stesse. Quando degli abitanti si trasferivano da un insediamento a un altro, per esempio, i centri di partenza avevano subito interesse a contattare gli ufficiali regi perché il conteggio dei fuochi fosse aggiornato[53]; ancor più se si verificavano sciagure come epidemie, guerre, cattivi raccolti, le comunità non esitavano a chiedere delle riduzioni nel numero di fuochi, al punto che il re poteva raccomandare agli ufficiali di procedere con discrezione, nel concederle, per evitare che le richieste si moltiplicassero[54].

La conclusione è semplice: l'aggancio di focatico e distribuzione del sale al parametro dei fuochi fu, sì, la garanzia di una certa stabilizzazione delle entrate dei sovrani, che fra anni Quaranta del XV secolo e inizi del XVI poterono farvi conto come reddito sicuro. Eppure, esso stabilì anche dei vincoli all'arbitrio regio, e non escluse affatto la possibilità che gli imponibili si adagiassero su valori che erano il frutto di contrattazione.

3.2. *Il sistema delle provvigioni*

A riconferma del carattere negoziale della fiscalità regia, è bene sottolineare che anche raggiungere un buon compromesso con i baroni fu essenziale per garantire la sostenibilità politica del nuovo sistema. La riforma di Alfonso entrò in vigore al prezzo di enormi concessioni, solo in parte riconosciute dalla storiografia. La più nota è quella che permise al principe di Taranto Giovanni Antonio Del Balzo Orsini – il più potente barone del regno e importante fautore della vittoria di Alfonso contro Renato d'Angiò – di godere una provvigione di 100.000 ducati sulle entrate fiscali delle sue terre, con la giustificazione che in qualità di Gran Conestabile del regno l'Orsini aveva la responsabilità di mantenere 2000 cavalieri e 1000 fanti per l'esercito regio[55]. Di fatto, questa concessione rese il principe padrone del sistema fiscale in Terra d'Otranto, dove egli riscuoteva non soltanto il focatico (talvolta

[53] Gli esempi sono numerosi nei registri *Partium* della Sommaria e nei quaderni degli ufficiali provinciali. Se ne citano alcuni in Morra, *Un dialogo* cit. Sulla mobilità geografica della popolazione regnicola: G. Vitale, *Mobilità geografica e cittadinanza nel Mezzogiorno aragonese. Qualche osservazione*, «Archivio storico per le province napoletane», 127 (2009), pp. 33-53.

[54] F. Senatore, *Survivor's Voices: Coping with the Plague of 1478-1480 in Southern Italian Rural Communities*, in *Disaster narratives in early modern Naples: politics, communication and culture*, cur. D. Cecere, C. De Caprio, L. Gianfrancesco, P. Palmieri, Roma 2018, pp. 109-127.

[55] Ryder, *The Kingdom* cit., pp. 262-263; F. Storti, *L'esercito napoletano nella seconda metà del Quattrocento*, Salerno 2007, pp. 26-28.

revocato in favore delle collette, secondo la preferenza delle comunità) e la tassa sul sale, ma anche i proventi doganali, quelli delle *tratte*, i diritti fiscali normalmente legati al feudo (vd. *infra* parte prima, II), alcuni diritti creati *ex novo* e molto altro[56]. Il potere dell'Orsini nella provincia era talmente ingombrante che gli ufficiali provinciali del re ne stavano fuori[57]. Inoltre, a complemento della sua gigantesca provvigione, egli riscuoteva il dovuto per fuochi e sale anche nelle terre possedute da lui e dai suoi raccomandati (il duca di Venosa e il duca d'Andria) in Basilicata, Terra di Bari, Capitanata, Principato Ultra e Terra di Lavoro (a metà anni Cinquanta, solo per sale e fuochi, circa 14.675 ducati[58]).

A questo fatto noto bisogna aggiungere che molti altri trassero profitto dalle entrate delle nuove tasse alfonsine. Non solo i baroni del regno ottennero, nel parlamento del 1443, di riscuoterle nelle proprie terre al posto degli ufficiali regi, cui dovevano poi versarle, ma soprattutto sembra che molti di costoro godessero di consistenti provvigioni caricate su questi cespiti. Se guardiamo soltanto a quelle percepite dai maggiori baroni vediamo che molte (ma non tutte) superavano i 1000 ducati, e non meno di nove oltrepassavano i 2000[59].

Provvigioni così alte contribuirono, insieme soprattutto ai salari per gli ufficiali e alle spese per i castelli, a far sì che nella tesoreria generale alfonsina pervenisse solo una piccola parte delle entrate maturate nelle province per la tassazione su fuochi e sale. I conti di quell'ufficio per il 1446-1447, studiati da Enza Russo, mostrano che esso percepiva fra 45.375 e 68.902 ducati per il focatico, vale a dire fra 1/3 e 1/5 della somma convenzionale di 230.000 ducati[60]. Non era un dato

[56] C. Massaro, *Il principe e le comunità*, in *Un principato territoriale nel regno di Napoli? Gli Orsini Del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, cur. L. Petracca, B. Vetere, Roma 2013, pp. 335-384 (in particolare pp. 344-361); S. Morelli, *Razionalità all'opera. I bilanci della contea di Soleto nei domini del principe di Taranto Giovanni Antonio Orsini*, Napoli 2020; Pizzuto, *La politica fiscale* cit.

[57] Ryder, *The Kingdom* cit., pp. 358; S. Morelli, *Tra continuità e trasformazioni: su alcuni aspetti del Principato di Taranto alla metà del XV secolo*, «Società e storia», 73 (1996), pp. 487-525. Nota anche che, non a caso, nelle cedole di previsione di entrate e spese da fuochi e sale nelle province, sopravvissute per il 1456-1457, mancano i dati sulla Terra d'Otranto: ASN, Sommaria, Tesoreria generale antica, 16.

[58] Il dato si può ricavare guardando alle cedole di previsione delle spese previste per il focatico di agosto 1456 e per le due rate annuali del sale di V indizione (1456-1457), in ASN, Sommaria, Tesoreria generale antica, 16, cc. 1r-17r, 28r-44v e 50r-62v.

[59] Vd. Appendice 2. Sul diritto dei baroni di riscuotere le nuove tasse regie nei propri feudi, vd. Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 133-134 e Russo, *La tesoreria* cit., pp. 363-364.

[60] Ivi, pp. 470-471.

in grado di annullare la preminenza del re su qualsiasi altro attore politico del regno, almeno finché il re di Napoli fu anche sovrano di Sicilia, Sardegna, Baleari, Valencia, Catalogna e Aragona[61]; ma aiuta a comprendere come mai lo stesso re Alfonso, dopo aver acconsentito in parlamento a non richiedere più collette straordinarie, finì invece per imporle spesso e volentieri. I loro redditi, in effetti, erano liberi da assegnazioni predeterminate come quelle che gravavano il focatico, per cui potevano diventare un'utile integrazione al bilancio centrale (oltre che a quelli provinciali) e probabilmente erano anche un modo per materializzare la presenza degli ufficiali regi all'interno delle terre infeudate[62].

Anche Ferrante, quando possibile, ricorse a questi *escamotage* e ad addizionali sulla tassazione per fuochi[63]. Nel suo caso, anzi, bisogna immaginare quanto più problematica fosse la concessione di generose provvigioni. Si pensi di nuovo a quella del principe di Taranto, che gli garantiva entrate pericolosamente alte, se si considera che Ferrante non poteva contare sui proventi dei domini insulari e iberici del padre. Non è casuale, da questo punto di vista, che durante il suo regno si siano susseguiti provvedimenti volti a centralizzare l'erogazione di provvigioni negli uffici finanziari di vertice, con misure che, pur non approdando mai a un completo accentramento, ridussero a una cerchia ristretta il novero dei baroni autorizzati a riscuotere le *funzioni fiscali* nei propri feudi[64].

[61] Alcuni studi recenti mostrano molto bene, per esempio, il fondamentale ruolo giocato per Alfonso dalla Sicilia, come polmone finanziario: A. Silvestri, Pagari certa quantitati secundu la taxa. *La strategia fiscale di Alfonso il Magnanimo in Sicilia, Niccolò Piccinino e la conquista di Napoli (1441-1442)*, «Studia Historica. Historia Medieval», 40, 2 (2022), pp. 83-116.

[62] Fatto dal quale, probabilmente, dipendeva almeno una parte dell'ostilità dei baroni verso le intromissioni di commissari e *algozzini* nella riscossione di tasse all'interno dei propri feudi. Vd. *infra* parte prima, III.1. Ciò non sembra aver mai precluso la possibilità per il potere regio di un certo controllo a posteriori sulle contabilità dei baroni riscossori, come si vede sia per l'epoca di Alfonso (Russo, *La tesoreria* cit., pp. 401-405) che per quella di Ferrante (Morra, *Un dialogo* cit.), anche se il caso del principe di Taranto mostra che le cose potevano andare diversamente. Per un esempio di come le collette fossero "vergini" di provvigioni, vd. il quaderno di Gregorio e Venceslao de Campitelli, commissari per l'esazione di quattro collette in Calabria nel 1456-1457 (ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 3601).

[63] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 164 e 178.

[64] Oltre a Del Treppo, *Un ritrovato libro* cit., vd. Morra, *Un dialogo* cit. Un precedente alfonsino di questi provvedimenti è in Ryder, *The Kingdom* cit., pp. 184-186. Per qualche esempio delle trattenute che il re poteva decidere di operare all'erogazione di provvigioni, vd. anche A. Russo, *Extorsione, negligentia e "principati fantasma": nuovi documenti e considerazioni sul grande baronaggio regnicolo al tempo della "Grande Congiura"*, in *Il Regno. Società, culture, poteri (secc. XIII-XV)*, cur. M. Loffredo, A. Tagliente, Salerno 2021, pp. 157-175 (in particolare p. 162).

Se ne ha una conferma nel confronto fra due liste di assegnazioni su fuochi e sale a soddisfazione di provvigioni baronali, la prima ricostruibile per il 1456-1457, la seconda ricostruita da un oratore fiorentino nei primi anni Ottanta del secolo[65]. Si tratta di liste che bisogna comparare con prudenza, poiché i dati in esse raccolti hanno un'origine e un grado di completezza probabilmente difformi. In linea di massima, però, esse suggeriscono abbastanza chiaramente l'esistenza di un andamento calante per l'ammontare complessivo delle maggiori provvigioni.

Se restringiamo le liste disponibili in modo da includere soltanto provvigioni di valore uguale o superiore a 1000 ducati si constata che da 22 beneficiati in epoca alfonsina si passa a 11 per il regno di Ferrante; da assegnazioni per un valore complessivo di 65.650 ducati (50.975 senza il principe di Taranto) si passa a 29.728. La media delle assegnazioni resta abbastanza simile: 2900 ducati (ma 2400 senza il principe di Taranto) alla fine del regno di Alfonso, contro 2700 nel pieno di quello di Ferrante. Eppure, se si restringe il confronto ai primi 11 grandi provvigionati di Alfonso e pur escludendo il principe di Taranto, la media delle assegnazioni è poco più alta di 3400 ducati, cioè sensibilmente superiore a quella delle assegnazioni ai maggiori baroni di Ferrante.

Nello stesso tempo – anche se si tratta di un dato particolarmente difficile da valutare nella sua completezza – è interessante notare che sembrano dilatarsi le provvigioni assegnate a membri della famiglia reale: all'epoca di Ferrante esse costituiscono il 41% del valore complessivo delle provvigioni documentate dalla nostra lista.

Beneficiario	*Provvigione*
Regina (Giovanna d'Aragona)	14.171
Duca di Calabria (Alfonso d'Aragona)	315
Duchessa di Calabria (Ippolita Sforza)	9000
Principe di Capua (Ferdinando d'Aragona)	3000
TOTALE	26.486

Tabella 1. Provvigioni a membri della famiglia reale nel 1479-1483 (in ducati).

[65] Vd. Appendice 2.

Bisogna ribadirlo: questi dati richiedono prudenza e non rendono conto della possibilità che le concessioni regie integrassero i redditi baronali anche per altre vie (per esempio con la concessione di *tratte*). Nondimeno appare innegabile la contrazione delle assegnazioni effettuate direttamente sugli introiti di fuochi e sale. All'epoca di Ferrante, solo alcuni grandi baroni mantennero il diritto ad assegnazioni cospicue, mentre molti altri lo persero.

Questo ci aiuta a comprendere come Ferrante affrontò i problemi che aveva di fronte dopo la morte del padre. Alfonso gli aveva lasciato risorse importanti, quei cespiti che erano il frutto delle sue riforme (fuochi e sale, Dogana delle Pecore). Inoltre, la Guerra di successione liberò Ferrante della minacciosa presenza del principe di Taranto e di altri potenti baroni, le cui risorse furono incamerate o redistribuite. Nondimeno, le turbolenze politiche vissute dalla Penisola nel corso degli anni Sessanta e Settanta premettero regolarmente sul «proprio» del signore re e sulla coscienza del fatto che buona parte delle sue entrate sparivano prima ancora di raggiungere le mani e i quaderni del fido percettore generale Pascasio Diaz Garlon[66]. È questa la ragione dei tagli che colpirono le provvigioni baronali[67].

4. *I bilanci aragonesi: controllo e redistribuzione dei «prelievi non fondiari»*

Nel proseguire l'analisi riprenderò la nozione di «prelievi non fondiari» coniata da Maria Ginatempo per designare un insieme molto variegato di diritti fiscalizzati, comprensivi tanto di imposte indirette vere e proprie quanto, come vedremo, di ben altre fonti di reddito[68]. Nel bilancio del 1483 schematizzato da Mario Del Treppo, il peso di questo tipo di entrate non era di poco conto: si trattava di 220.881 ducati, il 34% degli introiti regi[69]. Fra questi, però, occorre fare delle distinzioni.

[66] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 193. Vd. anche *infra* parte prima, III.2.

[67] E, in certi frangenti, anche quelle degli ufficiali regi. Vd. per esempio Senatore, *Una città* cit., p. 137 nota 52.

[68] Ginatempo, *I prelievi non fondiari* cit.

[69] Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., pp. 119 ss. Lo storico interpretava la differenza nel peso delle imposte indirette all'interno dei bilanci del 1444 (24%), del 1458 (31%) e del 1483 (34%) come il segno di un *trend* positivo, attribuito alla crescita dei traffici commerciali (ivi, p. 125). La fonte dei dati era una ricostruzione del bilancio della Corona aragonese trasmessa a Firenze dall'ambasciatore residente a Napoli, componendo informazioni riferite ad annate diverse ma tutte collocate a ridosso dei primi anni Ottanta.

Ragione	*Introiti*
Tratte e altri diritti di estrazione della Calabria	10.000
Dogane del Fortore e di Manfredonia	1372
Dogana di Castellammare di Stabia	2180
Fondaci, dogane e tratte dell'Abruzzo	9871
Entrate di Napoli, dogana di Gaeta, tratte di Terra di Lavoro	45.931
Tratte di Terra d'Otranto e di Basilicata e dogane di Monopoli e Trani	14.549
Tratte di Puglia (valore medio)	60.000
Dogana delle Pecore (anno 1481-1482)	76.977
TOTALE	220.881

Tabella 2. Entrate della Corona da «prelievi non fondiari» nel 1479-1483 (in ducati – tabella tratta da Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., p. 120).

Notiamo anzitutto che questo non è un elenco dettagliato di *iura*, bensì di corpi amministrativi sotto i quali ricadono diversi diritti[70]. Come Del Treppo sottolineava, alcune voci erano nettamente più importanti di altre: in primo luogo la Dogana delle Pecore, con il suo gettito di 76.977 ducati, che peraltro rifletteva un'annata travagliata; qualche anno dopo un ambasciatore fiorentino stimava in 100.000 ducati l'entrata di quel cespite[71]. Era un reddito che dipendeva essenzialmente dalla *fida*, vale a dire dal corrispettivo versato da pastori di varia provenienza per l'accesso ai pascoli invernali della Puglia piana. I re, a partire da Alfonso, imposero un forte controllo sulla *fida* nelle aree interessate dalla transumanza, specie quelle della Capitanata e della parte più settentrionale di Terra di Bari, dove prevalevano i territori di comunità *immediate subiecte* alla Corona. Laddove esistevano signorie, i loro titolari mantennero il diritto a incassare i proventi della *fida*, ma furono costretti ad applicare le tariffe decise dal doganiere regio e, a quanto pare, ricevevano da costui il denaro, anziché riscuoterlo essi stessi. In altre parole, quei signori erano partecipi del guadagno fiscale, ma in modo subordinato a quello del re[72].

[70] Sulle componenti che costituivano questo settore delle entrate della Corona vd. anche l'elenco riportato da Senatore, *Una città* cit., pp. 137-138 nota 52.
[71] Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., p. 121.
[72] P. D'Arcangelo, *La Capitanata urbana tra Quattro e Cinquecento*, Napoli 2017, pp. 123-182; J. Marino, *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, Napoli 1992; F. Violante, *Il re, il contadino,*

Negli studi sui redditi feudali, la *fida* viene spesso considerata un'entrata fondiaria, pur riconoscendosene il significato giurisdizionale[73]. Se si volesse ragionare nello stesso modo, bisognerebbe ricavarne che il bilancio regio dipendeva per quasi 1/6 da un'entrata fondiaria. La cosa che più mi interessa sottolineare, invece, è proprio la natura giurisdizionale della *fida*, che era uno degli *iura vetera* già incontrati, importantissimo per i sovrani ma anche per i loro feudatari. Da questo punto di vista, tutta l'operazione di ordinamento alfonsino della Dogana delle Pecore fu una manovra basata su una forte rivendicazione di prerogative giurisdizionali, che se non fu spinta sino al punto di confiscare certi diritti ai baroni, pure li pose sotto una pesante tutela regia.

Quanto alle restanti entrate del bilancio discusso da Del Treppo, esse dipendevano da voci più chiaramente qualificabili come imposte indirette. Il modo in cui sono riportate rende difficile esaminarne le componenti, ma a osservarle con attenzione emergono spunti degni di nota.

Non c'è dubbio che le *tratte* (i diritti sull'esportazione di cereali) fossero l'altro bacino principale di introiti dopo la Dogana delle Pecore o forse anche alla pari con essa. Soltanto per la Puglia (forse da intendersi come Capitanata e Terra di Bari) abbiamo una cifra netta: 60.000 ducati di entrata media annua. Per altri segmenti delle coste regnicole il gettito delle *tratte* si trova invece aggregato a quello di dogane, portolanie e secrezie, vale a dire della moltitudine di diritti vecchi e nuovi che, a seconda anche dei contesti locali, rientravano o meno nella disponibilità regia. Si trattava in primo luogo di imposte sulle transazioni (*ius dohane*), imposte giustificate come corrispettivo per l'uso di infrastrutture (*ius fundici* per l'obbligo di deposito di certe merci nei magazzini doganali, *ius anchoragii* per l'attracco delle navi in porto, *ius scalatici* per il servizio di scarico di navi onerate) e di pesi e misure pubblici (*ius ponderature seu statere*, *ius mensurature*). Di conseguenza, non sappiamo quanti dei 10.000 ducati a bilancio per «tratte e altri dricti» della Calabria dipendessero

il pastore. La grande masseria di Lucera e la Dogana delle pecore di Foggia tra XV e XVI secolo, Bari 2009. Per un confronto sui problemi di allocazione delle risorse insiti in questo genere di iniziative, vd. in particolare D. Cristoferi, *Il «reame» di Siena. La costruzione della Dogana dei Paschi e la svolta del tardo Medioevo in Maremma (metà XIV-inizi XV secolo)*, Roma 2021. Per due esempi di come imperscrutabili decisioni regie potessero ritardare anche per anni l'erogazione del corrispettivo dovuto dalla corte ai baroni per i loro erbaggi vd. A. Miranda, *Molise. Scheda di sintesi*, *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo.5. Censimento e quadri regionali*, cur. F. Del Tredici, Roma 2021, pp. 837-844 (qui pp. 842-843).

[73] Vd. nota 77 nel cap. II.

dall'esportazione di cereali; né lo sappiamo per i 14.549 ducati della voce *tratte* di Terra d'Otranto e Basilicata, inclusiva dei proventi doganali di Monopoli e Trani; o per quella da 9871 ducati intestata a fondaci, dogane e *tratte* d'Abruzzo; né tantomeno per la cospicua voce da 45.931 ducati che aggrega entrate di Napoli, dogana di Gaeta e *tratte* di Terra di Lavoro. Godono invece di una voce a parte rispetto alle *tratte* le dogane di Fortore e Manfredonia (insieme 1372 ducati), e quella di Castellammare di Stabia (2180)[74].

Oltre alla difficile leggibilità del contenuto di queste voci, cominciano a emergere delle mancanze macroscopiche. Dove sono finite le dogane e le *tratte* di Principato Citra, dalla Costiera Amalfitana al golfo di Policastro? E quelle di Barletta, Brindisi, Taranto e altri porti pugliesi[75]?

Non è facile dare una risposta. Alcuni di questi cespiti, semplicemente, non erano nelle mani della Corona (vd. *infra* parte prima, II.3 per le dogane della Campania meridionale), poiché concorrevano ad alimentare la distribuzione di risorse a individui, comunità, enti ecclesiastici[76]. Più in generale, invece, viene da pensare che, al di là dei diritti di *tratta*, le entrate doganali fossero piuttosto limitate. È, in fondo, quel che ha sostenuto anche Sakellariou, ipotizzando che potesse trattarsi del risultato di una scelta politica cosciente da parte dei sovrani. Esaminare più da vicino la situazione delle dogane pugliesi può aiutarci ad avere un'idea più articolata della faccenda.

[74] Sulle dogane di Napoli, Castellammare e Gaeta bisogna fare alcune considerazioni speciali, per le quali rimando *infra* parte seconda, V.2.

[75] "E quelle dei monopoli su ferro, acciaio, pece, salnitro, allume?", bisognerebbe aggiungere. Anche al sale occorrerebbe dedicare più attenzione. Ma questi sono argomenti che richiedono studi a sé sulle dinamiche di produzione e commercio di queste risorse, nonché sulle persone cui erano affidate in gestione tramite appalto. Non me ne occuperò in questo libro, se non in modo episodico. Per lo *status questionis* vd. M. Aloisi, *Salt and royal finance in the kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous*, «Medioevo Adriatico», 3 (2010), pp. 9-28; A. Feniello, *L'allume di Napoli nel XV secolo*, in *L'alun de Méditerranée*, cur. P. Borgard, J.-P. Brun, M. Picon, Napoli 2005, pp. 97-103; P. Gentile, *Lo Stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona*, «Archivio storico per le province napoletane», 62 (1937), pp. 1-56; 63 (1938), pp. 1-56; Ryder, *The Kingdom* cit., pp. 353-357. Per gli studi su epoche anteriori a quella aragonese, vd. almeno J.-M. Martin, *Monopolii*, in *Federiciana*, Roma 2005, *ad vocem*.

[76] Vd. Ryder, *The Kingdom* cit., p. 358. Panoramiche sulle ampie distribuzioni di diritti operate dalla monarchia sono possibili grazie a diversi generi di fonte. Vd. per esempio F. Senatore, *Terra di Lavoro. Scheda di sintesi*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 5. Censimento e quadri regionali*, cur. F. Del Tredici, Roma 2021, II, pp. 845-853; o un inedito registro, quasi un inventario, dei diritti regi in Calabria all'epoca di Alfonso il Magnanimo, segnato ASN, Sommaria, Diversi, I, 10. Ma, ovviamente, gli esempi e i rimandi potrebbero moltiplicarsi.

Alcuni dati relativi a Terra d'Otranto nel 1471-1472 confermano soprattutto l'impressione che i diritti doganali avessero generalmente rendite minori rispetto alle *tratte* e piuttosto risicati in termini assoluti[77].

Porto	*Introiti (ducati · tarì · grani)*	
	Doganali	*Da* tratte
Brindisi	203·1·1,5	2050·0·0*
Gallipoli	//	227·4·11
Lecce	426·1·16,5	420·0·0*
Ostuni	60·0·3	//
Otranto	330·4·14,5	576·2·12,5*
Taranto	611·1·5,5	1879·1·11,5
Marine di Torre di Mare e Rocca Imperiale	//	706·0·13,5
TOTALE	1631·4·11	5859·4·8,5

Tabella 3. Introiti da dogane e tratte nei porti di Terra d'Otranto (1471-1472)[78].

Uno sguardo ad alcune fonti per Terra di Bari offre invece degli spunti per comprendere il perché delle basse rendite doganali. Un registro contabile del 1483-1484 riporta gli incassi pervenuti al percettore di Terra di Bari dalle dogane della provincia, netti di spese: 716 ducati per Trani, 584 per Barletta, 457 per Monopoli, 286 per Manfredonia[79]. Sono entrate piuttosto magre, che verrebbe quasi da attribuire a una cattiva annata per i commerci, magari causata dalla guerra in corso con Venezia. Invece, un quaderno consuntivo di introiti ed esiti della dogana di Trani nel 1488-1489 aiuta a capire che la soluzione è un'altra: l'incasso lordo fu di ben 1248 ducati, ma la sezione delle uscite mostra che nelle mani del superiore del doganiere di Trani, cioè il mastro portolano e secreto di

[77] ASN, Sommaria, Dipendenze, I, 557, 4. I dati sono consuntivi e provengono da un quaderno del mastro portolano Loise Coppola studiato anche in A. Feniello, *Francesco Coppola: un modello di ascesa sociale nel Mezzogiorno tardomedievale*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, cur. L. Tanzini, S. Tognetti, Roma 2016, pp. 211-240.

[78] Nella colonna "Da *tratte*", le cifre segnalate con un asterisco potrebbero incorporare il valore di alcuni diritti minori.

[79] ASN, Sommaria, TP, 5383, cc. 20r-25v.

Puglia Tommaso Barone, pervenne meno della metà di quella cifra (488 ducati, il 39%). Tutto il resto se ne andò per i salari del personale doganale e le spese di gestione (354 ducati), per assegnazioni alle chiese di Trani (273 ducati) e per il saldo di un debito della corte con alcuni veneziani residenti in città (133 ducati)[80].

Questo spiegherebbe perché un superstite quaderno di introiti della dogana di Barletta, datato 1483-1484, registra incassi per 879 ducati[81], mentre quello del percettore provinciale summentovato testimonia l'introito di soli 584. Non ci è pervenuto il quaderno degli esiti della dogana, ma è lecito supporre che la differenza fra le due somme sia imputabile a spese simili a quelle viste per Trani.

Sono osservazioni dalla portata sistemica: ovunque nel regno era prassi che sulle dogane regie gravassero assegnazioni, sia per decime ed elemosine a enti ecclesiastici locali, sia per le provvigioni di privati, sia ancora per il contributo a opere pubbliche come la manutenzione di porti o persino progetti di risistemazione urbanistica[82]. Possiamo ricavarne una prima idea di cosa determinasse la scarsità degli introiti doganali che si registrano nei bilanci regi. A completare il quadro si può aggiungere quello che l'analisi ravvicinata della dogana di Barletta permette di confermare: come la storiografia ha ipotizzato, le concessioni di fiere esenti da diritti doganali e la diffusione di franchigie commerciali più o meno importanti creavano dei buchi nelle reti delle dogane e avevano il potenziale per alleggerirne la pesca in modo notevole, anche se difficile da misurare[83]. Inoltre, c'erano comunità che erodevano attivamente i proventi della dogana attraverso i sistemi daziari municipali. L'esempio migliore viene in questo caso da Trani, la cui *universitas* aveva ottenuto che il danno causato alle gabelle comunali dalle franchigie che il re accordava ai mercanti stranieri fosse ripagato con gli introiti della dogana regia[84].

[80] ASN, Sommaria, Dipendenze, II, 50, 50.

[81] Ho esaminato questo quaderno in D. Morra, *«Non così strani, né così duri». La dogana di Barletta nel 1483-84 e gli spazi economici di una città nel regno di Napoli*, «I quaderni del m.ae.s.», 21 (2023), pp. 51-109.

[82] Vd. anche *infra* parte seconda, I.3 e IV.1.2.

[83] Morra, *«Non così strani»* cit. Sul gran numero di fiere e franchigie concesse dai sovrani aragonesi, vd. A. Grohmann, *Le fiere del regno di Napoli in età aragonese*, Napoli 1969 e Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 191-215. Più in generale, sul ruolo delle fiere nel panorama economico-istituzionale dell'Europa tardomedievale, Epstein, *Freedom* cit., pp. 73-88.

[84] D. Morra, *Vivere per gabelle. Spunti comparativi sulle fiscalità municipali nel regno di Napoli tardomedievale: l'area pugliese fra giurisdizioni e mercati*, «Reti Medievali Rivista», 24, 1 (2023), pp. 189-234 (in particolare p. 220). Ci torneremo *infra* parte seconda, III.2.

Tutto questo suggerisce che il basso livello delle rendite doganali non si può attribuire soltanto all'effetto di fiere, franchigie o eventuali riduzioni delle tariffe imposte, cioè a una (più o meno) coerente politica di riduzione dei costi di transazione orchestrata dalla Corona. Anzi, cospicue decurtazioni dei proventi doganali dipendevano dalla diversione degli incassi verso le tasche di altri soggetti, vuoi sotto forma di salari, vuoi di assegnazioni o addirittura per via di compromessi con diritti fiscali concorrenti. Resta vero che i sovrani aragonesi non sembrano aver reagito a questa tendenza incrementando per reazione le imposte doganali, consapevoli della necessità di evitare un'eccessiva saturazione fiscale degli spazi economici. Dopotutto, essi fidelizzavano così delle clientele determinanti per il consenso politico; inoltre, percepivano comunque introiti cospicui dalle *tratte*, mentre buona parte dei ricavi delle gabelle municipali (o dovuti all'eventuale gestione municipale delle fiere) era in ogni caso destinata al pagamento del focatico. I sovrani erano coscienti del complesso bilanciamento di interessi politici, fiscali ed economici che avevano di fronte, anche se, come vedremo, non mancò la frustrazione, né il tentativo di far recuperare terreno agli interessi regi.

Resta notevole – e in contrasto con alcuni assunti storiografici – il fatto che, al netto delle importanti facoltà giurisdizionali della Corona e delle possibilità d'intervento che ne scaturivano, la negoziazione politica abbia favorito una notevole erosione dei proventi regi nel settore «non fondiario», a vantaggio di baroni, comunità e individui, come vedremo meglio già nel prossimo capitolo[85].

[85] Questo è un primo elemento che permette di contraddire alcuni giudizi comparativi avanzati in Epstein, *Potere e mercati* cit., pp. 378-381. Secondo l'autore, «nella Napoli quattrocentesca lo stato esercitò una forte pressione fiscale, ma trasse pochi benefici dalle opportunità di consolidamento clientelare che essa offriva; nella Sicilia degli stessi anni un livello inferiore di tassazione poté essere distribuito con un'efficacia politica di gran lunga superiore». Di qui, sempre secondo lo storico britannico, anche la maggiore asprezza del conflitto politico sul continente, con «ribellioni contadine e baronali dirette congiuntamente contro la monarchia, e invasioni straniere sostenute dal malcontento interno».

II.
La fiscalità signorile

Fra 1497 e 1514 un grave conflitto contrappose i monaci della Trinità di Cava de' Tirreni e la federazione rurale dell'università di Cava, i cui *cives* la Badia considerava suoi vassalli. Nel 1504, durante uno dei procedimenti giudiziari svoltisi presso i tribunali regi della capitale, il procuratore della Badia fece un'affermazione significativa:

> Item ponit qui prefatum monasterium in suis bonis et possessionibus, territoriis et tenimentis habuit et habet ac libere accipere consuevit et potest fidagium, herbagium, plateaticum, acquaticum, ripaticum, portulaticum, glandaticum ac omnia alia que quilibet comes et baro Regni huius in terris suis et rex in suis demaniis habet, recipit et exigit, habere, recipere et exigere potest a degentibus et comorantibus ibidem [...][1].

Se si presta fede a queste parole, era normale, a quest'altezza cronologica, che i baroni del regno imponessero nelle proprie terre una serie di diritti uguali a quelli che il re imponeva nel suo demanio: il corrispettivo per lo sfruttamento di pascoli e boschi (*fida*, *herbagium*, *glandaticum*), l'imposta sui commerci (*plateaticum*, che colpiva le compravendite, ma poteva confondersi con le imposte sui transiti[2]), diritti per lo sfruttamento dei corsi d'acqua (*acquaticum*, *ripaticum*), diritti giurisdizionali legati al controllo di pesi, misure e multe su sconfinamenti rurali

[1] Cava de' Tirreni 2, pp. 117-118.

[2] La confusione fra *platea* e *passi* è largamente attestata nei volumi delle inchieste sui diritti di passo del 1466 (vd. per esempio in ASN, Museo A 18, *passim*); ma la potenziale sovrapposizione fra queste diciture trova attestazioni ben più antiche, per esempio in un documento del 1230 che parla di «ius plateatici, dohane, seu passagii» (citato in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed antico regime. L'area salentina*, Roma 1999, p. 64 nota 17).

e usi impropri del paesaggio (*portulaticum*[3]) e ancora *alia* che non ci si peritava di menzionare esplicitamente.

Tutti gli *iura* menzionati erano *regalia*. La Badia alludeva dunque a una situazione nella quale era normale che i detentori di feudi (o almeno conti e baroni) controllassero una serie di prerogative giurisdizionali e, fra queste, fiscali. Si tratta di un'affermazione significativa, che riflette anzitutto la natura delegata del potere fiscale che i signori del regno esercitavano nei propri feudi. Nel caso specifico, poi, è interessante che la presunta normalità di tale delega fosse rivendicata strumentalmente dalla Badia di Cava in un conflitto con un soggetto concorrente, che si opponeva ad alcune di quelle prerogative. Certo, a giudicare dalla storiografia, la gestione di alcuni fra i cespiti menzionati era nei fatti cosa abituale per i signori del XV secolo (in particolare di *platea*, *scannaggio* e *fida*, spesso gestiti attraverso le baglive). Ma in che misura il diritto lo considerava pacifico? La domanda è importante, poiché il modo in cui si risponde ha implicazioni sia sulle possibilità dei vassalli di limitare il potere dei propri signori, contestandone certe pretese, sia su quelle dei sovrani di rivendicare il controllo effettivo sugli *iura* dei propri feudatari.

1. *Fra consuetudine e* demanium feudi

Sembra che, in realtà, il consolidamento della presa signorile su certi diritti pubblici sia molto antico, persino più della nascita del regno. La situazione non è chiara e mancano ricognizioni sistematiche su tutto il territorio dell'Italia meridionale, ma attestazioni di imposte sui commerci sotto il nome di *plateaticum* risalgono perlomeno al IX secolo e conoscono una certa continuità anche nei territori che dal dominio dei principi longobardi passarono a quello dei funzionari imperiali bizantini, come la Puglia centro-settentrionale, sotto il nome greco di πλατζα[4]. Anche i corrispettivi per il pascolo sembrano avere degli antenati risalenti almeno all'inizio dell'XI secolo e riscossi non soltanto dai funzionari bizantini, ma pure, per esempio, da certe comunità, sotto il nome greco di νομιστρον e

[3] A Cava de' Tirreni un ufficiale chiamato portolano aveva in sostanza alcune funzioni svolte altrove dai baglivi. Vd. D. Morra, *Le montagne della Cava: un demanio conteso*, in *Come nasce una città. Cava aragonese: la costruzione di un'identità*, cur. F. Senatore, Cava de' Tirreni 2022, pp. 57-138, p. 90 nota 35.

[4] Vd. in particolare J.-M. Martin, *La Pouille du VIe au XIIe siècle*, Roma 1993, p. 428 ss.

quelli latini di *herbaticum* e *affidatura*[5]. Da metà XI secolo, quando la presenza di nuclei militari normanni si intensificò e radicò sul territorio, questi diritti furono oggetto di diffuse appropriazioni signorili[6].

Con l'avvento della monarchia essi divennero *regalia*, ma la loro distribuzione ai feudatari *in capite de domino rege* rimase abituale nel corso del XII secolo, così come la potestà accordata a questi ultimi di riscuotere *adiutoria* (anche detti *collecte*) per l'addobbamento dei figli maschi, il matrimonio di figli e figlie, la preparazione militare in sostegno del re e qualsiasi altra circostanza giudicata opportuna[7]. La risalente normalità di questo stato di cose concorre, peraltro, a spiegare come mai Federico II impose i *nova statuta*, di cui abbiamo parlato. Non è del tutto chiaro, invece, in che rapporto fosse il possesso di questi diritti con l'investitura feudale[8]. È abbastanza condivisa l'idea che già all'epoca dello Svevo almeno alcuni (in particolare il *plateaticum*) fossero inerenti a ogni feudo quaternato, come sostegno per il *servitium* dovuto al sovrano[9]. Tuttavia ci sono indizi che complicano il quadro: la possibilità che la trasformazione di un *feudum planum* in *feudum quaternatum* (cioè la sua registrazione nei quinternioni della *Dohana baronum*) non andasse di pari passo con l'acquisizione di quei diritti, per esempio[10]; o l'incerto profilo giurisdizionale di una signoria ecclesiastica come la Badia di Cava, le cui rivendicazioni del 1504, viste in apertura di capitolo, si fondavano quasi parola per parola su un falso diploma federiciano del 1231, prodotto verso il 1285-1286[11].

[5] Ivi, p. 372 ss.

[6] Oltre alle pagine di Martin citate nelle note precedenti, vd. Carocci, *Signorie* cit., pp. 71-73 e 89-92.

[7] E. Cuozzo, "*Quei maledetti normanni". Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno*, Napoli 1989, pp. 139-141.

[8] Id., *Poteri signorili di vertice*, in *Nascita di un regno. Poteri signorili, istituzioni feudali e strutture sociali nel Mezzogiorno normanno (1130-1194)*, cur. R. Licinio, F. Violante, pp. 131-142 (in particolare p. 134).

[9] Vallone, *Istituzioni feudali* cit., p. 65 nota 19; Vallone si rifà anche a E.M. Jamison, *Studies on the history of medieval Sicily and South Italy*, ed. D. Clementi, T. Kölzer, Aalen 1992, pp. 53 ss. e 536 ss. Vd. anche Carocci, *Signorie* cit., pp. 143 e 415.

[10] Jamison, *Studies* cit., p. 54.

[11] A questo diploma del 1231 si rifà anche Vallone, *Istituzioni feudali* cit., p. 65 nota 19, per sostenere la congettura sull'inerenza di certi diritti al feudo quaternato. La relazione fra questo diploma e le rivendicazioni della Badia alla fine del medioevo è evidente, visto che si parla della concessione di: «fidagium, herbagium, plateaticum, aquaticum, ripaticum, portulaticum, glandaticum ac omnia alia que quilibet comitum baronumque nostrorum exigit et recipit in terris suis feudalibus …

Tutto lascia credere, insomma, che la disponibilità di certi diritti per i signori del regno fosse un fatto ben antecedente sia all'interregno seguito alla morte di Guglielmo II, sia alla crisi dei Vespri siciliani. Ma anche che la loro affermazione consuetudinaria avesse un forte peso su questo stato di cose, forse più di quanto ne avesse l'investitura feudale, almeno per coloro che non erano *comites*. Solo dal tardo XIII secolo, con la trasformazione della giurisdizione baiulare in un attributo ordinario del feudo, il possesso e l'appropriazione signorile di certi diritti potrebbero aver trovato nuove giustificazioni giuridiche[12]. I baglivi erano competenti perlopiù in materia di cause civili e guardia del territorio, ma al loro ufficio faceva capo nelle terre regie anche la gestione di risorse fiscali e di alcuni monopoli, come quello – sempre più teorico – sulla macellazione della carne previsto dall'antico *ius buccerie*[13].

Inoltre, la facoltà dei signori d'imporre adiutori sotto forma di colletta ai propri vassalli ricevette un *endorsement* importante in quella stessa congiuntura: i capitoli di San Martino del 1283 consentirono a tutti loro di richiedere ai vassalli un «moderatum adiutorium» nei casi previsti dalle costituzioni, senza bisogno del permesso regio che prima era necessario[14]. Per di più, nel 1295, i baroni ot-

ac nos in terris nostri demanii exigimus». Sulla sua falsità vd. C. Carlone, *Falsificazioni e falsari cavensi e verginiani del secolo XIII*, Altavilla Silentina 1984, pp. 41-42; e per un'interpretazione sullo sviluppo del profilo giurisdizionale della Badia nel tardo medioevo, D. Morra, *Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, in La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. Censimento e quadri regionali*, cur. F. Del Tredici, dir. S. Carocci, Roma 2021, pp. 935-946. Sulla «marginalità» della signoria ecclesiastica fra XI e XIII secolo, Carocci, *Signorie* cit., pp. 97-102.

[12] Sull'attribuzione ordinaria della giurisdizione baiulare ai baroni, vd. Senatore, *Una città* cit., p. 170; G. Vallone, Iurisdictio domini. *Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985, pp. 102-106.

[13] Sul legame fra *ius buccerie* e baglive vd. Martin, *La Pouille* cit., pp. 422 e 823-824. Più in generale, sull'evoluzione della bagliva e sul significato che essa assume nel tardo medioevo: ivi, pp. 817-826; A. Airò, Et signanter omne cabella et dacii sono dela detta università. *Istituzioni, ambiente, politiche fiscali di una 'località centrale': Manfredonia nel sistema territoriale di Capitanata tra XIII e XVI secolo*, in *Storia di Manfredonia*, I, *Il Medioevo*, cur. R. Licinio, Bari 2008, pp. 165-214 (in particolare pp. 187-190); D'Arcangelo, *La Capitanata* cit., pp. 113-119; C. Massaro, *Potere politico e comunità locali nella Puglia tardomedievale*, Galatina 2004, pp. 106-158; L. Petracca, *Le terre dei baroni ribelli. Poteri feudali e rendita signorile nel Mezzogiorno aragonese*, Roma 2022, pp. 84-90; G. Racioppi, *Gli statuti della bagliva delle antiche comunità del napoletano*, «Archivio storico per le province napoletane», 6 (1881), pp. 3-56; Senatore, *Una città* cit., pp. 170-179; Vallone, *Le terre orsiniane* cit.

[14] L. Cadier, *Essai sur l'administration du Royaume de Sicile sous Charles Ier et Charles II d'Anjou*, Paris 1891, pp. 86-87; R. Trifone, *La legislazione angioina. Edizione critica*, Napoli 1921, p. 99.

tennero di riscuotere dai propri vassalli la metà di quel che la Corona chiedeva loro per l'adoa[15].

Un'altra spia significativa dei processi in corso è l'esplicita emersione nel dibattito giuridico trecentesco del concetto di *demanium feudi*[16]. Di fronte alla antica e crescente disponibilità di risorse fiscali per i poteri signorili, i giuristi si preoccuparono di limitare gli effetti della "privatizzazione" di quelle che sarebbero state risorse destinate al bene pubblico. Essi cercarono di chiarire quali limiti si davano alla circolazione di questi cespiti, per contenere la loro dispersione e tenere vivo il ricordo della loro pertinenza a un insieme di *res* il cui uso era vincolato. Si trattava di quelle stesse *res* che erano state definite come parte del *demanium regis*, per cui il parallelismo fra demanio regio e demanio feudale, più volte notato dalla storiografia[17], si configura come un parallelismo anche fiscale. Le risorse afferenti a questa sfera erano in entrambi i casi necessarie «pro vivere dominorum, ut non gravent subditos», anche se per i feudatari la funzione fondamentale cui dovevano indirizzarsi era teoricamente il servizio militare[18].

Tutto ciò è interessante perché mostra quanto sia teleologica la vecchia prospettiva che tende a concepire queste imposizioni signorili come abusi feudali. Di più, sottolinea i limiti delle possibili rivendicazioni regie di fronte a una distribuzione delle risorse fiscali che non originava dalla crisi del potere monarchico, bensì era consustanziale alla sua formazione.

Nondimeno, bisogna guardarsi dal considerare in modo formalistico il consolidamento giuridico delle prerogative baronali. Dal processo di normalizzazione appena descritto esulano infatti precisazioni più perspicue sulle concrete modalità di esercizio di certi diritti: la *fida*, per esempio, gravava soltanto sui

Precedentemente, la legislazione federiciana aveva subordinato questa facoltà all'autorizzazione regia (*Die Konstitutionen* cit., p. 385), come inizialmente confermato anche dai sovrani angioini (Dalena, *Passi* cit., p. 19).

[15] Carocci, *Signorie* cit., pp. 203-208.

[16] E. Conte, *Demanio feudale*, in *Federiciana*, Roma 2005, *ad vocem*; Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 59-68.

[17] Carocci, *Signorie* cit., p. 151; Vallone, *Istituzioni feudali* cit., p. 61.

[18] Sul legame fra demanio, mensa del feudale e *servitium* da costui dovuto, vd. Vallone, *Istituzioni feudali* cit., p. 61 nota 9 e ss. Traggo la citazione da una fonte più tarda, e cioè Paride del Pozzo, che fu ufficiale regio di primissimo piano, professore universitario, precettore del giovane Ferrante d'Aragona e autore di importanti trattati giuridici: P. del Pozzo, *Tractatus de reintegratione feudorum*, Napoli 1544, c. 3r.

forestieri o anche sugli abitanti di un territorio? E il *plateatico* colpiva le compravendite, il transito o entrambe le cose? Quali erano le tariffe imposte per questi *iura* e per lo *scannaggio*?

La verità è che i giuristi non possono darci una risposta a questa domanda perché non ne esisteva una e univoca. Uno sguardo alle rubriche antiche dei *Ritus Summariae* lo conferma. La trattazione relativa allo *ius buccerie*, per esempio, parlava di una tariffa di 8 grani per la macellazione di un porco o un castrato, ma si limitava a indicare che un generico rincaro della tariffa per le vacche (e peraltro alludeva a un monopolio del re sulla macellazione che non corrispondeva più alla realtà delineata dalle fonti). Nella rubrica su *fide*, erbaggi e simili, questi cespiti venivano descritti come «iura communia tam in terris demanii quam comitum et baronum», ma si rimandava alla consuetudine per quanto riguardava le tariffe, senza chiarire del tutto neppure il problema dei soggetti contribuenti (solo forestieri? tutti?). Ancor più eloquente era la sezione sui diritti di passo, che proponeva la seguente tautologia: «Passagium solvitur ubi est, & consuevit esse, & in ea quantitate, pro ut est solitum»; «[…] & solvitur certo modo pro animalibus transeuntibus oneratis in uno loco, & certo modo in alio; & sic semper spectatur consuetudo loci». Persino la rubrica sull'antico *ius dohane*, pur indicando una tariffa sulle compravendite che avrebbe dovuto avere valore generale (18 grani per oncia), constatava che in realtà la *dohana* poteva avere «plura membra, & gabellas sub se», a seconda della consuetudine dei luoghi[19].

Dunque, quali diritti poteva riscuotere un feudatario nelle sue terre? Teoricamente tutti quelli menzionati, ma nella pratica il cosa e il come dipendevano dalla consuetudine e dai privilegi di investitura. Lungo questa linea d'ombra si giocava la negoziazione fra re, signori e comunità per l'esercizio di poteri fiscali all'interno degli spazi locali. Il che significava anche, si badi bene, che esisteva la possibilità di creare diritti nuovi legittimandoli dal basso, per via di consuetudine o attraverso il richiamo alle fattispecie spesso vaghe di *iura vetera* e *nova*. Da questo punto di vista, ogni caso locale racconta potenzialmente una storia a sé, come quello di Cava citato in apertura di capitolo.

[19] *Ritus Regiae Camerae Summariae* cit., pp. 288, 297-298, 423, 432-433, 448.

2. *L'esempio dei diritti di passo*

Armati di questa chiave di lettura è utile commentare un tema classico, sul quale chi ha scritto la storia del regno di Napoli si esercita da secoli: quello delle inchieste sui diritti di passo. Si tratta di un esempio tipico fino a un certo punto: è abbastanza chiaro che diritti come il *plateatico* sulle compravendite e la *fida* per il pascolo, ai quali forse va aggiunto lo *scannaggio*, erano meno esposti dei passi a contestazioni di legittimità, anche se non mancano aspetti congiunturali nelle loro vicende. I diritti di passaggio, da questo punto di vista, dimostrano nel tempo una maggiore dinamicità: in particolare nelle fasi storiche di instabilità, essi sembrano proliferare. Le circostanze d'insicurezza potevano valere a giustificare la loro imposizione proprio per finanziare la guardia delle strade pericolose, conferendo un motivo di legittimità alla genesi spontanea di quelle imposizioni[20]. La tendenza dei signori (ma anche delle comunità, che pure imponevano questo tipo di balzelli) era poi a non cessare l'esazione neppure quando la situazione tornava più tranquilla, vuoi perché la giustificavano con la manutenzione di ponti e strade, vuoi perché continuavano a fare leva sulla necessità di sicurezza[21]. Così, guardando a questi diritti, si può assistere a cicli periodici di proliferazione e disciplinamento.

Già Ladislao nel 1400 e poi Alfonso fra 1454 e 1456, diedero il via a inchieste per giudicare della legittimità dei diritti di passo riscossi nel regno. L'operazione più famosa – e più documentata – è però quella lanciata da Ferrante nel 1466, sui cui esiti la storiografia si è pronunciata in maniera abbastanza concorde, anche se con delle difformità significative. Eleni Sakellariou, per esempio, ha espresso un parere estremamente positivo, ritenendo che le indagini portarono all'abolizione di più di 200 passi, mentre solo 19 sarebbero stati autorizzati e altri 39 reintegrati nel demanio regio[22]. Anche il parere di Pietro Dalena era positivo, ma i suoi numeri piuttosto diversi: i passi aboliti sarebbero stati 182, mentre 29 quelli autorizzati (3 con riserva)[23]. Mario Del Treppo, dal canto suo, rifacendosi all'inedita tesi dattiloscritta di Claudia Vultaggio, riferiva dell'esistenza di almeno 208 passi

[20] Ivi, pp. 89-90 e 423.

[21] Vd. Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 150-151 per esempi. Cfr. anche Ginatempo, *Viabilità* cit.

[22] Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 173.

[23] Dalena, *Passi* cit., pp. 55-61.

prima del 1466, 176 dei quali sottoposti a inchiesta, 61 aboliti e 19 ridotti nell'entità dell'esazione (dunque almeno 80 passi autorizzati, fra quelli sotto indagine)[24].

Il rompicapo di questi numeri è eloquente e rimonta a un problema bicefalo. Per un verso, l'uso che la storiografia ha fatto di notizie pervenute per tradizione indiretta grazie al ceto forense napoletano del Seicento e a intellettuali illuministi del Settecento[25]: tutti decisamente schierati contro i diritti di passo, considerati come un abuso feudale cui porre rimedio[26]. Nelle allegazioni con cui essi cercarono di influenzare la politica del loro tempo, essi riconobbero in Ferrante d'Aragona un precursore, nelle sue inchieste un esempio.

L'altra testa di questo Cerbero (o meglio Ortro…) storiografico sono le fonti quattrocentesche superstiti: molto interessanti ma incomplete. Della mole di carte prodotta dalle inchieste non sono pervenuti che due volumi di *Processuum passuum*[27]: essi raccolgono copie di privilegi d'investitura, testimonianze su questo o quel diritto, dichiarazioni dei detentori, tariffari (le cosiddette *tavole*), mentre non rendono conto delle sentenze relative a ciascun procedimento. Di conseguenza, stimare il numero di passi aboliti in base al numero di passi documentati

[24] Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., pp. 163 e 172.

[25] Dalena, *Passi* cit., pp. 55-61 prende le sue informazioni da V. Iacovetti, *Saggio storico-critico-legale sovra gli aboliti passi del Regno di Napoli*, Napoli 1792, pp. 108-112 e 136 nota k, il quale, a sua volta, desumeva i suoi dati da Napoli 1, pp. 117-119 (per l'abolizione di 57 passi nel 1471) e da allegazioni di Francesco D'Andrea edite in N. Ageta, *Annotationes pro regio erario ad supremi Regiae Camerae Summariae Senatus Regni Neapolis decisiones*, Napoli 1692, pp. 113-134 (in particolare p. 123 per il numero totale di 182 passi aboliti, che però non è appoggiato a riferimenti documentari, a differenza di altre cifre fornite nelle stesse pagine). Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 173 segue un altro rivolo, che conduce verso la stessa sorgente: la studiosa cita la lista di 179 passi aboliti (uno, in verità, solo sospeso) pubblicata da G.M. Galanti, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, II, Napoli 1788, pp. 318-320; ma Galanti, a sua volta, si rifà in modo non proprio esplicito alle stesse allegazioni di D'Andrea pubblicate da Ageta, o forse a N. Vivenzio, *Rappresentanza a Sua Maestà il Re nostro signore per l'abolizione de' diritti di passo*, Napoli 1790, pp. 31-32 e 41-42, il quale a sua volta riprende Ageta (cfr. A.M. Rao, *L'amaro della feudalità'. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli 1984, p. 208 e nota 49). In buona sostanza, risalendo questa tradizione si approda a un solo riferimento documentario verificabile almeno attraverso un'edizione di documenti perduti (i 57 passi aboliti di cui è notizia in Napoli 1) e a un secondo riferimento da contestualizzare con cautela (D'Andrea).

[26] Sul ruolo delle istanze fiscali nelle discussioni della questione feudale, nel regno di fine Settecento, vd. Rao, *L'amaro'* cit.

[27] Un terzo volume, pur inventariato, risulta perduto. Vd. Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 143 nota 58.

in questi volumi è rischioso[28]. L'unica altra fonte specifica che ci sia nota è un curioso registro che, rifacendosi anche a una perduta *Rubrica passuum* del luglio 1469, sintetizza le testimonianze raccolte a proposito di 110 passi, solo 22 dei quali risultano aboliti[29]. Anche in questo caso, mancano le sentenze.

Arrivare a numeri indiscutibili non è semplice. Cambia in parte la situazione soltanto una lettera della Sommaria datata 23 maggio 1472, che offre un elenco apparentemente completo dei passi aboliti a quella data: erano 142[30]. Se si prende il numero di 182 passi aboliti e 26 autorizzati fornito dall'avvocato fiscale Francesco D'Andrea (†1698) come riferimento per il totale dei passi sottoposti a inchiesta, e quello di 142 passi effettivamente aboliti al 1472 secondo l'unico documento diretto superstite, si potrebbe concludere che, di 208 passi verificati, 66 non furono soppressi. L'esito delle indagini sembra dunque notevole, ma meno eclatante di quanto a volte si è prospettato.

È possibile che i numeri più alti forniti dalla tradizione indiretta (179/182), e in particolare da D'Andrea e Vivenzio, avessero come fonte un ordine del 1° ottobre 1468[31], cui pare fosse allegata una lista di 176 passi proibiti. Ma la proibizione *ex abrupto* di quei 176 non nasceva dalle inchieste, bensì dalla mancata risposta dei detentori di passi all'editto di apertura del procedimento, datato 28 settembre 1466. Si trattava, come esplicitamente dichiarato, di una sospensione dei passi noti alla corte, volta a forzare la presentazione dei titoli di legittimità. Questo può spiegare perché a distanza di qualche anno la lista del 1472 facesse menzione di soli 142 passi effettivamente aboliti ai sensi delle inchieste.

[28] Lo fa Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 173 nota 180. Tuttavia, non sappiamo neppure se tutti i sei volumi di cui si ha notizia indiretta fossero relativi alle inchieste di Ferrante. Lo erano certamente il quarto, il quinto e il sesto (vd. i riferimenti interni documentati dalla fonte esaminata in C. Vultaggio, *I passi del Regno di Napoli in età alfonsina attraverso il registro di Sangro*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee e delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume*, cur. G. D'Agostino, G. Buffardi, Napoli 2000, I, pp. 773-806, qui in particolare pp. 775-776), ma i primi tre potrebbero essere risalenti alle inchieste alfonsine. Mancano del tutto i volumi di *provvisioni* e *limitationi* che furono l'esito delle inchieste e dei quali si ha notizia indiretta grazie ai documenti editi in Vivenzio, *Rappresentanza* cit.

[29] Vultaggio, *I passi* cit., p. 779.

[30] ASN, Museo A 33, cc. 132v-133r. La lettera è segnalata da Vultaggio, *I passi* cit., p. 784 nota 36, che però, almeno nell'articolo in questione, si limita a usarla per identificare i passi aboliti fra quelli presenti nel registro da lei esaminato.

[31] Edito in Vivenzio, *Rappresentanza* cit., pp. 32-33.

Al di là dei numeri, altri elementi suggeriscono di non sovrastimare gli esiti di quest'operazione. Gli editti regi che l'avviarono prevedevano la possibilità di riconoscere come legittimi i diritti giustificati da privilegi regi, ma anche quelli che vantavano una consuetudine priva di memoria contraria[32]. Da questo punto di vista, anche se molti privilegi di investitura feudale non recavano esplicita menzione dei diritti di passo, non se ne può dedurre che essi fossero abusivi o creati di recente[33]. I privilegi stessi indicavano (almeno a volte) che l'investitura riguardava tutto ciò che apparteneva a un certo corpo feudale «tam de iure quam de consuetudine»[34]. Nelle allegazioni processuali si vede, infatti, che la difesa dei baroni fece leva volentieri sull'esistenza di consuetudini ultradecennali, chiamando a testimoniare i più anziani abitanti dei luoghi di esazione[35].

Quando pure si giungeva a dichiarare l'illegittimità di un passo, far garantire il rispetto degli ordini di abolizione non era semplice. Non solo per l'ostinazione di alcuni esattori, come lascia immaginare la citata lettera della Sommaria sui passi aboliti al 1472, sollecitata da un gruppetto di mercanti preoccupati, appunto, della possibilità di trovarsi di fronte a riscossori imperterriti; ma anche perché sembra che il re stesso potesse decidere delle eccezioni, con scorno degli uomini della Sommaria[36]. Insomma, le inchieste sui passi mostrano il potenziale della

[32] G.I. Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia* Citra Farum *sotto gli aragonesi*, Bari 1934, pp. 151-153.

[33] Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 168 nota 159 evidenzia che più della metà dei privilegi di investitura feudale presentati in Sommaria nel corso delle inchieste non contenevano riferimenti espliciti a diritti di passo e di *piazza*. A mio avviso, questo non significa che quei diritti non fossero legittimamente posseduti dai baroni investiti. Abbondano, in questi documenti, elenchi generici di *iura* e *res* pertinenti al feudo, che in diversi casi sono dichiaratamente non esaustivi. Occorrerebbero studi approfonditi sui formulari cancellereschi e sulla loro tradizione per poter contestualizzare al meglio il valore dei testi che leggiamo. Ciò non toglie che queste formule potessero avere una valenza particolare in sede giuridica, concorrendo con la loro assenza o presenza ad argomentare la legittimità o illegittimità di questo o quel diritto.

[34] ASN, Museo A 18, c. 235v.

[35] Vd. ad esempio gli interrogatori sui passi e le scafe del principe di Bisignano, in ASN, Museo A 18, cc. 3r-101v. Inoltre Vultaggio, *I passi* cit., pp. 797-806.

[36] Un documento edito in Vivenzio, *Rappresentanza* cit., pp. 37-38 ne offre un esempio eloquente: il conte di Popoli si presenta in Sommaria con una breve lettera regia del 22 agosto 1469: il re gli consente di esigere i suoi diritti di passo come ha sempre fatto. In ottobre, gli ufficiali della Sommaria redigono un memoriale per il re, palesando la propria incertezza, per non dire contrarietà: le inchieste sono in corso ed essi ritengono che sia da rimettersi al loro esito la decisione sulla liceità o meno del passo di Popoli, affermando persino che «senza peccato li Re non possono tali passi concedere». Una prima interlocuzione con il segretario regio, tutta-

giurisdizione regia, ma anche i limiti al suo esercizio arbitrario e le possibilità di interpretarla con maggiore o minore rigore secondo l'interesse del caso.

Tutto ciò nulla toglie all'importanza di questa iniziativa. Le parole più appropriate mi sembrano ancora quelle di Mario Del Treppo: si trattò di un «colossale sforzo di rimanipolazione e dominio dello spazio della monarchia», concepito «più che per una ispirazione liberista, per un proposito di affermazione politica e giurisdizionale»[37]. Vi si incarnava l'idea di un esercizio molto pervasivo delle prerogative giurisdizionali regie, soprattutto attraverso la sistematica agnizione e formalizzazione delle prassi vigenti nella riscossione di diritti appartenenti ad altri soggetti.

In ultima analisi, quindi, si può dire che la natura pubblica di certi *iura*, antica ma rinvigorita dalla rinascita del diritto romano e dall'azione di Federico II nel regno, offrì certamente ai sovrani un canale per influenzare la legittimità e la distribuzione di poteri fiscali nelle mani di altri soggetti, ma per tutto il basso medioevo (e ben oltre) non implicò l'avocazione sistematica di quei diritti al paniere delle risorse direttamente gestite dalla Corona. Al contrario, l'afferenza di alcuni fra quei *iura* al feudo (almeno *plateatico* e *fida*) si consolidò in parallelo con la nascita della monarchia e trovò una consacrazione nella definizione giuridica del demanio feudale durante il XIV secolo. Nondimeno, le modalità del loro esercizio e la possibilità di imporre ulteriori *vectigalia* (quali i passi, o le declinazioni specifiche dell'imposta sul commercio) rimasero fortemente esposte alla consuetudine e alle dialettiche che la producevano (vale a dire, il confronto con i sovrani e con le comunità).

Pertanto conviene chiedersi: in che misura, nel XV secolo, le prerogative maturate dai signori permisero loro di controllare quote della ricchezza prelevata dalle campagne, dai borghi e dalle città grazie alla gestione di diritti afferenti al fisco? È possibile usare questo fattore per contribuire a delineare diversi tipi di signoria?

via, non trova seguito e gli uomini della Sommaria redigono un nuovo memoriale a riguardo nell'aprile 1471. Non sappiamo se le tariffe del passo siano state modificate in seguito, ma esso non fu abolito.

[37] Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., pp. 163 e 172.

3. *Profili del reddito signorile: i baroni maggiori*

Non è semplice farsi un'idea esauriente dei livelli e della composizione dei redditi delle signorie regnicole tardomedievali. Valutazioni quantitative a spanne si possono fare più che altro per l'epoca di Ferrante d'Aragona, ma le fonti disponibili sono comunque abbastanza frammentarie e disomogenee, a volte persino enigmatiche. È probabile che l'unico modo per valutare l'affidabilità di certi dati reddituali e coglierne la logica sia concentrare le ricerche su quei casi per i quali si dispone di più densa documentazione, o su singoli segmenti patrimoniali (una contea, una terra…)[38]. Detto questo, la storiografia sta dedicando una certa attenzione ai redditi signorili nel XV secolo[39]. In questa sede non si può certo condurre un'analisi sostitutiva degli studi di caso che restano in buona parte da fare. Vorrei piuttosto dedicarmi a qualche considerazione generale in merito a due punti specifici, uno quantitativo e uno qualitativo: anzitutto mi soffermerò sugli ordini di grandezza di questi redditi; in secondo luogo, sul peso delle componenti che, secondo quanto visto nei paragrafi precedenti, si possono considerare fiscali. Nessuna delle due questioni è esente da complicazioni metodologiche di cui dare brevemente conto.

Partiamo dall'aspetto quantitativo, per ragionare del quale tornano utili i dati elaborati da Luciana Petracca sulla base del *Libro singolare* 242 dell'Archivio di Stato di Napoli, sorta di zibaldone che include liste di redditi per molti corpi patrimoniali del regno, soprattutto quelli confiscati ai baroni implicati nella ribellione del 1485-1487[40]. Va premesso che questi dati non sempre sono completi. Un caso ma-

[38] Vd. per esempio Morelli, *Razionalità* cit. e il recente L. Tufano, *Una famiglia, una signoria, una città. Politica e società nella contea orsiniana di Nola (XIV-XV secolo)*, Napoli 2023.

[39] R. Berardi, *La contea di Corigliano. Profilo storico, economico e sociale della Sibaritide (secoli XI-XVI)*, Rossano 2015; Id., *Le reintegre o platee dei Sanseverino di Bisignano: diritti e prelievo signorile nella Calabria settentrionale (secolo XV-prima metà del XVI)*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 2 Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)*, cur. F. Senatore, Firenze 2021, pp. 73-151; P. D'Arcangelo, *I conti del principe. Rendita e contabilità feudale negli stati di Melfi e Ascoli (secoli XV-XVI)*, Bari 2019; Morelli, *Razionalità* cit.; Petracca, *Le terre* cit.; Tufano, *Una famiglia* cit., pp. 94-105. Ma vd. già M. Benaiteau, *Vassalli e cittadini. La signoria rurale nel Regno di Napoli attraverso lo studio dei feudi dei Tocco di Montemiletto (XI-XVIII secolo)*, Bari 1997.

[40] Ma non soltanto, vd. per esempio Morra, *Vivere per gabelle* cit., pp. 195-196. La segnatura della fonte è ASN, Sommaria, Relevi, 242. È interamente dedicato al suo studio Petracca, *Le terre* cit. Per una panoramica archivistica e contenutistica sui Relevi della Sommaria, vd. P. D'Arcangelo, *Il signore va alla Camera. I relevi dell'archivio della Regia Camera della Sommaria*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 2 Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno*

croscopico: si dispone delle liste relative a tre sole località fra le numerose controllate da Pirro Del Balzo, principe di Altamura, duca di Andria, conte e signore di molte altre terre, nonché Gran Conestabile del regno[41]. I feudi di altri baroni importanti mancano all'appello, o sono presenti in modo incompleto[42]. Inoltre bisogna tenere conto che queste informazioni furono raccolte dopo le confische e non sempre sappiamo di preciso quale momento degli anni successivi esse rispecchino. È possibile che una parte dei beni e diritti afferenti a questi feudi fosse stata alienata, per esempio, visto che il re diede ordine ai suoi ufficiali di mettere all'asta porzioni di quei patrimoni, mentre altre parti andarono assegnate in ricompensa ai fedeli della Corona[43]. Non si spiegherebbe altrimenti la possibilità di imbattersi in stime diverse (anche molto diverse) per le medesime terre in quel torno di anni post-ribellione[44].

(secoli XIV-XVI), cur. F. Senatore, Firenze 2021, pp. 153-248; Id., *Le signorie del Mezzogiorno aragonese attraverso i libri dei relevi*, in ivi, pp. 421-464.

[41] Cfr. i dati in Petracca, *Le terre* cit., pp. 182 e 206-208. Sull'Altamura vd. Ead., *Pirro del Balzo: barone fedele divenuto "adverso" che "pretendeva lui farsi re". Dinamiche politiche e strategie di potere al tempo di Ferrante d'Aragona*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo», 117 (2015), pp. 381-436.

[42] La mancanza di informazioni per una parte consistente dei loro feudi inficia la rappresentatività dei dati disponibili sulle entrate del conte di Lauria (Petracca, *Le terre* cit., pp. 185 e 214-215), del conte di Caiazzo (ivi, pp. 186 e 216-219), del conte di Trivento e Avellino (ivi, pp. 189 e 230-232), del conte di Policastro (ivi, pp. 190 e 233-234), della famiglia de Loyra (ivi, pp. 195) e del duca di Nardò (ivi, pp. 196). I dati accorpati da Petracca come relativi agli ex-feudi di Marino Marzano, che era stato principe di Rossano e duca di Sessa, sono poco rappresentativi non solo per la mancanza di informazioni su numerose terre a lui appartenute (ivi, pp. 194 e 244-246), ma anche perché l'incarcerazione del principe e la confisca dei suoi beni risalgono al 1464. In effetti, nel *Libro singolare* non si fa alcuna menzione del Marzano e la presenza di alcuni suoi ex-feudi si spiega con il fatto che essi dovevano essere tornati al demanio regio nel 1488, quando il loro possessore Federico d'Aragona, secondogenito del re e principe di Squillace, lasciò quelle terre per diventare principe di Altamura (sul Marzano: P. Sardina, *Marzano, Marino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXI, Roma 2008, *ad vocem*; sullo scambio dei feudi di Federico d'Aragona, vd. A. Russo, *Federico d'Aragona (1451-1504). Politica e ideologia nella dinastia aragonese di Napoli*, Napoli 2018, p. 197).

[43] Vd. gli ordini agli ufficiali incaricati della presa di possesso dei feudi confiscati, in *Regis Ferdinandi primi instructionum liber (10 maggio 1486-10 maggio 1488)*, ed. L. Volpicella, Napoli, 1916, pp. 134-140. Vd. anche l'atto notarile che registra l'annuncio pubblico della vendita dei beni confiscati a Bitonto e la decisione collettiva dell'università locale per l'acquisto di alcuni di essi, in ASBa, Protocolli De Tauris, 36, cc. 59v-61r.

[44] Cfr. per esempio i redditi relativi ad alcune terre appartenute al principe di Bisignano in Calabria: Acri (cfr. ASN, Relevi, 375, cc. 59v e 273r), Belvedere (ivi, cc. 61r e 276v), Bisignano (ivi, cc. 59r e 273v), Cassano (ivi, cc. 61v e 271v), Corigliano (ivi, cc. 58r e 212r), Malvito (ivi,

A integrazione di questi dati ho cercato di utilizzare quelli forniti dai cedolari per l'adoa, cioè la tassa sui redditi feudali che in origine i sovrani chiedevano come sostitutivo del servizio militare, ma che, di fatto, era ormai un'imposta straordinaria sui redditi feudali[45]. I sovrani cercavano di tenere traccia della loro entità attraverso la raccolta di dichiarazioni e informazioni che venivano poi adoperate per redigere i cedolari con l'imponibile per ogni detentore di beni feudali. Tuttavia si tratta anche in questo caso, quando sopravvivono, di dati insidiosi. Potito D'Arcangelo ha già evidenziato le possibili difformità fra i valori misurabili attraverso gli elenchi di redditi e le stime dei medesimi redditi ricavabili attraverso l'importo dell'adoa[46]. Il ricorso a dati qualitativi conferma che l'adoa era fortemente esposta a negoziazioni[47]. Il suo importo, quindi, non era sempre proporzionato all'ammontare dei redditi di un signore, tanto più nel caso dei maggiori baroni, che più spesso degli altri ottenevano delle esenzioni[48]. Nondimeno questi dati sono necessari e, con prudenza, possono valere se non altro a indicare degli ordini di grandezza, specie laddove sia possibile registrare coincidenze approssimative con elenchi di redditi più dettagliati.

Proviamo a partire dalle informazioni sul principe di Bisignano e sul principe di Salerno, che sembrano abbastanza complete da individuare almeno delle soglie di riferimento per i redditi dei più potenti baroni del regno all'epoca di Ferrante. Il principe di Bisignano, Geronimo Sanseverino, poteva godere di rendite pari almeno a 13.000 ducati[49]: è una cifra alta, che sembra realistica anche se confrontata con gli introiti desumibili da una fonte più incompleta, che sommati arrivano a 9978 ducati[50]. A questo bisogna aggiungere che il Bisignano godeva di una provvigione su fuochi e sale di poco superiore a 2000 ducati, riscossa dalle proprie terre[51].

cc. 60v e 276r), Morano (ivi, cc. 61r e 268v), Regina (ivi, cc. 60r e 275r), San Marco (ivi, cc. 60v e 276r), Saracena (ivi, cc. 61r e 269r) e Tarsia (ivi, cc. 59r e 270v).

45 Vd. in particolare D'Arcangelo, *I conti* cit., p. 64 ss.

46 Ivi, pp. 64-70.

47 Vd. per esempio il duca di Amalfi che addiviene «ad certam conventionem» con il re per l'adoa delle sue terre abruzzesi (*Fonti aragonesi*, XI, *Cedola di Tesoreria di Abruzzo, a. 1468*, ed. B. Mazzoleni, Napoli 1981, pp. 176-177). Inoltre *infra* nota seguente.

48 Vd. i cedolari per l'adoa del 1465-1466: ASN, Sommaria, Diversi, I, 175, 1, cc. 2r-7v (Terra di Lavoro e Molise), 9r-17r (Abruzzo), 18r-22v (Principato Ultra e Capitanata).

49 Petracca, *Le terre* cit., pp. 180-182. Va sottolineato, però, che questi dati non rilevano gli introiti della gabella della seta (sulla quale vd. Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 379-381).

50 ASN, Sommaria, Relevi, 375, cc. 43r, 53r-54v, 58r-66r. Cfr. anche ivi, cc. 268r-278r.

51 Da un privilegio del 1482 sembrerebbe che, prima della riforma fiscale di Ferrante, il principe fosse autorizzato a riscuotere fuochi e sale per un introito di 300 ducati soltanto presso Rose e

Cominciamo a ragionare anche dell'aspetto qualitativo di questi dati. Come notato da Luciana Petracca, i redditi feudali del Bisignano sembra dipendessero soprattutto da «entrate giurisdizionali». Risalendo alla fonte, questo significa che nelle liste a nostra disposizione la maggior parte degli introiti rimonta spesso alla voce bagliva, che in realtà poteva includere molte cose[52]. Non stupirebbe, in questo caso, se essa aggregasse anche i molti diritti di *scafa* e passo per i quali il principe era stato sotto inchiesta alla fine degli anni Sessanta e che spesso tassavano soprattutto il transito di bestiame in una serie di punti strategici[53].

È un'ipotesi dotata di una certa coerenza con la natura dell'altra principale fonte di reddito del Bisignano: quella per diritti di pascolo vari, percepiti spesso su «cursi» e «tenimenti» che sembrano aver costituito una risorsa fondamentale dei demani principeschi in Calabria, a tal segno che gli stessi ufficiali regi vi riservarono attenzioni specifiche dopo le confische[54]. Si tenga presente che un'altra importante fonte di reddito per il principe erano i diritti percepiti sulla fiera del bestiame di Senise (931 ducati, secondo dati riferibili alla fine degli anni Ottanta o agli anni Novanta del XV secolo[55]), che a maggio di ogni anno richiamava allevatori e mercanti da varie province del regno (e da fuori) per commerciare soprattutto suini, ma anche vacche, capre e castrati[56]. Mentre i compratori attestati a questo evento (almeno nell'unica fonte superstite a riguardo, che è del 1488) avevano una provenienza perlopiù riferita a regioni varie, i venditori del bestiame

Luzzi, mentre godeva di concessioni per l'estrazione di *tratte* in misura di 1440 ducati dalla Calabria e 2000 dalla Capitanata (ASN, Archivi privati, Sanseverino di Bisignano, Pergamene, I, 99). Tuttavia, un registro fiscale del 1470 mostra che il tesoriere provinciale del re non riceveva o riceveva solo parzialmente il focatico dalle terre del principe, «in excomputum sue provisionis ex concessione regia» (ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 3604, cc. 43v e ss.), mentre andava al tesoriere l'incasso della tassa sul sale (ivi, cc. 121r e ss.).

[52] È un fatto ormai ampiamente noto, per cui mi limito a citare Petracca, *Le terre* cit., p. 169.

[53] Questi diritti non risultano fra quelli aboliti elencati nella lettera di cui in nota 115. Per la presenza di balzelli sul transito di bestiame nei tariffari dei passi del principe di Bisignano vd. per esempio ASN, Museo A 18, cc. 4v (scafa di Altomonte), 17r (scafa di Bisignano), 21r (scafa di Strongoli), 25v (passo di Rocca Angitola), 37r (passo di Mileto), 45r (passo di Francica), 52v (passo di Contursi), 78v (scafa di Policoro).

[54] In ASN, Sommaria, Relevi, 242, cc. 87r-88r si trova una lista dedicata a questo tipo di redditi. Talvolta queste risorse furono riservate per gli allevamenti equini della corte, come si vede *ibid.* ma anche per esempio in ASN, Sommaria, Relevi, 375, cc. 61r-v.

[55] ASN, Sommaria, Relevi, 375, c. 53v.

[56] Grohmann, *Le fiere* cit., pp. 193-205.

erano soprattutto calabresi o provenienti da località della Basilicata soggette al Bisignano e ad altri Sanseverino[57].

L'insieme dei dati considerati, quindi, lascia l'impressione di uno stato feudale che traeva ampi profitti dallo sfruttamento fiscale di flussi economici interlocali e interregionali legati all'allevamento e al commercio di bestiame[58]. Siamo su un'altra scala, ma non manca di colpire il possibile parallelismo con lo sfruttamento dell'allevamento transumante sul versante adriatico del regno da parte del re e di altri signori, certo qui organizzato in modo molto più leggero.

Quanto ai dati sul principe di Salerno, quelli esaminati in Petracca alludono a un reddito di almeno 6100 ducati[59], ma per vari motivi bisogna credere che le entrate effettive di Antonello Sanseverino fossero più elevate. Lo stesso *Libro singolare* 242, oltre a fornire le liste analitiche esaminate da Petracca, fornisce un elenco sintetico delle entrate del principe di Salerno, omettendo i proventi giudiziari delle capitanie e quelli dovuti all'ufficio di mastro d'atti. La somma delle entrate qui segnalate raggiunge i 7600 ducati[60]. Inoltre, né i dati raccolti da Petracca, né questi ultimi appena riportati tengono conto di Salerno, che invece è uno dei luoghi da cui il principe traeva i maggiori profitti (insieme a Mercato San Severino, le cui imposte su transiti e commerci sembrano piuttosto ricche[61]). Grazie a un'altra fonte, è possibile stimare all'incirca fra i 1200 e i 1500 ducati gli introiti salernitani, dovuti principalmente alla dogana, alle *tratte* e alla gabella

[57] *Ibid.* e pp. 453-463.

[58] Vd. anche Ginatempo, *I prelievi non fondiari* cit, pp. 221-223.

[59] Sarebbe un ordine di grandezza abbastanza compatibile con quanto il principe doveva pagare (ma insieme alla madre contessa di San Severino e al fratello [sic] conte di Lauria) per l'adoa sulla metà dei frutti imposta nel 1480-1481, pari a 3227-3443 ducati (la fonte oscilla fra queste due cifre), per un reddito stimabile in 6454-6886 ducati (ASN, Sommaria, TP, 2008, cc. 89r).

[60] ASN, Sommaria, Relevi, 242, c. 77r. Peraltro, accanto agli introiti dei feudi di Basilicata lo scrivente segnala: «Est advertendum che in queste terre de Basilicata per prius erano assay più intrate de barone, quale de po de mandato regio foro vendute ad diverse persuni».

[61] Il cespite della *piazza* di Mercato San Severino veniva spesso riscosso insieme a quelli analoghi di *Santo Iorio* (oggi Castel San Giorgio) e Montoro, insieme ai quali sembra configurare un sistema di controllo sui passaggi fra Irpinia, golfo di Salerno e agro nocerino-sarnese. La *piazza* di Mercato, San Giorgio e Montoro rese: 1000 ducati nel 1491-1492 (ASN, Sommaria, Relevi, 375, c. 48v); 1068 nel 1493-1494 (ASN, Sommaria, Relevi, 252, cc. 248r-v); 975 ducati in una data incerta (ASN, Sommaria, Relevi, 375, c. 48v; coincide con ASN, Sommaria, Relevi, 242, c. 278r). Senza Montoro, nel 1497 fu indicata una rendita di 762 ducati (ASN, Sommaria, Relevi, 252, cc. 248r-v).

del ferro[62]. Questo porterebbe il reddito principesco almeno a 8-9000 ducati. Si aggiunga un altro tassello: per l'adoa imposta «ad rasone de cinque et uno quarto per omne vinti» (cioè circa del 25% dei redditi) nel 1477-1478 fu imputato al principe di Salerno un pagamento di 4303 ducati, il che vorrebbe dire che i suoi redditi erano computati in poco più di 17.000 ducati[63].

Queste oscillazioni violente non devono alimentare una sfiducia totale nei confronti dei dati esaminati, perché potrebbe esistere un modo di spiegarle. Ricordiamo, per esempio, che il principe di Salerno aveva diritto a una provvigione di ben 4000 ducati annui e che aveva facoltà di riscuoterla sulle entrate dei pagamenti fiscali nelle sue terre. Per quanto riguarda le adoe, non è escluso, come si vede talvolta in modo esplicito[64], che nel calcolare l'imponibile si potesse tenere conto anche dell'incameramento *de facto* di fuochi e sale da parte di certi baroni. Quanto invece alle mancanze negli elenchi di redditi, appare probabile che certi cespiti non siano stati computati nelle raccolte di informazioni posteriori alla confisca dei feudi del Salerno, poiché passati direttamente nelle mani di ufficiali regi diversi da quelli deputati alla gestione delle voci fiscali più comuni. Viene da pensarlo, per esempio, per le entrate da dogane, *tratte*, gabelle di ferro, acciaio e pece, che per Salerno conosciamo solo grazie a una fonte diversa dal *Libro singolare* 242[65]. Si tratta di diritti fiscali che ben pochi baroni avevano facoltà di controllare e che solitamente rientravano nel circuito di risorse gestite da doganieri, portolani, secreti e mastroportolani regi.

[62] ASN, Sommaria, Relevi, 252, cc. 247r-v. Rispettivamente, la dogana (inclusiva, come dichiarato in una nota marginale, di *ius dohane*, *fondaco*, *pesatura*, *ancoraggio*, *tornese per rotolo*, un diritto di passaggio su un corso d'acqua detto *acqua della mela*) oscillava tra un valore di 835 e 240 ducati (ma quest'ultimo sembra il minimo storico in una serie di dati relativi agli anni Novanta del XV secolo che ha per entrata media 620 ducati), le *tratte* rendevano 600 ducati intorno al 1487, la gabella del ferro 464 ducati (il dato sembra relativo al 1493-1494).

[63] ASN, Sommaria, TP, 2010, cc. 58r-65v. Nota che anche in questo caso il dato potrebbe basarsi cumulativamente anche sui redditi dei parenti.

[64] Vd. per esempio in ASN, Sommaria, Diversi, I, 175, 5, cc. 7v-8r per il duca di Termoli e per Prospero Colonna, 11v-12r per il conte di Mondragone e il barone di Sessana, 14r per il duca di Candia, il principe di Squillace e Giovanni Cicinello. Questo cedolario è tardo (ca. 1500), ma per un esempio di come diritti di riscossione su fuochi e sale potessero essere considerati parte del valore di un patrimonio feudale anche in precedenza vd. anche il caso di Cola di Toraldo citato *infra* nota 84 e testo corrispondente. Altre volte, comunque, non lo erano. Probabilmente la spiegazione risiede anche nel titolo di assegnazione di questi cespiti (infeudazione? semplice assegnazione a saldo di una provvigione?).

[65] Vd. *supra* nota 62.

I principi di Salerno avevano ottenuto questa notevole concessione all'indomani della Guerra di successione. Alcuni privilegi in favore di Roberto Sanseverino, padre di Antonello, conservati in copia del 1467, elencano più volte e con minuzia *omnia regalia* compresi all'interno delle sue terre[66]. È su questa base che il principe difese i suoi diritti di esazione durante le inchieste sui diritti di passo. Se ne desume, per esempio, il totale controllo fiscale (suo e dei suoi parenti Sanseverino) sulle coste della Campania meridionale da Salerno a Policastro, nonché su un tratto delle coste della Basilicata che si stendeva dalla marina di Rocca Imperiale a quella di Torre di Mare. Lungo queste spiagge il principe aveva facoltà di organizzare gli apparati doganali, nominando doganieri, credenzieri, misuratori, portolani e mastri portolani, al fine di riscuotere tutti i diritti, *vetera* e *nova*, che altrove riscuoteva il re: dalle *tratte* allo *ius dohane*, dal *fondaco* all'*ancoraggio*, dalla *misuratura* al *falangaggio*, dalla *gabella nuova* al *porto* e molti altri. Inoltre egli assumeva il controllo dei fondaci del sale, il che significa che poteva influenzare approvvigionamento e distribuzione di quella risorsa. Anche altri monopoli regi (ferro, acciaio, pece) erano sotto il suo controllo, insieme a un vasto novero di altri cespiti più o meno specifici delle terre controllate. E, naturalmente, come accadeva anche in signorie molto meno importanti, diritti come lo *scannaggio*, la *fida* e il *plateatico* facevano pur sempre capo a lui.

Tutto considerato, non si fatica a credere che gli stati del principe di Salerno potessero fruttare entrate paragonabili se non superiori a quelle del principe di Bisignano e peraltro latrici di un'ampia capacità istituzionale di incidere sull'assetto degli spazi economici. Va segnalato che anche altri signori Sanseverino sembrano aver goduto del controllo delle *tratte*[67], il che lascia ben immaginare come costoro fossero in grado di coordinare vasti flussi di esportazione dei cereali dalle loro terre, per esempio, traendone profitto sia sul piano commerciale come venditori in proprio, che su quello fiscale per le vettovaglie commerciate da altri[68].

[66] Per questo e per quanto segue: ASN, Museo A, 18, cc. 253r-257r, 263r-270v, 273r, 326r-333v. Vd. inoltre Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 134-135.

[67] Vd. nota precedente.

[68] Si veda per esempio il contratto fra il principe di Salerno e i fratelli Strozzi per la vendita di 20.000 carri di grano, che il principe promette di consegnare franchi da diritti di *tratta* e altre gabelle presso le marine delle sue terre in Basilicata, cioè Rocca Imperiale e San Basile (edito in A. Feniello, *Un capitalismo mediterraneo. I Medici e il commercio del grano in Puglia nel tardo Quattrocento*, «Archivio storico italiano», 172, 641 (2014), pp. 435-512, in particolare p. 474). Un duplice interesse dello stesso tipo aveva sicuramente anche il principe di Bisignano per la seta: da una parte ne produceva lui stesso (vd. le attestazioni di allevamenti di gelsi in

Il parallelismo con quanto era possibile al principe di Taranto Giovanni Antonio Del Balzo Orsini prima del 1463 risulta evidente, anche se è comunque abbastanza chiaro che parliamo di ordini di grandezza differenti. Anzi, da questo punto di vista è significativo notare che i redditi dei due maggiori baroni dell'epoca di Ferrante d'Aragona sembrano attestarsi sotto i 20.000 ducati ciascuno, su un livello che equivaleva a quanto il principe di Taranto incassava soltanto in fuochi e sale per i possedimenti suoi e dei suoi raccomandati al di fuori della Terra d'Otranto, dov'era invece il cuore del suo stato. Anche le provvigioni godute dai principi di Salerno e Bisignano sulle entrate di fuochi e sale, ancorché fondamentali nei loro bilanci, erano incomparabili con quelle a suo tempo godute dal principe di Taranto. Sotto questo profilo economico, dunque, la forza dei Sanseverino cresce soprattutto se si considera la possibilità del coordinamento fra i diversi membri di questo casato, ancor più quando si consideri l'eventualità che l'intreccio fra i loro stati favorisse fenomeni d'integrazione economica a scala interregionale, con le relative possibilità di profitti fiscali e non solo. Forse gli studi in corso sui Sanseverino di Bisignano e su quelli di Salerno potranno presto dire di più, a questo riguardo[69].

4. *Profili del reddito signorile: la signoria media e piccola*

Qui interessa, a questo punto, sottolineare che esisteva un discreto dislivello anche fra i redditi di questi baroni (probabilmente simili a quelli del principe di Altamura) e quelli di molti altri signori, pur importanti, dell'epoca di Ferrante d'Aragona. Sempre premessi i limiti dei dati esaminati, le entrate del conte di Capaccio, Guglielmo Sanseverino, si aggiravano grossomodo fra i 5 e i 7000 ducati[70]; il conte di Conza, Loise Gesualdo, godeva di entrate paragonabili, fra

ASN, Sommaria, Relevi, 375, cc. 269r-v, 271v, 273v, 274r-v), dall'altra traeva guadagno dalle iniziative private di produzione e commercializzazione della seta grezza, almeno da quando, nel 1483, comprò dalla Corona la gabella della seta in Calabria (Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 380-381).

[69] Se ne stanno occupando, rispettivamente, Riccardo Berardi e Davide Passerini.

[70] Petracca, raccogliendo dati per quasi tutte le terre sotto il controllo del conte, calcola 6787 ducati (Petracca, *Le terre* cit., pp. 183-184 e 210-213). Utilizzando una lista relativa a quanto pagato dal Capaccio in diverse tornate di adoa si ottengono stime dei suoi redditi oscillanti, ma comunque tendenzialmente superiori ai 5000 ducati (ASN, Sommaria, Relevi, 311, cc. 10r-v).

i 3 e i 6000, volendo restare larghi verso l'alto[71]; il Gran Siniscalco Pietro de Guevara, marchese di Vasto, conte di Ariano e Apice, potrebbe aver avuto redditi che viaggiavano fra i 3 e i 5000 ducati[72]; il duca di Amalfi, Antonio Piccolomini d'Aragona, percepiva nel suo ducato e in alcune località del subappennino dauno poco distanti da Troia complessivi 3380 ducati, ma non sappiamo quanto altro gli fruttasse la contea di Celano in Abruzzo[73]. Su questa falsariga si potrebbe continuare, poiché altri signori importanti sembrano avere livelli di reddito simili e via via inferiori[74].

È difficile misurare con precisione l'incidenza di diritti fiscali nei bilanci di ognuno di loro. Per il duca di Amalfi, per esempio, si può dire che fossero tutto, visto che le sue entrate nel ducato ammontavano per la totalità (o almeno per la parte essenziale di quello che vediamo) ai proventi delle dogane di Amalfi, Maiori e Minori, a quelli della dogana del sale e a quelli del focatico[75]. In altri casi gli introiti fiscali fornivano comunque un'integrazione importante a redditi basati in misura consistente sul censo di terreni agricoli e strutture produttive. Ad Apice, per fare un esempio, lungo la via fra Campania e Puglia, c'era una

[71] I dati di Petracca, quasi completi, mostrano entrate potenziali di 5275 ducati (Petracca, *Le terre* cit., pp. 189-190 e 232-233), mentre i cedolari per l'adoa del re fanno stimare redditi per circa 3700 ducati alla fine degli anni Settanta (ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 2010, cc. 58r-65v).

[72] I dati di Petracca sembrano abbastanza completi, ma mostrano una base di reddito da soli 1841 ducati (Petracca, *Le terre* cit., pp. 182-183 e 208-209). Tuttavia sono dati molto strani, forse inficiati dalla riorganizzazione seguita alle confische, perché usando una lista sintetica del valore delle terre del Gran Siniscalco si arriva a 3870 ducati (ASN, Sommaria, Relevi, 242, c. 75r), mentre un cedolario dell'adoa del 1465-1466 lascia stimare un reddito di 4444 ducati (ASN, Sommaria, Diversi, I, 175, 1, cc. 18r-22v).

[73] ASN, Sommaria, Relevi, 252, cc. 54r-55r. I dati relativi al ducato di Amalfi trovano due riscontri: uno per l'adoa del 1480-1481, imposta in misura della metà dei redditi, che in Principato Citra allude per il duca a un reddito di circa 3392 ducati (ASN, Sommaria, TP, 2008, c. 91r); un'altra stima, desumibile da un'adoa di fine secolo, arriva a circa 2945 ducati (ASN, Sommaria, Diversi, I, 175, 5, c. 29v).

[74] Vd. i dati di Petracca sulle rendite di Fabrizio Colonna in Calabria (3461 ducati, in Petracca, *Le terre* cit., pp. 194-195 e 246-247), del duca di Melfi (3347 ducati, in ivi, pp. 193 e 240-241), del duca di Sora (2595 ducati, in ivi, pp. 191 e 234-236), del conte di Mileto (2057 ducati, in ivi, pp. 185 e 213), di Carlo di Sangro (1472 ducati, in ivi, pp. 189-190 e 222-223) e del conte di Montorio (1022 ducati, in ivi, pp. 188 e 225-227).

[75] ASN, Sommaria, Relevi, 252, c. 54r: 1100 ducati venivano dal focatico del ducato di Amalfi, 800 dalla dogana di Maiori, 300 dalla dogana del sale, 100 dalla dogana di Amalfi, solo 10 da quella di Minori.

«dohana» che rendeva 150 ducati, mentre una colletta ne rendeva 175 e la bagliva (fra le cui membra doveva mimetizzarsi anche lo *scannaggio*) 111, su un'entrata complessiva di circa 854 ducati lordi di spese, alla quale concorrevano in misura rilevante cospicui incassi in natura, specialmente di grano smerciabile con facilità sul mercato napoletano[76]. Certo, però, non tutti gli insediamenti erano vivaci centri di mercato, località di passo o fulcro di ampi demani. Tanto più, una provvigione poteva essere allettante, così come la prospettiva di esercitare un qualche controllo su fuochi e sale nelle proprie terre. Tutto ciò non contraddice, peraltro, la possibile importanza di entrate più propriamente fondiarie, bannali o legate ad attività imprenditoriali, le quali, anzi, dovevano risultare a maggior ragione interessanti per una signoria dal profilo di reddito non fortissimo e interessata dunque a valorizzare ognuna delle sue componenti per massimizzare le possibilità di guadagno[77].

È una questione che bisogna tenere presente soprattutto quando si guarda a signorie piccole o piccolissime, fonte di redditi nell'ordine di qualche centinaio di ducati o persino meno. A volte i signori erano nobili titolati, come Giovanni Sanseverino, conte di Tursi[78], ma più spesso si trattava di *domini* o *domine* per i quali il feudo era più una fonte di status, forse, che di introiti, anche se le due cose non si escludevano[79]. Il grande numero di questi piccoli feudatari, che talvolta controllavano persino un singolo cespite o un territorio disabitato ma propizio al pascolo (i cosiddetti *feudi rustici*), deve indurre a non sottovalutare la loro importanza, al pari di quella degli eventuali suffeudatari di signori maggiori[80]. Non solo per tutti costoro il possesso di un feudo rientrava in strategie di preminenza sociale su scala locale,

[76] ASN, Sommaria, Relevi, 242, c. 39r-v.

[77] Sull'importanza delle entrate fondiarie in generale insiste Petracca, *Le terre* cit., che però considera tali anche quelle della *fida*, che non sono imputabili a forme di gestione diretta da parte del signore (vd. invece Ginatempo, *Prelievi non fondiari* cit., p. 199, che considera le entrate sullo sfruttamento di risorse collettive fra i prelievi non fondiari).

[78] Petracca, *Le terre* cit., pp. 183 e 210. Cfr. anche le rendite del conte di Saponara (164 ducati, in ivi, pp. 186 e 219).

[79] In Petracca cfr. le rendite di Fabrizio Spinelli (757 ducati, in ivi, pp. 192 e 238), di Amelio di Senerchia (110 ducati, in ivi, pp. 192 e 238-239), di Troiano Pappacoda (452 ducati, in ivi, pp. 193 e 243). Ma si potrebbero enumerare moltissimi altri esempi di questo genere attraverso i *Relevi* e i cedolari dell'adoa citati nelle note precedenti.

[80] Su questi ultimi vd. per esempio L. Petracca, *Signori rurali e piccole comunità nel Quattrocento meridionale. La* baronia Segine, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 133, 1 (2021), pp. 219-236 e Tufano, *Una famiglia* cit., pp. 137-147.

costruita a metà fra partecipazione alla vita di una comunità e controllo personale di porzioni del suo territorio, ma poteva anche servire nel quadro della conquista di una preminenza più ampia, in ambito provinciale o persino sulla scala di tutto il regno. Alcuni casi sono eclatanti e molto noti, come quello dei Camponeschi, conti di Montorio e figure centrali nella vita politica di L'Aquila e dell'Abruzzo, o quello dei Della Marra, cittadini di Barletta e possessori di feudi non solo in Terra di Bari, ma anche in Capitanata, Terra d'Otranto e Basilicata[81]. E ancora, si tenga presente la ramificata distribuzione di feudi appartenenti a cittadini napoletani in tutto il regno, sulla quale si tornerà brevemente in parte seconda, VI.4.

C'è moltissimo da studiare e scrivere sul significato di queste piccole signorie, e del feudo come rendita. Qui basti dire che a volte la risorsa infeudata era proprio un cespite fiscale, oppure una bagliva con i cespiti che essa includeva. Per fare qualche esempio fra i molti che si potrebbero citare: si è conservata la dichiarazione dei redditi del nobile Bartolomeo de Comonte, cittadino di Barletta, per il pagamento del relevio di successione a suo padre Giovanni nel possesso feudale dell'ufficio di *arboraggio* a Barletta (cioè, si direbbe, dell'esazione di quel cespite, separato dall'amministrazione doganale)[82]; o si può ricordare come dal 1452 la bagliva di Capua fu infeudata alla famiglia capuana dei de Monti con tutte le sue ragioni, fra cui la *piazza*, un diritto di passo e lo «scannello» (cioè, con ogni probabilità, lo *scannaggio*)[83]. Inoltre non mancavano i casi in cui il valore di una piccola signoria lievitava grazie a una concessione regia su fuochi e sale. Nel corso degli anni Settanta, Cola di Toraldo, signore di alcuni villaggi in Terra di Lavoro (Valle, Carignano e Casolla di Sant'Adiutore nelle pertinenze di Aversa, Toraldo nelle pertinenze di Sessa) e di Mola in Terra di Bari, percepiva redditi sostanzialmente fondiari, che ricevevano però un'integrazione di ben 271 ducati dall'incasso di fuochi e sale a Mola e di altri 200 dalla gabella delle meretrici a Napoli[84].

[81] P. Terenzi, *L'Aquila nel Regno. I rapporti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno tardomedievale*, Bologna 2015, pp. 217-293 ss.; *Una famiglia, una città. I Della Marra di Barletta nel Medioevo*, cur. V. Rivera Magos, Bari 2014; G. Vitale, *Percorsi urbani nel Mezzogiorno medievale*, Battipaglia 2016, pp. 236-250. È molto significativo anche il caso dei cittadini leccesi che erano baroni di alcuni dei suoi casali: C. Massaro, *La città e i casali*, in *Storia di Lecce dai Bizantini agli Aragonesi*, cur. B. Vetere, Roma-Bari 1993, pp. 345-92.

[82] ASN, Sommaria, Relevi, 287, cc. 78r-v. La dichiarazione dei redditi resta sul vago, enunciando un'entrata annua di 10 ducati, «actento per la peste ch'è stata in Barlecta che non se ha practicato».

[83] Senatore, *Una città* cit., pp. 173 e ss.

[84] ASN, Sommaria, Relevi, 1, cc. 87r-96v.

Si ha la sensazione che in altri casi, difficile dire quanto numerosi, la povertà dei redditi propriamente fiscali di queste piccole signorie si traducesse nella potenziale maggiore pervasività, se non nella vera e propria rapacità, dei loro titolari. È un punto sul quale hanno insistito le ricerche relative alla trama feudale di Terra d'Otranto, pur con delle discordanze sul piano cronologico[85]: Maria Antonietta Visceglia aveva già evidenziato che le piccole signorie salentine del XVI secolo presentavano un marcato profilo aziendalistico e agrario, contando solo per il 30-40% dei loro bilanci su entrate giurisdizionali[86]; Carmela Massaro e Luciana Petracca hanno ipotizzato più di recente che «un generale aggravio delle condizioni dei rurali» sia anticipabile alla seconda metà del Quattrocento[87].

In chiusura di questo capitolo non si può che concordare con un monito assai ripetuto in storiografia: i signori del regno non erano tutti uguali[88]. La cosa

[85] Per dei quadri d'insieme sul Salento vd. M.A. Visceglia, *Territorio, feudo e potere locale. Terra d'Otranto tra medioevo ed età moderna*, Napoli 1988 e l'aggiornamento di L. Petracca, *Terra d'Otranto. Scheda di sintesi*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 5: Censimento e quadri regionali*, cur. F. Del Tredici, Roma 2021, pp. 883-893, con rimandi alla bibliografia più recente (in particolare i lavori di Carmela Massaro e Luciana Petracca, ma anche gli altri di Maria Antonietta Visceglia).

[86] M.A. Visceglia, *L'azienda signorile in Terra d'Otranto nell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, Bari 1981, pp. 41-71. Gli altri saggi contenuti nel medesimo volume contengono molti spunti utili, bisognosi di approfondimento per il tardo medioevo.

[87] Vd. C. Massaro, *Uomini e poteri signorili nelle piccole comunità rurali del principato di Taranto nella prima metà del Quattrocento*, in Ingenita curiositas. *Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo*, cur. B. Figliuolo, R. Di Meglio, A. Ambrosio, Battipaglia 2018, III, pp. 1403-1430 e Petracca, *Signori rurali* cit.

[88] Come nel caso della presa di distanza dalla «leggenda nera» dei baroni meridionali, si tratta per certi versi di un riferimento polemico un po' attardato, che offre più che altro una coordinata comune ai nuovi studi sulla realtà istituzionale, sociale, economica e culturale delle signorie tardomedievali. La storiografia modernistica sembra aver affrontato gli stessi temi (e la sfida alla stessa *doxa*) con maggiore anticipo. Per gli interessi che hanno segnato una svolta già negli anni Sessanta-Settanta, vd. A. Massafra, *Una stagione degli studi sulla feudalità nel Regno di Napoli*, in *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, cur. P. Macry, A. Massafra, Bologna 1994, pp. 103-129; per rimandi agli studi che negli ultimi vent'anni hanno guardato da molteplici angolazioni alla feudalità moderna («definitivamente sottratta all'immagine tradizionale del barone 'rozzo e riottoso'», come si dice), vd. E. Novi Chavarria, Recensione *a I Carafa di Maddaloni e la feudalità napoletana nel Mezzogiorno Spagnolo, Atti in memoria di S.E. Mons. Pietro Farina, a cura di F. Dandolo e G. Sabatini, Caserta, Edizioni Saletta dell'Uva, 2013, pag. 5-446*, «Nuova rivista storica», 98, 1-3 (2014), pp. 1-4. Resta però il fatto che la realtà feudale regnicola del tardo medioevo richiede l'attenzione che sta final-

forse più interessante, però, è constatare quanta parte della disuguaglianza economica che esisteva fra costoro dipendesse dall'esercizio di prerogative fiscali più o meno estese. Potremmo dire che il controllo su porzioni più o meno ampie del fisco segnava la distanza fra i bilanci di signorie che potremmo etichettare come una sorta di *tax state* in piccolo (con delega sulle imposte di ripartizione regie, eventualmente incamerate, controllo estensivo di imposte indirette afferenti agli antichi elenchi di *iura vetera* e *nova*, dalle più comuni – *platea*, *fida*, *scannaggio* – alle più prestigiose – monopoli, *tratte*, introiti doganali vari) e quelli di signorie decisamente più ancorate a una struttura reddituale da *domain state* (con un contributo più incisivo di entrate in natura, prestazioni d'opera, controllo di strutture produttive). È un uso un po' eccentrico delle classificazioni (piuttosto rigide) elaborate dalla *New Fiscal History*, ma forse vale a sottolineare come il controllo maggiore o minore su risorse fiscali concorresse a delineare non solo la diversa ricchezza, ma anche le diverse logiche di governo del feudo che potevano distinguere grandi baroni come il principe di Salerno e quello di Bisignano, da feudatari più simili a proprietari terrieri con qualche potere giurisdizionale. Ma la ricerca su tali questioni è ancora un cantiere aperto.

Una cosa però è certa. La rilevanza del fisco per i baroni sottolinea quanto la signoria meridionale fosse legata al potere regio[89]. Non che i prelievi signorili non potessero proliferare o modificarsi al di fuori del controllo della Corona, come avveniva in circostanze di complicità o debolezza di quest'ultima, ma in

mente ricevendo. Pionieristici sono stati in particolare gli studi sul principato di Taranto. Vd. almeno: *Dal giglio all'orso. I principi d'Angiò e Orsini del Balzo nel Salento*, cur. A. Cassiano, B. Vetere, Galatina 2006; *I domini del principe di Taranto in età orsiniana. Geografie e linguaggi politici alla fine del medioevo*, cur. F. Somaini, B. Vetere, Lecce 2009; *Un principato territoriale nel regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, cur. L. Petracca, B. Vetere, Roma 2013; *"Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re". Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV)*, cur. G.T. Colesanti, Roma 2014. Vd. anche Vallone, *Istituzioni feudali* cit., e in particolare pp. 9-55 per la discussione della storiografia antecedente sulla «condizione giuridica» del principato di Taranto. Appartengono alla stagione più recente (e in corso) gli studi raccolti in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 2: Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)*, cur. F. Senatore, Firenze 2021 e nel volume *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 5: Censimento e quadri regionali*, cur. F. Del Tredici, Roma 2021; vd. anche: D'Arcangelo, *I conti* cit.; A. Macchione, *Poteri locali nella Calabria angioina. I Ruffo di Sinopoli (1250-1350)*, Bari 2017; S. Pollastri, *Le lignage et le fief. L'affirmation du milieu comtal et la construction des états féodaux sous les Angevins de Naples (1265-1435)*, Paris 2011; Tufano, *Una famiglia* cit.

[89] Si tratta di una signoria «generata dallo stato», per dirla con Del Tredici, *Signorie* cit.

ultima analisi la via maestra alla loro stabilizzazione era la legittimazione nei quadri giuridici del fisco. Non a caso la più potente signoria che il regno avesse conosciuto, quella del principe di Taranto, aveva incamerato tutti i diritti regi possibili, comprese le imposte di ripartizione, acquisendo un profilo di potenza economica incomparabile con quello dei feudatari di Ferrante d'Aragona nei decenni successivi.

III.
Fra libertà e demanialismo: una dialettica costituzionale

Tenere a mente l'articolazione interna del mondo signorile sul piano fiscale aiuta a valutare meglio le differenti capacità di azione politica dei signori e l'esistenza di progetti più o meno condivisi. È anche questo un tema di grande interesse per la storiografia recente, che è tornata a interrogarsi sul ruolo dei baroni nella costituzione del regno. Per ora, l'essenziale del dibattito (e della polemica) ha riguardato il principato di Taranto[1], ma è indubbio che la discussione possa giovarsi delle nuove ricerche in corso, tanto più visti gli aspetti eccezionali di quest'ultimo[2]. Tutto ciò è dirimente per uscire dal solco (già eroso) della narrazione di matrice etico-politica, che ha teso a interpretare l'azione dei signori feudali in termini disgregatori rispetto al percorso ideale verso l'unità statuale e nazionale, dandole un segno puramente regressivo, egoistico, vuoto di «sentimento pel bene pubblico e per l'onore del Regno», e dunque configurando i suoi risvolti in termini aprioristicamente negativi[3].

In realtà, gli studi sul XV secolo permettono ormai di dire che i baroni furono in grado di veicolare proposte nel nome del regno e dei propri vassalli, tentando

[1] Cfr. F. Somaini, *La coscienza politica del baronaggio meridionale alla fine del Medio Evo. Appunti su ruolo, ambizioni e progettualità di Giovanni Antonio Orsini Del Balzo, principe di Taranto (1420-1463)*, «Itinerari di ricerca storica», 30, 2 (2016), pp. 33-52 e G. Vallone, *La costituzione feudale e gli intenti dei baroni*, «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto», 7 (2017), pp. 337-351. Vd. anche A. Kiesewetter, *"Princeps est imperator in regno suo"*. Intitulatio *e* datatio *nei diplomi dei principi angioini di Taranto (1294-1373)*, in *"Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re". Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV)*, cur. G.T. Colesanti, Roma 2014, pp. 65-102.

[2] D'Arcangelo, *Monarchia* cit., p. 379 si chiede appunto: «quanto è rappresentativo il caso di Giovanni Antonio Orsini Del Balzo?».

[3] Queste parole sono di B. Croce, *Storia del Regno di Napoli*, Bari 1972. Per un riepilogo sull'influsso prolungato di questa visione, vd. Somaini, *La coscienza* cit. e Tufano, *Una famiglia* cit., pp. 9-15. Ma cfr. anche le belle pagine di Morelli, *Razionalità* cit., pp. 15-26 sull'elaborazione del racconto diplomatico e storiografico della favolosa ricchezza del principe di Taranto.

di assumere una funzione di rappresentanza che risultava propedeutica a una certa idea di libertà baronale. La libertà cui si allude è, beninteso, quella consentita dai limiti della subordinazione a un superiore feudale, la cui *iurisdictio* non veniva disconosciuta ma piuttosto limitata nelle sue manifestazioni locali, al fine di conseguire il maggior controllo possibile su una «sfera di potere pubblico delegato»[4]. L'enunciazione più esplicita ed estrema di quest'ambizione, quasi l'idealtipo dell'autonomia costituzionale cui un orgoglioso barone di un certo peso avrebbe potuto ambire, è forse quella contenuta nei capitoli della pace stipulata a Bisceglie nel 1462 fra il principe di Taranto e Ferrante d'Aragona. Il primo chiedeva, fra le altre cose, di godere dei propri feudi «cum ogni immunità, libertà et exemptione, ac cum plenitudine potestatis, ita quod né essa Maestà né soi officiali non possano né debiano per alcuno modo, né per qual se voglia cagione, impaciarse in dicto stato et terre»[5].

Durante il regno di Alfonso il Magnanimo, grazie alla potenza del principe di Taranto e alla convocazione di parlamenti da parte del re, impulsi che andavano grossomodo in quella direzione poterono esprimersi con particolare coerenza. Sotto Ferrante, gli spazi per certe rivendicazioni si frammentarono ed esse riuscirono a trovare una ribalta pubblica soltanto quando la congiuntura politica suggerì di ricorrere alla ribellione per portare avanti le proprie istanze. Con l'instabilità dei successori di Ferrante, il ritorno dei parlamenti poté servire a coordinare i disegni dei baroni con quelli delle élites napoletane in una prospettiva che voleva incidere sul sistema dei poteri nel regno. Si potrebbe persino dire che con il XVI secolo una certa idea della libertà dei baroni risultò alla fine vincitrice, divenendo componente fondamentale di quella «mediazione di notabili» di cui ha parlato a suo tempo Aurelio Musi[6].

Ma procediamo con ordine. Fisco e giustizia sono i principali ambiti dai quali possono emergere le chiavi di lettura di questa parabola, per cui proviamo a ripercorrere la questione sul versante dei rapporti fiscali, allineando gli elementi forniti dalla storiografia con quelli presentati nei capitoli precedenti.

[4] La citazione è da G. Galasso, *La feudalità nel secolo XVI*, in Id., *Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, Torino 1994, pp. 103-120 (in particolare p. 246). Sulla dimensione diffusamente pubblica delle strutture del potere nel meridione d'Italia vd. ora D'Arcangelo, *Monarchia* cit.

[5] Traggo la citazione da Somaini, *La coscienza* cit., p. 51.

[6] A. Musi, *Stato moderno e mediazione burocratica*, «Archivio storico italiano», 144, 1 (1986), pp. 75-96. Sulla conquista di ampie prerogative da parte dei baroni nel Cinquecento, fra le quali il controllo del focatico nei propri feudi, vd. Galasso, *La feudalità* cit.

1. *Una stagione parlamentare (1443-1458)*

Non è del tutto chiaro fino a che punto e con quanta larghezza i baroni del regno avessero ottenuto durante il XIV secolo il controllo di risorse fiscali ulteriori rispetto a quelle loro attribuite più di frequente[7]. All'indomani della conquista alfonsina, comunque, i loro *desiderata* emersero con una certa chiarezza nelle richieste avanzate al parlamento del 1443. Fu lì che essi ottennero di occuparsi della riscossione del focatico nelle proprie terre, ognuno «per li populi soi». Chiesero anche di poter locare i propri pascoli a piacimento e che i detentori di diritti di passo potessero riscuoterli come consueto, anche lungo le vie della transumanza[8]. Il tentativo di evitare intromissioni regie nelle proprie signorie fece di nuovo capolino nelle richieste ai parlamenti del 1450 e 1456. Oltre che nei tentativi di limitare le facoltà giudiziarie degli ufficiali regi, lo si vede per esempio nelle denunce contro le «mangiarie» dei commissari del re, intese a evitare il più possibile la loro intromissione nell'amministrazione fiscale; o, ancora, nelle proteste contro i tentativi di affidare a commissari regi la manutenzione di strade e ponti, di pesi e misure, compiti che spettavano alle baglive gestite dai baroni[9].

Siamo quindi di fronte a uno sforzo di segno duplice: per un verso si trattava, certamente, di fare in modo che i meccanismi del prelievo favorissero il trasferimento di risorse dalla popolazione alle tasche dei baroni e non solo a quelle del re; ma le questioni in gioco erano più ampie, poiché lo svolgimento dei compiti connessi ai diritti fiscali – dalla sorveglianza delle strade a quella dei terreni agricoli e incolti, dall'imposizione di multe alla supervisione della ripartizione delle tasse – permetteva di manifestare un'autorità e il suo significato pubblico. Inoltre, controllare le risorse fiscali o i loro proventi significava gestire dei circuiti redistributivi che potevano servire, fra le altre cose, a cementare il rapporto con le società locali[10].

Il successo di queste spinte federaliste, per così dire, fu parziale. È probabile che alcune deviazioni di re Alfonso rispetto alle promesse parlamentari (per

[7] Cfr. *supra* parte prima, II. Per esempio, non è chiaro quanti riscuotessero e tenessero per sé le collette regie nelle proprie terre.

[8] Napoli I, p. 7; Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 137 ss. e 146. Vd. anche ivi, pp. 278-290 e P. Gentile, *Finanze e parlamenti nel Regno di Napoli dal 1450 al 1457*, «Archivio storico per le province napoletane», 38 (1913), pp. 185-231 per le richieste a riguardo nei parlamenti del 1450 e 1456.

[9] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 286-287 e 323.

[10] Cfr. *infra* parte prima, IV.2.

esempio la riscossione delle collette, la richiesta di adoe, la distribuzione del sale a titolo oneroso) maturassero in risposta alla constatazione che, altrimenti, i suoi profitti fiscali sarebbero stati pesantemente decurtati da provvigioni e concessioni varie. Tuttavia, come è stato sottolineato, Alfonso non rinunciò a far sentire la sua presenza giurisdizionale anche all'interno dei feudi, con le inchieste sui passi, con la revisione delle concessioni sui «fiscali», con l'intervento giudiziario dei suoi ufficiali[11]. L'unico luogo che rimase impermeabile fu la Terra d'Otranto, per via della compattezza delle prerogative concesse al principe di Taranto in quell'area[12].

La stessa funzione esattiva ottenuta dai baroni nell'amministrazione delle nuove imposte di ripartizione poteva amplificare la pressione regia su di essi. Si trattava di «un'arma a doppio taglio», come hanno scritto Scarton e Senatore, perché implicava che ci fosse un controllo a posteriori degli ufficiali regi sull'amministrazione feudale[13]. In più, bisogna considerare che i baroni si trovavano a fare da anello di trasmissione della domanda fiscale regia sui loro vassalli, impegnando propri ufficiali in operazioni quali il controllo dei fuochi, il rapporto con le amministrazioni municipali, l'eventuale intervento coercitivo in caso di ritardi e renitenza, perfino l'intervento diretto in materia di estimi e dazi, come vedremo. Erano attività che potevano contribuire all'influenza sociale ed economica della signoria, ma che le attribuivano anche delle responsabilità delicate e potenzialmente latrici di impopolarità.

Per giostrarsi in questa posizione, i baroni dovettero farsi mediatori fra le comunità dei loro vassalli e il fisco regio. Sul piano individuale agirono come tramite per le richieste di riduzioni fiscali, ad esempio, e certamente furono anche capaci di effettuare anticipazioni finanziarie quando le comunità stesse ne avevano bisogno[14]. I parlamenti convocati durante il regno di Alfonso rappresentarono un'opportunità di mediazione ancora più alta, che poteva servire ai baroni per divenire rappresentanti del regno. Almeno i maggiori fra questi, infatti, tentarono di sfruttare quelle occasioni, formulando proposte condizionanti per l'assetto

[11] Gentile, *Finanze* cit., p. 224; E. Sakellariou, *Royal Justice in the Aragonese Kingdom of Naples: Theory and the Realities of Power*, «Mediterranean Historical Review», 26 (2011), pp. 31-50; Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 119-131 e 139.

[12] Vd. *supra* cap. I nota 57.

[13] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 134-135.

[14] Vd. il caso del principe di Bisignano, che anticipò per l'università di Bisignano il dovuto per l'acquisto di un tomolo di sale straordinario, in ASN, Tesorieri e percettori, 3604, c. 8r.

fiscale del reame (fra l'altro) e giustificandole nell'ottica del bene della *respublica Regni*, oltre che della conservazione ed esaltazione dello stato regio[15]. L'intenzione di rafforzare il peso di questo ruolo si coglie nella richiesta ricorrente di mettere per iscritto in forma di privilegio i capitoli negoziati collettivamente con il re, nonché nella preoccupazione di vincolare il godimento dei vantaggi risultanti da quelle contrattazioni all'accettazione degli oneri che andavano di pari passo, anche per tutti quegli attori che non partecipavano direttamente ai parlamenti[16].

Nel 1443 i baroni cercarono di ottenere una serie di garanzie molto eloquenti per controbilanciare l'assenso all'introduzione della riforma del focatico e, soprattutto, alla nomina del figlio bastardo di Alfonso, Ferrante, come erede al trono. Essi avrebbero voluto che il re esigesse il focatico in misura di 1 ducato per fuoco, ma che in cambio distribuisse 1 tomolo di sale per fuoco senza ulteriori pagamenti e non imponesse collette ordinarie o straordinarie, né tantomeno l'adoa[17].

Si è detto che questo non impedì al re di ignorare tali vincoli, facendo pagare il sale e ricorrendo comunque alle collette e all'adoa, ma si è anche osservato che nell'incontro parlamentare del 1449, cui parteciparono pure i sindaci delle comunità demaniali, ci si accordò per fissare il numero di fuochi tassabili alla cifra convenzionale di 230.000, destinata a rimanere punto di riferimento per decenni. Inoltre, quando la convocazione di parlamenti era funzionale a legittimare

[15] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 141, pur evidenziando i punti di vista opposti di re e baroni, insistono soprattutto sulla «difficoltà di distinguere nettamente tra il *bonum rei publicae* e lo *status regalis*». Mi sembra, però, che si possa dare una certa enfasi alla separazione fra le due cose nelle formule usate all'interno degli atti parlamentari. La convocazione del parlamento del 1443 da parte del re avviene nell'ottica del «bon*um* Reipublicae hujus regni sui Siciliae citra farum ac conservatione, & exaltatione sui regalis status» (Napoli 1, p. 4), e l'endiadi ritorna nel testo dei capitoli negoziati dai baroni: «per conservazione, & exaltatione del stato vostro [del re], & bene della Republica de quisto vostro Reame» (ivi, p. 7); o ancora, quando si chiede che i proventi del focatico siano spesi «per lo Stato vostro, e de la Republica de quisto Reame» (*ibid.*). Negli atti del parlamento del 1450 i convenuti vengono definiti «maiorem et saniorem pars magnatum et baronum regni huius representantibus» (Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 279), con riferimento a concetti tipici della cultura medievale della rappresentanza (vd. almeno i classici contributi di: Michaud-Quantin, *Universitas* cit.; L. Moulin, *Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes*, «Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle», 10 (1953), pp. 106-148; ed E. Ruffini, *La ragione dei più: ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Bologna 1977).

[16] Un attento esame comparato della questione è in Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 80-87.

[17] Ivi, pp. 131 ss.

l'imposizione di ulteriori collette, essa fu l'occasione per subordinare il consenso all'esibizione di nuove richieste. Spiccano, nel parlamento del 1450, quelle di natura amministrativa, con i baroni impegnati a mediare perché le proprie terre non fossero gravate contemporaneamente dal pagamento per il sale e dalle due collette straordinarie volute da Alfonso, nonché per garantire degli scomputi a chi aveva già pagato il sale[18].

Di incontro in incontro, pare che i baroni siano riusciti a consolidare una posizione di rappresentanza di interessi ampi, che certo non era priva di contraddizioni, ma che poteva essere usata per catalizzare un desiderio più diffuso di contenere il potere regio. La migliore occasione d'investire il capitale politico accumulato si presentò all'indomani della morte di Alfonso. Il regno di Ferrante si aprì all'insegna del parlamento del 1458, nel quale il sovrano dovette rinunciare a due collette per la difesa dai Turchi e al «supplimento» (o «aiuncto») di 1 ducato per fuoco che suo padre si era fatto confermare in parlamento nel 1456[19]. Dopodiché, lo scoppio della Guerra di successione vide i baroni e il pretendente al trono angioino cercare di utilizzare contro il nuovo re l'argomento fiscale, capitalizzando sulla giovane tradizione parlamentare degli anni precedenti per denunciare la tirannia delle tasse imposte da Alfonso e gli abusi dei suoi ufficiali. Il destinatario ideale di questo discorso erano le comunità municipali del regno, molte delle quali ambivano a ripristinare i montanti favorevoli raggiunti al tempo delle contrattazioni sulle collette con Giovanna II[20].

Ferrante difese strenuamente il focatico, ma le circostanze lo indussero infine a ritirarlo mentre il conflitto peggiorava. D'altronde, fra 1459 e 1463 il sistema fiscale del regno si frantumò e ogni signore, compreso il re, si ritrovò ad autofinanziarsi attraverso i propri territori, imponendo soprattutto collette. Già nel

[18] Ivi, pp. 281-282.

[19] Ivi, pp. 151-158. Gentile, *Finanze* cit., pp. 230-231.

[20] Per questo e per quanto segue, vd. D. Morra, *I 'moti antifiscali' della Guerra di successione napoletana (1458-1465): una rilettura*, «Cesura - Rivista», 1 (2022), pp. 75-122, con ulteriori rimandi. Ma si noti che, pur da una prospettiva interpretativa diversa, anche in E. Pontieri, *La Calabria a metà del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles*, Napoli 1963, pp. 113 ss. e 329 ss. la potenziale solidarietà raccolta dai baroni presso le popolazioni locali non mancava di essere sottolineata (e vd. ivi, p. 115 nota 1 per rimandi ad antecedenti osservazioni in tal senso già da parte di altri autori, fra i quali lo stesso Croce). Sulla Guerra di successione vd. in particolare F. Storti, *Guerre senza nome e altri fantasmi: Nuovi formulari per la Guerra di Successione Napoletana (1458-1465)*, «CESURA - Rivista», 1, 1 (2022), pp. 11-74 e F. Senatore, F. Storti, *Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno aragonese. L'itinerario militare di re Ferrante (1458-1465)*, Salerno 2002.

dicembre del 1460 pare che molte terre passate al partito filoangioino con il proposito di essere esentate da qualsiasi tassa si ritrovassero «a pagare più in una volta che non hariano pagato al signore re in tri anni»[21]. In ultima analisi, il protrarsi della guerra e i bisogni finanziari affannosi finirono probabilmente per screditare il tentativo dei baroni ribelli e del pretendente angioino di presentarsi come i fautori del ritorno a un ordine fiscale più favorevole alle comunità regnicole.

2. *Il «dolcissimo imperio» di Ferrante d'Aragona*[22]

Le cose avrebbero ancora potuto tornare su binari più favorevoli al contenimento del potere regio, se non fosse che la Guerra di successione ebbe un esito inusitatamente positivo per il nuovo re. La morte del principe di Taranto nel novembre 1463 e la devoluzione al demanio regio dei suoi ampi possedimenti cancellarono dalla mappa del regno un aggregato signorile che non ebbe in seguito paragoni e che, non a caso, fu più volte rievocato dai maggiori baroni come *escamotage* per tornare a un bilanciamento di poteri più conveniente[23]. Se si tiene conto di quanti problemi avesse comportato il finanziamento della Guerra di successione per i baroni e di come il Del Balzo Orsini fosse stato un pilastro di quello sforzo[24], si capirà che imbastire nuove imprese in tal senso con le risorse che ebbero a disposizione i baroni dell'epoca ferrantina divenne ancor più im-

[21] Pontieri, *La Calabria* cit., p. 166.

[22] Traggo l'espressione da un memoriale composto da Diomede Carafa per Alfonso duca di Calabria: D. Carafa, *Memoriali*, ed. F. Petrucci Nardelli, Roma 1988, p. 63 rigo 6.

[23] Sul «fantasma» del principato di Taranto vd. Russo, *Extorsione* cit. Sulla devoluzione delle comunità che ne avevano fatto parte al demanio regio, vd. A. Airò, «Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis». *Privilegi di dedizione, scritture di conti, rendicontazioni e reti informative nella dissoluzione del Principato di Taranto (23 giugno 1464 - 20 febbraio 1465)*, «Reti Medievali Rivista», 9 (2008); Ead., Luci *e* balestre. *Lessico e metafore della comunicazione politica nella devoluzione del principato di Taranto (1464-1465)*, in *I domini del principe di Taranto in età orsiniana (1399-1463)*, cur. F. Somaini, B. Vetere, Galatina 2009, pp. 107-126; Massaro, *Potere politico* cit., pp. 99-105; L. Petracca, *L'*Universitas *di Oria al tempo della devoluzione del principato di Taranto alla corona aragonese. I capitoli supplicatori del 24 novembre 1463*, «Mélanges de l'École Française de Rome - Moyen Âge», 130, 2 (2018).

[24] E. Basso, *Il prezzo di un regno. Il finanziamento della spedizione napoletana di Giovanni d'Angiò, duca di Calabria (1459-1460)*, in *Il prezzo della guerra. Italia e penisola iberica nei secoli XIII-XVI*, cur. E. Basso, 2018, pp. 163-198; F. Somaini, *Chi pagò (e come) la "svolta angioina" di Giacomo Piccinino? Le indagini veneziane di due ambasciatori sforzeschi (1459-1460)*, in Ingenita

probabile, a meno di riuscire in un'ampia opera di coordinamento e sollevazione interna, coadiuvata da ingenti aiuti finanziari e militari esterni.

Anche altri potenti baroni furono spodestati in quella congiuntura, in particolare i Caldora e il principe di Rossano, che controllavano ampi stati, mentre con altri signori ancora il potere regio venne a compromessi, per esempio con i membri del casato Sanseverino[25]. Eliminata anche l'ingombrante figura del condottiero Jacopo Piccinino, probabilmente ucciso nella cella in cui era stato imprigionato a Napoli, la situazione era tale che, pur facendo a volte concessioni davvero notevoli (si pensi proprio a quelle in favore dei Sanseverino, già ricordate in parte prima, II.3), Ferrante poté stabilire una chiara preminenza su tutti gli altri attori politici del regno, dando il via anche a una riforma dell'esercito che sviliva ulteriormente il potenziale militare autonomo di eventuali baroni ribelli[26].

Questo non significa che il nuovo re si trovasse in condizione di procedere in maniera del tutto arbitraria nella propria politica, tanto più che doveva sempre guardarsi dalla possibilità che un eccessivo dissenso interno fosse strumentalizzato a suo danno[27]. Ferrante non era certo in una posizione di potenza qual era stata quella di suo padre, che alle spalle aveva anche le risorse degli altri stati della Corona d'Aragona. Anzi, è proprio la combinazione fra consolidamento interno realizzato dopo la Guerra di successione e minore disponibilità di risorse rispetto al suo predecessore che dovette alimentare i caratteri specifici della politica di questo sovrano.

curiositas. *Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo*, cur. B. Figliuolo, R. Di Meglio, A. Ambrosio, Battipaglia 2018, I, pp. 145-178; Morra, *I 'moti antifiscali'* cit.

[25] A. Miranda, *Dissoluzione e redistribuzione di un grande dominio feudale: il territorio dei Caldora*, in *Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche*, cur. F. Senatore, F. Storti, Napoli 2011, pp. 67-141; F. Storti, *Geografie signorili e riuso dello spazio politico: i feudi dei Caetani nel quadro degli equilibri territoriali tra monarchia aragonese e stati baronali di Terra di Lavoro*, in *Principi e corti nel Rinascimento meridionale. I Caetani e le altre signorie nel Regno di Napoli*, cur. F. Delle Donne, G. Pesiri, Roma 2020, pp. 67-86; F. Senatore, *Il principato di Salerno durante la guerra dei baroni. Dai carteggi diplomatici al De bello Neapolitano*, «Rassegna Storica Salernitana», 11, 2 (1994), pp. 29-114.

[26] Su Piccinino, S. Ferente, *La sfortuna di Jacopo Piccinino. Storia dei bracceschi in Italia, 1423-1465*, Firenze 2005. Sulla riforma militare di Ferrante, Storti, *L'esercito* cit.

[27] Vd. M.S. De Filippo, *Ferrante d'Aragona e la ricerca di un'egemonia politica napoletana in Italia*, Università di Napoli "Federico II", tesi di dottorato, 2011 sull'ossessiva preoccupazione di costruire un sistema di relazioni diplomatiche in grado di prevenire un ritorno dei pretendenti angioini in Italia.

Egli tornò a imporre il focatico e la tassa sul sale senza convocare parlamenti, né ricorse più a quelle assemblee generali finché negli anni Ottanta non furono circostanze emergenziali a indurvelo. In questo modo chiuse uno spazio politico di cui i baroni si erano serviti per aumentare il proprio peso rappresentativo, seppur senza mai giungere a livelli di istituzionalizzazione del parlamento paragonabili a quelli iberici[28]. Ferrante ricorse invece a degli incontri più ristretti con i maggiori signori del regno, con i quali instaurò un rapporto finanziario fatto di un intreccio inestricabile di crediti, debiti, provvigioni, esazioni[29].

Questi baroni ottennero privilegi particolari. Dopo il 1465, per esempio, sembra che solo gli esponenti di una cerchia ristretta di feudatari avessero mantenuto il potere di riscuotere le proprie provvigioni direttamente dalle tasse dei propri feudi mentre altrove il ruolo degli ufficiali regi nella riscossione si esercitò direttamente anche all'interno di molte signorie[30]. Inoltre si può notare come pure gli sconti e le immunità sull'adoa – tributo cui Ferrante ricorse almeno cinque volte fra 1465 e 1481 – tesero a privilegiare i maggiori baroni[31]. Il favore del re, comunque, andava di pari passo con la pretesa a un'osmosi costante tra i redditi dei favoriti e quelli dello stato regio, cosa che finì per creare forti tensioni personali con alcuni dei personaggi più potenti[32].

Anche oltre la cerchia dei più vicini al sovrano, molti baroni si trovarono in una posizione non meno irreggimentata: i diritti fiscali di cui erano padroni si limitavano tendenzialmente a quelli amministrati dalle baglive e il numero di coloro che accedevano a provvigioni era più ristretto che in passato; la Corona

[28] Vd. Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 19-23, con riferimento in particolare all'assenza di istituzioni come le *Generalitats* nel regno di Napoli.

[29] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 158-163. Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., pp. 143-153.

[30] Morra, *Un dialogo* cit. Anche i conti degli ufficiali baronali per quegli anni, laddove disponibili, possono confermare la percezione della tassa generale da parte di alcuni di loro. Per esempio, F. Senatore, *Nella corte e nella vita di Orso Orsini conte di Nola e duca d'Ascoli*, in Ingenita curiositas. *Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo*, cur. B. Figliuolo, R. Di Meglio, A. Ambrosio, Battipaglia 2018, III, pp. 1459-1484. Ma vd. *infra* parte seconda, IV.2 per quello che sembra un ritorno alla condivisione delle responsabilità di riscossione con i baroni, ciascuno nelle proprie terre e sotto lo stretto controllo degli ufficiali regi.

[31] Le adoe richieste sono elencate in ASN, Sommaria, Relevi, 311, cc. 10r-v. La prima è quella del 1465, mentre per la seconda non si ha una data precisa; la terza è del 1477-1478, la quarta si può collocare nel 1480 (cfr. ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 2009, cc. 67r-69v); la quinta è del 1481.

[32] Russo, *Extorsione* cit.

premeva inoltre perché qualsiasi pagamento dovuto ai signori dalle comunità fosse posposto alla soddisfazione delle tasse regie[33]. Come se non bastasse, dopo la riforma militare ferrantina anche mantenere nuclei di propri armati era escluso, a meno di prestare servizio come ufficiali dell'esercito regio conducendo uomini d'arme stipendiati dal re. Il che non toglie che molti si trovarono ripetutamente a pagare le adoe richieste da Ferrante, che di fatto assunsero per loro l'aspetto di una vera e propria imposta diretta, basata sull'accertamento del valore dei loro feudi.

Sembra anche probabile che la pressione esercitata dal sovrano potesse ripercuotersi sul rapporto fra signori e vassalli. Non è facile da dimostrare, ma gli indizi che spingono a pensarlo sono molteplici. Anzitutto, sappiamo che sin dal tardo XIII secolo i re angioini avevano concesso ai feudatari di riscuotere presso i propri vassalli la metà di quanto dovuto per l'adoa e dalle fonti che sopravvivono abbiamo modo di constatare che uno degli accordi con i quali i baroni si sgravavano del suo peso prevedeva di pagarla solo per metà: la metà dovuta dai loro vassalli, neanche a dirlo[34].

La necessità di soddisfare le richieste regie senza alterare il livello dei propri redditi poteva anche alimentare l'interesse dei baroni a trovare nuovi modi per attingere alle sostanze dei propri vassalli. È un argomento che purtroppo si può solo proporre in via ipotetica, ma che trova almeno un caso utile per l'illazione in quel che accadde fra 1478 e 1480 nei feudi di Onorato Gaetani, conte di Fondi e Gran Protonotario del regno. La congiuntura, con l'impegno bellico napoletano in Toscana e poi l'invasione turca a Otranto, portò all'imposizione ripetuta di tributi ai baroni. È una coincidenza, allora, che il tesoriere generale del Gaetani abbia realizzato in quegli anni degli interventi amministrativi per incrementare le rendite del suo signore, coronandoli con la redazione di un surrettizio inventario comprendente vari diritti impositivi[35]?

[33] Il provvedimento fa parte di quelli predisposti da una prammatica datata 22 marzo 1470 ed è leggibile in due edizioni, una in volgare (Molfetta 1, II, pp. 199-207) e l'altra in latino (*Nuova collezione* cit., VI, pp. 287-292). Un precedente del 1468 è documentato in Molfetta 1, II, pp. 179-182.

[34] ASN, Sommaria, Diversi, I, 175, 1, *passim*. La possibilità di scaricare l'adoa sui propri vassalli è stata segnalata come uno dei possibili fattori che alimentarono diffusi moti anti-signorili già nel corso del XIV secolo, in una congiuntura che andava verso un crescente squilibrio fra popolazione e risorse. Vd. Vitolo, *Rivolte contadine* cit.

[35] Pollastri, *Le lignage* cit., pp. 228 nota 568 e pp. 242-243. Una decina d'anni dopo, gli abitanti di quei luoghi denunciarono che i diritti inseriti in quell'inventario erano estranei alla consuetudine.

Altre potenziali ragioni di conflitto sorgevano laddove le comunità infeudate possedevano risorse che potevano far gola ai signori, come vedremo (*infra* parte seconda, V.3). Né sembra casuale che dagli anni Settanta del Quattrocento pervengano documenti relativi a pattuizioni fra baroni e vassalli, sia per feudatari di un certo livello, come i vari membri del casato Sanseverino e il suddetto conte di Fondi, sia in qualche caso per signori di gran lunga minori. Anche questa, però, è un'ipotesi da sottoporre a maggiori verifiche, visto quanto poco sistematiche sono le nostre conoscenze sulle fonti relative ai rapporti fra baroni e comunità[36].

Il fenomeno, in ogni caso, non si può assolutamente sottovalutare e ciò dovrebbe spingere a correggere idee semplicistiche sull'esosità quasi naturale dei baroni nei confronti dei propri vassalli[37]. È molto probabile che le loro richieste potessero crescere a causa di pressioni sistemiche e cioè, in primo luogo, a causa delle necessità dello stato regio. La cosa ha conseguenze tanto più problematiche se in parallelo le risorse nelle mani dei baroni si comprimevano a causa dell'azione giurisdizionale dei re o, quantomeno, non si espandevano tramite concessioni: significherebbe che ne veniva intaccata sia la quota di ricchezza fiscale che essi controllavano, sia la loro capacità di costruire consenso attraverso la redistribuzione di denaro, appalti, diritti, uffici, posizioni in seno a gruppi armati. Se in misura crescente era il re a controllare direttamente la distribuzione di queste opportunità, ne risultava tanto più limitata l'influenza sociale ed economica dei baroni, mentre era accresciuta la loro dipendenza dal sostegno della Corona e, forse, la loro potenziale protervia nei confronti dei vassalli.

[36] Qualche ulteriore elemento viene da una fonte diplomatica citata in Russo, *Extorsione* cit., p. 163, ma siccome il contesto è quello della riforma fiscale del 1481, converrà tornare sul punto nella parte terza.

[37] Questo è un *topos* di matrice antica, che la storiografia ha talvolta legato con le spese di lusso e la propensione all'indebitamento (vd. per esempio, con accenti negativi, A. Leone, *Ricerche sull'economia meridionale dei secoli XIII-XV. Saggi e note critiche*, Napoli 1994, p. 89). D'altra parte, ha riguardato a volte anche il giudizio sugli stessi sovrani, tacciati di un esasperato fiscalismo dovuto alle ingenti spese per guerra e fasti di corte (per esempio in Gentile, *Finanze* cit.). Non che la bulimia finanziaria dei sovrani servisse ad alimentare il *welfare*, ma questa situazione non era peculiare del Mezzogiorno e, mi pare, la drammatizzazione dei suoi effetti sui sudditi è stata a volte eccessiva. Vd. per esempio la prosa di Pontieri, *La Calabria* cit., pp. 149-168 sulle «plebi contadine» calabresi, che peraltro in certi aspetti si alimenta dell'alterigia con cui certe fonti (diplomatiche e cortigiane) guardano ai «villani» (vd. il commento di Senatore in G. Pontano, *De bello Neapolitano*, ed. G. Germano, A. Iacono, F. Senatore, Roma 2019, p. 219 nota 95 e p. 221 nota 106).

3. *Parlare di demanialismo*

La frustrazione di alcuni fra i baroni maggiori era il contraltare di quanto si legge in una lettera regia del 6 luglio 1487. Scrivendo a sua figlia Eleonora, duchessa di Ferrara, Ferrante annunciò l'incarcerazione del principe di Bisignano e di altri signori che avevano preso parte alla seconda ribellione nei suoi confronti. Le argomentazioni contro costoro ne stigmatizzavano l'irriconoscenza. Essi, si diceva, «hanno la maiore parte de loro intrate de nostra concessione, liberalitate et gratia [...]. Et havemo atteso et actendemo per omne via de exaltarli, perché mai ad tempo de re alcuno li baroni del reame sonno stati con tante prerrogative, immunitate et gratie, quanto al tempo nostro»[38].

Siamo agli antipodi della visione di certi diritti come il corollario quasi naturale, consuetudinario, del feudo. Le parole di Ferrante si nutrivano di una concezione altissima del potere regio, tradotta in metafore come quella celeberrima baldiana della fonte da cui sgorgano le giurisdizioni e fondata sul basamento normativo del *Liber Augustalis*[39]. Secondo Giancarlo Vallone era in particolare la costituzione federiciana *De resignandis privilegiis*, datata 1220, l'appiglio per un'idea della *plenitudo potestatis* del sovrano che non si arrestasse di fronte al privilegio. A rigore di questo testo, le leggi espresse dalla volontà del sovrano restavano sempre superiori al privilegio nella gerarchia delle fonti di diritto; anzi, il re aveva facoltà di revocare i privilegi che lui o i suoi predecessori avevano concesso, perfino senza una giustificazione causale[40].

Per capire come quest'idea di pienezza dei poteri del re si dispiegasse in ambito fiscale occorre recuperare anche il riferimento al demanio. Ricordiamolo: nel corso del XIII secolo si consolidò l'abitudine di considerare *demanialia* una serie di *res*, le quali formavano una sorta di categoria interna a quella delle *res fiscalia*. Si trattava di città, castelli, fortificazioni, casali, ville, persone e servizi, e inoltre di redditi come dogane e gabelle, *vectigalia* fra i quali potevano rientrare

[38] *Corrispondenza di Giovanni Pontano segretario dei dinasti aragonesi di Napoli (2 novembre 1474-20 gennaio 1495)*, ed. B. Figliuolo, Battipaglia 2012, p. 385.

[39] Sull'uso di questa metafora da parte di Ferrante, vd. F. Senatore, *Parlamento e luogotenenza generale. Il regno di Napoli nella Corona d'Aragona*, in *La Corona de Aragón en el centro de su Historia 1208-1458*, cur. J.Á. Sesma Muñoz, Saragozza 2010, pp. 435-478 (in particolare p. 449) e F. Storti, *«El buen marinero». Psicologia politica e ideologia monarchica al tempo di Ferdinando I d'Aragona re di Napoli*, Roma 2014, pp. 83-85.

[40] Vallone, *Iurisdictio* cit., pp. 74-76.

tutti i diritti elencati come *iura vetera* e *nova*. Queste risorse formavano idealmente un corpo unico e avevano uno scopo fondamentale: finanziare l'azione del re per il bene pubblico, garantendo che egli non fosse costretto ad attingere tirannicamente alle ricchezze dei sudditi. Nondimeno, i giuristi dovettero fare i conti con il fatto che queste risorse si trovavano nelle mani di vari soggetti e ragionare della possibilità che esse fossero cedute dagli stessi monarchi. Così si chiesero: era lecito che un sovrano alienasse i beni del demanio (problema dell'alienabilità, o tangibilità)? Ed era lecito che quei beni cadessero in prescrizione, cioè che il titolo al loro possesso fosse determinato non da una concessione diretta del re, ma dal prolungarsi del possesso stesso nel tempo (problema della prescrittibilità)?

Le posizioni a riguardo registrarono una significativa evoluzione fra Due e Trecento, reagendo al dato nudo e crudo delle cospicue concessioni di diritti e giurisdizioni della Corona seguito alla crisi dei Vespri siciliani. Da idee più intransigenti verso l'alienazione (Marino da Caramanico, Francesco da Telese) si passò al tentativo di prendere in considerazione con più attenzione i suoi risvolti (Andrea d'Isernia) e al pieno riconoscimento della pertinenza di «nonnulla praecipua demanialia» ai baroni nelle loro terre (Luca da Penne). Così, prese corpo la discussione sul demanio feudale e sul diritto dei feudatari di alienare a loro volta i beni che vi afferivano[41].

L'idea che il demanio regio fosse inalienabile e imprescrittibile, così come quella che il sovrano potesse revocare senza ragione dei privilegi, suonavano dottrinarie e inutilizzabili in questo contesto. Ciò non toglie che le nuove riflessioni non annullarono affatto i poteri speciali dei sovrani, bensì li moderarono indicando delle strade più precise per il loro esercizio. A proposito del potere di revocare i privilegi, per esempio, Andrea d'Isernia annuì all'ipotesi che il principe agisse in tal senso, purché lo facesse *ex causa*; e nel XV secolo un interprete antifeudale d'eccezione, Matteo d'Afflitto, sostenne addirittura che dalla causa si poteva prescindere se un privilegio tendeva «in noxam reipublicae»[42]. Fu un punto chiave in provvedimenti come quelli visti contro i diritti di passo o quelli contro le gabelle municipali di cui si discuterà in parte seconda, IV.2.

[41] Boyer, *Le fisc* cit.; Conte, *Demanio feudale* cit.; Vallone, *Istituzioni feudali* cit., pp. 59-68 (la citazione di Luca da Penne è a p. 61).

[42] Vallone, *Iurisdictio* cit., pp. 76-77 e *passim* per il pensiero del d'Afflitto (pp. 141-142 per le voci a lui contrarie sulla revoca dei privilegi).

Quanto al controllo della Corona sulle risorse fiscali, Andrea d'Isernia riconobbe alla prescrizione lo stesso valore del privilegio e ritenne che le alienazioni *de certa scientia* del sovrano fossero del tutto lecite. Nondimeno, fu lui stesso a fornire il criterio guida fondamentale per decidere della liceità o meno di tali alienazioni: quello di «iura Regni et honorem Coronae illibata servare», poiché in caso contrario si sarebbe corso il rischio di far ridondare l'impoverimento e i bisogni finanziari del re nel danno della *respublica*[43].

L'ispirazione dell'Isernia su questo punto veniva anche dal diritto canonico, ed è interessante ricordare che, in frangenti di crisi della Corona, ci furono papi che interpretarono la propria sovranità feudale sul regno nel senso dell'interventismo contro le eccessive alienazioni di beni demaniali, un po' come se i re e le regine di Napoli fossero dei vescovi scialacquatori delle risorse afferenti alla propria mensa[44]. Anche re e regine della casa d'Angiò utilizzarono in alcuni casi gli argomenti fondati sul demanio fiscale per varare provvedimenti di revoca di risorse alienate (specie nei loro domini provenzali, in realtà), giustificando tali misure nell'ottica dell'*utilitas publica*. Nondimeno, con il medesimo argomento si giustificarono pure alienazioni richieste dalla necessità politica[45].

[43] Boyer, *La domanialité* cit., pp. 231-232; Vallone, *Istituzioni feudali* cit. (la citazione, che traggo da p. 60 nota 4, viene da una decretale di Onorio III, della quale Andrea d'Isernia si serve).

[44] Nel 1285 papa Onorio IV decretava che il successore di Carlo I d'Angiò nel regno avrebbe dovuto astenersi dal compiere alienazioni di beni demaniali (Boyer, *La domanialité* cit., p. 228). Fra 1345 e 1346 fu papa Clemente VI a redarguire più volte la regina Giovanna I, addirittura sotto pena di scomunica, perché revocasse certe «concessiones, donationes, infeudationes seu alienationes» di «bon*a* et iur*a* regni» che ridondavano in «lesionem enormem» dello stato regio e del suo demanio (A. Kieswetter, *La cedola per la riscossione dell'*adohamentum *(adoa) nelle province del regno nel 1378 (ex Archivio di Stato di Napoli, Registro angioino 373, cc. 65r-102v)*, in *Périphéries financières angevines. Institutions et pratiques de l'administration de territoires composites (XIIIe-XVe siècle)*, cur. S. Morelli, Roma 2018, pp. 177-204, in particolare pp. 203-204). Nel maggio 1431 Giovanna II reintegrò al demanio regio Salerno, Cava, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Minori, Gragnano, Lettere e tutto lo stato concesso ad Antonio Colonna, apparentemente facendo seguito a un ordine del papa Eugenio IV (N.F. Faraglia, *Storia della regina Giovanna II d'Angiò*, Lanciano 1904, pp. 365-366). Sul parallelismo con il giuramento dei vescovi, vd. E.H. Kantorowicz, *Inalienability. A Note on Canonical Practice and the English Coronation Oath in the Thirteenth Century*, «Speculum», 29 (1954), pp. 488-502. Per un quadro più generale, P.N. Riesenberg, *Inalienability of Sovereignty in Medieval Political Thought*, New York 1956. Questo potenziale ruolo dei papi come custodi dei *demanialia* del regno è uno degli aspetti, e non dei meno importanti, della forte influenza che i pontefici erano in grado di esercitare nel regno, come ricordato di recente in D'Arcangelo, *Monarchia* cit.

[45] Boyer, *La domanialité* cit., in particolare pp. 233-234.

Era soprattutto dalla solidità interna del potere regio che poteva dipendere la coerenza con cui si perseguivano gli indirizzi favorevoli a un controllo più stretto sulle risorse demaniali, ma anche, evidentemente, dal bisogno. Tutto lascia credere che le circostanze illustrate nel corso dei paragrafi precedenti resero l'epoca di Ferrante d'Aragona il momento perfetto per un tentativo di radicalizzare la portata della *plenitudo potestatis* regia, motivando le tendenze assolutistiche che più volte sono state attribuite a questo sovrano[46]. Ed è già stato notato da Francesco Storti che il 25 dicembre 1472 Ferrante fece ribadire la validità normativa del *Liber Augustalis*, consegnandolo peraltro alle stampe nel 1475 con il proemio di Marino da Caramanico, uno dei suoi commentatori più favorevoli al fisco[47].

Per avere un'idea degli argomenti giuridici che si stavano allineando tra ambiente di corte e tribunali napoletani a sostegno di un'azione decisa sugli assetti fiscali regnicoli, si può ricorrere all'opera di Goffredo di Gaeta, che per la sua centralità come riferimento giuridico e per la diretta esperienza amministrativa dell'autore risulta una testimonianza assai rappresentativa.

Con Goffredo siamo storicamente ben lontani dai tentativi di negare l'alienabilità dei beni fiscali, ma ci troviamo anche di fronte a un'interpretazione a tratti molto favorevole al fisco e alla *plenitudo* del potere regio. Diversi spunti significativi emergono dal suo commento alla rubrica "De iure fundici" dei *Ritus Summarie*. Il giurista vi si dedicava a una disamina delle circostanze che potevano rendere lecito il possesso di un *vectigal* a qualcuno di diverso dal principe[48]. In relazione con l'attualità degli anni in cui scriveva, Goffredo appuntava la sua attenzione soprattutto sui pedaggi, che considerava un'imposta aborrita sia dal diritto civile che dal canonico e contraria al diritto naturale degli uomini alla libertà[49]; un diritto

[46] Per esempio, Cassandro, *Lineamenti* cit., pp. 11-21 e Galasso, *Storia* cit., pp. 731-733, con riguardo al complesso dell'epoca aragonese. Ma soprattutto, per i più recenti inquadramenti di Ferrante e dell'ambiente culturale in cui maturava la sua politica, vd. G. Cappelli, *Maiestas. Politica e pensiero politico nella Napoli aragonese (1443-1503)*, Roma 2016; F. Senatore, *La cultura politica di Ferrante d'Aragona*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, cur. A Gamberini, G. Petralia, Roma 2007, pp. 113-138; Storti, *«El buen marinero»* cit.

[47] Storti, *«El buen marinero»* cit., pp. 55-56.

[48] Sotto la multiforme figura dei «iura gabellarum et vectigalium» Goffredo riuniva varie realtà denominate in maniera differente: il *pedagium*, il *tributum*, il *census*, la *pensio* e la *gabella*, sostenendo che tutti questi termini «idem significant» (*Ritus Regiae Camerae Summariae* cit., p. 86 n. 1) Vd. anche i passi successivi per alcune distinzioni sullo specifico di ognuno di questi diritti.

[49] Ivi, p. 88 nn. 21-23.

naturale che neppure un principe poteva cambiare[50]. Certo, il principe, a differenza dei feudatari, poteva imporre pedaggi, così come altri vettigali, se agiva per una giusta causa[51]. Il possesso di questi diritti da parte di altri, invece, sembrava giustificato solo dal concorso di almeno due dei seguenti tre fattori: 1) la *vetustas* immemorabile del pedaggio, 2) il suo rispondere a una giusta causa (come la protezione dei viandanti in luoghi pericolosi) e 3) la «scientia et patientia Regis»[52]. Non valeva, dunque, l'argomento di chi riteneva che 30 o 40 anni fossero sufficienti per dare «vim tituli» al possesso di questi diritti, neppure quando chi lo rivendicava era in grado di allegare un titolo di concessione regia[53].

È interessante sottolineare questa relativizzazione del valore dei privilegi. Per un verso essa poteva giustificare l'esercizio della *plenitudo potestatis* del principe in contraddizione con precedenti concessioni, ma per un altro rappresentava anche un tentativo di porre dei limiti all'azione del principe stesso o, quantomeno, d'intavolare una discussione sul comportamento dei suoi consiglieri. Queste preoccupazioni erano ancora più esplicite in altri passi del commento goffrediano ai *Ritus*. Discutendone la rubrica 34, Goffredo dichiarava che i re e i loro consiglieri avrebbero dovuto stare attenti, perché molti beni del patrimonio del fisco «occupata sunt per homines et dominos et universitates»[54]. Ciò suscitava un richiamo piuttosto tradizionale al rischio che il depauperamento del «proprio» dei sovrani li invogliasse a tiranneggiare i sudditi. Ma vi si accompagnava anche a un'incitazione affinché i consiglieri badassero con più attenzione a conservare il patrimonio fiscale e un accenno sul fatto che una reintegrazione dei beni alienati sarebbe stata assai redditizia. A questo punto, il discorso si allargava a considerare anche i *vectigalia* gestiti dalle *universitates* e sarà meglio tornarvi più in là, in parte seconda, IV.2 e V.2. Citiamo, però, almeno un'ultima e significativa considerazione di Goffredo. Rifacendosi al capitolo *Item statuimus* di Carlo II d'Angiò, egli sosteneva che in certe circostanze gli occupanti di «bona et iura fiscalia» non erano

[50] Ivi, p. 91 n. 55

[51] Ivi, p. 89 n. 34

[52] Ivi, pp. 89-90 nn. 35-43.

[53] Ivi, p. 90 nn. 37-38. Sulla contraddittoria genesi giustinianea dell'idea di prescrizione centenaria, sulla sua rivitalizzazione da parte dei pontefici di Roma e sulla sua traslazione dai beni della Chiesa a quelli del fisco, della quale Federico II fu pioniere, vd. L. Loschiavo, *Intorno al privilegio della* praescriptio centum annorum, in *Itinerari giuridici. Per il quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Abruzzo*, Milano 2007, pp. 533-553; Kantorowicz, *Inalienability* cit. E per il regno in particolare Boyer, *Le fisc* cit.; Delle Donne, *Regis servitium* cit.

[54] *Ritus Regiae Camerae Summariae* cit., p. 637 nn. 131-132.

giustificabili né con la prescrizione centenaria senza memoria contraria, né con il privilegio o la concessione regia[55]. L'argomento valeva soprattutto per quei beni e diritti che entravano nel possesso di baroni, comunità e individui durante anni di guerra e incertezza, quando i sovrani non erano in grado di difendere l'integrità del patrimonio fiscale e potevano fare concessioni dettate dall'urgenza[56]. Anche in questo caso, la revocabilità delle concessioni aleggiava come un'ulteriore ipotesi di *plenitudo* del potere regio nella gestione delle risorse fiscali.

In trasparenza, queste ultime appaiono come le componenti molteplici di un corpo patrimoniale unitario, la cui disponibilità per gli attori socio-istituzionali del regno si voleva sempre più subordinata a un assenso regio che non era dato una volta per tutte, ma bisognava continuamente assicurarsi. Di più, si delineavano alcune buone cause che avrebbero potuto giustificare non solo l'azione repressiva del potere regio nei confronti degli abusi, ma l'avocazione di certi diritti sotto il controllo diretto della Corona. Beninteso, non si trattava di argomenti originali di Goffredo, bensì di spunti radicati in una tradizione giuridica e cancelleresca profonda, in grado di combinarsi per giustificare l'esercizio radicale del potere giurisdizionale regio[57].

È questa spinta che chiamerò, per comodità, demanialismo: nient'altro che il tentativo di far valere la *plenitudo potestatis* del re rispetto ai privilegi in ambito fiscale, attraverso argomenti giuridici funzionali a subordinare strettamente la circolazione e redistribuzione di risorse demaniali alla volontà regia, giustificandone finanche la possibile avocazione. Come già in parte si è visto, questo tipo di argomenti era perfettamente funzionale a operazioni pensate per incrementare i mezzi di finanziamento ordinario dello stato regio e per costringere i detentori di privilegi fiscali alla loro rinegoziazione, tutto nell'ottica di limitare il ricorso a una fiscalità straordinaria pesante e dannosa per il re sul piano dell'immagine politica, e potenzialmente per i sudditi sul piano economico[58].

Vorrei soprattutto approfittare di questa tematizzazione nel segno del demanialismo per provare a mettere a fuoco con più efficacia la logica del potere regio.

[55] Ivi, p. 637 nn. 133-136.

[56] Ivi, p. 637 m. 137. Come ricorda Delle Donne, *Regis servitium* cit., p. 129 il commento di Goffredo fu completato fra 1460 e 1463, nel bel mezzo della Guerra di successione di Ferrante.

[57] Vd gli studi già citati di Boyer, Delle Donne, Vallone.

[58] Già Sakellariou, *Southern Italy* cit. ha notato che gli argomenti giuridici sul fisco erano fondanti rispetto ad alcune iniziative regie e alla loro giustificazione nell'ottica della prosperità della *respublica* (vd. per esempio ivi, pp. 165-166, 172-173, 176-177, 180-181). Vd. *infra* parte seconda, IV.2.

Vediamolo in relazione a due questioni classiche: 1) la politica antifeudale che la storiografia ha sovente attribuito a Ferrante d'Aragona (e a suo figlio Alfonso II); 2) l'attitudine insieme filo-cittadina e filo-popolare che i *topoi* della narrazione in chiave marxistica della storia del regno hanno spinto, specie nel secondo Novecento, a cercare come il *pendant* naturale di quella politica. Non è un caso che la storiografia si sia arrovellata alla ricerca di una coerenza che, seguendo queste due chiavi di lettura, non è davvero emersa[59].

Come ha scritto Giuseppe Galasso: «una lotta a fondo [in senso antifeudale], portata fino alle ultime conseguenze della spoliazione del baronaggio e dell'avocazione delle sue terre alla Corona, esula*va* completamente dalle prospettive dell'azione regia»[60]. Il che, come ha notato sempre Galasso, «non significava che […] un'azione monarchica antifeudale non vi fosse e non provocasse anch'essa modificazioni importanti della feudalità», al punto che «vi sono buone ragioni per ritenere che la grande congiura baronale del 1485-86 […] sia stata […] una reazione dei baroni alla tenace e subdola opera di prevaricazione svolta dal re nei due decenni precedenti»[61].

Parlare di demanialismo significa riconoscere quali furono quelle buone ragioni in ambito fiscale, fissando il movente fondamentale dell'azione di Ferrante d'Aragona non in un postulato valutativo esterno (la modernizzazione dello Stato attraverso il monopolio fattuale delle risorse pubbliche, la razionalizzazione degli spazi economici attraverso l'abbattimento dei costi di transazione), bensì nelle armi che il diritto e le logiche del tempo mettevano a sua disposizione per tentare l'irrobustimento del suo stato e onore in una congiuntura di loro sotterranea e crescente precarietà, a seguito del mutamento delle basi interne di quel potere avvenuto con la morte di Alfonso e il materializzarsi di nuove minacce esterne.

Da questo punto di vista, l'interesse di Ferrante non era quello di sopprimere la feudalità, ma di imporre con forza il proprio ruolo di controllo su di essa e ridisegnarne le libertà in maniera funzionale all'interesse regio. Sul piano fiscale, per esempio, si trattava, come abbiamo visto, di ottenere supporto economico,

[59] Di qui, per esempio, i giudizi limitativi sulla politica «assolutistica» dei sovrani aragonesi che percorrono la storiografia meridionale degli anni Sessanta. Vd. per esempio R. Colapietra, *Gli aspetti interni della crisi della monarchia aragonese*, «Archivio storico italiano», 119 (1961), pp. 163-199 ed E. Pontieri, *Alfonso il Magnanimo re di Napoli, 1435-1458*, Napoli 1975, pp. 376-377; Id., *La Calabria* cit., pp. 82-86, 95-96 e 259-261.

[60] Galasso, *La feudalità* cit., p. 247.

[61] *Ibid*.

intervenire come arbitro nella gestione di diritti fiscali da tempo in mano ai baroni, restringere le possibilità che il controllo di questi ultimi si estendesse su cespiti fondamentali per la Corona (focatico e sale), se non per pochi e selezionati signori dai quali ci si aspettava poi un grado di collaborazione particolarmente forte sul piano finanziario, oppure nell'ottica di una delega esattiva che recava con sé l'occhiuta supervisione amministrativa degli apparati regi.

Quanto alla promozione delle città: non c'è ragione di credere che l'atteggiamento politico di Ferrante nei confronti della feudalità dovesse implicare simmetricamente una promozione delle libertà cittadine. Al contrario, bisogna rendersi conto che nei confronti delle maggiori comunità municipali del regno la linea politica di Ferrante lo portava ad agire in modo per certi versi simile a quanto faceva nei confronti dei baroni: la logica era il contenimento del privilegio, non la sua dilatazione incontrollata, poiché quest'ultima avrebbe anche potuto risultare favorevole a interessi locali, ma poteva danneggiare gli interessi regi. In questo senso la politica di Ferrante non si può certamente considerare filo-comunale, e lo vedremo meglio.

Ma individuare il demanialismo significa anche individuare qualcosa di più della logica che guidava il re. Significa vedere una delle correnti sotterranee che influenzavano e rendevano attuabile quella logica. Significa interrogarsi sulla dimensione sociale delle istituzioni, sul loro formarsi e funzionare in relazione a degli interessi particolari, pur se vestiti in modo più o meno convincente di richiami al bene comune. Proviamo a porci qualche domanda da investigatori: a chi, fra gli attori che frequentavano gli ambienti della corte regia e facevano *lobbying*, per così dire, presso i sovrani, giovava che essi perseguissero una linea demanialista? È possibile individuare con più precisione gli interessi che potevano incanalarsi in questo indirizzo, anziché ritenere che da uno stato regio più forte potessero trarre beneficio tutti, o almeno tutti coloro che non erano baroni?

È stato scritto che nei discorsi dei giuristi sul fisco (così come in quelli sulla giustizia) si annidava il fondamento di un ministero impersonale (e per questo statuale), ma anche dell'influenza di un ceto ministeriale sull'esercizio del potere regio[62]. E, in effetti, un principio di risposta a queste domande è nascosto in

[62] Lo spunto è per esempio in Boyer, *Le fisc* cit. e Delle Donne, *Regis servitium* cit. sul versante fiscale; in Vallone, *Iurisdictio* cit., p. 134 su quello giudiziario. Quello del potere ministeriale è un tema non molto battuto dai medievisti, ma alcuni spunti in varie direzioni sono già reperibili in ricerche più o meno recenti. Vd. per esempio C. Berardinetti, *«La diversità del governo nostro». I capitani regi nei domini del principe di Salerno dopo la Congiura dei Baroni*, «Società e storia»,

bella vista, nell'identità di Goffredo di Gaeta e delle élites metropolitane di cui era esponente: élites ben presenti a Napoli, ma dall'origine e dalla fisionomia multiforme, inclusive di catalani e fiorentini così come degli "amalfitani" e degli oriundi delle comunità demaniali e feudali più vicine alla capitale; élites dedite al *regis servitium* e agli appalti di risorse fiscali della Corona; élites il cui raggio d'azione, si badi bene, non era limitato a Napoli e neppure alla Campania, proprio perché si appoggiava alle direttrici della giurisdizione regia[63]. Si trattava di individui e famiglie che dalla espansione di quella giurisdizione avevano quindi tutto da guadagnare.

179 (2023), pp. 5-30; Delle Donne, *Burocrazia* cit., pp. 81-83; D. Morra, *D'amore e dissensione. L'apparato fiscale del Regno come spazio di coordinamento politico-sociale (1463-1494)*, in *Ancora su poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche II*, cur. A. Russo, F. Senatore, F. Storti, Napoli 2020, pp. 27-54.

[63] Per i napoletani: Delle Donne, *Regis servitium* cit.; M. Santangelo, *La nobiltà di Seggio napoletana e il riuso politico dell'Antico tra Quattro e Cinquecento. Il* Libro terczo de regimento de l'Opera de li homini jllustri sopra de le medaglie *di Pietro Jacopo de Jennaro*, Napoli 2019; Ead., *Preminenza aristocratica a Napoli nel tardo medioevo. I tocchi e il problema dell'origine dei sedili*, «Archivio storico italiano» 171 (2013), pp. 273-318; F. Storti, *I lancieri del re. Esercito e comunità cittadine nel Mezzogiorno aragonese*, Battipaglia 2017; L. Tufano, *Tristano Caracciolo e il suo "discorso" sulla nobiltà. Il* regis servitium *nel Quattrocento napoletano*, «Reti Medievali Rivista», 14, 1 (2013), pp. 211-261; G. Vitale, *Élite burocratica e famiglia. Dinamiche nobiliari e processi di costruzione statale nella Napoli angioino-aragonese*, Napoli 2003. Per i catalani: M. Del Treppo, *Catalani a Napoli e le loro pratiche con la corte*, in *Studi di storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia*, cur. G. Vitolo, C. Carlone, Salerno 1994, pp. 31-112; Id., *Il regno aragonese* cit.; Id., *Stranieri nel regno di Napoli. Le élites finanziarie e la strutturazione dello spazio economico e politico*, in *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, cur. G. Rossetti, Napoli 1999², pp. 179-233; D. Igual, *Entre Valencia y Nápoles. Banca y hombres de negocios desde el reinado de Alfonso el Magnánimo*, «En la España Medieval», 24 (2001), pp. 103-143; G. Navarro, D. Igual, *La tesorería general y los banqueros de Alfonso V el Magnánimo*, Castellón de la Plana 2002. Per i fiorentini: Del Treppo, *Il re e il banchiere* cit.; Id., *Stranieri* cit. Per gli "amalfitani" la storiografia si è occupata di questioni non dissimili da quelle cui si allude con riguardo perlopiù all'età sveva e alla prima età angioina: N. Kamp, *Von Kämmerer zum Sekreten. Wirtschaftsreformen und Finanzverwaltung im staufischen Konigreich Sizilien*, in *Probleme um Friedrich II*, cur. J. Von Fleckenstein, Sigmaringen 1974, pp. 43-92; S. Morelli, *Le* élites *burocratiche nel Mezzogiorno angioino. Mobilità sociale e processi identitari*, in *La mobilità sociale nel medioevo*, cur. S. Carocci, Roma 2010, pp. 187-207; ma elementi di riflessione su certe figure nel Quattrocento offrono gli studi sulle famiglie Coppola e d'Afflitto: Feniello, *Francesco Coppola* cit.; Id., *Marchandises et charges publiques: la fortune des d'Afflitto, hommes d'affaires napolitains du XVe siècle*, «Revue Historique», 302, 1 (2000), pp. 55-119; I. Schiappoli, *Il Conte di Sarno. Contributo alla storia della congiura dei baroni*, in Ead., *Napoli aragonese. Traffici e attività marinare*, Napoli 1972, pp. 154-252.

Lo studio degli assetti fiscali del regno permette di sviluppare ulteriormente questi suggerimenti e di provare a collegare gli interessi di questa composita élite con specifiche iniziative politiche della monarchia, rimarcando anche la conflittualità che poteva scaturirne con altri attori. Per procedere in questa direzione è però necessario compiere un ultimo ampliamento del campo di osservazione, introducendo qualche considerazione sui rapporti fra i fenomeni istituzionali, di cui si è prevalentemente parlato, e la sfera economica.

IV.
Riflessioni su istituzioni ed economia

Continuerò in questo capitolo a concentrarmi soprattutto su signori e re, ma per temi sui quali non ho avuto modo di condurre nuove ricerche e pochissime ne esistono. Lo scopo delle osservazioni che farò è aprire un discorso che proseguirà guardando al ruolo delle comunità municipali in parte seconda, VII. La questione fondamentale che desidero mettere a fuoco è quella dell'integrazione di una molteplicità di ambiti locali in mosaici istituzionali ed economici più ampi. Per essere più specifici, ritengo ci si debba chiedere se (e come) certe forme di integrazione favorissero in misura maggiore interessi locali o interessi sovralocali, con che equilibrio e a beneficio (o danno) di quali attori sociali.

Non è un tema di per sé nuovo, ma sotto molti aspetti (e quello fiscale in particolar modo, per il regno di Napoli ma non solo) richiede riflessioni aggiornate. Questa opportunità è emersa, per esempio, nelle ricerche più recenti sulla signoria rurale nell'Italia tardomedievale, per via del ricorso a categorie concettuali come quella di pervasività, che offre un modo di guardare alla signoria attraverso lo sguardo dei suoi sottoposti, approfondendo non solo le potenziali ragioni di divergenza, ma pure quelle di consenso nel rapporto fra *domini* e «mondi locali», anche – e forse in maniera particolarmente innovativa per la storiografia italiana – sul piano economico[1].

Quanto la prospettiva sia promettente per l'Italia meridionale emerge con chiarezza guardando a due libri pubblicati nell'ultimo decennio o poco più. Uno è quello di Sandro Carocci sulle *Signorie di Mezzogiorno* fra XII e XIII secolo, che ha proposto di queste ultime e delle società rurali meridionali un ritratto in

[1] Carocci, Del Tredici, *La signoria rurale* cit., pp. 56-65; A. Poloni, *La signoria rurale e le trasformazioni economiche della fine del medioevo (area lombarda e Italia centro-settentrionale). Qualche riflessione*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 4. Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, cur. Sandro Carocci, Firenze 2023, pp. 163-84; *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 1. Gli spazi economici*, cur. A. Gamberini, F. Pagnoni, Milano-Torino 2019.

parte diverso dai più abituali: quello di un mondo caratterizzato in larga misura dalla presenza di signorie poco pervasive e di comunità le cui élites riuscivano a mantenere un certo controllo sulla gestione delle risorse locali e su una quota dei proventi che se ne potevano trarre.

L'altro libro è quello di Eleni Sakellariou sull'economia del regno fra XV e XVI secolo, il cui baricentro è collocato nel secondo Quattrocento[2]. Anche Sakellariou ha proposto un quadro che si discosta dal tradizionale pessimismo della storiografia su questo tema, insistendo sui molti segnali di vitalità agricola, commerciale e manifatturiera delle società regnicole di questo periodo, e spiegandoli in una prospettiva che recepisce in modo eclettico alcuni elementi della prospettiva neo-istituzionalista sul ruolo dello stato nell'integrazione dei mercati interni ai loro confini.

In entrambi i libri il potere regio (lo stato) gioca un ruolo fondamentale. Secondo Carocci è la combinazione fra vigilanza sul fenomeno signorile da parte della Corona e vivacità delle élites locali a creare le condizioni per la scarsa pervasività e la (tendenziale) scarsa onerosità delle signorie nei confronti delle società rurali, nel segno di un bilanciamento dei poteri destinato però a entrare in crisi con i Vespri siciliani, avvantaggiando soprattutto la feudalità e suscitando, fra l'altro, un inasprimento diffuso dei sentimenti anti-signorili nelle comunità.

A distanza di circa un secolo e mezzo da dove si ferma la ricostruzione di Carocci, il libro di Sakellariou parla poco di signoria e perlopiù in negativo. L'indagine si concentra sul forte esercizio della giurisdizione regia da parte dei sovrani aragonesi, presentandolo come il fattore decisivo per spingere anche altri attori e in particolare le comunità a manifestare i propri desideri di liberazione da tutta una serie di ostacoli e barriere fiscali, o a moderare quelli in proprio potere per competere più efficacemente nell'attrazione di flussi economici. Si potrebbe dire che Sakellariou sia rimasta all'interno del paradigma secondo cui la feudalità rappresenta un ostacolo allo sviluppo economico, ma si sia discostata da una parte della storiografia precedente per la sua prospettiva ottimista: da un lato, per la propensione a giudicare efficace l'azione giurisdizionale dei sovrani aragonesi di Napoli, a tal punto da lenire gli effetti deleteri del fenomeno signorile; dall'altro, per il riconoscimento di un proficuo rapporto fra Corona e interessi economici delle comunità.

Tanto Carocci quanto Sakellariou offrono spunti interessanti sul valore che l'azione dei poteri sovralocali, segnatamente di quello regio, poteva assumere per

[2] Sakellariou, *Southern Italy* cit.

gli interessi socio-economici radicati nell'orizzonte locale, a volte con delle assonanze degne di nota. Entrambi osservano gli effetti positivi del potere regio come risorsa per comunità medie e piccole, ed entrambi inclinano a valutare in termini più virati al contenimento gli esiti di quest'azione nei confronti di comunità dalle dimensioni maggiori. In queste ricerche è meno presente, invece, la questione delle potenziali esternalità negative, per le società locali, del dispiegarsi di forti poteri sovralocali e, *e converso*, quella del potenziale valore positivo dei limiti al potere giurisdizionale regio. È un tema sul quale si era invece appuntata l'attenzione di chi ha individuato nel ruolo dei grandi mercanti stranieri all'interno del regno (favoriti dalla monarchia in cambio di credito) un limite all'iniziativa di operatori economici indigeni[3]; e nel ruolo di sovrani e signori come proprietari terrieri un elemento capace di plasmare nel segno di logiche estrattive lontane dagli interessi locali gli assetti produttivi delle campagne meridionali[4].

Ragionare nella prospettiva fiscale che qui si è assunta può aiutare a tornare su questi problemi trovando nuove risposte, specie per correggere o quantomeno ridimensionare e articolare meglio nel tempo e nello spazio l'enfasi negativa presente in alcuni studi, come invoglia a fare il libro di Sakellariou. E proprio i lavori di Sakellariou sono un buon punto di partenza, perché le sue tesi contengono spunti più sfaccettati di quanto a volte si sia detto, spunti che si possono proble-

[3] Tra gli studi segnati da un'enfasi negativa più o meno marcata: M. Cassandro, *La Puglia e i mercanti fiorentini nel basso medioevo*, «Atti e relazioni dell'Accademia Pugliese delle Scienze. Classe di scienze morali», 2 (1968-1974), pp. 5-42; Id., *L'irradiazione economica fiorentina nell'Italia meridionale tra Medioevo e Rinascimento*, in *Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi de Rosa. Dal Medioevo al Seicento*, cur. I. Zilli, Napoli 1995, I, pp. 191-221; Feniello, *Un capitalismo mediterraneo* cit.; A. Leone, *Profili economici della Campania aragonese*, Napoli 1983; Id., *Ricerche* cit. Diverso il taglio degli studi di Del Treppo, *Stranieri* cit.; Grohmann, *Le fiere* cit.; A. Silvestri, *Il commercio a Salerno nella seconda metà del Quattrocento*, Salerno 1952. Vd. anche, sulla Calabria, Galasso, *Economia* cit., e, sulla Terra d'Otranto, Visceglia, *Territorio* cit. Per la ricostruzione del quadro storiografico e interpretativo vd. Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 9-62.

[4] La riflessione a riguardo è maturata specialmente in relazione al tema del sistema produttivo incentrato sulle masserie cerealicolo-pastorali, in particolare in R. Licinio, *Uomini e terre nella Puglia medievale. Dagli Svevi agli Aragonesi*, Bari 1983; Id., *Uomini, terre e lavoro nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV)*, Roma 2017; F. Violante, *Agricoltura e allevamento transumante nella Puglia medievale: osservazioni sul governo della mobilità rurale*, «Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité», 128, 2 (2016), pp. 329-340; Id., *Il re, il contadino* cit.; Id., *Strutture agrarie e politica economica nella Capitanata medievale: le masserie regie [secoli XIII-XV]*, «Società e storia», 146 (2014), pp. 619-650. Seminale ma diversamente orientato il contributo di M. Del Treppo, *Agricoltura e transumanza in Puglia nei secoli XIII-XVI: conflitto o integrazione?*, in *Agricoltura e trasformazione dell'ambiente. Secoli XIII-XVIII*, cur. M. Guarducci, Firenze 1984, pp. 455-460.

matizzare per arrivare a una migliore comprensione del ruolo del potere regio e di altri attori nella costruzione di spazi e relazioni economiche[5].

1. *Il ruolo dello stato*

L'idea che emerge con più forza dal lavoro della studiosa è che l'esercizio pervasivo della giurisdizione regia («the expansion of state jurisdiction») in età aragonese sia stato d'incoraggiamento per i processi di commercializzazione e crescita economica in corso dopo la crisi tardo-trecentesca, poiché stimolava (direttamente e indirettamente) la riduzione dei costi di transazione e la costituzione di un mercato interno più integrato, dotato di specializzazioni sub-regionali e del potenziale per alimentare ulteriore sviluppo. L'azione istituzionale della Corona avrebbe avuto particolare forza e coerenza durante il regno di Ferrante d'Aragona, complice una certa aria «proto-mercantilistica» che si respirava alla sua corte.

L'argomentazione di Sakellariou sulle condizioni che favorirono questa riduzione dei costi di transazione, e in particolare di quelli generati dalla fiscalità, è molto articolato, ma lo si può descrivere come imperniato su tre assi:

1. La cura della viabilità e la riduzione delle imposte sui traffici commerciali[6]. A questo riguardo, Sakellariou mostra come i re aragonesi intevennero a più riprese per assumere su di sé la manutenzione di ponti e vie pubbliche. In effetti, questo tipo d'iniziativa fu contestato dai baroni nei parlamenti del 1450 e del 1456, rivendicando la responsabilità delle baglive sulla cura delle strade[7]. L'autrice elenca poi alcuni interventi regi mirati alla riduzione di tariffe daziarie riscosse dalla corte stessa o al controllo sui diritti fiscali riscossi da altri, insistendo sull'efficacia delle inchieste di Ferrante contro i diritti di passo.
2. L'ampio riconoscimento di franchigie commerciali[8]. Qui Sakellariou sottolinea soprattutto il gran numero di concessioni erogate dalla Corona, la cui

[5] Lo stimolo che ne è venuto al dibattito storiografico è ben visibile, per esempio, in Feniello, *Un capitalismo mediterraneo* cit.; Morra, *«Non così strani»* cit.; S. Russo, F. Violante, *Élites fondiarie e ceti mercantili nella Puglia centro-settentrionale tra tardo Medio Evo e prima età moderna*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, cur. F. Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 371-398.

[6] Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 142-183.

[7] Vd. *supra* cap. III.1.

[8] Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 183-188.

autorità giurisdizionale era dunque il punto di riferimento per un'iniziativa che partiva dal basso, dalla competizione fra comunità interessate a inserirsi nei flussi commerciali con diversi gradi di ambizione[9]. La studiosa mette in evidenza la diversa tipologia delle franchigie e la loro diversa ampiezza, rimarcando soprattutto l'importanza di quelle che trovavano applicazione anche nelle terre baronali, com'era per la famosa franchigia a modo dei liparoti. Non manca di ricordare che si ha traccia della concessione di franchigie anche da parte di baroni[10].

3. L'ampio riconoscimento di fiere[11]. È in questo caso che Sakellariou ipotizza in modo più esplicito la dinamica *bottom-up* del fenomeno descritto: «It seems improbable that an articulate fair network emerged as a result of state initiative, although state action did provide a favourable institutional environment for its consolidation [...] the initiative [...] came from local forces»[12]. Evidenzia anche la competizione fra comunità interessate a ottenere privilegi di fiera, arrivando a proporre un'ipotesi: che i sovrani fossero poco propensi a favorire la concentrazione dei flussi commerciali in nodi controllati da singole comunità, onde evitare che esse diventassero «strong local contester of central authority»[13]; che si preferisse, invece, accogliere molte richieste, così che la rete dei mercati fosse densa e i vantaggi competitivi più equamente distribuiti.

Proverò a partire da questi tre argomenti per dare maggiore evidenza ad alcune questioni. A riguardo del primo punto si possono notare diverse cose. Anzitutto, le attestazioni reperite da Sakellariou sugli interventi di manutenzione stradale coordinati dalla Corona hanno una natura troppo puntuale (nel tempo e nello spazio) per non lasciar credere che anche altri attori continuassero a giocare un ruolo nella dimensione ordinaria di quest'attività. Lo suggeriscono, per esempio, le attestazioni nei capitoli delle baglive e nelle fonti statutarie locali, che accennavano alle responsabilità degli abitanti nei confronti delle strade pubbliche[14]. Anche l'esazione dei diritti di passo da parte di signori feudali non

[9] Si vedano anche i suoi *Le piccole e medie città nel Regno aragonese di Napoli*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta*, cur. S. Claramunt Rodríguez, Barcelona 2003, I, pp. 557-572 e *The Cities of Puglia* cit.

[10] Ricordando una segnalazione che era già in Galasso, *Economia* cit., pp. 112 ss.

[11] Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 191-215.

[12] Ivi, p. 206.

[13] Ivi, p. 207.

[14] Cfr. *infra* parte seconda, VII.2.

può essere ridotta, come abbiamo visto, a un mero abuso e poteva implicare varie forme di cura della viabilità, dalla sorveglianza (d'altronde necessaria per riscuotere i diritti stessi) alla gestione dell'infrastruttura fisica[15]. Una fortunata attestazione proveniente dalla penisola sorrentina conferma che forme di gestione locale potevano avere una loro importanza, per ragioni d'interesse diretto da parte delle comunità. Il 20 aprile 1484 Vico Equense e Agerola conclusero patti per la riparazione e il miglioramento della via che le collegava attraverso i monti Lattari, così da facilitare il movimento di bestie, onerate o meno[16]. Tenere presente la possibilità di queste iniziative dà tanto più risalto a un'utile osservazione di Sakellariou: la molteplicità degli itinerari che viaggiatori e mercanti avevano a disposizione in gran parte dell'Italia meridionale, tale da indurre ribassi nei balzelli imposti sul transito per ragioni di concorrenza fra luoghi di passaggio vicini[17]. In quest'ottica, anche preoccuparsi di una strada come quella fra Vico e Agerola, che sembrerebbe offrire un'alternativa al più semplice itinerario verso Castellammare, poteva essere un modo di competere per l'attrazione di flussi economici[18].

Per quel che concerne, invece, le osservazioni sulla riduzione dei diritti fiscali spinta dal re, è probabile che non si debba esagerarne la portata[19], anche per quanto

[15] Vd. *supra* cap. II.2.

[16] ASN, Archivi privati, Ferraro Baldassarre, I, 15, cc. 92-92. La notizia si legge nella sintesi che del pubblico istrumento redatto in quell'occasione ha realizzato l'erudito Baldassarre Ferraro nei primi decenni del Novecento.

[17] Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 153 ss. Questa molteplicità di percorsi possibili ha colpito anche Ginatempo, *Viabilità* cit.

[18] Non è un caso, forse, che a profondere il maggiore impegno finanziario per l'opera della via fra Vico e Agerola fosse proprio la prima delle due, esclusa dalla rotta diretta Agerola-Castellammare. Si aggiunga che, a Vico, l'*universitas* possedeva metà della *dohana*, dalla quale traeva profitti fiscali stimabili in un centinaio di ducati alla fine degli anni Ottanta. Dunque l'interesse per l'itinerario poteva avere ragioni sia commerciali che fiscali. Sui flussi di beni che partivano dalla penisola sorrentino-amalfitana diretti ai mercati di Napoli e dintorni, vd. E. Sakellariou, *Amalfi e la Costiera nel Regno di Napoli (XV secolo)*, in *Spazi economici e circuiti commerciali nel Mediterraneo del Trecento*, cur. B. Figliuolo, G. Petralia, P. Simbula, Amalfi 2017, pp. 365-296.

[19] Sakellariou fornisce tre esempi per dimostrarla (Ead., *Southern Italy* cit., pp. 180-181): 1) l'abolizione della *gabella nuova* in Terra di Bari nel 1468, che però non solo non sembra mai aver riguardato tutto il regno, ma forse neanche omogeneamente quella provincia, visto che a Barletta la *gabella nuova* risulta ancora in riscossione almeno per tutti gli anni Ottanta, anche se non pare rendere moltissimo (vd. Morra, *«Non così strani»* cit., pp. 62-63). 2) La riforma delle tariffe doganali, che però è desunta da documenti relativi nello specifico alla dogana di Napoli e peraltro di non facile interpretazione, a mio avviso; ciò non esclude che in particolare Ferrante fosse sensibile al problema di razionalizzare il funzionamento delle tariffe doganali, ma non è detto né che i suoi

riguarda i diritti di passo, come si è già avuto modo di vedere. È interessante ricordare che richieste di intervento contro certe tariffe sul commercio di vettovaglie («grano, vino, oglio, carne salata et omne altra cosa pertinente ad vita de homo»), bestiame e altre merci erano state avanzate già nel parlamento del 1450 con la mediazione dei baroni. Essi avevano chiesto che i regnicoli potessero esportare fuori dal regno questi beni pagando i diritti che erano soliti al tempo di Giovanna II e senza patire divieti da parte del sovrano, nonché di poter trafficare quei medesimi beni all'interno del regno senza contribuire alla gabella della grassa[20]. La cosa è interessante perché mostra il convergere di diverse voci politiche verso certe misure, vuoi sulla base di interessi propri, vuoi per dipingersi come fautrici del bene pubblico.

Passiamo al secondo asse argomentativo seguito da Sakellariou, quello delle franchigie. Anche qui ci sono diversi elementi degni di riflessione. Consideriamo, per esempio, l'effettiva applicazione delle franchigie, soffermandoci in particolare sulla forma di concessione più ampia, quella che prometteva l'immunità da tutti i *vectigalia* regnicoli[21]. Ecco, senza voler generalizzare in senso opposto, bisogna tenere presente che ottenere il rispetto di queste franchigie non era scontato e non era nelle possibilità di tutti. Occorreva potenzialmente farle valere contro ufficiali rapaci e soggetti giurisdizionali che non intendevano vedere lesi i propri interessi fiscali; occorreva, quindi, poter fare appello a tribunali provinciali, quando non addirittura a quelli della capitale.

interventi fossero davvero innovativi (lo notava D. Abulafia, *The Crown and the Economy under Ferrante I of Naples (1458-94)*, in *City and Countryside in Late Medieval and Renaissance Italy. Essays presented to Philip Jones*, cur. T. Dean, C. Wickham, London-Ronceverte 1991, pp. 125-146, in particolare p. 138, e la stessa Sakellariou lo riconosce), né che potessero trovare facile applicazione ovunque. 3) L'abolizione dello *ius exiture* quantomeno presso i passi di confine del regno, una misura di stimolo alle esportazioni che però, come nota Sakellariou stessa, non fu probabilmente in vigore con continuità o a lungo.

[20] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 285-287. Le risposte del re furono abbastanza positiva nel primo caso, dilatoria nel secondo.

[21] È la famosa franchigia al modo dei liparoti (Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 186; Senatore, *Una città* cit., pp. 31-32; Vitale, *Percorsi urbani* cit., pp. 66-70). Mi pare che convenga essere prudenti nel fare equivalere questa concessione con la cosiddetta *civilitas*, cioè il privilegio di essere trattati come cittadini in tutti i luoghi del regno. È vero che in certi casi le due cose paiono coincidere (per esempio a Taranto la *civilitas* accordata nel 1437 viene confermata valida come franchigia al modo dei liparoti nel 1464, come si vede in Taranto 2, pp. 70-72 e 87-89), ma la *civilitas* potrebbe avere interpretazioni contestuali ed equivalere, per esempio, a una mera esenzione dal *ius dohane/plateatico*, come sembra accadere in alcuni casi alla dogana di Barletta (Morra, *«Non così strani»* cit., p. 61). Vd. anche *infra* parte seconda, VI.4.

Nel ripetersi di appelli per assicurare il rispetto di queste concessioni[22], i documenti lasciano emergere l'affermarsi di una prassi significativa: l'interpretazione restrittiva dei privilegi, che limitava l'applicazione dell'immunità alle gabelle controllate dal re, permettendo la riscossione di quelle appartenenti ad altri attori, in particolare i comuni[23]. Benché affermata dalla Corona stessa, si trattava di una dinamica perversa nella sua ottica, che poteva sembrare accettabile solo perché i comuni stessi insistevano sulla minaccia che una decurtazione dei redditi delle proprie gabelle avrebbe rappresentato per il puntuale pagamento del focatico al re (vd. *infra* parte seconda, III.2 e IV.1).

Una buona parte delle franchigie concesse, inoltre, aveva un raggio di applicazione circoscritto, che non le rendeva tanto dissimili dal genere di reciprocità daziaria costruito dalle comunità spontaneamente, dando vita a consuetudini talvolta recepite persino nelle *tavole* dei diritti di passo signorili[24]. A maggior ragione, questo porta a ribadire che il fattore fondamentale era qui l'iniziativa dal basso, con gli interessi economici e i legami interlocali su cui si fondava, a meno che i soggetti privilegiati non fossero abbastanza vicini alla corte e agli ufficiali regi da riuscire a ottenerne con rapidità il supporto.

Venendo poi al terzo filone di osservazioni proposte da Sakellariou, si può semplicemente rimarcare che le fiere non erano un evento di segno puramente negativo per i proventi fiscali. Non solo le condizioni di immunità variavano da fiera a fiera, risultando in molti casi solo parziali[25], ma c'è anche da tenere presente che l'organizzazione della fiera era fonte di introiti in ogni caso: per l'affitto

[22] Talvolta i *corpora* normativi delle comunità hanno conservato traccia dei ripetuti appelli al re con i quali si cercava di ottenere il rispetto della franchigia contro ogni «cavilos*a*» e «sinistra interpretatione» (vd. l'esempio in Brindisi, pp. 111, 119, 134-146, 157-160, 195-196). C'era persino chi, esasperato, chiedeva al re di potersi rivalere sui contravventori compiendo rappresaglie (per esempio ivi, pp. 200-201).

[23] Esempi per la Puglia in Morra, *Vivere per gabelle* cit., p. 219.

[24] Il tariffario del passo di Grottaminarda, per esempio, dice che «da Sancta Agacta [Sant'Agata di Puglia] in cqua et da Altripaldo [Atripalda] in qua non pagano passo», definendo un'ampia area di esenzione transappenninica; «et tucto questo supradicto è antiquissimo stato», si aggiunge (ASN, Museo A 18, c. 133r). Dallo *ius platee* (inclusivo in realtà di esazioni su transito, compravendita e persino misuratura) di Castelvetere nella contea di Celano (forse l'attuale Castelvecchio Subequo) risultano esenti le persone di una serie di luoghi vicini: Collepietro, baronia di Carapelle, Pescosansonesco, San Pelino, *Trivillos*, Raiano, *Pischio*, Ortona dei Marsi e Gioia dei Marsi (ASN, Museo A 18, c. 412v).

[25] Grohmann, *Le fiere* cit., pp. 246-248.

degli spazi dove avvenivano gli scambi[26], per esempio, o per l'esercizio dell'ufficio di mastro mercato, con le sue responsabilità giudiziarie[27]. Si pensi alle pingui entrate che il principe di Bisignano traeva dalle fiere di Senise, o a come l'università di Lucera ricavasse il 20% del gettito municipale dalla gestione delle fiere locali[28], o ancora al modo in cui l'egemonia dell'arcivescovo di Trani sugli spazi fieristici cittadini fomentò il conflitto aperto con esponenti dell'aristocrazia mercantile tranese[29]. Conviene, quindi, ricordare che l'istituzione di una fiera poteva implicare una riduzione e redistribuzione dei profitti fiscali-giurisdizionali estratti dal commercio più che il loro azzeramento.

Al di là di questo, le valutazioni di Sakellariou sulla forte competizione fra le comunità per ottenere privilegi di fiera sono assolutamente condivisibili. L'autrice sottolinea tale fermento anche in altri passaggi del suo libro, in particolare per spiegare le gerarchie insediative piatte che riconosce, attraverso l'analisi dei *pattern* demografici, in alcune province del regno, per esempio la Terra di Bari. La sua ipotesi è che questi assetti non fossero il segno di una scarsa vitalità economica e dell'assenza di specializzazione, bensì del fatto che la competizione fra le comunità per ottenere fiere e franchigie trovò nei sovrani una sponda tesa piuttosto a favorire un'equa distribuzione di vantaggi che l'emergere di città potenti[30]. A mio avviso, questa è una chiave di lettura importante, sulla quale tornerò nella parte seconda.

Per concludere la disamina di questo capitolo, invece, credo che sia opportuno porre l'accento sugli aspetti non statali del rapporto fra economia e istituzioni nel tardo medioevo, soprattutto in un contesto come il regno di Napoli, la cui storiografia ha una tendenza risalente a un certo statalismo interpretativo. È sotto questo profilo che si può ripartire dalle acquisizioni e dalle ipotesi di Sakellariou pur discostandosene in parte. La sua ricerca approda alla conclusione che lo stato aragonese tenne sostanzialmente un atteggiamento abbastanza coerente da promuovere il consolidamento di «transaction-cost lowering institutions», il che, in un periodo di espansione della domanda, favorì un maggior grado di integrazione del mercato interno[31].

[26] Ivi, pp. 237-239.
[27] Si pensi all'interesse di comunità e privati verso tale ufficio: Vitale, *Percorsi urbani* cit., pp. 221-225.
[28] Morra, *Vivere per gabelle* cit., p. 37.
[29] Vitale, *Percorsi urbani* cit., pp. 169-172.
[30] Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 123-125 ed Ead., *The Cities of Puglia* cit.
[31] Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 423.

Non credo si possa negare *in toto* il valore di tale affermazione, ma vorrei sottolineare che l'iniziativa di attori diversi dallo stato continuò ad avere un peso fondamentale, molto più di quanto possa averlo avuto l'omogeneizzazione degli spazi fiscali da parte della Corona, che non si realizzò mai appieno. Al contrario, proprio il quadro giurisdizionale segmentato potrebbe aver favorito la competizione economica e commerciale.

2. *Il ruolo della signoria e le logiche di un'economia feudale*

A costo di risultare generico, qui vorrei allineare alcuni degli elementi disponibili sulle signorie, anche se la ricerca in merito è ancora in fase incoativa[32]. Una delle questioni fondamentali è quella dei modi in cui i signori s'interessarono alla promozione della prosperità economica nei propri feudi. Il tema beneficerebbe di studi più sistematici, ma tutto sommato è già possibile dire che quanto meno nelle signorie di una certa taglia questo interesse non mancava e poteva anche tradursi in azioni speculari a quelle della Corona. È vero che in alcuni casi poteva andare piuttosto nella direzione della compressione delle libertà economiche dei vassalli, o quantomeno dell'introduzione di pratiche che incoraggiavano l'accaparramento di risorse da parte dei signori per avviarle al commercio a lungo raggio[33]. Nondimeno, si rinvengono indizi d'altro segno. I baroni potevano sostenere iniziative e interessi locali concedendo prestiti per piccole intraprese commerciali o per l'avvio di attività manifatturiere[34]; potevano dare il loro consenso a mercati settimanali immuni dal *plateatico* o a fiere almeno parzialmente esenti[35]; potevano concedere forme di franchigia commerciale ai propri vassalli

[32] Fondamentale il punto di arrivo costituito da Carocci, Del Tredici, *La signoria rurale* cit. Vd. anche gli altri testi citati *supra* in nota 1 e Ginatempo, *Prelievi non fondiari* cit.

[33] Galasso, *Economia* cit., p. 151. Un esempio calzante è anche in Feniello, *Un capitalismo mediterraneo* cit., pp. 473-474. Inoltre vd. Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., pp. 171-172.

[34] Come accadde a Pisciotta (M. Del Treppo, *Marinai e vassalli: ritratti di uomini di mare napoletani*, in *Miscellanea in onore di Ruggero Moscati*, Napoli 1985, 131-191) o a Itri, dove il conte di Fondi prestò denaro all'università «per introducere l'arte de la lana» (*Inventarium Honorati Gaietani. L'inventario dei beni di Onorato II Gaetani d'Aragona 1491-1493*, ed. S. Pollastri, Roma 2006, p. 137).

[35] Per qualche esempio: Rotonda, pp. 78-79 (mercato domenicale di Rotonda in capitoli del 1495, concessi da Berardino Sanseverino); Montesano, pp. 76-82 (mercato fine-settimanale di Montesano in capitoli del 1482, concessi da Guglielmo Sanseverino conte di Capaccio).

per agevolarne le iniziative[36]; potevano persino decidere di moderare le richieste economiche rivolte ai propri vassalli[37]. Il sostegno all'iniziativa locale, specie nel momento produttivo, è anche in linea con la preferenza per la gestione indiretta delle baglive e delle altre risorse del feudo, spesso locate alle comunità o ai loro notabili[38]. Questi meccanismi potevano alimentare forme di preminenza e di influenza su scala locale, ma anche fenomeni di accumulazione e ascesa sociale[39]; verrebbe da aggiungere che poteva derivarne anche una domanda di beni stimolante per il mercato, tanto più laddove la corte signorile aveva un radicamento locale.

Persino i diritti di passo erano quasi sempre gestiti in collaborazione con la società locale e se in alcuni casi sembra che questo potesse diventare un gravame per coloro che si trovavano coinvolti, s'intuisce anche che i margini di arbitrio lasciati agli esattori potevano risultare funzionali a reti sociali e reti di scambio di cui non sappiamo granché. I *piaczari* del passo di Sarno, per esempio, tendevano a riscuotere meno del dovuto («ad chy demanda lo tierczo, a chy la mità et a chy manco quella mitate»), forse per bilanciare ciò che pagavano coloro che erano soltanto di passaggio e coloro che invece frequentavano anche il mercato della piazza sarnese[40].

Può darsi che tutto questo fosse facilitato dal quadro normativo definito dai sovrani napoletani, che sostenevano, per esempio, la libertà dei sudditi di vendere i propri prodotti senza subire divieti dai propri signori[41]. Ma sembra esserci di più,

[36] Oltre alla nota 10 *supra*, vd. per esempio: Venosa 1 e 2 (privilegio di Pirro Del Balzo all'università di Venosa, 14 agosto 1458); Loreto Aprutino, c. 3v (privilegio di Inigo d'Avalos all'università di Loreto Aprutino, 17 settembre 1474); Bari, II, pp. 20-23 (privilegio di Sforza Maria Sforza all'università di Bari, 1 ottobre 1466).

[37] In ASN, Sommaria, Relevi, 375, cc. 268v, 269v, 270v, 274r-v si vede per esempio che il principe di Bisignano aveva ribassato i prezzi di appalto delle baglive di diverse sue terre (Altomonte, Luzzi, Morano, Rose, Tarsia).

[38] Vd. L. Petracca, *Le terre* cit., pp. 82 e 90 (bagliva), 93 (mastrodattia), 132 (*fida*), 153-155 (mulini e forni), 157 (frantoi), 160 (opifici tessili), 162 (fucine).

[39] L. Tufano, *Percorsi familiari e preminenza a Nola alla fine del Medioevo. Il caso degli Albertini di Cimitile*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 2 Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)*, cur. F. Senatore, Firenze 2021, pp. 465-514.

[40] ASN, Museo A 18, c. 240v. In alcune testimonianze relative al passo di Ceppaloni, la pratica di riscuotere «senza capituli et tavola», cioè appunto ad arbitrio, appare collegata con l'occasionale assegnazione forzosa dell'appalto, e viene dipinta come una prassi che permetteva ai riscossori di: «a chi parea fare piacere lo faceano, a chi non li tolleano quanto poteano» (ivi, c. 399r).

[41] Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 178. Vd. anche *Nuova collezione* cit., XIV, p. 3. Cfr. anche *infra* parte seconda, IV.2.

poiché i baroni sapevano di poter trarre guadagno da questi stimoli alle attività dei vassalli: difficile non pensarlo quando si vede l'importanza delle entrate della fiera di Senise per i principi di Bisignano, o quella delle gabelle imposte dal conte di Fondi sulla battitura e tiratura della lana a Piedimonte Matese (7-800 ducati all'anno)[42]. Quando disponevano di leve fiscali adeguate, i baroni potevano essere interessati alla promozione della prosperità dei vassalli tanto quanto lo erano i re. Del resto, l'autore delle "proto-mercantilistiche" affermazioni più volte citate dalla storiografia per argomentare la consapevolezza economica dei sovrani aragonesi – come quella che «non èi cosa laudabile li Signuri farno industria […] ché la vera industria del bon Signore è bene administrare soe intrate iuste et le industrie far fare ad soi subditi et aiutarencili»[43] – ebbene è Diomede Carafa: uomo vicinissimo a re Ferrante, certo, ma anche primo conte di Maddaloni, fulcro di un importante stato feudale[44]. Chiaro, però, che il presupposto per un atteggiamento di questo tipo risiedeva proprio in quelle «intrate»: non tutti i feudatari del regno disponevano di risorse giurisdizionali sufficienti a trarre profitto fiscale dalla libertà economica dei vassalli.

Non a caso, erano forse soprattutto le piccole signorie ad avere implicazioni diverse sull'economia rurale. Si potrebbe supporre che tanto minori fossero le entrate fiscali di un signore e tanto più distante egli fosse dal contesto locale, tanto maggiore potesse essere la sua propensione a esercitare un controllo più pesante ed estrattivo, anche se ovviamente questo non è un fenomeno che si possa spiegare con un'unica variabile[45].

[42] *Inventarium* cit., p. 185.

[43] Carafa, *Memoriali* cit., pp. 181-183.

[44] E d'altro canto si veda l'armamentario ideologico dispiegato in provvedimenti d'interesse economico anche dal principe di Taranto, in Massaro, *Il principe* cit., pp. 366-368. Su Diomede Carafa, F. Petrucci Nardelli, *Carafa, Diomede*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIX, Roma 1976, *ad vocem*; J.H. Bentley, *Politica e cultura nella Napoli rinascimentale*, Napoli 1995, pp. 154-159; Cappelli, *Maiestas* cit., pp. 175-186. Sullo stato feudale dei Carafa di Maddaloni, F. Dandolo, G. Sabatini, *Lo Stato feudale dei Carafa di Maddaloni. Genesi e amministrazione di un ducato nel regno di Napoli (sec. XV-XVIII)*, Napoli 2009. Cfr. anche Isenmann, *Medieval* cit., per una contestualizzazione del pensiero di Carafa nel contesto europeo.

[45] Lo accennavo già in parte prima, II.4. Vd. Carocci, *The Pervasiveness* cit. Per un caso nel quale la taglia ridotta della signoria potrebbe essere effettivamente determinante nell'aggravio degli oneri imposti dai signori sui contadini si vedano alcuni studi recenti sulla Terra d'Otranto (Massaro, *Uomini* cit.; Petracca, *Signori rurali* cit.), che propongono di anticipare alla seconda metà del XV secolo tale fenomeno. Maria Antonietta Visceglia lo datava invece all'inizio del XVI secolo (M.A. Visceglia, *Comunità, signori feudali e* officiales *in Terra d'Otranto tra XVI e XVII secolo*, «Archivio storico per le Province napoletane», 106 (1986), pp. 260-268, in particolare p. 262).

Quanto alla capacità dei sovrani di incidere attivamente sull'insieme delle risorse fiscali del regno e sul modo in cui esse interagivano con le attività economiche, è chiaro che non bisogna sovrastimarla: questa capacità esisteva e seguiva il filo della giurisdizione, ma aveva un costo politico: non poteva dispiegarsi arbitrariamente. Sotto questa luce, l'importanza secondaria delle imposte indirette nei bilanci regi non sembra un dato a favore della capacità dei sovrani di agire per ridurre le barriere daziarie ai commerci, come sostenuto da Sakellariou, ma, proprio al contrario, potrebbe essere una spia dei limiti in tal senso.

Accettare questo quadro non significa tornare all'idea che gli spazi economici regnicoli fossero frammentati da una fiscalità oppressiva, disgregati dall'abuso feudale e chiusi in un'economia di sussistenza, salvo quando un grande imprenditore straniero privilegiato dai sovrani giungeva ad animarli[46]. Il quadro degli studi contraddice ampiamente questa idea[47]. Piuttosto, bisogna seguire fino in fondo le conseguenze del particolarismo che guidava le richieste di franchigie e fiere, o la gelosa difesa di pesi e misure locali, o ancora gli accordi multilaterali per l'esenzione reciproca fra comunità: ciò che esso sottintendeva è l'esistenza di molteplici spazi integrati, articolati su diverse scale e a volte sovrapposti, non strettamente coincidenti con gli spazi giurisdizionali (neppure con gli stessi confini del regno) e animati soprattutto dalla co-dipendenza fra domanda e offerta di merci, oltre che da fattori geografico-infrastrutturali e reti sociali[48]. Spazi nei quali diversi attori potevano agire con diversi ruoli a seconda del proprio status e dei propri diritti, partecipando in modo più o meno attivo e più o meno consistente dei benefici derivanti dall'accesso ai mercati.

[46] Che è grossomodo il quadro riproposto almeno nelle conclusioni di P. Mainoni, L. Barile, *Mercati sub-regionali e flussi di traffico nell'Italia bassomedievale*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, cur. F. Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 81-113 (in particolare p. 112), sulla scia di una tradizione della quale si può ricordare almeno il commento di Epstein, *Potere e mercati* cit., pp. 409-419 (basato su bibliografia relativa all'età moderna) e diversi interventi di Pietro Dalena, Amedeo Feniello e Alfonso Leone.

[47] Basti il rimando agli innumerevoli esempi concreti di traffici che coinvolgevano i regnicoli in E. Sakellariou, *Regional Trade and Economic Agents in the Kingdom of Naples (Fifteenth Century)*, in *Comparing Two Italies. Civic Tradition, Trade Networks, Family Relationships between the Italy of Communes and the Kingdom of Sicily*, cur. P. Mainoni, N.L. Barile, Turnhout 2020, pp. 139-65; Ead., *Southern Italy* cit.; alla quale si aggiungano almeno Grohmann, *Le fiere* cit.; Morra, *«Non così strani»* cit.

[48] Li si potrebbe pensare come spazi o «regioni infrastrutturali», secondo la proposta di Vidal, *Specializzazione* cit.

I costi di transazione generati dalla fiscalità hanno un'importanza variabile, in questo quadro, e dunque andrebbe soppesata caso per caso la loro eventuale influenza negativa sulle possibilità di integrazione. Quel che soprattutto occorre valutare è in quali casi la saturazione fiscale degli spazi, vale a dire l'addensarsi e l'accrescersi della pressione fiscale esercitata da diversi soggetti sulle attività economiche di un'area, poteva superare l'importanza delle strutture della domanda rendendo un mercato meno attrattivo. Lasciamo che a suggerirlo sia un aneddoto, fra i mille possibili. Nel 1468 Brindisi chiese al re un abbassamento delle tariffe doganali esatte in città sulle transazioni commerciali (in particolare lo *ius dohane*), sostenendo che si trattava di tariffe più alte di quelle imposte per i medesimi diritti in porti e località vicine (in particolare Lecce). Secondo i brindisini, quest'imposta più alta dipendeva dai tempi passati, quando «per la dignità et bontà del porto», e soprattutto per l'abbondante popolazione cittadina, i mercanti non si curavano del «grave pagamento» per via del «gran lucro che consequevano»[49]. In altre parole, i balzelli daziari erano diventati un problema di attualità solo perché la città aveva subito un grave spopolamento nel corso degli anni: un calo della domanda di beni esistente a Brindisi aveva reso insostenibili le imposte commerciali di un tempo.

Si può andare persino oltre, se si evita di considerare la fiscalità come un mero ostacolo all'economia e la si cala nella logica delle «economie feudali» tratteggiata di recente da Chris Wickham[50]. La fiscalità segmentata di cui abbiamo tracciato un primo ritratto nei capitoli precedenti potrebbe aver favorito l'accumulazione di capitali disseminati presso corti signorili, possessori di cespiti, appaltatori e, quindi, potrebbe aver alimentato il definirsi di aree di gravitazione intorno alla domanda di beni che questi capitali dovevano almeno in parte finanziare, dando il via a fenomeni di integrazione economica[51]. Qualcosa che poteva avvenire alla

[49] Brindisi, III, pp. 108 e 129.

[50] C. Wickham, *How did the feudal economy work? The economic logic of medieval societies*, «Past and Present», 251 (2021), pp. 3-40.

[51] Per quanto riguarda la domanda di beni e lavoro che potevano alimentare le corti signorili si pensi a quanto gli studi recenti mostrano sulla committenza feudale in ambito artistico e architettonico, ma anche sui bisogni materiali delle corti stesse. Per esempio: B. De Divitiis, *Architectural Patronage and Networks*, in *A Companion to the Renaissance in Southern Italy (1350-1600)*, cur. B. De Divitiis, Leiden-Boston 2023, pp. 301-334; Tufano, *Una famiglia* cit.; B. Vetere, *Giovanni Antonio Orsini Del Balzo. Un principe e una corte del Quattrocento meridionale*, in *Un principato territoriale nel regno di Napoli? Gli Orsini Del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, cur. L. Petracca, B. Vetere, Roma 2013, pp. 3-85. Si tratta di spunti non assenti anche

scala di una signoria, specie se dotata di una certa estensione, con i diversi centri che acquisivano un certo livello di specializzazione economica reciproca[52]; ma che poteva anche travalicare le giurisdizioni, lungo direttrici e secondo logiche che sono in larga parte da studiare[53].

Se si adotta questo punto di vista, la pienezza con cui i sovrani dispiegavano le proprie prerogative giurisdizionali resta un fattore importante da considerare, ma chiaramente non può più apparire in modo semplicistico come un'espressione quasi neutrale di razionalità superiore e progressiva, contrapposta all'azione di forze regressive. Il potere regio aveva una duplice natura, come è stato scritto: per un verso esso coordinava gli attori in gioco, per un altro era attore in gioco esso stesso, e con facoltà molto maggiori di cambiare le regole. Certo non aveva la potestà assoluta di sovvertire quelle esistenti danneggiando gli altri attori. Esso doveva anzitutto ascoltare e intervenire, facendo fruttare il proprio consueto patrimonio senza aggredire quello altrui. Da questo punto di vista, il potere regio non creava necessariamente integrazione economica. Spesso si limitava a rafforzare i *pattern* di integrazione e gli assetti redistributivi già esistenti. Tuttavia, seguendo le sirene della *plenitudo potestatis* esso poteva decidere di agire in modo più incisivo, magari riorientando verso di sé i profitti fiscali desumibili da certe attività, o invece dando priorità agli aspetti non estrattivi della fiscalità, quel-

in storiografia antecedente, per esempio in Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., pp. 170-172 (con un'enfasi positiva sull'indebitamento dei baroni come mezzo d'investimento), Leone, *Ricerche* cit., p. 94 (che invece ritiene improduttivo l'indebitamento dei feudatari), F. Patroni Griffi, *Banchieri e gioielli alla Corte aragonese di Napoli*, Napoli 1992 e persino già in Pontieri, *La Calabria* cit., pp. 336-337 che intuiva i vantaggi goduti da Catanzaro quale capoluogo di contea.

[52] Si pensi, per esempio, alle segnalazioni a riguardo sui domini del conte di Fondi (G. Pesiri, *Il "felice cinquantennio" del governo di Onorato II Caetani conte di Fondi (1441-1491)*, in *Principi e corti nel Rinascimento meridionale. I Caetani e le altre signorie nel Regno di Napoli*, cur. F. Delle Donne, G. Pesiri, Roma 2020, pp. 102-135; Pollastri, *Le lignage* cit., pp. 244-245). La questione del rapporto fra estensione di una signoria e possibile coordinamento economico fra le sue parti era già stata sollevata, per esempio, da Visceglia, *L'azienda signorile* cit., pp. 44-45.

[53] Si pensi al fatto che i panni di lana prodotti a Piedimonte Matese raggiungevano i mercati della Campania meridionale e della Puglia centro-settentrionale (Morra, *«Non così strani»* cit.; Pesiri, *Il "felice cinquantennio"* cit., p. 111). O agli spostamenti intra- ed extra-regnicoli di piccoli operatori della Calabria e della Puglia lungo le coste della penisola italiana, verso mercati grandi come Napoli, Roma e Venezia, ma anche di dimensioni più contenute (Sakellariou, *Amalfi* cit.; Ead., *Regional Trade* cit.; Morra, *«Non così strani»* cit.; N. Villanti, *Attività commerciali dei pugliesi a Ragusa (Dubrovnik) tra XIII e XIV secolo*, «Nuova Rivista Storica», 107, 1 (2023), pp. 227-260).

li che introducevano vincoli ai comportamenti economici. Gli esempi possibili spaziano dalla creazione di monopoli come quello sul sale, che comprimeva le libertà commerciali nell'interesse fiscale della corte, all'oscillante interventismo sul traffico cerealicolo, che specie dal XVI secolo avrebbe penalizzato l'esportazione per favorire l'approvvigionamento della capitale[54]. Tutto ciò significa anche che l'azione giurisdizionale regia poteva danneggiare certi circuiti e agenti economici, favorendone altri. In ultima analisi, le forme dell'integrazione determinate da un'azione più o meno pervasiva della Corona erano una materia incandescentemente politica, perché non esisteva una sola forma di integrazione economica uguale per tutti[55].

Posto in questi termini, il discorso può apparire vago, ma è al suo prosieguo che vorrei affidare lo sviluppo di alcune esemplificazioni. La constatazione cui volevo arrivare qui è che, nell'ottica appena delineata, gli attori che si appellavano al re erano determinanti per orientare le sue azioni e finanche per definire i contenuti delle sue politiche. Abbiamo visto che in qualche misura lo facevano i baroni medi e grandi, interessati soprattutto a massimizzare le possibilità di accumulazione e redistribuzione derivanti dalla combinazione di poteri giurisdizionali e fondiari. Nella prossima sezione del libro guarderemo ad altri soggetti, la cui natura collettiva implica logiche parzialmente differenti e la cui importanza è stata spesso trascurata o travisata: le comunità municipali.

[54] Fenicia, *Politica economica* cit., pp. 5-34.

[55] Cfr. M. Della Misericordia, *I confini dei mercati. Territori, istituzioni locali e spazi economici nella montagna lombarda del tardo medioevo*, Morbegno 2013.

PARTE SECONDA

AMBITI E PROFILI DELLA FISCALITÀ COMUNALE

I.
Il rapporto con gli antichi diritti del fisco regio

Posta pressappoco a metà strada fra Taranto e Matera, nel secondo Quattrocento Castellaneta era un borgo di 2-2500 abitanti (490 fuochi). Una cattedra vescovile le dava dignità di *civitas* almeno dall'XI secolo, elevandola al di sopra di molti altri piccoli insediamenti dei dintorni, e, dopo la dissoluzione dei domini del principe di Taranto di cui aveva fatto parte, nel 1463, Castellaneta divenne anche centro di demanio regio[1]. Le principali attività economiche dei suoi abitanti erano con ogni probabilità la coltivazione di cereali e l'allevamento, fra l'altro di buoi da usare per l'aratura e il trasporto. Il borgo sorge tutt'oggi sul ciglio di una profonda gravina, aperta verso sud alle piane antistanti il mar Ionio, e dista circa 40 km da Taranto, dove almeno una parte della produzione agricola locale veniva smerciata, raggiungendo anche i canali del commercio a lungo raggio[2].

Nel 1469 i sindaci dell'*universitas* di Castellaneta presentarono una supplica al re, della quale due punti interessano particolarmente per introdurre alla problematica di questo capitolo[3]. Il primo è la protesta contro una gabella risalente al tempo del defunto principe di Taranto, incorporata nella bagliva e ora riscossa dagli ufficiali del re: i cittadini che compravano ed estraevano vettovaglie dal borgo dovevano pagare 1 grana per ogni tomolo. Pareva un fatto scandaloso, si diceva al sovrano, poiché non c'era «terra, città et locho alchuno de questo regno» i cui abitanti fossero tenuti a un pagamento del genere per transazioni avvenute nel mercato locale. Il senso d'ingiustizia si acuiva nel vedere che forestieri dotati di franchigia (in particolare i tarantini) potevano aggirare quel balzello, mentre

[1] I dati demografici vengono da Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 136. Per la storia locale vd. E. Mastrobuono, *Castellaneta dalla metà del secolo XIV all'inizio del XVI e il Principato di Taranto*, Bari 1978.

[2] Feniello, *Un capitalismo mediterraneo* cit., pp. 471-484.

[3] Privilegio in Castellaneta, pp. 64-71.

i cittadini no. Per questa ragione, i castellanetani dichiaravano di sentirsi «in la loro patria propria […] tractati come foresterij».

Il secondo problema su cui soffermarsi è la situazione dei pascoli situati nel territorio pertinente a Castellaneta. Anche qui, dei non meglio precisati forestieri, forti di franchigie, arrivavano con il loro bestiame come locuste, consumavano i prati disponibili e si spostavano altrove. Così, i castellanetani si vedevano costretti a condurre i propri animali verso le terre dei baroni vicini e a pagare una fida per sfruttarne i pascoli. «Quanto sia iusto le gracie che lo eterno dio presta in lo terreno de essa città consumarsi per li extranei», argomentavano con amaro gusto del paradosso, «et ipsi cittadini andar dispersi mendicando et cercando dove vivere et substentare con pagamenti, vostra serenità el po comprendere».

Il modo in cui i castellanetani costruirono questa supplica mostra come l'appartenenza a una comunità potesse essere intesa quale titolo privilegiato per il godimento di alcune libertà economiche fondamentali. Queste libertà si attivavano contro il pagamento di certi diritti fiscali all'interno dello spazio di radicamento della comunità, in primo luogo la *fida*, che aveva perspicuo valore territoriale[4], e la *platea*. Entro la sfera locale definita dalla giurisdizione di chi deteneva tali cespiti (quasi sempre un signore), la comunità si aspettava di godere l'uso prioritario e gratuito di certe risorse ambientali (in particolare boschi e pascoli), insieme a facilitazioni per lo smercio dei propri prodotti e l'acquisto di quelli necessari al proprio sostentamento o alla pratica della propria arte. Questo genere di aspettativa e il tentativo di delineare una tipologia dei modi in cui essa trovava spazio nella realtà negoziata delle relazioni fra comunità e poteri sovraordinati rappresentano il fulcro del presente capitolo.

1. *Comunità e risorse nella sfera locale: una tipologia*

In certa misura, le aspettative appena menzionate potevano rifarsi a consuetudini e riflessioni giuridiche anche antiche. La gratuità d'uso delle risorse collettive per gli abitanti di un dato territorio era rivendicata già dalle comunità

[4] A. Airò, *Forme del dominio territoriale a Taranto tra XIV e XV secolo. Un percorso documentario*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, cur. G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 249-260 (qui p. 251).

del XII secolo[5], ma va notato che del diritto a goderne non si trovano attestazioni esplicite nello spazio che i *Ritus Summariae* dedicavano allo *ius fide*[6]. Al contrario, il problema trovava posto addirittura in un'apposita rubrica per la *platea* (la 28, *Qualiter & quando cives vel exteri debent solvere jus dohanae, vel non?*), dove si legge l'affermazione: «cives non solvunt jus dohanae de mercimoniis quae exercent de pecunia propria, vel aliena […] si sit lucrum mercium suum totum»[7]. Vedremo che questo diverso grado di certezza dell'immunità comunitaria sembra effettivamente riflettersi nelle situazioni riscontrabili all'interno di fonti più vicine alla pratica.

Comunque sia, i possibili agganci dottrinali non devono ingannare. Non c'era nulla di scontato (o innocente), per esempio, nelle aspettative dei castellanetani e nella possibilità di vederle soddisfatte. Lo evidenziano le stesse risposte del re alle loro richieste. Quanto al dazio sull'esportazione di vettovaglie, egli acconsentì all'abolizione, ma soltanto se si trattava davvero di un balzello nuovo imposto dal principe di Taranto: dunque non in virtù di un principio generale, bensì dell'abolizione disposta dal re per i diritti creati *ex novo* dal defunto principe[8]. Inoltre, il sovrano riconobbe che bisognava fare qualcosa per garantire dei pascoli al bestiame dei cittadini, ma rimandò la decisione a un esame ravvicinato della questione da parte del principe secondogenito Federico, luogotenente in quegli anni in Terra d'Otranto, e del mastro portolano della provincia. Dopotutto, non c'era soltanto in ballo l'interesse di soggetti dotati di franchigie concesse dallo stesso sovrano, ma anche l'esistenza di antiche comunità di pascolo fra Castellaneta e altre università vicine – sulla quale i castellanetani avevano taciuto[9].

La supplica di Castellaneta, insomma, serba traccia di uno sforzo costruttivo, il cui significato andrebbe misurato, in questo come in altri casi, guardando alle consuetudini dei luoghi, spesso non scritte ma vivissime, e alla loro negoziazione

[5] S. Carocci, *Fondi 1179*, in Ingenita curiositas. *Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo*, cur. B. Figliuolo, R. Di Meglio, A. Ambrosio, Battipaglia 2018, I, pp. 47-60.

[6] *Ritus Regiae Camerae Summariae* cit., pp. 432-446.

[7] Ivi, p. 555. Ancora in trattati fiscali del tardo Cinquecento-inizi Seicento si ritrovano affermazioni nette in tal senso, vd. per esempio BNN, Nazionale, I C 4, c. 40r.

[8] Vd. Massaro, *Uomini* cit., pp. 1428-1429.

[9] Cfr. E. Mastrobuono, *I rapporti di Castellaneta con le università confinanti e i suoi contrasti con l'università e i feudatari di Laterza per questioni confinarie*, in *Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli*, cur. M. Paone, Galatina 1972, I, pp. 671-701. Comunità di pascolo con Mottola, Ginosa e Laterza sono menzionate in Castellaneta, pp. 43-45, 45-48, 52-64.

da parte di attori con interessi contrastanti[10]. È anche un esempio di come il rapporto delle popolazioni di un luogo con antichi diritti come la *fida* e la *platea* (o i derivati di quest'ultima) possa essere una spia molto significativa sui modi in cui esse vivevano gli spazi locali e vi davano forma[11].

Nelle pagine che seguono proverò a tracciare una tipologia basata proprio su questo rapporto e articolata in tre possibilità: quella del controllo diretto sulle risorse di cui si parla, quella della loro gestione delegata e quella dell'intervento mediato su di esse[12]. Ciascuna possibilità ha delle ricadute specifiche soprattutto su distribuzione di ricchezza e opportunità economiche, ma anche conseguenze interessanti sul governo del territorio e sui processi di istituzionalizzazione delle comunità locali. Tratteggiarle in termini generici è possibile nonostante i limiti delle fonti municipali pervenuteci (in gran parte normative), a patto di premettere alcuni chiarimenti concettuali.

È alla bagliva, ricordiamolo, che sin dal Duecento e anche prima facevano capo la riscossione di *iura* quali *platea* e *fida*. Erano i titolari della giurisdizione baiulare – la più aderente al territorio, nel diritto regnicolo – a controllare in teoria i *demanialia* di una data area. Soprattutto dopo i Vespri, però, tutti gli elementi che la storiografia conosce come possibili componenti (o membra, come dicono le fonti) della bagliva – dalle gabelle appena menzionate al banco della giustizia civile – furono passibili di separazione dalla stessa, per via di alienazioni e assegnazioni.

Non è un caso se gli stessi giuristi regnicoli del Cinque e Seicento avrebbero constatato che era impossibile dare una descrizione generale delle baglive, e che giocoforza bisognava fare riferimento alla *consuetudo loci*[13]. Per quanto riguarda

[10] Vd. anche il caso di Cava de' Tirreni in Morra, *Le montagne* cit.

[11] Sulla definizione del territorio delle comunità non mi soffermerò in dettaglio, ma la storiografia ha da tempo evidenziato che questo processo si svolse su una molteplicità di piani e diede luogo a spazi ricchi di convivenze e sovrapposizioni, che si traducevano in situazioni di co-spazialità. Per il regno vd. almeno D'Arcangelo, *La Capitanata urbana* cit., pp. 179-321; Senatore, *Una città* cit., pp. 3-114; *Città e contado* cit. Più in generale vd. L. Zenobi, *Borders and the Politics of Space in Late Medieval Italy. Milan, Venice, and their Territories*, Oxford 2023, a mo' di sintesi e rimando per la nutrita bibliografia antecedente.

[12] In certa misura, questa tripartizione guarda in prospettiva inversa a quella proposta da S. Carocci, *Tipologie amministrative della signoria rurale in Italia tra medioevo ed età moderna*, in *«Fiere vicende dell'età di mezzo». Studi per Gian Maria Varanini*, cur. P. Guglielmotti, I. Lazzarini, Firenze 2021, pp. 19-39.

[13] G.I. Cassandro, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari 1943, p. 220. Vd. anche F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Bologna 1929, pp.

la giustizia, per esempio, c'erano casi nei quali le competenze giudiziarie tipiche del *bancum iustitie* baiulare si fondevano con quelle del capitano e della sua corte, determinando la scomparsa dello stesso ufficiale chiamato baglivo[14]. Soprattutto in area abruzzese, invece, alcune città (almeno L'Aquila, Penne e Teramo) pare avessero acquisito la facoltà di amministrare la giustizia civile tramite propri giudici fra Tre e Quattrocento, secondo un processo storico del quale si sa ben poco, ma che appare collegato alla loro capacità di emanare statuti particolarmente organici[15]. Altre comunità ancora partecipavano all'amministrazione della giustizia in modo più indiretto, attraverso la nomina dei giudici delle corti baiulari e capitaneali, in continuità con le più antiche forme di partecipazione al funzionamento di istituzioni controllate dai poteri superiori[16].

La medesima varietà di destini riguarda ovviamente gli antichi *iura* fiscali legati alle baglive e, di conseguenza, la configurazione del rapporto giurisdizionale fra le comunità e le risorse di cui qui interessa discutere. Se ne desume un primo assunto da tenere presente per la nostra tipologia: non basta l'attestazione di una qualsiasi di queste componenti nelle mani di un'università per inferire con certezza il controllo sulle altre.

Aggiungiamo una notazione a proposito della facoltà di *iuris dicere*. Com'è stato notato, la concessione del mero e misto imperio ai baroni del regno nel parlamento del 1443 servì probabilmente a ricompattare la *iurisdictio* di cui questi disponevano[17], anche per far fronte all'esplosione degli *iura* baiulari, che per certi versi doveva implicare la dispersione di schegge più o meno inerti di giurisdizione. Nel contempo, a coronamento di processi non del tutto noti, ma parimenti

259-260. Sulla varietà del contenuto delle baglive nelle fonti amminsitrative quattrocentesche, vd. *supra* parte prima, II.3.

[14] Così parrebbe a Barletta, vd. Barletta 3, p. XXVIII e Calasso, *La legislazione* cit., p. 260.

[15] Della peculiare concentrazione di «statuti organici» in Abruzzo parla P. Terenzi, *Statuti e norme sul territorio nelle città e* terre *del regno di Napoli (secoli XIII-XV)*, in *I rapporti fra città e campagna allo specchio della normativa statutaria. Un confronto fra lo Stato della Chiesa, la Toscana e l'Abruzzo (secoli XII-XVI)*, cur. G.P.G. Scharf, Napoli 2022, pp. 137-170; tuttavia l'autore attribuisce soprattutto alla cultura dei redattori e a modelli provenienti da extra-regno questa particolare propensione documentaria, mentre non è ancora stata presa in considerazione la possibilità che essa rifletta anche un rapporto più stretto di queste comunità con la giurisdizione baiulare.

[16] Vd. per esempio Airò, *Et signanter* cit., pp. 187-190. Per le forme precedenti vd. almeno Carocci, *Signorie* cit., pp. 357-364 e 503-505.

[17] Vallone, *Iurisdictio* cit.

dispiegatisi fra Tre e Quattrocento, molte comunità del regno chiesero a partire dagli anni Quaranta del XV secolo la conferma in privilegio della facoltà di statuire sugli *iura municipalia*[18]. Ciò avvenne in modo del tutto indipendente dalla concessione formale di giurisdizione, sicché l'espressione di questa potestà legislativa deve intendersi sempre sussidiaria e potenzialmente limitata da quella che esercitano i poteri superiori[19]. Nondimeno è un fatto importante di cui prendere atto, anzitutto per evitare fraintendimenti: l'esistenza di uno statuto su materie quali il danno dato o l'esazione della *platea* non comportava in alcun modo il possesso della bagliva o di una qualsiasi delle sue componenti da parte della comunità che lo emanava o richiedeva. Vedremo subito cosa significa.

Per dar conto con più chiarezza delle implicazioni della mia ipotesi tipologica procederò dividendo il prosieguo dell'esposizione in due parti: dapprima guarderò al rapporto delle comunità con la *fida*, facendone uno spunto per alcune ipotesi sulle risorse collettive; poi al rapporto con la *platea* e con alcune altre imposte afferenti agli elenchi di *iura vetera* e *nova*, da cui si desumono anche indicazioni importanti sulle caratteristiche delle fiscalità comunali.

2. *Gestione del territorio e sfruttamento delle risorse collettive*

Molti elementi, nella storiografia disponibile, concorrono a suggerire la scarsa presa istituzionale delle comunità regnicole sulle risorse collettive[20]. Sulla base di

[18] Qualche esempio: Agnone, pp. 89-95 (1507); Altamura 1, pp. 423-428 (1463); Atri 1, pp. 346-356 (1468); Bari, II, pp. 20-23 (1466); Campobasso, pp. 324-335 (1464); Civitella del Tronto, cc. 1r-5v (1466); Gaeta 1, pp. 85-87 (1414) e 96-101 (1420); Laino, pp. 443-447 (1475); Lanciano, cc. 83-13r (1458); Loreto Aprutino, cc. 1r-3v (1474); Polla, p. 369 (1497); Barletta 1, pp. 150-154 (1465). Vd. anche Calasso, *La legislazione* cit., in particolare pp. 175-228.

[19] Più ampiamente, sul problema della «normazione partecipata» nel regno, vd. F. Senatore, *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione*, «Reti Medievali Rivista», 9, 1 (2008); Terenzi, *Evoluzione politica* cit.; ma anche l'influente testo di Corrao, *Città* cit.

[20] Utilizzo l'espressione 'risorse collettive' per riferirmi genericamente sia ai beni oggetto di usi collettivi, sia a quelli che appartenevano a una comunità. A questi ultimi mi riferirò anche specificamente come a 'beni comunali'. In questo paragrafo, comunque, non prenderò in considerazione tutti i tipi di beni che possono ricadere in entrambe le categorie, concentrandomi soprattutto su boschi e pascoli. La ragione è che erano questi i beni collegati al diritto di *fida*, che mi interessa qui seguire. Per lo stesso motivo, lascio ai margini il tema delle superfici agricole (e prevalentemente cerealicole) destinate a forme di sfruttamento individuale transitorie

conti molto tardi si è detto che limitata era la gestione di certe risorse come veri e propri beni comunali e irrisorio il loro peso nei bilanci locali[21], mentre gli studi più recenti sulla signoria tardomedievale avvalorano l'idea che i principali percettori di corrispettivi per lo sfruttamento dell'incolto e delle terre aperte fossero appunto i signori, e non le comunità[22]. Anche l'evoluzione della dottrina giuridica offre del tardo medioevo regnicolo l'impressione di un periodo favorevole alla presunzione d'appartenenza dei demani ai signori feudali, dato che soltanto dal Cinquecento in avanti i giuristi meridionali avrebbero provveduto a strutturare il concetto di *demanium universitatis*, fino a invertire, tra XVII e XVIII secolo, la presunzione d'appartenenza in favore delle comunità[23]. È quindi soprattutto sul piano dei diritti d'uso, e non del dominio, che si dispiegarono i rapporti delle comunità con il territorio e con le sue risorse collettive.

da parte dei membri di una comunità, dietro pagamento al titolare della giurisdizione di un *terratico*, sul quale hanno portato l'attenzione contributi recenti (in particolare, S. Carocci, *"Metodo regressivo" e possessi collettivi: i "demani" del Mezzogiorno (sec. XII-XVIII)*, in *Écritures de l'espace social. Mélanges d'histoire médiévale offerts à Monique Bourin*, cur. D. Boisseuil, P. Chastang, L. Feller, J. Morsel, Paris 2010, pp. 541-555 e Id., *Signorie* cit., pp. 380-396). Vd. anche i chiarimenti terminologici di R. Rao, Comunia. *Le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano 2008, pp. 16-21. Al di là dei benemeriti studi maturati nell'ambito della storia del diritto (mi limito a citare U. Petronio, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in *La proprietà e le proprietà*, cur. E. Cortese, Milano 1988, pp. 491-542 per un quadro), la gestione delle risorse collettive è stata oggetto di ricerche recenti perlopiù con riguardo all'Italia centro-settentrionale. In maniera fin troppo stringata rimando almeno alla rassegna di M.T. Caciorgna, *Beni comuni e storia comunale*, in *I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur. Percorsi storiografici*, cur. M.T. Caciorgna, S. Carocci, A. Zorzi, Roma 2014, pp. 33-49, a quella di D. Cristoferi, *Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e nella modernistica italiana e le principali tendenze internazionali*, «Studi storici», 57, 3 (2016), pp. 577-604 (che nota giustamente la scarsità dei contributi sul tema per l'Italia meridionale) e agli studi raccolti in *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, cur. G. Alfani, R. Rao, Milano 2011.

[21] A. Bulgarelli Lukacs, *La gestione delle risorse collettive nel regno di Napoli in età moderna: un percorso comparativo*, in *la gestione delle risorse collettiva. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, cur. G. Alfani, R. Rao, Milano 2011, pp. 227-246, che si serve di bilanci sei e settecenteschi. Ma è probabilmente significativa l'assenza di voci relative alla *fida* da un campione di bilanci municipali quattrocenteschi (Morra, *Vivere per gabelle* cit., p. 225).

[22] Vd. *supra* parte prima, II. Cfr. le considerazioni comparative di Ginatempo, *Prelievi non fondiari* cit., pp. 216, 220 e 222.

[23] Cfr. S. Barbacetto, *Territorio e sfruttamento comunitario delle risorse: letture dottrinali (secoli XV-XVIII)*, in *Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una lettura storica della spazialità*, cur. L. Blanco, Milano 2008, pp. 99-123. Vd. anche Senatore, *Una città* cit., pp. 97-99.

Il tema rimane comunque più complesso di quel che si potrebbe pensare. La tarda affermazione dei demani comunali nella dottrina non deve indurre a postulare l'inesistenza di beni comunali e forme di gestione del territorio in epoca medievale. Non si può sottovalutare, per esempio, la possibilità che la presa consuetudinaria di comunità d'abitanti su certi spazi, a prescindere da concessioni formali di giurisdizione, avesse dato vita nel XIII secolo a dei patrimoni comunali[24]. Ed è possibile, da questo punto di vista, che il corso politico avviato dalla crisi dei Vespri siciliani dal tardo Duecento avesse favorito invece l'esproprio da parte dei signori, sicché anche il consolidamento della nozione di *demanium feudi* nel Trecento (in assenza di analoga riflessione sul *demanium universitatis*) potrebbe segnalare il volgere della congiuntura a vantaggio dell'incremento delle prerogative signorili, più che rivelare uno stato delle cose univoco e incontrastato[25]. Non a caso è da quel periodo che cominciarono ad acuirsi le iniziative anti-signorili da parte delle popolazioni regnicole[26].

Visto che gli ultimi secoli del medioevo videro diffusamente affermarsi l'*universitas* come forma di organizzazione delle comunità regnicole, una domanda che ci si può porre è se e come tale processo fu legato al dispiegarsi di un controllo comunale più forte sulle risorse collettive. Anni orsono, Giovanni Cassandro avanzò l'ipotesi che fra XIV e (soprattutto) XV secolo, in coincidenza non casuale con la fioritura di una produzione statutaria, le comunità demaniali del regno avessero acquisito il controllo della giurisdizione baiulare e, con essa, di un «demanio cittadino». Diversa sarebbe stata la situazione delle comunità feudali, alle quali «non competeva se non un diritto d'uso sulle terre demaniali del feudo», esposto peral-

[24] Un caso peculiare che sembra favorire l'assegnazione di beni alle comunità è la fondazione di insediamenti o il loro ripopolamento dopo gravi crisi: per Lucera a inizio Trecento, D'Arcangelo, *La Capitanata urbana* cit., pp. 153-164; per Policastro nel 1324, Caggese, *Roberto d'Angiò* cit., pp. 442-443. Qualche elemento di riflessione su come la frammentazione delle strutture del potere pubblico nel Mezzogiorno potrebbe aver alimentato già dall'XI secolo alcuni processi di soggettivazione collettiva in relazione al controllo di risorse territoriali è in V. Lorè, *I principi e i villaggi. Salerno, IX-XI secolo*, «Studia Historica. Historia Medieval», 31 (2013), pp. 133-149.

[25] Sul tardo Duecento qualche notizia emerge dalla ricostruzione dei registri di cancelleria: *I registri della cancelleria angioina*, XI, *1273-1277*, ed. R. Filangieri, Napoli 1958, pp. 61-62 (Acquaviva, 1273). Per i primi decenni del Trecento, Caggese, *Roberto d'Angiò* cit., pp. 443-449 raccoglie numerose notizie relative alle tensioni fra signori e comunità (ma anche fra comunità e comunità) sugli usi civici e le proprietà collettive, attingendo a fonti oggi perdute.

[26] Vitolo, *Rivolte contadine* cit. Carocci, *Signorie* cit., pp. 506-511 lo legge appunto come esito del combinarsi di ripiegamento del potere regio ed espansione baronale, nel quadro di una proposta di periodizzazione più ampia.

tro «alle insidie d'un ambiente che l*o* avversava», nel quale «riparo alle popolazioni restò principalmente la consuetudine», più che la norma scritta[27].

Sebbene alcuni elementi dell'interpretazione di Cassandro restino validi, essa appare oggi troppo rigida. Come si è cominciato a dire, la capacità di una comunità di produrre norme scritte sulla materia rurale poteva essere slegata dall'effettivo possesso della bagliva. Bisogna pensare a una tipologia molto più flessibile di quella usata da Cassandro e, in particolar modo, più trasversale rispetto alla soggezione di una comunità alla Corona o a un'altra signoria, che non appare di per sé un sufficiente elemento di discrimine fra i casi che si possono incontrare.

Pertanto, torniamo alla tipologia tripartita (controllo diretto, gestione delegata, intervento mediato) che vorrei proporre, focalizzando l'attenzione su quanto è connesso con la gestione delle campagne e dei beni collettivi. In questo contesto, parlare di controllo diretto significa riferirsi a comunità che godevano di una disponibilità giurisdizionale sulle risorse del proprio territorio paragonabile a quella di un barone, tale da garantire la libertà di fare statuti rurali, ma anche di riscuotere sanzioni dai contravventori, la *fida* per l'uso di incolti e terre aperte, nonché di eleggere ufficiali o assegnare appalti. Bisogna però ribadire che è possibile (e lo vedremo) che alcune comunità avessero ritagliato alcuni spazi dal demanio del proprio *dominus*, riservandoli all'uso della collettività e assumendo su di essi delle forme parziali di controllo diretto, sulla base di processi di negoziazione e acquisizione di beni comunali che perlopiù ci sfuggono e che potrebbero muoversi in una dimensione privatistica.

Parlare invece di gestione delegata significa, solitamente, parlare di comunità che prendevano in appalto la gestione della bagliva dal *dominus* o dalla *domina* che ne era effettivamente titolare, guadagnando così anche la facoltà di percepire eventuali *fide* e un certo margine di azione disciplinare sul territorio, presumibilmente sempre soggetto ad autorizzazione del superiore. Anche qui c'è una preci-

[27] Cassandro, *Storia delle terre* cit., in particolare pp. 216-236 (citazione da p. 233). Da notare che la rigida scansione demaniale/feudale stava stretta allo stesso Cassandro, il quale escludeva dalla seconda categoria sia le «città un tempo demaniali e poi vendute ai feudatari», sia – con una visibile difficoltà a trovare un confine chiaro per questo insieme – quelle «terre e città che, pur sotto il dominio baronale, erano riuscite a crearsi un'organizzazione pari a quella delle città demaniali». Insomma, a restare sicuramente fuori, secondo Cassandro erano soltanto «casali», «ville», «castra» e «oppida», entità che lo stesso Andrea d'Isernia elencava in una lista di parole equivalenti a *feudum*. Ma si noti che nel medesimo elenco d'Isernia includeva anche *terram* e *burgum* (ivi, p. 231), il che rende anche questo tentativo di delimitazione piuttosto incerto.

sazione da fare: questa forma transitoria di potere sui demani probabilmente non implicava la facoltà di spezzettarli e redistribuirli, che restava riservata al titolare della giurisdizione.

Infine, parlare di intervento mediato significa occuparsi di comunità che non esercitavano alcuna forma di gestione diretta del territorio e dell'accesso ai beni collettivi, poiché essi rientravano in una giurisdizione altrui, sebbene ciò non implicasse l'assenza di negoziazioni volte a stabilire le condizioni d'uso delle risorse e l'emanazione di statuti rurali soddisfacenti da parte del titolare. Non ho molti dubbi sul fatto che la complessità della realtà di cui si discute possa fornire esempi che eccepiscono dalle maglie di questa classificazione. Tuttavia, credo che essa possa aiutare a capire alcune cose, come cercherò di mostrare.

2.1. *Controllo diretto*

Partiamo da quelle comunità per le quali la documentazione e gli studi disponibili permettono di supporre un controllo diretto del proprio territorio e di ciò che avveniva delle sue risorse collettive. Non è semplice riconoscerle senza scritture amministrative municipali, ma sembra ragionevole identificarle laddove privilegi e fonti normative mostrano la capacità di vendere erbaggi e il possesso della giurisdizione civile. È in questi casi che la gestione del territorio doveva garantire certi margini di profitto pubblico, oltre che privato, ma sono poco numerosi.

Gli indizi esaminati lasciano credere che il fenomeno abbia interessato specialmente l'Abruzzo. Non sembra casuale, poiché durante il XIII secolo alcune comunità della regione ottennero diritti che potrebbero aver fatto da base a un rapporto peculiare con territorio e giurisdizione. A Teramo, per esempio, nel 1207 il vescovo condivise con i cittadini (o almeno una loro parte) l'elezione del podestà e dei giudici che esercitavano la giurisdizione civile e criminale nella diocesi in suo nome. Sembra che, attraverso un percorso non lineare, verso la fine del secolo la negoziazione con la Corona avesse portato a una maggiore separazione fra la giustizia criminale, in capo a un capitano di nomina regia, e quella civile, rimasta nelle mani di un giudice eletto dai cittadini[28]. Tuttavia, bisogna tenere presente che Teramo fu più volte infeudata nei secoli successivi, con effetti che non è facile comprendere sulle prerogative del comune. Gli statuti del 1440, per esempio, non menzionavano esplicitamente diritti sui demani, ma è possibile che

[28] Teramo 1, pp. 124, 323-327 e 511-513 (ma anche 515-516 e 517-522). Su questa fase della storia cittadina vd. ora P. Terenzi, *Teramo* cit.

ciò fosse anche dovuto alla soggezione della città a Francesco Sforza, il cui dominio seguì a quello degli altri signori succedutisi già dal 1388[29]. La soggezione diretta alla Corona, nei decenni successivi, potrebbe aver consentito ai teramani di tornare a far valere la propria giurisdizione sulle aree di pascolo del territorio, per quanto sia palpabile la pressione regia per imbrigliarle nel dispositivo doganale sulla transumanza, probabilmente in funzione di pascolo estivo[30]. Sappiamo, infatti, che i teramani traevano 40 ducati annui dal fitto dei propri pascoli alla Dogana, proprio come facevano quei signori che possedevano erbaggi nell'area interessata dalla transumanza e venivano remunerati dalla Dogana per il loro sfruttamento, a un prezzo fisso[31].

Atri, dal canto suo, ancora nel XV secolo giustificava la sua proiezione verso il territorio circostante ricordando un antico privilegio del 1251 concesso dal legato pontificio Pietro Capocci e confermato dal papa Innocenzo IV, nel quadro delle lotte con gli Svevi[32]. Quell'atto non solo istituiva il seggio episcopale di Atri, separandone la diocesi da quella di Penne, ma instaurava una corrispondenza fra la diocesi e il *comitatus* assegnato alla *civitas*, cui veniva riconosciuto di poter «vivere in Comuni», dandosi statuti e godendo di «imperium et potestatem sicuti Civitas Perusie». La città, che in quell'occasione veniva anche posta sotto la soggezione diretta del pontefice, si vedeva assegnato il complesso dei «demania» e «regalia» un tempo appartenuti all'imperatore Federico II, all'interno di tutto il contado. Al netto di questa straordinaria condizione, prodottasi in una congiuntura altrettanto straordinaria, non è facile capire cosa sia stato di queste facoltà nell'arco dei due secoli e mezzo successivi.

L'infeudamento della città ad Antonio d'Acquaviva, nel 1393, coincise probabilmente con l'avvio di un periodo d'erosione di alcune prerogative municipali[33].

[29] Teramo 1, p. 320.

[30] La pressione di un non meglio precisato «dohanero» regio è denunciata esplicitamente nei capitoli formulati dalla comunità nel 1465, mentre in quelli del 1499 sembra ormai chiaro che gli erbaggi teramani erano gestiti da un doganiere regio, pur se questi corrispondeva 40 ducati annui alla comunità. Vd. i documenti citati alla nota che segue.

[31] Teramo 1, pp. 554-559 (1465) e 567-570 (1499).

[32] Menzione quattrocentesca in Atri 1 (1442). Il privilegio di Capocci è edito in Atri 2, pp. 215-220. Vd. anche C. Vultaggio, *Il contado di Atri dalla nascita del comune alla signoria degli Acquaviva*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, cur. G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 129-166.

[33] B. Pio, *Patrimoni feudali, carriere ecclesiastiche, signorie cittadine: l'ascesa degli Acquaviva tra XIII e XV secolo*, in *Lo stato degli Acquaviva d'Aragona duchi di Atri*, cur. R. Ricci, L'Aquila 2012,

Non è un caso se nel 1442, tornati nel demanio regio dopo la conquista del regno da parte di Alfonso d'Aragona, gli atriani chiesero al re l'appalto della bagliva, con tanto di sgravio di 5 once rispetto al prezzo già consueto di 20[34]: la notizia lascia supporre che la comunità fosse giunta a patti già con i suoi signori Acquaviva, ottenendo da essi la gestione delegata di risorse come la *platea* e la *fida*, e che ora cercasse di mantenerla sotto il nuovo sovrano. Non è del tutto chiaro, invece, se Atri sia poi tornata a controllare più direttamente questi diritti. Alcune attestazioni successive, in capitoli del 1468, poi nella riforma dell'ordinamento municipale del 1492, mostrano che la città riscuoteva la *fida* per il pascolo di pecore nel suo territorio (oltre che in quelli di alcune località a lei infeudate), ma non è chiaro se lo facesse nel quadro della gestione delegata della bagliva o meno[35]. La dichiarazione di possedere in virtù di privilegi passati le «rasciuni della balia erbagij passi dohana et fundare [*sic*; leggi: fondaco]», nei capitoli che gli atriani sottoposero nel 1503 ai luogotenenti delle Maestà Cattoliche di Spagna non risolve la questione, perché giungeva in una congiuntura propizia a forzature dello *status quo*, parallele peraltro al tentativo di evitare un nuovo infeudamento agli Acquaviva (che poi arrivò comunque). La stessa menzione di un doganiere cittadino incaricato di riscuotere la *fida*, negli statuti del 1531, resta problematica[36].

Quanto a L'Aquila, nel suo caso furono le peculiari dinamiche di fondazione della città a determinare gli assetti delle risorse collettive. Il diploma di Corrado IV che nel 1254 appoggiò il sinecismo delle comunità della conca aquilana, accordò alla neonata città un distretto che includeva «colles omnes adjacentes […] et terras omnes circumquaque jacentes», con le «sylvas omnes et nemora» dei luoghi compresi entro il suo distretto[37]. Nuovamente, dopo le convulse vicende

pp. 83-111 (qui pp. 108-109) menziona il fatto che, con l'infeudamento, la città aveva perso il diritto di eleggere il giudice alle cause civili, il che potrebbe essere significativo più in generale del fatto che gli Acquaviva avevano avocato a sé la giurisdizione civile e tutto ciò che vi era connesso, incluso il controllo dei *demania*.

[34] Atri 1.

[35] Vd. Atri 4 e Atri 5, p. 243.

[36] Atri 3, pp. 22-23.

[37] Questo documento gode di molteplici edizioni (vd. *I Documenti Regi dell'Archivio Civico Aquilano (1254-1555)*, cur. B. Olivieri, A. Rotellini, Pisa 2021, p. 51), mi limito a citare da quella recente di M. D'Antonio, *Due documenti inediti di Corrado IV sulla fondazione dell'Aquila*, «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», 107 (2016), pp. 17-34 (citazione da pp. 26-27) e a ricordare quella di G.M. Monti, *La fondazione di Aquila ed il relativo diploma*, in *Civiltà medioevale negli Abruzzi*, ed. M.R. Berardi, L'Aquila 1992, II, pp. 265-286, che corresse

che interessarono L'Aquila nei decenni successivi, Carlo II d'Angiò le riconobbe nel 1294 il controllo dei «demania vero, & tenimenta [...] cum aquis & silvis» compresi nel suo distretto[38]. La storia della gestione di queste prerogative nel XIV secolo è in buona parte oscura, ma per il secondo Quattrocento le fonti permettono quantomeno di appurare che le università del contado (insieme a dei privati soprannominati enfaticamente "padroni delle montagne", che dovevano essere i membri delle università rurali) avevano un ruolo primario nella gestione dei diritti di pascolo, sebbene fossero le élites mercantili della città a trarne i maggiori profitti, grazie alla loro incetta e rivendita[39].

Sarebbe interessante sapere se anche altri centri abruzzesi avessero maturato forme più o meno resilienti di controllo sul territorio[40]. Allontanandoci dall'estrema area settentrionale del regno sembrerebbe che dinamiche simili abbiano interessato appena una manciata di altre comunità. Così per Agnone, nell'attuale provincia di Isernia, che aveva ricevuto da Alfonso il Magnanimo la bagliva nel 1442 e che alcuni anni dopo, in capitoli del 1479, includeva gli erbaggi in una lista dei diritti in suo possesso[41]; così, sembrerebbe, anche per Gaeta nel corso del regno di Ferrante e per Atena Lucana in una finestra di tempo ristretta intorno alla metà degli anni Settanta[42]. È significativo che anche in questi casi si abbia-

la precedente idea di una fondazione federiciana. Sulla fondazione e la rifondazione della città, in un quadro interpretativo aggiornato e con riferimenti agli studi precedenti, vd. anche Carocci, *Signorie* cit., pp. 525-527.

[38] L'Aquila 1, pp. 3-4.

[39] Vd. *infra* parte seconda, V.1.

[40] Alcune somiglianze, forse significative, fra le strutture istituzionali delle comunità abruzzesi sono ravvisabili attraverso le fonti normative, specialmente con riguardo alla presenza di giudici alle cause civili: Penne 1; Chieti 1, I, pp. 19-20; Civitella del Tronto, cc. 75v-77r. A riguardo vd. Terenzi, *Statuti* cit.

[41] Agnone, pp. 16 e 81.

[42] In alcuni capitoli redatti prima del 1475 ma confermati quell'anno dal principe Antonello Sanseverino, il comune di Atena aveva disciplinato in dettaglio la bagliva e l'elezione dei suoi ufficiali, «stante quia baiulatio est universitatis dicte terre» (Atena Lucana, pp. 66-69); ma è probabile che il cespite fosse passato sotto il controllo del Sanseverino negli anni seguenti, se la bagliva risulta fra le entrate incamerate dalla regia corte dopo la confisca dei feudi al principe ribelle (come in ASN, Sommaria, Relevi, 242, c. 179v). Gaeta 1, pp. 165-166 (1475) faceva riferimento a un privilegio di concessione del 1458; ivi, pp. 186-190 (1501) e 197-208 (1518) ci si riferiva ancora al possesso della bagliva. Nel 1464 anche la richiesta barese di avere la bagliva «cum banco Justitie, et omnibus suis membris» sembra coronata da successo, ma è difficile dire cosa sia successo con l'infeudamento della città agli Sforza (Bari, II, pp. 86-108).

no indizi della potenziale fragilità di queste prerogative se una comunità veniva infeudata.

Questo quadro sarebbe però incompleto se non si tenesse conto di un'ulteriore possibilità, assai più diffusa del controllo giurisdizionale di una comunità su tutto il suo territorio. Guardiamo, per un esempio di particolare eloquenza, ad alcuni capitoli che Oppido Lucano ottenne dal feudatario Raimondo Orsini fra anni Trenta e Cinquanta del XVI secolo. L'università non solo si vedeva riconosciuto l'uso esclusivo della *difesa* di Castiglione per il pascolo dei propri animali, ma considerava quell'area «robba propria de essa Università, separata et destinta dal demanio [leggi: demanio feudale] de ditta terra»; il signore non poteva farvi nessun tipo di imposizione (nemmeno multe), mentre era «in lo mero, et pleno arbitrio de essa Università de fare statuti, o impositioni in ditta defesa»[43].

Questo di Oppido è un caso a suo modo eclatante per la chiarezza con cui prende forma la separazione giurisdizionale di una porzione di territorio a vantaggio della comunità. Tuttavia, già dal XV secolo le attestazioni di boschi e altre difese concessi all'uso più o meno riservato delle *universitates*, vuoi dietro un corrispettivo (parleremo allora più propriamente di una forma di gestione delegata), vuoi gratuitamente, sono numerose e concorrono a rivelare l'esistenza di piccoli patrimoni comunali[44].

Come ha notato Potito D'Arcangelo, è forse a partire da queste *difese* per l'uso comunitario che prese abbrivio l'idea di configurare certe aree come *demania universitatis* – lo notava anche Cassandro[45]. Tale possibilità s'intuisce anche a Cava de' Tirreni, dove, al netto del desiderio della comunità di ottenere la gratuità d'uso di tutti i pascoli e i boschi delle montagne soggette alla signoria del monastero della Santissima Trinità, fu su alcune specifiche aree (in particolare il monte detto Diecimare) che i diritti dei *cives* si delinearono in maniera più forte, finendo, secoli dopo, per configurarsi come terre di demanio pubblico dopo l'eversione della feudalità[46]. È importante ricordare queste possibilità, non facili da incasellare in una tipologia, appunto per evitare d'irrigidire troppo quella che sto proponendo.

[43] Oppido Lucano, pp. 321-22.
[44] Campobasso, pp. 324-335 (1464); Castellammare di Stabia i, p. LVII (1462); Castellaneta, pp. 52-64 (1464); Marigliano (1524); Rotonda (1495); Ariano Irpino, pp. 462-468 (1486) e 492-507 (1508); Taverna, pp. 326-334 (1496). *Inventarium* cit., p. 115 (Pastina).
[45] D'Arcangelo, *La Capitanata urbana* cit., pp. 301-321; Cassandro, *Storia delle terre* cit., p. 236.
[46] Morra, *Le montagne* cit.

2.2. *Gestione delegata*

Al di là dei pochi casi menzionati, dei quali, come si è visto, non si può neppure dare per scontata la durevolezza nel tempo, sembra che la maggior parte dei comuni meridionali esercitasse tutt'al più forme di gestione delegata sul territorio e sull'accesso alle risorse collettive. La principale differenza con il controllo diretto stava nelle minori opportunità di trarre un profitto municipale da tali facoltà, oltre che nella maggiore incertezza negoziale delle possibilità di normare sul territorio e organizzarlo nel modo più confacente agli interessi locali.

Ancora una volta, le baglive sono un nodo centrale della questione. Ottenere una forma di controllo giurisdizionale sul territorio era senza dubbio lo scopo principale delle comunità che ne contrattavano l'appalto con il proprio superiore, fosse esso un signore o la Corona. Sembra trattarsi di una prassi diffusa e antica, che però non garantiva di per sé la continuità della possibile presa istituzionale della comunità sul suo territorio. Se l'appalto si rinnovava di anno in anno e l'interesse del superiore era massimizzare il profitto che ne poteva trarre, si capisce che non sempre la comunità di un luogo poteva essere disposta a fare questo affare e, inoltre, che avrebbe potuto trovarsi di fronte a dei concorrenti privati[47].

Così si spiega il desiderio di alcune comunità di contrattare un prezzo fisso e perpetuo con il proprio superiore, in modo da evitare questa problematica competizione. In qualche caso, le fonti attestano la richiesta di vendere i demani feudali soltanto al comune, e non «ad spetiale persone», come chiese Loreto Aprutino alla coppia signorile formata da Inigo d'Avalos e Antonella d'Aquino, nel 1474, «perché si possa per li homini de ipsa terra fare ligna silvatiche et pascere loro animali»[48]; o come auspicava che avvenisse l'università di Cava nel 1502, mentre giungeva ai ferri corti con la signoria abbaziale della Santissima Trinità cavense[49].

Della fissazione del prezzo di appalto in privilegio abbiamo notizia, ad esempio, per Altamura, che nel 1463 volle da Ferrante d'Aragona la conferma di tale prezzo nelle 45 once già pattuite con il defunto principe di Taranto[50]; per Ariano Irpino, che pure, pervenuta al demanio regio per via di confisca al suo precedente

[47] Alle modalità di gestione della bagliva da parte dei signori ho più volte accennato *supra* parte prima, II e IV.2.

[48] Loreto Aprutino, c. 2v. Il privilegio fu confermato nel 1493.

[49] Morra, *Le montagne* cit.

[50] Altamura 1, pp. 419-420.

feudatario, menzionò nel 1487 un accordo con quest'ultimo per 20 once[51]; abbiamo intravisto la stessa situazione per Atri. E ancora notizie del genere ci restano per centri infeudati di varia dimensione[52]. Non c'è dubbio che le negoziazioni a riguardo potessero avvenire anche in modi più informali, anno per anno, e che riuscire a fissare un prezzo in perpetuo fosse un risultato vantaggioso per l'università.

Dopotutto, la gestione delegata implicava la possibilità di riscuotere la *fida*. Potevano prendere corpo vere e proprie strategie mirate al finanziamento dell'*universitas*: da statuti fine quattro-inizio cinquecenteschi si vede che la federazione di villaggi nota come *universitas* di Laurino si era organizzata in modo da riservare una parte dei pascoli per l'affitto a forestieri, così da trarne qualche profitto comunale, mentre all'uso gratuito dei membri della comunità restavano destinate altre aree, cui non era consentito l'accesso con più di 100 porci per fuoco[53].

Che queste operazioni risultassero foriere di un profitto per la comunità è però molto meno sicuro rispetto al caso raro delle comunità dotate del pieno controllo giurisdizionale su queste risorse. L'entità del prezzo spuntato con il locatore della bagliva contava ovviamente molto, così come poteva farlo il suo comportamento. Nel 1507 Craco lamentava i danni derivati alla sua gestione delegata della bagliva dal fatto che il principe di Bisignano non si faceva problemi a concedere ad alcune persone il diritto di pascolare immuni dalla *fida* nel suo territorio[54]. Un'operazione in perdita risultò a un certo punto anche quella di Rotonda, che nel 1507 chiese di ridurre da 40 a 18 ducati il prezzo dell'affitto che versava, poiché la bagliva non era «de tanta jntrata»[55]. Poteva capitare anche a comunità più grandi e importanti, come si vede nel già menzionato caso di Altamura, dove nel 1463 il comune sottolineò come il prezzo di 45 once concordato con la regia corte dava luogo a una perdita di circa 6 once annue per l'*universitas*, poiché quasi mai si riusciva a sub-appaltare la gestione per la stessa somma[56].

[51] La richiesta fu reiterata nel 1488, nel 1508 e nel 1533 (Ariano Irpino, pp. 475-477, 492-507 e 512-521).

[52] Craco (1507), Laurino (1507), Rotonda (1495), Tricarico, I, p. 335 e II, pp. 128-138 (1473-78), Venafro (1531).

[53] Laurino.

[54] Craco.

[55] Rotonda. Ma in questo caso il signore (il principe di Bisignano) rispose che andava serbato il prezzo pattuito al tempo di Geronimo Sanseverino. Della possibilità che i signori avessero un atteggiamento più conciliante si è già avuto modo di dire, proprio a proposito di Geronimo, che a una serie di università concesse una riduzione sul prezzo di affitto della bagliva (vd. *supra* parte prima, IV.2).

[56] Altamura 1, pp. 419-420.

Eppure, il gioco poteva comunque valere la candela, se una comunità teneva a gestire con più continuità il proprio territorio. La stessa Altamura era pronta a patire la perdita appena menzionata perché le consentiva di «non essere dannificati alli seminati et alle herbe dalli bestiami, et per non venire in errore con li convicini»[57]. Le medesime implicazioni emergono da un episodio relativo alla terra di Castelforte, soggetta ai conti di Fondi. Di fronte alla volontà del feudatario di aumentare il prezzo d'appalto della bagliva, la comunità decise di assumere collettivamente quel costo. L'obiettivo era evitare che degli appaltatori privati fossero indotti ad atteggiamenti dannosi verso le consuetudini locali di organizzazione dei pascoli, pur di assicurarsi un guadagno nonostante il rincaro della somma da versare al signore. Era già successo, insegnava l'esperienza. Meglio, allora, acquisire la gestione delegata della bagliva[58].

2.3. *Intervento mediato*

Come appena visto, la volontà di imporre dei termini nella gestione del territorio era lo stimolo più ricorrente per l'azione collettiva. Ma, discostandoci da quanto ipotizzava Cassandro, possiamo dire che la maggior parte delle volte questo anelito si espresse senza che le comunità – regie o feudali che fossero – avessero un effettivo controllo sulla bagliva o su porzioni di risorse collettive. Il rapporto con il territorio assumeva in tal senso la forma dell'intervento mediato da parte di un potere superiore.

Prendiamo un caso molto eloquente, quello di un'importante *civitas* della Puglia centrale: Bitonto, 638 fuochi secondo le numerazioni degli anni Quaranta del XV secolo (3000 abitanti o quasi), alternamente centro di un marchesato o di demanio regio, sede soprattutto di una fiorente produzione olearia esportata attraverso i vicini porti adriatici, ma anche di saponifici[59]. Da capitoli del 1414 sappiamo che il comune aveva appaltato per un singolo anno la bagliva dal suo possessore, tale Nicolino de Fusco[60]. Non è chiaro come le cose evolvettero negli

[57] *Ibid*.

[58] *Inventarium* cit., p. 174.

[59] Per il dato demografico, Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 120. Elementi (abbastanza generici) relativi all'economia bitontina sono riportati in molti studi di taglio regionale, per i quali da ultimo vd. Russo, Violante, *Élites fondiarie* cit.; ma anche V. Ricci, *Olivicoltura a Bitonto nel XV secolo: terre, uomini, produzioni*, Corato 2020. Per i passaggi di mano che interessano la città vd. l'introduzione in Bitonto.

[60] Bitonto, I, pp. 265-268.

anni successivi, ma nei protocolli del notaio bitontino Pascarello de Tauris è possibile rintracciare gli istrumenti di locazione della bagliva rogati per conto degli erari dei marchesi di Bitonto sin dal 1448. Evidentemente, quei signori erano divenuti titolari del cespite e non sembra che l'università avesse patteggiato un prezzo per l'appalto collettivo, perché furono sempre privati cittadini (sebbene spesso coinvolti nel governo dell'*universitas*) ad aggiudicarselo[61].

Quel che sembra aver contato di più per l'università non era qui assumere una forma dispendiosa di gestione delegata, ma garantirsi di poter stabilire in ogni caso delle norme adatte alla protezione del territorio e delle sue colture. Così, nel 1458 la richiesta rivolta al governatore regio e conte di Terranova, Marino Correale, non era di cedere o vendere la bagliva al comune, bensì di assicurare che i baglivi «non debiano né possano exercire et rescotere la dicta bagliva se non secondo se exercea et rescotea» al tempo di Giovanna, e conformemente ai capitoli che l'università, contestualmente, stabiliva[62]. Di nuovo, nel 1487, cessata momentaneamente la signoria del ribelle marchese di Bitonto e tornata la città in demanio regio, la priorità fu assicurarsi di poter statuire liberamente in materia di danni dati per difendere il territorio da comportamenti dannosi[63]. Si potrebbe obiettare che non si trattò di scelte, poiché Bitonto fu un centro più volte infeudato. Comunque sia, l'oscillazione fra gestione delegata e mero intervento mediato è il caso che si può ipotizzare più diffuso nel regno.

Alcune importanti comunità *immediate subiecte* alla Corona non solo non controllavano la bagliva, ma dovevano confrontarsi con possessori privati o appaltatori di nomina regia, che non davano conto alle comunità[64]. Così, per esempio, a Sessa Aurunca l'università cercò di disciplinare la vendita della bagliva da parte del re per evitare gli abusi che ne derivavano. In un capitolo del 1469 lamentò che uomini «desiosi di guadagno» l'avevano appaltata a prezzo eccessivo e ora, per rifarsi, compivano estorsioni e non rispettavano gli statuti stabiliti dall'u-

[61] ASBa, Protocolli de Tauris, 1, c. 66v; 4, c. 20v; 6, c. 18r; 10, c. 21v; 11, c. 2v; 13, c. 17v; 15, c. 66v; 18, c. 2v; 19, c. 4r; 23, c. 2v; 25, c. 12v; 26, c. 75v; 27, c. 40v; 32, c. 54v e 58r; 33, c. 9r; 34, c. 60r; 35, c. 7v; 38, c. 11v; 39, c. 15r.

[62] Bitonto, I, pp. 335-336.

[63] Bitonto, I, pp. 368-379. *E converso* si noti che anche quando si acquisiva una forma di gestione delegata non era detto che si sentisse subito il bisogno (o ci fosse subito la possibilità) di stabilire degli statuti: ad Ariano, che aveva ottenuto l'affitto perpetuo almeno dal 1487, degli statuti furono emanati d'accordo con il duca soltanto nel 1533 (Ariano Irpino, pp. 512-521).

[64] Ma cfr. *infra* parte seconda, VI.4.

niversità (presumibilmente sui danni dati), generando «gran disordini et enormi oppressioni». La proposta dell'università era che d'ora in avanti il re vendesse separatamente la bagliva (intesa come banco di giustizia) e le gabelle in essa incluse, con intervento dei sindaci, nel primo caso, per facilitare la scelta di «huomini da bene». Proponeva anche nuovi capitoli appunto sulla bagliva e sui danni dati[65].

È comunque evidente che le comunità prive di controllo diretto o gestione delegata avevano meno *chances* di trarre profitti pubblici dalla gestione delle risorse collettive. Tutt'al più si poteva vegliare acché l'uso di quelle risorse fosse utile, se non proprio lucroso, per i membri della comunità e impegnarsi per una buona mediazione fra gli interessi in gioco, da quelli dei possessori di terreni a quelli degli utenti delle risorse collettive, a quelli degli appaltatori.

Mi pare bene sottolineare che la soggezione alla Corona o piuttosto a un signore feudale non doveva costituire un fattore di discrimine particolarmente rilevante. A dispetto delle argomentazioni di Castellaneta viste in apertura di capitolo, neppure nelle maggiori comunità del demanio regio la gratuità d'uso delle risorse collettive per i membri dell'*universitas* locale era scontata. Fu direttamente con il re che i cittadini capuani dovettero vedersela, con alterna fortuna, nel tentativo di garantirsi l'uso gratuito delle risorse del loro territorio[66]. Anche Cosenza negoziava con il re le tariffe da pagare per godere di boschi, pascoli e arativi demaniali nell'area della Sila[67]. E pagavano la *fida* per il pascolo sui demani anche gli abitanti delle comunità della Puglia centro-settentrionale, tanto più che quegli spazi erano coinvolti nell'organizzazione della Dogana delle pecore e nella formazione del suo enorme gettito fiscale[68]. Brindisi, invece, pare avesse ottenuto la gratuità per i *cives* e lo stesso sembra valere per Venafro, da un privilegio del 1531[69].

Un vivace campionario di quello che poteva succedere in terre stabilmente infeudate può offrirlo l'*inventarium* dei beni e diritti del conte di Fondi Onorato

[65] Sessa Aurunca, pp. 251-256.
[66] Senatore, *Una città* cit., pp. 92-106.
[67] Cosenza, cc. 57r-58r.
[68] Da alcune lettere della Sommaria sembra quantomeno che i membri delle comunità in questione pagassero una tariffa agevolata rispetto a quella dei pastori forestieri (4 ducati per centinaio di capi, anziché 6): vd. ASN, Sommaria, Partium, 5, cc. 13v. Nel 1495 i barlettani provarono a sfruttare l'arrivo di Carlo VIII per strappare la concessione della gratuità di pascolo per le proprie pecore, nonostante il vincolo doganale (Barletta i, pp. 488-502).
[69] Brindisi, pp. 150 (1470) e 191-192 (1481); Venafro.

II Gaetani d'Aragona. Redatto da commissari regi dopo la morte del conte, fu l'occasione per gli uomini delle comunità coinvolte di dire la propria sulle libertà godute di fronte ai diritti del feudatario. Così, gli abitanti di Monticelli rivendicarono di poter legnare e pascolare nei luoghi silvestri senza pagare diritti alla corte signorile, citando un privilegio ottenuto dal conte di Fondi nel 1441[70]. A Sperlonga si riconobbe alla corte il possesso di boschi, monti e incolti, ma senza che questo pregiudicasse «allo uso et necessarii de li citadini»[71]. In molti altri casi sembra che la *fida* venisse imposta soltanto ai forestieri, riservando la gratuità per i cittadini. Ciò è esplicito a Castronovo e Suio[72], ma lo si può dedurre anche per Itri, Spigno (dove si tutelavano anche i luoghi *appadronati* contro gli eventuali eccessi dettati dal tentativo dei baglivi di incrementare i profitti della *fida*), Morcone e San Giorgio La Molara[73]. I segni di tensioni non mancano, e sembra che in particolare verso la fine degli anni Settanta il tesoriere del conte avesse tentato di comprimere la gratuità di questi diritti d'uso per incrementare le entrate del suo signore[74]. Nondimeno, l'aspettativa del contrario sembra in questo contesto abbastanza diffusa e garantita.

Accanto alla gratuità, un'altra pulsione comune – specialmente laddove l'entità degli spazi aperti all'uso collettivo era limitata, la privatizzazione aveva raggiunto ampie proporzioni, o gli abitanti del luogo investivano molto nell'allevamento – fu quella a escludere o limitare le presenze esterne. A causa di un inverno insolitamente freddo e nevoso, nel corso del 1470 il comune di Brindisi dovette confrontarsi con la calata dalle montagne di «gran numero de bestiame foristiero». In una supplica rivolta al re, i brindisini lamentarono che gli animali locali, poco numerosi, erano così ridotti a morire di fame e chiedevano che soltanto i cittadini potessero sfruttare i pascoli del tenimento brindisino. Ferrante rispose loro in maniera comprensiva ma prudente, assicurando il suo consenso solo se gli erbaggi davvero non bastavano[75]. Si può ben immaginare come fossero soggette a una pressione tanto più forte e regolare le aree soggette alla Dogana delle pecore[76].

[70] *Inventarium* cit., p. 107.
[71] Ivi, p. 127.
[72] Ivi, pp. 159 e 180.
[73] Ivi, pp. 133, 150, 192 e 215.
[74] Ivi, p. 127.
[75] Brindisi, p. 150.
[76] Vd. D'Arcangelo, *La Capitanata urbana* cit., pp. 297-301 (e *passim*). Nel 1495, Barletta cercò di riservare l'uso dei pascoli nel suo territorio ai cittadini (Barletta 1, pp. 488-502).

Altrove, a Calciano, da una richiesta del 1507 cogliamo la volontà della comunità non tanto di escludere la presenza dei forestieri, ma di accordarsi con il signore perché fosse regolata in armonia con le necessità economiche dei locali. Così, la supplica dei calcianesi prefigurava un sistema di controllo per cui la corte signorile doveva inviare dei «providiturj» ad assicurarsi che ci fossero abbastanza frutti nei boschi delle montagne per garantire il «vivere et substentare» delle masserie di porci, per poi *fidare* «lo soprapiù» ai porci di eventuali forestieri[77].

Il corto circuito fra gli interessi della comunità e quelli del signore era particolarmente evidente lì dove questi avevano il diritto d'imporre la *fida* soltanto al bestiame dei forestieri. Lo vediamo di nuovo grazie all'*inventarium* della contea di Fondi. Qui, i cittadini di Piedimonte si mostrarono ostili alla possibilità che gli ufficiali signorili concedessero a bestiame forestiero di accedere nel territorio, ostentando persino un privilegio comitale in proprio favore, risalente al 1473[78]. E a San Giorgio La Molara l'università sostenne che la corte non era solita *fidare* a forestieri perché c'era «poco tenimento», appena sufficiente ai bisogni dei residenti[79].

Uno dei modi in cui le comunità cercarono di trovare un compromesso fu spesso quello di ricorrere a delle *enclosures* in proprio favore, come già detto, mentre il loro atteggiamento fu comprensibilmente guardingo nei confronti della possibilità inversa, cioè che altri soggetti creassero delle aree riservate all'interno dei demani. Spesso era proprio alla creazione di *difese* da parte di poteri superiori che si guardava con ostilità. Le attestazioni in merito sono frequenti, specie all'indomani della morte dei signori o della confisca dei loro feudi[80]. Non credo, però, che si debba esagerare la possibilità che i signori procedessero per questa via alla cancellazione dei diritti d'uso delle comunità. Anche in piccole signorie pervasive, infatti, dove magari poteva essere maggiore l'interesse economico del feudale ad allargare le aree volte al proprio vantaggio esclusivo, si riscontra attraverso le fonti statutarie la tendenza delle comunità a cristallizzare la situazione del territorio, schedando, per così dire, la presenza di zone speciali che il signore poteva vincolare ai propri scopi[81].

[77] Calciano.
[78] *Inventarium* cit., p. 183.
[79] Ivi, p. 215.
[80] Polla, pp. 365-368 (1487); Sessa Aurunca, pp. 251-260 (1464); Catanzaro i, cc. 65r-76r (1497).
[81] Laino, pp. 428-443; Torre Orsaia. Cfr. su questo punto le ipotesi di D'Arcangelo, *La Capitanata urbana* cit., pp. 289-290.

È vivida la testimonianza proveniente dagli statuti di Torella dei Lombardi, ridotti in forma scritta il 10 ottobre 1479 da notar Carlo de Seris di Flumeri, in qualità di capitano locale[82]. Il momento è rilevante: il 2 giugno 1479 era stata presentata in Sommaria l'istanza per la successione feudale di Sigismondo Saraceno al defunto proavo Gabriele, signore di Torella e del castello disabitato di Girifalco. Sigismondo era ancora minorenne, sicché agiva per lui la madre Raimondetta Del Tufo[83]. E fu proprio con Raimondetta che la comunità di Torella contrattò i capitoli redatti nell'ottobre di quell'anno, forse traendo un certo vantaggio anche dalla delicatezza del momento. Gli statuti, infatti, si componevano di 64 capitoli già a suo tempo approvati da Gabriele Saraceno, cui se ne aggiungevano 5 concordati da Raimondetta a nome di suo figlio con i rappresentanti dell'università[84]. Fra le aggiunte o modifiche presentate nei nuovi capitoli si trova la richiesta dell'università affinché la corte signorile si accontentasse della *difesa* riservatagli «anticamente» senza crearne di nuove, nonostante il fatto che «sua signoria sta oppresso de sorelle femine et non a quelle facultà de vivere che aspecta ad sua signoria»[85]. Non è esplicito a cosa tale *difesa* potesse essere riservata, se al pascolo o all'impianto di colture. Dal relevio del 1479 constatiamo che la rendita signorile di Torella (22 once, 7 tarì, 10 grana) dipendeva da una colletta d'agosto e una «rendita de Natale» (4 e 2 once), da un forno (6 once), dai corrispettivi in natura per il *terratico* (5 once, per circa 300 tomoli di grano), dalla bagliva (4 once) e dal ricavato in natura di una vigna (1 oncia, 7 tarì, 10 grana). In ogni caso è chiaro che l'università contava sull'uso di terre aperte per la semina di cereali e sulla possibilità di sfruttare aree boschive, come confermato sia dalla notevole rendita del *terratico* per il signore, sia da alcuni capitoli degli statuti che accennano al pascolo di maiali e altre bestie, oltre al diritto di ogni uomo della comunità di recintare un tomolo di terreno (o un tomolo per paio di buoi, se posseduti) per il proprio uso[86]. Tutto questo lascia immaginare i colloqui intrattenuti fra gli uomini dell'università e Raimondetta, le preoccupazioni che la seconda doveva avere sulla gestione delle risorse familiari per finanziare la dote delle sue figlie e la volontà della comunità di contenere le

[82] Torella, cc. 1r-v.
[83] ASN, Sommaria, Relevi, 287, c. 76r-v.
[84] Torella, cc. 22v-25r. Alcune altre aggiunte o correzioni sembrano disposte da Sigismondo stesso, ormai in età adulta, nel 1490 (ivi, cc. 25r-26r).
[85] Ivi, cc. 24r-25r.
[86] Ivi, cc. 10v-11r e 18r-v.

possibili iniziative volte a ottenere un incremento dei proventi signorili a scapito dell'uso collettivo delle risorse naturali.

Sotto questo profilo, nella seconda metà del XV secolo giocò probabilmente a favore delle comunità l'atteggiamento della Corona. Tra la fine del 1472 e l'inizio del 1473 re Ferrante stabilì che i suoi sudditi potessero «liberamente usare pascipaschi, selve et spiche da pascere, acque et altre cose», come era stato consueto fino alla morte di suo padre Alfonso. Qualsiasi *difesa* istituita in seguito doveva intendersi revocata. Il provvedimento offriva un gancio utilissimo a quelle comunità che desideravano contrastare gli arbitri di chi le dominava[87].

Ma si tenga presente l'ottica del provvedimento di Ferrante: esso guardava non al rafforzamento della presa istituzionale da parte delle comunità sul territorio, per esempio attraverso concessioni di giurisdizione baiulare; assecondava, piuttosto, la contestazione di iniziative arbitrarie all'interno di un quadro che restava dominato giurisdizionalmente da poteri di tipo signorile. È anche significativo, da questo punto di vista, che il sovrano menzionasse come esplicite eccezioni a questo provvedimento quei luoghi che erano deputati al profitto della corte e al suo «sollazo»; e, inoltre, precisava che le *difese* da annullare erano quelle che non ottenevano l'autorizzazione regia[88]. Siamo, insomma, in un'ottica bendisposta a frammentare il quadro attraverso la negoziazione individuale con le parti interessate, nel chiaro intento di ribadire anzitutto l'esercizio pervasivo e (dissimulatamente) interessato della giurisdizione regia, come abbiamo visto anche per le inchieste sui passi (vd. parte prima, II.2).

[87] I capitoli del provvedimento regio sono trascritti, in volgare, in un registro aquilano: ASAq, ACA, S75, cc. 146v-149r. Sono gli stessi editi in *Nuova collezione* cit., XIV, pp. 1-5 (in una versione latina datata al 1483).

[88] ASAq, ACA, S75, cc. 147r e 148r. Vale la pena ricordare che l'invadenza dei poteri superiori riguardava anche le terre di demanio regio. Nel 1480, per esempio, la comunità di Sessa cercò di opporsi all'estendersi della presa del re su «molti prati oltra quelli che antiquamente soleva tenere la corte», chiedendo al sovrano di tenere per sé solo una parte del terreno, lasciando il resto «per beneficio di quelli populi li quali non hanno altra sostentatione per loro bestiame che li predetti prati», tanto più che – si diceva – la quantità di pascoli requisiti andava ben oltre quella necessaria al re. Ferrante placitò la richiesta, che però fu reiterata due anni dopo. Vd. Sessa Aurunca, pp. 233-237 (1480) e 237-240 (1482). Secondo F. Cozzetto, *Una grande università: Cosenza e i suoi casali*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, cur. G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 261-286 (in particolare p. 282), proprio la creazione di *difese* regie sulla Sila concorse ad accendere tendenze anti-aragonesi nei casali cosentini durante il XV secolo.

In conclusione, sembra pacifico affermare che gli ultimi secoli del medioevo non furono propizi acché le comunità regnicole maturassero il controllo diretto della giurisdizione sul proprio territorio e sulle risorse collettive. Di fatto, ancora nel XV secolo furono pochissime quelle che lo fecero, mentre molto più numerose furono quelle che si mossero tra gestione delegata e intervento mediato, o che cercarono di acquisire un controllo più pieno ritagliandosi degli spazi riservati. La prima possibilità non era necessariamente la più vantaggiosa. Molto dipendeva dal prezzo che si riusciva a negoziare con il signore e dall'insieme degli altri oneri che l'università era tenuta a pagare, tali eventualmente da sconsigliare l'investimento collettivo nella gestione delegata. Del resto, altre forme di influenza erano possibili, quando i privati che appaltavano (o possedevano) la bagliva, o specificamente la *fida*, erano membri della comunità. Inoltre, l'assenza di controllo non si risolveva necessariamente nell'espropriazione delle risorse del territorio, anzi. Sembra che tutto sommato fosse nell'interesse comune di signori e comunità garantire certi usi civici alle popolazioni locali, tanto più se il signore poteva richiedere una *fida* per questo. È evidente che delle tensioni esistevano, ma il periodo aragonese e forse anche i primi decenni del Cinquecento appaiono come un momento tutto sommato propizio all'azione collettiva per la difesa dei diritti sulle risorse del territorio. Persino dove gli usi locali si trovarono più fortemente esposti a un processo erosivo, a causa di meccanismi che incoraggiavano la presenza di estranei sul territorio per sfruttarla a fini fiscali (si pensi alla Capitanata), sembra che delle facilitazioni e delle garanzie per l'uso delle risorse da parte delle popolazioni locali abbiano tenuto. I limiti all'utile che ne poteva trarre il comune, tuttavia, e la loro potenziale ulteriore compressione, sono in questi casi più evidenti; e soprattutto, è evidente che un minore controllo su queste risorse implicava minori profitti per le casse municipali (se non proprio un passivo).

Questo panorama sollecita due considerazioni. Anzitutto, discostandoci da quanto ipotizzava Cassandro, possiamo affermare che l'anelito alla statuizione scritta si espresse la maggior parte delle volte senza che le comunità – regie o feudali che fossero – avessero un effettivo controllo giurisdizionale sulle risorse collettive. Da questo punto di vista, viene da chiedersi se anziché inserire l'ondata statutaria quattro-cinquecentesca nel quadro dell'acquisizione della giurisdizione baiulare da parte delle università, come sostenuto da Cassandro, non si debba approfondire la ricerca sul possibile impatto di fattori congiunturali sulla frequenza di certi conflitti e la necessità di affrontarli: penso in particolare alla ripresa demografica e al conseguente processo di riempimento di spazi nei quali lo spopolamento di fine Trecento doveva aver fatto largo all'uso pascolativo del

territorio. Si tratta di ipotesi avanzate qui in maniera un po' avventurosa, ma che potrebbero essere compatibili con alcune vicende un po' meglio conosciute[89].

La seconda considerazione è che, almeno in linea di massima, il rapporto con il territorio e le risorse collettive non dovette costituire un movente primario del processo che condusse molte comunità a sviluppare, dal tardo Duecento in avanti, un grado di strutturazione istituzionale maggiore rispetto al passato, con il consolidamento di consigli e ufficiali eletti dal basso accanto a quelli di nomina regia e signorile. Certo non per scarso interesse verso gli ambiti di cui abbiamo parlato, bensì perché la struttura costituzionale del regno e l'andamento delle sue vicende fecero sì che l'organizzazione a riguardo restasse entro i termini di una stretta convivenza fra comunità semi-istituzionalizzate e poteri superiori, più che di una separazione. Una convivenza che, anzi, poteva risultare funzionale a difendere i diritti di una comunità contro le ingerenze di un'altra, o di signori vicini – almeno finché gli interessi delle élites locali e del *superior* trovavano una sinergia soddisfacente[90].

Certo non sempre dovette essere così. Casi come quello aquilano mostrano che proprio le tensioni anti-signorili, anche in difesa delle risorse collettive, potevano portare alla costruzione contestuale del comune e di un suo importante patrimonio. È possibile, insomma, che anche in Italia meridionale la gestione di beni comuni abbia avuto un certo peso nella trasformazione o meno di certe comunità in una struttura basata su alcuni organismi permanenti, e non solo su relazioni sociali più o meno fluide[91]. Tuttavia, maggiore frequenza dovette avere il caso inverso: quello in cui furono altri fattori, a partire come vedremo dalle esigenze di ripartizione fiscale, a risultare determinanti per l'istituzionalizzazione della comunità, generando semmai in un secondo momento un rilancio dell'azione collettiva attraverso l'*universitas* anche nelle battaglie per difendere gli usi civici e nei tentativi di costruire forme di controllo diretto sulle risorse del territorio, giustificandoli vieppiù nell'ottica di garantire alla popolazione locale il benessere necessario a soddisfare le tasse regie.

[89] Cfr. alcune notazioni coincidenti in Senatore, *Una città* cit., p. 100.

[90] Rimando ancora una volta alla vicenda di Cava, che mi sembra eloquente (Morra, *Le montagne* cit.).

[91] Wickham, *Comunità* cit.

3. *Gli* iura vetera et nova

Guardando al versante delle altre antiche imposte indirette regnicole si moltiplicano i referenti amministrativi cui occorre guardare per comprendere come le comunità interagissero con questi diritti. Oltre alle baglive ci sono le dogane (o meglio, i diversi rami dell'amministrazione doganale, che a livello locale potevano far capo soprattutto alle figure dei doganieri, dei portolani e dei secreti, cui soprintendevano i mastri portolani) e poi, naturalmente, la pletora di soggetti che poteva maturare il possesso di alcuni dei diritti in questione, specie quelli meno redditizi.

Trattare della questione in termini di controllo diretto, gestione delegata o intervento mediato si fa più difficile, poiché il discorso dovrebbe suddividersi in tanti rivoli quanti sono i diritti da prendere in considerazione. Nondimeno, questa scansione di massima resta funzionale per intendere a grandi linee il senso del rapporto che le comunità instaurarono perlomeno con i cespiti principali, come lo *ius dohane*, lo *scannaggio*, ma anche l'*esitura*. E, si può anticipare, questo è a sua volta fondamentale per comprendere che lo sviluppo di sistemi fiscali municipali non avvenne, nella maggioranza dei casi, attraverso l'appropriazione comunale degli antichi diritti regi. Ma andiamo con ordine.

Ricordiamo brevemente di che diritti parliamo. I primi due sono fra i diritti più diffusi ed entrambi affondano le radici nella più antica storia fiscale del regno. Dico *ius dohane*, ma questo è soltanto uno dei nomi sotto i quali s'incontra un'imposta che è praticamente onnipresente, gestita solitamente dall'amministrazione doganale nei luoghi costieri, dalle baglive in quelli dell'interno o privi di dogana. Secondo i giuristi, consisteva in un'imposizione di 18 grani per oncia di valore delle merci contrattate per l'acquisto e la vendita. Si dà il caso, però, che seguendo questa descrizione siamo portati a constatare l'equivalenza (se non l'identità) di questo diritto con quelli che si possono trovare sotto il nome di *piazza* (*plateatico*, *ius platee*, *platea*, *piacza*), ma anche di gabella della bagliva (*cabella baiulationis*)[92]. Come mai si fosse prodotta questa nomenclatura variegata è difficile da dire e, in questa sede, possiamo solo riconoscere che essa

[92] Una lettera della Sommaria datata 19 maggio 1468 afferma che in tutti i luoghi del regno si riscuoteva quel diritto di 18 grani per oncia chiamato gabella della bagliva, cioè quello che «vulgaremente se dice la raione de la dohana» (ASN, Sommaria, Partium, 1, c. 51r. La lettera è citata anche in Delle Donne, *Burocrazia* cit., p. 113 nota 330 e Senatore, *Una città* cit., p. 175 nota 166). La triangolazione fra le tre denominazioni menzionate si chiude perfettamente se

doveva essere il frutto di lunghi processi di circolazione, imitazione, sdoppiamento, appropriazione e gemmazione spontanea del diritto in questione o di diritti più o meno simili.

A volte era la stessa aliquota d'imposta a cambiare. Nelle terre del conte di Fondi, per esempio, ci si poteva imbattere tanto nella classica *piazza* a 18 grani per oncia (a Traetto, dove era anche detta *dohana*; a Itri, dov'era detta *piaczetella*[93]) quanto in diritti dal medesimo nome imposti a 11 (a Fratte[94]) o 15 grani (a Suio, dove aveva anche il soprannome volgare di *gabellucza*; a San Marco dei Cavoti e a San Giorgio La Molara[95]). Altre volte si coglie la possibilità che da quest'imposizione generale sulle compravendite prendessero vita imposte più specifiche, che ritoccavano le tariffe a seconda del tipo di merce. Lo si nota fin dalle norme che le comunità negoziavano sulla *platea*, propense talvolta ad articolare internamente la materia (così a San Marco dei Cavoti con tariffe particolari per frutta, grano e carri; a Sperlonga, dove dalla gabella sulla compravendita forestiera di farina, olio e vino a 18 grani si staccò una *piazza* che tassava la pesca[96]). A spingere in tal senso era probabilmente la maggiore importanza che specifici traffici avevano in certi luoghi. Il possibile passo successivo era l'allargarsi di una vera e propria separazione amministrativa, per esempio per via dell'interesse di dare/prendere in appalto separatamente delle schegge d'imposta che acquisivano così una fisionomia più precisa come *membra* della gabella da cui originavano, o via via si consolidavano nell'uso come veri e propri cespiti distinti.

Quanto allo *scannaggio*, il nome sembra affermarsi nelle fonti con il tempo, ma nel Quattrocento era ormai più comune rispetto all'antica dicitura *ius buccerie*. Alcune alternative si incontrano sparsamente, per esempio *ius rive sanguinis* e, almeno nella contea di Fondi, *scannatura*[97]. Tutte, però, sembrano alludere alla stessa realtà, quella dell'imposta sulla macellazione del bestiame, le cui aliquote appaiono piuttosto variabili. Si trattava anche in questo caso di un diritto onnipresente, e forse più della *piazza* soggetto a forme di separazione rispetto all'amministrazione baiulare.

poi si considera che altre fonti quattrocentesche attestano anche l'uso del termine *plateatico* per indicare la *dohana* (Tricarico, I, p. 243 e II, pp. 58 ss.; Montesano, p. 79).

[93] *Inventarium* cit., pp. 165 e 134.

[94] Ivi, p. 154.

[95] Ivi, pp. 180, 196 e 215.

[96] Ivi, pp. 196 e 125-126.

[97] Ivi, pp. 126, 133, 174.

Lo *ius exiture* era meno comune degli altri due, poiché i luoghi della sua esazione furono soprattutto le dogane costiere e i punti di controllo lungo le frontiere terrestri del regno. Tuttavia era un cespite che poteva fornire introiti importanti. Secondo i giuristi s'imponeva per l'esportazione di legname (grezzo, semi-lavorato o lavorato), olio, formaggio, vetro lavorato, polvere da sparo, ma sempre nella misura di 3 tarì per oncia (10%). Una volta pagata l'*esitura*, chi lo aveva fatto non era tenuto per le stesse merci al pagamento della *piazza*. Il diritto prendeva anche il nome di *ultima esitura* o *ius decini* per l'esportazione di merci alle frontiere terrestri del regno[98], ma non manca la possibilità di riscontrare delle divergenze rispetto a quanto si è detto, ancora una volta da imputare alle dinamiche di affermazione di costumi locali. Di particolare interesse finanziario per la Corona (e non solo, come si è visto *supra* parte prima, II.3) era specialmente l'*esitura* dei cereali, che aveva preso il nome di derivazione toscana di *tratta* (cioè 'estrazione'), o *ius tractarum*.

Ora, le *chances* che una comunità acquisisse il controllo diretto di questi diritti sembrano poche. Riscontriamo qua e là qualche caso per i singoli cespiti o per i cespiti aggregati all'interno delle baglive. Un esempio ben documentato è quello di Sulmona. Fra Due e Trecento la bagliva era amministrata dal re, anche se un documento del 1300 ci mostra che l'ufficio era appaltato insieme ai suoi cespiti proprio a dei sulmonesi (almeno per quell'anno). Il valore dell'appalto fu di 94 once e i diritti coinvolti includevano non solo il banco di giustizia, lo *scannaggio* e il *plateatico*, ma anche «jura cambii», «jura tinctorie et auricelle» e *fondaco*. Gli introiti maggiori, però, venivano proprio dallo *scannaggio* (38 once) e dalla *piazza* (inclusiva di pedaggio, per 36 once)[99]. Fu nel 1439 che, per premiare la città del supporto ricevuto in guerra, Alfonso il Magnanimo le assegnò in feudo la bagliva nella sua interezza, con piena libertà di riscuoterne i diritti, di amministrare la giustizia civile e di stabilire i capitoli legati a questa giurisdizione. Proprio come abbiamo visto per la *fida*, le notizie circa l'appropriazione di questi *regalia* sembrano riguardare soprattutto comunità abruzzesi[100].

[98] BNN, ms. I C 4, cc. 43r-4r. K. Toomaspoeg, *"Quod prohibita de regno nostro non extrahant". Le origini medievali delle dogane sulla frontiera tra il Regno di Sicilia e lo Stato Pontificio (secc. XII-XV)*, in *Apprendere ciò che vive. Studi offerti a Raffaele Licinio*, cur. V. Rivera Magos, F. Violante, Bari 2017, pp. 495-526.

[99] Sulmona, pp. 136-137. Vd. anche ivi, pp. 120-121.

[100] Per Sulmona, ancora ivi, pp. 330-331. Atri, Teramo e altre ancora esigevano la *platea* (Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 167 nota 153).

Tuttavia, come per la *fida*, non è detto che queste acquisizioni fossero stabili, specie per comunità infeudate. Al passaggio dei commissari regi, dopo la morte del conte Onorato II, gli uomini di Castelforte, nella contea di Fondi, sostennero che in passato la *piaczetella*, una gabella inclusiva di piazza per le compravendite dei forestieri e *scannaggio*, era stata in loro possesso, finché, da una dozzina d'anni a quella parte, il conte e i suoi ufficiali se n'erano impadroniti[101]. Una vicenda in parte analoga sembra riguardare Tricarico, che nel 1408 si era vista concedere la *piazza* (anche detta *dogana*) da re Ladislao. Sennonché, da un privilegio impetrato nel 1478 al principe di Bisignano sembra proprio che la *dohana* fosse tornata a far parte della bagliva in mano al signore e che l'università ne avesse soltanto la gestione delegata, insieme a quella degli altri cespiti aggregati (fra cui *scannaggio* ed erbaggi), dietro pagamento di un prezzo annuo di 34 once[102].

Anche per le forme di gestione delegata valgono considerazioni abbastanza simili a quelle già fatte per la *fida*. Anzi, per quanto riguarda la gestione in appalto della bagliva il discorso è sovrapponibile[103]. Molto interessante anche quello che si vede a Monopoli, cioè la possibilità che una comunità provasse a ottenere un canale preferenziale per l'appalto della locale dogana regia. Così, nel 1428, i monopolitani chiesero a Giovanna II di prediligere appaltatori cittadini, ma la regina ribadì che sarebbe stata lieta di concedere loro l'appalto se essi avessero vinto la debita asta[104].

Nella maggior parte dei casi, il rapporto che le comunità instaurarono con le antiche imposte indirette del regno non implicò alcun potere di controllo giurisdizionale, bensì rispose alla logica della negoziazione con i poteri o gli individui che ne erano detentori. Esse contrattarono, per esempio, le modalità d'imposizione signorile di *piazze* e *scannaggi* nei capitoli delle baglive[105]. Riuscirono ad affermare piuttosto diffusamente il principio per cui gli abitanti di un luogo

[101] *Inventarium* cit., p. 174.

[102] Tricarico, II, pp. 58-59 e 140.

[103] Ci sono attestazioni anche di interesse specifico per l'appalto del solo diritto di *piazza*. L'università di Fratte, ad esempio, aveva ottenuto dal conte di Fondi l'affitto perpetuo della *piazza* in cambio di 4 ducati e 3,5 tarì da pagare ogni anno al signore (*Inventarium* cit., p. 154).

[104] Una richiesta del medesimo tenore, e mi pare un po' capziosa nell'interpretazione del privilegio di Giovanna, fu rivolta a Ferrante nel 1463 (Monopoli, pp. 131-135 e 156-167).

[105] Rimando a qualche esempio senza pretesa di esaustività, visto che si tratta di normative molto diffuse: Atena Lucana, p. 87 (per *chiancatico* e *plateatico*); Crotone, pp. 8-16 (*scannaggio*); Laino, pp. 428-443 (*scannaggio*); Squillace, pp. 35-43 e 57-67 (*scannaggio*); Melfi (*platea*); Presenzano (*platea*); Rutigliano, pp. 207-214 (*platea* e *scannaggio*).

avevano diritto all'esenzione dalla *piazza* per le compravendite che si svolgevano nel mercato locale, e spesso anche le regole dello *scannaggio* riconobbero a ciascun abitante il diritto alla macellazione di alcune bestie senza pagare tassa, per consumo domestico[106]. In alcune zone, segnatamente lungo le coste della Puglia centro-meridionale, fu frequente la ricerca di immunità rispetto all'*esitura*, per aumentare i profitti che produttori e mercanti ricavavano dalla commercializzazione di olio[107]. D'altro canto, entra qui in gioco il tema più ampio delle franchigie commerciali, sul quale già altri hanno attirato l'attenzione.

Accontentiamoci di prendere atto che se la situazione presentava dei parallelismi evidenti con quanto accadeva nelle negoziazioni sulla *fida*, è altrettanto palese che le implicazioni erano diverse. Se nel primo caso l'obiettivo di fondo delle comunità era ottenere un certo livello di controllo sulla disciplina delle campagne e sull'uso delle risorse collettive, qui il movente si trovava sul piano dei mercati e della loro definizione «infrastrutturale»[108], con tutto ciò che questo implicava in termini di regolamentazione e accessibilità. Si capisce quanto più vantaggiosa potesse essere la situazione di quelle comunità che, come Sulmona, possedevano i cespiti in questione. Si è detto che la città peligna aveva ricevuto in feudo la bagliva nel 1439. Così, nell'ottica di incrementare la propria attrattiva commerciale, essa poté affrancare dal pagamento della *piazza* coloro che venivano a trafficare in città, rinunciando magari a degli introiti, ma senza dover sostenere delle spese[109].

Al contrario, nei casi di gestione delegata questo stesso tipo di azione passava per l'assunzione collettiva di un onere allo scopo di assicurarsi l'armonia tra il funzionamento di certi cespiti e specifici obiettivi locali. Se l'università di Fratte

[106] Esenzioni da *plateatico* (coerenti con quanto visto nei *Ritus*, *supra* parte seconda, I.1): Agnone, p. 32; Atena Lucana, p. 87; Fondi; Melfi; Presenzano; Reggio Calabria 1, p. 237; Rutigliano, pp. 207-214; Sanza. Esenzioni da *scannaggio*: Gallipoli 1, pp. 31-63; Otranto 1, pp. 227-235; Taranto 1, pp. 120-122. Vd. anche i riferimenti normativi nella nota precedente.

[107] Licinio, *Uomini e terre* cit., p. 89; Morra, *Vivere per gabelle* cit., pp. 214-215. Nel 1463 Monopoli cercò anche di intervenire su come veniva richiesto il pagamento della *piazza* doganale per l'olio, giudicato lesivo (Monopoli, pp. 156-167). Nel 1463 Ostuni, oltre a cercare l'abolizione di riscossioni apparentemente imposte dal principe con *piazza* e *fondaco* sull'olio (rispettando invece l'*esitura*), cercò di intervenire sulla *piazza* doganale riducendone la tariffa e deviandone una parte verso le casse dell'università (Ostuni 1, pp. 130-141).

[108] Uso l'aggettivo nel senso di Vidal, *Specializzazione* cit.

[109] Emerge da un privilegio del 1474 in cui la comunità chiese conferma al re della possibilità di procedere in tal senso (Sulmona, pp. 369-371).

prese in fitto la *piazza* dal conte di Fondi fu «per beneficio de epsa universitate, la quale fa francha quilli che portano grascia ad vendere in la dicta terra»; in altre parole, lo scopo era assicurarsi che gli esattori della gabella seguissero una logica propizia ai bisogni annonari locali[110].

Nei molti altri casi in cui le comunità non controllavano questi diritti, la possibilità di condizionare la loro applicazione andava negoziata con i poteri superiori, il che, se non era affatto impossibile, significava comunque una maggiore aleatorietà dei risultati, dovuta alle possibili evoluzioni dei bisogni finanziari del superiore. Ciò non toglie che le comunità fossero in grado di influenzare per questa via l'assetto della sfera locale, in ambiti e secondo scelte sulle quali avremo modo di tornare[111].

Prima dobbiamo affrontare il problema delle fiscalità comunali. Se la questione si riducesse al rapporto fra le comunità e gli antichi diritti del fisco regio di cui abbiamo parlato fin qui, ci sarebbe ben poco da aggiungere al ritratto di comunità che faticavano ad appropriarsi di diritti saldamente legati dai giuristi al *demanium regis* e al *demanium feudi*. È arrivato il momento di guardare ad ambiti meno inquadrati dagli esperti di diritto, perché fu lì, a margine delle pratiche di tradizione federiciana, che il profilo fiscale dei comuni ebbe modo di svilupparsi.

[110] *Inventarium* cit., p. 154.
[111] Vd. in particolare *infra* parte seconda, IV.1 e VII.

II.
Costruire una fiscalità comunale: estimi e collette

Intorno alla metà del XIV secolo, il giurista aprutino Luca da Penne rifletté sulla seguente questione: un'*universitas* poteva imporre una colletta «pro causa propria» senza il permesso del superiore? Nel discuterne, rifacendosi anche a Bartolo da Sassoferrato, Luca ragionò sulla differenza fra l'imporre una colletta «pro causa necessitatis» e «pro causa utilitatis». Giunse alla conclusione che un'*universitas* poteva senz'altro imporre una colletta senza autorizzazione qualora tale azione fosse necessaria, ma che le era pure lecito imporla «pro causa modicae utilitatis [...], si tamen omnes [cives] consentiant»[1].

Che un giurista attivo nel regno anche come ufficiale (almeno per la prima parte della sua vita) facesse posto nella sua opera a tali riflessioni è un dato significativo. Non sappiamo con precisione da che momento in poi le comunità regnicole furono in grado di deliberare sull'imposizione di collette e il loro uso per scopi diversi dal soddisfacimento delle tasse regie, addirittura senza l'autorizzazione di un potere superiore. Probabilmente fu una novità che maturò nei fatti, man mano che, durante la seconda metà del Duecento, il termine *universitas* trovò ampia diffusione nel regno per designare le organizzazioni comunali cui la Corona imputava la responsabilità di corrispondere la *subventio generalis*. Quest'ultima, ricordiamolo, veniva ormai richiesta su base annuale e divenne quindi il volano di prassi amministrative che determinarono sia trasformazioni nella struttura degli apparati regi[2], sia uno stimolo crescente all'apparizione di ufficiali e assemblee espressi direttamente dalle società locali[3].

[1] Citazioni da Calasso, *La legislazione* cit., p. 286 e nota 44.

[2] Vd. Toomaspoeg, *Colletta* cit., ma soprattutto gli studi di Serena Morelli: *Giustizieri* cit.; *Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo: produzione e conservazione di carte*, «Reti Medievali Rivista», 9 (2008), pp. 1-29; *Produzione di scritture* cit.

[3] Galasso, *Storia* cit., pp. 409-410; Morelli, Silvestri, *Kingdoms of Sicily* cit., pp. 165-167; Vitolo, *Il regno angioino* cit., pp. 28-35.

Il dovere collettivo di corrispondere le collette regie – ma anche feudali – implicava l'esistenza di un momento in cui ai membri di una comunità si poneva la domanda: come ripartire la somma da riscuotere? Sappiamo che le decisioni in merito potevano ricadere sui notabili e che costoro potevano procedere in maniera arbitraria, anche se è difficile dire in che modo fossero scelti e quanto fossero vincolati da consuetudini non scritte. Ben presto (fra 1278 e 1280) i sovrani fornirono delle linee guida per rispondere alle molte doglianze «de improvida et ineguali distribucione» presentate da *pauperes* e *populares* del regno. Le istruzioni regie sul modo di fare l'estimo (il cosiddetto apprezzo) nelle comunità del regno ci mostrano come i doveri di ripartizione comportassero la *congregatio in unum* delle università e la necessaria presenza (almeno formulare) di due terzi dei loro membri per procedere all'elezione di sei responsabili, due scelti fra i *maiores*, due fra i *mediocres* e due fra i *minores*[4].

Già l'elezione di ufficiali municipali deputati all'estimo e alla riscossione del denaro lascia intendere come minimo che poteva sorgere la necessità di pagare dei salari a costoro. E allora quale somma distribuire secondo l'apprezzo stabilito? Soltanto quella prevista dai registri di tassazione regi o un ammontare maggiore? E perché, a questo punto, non usare tale strumento impositivo per riscuotere anche denaro necessario ad altre spese d'interesse comune? Era questo susseguirsi di possibilità che stava alle spalle di riflessioni come quelle di Luca da Penne.

Non è semplice andare oltre le ipotesi per la fase incoativa di queste capacità impositive municipali. Mancano fonti interne alle comunità per seguire lo sviluppo dei processi decisionali su questa materia. Tuttavia gli indizi del loro dispiegarsi non mancano e in seguito, quando nel XV secolo la documentazione comincia a farsi più generosa, si moltiplicano le conferme.

L'obiettivo delle prossime pagine non può essere quello di tracciare una tipologia, come si è fatto nel capitolo precedente. Gli spunti non mancherebbero di certo: sembrano molte le comunità che facevano ricorso soltanto alle collette per finanziarsi, mentre è più particolare il caso di quelle che le evitavano del tutto e sceglievano di usare soltanto delle gabelle; la via di mezzo, con università che integravano gabelle e collette, sembra trovare diffusione crescente nel XV secolo. Questa traccia tipologica può dirci alcune cose, specialmente in merito alla maggiore o minore libertà con cui una comunità poteva impostare una propria

[4] Vd. Trifone, *La legislazione angioina* cit., p. CXXXIX nota 1 con il commento di Martin, *Fiscalité* cit., p. 621 e Morelli, *Per conservare la pace* cit., pp. 140-146.

politica economico-fiscale. Vi torneremo nel cap. V di questa sezione, guardando ad alcuni contesti specifici, ma è meglio evitare generalizzazioni.

Da una parte, le fonti utilizzate sono troppo frammentarie per scongiurare il rischio d'ipostatizzare una realtà mutevole entro classificazioni basate su pochi elementi puntiformi. Dall'altra, qualsiasi tentativo in tal senso è ulteriormente sconsigliato dalla fluidità dell'organizzazione fiscale in molti comuni, che richiederebbe analisi di dettaglio per comprendere davvero le sue logiche di strutturazione. Come vedremo, la stessa distinzione fra apprezzo/collette e gabelle, e ancor più la loro equiparazione rispettiva a imposte dirette e imposte indirette, risulta formalistica e richiede delle precisazioni[5].

Il mio obiettivo sarà dare il dovuto risalto a quella fluidità che non sempre ha trovato adeguata considerazione nella storiografia precedente, propensa a una lettura piuttosto verticistica del sistema fiscale regnicolo, che sovrastima il peso delle norme generali imposte dalla Corona nel dar forma alle modalità di prelievo locale. Vedremo che quelle norme, pur costituendo un caposaldo utilizzabile da diversi attori sociali per argomentare, negoziare e contestare le scelte impositive, lasciavano ampio margine per lo sviluppo di usi e culture locali della tassazione, frutto di decisioni e dibattiti che si svolgevano in seno alla comunità e disegnavano, in un certo senso, una sua rappresentazione, articolandola in parti, persone, beni, ciascuno dotato di un valore all'interno del corpo comunitario.

1. *Come redigere un apprezzo*

Sui documenti catastali nel regno di Napoli medievale sappiamo poco. I contributi dedicati al tema sono limitati, cosa che almeno in parte si può imputare allo scarso numero di *specimina* documentari conservati negli archivi meridionali. Eppure, anche di quegli sparuti esemplari ci si è occupati troppo poco[6].

[5] Della stessa idea Morelli, Silvestri, *Kingdoms of Sicily* cit., p. 165.

[6] Un catasto di Molfetta del 1417 è edito in *Il "Liber appretii" di Molfetta dei primi del Quattrocento*, cur. G. De Gennaro, Bari 1963, e su di esso sono basati diversi studi di Vito Ricci (il più recente è *Il* Liber appretii *di Molfetta del 1417: una fonte per lo studio dell'organizzazione del territorio*, in *Catasti storici. Fonti e strumenti per gli studi geografici e per la storia del territorio*, cur. C. Berti, T. Luís Gil, M. Grava, A. Guarducci, Roma 2023, pp. 347-366). Fonti catastali sulmonesi sono state usate per studi di urbanistica storica da E. Mattiocco, S*truttura urbana e società della Sulmona medievale*, Sulmona 1978; Id., *Sulmona, città e contado nel catasto del 1376*,

Non è un vuoto cui si possa rimediare in questa sede, che può invece servire ad aggiornare l'inquadramento procedurale del problema.

Come abbiamo accennato ed è ben noto, Carlo I d'Angiò generalizzò fra 1278 e 1280 le indicazioni normative cui le comunità del regno dovevano attenersi per la ripartizione dei carichi fiscali fra i propri membri: l'apprezzo, termine polisemico che nelle fonti troviamo a designare sia la procedura sia i suoi esiti documentari[7]. Si trattava di un'operazione di stima affidata a commissioni elette da ciascuna *universitas*, istruite a tenere conto di beni mobili e immobili intestati a ogni individuo, nonché dei redditi da lavoro («industria») e degli eventuali guadagni e oneri dovuti al mantenimento di un nucleo familiare («consideratis quoque familia, famulis de quibus comodum et onus reportet»)[8].

Queste norme rimasero per secoli uno dei due pilastri della tradizione procedurale regnicola in materia di ripartizione delle imposte (l'altro, come vedremo nel prossimo capitolo, erano i *capitula* per le gabelle). Nel 1467 Ferrante d'Aragona varò una nota prammatica *De appretio*, che ribadì la vigenza delle antiche disposizioni caroline tanto nelle terre demaniali quanto in quelle infeudate, raccomandando il rinnovo annuale degli apprezzi nel mese di maggio[9]. Ancora negli anni Quaranta del XVI secolo, quando la Camera della Sommaria emanò una serie di decreti volti a precisare molti aspetti delle procedure di apprezzo, i suoi funzionari agirono sulla base giuridica che era loro offerta da quella prammatica di Ferrante e, dunque, rifacendosi a una tradizione assai più antica[10].

Pescara 2000. Catasti tuttora conservati e non studiati sono reperibili per almeno altri due centri abruzzesi: Atri (per la quale un corposo frammento di catasto trecentesco sembra conservato nella Biblioteca privata Eredi Sorricchio presso Silvi Marina, Monumenti Adriani e Annali Acquaviviani, 4502, digitalizzato su Europeana: https://www.europeana.eu/it/item/446/CNMD0000277351) e L'Aquila (Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 358 nota 111).

[7] Anche fuori del regno la terminologia usata nelle fonti presenta numerose sovrapposizioni. Per comodità e chiarezza parlerò di catasti per intendere veri e propri censimenti di beni dei contribuenti, mentre userò la parola estimi con più flessibilità: da un lato per riferirmi alle liste di contribuenti corredate da coefficienti estimali; dall'altro con valore più generico e aperto, simile a quello che attribuirò al termine 'apprezzo'. Seguo grossomodo M. Gravela, *Contare nel catasto. Valore delle cose e valore delle persone negli estimi delle città italiane (secoli XIV-XV)*, in *Valore delle cose e valore delle persone. Dall'Antichità all'Età moderna*, cur. M. Vallerani, Roma 2018, pp. 271-294.

[8] Trifone, *La legislazione angioina* cit., p. CXXXIX nota 1.

[9] *Nuova collezione* cit., II, pp. 269-270.

[10] I decreti in questione sono copiati in un manoscritto di *Variarum questionum et rerum iurisdictionalium* raccolte da Giovanni Battista Del Migliore, funzionario della Sommaria intorno agli inizi del

All'apparenza, ci troviamo di fronte a un contesto politico-istituzionale nel quale, sin da tempi precoci, la redazione di estimi municipali avveniva sulla base di indirizzi stabiliti dal potere centrale. Nondimeno, la portata di questi indirizzi non va esagerata. Lo si nota già dal fatto che alle comunità municipali era lasciata l'elezione degli estimatori, in modo simile a quel che accadeva un po' dappertutto nell'Italia settentrionale tre-quattrocentesca, al netto di alcuni esperimenti d'ingerenza finiti presto[11]. Uno sguardo più approfondito fornisce delle conferme.

Ad assumere una prospettiva documentaria, per esempio, ci accorgiamo che le istruzioni angioine non specificavano nulla a proposito delle scritture che le operazioni di estimo dovevano produrre. Si diceva solo che l'apprezzo doveva servire a ripartire equamente le collette del re «et alias subvenciones mutua onera et servicia alia»[12]. Con le disposizioni di Ferrante d'Aragona divenne esplicito un punto che con ogni probabilità era già nelle cose da molto tempo, cioè che gli estimatori dovevano realizzare un quaderno in due copie «de appretio et taxatione», contenente «omnia, quae in appretiando, taxando, et aestimando bona praedicta, gerentur in bonis omnibus singulorum»; una copia restava all'università, l'altra doveva raggiungere la Camera della Sommaria[13].

Seicento (SNSP, ms. XXIII A 4, cc. 151r-183r). Vd. anche Bulgarelli Lukacs, *L'imposta diretta* cit., pp. 116-119 e 122-125. Un'altra prammatica di Ferrante, del 1488, fu assunta come punto di riferimento per le questioni di immunità dei *nobiliter viventes*, ma vi torneremo *infra* parte terza, VI.4.

[11] Così per il Piemonte sabaudo, il ducato di Milano e la Terraferma veneta, stando alla sintesi di Gravela, *Contare* cit., pp. 284-285, salvo alcune eccezioni locali (come Padova e Treviso) e congiunturali (gli esperimenti istituzionali di Gian Galeazzo Visconti a fine Trecento). Al di là di alcune parentesi (la nomina di commissioni fiorentine per il catasto di Arezzo nel periodo 1384-1418, il fallimentare esperimento del catasto generale nel 1427-1431), anche nello stato fiorentino questi tentativi non sembra approdassero a esiti di stabile controllo dall'alto della procedura. Per la prospettiva comparativa vd. Gravela, *Contare* cit., pp. 285-286. Per uno sguardo più ravvicinato sul dominio fiorentino, cito almeno: E. Conti, *I catasti agrari della Repubblica fiorentina e il catasto particellare toscano (secoli XIV-XIX)*, Roma 1966; Id., *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494)*, Roma 1984; L. Fabbri, Odium catasti. *La sfida delle città minori ai progetti di accentramento fiscale nello stato fiorentino*, in *From Florence to the Mediterranean and beyond: essays in honour of Anthony Molho*, cur. D.R. Curto, E.R Dursteller, J. Kirshner, F. Trivellato, N. Koniordos, Firenze 2009, pp. 249-269; G. Petralia, *Fiscalità, politica e dominio nella Toscana fiorentina alla fine del medioevo*, in *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, cur. A. Zorzi, W.J. Connell, Pisa 2002, pp. 161-187 (in particolare pp. 178-181); Id., *Imposizione diretta e dominio territoriale nella repubblica fiorentina del Quattrocento*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, II, Spoleto 1994, pp. 643-644.

[12] Trifone, *La legislazione angioina* cit., p. CXXXIX nota 1.

[13] *Nuova collezione*, II, pp. 269-270.

Meglio non esagerare, tuttavia, il significato di questa indicazione. Alcuni elementi lasciano pensare che i quaderni forniti alla corte non fossero veri e propri catasti dei beni, bensì estimi che elencavano contribuenti e coefficienti estimali. Documenti di questo tipo, per quanto frammentari, si conservano tutt'oggi presso l'Archivio di Stato di Napoli, con intestazioni che si riferiscono proprio alla congiuntura di emanazione della prammatica *De appretio*[14]. Inoltre, una lettera del percettore provinciale Galieno de Campitelli, ricevuta dalla comunità di Molfetta nel marzo 1468, dà notizia indiretta di precisazioni provenienti dalla Sommaria sui quaderni da inviarle: non c'era bisogno che essi contenessero «le bone appreziate», ma solo il riferimento alla quota di tassazione spettante a ogni contribuente. La ragione, esplicita, era che alla Sommaria occorreva un modo per verificare le rate dovute da persone che godevano di concessioni regie d'immunità[15]. Era prassi, infatti, che gli ufficiali provinciali cui le comunità corrispondevano il focatico scomputassero dalla somma attribuita a ciascuna le rate imputabili agli esenti. Lo facevano sulla base di *testimoniali* forniti dalle stesse università, ma evidentemente la Sommaria poteva fare buon uso di ulteriori documenti probanti[16].

Dunque l'interesse a ricevere certe scritture non pare muovesse dalla volontà di controllare più strettamente i criteri di apprezzo locali, o di accumulare informazioni dettagliate sugli assetti della proprietà burgensatica[17]. Il rispetto di uno

[14] Così per alcuni pezzi conservati nella serie *Catasti antichi* del fondo *Sommaria*: il 67, *Quaternus renovati apprecii* realizzato nel 1468 dall'università di Tramonti; il 73, *Quaterno de lo renovato apprezo* di Grottaminarda lo stesso anno; il 78, *Quaternus aprecii* di Ruvo del 1470. Va detto che nella stessa (eterogenea) serie archivistica si conservano anche alcuni frammenti di veri e propri catasti, provenienti però da località imprecisate e prodotti in date imprecisate (vd. i numeri di corda 97 e 98).

[15] Molfetta 1, II, pp. 177-178. Un'ulteriore conferma del fatto che i quaderni d'interesse della corte contenevano soltanto i coefficienti estimali è in un provvedimento del 22 marzo 1470, che reca in calce un modello per la redazione di un «Quinternus taxationi» e schematizza così le sue poste: «De Petro talis … dt. tar. gr.» (Molfetta 1, II, p. 207; vd. anche *infra* parte seconda, IV.2).

[16] I quaderni di percettori, tesorieri e commissari provinciali recano traccia di questa prassi. Vd. per esempio ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 2012, cc. 15v e 27r. Talvolta erano le stesse università a insistere perché ciò avvenisse, come in Aversa 1, pp. 59-60 (1454) e Cosenza, c. 61v (1489), «attalche niuno porti lo peso de laltro».

[17] Non manca di emergere qualche caso in cui l'accesso del capitano regio alle scritture estimali mostra che esse potevano offrire una via per la lettura censitaria della società locale: a Lecce, nel 1479, i catasti furono utilizzati per scegliere le persone più idonee da destinare alla nuova imborsazione disposta dal commissario regio Pietro Jacopo de Jennaro, «tanto de li piu principalj et facultosi, et tanto de lj artisanj de manco facultate» (Lecce 2, p. 146).

spazio di decisione locale su questa materia emerge con chiarezza ancora maggiore se si entra nel merito della definizione dei beni tassati. Non che mancassero delle indicazioni di massima, poiché, come abbiamo visto, le disposizioni caroline e ferrantine stabilivano che andassero valutati tanto i beni mobili quanto gli immobili e l'industria. Inoltre, si può identificare un'integrazione corposa a tali specifiche nei capitoli *De forma appretii* redatti da Pietro da Monteforte, detto Piccolo. Il Piccolo visse nel regno tra il primo decennio del XIV secolo e il 1384. Fu allievo di Bartolomeo da Capua, giurista e ufficiale, ebbe gusti umanistici e contatti con Petrarca e, in particolare, Boccaccio. Al 1372 si fa risalire la sua trattazione sul modo di fare l'apprezzo, che andò poi in stampa a Napoli nel 1572. È possibile che nel 1467 i suoi capitoli sulla materia siano stati utilizzati dalla Sommaria per fornire un allegato alla prammatica *De appretio* di re Ferrante[18].

Stando appunto a questi capitoli, la procedura di apprezzo si svolgeva così: ogni persona afferente a una data università doveva stilare o far stilare una

[18] Sul Monteforte vd. A. Labardi, *Pietro Piccolo da Monteforte*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 83, Roma 2015, *ad vocem* e Id., *Pietro Piccolo da Monteforte*, in *Federiciana*, Roma 2005, *ad vocem*. La sua opera pare più nota ai modernisti che ai medievisti, cfr. Bulgarelli Lukacs, *L'imposta diretta* cit., pp. 122-125. Disponiamo del trattato in due versioni: una è quella stampata a Napoli nel 1572 per i tipi di Matteo Cancro (*D. Petri Piccoli iurisconsulti celeberrimi forma appretii in regno declarata*, 1572), corredata da tale *dominum Albericum* di commenti «non solum iuris studiosis, verum etiam in foro versantibus utilissima». Una versione più asciutta ma sostanzialmente concorde si trova invece in un manoscritto intitolato *Decreta Regiae Camerae Summariae ab anno 1467 ad annum 1566* (SNSP, ms. XXVIII C 8). Il manoscritto contiene copie di atti amministrativi, perlopiù cinquecenteschi, tratti direttamente dai documenti originali. Uno solo di questi decreti è quattrocentesco, ed è la copia della prammatica *De appretio* emanata da re Ferrante nel 1467 (qui in forma di istruzione al commissario Renzo d'Afflitto, come in *Nuova collezione* cit., II, p. 269). I capitoli del Piccolo sono copiati in coda a tale prammatica, come si trattasse di un allegato, introdotti dalla dicitura «Forma super appretio in Regno Sicilie edita per nobilem et egregium virum doctorem dominum Perrum de Monteforte dictum Piccolum» (SNSP, ms. XXVIII C 8, cc. 2r-3v). Sappiamo, in effetti, che all'istruzione di Ferrante dovevano essere allegati dei capitoli della Sommaria, dei quali non conosciamo il testo (ASN, Sommaria, Partium, 1, c. 117r-118r, segnalata in Delle Donne, *Burocrazia* cit., p. 99). Si potrebbe identificarli con i capitoli di Monteforte. In ogni caso, essi erano noti e in vigore. Altri documenti copiati nel manoscritto che stiamo citando e in forma identica anche in un altro manoscritto compilato tra fine Cinque e inizio Seicento, citano come fonti per costumi relativi all'apprezzo la prammatica del 19 novembre 1467, «in qua fit mentio de forma appretii facta per Perrum Piccolum» (SNSP, ms. XXIII A 4, c. 167v). A dire il vero, nel testo della prammatica del 1467 non si rinvengono menzioni esplicite di Pietro Piccolo. Nondimeno i contenuti dei capitoli petrini pervenutici sono concordi con le notizie di cui disponiamo sulle procedure di apprezzo in epoca aragonese.

«cedula bonorum» con la dichiarazione del valore di tutti i suoi beni stabili e mobili, nonché del denaro in suo possesso. Andava altresì indicata l'età e il mestiere di ciascuno, insieme al numero di figli e figlie a carico e alla loro età, e insieme pure ad altre eventuali persone della famiglia e famigli a essa legati. Ulteriori precisazioni riguardavano il modo di indicare i beni stabili posseduti o presi in affitto, di dichiararsi gravati da debiti o malattia. Al momento di consegnare la cedola era previsto un giuramento sulla sua veridicità. A ricevere tutte le cedole dei beni erano gli apprezzatori eletti dalla comunità, che a questo punto potevano procedere ad accertare la bontà delle dichiarazioni fornite e a correggerle, se necessario[19].

Se ci limitassimo a restare su questo piano di lettura teorico-normativo, sarebbe naturale aderire ai giudizi che hanno rimarcato il valore perequativo e uniformante dell'azione regia in questo campo[20]. Invece, guardando agli indizi che abbiamo sulla prassi, tale azione si rivela per quello che è: una cornice di coordinamento per scelte locali che determinavano realmente come si stimava la distribuzione della ricchezza o si evitava di farlo, e come si attribuiva valore alle cose e alle persone.

Già le modalità di formazione delle commissioni di apprezzatori s'intuiscono più variegate del previsto: a Laino, per esempio, negli statuti del 1470 si parlava di commissioni formate su base topografica, anziché censitaria, cioè costituite da un estimatore «de burgo» e uno «de terra»[21].

La variabilità delle prassi locali trova pieno risalto, poi, se si confrontano i criteri di apprezzo adottati da comunità diverse (o dalla stessa comunità in periodi diversi[22]), quando capita che le fonti ce li tramandino. Negli anni Settanta

[19] Riferimenti delle scritture amministrative alle cedole sono ad esempio in ASN, Sommaria, Partium, 1, cc. 98v, 117r-118r; 3, cc. 52v, 136r-v. La procedura basata su autodichiarazioni e successivi accertamenti era molto comune nell'Italia tardomedievale, cfr. Gravela, *Contare* cit., pp. 287-288.

[20] Giudicando, *e converso*, il ricorso ai dazi come «un vero e proprio stravolgimento della fiscalità di stato»: Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., p. 124.

[21] Laino, pp. 428-430. La stessa cosa si nota negli statuti di Teramo 2, pp. 150 e 152 (1440), in un'area, dunque, quella abruzzese, più vicina a quell'Italia centrale dove la formazione di commissioni su base topografica sembrerebbe essere andata per la maggiore: Gravela, *Contare* cit., p. 279.

[22] Vd. per esempio i criteri leccesi commentati in G. Andenna, *Fiscalità e sviluppo socio-economico nell'«universitas» di Lecce dall'età angioina all'inizio del dominio aragonese*, in *Storia di Lecce. Dai bizantini agli aragonesi*, cur. B. Vetere, Roma-Bari 1993, pp. 197-250.

del XV secolo, Atena Lucana e Laino[23] valutavano diversamente l'industria: ad Atena gli apprezzatori disponevano di una lista dettagliata dei coefficienti di stima da applicare a seconda dell'attività della persona, che si trattasse di un massaro, di un sarto, di un ferraio, di una tessitrice e così via, e a seconda che costoro avessero discepoli o meno, più animali o meno animali, che lavorassero in proprio o per conto d'altri. A Laino, invece, si andava meno per il sottile: qualsiasi arte che comportasse industria veniva stimata per 2 tarì, salvo quella di fabbro che valeva ben 10 tarì e quella di mercante, che valeva 3 tarì per oncia di capitale. Inoltre, le persone si stimavano anche a mo' di testatico, per cui ogni capofamiglia valeva 12 tarì, ogni vedova ne valeva 2 e i figli a carico valevano 1 tarì a partire dai dieci anni, con un tarì aggiuntivo per ogni anno che passava, fino a un totale di 9. Apparentemente, quest'ultimo tipo di stima si applicava ad Atena soltanto sui figli non emancipati, a seconda della loro età e salvo il caso che fossero studenti e scolari (presumibilmente perché essi non partecipavano alle attività lavorative familiari). In compenso, qui si valutava anche il possesso di seconde case (date in affitto). Sia ad Atena che a Laino, poi, si stimava in modo minuzioso il possesso di animali, così come quello di terreni agricoli o pascolativi[24], ma le tariffe applicate potevano variare: ad Atena i porci si valutavano per centinaio (un segno di maggiore concentrazione della ricchezza?), mentre a Laino valevano ognuno 18 grani; ad Atena si attribuiva un valore diverso alle vigne secondo che si trovassero «alla contrata alacqua tortora» (20 grani per *opera*) o in « altri tenimenti» (15 grani per *opera*), mentre a Laino esse contavano sempre 6 tarì per *migliaro*.

Il ruolo più o meno attivo che nei casi citati potevano avere dei baroni è un fattore ulteriore che poteva incidere nella variabilità delle prassi locali[25], peraltro sulla base di probabili concertazioni fra signori ed élites, ma non dev'essere considerato come la sua ragione principale. In molti casi erano comunità immediatamente soggette alla Corona ad esprimere delle preferenze giustificate con riferimento all'uso e alla consuetudine locale.

[23] Le fonti per quanto segue sono Atena Lucana, pp. 88-92 e Laino, pp. 428-30. Ma cfr. anche Viggianello, pp. 19-20 (1421).

[24] È possibile che le «tomolate» di terra aratoria o boscosa che venivano valutate non fossero proprietà in senso stretto, ma pezzi di terreno demaniale adoperati per uso individuale e potenzialmente variabili di anno in anno.

[25] Vd. il caso di Lecce *supra* in nota 22; o anche ordini espliciti del re che mostrano come il rinnovo degli apprezzi potesse essere seguito dal barone: ASN, Sommaria, Partium, 1, c. 94r.

Fra i capitoli ottenuti l'8 maggio 1468 dall'università di Atri ce n'è uno nel quale si chiedeva che essa non dovesse rinnovare l'apprezzo secondo i criteri disposti dal sovrano con la prammatica del 1467, giudicati dannosi. «Piaccia ad ipsa Majesta remetterlo nela volunta dela Universita predetta, la quale se contenta vivere, pagare et extimarse secundo e stato usato et facto per lo passato». In particolare, gli atriani volevano limitare l'apprezzo ai soli beni immobili, una preferenza che, con ogni probabilità, rispondeva all'interesse di un'élite armentaria, poiché è chiaro che queste condizioni avrebbero beneficiato soprattutto i proprietari di ingenti patrimoni in bestiame[26]. Scelte simili, non a caso, è possibile intuire o vedere all'opera per altri contesti abruzzesi, come Sulmona e L'Aquila[27]. Ad Atri, il re rispose «Placet ut actenus consueverunt», derogando al criterio generale per il quale il catasto avrebbe dovuto riguardare anche i beni mobili e l'industria. E, del resto, in molti ordini regi sulla materia catastale, anche di portata più ampia, si notano espressioni di rispetto per l'uso e la consuetudine locale[28].

La situazione trova ulteriori chiarimenti se si considera che le comunità potevano difendere persino l'uso di *non* procedere all'apprezzo. Quando le raccolte di documenti municipali raccolgono materiale risalente al XIV secolo, si nota che la Corona era aperta a questa possibilità già all'epoca[29]. Quel che accadde dopo la prammatica *De appretio* del 1467 non fa che confermare quest'ordine di cose, con esempi che ne mostrano le diverse possibili motivazioni. L'università di Brindisi argomentò nel 1470 che la fattura del nuovo apprezzo rischiava di portare «affanno et rencrescemento in generali et particulari»[30]. Anche a Trani, nel 1468, si temevano «nove parcialitate et divisioni» dove ora regnava «bona unione», ma

[26] Si ricordi che gli abruzzesi erano i maggiori proprietari di greggi registrati presso la Dogana delle Pecore di Foggia. Vd. Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 289-292 e 296-301.

[27] Una lettera del 1483 (ASN, Sommaria, Partium, 20, c. 90v) ci rende noto che anche a Sulmona la consuetudine prevedeva di non apprezzare gli animali posseduti. Su L'Aquila vd. *infra* parte seconda, V.1.

[28] Per un esempio si veda la lettera del percettore Galieno de Campitelli datata 17 ottobre 1468, ove si dice che, pur dovendo procedere a eseguire i nuovi apprezzi secondo la recente prammatica di Ferrante, le università potevano compilarli secondo «usenza et consuetudine» (Molfetta 1, II, pp. 177-178).

[29] Si vedano le lettere del 1345 in cui Giovanna I tutelava Sulmona, affinché non fosse multata per il mancato rinnovo dell'apprezzo vista la sua puntualità nei pagamenti fiscali (Sulmona, pp. 187-188); simili i casi di Bari, I, p. 320 (1344), Chieti 2, p. 8 (1366) e Trani 1, pp. 154-158 (1413).

[30] Brindisi, p. 150. Anche le motivazioni di Atri 1, pp. 346-356 fanno pensare al timore di scontri di ripartizione.

si paventava pure che dare troppa pubblicità ai patrimoni dei mercanti cittadini potesse risultare lesivo per la loro affidabilità creditizia[31]. Ci sono anche casi in cui le motivazioni reali restavano più opache, dietro la dichiarazione *sic et simpliciter* di voler conservare il costume locale: nel 1453 Cosenza e i suoi casali avevano ottenuto di non dover fare apprezzo e, di più, di non dover dividere i carichi fiscali *per es et libram*, bensì di poter procedere seguendo nelle procedure di estimo un insondabile «modo antiquo»[32]. Ed è interessante notare che a Roccamonfina, nella primavera del 1473, l'università finì per chiamare in causa la Camera della Sommaria quando i desideri di alcuni cittadini, che avrebbero desiderato fosse fatto l'apprezzo, si scontrarono con la volontà dei sindaci, i quali affermavano che «la consuetudine è stata sempre in la Roccha de non farese». La Sommaria non rispose in modo rigido, come se l'apprezzo fosse un obbligo: inviò *in loco* uno dei suoi presidenti, Francesco de Monte di Teano, perché ascoltasse le ragioni del sì e le ragioni del no, valutando cosa fosse «più expediente et utele a la dicta Roccha»[33].

Non potrebbe esserci dimostrazione più chiara di come la generica normativa sull'apprezzo potesse non solo essere interpretata e adattata agli interessi e agli equilibri locali attraverso la mediazione delle università, ma addirittura derogata. Purché, beninteso, questo non creasse problemi nel pagamento delle tasse regie.

2. *Imporre una colletta*

La frequente inafferrabilità dei criteri di stima della ricchezza e delle persone non è l'unico fattore che rende arduo leggere le scelte di tassazione compiute a livello municipale. Le fonti consultate lasciano con l'impressione che, anche in presenza di estimi e a prescindere dal ricorso alle gabelle, le comunità avessero a disposizione un ventaglio di opzioni abbastanza ampio quando arrivava il momento di autotassarsi.

[31] Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., p. 123-124. Trani 2, pp. 725-726.

[32] Cosenza, c. 19v. Qualche informazione in più emerge nel 1475, quando Alfonso d'Aragona intervenne a formalizzare per iscritto alcune prassi di governo locale. Si vide allora che l'«ordine antiquo de ditta Citta» consisteva nell'eleggere quattro cittadini per ogni quartiere (due gentiluomini e due popolari) che dovevano stimare le ricchezze in un modo non precisato (*ad arbitrium*?) e produrre delle cedole; sulla base di queste, dei collettori procedevano poi alla riscossione (ivi, c. 43r).

[33] ASN, Sommaria, Partium, 5, cc. 137r e 147r-v.

Che questo momento arrivasse e che, di fatto, le comunità municipali potessero acquisire la capacità di imporsi delle collette a partire dalla necessità di corrispondere una somma prefissata ai propri superiori, mi pare un fatto dimostrabile. Oltre a ciò che spinge a crederlo già per lo scorcio del XIII secolo, le sparse attestazioni di cui disponiamo per il XV diradano i possibili dubbi.

Certo, non è detto che in seno alle comunità stesse si delineasse la volontà di condividere più oneri di quelli strettamente necessari per soddisfare i superiori. È significativa, anche se aneddotica, la disputa che emerge fra gli uomini di Senise, terra soggetta ai principi di Bisignano, da alcuni capitoli del 1507. Vi si contrappose il parere di coloro che volevano pagare con denaro comunale un salario di 12 ducati per un maestro di scuola e quello di coloro che invece, professandosi «ignoranti», ritenevano che tale spesa dovesse essere sostenuta soltanto da chi mandava i propri figli a studiare[34].

Limiti alla capacità d'imporsi delle collette potevano anche muovere, come doveva essere in molti casi, da una volontà signorile di contenimento, più o meno motivata da prospettive condivise con l'*universitas*. Un paio di capitoli relativi ad Agnone, emanati con ogni probabilità da Giacomo Caldora nel periodo successivo al 1422, quando la comunità gli fu infeudata da Giovanna II, offrono indizi a riguardo. Anzitutto, sembra che eventuali collette fossero imposte dagli ufficiali feudali con il consenso del consiglio dei *probi viri* dell'università; inoltre, i capitoli raccomandavano che «nihil ultra quod iuxte debetur in gravamine ipsorum hominum imponatur»[35].

Altrove, le fonti consultate permettono di intravedere margini di decisione municipale più ampi, anche per comunità soggette a signori. Da un riferimento del 1474 sembra che a Loreto Aprutino i sindaci che si susseguivano nel corso dell'anno (uno per quadrimestre) dovessero imporre, di concerto con il reggimento dell'università, almeno tre contributi: un primo per pagare le rate del focatico e del sale; un secondo per le spese necessarie alla comunità; e un terzo, nel periodo maggio-agosto, per saldare ai feudatari il dovuto per la colletta di

[34] Senise, p. 107. Da notare la risposta del principe, che in questo caso sostenne l'opportunità di pagare un maestro di scuola, «actento quod expedit rei publice seu universitati homines habere peritos»; ma a spese della comunità, non sue.

[35] Agnone, p. 22. Aggiungevano anche, nello specifico, che nessuno doveva «ordinare aut dicere pubblice aut occulte ut in collecta ipsa addatur aliqua pecunie quantitas in officialis nostri comodum et subiectorum nostrorum manifestum et publicum detrimentum» (*ibid.*).

Santa Maria[36]. Anche se la fonte usa la parola «colta» soltanto nel caso del secondo, possiamo chiamare collette tutti e tre questi contributi, poiché di fatto era attraverso un'imposizione interna che l'università procedeva alla riscossione delle somme richieste da Corona e feudatari.

Lo si vede con chiarezza ancor maggiore dove le fonti normative sono più loquaci. Gli statuti di Teramo del 1440 prevedevano che per deliberare l'imposizione di collette straordinarie fosse necessaria una riunione del parlamento cittadino alla presenza di quanti più uomini possibile, mentre per le collette ordinarie – cioè quelle deputate al pagamento del re e quelle destinate al salario del capitano, del giudice e dei notai del giudice – era sufficiente il consiglio dei Trentasei. In questo caso, si constata anche che le collette potevano essere ripartite secondo criteri diversi: «per extimam [*sic*] et libram» quelle destinate a soddisfare i pagamenti regi; «per focularia» quelle destinate al salario degli ufficiali[37]. Altre informazioni desunte dagli statuti teramani inducono a credere che la ripartizione per estimo e lira si basasse su un catasto vero e proprio, mentre quella per fuochi faceva riferimento a un quaderno dei fuochi che si può intendere come elenco di contribuenti e valori imponibili, realizzato sulla base di una procedura che potrebbe somigliare alle ripartizioni *ad arbitrium* diffuse in particolare nella coeva Toscana[38].

A queste due possibilità, oltretutto, bisognerebbe aggiungerne altre, se si considera che altrove è possibile ravvisare anche collette imposte per teste, o guardando al possesso di animali e di altri specifici beni[39].

Un altro gruppo di attestazioni, relative ai modi di ripartire il pagamento dovuto alla corte per la fornitura di sale, mostra ulteriori esempi dell'intreccio dialettico fra norme generali e preferenze locali. Dagli anni successivi al 1470, quando la Corona impose con una certa frequenza l'acquisto di sale straordinario alle università, la Sommaria fu chiamata in causa da diverse comunità nelle quali si verificavano problemi di ripartizione del relativo onere. Dalle lettere della Camera emerge così la linea adottata in questo momento dagli apparati regi: per il sale ordinario i comuni potevano procedere «iuxta lo solito et consueto», cioè secondo le prassi di ripartizione affermatesi localmente, mentre per il sale stra-

[36] Loreto Aprutino, cc. 1r-3v.
[37] Teramo 2, pp. 156 e 158.
[38] Per le ripartizioni *ad arbitrium* cfr. Gravela, *Contare* cit., pp. 275, 287 e 289.
[39] Rimando per qualche esempio a Morra, *Vivere per gabelle* cit., p. 223.

ordinario la Sommaria promuoveva la ripartizione «iuxta la facultà et qualità de ciaschuno ibidem bona habentium et possidencium»[40]. Così, a *Frassie* l'università fu appoggiata contro alcuni cittadini che rifiutavano il costume locale di una ripartizione «per arbitrio» del sale ordinario, purché l'onere del sale straordinario fosse invece ripartito «per colta»[41].

Peraltro, sembra che le università dotate di gabelle potessero decidere di coprire il costo del sale con i proventi daziari, ripartendo per colletta soltanto eventuali somme eccedenti[42]. Ma non doveva trattarsi di un caso così diffuso e, probabilmente, era molto più comune che la copertura del costo del sale avvenisse attraverso l'imposizione di collette, ora specifiche per questo scopo[43], ora calcolate a inizio anno indizionale fra le somme di cui dovevano occuparsi i riscossori della comunità (ci torneremo).

Passando a costoro, vale la pena di notare che i governi municipali potevano affidare la riscossione delle collette in appalto. Succedeva, per esempio, ad Atena Lucana, come mostrano i dettagliati «Capitula exactoris» dell'università, confermati nel 1475 dal principe di Salerno[44]. Ogni anno, il primo di ottobre, i sindaci e gli eletti dell'università dovevano aprire l'asta per la riscossione delle somme necessarie a «lle exigentie deli pagamenti fiscali ordinarii et extraordinarii et altre exigentie di detta università»: si sarebbe aggiudicato il ruolo di esattore «quella

[40] ASN, Sommaria, Partium, 5, c. 62v.

[41] ASN, Sommaria, Partium, 5, cc. 112r-v. Vd. anche ASN, Sommaria, Partium, 3, cc. 45r-v; ASN, Sommaria, Partium, 7, c. 216v.

[42] Così accadeva a Barletta nel 1473. Sulla base di istanze emerse con ogni probabilità dalla comunità stessa, la riforma statutaria diretta dal commissario Francesco de Arenis stabilì che d'ora in avanti, se le altre entrate dell'università non fossero bastate a pagare il sale, le somme eccedenti sarebbero state ripartite «secundum librum appretii […] per es et libram», e non «per focularia» (Barletta 1, p. 398). Nota, però, che era possibile anche l'inverso: secondo la riforma statutaria di Molfetta del 1474 il sale andava spartito «secundo è solito […] pro rata»; i proventi dei dazi erano vincolati prioritariamente alla soddisfazione del focatico e soltanto in seconda battuta, se i dazi fornivano un di più, l'università poteva usarne il gettito per integrare il pagamento del sale (Molfetta 2, p. 26). La differenza fra i due casi dipende, con ogni probabilità, dalla entità di gran lunga maggiore del gettito daziario barlettano, che permetteva di dare per scontata la possibilità di coprire almeno una parte del costo del sale, possibilità che doveva essere più aleatoria a Molfetta.

[43] Vd. per esempio ASBa, Protocolli De Tauris, 4, c. 30v, dove l'università di Bitonto ripartisce il costo del sale attraverso una colletta imposta per fuochi, potremmo dire, cioè attribuendo la stessa aliquota (2 tarì e 12 grani) a ogni focolare – a meno che non si debba intendere quest'aliquota come moltiplicatore per i coefficienti estimali relativi a ogni fuoco.

[44] Per quanto segue: Atena Lucana, pp. 92-96. Cfr. anche Teramo 2, p. 152.

persona che sia citatino de Atina che per meno salario li vorrà exigere». Costui avrebbe dovuto offrire un'idonea *pregiaria*, garantita da «homini de Atina» con pubblico istrumento. Finito l'anno indizionale, nel settembre del successivo avrebbe avuto luogo la rendicontazione, che si sarebbe chiusa, eventualmente, anche con l'invio di «significatori*e*» ai cittadini morosi[45].

All'esattore l'università s'impegnava a consegnare «lo manuale ascendente alla summa de una onza […] bono de qualsivoglia errore de calculo» (a p. 94 anche «catasto seu manuale»). Si trattava, con ogni probabilità, di un piccolo quaderno compilato a partire dall'apprezzo. Su questa base, l'esattore procedeva alla riscossione delle somme previste, in tre rate e a partire da termini prestabiliti: da Ognisanti (per la rata di Natale dei pagamenti fiscali), dall'ultimo di Carnevale (per la rata di Pasqua) e dal giorno di San Pietro (per la rata di agosto). Il salario dell'esattore maturava in *tranches* su ognuna di queste rate. Nella riscossione doveva agire «cum moderatione», ma se necessario era autorizzato anche a prendere pegni ed effettuare confische di beni, che avrebbe potuto rivendere con una certa libertà una volta passati i 15 giorni previsti per il riscatto. Qualora l'università avesse imposto ulteriori pagamenti straordinari, l'esattore era tenuto a riscuoterli senza salario e a consegnarli entro un mese. I vincoli di spesa erano chiari: l'esattore, di sua tasca e a suo rischio, doveva consegnare il denaro riscosso al commissario provinciale del re, che questi si trovasse a Salerno o altrove nella provincia; doveva ottenere una ricevuta di pagamento (*apodissa*), per poi consegnarla agli eletti dell'università. Inoltre, sulla base di giustificativi ottenuti probabilmente dallo stesso commissario[46], s'incaricava di andare al fondaco di Policastro per ritirare il sale dovuto all'università, che avrebbe poi spartito in proporzione con quanto pagato da ogni contribuente[47]. A parte questo, l'esattore non poteva effettuare pagamenti senza ordine scritto dei sindaci e degli eletti.

I capitoli di Atena sembrano piuttosto rappresentativi, se si considera che presentano coincidenze sostanziali con le condizioni alle quali il comune di Bitonto

[45] Nota che *significatoria* era termine tipico dall'amministrazione regia, riferito alle lettere con le quali la Camera della Sommaria, di solito dopo la revisione dei conti, indicava all'apposito percettore delle *significatorie* i debiti amministrativi maturati dagli ufficiali nei confronti della corte.

[46] Vd. Senatore, *Una città* cit., p. 135 per la definizione della *detta*, l'ordine scritto con cui veniva autorizzata la consegna del sale.

[47] 5 carlini per tomolo, 25 grani per mezzo tomolo, 13 tornesi per *stoppello*, 3 tornesi per rotolo, 1 tornese la *libra*.

concedeva in appalto le sue collette, così come risultano da contratti notarili[48]. In questi casi è chiaro che la gara d'appalto era funzionale soprattutto a ridurre il salario da erogare agli esattori, cosa che doveva avvenire sulla base dell'attivarsi di reti sociali confidenti nella possibilità di guadagnare qualcosa, oltre al salario, dall'attività esattoriale. Il potere di operare confische, la personalizzazione del rapporto fra esattore e contribuente, la presenza di cordate di fideiussori locali a sostegno dei vincitori dell'appalto, sono tutti elementi che stimolano a fare ipotesi sulle strategie di lucro degli appaltatori. È plausibile che essi potessero sfruttare la leva fiscale per ottenere la consegna di beni da parte dei contribuenti; di olio al posto del denaro, per esempio, nel caso di Bitonto. Gli esattori potevano immettere questi prodotti sul mercato sia per ricavare il denaro necessario a onorare il proprio contratto, sia per aumentare i propri margini di profitto. Da questo punto di vista, il meccanismo di rendicontazione locale e la riserva della partecipazione ai locali probabilmente favorivano lo svolgersi di dinamiche del genere entro i margini di rapporti più o meno consensuali e solidali, propizi a pratiche di piccolo *patronage*, per così dire, oltre che al lucro dell'élite locale.

3. *Qualità delle persone e pertinenza delle cose*

La variabilità delle soluzioni appena passate in rassegna trovava almeno una parte della sua logica nel modo in cui quelle scelte dialogavano con la struttura interna della comunità, individuando persone e cose, attribuendo loro un valore e degli oneri. Sotto questo profilo, non bisogna dimenticare che gli ambiti dentro i quali le comunità regnicole potevano andare in cerca del contribuente erano anzitutto quelli delimitati dall'origine stessa dei sistemi fiscali municipali. Il fatto che le pratiche di ripartizione e auto-imposizione di collette avessero tratto origine dalla responsabilità dell'*universitas* verso la Corona e le sue *generales subventiones* significa che è a queste ultime che bisogna guardare per capire chi erano i soggetti e i beni tassabili. Le collette regie, almeno dai Vespri in avanti, colpivano la ricchezza burgensatica, mentre ne erano escluse l'ecclesiastica e la

[48] ASBa, Protocolli De Tauris, 10, cc. 2r-v, 3v-4r; 12, cc. 79v-80r. Nota che i contratti bitontini fissavano anche i valori ai quali l'esattore doveva accettare le monete; potevano inoltre fissare un raggio di 24 miglia da Bitonto per la consegna del denaro agli ufficiali regi e consentivano agli esattori un certo controllo sull'entrata e l'uscita dei contribuenti dalle porte cittadine.

feudale, soggette a regimi di tassazione diversi. Dunque, almeno in teoria, i soli contribuenti ai quali una comunità poteva rivolgersi con le proprie collette erano i suoi *cives* e abitanti, con i beni da essi posseduti a titolo burgensatico.

Nei fatti, esistevano delle complicazioni e, soprattutto, lo sviluppo istituzionale dei comuni e le pressioni (interne ed esterne) cui essi dovettero rispondere spinsero spesso a tentare di allargare il campo dei soggetti e dei beni tassati, aprendo a discussioni locali e sovralocali sulla loro qualità e la loro pertinenza. Di queste spinte abbiamo testimonianze vivaci per il Quattrocento, e specialmente per il periodo di Ferrante d'Aragona, anche se la forte disomogeneità del quadro delle fonti tra prima e seconda metà del secolo non permette di dire con certezza se questa visibilità sia un elemento periodizzante. Potrebbe esserlo nella misura in cui le crescenti pressioni fiscali di Ferrante, in un periodo segnato da una certa mobilità economico-demografica e sociale, dovettero esacerbare il confronto locale fra *parvenus* in cerca di distinzione e opportunità, nobili declassati e gruppi mediani in fluide condizioni di benessere, suscitando il coinvolgimento del potere regio come arbitro nelle dispute.

Senza pretese di entrare nel dettaglio di dinamiche che richiedono nuovi studi su base locale e diacronica[49], nell'economia di questo libro sarà utile passare in rassegna perlomeno alcune possibilità relative ai tentativi d'includere tre categorie di persone e i loro beni nella contribuzione alle collette municipali: i nobili, gli ecclesiastici e i forestieri.

3.1. *I nobili (e i popolari)*

Non è facile reperire nella tradizione regnicola pieno-medievale una sanzione chiara e universale delle immunità fiscali godute da quegli esponenti delle società municipali che fra XIV e XV secolo riuscivano a marcare la propria distinzione sociale raggruppandosi in *universitates* di nobili, o quantomeno facendosi riconoscere come gentiluomini *nobiliter viventes*[50]. Il problema s'intreccia con quello

[49] Ma vd. almeno: C. Massaro, *Territorio, società e potere*, in *Storia di Lecce dai Bizantini agli Aragonesi*, Roma-Bari, 1993, pp. 251-343 (per un'interessante prospettiva diacronica leccese); Morelli, *Le élites burocratiche* cit.; Senatore, Terenzi, *Aspects* cit.; e P. Terenzi, *Forme di mobilità sociale all'Aquila alla fine del Medioevo*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, cur. L. Tanzini, S. Tognetti, Roma 2016, pp. 181-209 (per alcune prospettive sulla mobilità); inoltre le belle pagine di Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., pp. 143-153 sulla «fisiologia della crescita».

[50] Senatore, Terenzi, *Aspects* cit., pp. 249-254; Senatore, *Una città* cit., pp. 370-390.

della mobilità sociale, per cui individui che discendevano da lignaggi nobili potevano anche andare incontro a uno scadimento delle proprie condizioni di vita materiale, e conseguentemente a un abbassamento della qualità sociale loro attribuita; mentre, viceversa, individui che non vantavano sangue nobile diventavano tali grazie alle opere e allo stile di vita.

Attraverso testimonianze sparse ma coerenti si può lumeggiare un quadro delle aspettative d'immunità dei nobili e di coloro che cercavano di accostarsi a questa condizione. Anzitutto, il riconoscimento di un certo grado di privilegio era recepito dal *De forma appretii* di Pietro Piccolo da Monteforte, che distingueva forme di *munera* giudicate vili, come il testatico, asserendo che non vi andavano soggetti coloro che vivevano nobilmente[51]. Ulteriori informazioni a questo riguardo giungono da una lettera *Partium* della Sommaria datata 1468, nella quale sono parzialmente riportate delle istruzioni regie agli ufficiali provinciali. Da qui apprendiamo che Ferrante aveva stabilito che giudici, giurisperiti, dottori, notai e professori fossero trattati come nobili per quanto riguardava l'immunità da pagamenti per l'industria, visto che la loro non era un'arte meccanica. Inoltre, queste categorie dovevano godere degli stessi scomputi dovuti ai nobili per le spese di status, cioè, come vedremo subito, di una deduzione nel calcolo dei loro coefficienti estimali[52].

Questo insieme di aspettative si trova riflesso nelle richieste dei postulanti nobili (o aspiranti tali) che si presentavano in Sommaria denunciando attacchi al loro status: come i gentiluomini che rivendicavano di non essere tassati per la loro industria nella comunità d'appartenenza[53]; o i notabili che protestavano contro la propria comunità, che non aveva dedotto il terzo o il quarto del valore dei loro beni posti in apprezzo[54]. A volte ci si spingeva persino oltre: c'era chi asseriva di dover essere del tutto immune all'accatastamento degli immobili[55]. Eppure, le prudenti risposte della Sommaria a queste richieste invitano a non dare per scontata l'immutabilità e omogeneità di questo quadro. Meglio non sottovalutare il peso della consuetudine e delle dinamiche locali, specie dove i gruppi popolari esercitavano forme di pressione erosiva contro le immunità.

[51] Vd. *supra* nota 18.
[52] ASN, Sommaria, Partium, 1, c. 82v.
[53] *Ibid.*; ASN, Sommaria, Partium, 5, cc. 89v-90r; 27, c. 120v
[54] ASN, Sommaria, Partium, 1, cc. 115v-116r; 5, cc. 67r-v; 22, c. 20r; 23, cc. 162r-163r; 27, c. 289v.
[55] ASN, Sommaria, Partium, 20, cc. 193v-194r.

Fra gli aspetti del privilegio dei nobili che più chiaramente risentivano di una variabilità dipendente dalla consuetudine c'era quello relativo alla valutazione dei loro beni in estimi e catasti[56]. Il «popolo de la terra de Castrovillari», per esempio, protestò contro la nuova redazione locale dell'«appreczo sive catasto», poiché i beni «de alcuni asserti gentilhomini» vi erano stati computati detraendo la terza parte del loro valore. Secondo i «populani», questa era un'infrazione alla consuetudine che vedeva i beni dei «pretensi» gentiluomini e quelli del popolo apprezzati nella medesima maniera. La Sommaria non rispose imponendo una norma generale, bensì ordinando al tesoriere provinciale di Calabria di verificare negli antichi apprezzi di Castrovillari (in particolare quelli risalenti agli anni di Alfonso il Magnanimo) cosa era consueto in quella terra[57].

Un intervento della Sommaria a Nocera, nel 1472, offre una conferma ancora più solida sul punto dell'apprezzo dei beni dei nobili. Coloro che rivendicavano la detrazione per parte di quei beni in virtù del loro status, si chiariva in una lettera, «haveno fondarse in la consuetudine de la terra, la quale haveno ad monstrare et provare, aliter sopra tale defalcho de terza o quarta parte non deveno essere auditi». La sola deduzione alla quale costoro potevano aspirare in generale grazie ai «capituli del reame» in materia d'apprezzo era quella che prescriveva di avere considerazione della famiglia di ognuno (nobile o meno che fosse) e delle sue spese[58].

In altri casi, il tentativo di disattivare un'immunità passava per la messa in discussione della qualità delle persone che la rivendicavano, cioè della loro effettiva nobiltà. È molto eloquente un «casus» discusso in Sommaria nella primavera del 1474, a partire da quanto avvenuto a Pescina, nella contea di Celano[59]. L'u-

[56] A questo riguardo nota anche che talvolta le università si muovevano con una certa spregiudicatezza (e persino con un po' di successo) nei confronti dei beni feudali appartenenti ai loro cittadini. Nel 1464 Bari tentò di avvalorare la consuetudine per cui per certi beni un tempo feudali si contribuiva come fossero burgensatici (Bari, II, pp. 86-108). Nel 1476 i gentiluomini di Sessa che tenevano fuori apprezzo i beni feudali furono avvertiti che se non pagavano l'adoa allora dovevano metterli in apprezzo (Sessa, pp. 228-229). Nel 1469 Taranto ottenne che i cittadini feudatari fossero iscritti per le loro greggi in apprezzo (Taranto i, pp. 142-145).

[57] ASN, Sommaria, Partium, 1, cc. 115v-116r. È speculare il caso del gentiluomo di Airola che nell'autunno del 1468 lamentò di vedere i propri beni apprezzati come quelli appartenenti agli «altri de lo populo». Egli giustificò la fondatezza delle sue pretese di diverso trattamento non con il riferimento a una norma generale, bensì asserendo che gli spettava in virtù della consuetudine locale. E la Sommaria gli diede ragione, a patto che non emergesse un uso contrario (ASN, Sommaria, Partium, 1, c. 114v).

[58] ASN, Sommaria, Partium, 5, cc. 67r-v.

[59] ASN, Sommaria, Partium, 7, cc. 139r-141v.

niversità, con l'intenzione di fare «novum apprecium et renovatum catastum seu extimum», aveva chiesto ai nobili del luogo di inserirvi i loro animali e le loro industrie, in modo da farli contribuire nelle collette imposte tramite estimo per i pagamenti regi e per altre ragioni. I nobili si erano opposti sulla base della consuetudine, ricordando che la loro condizione li esentava dall'estimo per la persona, gli animali e l'industria; avevano addirittura rivendicato di stendere il mantello della propria immunità sugli asini e i cavalli che i massari loro dipendenti usavano per lavorare certi terreni posseduti a titolo feudale. L'università, allora, aveva contestato la stessa nobiltà di questi «pretensi nobiles», i quali, come gli altri «plebei», lavoravano nei campi o praticavano l'arte mercatoria. Un fenomeno che dipendeva, come spiegarono i nobili stessi, dal fatto che nonostante la nobiltà dei loro antenati e il possesso di beni feudali, alcuni di costoro erano diventati «pauperes et impotentes», nel segno di uno svilimento economico che comunque non li rendeva più propensi a tollerare il genere di oneri vili e personali imposti a un qualsiasi plebeo. Lo scioglimento del caso da parte della Sommaria conferma per un verso la propensione dei suoi funzionari a interpretare la normativa regia in favore della necessità di ripartire gli oneri per apprezzo ma rispettando le consuetudini, per un altro introduce un distinguo interessante sull'industria, per la quale i nobili si potevano considerare esenti soltanto se le attività prese in considerazione erano quelle necessarie alla loro sussistenza[60].

In sintesi, sembrerebbe che i nobili delle comunità regnicole potessero quantomeno aspirare all'immunità da collette ripartite per testa o per industria, e a detrazioni nei casi di ripartizione per estimo. E che nel secondo Quattrocento, per iniziativa di re Ferrante, anche altre categorie di persone – quei professionisti del diritto e della scrittura che costituivano il soffio vitale degli apparati di governo immaginati e utilizzati dal sovrano – potessero avere accesso almeno a una parte di questi benefici. Ciò ci aiuta anche a capire come mai certe soluzioni impositive (in particolare il testatico, ma anche la ripartizione per fuochi anziché per estimo) fossero invise soprattutto ai gruppi popolari[61].

[60] In una controversia che presenta qualche parallelismo, avvenuta a Matera nel 1407, una sentenza di Aniello Arcamone di Napoli, giudice e luogotenente del vicegerente di Terra d'Otranto, aveva stabilito che i nobili impoveriti e ridottisi a esercitare *ruralia* fossero tenuti a contribuire con i popolari finché il loro stile di vita non fosse tornato più consono (Matera, pp. 56-58).

[61] Vd. le attestazioni citate in Morra, *Vivere per gabelle* cit., p. 223. Per una simile ostilità al testatico in un caso alto-italiano, quello di Brescia, vd. A. Apostoli, *Scelte fiscali a Brescia all'inizio*

Il problema di fondo era che ogni comunità del regno veniva tassata dalla Corona come un corpo unico. Anche nella controversia di Pescina l'università lo ricordava, facendo presente che i fuochi dei nobili erano iscritti insieme a tutti gli altri della comunità nei cedolari regi. Questo era vero nel XV secolo inoltrato, con il focatico, com'era stato vero fra Due e Trecento con le collette della *generalis subventio*, la cui ripartizione fra nobili e popolari aveva dato vita ad aspri conflitti locali[62]. Tali dinamiche potevano portare, ancora nel secondo Quattrocento, a fenomeni di separazione fiscale nel seno della comunità locale, che si scindeva in *universitates* di nobili e popolari nonostante l'esistenza di istituzioni municipali comuni. Un fenomeno che le fonti mostrano con particolare risalto per la Puglia centrale, ma che trova attestazioni anche altrove, per quanto più vaghe o nel segno di raggruppamenti sociali diversi.

Le conseguenze pratiche si notano piuttosto bene nei protocolli del notaio Pascarello de Tauris, che nell'arco di cinquant'anni si trovò a rogare documenti per conto sia dei nobili che dei popolari di Bitonto, lasciando una traccia del loro agire separato. Si scopre, per esempio, che l'11 maggio 1451 il sindaco dell'università del popolo quietanzò lo *speciarius* Giovanni di Nicola di Giovinazzo, *civis bitontino*, che durante la XIII indizione 1449-1450 aveva riscosso la «collectam populi», a ragione di 3 tarì per oncia di apprezzo[63]; mentre il 2 settembre 1452 il sindaco dei nobili diede in appalto per la I indizione la riscossione di una «collectam et decimam exterorum apprecii nobilium», il che peraltro fa pensare che i nobili riuscissero, almeno in questa occasione, a gestire come propria la *bonatenenza*[64]. Come in questi due casi, la riscossione dei due cespiti poteva essere affidata a collettori distinti, che avrebbero conferito il denaro ai rispettivi sindaci di riferimento, ma la procedura doveva essere piuttosto laboriosa. Situazioni come quella che emerge da un atto del 14 maggio 1445, quando il sindaco dei nobili protestò per il ritardo dei popolari nel saldare la loro parte di quanto dovuto al re[65], dovevano prodursi con una certa facilità. Non è forse un caso, allora, se

del periodo veneto, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, ed. P. Mainoni, Milano 2001, pp. 345-407 (in particolare pp. 374-375).

[62] Caggese, *Roberto d'Angiò* cit., pp. 311-322; Morelli, *Per conservare la pace* cit., pp. 141-143; Vitolo, *Il regno angioino* cit., pp. 28-29.

[63] ASBa, Protocolli De Tauris, 5, c. 50v. Vd. anche ASBa, Protocolli De Tauris, 12, cc. 79v-80r (appalto della colletta del popolo per il 1459-1460).

[64] ASBa, Protocolli De Tauris, 7, cc. 2v-3r.

[65] ASBa, Protocolli De Tauris, 9, cc. 43r-v.

pochi anni dopo si registra quello che pare uno snellimento amministrativo. Nel settembre del 1455, il sindaco del popolo e quello dei nobili agirono congiuntamente per appaltare a Vito di Pietro Paolo de Ferro di Bitonto la riscossione sia della colletta del popolo che di quella dei nobili: Vito s'impegnava a procedere secondo quanto risultava dai due apprezzi separati di nobili e popolari, divenendo direttamente responsabile dei pagamenti dovuti alla corte e ad altri soggetti[66].

Resta il dato della «separazione amministrativa per ceti»[67], che aveva risvolti rilevanti sull'appartenenza di persone e cose. Sempre grazie agli atti di Pascarello de Tauris, per esempio, scopriamo che a Bitonto era possibile aggregarsi alla cittadinanza separatamente, iscrivendosi nell'università del popolo o in quella dei nobili, con i risvolti che si possono immaginare in termini contributivi[68].

Inoltre, val la pena citare alcuni documenti baresi che mostrano come anche l'ascrizione di un bene nel catasto dei nobili o in quello del popolo fosse un dato che poteva cristallizzarsi, nonostante i passaggi di proprietà. Nel 1476 il Sacro Regio Consiglio di Puglia deliberò su alcune controversie intercorse fra nobili e popolari di Bari. La più paradossale era quella relativa a certi edifici costruiti su terreni dove precedentemente sorgevano case in rovina incluse ora nell'apprezzo dei nobili, ora in quello dei popolari. Col tempo i terreni erano passati di mano,

[66] ASBa, Protocolli De Tauris, 10, cc. 2r-v. Vd. anche ASBa, Protocolli De Tauris, 11, c. 3v per le collette di X (1461-1462), XII (1463-1464) e XIV (1465-1466) indizione.

[67] Questa l'espressione in G. Vallone, *Riflessioni sull'ordinamento cittadino del Mezzogiorno continentale*, in Id., *Feudi e città. Studi di storia giuridica e istituzionale pugliese*, Galatina 1993, pp. 9-26 (in particolare pp. 16-25), alle cui pagine rimando anche per il tentativo di individuare quattro modalità di convivenza istituzionale all'interno di questi regimi di separazione, in particolare per l'organizzazione dell'accesso alle cariche municipali («parallelismo», «alternanza», «indistinzione» e «riserva»). Pur non potendosi parlare per il regno di un'affermazione ideologica del popolo talmente forte da relegare ai margini della vita politica i nobili/magnati (lo sottolinea Senatore, *Una città* cit., p. 371), non bisogna escludere la possibilità che il ricorso alla parola 'popolo' avesse dei valori ideologici e rispondesse a indirizzi politici particolari, sul piano locale, potenzialmente riecheggiati anche da alcune scelte della Corona. Su queste ultime intendo tornare *infra* in parte terza, VI.4.

[68] Il 17 settembre 1452 fu ascritto fra i nobili Martuccio de Ripa di Brindisi, già mastro d'atti della curia capitaneale bitontina, carica che peraltro ebbe confermata a vita in deroga al privilegio cittadino che negava ai *cives* la possibilità di fare da mastri d'atti in quella sede (ASBa, Protocolli De Tauris, 7, cc. 6r-v). L'11 ottobre 1488 fu l'università del popolo ad ammettere fra i suoi cittadini Nicolò del Prete di Grumo, concedendogli anche l'esenzione dalle collette per 10 anni (ASBa, Protocolli De Tauris, 36, c. 50v); il 15 novembre fu aggregato anche Bartolomeo Albanese, *olim* abitante di Binetto, insieme a suo figlio, con concessione di franchigia decennale per lui e quinquennale per il figlio (ASBa, Protocolli De Tauris, 36, c. 53v).

finendo quelli dei nobili a dei popolari e viceversa, e nuove case erano sorte. Di qui la materia del contendere: in quale apprezzo andavano stimati i nuovi immobili? In quello al quale erano ascritti i precedenti edifici? O in quello di afferenza dei nuovi proprietari? Il tribunale decise che la cosa più giusta era tenere ferma l'antica pertinenza del terreno edificato al catasto dell'una o dell'altra parte: i proprietari di nuovi edifici sorti su terreni già iscritti nell'apprezzo dei nobili avrebbero contribuito con questi ultimi per quelle strutture, anche se erano popolari; la stessa cosa sarebbe avvenuta nel caso inverso[69].

Tutto questo non toglie che la responsabilità di una comunità di fronte al fisco tendesse a restare unitaria e che anche dove esistevano e agivano questi raggruppamenti sub-comunali a base sociale esistessero organi municipali condivisi e in grado di gestire alcune risorse in comune. A Bitonto era il caso delle gabelle, per esempio, che infatti venivano vendute da un sindaco di tutta la comunità (detto anche *sindicus generalis*), o delle collette imposte per la *bonatenenza* agli uomini di Modugno, nonché di imposizioni occasionali sulle quali si arrivava a decisioni condivise «in pleno consilio»[70].

Questa separazione fiscale a base sociale, insomma, era dotata di un certo grado di elasticità, che non spezzava l'unità della comunità come corpo privilegiato e terminale di riferimento per il fisco regio, ma la articolava internamente in maniera dinamica («instabil*e* e mutevol*e*», ci dice Giancarlo Vallone), decisione per decisione («anche nel breve periodo»), sulla base della capacità dei gruppi locali di trovare o meno delle linee d'azione collettiva condivise («la pace sociale» era l'aspirazione continuamente inseguita)[71].

3.2. *Gli ecclesiastici*

Richiede solo un accenno fugace il problema delle immunità ecclesiastiche, perché le notizie a riguardo sono molto abbondanti ma il quadro generale è più semplice. L'immunizzazione delle persone religiose di fronte al fisco regio è un fatto che ha una chiara sanzione normativa risalente ai capitoli del parlamento di

[69] Bari, II, pp. 83-85.

[70] Come quando, il 17 marzo 1485, l'università deliberò l'imposizione di un testatico («quamdam testam»), affidando la redazione di un «quaternum dicte teste» a due cittadini salariati che dovevano stabilire le aliquote individuali entro una forchetta fra 10 grani e 5 tarì (ASBa, Protocolli De Tauris, 34, c. 113v).

[71] Le citazioni sono di nuovo dalle pagine di Vallone, *Riflessioni* cit.

San Martino del 1283. Era in questa occasione che Carlo II aveva riconosciuto ai «clerici qui clericaliter vivunt» l'immunità da collette e altre esazioni, tanto «pro bonis ecclesiasticis» quanto «pro patrimonialibus»[72].

Di questo privilegio molti cercarono di abusare, per cui sin dall'epoca di Roberto d'Angiò troviamo tracce d'interventi che ribadivano la connessione essenziale tra un effettivo stile di vita clericale e il godimento dell'esenzione, contro i comportamenti di coloro che magari si facevano chierici ma poi convivevano con donne, non portavano abito né tonsura e si dedicavano a traffici secolari, pretendendo nel contempo di evitare l'apprezzo dei propri beni e di non contribuire alla tassazione con il resto della comunità[73]. Questi problemi erano ancora vivissimi nel Quattrocento e spesso i provvedimenti regi si accontentarono di ribadire che vivere *clericaliter* era un prerequisito tassativo per conseguire l'immunità[74].

Con il tempo, complice il modo in cui anche i laici potevano sfruttare l'immunità di parenti ecclesiastici, trasferendo loro i propri beni per ottenerne l'esclusione dall'estimo, presero forma delle contromisure che tenevano conto della necessità di garantire la tassabilità di certi patrimoni. È significativo che i primi documenti disponibili a riguardo rendano conto di iniziative partite dal basso, come nel caso dell'università di Molfetta. Qui, per contrastare il trasferimento furbesco di «vineas, domos, terras seu possessiones» da cittadini laici a chierici, sotto titolo di vendita o altro, dagli anni Venti del XV secolo il comune prese a includere nell'apprezzo gli ecclesiastici per quei beni che avevano ricevuto da persone laiche. Si riuscì a consolidare una «prerogativa, usu et consuetudine» in tal senso che fu poi riconosciuta da re Alfonso, dapprima nel 1436 e poi, dopo una controffensiva del capitolo cattedrale di Molfetta, di nuovo nel 1444[75].

Il gran numero di richieste da parte delle comunità regnicole dovette risultare determinante nello spingere verso una normativa generale che seguisse questa traiettoria. È significativo che nello stesso libro rosso di Molfetta si conservi traccia di un editto di re Ferrante del 25 maggio 1469, nel quale, riassunto il tenore degli antichi provvedimenti di Carlo II e di papa Onorio IV sulle immunità ecclesiastiche, il sovrano ne sottolineava i passaggi che vincolavano l'immunità al vivere *clericaliter* e che permettevano qualche margine di manovra rispetto alle

[72] Trifone, *La legislazione angioina* cit., p. 97.
[73] Per gli interventi di Roberto, ivi, pp. 174-175 e 194.
[74] Così le prammatiche di Ferrante del 1466 e del 1469 in *Nuova collezione* cit., III, pp. 213-217.
[75] Molfetta I, II, pp. 100-103. Iniziative dall'esito simile sono attestate anche a Bari, II, pp. 181-182 e 154-155.

numerose lamentele dei sudditi sul trasferimento di beni dai laici agli ecclesiastici. Così, tra un rimando all'ammonizione di Cristo di pagare i tributi a Cesare e una pronta traslazione del concetto alle difficoltà causate dalle frodi di certi chierici alle funzioni fiscali regie, l'editto giungeva a imporre che gli ecclesiastici dovessero contribuire per i beni *altri* rispetto a quelli «ecclesiastic*i* et patrimonial*i*» protetti dalle leggi del regno[76]. Negli anni successivi furono provvisti ulteriori chiarimenti e conferme di quanto disposto: per i beni iscritti negli apprezzi di una comunità ma trasferiti ad ecclesiastici, questi ultimi dovevano continuare a contribuire con la pertinente *universitas* come aveva fatto chi quei beni aveva ceduto[77].

3.3. *I forestieri*

Se fin qui abbiamo guardato alle dialettiche per l'inclusione nella comunità fiscale di gruppi speciali ma tutto sommato inseriti nel tessuto municipale, qualche ultima considerazione meritano i tentativi di sottoporre a tassazione anche dei soggetti che alla comunità non appartenevano per definizione: i forestieri.

Le opportunità che estimi e collette offrivano a questo scopo non erano molto estese, anche se abbiamo qualche attestazione interessante: ad Atena Lucana, per esempio, gli statuti consolidati nel 1475 dal principe di Salerno prevedevano che i forestieri abitanti ad Atena fossero tenuti a pagare una sorta di testatico, chiamato «fida», per sé e la propria famiglia, nella misura di 15 grani al mese[78]. In questo caso, sulla cui diffusione è difficile pronunciarsi con sicurezza, erano i forestieri residenti a ritrovarsi tassati secondo un regime particolare[79].

Molto più diffuso, perlomeno dal XV secolo, sembra un altro *escamotage*, cioè quello di usare la pertinenza di certi beni al territorio di una comunità per costringere i loro possessori forestieri (che le fonti cominciano a chiamare *bonatenenti*) a pagare le collette con tutti gli altri *cives*. Fu forse una risposta alla difficoltà di impedire che i canali di circolazione dei beni immobili restassero esclusivamente intra-comunitari, ma è difficile confermarlo in assenza di studi su

[76] Molfetta I, II, pp. 186-190.
[77] ASN, Sommaria, Diversi, I, 132, 39r-v (3 marzo 1473). Una conferma del 1479 è edita in *Nuova collezione* cit., III, pp. 217-219.
[78] Atena Lucana, pp. 60-61.
[79] È una categoria di persone che nelle fonti amministrative si trova identificata con la dicitura di «fuochi exteri» (vd. per esempio ASN, Sommaria, Partium, 23, cc. 72r-80r).

questo tema. Si tratterebbe però di una spiegazione coerente con il fatto che anche in contesti diversi da quello regnicolo l'alienazione di beni locali a forestieri era un'eventualità che si cercava di limitare (con esiti certo altalenanti)[80].

Non è del tutto chiara la cronologia con cui si normalizzò l'uso di far collettare i membri di una comunità per il possesso di beni nel territorio di un'altra. Bari ottenne un privilegio in tal senso già da re Ladislao, nel 1400, e un dossier documentario piuttosto nutrito ci mostra che agli inizi del Quattrocento anche Bitonto godeva del sostegno regio nei tentativi di tassare i *bonatenenti* delle vicine comunità di Modugno e Palo[81]. Nei decenni successivi il potere regio non mancò di dare il suo appoggio alle numerose richieste d'intervento dello stesso tipo e la normalizzazione di queste prassi fu tale che fra i cespiti delle università apparvero voci apposite per la *bonatenenza*[82], o si arrivò al punto di chiedere che i *bonatenenti* nominassero un proprio procuratore cui rivolgersi per ottenere soddisfazione dei pagamenti dovuti[83].

Al termine di questo capitolo è chiaro se non altro che esisteva nel tardo medioevo una gran varietà di modi nei quali le comunità regnicole provvedevano a ripartire le tasse al proprio interno attraverso estimi e collette. L'intervento regio e signorile era importante nella loro definizione, ma le consuetudini locali altrettanto: entrambe queste sponde venivano usate dalle componenti delle società locali per difendere o modificare non solo delle scelte di ripartizione, ma un'idea della struttura della comunità, nonché per coinvolgere nella tassazione attori a essa esterni o tendenti ad assumere posizioni di privilegio.

[80] La problematica non è certo tipica del solo regno. Vd. per esempio Della Misericordia, *I confini dei mercati* cit., pp. 14-50 (per le Alpi lombarde). Altri esempi per il regno sono in Ostuni 1, pp. 130-141 e Molfetta 1, II, pp. 118-119, ma bisogna ricordare che sul piano della legislazione regia non esistevano vincoli di questo tipo al mercato della terra e non è affatto detto che le comunità fossero in grado di imporli efficacemente per conto proprio.

[81] Bitonto, pp. 140-200.

[82] Vd. Morra, *Vivere per gabelle* cit., p. 224. I protocolli di Pascarello de Tauris (ASBa, Protocolli De Tauris, 11, c. 24v; 17, c. 9v; 19, c. 14v; 20, c. 17r; 21, c. 27r; 22, cc. 21v-22r; 23, c. 14r; 24, c. 11v-12r) mostrano che anche la «colletta degli uomini di Modugno» si vendeva in appalto regolarmente. Le attestazioni sparse sulla *bonatenenza* sono numerosissime, ne indico alcune: Barletta 1, pp. 482-487 (1481); Sessa, pp. 251-260 (1464); Squillace, pp. 45-47 (1476); Molfetta, II, pp. 150-158, 167-172 e 176-177 (1464, 1467 e 1468); Trani 1, pp. 222-226 (1455); Sulmona, pp. 387-388 (1482).

[83] Agnone, p. 41 (1444).

Per ora il quadro può sembrare piuttosto generico: occorreva mettere a fuoco un campo di possibilità spesso trascurato. Vedremo poi (in particolare al cap. V) come degli assetti specifici furono discussi e presero forma all'interno di alcune comunità, anche in relazione con l'uso degli altri strumenti fiscali cui è dedicato il prossimo capitolo.

III.
Costruire una fiscalità comunale: la libertà delle gabelle

L'8 luglio del 1465 ebbe luogo a Taranto un'assemblea che coinvolse il reggimento e il consiglio municipale insieme a molti altri cittadini, tutti riuniti alla presenza del commissario regio Diego de Spegio. La riunione doveva stabilire in che modo, d'ora in avanti, l'università avrebbe raccolto il denaro necessario a soddisfare i pagamenti fiscali richiesti dalla Corona. Si doveva deliberare se procedere «per faculta overo per datii». Dopo votazione, si stabilì di optare per i dazi, «como si fa in tutte cita da bene fora et dentro de quisto regno»[1].

Quest'affermazione, già di per sé interessante, trovava posto in un privilegio datato a un paio di mesi dopo l'evento, il 22 settembre, nel quale il re placitava numerosi capitoli relativi all'organizzazione del governo municipale tarantino. Essi erano introdotti da un'arenga – elaborata, sembra, dagli stessi cittadini – ricca di rimandi alla saggezza degli antichi fondatori di costituzioni (Licurgo, Solone e Romolo), con l'esempio dei quali si mirava a ripristinare un ordinamento atto a garantire di «civilmente vivere». Era l'epilogo di mesi nei quali Taranto era stata «meza rebella», sulla scia della Guerra di successione che aveva infiammato il regno negli anni precedenti e della dissoluzione del principato orsiniano, che della città aveva fatto uno dei suoi centri principali[2]. Non a caso, la scelta dei dazi veniva esplicitamente giustificata con l'intenzione di «levare omne materia de scandalo et di errore li quali fra citatini se nutrivano con extremo periculo dela cita»[3].

[1] Taranto 2, pp. 90-99.

[2] Per la citazione, vd. Morra, *I 'moti antifiscali'* cit., p. 117 nota 131 e testo corrispondente. Sulla transizione di Taranto dal principato orsiniano al demanio regio vd. Airò, «Cum omnibus» cit.; R. Alaggio, *La città del principe. Vita cittadina e prerogative feudali a Taranto in età angioino-aragonese*, in *«Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re». Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV)*, cur. G.T. Colesanti, Roma 2014, pp. 251-286.

[3] Taranto 2, pp. 90-99.

Il riconoscimento di questo ideale valore pacificatore alle gabelle, presentate anche come un metodo di ripartizione fiscale meno divisivo rispetto all'estimo, non era un dato isolato nel regno, come talora non lo era al di fuori[4]. In Italia meridionale quel *topos* aveva fatto la sua comparsa tra gli ultimissimi anni del XIII e i primi decenni del XIV secolo, nei privilegi con cui la Corona concedeva alle comunità il diritto di imporre *capitula sive datia*. La loro *narratio* descriveva appunto i rappresentanti delle comunità in atto di chiedere la concessione al re, «cupientes ad pacem, ac materiam tollere scandalorum, actento quod interdum pro munerum et aliorum onerum imposicionem fiscalium, interdum pro distribucione et exactione illorum, […] in populo scandala periculosa surgebant»[5].

Se non c'è dubbio che il documento tarantino citato in apertura sia reminiscente di quelle formule, il suo riferimento alle gabelle come elemento qualificante di una sorta di *koinè* delle «cità da bene» suggerisce qualcosa di più: l'esistenza di un riflesso culturale che, complice il valore pubblico attribuito ai *vectigalia* dal diritto romano, giudicava quel potere impositivo come una libertà speciale. Come spiegare altrimenti che a tutt'altra latitudine, in un'assemblea cittadina aquilana del 1° settembre 1477 un *civis* potesse sostenere l'adozione di gabelle guardando «ad morem clararum civitatum»[6]?

I risvolti ideologici del «vivere per gabelle» non significano, però, che esse fossero ovunque desiderabili. Lo stesso caso aquilano, come vedremo meglio nel cap. V.1, lo dimostra egregiamente, con gli accesi dibattiti suscitati dall'ipotesi di ricorrere a quel tipo d'imposizione mettendo da parte le tradizionali collette cittadine[7]. In effetti, per quanto i suoi echi siano molto deboli attraverso le fonti

[4] Ginatempo, *Prima del debito* cit., p. 69.

[5] A titolo di esempio, riprendo il testo dall'edizione del privilegio barlettano del 1297, nell'edizione di V. Rivera Magos, *I* capitula *di Barletta e di Manfredonia (1297 e 1301). Due fonti fiscali per lo studio della Capitanata e della valle dell'Ofanto nel Medioevo*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo», 120 (2018), pp. 91-133 (in particolare pp. 101-102).

[6] ASAq, ACA, T2, cc. 123v-125v. Sul perspicuo valore giuridico delle gabelle in quanto *regalia*, rispetto alla semplice auto-imposizione di una *taille*, insiste anche M. Hébert, *Le système fiscal des villes de Provence (XIVe-XVe siècle)*, in *La Fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident Méditerranéen). 2. Les systèmes fiscaux*, cur. D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1999, pp. 75-81.

[7] Vd. la sintesi in Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 215-216 e le sue considerazioni sui momenti di imposizione delle gabelle a L'Aquila. Per un esempio esterno e dettagliato del dibattito spinoso intorno all'imposizione di dazi, fra motivazioni ideali e intenzioni reali, vd. il caso di Brescia nei tardi anni Venti del Quattrocento ricostruito in Apostoli, *Scelte fiscali* cit., pp. 356-365 (e documenti in appendice, con varie assonanze rispetto a quanto capita d'incontrare nel regno).

disponibili, il dibattito sulle gabelle era molto articolato e intriso di implicazioni distributive e gestionali complesse. È possibile imbattersi in opinioni convinte della velocità di questo strumento fiscale, mentre altre ne lamentavano la lentezza[8]; c'erano voci che ne attaccavano l'iniquità e l'impopolarità, mentre altre insistevano sulla loro proporzionalità rispetto ai comportamenti individuali[9].

Queste opinioni contraddittorie erano il perfetto *pendant* del carattere multiforme di dazi e gabelle, poiché sotto questi iperonimi poteva celarsi l'intenzione di tassare un po' di tutto: dalla «ricchezza a ogni suo trasferimento (dai transiti

[8] Nel 1456 Catanzaro giustificò la supplica d'imporre «quandam cabellam» con l'argomento che si trattava di un modo per soddisfare «comode, velocius et sine aliquali murmure» i pagamenti regi (Catanzaro 1, c. 7v). Eppure, la reale rapidità dipendeva dal tipo di gabella e dalla disponibilità di eventuali appaltatori ad anticipare parte consistente del gettito previsto. Così, nel 1498, l'università di Altamura poteva parlare, al contrario, della difficoltà di pagare in anticipo le tasse regie proprio a causa della lentezza delle gabelle: perlopiù esse erano imposte «al pane, vino et carne, che como se consumano ala iornata cossì se exigeno»; soltanto il dazio del bestiame e quello dei mulini, si diceva, avevano entrate anticipabili («puro con interesse et incomodo deli populi»; la fonte è Altamura 1, pp. 587-592).

[9] È un episodio noto quello che vide nel 1491 i popolari di Ostuni chiedere al re che la ripartizione locale avvenisse per apprezzo («per lo quale apprezo ciascuno vene ad pagare quello che debitamente li tocca») e non per dazi, considerato che «li gentilhomini de dicta cità contra la voluntà de ipsi populari et contra lo bene puplico de ipsa cità volsero che dicti fiscali pagamenti se exigessero per datii contra la voluntà deli populari» (Ostuni 2, pp. 316-317: è il documento citato da Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., p. 125 per suggerire «il carattere classista di questa forma di prelevamento fiscale», di fronte a «una politica delle imposte dirette» che «in astratto […] appariva come la più giusta», notazione ripresa per esempio in Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 185). Più specifica è l'affermazione contenuta in una supplica dell'università di Trani a Ferrante d'Aragona, datata al 1464 e volta a ottenere la rimozione di un dazio sul pane, del quale si sottolineava che «vene in gravecza de la povera gente» (Trani 2, pp. 708-712). Ma Catanzaro, dal canto suo, sostenne nel 1473 l'opportunità d'imporre una gabella su pesi e misure non solo nell'ottica del «mancho fastidio» per la comunità, ma anche dello «sgravamento de li poveri» (Catanzaro 1, c. 34r). Un caleidoscopio di argomenti si sussegue anche nella verbalizzazione di varie riunioni consiliari svoltesi a L'Aquila fra 1476 e 1477. C'era chi delle gabelle sottolineava la possibilità d'imporle anche ai forestieri, con vantaggio per i cittadini; chi ne apprezzava la proporzionalità rispetto ai comportamenti di acquisto e vendita di ciascuno, vista come garanzia della «libertas civium», poiché permetteva a poveri e ricchi di pagare quel che volevano; e se ne ventilava anche la maggiore facilità di riscossione rispetto alle collette. Eppure c'era chi argomentava l'esatto contrario: le gabelle (ma specialmente quella della macina) erano impopolari e lesive dei poveri, politicamente insostenibili, scandalose per il fatto che si potevano appaltare a privati e forse più lente rispetto alle collette (vd. in particolare ASAq, ACA, T2, cc. 17r-20v, con verbale di una discussione del 14 agosto 1476 sintetizzata anche da Terenzi, citato *supra* in nota 7).

di merci, all'import/export, agli scambi interni all'ingrosso e al dettaglio, alle compravendite o concessioni di beni fondiari, a tutte le altre transazioni in qualche maniera raggiungibili dal fisco)» a «certe produzioni, attività e redditi (agricoli, artigianali, 'professionali'…) e certi consumi, specie di alcuni generi primari […]»[10]. Le gabelle, tanto per ripetere un altro dato acquisito, non includevano soltanto imposte indirette, ma anche para-dirette e dirette[11].

Qualsiasi opinione coeva sulle gabelle va dunque presa con le molle e calata per quanto possibile nel suo contesto specifico. Altrimenti, desumere certe generalizzazioni dalle fonti e trasformarle in *idée réçues* (come a volte la storiografia ha fatto) è rischioso, poiché dietro l'apparenza di valutazioni competenti può annidarsi la strumentalizzazione di *topoi* di matrice giuridica, inclinazioni del potere centrale e risvolti pragmatici da parte di gruppi sociali parziali (vi torneremo in particolare per L'Aquila, nel cap. V.1). Ciò non toglie che arrivare ad alcune prudenti generalizzazioni per il quadro regnicolo sia possibile e necessario. Farle emergere è appunto l'obiettivo delle prossime pagine.

1. *Quando e dove*

Non sembra che prima del tardo XIII secolo ci fossero comunità stabilmente in possesso di cespiti fiscali. A volte, l'imposizione di qualche dazio era avvenuta con il consenso della Corona per finanziare lavori pubblici locali[12], ma gli antichi *vectigalia* che abbiamo menzionato al cap. I.3 erano normalmente gestiti attraverso le baglive per conto del potere regio o di poteri signorili[13]. Perché si passasse a sistemi di gabelle a gestione municipale e intesi per funzionare in modo stabile bisogna attendere gli ultimi anni del XIII secolo e soprattutto la prima metà del Trecento. Fu a quest'altezza cronologica, specie durante i regni di Carlo II e Roberto d'Angiò, che si moltiplicarono le concessioni dei cosid-

[10] M. Ginatempo, *Il finanziamento del deficit pubblico nelle città dell'Italia centrosettentrionale, XIII-XV secolo*, «Barcelona Quaderns d'Historia», 13 (2007), pp. 29-57 (qui p. 36). Per il regno, Caggese, *Roberto d'Angiò* cit., pp. 421-439.

[11] Ginatempo, *Spunti comparativi* cit., pp. 184-190. Ma nota che anche la storiografia sul regno è ancora incline alla semplificazione per cui le gabelle sarebbero imposte indirette e le collette/focatici imposte dirette.

[12] Martin, *Fiscalité* cit., pp. 631-632.

[13] Morelli, Silvestri, *Kingdoms of Sicily* cit.

detti *capitula sive datia*, delle quali resta spesso traccia nelle raccolte normative dei comuni[14].

La lettura dei privilegi daziari delinea un *iter* di formulazione che partiva dal basso, dalle discussioni locali sul metodo di ripartizione delle imposte. Le università sostenevano che le gabelle avrebbero permesso di evitare le rivalità e gli odii che si accendevano quando erano in discussione le proprietà e la ricchezza di ognuno. Senza bisogno di estimi, con i *datia* avrebbero potuto restare in pace e raccogliere il dovuto per le tasse regie. Fu sulla base di tale rassicurazione che i sovrani angioini cominciarono ad approvare numerose richieste di questo genere. I comuni – che dovevano anzitutto aver raggiunto un minimo di consenso interno sulla questione – allestivano delle liste di imposizioni che avrebbero inteso esigere (e, a volte, che già esigevano di fatto[15]) e le affidavano ai propri sindaci perché

[14] Anche per quanto segue vd. Caggese, *Roberto d'Angiò* cit., pp. 397-439; Morelli, *Note sulla fiscalità* cit.; Ead., *Per conservare la pace* cit., pp. 140-146; Rivera Magos, *I* capitula *di Barletta* cit.; E. Rogadeo, *Ordinamenti economici in Terra di Bari nel secolo XIV*, Bitonto 1900. Attraverso questi testi e le fonti municipali elencate in bibliografia è possibile ricostruire un elenco di attestazioni dei *capitula*. Sia l'eterogeneità sia la frammentarietà delle fonti spingono a sottolineare che l'elenco non può considerarsi esaustivo. A mio avviso, anche il suo incontestabile sbilanciamento verso la Puglia, per quanto significativo, si deve attribuire almeno in parte al filtro documentario. Le attestazioni riguardano in maniera massiccia la Terra di Bari (16 luoghi): Barletta (1297), Andria (1302), Bitonto (1303), Giovinazzo (1306), Canosa di Puglia (1307), Ruvo di Puglia (1308), Acquaviva delle Fonti (1308), Molfetta (1313), Corato (1315), Trani (1315), Bisceglie (1323), Garagnone (1324), Gravina (1328), Altamura (1333), Monopoli (1335), Bari (1344). Seguono la Capitanata (10 luoghi): Manfredonia (1301), Vieste (1301), Civitate (1301), Lesina (1301), Ascoli Satriano (1301), Lucera (1314), Foggia (1315), Sant'Andrea *in Stagnis* (1322), Fiorentino (1338), Troia (1338); e la Terra d'Otranto (6 luoghi): Otranto (1307), Lecce (1309), Brindisi (1314), Gallipoli (1327), Matera (1331), Alessano (1339). Un'altra concentrazione rilevante riguarda alcuni luoghi tra Terra di Lavoro e Principato Citra: Napoli (1306), Amalfi (1308), Vico Equense (1308), Cava de' Tirreni (1312), Gragnano (1315), Maiori (1333), Aversa (1340). Inoltre non mancano attestazioni per aree più o meno interne: Isernia (1306) in Molise e Sulmona (1320) in Abruzzo, lungo la via degli Abruzzi. In quest'ultima regione c'è almeno anche Chieti (1314), mentre in Calabria abbiamo almeno un'attestazione per Reggio (1325). In Basilicata i *capitula* sono documentati per 4 luoghi protesi verso la Puglia: Melfi (1314), Lavello (1315), Miglionico (1315), Gaudiano (1315).

[15] Caggese, *Roberto d'Angiò* cit., pp. 413-414 riporta i casi di Trani, Bari, Brindisi e Lanciano. È interessante anche che il riconoscimento di sua maestà potesse essere strumentalizzato in una dialettica competitiva fra le università stesse, come accadde allorché i cittadini di Barletta, nel 1311, ricusando di sottoporsi ai dazi imposti a Canosa, asserirono che, a differenza dei capitoli barlettani, quelli dei rivali non avevano ricevuto alcun assenso da parte del re o del principe di Taranto. Il diploma da cui si desume la vicenda è dettagliatamente descritto in Barletta 2,

le sottoponessero al sovrano. Questi le faceva insertare in un privilegio dotato di tutti i crismi e introdotto da un'arenga sempre uguale, nella quale si faceva riferimento alle richieste presentate dagli emissari municipali «pro bono comuni tendentes ad melius», all'intenzione di «materia tollere scandalorum» (poiché «in populo scandala periculosa surgebant» e il dazio rendeva meno personale e visibile il prelievo, calmando gli animi) e al vincolo di spesa che impegnava il denaro riscosso dalle comunità alla soddisfazione prioritaria delle collette regie.

Dal punto di vista della monarchia, con le concessioni di *capitula sive datia* si completava la codificazione delle basi procedurali in materia di ripartizione delle imposte nelle comunità. La prima opzione disponibile, l'apprezzo, era programmaticamente più concentrata sull'equità; la seconda, le gabelle, insisteva sulla prevenzione dei dissidi. In entrambi i casi, la preoccupazione principale della corte era, in fondo, la pace. In effetti, è stato giustamente notato che l'interesse dei sovrani angioini era soprattutto quello di incassare in modo puntuale e integrale gli importi delle collette, lasciando che i nodi delle questioni di ripartizione venissero sciolti all'interno della vita comunitaria[16].

Dal punto di vista delle comunità, i dazi rappresentavano qualcosa di più. Pur senza accettare a scatola chiusa l'affermazione di Goffredo di Gaeta secondo la quale ai suoi tempi quasi tutte le università avrebbero posseduto dazi, possiamo almeno affermare che la loro concessione costituì una terza, nuova, direttrice di espansione dei diritti fiscali legittimi nel regno, dopo quella degli *iura vetera*, inquadrata in epoca sveva, e degli *iura nova* imposti da Federico II; una via che continuò a essere vitale nel XVI-XVII secolo[17]. La peculiarità di questa nuova

pp. 25-26. Peraltro risulta che, al contrario, i capitoli di Canosa fossero stati approvati nel 1307 (Caggese, *Roberto d'Angiò* cit., p. 425).

[16] Morelli, *Note sulla fiscalità* cit., p. 402.

[17] Qualcosa di simile sosteneva già Morelli in ivi, pp. 406-407, parlando di come le concessioni di dazi aprissero «un doppio binario nel sistema di imposte indirette: quello delle gabelle richieste dalle *universitates* previa autorizzazione regia e quello delle gabelle che il re si riservava di esigere […]»; un giudizio che in qualche misura ricorda quello più antico di Calasso, *La legislazione* cit., p. 189, quando scriveva: «Gli oneri dunque dei contribuenti si dividono ora, sostanzialmente, in tributi verso lo Stato, e tributi verso la città». Indicativo di una fase accesa (e passata) del dibattito sui dazi municipali e sul significato della loro espansione fra XVI e XVII secolo è la discussione *Ancora su Francesco Caracciolo, «Sud, debiti e gabelle». Un problema di metodo*, «Nuova Rivista Storica», 70, 5-6 (1986), pp. 645-670, con interventi di Alessandra Bulgarelli Lukacs, Francesco Caracciolo e Roberto Mantelli. Ma sul tema ora si vedano A. Bulgarelli Lukacs, *La finanza locale sotto tutela. Regia Corte e comunità nel Regno di Napoli (secolo XVII)*, 2 voll., Venezia 2012; G. Sabatini, *Collecteurs et fermiers des impôt dans les communautés*

ondata di fiscalizzazione è che la formazione delle nuove imposte dipese sì dalle crescenti necessità fiscali della corte, ma soprattutto dall'iniziativa delle comunità. È questo l'aspetto più interessante della questione, il motivo per cui la storiografia ha sottolineato a più riprese l'importanza delle gabelle come manifestazione di un rafforzamento delle istituzioni municipali[18]. Ed è anche interessante sottolineare che il fenomeno presenta dei parallelismi con la medesima tendenza alla creazione di nuovi dazi che si manifestò nei comuni autocefali dell'Italia centro-settentrionale nell'arco dello stesso periodo[19].

È difficile sciogliere il nodo delle limitazioni che nel caso delle comunità regnicole comportava la soggezione a feudatari, almeno per il XIV secolo. Che i privilegi daziari noti per l'epoca sembrino tutti concessi dalla Corona non dipende probabilmente solo dalle fonti: dopotutto, le gabelle municipali non servivano a pagare il feudatario, ma il re; se esisteva la possibilità che esse si sovrapponessero a diritti signorili come il *plateatico*, lo *scannaggio* o i passi, è ovvio che ciò potesse danneggiare l'interesse del feudatario stesso. Nondimeno, si può notare che la

du Royaume de Naples durant la période espagnole, «Mélanges de la Casa de Velázquez», 34, 2 (2004), pp. 141-159; Id., *Hacienda real y poderes locales: los intentos de reformar las finanzas municipales del reino de Nápoles en los siglos XVI y XVII*, «Studia Historica. Historia Moderna», 27 (2005), pp. 223-239.

[18] Cfr. il già citato Calasso, *La legislazione* cit., pp. 188-189, ma anche: Vitolo, *Il regno angioino* cit., pp. 29-32; Galasso, *Storia* cit., pp. 423-424; Morelli, *Note sulla fiscalità* cit., pp. 402-407; Morelli, Silvestri, *Kingdoms of Sicily* cit., pp. 166-167. Vd. anche come il primo lavoro che abbia svolto un esame approfondito delle finanze municipali, quello di Senatore, *Una città* cit., approdi alla conclusione che esse fossero il «fondamento dell'oligarchia politica» capuana (p. 241).

[19] Per l'area lombarda: P. Mainoni, *Le radici della discordia. Ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra XIII e XV secolo*, Milano 1997, pp. 38-39. Per alcuni altri esempi padani: S. Frescura Nepoti, *Natura ed evoluzione dei dazi bolognesi nel secolo XIII*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», 31-32 (1980-1981), pp. 137-163; I. Lazzarini, *Prime osservazioni su finanze e fiscalità in una signoria cittadina: i bilanci gonzagheschi tra Tre e Quattrocento*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, ed. P. Mainoni, Milano 2001, pp. 87-123. Con occhio rivolto alle maggiori città toscane: Ginatempo, *Prima del debito* cit., pp. 38-40; ma anche, in prospettiva comparativa più ampia, Ead., *Spunti comparativi* cit. Un esempio piemontese è in M. Gravela, *Comprare il debito della città: élite politiche e finanze comunali a Torino nel XIV secolo*, «Quaderni storici», 147, 3 (2014), pp. 743-773 (dove la piena stabilizzazione del sistema daziario sembra arrivare nel XV secolo). Analoghi sviluppi interessano anche altri contesti del Mediterraneo occidentale. Per esempio: J.V. Garcia Marsilla, *Las empresas del fisco. Arrendamiento y gestión privada de los impuestos en el reino medieval de Valencia (siglos XIV y XV)*, in *La fiscalità nell'economia europea, secc. XIII-XVIII*, ed. S. Cavaciocchi, Firenze 2008, pp. 851-861 (regno di Valencia); Hébert, *Le système* cit. (per la Provenza, ma qui esplosione più tarda, dalla seconda metà del Trecento).

concessione di *capitula sive datia* riguardò tutt'altro che le sole *civitates* o le sole terre *immediate subiecte* a re e regine[20]. Torneremo sulla questione per il Quattrocento, ma notiamo intanto che nel caso delle comunità demaniali qualche esempio trecentesco suggerisce che dove le gabelle recavano profitti consistenti, là maturavano anche dialettiche volte a trattenerne parte consistente nei circuiti municipali, a dispetto delle prescrizioni regie[21].

A ogni modo, è meglio non assumere una prospettiva linearistica sullo sviluppo delle fiscalità municipali. L'avvio del regno di Giovanna I, alla metà del XIV secolo, aprì decenni segnati da ricorrenti crisi dinastiche e guerre interne al regno, che resero assai fluide le relazioni politiche e gli assetti istituzionali. Pur in assenza di studi sufficienti sul XIV secolo, le caratteristiche del panorama documentario visibile attraverso le raccolte di privilegi municipali attestano che la costruzione di sistemi daziari nelle mani delle comunità andò incontro a crisi e trasformazioni importanti. Per prima cosa, non pare casuale che l'ondata di privilegi strutturati secondo i formulari dei *capitula sive datia* sembri arrestarsi nei primi anni del regno di Giovanna I. A partire da quel periodo e fino agli anni Settanta del XV secolo le menzioni di dazi nei privilegi municipali assumono una qualità diversa, più occasionale e scoordinata. Spesso, per esempio, si trattava di autorizzazioni richieste da una comunità per provvedere all'imposizione di un singolo cespite per esigenze specifiche: la manutenzione di un porto[22] o delle mura[23], la soddisfazione di creditori o più in generale la ripresa e la ricostruzione dopo congiunture turbolente[24].

[20] Vd., nell'elenco in nota 14, la presenza di realtà piccole, come Alessano e Sant'Andrea *in Stagnis*, o infeudate, come Cava de' Tirreni. La possibilità di ottenere i *capitula sive datia* doveva dipendere dalle occasioni di negoziazione con la Corona.

[21] Per il caso di Barletta vd. Morra, *L'onore e le gabelle di Barletta. Spunti su negoziazione fiscale e gerarchie urbane in Puglia fra i secoli XIII e XVI*, «Itinerari di ricerca storica», 35, 1 (2021), pp. 11-32.

[22] Gallipoli I, pp. 111-113 (1414). Vd. anche in seguito ivi, pp. 92-93 per le mura (1483). Molfetta I, II, pp. 150-158 (1464).

[23] Cosenza, cc. 36r-v (1464) propose di abolire una gabella usata durante la guerra per sovvenzionare le mura. Nota che tornò a imporla nel 1470 (ivi, cc. 23r-v).

[24] Castellammare I, p. LVII (1462) impose una gabella temporanea sui forestieri per finanziare ripresa e ricostruzione. Nota che nel 1517 chiese d'imporla nuovamente (ivi, pp. CXXV-CXXVI). Per il tardo XIV e gli inizi del XV secolo il parallelismo possibile è con quanto accadeva nello stesso periodo alle città francesi coinvolte nelle vicende della Guerra dei Cent'anni (cfr. la comparazione di Ginatempo, *Finanze* cit., p. 269).

Durante il regno di Ladislao d'Angiò-Durazzo, in verità, tornò talvolta ad affiorare il formulario risalente a Carlo II e Roberto, in alcune concessioni caratterizzate dallo stesso afflato all'organicità e alla completa elencazione delle imposizioni che le università erano autorizzate a riscuotere. Lo vediamo per Monopoli, i cui sindaci ottennero un privilegio daziario dal sovrano nel 1399[25]. Le testimonianze a nostra disposizione, tuttavia, non si comprendono sino in fondo se non si tiene conto di ciò che poteva avvenire a prescindere dai riconoscimenti formali. Nella stessa Monopoli, appena citata, un'assemblea dell'università riunitasi in presenza del capitano il 15 febbraio 1404 deliberò dei nuovi capitoli per le gabelle locali, oltre che per la difesa del territorio e per la calmierazione dei prezzi[26]. Non sembra che questi capitoli fossero sottoposti all'approvazione preventiva di re Ladislao, anche se lo svolgimento della riunione nella casa del capitano testimonia della volontà del governo municipale di non agire in contrasto con il potere regio.

L'esercizio *de facto* di una certa libertà deliberativa in materia di gabelle s'intuisce in modo sempre più chiaro negli anni successivi, per i quali la memoria documentaria delle comunità non ha tramandato privilegi confezionati secondo il modello formale dei *capitula sive datia*. Pur non potendo escludere completamente che documenti del genere esistessero in qualche caso, la loro mancanza mi sembra il sintomo di una situazione che evolveva in modo meno formalizzato. Nel campione documentario qui considerato, in effetti, si contano in buon numero attestazioni di altro tipo. Nove riferimenti all'approvazione regia di sistemi daziari municipali si contano fra gli anni di Ladislao (Tricarico nel 1405 e 1411, Reggio Calabria, Lecce e Venosa nel 1412) e quelli di Giovanna II (Bari, Trani, Catanzaro e di nuovo Reggio nel 1414, subito dopo l'ascesa al trono, poi Monopoli e ancora una volta Reggio nel 1421). In tutti questi casi, le richieste municipali relative ai dazi erano all'interno di elenchi di capitoli eterogenei, o comunque in documenti che non offrivano spiegazioni dettagliate sulle modalità impositive[27].

[25] Monopoli, pp. 39-43.

[26] Ivi, pp. 56-81. Trani deliberò in autonomia propri capitoli sul dazio grande ancora prima, nel 1394 (Trani 3).

[27] Due in Calabria: Catanzaro, cc. s.n. con «Inventario de privileggi ed altre scritture attinenti a questa università di Catanzaro che si conservano nella casa di deposito dentro la sacristia di Santo Vitaliano nella chiesa cattedrale» (1414); Reggio Calabria 2, pp. 305-307 (1412), 318-320 (1414) e 368 (1421). Quattro fra Terra di Bari e Terra d'Otranto: Monopoli, pp. 109-120 (1421); Trani 2, p. 634 (1414); Bari, I, p. 262 (1414); Lecce 1, I, pp. 26-27 (1412) e Lecce 3,

In parte, ciò potrebbe dipendere dal fatto che quasi tutte le comunità che ne fecero richiesta avevano a suo tempo ottenuto dei privilegi daziari da Roberto d'Angiò e, dunque, stavano in certa misura chiedendo una conferma di facoltà già ottenute in passato[28]. Ma c'è un altro punto da sottolineare: in quasi tutte queste richieste si dichiarava in modo esplicito la volontà municipale di gestire liberamente i propri dazi, di poterne variare il novero e le tariffe senza dover chiedere autorizzazioni regie. Nel 1414, per citare un esempio, Giovanna II confermò la «plenam licentiam et omnimodam potestatem» perché Bari potesse «statuere» sulla materia di dazi e gabelle, organizzandone la riscossione[29]. In altri luoghi accadde lo stesso: le università ottennero un riconoscimento formale di qualcosa che già, probabilmente, facevano o cercavano di fare nella pratica, cioè decidere quali gabelle imporre o rimuovere, variarne il peso, gestirle per via diretta o in appalto; un riconoscimento sempre bilanciato dalla condizione fondamentale che il primo scopo di quelle imposizioni fosse soddisfare le tasse regie.

L'importanza della congiuntura in questi casi è evidente, vuoi perché se ne avvantaggiavano le possibilità negoziali dei comuni nei confronti di attori politici in competizione[30], vuoi perché rendeva più malleabile la Corona imponendole priorità diverse dal controllo stringente delle finanze comunali[31], vuoi perché poteva aprire canali nuovi di comunicazione diretta con la Corona a comunità tradizionalmente infeudate e improvvisamente pervenute nel demanio regio. Di quest'ultima possibilità, che pare riguardare anche Catanzaro e Lecce, si avvalse per esempio la *civitas* di Tricarico, nell'Appennino lucano, che dopo essere stata a lungo centro di contea sotto i Sanseverino pervenne nel 1405 al demanio regio[32]

pp. 43-55 (1420). Due in Basilicata: Tricarico, II, pp. 36-37 (1405) e 97 (1411); Venosa 1, s.n. (1412). Una in Terra di Lavoro: Capua, I, pp. 485-486 (1393). Lecce fa eccezione sul piano documentario, perché il privilegio concessole da Ladislao nell'agosto 1412 non conteneva capitoli (Lecce 1, I, pp. 26-27); tuttavia non si serviva neanche del vecchio formulario sui *capitula sive datia* (riferendosi piuttosto a generici *datia seu gabellas*) e, fatto significativo, riconosceva all'università la facoltà di organizzare l'imposizione dei nuovi cespiti, senza elencare in dettaglio di quali dovesse trattarsi.

[28] Ma fanno eccezione Capua, Catanzaro e Tricarico, per le quali paiono non esistere concessioni trecentesche di *capitula sive datia*.

[29] Bari, I, p. 262.

[30] Vd. il caso di Monopoli, pp. 109-120, che ottenne il suo privilegio del 1421 da Luigi III d'Angiò.

[31] I privilegi del 1414 (vd. *supra*) furono concessi all'indomani dell'incoronazione di Giovanna II.

[32] Tricarico, I, p. 162.

e ottenne, fra le altre cose, il privilegio di «mettere, e levare, aggiongere, e diminuire *ad libitum universitatis* li datij, seu gabelle del furno, e buccerie»[33]. Tricarico proseguì nella costruzione del suo profilo privilegiato con tenacia[34] e, quando tornò a essere infeudata, aveva ormai maturato uno status che riuscì almeno in parte a conservare di fronte ai principi di Bisignano, come si vede bene dal privilegio delle gabelle riconosciuto nel 1475 e dai capitoli che Geronimo Sanseverino placitò il 29 settembre 1478, ammettendo fra le altre cose l'autonomia della revisione contabile comunale[35].

Viene da pensare che l'incertezza politica dei primi decenni del Quattrocento sia stata sì favorevole a una certa libertà nell'imposizione di dazi municipali, per via delle abbondanti giustificazioni causali offerte dalla guerra e della tolleranza con cui il potere regio doveva considerare questi fenomeni, purché tornassero in qualche misura a suo vantaggio. Ma per i governi municipali quell'incertezza significava anche rischi di espropriazione da parte di altri attori e necessità di mantenere una certa flessibilità in rapporto con le esigenze della comunità. È probabilmente questo il quadro da cui emergono i residui documentari appena passati in rassegna e quelli dei decenni successivi, che proprio a tali rischi rispondevano con richieste di conferme al potere regio.

Nonostante la conservazione di molti privilegi concessi alle comunità da Alfonso d'Aragona una volta divenuto re, la presenza delle gabelle vi appare abbastanza marginale. Ne troviamo traccia per Capua, alla quale Alfonso confermò nel 1436 quelle ottenute in un primo momento da Ladislao e poi da Giovanna II[36]; per Manfredonia, che nel 1442 chiese a sua volta conferma di gabelle già considerate come una realtà consolidata[37]; e per Orsara di Puglia, dove all'indomani della conquista alfonsina l'università ottenne di continuare a imporre a be-

[33] Ivi, II, pp. 36-37. Inoltre l'università era libera di costruire mulini, forni e frantoi.

[34] Nel 1408, Ladislao le concesse anche il diritto di riscuotere il *plateatico* (ivi, pp. 58-59 e 140.). Nel 1420 l'università profittava dei numerosi sgravi fiscali ottenuti per convogliare le sue risorse nel contributo di 90 once e 15 carlini con il quale comprò l'assenso di Giovanna II all'«affrancatione» da «censi, tributi, cera, ferro, denaro, vini che anticamente pagava, et era tributaria la città di Tricarico alli conti Ruggiero et Antonio suo figlio» (due Sanseverino, conti di Tricarico nella prima metà del Quattrocento) (ivi, p. 71.).

[35] Ivi, pp. 143-148 e 128-138.

[36] Insieme a quella, peraltro, di un cespite regio, la *nuova gabella*. Capua, I, pp. 491-493.

[37] Per trovare un riferimento normativo a sostegno di questa realtà bisogna tornare, ancora una volta, indietro ai *capitula sive datia*, che Manfredonia aveva ottenuto nel 1301 (Rivera Magos, *I* capitula cit.). Sulle gabelle di Manfredonia vd. anche Airò, *Et signanter* cit.

neplacito «una certa cabella del male denaro […] conceduta per li signuri passati» e usata per la fortificazione dell'insediamento[38].

Ancora, si possono citare i casi di Aversa e Catanzaro. La prima, detentrice di un antico privilegio daziario del 1340, sembra avesse ceduto le sue gabelle a re Ladislao per sostenerlo in guerra, ottenendo in cambio l'esenzione dalle collette, almeno finché, nel 1403, cessate le urgenze militari il sovrano decise di restituire le gabelle e tornare a riscuotere le collette[39]. L'università dovette tornare a imporre almeno una parte dei suoi dazi, ma le uniche notizie che emergono dai privilegi riguardano altalenanti richieste dapprima di rimuovere (nel 1440) e poi invece di confermare (nel 1443 e ancora nel 1454) una gabella del vino già concessa a suo tempo da Giovanna II e giustificata anzitutto con l'esigenza di riparare le mura[40]. È probabile che queste richieste andassero almeno in parte spiegate con dinamiche interne all'università, purtroppo impossibili da sondare. Quanto invece a Catanzaro, è arduo dire che uso avesse fatto del privilegio ottenuto da Giovanna II per la libera imposizione di gabelle (vd. *supra*). Appena qualche anno dopo quel riconoscimento la città fu re-infeudata a Niccolò Ruffo, dal quale, per il tramite della figlia Enrichetta, sarebbe passata ad Antonio Centelles, tornando in demanio soltanto nel 1445, dopo la ribellione di questi al Magnanimo. È probabilmente al 1446 che rimonta la prima concessione di una grazia poi confermata dieci anni dopo, in virtù della quale l'università poteva imporre a piacimento almeno una gabella su pesi e misure con la quale finanziare il pagamento delle tasse regie[41].

Più di questi riferimenti non abbiamo. Non è impossibile che tale relativa scarsità dipenda anche da perdite documentarie, ma stupisce comunque se si considera che il medesimo *corpus* utilizzato in questa sede offre invece una no-

[38] ACA, Cancilleria, Registros, 2905, cc. 150v-152r. Per Orsara e Manfredonia è interessante notare che prima di essere conquistate da Alfonso e aggregate al demanio regio erano state soggette entrambe alla signoria di Muzio Attendolo e poi di suo figlio Francesco Sforza. Vd. anche V. Speranza, *Edizione e studio di fonti per la storia della Puglia nel periodo di Alfonso il Magnanimo*, Universitat de Barcelona 2014 (tesi di dottorato), pp. 279-280 e 340-342 e D'Arcangelo, *La Capitanata urbana* cit., pp. 54-57.

[39] Aversa 1, pp. 20-22.

[40] Ivi, pp. 52-55 e 59-60.

[41] Catanzaro 1, c. 7v. Il testo del privilegio del 1446 non ci è pervenuto, ma le grazie richieste nel 1456 erano in larga misura confermative di privilegi già ottenuti. Su Catanzaro vd. anche E. Pontieri, *La "Universitas" di Catanzaro nel Quattrocento*, in *Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa*, Napoli 1926, pp. 275-303.

tevole quantità di attestazioni per i primi anni del regno di Ferrante d'Aragona, ben ventuno in un lasso di tempo di dieci anni (1458-1468)[42]. Le date sono significative. Cinque di questi privilegi risalgono al delicato frangente tra la morte di Alfonso (27 giugno 1458) e l'indomani dello sbarco di Giovanni d'Angiò al Volturno (16 novembre 1459), che segnò l'effettivo inizio della Guerra di successione: per Lanciano (28 giugno 1458), Teramo (2 luglio), Barletta (4 agosto), Aversa (6 ottobre); infine Pozzuoli (26 novembre 1459). Si tratta di privilegi che segnalano l'opportunismo di certe comunità demaniali, tese a sfruttare l'incerta posizione di Ferrante dopo la morte del padre.

La gran parte dei privilegi (quattordici) si colloca invece negli anni conclusivi della Guerra, fra 1463 e 1465, ed è un frutto dei processi di pacificazione politica e ricomposizione dell'ordine istituzionale regnicolo. Spesso ne godettero comunità che erano state ribelli o uscivano dal dominio di un signore: come Campobasso e Sessa, che impostarono esplicitamente le loro richieste in termini di riacquisizione delle gabelle sottratte dal conte Cola di Monforte e dal duca Marino Marzano; come Vasto, che si era ritrovata «sub tirannia» di Antonio Caldora; e come tutte quelle università pugliesi che uscivano da una soggezione più o meno lunga a Giovanni Antonio Del Balzo Orsini. Costituiscono una sorta di piccola coda anche i due privilegi ottenuti nel 1468 da Atri e Manfredonia. Alcune di queste richieste erano corredate da riferimenti al fatto che i conti degli amministratori delle gabelle dovevano essere revisionati da eletti dell'università, e non da ufficiali regi[43]. Sono emersioni occasionali di una realtà fattuale che s'intravede anche più diffusamente nelle fonti[44].

[42] Quattro in Abruzzo: Atri 1, pp. 346-356 (1468); Lanciano, cc. 11r-v (1458); Teramo 1, pp. 549-553 (1458) e 554-559 (1465); Vasto, pp. 293-298 (1465). Dieci in Puglia: Bisceglie, p. 106 (1463); Castellaneta, p. 58 (1464); Lecce 1, I, pp. 81-82; Lucera 1, pp. 177-206 (1463); Manfredonia 2, pp. 48-56 (1468); Molfetta 1, II, pp. 150-158 (1464); Monopoli, pp. 156-167 (1463); Bari, II, pp. 86-108 (1464); Taranto 2, pp. 94-95 (1465); Ostuni 1, pp. 130-141 (1463); Barletta 1, pp. 472-481 (1458). Una in Basilicata: Matera, pp. 71-76 (1463). Una in Molise: Campobasso, pp. 324-335 (1464). Una in Calabria: Cosenza, c. 34r (1464). Tre in Terra di Lavoro: Pozzuoli, cc. 5r-7r (1459); Sessa Aurunca, p. 252 (1464); Aversa 1, pp. 65-66 (1458).

[43] Vd. già Aversa 1, pp. 59-60 (1454), oltre a Barletta 1, pp. 472-481 (1458) e Manfredonia 2, pp. 48-56 (1468).

[44] Vd. *infra* parte seconda, IV.1 e IV.2. Inoltre D. Morra, *Il «libro affronte» del credenziere. Note sul controllo della contabilità municipale nel Regno di Napoli (XIII-XVI secolo)*, «Rivista della Corte dei Conti», numero speciale 1 (2021), pp. 87-97.

In parte, le ragioni che mossero queste richieste di conferme all'epoca di Alfonso e a quella di Ferrante erano analoghe, cioè il consumarsi di transizioni che rendevano opportuno tutelare diritti antichi o offrivano l'opportunità di consolidarne di acquisti recentemente. A volte c'era anche la volontà di recuperare diritti perduti o messi in discussione, specialmente nel caso di comunità che uscivano dalla soggezione a signorie. Quest'ultimo è forse uno dei fattori che aiuta maggiormente a spiegare la differenza quantitativa fra le due congiunture in questione: come abbiamo visto, una parte consistente delle conferme ferrantine andò proprio a beneficio di comunità che tornavano al demanio dopo essere state soggette a baroni ribelli verso la Corona. In ogni caso, la natura confermativa dei privilegi ribadisce la dimensione spontanea del fenomeno e la possibilità che esso avesse un'ampiezza anche maggiore. Ci segnala al contempo che la monarchia era in un certo senso all'inseguimento del fenomeno stesso. Ma le cose cambiarono di lì a poco.

L'evidenza di una svolta degli anni Settanta nell'ambizione politica della Corona può fare da punto di arrivo per questo tentativo di periodizzazione. Fu a questo punto che la tolleranza verso i margini di gestione arbitraria delle gabelle municipali cedette il passo alla volontà di una conoscenza più pervasiva, con obiettivi di coordinamento e sincronizzazione rispetto alle esigenze finanziarie monarchiche. Fu proprio in questi anni che, in parallelo con interventi sui sistemi amministrativi locali (*infra* parte seconda, IV.3), tornò alla ribalta anche il formulario angioino per la concessione di *datia*, con la sua cornice ideale e la definizione di minuziosi elenchi delle imposizioni consentite. Abbiamo traccia di privilegi strutturati in questo modo per ben nove comunità, peraltro quasi tutti rilasciati nel 1475[45] e, non a caso, tutti successivi a un editto regio del 1470 che impose un riesame delle libertà daziarie municipali[46]. In quel torno di anni prese anche un certo slancio l'incoraggiamento della Corona stessa all'imposizione di gabelle municipali, nelle quali si riconosceva uno strumento potenzialmente

[45] Quattro fra Terra di Bari e Terra d'Otranto: Castellaneta, p. 90 (1475, nota che sopravvive solo la notizia indiretta del privilegio); Gallipoli 1, pp. 36-39 (1475); Bitonto, II, pp. 885-894 (1475); Brindisi, pp. 180-184 (1475); Matera, p. 82 (1475). Due in Abruzzo: Civitella del Tronto, 15v-17v (1475); Sulmona, pp. 364-365 (1472) e 369-371 (1474). Una in Principato Citra: Maiori, pp. 495-497 (1475). Una in Basilicata: Tricarico, II, pp. 143-148 (1475). Una in Molise: Venafro 2 (1474).

[46] Vi torneremo *infra* in parte seconda, IV.2.

in grado di facilitare la soddisfazione dei pagamenti fiscali dovuti al re[47]. Uno slancio destinato a culminare nell'esperimento della riforma fiscale delle nuove imposizioni e a esprimersi con rinnovato vigore dopo di questa, nel segno di una concorrenza più marcata anche rispetto ai diritti fiscali dei signori regnicoli. Ma su tutto questo dovremo tornare nella prossima sezione del libro, poiché qui preme tratteggiare le ragioni per cui erano le comunità stesse a poter desiderare di adottare le gabelle.

2. *Strategie impositive*

Al di là del valore ideologico che poteva avere, la libertà delle gabelle conferiva ai governi municipali nuove leve per elaborare strategie impositive vantaggiose. Non si trattava più soltanto di tassare le persone in sé o le persone per i loro patrimoni, bensì di colpire le cose e la loro circolazione. In primo luogo, questo significava maggiori possibilità di coinvolgere nella fiscalità municipale anche coloro che non appartenevano alla comunità, scaricando una porzione degli oneri locali sui forestieri. La concreta ricaduta che ciò poteva garantire in termini di entrate dipendeva poi dalla natura dei luoghi e delle attività economiche che vi si svolgevano, ed è anche per questo, per permettere aggiustamenti maturati dall'osservazione di quelle attività e dalla definizione di obiettivi d'incentivo o disincentivo nei loro confronti, che la garanzia di poter gestire con un certo margine di arbitrio e flessibilità i dazi municipali era un privilegio strategico per la delimitazione di una sfera economica locale, entro la quale certi interessi erano messi in primo piano. Sui risvolti che ciò aveva in termini di governo dell'economia si tornerà più avanti (*infra* parte seconda, VII), mentre qui conviene passare in rassegna alcuni esempi significativi delle strategie che le comunità potevano mettere in campo.

Le fonti disponibili sono generose nell'offrire informazioni sui tipi d'imposizione cui si faceva ricorso. È invece sull'insieme dei bilanci municipali che i dati tendono a venire meno, rendendo difficile provare quanto contava un certo dazio rispetto agli altri adoperati. Soltanto per la Puglia possediamo alcune liste

[47] Lo si coglie dai riferimenti che alla possibilità d'imporre gabelle vengono fatti anche nelle riforme degli ordinamenti municipali di quegli anni, sulle quali torneremo *infra* in parte seconda, IV.3.

di entrate relative ai tardi anni Ottanta del XV secolo, grazie alle quali si possono esemplificare delle differenze circa i modi in cui le comunità si mossero[48].

In linea con una tendenza diffusa quantomeno nel bacino occidentale del Mediterraneo, quasi ovunque si fece ricorso a gabelle imposte sui consumi o, per dirla in modo meno restrittivo, su alcuni prodotti di largo consumo, in particolare carne, vino, pane e pesce. Sarebbe riduttivo considerare questi cespiti come imposte indirette sui consumi perché spesso i capitoli daziari evidenziano configurazioni impositive che tassavano anche i produttori e i venditori di questi beni, prevedendo invece forme di tutela per i consumi di sussistenza. Non è probabilmente un caso se fra questi dazi, lasciando da parte quello del pesce che incontrava ovvi condizionamenti ambientali, il meno diffuso era quello su pane e farina: indizi sparsi suggeriscono che si trattasse del dazio più impopolare, poiché colpiva in modo più indiscriminato le fasce sociali dai redditi inferiori. La larga diffusione attestata per i dazi su carne e vino, nelle loro varianti più o meno orientate al versante produttivo (il dazio del mosto per il vino, ad esempio) o a quello del consumo (il dazio delle taverne, sempre nel caso del vino), testimonia invece della volontà abbastanza diffusa di insistere su filiere meno immediatamente percepibili come inique e più ricche di proventi tassabili derivati dalle attività produttive dei cittadini, che del resto si cercava in parallelo di tutelare, per esempio attraverso le politiche protezionistiche sul vino. Comunque sia, l'orientamento di queste imposizioni più al versante produttivo o a quello del consumo era variabile secondo le scelte daziarie locali.

Inoltre, bisogna sottolineare che se i bersagli tipici di queste gabelle tendevano a essere interni alla comunità, nondimeno esse potevano coinvolgere in misura importante anche persone forestiere. È quello che certamente accadeva in centri della Capitanata come Foggia e Lucera, dove, vista anche la loro taglia demografica limitata, si spiega con difficoltà la notevole ricchezza dei dazi su beni come pane e vino, a meno di ricordarsi dei grandi flussi umani che interessavano il territorio per via della transumanza e del lavoro stagionale nelle masserie cerealicole.

Il coinvolgimento di forestieri nella tassazione è più facile da intuire nel caso delle imposte indirette sulle transazioni commerciali e sul transito di merci. I

[48] Me ne sono occupato in altra sede con maggiore dettaglio: Morra, *Vivere per gabelle* cit. Se non specificato diversamente, le fonti per le informazioni che sintetizzo nelle prossime pagine sono reperibili in quel saggio.

nomi di queste imposizioni erano variegati e, a volte, avevano una coloritura regionale (guardando a un campione solo pugliese, *dazio grande* sembra un nome usato fra Terra di Bari e Capitanata per qualcosa che in Terra d'Otranto si preferiva chiamare *gabella delle mercanzie*; sembra specifico della Capitanata il nome di *tumulaggio*/*tuminaggio*, per un dazio sul transito di carri e bestie onerate che fra Terra di Bari e Terra d'Otranto si trova attestato come *bardella*). Imposizioni di questo tipo potevano scattare sia nel momento del passaggio attraverso le porte municipali, sia in quello dello scambio sulla piazza locale e, come ci si può aspettare, la loro importanza relativa e assoluta tendeva a essere alta soprattutto nei centri portuali. Il dazio grande di Trani rendeva ben 1200 ducati (il 46% del bilancio comunale), mentre a Barletta era l'insieme di gabelle articolato intorno al flusso di cereali in transito attraverso la città a fornire quasi la metà delle entrate municipali, delle quali una cifra oscillante fra 1431 e 2306 ducati proveniente solo dalla cosiddetta *giumella*. Anche in centri portuali più piccoli la situazione poteva essere simile, se non anche più sbilanciata in favore di questo tipo di tassazione: Otranto ricavava 240 ducati dal suo dazio della mercanzia, equivalenti all'83% delle sue entrate[49].

Inoltre, nei pochi casi in cui sono disponibili, i dati su questo tipo di tassazione mostrano che anche nell'entroterra dovevano esistere dei nodi insediativi capaci di sfruttare in senso fiscale la propria posizione come punti di mercato o di transito. Ne offre un buon esempio Corato, con un introito di 540 ducati dal suo dazio grande, ma guardando al di fuori della Puglia è interessante segnalare almeno altri due casi: il buon rendimento della gabella delle porte di Nola, che fra 1474 e 1502 gettava in media 324 ducati annui, incamerati però dai titolari della contea nolana[50]; e la spregiudicatezza con cui Cosenza si servì, almeno durante il XV secolo, della gabella del *maldenaro*, «bene et refugio de dicta Università», imposta ai soli forestieri per le compravendite nel mercato locale, persino durante le importanti fiere della Maddalena[51].

Resta opportuno sottolineare che anche questo tipo di gabella poteva assumere un significato diverso a seconda dei contesti e dell'applicazione. Proprio come le gabelle sui beni primari potevano colpire anche i forestieri in misura im-

[49] A questi si può aggiungere almeno il caso di Manfredonia, già studiato da Airò, *Et signanter* cit.

[50] Tufano, *Una famiglia* cit., p. 99.

[51] A volte la gabella fu imposta anche ai cittadini per aumentarne gli introiti, vd. Cosenza, cc. 32v (1473), 46r (1477) e 53v (1480, da qui la citazione).

portante, gabelle su transiti e transazioni potevano interessare anche i cittadini e le produzioni agricole del territorio di una comunità, colpendole al momento del loro ingresso fra le mura. Era così per la *giumella* di Barletta, che non risparmiava i prodotti cerealicoli provenienti dai terreni dei cittadini, ma lo stesso valeva per il dazio alle porte di centri come Foggia, Lucera e Lecce, pur nel quadro di una gradazione delle tariffe generalmente più sfavorevole ai forestieri o – è il caso di Lecce – agli abitanti dei casali non aggregati al corpo della città.

La questione dell'assoggettamento delle produzioni agricole ai dazi della comunità ci conduce verso un ultimo macro-tipo d'imposizione, quello sulle rendite agrarie. Insieme alle gabelle che potevano colpire il possesso di certi beni, e in particolare del bestiame, queste imposte si configurano come para-dirette e mostrano più di altre gli aspetti di continuità che potevano esistere fra apprezzo e gabelle. Anzitutto perché si trattava di una forma di tassazione indirizzata prevalentemente verso le sostanze dei membri della comunità[52]. Inoltre, abbiamo esempi espliciti di come certe università avessero concepito sistemi di gabelle all'interno dei quali venivano traslate forme di tassazione già previste dai criteri di apprezzo.

Nei «capitoli, esattioni, et impositioni di gabbelle» organizzati dall'università di Tricarico con privilegio regio del 5 gennaio 1475 vediamo apparire un dazio di 10 grana per ogni ducato di valore delle vacche e giumente di razza possedute, corrispondente, si diceva, a quanto «antiquamente è stato solito apprezzarse»[53]. Un'altra attestazione esplicita del passaggio di voci di tassazione dall'apprezzo alle gabelle ce la fornisce Squillace, in alcuni capitoli che l'università presentò al duca di Calabria e vide placitati il 13 marzo 1489. Il comune, nel sostenere di voler pagare tutto il dovuto per le tasse regie «per gabella» e non più con l'apprezzo, aveva chiesto di poter «ponere in tale gabella lo bestiame de omne perzona et anche le perczone di quelli sono soliti pagare per lo apprezzo»[54]. Ancora una volta, quindi, imposte sul possesso di bestiame e quella che ha tutta l'aria di un'imposta personale sotto forma di testatico venivano a ricadere sotto l'iperonimo 'gabella'.

Questo quadro ci aiuta a sfumare la tradizionale contrapposizione tra gabelle inique e apprezzo equo. Se accadde in qualche caso che gruppi popolari accusas-

[52] Ma questo tipo d'imposizione poteva anche far parte delle strategie volte a facilitare la tassazione dei beni di forestieri nel territorio municipale, sebbene ciò creasse uno spinoso problema di controllo della circolazione commerciale di quei beni. Vd. Molfetta I, II, pp. 118-119 (1452). Un caso significativo per Bitonto è discusso in Morra, *Vivere per gabelle* cit., p. 224.

[53] Tricarico, II, pp. 143-148.

[54] Squillace, p. 75.

sero i gentiluomini di gravarli indebitamente attraverso i dazi, esprimendo una preferenza esplicita per le collette ripartite secondo estimo patrimoniale[55], è pur vero che l'effettiva equità di collette e apprezzi dipendeva molto dal modo in cui venivano adoperati. Le proteste d'iniquità più forti non si levavano contro le gabelle, quanto contro l'imposizione di collette «ultra facultate», vale a dire senza guardare alla ricchezza patrimoniale degli individui. È quanto denunciarono i popolari di Ostuni nel 1491, quando dichiararono al re che i gentiluomini della comunità volevano includerli nell'apprezzo per «le persone et teste loro», forma di tributo vile alla quale, come visto, i gentiluomini potevano sottrarsi[56]. Lo stesso vale per i «citatini poviri» di Ariano, che protestarono di essere apprezzati non «per es et libram iuxta loro facultà», bensì «per fuochi», «in modo che lo povero vene ad pagare quanto lo riccho»[57]. E, d'altro canto, persino l'imposizione *per es et libram* poteva essere sperequativa, se nell'elaborazione dei coefficienti estimali si evitava di tener conto di certe forme di proprietà, come abbiamo visto avvenire per il bestiame in alcune importanti comunità abruzzesi[58]. Al contrario, una gabella sulla rendita agraria poteva essere piuttosto equa, mentre erano semmai i dazi sui consumi (specie quelli su pane e farina) a tendere più intrinsecamente verso l'iniquità.

Appare dunque eccessivo ritenere che le gabelle fossero in generale uno strumento gradito soprattutto ai gentiluomini. Ed è tanto più importante tenerlo presente quando si consideri che esse potevano finanche perseguire obiettivi perequativi come l'erosione delle immunità di nobili ed ecclesiastici. Lo vedremo subito.

3. *L'erosione delle immunità*

Una delle condizioni fondamentali poste per l'approvazione regia dei *capitula sive datia* tra fine Due e prima metà del Trecento era il rispetto delle immunità spettanti di diritto a una serie di soggetti: il re e la regina, la loro corte, i possessori di beni feudali ricevuti dal sovrano, gli ambasciatori stranieri e, quel

[55] Cfr. le osservazioni di Del Treppo citate *supra* in nota 9.
[56] Ostuni 2, pp. 318-320. Caso simile a Bitonto, pp. 365-368 (1486).
[57] ASN, Sommaria, Partium, 27, cc. 26v-27v.
[58] Vd. *supra* parte seconda, II.1.

che qui più ci interessa, le persone di chiesa. Nondimeno, sappiamo che già ai tempi di Roberto d'Angiò non mancarono i tentativi municipali di costringere gli ecclesiastici a contribuire nei dazi, anche se sembra che in generale la Corona sia intervenuta contro tali pretese[59]. Quanto invece alle immunità dei nobili, la situazione è meno chiara[60] e appare probabile che solo il possesso di beni feudali facesse da sicuro discrimine non tanto fra le persone, quanto fra le cose che potevano essere tassate.

Senza alcuna pretesa di esaustività rispetto all'evoluzione di questi problemi durante la seconda metà del Trecento e la prima del Quattrocento, si può quantomeno notare che nella seconda metà di quest'ultimo secolo sembrano aver proliferato le spinte anti-immunitarie, in probabile relazione con la congiuntura di mobilità economica e sociale, oltre che con il discontinuo intensificarsi della pressione fiscale regia. Ciò che qui più conta sottolineare è che, dove le comunità fecero ricorso alle gabelle, queste ultime offrono la spia di una spinta anti-immunitaria piuttosto diffusa e la sensazione che alla Corona non fosse aliena l'idea di sostenerla.

Già il 15 agosto 1466 Trani fece approvare al sovrano un capitolo nel quale si asseriva che i possessori di beni nel territorio municipale dovessero tutti «pariter et eodem modo» contribuire alle gabelle locali[61]. A Civitella del Tronto, i capitoli daziari del 1475 precisarono che dovevano contribuire «tutti privileggiati»[62]. E che nessuna persona potesse sottrarsi alle gabelle era anche prescritto dai capitoli del 1475 a Maiori e Tricarico[63]. Similmente in Calabria, a Catanzaro, i capitoli concessi nel 1473 dal duca Alfonso prevedevano che nessuno fosse franco

[59] Caggese, *Roberto d'Angiò* cit., pp. 312-315 e 415-416. Va in questo senso anche l'attestazione di un intervento della regina Giovanna I nel 1354, in difesa delle libertà ecclesiastiche contro i dazi imposti da Foggia (Foggia, pp. 76-77).

[60] Le pagine di Caggese, *Roberto d'Angiò* cit., pp. 315-322 e 417 raccolgono perlopiù attestazioni relative ai conflitti per la ripartizione tramite apprezzo, mentre solo nel caso dei piccoli feudatari accennano ai possibili conflitti sui dazi.

[61] Trani 2, pp. 714-720.

[62] Civitella del Tronto, cc. 15v-17v. Di nuovo, nel 1492, l'università chiese di far contribuire ai dazi «omne persona existente in essa terra et suo districto et castello» e il re placitò «quod pro dictis datiis seu cabellis nemo sit immunis, preter quam si a iure seu consuetudine fuerit privilegiata persona» (ivi, cc. 80v-81r).

[63] Maiori, II, pp. 495-497 e Tricarico, II, pp. 143-148. Ma nota che a Tricarico, quando nel 1478 l'università chiese al principe di Bisignano che i gentiluomini non dovessero godere alcun tipo di sconto sui dazi municipali, il signore rispose che in ossequio ai riti del regno bisognava defalcare la quarta parte del dovuto da nobili e *nobiliter viventes* (ivi, pp. 106-107).

dai pagamenti fiscali o dalle gabelle[64]. In qualche caso si coglie persino come le università tentassero di applicare le loro gabelle contro i feudatari. A Lecce, questa pressione fu esercitata nei confronti dei baroni cittadini, per prodotti come il vino e l'olio che costoro facevano venire dai propri casali nel distretto[65]. A Cosenza, invece, con altalenanti successi si cercò di far pagare il *maldenaro* per i prodotti confluiti nel mercato locale anche a grandi signori come il principe di Bisignano[66]. A Vasto, infine, dopo aver tentato invano (e *armata manu*[67]) di evitare la nuova infeudazione a Inigo d'Avalos d'Aquino nel 1499, il comune negoziò con quest'ultimo dei capitoli, dove chiese fra l'altro che né il barone né suoi procuratori potessero fare «alcuna industria in dicta terra né mercantia»; il signore rispose riservandosi di poterlo fare, ma accettando di pagare gli stessi diritti dei «cives negotiatores»[68].

A risentire maggiormente di queste spinte furono probabilmente i soggetti meno univocamente tutelati dal diritto, cioè quelli afferenti alla galassia dei gentiluomini e *nobiliter viventes* (cfr. *supra* parte seconda, III.1). Non sempre, però, le comunità si mostrarono del tutto ostili a riconoscere loro un certo grado di privilegio e, in ultima analisi, è a dinamiche locali spesso inafferrabili che bisognerebbe guardare per sapere come ci si regolasse caso per caso. A Taranto, per esempio, i capitoli delle gabelle concordati da nobili e popolari nel 1475, alla presenza del regio commissario Diego de Spegio, prevedevano espressamente delle parziali franchigie per i primi, facendone la trasposizione delle parziali immunità già godute nell'apprezzo a tutela delle spese di status; le gabelle, dunque, non avrebbero toccato i frutti delle tenute che i nobili destinavano a produzioni d'uso domestico[69].

[64] Catanzaro 3, pp. 135-143. È un caso più tardo ma simile quello di Cetraro.

[65] C. Massaro, *Città e territorio nella contea di Lecce*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra medioevo ed età moderna*, cur. G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 229-247 (in particolare p. 240); Visceglia, *Territorio* cit., p. 211.

[66] Cosenza, cc. 24r (1472, contro i mercanti dotati di *civilitas*), 43v e 44v (1475 e 1476, contro chi cercava di farsi cittadino di Cosenza senza avervi risieduto per 15 anni con casa e famiglia), 47r (s.d., contro i signori di casa Sanseverino, che mettevano in atto stratagemmi per non pagare il *maldenaro*; Ferrante rimise la questione al luogotenente generale di Calabria, affinché procedesse a un attento ascolto delle parti onde non violare i privilegi e diritti di nessuno), 54r (1481, contro mercanti milanesi, genovesi e «de altre generationi»), 57v (1487, contro gli uomini di altre università regnicole).

[67] Vd. l'indulto chiesto in Vasto, pp. 299-303.

[68] Ivi, pp. 303-309.

[69] Taranto 2, pp. 90-99. Anche per Ostuni abbiamo una testimonianza di questo tenore, in un documento del 29 novembre 1463 contenente numerosi capitoli, fra i quali quello che

Intaccare le immunità ecclesiastiche doveva essere più difficile. Alcune delle attestazioni menzionate fin qui facevano esplicita menzione della riserva prevista per i «preiti» quanto alle «cose ecclesiastiche»[70], pur avendo meno riguardi per i beni patrimoniali che queste persone ricevevano da laici o acquisivano in altro modo[71]. Tuttavia, anche in questo caso, la situazione non era statica ed è fuor di dubbio che almeno alcune comunità provassero a forzare le cose, conseguendo talvolta qualche successo. Nel 1474 una causa intrapresa da Cosenza contro l'arcivescovo e il clero locale si concluse con una sentenza che obbligava gli ecclesiastici al pagamento della gabella della grassa «sicut layxi», seguendo un uso che si diceva diffuso anche a Napoli, Capua e Aversa[72].

Altre volte la situazione trovò un accomodamento attraverso patti e arbitrati. Nel 1466 fu la mediazione del duca Francesco Del Balzo che portò l'università e il clero di Bisceglie a un accordo sulla «questio et differencia super solutionem daciorum et gabellarum»: l'immunità ecclesiastica sarebbe stata garantita entro limiti quantitativi ben precisi, stabilendo il valore della carne, del pesce e del formaggio che ogni ecclesiastico poteva comprare quotidianamente per uso proprio e dei propri famigli. Nel caso specifico della carne i chierici avevano facoltà di far macellare capretti per uso proprio senza pagare nulla, mentre il laico che avesse comprato carne da loro avrebbe dovuto pagarla; quanto alla vendita di vino al minuto, il trattamento degli ecclesiastici era simile a quello dei laici[73].

Compromessi diversi potevano prendere forma a seconda delle situazioni locali. Così a Bitonto, nel 1459, l'università si accordò con il vescovo affinché il capitolo, i chierici e i canonici della chiesa bitontina fossero tenuti a pagare il dazio della carne e le altre gabelle municipali; in cambio, gli ecclesiastici ottenevano di non contribuire al gravoso pagamento della decima dell'olio cui la comunità era tenuta nei confronti dei figli di Giovanni Carafa, che aveva ottenuto quel cespite dalla Corona come rendita[74].

tutelava privilegi, immunità e franchigie già godute dai gentiluomini cittadini (Ostuni 1, pp. 130-141). Ma si badi che parliamo della stessa Ostuni dove, meno di trent'anni dopo, i popolari avrebbero protestato e lottato per ottenere forme di tassazione più eque.

[70] Così in Civitella del Tronto, cc. 15v-17v (1475). Sulla stessa linea la riserva prevista rispetto a una gabella della carne imposta a Sulmona, pp. 369-371 (1474).

[71] Cfr. *supra* parte seconda, III.2.

[72] Cosenza, cc. 21v-22r.

[73] Bisceglie, pp. 121-123.

[74] Edito in Bitonto, pp. 411-418. Minuta notarile in ASBa, Protocolli De Tauris, 12, cc. 50v-51r. Sulla decima dell'olio torneremo *infra* parte seconda, VI.4.

Si può anche aggiungere che almeno alcune comunità costiere della Puglia poterono trovare nell'invasione turca di Otranto del 1480 uno spunto difficilmente contestabile per coinvolgere gli ecclesiastici nella tassazione municipale, non soltanto per gabelle. Nel 1481 Giovinazzo ottenne la partecipazione del clero locale agli oneri per spese di fortificazione nella misura della quarta parte, dopo aver sollecitato l'intervento del duca di Calabria e del re sulla questione, poiché, come affermarono costoro, «ne pare cosa honestissima [...] et maxime in quisto presente tempo che zascuno non solamente deve ponere la roba ma la propria vita per lo interesse essere comune»[75]. D'altro canto, la Corona stessa travalicò più volte, in quegli anni, le immunità ecclesiastiche, con la stessa giustificazione del pericolo corso dal mondo cristiano[76].

Le polemiche per il pagamento delle gabelle municipali potevano riguardare anche altri soggetti, in particolare ufficiali come capitani e castellani, nominati dai poteri superiori. Sembra che spesso la situazione in questi casi andasse attestandosi sul riconoscimento di un'immunità valevole esclusivamente per quei beni che costoro acquistavano per l'uso proprio e dei propri uomini, mentre frequenti erano le polemiche sull'uso di queste posizioni di potere (in particolare, si direbbe, quella di castellano) per fare affari[77]. È inutile sperare di fornire una rassegna di casi esaustiva in questa sede. Quel che preme è più che altro segnalare come anche su questo fronte la libertà delle gabelle mettesse nelle mani delle comunità uno strumento particolarmente potente per delimitare uno spazio locale e approfittare dei flussi di ricchezza che si muovevano al suo interno, superando

[75] BNBa, Manoscritti De Ninno, 17, 1, docc. XXIV (1481), XXIX (1487) e s.n. (1515). Da notare che questo accordo fu la base usata dall'università per rivendicare anche diversi decenni dopo il coinvolgimento del clero nei pagamenti locali. Qualcosa di simile dev'essere avvenuto negli stessi anni (1483) a Ostuni (Ostuni 2, pp. 301-302). Da notare che la motivazione delle spese di fortificazione e guardia del castello era valsa già all'università di Reggio Calabria, nel lontano 1422, la facoltà di tassare anche «chierici et iudey» (Reggio Calabria 2, pp. 370-375).

[76] C. Massaro, *Fiscalità pontificia e regno di Napoli nel secondo Quattrocento. Due registri di decime di Sisto IV*, in *Scritti di storia medievale offerti a Maria Consiglia De Matteis in occasione del suo settantesimo compleanno*, cur. B. Pio, Spoleto 2011, pp. 337-379. Vd. *infra* in parte terza, II.3 per quel che accadde con la riforma delle nuove imposizioni.

[77] Qualche esempio sparso: Brindisi, pp. 106-107 (1465, capitano e castellano erano franchi dalle gabelle solo per i beni necessari a loro e al loro seguito); Lucera 1, pp. 132-138 (1427, gli ufficiali dovevano pagare le gabelle per i beni che commerciavano); Taranto 1, pp. 66-67 (1411, il castellano era franco dalla gabella della carne solo per quel che occorreva al vitto dei suoi uomini) e Taranto 2, pp. 115-119 (1469, il castellano non poteva commerciare senza pagare le gabelle).

o quantomeno insidiando persino dei vincoli giuridico-normativi che forse un secolo e mezzo prima, al tempo dei primi angioini, erano più saldi e che, in genere, non erano aggirabili con altrettanta facilità attraverso la tassazione per colletta.

4. *La gestione finanziaria e le sue implicazioni*

Concludiamo il capitolo con alcuni accenni su altre implicazioni dell'imposizione di gabelle, in parte abbastanza scontati, ma in parte meritevoli di un'attenzione maggiore a fenomeni sui quali emergono degli indizi ma mancano – e non sono facili da realizzare, sul piano documentario – studi più approfonditi.

Il dato più scontato, del quale pure va fatta menzione, è che le gabelle garantivano degli introiti che i governi municipali potevano utilizzare per spese ordinarie d'interesse pubblico: dalle fortificazioni alla costruzione e manutenzione di fontane, acquedotti, porti e altre strutture; dal salario degli ufficiali a quello di maestri di scuola e medici; dalle elemosine nei confronti di enti religiosi alle spese minute per l'invio di corrieri[78]. In realtà, la possibilità di riservare parte delle entrate per questi scopi riguardava anche le collette, come abbiamo iniziato a vedere, ma c'è una tipologia di spesa che appare più strettamente connessa con la disponibilità di dazi: quella per saldare i debiti contratti dalla comunità nei confronti di prestatori privati.

È un argomento del quale si è occupato per la prima volta in modo approfondito Francesco Senatore, descrivendo come l'università di Capua utilizzasse le sue gabelle per finanziare il deficit pubblico, in un quadro che per la seconda metà del Quattrocento sembra caratterizzato dalla capacità di mantenere un certo equilibrio nelle finanze municipali (almeno fino al 1494)[79]. Pratiche dello stesso genere s'intravedono anche in altre località fortunate sul piano documentario. A L'Aquila, per esempio, dove il governo municipale ricorreva a prestiti da parte dei suoi cittadini più eminenti (fra i quali il conte Pietro Lalle Camponeschi), quando l'urgenza di procurarsi del denaro spingeva a bypassare il meccanismo della riscos-

[78] *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Battipaglia 2016; Senatore, *Una città* cit., pp. 272-288. Vd. anche i conti municipali di Lucera del 1487-1488 (ASN, Sommaria, Dipendenze, I, 547 I, 2) e Sulmona nel 1492-1493 (ASAq - Sezione di Sulmona, Archivio Civico Sulmonese, Atti diversi, 4, 1). Per L'Aquila numerose informazioni emergono dalle serie T (riformagioni) e S ("bandi") dell'Archivio di Stato dell'Aquila.

[79] Senatore, *Una città* cit., pp. 301-313.

sione di collette e gabelle[80]. Segnali dello stesso tipo vengono da Bitonto, dove gli istrumenti del notaio Pascarello de Tauris mostrano che nei tardi anni Ottanta del secolo la comunità si trovò alle strette per via dei pagamenti regi e contrasse debiti con diversi prestatori, garantendoli con gli introiti delle gabelle[81].

Attraverso questi esempi sparsi si coglie abbastanza bene la preferenza per l'indebitamento con persone appartenenti alla comunità, ma anche il fatto che a volte delle linee di credito venivano negoziate con attori esterni. Sarebbe interessante sapere quali erano le diverse implicazioni di queste scelte, che potevano avere un impatto anche sui circuiti economici. Sarebbe interessante, per esempio, capire di più dell'intreccio tra finanza municipale ed economia lungo le coste della Puglia, dove forte era l'attivismo di operatori stranieri come i veneziani e i fiorentini. Nella primavera del 1487 una dozzina di cittadini di Bitonto fornì a nome dell'università ben 54 salme di olio ad Angelo di messer Maffeo di Giovinazzo, fattore del mercante veneziano residente a Trani Giovanni Bragadin. Era una fornitura che compensava il denaro anticipato da Angelo al percettore regio per le tasse dovute da Bitonto al re, fornitura che l'università dovette a sua volta compensare assegnando ai cittadini che l'avevano garantita gli introiti delle gabelle[82].

Va notato, però, che allo stato attuale delle nostre conoscenze non sembra che queste forme di indebitamento municipale andassero oltre scadenze brevi o medie, o che assumessero un'entità tale da far cadere l'aspettativa di ripagarle, dando vita all'accensione di titoli di debito a lungo termine e in grado di alimentare un

[80] Basti il rimando alle osservazioni di Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 366-368.

[81] Nel 1479 l'università era indebitata con «certis mercatoribus» di Trani, dai quali aveva preso in prestito denaro per soddisfare i pagamenti fiscali regi; per ripagare i creditori impose delle collette (ASBa, Protocolli De Tauris, 30, c. 95r). Nel 1485 fu imposto un testatico per saldare 174 ducati (residuo di un debito più grande) al mercante Bello di Balduccio di Trani (ASBa, Protocolli De Tauris, 34, cc. 113v e 114r). Nel marzo del 1487 era la volta dell'ebreo bitontino Leone Mayr, al quale furono assegnati 37 ducati e 10 grani sulle entrate della gabella del vino a minuto e 31 ducati 2 tarì 10,5 grani su quelle della gabella dei forni, per ripagarlo del denaro anticipato per le tasse regie (ASBa, Protocolli De Tauris, 36, cc. 125r-v); mentre di lì a poco, in aprile, l'università impegnò gli introiti di giugno, luglio e agosto delle gabelle della carne, dei forni, della *bardella* e del vino a minuto in favore di una dozzina di cittadini che avevano soddisfatto un creditore dell'università fornendogli olio (ASBa, Protocolli De Tauris, 36, cc. 130v-132r). Ancora, sul finire di agosto dello stesso anno l'università impegnò i dazi per un prestito di 240 ducati fornito da «certis hominibus de Botonto», necessario a pagare la rata agostana di fuochi e sale (ASBa, Protocolli De Tauris, 36, c. 40v).

[82] ASBa, Protocolli De Tauris, 36, cc. 130v-132r.

ampio mercato secondario. Non sembra che si possa parlare di debiti pubblici consolidati e i principali fattori per spiegare questa situazione sono due.

Per un verso, occorre ragionare sulle risorse che le comunità avevano a disposizione per finanziare l'indebitamento. Le gabelle erano il principale cespite che in altre parti d'Italia (almeno prima degli incameramenti tardomedievali) e d'Europa le comunità potevano utilizzare per il debito a lungo termine, se esse garantivano entrate ricche e regolari[83]. Guardando alle non moltissime università regnicole per le quali abbiamo dati, sembra che i dazi municipali potessero talvolta garantire introiti ingenti, nell'ordine di alcune migliaia di ducati. Se si prova a fare un raffronto tra i livelli della tassazione ordinaria per fuochi e sale e gli introiti delle gabelle, laddove essi sono noti, l'impressione di abbondanza si rafforza in diversi casi[84]. Tuttavia bisogna tenere conto delle possibili oscillazioni dovute all'erratico ma frequente ricorso di Alfonso e Ferrante d'Aragona ad addizionali e imposizioni straordinarie[85]. Ciò poteva rendere più oscillanti di quel che sembra le entrate effettivamente disponibili alle comunità.

Per altro verso, bisogna considerare proprio il rovescio di questa situazione, chiedendosi se, in fondo, essa alimentasse la necessità di un debito consolidato o, al contrario, confortasse la reticenza ad abbandonare una visione austera dell'indebitamento. È possibile che per buona parte del Quattrocento, al di là di alcuni momenti circoscritti, il rapporto fra domanda fiscale della Corona e capacità di auto-finanziamento delle comunità abbia trovato un equilibrio che frenava il prodursi di situazioni d'indebitamento cronico[86]. Questo equilibrio era politico,

[83] In ultimo, M. Ginatempo, *Ancora sul debito 'prima' del debito: finanziamento del deficit nelle città dell'Italia comunale e post-comunale (XIII-XV)*, in corso di stampa, ma già Ead., *Finanze* cit. e *Prima del debito* cit.

[84] Morra, *Vivere per gabelle* cit., p. 197. Rispetto alle necessità finanziarie imposte dal focatico, il gettito dei dazi appare insufficiente in soli cinque casi (Massafra, Monopoli, San Giovanni Rotondo, Serracapriola e Giovinazzo). Invece, ben 9 università avevano entrate pari al doppio o quasi al triplo dell'importo della tassa generale (Monte Sant'Angelo, Trani), addirittura al triplo (Barletta, Lecce, Lucera), al quadruplo (Manfredonia), al quintuplo (Matera), al settuplo (Corigliano) e ottuplo (Foggia). In termini assoluti, i margini di profitto maggiori erano quelli di Barletta (3323 ducati) e Lecce (3095), seguite da Matera (3406), Trani (1970), Manfredonia (1980), Lucera (1582) e Foggia (1131).

[85] Vd. *supra* parte prima, III.1 e III.2.

[86] Soltanto in un caso lo vediamo davvero chiaramente, quello capuano studiato da Senatore, ma altri casi abbastanza documentati (in particolare L'Aquila e Bitonto) e sui quali tornerò in II.5 non offrono, almeno al momento, forti indizi del contrario. Anzi, è molto significativo anticipare che a L'Aquila vediamo la comunità accumulare enormi arretrati nei pagamenti do-

più che strettamente economico. Voglio dire che non dipendeva da un saldo positivo in senso puramente aritmetico fra gli introiti della comunità e le uscite dovute alla soddisfazione delle tasse regie. Piuttosto, scaturiva dalla tolleranza che *de facto* la Corona manifestava verso l'inadempienza parziale di certe comunità, combinata al riconoscimento di sgravi e immunità, all'accettazione di doni e all'esercizio di una certa moderazione nei processi di riscossione. Tutti elementi che spostavano il rapporto tributario in una dimensione più flessibile e volontaristica di quella teoricamente affermata dalle regole generali della tassazione per fuochi e sale[87]. In questa cornice, può darsi che le comunità (specie quelle di una certa dimensione e rilevanza) riuscissero a negoziare condizioni tali da trattenere parte degli introiti locali nelle casse municipali, con ricadute positive sui servizi che erano in grado di erogare alla cittadinanza, pur senza ritrovarsi costrette ad assumersi un debito irredimibile per soddisfare la domanda fiscale della Corona.

Qualche ulteriore considerazione va aggiunta sui vantaggi che specialmente le gabelle erano in grado di garantire anche ad attori diversi dal comune, ma operanti al suo interno e in stretta relazione con esso. Sin dal XIV secolo abbiamo testimonianze di interventi regi nella gestione dei dazi municipali, mossi dal sospetto che ci fossero individui che riuscivano a tenere per sé una parte degli introiti[88]. Era, in realtà, del tutto fisiologico che ciò potesse avvenire, entro certi limiti. La pratica dell'appalto era largamente diffusa e per l'élite municipale si trattava di un affare carico d'interesse: come Francesco Senatore ha mostrato nel caso di Capua quattrocentesca, l'appalto poteva essere oggetto di affidamento diretto a un creditore della comunità, garantendogli il pieno controllo sugli introiti, o poteva essere bandito all'asta, nel qual caso i margini di profitto spettanti all'appaltatore venivano fissati attraverso un contratto. In entrambi i casi, a Capua gli appalti delle gabelle furono affidati quasi sempre a dei cittadini, in un gioco che garantiva l'investimento dei capitali privati nella gestione finanziaria collettiva, in cambio di possibilità di lucro e d'inclusione (ed eventualmente ascesa)

vuti al re, senza che questo si traduca nell'immediata accensione di pesanti debiti sulle entrate municipali.

[87] Per gli esempi che mi spingono a dirlo, rimando a parte prima, I.3, I.3.2; parte seconda, IV.1 e V.1; parte terza, I. Mi pare molto significativo dell'atteggiamento regio il divieto alla vendita anticipata delle entrate municipali e dell'uso di cespiti fiscali a garanzia di prestiti; e nello stesso tempo la flessibilità con cui, anche su ordine del re stesso, quella disposizione fu derogata negli anni successivi (Senatore, *Una città* cit., p. 310).

[88] L'esempio più esplicito è quello di Barletta, per il quale vd. Morra, *L'onore* cit.

nella cerchia dell'élite politica locale[89]. Il circuito degli appalti si configurava, da questo punto di vista, come un «mercato esclusivo»[90], un «negocio autarquico»[91], un affare municipale, nel senso che tutto avveniva all'interno di cerchie sociali ramificate localmente, impegnate ad affermare la propria preminenza comunale e solidali rispetto all'obiettivo di far funzionare l'*universitas*.

La dimensione municipale della gestione di questi affari si può confermare per altri casi, oltre quello capuano. Sembra fossero le élites dei borghi del ducato di Amalfi a prendere l'appalto delle gabelle gestite dalle locali *universitates*[92]. E nell'arco del mezzo secolo (1445-1495) per il quale disponiamo dei contratti di vendita delle gabelle bitontine rogati da Pascarello de Tauris vediamo che gli appaltatori, anche quando l'onomastica ne rivela l'origine da altre località, erano sempre qualificati come *cives* o almeno *habitatores Botonti*[93].

È anche opportuno insistere sul fatto che le ricadute dell'appalto potevano andare oltre la mera assicurazione all'appaltatore di un margine di guadagno sugli introiti fiscali. Disporre di più esempi di contratti stipulati fra questi agenti e le comunità sarebbe fondamentale. Permetterebbe di distinguere fra casi in cui l'appalto garantiva all'università consistenti anticipazioni di denaro e casi in cui, invece, si trattava di una mera strategia di esternalizzazione dei costi di gestione. Significherebbe capire meglio quali interessi e strategie socioeconomiche potevano saldarsi a investimenti nella gestione di specifici cespiti.

L'appalto delle gabelle della carne, per esempio, andava spesso di pari passo con ingerenze nella gestione dei macelli e dell'approvvigionamento di bestiame[94]. Un contratto stipulato fra l'università di Capua e due suoi cittadini, datato 15 settem-

[89] Senatore, *Una città* cit., pp. 264-271 e 304-313.

[90] M. Gravela, *Un mercato esclusivo. Gabelle, pedaggi ed egemonia politica nella Torino tardomedievale*, «Reti Medievali Rivista», 19, 1 (2018), pp. 231-259.

[91] P. Viciano, *Entre la coerció i el mercat: els inversors en la gestió de la fiscalitat reial i municipal al País Valencià*, in *Col·loqui. Corona, municipis i fiscalitat a la baixa Edat Mitjana*, cur. M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 603-622.

[92] Qualche dato si trova in B. Casale, *Amalfi alla fine del Quattrocento. La città, i cittadini, i forestieri*, Università degli Studi di Napoli "Federico II" 2015 (tesi di dottorato), pp. 123 nota 448, 133, 135, ma certo non si tratta di materiali esaustivi.

[93] Vd. i riferimenti archivistici alle note 146, 148, 152, 153 e 155 (nel cap. V).

[94] Vd. per esempio i capitoli daziari citati in Morra, *Vivere per gabelle* cit., p. 203 nota 50. Sono fenomeni comuni a molte altre realtà: V. Costantini, *Carni in rivolta. Macellai a Siena nel Medioevo*, Pisa 2018; *Carne e macellai tra Italia e Spagna nel Medioevo. Economia, politica, società*, cur. B. Del Bo, I. Santos Salazar, Milano 2020.

bre 1481[95], prevedeva che essi avessero il controllo esclusivo della macellazione, il che li metteva non solo in condizione d'essere il punto di riferimento per i macellai locali, ma anche per i fornitori di bestiame – fra i quali potevano benissimo esserci gli stessi appaltatori, tanto più in un luogo come Capua, dove l'allevamento di bufale era parte importante della vita economica locale[96]. Da una quietanza vergata a Bitonto il 14 settembre 1470, invece, si coglie qualche elemento dei patti che si erano dati i due soci appaltatori del dazio della carne, il nobile Galasso d'Antonio di Filippo e Giovanni Antonio de Urbano: il secondo, a quanto pare, oltre a riscuotere il dazio, aveva commerciato in porci, arieti «et alia animalia»; ma il primo, dal canto suo, aveva ricevuto (non si capisce bene con che modalità) pelli sconce e sevo[97].

Diversi dazi potevano avere diverse implicazioni e non tenterò qui di fornire una casistica esaustiva. Vorrei soltanto ribadire il peso dell'appartenenza a una collettività nel modo in cui venivano gestiti questi affari. È molto difficile provarne i risvolti concreti con le fonti, poiché essi dovevano manifestarsi in buona parte sul piano delle relazioni informali[98]. Tuttavia bisogna tenere ben presente che l'ampiezza delle funzioni pubbliche delegabili agli appaltatori di dazi e il buon diritto loro riconosciuto di un margine di lucro personale andavano di pari passo con la preoccupazione di stabilire dei confini all'interno dei quali essi potessero operare, fissando delle responsabilità nei confronti della collettività e delle sue parti. L'affidamento di appalti a persone note, a cittadini partecipi della vita municipale, legati dagli interessi e dalla reputazione agli altri membri della comunità, doveva essere un fattore fondamentale di *enforcement* di questa responsabilità e per instillare il senso di un limite, come minimo discorsivo, al modo in cui la posizione acquisita poteva essere sfruttata per obiettivi privati – ma anche al modo in cui si faceva assestare il valore di un appalto. È già evidente nelle responsabilità di approvvigionamento che si sono segnalate per gli appaltatori della carne, ma un ultimo esempio può aiutare a evidenziarlo.

[95] ASN, Diversi, II, 368. Vd. anche l'istruttiva vicenda dell'appalto del dazio capuano nel 1471, ricostruita in Senatore, *Una città* cit., pp. 261-263.

[96] Ivi, p. 102 sull'importanza delle bufale. Da notare che il riconoscimento di un monopolio sulla macellazione all'appaltatore del dazio sembra aver fatto la sua comparsa nell'estate del 1471, quando fu probabilmente una delle condizioni necessarie per garantire che la gara d'asta non andasse deserta (ivi, pp. 261-263).

[97] ASBa, Protocolli De Tauris, 22, c. 4v.

[98] Si veda anche il significativo episodio raccontato, con tutte le difficoltà documentarie di penetrarne la logica, in Senatore, *Una città* cit., pp. 260-263.

Nel dicembre del 1475, Pasquale Santuccio e Giacomo di Marco degli Antonelli presero in appalto dal governo cittadino di L'Aquila tutte le sue gabelle e il fondaco del sale, al prezzo di 3400 ducati per un anno[99]. Oltre che di quei cespiti, i due appaltatori divenivano responsabili per la riscossione di qualsiasi «nove impositione et graveze» eventualmente decisa dalla Camera aquilana, nonché delle collette ordinarie e straordinarie. Di fatto, divenivano gli amministratori di tutte le entrate della comunità e, per questo, furono nominati depositari ed esattori, e fu loro data facoltà di scegliere a loro volta degli amministratori, sotto la propria responsabilità. Il comune avrebbe affiancato a questa struttura tutta para-istituzionale un credenziere, «quale habia ad tenere conti de tucte intrate de le gabelle et fundico predicto». Gli appaltatori divenivano responsabili per il saldo di tutti i pagamenti ordinari e straordinari dovuti alla corte regia, ma anche peri i salari e i debiti del comune. Ricevevano, però, una serie di garanzie interessanti. Tanto per cominciare, la comunità avrebbe fatto consegnare a Francavilla i 4000 tomoli di sale forniti dalla corte per la distribuzione locale, e del sale gli appaltatori avrebbero potuto fare vendita liberamente, anche al di fuori del fondaco. Inoltre, essi potevano subappaltare i cespiti gestiti e potevano mettersi d'accordo con osti e altri attori economici, purché «con utilità de dicta comunità». Eventuali ostacoli alle gabelle e in particolare l'eventuale ostruzionismo da parte di macellai e altri esercenti sarebbero ricaduti a danno della comunità, che d'altronde conservava il potere fondamentale di regolare i prezzi di vendita dei beni di prima necessità. Infine, veniva fissato con precisione il margine di guadagno che gli appaltatori potevano trarre dalla riscossione: 1000 ducati; tutti gli introiti che fossero andati oltre la somma di 4400 ducati (inclusiva del prezzo d'appalto di 3400 e del lucro di 1000, e con l'aggiunta delle spese sostenute dagli appaltatori per i propri amministratori) sarebbero andati alla comunità. E questo perché erano circolate «sinistr*e* opinion*i*» a proposito del reale valore dei cespiti appaltati, che alcuni ritenevano molto maggiore del prezzo pattuito per l'appalto, e perché i due appaltatori intendevano mostrare la loro «gratitudine» e la loro devozione al «beneficio de ipso comune».

Pasquale Santuccio e Giacomo di Marco erano membri ricchi e politicamente attivi dell'élite aquilana, vicini a Pietro Lalle Camponeschi[100]. Sapevano certa-

[99] ASAq, ACA, S75, cc. 269r-272v. Dell'affare ha già parlato Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 97-99.

[100] Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 87-90, 93, 306, 311-312, 367-368. Su Santuccio vd. anche N. Ridolfi, *Matteo di Simone Gondi e Pasquale di Santuccio: due imprenditori a confronto*

mente il fatto loro e i guadagni scoperti (quei favolosi 1000 ducati) e coperti (in termini quantomeno di centralità nelle reti socioeconomiche intessute intorno al mercato della carne e a quello del sale – importante anche per l'allevamento delle pecore) che potevano trarre da quell'appalto sembrano notevoli. Ma tutto, nei capitoli stipulati fra loro e l'università, suggerisce la loro affettata intenzione e l'obiettivo del governo municipale di regolare l'affare in corso nell'ottica di un mutuo interesse e di un'equilibrata gestione, anche rispetto ai gruppi sociali che le gabelle dovevano pagarle.

Questo equilibrio non era scontato. Molto probabilmente lo sarebbe stato ancora meno se l'affare non si fosse deciso su scala municipale. Avremo poi modo di toccare con mano ciò che poteva accadere quando l'appalto di gabelle si decideva in circuiti molto più ampi e diversamente orientati (in particolare, parte terza, III.2).

nell'Abruzzo del XV secolo, in *Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso italiano (secc. XII-I-XX)*, cur. F. Amatori, A. Colli, Milano 2009, pp. 549-565.

IV.
Fra libertà comunale e demanialismo: un'altra dialettica costituzionale

Presenzano è un piccolo centro al confine fra le attuali Campania, Molise e Lazio. Intorno alla metà del XV secolo apparteneva ai conti di Loreto e contava 161 fuochi: con ogni probabilità non superava gli 800 abitanti. Nell'agosto del 1451, gli *homines* e l'*universitas* di Presenzano chiesero la conferma di certi capitoli al conte (e Gran Camerario del regno) Inigo d'Avalos, presentando l'elezione degli ufficiali municipali come un evento che si svolgeva «a stato et fedeltà del Ill.mo signor Conde Camperlingo prefato et stato della Republica della detta terra»[1].

Un'altra università soggetta allo stesso feudatario, Loreto Aprutino, ottenne l'approvazione di capitoli da costui nel settembre 1474. Anche Loreto non era un grande centro, ma ciò non impedì che chiedesse al suo signore la libertà di modificare i propri statuti quando necessario «per lo bono governo de la terra». Il Conte Camerlengo e sua moglie approvarono, ponendo la condizione di essere consultati quando ciò avveniva[2]. A maggior ragione, l'università della baronia di Cilento, che rappresentava probabilmente più di 6000 persone raggruppate in alcuni villaggi soggetti al principe di Salerno, aveva già organizzato i propri statuti sotto di lui e li fece confermare da Ferrante (1487) e poi da suo figlio Alfonso (1494); anche qui, in un capitolo che prescriveva l'elezione di «magistri rationales» comunali per il controllo dei conti dell'università e dei suoi deputati, ciò avveniva «pro utilitate rei publice»[3].

Partire da questi esempi serve a chiarire subito che nelle fonti normative delle comunità i riferimenti al buon governo e alla *respublica* sono abbastanza ricorrenti, anche in comunità piccole e/o infeudate. Naturalmente, le attestazioni più

[1] Presenzano. Per il dato demografico: Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 62.
[2] Loreto Aprutino, cc. 1r-3v.
[3] Cilento, p. 145. Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 99.

elaborate e numerose riguardano centri più grandi e spesso soggetti alla Corona, che si può immaginare fossero anche più provvisti delle energie socioculturali necessarie a dar forma a questi discorsi. Ciò non toglie che il ricorso al termine *respublica*, pur con gradazioni diverse, fosse un dato pervasivo nel regno di Napoli del XV secolo, così come quello a una serie di altri concetti fondamentali (giustizia, pace, bene pubblico). Certo non vi si esprimeva (necessariamente) un'istanza repubblicana in senso anti-monarchico o anche solo anti-signorile. Piuttosto, questi «frammenti […] di un linguaggio repubblicano»[4] erano un riferimento fondamentale per mettere in prospettiva l'azione di gruppi, individui e istituzioni nell'orizzonte locale. Un orizzonte nel quale le istituzioni comunali non erano mai sole e, per questo, avevano bisogno di trovare la giusta sinergia con altri poteri. Di qui l'appello all'idioma condiviso del *publicum*, pur se temperato dal riferimento a concetti più tipici dell'armamentario feudo-vassallatico, secondo una duplice polarizzazione che trovava la sua rappresentazione più plastica nelle endiadi che associavano il servizio dello stato regio (o feudale), l'onore del superiore, la fedeltà nei suoi confronti, al perseguimento del bene pubblico della comunità, del suo utile e beneficio, del pacifico vivere al suo interno[5].

[4] La citazione è da M. Della Misericordia, *Decidere e agire in comunità nel XV secolo (un aspetto del dibattito politico nel dominio sforzesco)*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, cur. G. Petralia, A. Gamberini, Roma 2011, pp. 291-379 (qui pp. 377-378), il quale ritiene che si debba superare l'idea della decadenza tardomedievale «delle costituzioni politiche fondate sulla partecipazione larga e la responsabilità attiva dei membri delle comunità cittadine e rurali», così come quella della «esclusione vicendevole fra tali modelli e il principato». Oltretutto: «il vigore delle rivendicazioni delle comunità rurali, sovente più energiche di quelle cittadine, induce a ripensare pure la consolidata tendenza degli studi italiani a rintracciare nel solo circuito urbano l'elaborazione e la difesa del complesso di ideali civici qui delineato».

[5] Esempi: «ad stato et honor de dicto signore et benefitio de dicta università» (1507, in Agnone, pp. 89-95); «ad honore et fidelita della prefata maestà per utilità commune della dicta università» e «pro principali statu et bono publico huius civitatis» (1463 e 1495, in Altamura 1, pp. 423-428 e 556-560); «ad honore et stato de dicta majesta soi heredi et successori et per bono stato regimento et pacifico vivere de ipsa Cita et de la virtu et homini de ipsa» (1468, in Atri 1, pp. 346-356); «per bene dela Republica et dela ditta Città […] non se intendano contro lo stato de la Maestà del Signore Re Ferdinando et de la Ill.ma et inclita Signoria vostra [il duca di Bari]» (1466, in Bari, II, pp. 20-23); «pro bono et equo statu regiminis et pacifico vivere de la dicta università» (1464, in Campobasso, pp. 324-335); il consiglio di Molfetta 1474 delibera su cose relative a «lo servicio dela Maestà del Signore Re et lo bono puplico de dicta Cita» (1474, in Molfetta 2, pp. 3-38); giuramento degli ufficiali a Sessa «ad honorem et fidelitatem Sacre Regie Maiestatis utilitatem et beneficium Reipublicae» (1476, in Sessa Aurunca, pp. 193-202, 221-232); nel 1521 i duchi di Sessa rivendicano che a loro appartiene

Proprio tali endiadi, però, lasciano intuire come dietro questo tipo di comunicazione politica, che si coglieva bene non a caso nelle suppliche dal basso e nei testi normativi dettati dall'alto, potessero mimetizzarsi priorità non coincidenti. Così come era possibile la convergenza, allora, era possibile la divergenza fra gli obiettivi del superiore e quelli di chi rappresentava il comune. Lo possiamo vedere soprattutto quando l'azione del primo entrava in rotta di collisione con i privilegi di un'*universitas*, privilegi che, d'altronde, incarnavano il baluardo «de la libertà e de la Republica» locale[6]. Ed è appunto quando essi erano minacciati che, se siamo fortunati, dalle fonti emergono persino usi oppositivi del linguaggio repubblicano. Come quando Altamura, nel 1495, delegittimava certe iniziative

«bene regere et gubernare la nostra Republica et manutenere nostri popoli in pace unione et tranquillità […] et redure quelli a buono governo et bene vivere» (Sessa Aurunca, p. 806). L'aspettativa comunale di legiferare si giustifica: «pro bono pacis eiusdem et pro gubernatione et stabilimento etiam eiusdem civitatis et conservatione bonorum et rerum ipsorum civium» (1507, in Cava de' Tirreni 3, p. 21), «anco per bene et pace continua della detta terra» (1466, in Civitella del Tronto, cc. 1r-5v); «alla utilità et bono regimento di essa terra et sue castella et de la Ripublica d'essa» (1458, in Lanciano, cc. 8r-13r); «per lo bono governo de la terra» (1474, in Loreto Aprutino, cc. 1r-3v). La volontà di controllare introiti: «in beneficio dell'università» (1422, in Aversa 1, pp. 37-41); «in benefitio et utele de ipsa Università […] la quale utilitate per bene de la loro reapuplica ad volontate et inditio de ipsi citadini et Universita se debia destribuyre» (1477, in Marzano). La volontà di effettuare spese: «in bonum publicum et evidentem utilitatem reipublicae» (1531, in Atri 3, rub. XL); «in beneficium et utilitatem dicte universitatis» (1460, in Trani 2, pp. 692-695). La richiesta di franchigie per importazioni annonarie: «pro commodo et utilitate dicte universitatis et pro libertate servanda» (1444, in Castellammare di Stabia 2). Il senso specifico delle diverse scelte lessicali visibili anche in questo ristrettissimo campione di attestazioni non si può sciogliere se non con analisi contestuali. Nelle fonti esaminate si nota comunque la preferenza per espressioni diverse da 'bene comune', aderenti piuttosto al risvolto concreto di quel bene (quello «qui se voit, se touche, se respire»: l'utilità, il beneficio, il comodo). Appare comunque significativo che espressioni più cariche (come 'bene pubblico' o 'bene della repubblica') compaiano in testi che parlano dell'azione delle istituzioni municipali – e non solo in quelli delle riforme municipali orchestrate dal potere regio. Cfr. a riguardo De bono communi. *The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.)*, cur. E. Lecuppre-Desjardin, A.-L. Van Bruaene, Turnhout 2010 (la precedente citazione in francese è da p. 3); *Pouvoir d'un seul et bien commun (VIe-XVIe siècles)*, «Revue française d'histoire des idées politiques», 32, 2 (2010). Su questi temi nel prisma degli studi sulla comunicazione politica e la sfera pubblica si vedano anche le messe a punto in: V. Challet, R. Oliva Herrer, J. Dumolyn, *La communauté comme espace de légitimité politique: bilan provisoire et perspectives de recherches*, in *La légitimité implicite*, cur. J.-P. Genet, Paris-Rome 2015, pp. 189-206; *La comunidad* cit.

[6] Lanciano, c. 17r (1463).

locali del principe Federico d'Aragona poiché andavano «in preiuditium rei puplice libertatis et civium» e «contra libertatem puplicam et civium»[7].

Nel prosieguo del capitolo vorrei insistere su questa tensione latente (e a volte espressa). Vedremo quali fossero i confini della sfera di libertà locale che molte università del regno rivendicavano sul piano fiscale attraverso il privilegio e in che modo, fra anni Sessanta e Settanta del XV secolo, la Corona, pur rispettando il ruolo di mediazione conquistato dai governi municipali, si mosse per imbrigliarne il funzionamento e bilanciare la partecipazione dei membri della comunità, per rinsaldare la presenza locale degli ufficiali regi, contenere le tendenze centrifughe rispetto agli interessi della corte e facilitare il coordinamento sovralocale. Il tutto in stretta relazione con il tentativo di incrementare le entrate regie e dare loro maggior sicurezza, in un periodo che vide crescere l'impegno politico di Ferrante d'Aragona al di fuori del regno.

[7] Altamura 1, pp. 556-560. Un altro esempio notevole viene dalle fonti consiliari aquilane, ma ci torneremo *infra* in parte terza, V.4. Naturalmente la difesa dei privilegi locali passa per un campionario vastissimo di argomentazioni meno suggestive a livello retorico ma altrettanto significative nell'ottica del "dissenso disciplinato" (F. Titone, *Introduction: The Concept of Disciplined Dissent and its Deployment: A Methodology*, in *Disciplined Dissent: Strategies of Non-Confrontational Protest in Europe from the Twelfth to the Early Sixteenth Century*, ed. F. Titone, Roma 2016, pp. 7-22). Un esempio: nell'agosto del 1484 a Catanzaro scoppiò una pestilenza e l'amministrazione regia provinciale nominò un uomo per prendere le misure necessarie a superarla. Costui, però, forse temendo il contagio, non si recò in città prima di quattro mesi, quando la situazione ormai andava migliorando. Nel frattempo, a gestirla erano stati il capitano locale e un gruppo di gentiluomini catanzaresi (cfr. Senatore, *Una città* cit., p. 430-431 sull'aspettativa dei capuani che fossero dei cittadini a occuparsi della gestione dei bollettini in caso di peste). Giunto finalmente il commissario regio, costoro rifiutarono di obbedirgli: i suoi bandi furono strappati dal sindaco del comune, *d'accordo* con il capitano, ma per questo gesto egli fu citato in giudizio presso il tribunale del luogotenente regio di Calabria. Inoltre, il figlio del sindaco ebbe «alcune parole con dicto commissario per defensione de li privilegii de dicta cità», cosa che il commissario «reputò ad iniuria», citando anche costui presso il tribunale luogotenenziale. Il sindaco si presentò al tribunale con «tucta la università», protestando contro la violazione dei privilegi catanzaresi, in particolare quello che affidava al capitano la discussione delle prime cause (Catanzaro 1, cc. 61r-64r). Non conosciamo l'esito della vicenda, ma si tratta di un buon esempio della ritrosia delle élites locali a cedere il controllo su certe faccende a ufficiali estranei, la cui responsabilizzazione verso la comunità era ostacolata dall'assenza di procedure di sindacato. Non a caso si vede anche la netta preferenza per la collaborazione con il capitano locale, che invece, alla fine del mandato, era sottoposto a sindacato proprio dalla comunità. Cfr. ancora, per un caso in parte analogo di contestazione dell'ingerenza di inviati del sovrano nel funzionamento ordinario della corte capitaneale a Capua, Senatore, *Una città* cit., p. 417.

1. *La politica "dal basso"*

Durante il XV secolo sembra diffuso fra le comunità del regno il desiderio di garantire attraverso il privilegio la localizzazione di una serie di prerogative e procedimenti. Esso si manifestò in molti modi e anche in ambiti che qui non stiamo prendendo direttamente in considerazione. Si pensi alla diffusissima tendenza ad acquisire il controllo dei proventi della giustizia capitaneale per convertirli nel salario del capitano, a fissare elementi di disciplina per gli ufficiali nominati dai poteri superiori e a radicare *in loco* l'amministrazione della giustizia civile e criminale di primo grado[8]; all'aspirazione pure diffusa a esercitare forme di patronato collettivo su enti ecclesiastici, rivendicando il controllo dei loro proventi e la cura di chiese e monasteri, specie per contrastare la negligenza e l'assenteismo di certi prelati[9]; alle gelose rivendicazioni affinché soltanto i membri della comunità potessero ottenere certi uffici e benefici governati da autorità superiori[10]. Non è questa la sede per discutere il grado di successo che le comunità conseguirono in ciascuno di questi ambiti, che dovrebbero essere oggetto di indagini specifiche.

[8] Si tratta di attestazioni talmente diffuse nei privilegi che citarne qualcuna soltanto è inutile. Cfr. almeno Airò, *Et signanter* cit., pp. 185-187; Senatore, *Una città* cit., p. 43 (vd. anche lo schema dei privilegi ricorrenti nelle comunità demaniali a pp. 20-21); Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 484-502. Vd. anche C. Berardinetti, *«Per servitio del signor re et del barone et dela università». I capitani nelle comunità del regno di Napoli in età aragonese (1442-1494)*, Università di Roma "Tor Vergata" 2025 (tesi di dottorato).

[9] Barletta 1, pp. 482-487 (1481), 104-116 (1496) e 503-510 (1504); Brindisi, pp. 193-198 (1482); Castellaneta, pp. 64-71 (1469); Catanzaro 1, cc. 40r-45r (1482) e Catanzaro 4, pp. 266-271 (1492); Crotone, pp. 18-22 (1491); Otranto 1, pp. 235-241 (1518); Taranto 1, pp. 173-178 (1474). Vd. anche: C. Massaro, *Spazi pubblici e città nella Puglia del tardo medioevo*; R. Di Meglio, *Gestione del sacro e servizi sociali nel Mezzogiorno angioino-aragonese*; F. Senatore, *Capua nel Quattrocento: la cura degli spazi e dei cittadini*; tutti e tre in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Battipaglia 2016, rispettivamente a pp. 175-209 (ma in particolare 188-190), pp. 227-248 e pp. 317-350 (in particolare 333-336).

[10] Benefici: Ariano, pp. 462-468 (1486); Barletta 1, pp. 488-502 (1495) e 503-510 (1504); Bisceglie, p. 114 (1486); Brindisi, pp. 193-198 (1482); Castellaneta, pp. 64-71 (1469); Catanzaro 1, cc. 65r-76r (1497); Civitella del Tronto, cc. 1r-5v (1466); Cosenza, cc. 56v-57r (1486); Marigliano (1524); Otranto 1, pp. 235-241 (1518); Pozzuoli, cc. 11r-14v (1507); Taranto 1, pp. 101-108 (1463); Venosa 2 (1504). Uffici: Atripalda (1496); Barletta 1, pp. 503-510 (1504); Catanzaro 1, cc. 40r-45r (1482) e 75r (1497); Lanciano, cc. 17r-25v (1463) e 27r-33r (1499); Otranto 1, pp. 227-235 (1482) e 235-241(1518); Torre Orsaia (fine XV sec.); Venosa 2 (1504).

Sul piano fiscale, questa spinta nel duplice segno della localizzazione e della eventuale comunalizzazione di certe prerogative poté avere esiti di rilievo da almeno quattro punti di vista: il contenimento del prelievo regio, la costruzione di uno spazio municipale, la gestione del processo fiscale e la redistribuzione di risorse.

1.1. *Alleviare*

Abbiamo già parlato di come i decenni precedenti alla conquista alfonsina del regno avessero favorito la negoziazione al ribasso dei carichi fiscali dovuti dalle comunità tramite collette, una tendenza che s'invertì con la riforma del focatico nel 1443. Il successo di quell'operazione si rifletté nell'apparente restringimento dei margini a disposizione delle università per ottenere degli sgravi nel prosieguo del XV secolo. Comunque sia, delle occasioni in tal senso non mancarono, sia quando si verificarono crisi locali, sia in seguito a momenti di più generale instabilità della dinastia regnante.

Ricostruire su scala generale gli esiti degli sforzi dal basso per alleviare i carichi imposti dalla Corona non è semplice, ma possiamo usare come guida due documenti già citati: le cedole con le previsioni di entrate e uscite degli uffici provinciali deputati alla riscossione di fuochi e sale permettono di ricostruire un quadro per il periodo fra 1455 e 1457; il bilancio generale del regno trasmesso nei canali diplomatici fiorentini nel 1483 offre un'analoga fotografia per l'inizio degli anni Ottanta[11]. Va però tenuto presente che queste fonti non sono esaustive né per gli anni che mettono a fuoco, né ovviamente per sgravi legati a congiunture diverse. La disponibilità di fonti collaterali permette di rendersene conto soprattutto per l'epoca di Ferrante d'Aragona.

Per gli ultimi anni del regno di Alfonso, le cedole del 1455-1457 consentono di stimare in circa 7905 ducati annui il peso delle franchigie concesse sul focatico e in 2428 il valore di quelle sul sale (10.333 ducati totali per anno). L'incompletezza dei dati è subito suggerita dall'assenza di informazioni su L'Aquila. In compenso, appuriamo l'esistenza di importanti sconti concessi ad altre due città demaniali, Capua e Trani, con la prima che non pagava circa 1590 ducati tra fuochi e sale, e la seconda che ne tratteneva 500 sulle entrate del focatico. La maggior parte delle (poche) notizie riguarda invece insediamenti meno rilevanti o in situazioni particolari, come Crotone e le altre terre già appartenute al marchesato omonimo, Rossano e altri centri soggetti

[11] La prima fonte è in ASN, Tesoreria generale antica, 16. La seconda in ASF, Mediceo avanti Principato, 82, 65. Per entrambi i casi, un'elaborazione dei dati si può vedere in Appendice 1.

ai Marzano, qualche luogo di confine come Cittareale. Mancano i dati relativi alla Terra d'Otranto, quasi tutta infeudata al principe di Taranto. Val la pena menzionare la presenza di Capri, perché la incontreremo ancora, così come quella di Castellammare di Stabia, la cui esenzione dal focatico va però intesa come il frutto di un accordo con la Corona che torneremo a esaminare nella parte seconda, V.2.

La possibilità che questo quadro sia lacunoso va ribadita, ma esso potrebbe anche rispecchiare la salda presa alfonsina sul regno e l'indisponibilità del sovrano a perdere terreno sulle condizioni di tassazione legittimate attraverso la negoziazione parlamentare. Fu con gli anni di Ferrante che l'equilibrio si ruppe, poiché la sua contestata ascesa al trono offrì subito alle comunità, specie quelle demaniali, l'occasione di contrattare privilegi. Ancora alla fine della Guerra di successione, fra 1463 e 1465, e complici stavolta gli effetti del conflitto, le *universitates* ottennero con una certa frequenza esenzioni parziali o totali, anche se spesso accordate per archi di tempo di alcuni anni anziché in perpetuo.

Quando finalmente possiamo dare alla situazione uno sguardo d'insieme, grazie ai dati disponibili per l'inizio degli anni Ottanta, ci troviamo ormai di fronte al moto di risacca dell'ondata di privilegi concessi nella prima metà dei Sessanta. L'entità complessiva delle somme non introitabili dalla Corona su fuochi e sale per via di privilegi d'esenzione si attestava su circa 16.035 ducati, ma di questa somma facevano parte anche privilegi individuali che la nostra fonte non sempre permette di contare separatamente da quelli collettivi.

Anche se pesava solo intorno al 2,5% sul bilancio complessivo della monarchia, questa somma non era piccola. Superava già significativamente quella vista per la tarda età alfonsina, e ricordiamoci che Ferrante non poteva contare sulle finanze dei regni iberici come il padre. A ciò bisogna aggiungere che senza alcun dubbio il quadro è di nuovo lacunoso.

Nell'elenco di università che il bilancio del 1483 cita come «franche di fuochi e sali» (lo si può leggere in appendice, ma citiamo almeno le esenzioni parziali o totali riconosciute a centri importanti come Crotone in Calabria, Chieti, Francavilla e Ortona in Abruzzo, Lucera, Brindisi e Taranto in Puglia) si registrano mancanze macroscopiche. Fra le più rilevanti, ancora una volta, non possiamo che ricordare L'Aquila, sulla quale torneremo nella parte terza, V.1. Per l'Abruzzo, possiamo aggiungere qualche considerazione significativa per Lanciano e Chieti. La prima godeva, nel 1464-1465, di un privilegio di immunità[12]. Sembra, però,

[12] ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 6721, cc. 72v-73r.

che il re avesse provveduto a intaccarlo negli anni successivi. Se ancora nel 1468 l'università sembra aver tratto vantaggio da accordi per un pagamento forfettario rispetto ai fuochi effettivi, nel 1470 pagava ormai tutto il dovuto per le proprie tasse, circa 1439 ducati di focatico[13].

Quanto a Chieti, sebbene ancora negli anni Ottanta la *civitas* fosse titolare di una grazia che le garantiva di pagare forfettariamente 700 ducati annui per fuochi e sale, era già acqua passata il privilegio del 1464 in virtù del quale non aveva pagato affatto[14]. La svolta risaliva al 27 giugno del 1470, quando Ferrante aveva raggiunto un nuovo accordo con la città: essa doveva pagare appunto 700 ducati all'anno e avrebbe ricevuto in cambio 500 tomoli di sale gratis, oltre alla concessione in feudo della terra di Manoppello e alla facoltà di esigere la *fida* per animali grossi e minuti nei territori di Pescara, Rosciano e Manoppello[15]. Per l'università non era un brutto risultato. Visto che doveva avere intorno ai 639 fuochi[16], lo sconto implicito in questo *forfait* non era certo imponente come quello di L'Aquila, ma garantiva comunque un risparmio di circa 530 ducati rispetto a un totale ipotetico per fuochi e sale di circa 1230 (il 43%, dunque).

Per Terra di Lavoro mancano dal bilancio del 1483 i privilegi di due comunità demaniali importanti, Capua e Aversa, che avevano entrambe contrattato dei *forfait* con la corte. A Capua e casali, che dai 2295 fuochi del 1447 sarebbe arrivata a 3472 nel 1508, era stato fissato un montante annuo di 1200 ducati per il solo focatico, che significava uno sconto oscillante fra il 48% e il 66%[17]. Ad Aversa e casali il patto fiscale con la corte aveva avuto origine da alcuni scambi relativi alle gabelle municipali. Il comune aveva ottenuto conferma nel 1443 e nel 1458 dei dazi sul vino e sulla carne[18]. Nel 1464 Ferrante ebbe dalla città la cessione della gabella del vino fino al 31 agosto del 1467, concedendo in cambio l'immunità da collette ordinarie e straordinarie, dal focatico, da donativi, maritaggi e quant'altro. Inoltre, alla scadenza dell'accordo il cespite sarebbe tornato all'università, la quale avrebbe ripreso a pagare il focatico, ma senza versare più

[13] *Fonti aragonesi*, XI, *Cedola* cit.; ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 7389.

[14] Chieti 1, III, pp. 5-8. La si vede rispettata in *Fonti aragonesi*, XI, *Cedola* cit., p. 54. Vd. anche Chieti 2, p. 28 per la conferma che l'immunità si estendeva anche ai castelli di Chieti.

[15] Ivi, p. 28. Cfr. Chieti 1, II, p. 37-39, dove si vede anche che l'università si era organizzata per riscuotere quel denaro attraverso una gabella.

[16] Così in un documento del 1485: ivi, III, pp. 8-9 e 161-162.

[17] Così Senatore, *Una città* cit., pp. 123-124.

[18] Aversa 1, pp. 52-55, 59-60, 65-66.

di 1200 ducati. Questi termini furono confermati nel novembre del 1467[19]. A quel punto Aversa, che fra città e casali contava 1626 fuochi nel 1443 e 1999 nel 1490 evitava di contribuire al focatico per una somma che variò fra 588 (32,9% del dovuto) e 998 (45%) ducati[20].

Anche a Gaeta si può riconoscere un margine d'esenzione nel fatto che Ferrante avesse fissato il numero di fuochi a 700 nel 1466, stabilendo in quell'occasione a 700 ducati annui il montante dovuto per il focatico. Secondo la numerazione del 1443, Gaeta contava 1281 fuochi, per quanto Alfonso il Magnanimo avesse concesso nel 1446 che solo 1000 fossero tassati[21]. È vero che il provvedimento di Ferrante nel 1466 veniva giustificato con il calo demografico causato da una pestilenza, ma se nel 1490 Gaeta aveva 1188 fuochi è probabile che la ripresa fosse stata rapida e impetuosa[22]. Di certo all'inizio degli anni Ottanta la città aveva più di 700 fuochi, per cui il pagamento imputato alla comunità era di fatto un *forfait*.

Ancora un privilegio sfuggito al bilancio del 1483 troviamo in Principato Ultra. Fontanarosa, piccolo insediamento irpino di qualche centinaio di abitanti (50 fuochi negli anni Settanta), nel 1478 pagava le tasse solo per il sale, poiché era esente dal focatico[23]. Infine, e volgendo lo sguardo alla Calabria, va ricordata l'esenzione perpetua di Catanzaro dai pagamenti fiscali, di cui si trova traccia nel 1471, quando il comune si oppose apertamente al tesoriere della provincia, ritenendo che il privilegio la proteggesse anche dalla nuova imposizione straordinaria per il sale[24]. Nel 1443 Catanzaro aveva 1196 fuochi, dunque è probabile che questa immunità significasse per il fisco un ammanco di almeno un paio di migliaia di ducati[25].

Se non è esaustivo, il quadro tracciato è perlomeno eloquente. Non c'è dubbio che nel corso degli anni Settanta Ferrante d'Aragona stesse cercando di riguadagnare il terreno ceduto alle comunità (specie le maggiori demaniali) all'epoca della sua successione al trono (continueremo a vederne i segni in questo capitolo e nel prossimo). E tuttavia i dati che è possibile mettere insieme suggeriscono

[19] Ivi, pp. 69-71 e 76.
[20] Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 55 e ASN, Sommaria, Diversi, I, 175, 2, c. 1r.
[21] Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 55; Gaeta 1, pp. 132-133 e 161-162.
[22] ASN, Sommaria, Diversi, I, 175, 2, c. 1v.
[23] ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 2951, c. 12v.
[24] ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 3604, c. 31v.
[25] Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 152.

l'atteggiamento tutt'altro che passivo delle università di fronte a quest'offensiva e la loro capacità di continuare a negoziare privilegi nell'ottica di alleviare la pressione fiscale regia.

1.2. *Localizzare*

Partendo da quanto si è detto in parte seconda, I, possiamo apprezzare la capacità delle comunità di usare le leve a loro disposizione per regolare il sovrapporsi di prelievi diversi nello spazio locale, sia nell'ottica di orientare a vantaggio del comune e di alcuni gruppi i meccanismi estrattivi, sia in quella di influenzare la circolazione di merci e operatori economici. Molteplici erano le vie per farlo.

Anna Airò ne riconosceva una quando descriveva il sistema daziario dell'università di Manfredonia e il tentativo di quella comunità di costruire attraverso i propri privilegi un meccanismo di «regolazione negativa dell'immunità»: qualsiasi merce o persona si fosse mossa all'interno dello spazio locale – e in particolare attraverso il nodo più facilmente sorvegliabile al suo interno, quello della città e del suo porto – avrebbe dovuto pagare le gabelle municipali, imposte su transazioni e transiti, oltre che sul consumo di vino e carne, a prescindere dai privilegi di cui potevano godere i forestieri di passaggio[26].

Come abbiamo osservato, il coinvolgimento dei forestieri prendeva forma sulla base di un principio territoriale già quando si trattava d'imporre collette[27]. Sulla scia di Airò possiamo notare che il ricorso a gabelle si accompagnava spesso allo sforzo di disattivare i privilegi altrui nello spazio locale. Cosenza, che imponeva il suo dazio del *maldenaro* proprio sui forestieri, lo difese a più riprese contro quelli che, in virtù del privilegio di *civilitas*, cioè di essere «tractati come citatini», pretendevano di non pagarlo. L'università professava la propria incredulità all'idea che il re volesse derogare ai privilegi cosentini («non è verisimile la ditta Maesta volere derogare alle ragioni antiquissime de ditta Cita per li ditti privilegii seu gratia»), suggerendo l'idea che la volontà regia fosse quella di far valere le franchigie soltanto contro i diritti posseduti direttamente dalla Corona («solummodo farli exempti dele gabelle appartenenti ad essa Maesta»)[28]. Da

[26] Airò, *Et signanter* cit., pp. 204-210. Per i bilanci, Morra, *Vivere per gabelle* cit.

[27] Vd. *supra* parte seconda, III.2.

[28] Cosenza, cc. 24r (1472), 43v (1475), 44v (1476), 54v (1481) e 57v (1487). Lo stesso tipo di difesa è attestata per la gabella della grassa nel 1480, in ivi, c. 51v. Nota come la volontà di evitare abusi portasse anche a ribadire che nessuno poteva considerarsi cittadino di Cosenza (e

notare, peraltro, che l'argomentazione dell'università passava dall'asserire che la gabella tornava a vantaggio di «repari et fabrica de ditta Cita», per cui il suo danneggiamento «saria la perpetua desolatione et disfactione», ad argomentare che «la utilità de ditta gabella se converte in utile et commodo dela Maiesta vestra per che se ne pagano li pagamenti fiscali»[29]. Le medesime dinamiche sono ravvisabili in diverse comunità pugliesi, con argomentazioni che insistono sul nesso fra dazi municipali e soddisfazione dei pagamenti fiscali regi per ottenere un'applicazione selettiva dei privilegi di franchigia, limitandola alle imposizioni daziarie della Corona stessa[30].

Addirittura, accadde a volte che per tutelare alcuni mercanti stranieri (lo sappiamo per certo di veneziani e fiorentini), animatori di traffici strategici per tutti gli attori fiscali regnicoli e desiderosi di un'immunità più ampia, la loro franchigia venisse garantita addossando alle dogane regie, già impoverite dalla franchigia stessa, l'onere di rimborsare i governi municipali per le gabelle che non potevano riscuotere, con quegli esiti di riduzione degli introiti doganali di cui abbiamo già detto. Lo vediamo particolarmente bene a Trani, sin dall'epoca di Giovanna II, ma intuiamo anche che il principio aveva un valore più ampio[31].

Accanto alla regolazione negativa dell'immunità dobbiamo ricordare almeno un'altra prospettiva a disposizione delle comunità per dosare la presenza di diritti di prelievo nello spazio locale: la liberazione da quelli intestati ad attori diversi dal governo municipale. Abbiamo visto nel cap. I come tale impulso potesse esprimersi rispetto a diritti come la *fida*, la *platea* e altri degli antichi *vectigalia* afferenti al fisco del regno, con una proiezione più o meno orientata ad assumerne il controllo, la gestione o almeno a regolamentarne il funzionamento in termini convenienti. Dove le comunità possedevano proprie gabelle le prospettive di erosione di quegli *iura* erano ancor più chiaramente organiche a quest'obiettivo.

Cosenza, per esempio, perseguì il progetto di rendere la locale fiera della Maddalena franca «de ogni gabella eccepto del maldenaro», cioè del dazio impo-

dunque esente dalla gabella) se non vi aveva abitato in modo continuato con la propria famiglia per almeno 15 anni (ivi, c. 43v).

[29] Ivi, cc. 24r (1472) e 57v (1487).

[30] Vd. Morra, *Vivere per gabelle* cit., pp. 218-219 (nota come lo stesso principio trovi riscontro anche per le immunità accordate ai pastori transumanti, ivi, p. 210). Altre attestazioni pugliesi sono in: Bari, II, pp. 185-186 (1486) e 112-119 (1499); Molfetta 1, pp. 150-158 (1464; qui però la risposta del re era ancora incerta); Ostuni 1, pp. 130-141 (1463).

[31] Morra, *Vivere per gabelle* cit., p. 210 e 220. Cfr. *supra* parte prima, I.4.

sto dai cosentini sulle compravendite che avvenivano nei giorni di fiera, ed entrò in conflitto con gli appaltatori della bagliva regia quando questi cercarono di riscuotere la *platea* nel medesimo lasso di tempo, con scorno del *maldenaro* che ne sarebbe stato «smembrato de la meta» delle sue entrate[32]. Trani offre molti altri esempi, poiché la città riuscì più volte a influenzare secondo i propri interessi il funzionamento della dogana regia[33].

In molti altri casi[34], ora in modo più esplicito, ora in trasparenza attraverso gli sforzi di rimuovere certi cespiti, influenzarli o guadagnare il controllo su di essi, l'attività di pressione negoziale delle *universitates* per regolare la densità fiscale dello spazio locale era dunque un dato ricorrente e aveva un duplice risvolto: la conquista di margini d'immunità per i membri della comunità di fronte ai cespi-

[32] Cosenza, cc. 53v e 56v-57r (1480). Nella fonte non è esplicito che il diritto riscosso dai baglivi fosse la *platea*, ma è evidente che si tratta dell'unico che poteva entrare in aperta concorrenza con il *maldenaro*.

[33] Di particolare interesse è un caso del 1470: l'università, a causa della penuria di vino, aveva deciso di mettere da parte il divieto d'importazione di vini forestieri, ma anche d'introdurre una gabella di 1 ducato per salma di vino importato. Quel balzello, però, si combinava in maniera onerosa con un cespite doganale, probabilmente ancora una volta la *platea*, poiché il doganiere la riscuoteva «non solamente per lo prezo del dicto vino, ma ancora per lo dicto ducato che se paga per ciascuna salma a lo dicto dacio de la dicta cità». Questi riferimenti non sono di facilissima interpretazione, ma il senso del problema è abbastanza chiaro: il valore pagato dai conduttori di vino per il dazio dell'università finiva per entrare almeno parzialmente nel prezzo di vendita del vino, che lievitava; il doganiere imponeva poi la *platea* nella misura del 3% su quel prezzo, senza tenere conto che esso risentiva già del pagamento di un altro dazio. Si trattava di una duplicazione dell'onere. Ecco perché i tranesi riuscirono a ottenere dalla Sommaria che la dogana, pur potendo imporre il suo dazio, dovesse farlo solo dopo aver sottratto al prezzo di vendita del vino ciò che era stato pagato alla gabella dell'università. La vicenda è illuminante perché ci dà un assaggio dei complessi aggiustamenti resi necessari dalla compresenza di diritti fiscali appartenenti a diversi titolari (Trani 2, pp. 735-736). Un altro caso interessante (ivi, pp. 741-746) vide nel 1473 il console veneziano in Puglia lamentare la duplicazione dei pagamenti dovuti per il biscotto imbarcato sulle navi veneziane, assoggettato sia a un dazio in possesso dell'università di Trani («la panatica») sia alle *tratte* regie. Di nuovo il re non poté che concordare con l'opportunità di non esigere entrambi i pagamenti, lasciando affiorare un problema di priorità tra fiscalità municipale e regia.

[34] Manfredonia 2 (1468) fece eliminare alcune gabelle regie, evidentemente secondo una strategia organica all'imposizione di gabelle cittadine. In Pozzuoli, cc. 11r-14v (1507) si legge capitolo apposito sul fatto che se il re avesse creato nuove gabelle sovrapponibili a quella municipale della carne, si sarebbe dovuta intendere vigente quella della comunità per la riparazione delle mura. Sulmona sembra aver voluto gestire liberamente la bagliva (che era sua dal 1439) anche per armonizzarla ai dazi locali, come traspare bene in Sulmona, pp. 369-371 (1474). Vd. anche i casi citati in Morra, *Vivere per gabelle* cit., pp. 214-215.

ti controllati da altri attori; e l'affermazione di un sistema fiscale municipale che permetteva una certa autonomia locale nella gestione e redistribuzione di risorse. Continuiamo per ora su quest'ultimo punto, rimandando al capitolo VII una discussione sui risvolti economici di quanto detto sin qui.

1.3. *Gestire*

Quando le libertà di una comunità includevano il possesso o almeno il diritto di gestire risorse fiscali, foss'anche soltanto per la procedura di ripartizione di un onere determinato da un potere superiore, ecco che si aprivano dei margini per l'azione di vere e proprie istituzioni comunali. Nel XV secolo era ormai diffusa l'esistenza di piccoli (e a volte grandi) consigli municipali, così come l'elezione di ufficiali cui affidare la redazione di un estimo e la riscossione di una colletta, la rendicontazione, il controllo su pesi e misure, la rappresentanza presso signori, tribunali, altre comunità. In un certo numero di casi, c'era da mettere in piedi un'amministrazione per le gabelle, e l'esternalizzazione in appalto di questa come di altre responsabilità faceva parte delle possibili strategie per ottimizzare l'esecuzione dei compiti relativi.

Dove le università maturavano un certo controllo sulla gestione amministrativa dello spazio locale, e specialmente dove quel controllo era più forte, esso diventava una prerogativa difesa con cura, poiché implicava possibilità più spiccate di organizzare lo spazio locale e di redistribuire localmente vantaggi e oneri. La volontà di esercitare questa mediazione non toglieva che il potere superiore fosse coinvolto nel governo locale. Piuttosto, erano i modi di questo coinvolgimento che venivano discussi e delimitati, attraverso la negoziazione e il consolidamento del profilo istituzionale municipale. In ambito fiscale ne abbiamo vari esempi.

Abbiamo già visto che l'apprezzo era una pratica sulla quale le università rivendicavano di organizzarsi con una certa libertà, secondo uno «stile» consuetudinario definito localmente[35]. Abbiamo anche attestazioni esplicite e recepite dalla Corona dei freni imposti a ufficiali troppo zelanti nel tentare d'imporre, ad esempio, il rinnovo dell'apprezzo: in linea di massima, a meno di richieste dirette da parte degli interessati, i funzionari regi avrebbero dovuto astenersi dall'intervenire[36]. Pure è importante sottolineare come queste richieste non dovessero venire necessariamente dall'università. Nel 1469 re Ferrante dispose un intervento

[35] Vd. *supra* parte seconda, II.1.
[36] Monopoli, p. 27 (1377). Vd. anche gli esempi citati *supra* parte seconda, II.1.

del suo segretario Giulio Pinto di Gaeta nel distretto di Aversa, da concertare con il milite Rainaldo Gargano e con Giacomo Del Tufo, importanti esponenti del notabilato aversano, perché gli erano giunte voci su ritardi pretestuosi e a danno dei «poveri» nel rinnovo degli apprezzi dei casali[37]. L'appello al re, dunque, non passava necessariamente attraverso i canali istituzionali della comunità e, anzi, poteva essere un modo per mettere in discussione l'operato di chi li presidiava.

Dinamiche analoghe potevano aver luogo con riguardo alla revisione dei conti degli ufficiali municipali. Era anche questo un compito che le università tendevano a voler controllare, probabilmente per gestire questo delicato passaggio con una certa elasticità, visto che la compartecipazione delle élites locali alla gestione delle finanze pubbliche significava spesso un intreccio complesso fra pratiche informali e formali. Anche in centri infeudati esistevano appositi ufficiali nominati dalla comunità per occuparsene. Ancora una volta, allora, si nota la tendenza a limitare l'intervento dei poteri superiori ai casi di appello, che costituiva un'opzione quando l'informalità sfociava nell'abuso e nel danno dell'interesse pubblico, o quando qualcuno desiderava strumentalizzare il problema in questi termini, per esempio nel quadro della competizione fra i gruppi locali[38]. A Loreto Aprutino i razionali dell'università chiamavano in causa il viceconte quando il sindaco entrante ometteva di far svolgere la rendicontazione del suo predecessore[39]. Mentre Cava de' Tirreni, che pure aveva i suoi processi interni di revisione, decise nel 1483 d'inviare due uomini al re per chiedere che un razionale della Sommaria «habeat se personaliter interesse in civitate Cavae ad videndum computum dictae universitatis, expensis ipsius universitatis»[40]. Se non c'erano motivi specifici per richiederlo, si preferiva evitare che il potere superiore s'immischiasse. Così, l'università di Rotonda si lamentò con il principe di Bisignano perché i razionali di costui pretendevano di verificare i conti di una colletta signorile riscossa da un ufficiale municipale, che era solito rendicontare presso il camerlengo dell'università stessa[41].

Com'è evidente, ciò non contrasta con quanto ha evidenziato la storiografia recente: i poteri superiori erano una risorsa per la società locale, nel senso che i loro ufficiali ordinari erano un fondamentale strumento di *enforcement* anche per l'azione istituzionale dei comuni.

[37] Aversa i, pp. 79-80.
[38] Morra, *Il «libro affronte»* cit.
[39] Loreto Aprutino, cc. 4r-8v (1507).
[40] Cava i, p. XXV. Per un esempio di rendicontazione interna vd. ivi, pp. XLIV-XLVI (1489).
[41] Rotonda, pp. 78-86 (1495).

L'espressione perfetta di questa integrazione è rappresentata dalla figura del capitano, sulla quale molto resta ancora da scrivere[42]. Anello di trasmissione della volontà superiore e canale di reperimento di informazioni sul contesto locale, ma anche agente che deteneva un potere coercitivo di cui la comunità aveva bisogno e che giurava di esercitare rispettando e difendendo i privilegi locali. Preso fra questi due fuochi, tenuto al sindacato presso la comunità in cui esercitava, esposto a forme di controllo finanziario da parte della stessa, il capitano presiedeva ai principali momenti della vita locale, certo, ma era in una posizione delicata, perlopiù temporanea, sicuramente influenzabile. Quando un capitano si comportava bene, le comunità non mancavano di lodarlo con il re, d'impetrarne il favore per lui. Se invece fosse intervenuto nel governo locale in modo conflittuale con i desideri del governo municipale, sarebbe stato facilmente esposto a contestazioni. Il suo ruolo sul piano locale finiva per essere quello di un *enforcing agent* per le *leges* municipali. Il favore del capitano, per esempio, era puntualmente invocato dalle comunità (e stimolato dalla Corona stessa) per facilitare i processi di riscossione interna e ancor più per costringere alla contribuzione le persone a esse esterne[43].

Eppure, c'erano dei confini entro i quali l'azione del capitano (e in generale degli ufficiali non municipali) doveva svolgersi. Lo si coglie bene in due contrapposti esempi altamurani. Nel 1495 fu l'università stessa a chiedere che il principe Federico le mandasse un ufficiale per esigere somme pendenti nelle mani dei tesorieri e collettori cittadini. A revisionare i conti di questi funzionari municipali sarebbero comunque stati i razionali del comune, il che sottolinea quanto l'obiet-

[42] Intanto vd. almeno D'Arcangelo, *La Capitanata urbana* cit., pp. 101-113; Senatore, *Una città* cit., pp. 147-169; Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 484-502; G. Vitale, *«Universitates» e «officiales regii» in età aragonese nel regno di Napoli: un rapporto difficile*, «Studi storici», 51, 1 (2010), pp. 53-72. Sull'argomento vd. ora Berardinetti, *«Per servitio del signor re»* cit.

[43] Monopoli, pp. 131-135 (1428). ASN, Sommaria, Diversi, I, 132, cc. 22r-v (1 aprile 1470). Lo si vede bene anche nelle riforme degli ordinamenti municipali orchestrate dalla Corona (vd. *infra* parte seconda, IV.3). In quella di Altamura del 1471, formulata dai *cives* e approvata dal duca di Calabria, si prescrisse che il capitano fosse tenuto a «fagorire la detta Università a lo rescotere de li denari quomodocumque et qualitercumque lo dovesse exigere alias sia tenuto ad interesse ut est dictum»; ma anche che fosse tenuto a favorire tutte le «consuetudini, statuti, et gabelli de la detta Università» (Altamura 1, p. 441). Un ottimo (e raro) esempio di come i bandi del capitano potessero essere funzionali alla politica comunale è in Lecce 3. Rispetto a queste notazioni, è possibile segnalare diversi parallelismi con quanto evidenziato per gli ufficiali sforzeschi in G. Chittolini, *L'onore dell'officiale*, in *Florence and Milan: comparisons and relations*, cur. S. Bertelli, N. Rubinstein, C.H. Smyth, Firenze 1989, I, pp. 101-133.

tivo fosse qui ottenere semplicemente un supplemento di potere coercitivo dal signore «ut valeat ipsa universitas suis necessariis celeriter providere et fiscalibus functionibus subvenire»[44]. Non si trattava affatto, invece, di rinunciare agli spazi amministrativi ordinari della comunità. Così, qualche anno dopo, nel 1498, Altamura preferì assumersi le spese e il rischio di mandare il denaro dei pagamenti fiscali a Napoli o in qualsiasi altro luogo indicato dalla regina Giovanna, piuttosto di accettare che la responsabilità della riscossione fosse tolta agli ufficiali municipali e affidata a un percettore di costei[45].

1.4. *Redistribuire*

Laddove si verificò la comunalizzazione di certe prerogative fiscali, crebbe la capacità delle comunità d'incidere sull'orientamento dei circuiti redistributivi, cioè sull'intrecciarsi dei canali pubblici e privati attraverso i quali si muoveva la ricchezza, contribuendo alla formazione di capitali economici, certo, ma anche politici e sociali.

Lo si accennava a proposito delle gabelle e del loro uso per sostenere la spesa pubblica municipale, ma più in generale è chiaro che il controllo diretto di risorse e leve fiscali costituì il primo fattore di discrimine fra quelle comunità che si limitavano a normare sulla manutenzione delle fontane, magari reperendo del denaro per piccoli lavori pubblici attraverso collette, e quelle comunità che invece disponevano di prerogative tali da intervenire in modo più massiccio nel *publicum*.

Dove le risorse controllate erano inferiori le comunità non mancarono di adoperarle per obiettivi comuni, ma diventava più importante la capacità di coinvolgere i poteri superiori in certe spese. È un modo di fare che la storiografia ha già notato e che, anzi, risultava probabilmente più radicato, nella misura in cui affondava le radici nell'epoca precedente alla maturazione dei sistemi fiscali municipali[46]. Purtroppo è difficile dire quanto fosse facile o meno ottenere tale

[44] Altamura i, pp. 556-560.

[45] Oltretutto, tale percettore aveva ricevuto dalla signora anche l'ufficio di capitano, cosa che non mancò di generare ulteriori vibrate proteste da parte della comunità. Vd. ivi, pp. 584-586.

[46] Numerosi esempi nei saggi di Giovanni Vitolo, Pierluigi Terenzi, Carmela Massaro, Rosalba Di Meglio e Francesco Senatore raccolti in *Città, spazi pubblici* cit. Vd. anche Gaglione, *La cattedrale* cit. e Vitale, *Percorsi urbani* cit., pp. 132-141 e 176-184. È bene tenere presente la possibilità che fossero dei poteri signorili a interessarsi di certi interventi. Vd. ad esempio Tufano, *Una famiglia* cit., pp. 166-197 (sul ruolo dei signori Orsini rispetto alle fondazioni religiose) e 198-207 (sul ruolo di Orso Orsini nel riassetto della piazza e degli spazi di mercato a Nola).

coinvolgimento. Le cose dovevano essere più semplici per le comunità demaniali importanti, che a volte, pur godendo di cospicue entrate proprie, riuscivano a ottenere anche l'assegnazione di ulteriori risorse da parte della Corona, ad esempio sugli introiti delle dogane[47]. Si tratta di un ulteriore modo in cui la mobilitazione fiscale delle risorse finiva per garantire delle ricadute locali vantaggiose per le istituzioni municipali, per i gruppi che le governavano e potenzialmente per fasce più ampie della popolazione, anziché tradursi solo nel drenaggio a beneficio di poteri superiori e attori esterni alla comunità.

Per concludere, bisogna sottolineare che la capacità delle istituzioni municipali di delineare la propria presenza nella sfera locale, accanto a quella di altri poteri, fu variabile di caso in caso. Dopotutto, anche la signoria poteva favorire dei fenomeni di localizzazione e la Corona stessa non mancava di distribuire le proprie risorse anche a vantaggio dei notabili del luogo in cui si trovavano. Ciò che cambiava di volta in volta era la forza con cui dei poli comunali offrivano alle élites e alle società locali un canale alternativo per trattenere *in loco* una certa quantità di risorse, cumulare vantaggi competitivi e imbrigliare l'azione di poteri superiori nelle sollecitazioni e nei condizionamenti dettati dai loro interessi, consuetudini e privilegi.

2. *La politica "dall'alto"*

L'interventismo normativo di Ferrante d'Aragona e già di suo padre Alfonso è un fatto ben noto alla storiografia, che ne ha lumeggiato la rilevanza nell'ottica di un potere monarchico fondato proprio sulla facoltà di fare leggi per il bene dei sudditi[48]. Non è sfuggito che questi due sovrani, e in particolare Ferrante, si distinsero per l'ampia emanazione di provvedimenti dal valore generale, oltre che per quelli mirati a singoli casi, ed è su di essi che ci si può soffermare per riconoscere divergenze e convergenze fra politica dall'alto e dal basso.

Le osservazioni che mi accingo a fare si basano in particolar modo su un piccolo *corpus* di una decina di documenti, tutti relativi a provvedimenti presi da Ferrante d'Aragona o da suo figlio Alfonso sullo scorcio degli anni Sessanta

[47] Vd. *supra* parte prima, I.4.
[48] Storti, *«El buen marinero»* cit.

e nel corso dei Settanta. Li ho selezionati, com'è facile immaginare, fra quelli d'interesse maggiore per l'ambito fiscale e, da questo punto di vista, credo siano piuttosto esaustivi, sebbene sia impossibile dire quante altre testimonianze del genere non ci siano pervenute. È bene segnalare che questi testi provengono in misura rilevante dall'ambito documentario municipale: da libri rossi o registri amministrativi dove furono copiati dopo aver ricevuto diffusione, il che conferma quantomeno la loro ricezione locale. In parte, sono anche pervenuti attraverso una tradizione indiretta di copie ed edizioni della legislazione regia familiare agli specialisti.

Data	*Autore*	*Fonte*
7 nov. 1469	duca Alfonso	ASAq, ACA, S75, c. 68v
22 mar. 1470	re Ferrante	MOLFETTA 1, II, pp. 199-207
30 ott. 1470	re Ferrante	MOLFETTA 1, II, pp. 210-212
7 mar. 1470	re Ferrante	ASAq, ACA, S75, cc. 87v-88r
3 ott. 1471	duca Alfonso	MOLFETTA 1, II, 214-218
[inizio] 1473	re Ferrante	ASAq, ACA, S75, cc. 146v-149r
25 lug. 1475	re Ferrante	ASAq, ACA, S75, cc. 251v-253r
5 set. 1476	re Ferrante	MOLFETTA 1, II, pp. 232-233
[autunno] 1476	re Ferrante	MOLFETTA 1, II, pp. 242-244

Tabella 4. Campione di provvedimenti regi dagli anni Sessanta-Settanta del XV secolo[49]

Mi muoverò all'interno di questa sequenza documentaria sulla base di alcuni nuclei tematici, a partire da quello del disciplinamento amministrativo dei comuni, che costituisce un tratto ricorrente di quasi tutti i provvedimenti elencati. In effetti, s'impone subito all'attenzione una certa *escalation* nelle misure a riguardo, sotto diversi aspetti.

Sul piano della ripartizione dei carichi fiscali e della loro riscossione all'interno delle comunità, la sequenza diventa più intellegibile se si tiene conto anche della prammatica *De appretio* del 19 novembre 1467 (commentata *supra* in

[49] Nota che del provvedimento del 30 ottobre 1470 sono reperibili altre edizioni (in latino) in *Nuova collezione* cit., XV, pp. 42-44 e *Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, ed. D.A. Vario, Napoli 1772, IV, pp. 130-131.

parte seconda, II.1). Già in quell'occasione Ferrante, pur rifacendosi alla tradizione normativa angioina su altri punti, aveva aggiunto precisazioni rilevanti sui quaderni in cui la ripartizione andava annotata, da realizzare in tre copie, una delle quali destinata alla Camera della Sommaria. Nel provvedimento del 22 marzo 1470 le copie divennero cinque, di cui tre destinate rispettivamente al percettore provinciale, alla Sommaria e al percettore generale Pascasio Diaz Garlon. Era la Corona stessa a fornire il modello su cui andavano esemplati tali quaderni[50]. Inoltre, diventò espresso il dovere dei collettori locali di saldare eventuali residui con le proprie sostanze, per evitare ritardi nei versamenti al re, salva la possibilità di rivalersi poi sui concittadini effettivamente morosi. Non a caso, comparve per la prima volta anche la menzione di quaderni dei residui, anche questi prodotti dai collettori municipali in più copie e destinati alla condivisione con l'amministrazione regia. Con il provvedimento del 25 luglio 1475 notiamo ulteriori precisazioni significative: le responsabilità dirette dei collettori municipali verso il fisco regio si aggravarono e si specificò che essi dovevano conferire il denaro riscosso all'amministrazione regia senza altri passaggi per quella comunale; non per niente, si raccomandò che queste figure fossero scelte fra i cittadini più «ricchi, atti et sufficienti». Si aggiunse pure l'esplicita previsione che se proprio le università non fossero state in grado di pagare con denaro contante, allora avrebbero potuto farlo con grano, orzo, olio, lino, bambace e altro, secondo «la despositione della provincia», con raccomandazione ai commissari regi di fare attenzione al prezzo di tali beni affinché «la regia corte non ce venga ad perdere».

La Corona sembra aver guardato con particolare interesse anche al tema delle spese municipali, specie quelle dovute all'invio di sindaci e ambasciatori. La prima indicazione in tal senso che mi sia riuscito di trovare è relativa a una «ducale pragmatica» dell'erede al trono Alfonso, emanata il 7 novembre 1469 in Abruzzo, «per utilità della re publica delle città, terre et lochi domaniali» di quella provincia. Alfonso vietò alle università di «mandare omne hora et omne volta» sindaci, a meno che la decisione non muovesse da una maggioranza di tre parti del consiglio generale della comunità, e comunque limitando più possibile il salario. Il 3 ottobre 1471 fu di nuovo Alfonso, in qualità di luogotenente del padre, a varare

[50] Come già notato in F. Senatore, *Forme testuali del potere nel regno di Napoli. I modelli di scrittura, le suppliche (XV-XVI sec.)*, «Rassegna storica salernitana», 33, 2 (2016), pp. 31-70 (in particolare pp. 42-43).

in Terra di Bari e Terra d'Otranto lettere patenti per mettere i «populi et vassalli» di quelle province al riparo dalle «excessive abusioni» dei «principali, eminenti, facultosi et opulenti cittatini», dai quali «li populieri et impotenti reportano intollerabil damno et de continuo sono magnati et consumati». Si denunciò in modo netto che erano proprio «li ricchi o possenti con la iactura et sustanza deli poveri, con colore de dicte ambasciarie […] a locupletare et farsi preheminenti et grandi». Di conseguenza, s'intervenne nel senso già visto, ma con sfumature nuove e rivelatrici di riflessioni a riguardo: si vietò l'invio di sindaci e ambasciatori «per omne cosa minima», cioè per quegli affari per cui poteva bastare un corriere, che costava meno; invece, per le «faciende d'importanza concernente l'interesse pubblico loro et lo servitio della dicta maestà» si potevano inviare al massimo due sindaci, con un salario di 3 carlini al giorno e con un *budget* di 2 carlini per famigli e cavalcature. Si ribadì anche che l'invio di sindaci andava deliberato in consiglio generale e che della discussione bisognava prender nota all'interno di «uno libro separato» tenuto dal cancelliere o mastro d'atti del comune, in modo che ogni cosa fosse verificabile. Di lì a qualche anno, con il provvedimento del 5 settembre 1476, fu il re stesso a far seguito a queste indicazioni, introducendo un nuovo filtro: le università non avrebbero dovuto inviare i loro rappresentanti a Napoli se prima non avessero consultato il Sacro Regio Consiglio provinciale di Terra di Bari e Terra d'Otranto e ottenuto eventualmente una sua lettera per procedere. In assenza di tale lettera, la spesa per i sindaci inviati fuori provincia non sarebbe stata ammessa nella rendicontazione dell'università.

Proprio sul piano della revisione contabile possiamo recuperare ancora qualche aspetto della progressione già delineata fin qui. Il 22 marzo 1470, nel provvedimento che mirava a rendere più virtuoso il meccanismo di soddisfazione dei pagamenti ordinari dovutigli, Ferrante aveva sottolineato l'importanza del controllo sui conti degli «administratori» comunali, poiché gli era giunta spesso voce che costoro «se haveno retenuto et retengono» denaro, con danno sia della loro comunità che della corte. Il procedimento di verifica contabile restava locale, ma il sovrano ordinò che una copia delle «ragioni et terminationi» dei revisori fosse inviata agli ufficiali provinciali perché la trasmettessero in Sommaria. Con le misure del 5 settembre 1476 cui si è accennato s'intuisce la sperimentazione di un nuovo paradigma, poiché vi si parlava di un «rationale che viderà li conti» delle comunità. È molto probabile, anche alla luce di elementi nello stesso senso attestati per la Calabria (vd. nel prossimo paragrafo), che fosse in corso un rafforzamento degli apparati regi in alcune province del regno e che fra le novità ci fosse il tentativo di utilizzare razionali provinciali per effettuare controlli ravvicinati

sui conti delle università. Purtroppo è pressoché impossibile esaminare l'impatto di questi provvedimenti sul piano pratico.

Resta evidente la volontà della Corona di efficientare il funzionamento delle istituzioni municipali, attraverso la formalizzazione procedurale e l'introduzione di meccanismi di controllo ravvicinato da parte degli apparati regi. L'obiettivo di garantire la pronta soddisfazione dei pagamenti ordinari era dichiarato in molti dei provvedimenti menzionati, ma si giustificava anche (come avvenne in particolare il 22 marzo 1470) con il proposito di evitare il ricorso (comunque verificatosi regolarmente) a imposizioni straordinarie, nell'ottica di garantire la «quiete et prosperità de nostri subditi et fideli». Da questo punto di vista era anche molto significativa la ricorrente stigmatizzazione del ruolo potenzialmente protervo degli esponenti più eminenti della società locale, quei ricchi e ambiziosi *principali* sui quali, in realtà, era poi la Corona stessa a contare, quando prefigurava che le responsabilità esattive locali fossero messe in capo a persone dal solido retroterra economico. In questo senso, bisogna stare attenti a non idealizzare in una luce di modernità la ricerca di formalizzazione e controllo (che infatti trovò compromessi[51]), separandola da un atteggiamento verso le élites locali che era, al fondo, negoziale e che intendeva vincolare la loro preminenza alla collaborazione nell'interesse della corte.

C'è un altro nucleo tematico interessante nei provvedimenti di questi anni, che tiene insieme questioni di ambito fiscale ed economico. Sotto questo profilo non si può dimenticare neppure l'editto che aveva lanciato nel 1466 le inchieste sui passi, muovendosi nell'orizzonte della promozione dei commerci interni[52]. Un bando del 7 marzo 1470 sugli erbaggi, formulato dal doganiere della Dogana delle pecore sulla scorta di lettere patenti del re, offre un altro esempio di grande interesse. Prendeva le mosse dall'abbondanza conclamata delle greggi ovine nel regno e dal rischio che i pascoli, specie in Abruzzo, Molise e Terra di Lavoro, non fossero sufficienti ai bisogni dei «regnicoli et subditi et fideli de soa mayestà». Di qui tre divieti, che avevano l'obiettivo di ottimizzare il rapporto bestiame-pascoli: 1) chi deteneva erbaggi non poteva venderli ad altri che a regnicoli; 2) il prezzo di vendita non doveva essere superiore a quello praticato al tempo di re Alfonso;

[51] Lo nota P. Terenzi, *«Per libera populi suffragia». I capitoli della riforma istituzionale de L'Aquila del 1476: una nuova edizione*, in «Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici», 25 (2010), 183-266 per un caso estremo come quello aquilano, dove pure, dopo le riforme del Cicinello, una certa flessibilità fu possibile. Vd. anche Senatore, *Una città* cit., pp. 183-184.

[52] Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 177-178.

3) nessuno doveva comprare più erbaggi di quelli che gli erano necessari per il suo bestiame, cioè allo scopo di «revendere et guadagnare de quilli», in modo che il loro prezzo non si gonfiasse. Addirittura, la Dogana stessa avrebbe fatto da sponda istituzionale contro la tentazione di agire diversamente: se qualcuno avesse avuto difficoltà a trovare un acquirente per i suoi diritti di pascolo, sarebbe stata la Dogana a pagarli. Tutto ciò avveniva «per interesse della republica dello dicto regno, beneficio et augumento de soi [del re] subditi et fideli». Ma la motivazione fiscale di fondo è evidente ed è utile enuclearne la logica: il sovrano intendeva favorire in primo luogo i bisogni dei regnicoli e il loro arricchimento; da ciò sarebbe discesa anche una crescita sostenibile delle entrate doganali percepite dal re stesso; ma a una condizione, cioè riuscire a impedire che altri attori si ponessero in una posizione di mediazione sui diritti di pascolo, poiché questo avrebbe favorito i loro guadagni privati a scapito dei prezzi degli erbaggi e – così si temeva – dell'incremento degli utenti doganali e delle entrate regie (su tutto questo cfr. il punto di vista aquilano *infra* in parte seconda, V.1).

L'urgenza di qualche considerazione critica su questa prospettiva cresce, ma andiamo avanti ancora un momento. All'inizio del 1473 (la data precisa non è attestata) il re dispose dei capitoli «accioché doppo li stripiti et fructuationi delle guerre li nostri fidely vivano ad iustitia et godano securamente bona quiete et pace et siano relevati da multi graveze che lli sonno state inferite per longa turbatione de guerre». Il provvedimento includeva misure a tutela delle costituzioni del regno, a difesa dei sudditi contro la richiesta di servizi personali gratuiti (anche da parte degli ufficiali regi) e così via. Fra le altre cose, qui ci interessa in modo particolare la sanzione della libertà per tutti di «usare pascipaschi, selve et spiche da pascere, acque et altre cose», corredata del divieto di creare nuove *difese* (ne abbiamo parlato in parte seconda, I.2.3), e della «libera facultà et potestà quando loro vorrando vendere et alienare, et signanter victuaglie, vino, oglio, galle, salnitro et tucte altre cose qualsivoglia siano et similmente le possano conparare da chi loro vogliono»[53].

E veniamo alle considerazioni. Questi stimoli alle libertà economiche dei sudditi, come è stato già notato da altri, erano organici a una visione politica per la quale la prosperità dei soggetti era il frutto dell'azione pacificatrice e giustiziera del sovrano, il quale, a sua volta, al fine di proseguire in quell'azione, era legittimato a operare un prelievo fiscale che stesse il più possibile entro i limiti

[53] Quest'ultimo punto trova un precedente già in misure del 1466 commentate da Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 178 (un'edizione è in *Nuova collezione* cit., III, pp. 95-97).

del «proprio» e della ragione[54]. Su questo fronte, sotto il profilo ideologico, non c'era mediazione che tenesse: si dispiegava appieno la concezione organicistica che metteva il sovrano davanti al corpo politico di cui era capo, quei «sudditi», «vassalli», «fedeli» che abbiamo visto menzionati come destinatari diretti dei suoi provvedimenti. Da quest'ottica la mediazione comunale era assente. Essa faceva capolino più realisticamente nei provvedimenti di procedura fiscale, come abbiamo visto, che non a caso erano permeati dalla diffidenza verso i protagonisti delle società municipali. Nella profonda coerenza della visione giuridico-umanistica elaborata alla corte napoletana e nel suo carattere «aristocratico-autoritario»[55], certi malfunzionamenti non si potevano che attribuire agli abusi di qualcuno che aveva dimenticato quale fosse il suo posto in quanto *fidelis*, abdicando nel contempo ai doveri di reciproca obbligazione inscritti nella gerarchia naturale dei sudditi *maiores* e *minores*. Ma la realtà politico-sociale non è coerente e alcuni problemi rivelano meglio di altri il radicamento raggiunto dalle mediazioni istituzionalizzate che la dottrina tendeva a marginalizzare.

Prendiamo l'editto di Ferrante sulle gabelle municipali. Il provvedimento è noto, gode di diverse edizioni ed è stato anche commentato da Eleni Sakellariou[56]. Il 30 ottobre 1470 Ferrante cassò tutti i dazi che i comuni riscuotevano da forestieri, salvo quelli per i quali si fossero esibite «spetiale et expresse le concessioni» in senso contrario. Era una decisione radicale, ma non priva di giustificazioni giuridiche e ideologiche, secondo un filo che l'arenga delle patenti regie svolse con perizia: l'imposizione di «vectigali over gabelle» («le quali in commune et vulgare parlare le chiama datii») da parte delle università era pratica concessa dai tempi di re Roberto d'Angiò, a condizione che «principaliter» servissero al pagamento delle tasse regie e «subsequenter» all'utile delle comunità[57]. I dazi

[54] Cfr. *supra* parte prima, I.1 e I.2. Vd. anche Sakellariou, *Southern Italy* cit. e Senatore, *Una città* cit., pp. 419-424 e 465-468.

[55] Così G. Cappelli, *Prolegomeni al* De Obedientia *di Pontano. Saggio interpretativo*, «Rinascimento meridionale», 1 (2010), pp. 47-70 (citazione da p. 65), parlando in particolare della visione elaborata da Pontano.

[56] Per il commento di Sakellariou, cfr. *Southern Italy* cit., p. 177.

[57] Nei commenti ai *Ritus Regiae Camerae Summariae* cit., p. 637, rub. XXXIV, nn. 124-125, Goffredo di Gaeta si riferiva a un antico provvedimento di Roberto d'Angiò e diceva: «in quo edicto expresse mandat, quod ex omnibus vectigalibus, & datijs, quae imponuntur per universitates, & loca Regni de voluntate, & conscientia Regis, ex redditibus, & proventibus, debeant ante omnia solvi collectae Regiae Curiae: cum declaret, quod potissima causa impositionis praedictarum est, ut solutioni collectarum primo proficiant, & subsequenter aliis commodis

non dovevano danneggiare i cespiti regi e le immunità tradizionali del re e della famiglia reale, dei membri della corte, dei chierici, dei possessori di feudi. In caso contrario, potevano essere in qualsiasi momento annullati. Inoltre, era lecito imporli solo fra i cittadini e non anche «in preiuditio et gravecza de pagamento deli exteri, da dover pagare le gravecze de cittadini»[58].

Questa ideale rievocazione del passato preludeva alla constatazione dei problemi del presente, causati dalla «prava dispositione deli tempi ch'è stata nello regno» per via della «disfatione et miseria dele guerre»: ormai in molti luoghi i dazi gravavano anche i forestieri «per le loro robbe et mercantie et cose venale»; non sempre si osservavano le immunità e le esenzioni previste dal formulario; si verificavano sovrapposizioni tra i cespiti municipali e quelli regi, specie per grano, vettovaglie e altre mercanzie soggette allo *ius exiture*, sicché in molti casi «li datii son exati per esse università in evidente detrimento et preiuditio de nostra corte». Tutto ciò provocava anche un più profondo «damno dela republica», poiché tanto più si sovrapponevano gravami di questo genere sui commerci, tanto meno i mercanti erano propensi a trafficare nelle città e nelle terre dove questo avveniva, preferendo trasferire le loro attività in altri regni. Di qui il provvedimento repressivo. Quanto al suo esito, però, mi sembra molto difficile sostenere che esso fu così netto.

Le imposizioni di dazi non si fermarono di certo e, a giudicare dai tariffari approvati dalla Corona stessa negli anni successivi, le gabelle municipali continuarono a colpire anche i forestieri[59]. Sakellariou ha accennato al fatto che il re poteva intervenire contro questi cespiti senza troppe remore perché essi non decurtavano le entrate regie, ma abbiamo visto che le cose non erano così semplici. I comuni difendevano i propri dazi con l'argomento che essi erano necessari per la pronta soddisfazione dei pagamenti dovuti al sovrano. La corte stessa mostrò un certo interesse per la possibilità di incoraggiare il loro utilizzo, se poteva servire a rendere più veloci le comunità nell'adempimento dei loro doveri fiscali[60]. C'era quindi un problema di co-dipendenza da quelle imposizioni e la stessa previsione

communis utilitatis attendant». Il riferimento è evidentemente desunto da lì, nella nostra prammatica, come è ancora più evidente nel testo latino, pressoché identico al passo di Goffredo.

[58] Qui l'argomentazione ignora comodamente il fatto che sin dai *capitula sive datia* trecenteschi la tassazione dei forestieri era onnipresente.

[59] Cfr. i riferimenti *supra* in parte seconda, III.1 e III.2.

[60] Due esempi tardi, che paiono testimoniare forti impulsi del duca di Calabria per l'adozione o l'aggravio di gabelle, sono in Cosenza, cc. 61v-62r (1489) e Crotone, pp. 18-22 (1491). Altri, più precoci, ne vedremo *infra* in parte seconda, V.1 e V.3.

di non estendere il provvedimento abrogativo a chi avesse mostrato le concessioni opportune dà l'impressione di trovarsi di fronte più a un tentativo di revisione e, ancora, di formalizzazione delle prassi daziarie, che a una vera azione repressiva.

Alcuni documenti degli anni successivi lasciano intuire possibili correzioni di rotta. Un chiarimento del Sacro Regio Consiglio provinciale di Terra di Bari e Terra d'Otranto, datato 10 dicembre 1476, si sviluppò sulla base di una nuova «dispositione super datiis imponendis», del cui testo non ho trovato traccia, ma che sembra volesse dirimere le controversie fra università che ricorrevano a gabelle sui frutti dei terreni siti nel loro territorio, anche quando i loro possessori erano membri di altre comunità. Non solo la pronuncia del tribunale era complicatissima, ma una lettera del 6 febbraio 1477 lascia capire che le nuove norme non si applicavano alle gabelle vigenti «ante publicationem dictarum pragmaticarum», con esiti di particolarismo che si possono immaginare[61].

Il problema di fondo si staglia con chiarezza: la Corona non riusciva a dare un'unica regola alle fiscalità municipali. Delle ambizioni per un controllo maggiore esistevano e si esprimevano con le giustificazioni che abbiamo visto, fondate su una visione della comunità politica del regno orientata ad aprire canali di relazione diretta fra il re e i suoi sudditi, e segnata dalla pulsione demanialista a dispiegare la *plenitudo potestatis* regia.

L'ostacolo che imponeva un freno concreto era la consolidata mediazione di signori e comunità in ambito fiscale e, ancora per tutti gli anni Settanta, la Corona scelse di agire soprattutto nel senso della pressione negoziale e disciplinatrice verso tali istanze. Per quanto riguarda le comunità, lo mostrano bene anche gli interventi mirati su singoli ordinamenti municipali, nei quali è possibile ravvisare elementi di forte continuità con l'insieme degli indirizzi normativi passati in rassegna finora.

3. *Le riforme degli ordinamenti municipali*

Anche qui, partiamo da un dato ben noto: il regno di Ferrante d'Aragona coincise con una fase di inedito interventismo del potere regio negli ordinamenti municipali. Fra anni Sessanta e Settanta, poi di nuovo al principio degli anni

[61] Molfetta 1, II, pp. 242-244 e 247-248. Ivi, pp. 244-246 c'è anche un interessante intervento che cercava di districare gli oneri imposti ai mercanti, nel fuoco incrociato fra tassazione dei loro redditi commerciali nelle università di residenza e imposizioni sulle loro transazioni altrove.

Novanta, commissari speciali o principi di sangue (e in particolare l'erede al trono, Alfonso) coordinarono delle riforme che toccavano temi come la composizione dei consigli comunali, le procedure elettorali, la produzione e conservazione di scritture, ma includevano anche molte misure relative all'amministrazione finanziaria. Queste riforme, ha sottolineato Pierluigi Terenzi, non furono una mera imposizione dall'alto: specialmente l'ondata degli anni Sessanta e Settanta si sviluppò in dialogo con le dinamiche politiche interne alle comunità e con la domanda di partecipazione da parte di gruppi non nobiliari, contribuendo a far progredire una sperimentazione sulla quale la Corona si basò per proporre modelli più standardizzati in seguito, negli anni Novanta[62].

Questa lettura tiene conto del fatto che in diversi casi le riforme si strutturarono sulla base di elenchi di capitoli elaborati dagli stessi organismi municipali e sottoposti alla placitazione del sovrano, o che comunque presero le mosse da conflitti nati nel seno delle società locali. È innegabile, poi, che vi fosse una certa volontà di favorire l'allargamento della partecipazione politica, quantomeno nel senso che di frequente furono garantiti numerosi posti per i popolari all'interno dei consigli comunali e che si stimolò la rotazione delle cariche attraverso procedure come l'imborsazione. Lo stesso Terenzi ha comunque notato che in alcuni casi l'intervento regio fu più autoritario e che in progresso di tempo, specie al principio degli anni Novanta, «the monarchy gradually introduced controls over the eligible and the elected, requiring them to be submitted to royal confirmation»[63].

Se guardiamo al contenuto di queste riforme sul versante dell'amministrazione fiscale e nel contesto delle politiche dall'alto discusse al paragrafo precedente, i segni di una tendenza al disciplinamento dei governi locali e all'irrigidimento dei loro margini di manovra finanziari sono piuttosto evidenti già dagli anni Settanta. Mi concentro ora su ciò che emerge da 20 interventi di questo tipo compiuti in 16 località del regno fra anni Sessanta e Settanta: 7 nelle province pugliesi, 4 in quelle calabresi, 3 nelle abruzzesi e 2 in Terra di Lavoro[64]. La distribuzione geografica ricalca in sostanza quella degli insediamenti demaniali, che pure non furono interessati in maniera generalizzata.

[62] Parafraso quanto sostenuto da P. Terenzi, *The citizens and the king. Voting and electoral procedures in southern Italian towns under the Aragonese*, in *Cultures of voting in pre-modern Europe*, cur. S. Ferente, L. Kuncevic, M. Pattenden, London, New York, pp. 257-273 (in particolare p. 270). È concorde Senatore, *Una città* cit., p. 190.

[63] Terenzi, *The citizens* cit., p. 269.

[64] Integro l'elenco delle riforme già individuate in ivi, p. 258.

Luogo	*Anno*	*Responsabile*	*Fonte*
Taranto	22 set. 1465	comm. Diego de Spegio	TARANTO 2, pp. 90-99
Barletta	4 feb. 1466	re Ferrante	BARLETTA 1, pp. 363-381
Trani	15 ago. 1466	re Ferrante	TRANI 2, pp. 714-720
Capua	30 set. 1467	re Ferrante	Senatore, *Una città* cit., II, pp. 692-695
Taranto (bis)	18 ott. 1471	duca Alfonso	TARANTO 1, pp. 164-169
Altamura	25 ott. 1471	duca Alfonso	ALTAMURA 1, pp. 477-481
Sulmona	2 set. 1472	re Ferrante	SULMONA, pp. 365-368
Cosenza	22 nov. 1472	duca Alfonso	COSENZA, cc. 24v-27v
Stilo	14 gen. 1473	duca Alfonso	STILO, pp. 23-28
Catanzaro	19 gen. 1473	duca Alfonso	CATANZARO 3, pp. 135-143
Barletta (bis)	9 ago. 1473	comm. Francesco de Arenis	BARLETTA 1, pp. 381-414
Reggio Calabria	28 dic. 1473	duca Alfonso	REGGIO CALABRIA 1, pp. 239-247
Molfetta	17 feb. 1474	comm. Francesco de Arenis	MOLFETTA 2, pp. 3-38
Giovinazzo	[1474-1475]	comm. Francesco de Arenis	menzione indiretta
Cosenza (bis)	25 dic. 1475	duca Alfonso	COSENZA, cc. 41v-44v
Sessa Aurunca	24 ago. 1476	comm. Joan Pou	SESSA AURUNCA, pp. 193-202, 221-232
L'Aquila	set. 1476	comm. Antonio Cicinello	Terenzi, «*Per libera populi suffragia*» cit.
Civitella del Tronto	25 mar. 1479	comm. Andrea de Doctoribus	CIVITELLA DEL TRONTO, cc. 6r-12v
Lecce	24 set. 1479	comm. Pietro Jacopo de Jennaro	LECCE 2, pp. 144-153

Tabella 5. Riforme degli ordinamenti municipali risalenti agli anni Sessanta-Settanta del XV secolo[65]

[65] Nota che per Giovinazzo non disponiamo del testo della riforma. Della missione con cui Francesco de Arenis riformò gli ordinamenti di quella comunità è notizia in L. Volpicella, *Gli statuti per il governo municipale delle città di Bitonto e Giovenazzo*, «Archivio storico per le province napoletane», 5, 4 (1880), pp. 699-725 (a p. 710).

Anzitutto si può notare che al passaggio fra anni Sessanta e Settanta si registrò un aumento delle riforme avviate nella maniera più verticistica. Alcune delle doppie attestazioni su una stessa località si potrebbero spiegare proprio con il diverso equilibrio fra proposte locali e imposizioni dall'alto, se si considera per esempio che la riforma barlettana del 1466 fu proposta dalla comunità al re, mentre quella del 1473 fu orchestrata dal commissario regio Francesco de Arenis; e che la riforma tarantina del 1465 avvenne, sì, con la partecipazione del commissario Diego de Spegio, ma portava i segni di una forte partecipazione dei *cives*, per esempio nell'impostazione per capitoli placitati, mentre la riforma successiva del 1471 si articolò in capitoli dispositivi emanati d'autorità dal duca di Calabria Alfonso.

Casi come quello di Cosenza, comunque, ci ricordano che l'approccio verticistico non escludeva affatto un consenso almeno parziale nella società locale. Qui, l'intervento di Alfonso sollecitato dalla comunità nel 1474 servì a ribadire e a integrare i contenuti della precedente riforma varata dallo stesso Alfonso nel 1472. In altri casi, l'avvio delle riforme fu ricondotto al proposito di porre rimedio al malgoverno finanziario, che se rientrava fra le possibili retoriche di legittimazione adottate dalla corte, nondimeno sembra aver risposto a denunce e tensioni realmente esistenti[66].

Pur con una focalizzazione variabile, gli interventi riformistici toccarono spesso l'ambito finanziario e fiscale, ed è su questo che ora mi soffermerò. Il disciplinamento delle procedure amministrative fu capillare e andò dalla fase impositiva a quella esattiva, dalla vendita delle gabelle alla rendicontazione degli ufficiali, per toccare anche il momento della spesa e quello dell'assetto organizzativo degli uffici locali. Darne conto in modo esaustivo è oltre le possibilità di queste pagine e sarebbe anche un po' inutile, poiché avrebbe davvero senso solo nel quadro di un'analisi più attenta al rapporto circolare fra norma e prassi entro

[66] Così nella riforma statutaria di Civitella del Tronto del 1479 (Civitella del Tronto, cc. 6r-12v e 75v-77r) e in quella di Barletta del 1473 (Barletta 1, pp. 381-414). In altri casi le priorità erano diverse: per la riforma aquilana del 1476, ad esempio, il mandato al luogotenente regio che se ne occupò, Antonio Cicinello, si concentrava più in generale sulla corruzione dei costumi cittadini «in administranda republica» e sulla cattiva amministrazione della giustizia, pur introducendo un riferimento alla possibilità di verificare i conti degli «administratores introytum dicte civitatis» (Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 126). Nota che anche la riforma alfonsina ad Altamura del 1471 aveva un taglio molto specifico e focalizzato sulla giustizia e il comportamento degli ufficiali a essa deputati.

specifici quadri municipali[67]. Qui è meglio concentrarsi sulle logiche che accomunavano questi interventi.

Si può partire dalle procedure d'imposizione, per notare che le riforme tesero soprattutto a fissare dei limiti agli impegni che gli esecutivi ristretti dei comuni potevano assumere senza consultare i consigli generali. Così, per esempio, gli ordinamenti di Trani del 1466 vietarono ai Sei di scrivere al re o stabilire nuovi pagamenti senza il consenso dei Sessanta. Quelli di Barletta dello stesso anno erano pressoché identici e lo stesso vale per Molfetta nel 1474 e L'Aquila nel 1476.

Il ricorso ai consigli allargati risultava fondamentale anche per le procedure di deliberazione delle spese pubbliche: secondo gli ordinamenti del 1465, i Nove di Taranto potevano spendere al massimo 1 ducato senza l'autorizzazione del consiglio generale, dal quale doveva partire un «commandamento» rivolto al depositario con indicazione del nome e cognome del destinatario del pagamento, della quantità di denaro da erogare e della ragione; il sindaco doveva registrare il mandato e il depositario doveva ottenere una ricevuta del pagamento stesso («apocha de recepto»). Similmente, i Sedici di Sulmona avevano bisogno del consiglio aggiunto per spese superiori a 1 oncia, a norma dei capitoli del 1472. Ma i riferimenti analoghi sono numerosi. Notiamo anche, in stretta connessione, il ritorno della questione delle spese per sindaci e ambasciatori, già incontrata al paragrafo precedente. A Taranto, nella riforma predisposta dal duca di Calabria nel 1471, si ritrova anche il puntuale rimando alla sua «pragmatica […] tanto in lo mandare de sindaci, quanto de despense dele Universitate» (lo stesso accadde, per fare un esempio geograficamente lontano, negli ordinamenti di Cosenza del 1472). Del resto, anche altri riferimenti alla legislazione regia sono attestati: i capitoli preoccupati di disciplinare lo svolgimento dell'apprezzo – altro punto che ritorna in vari ordinamenti – si mossero «secondo la forma della pramatica del signor Re» (così a Catanzaro, 1473).

L'interesse regio per le potenzialità delle gabelle municipali si tradusse nell'intervento sulle procedure di appalto, oggetto di regolamentazione un po' dappertutto: si indicava la necessità di una gara pubblica, quali uomini del comune dovevano essere presenti all'atto di vendita, la cura con cui andavano raccolte delle fideiussioni, la messa per iscritto dei nomi e delle offerte, nonché dei patti; a volte si prescrivevano persino i tempi dell'asta. Ed è interessante notare che almeno in certi casi si istituiva un filo diretto fra gli amministratori

[67] Come fa Senatore, *Una città* cit.

delle gabelle (ma lo stesso poteva valere per quelli delle collette[68]) e gli apparati regi provinciali: si insisteva sul fatto che i primi erano direttamente responsabili del conferimento dei pagamenti ai secondi e che non dovevano accettare ordini di spesa dall'amministrazione municipale prima di aver soddisfatto le tasse dovute alla Corona. Tutto era pensato in modo che, come si dice a Cosenza nel 1472, «nessuno citatino non habea attitudine o commodità de menare li denari dela Universita et locupletarse con iactura deli singulari de quella»; e, inflessibilmente, si aggiungeva nel 1475 che, a eventuali suoi bisogni «extraordinarij», l'università avrebbe potuto provvedere «o per colte o per altra via senza toccare ad ditte gabelle».

L'interesse che si appuntava sul controllo delle spese comunali è particolarmente significativo e raggiunse in certi casi delle punte che ben testimoniano la volontà della Corona d'impedire che l'utile (ma anche l'onore) dell'università (e delle sue élites) venisse messo davanti alla soddisfazione delle tasse regie. La riforma del 1473 a Barletta vincolava con precisione i diversi cespiti dell'università. Non a caso, i proventi delle gabelle più redditizie (*giumella* e taverne, insieme alla gabella della grassa, quella della macellazione e quella di forni e mulini) venivano destinati a soddisfare le tasse regie ordinarie e straordinarie. Altri diritti, puntualmente elencati, servivano ai salari di capitano, giudici e mastro d'atti; al pagamento dei medici, del maestro di scuola, del sindaco, del notaio dell'università, del percettore e delle elemosine; alla riparazione delle mura, al pagamento dei debiti e ad altre spese straordinarie[69].

Qualcosa del genere accadde anche altrove. A Capua, nel 1467, il re aveva indicato un semplice elenco di priorità: «al primo posto venivano i versamenti al Fisco, al secondo la restituzione dei debiti contratti in tempo di guerra, al terzo i salari di medici e maestri»[70]. A Molfetta, nel 1474, affinché «lo fisco non sia defraudato deli fiscali exactiuni», fu stabilito che i proventi dei dazi di taverne, macelli e *minutillo* fossero riservati «alli pagamenti fiscali deli foculari», senza

[68] La riforma di Sessa del 1476 offre un quadro particolarmente vivido, descrivendo per filo e per segno l'ideale apertura di un anno amministrativo, tenendo conto dell'uso combinato di gabelle e collette.

[69] Morra, *L'onore* cit., p. 29.

[70] Vd. Senatore, *Una città* cit., p. 289, che continua: «Quest'ultima disposizione fu vanificata dopo appena un mese. Il sovrano, durante la sua residenza a Capua, concesse all'università di attingere alle proprie entrate non soltanto per queste tipologie di spese, ma per qualsiasi altra iniziativa che riguardasse il bene comune, il che voleva dire, nei fatti, annullare quell'ordine».

possibilità di «convertire in altro uso per qualsivoglia causa o colore de imprestito o per altro modo». Solo una volta soddisfatta la corte l'università avrebbe potuto stornare quanto restava degli introiti al proprio uso, come poteva comunque fare con «altri dacii et intrate de epsa».

Sul disciplinamento della revisione contabile non mi dilungo. Le indicazioni normative miravano soprattutto a fare in modo che le università eleggessero propri razionali responsabili del procedimento. È però interessante sottolineare che venivano proposti anche meccanismi mirati a facilitare il controllo incrociato dei conti comunali. Così, dal 1473, non solo il percettore comunale di Barletta fu tenuto a redigere due copie del suo «librum de introitu et exitu», da assegnare a fine mandato rispettivamente «in tesauro dictae Universitatis» e nelle mani dei priori e del capitano, ma anche i sindaci ebbero il dovere di «computa introitus et exitus Universitatis tenere adversus Perceptorem». L'idea della contabilità di raffronto torna altrove: a Molfetta, nel 1474, era il mastro giurato a fare un quaderno a riscontro di quello del sindaco. Qualcosa del genere si nota di nuovo a Civitella del Tronto, con la complessa figura del mastro massaro prevista dall'ordinamento del 1479. Come per tanti altri aspetti delle procedure (e dei documenti) cui le riforme accennavano, il modello dell'amministrazione regia è qui assolutamente ovvio[71]. Vale la pena di sottolineare, però, che in nessuno di questi casi la Corona impose che l'ufficiale di raffronto fosse di nomina regia, come invece avrebbe cominciato a fare nel corso degli anni Ottanta e, sistematicamente, con le riforme degli anni Novanta (vd. *infra* parte terza, VI.3).

Questo non esclude che almeno in certe province fossero in corso sperimentazioni di altro genere. Nel paragrafo precedente abbiamo accennato al coinvolgimento di razionali del Sacro Regio Consiglio provinciale nella revisione dei conti delle università pugliesi. Le riforme municipali coordinate da Alfonso d'Aragona in Calabria nei primi anni Settanta alludono a uno sviluppo analogo. Dagli ordinamenti alfonsini di Catanzaro, Cosenza, Reggio e Stilo si apprende che un commissario/razionale deputato dalla regia corte doveva intervenire nel

[71] In particolare, sembra rifarsi all'accoppiata di doganiere e credenziere tipica delle amministrazioni doganali, appunto (vd. Morra, *Il «libro affronte»* cit., pp. 88 e 92). Sulla pervasività delle soluzioni amministrative e documentarie desunte dal modello regio vd. in particolare Senatore, *Forme testuali* cit.; e, in un quadro più ampio, Id., *Per una tipologia delle scritture prodotte e conservate dalle cancellerie signorili*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 4. Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, Firenze 2023, pp. 17-50.

processo di rendicontazione locale di tutte le comunità demaniali calabresi, pena la sua invalidazione[72].

Un ultimo punto merita una menzione speciale ed è l'enfasi data alla produzione e conservazione di scritture. Libri di conto incrociabili, quaderni delle aste d'appalto, registri di delibere, ricevute, mandati bisognosi di specifiche sottoscrizioni, inventari di beni… il profluvio di carte che gli ordinamenti raccomandavano di redigere è impressionante e sintomatico del livello di formalizzazione che si voleva promuovere. L'obiettivo di fondo, esplicitato più volte, era garantire la verificabilità dell'operato del comune e dei suoi uomini, riducendo l'informalità delle prassi di governo in particolare dove esse toccavano la gestione del denaro pubblico. In un certo senso, questo impulso tendeva ad allineare i doveri degli amministratori di nomina comunale a quelli imposti agli ufficiali regi già dal XIII secolo in avanti, quando il regno aveva conosciuto la sua «rivoluzione documentaria» ma essa non si era incentrata sui poteri comunali[73].

È uno spunto che può traghettarci verso la conclusione del capitolo. Come mostra bene la stessa varietà delle riforme municipali, non mancò una certa flessibilità, una certa disponibilità agli adattamenti. È un problema non poter valutare caso per caso gli esiti di queste riforme, perché gli studi su Capua e L'Aquila mostrano chiaramente che la loro applicazione letterale era tutto meno che scontata. Comunque, l'esistenza di una spinta coerente da parte della Corona è innegabile. Nei discorsi, l'interesse trainante era quello di formalizzare delle prassi funzionali al buon governo e al «pacifico vivere», nel segno della tutela del bene pubblico e dell'utilità comune contro l'interesse particolare dei privati. In altre parole, del contenimento di preminenze smaccate nella vita politica locale, dell'equilibrata partecipazione consiliare dei gruppi in cui si articolava la società e dell'introduzione di una serie di meccanismi procedurali e documentari che dovevano scoraggiare gli abusi e favorire il tracciamento delle responsabilità amministrative.

Non mi pare lecito sostenere che questo tipo di visione e gli interventi che ne scaturivano coincidessero con un programma di promozione istituzionale delle

[72] Nota che nella riforma cosentina del 1475 si disse che ad agire «come rationale dela regia corte» sarebbe stato lo stesso tesoriere provinciale, «finche altramente per la regia Maiesta si provedesse».

[73] Per un punto storiografico e rimandi bibliografici, vd. A. Silvestri, *Produzione e conservazione di scritture nei regni di Napoli e Sicilia (secoli XII-XVII): storia, storiografia e nuove prospettive di ricerca*, «Atlanti», 23, 2 (2013), pp. 204-217. Ricordo in particolare i contributi di Serena Morelli sull'età angioina, già citati più volte.

comunità in funzione antifeudale. Neppure sembra opportuno riproporre schemi di netta contrapposizione fra comune e monarchia, interpretando le riforme degli ordinamenti municipali come tentativo di reprimere le libertà comunali. L'esame delle riforme municipali e del modo in cui vi si incontravano impulsi dall'alto e dal basso suggerisce che il punto fondamentale era piuttosto disciplinarle e contenerle per ribadire il corretto ordine di priorità fra gli interessi della corte e quelli delle élites locali.

Francesco Senatore ha insistito sul *continuum* sociale che univa questi due poli: le élites di Capua, o almeno i loro esponenti più importanti, erano una sorta di propaggine della regia corte in città e, nel contempo, un presidio della città a corte: era proprio «sull'efficacia del collegamento personale con il ristretto *entourage* del sovrano» che riposava «la forza di Capua»[74]. Conosciamo ancora poco delle società locali del regno, ma mi pare che sul piano istituzionale disponiamo di elementi sufficienti per dire che i comuni, quantomeno quelli dotati di certe risorse, avevano abbastanza peso da creare delle ipotesi di identificazione alternativa. Le élites che li governavano potevano radicare nel privilegio municipale il fondamento del proprio potere. Certo non in opposizione al re, ma neanche in piena continuità con il diretto dispiegarsi della sua superiore potestà. Senatore lo ha notato mettendo a fuoco alcuni degli sfuggenti (ma gravi) contrasti che contrapposero il re e le élites capuane. L'attribuzione di un velato valore costituzionale ai privilegi era nell'aria in molte richieste delle comunità regnicole ed era proprio ciò che in circostanze di confronto aspro poteva rendere necessari rimbrotti duri come quello rivolto agli eletti e ai *principali* di Capua nel 1485: «in le cose pertinente al nostro interesse et de nostra Corte non se extendeno li privilegii vostri, né vui lo devite recercare»[75].

Vorrei enfatizzare questo punto più di quanto non si faccia solitamente, perché mi pare necessario a far emergere dinamiche che rischiano di restare sottotraccia nel quadro di un regno privo di tradizioni pattiste in senso proprio, segnato dalla pervasività straordinaria del potere regio e dalle sue conseguenze sui «fondamenti inaggirabili» della comunicazione politica[76]. Se si trascura il la-

[74] Senatore, *Una città* cit., in particolare p. 414.

[75] Ivi, p. 398. Come vedremo in parte terza, V.5, questo episodio è collegato alla riforma delle nuove imposizioni, non a caso.

[76] Ivi, pp. 414-418. Conseguenze che si ripercuotono sulla difficoltà di reperire il dissenso nelle fonti disponibili e che costringono a cercarlo «nella testualità ardua degli statuti, negli immotivati capovolgimenti delle decisioni, nell'immediata obsolescenza delle norme» (ivi, p. 455).

vorio intenso delle élites municipali a difesa del privilegio non si capisce perché il re dovesse arrivare a iniziative il cui proposito più profondo era ridimensionare la possibilità che quelle stesse élites usassero il comune per anteporre il proprio interesse a quello del sovrano. Dettare regole procedurali e favorire una certa apertura delle istituzioni municipali fu la via maestra in questa direzione nel corso degli anni Settanta, tanto più che una domanda in tal senso esisteva nelle società locali. Il gioco del re fu quello di usare la sua fondamentale accessibilità (la *facilitas* raccomandata anche dagli umanisti) per alimentare la pressione dal basso sulle oligarchie locali[77]. Non necessariamente allo scopo di abbatterle, ma di mettere le cose in chiaro: il loro potere doveva servire alla Corona e non creare ostacoli al suo interesse, per esempio ritardando i pagamenti fiscali, saturando gli spazi locali con cespiti municipali a scapito di quelli regi, alimentando opposizioni a ufficiali e appaltatori, e così via.

Da questo punto di vista, si può dire che l'ondata normativa degli anni Sessanta e Settanta espresse nei confronti delle comunità un anelito al contenimento e alla formalizzazione dei poteri locali simile a quello che la Corona manifestava contemporaneamente verso la signoria, sulla base di decisive motivazioni giurisdizionali, ideologiche e finanziarie. È dirimente tenere presente che la coeva politica di accresciuta sorveglianza giurisdizionale sugli *iura* del fisco, nel segno di un crescente demanialismo, poteva risultare perfettamente funzionale a polarizzare gli sguardi delle élites verso il sovrano re-distributore, distraendoli da altre prospettive. Ma è importante capire che gli esiti di questa pressione non erano omogenei e che i poteri radicatisi nel processo d'istituzionalizzazione comunale non erano incapaci di opposizione, né di compattarsi e coagulare intorno a sé il consenso della società locale. È tempo di passare a vederlo meglio.

[77] Sull'accessibilità al re come «vero e proprio principio costituzionale del Regno» insiste ancora Senatore in ivi, p. 449. Sull'intento di «regolare» più che di «controllare» le élites locali, «assicurando un equilibrio tra i ceti e assecondando chi, localmente, si oppone al controllo monopolistico dell'università da parte di poche famiglie», vd. anche ivi, p. 190 e Terenzi, *The citizens* cit., p. 265. Sulla *facilitas* per gli umanisti, vd. ad esempio G. Pontano, *De principe*, ed. G. Cappelli, Roma 2003, pp. XCVII e 15.

V.
Poteri superiori e finanze comunali: modelli di convivenza

Il rapporto tra i sistemi fiscali municipali e i nascenti poteri regionali di signori e città dominanti rappresenta un punto importante della riflessione storiografica sulle zone dell'Italia centro-settentrionale a forte tradizione comunale[1]. Quando si pensi a regni di fondazione antica come quelli dell'Italia meridionale, peraltro relativamente poveri di tradizioni comunaliste pieno-medievali, può sembrare inutile porsi questo genere di problemi. Basta ripercorrere la storiografia fino a poco più di un decennio fa per imbattersi in contributi che o si limitavano a perpetuare l'idea di un oppressivo fiscalismo monarchico-feudale, senza davvero declinarla rispetto alle articolazioni municipali del sistema regnicolo, o insistevano sulla continuità tra fiscalità municipali e fiscalità regia, o ancora lasciavano da parte la questione[2]. Solo gli studi più recenti hanno cominciato a problematizzare questo tema in termini più approfonditi[3]. Pur ribadendo l'impossibilità di separare in modo netto la finanza municipale da quella regia, essi hanno cominciato a evidenziare le linee della «tensione strutturale tra istanza centrale, interessata a rafforzare il controllo sulle finanze locali, e oligarchie locali»[4].

L'obiettivo di questo capitolo è appunto entrare nel vivo di tale tensione, con lo sguardo focalizzato, per ragioni documentarie, sull'epoca di Ferrante d'Aragona.

[1] Vd. soprattutto le prospettive di sintesi in Ginatempo, *Finanze* cit. e Ead., *Spunti comparativi* cit., con la ricchissima bibliografia di riferimento. Sulla comparazione con questi contesti tornerò nelle conclusioni al libro.

[2] Non mancavano, comunque, delle riflessioni di fatto anticipatrici di un maggior interesse verso l'ambito municipale, come quelle di Anna Airò e Serena Morelli. Nota, inoltre, che per altri contesti monarchici europei gli studi sono molto più sviluppati e offrono rilevanti spunti di confronto. Vd. i volumi citati in nota 38 nell'Introduzione.

[3] Mi riferisco in particolare alle pagine sulla fiscalità municipale in Senatore, *Una città* cit., ma anche in Airò, *Et signanter* cit. e Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., più tardi nei contributi del sottoscritto. Elementi utili emergono anche da altri studi che verrò citando nei prossimi paragrafi.

[4] Senatore, *Una città* cit., p. 245.

In un certo senso, si tratterà di mettere a fuoco le questioni sollevate nei capitoli precedenti, sottraendole all'astrazione della descrizione generalista e mettendole in movimento dentro specifici quadri municipali. Procederò per casi, consapevole del fatto che essi valgono anzitutto per se stessi, ma cercherò anche di suggerire come possano costituire degli idealtipi attraverso i quali delineare forme diverse dell'integrazione tra finanze municipali e poteri superiori. Per la storiografia sull'Italia meridionale questo è un tentativo nuovo, e non semplice nel panorama degli studi e delle fonti disponibili. Credo però che procedere in questa direzione sia ormai possibile e che sia vieppiù opportuno per sviluppare il dibattito su alcune questioni affiorate a più riprese nelle ricerche degli ultimi anni: qual era il legame fra istituzioni comunali e interessi delle popolazioni locali? In che misura il sistema fiscale provocava il drenaggio di risorse a beneficio di agenti esterni o al contrario permetteva di distribuirle *in loco*? La situazione delle comunità demaniali era diversa da quella delle comunità infeudate? Un passo per volta cercherò di offrire alcune risposte.

1. *L'Aquila e l'opzione comunalista*

La storiografia recente ha preso le distanze dalla tendenza ad attribuire a L'Aquila una propensione autonomistica intesa come volontà di liberarsi dalla soggezione alla monarchia. Della città abruzzese si sottolinea pur sempre la notevole capacità di negoziare la propria *libertas*, come insieme di privilegi garantiti nel quadro della soggezione a un potere superiore, ma senza farla dipendere da astratti modelli di indipendenza comunale verso i quali le élites locali avrebbero teso[5].

Piuttosto, la ricerca ha fatto progressi importanti nello studio dei modi d'integrazione di L'Aquila all'ordine istituzionale del regno. Si è anche cominciato a ragionare sulle relazioni socioeconomiche fra le élites aquilane e altri segmenti delle società regnicole (e non), sebbene molti interrogativi restino aperti sotto questo profilo[6]. Grazie alla storiografia, dunque, è possibile ragionare sul rappor-

[5] Vd. in particolare Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. VII-XVIII con riferimenti alla storiografia precedente. Chiarimenti essenziali sul significato medievale di libertà e privilegio in E.I. Mineo, *La repubblica come categoria storica*, «Storica», 43-44-45 (2009), pp. 125-167; inoltre, vd. i contributi in Libertas *e* libertates n*el tardo medioevo. Realtà italiane nel contesto europeo*, cur. A. Zorzi, Firenze 2024.

[6] Vd. per esempio i riferimenti di Terenzi, *Forme di mobilità* cit. e Id., *L'Aquila nel regno* cit., pp. 409-424 alla mobilità fuori regno e alle relazioni con la corte. Sappiamo troppo poco delle

to tra finanze comunali e poteri superiori attraverso il caso aquilano facendone per certi riguardi un esempio. Nell'economia di questo libro, esso testimonierà l'espressione più piena e visibile di un modello di convivenza che vedeva le élites municipali esercitare una forte presa sulla sfera locale attraverso il comune, traendo consistenti vantaggi dalla gestione di alcune materie connesse al fisco. Inoltre, la prospettiva offerta dalle fonti locali consentirà di ricostruire dei punti di vista dal basso sull'azione politica di Ferrante d'Aragona negli anni Sessanta e Settanta, enucleando la posta in gioco durante quella congiuntura e le evoluzioni in corso nei rapporti negoziali fra comunità e monarchia. Tale ricostruzione avrà certamente una misura di specificità (e persino di straordinarietà), ma sottolineerò una serie di parallelismi fra L'Aquila e altri comuni regnicoli, specie demaniali, poiché mi pare probabile che, pur con gradi e in forme diverse, essi si siano confrontati con tensioni non dissimili nello stesso torno di anni.

Il punto di partenza per questo *excursus* sono i caratteri fondamentali della politica economico-fiscale aquilana, perlomeno per quanto riusciamo a coglierne nel corso del XV secolo[7]. Il pilastro antico di tale politica era la collocazione della città in un ampio distretto. Sin dal tardo Duecento, L'Aquila era non solo il nome di una città, ma di un distretto corrispondente grossomodo al territorio inclusivo degli insediamenti che avevano dato vita alla città. Questo, com'è noto, significava che la città era responsabile verso il fisco regio per le collette (e in seguito per il focatico e la tassa sul sale) imputate all'insieme di queste comunità. È un punto fondamentale perché da qui scaturiva la capacità delle

relazioni aquilane con le élites di altri centri abruzzesi, così come di quelle che si protendevano verso altre aree del regno, per esempio la Puglia.

[7] Va segnalato che mancano, presso l'Archivio di Stato dell'Aquila, fonti contabili pieno-quattrocentesche. Le fonti qui adoperate, dunque, sono principalmente i registri delle delibere consiliari (serie T del fondo *Archivio Civico Aquilano*) e i registri in cui venivano copiate lettere ricevute, bandi, istruzioni per ambasciatori e altri atti amministrativi della comunità (serie S del fondo menzionato). Non mi sono servito neppure dei catasti ancora conservati, che riguardano le comunità del territorio aquilano e richiederebbero una focalizzazione analitica diversa da quella adottata in questa sede. Per un inquadramento storico-documentario delle fonti aquilane: M.R. Berardi, *Le scritture dell'archivio aquilano e l'ufficio del cancelliere nel sec. XV*, «Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria», 65 (1975), p. 235-258; P. Terenzi, *«In quaterno communis». Scritture pubbliche e cancelleria cittadina a L'Aquila (secoli XIV-XV)*, «Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge», 128, 2 (2016), disponibile online: <https://doi.org/10.4000/mefrm.3260>; Id., *Scritture di confine. Verbali e registri consiliari nelle città dell'Abruzzo settentrionale (secoli XIV-XV)*, in *Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell'Italia tardomedievale*, cur. I. Lazzarini, A. Miranda, F. Senatore, Roma 2017, pp. 193- 216.

élites aquilane di usare la ripartizione dei carichi tributari fra città e contado a proprio vantaggio.

Nel tempo, L'Aquila conquistò altri privilegi in grado di ampliare gli spazi di gestione locale e di orientare a vantaggio delle élite cittadine e della popolazione la circolazione della ricchezza attraverso i canali fiscali:

– la definizione di un forfait da corrispondere per l'imposta di ripartizione regia, già ridotta da 5400 a 5000 ducati sotto Giovanna II, poi abbassata sotto l'effimero dominio di Renato d'Angiò a 4000, cifra che sarebbe stata confermata da Alfonso d'Aragona nel 1442 nonostante il passaggio al focatico e la conta di ben 5137 fuochi fra città e distretto. Ferrante dovette adeguarsi. Per tutelare questo privilegio la città impedì alla Corona di valutare le variazioni locali nel numero di fuochi, che all'indomani della Guerra di successione fu fissato per convenzione in 4000[8]. Anche la fornitura obbligatoria di sale fu calcolata su questa base, per cui la città doveva pagare al re solo 4000 tomoli annui[9]. Questo significava che, tutto considerato, all'epoca di Ferrante L'Aquila godeva di uno sconto complessivo sulle imposte di ripartizione pari a circa il 22-23% (2189-2320 ducati)[10].

[8] *I Documenti Regi* cit., pp. 164, 166 (riduzione di Giovanna del 1420), 169 (conferma 1423 di Luigi III d'Angiò), 177 (conferma 1438 di Renato d'Angiò), 180 (Alfonso), 202 e 204 (Ferrante). Vd. anche i registri fiscali che mostrano l'effettiva riscossione di quella somma nell'epoca di quest'ultimo (per il 1464-1465: ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 6721, c. 87r; per il 1467-1468: *Fonti aragonesi*, XI, *Cedola* cit., pp. 76-77; per il 1470-1471: ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 7389, c. 120v – nota che in tutti questi casi Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio pagano le tasse separatamente, per cui a "L'Aquila e contado" vengono imputati soltanto 3781 ducati 1 tarì e 10 grani per un anno di tassa generale).

[9] *I Documenti Regi* cit., pp. 205 e 211. Il prezzo pagato per questo sale sembra variabile a seconda dei momenti e delle scelte impositive compiute dalla Corona. Nel 1466 si trattava di 2 tarì e 12 grani per tomolo (ivi, p. 211). Secondo Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 362, 1 tomolo valeva 1 ducato nel 1465. Stando a un registro fiscale del 1468 il prezzo da pagare per la distribuzione di mezzo tomolo di sale straordinario era di 2 tarì e 2 grani per tomolo (*Fonti aragonesi*, XI, *Cedola* cit. p. 28); nel 1470-1471, 3731 tomoli e 2 quarti furono pagati 2155 ducati e 2 tarì, vale a dire circa 1,75 ducati per tomolo (ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 7389).

[10] Per il calcolo mi servo del numero di fuochi effettivo al 1447 (5137, in Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 84) e al 1490 (5205, in ASAq, ACA, S77, cc. 58r-59v). Dal 1465 al 1491 la tassa generale fu ripartita in tutto il regno nella misura di 1,1 ducati per fuoco, mentre a partire dal 1470 e fino almeno al 1491 il sale fu distribuito nella misura di 1,5 tomoli per fuoco. Assumendo un prezzo medio del sale di circa 0,55 ducati si può procedere al calcolo degli importi complessivi. Per avere un paragone si consideri che Capua godeva di un notevole sconto per il pagamento in *forfait* del focatico (1200 ducati annui: vd. Senatore, *Una città* cit., pp. 123-124), ma non

– Il diritto d'imporre una gabella sull'esportazione di zafferano, che maturò in parallelo con la disattivazione dei corrispettivi dazi regi già dal XIV secolo e si confermò un cespite consolidato nelle mani della città durante il secondo Quattrocento, nonostante gli occasionali tentativi monarchici di tornare a riscuotere un diritto analogo[11].
– Il controllo di un fondaco del sale cittadino, ottenuto con privilegio di Ferrante del 19 agosto 1467, a coronamento di precedenti concessioni di libertà particolari agli aquilani per l'acquisto del sale. Presso questa struttura la città non solo immagazzinava i 4000 tomoli forniti dalla corte annualmente, ma anche eventuali quantità aggiuntive che ci si riservava di vendere in regime di monopolio nel territorio aquilano[12].

A questi aspetti delle libertà aquilane bisognerebbe aggiungerne altri, come le varie esenzioni guadagnate dai diritti fiscali regi, ad esempio quelli sull'importazione di ferro o quelli relativi al grano e ad altri traffici, o ancora il privilegio di battere moneta in città. Si tratta di elementi che avevano un evidente legame con le vocazioni economiche locali, insieme mercantili, manifatturiere e agricolo-pastorali, nonché con la collocazione della città ai confini del regno. Qui bisogna insistere soprattutto sulle strategie che il governo municipale, sulla base di questi privilegi, mise in campo per finanziarsi senza rinnegare e anzi promuovendo gli interessi locali e una certa loro gerarchizzazione interna.

Il sistema fiscale di L'Aquila era misto e presentava rilevanti aspetti di flessibilità. Non v'è dubbio che la preferenza per le collette fosse saldamente radicata nella cultura governativa locale e, contrariamente a quanto una facile (e riduttiva, come si è visto in seconda parte, III) equivalenza fra gabelle e interessi mercantili potrebbe far pensare, a trarne i maggiori vantaggi erano proprio le élites armentarie e mercantili della città. Non è semplicissimo dimostrare il perché, a causa della reticenza delle fonti disponibili sui meccanismi di ripartizione adottati di volta in

pare avesse analoga concessione per il sale, sicché nel complesso la riduzione di sua spettanza ammontava a circa il 30% annuo (1325 ducati). In termini percentuali lo sconto capuano era leggermente superiore a quello aquilano, sebbene in termini assoluti fosse il secondo ad avere una ricaduta peggiore per il fisco regio.

[11] A. Clementi, *La produzione ed il commercio dello zafferano nel contesto della fioritura mercantile del basso Medioevo all'Aquila*, «Rivista di storia dell'agricoltura», 34, 2 (1994), pp. 15-33; G. Mussoni, *L'antico commercio dello zafferano nell'Aquila ed i capitoli relativi*, «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», 18 (1906), pp. 247-289 (qui 250-256; Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 371-372.

[12] *I Documenti Regi* cit., p. 212. I precedenti sono ivi, pp. 180 e 202.

volta. Il procedimento era puntualmente delegato a commissioni di cittadini del cui operato non tenevano traccia i registri delle delibere. Sappiamo, se non altro, che la ripartizione poteva avvenire per estimo, per fuochi o per *grani*, cioè in base alla quantità di pascoli e boschi controllati dalle università del contado[13]. Una volta stabilito il criterio è probabile che la riscossione avvenisse di concerto tra ufficiali cittadini e massari delle comunità rurali, tanto più se si considera che queste ultime disponevano di catasti separati (come suggeriscono quelli che ci sono pervenuti)[14]. A questo si può aggiungere che la città doveva tenere delle numerazioni dei fuochi, visto che se ne faceva consegnare gli aggiornamenti periodici da sindaci e massari. Anche qui doveva esistere una dialettica fra città e contado[15]. Del resto, dividere per fuochi significava seguire un criterio demografico-fiscale – non dissimile da quello adoperato dalla Corona stessa – che in questo caso favoriva lo spostamento di gran parte del carico sul distretto, nettamente più popoloso della città[16].

A parte la necessità di ulteriori indagini, in particolare sui catasti, la lettura delle fonti consiliari fornisce indizi molto eloquenti sui vantaggi che l'élite cittadina poteva trarre da questo sistema. In una riunione di Camera e Dodici del 1° settembre 1477, il *legum doctor* Buccio di Valle dichiarò qualcosa di noto agli astanti ma non a noi: i catasti erano praticamente inutili per una «equam exactionem», poiché vi erano stimati i soli beni immobili. Le greggi e i capitali dei mercanti, invece,

[13] Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 363. Vd. per esempio la parziale copia di una *cedula impositionis collectarum* per fuochi e grani del 1485 in ASAq, ACA, S76, cc. 155v-156r. Precisazioni essenziali sulla ripartizione per fuochi e per grani sono ora in A. Rotellini, "*Per fuoco e per estimo". L'imposta diretta all'Aquila in epoca angioina e aragonese*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 105 (2025), in corso di stampa, che ho potuto leggere prima della pubblicazione (e ne ringrazio l'autore) ma dopo che avevo già completato questo capitolo.

[14] L'idea che esistesse un livello di decisione sub-comunale sulla materia è avvalorata da un cenno in una discussione consiliare del 23 agosto 1476, durante la quale Micuccio Porcinari accennò alla possibilità di lasciare che la Camera aquilana stabilisse l'ammontare della tassa dovuta da tutti i *castra* aquilani («tam in civitate quam in comitatu») e che fossero poi gli uomini di ogni castello a stabilire se ripartire il pagamento «per tassationem aut alio quo eis melius visum fuerit modo» (ASAq, ACA, T2, c. 24v).

[15] Vd. per esempio ASAq, ACA, S75, c. 62v. Esempio di sgravio per diminuzione di fuochi: ivi, c. 122r. Addirittura esempio di rimborso a un castello gravato per più fuochi del dovuto: ivi, c. 235r. Cfr. già Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 364.

[16] La medesima strategia è adoperata, per esempio, dalle élites capuane: ci torneremo *infra* in parte seconda, VI.2. Per esempi di ripartizione per fuochi a L'Aquila vd. la parziale copia di una *cedula impositionis collectarum* del 1485 in ASAq, ACA, S76, cc. 155v-156r e anche un altro esempio citato da Terenzi, in ASAq, ACA, S79, c. 36v.

fonte di molti guadagni, non erano valutati[17]. In quest'occasione Buccio non propose di cambiare tale stato di cose, ma lo aveva fatto in precedenza, nel corso di un dibattito che offre altri elementi cruciali per intuire come l'affezione delle élites (o almeno di una loro influente parte) per la colletta dipendesse non solo da conservatorismo[18], non solo dall'esenzione *de facto* che venivano in parte a godere, ma anche dalle conseguenze economiche di questa distribuzione degli oneri.

Il 14 agosto 1476[19], come membro di una commissione eletta per discutere con la Camera e il conte di Montorio sull'opportunità di ricorrere alle solite collette oppure alle gabelle, Buccio di Valle aveva già evidenziato che sarebbe stato opportuno imporre la colletta «in facultatibus et capitalibus omnium», per evitare che essa gravasse sui poveri. Altri concittadini, che con Buccio condividevano la preferenza per le gabelle, rincararono la dose: Marinpietro dei Maneri ribadì il paradosso di una colletta che finiva per gravare i proprietari di terreni latori di ben pochi frutti. Ma fu Pietro Paolo di Tofano a spingersi ancora più in là: i poveri avevano le loro facoltà nelle possessioni, ribadiva, i ricchi «in pecuniis». Poi avanzava un'illazione: «ex collecta cogantur populi vendere montaneas minori pretio quam vendi possent».

Dunque l'imposizione delle collette contribuiva a mettere le comunità del distretto e gli individui detentori di erbaggi in una condizione economica di dipendenza dall'élite mercantile aquilana: per saldare la propria rata delle collette e assicurarsi nel contempo di avere il denaro necessario, ad esempio, per affrontare la transumanza verso la Capitanata e i costi doganali connessi, così come per evitare le spese di riscossione della *fida* da una folla di piccoli affittuari, questi attori si ritrovavano spinti ad alienare gli erbaggi a grandi compratori, che poi li avrebbero rivenduti per trarne profitto e per legare ulteriormente a sé i piccoli allevatori, specie al loro ritorno estivo dalla Puglia, quando avrebbero avuto bisogno di pascoli e avrebbero avuto a disposizione per pagarli soprattutto la lana delle proprie greggi, che i grandi mercanti potevano concentrare nelle proprie mani per venderla o per lavorarla[20].

[17] ASAq, ACA, T2, c. 123v.

[18] Nei confronti di «veter*es* institution*es*», cui conformarsi per seguire l'esempio degli antenati che «sapienter prudenterque vixerunt»: ivi, cc. 19r-v (le parole sono tratte dai pareri di Nunzio Pilosi ed Evangelista de Legistis).

[19] Per quanto segue: ivi, cc. 17r-20v.

[20] M.R. Berardi, *I monti d'oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia dell'Aquila medievale*, Napoli 2005, pp. 101-103; A. Clementi, *L'arte della lana in una città del regno di Napoli*

Si capisce che erano queste ragioni a determinare l'inclinazione dei governi municipali aquilani a non discostarsi dalle collette, pur adoperando stabilmente degli strumenti di finanziamento integrativi. La gabella sullo zafferano, in primo luogo, che fra anni Sessanta e Settanta vediamo impiegata specialmente per foraggiare enti religiosi locali. Ma anche, a partire dal privilegio del 1467, la gestione in monopolio del sale attraverso il fondaco cittadino. Tuttavia, per capire meglio come venivano utilizzate queste risorse e come altre potessero aggiungersi alla bisogna, val la pena introdurre la Corona nell'equazione, per valutare come il sistema fiscale aquilano reagisse alle sollecitazioni provenienti da quella parte.

Nel maggio del 1468 arrivò in città una lettera del tesoriere regio d'Abruzzo, il valenciano Antoni Gazull, che annunciava l'imposizione di un tomolo di sale straordinario a giugno, al caro prezzo di 5 coronati e 2 grani per tomolo. L'Aquila e il suo contado dovevano pagare per poco più di 5450 tomoli, vale a dire che in un mese dovevano trovare 3106,5 ducati, da aggiungere alle somme già erogate e ancora da erogare per i pagamenti ordinari[21]. A distanza di poco più d'un anno, il 25 settembre 1469 Gazull annunciò che il sale dell'indizione appena cominciata doveva essere pagato anticipatamente, in un'unica rata[22]; salvo poi comunicare il 22 febbraio 1470, ad anno indizionale in corso, che il re aveva imposto anche un nuovo tomolo di sale straordinario[23]. Come se non bastasse, i bisogni finanziari spinsero la Corona ad annunciare, già il 4 dicembre del 1469, che tutti i pagamenti fiscali sarebbero stati esatti secondo cedolari inviati agli ufficiali provinciali e in deroga a tutti i privilegi di riduzione ed esenzione, ragione per la quale il 12 gennaio Gazull imputò a L'Aquila e contado un pagamento di 5450 ducati 3 tarì e 10 grani per il focatico, anziché dei soliti 4000 ducati a titolo di *forfait*[24]. Si tenga presente che nello stesso torno di anni la Corona aveva lanciato le inchieste sui diritti di passo, che interessarono anche L'Aquila[25], e aveva prescritto il rinnovo degli apprezzi in tutto il regno, con un ordine che fu ribadito

(secoli XIV-XVI), L'Aquila 1979, pp. 107-111; Id., *Istruzioni per un'ambasceria aquilana del secolo XV alla corte di Ferrante I*, «Archivio Storico Italiano», 132, 1 (1974), pp. 79-102.

[21] ASAq, ACA, S75, cc. 30r-31v.

[22] Ivi, cc. 63r-64r.

[23] Ivi, cc. 78r-79v.

[24] Ivi, cc. 77r-v.

[25] Ivi, cc. 52v-53r (vd. anche Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 173 nota 181). Nel 1492 ci fu un nuovo intervento contro lo stesso diritto di passaggio richiesto da L'Aquila presso La Posta, che la corte giudicava lesivo per il commercio di bestiame da e verso la Dogana pugliese (ASAq, ACA, S77, cc. 168r-169r).

anche nella città abruzzese dal duca di Amalfi (in qualità di mastro giustiziere *utriusque Aprutii* e governatore di Civita Ducale e delle terre della Montagna) e che prescriveva l'inclusione di «bona omnia mobilia et stabilia» nelle operazioni di stima[26].

Certo, però, a quest'altezza cronologica non mancavano iniziative regie più concilianti verso i privilegi aquilani. Per quanto riguarda l'ordine sugli apprezzi, per esempio, su sollecitazione di un ambasciatore della città Ferrante dispose «che hordini et modi vostri de vivere siano servati» e che non si procedesse alla revisione obbligata dei catasti locali[27]. Nonostante un contratto stipulato con tale Giovanni Chicchi di Spoleto per la fornitura di sale, nel 1468 la Corona supportò L'Aquila nella difesa del suo privilegio sulla gestione del fondaco cittadino, contro le intimazioni del tesoriere provinciale che voleva governarne l'approvvigionamento[28]. Non mancò neanche il riconoscimento di dilazioni rispetto ai termini di pagamento per il sale straordinario[29] e di grazie da certe altre imposizioni, che del resto gli aquilani seppero propiziare attraverso la donazione di 3000 ducati al sovrano[30]. Gli stessi aquilani si mostrarono solleciti e, per esempio, decisero di inviare nella primavera del 1470 un oratore a Napoli con i libri di conto della comunità, per calcolare insieme al sovrano il dovuto per i loro residui fiscali (ma, si noti bene, all'oratore fu fatto promettere di riportare i libri a L'Aquila)[31].

Con l'andare degli anni, tuttavia, le occasioni di frizione si riproposero più volte. Proviamo a isolare alcune questioni traendole dal viluppo di affari quotidiani che si sedimenta nelle sequenze documentarie aquilane e mettendole una accanto all'altra.

La registrazione di lettere inviate dal tesoriere provinciale continua a mostrare come le intermittenze dei bisogni della Corona alterarono i ritmi teoricamente regolari del prelievo ordinario: nel settembre 1470 Gazull annunciò una nuova imposizione anticipata del mezzo tomolo di sale di febbraio, che si sommò quindi a quello di settembre[32]; nel giugno 1473 fu imposto un mezzo tomolo di sale

[26] ASAq, ACA, S75, cc. 21v-22v.
[27] Ivi, cc. 25r-v.
[28] Ivi, cc. 24r-v e 41r.
[29] Ivi, c. 41v.
[30] Ivi, c. 46v. Al pagamento condonato ci si riferiva come «terzo donativo […] de agusto»: si trattava probabilmente della rata agostana della tassa generale.
[31] Ivi, cc. 88v-89r.
[32] Ivi, c. 98v.

straordinario[33]; un anno più tardi, Marino de Canibus di Sulmona, diventato tesoriere provinciale dopo la morte di Gazull, trasmise a L'Aquila l'ordine regio perché d'ora in avanti l'imposizione ordinaria di sale non ammontasse più soltanto a 1 tomolo per fuoco all'anno, da pagare in due rate (settembre e febbraio), bensì a 1 tomolo e mezzo, da pagare in tre rate (Natale, Pasqua, agosto)[34].

Questo incremento della pressione fiscale attraverso la distribuzione forzosa di sale non erose la franchigia di cui godeva L'Aquila quanto alla tassa generale, per la quale continuò a dover pagare un *forfait* di 4000 ducati annui. Tuttavia il re lanciò nuove operazioni di numerazione generale dei fuochi nel regno e all'inizio del 1473 l'abate Ruggi giunse in città come commissario per quello scopo. Il governo municipale si organizzò subito per bloccare la numerazione: scrisse a Diomede Carafa perché mediasse con il sovrano, dichiarandosi incredulo («meravigliato») alla prospettiva che il re volesse «romperce […] capituli et gratie», e chiedendo di fare il possibile acciocché nulla fosse innovato e «questa comunità non se senta fraudata de le gratie» ottenute grazie alla *clementia* del re stesso[35]. Fu poi inviato un oratore al re, Battista Leandro, che ancora nell'aprile di quell'anno era incaricato dalla Camera aquilana di compiere un ultimo tentativo per dissuadere il sovrano. Nel caso in cui lo avesse trovato sempre irremovibile, gli si diceva, e considerando che Ferrante sosteneva di non voler nuocere ai privilegi aquilani, bensì soltanto di voler conoscere una buona volta «el numero de soi vaxalli», Leandro avrebbe dovuto almeno strappare l'assicurazione che la numerazione «non […] vada ad preiuditio de nostre rasioni, idest che per questo siamo gravati ultra li 4^{M} ducati secundo li nostri capituli»[36]. Dunque le élites aquilane dovettero accettare la rinumerazione, ma forse riuscirono a evitare la violazione del loro privilegio[37].

La difesa delle *rationes* della comunità richiese sforzi anche in altre direzioni nello stesso torno di anni. Nell'aprile del 1470 si aprì un caso che rischiò di colpire il cuore degli interessi armentario-mercantili aquilani, scompaginando le dinamiche di gestione degli erbaggi sulle quali le élites fondavano, grazie anche all'uso sapiente delle leve fiscali che abbiamo visto, il proprio controllo sulla filie-

[33] ASAq, ACA, S75, cc. 184r-185r.
[34] Ivi, cc. 219r-v. Il prezzo del sale era di 5 coronati e 2 grani.
[35] Ivi, cc. 156v-157r (20 febbraio 1473).
[36] Ivi, c. 170v.
[37] Vd. anche De Matteis, *L'Aquila e il contado* cit., pp. 56-61 e 181-187.

ra produttiva dell'allevamento e della lana[38]. Il 15 aprile arrivò in città un bando regio del 7 marzo, già commentato *supra* in parte seconda, IV.2, che intendeva ottimizzare l'uso delle risorse pascolative nel regno, vista l'abbondanza delle greggi di pecore. Ne ricapitolo i punti essenziali: 1) divieto di vendere erbaggi a extra-regnicoli; 2) fissazione del prezzo di vendita a quello dei tempi di re Alfonso; 3) nessuno poteva comprare più erbaggi di quelli che gli servivano per il suo bestiame, cioè allo scopo di «revendere et guadagnare de quilli»[39].

È molto significativo che la Corona intervenisse su questa materia a una scala generale e che ciò avvenisse in un'ottica ideologica forte ma anche ben radicata nel concreto interesse fiscale del re (la moltiplicazione degli utenti della Dogana e la crescita delle sue entrate). Il 4 maggio L'Aquila fece partire un suo ambasciatore per negoziare la deroga al bando nel suo territorio e, apparentemente, riuscì a ottenere almeno una proroga, motivata con il fatto che ormai gli accordi per l'affitto dei pascoli estivi erano già stati presi. Nel novembre del 1470 il re tornò alla carica guardando all'estate successiva, ma gli aquilani negoziarono ancora, argomentarono «per ben comuno della ditta cità […] et sou contado», e ottennero quantomeno la liberalizzazione dei prezzi di vendita, anche se il re ribadì il divieto di vendere a «patroni de pecora foresteri et de altro bestiame che non vengano alla nostra dohana de Pullia»[40].

La questione non era chiusa. Nel corso del 1472 giunsero a L'Aquila bandi emanati dal doganiere regio Gaspare da Castiglione, il quale «per augmento et manutentione della duhana» ripeteva i divieti imposti dal re, compreso quello sull'acquisto di erbaggi a scopo di rivendita, agendo d'accordo con il sovrano anche nel mandare in ricognizione un suo «homo» a L'Aquila per indagare su coloro che compravano i pascoli «per industria», cioè per appurare se li rivendevano e se nel rivenderli ne maggioravano il prezzo[41].

Frattanto la città inviava nel giugno 1472 un nuovo ambasciatore al re, affidandogli delle istruzioni[42] che delineavano mirabilmente gli interessi in gioco e anche la narrazione delle élites aquilane, imperniata sulla difesa de «lo stile nostro antiquo» come quello più in grado di garantire la pacifica composizione degli

[38] Sulla vicenda che segue vd. le ricostruzioni di Berardi, *I monti d'oro* cit., pp. 111-113 e soprattutto Clementi, *Istruzioni* cit., che usano anche i documenti citati nelle prossime note.

[39] ASAq, ACA, S75, cc.87v-88r.

[40] Ivi, cc. 90v, 103r-v, 104v-105r.

[41] Ivi, cc. 133r-v, 142r-v e 143r-144r.

[42] Edite e commentate in Clementi, *Istruzioni* cit.

interessi in gioco: esso andava a «benefitio» dei «poveri patroni» delle montagne, che dalla vendita delle loro porzioni a persone «facultuose et ricche» traevano di che pagare le «gravecze loro»; era «comodo» ai «patroncelli delle pecore», che non erano tutti ricchi – a volte lo stesso doganiere regio, in Puglia, era costretto a temporeggiare nella riscossione dei diritti dovuti alla corte per il pascolo – e che quindi traevano beneficio dal sostegno degli acquirenti facoltosi dei pascoli, che facevano loro credito e applicavano prezzi moderati agli erbaggi; ancora, ne venivano vantaggi per lo stesso fisco regio, sia per la Dogana, come detto, sia perché questo meccanismo era collegato alla soddisfazione delle collette con cui L'Aquila pagava le tasse regie.

Infine, alcune allusioni lasciano intendere che se il bando era «contra la nostra republica» e dannoso per il «pacifico bon vivere», ciò dipendeva anche da motivi più opachi, da un turbamento dell'ordine locale che avrebbe richiesto aggiustamenti anche ai catasti e, sotto sotto, avrebbe minacciato tutto un assetto distributivo, soprattutto se davvero qualcuno, da L'Aquila, aveva *richiesto* il bando a corte, esibendo lettere credenziali che il governo municipale negò recisamente di aver predisposto. Indizi che lasciano pensare all'esistenza di gruppi d'interesse, forse radicati nelle università del contado, portatori di una visione del problema alternativa rispetto a quella propugnata dal gruppo dirigente cittadino[43]. È un vero peccato non sapere come si sia conclusa la vicenda. Ma certo non doveva essere facile, per la Corona, imporre il pieno rispetto di un provvedimento del genere a L'Aquila[44].

Più difficile fu l'opposizione del governo municipale in altri casi. In questi stessi anni gli aquilani entrarono in contrasto con il re sia per il privilegio del fondaco del sale, sia per l'esenzione dagli antichi diritti fiscali sul commercio di ferro e acciaio.

Nel primo caso, le cose si mossero quando nel 1471 la Corona diede in appalto la gestione del sale in tutto l'Abruzzo per 3 anni, al prezzo di 5725 ducati, a Iacobo Sarrocco di Gragnano, il quale ottenne dunque il monopolio della vendita di sale, che avrebbe dovuto avvenire al prezzo di 1 tarì e 2 grani per tomolo (richiesto dai locati della Dogana delle pecore). Nel marzo 1473, il re fu informato che L'Aquila stava proibendo la commercializzazione nel suo territorio di altro sale che quello gestito attraverso il fondaco municipale. In una missiva, il sovrano si professò

[43] ASAq, ACA, S75, cc. 135r-v.

[44] Vd. le attestazioni in Berardi, *I monti d'oro* cit., pp. 111-112, che mostrano nella pratica lo scarso rispetto dei bandi regi e doganali.

molto «admirato» della Camera aquilana, «quale non pote né deve» ostacolare l'arrendatore, come fu scritto al capitano locale, «maxime in derogatione de nostri contracti». A sua volta, la Camera esibì al capitano il «regium privilegium» circa il fondaco del sale, si scusò «omni meliori modo» di fronte alle lettere regie e si dichiarò pronta ad obbedire «ad omnia et singula ad que *de iure* astringerentur»; con quella precisazione *de iure* che lascia intravedere l'ordine d'idee che spingeva a mostrarsi sudditi devoti ma non arrendevoli. Non sappiamo cosa accadde dopo, ma di lì a un anno, nel maggio 1474, la Corona diede notizia di un nuovo contratto di arrendamento triennale, stipulato con il napoletano Luca Antonio Vulcano, e ordinò subito di seguito alla Camera aquilana di non creare problemi, precisando che l'arrendatore poteva nominare i fondachieri locali e che il fondaco aquilano poteva vendere soltanto il sale che riceveva dalla corte. Ciononostante, la Camera aquilana continuò a nominare i propri fondachieri e addirittura emanò «banna penalia» contro chi, a L'Aquila e nel contado, comprava sale altrove che al fondaco municipale. Di lì a poco più di un anno, il 17 ottobre 1475, al termine di un'indagine avviata dalla richiesta del Vulcano di vedersi liquidati i danni patiti per via del comportamento degli aquilani, la Sommaria convocò i rappresentanti della comunità perché venissero a soddisfare l'appaltatore danneggiato[45].

Nel caso del ferro, le cose andarono in modo simile, ma il baluardo della difesa aquilana fu un capitolo ratificato in privilegio da Ferrante dapprima nel 1458, poi nel 1464, con il quale autorizzava la città a commerciare ferro e acciaio in regime d'esenzione dalle gabelle regie. Anche in questo caso, il privilegio periclitò quando nel maggio del 1472 si diffuse la notizia che il re – tornata in demanio la gabella di ferro, acciaio, pece e vomeri in Abruzzo, che da Giovanna II in avanti era stata oggetto di assegnazioni a privati – aveva deciso di darla in appalto per 3 anni. Di lì a un biennio, le fonti ci mostrano che l'appaltatore aveva sporto querela in Sommaria, ottenendo il supporto di questa e del re contro la «repugnantia usata per li ciptadini et contadini» di L'Aquila, i quali gli avevano impedito di immettere ferro nel territorio aquilano. La comunità fu convocata per il risarcimento danni (stimato in 600 ducati). Una lettera regia di luglio 1475 ci informa di un nuovo appalto della gabella da parte della corte (per 1650 ducati annui) e di nuove opposizioni[46].

[45] ASAq, ACA, S75, cc. 114v-115r, 173r-174r, 217r-218v, 222v, 258r-259r.

[46] ASAq, ACA, S75, cc. 136v-137r, 216r-217r e 249r-v. P. Terenzi, *Una città* superiorum recognoscens. *La negoziazione tra L'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)*, «Archivio storico

In entrambi i casi, sale e ferro, siamo di fronte a vicende a finale aperto. Un po' per via dei documenti, ma anche perché i privilegi della comunità, forti del *placet* regio, non furono certo cancellati. Essi erano semplicemente in contraddizione con provvedimenti contingenti del sovrano stesso, dei quali gli apparati monarchici imponevano il superiore valore prescrittivo[47]. L'ambiguità della gerarchia tra queste fonti di diritto continuò a essere usata dal comune come una leva negoziale, dando luogo a quella che era, in effetti, una «negoziazione continua»[48] e una manifestazione di «dissenso disciplinato»[49]. Tanto più che, nell'ottica comunale, era necessario difendere *sempre* il privilegio, pena il rischio di veder maturare, anno dopo anno, consuetudini contrarie che, di fatto, spossessavano la comunità dal privilegio stesso[50].

Quel che conta sottolineare, allora, sono due punti: 1) la palese concorrenza fra potere regio e potere municipale (entrambi, va sottolineato, poteri corali) nella gestione di risorse fiscali; 2) la diversità delle condizioni che si davano nell'uno e nell'altro caso per la partecipazione delle élites ai profitti e vantaggi legati a tale gestione. Infatti, pur constatando che gli appaltatori di sale e ferro approvati dalla corte non appartenevano alla comunità aquilana, non si può certo dire che gli esponenti della società locale fossero programmaticamente esclusi quando la gestione era regia: sia nel caso del sale che in quello del ferro si può notare che le comunicazioni della Corona sollecitarono gli aquilani a presentare offerte al rialzo per ottenere pezzi dell'arrendamento[51]. Dunque il significato dell'azione regia, nella prospettiva fiscale di cui ci stiamo occupando, non era tagliare fuori le élites locali, bensì subordinare i loro privilegi e le loro pratiche di predominio nella società locale alle necessità finanziarie della corte, costringendole a pagare per esercitarli – e in gare competitive finalizzate a fare il massimo interesse della Corona.

italiano», 170 (2012), pp. 619-651 (in particolare pp. 644-645) ripercorre una nuova iterazione della stessa vicenda nel 1476, con l'appaltatore Silvestro di Antonio di Silvestro di Francavilla.

[47] Lo spiega bene Terenzi, *Una città* cit., p. 645.

[48] Ivi, p. 622.

[49] Titone, *Introduction* cit.

[50] Molto istruttiva, da questo punto di vista, anche la serrata trattativa intrapresa dal comune con il nuovo arrendatore regio del sale nell'estate del 1477, con le accortezze predisposte dagli aquilani per evitare lesioni delle proprie «immunitates» pur assecondando prudentemente le richieste dell'appaltatore, per evitare gli «incommoda» verificatisi al tempo del Vulcano, scoprire il gioco del nuovo arrivato e vedere se intendeva mantenere la promessa di garantire *de facto* il rispetto del privilegio aquilano (ASAq, ACA, T2, cc. 109r-111r.).

[51] ASAq, ACA, S75, cc. 114v-115r (per il sale); 136v-137r (per il ferro).

Chiarita la natura delle tensioni di fondo che erano all'opera in queste dinamiche di confronto, si capirà quale significato assumesse la questione dei residui fiscali a L'Aquila, che ci traghetterà verso alcune ultime considerazioni su un certo modo di interpretare il rapporto tra finanze municipali e potere regio.

I documenti aquilani palesano la cronica inadempienza della comunità nei confronti del fisco regio. Nel 1467 Antoni Gazull intimò «pro ultimo et perhemptorio» di saldare una serie di arretrati maturati fra 1463 e 1467 per un totale di 2529 ducati e 11 grani[52]. Nel 1470 il tesoriere trasmise un'intimazione della Sommaria stessa per il saldo di 800 ducati di residuo maturati durante la XV indizione (1466-1467) e per chiarimenti sui debiti pregressi a partire dal 1463[53]. Nel marzo del 1475, lamentando in particolare la «nigligentia delli populi» di Aquila, Antrodoco e Cittareale, la corte decise di scaricare su di essi il pagamento degli interessi per i debiti di 21.000 e 8000 ducati che aveva dovuto contrarre – a causa dei residui, si diceva – per erogare le provvigioni del conte di Urbino e dei signori di Rimini e Faenza[54].

Quantificare i debiti è difficile, ma non c'è alcun dubbio che il problema avesse assunto proporzioni rilevanti per la corte e che l'inadempienza aquilana fosse una delle ragioni di fondo per cui il re inviò in città il luogotenente plenipotenziario Antonio Cicinello nell'estate del 1476. Se i capitoli della riforma statutaria orchestrata da costui si concentrarono soprattutto sulle modalità di organizzazione, elezione e funzionamento dei consigli cittadini, con misure che andavano nel senso dello scompaginamento di concentrazioni di potere personale troppo forti, tutto ciò va inteso organicamente al buon funzionamento anche finanziario del comune[55].

Non passa inosservato, infatti, né che il mandato di Cicinello prevedesse l'esame dei conti cittadini, né che le nuove regole statutarie toccassero anche le procedure di spesa, proprio come avveniva in altre riforme municipali orchestrate dalla Corona in quegli anni[56]. E nemmeno può passare inosservato che da quel

[52] Ivi, cc. 20v-21r.

[53] Ivi, cc. 81r-82r. È a seguito di questo ordine che gli aquilani inviarono i loro conti comunali in Sommaria, come accennato *supra* in corrispondenza di nota 32.

[54] Ivi, c. 240v.

[55] Terenzi, *«Per libera populi suffragia»* cit.; concordo con lui quando dice che anche gli interventi in ambito fiscale dovettero avvenire in «adempimento dei compiti indicati nelle istruzioni del re» (ivi, 192 nota 27).

[56] Vd. *supra* parte seconda, IV.2 e IV.3. Nota anche la traccia della ricezione a L'Aquila già sul finire del 1469 di una prammatica regia volta a limitare le spese delle università per sindaci e ambasciatori (ASAq, ACA, S75, c. 68v).

momento Cicinello e il suo vice Andrea da Bologna intervennero personalmente nella vita consiliare aquilana, sia presiedendo riunioni sensibili, sia ribadendo a più riprese la preferenza regia per l'imposizione di gabelle, sia alzando di livello il martellamento delle ingiunzioni per il saldo di pagamenti ordinari, straordinari e arretrati, molto più di quanto non potesse fare un tesoriere provinciale nell'adempimento delle sue funzioni[57]. L'intimazione di saldare i residui fu uno dei fili conduttori di tali interventi e ancora nel settembre del 1477 il luogotenente di Cicinello avrebbe fatto un'apparizione in assemblea, imputando agli aquilani un debito di 20.000 ducati con la corte ed esortandoli a decidere come liquidarlo[58].

Per capire la posta in gioco in questa congiuntura e nei dibattiti consiliari che sollevò, occorre soffermarsi per un momento sulle ragioni di tanti residui. Come si sospettava anche a corte, infatti, il problema non era di insostenibilità del carico fiscale in senso assoluto. Come interpretare, altrimenti, il fatto che nel corso di questi anni i documenti aquilani testimonino continuativamente di spese intraprese da parte del comune? Con le attestazioni disponibili non è possibile ricostruire un bilancio, ma spicca la continuità con la quale gli aquilani impiegavano i proventi delle collette per altro che i pagamenti regi[59]: per i salari degli ufficiali municipali, per mettere a contratto medici e maestri di scuola, per finanziare lavori pubblici su palazzi, strade, ponti e acquedotti, per sopperire alla carenza di grano rifornendo l'*horreum* cittadino[60], per foraggiare ambasciatori e messi. E tutto ciò anche a costo di indire dei pagamenti aggiuntivi e contrarre debiti[61].

[57] Abbiamo testimonianza dell'intervento diretto di Cicinello e del suo luogotenente in ASAq, ACA, T2, cc. 11r-16r (11 agosto 1476), 21r-23r (15 agosto 1476), 35v-36v (6 novembre 1476), 41v (2 dicembre 1476), 43v (15 dicembre 1476), 58v-59r (25 gennaio 1477), 127r-131v (7 settembre 1477).

[58] ASAq, ACA, T2, c. 127r.

[59] I riferimenti a tutte le attività citate di seguito sono ricorrenti anno per anno nei registri della serie S dell'Archivio Civico Aquilano. È forse un segno delle tensioni che poteva generare la pressione regia il fatto che nel gennaio del 1477 si decise di non assumere un medico per 100 ducati (ASAq, ACA, T2, cc. 54r-55v). Sul tema sanitario vd. anche M.R. Berardi, *La politica igienico-santaria del comune dell'Aquila nel medioevo*, in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Battipaglia 2016, pp. 295-316 (qui pp. 301-307).

[60] Vd. *infra* parte seconda, VII.2.

[61] Vd. la decisione di bandire l'appalto della gabella della statera (110 ducati) per finanziare i responsabili della cura degli acquedotti, affermando che era l'unico modo di pagare nel contesto di pressione fiscale regia dell'estate 1477 (ASAq, ACA, T2, cc. 86r-87r). O il grosso e problematico debito (1280 ducati) contratto dalla comunità con Nicola Caracciolo per l'acquisto di grano, che finì per portare le parti in tribunale (ASAq, ACA, S75, cc. 233r-234r, 237v, 258r-259r).

Se si considera che in questi stessi anni il potere regio interveniva negli ordinamenti municipali per imporre la subordinazione di qualsiasi altra voce di spesa alla soddisfazione delle tasse regie, le fonti aquilane diventano un buon esempio di come i governi comunali, pur consapevoli dell'importanza di non contrariare il re, potessero procedere nei fatti secondo una propria agenda, confondendo di proposito le acque in merito alla propria gestione finanziaria.

Due altri indizi appaiono significativi. In primo luogo, la scarsa inclinazione della comunità ad accendere dei prestiti per finanziare il saldo dei debiti con la Corona. È vero che le fonti a disposizione non sono le più adatte per esaminare la dinamica dell'indebitamento, che si potrebbe cogliere più chiaramente soltanto se si disponesse di documenti sull'imposizione annuale delle collette e sulle destinazioni di spesa previste. Tuttavia è significativo che le delibere consiliari e i registri di atti vari rechino traccia solo in modo limitato di iniziative in tal senso fino all'arrivo di Cicinello[62], quando la questione cominciò a porsi in maniera più urgente e il governo municipale s'indebitò addirittura con il banco degli Spannocchi e con dei napoletani[63].

L'ipotesi di una consapevole politica dell'opacità è resa più credibile da un secondo elemento: non c'è dubbio che le risorse economiche mobilitabili attraverso la fiscalità municipale aquilana fossero notevoli. Eppure, è difficilissimo farne una stima quantitativa precisa per via della reticenza delle fonti, amplificata con ogni probabilità dal fatto che certi procedimenti erano sistematicamente delegati a commissioni. Non sembra casuale, ancora una volta, se è sotto la luogotenenza di Cicinello che certe cose cominciarono a emergere in modo più chiaro nelle riunioni consiliari, al punto che diventa possibile tracciare attraverso le delibere un quadro dei cespiti che la comunità poteva attivare e dei loro livelli di rendita. Un consiglio della Camera e dei Dodici il 1° settembre 1477 si chiuse in effetti con la decisione di finanziare nel modo seguente gli onerosissimi debiti e pagamenti dovuti per l'anno indizionale che cominciava: lasciando da parte i 5000 ducati da erogare in panni, che pure sono significativi[64], e i 1000 attesi per un credito vantato verso gli abitanti di Amatrice, si prevedeva d'incassare 4000 ducati da una gabella della macina imposta per bocca a cittadini e comitatini (di fatto, un'imposta diretta sulla persona), 3500 ducati dall'appalto delle altre gabelle (su

[62] ASAq, ACA, S75, cc. 84v, 233r-234r, 237v, 258r-259r e 269r-272v; T2, cc. 56r-58r.
[63] ASAq, ACA, T2, cc. 70v-71v, 82r-83v e 98r-99v.
[64] Vd. le considerazioni di Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 373-376.

vino, carne, pesce ed esportazioni di pelli e lana, stando ai capitoli del 1474) e 4004 ducati dalla vendita del sale in fondaco[65]. A questi cespiti, che almeno per quanto riguarda le gabelle erano una novità rispetto alle preferenze impositive del governo aquilano, si deve aggiungere la gabella dello zafferano, che invece era una risorsa solida (sembra circa 1200-1400 ducati annui) ma continuatamente alienata a beneficio di enti monastici locali[66].

Stimare quali somme si potessero ottenere tramite collette è più difficile, perché ovviamente la questione, dipendendo dalla decisione di un montante da ripartire e non dalla riscossione di imposte su attività date, era soprattutto politica: fino a che livello l'imposizione era socialmente e politicamente sostenibile? Fortunatamente, possiamo almeno farci un'idea del limite massimo, grazie a una discussione consiliare del 14 agosto 1476. In quell'occasione, Iacobo di Marinuccio di Sassa e Sante di Castiglione, tra i favorevoli alle gabelle, sostennero entrambi che con le collette era impensabile riuscire a raccogliere gli 11-13 mila ducati necessari a sostenere il fabbisogno finanziario determinato dalla presenza di Cicinello. Che altri cittadini, nella stessa circostanza, optassero comunque per la colletta, certamente immaginando d'integrarla con i prestiti di aquilani facoltosi, ci autorizza a credere che con un certo slancio, magari rischioso, doveva essere possibile spingersi a imporre le collette per somme magari inferiori ai 10.000 ducati, ma certo superiori ai 6000[67]. Del resto, si pensi a come il carico fiscale ordinario dovesse aggirarsi, tra *forfait* e acquisto del sale dalla corte, intorno agli 8000 ducati.

Questi elementi, a mio parere, confortano l'ipotesi che il problema di fondo fosse di natura distributiva: esso risiedeva nei modi con i quali le élites locali articolavano e calibravano attraverso le istituzioni municipali la distribuzione degli oneri fiscali, nelle scelte di spesa e deficit, nonché nella distribuzione di vantaggi

[65] ASAq, ACA, T2, cc. 123v-125v. Nota che nel 1475 le gabelle (non inclusive della macina, ma apparentemente della gestione del sale sì) erano state appaltate per 3400 ducati, pur prevedendo un introito di almeno 4400 (vd. *supra* nota 99 in cap. III).

[66] ASAq, ACA, S75, c. 139v-140r (31 agosto 1472, assegnazione di 1000 ducati sulla gabella per la fabbrica di Santa Maria del Soccorso); T2, cc. 40r-v, 41v (24 novembre 1476, assegnazioni varie: 800 ducati per San Massimo, 200 per Santa Maria del Soccorso, altri 200 per l'avvento del duca di Calabria), 56r-58r (24 gennaio 1477, previsione di distogliere 1400 ducati dalle assegnazioni ai monasteri per le necessità della *respublica*); menzioni anche in ivi, cc. 48v-50r, 98r-99v. Cfr. Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 371-372.

[67] ASAq, ACA, T2, cc. 17r-20v. Nella cronachistica aquilana si trova notizia di una *magna collecta* imposta per 11.000 ducati nel 1463, vd. a riguardo Rotellini, *"Per fuoco e per estimo"* cit.

e svantaggi che da tutto ciò scaturiva, garantendo la riproduzione di un certo ordine socioeconomico. Di qui il contrasto fra le due narrazioni contrapposte del comune e della Corona.

La prospettiva comunale emerge molto bene nei dibattiti consiliari sollecitati da Cicinello sulla scelta fra collette e gabelle. Come già notava Terenzi, le opinioni espresse dai membri dell'élite mostravano le preoccupazioni dell'«efficienza», della «giustizia» e della «protezione dei poveri». Nella diversità degli approcci proposti da ognuno si riflette come «il nucleo della questione fosse squisitamente politico»[68]: riguardava, cioè, le incertezze e i dubbi su quale fosse il metodo migliore per perpetuare l'egemonia delle élites cittadine, mantenere il consenso sociale e rispondere alle domande della Corona. È molto significativo, per esempio, che ci fosse chi si dichiarava pronto ad acconsentire sia alla gabella che alla colletta, purché si salvaguardasse la «unitate» di cittadini e comitatini[69]; e chi si limitava ad ammonire di fare attenzione alle «res pauperum», qualsiasi imposizione si decidesse di applicare[70]. Del resto, come abbiamo visto più in generale, gabella o colletta non erano di per sé sinonimi di maggiore o minore equità. L'uno e l'altro sistema potevano generare «dissentiones», «conspirationes» e «oppressiones» nel contado. Il vero punto, allora, la «precipuam rationem […] in rei publice gubernatione», come affermò una volta Buccio di Valle, era fare in modo di salvaguardare le poche sostanze dei meno ricchi («ut […] pauperum tenues facultates adnitentur»)[71].

I gruppi dirigenti comunali, grazie ai privilegi, avevano radicato l'equilibrio socioeconomico locale in una tassazione prevalentemente per collette, contenuta entro limiti utili a non esacerbare il dissenso, specie nel contado, e giocata in modo da alimentare l'influenza paternalistica dell'élite mercantile-armentaria sulla società e sulle risorse di città e territorio. L'idea di prosperità della *respublica* locale che trapela dalle fonti comunali aquilane è soprattutto l'idea di queste élites. I travagli di quella rappresentazione sono i travagli di quella costruzione.

Non si tratta, dunque, di credere ciecamente a questa retorica, ma è bene tenere presente che le élites municipali esercitavano il proprio potere a stretto contatto con il resto della società locale, molto più di quanto non lo facesse la regia corte, e per

[68] Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 216.

[69] Iacobo di Marinuccio di Sassa, nella riunione del 14 agosto 1476 (ASAq, ACA, T2, cc. 17r-20v).

[70] Simone Palizzi, nella riunione dell'11 agosto 1476 (ASAq, ACA, T2, cc. 11r-16r).

[71] Ivi, cc. 127r-131v.

questo erano molto più esposte sia alle contestazioni sia alle lamentele delle *popular voices* – specie se non godevano del supporto incondizionato dei poteri superiori[72].

Gli strali della Corona contro l'egoismo dell'oligarchia comunale erano a loro volta un meccanismo propagandistico[73], che accompagnò l'insistente domanda fiscale fino alla stretta rigorista avviata nell'estate del 1476. Gli effetti sugli equilibri locali furono dirompenti. La pressione regia innescò una tensione destinata a sfociare in crisi negli anni subito seguenti a quelli passati in rassegna[74]. Dal 1478 prese il via un'ondata di secessioni da parte delle comunità del contado, che avrebbe teso a rientrare solo nei primi mesi del 1481, grazie anche alla mobilitazione del conte di Montorio e delle reti sociali che univano i castelli del contado e la città. I riferimenti della cronaca di Francesco Angeluccio di Bazzano, peraltro, lasciano credere che il ricorso alle gabelle caldeggiate dalla corte ebbe un ruolo chiave nell'esacerbare gli animi, come paventato da una parte dell'élite cittadina. Nel contempo, il potere regio restava ambivalente, secondando in un primo momento la separazione dal contado aquilano con la concessione di privilegi alle università secessioniste, ma non ponendo ostacoli ai tentativi di riaggregazione e

[72] *The Voices of the People in Late Medieval Europe. Communication and Popular Politics*, cur. J. Dumolyn, J. Haemers, H.R. Oliva Herrer, V. Challet, Turnhout 2014. Cfr. anche il giudizio conclusivo di Senatore, *Una città* cit., p. 320 sulle finanze capuane: «L'uso disinvolto delle pratiche creditizie tradizionali […] e in particolare il ricorso al "tesoretto" delle dipendenze consentì a lungo il contenimento della pressione fiscale sui cittadini e la crescita economica ed edilizia della città e delle famiglie più influenti che la guidavano. […] I problemi e i conflitti non mancarono, ma la crescita economica, politica, urbanistica della città nel corso del Quattrocento induce a credere che l'oligarchia politica amministrò con una certa intelligenza, non solo perché difendeva i propri interessi patrimoniali ed esaltava il proprio desiderio di primeggiare nella società urbana, ma anche perché seppe ben utilizzare gli strumenti contabili e creditizi disponibili, sfruttando le occasioni politiche e congiunturali, al fine di procurare vantaggi all'intera cittadinanza». Considerazioni di segno in parte analogo sono in alcune pagine di Carmela Massaro su Lecce: Ead., *Territorio* cit., pp. 334-339.

[73] Preziose considerazioni metodologiche in Della Misericordia, *Decidere* cit., p. 377. Vedremo che in altre circostanze la Corona era perfettamente a suo agio con nuclei ristretti di potere locale (*infra* parte seconda, VI.4).

[74] Su questa crisi vd. in particolare Berardi, *I monti d'oro* cit., pp. 132-137, ma anche Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 461-466. Entrambi gli studi accennano alla centralità della questione fiscale nei «rapporti problematici fra città e contado» (Terenzi) e all'importanza della pressione fiscale regia nell'innescare le tensioni separatiste (Berardi). La fiscalità è centrale anche in R. Colapietra, *Aquila e l'Abruzzo nell'età aragonese*, «Rivista Storica del Mezzogiorno», 1, 1-2 (1966), pp. 61-166, che tuttavia preferisce insistere sul valore perequativo delle iniziative regie, a correzione della fosca egemonia cittadina sul contado.

persino sostenendoli nel 1482-1483, forse perché in quel momento sembrava più utile a dipanare una certa confusione che non giovava neppure al fisco regio[75].

In chiusura di questo paragrafo conviene ricordare che una crescente pressione della Corona non si espresse solo verso L'Aquila. Anzi, finalmente possiamo riconoscere appieno un suo motivo fondamentale: anche se siamo meno documentati, gli elementi presentati nel corso dei capitoli precedenti inducono a credere che in buona parte delle maggiori comunità regnicole, quantomeno fra quelle *immediate subiecte* ai sovrani, prevalesse un modello di convivenza tra finanza municipale e potere monarchico improntato a una certa autonomia fiscale. È chiaro che quello aquilano è l'esempio estremo di questa possibilità, per volume delle risorse gestite e limpidezza degli attestati di una cultura politica locale incentrata sul privilegio comunale. Ma a ben vedere, ripassando le notizie viste nei capitoli precedenti, s'intuisce non solo che quella cultura politica esisteva anche altrove, ma soprattutto che in certi casi era in grado di produrre notevoli vantaggi per le élites comunali. Si pensi agli avanzi che i cespiti di molte città pugliesi, a cominciare da Barletta, Lecce e Matera, consentivano rispetto alla tassazione regia ordinaria; ma anche alla gestione finanziaria di Capua, o alle immunità di Catanzaro, Chieti e altre.

Non mancavano, comunque, altri modelli a cui guardare per immaginare un diverso ordine delle cose nei rapporti tra finanze municipali e Corona.

2. *Napoli e la via dell'incameramento*

Occuparsi di Napoli nel tardo medioevo non è semplice per due principali ragioni: 1) la sedimentazione di un patrimonio documentario municipale comincia solo dagli ultimi anni del XV secolo[76]; 2) lo stratificarsi di una tradizione storico-erudita secolare che, pur trasmettendo una gran mole d'informazioni altrimenti inattingibili, le ha inserite in un complesso gioco di riprese, equivoci e scostamenti interpretativi, all'interno del quale, senza un aggancio documentario indipendente, ci si muove come in una casa degli specchi[77].

[75] Sull'atteggiamento della Corona di fronte a questo genere di situazioni vd. anche *infra* parte seconda, VI.2.

[76] B. Capasso, *Catalogo ragionato dei libri registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'archivio municipale di Napoli (1387-1806)*, Napoli 1876, p. X.

[77] Con questi problemi metodologici si è molto confrontata Monica Santangelo, per cui rimando almeno al suo *Preminenza aristocratica* cit.

Nel tentativo di tratteggiare alcuni aspetti della situazione fiscale napoletana eviterò di usare questa tradizione come fonte primaria d'informazioni. Il mio approccio si baserà su quegli scampoli di notizie che è possibile reperire nelle fonti quattrocentesche superstiti (soprattutto i carteggi della Sommaria) e nelle trascrizioni dei privilegi cittadini, oltre che in qualche altro lacerto provvidenziale. Con molta cautela, userò alcuni manoscritti cinque-seicenteschi e opere storiografiche successive solo per tentare di arricchire le informazioni in nostro possesso.

Il motivo per cui, nonostante tutto, vale la pena non tacere di Napoli è il rischio di perdere altrimenti un termine di paragone importante per guardare alle altre comunità del regno e ai rapporti fra queste e la regia corte. Anche per questa città, come per L'Aquila, una certa aura di straordinarietà ha segnato la storiografia, creando una sorta di complesso dell'incomparabilità fra Napoli e il resto del regno. Invece, i parallelismi con altri contesti non mancano e le peculiarità sono indispensabili per tracciare uno spettro tipologico.

La prospettiva fiscale è perfetta per un'esemplificazione di quanto appena detto, perché Napoli conobbe lo sviluppo di un sistema fiscale municipale secondo una cronologia perfettamente coincidente con quella delle altre comunità regnicole. Furono gli esiti di questo sviluppo a essere peculiari e a offrire alla Corona un modello d'integrazione istituzionale diverso da quello più imperniato sulla comunalizzazione. Torniamo alle parole di Goffredo di Gaeta nei commenti ai *Ritus* per avere un esempio di come questo fatto fosse presente nell'orizzonte discorsivo della corte intorno alla metà del Quattrocento.

Riandando ai tempi di Roberto d'Angiò, quando erano proliferate per la prima volta le gabelle municipali, Goffredo ricordava che pagare le collette regie era «potissima causa» per l'imposizione di tali *vectigalia* e che la logica dietro le concessioni di Roberto era proprio che tanto meno le *universitates* pagassero in collette quanto più pagavano in gabelle[78]. Tuttavia, notava Goffredo, sebbene ormai moltissime università avessero propri dazi, accadeva che i loro proventi fossero monopolizzati da private persone, venendo meno allo scopo di soddisfare le collette regie – scopo per il quale quei proventi, se virtuosamente impiegati,

[78] Vi è un curioso e inesplorato parallelismo fra quest'argomentazione e quella usata in certi contesti comunali dell'Italia centro-settentrionale per evitare la soggezione dei cittadini a imposte dirette. Vd. l'attestazione in M. Knapton, *I rapporti fiscali tra Venezia e la Terraferma: il caso padovano nel secondo '400*, «Archivio veneto», 117 (1981), pp. 5-65 (in particolare p. 43 nota 55, con riferimento a Verona nel 1475).

sarebbero stati addirittura sovrabbondanti[79]. Notiamo *en passant* che questo discorso era in perfetta sintonia con le constatazioni viste nel capitolo precedente sui danni patiti dall'erario regio per via delle gabelle municipali. Inoltre, notiamo che dietro queste parole si prefigurava una possibile linea d'azione incentrata sulla compressione degli interessi privati e il recupero del controllo su diritti pubblici da parte del loro legittimo detentore, cioè il re.

È a questo punto che Goffredo faceva riferimento a Napoli. Secondo le sue parole, essa pagava un tempo quasi 700 once per le collette regie, ma in seguito la città aveva donato ai sovrani le sue gabelle, fonte di proventi ben maggiori, ottenendo in cambio l'esenzione dalle collette[80]. Il riferimento goffrediano è stringato, ma in esso si addensano ragionamenti e possibilità progettuali che richiedono di valorizzarlo. Questo modo di guardare alla vicenda napoletana, come cercherò di mostrare, rappresenta con ogni probabilità la principale fonte d'ispirazione per la riforma fiscale che Ferrante intraprese nel 1481. Per mostrarlo, guardiamo a quello che i dati disponibili permettono di ricostruire della vicenda riferita da Goffredo.

La migliore narrazione storiografica che può accompagnarci resta quella elaborata da Michelangelo Schipa nei primi decenni del secolo scorso[81]. A fronte della difficoltà, non diversa da quella riscontrata per altre comunità del regno, di reperire notizie sulle forme di finanziamento municipale nel corso del XIII secolo[82], sappiamo con certezza che nel 1306 trovò la prima sistemazione a noi nota una delle principali gabelle della storia napoletana, cioè quella cosiddetta

[79] *Ritus Regiae Camerae Summariae* cit., p. 637.

[80] *Ibid*.

[81] M. Schipa, *Contese sociali napoletane nel Medio Evo*, Napoli 1906 e Id., *Nobili e popolani in Napoli nel medioevo in rapporto all'amministrazione municipale*, «Archivio storico italiano», 3 (1925), pp. 3-44, 187-248.

[82] Una notizia riportata da Jean-Marie Martin farebbe pensare che già da Manfredi di Svevia la città avesse ottenuto un'assegnazione di 1/60 dei profitti doganali regi a Napoli, trasformata poi in una quota fissa di 60 once per anno (Martin, *Fiscalité* cit., p. 611). Tuttavia Schipa, *Contese* cit., pp. 22-30 aveva già argomentato documenti alla mano che quell'assegnazione fosse da intendersi a vantaggio di privati, divisa in quote, e non della città tutta. Egli aveva sostenuto che in origine potesse trattarsi di una sorta di «compenso di speciale servizio dovuto da' rappresentanti della ricchezza fondiaria e della forza guerriera», una sorta di corrispettivo per il servizio militare prestato dai *milites* napoletani alla Corona, che successivamente finì per spezzettarsi in un groviglio di quote oggetto di transazioni private. A riguardo vd. anche Vitale, *Élite burocratica* cit., pp. 36-40.

del *buon denaro*[83]. Il re ne autorizzò l'imposizione e il tariffario, come accadeva con altre università del regno, e sembra fosse consenziente anche all'uso dei suoi proventi «pro commoditatibus et servitiis universitatis praedictae»[84]. Almeno da qualche anno, inoltre, i napoletani imponevano anche una gabella detta *quartatico* o *quartuccio*, che gravava sui consumi[85].

Sembra che ad amministrare questi due dazi, a variarne le tariffe, a deciderne l'eventuale appalto fosse il governo municipale, anche attraverso un tesoriere[86], salvo poi dividere il ricavato fra ciò che andava pagato al re[87] e ciò che poteva essere assegnato alle unità sub-comunali che articolavano la comunità napoletana, cioè le *platee*[88]. Va presa con le pinze l'affermazione talvolta circolante in storiografia a proposito dell'esenzione che i napoletani avrebbero guadagnato dalle collette già a quest'altezza cronologica. La situazione della città agli inizi del Trecento non mi sembra diversa da quella di altre comunità che andavano optando per la possibilità di pagare tramite gabelle il dovuto per le collette regie. Proprio le dinamiche interne alla società napoletana, tuttavia, insieme alla loro particolare rilevanza per le stesse vicende delle dinastie regnanti, dovettero avere un ruolo decisivo in ciò che accadde successivamente.

[83] Schipa, *Contese* cit., pp. 117-118.

[84] La citazione non è direttamente dal testo del documento, bensì dalla rubrica con cui esso è pubblicato nella raccolta dei privilegi napoletani (Napoli 1, p. 1). Una conferma della destinazione d'uso prevista per questi proventi potrebbe venire dalla lettera di un privilegio di Giovanna II datato 20 dicembre 1418, nel quale si ricordava che da lungo tempo la gabella del *buon denaro* era stata imposta affinché l'università potesse curarsi delle opere pubbliche (riparazione delle mura, del porto, delle vie, delle piazze, delle fonti, dei ponti e degli acquedotti) (Napoli 2, pp. 37-43). Su questo punto mi pare esageri Schipa, quando dice che le entrate della gabella spettavano al re, anche se ha certamente ragione a credere che i proventi dovessero anzitutto contribuire a saldare il dovuto per le collette regie (Schipa, *Contese* cit., pp. 118-120).

[85] Ivi, pp. 117-118.

[86] Ivi, p. 120.

[87] La notizia dell'assegnazione di 692 once 1 tarì e 4 grani alla corte sul *buon denaro* sembra confermata dalla citazione in BNE, ms. 6247 (M. Muscettola, *Trattato del Governo della Fidelissima Città di Napoli*, 1671, sul quale vd. P. Ventura, *La capitale dei privilegi. Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*, Napoli 2018, pp. 80-81), cc. 28r-v di fonti documentarie (registri angioini del 1313 e 1343) relative all'erogazione del denaro alla Corona sugli introiti di quel cespite.

[88] Schipa, *Contese* cit., p. 121. Secondo Schipa il passaggio dalla divisione dei carichi tributari per colletta a quello per gabelle potrebbe aver contribuito ai fenomeni di accorpamento fra *platee* che cominciarono a verificarsi da questo periodo. Sul tema vd. ora Santangelo, *Preminenza* cit. (in particolare pp. 311-313).

Sembra che con l'avvio degli anni Quaranta del XIV secolo le tensioni fra le unità sub-comunali avessero portato i Sei del governo municipale a un cambio di rotta sulla gestione delle gabelle: fin lì riscosse «ad opus et pro parte Universitatis ipsius indistincte et universaliter», d'ora in poi esse sarebbero state gestite separatamente da ogni *platea*, ciascuna con propri credenzieri e tesorieri[89]. Appena ascesa al trono, nell'estate del 1343, Giovanna d'Angiò intervenne per riportare le cose all'ordine precedente, ma complice la crisi militare dovuta allo scontro con Andrea d'Ungheria non sembra che il provvedimento sia andato a buon fine. Forse per imporlo o forse semplicemente per le urgenti necessità finanziarie, fra 1346 e 1347 la regina incamerò per la prima volta le gabelle napoletane, facendole riscuotere dai propri uomini e affidandone i proventi al protonotario e logoteta del regno, il quale, affiancato da «popolari e artisti», avrebbe dovuto destinarne una parte alle spese necessarie per la città[90].

Il destino di questi cespiti, comunque, non fu lineare. Pare che nei quattro decenni successivi a questi eventi il controllo delle gabelle napoletane sia rimasto nelle mani della Corona, che prese anche a imporre gabelle aggiuntive e a maggiorare le aliquote secondo le proprie necessità finanziarie[91]. Tuttavia nel 1386, ancora una volta in connessione con le vicende politiche della dinastia, divampò a Napoli una rivolta che fece leva anche sul grido «muoiano le gabelle» e che finì per portare, fra le altre cose, alla restituzione del *buon denaro* e del *quartuccio* all'amministrazione cittadina[92]. Di lì a pochi anni, re Ladislao d'Angiò-Durazzo tornò a incamerarle, come testimonia un privilegio di Giovanna II datato 1418, con il quale la regina, «pro statu et conservatione reipublice civitatis predicte», di nuovo reintegrava Napoli nel possesso del *buon denaro* e delle sue sub-gabelle, a partire dalla XIII indizione 1419-1420. In cambio, il privilegio prevedeva che la città sarebbe tornata a pagare ogni anno le 692 once 8 tarì e 4 grani che «antiquitus» doveva alla corte per la *generalis subventio*[93].

[89] Schipa, *Contese* cit., p. 215. Sulla durevole importanza che le unità sub-comunali della società napoletana, e in particolare i Seggi, ebbero nell'erogazione di servizi e nella gestione degli spazi urbani vd. G. Vitolo, *Città, monarchia e servizi sociali. Il caso di Napoli*, in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. Id., Battipaglia 2016, pp. 7-29 (in particolare pp. 16-24).

[90] Schipa, *Contese* cit., pp. 217-220.

[91] Ivi, pp. 226, 242-243.

[92] Ivi, pp. 252-260.

[93] Napoli 2, pp. 37-43.

Questi passaggi ci mostrano con una certa chiarezza come vada intesa la franchigia dei napoletani dalle collette. Non si trattava di una reale esenzione, bensì di una condizione legata alla cessione delle gabelle cittadine, in particolare del buon denaro: se era la città a controllarle, la Corona si aspettava che i loro proventi servissero anzitutto a pagare l'antico montante dovuto da Napoli per la *generalis subventio*; se invece la Corona incamerava le gabelle, allora i napoletani non erano tenuti a pagare altro, almeno per le collette. Ci si muoveva sul filo delle implicazioni giuridiche dovute al principio per cui l'imposizione di gabelle municipali serviva anzitutto a pagare le collette regie. È di questo che parlava Goffredo di Gaeta ed è su questa base che si costruì l'idea dell'immunità dei napoletani dall'imposta di ripartizione.

Probabilmente, già sotto Alfonso d'Aragona le gabelle napoletane furono nuovamente incamerate e, anzi, è forse così che si spiega la notizia riferita da Bartolommeo Capasso circa l'esenzione che i napoletani avrebbero ottenuto nel 1442 dal focatico[94]. Di fatto, durante la difficile successione di Ferrante al trono, nel 1459 Napoli cercò di ottenere la restituzione del *buon denaro*, argomentando che «de jure specta et appartene» all'università. Date le circostanze, il re abbozzò una duplice concessione: per un verso assicurò alla città la «proprietatem» della gabella, pur continuando a riservarsi il controllo degli introiti e giustificandolo con le necessità belliche; per un altro, ben più concretamente, promise un assegno di 1000 ducati annui alle casse municipali sulle entrate del *buon denaro*, da usare per riparare le fortificazioni, le strade e per altre opere pubbliche[95].

Il consolidamento della posizione di Ferrante rese improbabile la restituzione delle gabelle alla città. Il suo regno, anzi, è il primo periodo per il quale abbiamo a disposizione scampoli documentari sufficienti a quantificare le entrate di questi cespiti e a qualificarli in modo un po' più sicuro, proprio perché essi facevano capo all'amministrazione regia.

Innanzitutto, i privilegi napoletani del 1459 e 1462 testimoniano di un dato che doveva essere ben più antico: quando erano incamerate dalla Corona, le ga-

[94] B. Capasso, *Sulla circoscrizione civile ed ecclesiastica e sulla popolazione della città di Napoli dalla fine del secolo XIII fino al 1809. Ricerche e documenti*, Napoli 1882, p. 3, cui si rifà da ultimo anche Ventura, *La capitale* cit., p. 85.

[95] Napoli 1, p. 16. Di certo questa promessa non dovette essere rispettata nei frangenti più bui della Guerra di successione, dopo la sconfitta patita da Ferrante a Sarno nel 1460 (Storti, *«El buen marinero»* cit., pp. 109-120); così nel 1462 troviamo i napoletani intenti a far presente al re la promessa dei 1000 ducati annui (Napoli 1, p. 20).

belle napoletane venivano gestite attraverso la dogana di Napoli[96]. Riconoscere l'articolazione del corpo daziario che veniva così a ricadere sotto l'amministrazione dei doganieri non è affatto semplice, però. È plausibile che la distinzione rispetto ad alcuni classici diritti doganali, come lo *ius dohane*, lo *ius fundici* o le più recenti *nuove gabelle* fosse abbastanza chiara. In tal senso è significativo che al momento di appaltare i cespiti da riscuotere a Napoli la Sommaria distinguesse le cosiddette gabelle «que exiguntur extra bancham dohane huius civitatis Neapolis»[97]. Infatti, guardando alle attestazioni disponibili, è fra queste gabelle appaltate "fuori dogana" che troviamo puntualmente menzionati *quartuccio* e *buon denaro*, in un'endiadi che sembra diventata non scomponibile[98]. Accanto a questo cespite troviamo altre gabelle che, come le due suddette, venivano anche semplicemente chiamate "gabelle della città di Napoli"[99]. Le più regolari sembrano le gabelle del vino e della carne, insieme a quella di *piazza maggiore*, *salato* e *minutillo*[100]; abbastanza ricorrenti sono anche le menzioni della gabella del pesce, di quella su uova e capretti, di quella sui cavalli[101].

Un'ulteriore dicitura si sovrappone in modo ambiguo a quelle viste sin qui. In alcuni casi, in effetti, le gabelle erano dette anche «sbarre», anzi, tale menzione si faceva frequentemente individuale, riferendosi a micro-toponimi e ufficiali specifici: il credenziere della sbarra di Casanova[102], quello della sbarra di Sant'Antonio[103], quello di Ponte Guizzardo[104], quello del Ponte della Maddalena[105]. La ragione del nome «sbarre» deve stare nell'identificazione di posti di blocco e, di conseguenza, è molto probabile che quando si trovano menzionate le sbarre di Napoli si debbano intendere i dazi che colpivano l'immissione di

[96] Ivi, pp. 16 e 20: era la dogana a dover erogare l'assegnazione promessa ai napoletani. Nota che già nel 1386 la rivolta contro le gabelle culminò nell'assalto alla dogana (Schipa, *Contese* cit., pp. 252-260).

[97] Cito a mo' di esempio da ASN, Sommaria, Significatorie, 2, c. 17v.

[98] Vd. nota precedente.

[99] Per esempio in ASN, Sommaria, Significatorie, 1, cc. 145r-v.

[100] ASN, Sommaria, Significatorie, 1, cc. 3r-v, 18r-v, 48v-49r e 145r-v; 5, cc. 159v-160r; 6, cc. 195v-196v e 245v-246r; 7, cc. 117v, 124v, 125v e 143r; 8, 45r e 161r. Inoltre, ASN, Sommaria, Diversi, I, 132, cc. 7r-8r.

[101] ASN, Sommaria, Significatorie, 2, c. 45r; 6, cc. 195v-196v e 206r; 7, cc. 124v e 125v.

[102] ASN, Sommaria, Significatorie, 4, c. 55v.

[103] Ivi, c. 59v.

[104] ASN, Sommaria, Significatorie, 5, cc. 159v-160r.

[105] ASN, Sommaria, Significatorie, 6, cc. 195v-196v.

merci in città e che si esigevano fuori dogana, cioè in particolare *quartuccio* e *buon denaro*[106].

Qual era il gettito di questa massa daziaria? Non sopravvivono conti consuntivi della riscossione, ma sparse tra le fonti, specie quelle relative al processo di rendicontazione, emergono alcune significative attestazioni relative al valore degli appalti per le gabelle napoletane.

Anno	*Valore d'appalto*
1465-66	14.400
1471-72	4700 (solo sbarre)
1474-75	23.100
1484-85	22.500
1489-90	17.450 (ca. 12.000 + 5450 per le sbarre)

Tabella 6. Valore degli appalti per le gabelle di Napoli fuori dogana (in ducati)[107]

Manca qualsiasi notizia sull'esistenza di cespiti in mano all'amministrazione municipale, mentre non mancano ulteriori imposizioni occasionali stabilite dalla Corona[108]. A Napoli, dunque, siamo di fronte a una fiscalità municipale ridotta

[106] Lo lascia pensare ASN, Sommaria, Diversi, I, 132, c. 7r (20 novembre 1471: arrendamento delle sbarre di Napoli, «cioè li quartatichi et bon denari, platee maioris»; nota l'inclusione di piazza maggiore). In ASN, Sommaria, Significatorie, 8, c. 161r si vede l'appalto separato delle sbarre rispetto a gabelle come carne e vino (ma anche, in questo caso, piazza maggiore). Nel suo trattato del 1671, Michele Muscettola svolge un'ampia (e confusa) disamina della materia (BNE, ms. 6247, cc. 17r-36v), della quale sembra almeno significativa la menzione di due conti di credenzieri datati fra 1449 e 1466, dai quali il Nostro desume che il *quartuccio* e il *buon denaro* si esigevano insieme presso stazioni sbarrate. Anche Capasso, *Catalogo* cit., pp. 87-89 sostiene che le sbarre si esigessero in posti di controllo alle porte della città (pur creando a sua volta una certa confusione nell'identificazione delle gabelle così soprannominate). Dai capitoli del *buon denaro* del 1306 si capisce quantomeno una cosa: quella gabella consisteva in un prelievo applicato al momento dell'immissione di merci in città, sia via terra che via mare (Napoli 1, pp. 1-3).

[107] Le fonti dei dati sono, in ordine: ASN, Sommaria, Significatorie, 1, cc. 145r-v; ASN, Sommaria, Diversi, I, 132, cc. 7r-8r; ASN, Processi antichi, Attuari diversi, 1036, 8, [25r]; ASN, Sommaria, Significatorie, 7, cc. 87v-88r; ASN, Sommaria, Significatorie, 8, cc. 45r e 161r.

[108] Durante il 1459-1460, per esempio, risulta riscossa una gabella della farina (ASN, Sommaria, Significatorie, 3, c. 156r) e a causa dell'invasione turca nel 1480 è attestato un altro pesante balzello del genere, a 20 carlini per tomolo (ASN, Sommaria, Significatorie, 6, c. 73v). Nel 1484

ai minimi termini, perché totalmente (o quasi) incamerata. L'imponente gettito delle gabelle non lascia dubbi sul motivo: i dazi napoletani erano uno dei cespiti più imponenti del regno, e si trattava di una risorsa che la Corona non mancò di utilizzare per garantirsi ingenti prestiti[109]. Si potrebbe aggiungere che era impensabile lasciare una simile ricchezza nelle mani di un governo municipale. Un gesto del genere avrebbe trasformato l'*universitas* cittadina in uno degli attori politici più ricchi del regno, più di quasi tutti i baroni e di tutte le altre comunità. Considerato il ruolo determinante che Napoli riuscì comunque a giocare in alcuni momenti dei conflitti dinastici tre-quattrocenteschi, si può spingere questo slancio ipotetico fino a supporre che, se avesse avuto a disposizione risorse così vaste, la città avrebbe potuto permettersi un protagonismo politico ancor più insidioso per i sovrani, soprattutto perché potenzialmente più slegato dalla loro volontà.

La strada battuta fu un'altra, la stessa che in altre formazioni politiche italiane seguirono i principi che fra Tre e Quattrocento stavano cercando di sovrimporre il proprio potere sulla maglia degli stati cittadini, assumendo forme di controllo più o meno stretto sulle finanze dei centri di dimensioni maggiori[110]. Questo spunto fondamentale è passato sostanzialmente inosservato nella storiografia, in parte distratta dall'idea della Napoli privilegiata, benedetta da un'immunità fiscale inedita (o quantomeno rara) per il regno, in parte convinta degli scarsi margini di libertà fiscale a disposizione delle altre comunità regnicole. Invece, i napoletani pagavano le gabelle cittadine come si faceva altrove, ma godevano di minori libertà amministrative rispetto ad altre università, dovendo contare sulle assegnazioni di denaro disposte dal re per rimpinguare l'erario municipale.

erano in riscossione gabelle della carne e del vino create apposta per finanziare l'espansione delle mura cittadine (ASN, Sommaria, Diversi, I, 132, cc. 11r-15v).

[109] Mi limito a segnalare che il libro giornale del fiorentino Tommaso Ginori per il periodo 1483-1489 testimonia nei primi anni Ottanta del Quattrocento l'uso delle gabelle di Napoli per ripagare le enormi somme (intorno ai 20.000 ducati) prestate alla Corona da Ginori stesso e da altri prestatori, soprattutto fiorentini (vd. AGL, n. 71; vd. anche AGL, n. 70, c. 148, libro mastro 1479-1491, dove si nota che una lettera regia del 15 agosto 1481 aveva caricato il rimborso di un prestito di 25.000 ducati sulle entrate fiscali di Principato Ultra, Capitanata, Terra di Bari e Terra d'Otranto). Su Ginori e le sue attività nel regno fra 1472 e 1491, vd. M. Cassandro, *Affari e uomini d'affari fiorentini a Napoli sotto Ferrante I d'Aragona (1472-1495)*, in *Studi di storia economica toscana nel Medioevo e nel Rinascimento in memoria di Federigo Melis*, Pisa 1987, pp. 103-123, dove si vede con grande evidenza che il periodo più fiorente per la compagnia di Tommaso fu proprio il 1483-1491, con un utile netto di 18.354 ducati, dovuti per il 44% all'attività creditizia nei confronti della Corona.

[110] Ci torneremo nelle Conclusioni.

Ironia della sorte, la straordinarietà di Napoli stava nella perdita di autonomia municipale sul piano fiscale, che si traduceva in una più piena integrazione istituzionale fra comunità e potere regio. Non bisogna immaginare questa situazione in termini lesivi per i napoletani, bensì comprendere che la tutela e la composizione degli interessi locali con riguardo all'organizzazione fiscale passavano, in un caso del genere, per un dialogo ancora più stretto (rispetto, per esempio, al caso aquilano) fra le componenti della società locale e gli interpreti del potere regio, un dialogo la cui efficacia dipendeva anche dalla vicinanza fisica e sociale fra questi soggetti. Del resto, sin dall'inizio la gabella del *buon denaro* presentava evidenti possibilità di sovrapposizione rispetto ai diritti doganali regi, tanto da richiedere una normativa attenta al problema[111]. Non sorprende scoprire riferimenti a successivi interventi regi per armonizzare questi diritti ed evitare danni al mercato cittadino, o che la città s'interessasse di cose come la sede della dogana e l'obbedienza dei doganieri regi ai provvedimenti stabiliti dai Sei del governo municipale per assicurare l'approvvigionamento[112].

Ancora, pur non disponendo di una serie di dati continua e completa appare significativo notare che all'epoca di Ferrante coloro che prendevano in appalto le gabelle napoletane dalla regia corte erano tendenzialmente napoletani[113].

[111] Vd. i già citati capitoli del 1306, in Napoli 1, pp. 1-3.

[112] *Nuova collezione* cit., XV, pp. 40-42; Napoli 1, pp. 23-4 e 25-30. La dogana regia era presente in modo anche più ampio nelle richieste della città al sovrano: Napoli 1, pp. 16 e 20 (solleciti per l'assegnazione sul *buon denaro*), 24 (sede della dogana), 25-30 (cap. 40: i doganieri non intralcino gli ordini dei Sei per la grassa), 43 e 69 (modalità d'imposizione di esazioni doganali).

[113] Nel 1463-1464 si trattava di Gabriele Sorrentino di Napoli (ASN, Sommaria, Significatorie, 2, c. 17v); nel 1465-1466 si trattava di Francesco *Pirocio* e soci (ASN, Sommaria, Significatorie, 1, c. 145r-v); nel 1473 sembra che di nuovo fosse all'opera Gabriele Sorrentino (forse affiancato da Agostino Borrello, secondo una notizia che emerge da un fascicolo processuale in ASN, Processi antichi, Attuari diversi, 1036, 8), ma cominciano a comparire al suo fianco i fratelli Stefano e Antonio Percaccio di Napoli (*Il giornale del Banco Strozzi di Napoli (1473)*, ed. A. Leone, Napoli 1981, reca ampie tracce dei loro versamenti mese per mese al conto del tesoriere generale Pere Bernat). Questi ultimi, da questo momento, compaiono con regolarità per oltre un decennio come appaltatori: nel 1474-1475 (ASN, Processi antichi, Attuari diversi, 1036, 8), nel 1478-1479 (ASN, Sommaria, Significatorie, 6, cc. 245v-246r), fra 1480 e 1483 (ASN, Sommaria, Significatorie, 5, cc. 159v-160r; ASN, Sommaria, Significatorie, 6, cc. 195v-196v) e nel 1484-1485 (ASN, Sommaria, Significatorie, 7, cc. 87v-88r); nel 1489-1490 gli appaltatori erano Corrado de Rosella e soci (ASN, Sommaria, Significatorie, 8, c. 45r), fatta eccezione per le sbarre, che erano ancora una volta di Stefano e Antonio Percaccio (ASN, Sommaria, Significatorie, 8, c. 161r). Nel 1490-1491 almeno la gabella della carne era appaltata ad Angelo de Dato di Napoli (ASN, Sommaria, Significatorie, 8, c. 147r). Cfr. anche i nomi dei partecipanti alla

Persino quando Ferrante indirizzò i proventi alla soddisfazione di debiti assunti con finanziatori fiorentini, nel corso degli anni Ottanta, rimasero napoletani gli appaltatori delle gabelle, configurandosi in quel frangente come mediatori amministrativi[114]. È un fatto molto rilevante se si tiene conto delle implicazioni che la gestione delle gabelle aveva sul funzionamento del mercato cittadino, con risvolti che toccavano tanto l'annona quanto gli interessi di mercanti e artigiani[115]. Dunque è bene notare che il controllo regio sulle gabelle di Napoli non penalizzò la partecipazione dei napoletani alla loro gestione.

I tentativi reiterati nel tempo di riguadagnare il controllo sulle gabelle mostrano l'esistenza di visioni alternative, più interessate all'esercizio di una mediazione municipale forte sul piano fiscale. Sullo scorcio dell'esperienza aragonese negli anni Novanta del secolo, la città avrebbe provato a impossessarsi di nuovo del *buon denaro*. È suggestivo che ciò sia avvenuto a partire dal 1495, nel solco sì della crisi dinastica, ma anche della rivalsa politica del Popolo. Fu in quella congiuntura che il contrasto al predominio dei Seggi nobili sulla scena cittadina finì per rimarcare la centralità del governo municipale e per suscitare discussioni nuove circa «il problema della costruzione di un *bon regimento*, orientato ad un'idea di "bene pubblico" e dotato di una natura inclusiva nei confronti dei diversi attori sociali della capitale»[116]. I tentativi di riportare almeno una parte delle gabelle cittadine sotto il controllo del comune, condotti sia attraverso il dialogo con la Corona, sia tramite operazioni di riacquisizione di diritti finiti nelle mani di personalità eminenti, avevano una certa coerenza con queste circostanze[117].

gara per l'appalto del 1474-1475, poi vinto dai Percaccio: Iacobo de Polito di Napoli e, di nuovo, Gabriele Sorrentino (ASN, Processi antichi, Attuari diversi, 1036, 8).

[114] Vd. come in una partita del mastro di Tommaso Ginori per il 1483 i mediatori per l'introito ricevuto dalle sbarre di Napoli erano i due appaltatori Antonio e Stefano Percaccio (AGL, n. 72, c. 82). La situazione è simile a quella vista *supra* parte seconda, III.4 per Bitonto.

[115] Tutto ciò emerge con notevole plasticità in una fonte che vorrei esaminare più a fondo in altra sede, vale a dire il fascicolo dell'inchiesta sulla rescissione del contratto di appalto di Stefano e Antonio Percaccio per la gabella della carne nel 1474-1475 (ASN, Processi antichi, Attuari diversi, 1036, 8).

[116] *E converso*, «i gentiluomini di Seggio […] gestiscono uno specifico monopolio aristocratico del potere locale […] fondato […] anche sull'assenza di un organo consiliare» del comune. Vd. Santangelo, *La nobiltà di Seggio* cit., pp. 172, 178 e *passim*, anche per molteplici riferimenti alla storiografia precedente.

[117] Napoli 1, pp. 34, 37, 42-43, 44, 45, 52, 56, 58, 68.

Nondimeno è evidente che a Napoli esistevano (e da tempo[118]) le condizioni perché una più stretta integrazione istituzionale negli apparati della Corona potesse essere interpretata in termini non lesivi per la società locale. Bisogna ricordare che lo stretto rapporto dei napoletani con la Corona diede loro possibilità di protagonismo politico, economico e culturale su una scala superiore a quella più accessibile per altri gruppi, specie quelli radicati lontano dalla capitale. Lo rivelano la commistione fra società cittadina e grandi tribunali regi, la forte presenza di napoletani negli uffici provinciali e nell'esercito, la centralità anche culturale e simbolica[119]. I napoletani si proiettarono ovunque nel regno come detentori di feudi, terre burgensatiche, appalti, e grazie ai rapporti privilegiati con la corte e i tribunali poterono giocare sui conflitti giurisdizionali e influenzare le politiche regie molto più di tanti altri (vd. anche *infra* parte seconda, VI.4 e VII.3; parte terza, III). In fin dei conti, questo matrimonio rappresentava un tassello di quella «logica della capitale»[120] che portò via via a sfumare certi confini tra sfera locale/municipale e sfera sovralocale/regnicola, a proiettare le élites napoletane in un quadro più ampio e a rendere possibile che l'*universitas* napoletana, unica nel regno, formulasse richieste di privilegi giustificandole non solo con l'interesse della *respublica civitatis*, ma con quello di tutta la *respublica regni*[121].

Tutto ciò considerato, è significativo che il modello napoletano di rapporto fra potere regio e finanze municipali abbia trovato scarsa diffusione nel regno.

[118] Sulla compartecipazione di città e re nel governo locale insisteva, già per l'epoca angioina, Schipa, *Contese* cit., pp. 98-102.

[119] Sulla presenza nei grandi tribunali, Delle Donne, *Burocrazia* cit., pp. 82-83; Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 410 nota 325; negli uffici e nell'esercito, G. D'Agostino, *La Capitale ambigua. Napoli dal 1458 al 1580*, Napoli 1979; Morra *D'amore* cit.; Storti, *I lancieri* cit.; Storti, *L'esercito* cit.; Vitale, *Élite burocratica* cit. Vd. anche Ventura, *La capitale dei privilegi* cit.

[120] D'Agostino, *La Capitale ambigua* cit.

[121] Nel 1459 i napoletani avevano legato all'utile del re e di tutta la *respublica* del regno la richiesta di poter citare presso la Gran Corte della Vicaria tutti i regnicoli (Napoli I, p. 16); nel 1503 furono giustificate «pro statu reipublice et stabilimento regni» diverse richieste (ivi, pp. 55-56): la franchigia commerciale in tutto il regno e l'immunità dalla *bonatenenza* in tutti i luoghi demaniali e feudali dove i napoletani possedevano beni (ripetuta, quest'ultima richiesta, anche in un capitolo sottoposto a Ferdinando di Castiglia, in ivi, p. 69). A re Federico, nel 1496, i napoletani chiesero che in tutto il regno i pagamenti fiscali fossero esatti nella misura di 1 ducato per fuoco e 5 carlini per tomolo di sale. Nel capitolo successivo chiesero, «atteso la povertà et la disfactione del regno» che il re avesse per raccomandate le sue città, terre, castelli e luoghi e rimettesse in parte o del tutto i pagamenti passati, soprattutto ai luoghi che avevano patito saccheggi (ivi, p. 37). Sulla capacità di Napoli di proporsi come rappresentante di tutto il regno, specie da fine secolo, vd. D'Agostino, *La Capitale ambigua* cit.; Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 34, 85-87 e 199-211.

Non appare casuale che i luoghi in cui un'influenza si fece sentire fossero specialmente Gaeta e Castellammare di Stabia, entrambe vicine alla capitale[122] e caratterizzate da élites che dovevano avere stretti rapporti sia con la società napoletana sia con le corti regie e reginali.

Per Castellammare abbiamo un bell'esempio di come la situazione napoletana potesse divenire punto di riferimento esplicito. In un privilegio del 5 maggio 1444, l'università chiese che i cittadini e gli abitanti di Castellammare fossero in perpetuo immuni ed esenti da qualsiasi colletta di 1 ducato per fuoco (cioè dal focatico) e da qualsiasi altra funzione fiscale ordinaria o straordinaria, come lo erano i cittadini di Napoli. L'esenzione era intesa come contraccambio della cessione al re e ai suoi eredi e successori in perpetuo delle gabelle municipali (i cui nomi suggeriscono ulteriori ispirazioni napoletane: *buon denaro*, *quartuccio*, dazio del vino), le quali sarebbe stato lecito recuperare allo «statum» dell'università e dei suoi uomini se mai in futuro le fossero state imposte le suddette tasse da cui veniva esentata[123]. La concessione fu confermata nel 1449 e nel 1459[124]. Come a Napoli, la gestione di questi cespiti passò sotto la dogana regia di Castellammare[125]. Diversamente da Napoli, invece, l'accordo non prevedeva assegnazioni per la comunità, ma in diversi frangenti è documentata quantomeno l'approvazione

[122] Si consideri, anzi, che la piramide amministrativa delle dogane di Napoli, Castellammare e Gaeta faceva capo, almeno a volte, allo stesso doganiere. Vd. per esempio l'incarico di Pere Bernat come doganiere di Napoli, Gaeta e Castellammare dal 1461 al 1476 (ASN, Sommaria, Significatorie, 3, cc. 69v-70r; 5, cc. 159v-160r). In Fenicia, *Politica economica* cit., oltre a vedersi l'appalto congiunto delle dogane di Napoli, Castellammare e Gaeta nei primi decenni del Cinquecento (pp. 59-61), è riportata la notizia che la giurisdizione della dogana di Napoli si estendeva su un ampio territorio nei dintorni della capitale, inclusivo di Aversa, Somma, Capua, Calvi, Castelvolturno, Nola, Atripalda, Monteforte, Sanseverino, Acqua della Mela, Nocera dei Pagani, Maddaloni, Caserta, Alife, Cava de' Tirreni, Ischia, Procida, Sarno, Sant'Agata dei Goti e Caiazzo (p. 134 nota 8). La notizia è tratta da manoscritti cinque-seicenteschi e mi pare che testimoni il punto di arrivo di un processo espansivo che in età aragonese era agli inizi e di cui conosciamo assai poco. Cfr. anche l'ipotesi che avanzo *infra* in parte seconda, VII.4 nota 78 e testo corrispondente.

[123] ACA, Cancillería, Registros, 2902, c. 206r. Incidentalmente, quest'attestazione conferma che in qualche momento degli anni precedenti le gabelle della capitale dovevano essere state nuovamente incamerate, dopo la reintegra alla città concessa da Giovanna nel 1418.

[124] C. Vanacore, *Un comune dell'Italia meridionale nel sec. XVI: l'*universitas *di Castellammare di Stabia e il* Catastus civitatis *del 1554*, Cava de' Tirreni 2014, pp. 201-202; Castellammare 1, pp. XXXV-XXXVI; Castellammare 1, pp. XXXVIII-XXXIX.

[125] ASN, Sommaria, Significatorie, 6, c. 233r (estaglio gabelle Castellammare - fuori banco, con ogni probabilità); ASN, Sommaria, Significatorie, 8, c. 167r (gabelle fuori banco). Notare l'ulteriore parallelismo linguistico nell'espressione "fuori banco".

regia per l'imposizione occasionale di ulteriori gabelle destinate a finanziare opere pubbliche[126].

Per Gaeta la situazione appare più mutevole, sebbene segnata da un altissimo grado di collaborazione finanziaria con la corte. Fra anni Ottanta e anni Novanta del XIV secolo, in particolare durante il primo turbolento decennio del regno di Ladislao, numerosi esponenti delle élites gaetane sostennero più volte l'università nell'acquisto delle gabelle regie incardinate nella dogana, dietro anticipazione di cospicue somme di denaro al sovrano[127]. Il sostegno finanziario offerto da Gaeta agli Angiò-Durazzo, che portò l'università a esercitare una forma di controllo delegato sulla dogana regia, proseguì durante il regno di Giovanna II e sbocciò nel 1416 nel riconoscimento ai gaetani di poter gestire «libere per se ipsos» il *quartuccio*[128]. Un documento più tardo di un decennio testimonia che la regina aveva invece fatto imporre dai suoi ufficiali e a beneficio del suo stato una gabella del *buon denaro*, che però abolì in considerazione delle lamentele dei gaetani e del loro dono di 1353 ducati[129]. Riferimenti del 1446, 1466 e 1468 al montante dovuto da Gaeta per il focatico farebbero pensare che non esistessero accordi simili a quelli di Napoli e Castellammare e che forse, di conseguenza, la comunità continuasse a tenere il controllo del *quartuccio*[130]. Ma nello stesso 1468 Ferrante assegnò provvigioni collegate all'ufficio di percettore del *quartuccio* del grano e del vino, mentre l'anno dopo scrisse al doganiere di Gaeta in quanto responsabile dell'erogazione di assegni sul *quartuccio* della mercanzia; tutti elementi che farebbero pensare al controllo regio della gabella[131]. Sia come sia, l'università doveva almeno ricevere una parte dei redditi di quel dazio negli anni Settanta[132], se nel 1482 i sindaci di Gaeta

[126] Per esempio nel 1462 (Vanacore, *Un comune* cit., p. 203; Castellammare 1, p. LVII) e 1517 (Castellammare 1, pp. CXXV-CXXVI).

[127] Gaeta 2, pp. 48-53, 56-61, 62-80, 83-84, 90-93, 94-98, 102-122, 123-126, 131-132. Sulla storia medievale di Gaeta vd. anche M.T. Caciorgna, *Esperienze di governo tra città di frontiera nel Lazio meridionale: Terracina e Gaeta (secoli XIV-XV)*, «Reti Medievali Rivista», 22, 1 (2021), pp. 233-265; e Ead., *Una città in espansione: aspetti sociali, istituzionali ed economici di Gaeta nei secoli XI-XIV*, in *Gaeta medievale e e la sua cattedrale*, Roma 2018, pp. 31-39.

[128] Gaeta 2, pp. 198-200.

[129] Ivi, pp. 244-245.

[130] Gaeta 1, pp. 132-133, 146, 161-162 e 162-163.

[131] Ivi, pp. 163-164. ASN, Sommaria, Partium, 3, c. 33v.

[132] Lo lascia credere una richiesta del 1475, in Gaeta 1, pp. 166-168, ma pure il fatto che una parte degli introiti del *quartuccio* della mercanzia, percepito dal doganiere di Gaeta, fossero riservati al pagamento dei creditori della comunità (ASN, Sommaria, Partium, 3, c. 33v).

si lamentarono della sua abolizione a causa delle nuove imposizioni, considerandolo come un cespite in proprio possesso[133]. Con ogni probabilità, almeno dalla seconda metà degli anni Sessanta il *quartuccio* doveva essere passato sotto la gestione della dogana regia, a saldo dell'imposta di ripartizione dovuta dalla comunità, ma con garanzia di erogare anche una serie di spese per quest'ultima[134]. Una conferma sono anche le notizie sparse relative alla copertura di spese d'evidente interesse municipale da parte del doganiere regio, con gli introiti delle «gabelle et quartuzi»: nel gennaio del 1487, per esempio, la comunità ricordò al re quanto «solit*o* et consuet*o*», cioè che il doganiere assegnasse ai giudici e ai razionali dell'università 349 ducati, destinati a spese minutamente elencate[135]. Ancora più tardi, in un privilegio strappato al luogotenente del re di Francia nel 1501, emergono dei riferimenti che fanno luce retrospettivamente sulla possibilità che a Gaeta esistesse un meccanismo simile a quelli visti per Napoli e Castellammare: se gabella e *quartuccio* erano nelle mani dell'università, essa doveva pagare l'imposta di ripartizione; se li controllava la Corona, Gaeta non pagava l'imposta di ripartizione[136].

A questo punto occorre chiedersi se questo modello di aggiustamento dei rapporti tra finanze comunali e potere regio, che sembra avere un'ispirazione napoletana e apparire in due centri strettamente connessi con la capitale durante l'epoca aragonese, abbia conosciuto una diffusione più larga. In altre parole, attecchirono nel regno tendenze all'incameramento delle finanze comunali paragonabili a quelle note per alcuni stati del centro-nord Italia?

[133] Ivi, pp. 171-178. Sul movimento in cui s'inserisce questa abolizione vd. *infra* parte terza, V.

[134] Il meccanismo si intuisce anche dietro la situazione descritta in ASN, Sommaria, Partium, 3, cc. 85v-86r.

[135] ASN, Sommaria, Partium, 24, cc. 94r-v. Le spese previste erano le seguenti: 100 ducati «per tucti li bisogni et necessità occurrenti ad epsa cità»; 90 per il salario di tredici uomini deputati alla guardia notturna; 12 per i due deputati a prendere acqua al pozzo per abbeverare le bestie della città; 20 «per purgare et anectare tucti cursi et chyanche»; 36 per assumere un maestro di scuola e grammatico «per doctrinare li puveri»; 30 per due «nuncii seu trombecti»; 10 per un uomo deputato alla guardia fuori la porta della città «tanto in tempo de peste como de (pace)»; 12 al segretario della città; 6 a un deputato per la guardia della «torre de Orlando per scoperire lo porto de dì et de nocte»; 6 per la cera da bruciar il giovedì e venerdì santo; 8 per quattro uomini «sonaturi de (biffari)» per la festa di Sant'Erasmo e del Corpo di Cristo; 3 per un deputato a suonare la terza campana «adcioché li homini se recogliano in casa»; 3 «ad uno che tempera lo orologio». In un capitolo sottoposto a Carlo V nel 1518 l'università provò a sostenere che al tempo di Ferrante d'Aragona le spettava sugli introiti della dogana di Gaeta un'assegnazione di addirittura 550 ducati (Gaeta 1, pp. 194-197).

[136] Ivi, pp. 186-190.

La risposta sembra negativa, ma richiede un minimo di articolazione. Se allo stato attuale delle mie conoscenze sembrano occasionali le attestazioni di incameramento per l'epoca alfonsina[137], bisogna invece riconoscere i segni di un interesse più consapevole per questa soluzione all'epoca di Ferrante. Sembra solo temporaneo l'incameramento di tutte le gabelle di Aversa, concordato con l'università nel 1464 e fino al 31 agosto 1467, in cambio dell'immunità da collette ordinarie e straordinarie, focatico, donativi, maritaggi e quant'altro. In questo caso il re si impegnava, peraltro, a ridurre la somma dovuta da Aversa per il focatico in un *forfait* di 1200 ducati a partire dalla fine del periodo concordato, cosa che pare sia poi avvenuta davvero[138].

Un altro caso significativo riguarda Taranto. A quanto pare fu l'università a farsi avanti nel 1474, poiché la comunità navigava in cattive acque, complice un incendio che aveva devastato le vigne dei cittadini. Si decise di chiedere al re l'esenzione dal focatico cedendogli in «iscambio» le saline e il dazio della mercanzia[139]. Il dazio era una soltanto delle quindici gabelle cittadine menzionate nei capitoli del 1465 e consisteva in un balzello di 5 grani per oncia sulle merci dei cittadini e 10 grani per oncia su quelle dei forestieri[140]. Non sappiamo a quanto ammontasse l'entrata annua di tale diritto (anche se un documento successivo lascia immaginare che potesse aggirarsi intorno ai 1000 ducati[141]), ma il re accettò la proposta, rassicurando i tarantini quanto al sale, che avrebbero comunque

[137] Alfonso aveva incamerato le gabelle municipali a Trani, ma temporaneamente e per punizione di un tumulto nel 1454 (Trani 2, pp. 222-226 e 692-695). Nella negoziazione fra Alfonso e l'università di Aversa, che condusse al privilegio del 28 aprile 1443, il comune aveva deciso di insistere sulla gestione autonoma della locale gabella del vino, chiedendo esplicitamente al re che non le fosse mai tolta e specificando che, se lo fosse stata, la comunità avrebbe potuto considerarsi assolta dal pagamento del focatico (Aversa 1, pp. 52-55). Segnalo qui anche l'incameramento di alcune gabelle della Foria di Terra Capuana, portato a segno dal re nel 1477, in cambio dell'appianamento dei debiti fiscali di quell'*universitas* (Senatore, *Una città* cit., p. 504).

[138] Aversa 1, pp. 69-71 e 76. Sulle preferenze di Aversa cfr. anche la nota precedente. A conferma dell'incameramento, vd. il rendiconto del commissario regio alle gabelle di Aversa (*cabella vini* e *cabella dacii*), dal quale risulta che dal febbraio all'agosto del 1465 le gabelle rendevano 412 ducati, mentre nel 1465-1466 l'introito ammontava a 768 ducati (ASN, Sommaria, Dipendenze, I, 644, 3).

[139] Taranto 1, pp. 173-178.

[140] Taranto 2, pp. 93-99.

[141] Ivi, pp. 143-147. Il privilegio in questione, raccontando del precedente scambio che aveva coinvolto la gabella delle mercanzie e le saline, asseriva che, cedendole, l'università era stata graziata del focatico, che ammontava a 1800 ducati annui.

potuto acquistare a un prezzo privilegiato. L'accordo era ancora vigente quando nel 1481 Ferrante varò le nuove imposizioni[142].

Un simile caso di "scambio" si registra anche per un'altra importante università pugliese, Barletta. Non grazie ai privilegi, che non lo documentano, ma a un conto del percettore regio di Terra di Bari per l'anno 1483-1484. Da qui si apprende che Barletta non contribuiva alla tassazione per fuochi e sale, ma che aveva ceduto alla Corona la sua gabella più redditizia, la *giumella*, foriera quell'anno di ben 2306 ducati in introito[143].

Si noti che per Barletta come per Taranto l'incameramento era non solo negoziato, ma parziale. Entrambe restavano in possesso di altri cespiti, che potevano garantire un margine di autonomia dal potere regio sia per la redistribuzione dei vantaggi connessi agli appalti, sia per la determinazione delle spese locali. Le carenze documentarie rendono arduo stabilire come mutasse il bilanciamento fra interessi municipali e interessi regi, anche se per Barletta possiamo almeno dire che il controllo diretto sulla *giumella* garantiva senz'altro alla Corona proventi maggiori di quanti ne ricevesse ordinariamente da fuochi e sale. A ogni modo si tratta di esempi che non mutano il quadro degli anni Sessanta e Settanta tracciato fin qui, come di un periodo nel quale la giurisdizione regia fu esercitata con forza e in armonia con l'interesse per una gestione più ravvicinata o diretta di ambiti e risorse normalmente al di fuori del controllo degli apparati regi; e tuttavia pur sempre nel quadro di iniziative mirate, spesso scaturite dal dialogo con gli attori locali.

Al tornante degli anni Ottanta, Ferrante avrebbe deciso che era ora di percorrere la via dell'incameramento sino in fondo. Arriveremo a parlarne nella parte terza del libro, mentre qui occorre ancora soffermarsi sull'ambito dei rapporti fra le finanze comunali e i poteri signorili.

3. *Dentro la signoria: Bitonto, Vico Equense e Torre Orsaia*

La storiografia ha segnalato in più occasioni l'inopportunità di postulare distinzioni troppo nette fra le comunità demaniali e quelle infeudate[144]. Guardando al problema delle finanze municipali e del loro rapporto con i poteri superiori

[142] Ivi, pp. 145-147.
[143] Morra, *L'onore* cit., pp. 27-28.
[144] Per un esempio recente vd. le riflessioni in D'Arcangelo, *La Capitanata urbana* cit., pp. 134-137.

è quantomai appropriato tenere presente questo avvertimento e seguirlo fino in fondo: si sbaglierebbe a credere che la soggezione a un signore coincidesse necessariamente con l'annullamento delle libertà comunali in materia fiscale. Nello stesso tempo, è prevedibile che i medesimi impulsi che muovevano la Corona a cercare un controllo più ravvicinato sulle risorse locali (il bisogno finanziario, la volontà di orientare i flussi redistributivi) potessero influenzare le scelte dei signori con urgenza anche maggiore, viste le minori entrate a loro disposizione, e ciò tanto più in congiunture di particolare pressione economica. La cosa essenziale, allora, è allontanarsi dall'idea dell'innata rapacità dei *domini* per mettere a fuoco le possibili dinamiche di evoluzione (e negoziazione) della finanza municipale in seno alla signoria, per quel che le fonti consentono di fare. A questo scopo, passerò in rassegna tre casi diversi, che, pur non costituendo una precisa tipologia, permettono di approssimarsi a una descrizione più articolata del quadro delle comunità infeudate.

Partiamo da Bitonto, che nel periodo considerato aveva non solo dignità formale di *civitas*, ma anche una popolazione fra le più numerose della Puglia. Era stata per secoli un importante centro demaniale e la costruzione di un sistema daziario municipale si può far risalire almeno a un privilegio di Roberto d'Angiò del 1336. Nel corso del XV secolo la città attraversò diversi periodi d'infeudazione, restando in particolare fra 1441 e 1453 sotto il dominio del marchese di Gerace, Giovanni da Ventimiglia, prestando poi omaggio durante la Guerra di successione al principe di Taranto, nel febbraio 1460, venendo assegnata in feudo a Giulio Antonio Acquaviva nel novembre 1463, dopo la morte dell'Orsini Del Balzo, e restando sotto gli Acquaviva a titolo di marchesato fino al 1487 (dal 1467 a Giovanni Antonio, dal 1480 ad Andrea Matteo)[145]. La combinazione tra questa sequenza quasi continua di anni sotto signoria, il possesso di antichi privilegi legati alla demanialità e la disponibilità di documenti per seguire da vicino la sorte delle gabelle municipali rendono Bitonto un esempio molto interessante.

Anzitutto, guardando agli atti rogati da Pascarello de Tauris per l'università scopriamo che fra 1445 e 1453, sotto il dominio di Giovanni da Ventimiglia, i sindaci bitontini continuarono senza apparenti problemi a dare in appalto per conto del comune le gabelle della carne, del vino a minuto e della *bardella*[146]. Come ci si aspetterebbe, la serie di questi documenti prosegue con il ritorno di Bitonto al demanio dopo la morte del Ventimiglia.

[145] Vd. Bitonto, I, p. 45 nota 119.

[146] ASBa, Protocolli De Tauris, 1, c. 10v; 3, cc. 70v-71r, 81v e 82r; 4, cc. 5r e 6v; 6, cc. 2r-v e 39r.

Quando nel 1460 la città si diede al principe di Taranto, le due parti concordarono dei capitoli che ci sono giunti nella copia fatta confermare a Ferrante dall'università subito dopo la morte dell'Orsini. Bisogna tenere ben presente il contesto: il privilegio dell'Orsini Del Balzo fu rilasciato il 10 febbraio 1460, dunque nel pieno della Guerra di successione e prima della clamorosa vittoria dello schieramento filoangioino a Sarno. Sembrano circostanze tali da suggerire che Bitonto fosse in una buona posizione negoziale. Di fatto, nonostante il carattere indubbiamente pervasivo del potere principesco su altre porzioni più tradizionali dei suoi domini, dove aveva incamerato non solo i diritti fiscali regi, ma anche quelli di alcune comunità, Bitonto ottenne dal principe conferma di «tutti dacii et gabelle», anche quelli per i quali non aveva «privilegio nesciuno», e con la libertà di imporne di nuove, toglierne di vecchie e modificarle tutte «ad lloro voluntà». Il principe accettava con la sola condizione che eventuali nuove imposizioni avvenissero «cum noticia superioris atque consensu»[147]. I documenti notarili ci rassicurano sul rispetto di tali concessioni[148]. A suggerire il favorevole equilibrio negoziale che consentì questo risultato si aggiunge il fatto che il principe aveva contestualmente confermato un privilegio già alfonsino che lasciava alla comunità il controllo sui proventi della giustizia civile e criminale[149]. Inoltre, va notato come l'università si fosse premurata di ottenere anche un capitolo mirato a difendere il dazio del vino contro eventuali tentativi di castellani, capitani e altri ufficiali di rendersene immuni[150].

Come detto, queste grazie furono placitate anche da Ferrante, durante i fugaci giorni di demanialità seguiti alla morte del principe di Taranto[151]. Dopodiché, per Bitonto si aprì il tempo della signoria acquaviviana. Le prime capitolazioni fra la città e i nuovi signori arrivarono soltanto nel 1483. Fino ad allora, con ogni probabilità, la convivenza fra signore e università, complice il pervasivo esercizio della giurisdizione regia da parte di Ferrante, rimase ancorata o comunque vicina al privilegio del 1460/1463. Sul versante delle gabelle, anzi, non solo continua la serie dei contratti di appalto rogati da Pascarello de Tauris, ma alla metà degli anni Settanta l'imposizione di nuove gabelle da parte dell'università fu il frutto di esplicite sollecitazioni da parte del potere regio. Ai tre dazi imposti con regola-

147 Bitonto, I, pp. 339-344.
148 ASBa, Protocolli De Tauris, 14, c. 67v; 15, cc. 4v-5r, 16r, 26r e 92v.
149 Bitonto, I, pp. 339-344.
150 *Ibid*.
151 Bitonto, I, pp. 339.

rità negli anni precedenti – e occasionalmente affiancati da quello sul pane, che ora si stabilizzava[152] – si aggiunsero il dazio sui mobili, quello sull'olio e quello sul vino mosto, tutti «noviter imposit*a* per dictam universitatem Botonti de mandato regie curie pro pagamentis fiscalibus»[153].

Come il caso aquilano, quello bitontino mostra molto bene l'impennata della domanda fiscale della Corona nel corso degli anni Settanta e le sue conseguenze in termini d'ingerenza del potere regio nella vita municipale.

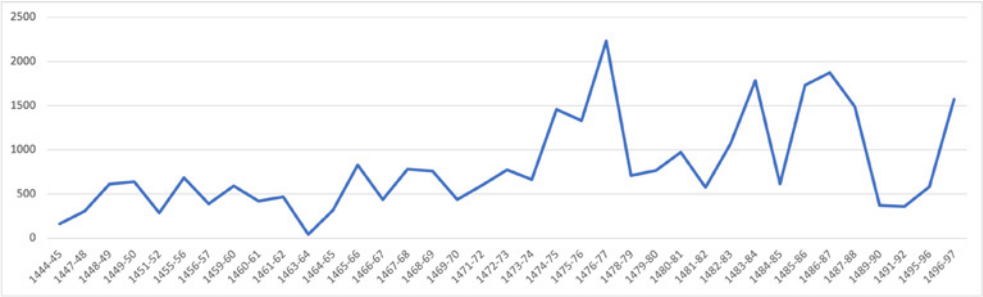

Grafico 1. Valore degli appalti delle gabelle di Bitonto (in ducati)[154]

[152] L'appalto del dazio del pane per il 1455-1456 è documentato in ASBa, Protocolli De Tauris, 10, c. 2v. Dal 1474-1475 diventa un fatto regolare: ivi, 26, c. 55v; 27, c. 7v; 28, c. 4v; 29, c. 4v; 30, c. 68v; 31, c. 5v; 32, c. 54r; 33, c. 3r; 34, c. 52r e 90r; 35, c. 10v; 36, cc. 45r, 48r e 93r; 41, c. 3r. Per le gabelle su carne, vino a minuto (rafforzato a volte da un dazio alla produzione, detto del «vino mosto») e *bardella*: ivi, 1, cc. 10v, 81v; 4, cc. 5r e 6v; 6, c. 39r; 10, cc. 3r e 83r; 11, cc. 15r e 46r; 12, c. 59r; 13, cc. 9r e 16r; 14, c. 67v; 15, cc. 4v, 16r, 26r e 92v; 16, cc. 3v e 27r-v; 17, cc. 4r, 15v e 30r; 18, c. 2r; 19, cc. 7r-v; 20, cc. 2v e 16v; 21, c. 11r; 23, cc. 3v e 4r; 24, cc. 2r e 3r; 25, c. 13r; 26, cc. 48r-v, 76r e 84r; 27, cc. 7v, 8v e 9v; 28, cc. 3v, 4r, 5v (vino mosto) e 8r; 29, cc. 4v, 14v, 18v e 60r; 30, cc. 68v, 70r e 89r; 31, cc. 5v, 13r, 40r e 44r; 32, cc. 54r, 100r e 101v; 33, cc. 2v, 37r (con vino mosto), 44r, 49v (con vino mosto) e 50r; 34, cc. 66v (con vino mosto) e 90r; 35, cc. 2r e 10r; 36, cc. 44r, 44v, 45v, 49r, 93r-v, 101r, 39v bis (vino mosto); 38, c. 28r; 39, c. 12v (vino mosto); 40, c. 24r; 41, cc. 2v (vino mosto) e 7r.

[153] Cito da ASBa, Protocolli De Tauris, 26, cc. 58v-59r. L'appalto della gabella sui mobili è attestato in ivi, 26, c. 61v; 27, c. 8r; 28, c. 27v; 33, cc. 25v e 44v; 41, c. 3r. Quello della gabella dell'olio: ivi, 26, c. 58v; 28, c. 59v; 35, c. 8v; 36, c. 98r; 41, c. 9r. E del dazio della *sensaria* dell'olio: ivi, 17, c. 15r; 36, c. 46r. Un dazio sul sale: ivi, 33, cc. 34v e 44v. Un dazio delle vettovaglie: ivi, 28, c. 4v; 40, c. 40r. L'appalto di una gabella del pesce (ammesso che non fosse normalmente inclusa in quella della carne) è documentato fra 1448 e 1452 in ivi, 1, cc. 79v-71r e 82r (insieme al dazio della carne); 6, cc. 2r-v. Gabelle su legna e mandorle sono attestate solo una sola volta, rispettivamente nel 1490-1491 (ivi, 38, c. 48r) e nel 1487-1488 (ivi, 36, c. 42r). Per le attestazioni del dazio sul vino mosto vd. nota precedente.

[154] I dati elaborati provengono dagli *acta vendicionis* dei protocolli di De Tauris citati alle note precedenti. I valori in ducati nel grafico rappresentano la somma dei prezzi di tutti gli appalti at-

Qui la cosa avvenne nonostante la presenza del diaframma signorile, perché le gabelle dell'università servirono a pagare le imposte di ripartizione della Corona. Lo spazio fiscale locale tese dunque a saturarsi in un modo che avvantaggiava la mediazione comunale e il drenaggio di risorse da parte del re. Come si posero i marchesi di Bitonto di fronte a questa situazione?

Non è semplice dirlo, perché le tracce nelle fonti non sono abbastanza eloquenti. Sempre grazie ai protocolli di Pascarello de Tauris siamo in grado di cogliere quantomeno un aspetto della convivenza ordinaria fra signore e comune. Pascarello, infatti, redasse non solo i contratti di appalto per le gabelle bitontine, ma anche quelli per l'appalto della bagliva, della selva di Bitonto e del feudo di Matina, tutti di pertinenza marchionale[155]. Gli appaltatori, come abbiamo avuto modo di notare[156], erano tutti bitontini che agivano a titolo personale, il che mostra un aspetto della pacifica convivenza fra signore ed élites locali. A questo possiamo aggiungere che almeno in qualche caso il feudatario poteva dare delle direttive alla finanza municipale. Il 6 gennaio 1467 Pascarello registrò un mandato impartito dal capitano feudale all'università – possiamo immaginare su impulso del signore – affinché quest'ultima avviasse i lavori di manutenzione di un tratto delle mura[157]. Se ne potrebbe dedurre che i lavori dovessero avvenire a spese della comunità. In ogni caso, il sindaco dell'università si dichiarò «paratus obedire» e non si trova traccia di rimostranze o scontri particolari. In fondo, si trattava di spese in linea con gli interessi comunali e che potevano avere luogo anche in contesti demaniali.

Le fonti di inizio anni Ottanta suggeriscono che il problema dell'orientamento dei flussi fiscali cominciava a suscitare tensioni maggiori. Si deve tener conto

testati per anno indizionale. La fonte riferisce tali prezzi quasi sempre in once, che ho calcolato secondo la nota conversione 1 oncia = 6 ducati. Non ho tenuto conto di tarì, grani e monete più piccole ancora. I dati sono sicuramente approssimativi: mancano sempre le entrate di eventuali collette (ma qualche volta se ne ha notizia da altri atti) e di cespiti in gestione diretta. Se per un qualsiasi motivo il contratto di un appalto è stato rogato da un notaio diverso, è impossibile saperlo. Al netto di questi limiti e vista la regolarità con cui certi cespiti compaiono nei protocolli di De Tauris, mi sembra che il *trend* mostrato sia come minimo rappresentativo dell'impennata nel fabbisogno finanziario comunale, conseguenza della pressione fiscale regia.

[155] ASBa, Protocolli De Tauris, 1, c. 66v; 4, c. 20v; 6, c. 18r; 7, c. 6r; 10, c. 21v; 11, c. 2v; 13, c. 17v; 15, c. 66v; 17, cc. 2v-3r; 18, c. 2v; 19, c. 4r; 21, cc. 2r e 4v; 23, c. 2v; 25, cc. 12v e 17v; 26, cc. 75r-v; 27, cc. 20r e 40v; 28, c. 8v; 29, c. 11v; 30, c. 74v; 31, c. 5r; 32, cc. 54v e 58r; 33, cc. 2r e 9r; 34, c. 60r; 35, cc. 3v e 7v; 36, c. 52v; 38, c. 11v; 39, c. 15r.

[156] Vd. *supra* parte seconda, III.4.

[157] ASBa, Protocolli De Tauris, 11, c. 23r.

delle emergenze militari che riguardarono proprio il territorio pugliese, cioè l'invasione turca di Otranto nel 1480 e poi la minaccia militare dei Veneziani lungo le coste durante la guerra di Ferrara. Erano emergenze che coinvolgevano a pieno titolo i baroni, sia nei combattimenti sia nello sforzo finanziario. Il marchese Andrea Matteo Acquaviva partecipò personalmente sia alle operazioni belliche per riprendere Otranto ai Turchi (vi morì suo padre, peraltro), sia a quelle di pochi anni dopo contro i Veneziani che avevano occupato Gallipoli e altri luoghi vicini di Terra d'Otranto[158].

Già nel 1483 l'università di Bitonto, a sua volta «molto estinuata» dalle richieste fiscali che dovevano pervenirle, dovette ritenere necessario sottoporre dei capitoli al signore[159]. Le preoccupazioni denunciate da questo documento sono tutte di ordine pecuniario. Alcune sorgevano dall'esigenza di difendere i dazi dell'università dalle esenzioni pretese da altre cittadinanze privilegiate, in particolare dagli uomini di Altamura. Altre alludevano a tensioni con il feudatario. L'università denunciò le frodi a danno del dazio della carne, compiute «in notabile quantità» da cittadini e forestieri sotto pretesto di far macellare carne per la corte marchionale. Per questo chiese all'Acquaviva di dichiarare quanto bestiame serviva davvero alla sua curia. Il comune si lamentò anche di coloro che, adducendo privilegi di familiarità con il re, con il padre dell'Acquaviva o con lo stesso Andrea Matteo, ricusavano di contribuire al «pagamento del sale et testa». Inoltre chiese la restituzione dei proventi del civile e del criminale, che a quanto pare il marchese si era intestato per metà, e domandò di non dover pagare la bagliva. Infine, cercò di sbarazzarsi di un sindaco forestiero che il signore aveva affiancato al sindaco dell'università, per di più addossandone il salario a quest'ultima.

Ma le risposte del signore non furono concilianti: egli tenne per sé metà dei proventi giudiziari, rifiutò di rispettare la franchigia dei bitontini dalla bagliva, si limitò a ridurre il salario del sindaco aggiuntivo senza eliminarlo e pospose l'eventuale annullamento delle franchigie per familiarità all'esame dei documenti che le comprovavano. È evidente che c'era un conflitto latente per l'accaparramento di risorse e per la costruzione di clientele e consenso attraverso la distribuzione di vantaggi e svantaggi rispetto al fisco locale.

[158] G. Coniglio, *Acquaviva D'Aragona, Andrea Matteo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, *ad vocem*.
[159] Bitonto, I, pp. 465-470.

Nel 1484 gli strascichi finanziari degli impegni bellici ebbero un ruolo chiarissimo nel produrre un'offensiva ancor più diretta da parte del signore. A inizio agosto di quell'anno, l'università affidò a 30 cittadini (10 nobili e 20 popolari) la riforma dei capitoli daziari, in vista della nuova indizione[160]. Ma qualcosa andò storto: il 26 agosto il capitano feudale convocò l'università nella sua residenza e comandò «quod nullius de dicta civitate debeat contradicere et facere capitula daciorum novorum», sotto pena di 25 once[161].

La ragione di questo ostruzionismo è ipotizzabile guardando a una riunione di poco successiva. A settembre, il capitano dell'Acquaviva, l'*utriusque iuris doctor* Andrea de Erariis de Bellante, fece convocare il consiglio cittadino ed espose ai presenti che, considerate le spese sostenute come luogotenente generale del re contro i Veneziani, il marchese avrebbe ritenuto cosa gratissima la consegna alla curia marchionale del dazio del vino dell'università. I bitontini decisero di acconsentire «pro hac vice tantum» ma fecero redigere un atto notarile il 28 settembre per rimarcarlo e per sottolineare «quod nullo modo habeat in futurum preiudicare iuribus ipsius universitatis»[162].

La continuità di queste vicende è spezzata dal secondo tentativo di Ferrante d'Aragona, fra 1484 e 1485, di riformare il fisco del regno, fatto che portò alla temporanea abolizione delle gabelle di Bitonto e poi alla rottura graduale fra la monarchia e una parte della grande feudalità, alla quale apparteneva anche l'Acquaviva. Il 9 ottobre 1485 quest'ultimo ordinò all'università di stornare una spesa di 4-500 ducati dalla colletta dell'olio cui essa era obbligata verso alcuni esponenti della famiglia Carafa di Napoli, per impegnarla in spese d'interesse marchionale, in particolare (ed eloquentemente) l'acquisto di ferro, tavole e salnitro[163]. La partecipazione dell'Acquaviva alla sollevazione contro Ferrante d'Aragona diede il via a una sequenza convulsa di passaggi di mano, che avrebbe fugacemente riportato Bitonto nel demanio regio. Sorvoliamo sui dettagli fino a un documento del 1495, che può valere a chiudere questo *excursus*. Il documento è la protesta rivolta dalla comunità al commissario Bernardino Cirillo di Napoli, al servizio dell'invasore Carlo VIII di Francia, il quale aveva attribuito nuovamente Bitonto in feudo ad Andrea Matteo Acquaviva. L'università fece di tutto per evitarlo ed

[160] ASBa, Protocolli De Tauris, 34, c. 82v.
[161] Ivi, cc. 87r-v.
[162] Ivi, cc. 92r-v.
[163] ASBa, Protocolli De Tauris, 35, c. 7r. Sulla colletta dell'olio vd. anche *infra* al cap. VI.4.

elencò le «oppression*es*» che il marchese le aveva arrecato al tempo del suo dominio: oltre alla generica «derogatio omnium privilegiorum», compare in modo inequivocabile la «usurpatio proventuum gabellarum», insieme a vari riferimenti a spese addossate ingiustamente all'università, come quelle per i procuratori che il marchese manteneva a Napoli «pro negociis et causis suis» e quelle per il sindaco forestiero che abbiamo già incontrato[164].

Il ritratto era chiaramente interessato, ma nella sua organicità testimonia bene delle conseguenze compressive che la presenza di un potere signorile poteva avere sul controllo di risorse a livello municipale. Conseguenze che probabilmente, al di là delle forzature retoriche, non si manifestavano tutte insieme e in modo del tutto arbitrario, e anzi dipendevano molto da esigenze congiunturali del potere signorile e dall'equilibrio nei rapporti fra comunità, signore e Corona. Conseguenze che, nondimeno, potevano alimentare il discorso demanialista *ex parte universitatis*, cioè la convinzione da parte di gruppi locali che maggiori margini di vantaggio nella gestione delle risorse economiche fossero conseguibili attraverso l'immediata soggezione al re, specie in casi, come quello bitontino, di consolidato privilegio maturato nel quadro della stessa condizione demaniale. Ma la natura dell'élite locale e le modalità attraverso le quali essa formava e manteneva la propria preminenza dovevano essere determinanti per le preferenze espresse da questo punto di vista. Non sembra, per esempio, che forti spinte per la demanialità si siano espresse in un centro campano rilevante come Nola, dove pure la presenza di una corte comitale coincise con il controllo signorile sulle gabelle locali, e lo stesso si potrebbe dire per casi come Lecce e Taranto al tempo del principato orsiniano, interessanti anche per il diverso margine di comunalizzazione delle risorse fiscali: nella prima, infatti, pare che l'università continuasse a godere del controllo su alcuni dazi, mentre nella seconda sembra che il principe tenesse in pugno imposte dirette e indirette[165].

[164] Bitonto, I, pp. 474-480. I bitontini si lamentavano anche di abusi nell'amministrazione della giustizia e dell'ufficio baiulare, usurpazioni a danno dell'episcopato e ostacoli al libero commercio dell'olio.

[165] Come sottolineava Carmela Massaro, «il rapporto principe-comunità non può essere soggetto a univoche letture, poiché […] la prassi del privilegio, le diverse consuetudini, le relazioni con le élites cittadine, la forza negoziale o la diversa capacità di difesa delle prerogative acquisite da parte delle comunità produssero risultati variamente differenziati» (Massaro, *Il principe* cit., pp. 374-375). Su Nola: Tufano, *Una famiglia* cit., pp. 94-105. Per Lecce e Taranto: Lecce 1, pp. 63-66 (1449) e 67-71 (1452); Alaggio, *La città* cit.; Andenna, *Fiscalità* cit., pp. 230-234; Massaro, *Il principe* cit. Inoltre cfr. Massaro, *Potere politico* cit., pp. 111, dove si descrive come l'università

Evidentemente, ciò era possibile anche per via della capacità delle signorie di soddisfare la domanda di preminenza delle élites locali, attraverso il coinvolgimento negli uffici, negli appalti e nelle rendite gestiti dalle loro curie[166]. Forse, in casi come Nola, contava qualcosa anche la vicinanza a Napoli e alla corte regia, che a quelle élites offriva maggiori possibilità di movimento nel segno della «pluridimensionalità»[167], cioè dello sfruttamento di più canali per il miglioramento e la difesa della propria condizione. E non è un caso che sia possibile notare spaccature in seno alle élites locali là dove la signoria era contestata[168].

di Galatina avesse colto l'occasione della morte del principe per impossessarsi di alcune gabelle da lui controllate. Significativo anche il caso della calabrese Squillace, che nel 1464 raccomandò al re il suo duca, nonché principe di Rossano, Marino Marzano (uno dei principali ribelli della Guerra di successione!), chiedendo di restare sotto il governo di questi e della consorte onde non perdere la centralità che le era garantita dall'essere capoluogo di ducato (Squillace, pp. 35-43). A ben vedere, non mancano del tutto neppure i segni sporadici della concessione di gabelle da parte degli stessi poteri feudali: nel settembre del 1463 Giovanni Antonio Del Balzo Orsini aveva approvato la richiesta di Altamura d'imporre dazi (Massaro, *Il principe* cit., p. 365), mentre una lettera della Sommaria datata settembre 1487 testimonia che in un recente passato il principe di Bisignano aveva concesso a Maida e Acconia di fare lo stesso (ASN, Sommaria, Partium, 27, c. 94v).

166 Vd. per esempio C. Massaro, *Amministrazione e personale politico nel principato orsiniano*, in *"Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re". Il Principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV)*, cur. G.T. Colesanti, Roma 2014, pp. 139-188; L. Petracca, *Uffici, ufficiali e ceto notarile nel principato di Taranto al tempo della transizione dagli Orsini agli Aragona*, «Studi Storici», 3 (2023), pp. 595-618. Nota anche le richieste significative che a volte emergono dai capitoli concessi alle comunità dai loro signori: Loreto, che nel 1474 chiese a Inigo d'Avalos e Antonella d'Aquino di concedere ogni anno un ufficio ai lauretani nei loro feudi (Loreto Aprutino, cc. 1r-3v); ma anche la piccola Torre Orsaia, della quale discuto *infra*.

167 Tufano, *Una famiglia* cit., pp. 105-112, 137-147 e soprattutto 115-122 (citazione da p. 120). Ivi è descritto il bel caso (difficile dire quanto comune) di Gabriele Mastrilli «che visse la propria pluridimensionalità di *familiaris* del conte e di ufficiale e *familiaris* del re, di esponente di spicco dell'élite nolana e di *civis* di Napoli». Vd. anche Id., *Percorsi familiari* cit.

168 È un esempio significativo il modo in cui re Ferrante gestì la concessione di Teramo in feudo ad Andrea Matteo Acquaviva nel 1484: per favorire un pacifico passaggio di consegne, il sovrano raccomandò al barone di mantenere segreta la cosa, mentre venivano convocati a Napoli «dece principali de la factione contraria a voi», insieme – per non insospettirli – a dieci della fazione pro-Acquaviva (Teramo 1, pp. 564-565). Altri spunti sul gioco fazionario nel regno sono in F. Storti, *Factional Conflict and Political Struggle in Southern Italian Cities and Towns*, in *A Companion to the Renaissance in Southern Italy (1350-1600)*, cur. B. De Divitiis, Leiden-Boston 2023, pp. 231-252.

Prima di trarre delle parziali conclusioni da tutto questo, gettiamo uno sguardo anche a due realtà di dimensione senz'altro minore rispetto a quella bitontina, utili però a integrare un quadro di massima sui diversi livelli di strutturazione raggiungibili dalle finanze comunali in contesti insignoriti.

L'esempio di Vico Equense rende conto di una situazione che doveva essere molto diffusa tra le comunità minori del regno, anche quando transitavano da periodi di demanialità e avevano modo di ottenere dei privilegi dai sovrani. Vico, appunto, aveva ottenuto da Carlo II nel 1308 il diritto d'imporre gabelle[169]. Tuttavia i passaggi di mano che l'interessarono nell'arco del secolo e mezzo successivo pare abbiano portato di fatto alla perdita di quella facoltà. Un piccolo dossier documentario ci fornisce un'istantanea della frastagliata situazione fiscale locale tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta del XV secolo.

Il 30 agosto 1488 l'università diede in appalto le sue entrate a un cittadino, Andrea de Cioffo, che s'impegnò a corrispondere i pagamenti fiscali dovuti al conte di Maddaloni, governatore regio, e per lui alla Corona[170]. Il valore dell'appalto ammontava a 255 ducati, dipendenti dai seguenti cespiti:

- 101 ducati per la «mezza dohana»
- 100 ducati per un'assegnazione concessa dal re nel 1485 sulla gabella del vino, che non apparteneva all'università[171]
- 48 ducati per i beni dei cittadini di Positano in territorio vicano
- 6 ducati dovuti dal mastro d'atti locale (forse per un sub-appalto dell'ufficio deciso dall'università)

È significativo confrontare queste entrate con quelle pertinenti ai titolari feudali di Vico. Possiamo usare l'elenco redatto da due razionali della Sommaria il 19 novembre 1491, con la collaborazione dei rappresentanti dell'*universitas*, dopo che il re aveva ripreso Vico sotto il suo controllo diretto, integrandolo con le informazioni quantitative disponibili in un altro elenco grossomodo coevo[172]. Di queste rendite facevano parte i proventi di alcuni appezzamenti a frutteto, vigna e castagneto, della *fida* per la montagna di Faito, dell'ufficio di «publicania» e di

[169] Vico Equense 1, cc. 10v-12r.

[170] La fonte originaria di queste informazioni è un atto rogato per l'università dal notaio Parascandolo Regnabile, del quale è notizia nelle trascrizioni dello studioso Baldassarre Ferraro, conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli. Vd. Vico Equense 2, cc. 104-106.

[171] L'informazione sul privilegio regio viene da ivi, cc. 116-124.

[172] La prima fonte è nuovamente un atto di notar Parascandolo, in ivi, cc. 116-124. La seconda è ASN, Sommaria, Relevi, 375, c. 32r.

un enigmatico diritto dell'uno percento (cespiti che nel complesso non rendevano più di 53 ducati), ma soprattutto la gabella del vino (per la bella somma di 200 ducati). Va notato che metà della dogana (*seu* bagliva, dice la fonte) apparteneva a una privata, Morlanda de Martino[173]. Si aggiungevano, infine, i proventi della corte del capitano, che in misura di 72 ducati concorrevano al salario di quest'ultimo, mentre altri 10 ducati venivano dall'appalto della mastrodattia.

Incrociando questi elenchi di rendite si nota subito che nel caso dell'università di Vico non si può parlare di un vero e proprio sistema fiscale municipale, quanto di un insieme di risorse eterogeneo, su una parte delle quali l'università non godeva neppure una titolarità piena, e che concorrevano a ritagliare un piccolo spazio di autosufficienza finanziaria nel quadro dei diritti e delle rendite spettanti ai poteri superiori. La possibilità di organizzare delle spese comunali si muoveva entro l'esiguo margine fra la disponibilità di queste entrate e la necessità di soddisfare i pagamenti fiscali, ma poteva trovare un sostegno attraverso l'azione di *lobbying* delle élites presso il potere superiore, regio o feudale che fosse. Un'azione che nel caso di Vico sembra aver trovato dall'altro lato, almeno nel torno di anni più vicino ai documenti esaminati, una certa disponibilità all'ascolto, tanto che la gestione delle risorse fiscali si decideva all'interno della stessa cerchia di persone, vuoi che a esserne titolari fossero i signori, vuoi che lo fosse l'università (e questo è forse anche il motivo per cui la pertinenza di certi cespiti nei documenti risulta a volte contraddittoria).

Così, per esempio, la mezza dogana di cui nel 1488 l'università decise l'appalto fu invece arrendata dagli ufficiali del cardinale Giovanni d'Aragona, nel 1482 e nel 1484; ma a prendere l'appalto furono Andrea de Cioffo, Giovanni Bozavotra, Giovannello Gattola, Andrea Pisano e Franci Cortese, vale a dire le stesse persone che facevano da appaltatori delle risorse gestite dall'università (vd. *supra* per Andrea de Cioffo) e che erano imparentate con membri del consiglio comunale o attive in prima persona anche in quella sede[174]. E ancora: sui proventi della mastrodattia, che nel 1488 sembra fossero percepiti almeno parzialmente dall'università ma nel 1491 erano elencati fra i diritti spettanti alla regia corte, era caricata la spesa di 10 ducati l'anno per «lo acconzo de li canali dell'acqua de essa Università»[175].

[173] il 21 gennaio 1503 (Vico Equense 2, c. 176), i figli di costei vendettero a Francesco de Stefano questi diritti, con assenso della madre.
[174] ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 70v-71r. Vd. le liste di consiglieri municipali in Vico Equense 2, cc. 101-108 e 116-124.
[175] Ivi, cc. 116-124.

Varrà forse la pena, allora, di chiudere su un caso in cui il comune aveva una consistenza ancora minore: Torre Orsaia, casale soggetto dal XIII secolo alla signoria dei vescovi di Policastro, anche se almeno nel tardo Quattrocento i conti di Policastro vi ebbero la giurisdizione criminale[176]. Questa piccola comunità[177] aggiunge un ulteriore livello alla nostra ricostruzione: quello dell'inesistenza di una finanza comunale e della massima esilità istituzionale del comune stesso in presenza di una signoria che costituiva di fatto il vero cardine istituzionale della comunità, la piattaforma cui si rivolgevano anche gli esponenti della società locale più desiderosi di esprimere un certo grado di partecipazione politica.

A Torre Orsaia persino la terra era sotto il controllo del vescovo. Chi viveva qui riceveva dal prelato terreno sufficiente per farvi «casa, vigna, orto, et paglyaro, secundo ey stato consueto». In cambio, però, se avesse posseduto buoi avrebbe dovuto lavorare nei campi del signore e versare un censo di 2 tarì all'anno detto «pregata». A questo destino si avviavano, una volta usciti dalla tutela paterna e ammogliatisi, tutti gli uomini nati a Torre Orsaia. Se qualcuno avesse deciso di andarsene, il vescovo avrebbe potuto revocare «tutto il suo bono stabile» in suo «dominio et proprietate». Vari altri servizi erano dovuti al *dominus*, come il lavoro nelle vigne, il trasporto dei prodotti agricoli, lavori di riparazione in chiesa. La comunità e il vescovo negoziavano per la definizione dei settori del territorio aperti all'uso civico o riservati a quello del vescovo, oltre che per la fissazione di varie tariffe, come quella dello *scannaggio* o delle multe per i reati campestri. Il solo alimento della finanza municipale doveva essere, per rispondere alle piccole necessità di spesa locale e soprattutto ai pagamenti fiscali regi, l'imposizione di collette fra gli abitanti, delle quali però non abbiamo alcuna notizia e che forse erano comunque riscosse da uomini del signore. E, in effetti, gli ufficiali locali (camerlengo per la giustizia civile, giudice, persino i catapani per l'assisa) erano tutti eletti dal vescovo, anche se l'università nominava a sua volta un giudice e un catapano da affiancare a quelli signorili. Inoltre, essa imponeva al vescovo la rotazione annuale delle cariche e la scelta dei candidati fra i *boni homini* del casale, «acziocche li principali de la terra habiano appartecipare de la dignità che so in detta terra».

[176] Tutte le informazioni di seguito sono tratte dall'edizione dei capitoli tardomedievali di Torre Orsaia, in Torre Orsaia, pp. 481-497.

[177] È contata nei cedolari regi per 94 fuochi negli anni Quaranta (Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 100) e 130 nel 1489 (ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 2012, c. 21v).

Da quest'ultimo punto che abbiamo toccato viene molto naturale passare a trarre alcune essenziali conclusioni di capitolo. Innanzitutto è evidente quello che perlopiù ci sfugge, o si coglie molto lateralmente, ma che appare davvero importante tenere presente per dare un senso ai modelli proposti: il rapporto fra le scelte delle élites locali e l'assetto dei poteri istituzionalizzati che agivano all'interno delle comunità. Dove il comune aveva una debole presa sulle risorse fiscali (ed economiche in generale) s'intuisce maggiormente la propensione delle élites ad agire su più piani e canali, in particolare quelli messi a disposizione da poteri superiori. Lo si coglie abbastanza bene in comunità piccole e spesso insignorite come Vico Equense e Torre Orsaia, dove pure il comune non era assente, ma nelle quali si ha la percezione di una sua flebile capacità di trattenere e ripartire risorse, pur a fronte di una certa attitudine a incidere sull'accesso ai demani e sulla regolamentazione dei diritti feudali (vedremo anche su alcuni aspetti del mercato locale, in parte seconda, VII).

Una situazione come quella di Bitonto testimonia qualcosa di diverso: la possibile convivenza fra un comune abbastanza strutturato da imbastire una propria fiscalità (anche grazie alle intromissioni del potere regio) e un potere signorile certo non privo del controllo su importanti risorse locali. Al rovescio, però, se si torna a Napoli si vede come la più demaniale delle comunità fosse caratterizzata nel Quattrocento dall'incameramento delle ricchissime gabelle cittadine da parte della Corona. Ecco che da contesti del genere trae evidenza, per un verso, il fatto che le tradizioni di privilegio municipale, con la loro diversa consistenza e articolazione, erano in grado di orientare gli interessi delle élites locali in senso comunalista. Per un altro verso, si capisce anche che quelle élites avevano delle alternative: aderire agli interessi del potere superiore e sfruttare le opportunità che ne venivano di rimando poteva essere una strada interessante, e doveva esserlo quasi sempre tanto sotto signori quanto sotto la Corona, sebbene sia perlopiù difficile stabilire in che misura senza ampie indagini prosopografiche. Persino nel caso aquilano non mancava l'investimento da parte di alcuni membri dell'élite (oltre che del comune stesso) nel rapporto con la Corona. E tuttavia lì è molto più evidente che l'opzione comunalista aveva un valore più pronunciato, non solo grazie alla quantità di risorse che l'università riusciva a deviare e gestire, ma anche per un fattore identitario che si avverte all'opera, per esempio, nelle parole attribuite ad alcuni dei consiglieri più influenti nei registri delle delibere aquilani.

VI.
Oltre la sfera locale: relazioni intercomunali e individualismo

Nei capitoli precedenti abbiamo visto che le comunità del regno furono capaci, pur in misura non omogenea, di orientare in modo palpabile la circolazione di risorse attraverso i circuiti fiscali, agendo in collaborazione ma anche in concorrenza con gli apparati della Corona e delle signorie. È tempo di chiedersi sino a che punto la loro azione poté dispiegarsi su una scala più che locale e se ne derivarono coordinamenti istituzionalizzati fra comunità.

La prospettiva fiscale permette alcune osservazioni a riguardo, per quanto incomplete. Proprio la necessità di fronteggiare la domanda tributaria dei poteri superiori è ciò che in varie comunità politiche medievali diede luogo alla creazione di assemblee parlamentari dai poteri e dal grado di partecipazione più o meno notevoli. In qualche caso, da queste esigenze scaturì la nascita di organismi capaci di raccogliere i rappresentanti dei poteri territoriali e agire a nome della comunità del regno, come avvenne ad esempio con le *Generalidades* nei regni di Catalogna, Valencia e Aragona. Nel regno di Napoli ciò non accadde. Sebbene la storiografia recente abbia rivalutato il significato dei parlamenti generali regnicoli rispetto ai giudizi *tranchant* del passato («forma vuota», «mera apparenza», «inutili piati», «modesti succedanei»[1]) e, su quella scorta, si sia cercato in questa sede di evidenziarne il potenziale politico, rimane il fatto che i comuni (demaniali) del regno ebbero scarso peso collettivo nei parlamenti, cui parteciparono in modo piuttosto individualistico e sfruttando soprattutto le possibilità negoziali pre-parlamentari e post-parlamentari[2]. Così, a concepire la propria azione e le proprie rivendicazioni servendosi del riferimento alla *respublica Regni* furono sempre e soltanto il re, i baroni e, almeno da un certo momento in poi, Napoli, mentre le prospettive dei rappresentanti di tante altre realtà comunali rimasero entro orizzonti più circoscritti.

[1] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 16-18.
[2] Ivi, pp. 89-94.

Questo non vuol dire che tali orizzonti fossero sempre angustamente locali, o che non si manifestassero solidarietà orizzontali degne di nota. Nondimeno, una delle evidenze più immediate offerte dalle fonti è che la proiezione extra-locale dei gruppi municipali poteva contare in modo limitatissimo su un potere giurisdizionale in capo al comune stesso e, dunque, conosceva fluttuazioni dipendenti dalla disponibilità e dal sostegno dei titolari di poteri superiori. Nelle prossime pagine cercherò di mostrare alcune ricadute di questa situazione, ponendo la questione dei rapporti di vicinato, quella della costruzione di reti (o gerarchie) di comunità e quella dei tentativi di definire profili di preminenza sovralocale. Infine, mi soffermerò su alcune delle possibilità che la presenza pervasiva di poteri superiori schiudeva a forme di azione sovralocale più individualistiche.

1. *La cooperazione tra comunità vicine*

La convivenza di molteplici attori istituzionali in tutti gli ambiti fiscali di cui si è parlato poteva generare dei problemi di coordinamento. Sovrapposizioni e conflitti fra i diritti rivendicati da diverse comunità, per esempio, erano all'ordine del giorno, vuoi per lo sfruttamento delle risorse ambientali, vuoi per l'accatastamento di beni, vuoi per la contribuzione a delle gabelle. La mobilità di beni e persone contribuiva al fenomeno. Nell'ottica della formazione dello stato, sarebbe l'intervento del potere superiore a risolvere queste aporie, sbrogliando controversie in via giudiziaria e varando norme per armonizzare certi meccanismi. Forse anche per la maggior attenzione riservata a questo aspetto della problematica, negli studi sul regno scarseggiano le riflessioni sul modo in cui gli attori del territorio, e in particolare le comunità, potevano tendere a forme di coordinamento spontaneo basate sulla reciprocità.

Non si tratta, a mio avviso, di un'eventualità marginale, anzi: specialmente nel tardo medioevo, con l'emergere di profili istituzionali più solidi per i soggetti comunitari, i contrasti dovettero farsi più frequenti e l'opportunità d'instaurare degli accordi tanto più evidente. Al di là della scarsità delle fonti che sarebbero più pertinenti per studiare il fenomeno (gli istrumenti notarili), le tracce sull'onnipresenza e la fluidità della cooperazione intercomunale sono eloquenti. Ricordiamo qualche esempio collegato ai temi affrontati nei capitoli precedenti.

È molto facile imbattersi in documenti che testimoniano dello sfruttamento in comune di risorse collettive. Forse si deve a reminiscenze di antiche unità territoriali spezzettate da successive divisioni, fatto sta che pascoli, boschi, corsi

d'acqua dislocati ormai nei *territoria* pertinenti a unità giurisdizionali separate si ritrovavano a essere l'oggetto di consuetudini di uso condiviso tra comunità distinte, che tendevano anche ad affermare le conseguenze di questi usi all'interno della normativa baiulare, per assicurarsi il loro rispetto da parte degli ufficiali nominati dai poteri superiori. A Morcone, per citare solo un caso, gli statuti redatti nel 1381 e confermati nel 1462 si riferivano a un articolato insieme di comunanze. C'era la comunità di pascolo e acqua fra le porzioni montuose dei territori di Morcone e Sepino, con la condizione che le bestie potessero pascolare di giorno liberamente, ma la notte dovessero tornare nel luogo di provenienza. Per i luoghi «insimul confinantibus» fra Morcone, Sepino e Cerreto Sannita era comune pure l'uso di legnare, oltre che di pascolare e attingere acqua, con conseguenze interessanti per i baglivi di questi tre territori: ciascuno di essi poteva richiedere la *fida* su uomini e animali nei territori di competenza degli altri, a patto che entro tre giorni lo comunicasse, di modo che in seguito gli introiti delle tre baglive potessero essere sommati e divisi equamente. E altre clausole si potrebbero menzionare, anche nel segno di una reciprocità solo parziale[3].

Quanto ai conflitti per l'accatastamento di beni al di fuori del proprio territorio, si trattava di un'eventualità molto frequente, ed è probabile che spesso intervenissero degli accordi per attenuarli. Un piccolo esempio eloquente viene da Gaeta e Maranola, tra le quali pare esistesse una «antiqua consuetudine» che garantiva ai cittadini dell'una l'esenzione dall'accatastamento per i beni posseduti nel territorio dell'altra[4]. Ma documenti dotati di una certa profondità sono specialmente quelli raccolti nel libro rosso di Bitonto, a proposito delle controversie fra questa e le vicine Palo, Modugno e Giovinazzo. È interessante sottolineare come il patto fosse solo un momento di rapporti che evolvevano con le congiunture e che potevano tornare a presentare criticità. Nel 1427, ad esempio, Modugno aveva trovato un compromesso con Bitonto («intendentes […] amicabiliter et fraternaliter pertransire, ut decet convicinos»), ratificato da un istrumento notarile nel quale si fissavano le tariffe per la tassazione dei beni posseduti dai cittadini della prima nel territorio della seconda. Ma, a metà anni Settanta, l'introduzione delle nuove gabelle bitontine (le stesse, volute dal

[3] Morcone, pp. 80-83.

[4] Di tale consuetudine veniamo a sapere da una lettera della Sommaria nel luglio 1482, poiché l'università di Maranola non intendeva più esentare i beni dei gaetani e questi ultimi avevano fatto ricorso alla Camera per tutelarsi: ASN, Sommaria, Partium, 18, c. 113r.

re in persona, di cui abbiamo detto in parte seconda, V.3) modificò il modo in cui Bitonto tassava i beni dei modugnesi, innescando nuovi conflitti che si spostarono nei tribunali regi[5].

Per aggiungere qualche esempio relativo alla sfera daziaria, mi limiterò a ricordare che i contrasti e gli accordi di buon vicinato a riguardo potevano interessare non solo università titolari di proprie gabelle, ma anche quelle comunità che cercavano di influenzare l'applicazione di dazi in mano al proprio signore. Quanto alla prima circostanza (sulla seconda torneremo fra un momento), nella moltitudine di casi si può citare quello mostrato da alcuni documenti teramani, per via della profondità cronologica cui essi alludono. Già nel 1362 un istrumento notarile testimoniava dell'invio di sindaci di Atri a Teramo, con lo scopo di concordare patti sul modo in cui i teramani dovevano contribuire alle gabelle del territorio atriano. Purtroppo è difficile dire cosa accadde nei decenni seguenti, ma è interessante che a più di un secolo di distanza, nel 1484, si abbia notizia di patti per la «unionem, fraternitatem, conjunctionem, collegationem amoremque et pacem ac unitatem perpetuo duraturam» fra i due comuni, dei quali una clausola importante riguardava la reciprocità di diritti e privilegi, in particolare per l'esenzione reciproca dalle gabelle comunali[6].

La reciprocità era un aspetto fondamentale per la durevolezza ed efficacia delle relazioni che stiamo trattando. Esse si svolgevano su un piano di tendenziale parità fra i contraenti, sottolineato anche dai riferimenti lessicali al vicinato e alla fratellanza. Lo mostra bene un altro elemento: talvolta – ed è possibile constatarlo soprattutto in statuti daziari e baiulari – l'applicazione di condizioni di sgravio/immunità non riguardava specifiche comunità altre, bensì, più flessibilmente, tutte quelle che accettavano di riservare ai cittadini altrui un trattamento paritario[7]. È lo stesso principio di reciprocità sulla base del quale, pensando a un altro ambito, un comune A poteva rifiutare la nomina di un capitano proveniente dal

[5] Il testo del patto è in Bitonto, I, pp. 172-179 (citazione da p. 174). Vd. ivi, pp. 140-200 per i dossier sui contrasti fra Bitonto e le università vicine.

[6] Teramo i, pp. 534-536, 541-543 e 565-566. Sulle reciprocità daziarie vd. già le pagine di Vitolo, *L'Italia* cit., pp. 9-20; Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 183-188; Morra, *Vivere per gabelle* cit., pp. 221-222.

[7] Ivi, p. 221. Fra gli esempi più significativi vale la pena citare quello di Civitella del Tronto, che dalla Corona ottenne di poter imporre diritti di passo a tutti coloro che provenivano da terre nelle quali simili diritti erano imposti agli uomini di Civitella (Civitella del Tronto, cc. 80v-81r e 82r-83r). Non potrebbe essere più chiara la rilevanza anche negoziale di questo principio di reciprocità.

comune B, se quest'ultimo faceva già lo stesso[8]. Sull'esigenza di costruire queste condizioni di reciprocità incidevano certamente fattori ambientali (la topografia di una montagna per le comunanze, come nel caso di Morcone, o i condizionamenti geografici alla viabilità per le immunità daziarie) e socioeconomici (come l'interdipendenza in una rete di scambi, leggibile in trasparenza nella lista di comunità alle quali Lecce concedeva sgravi sul proprio dazio delle porte; o la distribuzione del possesso terriero e i legami familiari e lavorativi, che si possono ipotizzare all'opera nelle relazioni di reciprocità fra l'*universitas* di Cosenza e casali e quella di Rende[9]).

Qui però c'è un'ultima dimensione della quale è urgente rimarcare l'effetto: la presenza giurisdizionale di poteri superiori. A significare quanto essa fosse determinante sta il fatto stesso che le comunità cercassero di servirsene per i propri obiettivi. La localizzazione di risorse e leve gestionali, perseguita con gli strumenti fiscali di cui abbiamo parlato in precedenza, non poteva prescindere dalla ricerca di sinergie con gli ufficiali nominati dal re o dai suoi feudatari, primi su tutti i capitani. Così, l'aderenza a un potere superiore poteva valere a ritagliare in maniera più netta uno spazio proprio e distinto da quello di una comunità vicina, a riscuotere le collette separatamente, a escludere altri dall'accesso a risorse collettive. È quello che accadde nel lungo processo di consolidamento dell'università di Cava in rapporto con la signoria dell'abbazia della Santissima Trinità e in contrasto con la vicina Salerno, solo per citare un caso[10].

In maniera del tutto speculare, neppure la volontà di aprire lo spazio locale, nell'ottica della reciprocità con i membri di altre comunità anziché in quella della chiusura, poté fare a meno del consenso e della tutela del potere superiore e dei suoi rappresentanti. Non a caso, come si è accennato, piccole comunità infeudate includevano fra le richieste ai propri signori il rispetto delle reciprocità daziarie concordate con altre comunità vicine, reciprocità che nell'implicare sgravi fiscali

[8] Un esempio calabrese: Taverna, pp. 322-326.

[9] Per questi ultimi casi vd. Morra, *Vivere per gabelle* cit., pp. 221-222 e Id., *Reti di comunità e risorse della montagna intorno alla Sila tardomedievale: tra distretti, separazioni e logiche federative*, in *Dinamiche economiche e insediative fra centro e periferia nel Mezzogiorno bassomedievale*, ed. M. Salerno, Napoli, in corso di stampa.

[10] In ultimo A. Galdi, *Salerno e Cava: le origini del conflitto*, in *Come nasce una città. Cava aragonese: la costruzione di una identità*, cur. F. Senatore, Cava de' Tirreni 2022, pp. 21-32; Morra, *Santissima Trinità* cit. Su Cava vd. anche più in generale *Come nasce una città. Cava aragonese: la costruzione di un'identità*, cur. F. Senatore, Cava de' Tirreni 2022. Su Salerno, A. Galdi, In orbem diffusior, famosior… *Salerno in età angioina (secc. XIII-XV)*, Salerno 2018.

potevano andare a danno dello *ius platee* di titolarità feudale. Così fece, per citare solo un esempio, Presenzano, quando nel 1451 chiese conferma al Conte Camerlengo Inigo d'Avalos delle franchigie incrociate con Piedimonte, Roccamonfina, il contado di Cerreto, Pietramelara, Monteroduni, Castel di Sangro, Caianello, Vairano, Pietravairano e Venafro[11].

Peraltro, le richieste di supporto ai superiori potevano essere tendenziose e mirare a imporre comunanze o diritti che gli interlocutori non erano disponibili a riconoscere su basi paritarie. La prudenza delle formule di placitazione in queste circostanze mostra la consapevolezza di tale possibilità da parte delle autorità regie. Ancora una volta cito solo un caso, quello di Rutigliano, che, pervenuta sotto il dominio di Ferrante d'Aragona, gli chiese nel 1464 la conferma della comunità di pascoli, acque e boschi con le vicine Conversano, Turi, Casamassima e Acquaviva. Cauto, il re risponse con un *placet* accompagnato dalla precisazione: se di tale uso sono già in possessione[12]. Spesso, in questi casi, la strumentalizzazione dell'appello al potere superiore poteva celare la volontà di affermare una condizione di non-reciprocità, all'insegna di uno status di privilegio e preminenza, e per questo vi torneremo nelle prossime pagine.

Qui, invece, chiudiamo con un accenno al fatto che, a loro volta, i poteri superiori potevano decidere di ostacolare la reciprocità fra le comunità poste all'interno e quelle poste all'esterno dei propri domini. Così, ad esempio, negli anni Novanta del Quattrocento Apricena venne ai ferri corti con Giovanni Paolo Della Marra, signore di Nicandro, che cercava di impedire la comunanza di risorse collettive fra le due terre, perché probabilmente questo significava decurtare le entrate che il signore poteva percepire da diritti come la *fida*[13].

Certo, quelle appena svolte sono osservazioni molto corsive e aneddotiche. Valgono se non altro a sottolineare l'esistenza di una dimensione relazionale piuttosto fluida e sfuggente, ma importante. Suggeriscono anche che le condizioni migliori per lo sviluppo di forme di solidarietà durevoli si dessero probabilmente fra comunità già legate dall'appartenenza a una medesima unità giurisdizionale, come vedremo subito.

[11] Presenzano.
[12] Rutigliano, pp. 126-130.
[13] Apricena, pp. 305-306.

2. *Federazioni e distretti*

Negli ultimi anni Francesco Senatore ha attirato l'attenzione sul fatto che con il termine *universitas* le fonti dell'Italia meridionale indicano realtà di scala diversa. Non solo la singola comunità municipale, ma anche raggruppamenti di comuni: ora più orizzontali, com'era per le federazioni di comuni rurali, ora più verticali, com'era per quegli aggregati che disegnavano suddivisioni interne a un distretto orbitante su un centro maggiore[14]. Si trattava di realtà paragonabili a quelle che la storiografia alpina ha chiamato comunità di valle o di lago e che Massimo Della Misericordia, portando la loro definizione su un piano di maggiore astrazione, ha definito «comunità di comunità»[15].

Questi aggregati non erano sconosciuti alla storiografia sul regno di Napoli, che però vi ha ragionato in termini meno pregnanti, prima dell'intervento di Senatore. La loro esistenza è emersa solitamente come un ostacolo all'uso demografico delle fonti fiscali, poiché la menzione di entità come la *foria* di Sessa, o l'università di Cava, o ancora la baronia di Cilento, non dice nulla della consistenza dei distinti insediamenti compresi al loro interno[16]. Ancor meno tali nomi rivelano dell'organizzazione di queste comunità. Ognuno degli insediamenti al loro interno aveva una propria *universitas*? Per svolgere quali funzioni? Come avveniva il raccordo fra le diverse *universitates* di una realtà del genere? In che misura le relazioni interne erano gerarchizzate ed esprimevano forme di egemonia da parte di un centro sugli altri, o viceversa riflettevano la parità fra le unità costitutive?

Quest'ordine di problemi è stato parzialmente toccato anche dagli studi sul rapporto fra città e contado nel regno di Napoli[17]. Va detto, però, che proprio l'endiadi città-contado può risultare fuorviante, specie se si guarda ad aggre-

[14] F. Senatore, *Distrettuazioni intermedie e federazioni rurali nel Regno di Napoli (Sessa, Cava, Giffoni)*, in *I centri minori italiani nel tardo Medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, cur. F. Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 341-370.

[15] Per una sintesi: M. Della Misericordia, *La comunità sovralocale. Università di valle, di lago e di pieve nell'organizzazione politica del territorio nella Lombardia dei secoli XIV-XVI*, in *Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea*, ed. R. Bordone, P. Guglielmotti, S. Lombardini e A. Torre, Alessandria 2007, pp. 99-111. Più ampiamente, Id., *Divenire comunità: comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006, pp. 661-803.

[16] Da ultimo, vd. Senatore, *About the urbanization* cit.

[17] In particolare, naturalmente, *Città e contado* cit.

gati di comunità nei quali la dimensione della relazione orizzontale prevaleva su quella verticale, o dove, a ogni modo, la preminenza di un centro sugli altri era poco marcata dal punto di vista istituzionale. Sotto questo profilo, rimane indispensabile ricordare la scarsa autonomia giurisdizionale delle università, che per l'amministrazione della giustizia e l'esercizio di poteri coercitivi dovevano far capo in buona parte al capitano nominato dalla Corona o dal signore. Gli studi su «città e contado» hanno sottolineato come i centri maggiori tendessero a riconoscere proprio nel distretto del capitano l'area soggetta alla loro egemonia, pur mancando una piena coincidenza fra territorio e distretto, pur non essendo assicurata l'aderenza dell'azione del capitano alla volontà del governo municipale e pur avvenendo di frequente che l'assegnazione di feudi *in capite a rege* finisse per scompaginare il distretto stesso, creando isole giurisdizionali al suo interno. Bisogna allora sottolineare che anche gli aggregati di comunità segnati da un'organizzazione meno verticale sembra fossero legati a un'unità di giurisdizione dotata di un unico capitano come punto di riferimento. Dove questa condizione non sussisteva doveva essere molto più difficile, se non impossibile, portare a segno l'istituzionalizzazione di una comunità di comunità, per limiti che abbiamo avuto modo di intuire nelle pagine precedenti, accennando alle pratiche di coordinamento basate sulla reciprocità fra comuni soggetti a signorie differenti.

Allo stato degli studi, è impossibile affrontare in modo soddisfacente i problemi sollevati. Soltanto dopo nuove ricerche sui casi meglio documentati sarà possibile avere più risposte sui processi di costruzione di queste entità in relazione all'evoluzione della trama giurisdizionale e territoriale[18]. Di conseguenza, ancora una volta le prossime pagine si prefiggono un obiettivo circoscritto: fotografare alcuni risvolti del fenomeno sul piano dell'organizzazione fiscale, che dopotutto è uno dei più ricchi di suggestioni sulle relazioni interne agli aggregati di comunità.

Ancora poco sappiamo sulla gestione delle risorse collettive, anche se si può almeno constatare l'esistenza di due modelli: uno caratterizzato dalla gestione separata e uno da quella indistinta, per così dire. Guardando a L'Aquila, per esempio, abbiamo visto che le comunità del territorio conservavano un certo controllo sulla gestione dei propri pascoli, nonostante l'indubbia egemonia esercitata dal centro cittadino su altri piani. Anzi, sembra che questa prerogativa avesse un ruolo importante nel garantire un certo assetto dei rapporti locali. Nel corso delle delicate riunioni consiliari scaturite dalla prima venuta di Antonio

[18] Per un tentativo in questo senso, Morra, *Reti di comunità* cit.

Cicinello a L'Aquila, la necessità di finanziare il comune suscitò alcune ipotesi di alterazione dell'equilibrio esistente sulla materia. La proposta più estrema fu quella di Quinziano di Cristofano, che il 14 agosto 1476 ipotizzò addirittura di cedere le montagne aquilane al re per lasciargliele a uso del dispositivo doganale transumante, chiedendo in cambio l'esenzione dai pagamenti fiscali[19]. Ancora nel gennaio 1477 i membri del consiglio si trovarono a discutere della possibilità di avocare «ad publicam utilitatem» i proventi delle montagne, stavolta a beneficio del comune cittadino, sottraendoli del tutto o in parte a privati e comunità del contado. Tuttavia era diffuso il timore che i soggetti in questione non fossero affatto disponibili ad accettare quest'ipotesi, per cui tale linea d'azione non ebbe seguito nelle riunioni successive[20].

Esempi di gestione separata come questo dovevano esistere altrove, ma è probabile che l'assenza o il carattere perlopiù mediato della presa comunale sulla giurisdizione territoriale (come visto in parte seconda, I.2) favorisse soprattutto forme di gestione indistinta. In una federazione rurale come quella di Cava, dove pure esistevano alcuni compiti certamente delegati alle singole unità territoriali[21], pare che la questione degli usi civici su pascoli e boschi soggetti alla signoria della Badia della Santissima Trinità sia stata affrontata e gestita senza legare certe porzioni di territorio all'uso di specifici gruppi e insediamenti, se non dei cavesi stessi come collettività[22].

La tensione fra questi due modelli di parziale separazione o unione amministrativa è riscontrabile anche guardando ad altri aspetti della fiscalità municipale. Se pensiamo alle gabelle non è difficile imbattersi in esempi validi per entrambi i casi. La separazione appare frequente, nel corso del Quattrocento, in alcune delle maggiori comunità di Terra di Lavoro. Tanto a Capua e casali quanto ad Aversa e casali, e Sessa e casali, alla divisione del carico complessivo per la tassa generale fra le diverse unità territoriali faceva riscontro la possibilità che le università del *corpo* e quelle delle *forie/terzieri* imponessero gabelle separatamente e le amministrassero tramite propri ufficiali e appaltatori[23]. Questi casi lasciano pensare a una certa capacità delle università dei distretti intermedi di guadagnare margini

[19] ASAq, ACA, T2, c. 19v.
[20] Ivi, cc. 48v-50r.
[21] Cava de' Tirreni 1, p. XXX (deliberazione di alcune spese nella «provincia» di Passiano).
[22] Morra, *Le montagne* cit.
[23] Senatore, *Una città* cit., pp. 73-76. Aversa 1, pp. 83-85 (1483). Sessa Aurunca, pp. 802-806 (1493).

di autonomia amministrativa rispetto al proprio centro distrettuale di riferimento, grazie al dialogo diretto con gli apparati della Corona[24].

Si verificò il contrario in altri contesti, forse non casualmente più distanti dalla capitale, dove la definizione dei sistemi daziari da parte di un governo cittadino divenne una delle espressioni più chiare del suo predominio sui centri del territorio circostante. Lecce, per esempio, imponeva le sue gabelle unilateralmente ai casali e, anzi, applicava delle tariffe penalizzanti per gli abitanti «de lo contato» (cioè dei casali non aggregati al corpo della città)[25]. Certo, questo predominio poteva essere graduato e moderato: nello stesso caso leccese va notato che i casali *de corpore* godevano di un trattamento paritario con i cittadini, di fronte alle gabelle[26]; e a L'Aquila, che come si è visto non prediligeva questo strumento fiscale, quando si decise di farvi ricorso si discusse della possibile delega della riscossione di certi dazi alle comunità del contado, anche se la nostra prospettiva documentaria sulla faccenda è piuttosto fumosa[27]. Nondimeno, bisogna sottolineare la grande differenza fra questo tipo di coinvolgimento, che era meramente esecutivo, e la vera e propria facoltà di stabilire *cosa* e *quanto* tassare attraverso i dazi, che era invece distintiva delle forme di gestione separata messe in atto dai distretti intermedi incentrati su Aversa, Capua e Sessa, e che appare il sintomo di una minore capacità di queste ultime, in quanto centri maggiori, di verticalizzare la relazione istituzionale con il proprio distretto sul piano fiscale. È interessante, allora, far presente che il funzionamento dei sistemi daziari appare più unitario nelle comunità di comunità organizzate secondo tendenze federali, come l'università di Cava, pur al netto di possibili tensioni centrifughe[28].

Segnali coerenti vengono dalle pratiche connesse a estimi e collette. Alcuni riferimenti in capitoli di Sessa del 1470 alludono piuttosto chiaramente al fatto che esistevano apprezzi diversi per il centro principale e per i casali, e che la cosa suscitava tensioni per la pertinenza di beni e persone ai catasti dell'una o

[24] A un dialogo particolarmente intenso sembrano alludere anche le frequenti lettere della Sommaria registrate nella serie *Partium* e suscitate da richieste di queste università o di individui a esse appartenenti.

[25] Lecce 3, pp. 43-55 (1420).

[26] *Ibid*.

[27] Un riferimento opaco è in ASAq, ACA, T2, cc. 40v-41r (1 dicembre 1476).

[28] Vd. ad esempio il testo unico dei *datia* trecenteschi e le decisioni comuni nelle delibere di fine Quattrocento (Cava de' Tirreni 1, pp. LXII-LXIII, LXIV-LXV, LXVIII-LXX), con il tentativo centrifugo del villaggio di Cetrara nel 1486 (commentato da Senatore, *Distrettuazioni* cit., pp. 362-364).

degli altri[29]. Nella riforma degli ordinamenti municipali operata dal commissario regio Giovanni Pou, nel 1476, fu presa di mira la grande confusione suscitata dalla mobilità degli abitanti fra un terziere e l'altro. È un episodio a suo modo eloquente, perché gli obiettivi di questi spostamenti («per haver meglio comodità delli pagamenti, et ancora per pagare manco di quello soleno pagare in lo loro tertiero o città») e gli inconvenienti generati dipendevano proprio dal problema della pertinenza dei beni intestati a queste persone. Non a caso, il commissario regio prescrisse l'immobilizzazione degli apprezzi, vale a dire che i beni continuassero a essere apprezzati all'interno degli estimi nei quali erano stati registrati in passato, a prescindere dai movimenti di chi li possedeva. Si noti che contestualmente la riforma del 1476 tentava di favorire una maggiore integrazione istituzionale, nel segno dell'«unione» fra la città e i casali, che dovevano fare «un corpo»[30]. Ma questo non significava superare alcune suddivisioni di responsabilità amministrative fra corpo e terzieri[31]. Anzi, portare i rappresentanti eletti dai terzieri direttamente nel consiglio cittadino contribuiva a delineare un profilo di tipo federativo, impedendo la centralizzazione del governo fiscale locale nelle mani dell'università di corpo, nell'ottica di fare il bene di «tutta la Republica dentro et fora»[32].

Altrove le modalità di definizione dei criteri di estimo potevano essere più verticali, come abbiamo visto per il caso di L'Aquila (parte seconda, V.1). Tuttavia in molti altri casi non è facile, con le fonti a disposizione, comprendere se e in quale misura le operazioni di estimo avvenissero in modo più o meno unitario (e autoritario)[33]. Qualche spunto può venire da altri aspetti dei processi di ripartizione degli oneri fiscali e delle spese collettive.

[29] Sessa Aurunca, pp. 275-280.

[30] *Ibid*. Si può ricordare che nello stesso periodo la Corona tentò di incoraggiare l'attiva partecipazione dei massari ai consigli comunali anche a L'Aquila: Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 455-456. Qualcosa di simile avvenne a Civitella del Tronto, cc. 6r-12v (1479), con la fissazione di una proporzionalità tra fuochi residenti negli insediamenti del territorio e seggi in consiglio («la tale villa ha tanti fochi, li tocca tanti huomini»).

[31] Ancora in capitoli regi del 1484, per esempio, si coglie chiaramente l'esistenza di erari e procedure di riscossione separate: Sessa Aurunca, pp. 597-605.

[32] Sessa Aurunca, p. 232.

[33] Le difficoltà, specie nel seguire l'evolvere della situazione nel tempo, si notano per esempio in M. Castellano, *Sorrento: città e contado*, e M. Pucci, *La difficile difesa del territorio cittadino. Salerno nei secoli XIII-XV*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, cur. G. Vitolo, Salerno 2005, rispettivamente pp. 211-227 e 187-210, pur se nel primo caso sembra emergere una tendenza al separatismo più carica di conseguenze rispetto a quanto non traspaia nel secondo.

Pensiamo alla divisione del montante tributario attribuito dalla Corona a un aggregato di comunità, che è uno dei fattori su cui già Giovanni Vitolo puntava l'attenzione per riscontrare l'egemonia di un centro all'interno di un distretto[34]. È possibile che l'uso dei fuochi quale unità di riferimento per la determinazione dei carichi fiscali, con i sovrani aragonesi, abbia creato qualche ostacolo alla capacità di un centro egemone di distribuire a svantaggio del distretto quel medesimo carico. È vero, per esempio, che a Capua «il centro urbano tendeva a sfruttare il territorio», ma non è affatto chiaro fino a che punto ci riuscisse attraverso un'iniqua ripartizione dei carichi fiscali. Per un verso, la proporzione di 1/4 del peso spettante al corpo e 3/4 alle forie non appare particolarmente iniqua se si considera che rispecchia grossomodo la distribuzione della popolazione all'interno del distretto capuano. Per un altro, sono numerose le notizie relative a pagamenti separati, interazioni dirette delle *forie* con la Corona, gestione separata di gabelle[35]. Ovviamente il numero di fuochi poteva non riflettere la distribuzione effettiva della ricchezza, ma questa è una sperequazione intrinseca al sistema di ripartizione dei carichi per fuoco in generale e non un portato della volontà politica delle élites di Capua corpo: la situazione avrebbe potuto essere la stessa se le *forie* avessero pagato separatamente. L'ipotesi più sperequativa sembra invece quella della immobilizzazione delle quote contributive.

Da questo punto di vista, tentativi come quello aquilano, nel 1473, di evitare rinumerazioni dei fuochi da parte del re, o quello avvenuto a Squillace, nel 1464, di scongiurare il passaggio al sistema del focatico, ribadendo la volontà di pagare per collette e secondo montanti frutto della consuetudine di ripartizione con i centri aggregati a Squillace stessa, riflettono, oltre che la volontà di evitare intromissioni e difendere privilegi, anche quella di salvaguardare uno spazio di manovra che le élites di un centro egemone potevano effettivamente utilizzare a svantaggio delle comunità del distretto[36]. Ma non si può dare per scontata né l'incapacità dei centri minori di ottenere aggiustamenti tramite l'appello al re, né la capacità dei centri maggiori di sostenere assetti egemonici apertamente sperequativi sul piano istituzionale (si pensi a L'Aquila che riconosceva l'aggiornamento delle numerazioni dei suoi castelli).

[34] G. Vitolo, *L'egemonia cittadina sul contado nel Mezzogiorno medievale*, in *Città e contado nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 9-26 (qui p. 18).

[35] Senatore, *Una città* cit., pp. 11, 70-76, 130-132.

[36] Per L'Aquila vd. *supra* parte seconda, V.1. Per Squillace: Squillace, pp. 35-43.

Sono molto significativi i segnali relativi a un altro livello di espressione delle tensioni interne agli aggregati di comunità, sempre connesso alla materia fiscale. I centri che cercavano di esercitare l'egemonia all'interno di un distretto potevano pretendere di dirigere le spese da intraprendere collettivamente. Così, per esempio, Squillace cercò di suffragare con il sostegno di Federico d'Aragona, principe di Squillace stessa, una presunta antica consuetudine, in virtù della quale «tutti terre, mocte et casali de dicto principato in le spese extraordinarie debbiano contribuire a la dicta cità et maxime in quelle cose vertessero lo honore et beneficio comone»[37]. Ma tanto la natura di queste spese d'interesse comune, quanto il modo di ripartirle suscitavano inevitabilmente tensioni. Ancora a Squillace, da capitoli del 1489 emerge che le comunità del distretto erano renitenti a contribuire se tali spese si dividevano per fuochi[38].

Altrove i problemi si stagliano ancor più nitidamente. Il 27 aprile 1499 si riunirono «in publico parlamento» nel duomo di Cosenza i sindaci e il mastro giurato della città, insieme a «magnam hominum multitudinem casalium civitatis predicte cum eorum sindicis». I sindaci cittadini si appellarono all'osservanza di un accordo già intervenuto fra l'università del corpo e quelle dei casali, in virtù del quale alla condivisione dei privilegi corrispondeva quella degli oneri comuni. Tuttavia i portavoce dei casali riferirono che per una specifica occasione, il pagamento di un donativo richiesto da don Cesare d'Aragona, avevano deciso di agire «in disparte de vui». Inoltre, e quel che più interessa in questo momento, aggiunsero una precisazione significativa per il futuro: si sarebbe tornati a pagare le spese in comune, ma il patto non andava inteso «per fabriche o altre particularità de la città, ma solum [per oneri relativi] allo bene comune et universale». Per cui, i casalini chiesero che per ogni spesa comune fosse necessario convocare i sindaci dei casali, dichiarare la natura del pagamento da erogare e la sua entità, per poi ripartirlo fra tutte le unità rappresentative secondo il numero dei fuochi[39].

È tempo di volgere a conclusione queste osservazioni sparse. È evidente che sono necessari degli approfondimenti mirati, caso per caso, ma le vicende frammentarie ricostruite fanno propendere per l'estensione a tutto il regno di un giu-

[37] Ivi, pp. 57-67.

[38] Ivi, pp. 75-80.

[39] Cosenza, cc. 22v-23r. Sono interessanti anche alcuni documenti cavesi, che mostrano come le spese deliberate dall'*universitas* di Cava, nel cui consiglio sedevano esponenti di tutti i villaggi federati, venissero poi messe in esecuzione dai sindaci e dagli organi deliberativi dei singoli comuni membri, non senza possibili polemiche (Cava de' Tirreni 1, pp. XXX, XXXIV-XXXVII).

dizio che è stato formulato guardando alla relazione fra L'Aquila e il suo contado. Nonostante si tratti di uno dei casi più evidenti di verticalizzazione delle relazioni fra le comunità comprese all'interno di un medesimo distretto capitaneale, a tutto vantaggio di una città egemone, la storiografia ha infatti parlato per l'Aquila di un'«identità fragile»[40].

Mi sembra evidente che la costruzione di egemonie cittadine era sempre un affare difficile nel regno di Napoli tardomedievale e specialmente aragonese. Di più, si ha l'impressione che i suoi esiti sul piano istituzionale fossero perlopiù deboli. Le sparse osservazioni relative all'ambito fiscale tendono infatti a mostrare un quadro nel quale alcuni centri avevano certamente la possibilità di rendere sperequativo il rapporto con comunità minori attraverso il monopolio della rappresentanza politica e il controllo sulle leve del governo fiscale: la decisione delle gabelle da imporre, quella dei modi di fare l'estimo e ripartire le collette, l'indirizzo dei flussi di spesa. Tuttavia, quantomeno nel quadro delle comunità *immediate subiecte* al potere regio, sembra anche di cogliere la ricorrente possibilità per i centri minori di aggirare la mediazione del centro egemone attraverso il dialogo diretto con la Corona e di rivendicare così un certo grado, non necessariamente completo, di separazione amministrativa e, dunque, di istituzionalizzazione.

Fra le cose che è difficile chiarire senza entrare nel vivo dei singoli casi c'è la misura in cui i sovrani favorirono o disincentivarono la verticalizzazione delle relazioni all'interno di un distretto. L'impressione è che il potere regio fosse, almeno in epoca aragonese, piuttosto reattivo nel supportare le richieste di separazione amministrativa all'insegna di una maggiore equità. Anche quando, almeno a metà anni Settanta, si mostrò propenso a sostenere una certa unità degli aggregati di comunità afferenti a un medesimo distretto capitaneale, i tentativi di spingere verso la definizione di corpi consiliari federali sottolineano l'intenzione di attenuare gli aspetti di egemonia di un centro sugli altri. Dunque, in definitiva, l'impressione è che l'idea di equità perseguita dalla Corona andasse sempre, in un certo senso, a favore dello spezzettamento dei poteri, ora nel segno di una redistribuzione di vantaggi favorevole ai centri minori e al loro ruolo fiscale, ora con velato intento compressivo rispetto all'emergere di forti egemonie urbane.

[40] Vd. Berardi, *I monti d'oro* cit., p. 131, ma anche Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 466 individua nell'età aragonese «un periodo di crisi nei rapporti città-territorio». Vd. ora Rotellini, *"Per fuoco e per estimo"* cit., che parla addirittura del «carattere federativo dell'ordinamento cittadino» aquilano, sottolineando alcuni aspetti del rapporto istituzionale con le comunità rurali.

Questo, forse, è anche uno dei motivi per cui attraverso la lettura dei privilegi emerge un'immagine dei centri egemoni caratterizzata dalla funzione rappresentativa[41]. Così, era frequente che le richieste di privilegi da parte di una comunità includessero capitoli a difesa dei diritti dei centri a essa collegati. Come quando Lanciano, nel 1441, negoziò la riduzione dei montanti di tassazione anche per i suoi castelli e, negli anni successivi, a più riprese tutelò il loro diritto di imporre pedaggi, agendo «pro augumento et conservatione Reipublice dicte terre et eius districto»[42]. O ancora, come tutte le volte in cui le richieste di Cosenza furono espresse a beneficio dei casali e in modo esplicito parlarono della difesa dei privilegi di questi ultimi[43]. È possibile imbattersi persino in manovre volte a formalizzare questo ruolo di mediazione, come quando, nel 1507, Agnone chiese al suo signore Prospero Colonna la conferma dello «jus presentandi», cioè della facoltà di «representare» tutte le terre situate dentro «el dominio tenimento et pertinentie de decta terra de Agnone et anco in li feudi comparati da essa Università et speciali persone de essa»[44]. Riuscire a esercitare (e possibilmente a monopolizzare) una mediazione di questo tipo era fondamentale per costruire «a role of patronage and representation» senza il quale dall'unione si poteva scivolare facilmente verso la separazione[45].

Insomma, dalla scarsa autonomia giurisdizionale delle comunità all'interventismo dei poteri superiori, diversi fattori cospiravano a impedire una forte verticalizzazione istituzionale delle relazioni di cui stiamo parlando, cui faceva da contraltare la possibilità sempre aperta del decentramento di alcune funzioni amministrative nelle mani di nuclei sociali particolari riuniti in *universitas*. Certo esistevano delle variazioni e c'erano casi – abbiamo visto quello aquilano e abbiamo indizi piuttosto forti riguardo a quello leccese, per fare solo due esempi – nei quali l'egemonia di un centro era piuttosto percepibile già su questo piano, soprattutto se confrontata con quella apparentemente più debole in contesti

[41] Vd. già F. Senatore, *Cities, Towns, and Urban Districts in Southern Italy*, in *A Companion to the Renaissance in Southern Italy (1350-1600)*, cur. B. De Divitiis, Leiden, Boston 2023, pp. 189-209.

[42] Lanciano, cc. 8r-13r, 14r-25v, 27r-33r.

[43] Vd. per esempio Cosenza, cc. 33r-41v. Sulla parità interna al sistema polisinodale di Cosenza e casali e sui vantaggi che tutte le parti in gioco ne traevano insiste Cozzetto, *Una grande università* cit., pp. 278-283.

[44] Agnone, p. 94.

[45] La citazione è da Senatore, *Cities* cit., p. 197.

come Capua e Sessa (ma anche Cosenza), o con la maggiore orizzontalità che caratterizzava federazioni come l'università di Cava. Nondimeno, è forse soprattutto altrove che dei fattori capaci di mostrare la maggiore o minore centralità di certi luoghi andrebbero cercati: negli assetti socioeconomici all'interno di questi aggregati, come mostrano bene i pochi casi già meglio studiati (si pensi proprio a quello aquilano)[46]. Qui, comunque, non è possibile procedere in tale direzione.

3. *La competizione intercomunale*

I deboli poteri giurisdizionali dei comuni regnicoli non ponevano solo dei limiti alla verticalizzazione delle relazioni con gli altri soggetti presenti nel loro distretto, ma anche alla proiezione di un potere comunale al suo esterno. Non che le occasioni mancassero del tutto. I conflitti dinastici che periodicamente scossero le fondamenta degli assetti di potere nel regno aprirono degli spazi di azione che portavano alcune comunità a perseguire i propri interessi con particolare spregiudicatezza, tenendo sotto scacco militarmente uno scalo portuale concorrente, per esempio, o inducendo gli aspiranti sovrani a riconoscere annessioni e infeudazioni di comunità vicine[47]. Tuttavia, spesso queste conquiste s'impoverivano quando la situazione virava alla pace e i sovrani intraprendevano l'opera di redistribuzione di beni e diritti a vantaggio innanzitutto degli individui loro fedeli. È uno degli indizi più chiari della propensione della Corona napoletana a evitare l'irrobustimento di poteri comunali, una tendenza che affondava le sue radici ben addietro nel tempo e che dobbiamo tenere presente nel valutare come

[46] Ora vd. anche F. Senatore, *Città e territorio nel Mezzogiorno bassomedievale. Un bilancio*, in *Cosenza e la sua Cattedrale. Ambiente urbano e sede episcopale tra significati religiosi e secolari*, cur. M. Salerno, A. Vaccaro, Soveria Mannelli 2024, pp. 19-40.

[47] È quel che accadde in particolare nei primi decenni del secolo e poi durante la Guerra di successione di Ferrante. Sull'esplosione delle rivalità intercomunali in queste congiunture vd. F. Storti, Fideles, partiales, compagni nocturni. *Difesa, lotta politica e ordine pubblico nelle città regnicole del basso medioevo*, in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Battipaglia 2016, pp. 61-94; Id., *«La più bella guerra del mundo». La partecipazione delle popolazioni alla guerra di successione napoletana (1459-1464)*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, cur. G. Rossetti, G. Vitolo, Napoli 2000, I, pp. 325-346. Una ricostruzione notevole per l'Abruzzo è in G. Allocca, *«Una liga de vivere et morire ad honore et statu de vostra maestà». Comunità e monarchia in Abruzzo nei conflitti dinastici per il regno di Napoli (XIV-XV secolo)*, Università degli Studi di Teramo 2022 (tesi di dottorato).

le comunità regnicole tentarono di guadagnare posizioni di preminenza su scala sovralocale.

Progetti di tal genere potevano muoversi sostanzialmente lungo tre assi, oltre a quello cui si accennava dell'espansione territoriale: 1) creare le migliori condizioni per attrarre risorse umane e materiali verso lo spazio locale, rendendolo più attraente di altre destinazioni; 2) potenziare le libertà di accesso dei *cives* agli spazi extra-locali, per usarne gli *asset* e condurvi traffici vantaggiosi; 3) far agire propri ufficiali al di fuori dello spazio locale, in modo da istituzionalizzare delle forme d'influenza (o di vera e propria ingerenza) su ciò che accadeva là dove altri attori territoriali erano protagonisti.

L'accesso a privilegi che permettessero di convalidare la preminenza di una comunità lungo queste tre direttrici non era paritario. Per la prima e la seconda ci sono diritti che appaiono abbastanza diffusi, anche se non onnipresenti. È ciò che ha notato Eleni Sakellariou constatando la grande diffusione delle concessioni di mercati settimanali e quella, non molto più rada, di fiere; o, sul versante della proiezione esterna, la grande diffusione di franchigie commerciali di vario genere e quella, più prestigiosa ma certo non rarissima, della cosiddetta *civilitas*[48]. Altri vantaggi si ottenevano con più difficoltà, il che lascia immaginare la loro maggiore efficacia nel delineare preminenze marcate.

Pensando ai tentativi d'incrementare il peso dello spazio locale in quadri territoriali più ampi, quelli che più denotano una spiccata ambizione di centralità erano volti a ottenere dal re l'installazione di fondaci per la vendita del sale e del ferro[49], di zecche[50],

[48] Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 183-215. Sulle fiere vd. anche Grohmann, *Le fiere* cit.

[49] Oltre a quanto già visto per il caso aquilano, qualche esempio delle aspirazioni in tal senso emerge per esempio da Catanzaro 1, c. 59r (1485) e Taverna, pp. 326-334 (1496), ma gli esiti sono difficili da cogliere. Un'analisi dettagliata della distribuzione di questi fondaci all'interno delle province regnicole è tutta da fare e, per il sale, se ne sta occupando Gianluca Bocchetti. Per qualche riferimento generale rimando a Ryder, *The Kingdom* cit., pp. 354-357.

[50] Si tratta di un altro tema che meriterebbe analisi dedicate. Qualche notazione in L. Petracca, *Il principe Orsini del Balzo e la zecca di Lecce. Equilibrismi politici e produzione monetaria*, in *Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini Del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, cur. L. Petracca, B. Vetere, Roma 2013, pp. 385-422 e Senatore, *Una città* cit., pp. 18-20, che però si riferiscono entrambi all'attività di zecche attivate durante la Guerra di successione di Ferrante). Esempi più sparsi emergono da fonti abruzzesi: da quelle aquilane, che rivelano per la seconda metà del Quattrocento i tentativi della Corona di controllare in modo più stretto l'attività della zecca locale; da quelle sulmonesi, che attestano l'esistenza di una zecca in città (1462, in Sulmona, pp. 354-356); da quelle teatine, dove si vede come Chieti puntò ad avere una zecca proprio sul modello di Sulmona (1464, in Chieti 1, III, pp. 5-8); da quelle di Lanciano, dove

addirittura di *Studia*[51], o ancora la sede di tribunali e uffici provinciali (sui quali torneremo fra breve).

Quanto alle richieste volte a potenziare le libertà d'azione fuori dallo spazio locale, al di là delle franchigie più classiche capita di scoprire alcune aspettative di esenzione che denunciavano una concezione fortemente asimmetrica del rapporto con altre comunità. Come quando, nel 1453, Cosenza cercò di ottenere l'immunità dall'imposizione di multe per i danni causati dal bestiame di cittadini e casalini in altri territori demaniali e feudali della Calabria[52]. Nel 1497 fu l'università di Catanzaro a fare un'altra richiesta significativa, tanto più perché accompagnata dalla supplica di godere a titolo onorifico del «nome de nobile»: visto che i suoi cittadini possedevano terreni in altre località calabresi, l'università chiese che essi non dovessero contribuire ai pagamenti di quei luoghi, ignorando qualsiasi possibile dovere come *bonatenenti*[53]. Ma va notato che sia nel caso di Catanzaro, sia in quello di Cosenza le risposte dei sovrani non furono positive, con rimando nel primo alla consuetudine e nel secondo alle costituzioni del regno.

La terza direttrice di preminenza menzionata è quella più chiaramente soggetta a un intervento inibitore della Corona. L'esempio di due comunità importanti può valere a chiarirlo. Da una parte abbiamo Taranto, città impegnata dal novembre del 1463 nello spasmodico tentativo di difendere una preminenza che si percepiva messa a rischio dalla morte del principe Orsini Del Balzo e dall'incorporazione della città nel regio demanio. A pochi giorni dal trapasso del feudatario, l'università si rivolse al sovrano in cerca di garanzie per lo status di

analoghe aspirazioni si registrarono decenni più tardi e trovarono risposte elusive da parte della Corona (1499, in Lanciano, cc. 27r-33r). Sul controllo delle zecche, in particolare nei territori di confine del regno, vd. Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 220-230.

[51] Vd. i tentativi a L'Aquila e Salerno: A. Clementi, *L'Università dell'Aquila: dal Placet di Ferrante I d'Aragona alla statizzazione, 1458-1982*, Roma-Bari 1992; Pucci, *La difficile difesa* cit., p. 203.

[52] Cosenza, cc. 18v-20v.

[53] Catanzaro 1, cc. 70v-71r. Da notare che già nel 1492 Catanzaro aveva cercato di ottenere di poter nominare propri cittadini per intervenire nella redazione degli apprezzi di altre terre, onde evitare che i catanzaresi fossero «agravati contro lo dovere» per i beni che vi possedevano. Il re non aveva acconsentito, pur ribadendo le generali regole di coinvolgimento dei *bonatenenti* nei pagamenti di una comunità, al fine di evitare abusi contro i catanzaresi (Catanzaro 4). Maggiori dettagli sulla concezione asimmetrica che le élites catanzaresi dovevano avere dei propri rapporti con le comunità vicine sono in Morra, *Reti di comunità* cit.

cui si sentiva investita, sostenendo di meritare un trattamento simile a quello di Napoli, in virtù del suo ruolo di guida per le altre terre e città di Terra d'Otranto. Re Ferrante, in linea di massima, acconsentì, ma alla richiesta più specifica, cioè che un eventuale «officiale universale» con competenze giudiziarie in tutta la provincia risiedesse proprio a Taranto la risposta fu molto evasiva e promise solo che un tale ufficiale avrebbe avuto sede entro i confini della provincia[54]. Di fatto, sarebbe poi stata Lecce a ospitare una sede distaccata del Sacro Regio Consiglio[55]. A distanza di alcuni decenni, nel corso dei quali Taranto si sforzò di difendere i propri privilegi d'immunità daziaria e di pascolo dagli attacchi di altre comunità, nel 1492 scopriamo un'altra richiesta molto significativa: esasperata dalla continua inosservanza dei propri diritti, la città chiese al re – senza successo – che il locale capitano regio fosse nominato commissario speciale deputato a difendere e garantire l'osservanza dei privilegi tarantini contro chiunque li violasse[56].

L'altro esempio interessante è Catanzaro, che non a caso era stata a sua volta per secoli centro di contea. L'alta concezione di sé che le élites catanzaresi lasciavano emergere già in alcune richieste menzionate poco fa trovò un altro sbocco in evidente parallelismo con quanto visto per Taranto: nel 1482, rimarcando per l'ennesima volta che terre e baroni vicini non rispettavano le sue franchigie, l'università chiese o di vedersi riconosciuto il diritto alle rappresaglie, o che fosse conferita al suo capitano la competenza giudiziaria sulle violazioni dei privilegi comunali. Anche in questo caso, la risposta di re Ferrante fu un diniego e l'esame delle rivendicazioni catanzaresi fu affidato al luogotenente regio nella provincia[57]. Peraltro questo è un buon momento per notare che il tentativo di ottenere il diritto di rappresaglia contro i violatori di privilegi municipali fu compiuto anche altrove, riportando successi molto rari[58].

[54] Taranto 1, pp. 101-108 e 109-111. Una richiesta del 1517 mostra che la città cercò ancora di ottenere almeno la residenza temporanea dell'udienza provinciale a Taranto per quattro mesi l'anno, lamentando la preferenza che di recente era stata accordata a Lecce (Taranto 2, pp. 168-174).

[55] Vd. Massaro, *Territorio* cit., pp. 325-326.

[56] Taranto 1, pp. 200-201. Dal canto suo, nel 1518, Otranto avrebbe voluto nominare un «aguzzino» per difendere i suoi mercanti contro i debitori in tutta la provincia; il re decise di creare tale figura, in questo caso, ma di affidarne la nomina alla sua corte (Otranto 1, pp. 235-241).

[57] Catanzaro 1, cc. 40r-45r.

[58] Lanciano, cc. 14r-17r (1441); Otranto 1, pp. 235-241 (1518); Brindisi, pp. 200-201 (1484).

Di fronte a queste testimonianze, è difficile sfuggire alla sensazione che l'intento della Corona fosse in fondo quello di livellare il privilegio. Lo si può notare con una certa chiarezza quando i sovrani rispondevano alle richieste di concessioni indicando il profilo di altre comunità come punto di riferimento. Nel momento in cui, nel 1464, Campobasso tornò al demanio regio e chiese a Ferrante di poter imporre le collette come ai tempi di Giovanna II, il sovrano rispose di no, perché voleva che l'università fosse trattata come tutte le altre demaniali[59]. Quando nel 1463 Monopoli chiese allo stesso Ferrante che i suoi cittadini fossero trattati come i veneziani per l'esportazione di olio «o altra grassa», il re rispose di non poter provvedere a cuor leggero, «quia non est concessum aliis demanialibus»[60]. E gli esempi potrebbero proseguire.

D'altro canto, questa dinamica di bilanciamento è accentuata dalla occhiuta attenzione con la quale comunità fra loro vicine si scrutavano l'un l'altra, pronte a contestare il prodursi di asimmetrie inusuali e a rivendicare il diritto a un trattamento paritario. È piuttosto facile, per esempio, imbattersi in richieste di sgravio dal focatico o da altri diritti motivate con gli sconti concessi a una comunità vicina[61]. Per le comunità demaniali, poi, le testimonianze sono ancor più ricche, variegate e significative.

Nel 1443 Aversa inserì fra i capitoli presentati al re una clausola per cui se qualche città demaniale fosse stata esentata dal focatico allora avrebbe dovuto esserlo anch'essa. In parallelo ottenne che nel suo territorio non si riscuotesse la gabella del *fragello*, visto che non la si esigeva neppure a Capua e Gaeta[62]. In modo simile, nel 1467, Molfetta rivendicò e ottenne l'esenzione dalla *nova gabella*, assumendo come modello concessioni rivolte a Trani e altre terre[63]; e Lanciano, nel 1499, supplicò l'esenzione da un pagamento che sottolineò essere assente in tutte le altre terre demaniali abruzzesi[64]. Del resto, quando si facevano aggregare al demanio, le università dichiaravano la volontà di godere un certo li-

[59] Campobasso, pp. 324-335.

[60] Monopoli, pp. 156-167. Simile il caso di Ostuni 1, pp. 130-141 (1463), dove il re regolò il rapporto dei cittadini con l'*esitura* rimandando alle prassi in vigore negli altri centri demaniali dell'area (e lo stesso accadde per la *piazza*).

[61] Vd. Senatore, *Survivor's Voices* cit. Qualche ulteriore esempio: Catanzaro 1, cc. 5r-9r (1456); Sessa Aurunca, pp. 233-237 (1480), dove si chiese di avere il mercato franco per non «essere de peggio conditione» di alcune terre vicine.

[62] Aversa 1, pp. 52-55.

[63] Molfetta 1, pp. 167-172.

[64] Lanciano, cc. 27r-33r.

vello di privilegio associato con quella condizione e spesso immaginato sulla base degli esempi disponibili all'interno del contesto sub-regionale di appartenenza. Campobasso, nel 1464, chiese accesso a «tutte et singule preminentie prerogative usi et consuetudine et altri stili che generalmente haveno, useno et gaudeno tutte altre terre demaniali de questo regno»[65]. Pescocostanzo, dal canto suo, in quello stesso anno aveva come orizzonte di riferimento per una richiesta analoga «le altre citate, terre et castella demaniali de Apruczo»[66].

Un'ulteriore conseguenza sembra riconoscibile nella difficile identificabilità di strutture insediative gerarchicamente ordinate nelle province regnicole, foss'anche solo nei termini della convergenza a un primo livello verso capitali provinciali e a un secondo verso la capitale del regno. Che non sia un fatto casuale si nota, ad esempio, in Abruzzo, nel quadro della rivalità fra Chieti e Sulmona. Chieti, in effetti, appariva centrale nell'area in quanto sede di una corte giudiziaria di livello provinciale, della quale si hanno tracce sparse già all'epoca di Alfonso il Magnanimo[67]; ma Sulmona, dal canto suo, era sede della tesoreria provinciale[68]. Nel 1464, forte della militanza prestata a sostegno di Ferrante durante la Guerra di successione, Chieti provò a ottenere che d'ora in avanti anche la sede della tesoreria provinciale stesse in città, nel segno di una progettualità che nel 1507 fu espressamente declinata come volontà di essere «capo della provincia»[69]. Eppure, al netto di una relativa centralità che Chieti indubbiamente aveva conquistato in Abruzzo (vd. anche *infra* parte terza, V.3 per la sua scelta come sede di parlamenti provinciali), Sulmona continuò a rimanere la sede della tesoreria provinciale. Di questa ripartizione delle funzioni abbiamo tracce anche altrove. Nella Puglia centro-settentrionale, per esempio, essa si manifestò nella rivalità fra Barletta e Trani, mentre tornando a guardare più a sud-est è interessante segnalare che ancora una logica distributiva, più che concentrazionista, presiedeva alla positiva risposta data dalla Corona a una richiesta di Brindisi nel 1482, quando la locale università domandò che il luogotenente provinciale, il mastro portolano e il percettore provinciale risiedessero in città per 3 mesi l'anno, «per lo concurso

[65] Campobasso, p. 324.
[66] Pescocostanzo, p. 220.
[67] Chieti 3.
[68] Morra, *D'amore* cit., pp. 36-37. Un altro esempio significativo di competizione in Abruzzo è quello tra le fiere di Lanciano, Ortona e L'Aquila, per il quale Grohmann, *Le fiere* cit., pp. 79-84 e 88-92.
[69] Chieti 1, III, pp. 5-8 e 32-34.

de le gente portano con loro et per dare causa ad multi che habiano in totum ad remanere et habitare»[70].

Cerchiamo di venire a una sintesi. Cosa ci mostra l'interazione negoziale fra Corona e comunità sul punto dei privilegi che tendevano ad allargare l'influenza comunale oltre la sfera locale? La risposta, al netto delle variazioni che possono dipendere da frangenti peculiari e delle differenze che comunque sia venivano a crearsi fra un caso e l'altro per via di vicende più profonde di quanto i punti di luce accesi in questa sede possano mostrare, mi pare abbastanza semplice: il successo della Corona, perlomeno in età aragonese, nel contenere il privilegio entro dei limiti abbastanza precisi. Esistevano senz'altro diversi livelli gerarchici ai quali esso poteva attestarsi, ma si riscontrano tutto sommato le seguenti tendenze: 1) una distribuzione larga dei privilegi pensati per accrescere la forza attrattiva che lo spazio locale esercitava su flussi umani e materiali, dei quali beneficiavano in misura maggiore le comunità demaniali o almeno capaci di raggiungere il sovrano in momenti critici di passaggio; 2) una distribuzione abbastanza simile di alcuni fondamentali privilegi concepiti per facilitare la proiezione sovralocale dei membri di una comunità, in particolare le franchigie commerciali; 3) il soffocamento dei tentativi di ottenere una proiezione istituzionale più o meno diretta del comune al di fuori degli spazi distrettuali.

Questa situazione sembra l'esito di un duplice movimento convergente: da una parte, le tendenze imitative che animavano la competizione fra le comunità stesse nella ricerca del privilegio; dall'altra, il dosaggio dei privilegi da parte della Corona e la tendenza, probabilmente calcolata, a limitare la maturazione di preminenze particolari, in favore invece di una certa distribuzione delle funzioni e di livelli comparabili di privilegio fra diversi centri[71]. Esistevano comunque delle

[70] Brindisi, pp. 193-198. Per Barletta e Trani vd. Morra, *L'onore* cit.

[71] A volte era esplicita la preoccupazione della Corona di evitare che la concessione di un privilegio suscitasse invidie fra le comunità di una provincia, alimentando i contrasti fra di esse. Così, complici le braci ancora accese della Guerra di successione, quando nel 1463 Lanciano chiese che i suoi cittadini potessero transitare per il territorio della rivale Ortona senza essere soggetti a esazioni, Ferrante concesse il *placet* ma pose la condizione che esso fosse valido solo se non comprometteva la fedeltà della provincia (Lanciano, cc. 17r-25v). Nota che il mio ragionamento è concorde con quello svolto soprattutto da Sakellariou, *Southern Italy* cit. a proposito della distribuzione di fiere e franchigie (per i riferimenti precisi rimando alla sintesi *supra* in parte prima, IV.1). Esso mira a ipotizzare una parziale risposta alle perplessità sorte anche in altre ricerche sui livelli di privilegio abbastanza omogenei che è dato cogliere specialmente nei centri *immediate subiecti* al sovrano (vd. Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 408).

parziali eccezioni, che ci aiutano a interpretare il quadro d'insieme e a formulare due corollari.

In primo luogo, sulla effettiva raggiungibilità di un rango particolarmente elevato nella gerarchia delle comunità. Sebbene gli esiti della competizione per la posizione di *caput provinciae* appaiano in vari casi piuttosto fluidi, ce ne sono alcuni di diverso segno. Cosenza e Lecce sono forse i luoghi che possono con più ragioni apparire simili a delle capitali provinciali. La prima, oltre a essere, con l'insieme dei suoi casali, una delle realtà demografiche più importanti del regno e la sede di una fiera che attirava astanti da tutta la Calabria (in particolare per la seta), durante il regno di Ferrante d'Aragona fu la sede di un tribunale provinciale del cui operato si trova traccia anche nei documenti di altre comunità, specie in chiave polemica. È su queste basi che possiamo comprendere come mai nel 1478, nell'incipit di un'ordinanza del luogotenente generale di Calabria, si dicesse che Cosenza «inter claras urbes Calabrie caput est»[72]. E tuttavia non c'è dubbio che questo titolo non riflettesse uno status capace di conferire alle istituzioni comunali di Cosenza privilegi e poteri diversi da quelli attribuiti ad altre «nobili» comunità della regione (come teneva a definirsi Catanzaro). Anzi, gli indizi sembrano alludere a una presenza regia particolarmente pervasiva nella stessa vita della comunità[73].

Quanto a Lecce, è interessante ricordare le mutazioni cui andò incontro la preminenza della città nel corso del XV secolo[74]. Da centro di contea e sede frequente della corte del principe di Taranto, con il passaggio al dominio diretto della Corona Lecce assurse al rango di capitale provinciale. La capacità comunale di proiettare con relativa uniformità un potere giurisdizionale (quello del capitano) sul territorio circostante, esercitando una sorta di dominio mediato sui casali, fu indebolita da questo processo, che si mosse in parallelo con il graduale sfaldamento dell'antico distretto comitale per via della concessione di feudi *in*

[72] Cosenza, c. 48v.

[73] Stando alla riforma dell'ordinamento municipale orchestrata dal duca di Calabria, la corte o i luogotenenti provinciali del re sceglievano gli ufficiali municipali di Cosenza entro un novero di persone elette dalla comunità. Questo fatto ha spinto Cozzetto, *Una grande università* cit., p. 277 a ritenere che il «riordinamento delle istituzioni universitarie da parte della monarchia toglie spazio all'autonomia cittadina». Al di là della diffidenza della storiografia recente verso il concetto di autonomia, possiamo senz'altro ritenere che un intervento istituzionale di questo genere andasse nel senso di una più pronunciata influenza del potere regio nel contesto locale.

[74] Mi rifaccio a Massaro, *Città* cit.; Ead., *Territorio* cit.; Visceglia, *Territorio* cit.

capite a rege al suo interno. Nel contempo, con l'installazione del Sacro Regio Consiglio provinciale in città e con l'ingresso delle élites locali nei suoi ranghi, Lecce guadagnò una centralità inedita a cavallo delle due province di Terra di Bari e Terra d'Otranto, sebbene sia difficile dire in che misura ciò abbia coinciso con un aumento dell'influenza delle sue élites e della sua università.

Questi due casi si possono interpretare tenendo presente l'ottica proposta da Francesco Senatore guardando a Capua: «La forza di Capua, la sua autonomia, vanno misurate sull'efficacia del collegamento personale con il ristretto *entourage* del sovrano, il suo *inner circle*»[75]. Ecco, vorrei insistere su una lieve variazione di questa affermazione: si direbbe che quanto più le élites locali riuscirono a stabilire un efficace collegamento con la corte regia (ma su scala minore anche con quelle feudali), al punto da vivere la presenza pervasiva delle sue propaggini istituzionali come un'occasione per la propria prosperità, tanto più esse poterono guadagnare un genere di forza che era molto improbabile conseguire attraverso il privilegio comunale. Tuttavia questa forza non coincideva con quella del comune e, anzi, quanto più pervasive erano le istituzioni non-comunali tanto più esse diventavano un'ingombrante alternativa al comune stesso. In che misura ciò sia avvenuto nei casi di Cosenza e Lecce è difficile dire con precisione, poiché almeno alcune chiare prerogative municipali, ad esempio il governo di gabelle, sembrano solide. Sono situazioni diverse da quella di Napoli, dove, come abbiamo avuto modo di vedere, le finanze municipali furono incamerate dalla corte e l'importanza della città e delle sue élites nel regno dipese molto più chiaramente dall'integrazione negli apparati regi. Stabilire fino a che punto certi segmenti delle élites provinciali avessero influenza su un'area più vasta è impossibile finché gli studi sul tema non saranno più approfonditi[76]. Non è privo di significato, nel caso leccese, il fatto

[75] Senatore, *Una città* cit., p. 414.

[76] Alla luce di quanto detto, comunque, è una volta di più evidente il senso delle lamentele rivolte a una delle espressioni più evidenti di quest'influenza incanalata su binari non-comunali, vale a dire la nomina in un luogo di ufficiali provenienti da realtà lì percepite come rivali o comunque invasive. Il caso più comune è quello della richiesta ai poteri superiori d'evitare l'invio di ufficiali napoletani (Ariano Irpino, pp. 462-468 (1486); Castelvetere (1490); Catanzaro 1, cc. 20r-24r (1465) e 34r-36r (1473); Monopoli, pp. 109-120 (1421); vd. anche Vitale, *«Universitates»* cit.). Ma altri esempi analoghi sono possibili. Per non farne che qualcuno: in Calabria, Catanzaro non voleva ufficiali di Cosenza, Squillace e Crotone (1465, in Catanzaro 1, cc. 20r-24r); Squillace non ne voleva da Catanzaro e Taverna (1487, in Squillace, pp. 69-70), mentre Taverna non ne voleva da tutti quei centri che non volevano i suoi cittadini come ufficiali (1466, in Taverna, pp. 322-326). In Abruzzo, Lanciano avrebbe voluto che fossero

che una parte della nobiltà locale legasse il proprio status e le proprie fortune alla concessione di possessi feudali in Terra d'Otranto da parte della Corona, anche a scapito dell'influenza del comune e potenzialmente a danno delle sue finanze[77].

Comunque sia, il nostro secondo corollario è a questo punto una meravigliosa banalità, di quelle su cui a volte non si riflette abbastanza: stare dentro il comune non era l'unica via, né necessariamente la principale, per la costruzione e la difesa di preminenze sociali, specialmente per quelle proiettate oltre i confini ristretti del territorio comunale, ma anche, come stiamo per vedere, per quelle che si esercitavano entro quei limiti.

4. *Dentro e fuori dal comune:* principali *cittadini ed élites metropolitane*

Le non molte ricerche che hanno toccato il tema della mobilità sociale nel regno mostrano che la preminenza di individui e famiglie non si costruiva soltanto attraverso l'azione nei canali comunali, ma anzi che essi guardavano *necessariamente* anche altrove per ottenere uffici, appalti, diritti e feudi, benefici[78]… In attesa che nuovi studi permettano ricostruzioni più puntuali per singoli contesti, possiamo dare per assodato quantomeno il fatto che l'identità di queste persone si definiva entro un orizzonte di riferimento plurale. Il che, a ben vedere, costituisce uno dei motivi di fondo per alcune delle tensioni che si accendevano all'interno delle società locali.

Vorrei prenderne in considerazione di due tipi, che poi in realtà sono spesso intrecciati: da una parte, la tensione fra l'impulso a coltivare i propri interessi

ufficiali nelle fiere locali soltanto i lancianesi, e non i cittadini di Sulmona e Chieti (1463, in Lanciano, cc. 17r-25v); Penne, dal canto suo, non voleva ufficiali provenienti da qualsiasi luogo della provincia, per evitare che essi fossero coinvolti in schieramenti faziosi formatisi durante le guerre da poco passate (1442, in Penne 2). In Puglia, Molfetta si disse contraria alla nomina di un capitano di Giovinazzo, specie perché aveva delle cause in corso con quell'altra comunità (1467, in Molfetta 1, II, pp. 167-172).

[77] A riguardo non si può che rimandare nuovamente almeno agli studi di Massaro, *Città* cit. e Visceglia, *Territorio* cit., pp. 199-208 (e 267-278, dove si vede come fra XVI e XVII secolo la capacità di queste élites di controllare quote crescenti della ricchezza locale si sposasse ancor più chiaramente con la «compenetrazione profonda del gruppo nobiliare nelle strutture periferiche dello stato»).

[78] Vd. per esempio Senatore, Terenzi, *Aspects* cit.; Terenzi, *Forme* cit.; Tufano, *Percorsi* cit.; Vitale, *Élite* cit.

attraverso il comune e quello ad avvantaggiarsi anche (o prevalentemente) di altri canali, entrando potenzialmente in competizione con il comune stesso o con alcuni gruppi al suo interno; dall'altra, la tensione dovuta alla penetrazione nel contesto locale di élites esterne dal raggio d'azione sovralocale.

Quanto al primo punto, partirei da due documenti significativi. Il primo è l'accorata lettera inviata da Pietro Marco de Gizzi ai suoi concittadini di Chieti nel maggio del 1462, mentre si trovava a corte come ambasciatore della comunità e aveva davanti agli occhi il via vai di persone in cerca di grazie e concessioni dopo i recenti successi bellici del partito filo-aragonese in Abruzzo. Gizzi rimpiangeva che i suoi concittadini non fossero solleciti nel far partecipare il comune alle danze. «Pareme che usate troppo negligentia a lo bene pubblico», diceva. «Yo me dolgio. In tre misci mi partivij da Civita et per vuj non è stata scripta una lettera a sua Maysta et né a la Illustrissima Regina, et tucto el zorno ne vengono lettere particulare de su et de giù. Non è ben facto: se bene questa cità disspendesse l'anno cinquanta ducati in currerj, non serej grande cosa». E ancora: «poy che havete saputo vincire, sappeate usare la victoria! Et al volte lassete le vostre faczende per fare quelle de la republica et del communo. Per dio gratia in quessa nostra cità so tanti valenti hominj che saperei regere vinti regni, per ho continuamente demostrate vostre virtute, scrivate scrivate scrivate et iterum dico che scrivate, per vostro bene, per vostro honore, a la Mayestà del S.R., de la Regina e del S. Ducha, che le cose de Civita de Theti so tenute prete pretiosissime»[79].

La preoccupazione di Gizzi, come si vede, sembra dipendere dalla constatazione che a un certo attivismo individuale per procacciarsi le grazie della corte regia (con *lettere particulare*, mettendo *le vostre faczende* davanti a quelle *de la republica et del communo*) corrispondeva una scarsa iniziativa collettiva e istituzionale della comunità (in particolare attraverso l'invio di corrieri con missive). Un problema che denota la possibilità sempre presente dello scollamento degli interessi particolari rispetto a quelli del comune, che fa di sé bella mostra anche nel secondo documento che volevo menzionare.

Il torno d'anni è lo stesso, la congiuntura è sempre quella della richiesta di grazie dopo momenti di svolta nel corso della Guerra di successione, ma stavolta la comunità è quella di Taranto e il frangente è la devoluzione degli stati orsiniani alla Corona. Nell'arco delle ultime due settimane di novembre 1463, successive alla morte di Giovanni Antonio Del Balzo Orsini, il re ricevette in rapida successione

[79] Chieti 1, II, pp. 14-16.

due ambascerie di sindaci tarantini. La seconda sconfessò la prima con argomenti rivelatori: i sindaci della prima missione, si denunciava, «per havere loro gratie in loro beneficio non se curaro del bene commune», nonostante il fatto che la dedizione della città all'obbedienza regia fosse avvenuta sulla scia di un moto «universal*e*», «con bono amore et unione» di tutti. Così, la seconda ambasciata chiese e ottenne la revoca delle grazie impetrate dai primi sindaci «in loro propria utilità, in detrimento et preiudicio de quella Università», specificando anche che le concessioni chieste da alcuni specifici individui dovevano essere volte a vantaggio del comune[80].

Il problema dell'aggiramento di quest'ultimo da parte di persone che stabilivano contatti diretti con il duca di Calabria, il re e altre figure influenti avrebbe trovato risalto anche negli anni successivi in altre proteste della comunità, volte, come accadde altrove, a difendere il ruolo del comune nella «provisione et distributione» di uffici locali contro le persone che pretendevano di ottenerli in virtù di lettere regie o ducali, a scapito anche dei concittadini che non avevano modo «de venire in Napoli o mandare», e quindi «mai ne participaranno», con la prevedibile conseguenza di alimentare «invidia et distinctione [sic] infra citatini»[81].

Fra le manifestazioni più prevedibili di questa distinzione, in relazione con il fisco, ci sono per esempio le franchigie *ad personam*. Molto bella, fra le tante, la testimonianza proveniente da un capitolo sottoposto al re dall'università di Brindisi nel 1467: il bersaglio erano i gentiluomini di casa Pando, forti di privilegi che li esoneravano dal contribuire alla fiscalità comunale. Il comune aveva già lamentato presso il principe di Taranto che «loro erano potenti et forti de potere pagare a la dicta università poverissima», ottenendo e usando con moderazione il potere di decidere se farli contribuire o meno. Ora, trovandosi gravata da molte spese («como è acconzo de mura, guardia de companari, medici, mastro de schola, pagamenti de capitaneo et altre ordinarie et extraordinarie despese»), l'università chiedeva al re di annullare del tutto i privilegi dei Pando; oppure, se non era possibile, chiedeva che essi fossero resi «exempti de nostra citadinancia», cioè che non potessero «gaudere nostre franchicie et immunitate», perché sembrava

[80] Taranto 1, pp. 109-111.

[81] Ivi, pp. 120-122 e 173-178; Taranto 2, pp. 115-119. Attestazioni di analogo tenore sono per esempio nelle richieste di Cosenza del 1464 e 1480 (Cosenza, cc. 35v-36r, 52v); in quelle di Ariano Irpino nel 1488 (Ariano Irpino, pp. 474-477); di Atripalda nel 1496 (Atripalda), dove si noti che l'ufficio recuperato dall'università era stato assegnato a vita a un favorito «de li signori Ursini»; di Brindisi nel 1407 (Brindisi, p. 6), con denuncia dell'impossibilità di eleggere il proprio mastro giurato negli ultimi anni «per potenciam regencium et dominancium».

davvero ingiusto che il comune faticasse e spendesse per ottenerli a beneficio di chi non contribuiva agli oneri collettivi[82].

Ma le conseguenze dell'aggiramento del comune potevano essere anche più insidiose per la distribuzione delle risorse locali. Era abbastanza scontato, nel contesto regnicolo, che i rapporti individuali con i poteri superiori portassero alla concessione di cespiti e vantaggi da parte di questi ultimi: non solo di uffici e provvigioni, ma anche di veri e propri diritti impositivi. Ciò si traduceva, come minimo, nella sottrazione di una parte delle risorse che insistevano nella sfera locale ai circuiti distributivi gestiti dal comune. L'influenza di quest'ultimo ne era ridotta, mentre ne era accresciuta la potenziale indipendenza individuale. A volte fra comune e individui s'innescava una vera e propria competizione, con esiti alterni e difficili da tracciare[83].

Le conseguenze dei premi conferiti dalla corte a personaggi eminenti potevano andare anche oltre, favorendo l'emergere di posizioni di preminenza smaccata all'interno di un contesto locale. Profili di potere quasi signorile, esercitato da un individuo o da un gruppo familiare, maturavano proprio attraverso l'accumulazione di vari vantaggi e passavano spesso dall'acquisizione di uffici e risorse pubbliche. Mi limiterò a fare l'esempio di ciò che poteva accadere con le baglive, visto che si tratta di un ufficio cui si è già accennato più volte[84].

[82] Brindisi, pp. 123-124. Alcuni esempi di richieste di questo tipo sono in: Barletta 2, p. 88 (1397); Bitonto, I, pp. 465-470 (1483); Chieti 2, p. 29 (1470); Monteleone, pp. 1-5 (1480) e 6-8 (1494).

[83] Assegnazioni e cespiti: Altamura 1, pp. 431-433 e 443-444 (1464, con assegnazioni sulla bagliva e sul dazio della carne); Atripalda (1496, con l'università che cercò di assumere il controllo di uffici concessi a privati dai signori); Bari, II, 86-108 (1464, con l'università che in questo caso caldeggiò la conferma dell'*arboraggio* al cittadino Damiano de Alemagna, poiché egli era «paupero, et vecchio, et hà quattro sorelle ad maritare»); Gaeta 1, pp 49-50 (1396), 116-123 (1430), 165-166 (1475), 185 (1495) e 186-190 (1501); Sulmona, pp. 288-290 e 305-306 (1420-1424, con l'università che arrivò a chiedere alla regina di eliminare «provisiones et franchitias […] in collectis baiulatione et quibusvis aljs juribus fiscalibus civitatis eiusdem», «pro extirpanda invidia et odio que inter Cives Civitatis Ipsius propter dictas provisiones et franchitias hactenus viguerunt et vigent»), poi 330-331 e 332 nota 1 (1439, con l'università che acquisì il possesso feudale della bagliva, in concorrenza con individui che vi avevano mire o godevano assegnazioni); Trani 2, pp. 665 e 760-761 (1454 e 1488, con gruppi di privati che possedevano già per privilegio di Giovanna II diverse gabelle della corte: *arboraggio*, *panatica*, *piscinaria* e mulini *de la Galla*). Sul possesso di gabelle da parte di gruppi familiari eminenti a Barletta e Trani vd. già Vitale, *Percorsi urbani* cit., pp. 202-206 e 236-245.

[84] Poteva accadere con altri uffici, vd. Vitale, *Percorsi urbani* cit., pp. 216-229.

Nell'ottobre del 1471 il percettore di Terra di Bari e Terra d'Otranto diede diffusione a un'ordinanza emanata dall'erede al trono, Alfonso, che prendeva le mosse dalle «excessive abusioni» introdotte in quelle province «tancto per li baglivi quanto per li principali eminenti facultosi et opulenti Cittatini, […] deliquali li populieri et impotenti reportano intollerabil damno et de continuo sono magnati et consumati, et [in] dicte terre et città, o per havere preheminenza o per havere utilita, nascono privati odii, contentioni et differentie in detrimento dela republica loro». Tralasciando di commentare l'impalcatura ideologica che sorreggeva questo discorso, ne riporto un ulteriore passaggio relativo all'esercizio della bagliva: «si deve alcuna legge et freno alla dicta bagliva, che per privato lucro o altra passione non faczano onne cosa ex arbitrio in oppressione deli populi, ma s'habiano a governare con più maturita in ben tractarli». L'esito del provvedimento era l'ordine che i baglivi fossero sottoposti a sindacato ogni anno nei luoghi in cui esercitavano, presso la curia dei mastri portolani, se presenti, o altrimenti in quella del capitano locale[85].

Le lamentele per l'esercizio arbitrario dei poteri connessi alla bagliva sono un dato che emerge in modo ricorrente dalla documentazione delle comunità regnicole. Il fatto che il possesso di quegli uffici fosse sovente nelle mani di privati non doveva certo contribuire acché il comportamento di coloro che li esercitavano fosse corretto, e tanto più se la prospettiva di una rendicontazione pubblica era fumosa[86]. C'è di più: l'acquisizione del controllo sulla bagliva poteva rappresentare un tassello di veri e propri disegni egemonici da parte di qualche esponente delle élites locali. Ne abbiamo diversi possibili indizi ed esempi[87], ma dilunghiamoci per un momento sull'eloquente caso di Catanzaro.

Dai capitoli che essa presentò al re nel 1465 s'intravede una situazione probabilmente scaturita dalla Guerra di successione, poiché si alludeva al controllo che il castellano di Catanzaro aveva acquisito su *dogana*, *scannaggio*, banco di giustizia e altri diritti relativi alla bagliva per provvedere appunto alla custodia del castello; ma si vede anche come quella congiuntura fosse chiusa e l'università

[85] Molfetta 1, II, pp. 214-218.

[86] Nel 1384, per esempio, Bari aveva lamentato in modo esplicito che la donazione della bagliva (nel suo aspetto fiscale, la *gabella baiulationis*, e in quello giudiziario, il *bancum iustitie*) *in capite* a dei privati creava numerosi inconvenienti e favoriva i comportamenti abusivi dei baglivi (Bari, II, pp. 38-40).

[87] Va almeno ricordato l'episodio raccontato in Senatore, *Una città* cit., pp. 177-179 e rivelatore del potere occulto di Nicola Antonio de Monti a Capua.

si stesse attivando per ottenere l'uso di quei redditi «pro ipsius civitatis fabrica et reparacione», proprio come singoli individui si stavano attivando per piegarli a proprio vantaggio[88]. Solo qualche tempo dopo, nel 1485, un documento ci rende chiaro che, alla fine, la bagliva era pervenuta a Giovanni del Nobile, un eminente cittadino della stessa Catanzaro, che entrò così in possesso del banco di giustizia per i danni dati, della *dogana* e dello *scannaggio*. Quell'anno, il comune si rivolse al re per sventare l'accrescimento abnorme dei poteri concentrati nelle mani di Giovanni e di suo fratello Bartolomeo, del quale ultimo si era saputo che aveva impetrato dal re la capitania di Catanzaro stessa. L'ipotesi era preoccupante. Se la richiesta di Bartolomeo fosse stata accolta, lui e suo fratello si sarebbero ritrovati «quasi utili signori de dicta cità». Ma il comune non aveva alcuna intenzione di avere «tal nome che casa del Nobile sia quasi utile signora de dicta cità», e dunque prefigurava la resistenza «de iure et de facto» «per conservatione de loro costume et privilegii», donde, per evitare «qualche inconveniente», l'invito al re d'individuare altri candidati alla carica di capitano[89]. Sembrerebbe che questa manovra egemonica sia stata scongiurata, ma documenti successivi confermano che la bagliva rimase nelle mani della famiglia Nobile[90]. Il comune, dal canto suo, provò ancora a impadronirsene, con una motivazione significativa: «è parte de dominio tenere dicta baglia et dicta università ne sta mal contenta [della sua pertinenza a un privato]»[91].

Se quindi le spinte egemoniche dei *principali* potevano impensierire i comuni – i quali pure non mancavano di beneficiare all'occorrenza dei contatti e delle risorse che quegli individui potevano mettere a disposizione – va segnalato che a loro volta i sovrani – pur non alieni dall'alimentare certe vertiginose ascese individuali e dall'usarle per i propri scopi – guardavano con sospetto al ruolo di queste figure, temendo che esse potessero stornare grosse quote di profitti fiscali locali verso le proprie tasche[92]. Uno delle accuse topiche cui si faceva appello nella comunicazione politica quando si veniva ai ferri corti con questi personaggi in-

[88] Catanzaro 1, cc. 21r-v (1465).

[89] Ivi, cc. 62v-63r (1485). All'episodio accenna anche G.M. Monti, *Un importante comune demaniale del Mezzogiorno: Catanzaro nei secoli XV e XVI*, in Id., *Dagli Aragonesi agli Austriaci. Studi di storia meridionale*, Trani 1936, pp. 175-191 (a p. 126).

[90] Catanzaro 1, cc. 67r-v (1497).

[91] Ivi, c. 75r (1497).

[92] Su questa triangolazione fra corte, *principali* e comunità c'è ancora molto da dire. Sono notevoli i parallelismi con quanto nota Della Misericordia, *Decidere* cit.

fluenti era proprio quella dell'uso privatistico della finanza municipale[93]. Conviene tenerlo presente, perché la ritroveremo fra gli argomenti con i quali la Corona tentò di legittimare ideologicamente la sua riforma fiscale di inizio anni Ottanta.

A questo punto, merita rilievo anche una possibilità parzialmente diversa dall'uso del contatto con la corte da parte dei *principali* di una comunità. La distribuzione di cespiti al di fuori dei canali comunali poteva finire per determinare non solo la privatizzazione di risorse, ma anche l'estrazione di rendite dallo stesso contesto locale, quando a goderne era un estraneo. Un caso significativo è quello della decima dell'olio di Bitonto. Era un cespite pertinente alla regia curia e risalente come minimo all'ultimo quarto del XIV secolo, quando i bitontini avevano tentato di sfruttare i conflitti dinastici per affrancarsene[94]. Nel 1410, dacché si trattava di una tassa sulla produzione riscossa da ufficiali regi, la decima fu convertita per privilegio della regina Margherita in un contributo annuo fisso di 700 ducati, che l'università era responsabile in solido di versare ogni aprile alla corte, esigendo il dovuto da tutti i possessori di oliveti nel territorio bitontino, compresi i forestieri[95]. Di lì a poco, nel 1423, Giovanna II avrebbe concesso l'abbassamento dell'importo dovuto a 550 ducati annui e ulteriori concessioni sarebbero seguite. Apparentemente, ritrovatosi signore della città, nel 1440 Antonio Caldora rinunciò alla decima e nel 1442 fu re Alfonso in persona a confermare il privilegio di remissione della stessa, poi ribadito anche nel fuggevole periodo orsiniano del 1460 e, nel 1463, da Ferrante d'Aragona[96].

La storia della decima, tuttavia, non si chiuse qui, perché intanto su di essa era maturata una provvigione che di fatto sopravvisse. Nel 1418 Giovanna II aveva investito a titolo feudale ed ereditario Luigi Antonio Caracciolo, detto Carafa, di 40 once (240 ducati) sulla rendita di quel cespite[97]. La linea ereditaria lungo la quale si trasmise questo privilegio non è del tutto chiara, ma indubbiamente la provvigione sopravvisse per tutto il Quattrocento e oltre. Nelle imbreviature

[93] Accadde per esempio con Pietro Lalle Camponeschi nel 1485: Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 256-257.

[94] Nel 1388 Bitonto riuscì a strappare un'effimera esenzione dal transeunte Luigi I d'Angiò (Bitonto, I, pp. 301-303).

[95] Ivi, pp. 303-305.

[96] Ivi, pp. 305-308, 310-313, 313-315, 317-319 e 339-344.

[97] La concessione maturava come compensazione per altre rendite che erano state concesse al padre di Luigi Antonio, il milite Gurello Carafa, da re Ladislao, e che erano state trasferite da un cespite a un altro per via del profluvio di concessioni che l'instabilità del trono napoletano aveva determinato in quegli anni (Bitonto, II, pp. 564-570).

di Pascarello de Tauris di Bitonto ritroviamo traccia del regolare pagamento di quelle 40 once da parte dell'università, dapprima nel 1455 a un *messer Garrafello*, poi, dal 1469 al 1477, a Bernardo Carafa e in seguito ai suoi eredi Giovanni, Garrafello e Francesco Vincenzo (con una fugace apparizione anche della loro madre, Maria Maramaldo)[98]. Erano tutti personaggi radicati a Napoli, che percepivano la rendita attraverso l'invio di un procuratore a Bitonto, a maggio di ogni anno. L'università impiegava collette e gabelle anche per soddisfare questa gente, oltre agli altri suoi impegni fiscali e di spesa pubblica[99]. E quando sorgevano problemi ed era necessario negoziare, bisognava inviare sindaci e procuratori a Napoli per conferire con i Carafa. Così avvenne fra ottobre e novembre del 1465[100] e a maggior ragione finì per capitare nei tardi anni Ottanta, quando i problemi attraversati dall'università (cfr. *supra* parte seconda, V.3) portarono a ritardi nel pagamento della decima ai Carafa. Questi mossero causa all'università prima in Sommaria e poi nella Gran Corte della Vicaria, finché la situazione non fu appianata, a quanto sembra, nel 1493, dopo alcuni grossi esborsi di denaro da parte del comune (almeno 600 ducati nell'autunno del 1488, quasi altri 500 nel settembre del 1493)[101].

Questi fatti, di per sé eloquenti, lo appaiono ancor più quando si cominci a combinarli con altri. Nel 1489 fu l'ufficio di mastrodattia di Bitonto a essere alienato dalla Corona a Giulio Cossa di Napoli, ed esso rimase alla sua famiglia nei decenni seguenti[102]. Nel 1496 un altro napoletano, Iacobo Pignatelli, era «patron*e* baiulacionis dicte civitatis» e in quanto tale destinatario dei 150 ducati annui inizialmente promessi dall'università al re per l'affitto perpetuo della bagliva stessa, che però risultò poi alienata a titolo ereditario da Federico d'Aragona per esigenze finanziarie[103]. Sempre nel 1496 era stato un altro fedele di Ferdinando II, Marco Galiziano di Diano, a ricevere in perpetuo lo *scannaggio* di Bitonto, an-

[98] ASBa, Protocolli De Tauris, 10, cc. 2r-v; 20, cc. 86v-87r; 21, cc. 68r-v; 22, cc. 74r-v; 26, c. 48r; 28, c. 76r.

[99] Un esempio dell'uso delle collette è in ASBa, Protocolli De Tauris, 10, cc. 2r-v; un esempio con le gabelle è in ivi, 28, c. 76r.

[100] ASBa, Protocolli De Tauris, 17, cc. 12v e 16v. Nota che in questo caso, e non è del tutto chiaro quali relazioni di parentela lo spieghino, la trattativa era con Diomede Carafa, Antonio Carafa e Francesco Carafa, definiti eredi di un defunto Giovanni Carafa.

[101] ASBa, Protocolli De Tauris, 36, cc. 57r-v, 68r; 39, cc. 17v, 28v, 41v-42r.

[102] Bitonto, II, pp. 612-615 (e documenti seguenti).

[103] Il documento notarile che menziona Pignatelli come padrone della bagliva è in ASBa, Protocolli De Tauris, 41, c. 72r. Nota che l'atto di alienazione della bagliva è però del 24 marzo 1498

che se nel decennio seguente almeno questo diritto finì per pervenire all'illustre famiglia bitontina degli Scaraggi[104].

Le dinamiche di distribuzione di cespiti, provvigioni e uffici al di fuori dei canali comunali, con il pesante ruolo che vi giocava spesso la Corona, materializzavano reti di influenza e di penetrazione della sfera locale da parte di élites esterne, che con le élites municipali avevano rapporti tutti da indagare. In quali casi ciò significasse un impoverimento delle società locali sul piano economico e politico andrebbe verificato volta per volta, anche per comprendere meglio le ondate di espansione o flessione del fenomeno, e la qualità delle persone che ne approfittavano. Qui è impossibile giungere a delle vere conclusioni su questo punto, ma preme almeno evidenziare che la questione va problematizzata e che il comune poteva agire come argine a questi sviluppi.

In ogni caso, per questa via ci si palesa il problema dell'affermazione di élites sovralocali, non necessariamente prive di un radicamento e disinteressate alla partecipazione nella vita comunale dei luoghi di appartenenza, ma legate anche sul piano identitario a poteri dal raggio d'azione più ampio e vocate a pensarsi come il centro di un corpo politico più vasto di quello presidiato dal comune. Una "comunità di signoria", magari, ma soprattutto, nel nostro caso, una "comunità di regno". Qui bisogna fare attenzione. Giuliana Vitale è stata la prima a insistere sull'importanza del cosiddetto privilegio di *civilitas* e sulla sua ambiguità, che può fornirci degli ottimi *caveat*. Questa concessione, che in teoria garantiva ai fruitori l'equiparazione giuridica con i cittadini di tutti i luoghi del regno, «per un verso […] dava consistenza alla figura dei "cives Regni", promuovendo il superamento del frammentarismo giuridico ed economico localistico»; «nello stesso tempo, però, creava spazi giuridici privilegiati; non tutte le cittadinanze potevano infatti essere considerate equipollenti ed alcune di esse, che erano dotate di una serie di privilegi applicabili anche in ogni altra località del Regno, apparivano certo più prestigiose e più ambite di altre»[105].

L'ambiguità è ancora maggiore se si considera che l'interpretazione del suddetto privilegio non era affatto semplice. Si potrebbe pensare che esso implicasse che se un cittadino di Taranto si fosse recato a Trani, per esempio, avrebbe do-

(Bitonto, I, pp. 355-361). Un'attestazione del tentativo dell'università di garantirsi l'affitto perpetuo a 150 ducati annui è in alcuni capitoli placitati il 20 novembre 1496 (ivi, pp. 351-355).

[104] Ivi, II, pp. 780-783. Sugli Scaraggi vd. Russo, Violante, *Élites fondiarie* cit., p. 381; Ricci, *Olivicoltura* cit., pp. 103-107.

[105] Vitale, *Mobilità* cit., p. 52.

vuto essere trattato come un tranese, dunque magari avere accesso alle risorse collettive locali alle stesse condizioni dei tranesi, pagare le gabelle come un *civis* e non come un forestiero, godere l'esenzione dalla *piazza* doganale se i cittadini la godevano, altrimenti no. Invece, spesso e volentieri le università che fruivano di tale privilegio brigavano per assicurarsi che la sua interpretazione andasse nel senso dell'esenzione commerciale piena da tutti gli oneri daziari; o si premuravano di insistere su alcuni aspetti di specifico interesse, come la possibilità di condurre il bestiame al pascolo su territori altrui senza pagare nulla. Bisogna poi tenere conto della reazione delle comunità in cui questo privilegio doveva essere applicato. Abbiamo visto come i comuni dotati di gabelle fossero assai poco propensi a riconoscere esenzioni ai forestieri e avessero alimentato la tendenza a dare un'interpretazione restrittiva di privilegi come la *civilitas*, in particolare limitando le immunità dei forestieri ai diritti regi. Altro significativo esempio di interpretazione restrittiva (e per di più congiunturale) emerge verso la fine del Quattrocento, quando durante il regno di Federico d'Aragona si moltiplicano le attestazioni del fatto che il re non voleva più che il privilegio s'intendesse valido anche nelle terre baronali – un dato molto significativo del cedimento politico della Corona.

Insomma, mi pare chiaro che il valore della *civilitas* non era univoco, soprattutto per chi la chiedeva, ma anche per chi la concedeva e per chi doveva applicarla. Con essa non siamo di fronte a uno strumento che definisse una cittadinanza del regno, bensì a un modo multiforme di elevare lo status di una specifica cittadinanza locale. Piuttosto, allora, si può dire che l'ambizione a ottenere questo status lascia intuire la propensione delle élites di certi luoghi a proiettare i propri interessi oltre lo spazio locale. Perlopiù, le specifiche direttrici e modalità d'uso non sono indagate, e ancor meno lo sono le sinergie che esse creavano con fenomeni come l'assunzione di incarichi officializi fuori dalla propria piccola patria, o lo svolgimento di affari lungo date rotte economiche.

Solo in un caso le ricerche esistenti rendono più semplice puntare il dito su fenomeni significativi: quello delle élites che orbitavano intorno alla corte regia e, per forza di cose, alla capitale del regno. Il perno della loro identità tese a diventare il *regis servitium*, pur se l'appartenenza a una comunità e ad altri raggruppamenti sociali mantenevano una loro importanza. Ciò avvenne perché la definizione della preminenza sociale ed economica di queste figure trovava un volano determinante proprio nel servizio per il re. Naturalmente i napoletani erano i principali protagonisti di questo fenomeno, come già si è avuto modo di ricordare, e ciò influenzò il modo in cui la stessa cittadinanza napoletana, più di

altre, andò via via rassomigliando a una cittadinanza del regno[106]. Ma i napoletani non erano soli, poiché in questa élite della capitale, o élite metropolitana, bisogna includere anche altri, dagli stranieri radicati in modo più o meno permanente (catalani e toscani, innanzitutto), ai provinciali (specie quelli di alcuni luoghi vicini, come la penisola sorrentino-amalfitana) che vi orbitavano facendo la spola e magari venivano a stabilirvisi aspirando a conquistare la cittadinanza[107].

Parlo di élites metropolitane non per creare un concetto escludente, ma proprio al contrario per sottolineare il carattere aperto di questa compagine. Ciò che la definiva era la disponibilità ad avvicinarsi al re e a rispondere ai suoi interessi. Ma nello stesso tempo il concetto vuole alludere al baricentro che inevitabilmente veniva a fissarsi sulla città capitale del regno, non certo perché potente entità comunale, bensì perché questo era il luogo dove essere per trarre il massimo profitto dal dialogo con il re e la sua corte. Starne lontani non tagliava necessariamente fuori, ma ostacolava l'immediatezza e la pienezza di questa relazione.

Era dunque questo tipo di élites, con la sua mobilità centripeta e un certo qual individualismo (inteso, senza troppi anacronismi, come propensione ad agire fuori dal comune), a offrire la sponda ideale per le iniziative demanialiste della Corona, in particolare quelle che miravano al controllo sulle risorse fiscali, le quali diventavano valorizzabili attraverso concessioni oppure attraverso l'immissione in un competitivo mercato degli appalti, animato da soggetti che avevano in comune non l'appartenenza a una cittadinanza, ma l'obiettivo del guadagno personale e la capacità di compiacere l'interesse regio. Ne vedremo esempi chiarissimi in parte terza, III.2.

[106] Sugli sviluppi relativi al privilegio di cittadinanza napoletana nella prima età moderna, vd. Ventura, *La capitale* cit.

[107] Feniello, *Marchandises* cit.; Del Treppo, *Catalani* cit.; Del Treppo, *Stranieri* cit.

VII.
Le possibilità di una politica economica comunale

Nel concludere la sezione di questo libro dedicata alle comunità, vorrei dare maggior rilievo al loro ruolo economico, guardando non solo alla ricerca di maggiori libertà commerciali (come già fatto da Eleni Sakellariou), bensì ai tentativi di ostacolarle. Vorrei soffermarmi, cioè, sulla capacità dei comuni di intervenire sul mercato, di creare dei vincoli al suo funzionamento e di orientare la circolazione di capitali economici al suo interno. L'obiettivo è presto detto: suggerire che l'azione delle comunità ebbe risvolti non solo nella ricerca di facilitazioni per lo smercio dei surplus prodotti dalle popolazioni locali, ma anche, specie laddove il comune raggiungeva un certo livello di istituzionalizzazione, nell'accrescere la quota di quel surplus che esse erano in grado di sottrarre al prelievo di poteri superiori, nel trarre vantaggio per via fiscale dai flussi economici e nell'alimentare la domanda di beni e servizi che contribuì a sostenere (e articolare nei suoi gradienti d'intensità) la ripresa economica tardomedievale. In questo quadro l'importanza dell'azione regia non svanisce, ma trova risalto in modi più sfumati rispetto a quelli ipotizzati a volte dalla storiografia ispirata al neo-istituzionalismo: da un lato, più grazie alla moderazione dei poteri locali e agli spunti per il coordinamento della persistente segmentazione giurisdizionale, che grazie a un'efficace azione uniformatrice[1]; dall'altro, nel modo in cui avvantaggiava alcuni specifici flussi e agenti economici.

1. *La prospettiva locale*

Andiamo con ordine. È opportuno chiedersi per un momento in che misura sia riconoscibile l'emergere di una prospettiva economica dal basso. Le fon-

[1] Su questo punto mi trovo in linea con alcuni suggerimenti della storiografia recente: Carocci, Collavini, *The Cost of States* cit.; Carocci, Del Tredici, *La signoria* cit.; Ginatempo, *Viabilità* cit.; Poloni, *La signoria* cit.; Wickham, *How did the feudal economy work?* cit.

ti disponibili, nella maggioranza dei casi, non sono particolarmente eloquenti. Tuttavia alcuni elementi basilari emergono, non a caso, attraverso i documenti relativi alla politica fiscale delle comunità, da intendersi, come fatto finora in questo libro, non semplicemente come le scelte di tassazione, ma come l'insieme delle azioni che producevano un posizionamento collettivo rispetto al fisco e alle risorse fiscali, sia quelle controllate dalla comunità, sia quelle che non lo erano. In linea di massima, è possibile identificare una scala di priorità che faceva da bussola discorsiva per la descrizione degli obiettivi economici d'interesse collettivo.

Anzitutto, era fondamentale l'intento di difendere le attività produttive locali per garantire il «substentamento» della popolazione, cioè l'accesso ai beni fondamentali per vivere, allontanando lo spettro della penuria e della povertà. Era con questa motivazione, come abbiamo visto in parte seconda, I, che si giustificavano soprattutto le richieste relative allo sfruttamento di certe risorse collettive, ma anche la pretesa di godere l'esenzione dalla *piazza* per le piccole compravendite locali. Più in generale, era ciò che stava dietro tutti gli sconti e le facilitazioni previste per il consumo domestico, in cui pure ci siamo già imbattuti.

Questo livello di benessere basilare era propedeutico alla solvibilità fiscale delle comunità. Lo si vede bene quando circostanze calamitose prostravano l'economia locale riverberandosi in richieste di sgravio o dilazione dei pagamenti dovuti al re o al signore di turno[2]. Val bene la pena di rimarcare, in questa cornice, che spesso l'accesso al mercato sembra fondamentale tanto per l'obiettivo del sostentamento, quanto per quello della solvibilità fiscale. Nell'autunno del 1507, per esempio, le famiglie della piccola comunità di Calciano si ritrovarono a corto di vettovaglie per via di un cattivo raccolto estivo. Dapprima, allora, esse avevano usato il ricavato della vendemmia per comprare pane e grano. Dopodiché finirono per supplicare il principe di Bisignano affinché concedesse una dilazione sulla rata di agosto dei pagamenti fiscali che gli erano dovuti, in modo da dare ai calcianesi il tempo di «semaltire le robbe loro allo merchato»[3].

[2] Una serie di esempi, scaturiti dalla siccità calabrese del 1473, si legge nelle lettere dei registri ASN, Sommaria, Partium, 5 e 7. Vd. anche le notazioni in Senatore, *Una città* cit., p. 421.

[3] Calciano, pp. 91-95. Esempi analoghi sono molto numerosi, vd. almeno Crotone, pp. 33-37 (1491). Non a caso, il discorso politico regio, già dai primi provvedimenti di Ferrante contro gli abusi baronali che impedivano il libero commercio dei sudditi, indica nell'abbandono dei campi, nella povertà e nell'impossibilità di pagare «reipublicae onera» le conseguenze di quest'espropriazione del frutto del proprio lavoro («dum idem homines sui laboris fructum eripi»): *Nuova collezione* cit., III, p. 95.

Oltre a questo, si può notare che la relazione fra attività economiche e solvibilità fiscale poteva essere usata con obiettivi più specifici dalle stesse comunità. Nel 1343, per esempio, Bari aveva ottenuto di collaborare con il giustiziere provinciale e con il capitano per multare coloro che arrecavano danni alle proprietà rurali nel suo territorio. Lo aveva fatto sottolineando che proprio da quei terreni i cittadini traevano i redditi con cui poi versavano le tasse al re[4]. *Mutatis mutandis*, nel 1464 l'università di Cosenza e casali si era lamentata del mastro portolano Iacobo Sarrocco perché questi ostacolava la consuetudine che permetteva ai membri della comunità di comprare sale e «venderlo liberamente». Ciò aveva ricadute negative, secondo l'università, perché i cosentini «perdendo loro industrie non poteno vivere ne respondere alli pagamenti regali»[5].

Di qui all'idea di appellarsi al legame fra la prosperità della comunità e il vantaggio fiscale del re il passo era breve. In fondo, lo stesso Ferrante (come è noto, abbiamo visto e vedremo meglio) stimolava la possibilità di usare queste argomentazioni, visti gli sforzi fatti per presentare di sé e del suo regno una certa immagine, caratterizzata specialmente dalla volontà di garantire pace e possibilità di arricchimento ai suoi sudditi. Ho anche suggerito che qualora le giuste leve fiscali fossero nelle mani di una signoria, essa aveva a sua volta tutto l'interesse a preoccuparsi della prosperità dei vassalli[6]. Non sorprende, allora, scoprire il ricorso a questo potente nesso concettuale nella comunicazione politico-amministrativa. Ostuni, nel 1463, argomentando presso il re la richiesta di abolire una serie di tasse sulla produzione di olio imposte dal principe di Taranto, sostenne che esse stavano spingendo all'abbandono degli oliveti e all'«inopia» della comunità; la concatenazione fra questa richiesta e la precisazione che se ne intendeva esclusa l'*esitura* percepita dalla Corona sull'esportazione dell'olio è una raffinatezza tattica che mostra lo sforzo di tratteggiare uno scenario di tassazione più equilibrato, favorevole sia agli interessi dei produttori ostunesi, sia all'interesse fiscale della corte[7]. La stessa cosa accadde spesso con richieste di privilegi che

[4] Bari, II, pp. 14-15.

[5] Cosenza, p. 35v.

[6] Vd. *supra* parte prima, IV.2.

[7] Ostuni 1, pp. 130-141. Anche Napoli, in diverse occasioni, fece riferimento all'utile delle gabelle regie per avvalorare l'opportunità di certe suppliche, per esempio quando cercò di riservare terreni del demanio regio per il pascolo del bestiame dei macellai cittadini (vd. Napoli 1, pp. 23-24). Da notare che nel caso napoletano la supplica poteva prendere questa direzione argomentativa perché le gabelle locali erano nelle mani del re. Laddove erano le università a control-

prefiguravano, insieme al beneficio della comunità, l'arricchimento delle entrate doganali regie[8].

Fin qui ciò che le fonti consentono di cogliere sul piano della relazione fra comunità e poteri superiori. A questo livello è difficile rendersi conto di come il punto di vista espresso a titolo unitario dall'*universitas* fosse il frutto di una sintesi o una selezione dei diversi punti di vista presenti sul piano locale. Dai *corpora* di privilegi municipali l'esistenza di questi sguardi "altri" tende a emergere semmai in negativo, quando si producevano dei disallineamenti in seno alla comunità[9]. Ma è molto raro che la prospettiva di questi attori interni alla società locale ci pervenga in modo più diretto.

Questi cenni, dunque, servono solo a suggerire la complessità delle prospettive economiche dal basso, nella loro tensione interna fra unità e articolazione, nelle gradazioni di priorità che si davano e nelle strategie comunicative che impiegavano per dialogare con i poteri signorili e regi. Ma in concreto che forme assumeva l'azione delle comunità sul piano economico-istituzionale?

2. *L'intervento diretto del comune*

C'è naturalmente un fatto di cui bisogna tenere conto, cioè la debole autonomia giurisdizionale dei poteri comunali. Con poche eccezioni, essi avevano bisogno di concertare l'*enforcement* delle loro decisioni con ufficiali non eletti, dai baglivi ai capitani ai funzionari di livello sovralocale. Ciò non era vero ovunque nella stessa misura, sia perché le fonti mostrano in alcuni casi la capacità comunale di imporre vincoli particolari senza passare dal capitano, sia perché esistevano alcuni ambiti nei quali l'intervento diretto del comune sembra fosse

lare le gabelle, come abbiamo avuto modo di vedere, l'argomentazione percorreva un sentiero diverso, adducendo la destinazione d'uso delle gabelle per la soddisfazione dei pagamenti regi come motivazione per evitare l'applicazione delle franchigie di altri attori.

[8] Vanno in questo senso, per esempio, alcune richieste in Bari, II, pp. 86-108 (1464), 26-27 (post-1494) e Trani 2, pp. 708-712 (1464).

[9] Interessanti gli esempi di scontro fra università e artigiani o salariati di vario genere, quando questi ultimi riuscivano a ottenere forme di immunità fiscale: vd. l'esempio di facchini, addetti alle fosse granarie e fornai di Trani citato in Morra, *«Non così strani»* cit., p. 96 e quello di macellai, fruttivendoli, fornai, pescatori e altri bottegai a Napoli, in Napoli 1, pp. 17 e 25-30.

nel Quattrocento se non la norma almeno un fatto molto diffuso[10]. Prescindendo qui dalla questione delle baglive e delle risorse collettive, già affrontata in parte seconda, I, questi ambiti includevano alcuni compiti che nel XIII secolo sarebbero stati responsabilità delle baglive, in particolare la regolamentazione del mercato locale (prezzi, pesi e misure, controllo di qualità) e alcuni aspetti della cura di infrastrutture (strade e fontane ne sono l'oggetto più comune). L'imposizione di collette e dazi tendeva poi ad aprire alcuni ulteriori margini di intervento, mentre solo in certi casi comparvero uffici specifici dedicati per esempio al rifornimento e alla distribuzione di grano e sale.

Fu soprattutto a partire dal XIV secolo che le comunità del regno cominciarono a eleggere propri ufficiali deputati al controllo di pesi e misure utilizzate nel contesto locale, nonché alla sorveglianza sui prezzi di alcuni beni alimentari essenziali (la cosiddetta *assisa*)[11]. Queste figure si chiamavano in genere catapani, ma esisteva una certa variabilità nella loro nomenclatura. A Capua, per esempio, nel XV secolo si parlava di *soprastanti*[12]; a Napoli di *grassieri*[13]; a Cosenza di *assisitori*[14]. Anche le competenze non erano del tutto omogenee, poiché prevedevano diversi gradi di relativa autonomia dell'ufficiale dalle decisioni dei consigli comunali[15].

Sebbene nel Quattrocento, come in altri ambiti, la comunalizzazione di questi aspetti dell'amministrazione locale potesse non essere un dato valido ovun-

[10] A proposito della disomogeneità dei casi si può tenere presente che, a fronte di una Lecce dove si guardava ai bandi del capitano come a un fondamentale viatico per l'esecuzione delle decisioni economico-fiscali del comune (Lecce 3), a L'Aquila i Signori della Camera sembrano aver emanato regolarmente e *propria sponte* bandi vincolanti per alcuni settori (qualche esempio in ASAq, ACA, S75, cc. 54v, 62v, 80v, 86r-v, 241v).

[11] Morra, *Vivere per gabelle* cit., p. 207. Da notare che ancora una volta il periodo fra tardo Trecento e inizio Quattrocento sembra esser stato propizio all'acquisizione di nuove funzioni da parte delle comunità. La federazione di Cava de' Tirreni, che nel 1322 si limitava a imporre agli abati della Santissima Trinità il rinnovo annuale dell'ufficio di catapania, nel 1384 si occupava essa stessa della sua elezione (anzi, ciascuna università coinvolta nella federazione eleggeva un suo catapano), pur facendolo confermare a posteriori dagli abati (Cava de' Tirreni 1, pp. III-VI e XIX-XXI). Catanzaro sembra aver ottenuto solo nel 1414 la licenza della regina Giovanna II per aggiustare pesi e misure tramite un proprio catapano (Catanzaro 1, s.n.).

[12] Senatore, *Una città* cit., pp. 222-223.

[13] ASN, Processi antichi, Attuari diversi, 1036, 8.

[14] Cosenza, cc. 26r (1472), 43v (1475) e 59r-60r (1488).

[15] Le norme che questi ufficiali dovevano far rispettare, specie quelle di carattere igienico, che si possono immaginare meno variabili di quelle relative ai prezzi, tendono a sopravvivere sia all'interno degli statuti baiulari, sia all'interno di appositi capitoli della catapania.

que, anche in piccole comunità infeudate tendeva a vedere quantomeno una partecipazione di figure elette della comunità[16]. Ed è molto significativo che nelle richieste delle università alla Corona capiti facilmente d'imbattersi in proteste e insistenze affinché vari ufficiali regi (commissari, algozzini, portolani) non s'intromettessero nel campo di competenza di questi uffici, specie per quel che riguardava la cura delle strade e il controllo di pesi e misure.

Un'ondata di richieste in tal senso rimonta non casualmente ai primi anni del regno di Ferrante, presumibilmente sulla scia delle intromissioni che si erano verificate negli ultimi anni di Alfonso[17]. A giugno del 1458, appena asceso Ferrante al trono, l'università di Lanciano dichiarò in una supplica che per antica consuetudine spettava a lei nominare gli ufficiali che davano i pesi e le misure ai mercanti e a tutti gli altri che ne avevano bisogno (ricordiamo che Lanciano era sede di importanti fiere). Chiese, di conseguenza, che nessun altro ufficiale intervenisse e che in caso contrario il comune avesse facoltà di «fare resistentia et non gli dare obedientia»[18]. Lucera, a sua volta, non esitò a contrapporsi dapprima, nel 1457, a un maestro razionale napoletano, che aveva ordinato di presentarsi presso di lui per aggiustare i pesi e le misure locali, e poi, nel 1463, a non meglio definite pretese della zecca di Napoli d'intervenire sul controllo della materia[19].

Lamentele di tenore analogo abbiamo per Bari e Taranto[20], ma che il tema restasse caldo in maniera diffusa emerge anche da tracce successive. Ad Ariano, per esempio, l'università fece presente al re, nel 1488, che da «longo tempo» si costumava che essa eleggesse quattro cittadini «ad aiustare et vedere li pesi et mesure in ditta Città, et mettere assisa, et preczo in carne, et altre cose dove accade pisi, et mesura». Descrisse quindi come «totalmente derogatoria ala antiqua

[16] Abbiamo visto il caso di Torre Orsaia, dove vescovo e comunità nominavano ciascuno un catapano ancora nel tardo Quattrocento (vd. *supra* parte seconda, V.3); ma per esempio nella piccola Alberona sembra aver operato nel 1488 un catapano dell'università. La stessa cosa avveniva in altri piccoli centri infeudati: Cilento (1487); Laurino (fine XV); Torella (1479); Atena Lucana, p. 80 (pre-1475); Laino, pp. 428-443 (1470); Fondi (1474); Viggianello (1421). Probabilmente non mancavano eccezioni o casi di regressione istituzionale, se a Montelone, in Calabria, nel 1522 era il signore a eleggere il catapano (Monteleone, pp. 32-33).

[17] Vd. *supra* parte prima, III.1.

[18] Lanciano, cc. 8r-13r. Una conferma ulteriore fu richiesta e ottenuta nel 1463 (ivi, cc. 17r-25v).

[19] Lucera I, pp. 174-176 e 177-206.

[20] Bari, II, pp. 86-108 (1464); Taranto I, pp. 101-108 (1463). Più generiche lamentele contro l'invio di algozzini sono in Reggio Calabria I, pp. 237 (1460) e 237-238 (1465).

consuetudine capitoli, et privilegj de ditta città» una mossa intrapresa di recente da un tale Cola Priso di Ariano, il quale si era recato a Napoli e aveva chiesto ai maestri razionali della zecca di conferirgli il potere di «mercare tuttj mesure et pisi in ditta Città, et che nullo possa vendere, né mesurare che primo non siano per ipso mercatj»[21]. Un attore locale, insomma, aveva deciso di aggirare il comune e di fare strumentalmente ricorso alla zecca di Napoli. Purtroppo non sono chiare le sue motivazioni, anche se l'episodio resta suggestivo.

Notiamo comunque due cose che torneranno utili più avanti. Anzitutto il notevole parallelismo fra le richieste delle università su questa materia e quelle veicolate dai baroni nei parlamenti generali di età alfonsina, a conferma del fatto che costoro catalizzavano su questo punto istanze più ampie per la limitazione costituzionale delle ingerenze della Corona su una materia che si percepiva cruciale per gli interessi locali. In secondo luogo, non è casuale che in alcune delle testimonianze citate ritorni la menzione della zecca di Napoli, che era tribunale di riferimento sulla questione[22]. Complice il solido radicamento della nobiltà di Seggio napoletana al suo interno[23], questo coinvolgimento lascia intravedere il collegamento tra gli interessi dell'élite della capitale e la questione di pesi e misure nel regno. Un fatto di cui prendere nota.

Ci sono indubbie ragioni economiche e politiche per l'interesse locale verso la materia di pesi e misure, così come per la questione dell'*assisa*: si trattava di un settore strategico per il posizionamento del mercato locale e dei suoi attori entro reti economiche più ampie. Abbiamo diversi esempi su come la regolazione dei prezzi in una comunità avvenisse con un occhio alle oscillazioni dei valori di mercato nei centri vicini[24]. L'obiettivo sembra fosse mantenere il prezzo di beni

[21] Ariano Irpino, pp. 475-477.

[22] Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 216-217.

[23] I maestri razionali della zecca (anticamente *magistri rationales magnae curiae*) furono istituiti ai tempi di Manfredi di Svevia e furono uno dei principali riferimenti per la revisione contabile negli apparati regi. Gradualmente soppiantati dalla Regia Camera della Sommaria in questa funzione, su di essi si fece forte la presa dei Seggi di Napoli, che pare di fatto indirizzassero la nomina dei membri del collegio, ai quali erano garantiti notevoli privilegi (Delle Donne, *Burocrazia* cit., pp. 47-48 e 107-109). I nomi di alcuni maestri razionali della zecca di epoca ferrantina (tutti napoletani, ovviamente) sono repertoriati nel manoscritto cinquecentesco edito da Delle Donne, *Burocrazia* cit., pp. 174, 177, 248, 482 nota 127, 483 nota 152: Marino Brancaccio, Giovanni Cafatino, Andrea Fellapane, Michele Riccio.

[24] Qualche esempio: Sulmona, pp. 387-388 (1482, si guardava a L'Aquila per fissare i prezzi di carne, pesce «et altro salsume»); Morra, *Vivere per gabelle* cit., p. 208 (per Bitonto che guardava

come la carne entro un livello che tutelasse sia i profitti dei venditori, evitandone le rimostranze, sia le capacità d'acquisto dei consumatori, sia ancora l'interesse del comune e, quando si dava il caso, degli appaltatori dei dazi municipali. Nello stesso tempo, dunque, l'intervento della comunità sull'*assisa* contribuiva all'inserimento in reti economiche, ma anche alla protezione degli attori locali e al bilanciamento di interessi variegati, di stampo economico ma anche fiscale.

La questione delle unità di misura rivela a sua volta aspetti delicati. In varie occasioni le fonti consultate mostrano che il particolarismo a riguardo non era totale e irrazionale, bensì che poteva rispondere alla volontà di una sincronizzazione con mercati vicini e connessi. Presenzano, ad esempio, nel 1450 adattò il suo tomolo alla misura della vicina Teano; Otranto, invece, nel 1482 usava per l'olio la misura di Lecce[25]. Tali scelte rispondevano alla stessa logica degli accordi di reciprocità daziaria e servivano a rinsaldare dal basso relazioni economiche interlocali su piccola e media scala, spesso a prescindere da confini di tipo giurisdizionale. I casi più significativi, da questo punto di vista, erano quelli delle aree prossime ai confini del regno, nelle quali pesi, misure e finanche unità monetarie si adattavano alle ragioni dello scambio con zone soggette ad autorità politiche differenti. Lo si vede bene in Abruzzo (e ci torneremo parlando della riforma di Ferrante, in parte terza, V.4), ma si potrebbe verificare anche nella Calabria meridionale, Campania settentrionale e Puglia adriatica. A ogni modo, sono significativi anche casi di segno opposto: Cosenza guardava a Napoli già nel 1464 per aggiustare il suo rotolo *alla sottile*, pur preoccupandosi di fare in modo che ciò non si traducesse in un aumento dei prezzi, specie di quelli del ferro e di altri metalli[26].

Al di là dei risvolti economici va poi ricordato che la gestione di pesi e misure era una prerogativa pubblica[27]. C'erano, quindi, anche ragioni simboliche per le quali i comuni, come le signorie, erano interessati ad acquisire e difendere delle capacità di azione in quest'ambito. Esse contribuivano a materializzare nello spa-

a Bari); D'Arcangelo, *La Capitanata urbana* cit., pp. 32-33 (per Foggia che guardava a Manfredonia, Lucera, Ascoli Satriano, Troia e Cerignola).

[25] Presenzano; Otranto 1, pp. 227-235.

[26] Cosenza, c. 37r. La preoccupazione di adeguarsi alle indicazioni del re sulle misure senza creare scompensi nei prezzi ritorna anche in una richiesta del 1480, nella quale va sottolineato in particolar modo che la mutazione dell'unità di misura (ancora il rotolo) si traduceva in un aggravio della gabella della grassa (ivi, c. 53v).

[27] Come ricordava re Alfonso nel 1450, essa faceva parte dei *regalia* (Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 129).

zio l'autorità dei poteri locali e a connotarla in senso pubblico. Non è un caso se proprio all'esposizione di pesi e misure erano legate anche alcune forme di monumentalizzazione degli spazi comunitari, peraltro con il ricorso a *spolia* classicheggianti che miravano ad affondare le radici di quell'autorità in un passato antico[28].

Le stesse implicazioni erano sottese alle responsabilità di cura della rete infrastrutturale, a cominciare da quella viaria, che non a caso era oggetto di una tensione fra intervento esterno e cura locale analoga a quella vista per pesi e misure[29]. L'impegno che le comunità vi profondevano era ovviamente commisurato alla loro disponibilità finanziaria. Laddove questa scarseggiava o gli interventi da intraprendere erano molto onerosi, c'era bisogno che i poteri superiori mettessero a disposizione le risorse di loro pertinenza (cosa che le comunità più avvedute cercavano comunque di ottenere). Così, la cura vicinale delle strade, la preoccupazione per il loro decoro e per quello di semplici fontane e abbeveratoi di paese era un fatto onnipresente in statuti baiulari e testi normativi di vario genere, anche per i centri dotati delle strutture istituzionali più fluide[30]. Solo comuni di un certo livello, invece, si occupavano di acquedotti, investivano risorse proprie nella manutenzione dei porti ed eleggevano ufficiali appositi per la cura di vie e ponti, come il cosiddetto *mastro portolano* che curava le strade di Sessa[31].

A maggior ragione, il problema delle risorse a disposizione del comune rappresentava un freno alla costituzione di stabili servizi di tipo annonario, dei quali abbiamo tracce piuttosto sporadiche[32]. L'esempio che riusciamo a inquadrare meglio – per merito dei documenti disponibili – è quello aquilano. Qui il comune

[28] B. De Divitiis, *Pratiche artistiche e spazi politico-amministrativi nel Regno di Napoli e nel Mediterraneo tra Quattrocento e Cinquecento: luoghi, iscrizioni, immagini*, in *Words and things in motion. Methodological issues in studying the circulation of legal-administrative lexicon and practices in Europe (12th-18th century)*, cur. D. Morra, F. Lazzerini, F. Senatore, Napoli 2025, pp. 51-87.

[29] Le richieste già menzionate contro l'intervento di commissari, algozzini e portolani riguardavano appunto, e fra l'altro, la responsabilità dell'«annettare le strade» (vd. *supra* in particolare nota 2). Persino per Napoli abbiamo notizia, nel 1486, di una richiesta al re perché nessun ufficiale si immischiasse nella gestione delle strade cittadine a parte i Sei eletti del governo municipale (Napoli 1, pp. 25-30).

[30] Per qualche esempio di cura vicinale delle strade in piccole realtà comunitarie: S. Giovanni a Piro (1466); Presenzano (1450); Torella (1479); Torre Orsaia (fine XV).

[31] Sessa Aurunca, pp. 251-256, 257-275, 597-605, 605-608.

[32] Con riferimento ai secoli precedenti vd. P. Mainoni, *Il sistema annonario: aspetti comparativi nel XIII e nel XIV secolo*, in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Battipaglia 2016, pp. 139-173. Cfr. J. Morelló Baget, C. Guilleré, *Approvisionnement et finances municipales en Méditerranée occidentale: l'exemple de la Couronne d'Aragon*, in *La*

nominava depositari del frumento per presiedere alla gestione di un «fundico vel horreo» e alle operazioni di approvvigionamento, ma diramava anche istruzioni a figure incaricate di procurarsi il grano alle marine abruzzesi o direttamente in Puglia[33]. Fra 1473 e 1474, complici i cattivi raccolti che interessarono il regno, il comune aquilano arrivò a sborsare 1280 ducati per comprare 80 carri di grano dal napoletano Nicola Caracciolo[34]. Il denaro impiegato poteva provenire dalle collette comunali, ma anche da tasse di scopo[35]. Altrove abbiamo tracce più sparute, come la menzione di ufficiali[36], o l'attestazione di privilegi che consentivano il rifornimento di precise quantità di cereali a tariffe doganali agevolate o nulle. Come al solito, insomma, c'erano diverse possibilità e diversi gradi di organizzazione istituzionale dell'approvvigionamento, anche se a riguardo di questa materia una certa fluidità sembra prevalere ancora per tutto il Quattrocento[37].

3. *L'intervento concertato con i poteri superiori*

Come detto, gli scarsi poteri giurisdizionali intestati ai comuni implicavano la necessità della concertazione con i poteri signorili e regi per portare avanti molti tipi d'intervento. Vediamo di capire quali, e soprattutto di capire cosa i comuni potevano ottenere e cosa invece no.

La dipendenza da una signoria feudale o da quella regia significavano innanzitutto che il primo e più naturale tentativo per ogni comunità non era tanto quello di creare dei vincoli istituzionali all'economia, quanto di incanalare gli

fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). 3. La redistribution de l'impôt, cur. D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 2002, pp. 267-294.

[33] ASAq, ACA, S75, cc. 138r, 156r, 158r, 162r, 171r-v, 175v, 208r, 214v; T2, cc. 78r-v; S76, cc. 31r-v, 37r-v. Da notare che L'Aquila poteva anche usare il suo grano a scopi politici, come quando nel 1477 decise di rifornire la vicina Cittareale (T2, cc. 91r-v).

[34] ASAq, ACA, S75, 233r-234r. Ivi, c. 209v c'è notizia di un acquisto da 400 ducati, ricavati tramite colletta.

[35] In ASAq, ACA, S75, c. 208v-209v si vede per esempio l'imposizione di una tassa sui forestieri.

[36] Cito l'esempio dei *grassieri* comunali di Sessa, deputati a garantire che la comunità fosse fornita «de cose che perteneno ad vita de huomini» e dotati di autorità anche sui catapani (Sessa Aurunca, pp. 257-275 e 597-605).

[37] Quest'ultimo dato è compatibile anche con le osservazioni di Mainoni, *Il sistema* cit., p. 165 a proposito del possibile ruolo di singole figure eminenti e di enti assistenziali su questa materia, comunque tutto da approfondire.

sforzi dei propri membri per liberarsene. Su questo piano il secolo XV fu un periodo propizio e l'azione della Corona contribuì senza dubbio a favorire le aspettative delle popolazioni. Abbiamo ricordato le misure di Ferrante d'Aragona in favore delle libertà commerciali dei sudditi (in parte seconda, IV.2). Come al solito, è bene non sopravvalutare gli effetti di questi provvedimenti in senso statalista, tanto più che essi entrarono in contraddizione con le oscillazioni della stessa volontà regia[38]. Senza dubbio, però, furono misure rivelatrici di un certo clima. Così, come già notato da Eleni Sakellariou (e da altri in precedenza[39]), è facile imbattersi in richieste delle università, specie di quelle infeudate, che andavano in questa stessa direzione, prima e dopo i provvedimenti di Ferrante[40]. Del resto, anche sul fronte di altre libertà economiche non è difficile imbattersi in capitolazioni che evidenziano l'interesse locale per la possibilità di gestire forni, mulini e altre strutture, e di scegliere liberamente quelli a cui rivolgersi, sfuggendo a obblighi bannali[41].

Al tentativo di liberarsi si sommava quello di liberare altri attori economici, per incoraggiarne la frequentazione del mercato locale. Anche su questo fronte, la storiografia ha già notato come si trattasse di richieste frequenti da parte delle comunità, che erodevano per esempio i diritti doganali regi, o quelli di *piazza* nelle mani di signori e privati. Le richieste in tal senso venivano motivate sia con la volontà di accrescere i flussi commerciali (magari per arricchire gabelle

[38] Documentate per esempio in Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 245.

[39] Galasso, *Economia* cit., pp. 118-119.

[40] Nel 1464, per esempio, la piccola università di Rutigliano chiese che i suoi uomini potessero liberamente portare e vendere i loro vini nella piazza e nel porto di Bari (Rutigliano, pp. 126-130); e, nel 1475, Laino si assicurò per i suoi la libertà di vendere carne e altri beni, anche se – da notare – erano tenuti ad avvisare il locale baglivo prima di procedere (Laino, pp. 443-447). Vd. anche l'immediata preoccupazione di Vasto, infeudata a Inigo d'Avalos d'Aquino nel 1499, di far esplicitare in privilegio che i mercanti cittadini dovevano essere liberi di praticare per mare e per terra senza impedimenti del signore (Vasto, pp. 303-309); e richieste dello stesso tipo ancora più tardi, per esempio a Venafro nel 1531 (Venafro 1).

[41] Alberona (1488, libertà di fare forni, taverne, macelli e mulini); Atena Lucana, p. 97 (1475, libertà di andare ai mulini che si preferiscono); Atripalda (1496, libertà di cuocere pane in casa anziché presso i forni del signore); Castelvetere (1490, libertà di fare mulini, forni, trappeti e ogni industria come da prammatica regia); Marigliano (1524, libertà relative alle taverne); Monteleone, pp. 1-5(1480, idem); Tricarico, II, pp. 36-37 (1405, libertà relative a forni, mulini, frantoi). Da notare che la capacità dei signori di imporre obblighi d'uso delle proprie strutture sembra fosse già da tempo un dato storico piuttosto fluido nel contesto meridionale: Carocci, *Signorie* cit., p. 418; Petracca, *Le terre* cit., p. 151.

municipali), sia con il proposito di favorire il movimento di beni specifici, da quelli esportati (abbiamo citato le richieste relative all'*esitura* per l'olio in parte seconda, I.3) a quelli importati, da merci come i metalli[42] a prodotti d'interesse annonario[43].

A questo punto, però, è bene far presente che le istanze delle università non erano monodimensionali. Gli impulsi a una certa liberalizzazione producevano delle contraddizioni fra bisogni e interessi divergenti, e convivevano con i tentativi d'imporre invece alcuni freni alle attività economiche. Si pensi alla tensione fra interessi speculativi nell'esportazione di vettovaglie e preoccupazioni legate al fabbisogno annonario locale, che non era certo conseguenza esclusiva e perversa dell'azione di signori rapaci[44]. Valga ad esempio il caso di Viggiano, che al pari di molte altre terre si trovò nel 1473 esposta alla carenza di vettovaglie causata dalla siccità. L'università fece appello alla Sommaria descrivendo il contrasto fra i poveri che «non po*tevano* andare lontano ad comperarelo [il frumento] et conducerelo in la dicta terra per loro vivere», e una serie di possidenti (chiese, chierici e altre persone, inclusi forestieri) che pur coltivando grano e vettovaglie nel territorio viggianese poi li esportavano, forti pure dei loro privilegi. La richiesta della comunità era quindi che queste persone fossero costrette a vendere il raccolto in paese, per il giusto prezzo, e la Sommaria approvò («como è de rasone et de iusticia»), trasmettendo ai signori del luogo l'ordine di far rispettare questa decisione[45].

Su questo piano emergono i limiti di un'azione generalizzata come quella prevista dalla prammatica ferrantina del 1473 (e del postulato teorico secondo cui il

[42] Qualche esempio sparso: Brindisi, pp. 157-160 e 193-198 (1472 e 1482, esenzioni su ferro, pece, acciaio e cose necessarie per le barche); Catanzaro 1, cc. 65r-76r (1497, esenzioni per ferro e acciaio); Monopoli, pp. 109-120 (1421, sgravi per l'importazione di ferro, acciaio e pece); Otranto 1, pp. 227-235 (1482, esenzione per ferro e pece); Vasto, pp. 299-303 e 303-309 (1499, esenzione per l'importazione di ferro).

[43] Qualche esempio sparso: Agnone, p. 32 (1444, facilitazioni nelle regole della platea); Armento (1507, divieto agli ufficiali di esportare vettovaglie per lucro); Brindisi, pp. 20-21 e 65-67 (1411 e 1428, importazioni facilitate di vettovaglie); Gaeta 1, pp. 186-190 (1501, facilitazioni alla dogana); Montesano, pp. 76-82 (1482, esenzione da *piazza* per chi porta grassa).

[44] Un po' sbilanciata in tal senso mi pare la posizione di Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 253, considerando che le stesse fonti da lei citate fanno riferimento a episodi in cui l'esportazione incontrollata è responsabilità di privati (vd. nota seguente e testo corrispondente) o addirittura del re stesso (l'episodio citato da *Codice aragonese, o sia Lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi in Napoli riguardanti l'amministrazione interna del reame e le relazioni all'estero*, ed. F. Trinchera, Napoli 1874, III, p. 382).

[45] ASN, Sommaria, Partium, 7, cc. 45v-46r.

mercato libero garantisce la migliore distribuzione possibile delle risorse), insieme all'onnipresente tema della negoziazione della norma generale in relazione alle esigenze, alle consuetudini e alle istanze normative particolari.

Le preoccupazioni per il sostentamento locale portavano alla definizione di consuetudini in sinergia con il potere regio e i poteri signorili. A San Giovanni a Piro, soggetta a signoria monastica, gli statuti del 1466 previdero notevoli vincoli alle libertà commerciali: i massari locali erano tenuti a vendere un terzo dei loro prodotti agricoli e del loro bestiame nel casale; se qualcuno avesse voluto vendere animali, avrebbe dovuto darne avviso ai «buoni huomini» e al monastero, affinché costoro potessero decidere se comprare e, nel caso, farlo a prezzo inferiore rispetto a quello dovuto dai forestieri[46]. Qui non è esplicito, ma altrove sì: almeno in parte questi vincoli avevano obiettivi di tutela della popolazione dall'estrazione incontrollata di prodotti necessari al sostentamento. Gli statuti concessi dal signore di Torella nel 1479 imponevano a chiunque vendesse bestie buone per far carne di «reservare» la terza parte per l'approvvigionamento della terra, «lo quale terzo si debia spartire per lo meglio modo che se pote, aczoché omni uno ne pocza havere»[47]. Gli *statuta antiqua* di Atena Lucana, anteriori al 1475, stabilivano che la vendita di porci, castrati e «hyrcos» delle masserie locali andava soggetta a una decurtazione della sesta parte se li si voleva vendere a forestieri e della terza se li si voleva vendere a mercanti atinesi che poi comunque li avrebbero portati altrove. Queste frazioni di prodotto andavano destinate alla vendita ad Atena «pro usu hominum»[48].

Parallelamente, delle tutele venivano previste per evitare l'accaparramento di beni a fini di speculazione commerciale. Nel 1450 Presenzano fece divieto ai tavernieri di rifornirsi di più di un rotolo di carne in macelleria se prima non si erano serviti gli abitanti; lo stesso principio valeva per ciliegie, meloni, aglio, cipolle e verzura («foglia»)[49]. I già citati statuti di Torella prevedevano che se uno straniero fosse venuto a vendere sale o olio, chi ne avesse comprato era tenuto per un giorno a rivenderlo a qualunque uomo della terra interessato per lo stesso prezzo d'acquisto[50]. E quelli di Atena Lucana, in maniera analoga, prescrivevano che se dei mercanti avessero importato sale, olio, pesci, frumento, orzo, farina,

[46] S. Giovanni a Piro.
[47] Torella.
[48] Atena Lucana, pp. 39-40.
[49] Presenzano.
[50] Torella.

fave e altri frutti e legumi buoni per l'alimentazione umana, allora per un tempo di tre giorni dalla venuta del mercante tali beni sarebbero stati acquistabili solo per proprio uso e non per farne nuovo commercio[51].

Anche in centri più grandi troviamo qualche traccia di consuetudini vincolanti, sebbene di diverso tenore. Per Barletta, Taranto e Trani, non a caso tre città interessate da forti flussi di esportazione marittima dei cereali, esistevano delle quote stabilite di vettovaglie, calcolate su ogni vendita, che dovevano restare *in loco* per la rivendita a minuto alla popolazione[52].

Il filo rosso, in tutti questi casi, sembra la consapevolezza che favorire un livello minimo di benessere economico attraverso alcune forme essenziali di protezionismo era prioritario per assicurarsi la conservazione della capacità fiscale e demografica di comunità dalle quali, dopotutto, dipendevano le rendite tanto dei signori quanto della Corona. Eppure, ed è questo che ora mi preme sottolineare, sembra molto difficile che le comunità riuscissero a imporre vincoli oltre questo livello basilare (e pur sempre concertato). Interventi come il vero e proprio divieto di esportare vettovaglie si potevano solo negoziare caso per caso e non c'erano garanzie che andassero in porto, specialmente nei confronti di agenti esterni alla comunità.

Civitella del Tronto, per esempio, chiese a più riprese di poter obbligare tutti coloro che possedevano terreni produttivi di vettovaglie nel suo territorio a venderle al suo interno, senza poterle esportare, avendo presente soprattutto la produzione di monasteri e titolari di benefici ecclesiastici. La richiesta veniva giustificata con «la sterilità de lo loco» e ottenne una serie di *placet* del re, anche se in parte condizionati dall'esistenza di una «volontà universale» a riguardo[53]. Visto che il timore di fondo dell'università sembra fosse che persone estranee alla comunità decidessero di condurre altrove i propri prodotti agricoli, l'emergere di questo consenso non era scontato. Lo vediamo anche nella vicina Teramo, dove nel 1499 l'università chiese a re Federico d'intervenire perché molti vassalli del marchese di Martina avevano comprato appezzamenti nel distretto teramano e ne esportavano grano e vettovaglie verso altre località. Il comune, in questo caso,

[51] Atena Lucana, pp. 53-54.

[52] Taranto 2, p. 115 (un capitolo del 1469 chiese di adottare il costume tranese che obbligava gli esportatori di frumento a lasciarne 1/5 «per uso dela cita»; il re placitò per 1/10); Morra, «*Non così strani*» cit., p. 93 (i capitoli del dazio della *giumella* prevedevano che 1/10 dei carichi di grano esportato dovesse restare in città per la vendita al minuto).

[53] Civitella del Tronto, cc. 1r-5v (1463), 74v-75v (1473) e 82r-83r (1494).

avrebbe addirittura voluto che il re costringesse questi forestieri a vendere i loro terreni a cittadini teramani, ma la risposta del sovrano fu avviare un'indagine del viceré sulla faccenda[54].

Cambiando scenario, è molto eloquente ciò che s'intravede nelle richieste di Cosenza. Ricordiamo che l'università di Cosenza e casali era il principale bacino demografico di tutta la Calabria, fatto che può aiutarci a comprendere l'emergere di preoccupazioni annonarie. Nei documenti cosentini si vede il rovescio di quanto osservato a Civitella e Teramo. Sembra infatti che i cosentini possedessero terreni agricoli in altre località della provincia, sia demaniali che feudali. Così, quando nel 1477 chiesero l'intervento regio contro i baroni e le università che proibivano loro di estrarre da quei luoghi il grano e le vettovaglie prodotti, lo fecero adducendo a ragione proprio le necessità annonarie. Al rovescio, possiamo immaginare l'insorgere di preoccupazioni motivate nello stesso modo da parte di quelle altre, non precisate, comunità. Non a caso la risposta del sovrano fu cauta: da un lato predispose una pena di 1000 once contro coloro che facevano indebiti divieti alla circolazione delle vettovaglie; dall'altro specificò che ciò valeva se i cosentini avevano bisogno di quelle vettovaglie per loro uso (e dunque non per scopi di ulteriore commercializzazione)[55].

Qui è molto evidente che, pur al netto di una condivisa preoccupazione annonaria, il potere regio tendeva a favorire una certa libertà commerciale. Le comunità, con la loro incerta fisionomia giurisdizionale, non erano in grado di opporre grossi ostacoli e forse, come ipotizzato da Epstein per la Sicilia, non vi erano neppure più di tanto interessate, se a prevalere era la logica di produttori agricoli in cerca di mercati[56]. Ancor meno vincoli sembra fossero capaci di imporre in altro senso, per esempio escludendo attori e merci esterne dal mercato locale[57], o incidendo istituzionalmente sulla rete infrastrutturale e sulla distribuzione delle attività economiche al di fuori della sfera locale.

Un buon esempio è offerto dai documenti relativi a Brindisi. Nel dicembre del 1463 il comune, uscito dalla soggezione a Giovanni Antonio Del Balzo Orsini, fece una richiesta significativa a re Ferrante: gli chiese, considerato il beneficio che ricavava dalla fabbricazione di sapone, di vietare che in Terra d'Otranto «se

[54] Teramo 1, pp. 567-570.

[55] Richieste analoghe ritornano nel 1496 e 1497: Cosenza, cc. 64r e 66r. Sull'argomento vd. anche Cozzetto, *Una grande università* cit., p. 279.

[56] Epstein, *Potere e mercati* cit.

[57] Il caso del vino rappresenta, a mia conoscenza, l'unica parziale eccezione abbastanza diffusa.

possa laborare né fare saponera de sapone bianchi altrove che in la dicta cità de Brindisi, secondo lo dicto principe ià havea ordenato». Non sappiamo se sia vero che l'Orsini avesse già imposto un vincolo del genere, ma abbiamo di fronte un evidente tentativo di bloccare la concorrenza in altre località e polarizzare le attività di produzione del sapone, avvalendosi del favore del potere regio. Il re, in quest'occasione, placitò, ma non si può escludere che ciò fosse dovuto al frangente particolare e al fatto che Brindisi lamentava estrema povertà e spopolamento[58]. Già nel 1465 la richiesta venne significativamente reiterata e la risposta del re fu più problematica, perché rimandò a ciò che «alias circa hoc per suam maiestatem ordinatum est» e noi non sappiamo a cosa ci si riferisse di preciso[59].

Un ulteriore privilegio con capitoli del 1466 conferma che i *desiderata* di Brindisi su questo fronte erano disattesi. L'università chiese l'osservanza dell'esclusiva sulle manifatture di sapone in Terra d'Otranto, ma proprio a partire da un episodio di violazione della stessa da parte del re in persona, che aveva approvato la creazione di una nuova saponiera a Gallipoli. Il suo promotore, peraltro, era un tale Giovanni Aribaldo, che aveva promesso di farne una anche a Brindisi: «et se tale saponea se facesse a Gallipoli bisognaria quella che è a Brindisi levare mano». Probabilmente l'Aribaldo aveva giocato sulla concorrenza per cercare le condizioni più vantaggiose per la sua impresa. Il re non concesse il *placet* a questa ulteriore richiesta brindisina[60]. L'esito della vicenda traspare con chiarezza dall'ennesima petizione al sovrano, datata all'anno successivo. Il comune stavolta lamentò che un mercante fiorentino e uno genovese, attivi nella produzione di sapone in città, si erano resi conto che la dogana regia, «ho per stranieza de dohaneri, ho per quale altra caione si sia», li trattava peggio a Brindisi di quanto fossero trattati alcuni concorrenti genovesi a Gallipoli. A questo punto la richiesta non era più il monopolio della produzione, ma che le condizioni fiscali fossero paritarie. E a questo il re poté acconsentire: «Placet regie maiestati quod tractentur prout illi qui saponeriam confecerunt in civitate Galipolis»[61].

Possiamo dire che questo fu un atteggiamento ricorrente delle politiche regie, o quantomeno di quelle di Ferrante d'Aragona: sostenere una certa libertà individuale nell'iniziativa economica, ascoltando i poteri locali quando volevano a

[58] Brindisi, p. 98
[59] Ivi, p. 109.
[60] Ivi, p. 118.
[61] Ivi, pp. 122-123.

loro volta farsene promotori, ma evitando che essi potessero imporre vincoli tali da creare situazioni di monopolio. Valeva per le manifatture del sapone come per quelle tessili e di altro genere.

Ciò significa che c'erano limiti abbastanza netti alle possibilità dei comuni di incidere sul piano economico, quantomeno nel creare fenomeni di concentrazione. La loro principale area d'influenza era la regolazione del mercato locale, che comunque rappresentava una responsabilità cruciale, sia per mantenere in equilibrio gli interessi economico-fiscali che coinvolgevano la popolazione, sia per proteggere la comunità da azioni troppo spregiudicate di operatori a essa esterni. A ogni modo, non si deve immaginare una situazione indifferenziata: i vari angoli di osservazione dai quali si è provato a tracciare un profilo dei fenomeni di comunalizzazione nel regno, tenendo conto della varietà del loro stato, dovrebbero aiutare a comprenderlo.

È molto diverso ciò che si vede guardando a piccole comunità lucane della costa ionica, infeudate e prive di significativi privilegi, o a comuni più grandi e strutturati come Barletta e L'Aquila. Nel primo caso non era una relativa vivacità economica a mancare: una folla di piccoli produttori era pronta a guadagnare dalla libertà di vendere i propri surplus cerealicoli. A seconda dei casi, essi si recavano con i propri carri verso gli scali portuali, dove entravano in relazione diretta con esportatori come i grandi operatori fiorentini e i loro fattori, oppure si avvalevano – o erano costretti a farlo – della mediazione del proprio signore feudale, il quale stipulava grandi contratti di fornitura con gli esportatori stessi e poi raccoglieva i cereali dai propri vassalli[62].

Laddove lungo la costa c'erano comuni più strutturati le cose andavano diversamente: le loro élites potevano giocare le proprie carte per inserirsi in una posizione di mediazione da cui trarre profitto. Così, a Barletta, mentre i privati godevano dei privilegi locali (quali l'esenzione dallo *ius dohane*) per posizionarsi nei flussi di vendita di cereali, o magari per esportarli in prima persona, e nel contempo si dotavano di un capitale fisso in magazzini, fosse, botteghe, carri, con cui esercitare attività di mediazione logistica e commerciale, il comune imponeva una lucrosa gabella sul transito di cereali e ne usava i proventi per consolidare le stesse infrastrutture che ne facevano la fortuna (specie quella portuale), oltre che per difendere e ampliare tutti i vantaggi competitivi che la città aveva ottenuto nel corso di decenni e secoli. Le élites locali, inoltre, potevano usare le

[62] Mi baso su Feniello, *Un capitalismo mediterraneo* cit., pp. 470-474.

leve finanziarie municipali per ottenere ulteriori vantaggi e guadagni, da sommare a quelli che l'influenza locale aiutava a raggiungere attraverso altri canali (per esempio la dogana regia)[63].

In questo quadro e al netto della difficoltà di farne una stima quantitativa, appare molto probabile che poteri comunali più sviluppati, specie se dotati di certe prerogative nel vasto ambito della fiscalità (su dazi e risorse collettive, anzitutto), potessero alimentare dei profitti locali che a loro volta potevano animare una domanda trainante per una certa crescita economica. È un'ipotesi che andrebbe approfondita con ulteriori studi, naturalmente. Tuttavia, in linea generale, mi pare l'unico modo di risolvere la contraddizione altrimenti evidente tra l'attribuzione della ripresa tardomedievale nel regno all'espansione della giurisdizione regia e il fatto che nello stesso periodo si sia verificata l'esplosione del fenomeno comunale, con risvolti assolutamente significativi anche nella segmentazione degli spazi economico-fiscali.

Non si può certo dare una spiegazione mono-causale dei fenomeni economici, ma se guardiamo al loro rapporto con la storia istituzionale mi pare che non si possa spiegare ciò che stava accadendo semplicemente con la crescita dello stato. Bisogna guardare all'interazione fra potere regio, poteri signorili e poteri comunali (quantomeno) e bisogna riconoscere che il ruolo e la rilevanza di ciascuno di questi, a seconda dei contesti, ebbe un peso nell'orientare l'andamento dei fenomeni economici. Sia i poteri signorili che i poteri comunali furono in grado di creare una certa circolazione di ricchezza all'interno delle società locali, di arricchire delle élites, di creare polarizzazioni produttive e di consumo. Lo fecero non solo appoggiandosi alle iniziative del potere regio, ottenendo franchigie e privilegi di fiera, ma anche influenzando la costruzione di spazi e reti economiche attraverso la propria azione in ambito fiscale.

Il potere regio, dal canto suo, potrebbe aver giocato un ruolo soprattutto nel favorire la partecipazione ampia delle forze del territorio a questo fenomeno, limitando gli effetti di concentrazione, appoggiando le libertà individuali e l'ampia distribuzione di certi privilegi collettivi. Qualcosa, comunque, va aggiunto, poiché il privilegio municipale non era l'unico modo di ottenere dei vantaggi competitivi. La vicinanza al re poteva contare molto di più.

[63] Morra, *«Non così strani»* cit.

4. *Fuori dal comune: la logica economica della politica di Ferrante d'Aragona*

Le principali misure di politica economica attribuite dalla storiografia a Ferrante d'Aragona formano un elenco consolidato: nel 1466 egli lanciò le inchieste sui diritti di passo, sulla scia di iniziative in tal senso già intraprese da suo padre Alfonso; nel 1470 impose una trattenuta del 4% su tutti i salari e le provvigioni erogate dagli ufficiali pecuniari della corte, al fine di creare un fondo destinato alla manutenzione di strade e ponti in tutto il regno; specie dagli anni Settanta, diede forte impulso allo sviluppo delle manifatture tessili di lana e seta[64]; nel 1480, dopo alcuni esperimenti più circoscritti suoi e del padre, dispose l'uniformazione di pesi e misure in tutto il regno[65].

Tali iniziative hanno fatto parlare gli studiosi di un vero e proprio programma di razionalizzazione degli spazi economici e politici del regno, nel segno della tendenza a unificarli[66]. La coerenza ideologica degli interventi di Ferrante, in effetti, emerge in modo incontrovertibile dalle fonti. Del loro impatto effettivo e dei loro adattamenti ai casi, come visto, si può discutere. Ma qui è sui loro destinatari che vorrei ancora dire qualcosa. Chi erano gli interlocutori reali di Ferrante? Con quali logiche il suo programma di riforme trovò le maggiori risonanze?

Per avvicinarci a una risposta dobbiamo tenere in debito conto l'esistenza di diverse prospettive sugli assetti di potere nel regno, come ho cercato di fare nei capitoli precedenti. Dobbiamo anche prestare attenzione al modo in cui tali prospettive si fondavano su degli equilibri nella distribuzione di risorse economico-fiscali. In questo modo, la «razionalizzazione» non apparirà guidata da una necessità teleologica e progressiva, alla quale si contrapponevano degli agenti regressivi, bensì si mostrerà in tutta la sua contraddittorietà, nel suo rispondere a degli interessi più che ad altri, nel suo alimentare conflitti che richiedevano nuovi compromessi tra i bisogni e le ambizioni in gioco.

Torniamo alla concretezza e ripartiamo dalle iniziative di Ferrante appena ricordate, osservandole più da vicino. L'editto che avviò le inchieste sui diritti

[64] Del Treppo, *Il regno aragonese*, cit., pp. 158-162. Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 342-410 (soprattutto per l'importante tentativo di mappare le produzioni tessili nel regno); Senatore, *Una città* cit., pp. 422-423. Per il resto vd. *supra* parte prima, IV.

[65] Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 216-218; Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., pp. 163-164.

[66] Le parole che ho usato si rifanno specialmente a Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., ma questo giudizio trova tuttora ampio consenso fra gli specialisti.

di passo, tanto per cominciare, si rivela dotato di un'ottica più precisa di quel che potrebbe sembrare, poiché indicava di voler combattere l'esazione di illeciti «vectigalia sive cabellas» soprattutto («presertim») a tutela dei flussi di beni diretti dalle province a Napoli, «ad quam undique de regno predicto merces res alie concurrere habent tam ex celebritate eiusdem quam ex continua nostre regie curie residencia»[67]. In altre parole, Ferrante intese anzitutto semplificare il movimento di merci e animali diretti a Napoli per soddisfare la domanda indotta dalla presenza della sua corte e di tutto ciò che vi orbitava.

Certo è difficile dire quali dei passi che furono poi aboliti incidessero soprattutto sui transiti verso Napoli o meno. Molte persone beneficiarono senz'altro delle inchieste ferrantine. In particolare, una significativa concentrazione di passi aboliti si trovava fra Abruzzo, Molise e Capitanata, cioè in un'area interessata dal passaggio di greggi transumanti. Tuttavia, oltre a quelli aboliti in Campania, è probabile che molti passaggi anche appenninici fossero d'interesse per la capitale, visto che per esempio i suoi circuiti di approvvigionamento della carne guardavano tanto all'Abruzzo quanto alla Puglia e talora persino alla Calabria, senza contare la larga disseminazione di feudi e beni appartenenti a napoletani e personaggi della corte in tutto il regno.

È significativo tenere presente che questa iniziativa ebbe poi una sorta di seguito più circoscritto incentrato proprio su Napoli e sulle sfide che il suo approvvigionamento cominciava a porre. Già nel 1401 re Ladislao aveva conferito ai Sei Eletti del comune il potere di vietare l'estrazione di merci pertinenti alla grassa (frumento, legumi, vino, etc.) una volta che esse giungevano in città, con facoltà di emanare bandi e mandati, fermo restando l'obbligo di praticare giusti prezzi di vendita[68]. I cittadini napoletani godevano inoltre, almeno dal 1459, dell'esenzione da gabelle e vettigali nel regno, come accadeva ad altre cittadinanze privilegiate[69].

A tutto questo si aggiunse proprio alla fine degli anni Sessanta un'altra concessione, poi ribadita più volte. Per l'amore verso la città e in ricompensa dei servizi che ne aveva ricevuto, Ferrante stabiliva che d'ora in avanti «tutta la grassa che venerà da fore ala ditta Cità debbia essere franca et exempta de ogni cabella et victigalie chiamato como se voglia, excepto dela cabella del bon dinaro, quale

[67] ASN, Museo A 18, c. 161r.
[68] Napoli I, pp. 3-4.
[69] Ivi, p. 17.

è de nostra corte»[70]. Pare di capire che gli effetti del provvedimento si estendessero al di fuori del distretto di Napoli e a persone che non vi abitavano. In altre parole, chiunque da qualunque località avesse voluto condurre merci pertinenti all'annona della capitale, avrebbe potuto farlo senza pagare diritti come i molti passi esatti (non a caso) in Terra di Lavoro, con il solo vincolo di ottenere una patente dei Sei Eletti per dimostrare ai gabellieri l'effettiva vendita delle proprie merci in città. Il solo dazio che in ogni caso si pagava era il *buon denaro*, proprio a Napoli, cioè uno di quei cespiti incamerati dalla corte che le garantivano ingenti introiti annuali.

Se quest'interpretazione del provvedimento è corretta siamo di fronte a una misura notevole, che si configurava in un certo senso come la prosecuzione della lotta ai diritti di passo con altri mezzi (e nello specifico interesse della capitale e della corte). Una misura che, nell'anteporre «utilità, & commodo de ditta Cità» al lucro fiscale dei padroni di passi, tutelava comunque una fetta importante dei proventi che la monarchia poteva ottenere dai traffici commerciali e dalla loro auspicata crescita a Napoli. Un altro esempio, insomma, delle manovre con cui Ferrante, quando poteva, tendeva nel contempo ad alleggerire la saturazione fiscale degli spazi economici e a riorientare i prelievi esistenti a vantaggio della Corona.

Passiamo all'iniziativa di Ferrante sulle strade del regno, per una semplice constatazione su ciò che si vede allo stato attuale delle ricerche. Della riscossione del 4% su salari e provvigioni per alimentare un fondo speciale abbiamo traccia nelle sparse fonti contabili degli ufficiali provinciali: per Abruzzo Citra e Ultra nel 1470-1471, dove il diritto rese 325 ducati e 4 grani; per Principato Citra nel 1477-1478, con un introito provinciale di 47 ducati 3 tarì e 17 grani; per Principato Ultra e Capitanata nel 1478-1479, dove soltanto 32 ducati furono riscossi ma quasi certamente per via di omissioni; per Terra di Bari e Terra d'Otranto nel 1483-1484, dove l'incasso era di 78 ducati 4 tarì 19 grani; e per Principato Citra nel 1489-1490, con un incasso di 82 ducati 4 tarì e 12,5 grani[71]. In nessuno di questi conti, fra le uscite, figurano spese relative all'acconcio di strade e ponti. Per un verso, ciò potrebbe dipendere dalla prassi di inviare il denaro a Napoli, al percettore generale Pascasio Diaz Garlon, cui alludeva la prammatica regia del

[70] *Nuova collezione* cit., II, p. 6. Iterazioni del provvedimento sono in ASN, Sommaria, Diversi, I, 132, cc. 16r-v e Napoli 1, p. 30 (1476 e 1491). Cfr. anche Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 249.

[71] ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 2010, 7389, 2951, 5383 e 2012.

1470[72]. In teoria, la corte avrebbe così potuto nominare dei commissari appositi per intervenire dove ce n'era bisogno, assegnando loro dei *budget*. Per altro verso, però, non si può non notare che i grandi interventi noti di Ferrante sul sistema stradale si concentrarono in Terra di Lavoro, sulle vie che interessavano anche il commercio verso la capitale[73].

Volgendo lo sguardo ai tentativi di uniformare pesi e misure nel regno ci si imbatte di nuovo nel segno chiaro della centralità di Napoli. Le unità di misura proposte come standard regnicolo (e messe in opera dal tribunale napoletano della zecca, ricordiamolo) erano infatti quelle napoletane e anche questo, in ultima analisi, poteva favorire innanzitutto gli operatori e i flussi economici incentrati sulla città o relativi alla grande esportazione di certi prodotti dal regno. Era tutt'altro che irrilevante il risvolto fiscale di questi traffici, se si pensa per esempio al fatto che in precedenza i diritti di *tratta* della Corona per l'esportazione di cereali andavano riscossi calcolando comunque l'imposizione sul tomolo napoletano, cosa che costringeva a compiere delle conversioni fra questo e le unità di misura locali al fine di calcolare i corretti importi di tassazione[74]. Non a caso, fra le varie anticipazioni aragonesi del provvedimento del 1480 c'era stato un intervento di Alfonso, nel 1455, mirato ad allineare il tomolo allo standard napoletano in tutto il regno, proprio per facilitare l'esportazione dei cereali e la sua tassazione da parte degli ufficiali regi[75].

Veniamo quindi all'ultimo ambito d'azione economica della Corona menzionato, quello delle manifatture tessili. Napoli godette dell'iniziativa diretta del re, sostenuta finanziariamente dal grande mercante Francesco Coppola e dal banco Strozzi. Ferrante, oltre a incentivare l'arrivo di manodopera specializzata extra-regnicola, organizzò l'Arte della Lana e la dotò di privilegi consistenti, così come fece per l'Arte della Seta[76]. Iniziative a sostegno di altre realtà demaniali non mancarono. Tuttavia Napoli godette di una misura straordinaria che non si trova attestata altrove: nel 1488 Ferrante arrivò a vietare che la seta fosse lavorata in altri luoghi che la capitale (con l'unica eccezione ufficiale di Catanzaro), conferendo alla città e ai suoi artigiani un monopolio produttivo ben lontano

[72] ASN, Sommaria, Diversi I, 132, cc. 31r-v.
[73] Vi facevo cenno già *supra* parte prima, IV, con rimando a Sakellariou.
[74] Un esempio dei calcoli necessari si legge in un memoriale della Sommaria al re datato 12 aprile 1475 (ASN, Sommaria, Partium, 9, cc. 121v-122r).
[75] Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 217.
[76] Vd. *supra* nota 64.

dalla prassi dello spezzettamento e della distribuzione economico-istituzionale che abbiamo visto applicata nel resto del regno[77].

Meglio ripetere, a questo punto, che lo scopo delle mie rapide sottolineature non è sostenere che Napoli fu l'unica destinataria delle politiche di Ferrante, poiché si tratterebbe di una forzatura. Abbiamo visto che i provvedimenti di quel sovrano muovevano dal presupposto ideologico che la prosperità dei sudditi si sarebbe tradotta nell'abbondanza delle entrate fiscali del re e che in concreto questa visione sfociava in provvedimenti ambiziosi di sostegno alle libertà economiche dei sudditi. Ma credo sia sempre più evidente che le ricadute di questo atteggiamento non erano uguali per tutti. E che questa disuguaglianza non era un fatto casuale, ma l'esito di una graduale sincronizzazione fra certi interessi e del maturare di scelte sempre più consapevoli dell'opportunità d'incanalare certi fenomeni economici in maniera da massimizzare i profitti fiscali della Corona.

Così, al di là dei propositi economici generali dichiarati nei provvedimenti di Ferrante, le cui ricadute finivano in verità per adattarsi alla dinamica locale dei poteri, sembra possibile riconoscere un aspetto fondamentale delle sue politiche nel proposito di incrementare il più possibile i flussi economici che la Corona riusciva a raggiungere attraverso alcuni dispositivi fiscali strategici, dai quali traeva rendite imponenti: la Dogana delle Pecore, come è ben noto, e il sistema delle *tratte* incentrato sul controllo dei nodi portuali (specie quelli pugliesi); ma anche, come si sarà capito, la dogana di Napoli, alimentata dalle ricche gabelle cittadine (vd. parte seconda, V.2) e fulcro di una giurisdizione che Ferrante sembra aver teso a espandere al di fuori dello stesso distretto cittadino, per estrarre proventi anche da quei traffici che non convergevano sulla capitale ma si muovevano nella ricca pianura campana[78].

[77] R. Ragosta, *Napoli, città della seta. Produzione e mercato in età moderna*, Roma 2009, p. 131. Per l'eccezione di Catanzaro (e riferimenti a eccezioni di fatto anche altrove), vd. Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 406-409.

[78] Ne abbiamo alcuni segni, ma il fenomeno resta sfuggente e avanzo quest'affermazione allo stato d'ipotesi. Uno degli indizi in tal senso è la richiesta da parte della città stessa, nel 1462, affinché una serie di beni soggetti a una gabella napoletana (in particolare carne salata, tonnina e formaggio) fossero tassati già a Pozzuoli quando venivano immessi via mare e acquistati da non-napoletani (Napoli I, p. 20). Chi studia la storia del regno si ricorderà anche del piano che i baroni ribelli avrebbero attribuito al re in occasione della Congiura del 1485: la volontà di "demanializzare" un'area di 30 miglia intorno alla capitale (E. Scarton, *La congiura dei baroni del 1485-87 e la sorte dei ribelli*, in *Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi*

Da questo punto di vista, i vantaggi che ricadevano su Napoli e le sue élites non erano (almeno in parte) il frutto della concessione di privilegi, ma piuttosto degli effetti di rete che scaturivano dalla presenza della corte. Nel favore accordato dalla Corona a Napoli c'è un elemento importante da ribadire: esso non conduceva alla promozione di Napoli nella sua qualità di comune. Si pensi alle finanze incamerate, o alla rilevanza dei tribunali regi, nei quali gli stessi napoletani si riconoscevano e dei quali facevano una risorsa per la competizione giudiziaria con altre cittadinanze. La *civilitas* napoletana cominciava a configurarsi come fonte di uno status particolarmente privilegiato, nel regno, questo sì, ma il comune aveva una fisionomia istituzionale in realtà più debole rispetto a quella di altre realtà regnicole. Il favore del re, insomma, era indirizzato a Napoli in quanto capitale e sede della corte, alle élites (anche straniere) che vi orbitavano in quanto orbitavano intorno al re e si prestavano anima e corpo, per così dire, al raggiungimento dei suoi obiettivi.

Più si era lontani dalla capitale, più si riducevano i possibili vantaggi degli effetti di rete e la ricaduta effettiva dei provvedimenti di Ferrante diveniva più astratta, dipendente dalla capacità degli individui di muoversi anche in relazione con altri poli istituzionali. E in contesti del genere c'era più spazio perché potesse risultare proficuo il rapporto con una corte signorile, per esempio, o il godimento dei privilegi di una comunità. Ovviamente l'attrattiva di queste alternative dipendeva dai casi, come ho cercato di sottolineare sempre. Da questo punto di vista, la specificità della relazione fra le politiche di Ferrante e Napoli si percepisce meglio se assumiamo un termine di paragone. E quale potrebbe essere migliore di L'Aquila, che in questo libro ho proposto come modello sostanzialmente opposto a quello napoletano?

Non c'è dubbio che L'Aquila fosse una città importante nella visione di Ferrante, la seconda del regno, rilevante anche in termini geopolitici perché vicina al confine e capace di fare da buon (o cattivo) esempio per altre comunità abruzzesi. Non meno rilevante, essa aveva un ruolo chiave nell'alimentare i flussi di bestiame transumante da cui dipendeva la ricchezza degli introiti della Dogana delle Pecore e non è un caso che su questo punto sia possibile registrare qualche segno

sulle corrispondenze diplomatiche, ed. F. Senatore e F. Storti, Napoli 2011, pp. 213-290, in particolare pp. 216, 222, 266). Una delle basi su cui poteva essere costruita questa notizia a metà fra sospetto e realtà è proprio la questione della giurisdizione doganale. Cfr. anche quanto detto *supra* in parte seconda, V.2 nota 122.

di armonia fra comune e corte[79]. Ma è chiaro che, a causa dei privilegi comunali, la Corona guadagnava dalla prosperità aquilana molto meno di quanto faceva da Napoli.

Nella percezione del re, abbiamo avuto modo di vederlo (*supra* parte seconda, V.1), il sistema fiscale municipale contribuiva più al potere delle élites locali che al sostentamento dell'erario regio (si pensi al privilegio aquilano sul focatico). L'attaccamento di queste élites ai privilegi del comune creava controversie con la Corona e contribuiva a trattenere sul territorio porzioni consistenti delle stesse risorse che il re intendeva controllare e distribuire: lo abbiamo visto nei casi del fondaco del sale e di quello del ferro, ma anche in quello dei notevoli residui accumulati nel pagamento della tassa generale. Inoltre, persino sul punto degli interessi doganali regi, nel corso degli anni Settanta si arrivò a gravi frizioni sulla gestione dei pascoli aquilani, dovute alla divergenza tra ciò che volevano le élites cittadine e ciò che voleva la corte.

Un ultimo esempio ricco di suggestioni è degno di menzione. Quando il 10 febbraio 1473 l'abate Benedetto Ruggi si presentò ai Signori della Camera aquilana, come ambasciatore di Ferrante d'Aragona egli aveva un obiettivo: far accettare alla città la necessità di un aggiornamento della numerazione dei fuochi[80]. Per caldeggiare la collaborazione del comune, Ruggi presentò una sorta di manifesto del buon governo di Ferrante d'Aragona, per dimostrare quanto il suo regno stesse facendo e avrebbe fatto ancora la prosperità dei sudditi. Per carpire il consenso degli aquilani, egli dedicò alcune osservazioni alla «firmissima deliberatione» del re di «non mancare per cosa alchuna de la arte delli panni in quisto Regno», ricordando che nei giorni passati Ferrante aveva stipulato «partiti grossissimi ad quisto effecto» con Loise Coppola e invitato tutti i baroni e le università «ad fare el simile». Si faceva presente che il re aveva vietato l'importazione nel regno dei panni di qualità medio-bassa (da 3 ducati in giù) e che non aveva intenzione di revocarla «né ad instantia del Serenissimo Signore Re de Aragonia suo cio, né de Barzellonisi et altri subditi de quella Maestà, né ad instantia de Venetiani, né de

[79] Si veda la dialettica per l'inserimento di cittadini aquilani nei gangli dell'amministrazione doganale (Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 414-415).

[80] Benedetto Ruggi era abate di San Benedetto e San Pietro in Corte a Salerno, nonché luogotenente del Protonotario del Regno, cioè il conte di Fondi (vd. R. Guariglia, *Un ambasciatore salernitano del sec. XV: l'Abate Ruggi*, «Rassegna storica salernitana», 4 (1943), pp. 27-56, in particolare p. 32). Il documento citato è copiato in uno dei registri amministrativi aquilani: ASAq, ASA, S75, cc. 152r-155r.

Fiorentini», evidentemente al fine di garantire spazio alle produzioni regnicole nel mercato interno. Per tutto questo, concludeva l'abate, «se deve firmamente sperare che in breve tempo quisto Reame debbia essere de li pacifichi, opulenti et ricchi regni de tutto lo universo», il che valeva «precipue» per la «magnifica cità de L'Aquila, la quale alla sopradicta arte de panni et mercatura è hogi per Dio gratia et virtù de suoi citadini adviatissima et indrizatissima».

Come al solito, il discorso di parte regia accostava prosperità dei sudditi, in questo caso attraverso la promozione delle manifatture, e utile delle casse regie, in questo caso chiedendo di non frapporre ostacoli a una ri-numerazione dei fuochi fiscali. Ma abbiamo anche detto (sempre in parte seconda, V.1) che gli aquilani si opposero, considerando quel censimento il primo passo verso un aggiramento dei loro privilegi.

È utile ricordare un episodio più tardo. Nel 1484 il comune aquilano istruì il proprio ambasciatore per il parlamento convocato da re Ferrante a Napoli. Egli doveva premere perché il sovrano decidesse un blocco totale dell'importazione di panni forestieri nel regno, evidenziando che in questo modo si sarebbe liberata una fetta di mercato da circa 300.000 ducati, dalla quale avrebbero potuto trarre «utilità» i regnicoli. Eppure il re decise di non approvare questa richiesta, forse perché i tempi non gli sembravano maturi e le produzioni regnicole gli parevano ancora troppo ancorate alla qualità dei panni *grossi*; o forse perché non voleva scontentare i fiorentini in un periodo di grave necessità finanziaria[81]. Del resto, si noti che anche il bando precedente, quello sull'importazione di tessuti di qualità medio-bassa, aveva avuto un'applicazione piuttosto parziale, inficiata anche dall'azione di *lobbying* degli operatori economici catalani[82]. L'Aquila non arrivò mai a godere di provvedimenti di supporto all'Arte della Lana da parte della monarchia d'intensità simile a quel che si è visto a Napoli per l'Arte della Seta.

L'impressione che si trae da tutto ciò è che l'importanza del comune a L'Aquila rappresentasse un limite al definirsi di una relazione fra re ed élites simile a quella che maturava a Napoli. Anche le élites napoletane chiedevano privilegi, ma nel contempo partecipavano ai disegni del sovrano in modo molto più intimo. Questa simbiosi è ciò che aiuta a comprendere come mai proprio la «logica della capitale» (secondo la nota espressione di D'Agostino) finì per costituire uno degli assi portanti della politica economica di Ferrante. Una logica che non sem-

[81] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 88-89.

[82] Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., pp. 100-101; Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 362.

pre si sposava bene con l'ottica comunale aquilana e dalla quale, anzi, L'Aquila aveva persino modo di sentirsi potenzialmente danneggiata, come vedremo ancora meglio discutendo della riforma fiscale degli anni Ottanta.

Si può solo aggiungere che tensioni di marca comunalista come quelle aquilane potevano manifestarsi anche altrove, di fronte ai piani e alle inclinazioni di Ferrante d'Aragona. Lo fecero persino nella stessa Napoli, dopotutto, con i discontinui tentativi di riprendere il controllo delle gabelle. E lo fecero a Capua, quando il re minacciò gli interessi dipendenti dalla disponibilità dei demani per l'allevamento di bufale, come lo fecero a Lecce, quando il mastro portolano della Corona minacciò il protezionismo locale sul vino[83]. Il re era sempre pronto ad anteporre i propri interessi economico-fiscali a quelli di altri attori, se i secondi gli parevano sacrificabili. Anzi, proporre modelli di accesso alla prosperità più basati sul rapporto diretto con la Corona e meno con altri *broker* istituzionali era un'idea spesso latente ma sotto sotto preferibile.

E converso, l'azione dei comuni, pur entro i ristretti margini di governo dell'economia che essi avevano a disposizione, poteva rappresentare l'argine che conteneva le espressioni estreme del potere regio e degli interessi sovralocali a esso collegati, più che l'ostacolo a un'equilibrata integrazione dei mercati. Nella prossima sezione del libro ne vedremo alcune controprove.

[83] Senatore, *Una città* cit., pp. 102-106; Lecce 1, I, pp. 194-197.

PARTE TERZA

LA COSTITUZIONE DEL REGNO NELLO SPECCHIO DI UNA RIFORMA

I.
I lineamenti di un progetto radicale

Nel parlamento generale tenutosi a Napoli all'inizio di novembre 1481, alla presenza di baroni, rappresentanti delle università demaniali ed esponenti del clero, il re annunciò al regno una grande riforma fiscale[1]. Erano trascorsi neanche due mesi dalla conclusione della guerra d'Otranto, un evento che per alcuni rappresenta uno spartiacque. Giuseppe Galasso lo ha definito un «incunabolo della crisi» imminente, una spia della fragilità del regno soprattutto agli occhi delle potenze straniere[2]. Tuttavia sul piano interno la minaccia turca fu pure un'opportunità di rafforzamento della monarchia. Il pericolo di un'invasione, materializzatosi con tanta impressionante evidenza sulle coste della Penisola, costituiva il pretesto e lo sprone per superare la disorganica politica fiscale degli anni Settanta e tentare addirittura un riassetto generale.

Il 7 novembre, per bocca del suo segretario, il re ringraziò i convenuti al parlamento, riuniti a Castelnuovo, «de quello havevano facto per sua maestà in questi soy travagli et della sincerissima fede li havevano demonstrato in exponere le facultà et le proprie persone». Il proposito del sovrano, ora, era annunciare un nuovo assetto fiscale che doveva dare a loro «aleviamento» e al re una maggiore disponibilità di entrate «per potere in ogni tempo salvare sé, el regno et loro»[3]. In un concerto evidentemente programmato, l'erede al trono Alfonso prese la parola per l'assemblea, in quanto duca di Calabria e primo barone del regno, affermando che tutti avevano agito volentieri e che «semper per ogni bisogno de sua maestà et per salveza del regno voluntera exponeriano le facultà, le persone loro et delli figlioli, senz'alcuna reservatione et exceptione»[4]. L'esperienza di Otranto, non menzionata direttamente in questo sunto riferito al duca di Milano dall'o-

[1] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 56.
[2] Galasso, *Storia* cit., pp. 679-687.
[3] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 390.
[4] *Ibid*.

ratore Marco Trotti, lo era invece nelle parole riportate da Ascanio Maria Sforza al medesimo duca, secondo le quali nel discorso pronunciato dal segretario regio venivano ricordati i «grandissimi periculi per la invasione de' Turchi nel regno» e l'intenzione di provvedere affinché il reame «né per gente barbara, né d'altra natione possa esser desturbat[o]»[5].

È chiaro che quell'esperienza costituì un potente catalizzatore per la giustificazione di nuove richieste fiscali[6]. Nello stesso tempo s'intuisce il senso di un'urgenza più ampia, che non si può non collegare al fatto che fra 1480 e 1481, con la morte di Renato d'Angiò e la subitanea estinzione della sua linea di successione, prese forma il pretestuoso trasferimento a Luigi XI, re di Francia, dei diritti angioini sul trono di Napoli[7]. Secondo le stime che furono fatte trapelare nei canali diplomatici, la riforma in vista avrebbe incrementato le entrate della Corona al punto da consentirle di non temere più «quale se volesse potentia del mondo»[8].

Il carattere radicale della manovra che fu allora intrapresa dovrebbe risultare evidente se si tiene presente quanto fosse consistente la presenza di altri

[5] Ivi, pp. 392-393.

[6] Un gravoso dazio sulla macina (1 carlino per tomolo di frumento) fu applicato con scarso successo già nel 1480, per rispondere all'emergenza militare dello sbarco turco a Otranto, e pare che in quell'occasione si fosse anche ventilata l'ipotesi di una gabella sul vino, poi non introdotta. Vd. Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 182 e nota 104. Si riferiva esplicitamente a queste circostanze il giurista Matteo d'Afflitto, in una disamina «an si iura regalia non sufficiant ad deiiciendum & expellendum multitudinem hostium depredantium aliquam partem regni – prout evenit in praesentiarum temporibus nostris de gente barbarica & infidelibus Christi, qui depraedaverunt cum crudelissimis homicidiis & devastationibus ecclesiarum & divini cultus & violationis virginum, viduarum & nuptarum pulchram civitatem Idruntinam presenti ann. 1480 – possit propter hoc dominus rex imponere singulis universitatibus & populis regni & hominibus feuda non habentibus novam gabellam vel aliquod ius novae exactionis pecuniae, ut subveniatur armatae contra barbaricam gentem» (M. d'Afflitto, *Super tres feudorum libri commentaria*, Frankfurt Am Main 1598, p. 739 n. 1). E la risposta, articolata in un'ampia chiarificazione delle circostanze possibili e accettabili, era positiva: «Et idem potuit rex noster hanc novam & insolitam gabellam carleni unius pro quolibet tumulo grani imponere subditis ut subveniatur reipublicae contra multitudinem Turcorum invadentium dictam provintiam Indrontinam, cum redditus ordinarii regni ad hoc non sufficiant» (ivi, p. 745 n. 24).

[7] Vd. P. Van der Haeghen, *Examen des droits de Charles VIII sur le Royaume de Naples*, «Revue Historique», 28, 1 (1885), pp. 89-111 e C. Ohnesorge, *Les ambitions et l'échec de la seconde maison d'Anjou (verso 1380-vers 1480)*, in *Les Princes angevins du XIIIe au XVe siècle. Un destin européen*, Rennes 2003, pp. 265-276.

[8] Sull'interesse della diplomazia italiana per la riforma di Ferrante vd. Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., p. 126 e Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 188-195 (la citazione è da qui, p. 407). Sulle stime diplomatiche relative alle entrate e il loro rapporto con la realtà tornerò *infra* cap. IV.

attori istituzionali (e non) nell'organizzazione fiscale del regno. La Corona era perfettamente cosciente dell'impegno e dei rischi, al punto che il re riteneva necessario non essere impegnato in guerre esterne per poter procedere. Quando tra la primavera del 1482 e l'agosto del 1484 il regno fu coinvolto nella guerra di Ferrara, l'esperimento riformistico iniziato sullo scorcio del 1481 fu sospeso e riprese soltanto con il ritorno della pace[9]. Nel complesso, la riforma delle nuove imposizioni trovò effettiva applicazione per non più di 17 mesi complessivi: da dicembre 1481/gennaio 1482 a maggio di quest'ultimo anno, poi di nuovo fra dicembre 1484 e l'inizio dell'autunno 1485. Eppure non fu un ghiribizzo o un espediente, bensì una delle espressioni più tonde della visione politica che aveva preso forma alla corte di Ferrante d'Aragona. Nel prosieguo di questo capitolo metterò a fuoco il disegno del progetto di riforma, prima di passare a valutare la sua applicazione e ricezione nei capitoli successivi.

1. *Le nuove imposizioni del 1481-1485*

L'idea di una riorganizzazione complessiva del *fiscus* stava dietro le mosse intraprese nel novembre del 1481. Prima ancora di parlare delle gabelle stesse che furono imposte, conviene partire dal primo e dall'ultimo dei capitoli contenuti nel bando delle nuove imposizioni, emanato al termine delle riunioni parlamentari, poiché in essi sono racchiuse due misure essenziali[10].

Il primo capitolo evidenzia la logica giuridica che legittimava le nuove imposizioni, secondo considerazioni che abbiamo visto *in nuce* nelle parole di Goffredo di Gaeta e nella storia dei rapporti fiscali tra la Corona e Napoli (*supra* parte se-

[9] Vd. le dichiarazioni di Ferrante riportate in Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 424. Sulla guerra di Ferrara e la difficile congiuntura di quegli anni si rimanda almeno a G. Coniglio, *La partecipazione del Regno di Napoli alla guerra di Ferrara (1482-1484)*, «Partenope», 1 (1961), pp. 53-74 e al recente F. De Pinto, *La guerra di Ferrara, 1482-1482*, Milano 2023.

[10] Disponiamo del bando delle nuove imposizioni in due versioni. In Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 398-404 è trascritta una copia seicentesca del privilegio che inglobò i 25 capitoli delle nuove imposizioni il 29 novembre 1481. Inedita e finora sconosciuta è invece una versione volgare e coeva del bando, conservata in ASN, Carte varie aragonesi, II, 29. Tale copia fa parte dei documenti che nell'inverno 1481-1482 furono consegnati a Nicola de Larino di Amantea per istruirlo sull'incarico di commissario sostituto del percettore delle nuove imposizioni in Calabria (vd. *infra* cap. III.1). Salvo alcune piccole differenze di cui si farà menzione, le due versioni del bando sono conformi.

conda, V.2). Il re dichiarava abolito il focatico ed era questa abolizione che lasciava spazio al varo di altri diritti. Ne derivava, inoltre, il possibile annullamento delle gabelle delle università, dal momento che la loro principale *raison d'être* cessava di esistere: non servivano più a raggranellare denaro per contribuire alle tasse del re, visto che il sovrano imponeva *ex novo* una serie di dazi posti direttamente sotto la sua potestà. In sostanza, la fiscalità municipale, sviluppatasi come una costola di quella regia, veniva sostituita da una più capillare fiscalità regia. Peraltro, si noti bene, nessuna distinzione veniva fatta fra le università già pertinenti al demanio regio e quelle infeudate: le nuove gabelle venivano imposte ovunque.

Era una mossa a dir poco clamorosa, che di fatto superava la mediazione fiscale dei comuni e apriva una serie di problemi di cui darò conto nei prossimi capitoli. Il discorso va prima allargato, perché il disegno del re non si limitava a questo. Il punto 25 della riforma stabiliva che i beni per i quali si erano pagate le nuove imposizioni non dovessero essere nuovamente tassati «tanto in le terre dimaniali quanto in le terre de baronia da qualesevogla pagamento de passo, bagliva hovero piacza, passagio da duana, essitura, portulania, portolanato ac (cin) arii […] et altri qualsevogla dericti». Inoltre erano da considerarsi annullati tutti i «dacii et gabelle quale allo presente iorno fossero inposti» su quegli stessi beni, a prescindere che li avesse creati un sovrano passato, quello attuale o qualsivoglia barone e università del regno[11].

L'elenco di questi diritti soppressi è passato quasi del tutto inosservato nella storiografia, che è rimasta colpita, per esempio, dall'abolizione dell'*esitura* (inclusiva delle *tratte*, ricordiamolo), ma non si è interrogata sulla menzione di altri *iura* che in verità, come abbiamo visto, erano diffusi in tutto il regno e in buona parte afferivano al «proprio» dei signori feudali[12]. Forse ancor più che nel caso delle gabelle comunali, questa era una mossa eclatante, perché conduceva alla soppressione di diritti legittimamente in mano a una moltitudine di attori socioistituzionali.

Quanto alla menzione del «passaggio da duana», pare da intendersi come abolizione dello *ius dohane* ma non delle altre tariffe pagate presso le dogane del regno. Testimonianze da Castellammare, Tropea, Amalfi e Scalea lasciano pensare che dazi come *ancoraggio*, *scafaggio* e *nuova gabella* continuassero a es-

[11] La copia seicentesca del privilegio in latino elenca gli stessi diritti: «passus, baiulationis sive platee, passagii dohane, tractarum exiture, portulanie, portolanotus», più quelli «apodixarum, arquaris, fideiussionum» (Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 402).

[12] In ivi, p. 180 è menzione solo di *tratte* ed *esitura*, con notazione che questo equivaleva a liberalizzare le esportazioni.

sere riscossi[13]. Erano sicuramente soppresse, invece, la già menzionata *esitura* e la *portolania*, sicché questo versante del capitolo 25 comportava un effetto anche su entrate perlopiù controllate dalla Corona stessa. Ma bisogna ricordare che sulle dogane gravavano numerose assegnazioni, e in particolar modo le decime per le chiese. Vi era quindi una più ampia platea di soggetti potenzialmente danneggiati.

Infine, il riferimento ad «altri qualsevogla dericti» rendeva le misure del capitolo 25 ancor più estensive. L'esito di un'indicazione così generica era la ristrutturazione in forma piramidale della nuvola dei diritti di prelievo esistenti nel regno. In cima, ora, stavano le nuove imposizioni, che in ogni caso sarebbero state il primo onere da pagare. Una volta corrisposto, in linea di principio qualsiasi tassa che avesse pesato sui medesimi beni o attività già gabellati poteva essere considerata una duplicazione e, come tale, poteva essere contestata.

In questo modo, la *pars destruens* del progetto di riforma perseguiva una radicale semplificazione del groviglio fiscale, destinata a indebolire spazi di mediazione importanti come quelli costruiti da certi comuni, ma anche a incidere profondamente su un tessuto più vasto, che coinvolgeva tutti gli attori dello scenario regnicolo. Veniamo allora alla *pars costruens* di questo piano, le vere e proprie nuove imposizioni, il vertice della nuova piramide dei diritti di prelievo, ove si riflettevano le convinzioni della corte circa i gangli economici in cui si annidava la ricchezza tassabile. Dai bandi del 1481 che ci sono pervenuti possiamo estrapolare il seguente elenco di gabelle.

Cap.	*Bene tassato*	*Tariffa*	*Chi paga*	*Condizioni particolari*
1	grano	3 tornesi per tomolo	produttori	si riscuote al momento del raccolto e dedotto il seminativo
2	orzo, germano, miglio, fave e altri legumi	1,5 tornesi per tomolo	produttori	si riscuote al momento del raccolto e dedotto il seminativo
3	vino a minuto in taverna o osteria	1/3 del venduto	venditori	si riscuote dopo la vendita
4	vino a minuto in casa	1/5 del venduto	venditori	si riscuote dopo la vendita
5	vino all'ingrosso	3 tarì per oncia	venditori	si riscuote dopo la vendita

[13] ASN, Sommaria, Partium, 25, cc. 53v e 55r.

Cap.	*Beni tassati*	*Tariffa*	*Chi paga*	*Condizioni particolari*
6	carne	1 tornese per rotolo	venditori	
7	carne salata	1 tornese per rotolo	salatori	dovendosi vendere, non si paga altro diritto dopo la salagione; eccezione 1: ogni famiglia può ammazzare e salare quanti porci vuole per uso di casa, pagando solo 25 tornesi una tantum per porco, senza alcuna pesatura; eccezione 2: i baroni possono salare carne per l'uso di casa senza pagare nulla, ma questo non vale se il prodotto è destinato alla vendita
8	pesce	1 tornese per rotolo	venditori e produttori	ma si paga una volta sola
9	pesce salato	1 tornese per rotolo	venditori	si deduce 1/3 del valore dei vasi dentro i quali il pesce si pesa; non si paga per salare pesce se il diritto è già stato pagato per la vendita dello stesso pesce fresco
10	formaggio salato	1 tornese per rotolo	salatori	eccetto il formaggio prodotto dal bestiame della Dogana pugliese
11	formaggio da esportare *extra regnum*	1 tornese per rotolo	venditori	si paga anche per il formaggio prodotto da bestiame della Dogana
12	zafferano	1 coronato per libbra	produttori	si riscuote dal raccolto di dicembre e dopo quel pagamento non si paga null'altro
13	olio	11 carlini per botte	produttori	si riscuote nel mese di settembre e dopo quel pagamento non si paga null'altro
14	seta	1 coronato per libbra	produttori	si riscuote dal mercato della Maddalena al 15 settembre, e dopo quel pagamento non si paga null'altro
15	lino e canapa	1 grano per decina	produttori	si riscuote dopo che la materia è stata spatolata; dopo quel pagamento non si paga null'altro
16	bambace	3 tarì per cantaro	produttori	si riscuote dopo la purgatura della materia; dopo quel pagamento non si paga null'altro

Cap.	*Beni tassati*	*Tariffa*	*Chi paga*	*Condizioni particolari*
17	mandorle	5 carlini per cantaro	produttori	si riscuote dopo la mondatura; dopo quel pagamento non si paga null'altro; se le mandrole si vendono non mondate, si paghi il diritto dedotta la quantità delle scorze
18	avellane	3 tarì per oncia	produttori	dopo quel pagamento non si paga null'altro
19	legname	3 tarì per oncia	venditori	eccetto il legname necessario al focolare domestico
20	miele e cera	3 tarì per oncia	produttori o venditori	si riscuote solo una volta, o alla produzione o alla vendita
21	cavallo o giumenta a uso vettura o soma	1 tarì per bestia	possessori	si riscuote metà nel mese di settembre e metà in quello di maggio; le bestie tenute per uso proprio e non "per causa de mercimoni" sono esenti
21	mulo a uso vettura o soma	1 tarì e 10 grani per bestia	possessori	si riscuote metà nel mese di settembre e metà in quello di maggio; le bestie tenute per uso proprio e non "per causa de mercimoni" sono esenti
21	somaro a uso vettura o soma	1 carlino per bestia	possessori	si riscuote metà nel mese di settembre e metà in quello di maggio; le bestie tenute per uso proprio e non "per causa de mercimoni" sono esenti
22	galle	3 tarì per oncia	produttori	si riscuote nel mese di dicembre, quando i produttori le vendono
23	cumino	1,5 grani per tomolo	produttori	si riscuote nel mese di settembre

Tabella 7. Le nuove imposizioni nel bando del 1481[14]

[14] Si tengano presenti le seguenti note. Cap. 3: una precisazione successiva al bando specificò che ai tavernieri non andava imposto pagamento per il vino destinato alla propria famiglia (ASN, Sommaria, Partium, 18, c. 63r). Cap. 6: una precisazione successiva al bando volle che per la carne vile (come quella di capra), che si vendeva da 2 tornesi per rotolo in giù, la tassa fosse di 1/3 del prezzo di vendita (ASN, Sommaria, Partium, 19, c. 127r-v). Cap. 7: il privilegio in copia seicentesca offre una lezione divergente sugli sconti per uso di casa: a ogni famiglia sarebbe stato permesso ammazzare e salare un porco per anno pagando mezzo tornese per rotolo. Cap. 8: una modifica successiva al bando stabilì che si pagasse non dove si prendeva, ma dove si consumava (ivi, c. 29r-

Sulla base di fonti diplomatiche è stato segnalato che il paniere di beni tassati si sarebbe ristretto rispetto a quello nella tabella al passaggio da XV a III indizione[15]. Pare, però, che quest'idea sia in parte discutibile. Il problema è che per la XV indizione ci sono pervenute due copie del bando con il quale la corte lanciò le nuove imposizioni, mentre per la III tali documenti mancano. Tuttavia gabelle sul vino e sul pesce, trascurate negli elenchi trasmessi dagli ambasciatori per la III indizione, compaiono nei registri contabili superstiti e nelle lettere della Sommaria[16]. Anche la gabella della seta è attestata in una lettera *Partium*[17]. Infine, una copia dei capitoli delle nuove imposizioni di III indizione si rinviene nei registri amministrativi aquilani e testimonia di gabelle imposte su almeno sei prodotti: il grano alla macina (tassato 3 tornesi per tomolo), la carne (1 tornese per rotolo), la seta e lo zafferano (mezzo coronato per libbra), il vino (1/3 del prezzo per la vendita in taverna, 1/5 per quella a minuto da parte di privati), l'olio (5 coronati per botte)[18]. Dunque è evidente che la fonte diplomatica presenta su questo punto un limite.

Ci fu comunque una modifica di non poco conto nel passaggio dall'esperimento di XV indizione a quello di III: la trasformazione della tassa sui raccolti di grano in un dazio sulla farina, riscosso da chi conduceva grano al mulino per macinarlo[19]. La ragione di questo cambiamento stava forse nella volontà di sveltire la riscossione, poiché la precedente gabella sui raccolti di grano aveva il problema di procrastinare l'incasso fino ai mesi autunnali, mentre una tassa sulla macina offriva garanzie di profitti spalmati nell'arco dell'anno. Si trattava, però, di un cespite molto impopolare e iniquo.

v e 60v). Cap. 9: il bando incorporò una «remoderatione», cioè che si facesse la tara del peso dei vasi in cui il pesce era contenuto. Inoltre, una modifica successiva al bando stabilì che si pagasse non dove si prendeva, ma dove si consumava (ivi, c. 29r-v e 60v). Cap. 10: modifiche successive indicarono che il formaggio fresco non era tenuto a pagare (ivi, c. 25v-27r) e che per quello salato si pagava non dove si prendeva, ma dove si consumava (ivi, c. 29r-v). Cap. 16: il bando incorporò la precisazione che il diritto andava esatto dopo la purgatura. Cap. 19: un chiarimento successivo al bando spiegò che le «cose minime» di legno (come «pectini de tole, canistri, çochuli, strombole, corve de barde») non erano tenute a pagare (ivi, c. 25v-27r); botti e «carratelli» fabbricati con legname già tassato venivano nuovamente tassati, ma deducendo il valore di acquisto del legname «rustico» (ivi, c. 126r).

[15] Così in Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 190.

[16] Cfr. ad esempio il quaderno del percettore di Airola (ASN, Sommaria, Dipendenze, I, 580, 2) e quello del percettore di Bisceglie (ASN, Sommaria, Dipendenze, II, 51, 70).

[17] ASN, Sommaria, Partium, 25, c. 146v.

[18] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 114r-v.

[19] ASN, Sommaria, Partium, 23, cc. 38v, 40r-v, 88v-89r, 121v, 146r.

A parte questa scelta, osservando la tabella *supra* si può notare che le nuove imposizioni contemperavano alcune imposte propriamente indirette con imposte dirette mascherate. Al primo tipo corrispondevano: i dazi sulla vendita di vino a minuto o all'ingrosso, che riprendevano forme di tassazione già largamente diffuse in tutto il regno; carne fresca o salata, che pure sostituivano il diffusissimo *scannaggio*; formaggio salato, al quale si prestava particolare attenzione anche come oggetto di esportazione, salvaguardando in certa misura gli utenti della Dogana di Puglia; legname, altro prodotto largamente commercializzato, specie in zone come la Calabria.

Quella parte di gabelle che colpiva invece la rendita agraria traduceva la percezione della corte circa la ricchezza di tutti quei proprietari o affittuari che producevano per il mercato e che la corte stessa favoriva attraverso i provvedimenti di politica economica discussi nei capitoli precedenti (in particolare *supra* parte seconda, IV.2 e VII.4). Si noti come la strategia di tassare la produzione attraverso gabelle aggirasse del tutto l'impresa di realizzare un catasto generale, che viste le difficoltà incontrate anche dalle mere operazioni di numerazione dei fuochi possiamo immaginare come un compito improponibile, a quest'altezza cronologica[20]. Tassare la produzione agricola era una soluzione adottata anche altrove, ad esempio nell'Italia centro-settentrionale, ricorrendo a imposte come gli *imbottati* sulle produzioni rurali[21]. Potrebbe darsi che proprio in questi ultimi possa riconoscersi uno degli oggetti della curiosità di re Ferrante quando, proprio in vista della riforma, si era fatto spedire dei quaderni dell'amministrazione sforzesca dal duca di Milano[22].

[20] Ancora a metà Cinquecento, mentre nei domini milanesi il governo spagnolo varava un progetto di catasto generale, a Napoli ci si concentrava sul tentativo di rendere sistematica la partecipazione di commissari inviati dal centro alla compilazione degli apprezzi locali (G. Sabatini, *Il controllo fiscale sul territorio nel Mezzogiorno spagnolo e il caso delle province abruzzesi*, Napoli 1997, pp. 35-46). Sullo sviluppo dei catasti nel regno di Napoli in età moderna vd. A. Bulgarelli Lukacs, *Alla ricerca del contribuente. Fisco, catasto, gruppi di potere, ceti emergenti nel Regno di Napoli del XVIII secolo*, Napoli 2004. Più in generale sulle sfide poste dalla realizzazione di catasti agli stati di *ancien régime*: G. Ardant, *Politica finanziaria e struttura economica degli stati nazionali moderni*, in *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, cur. C. Tilly, Bologna 1984, pp. 153-226 e i cenni nel più aggiornato W.M. Ormrod, *Government Records. Fiscality, Archives and the Economic Historian*, in *Dove va la storia economica? Metodi e prospettive, secc. XIII-XVIII*, cur. S. Cavaciocchi, Firenze 2011, pp. 197-224.

[21] Sulla diffusione dell'*imbottato* fra Tre e Quattrocento vd. Ginatempo, *Spunti comparativi* cit., pp. 167-171.

[22] L'oratore sforzesco Branda Castiglioni, per conto del re, chiese il 2 ottobre 1484 al suo signore di inviare a Napoli documenti su «modo» e «forma» usati nella riscossione delle entrate del

Il richiamo al modello milanese induce a un'altra considerazione. Il ducato di Milano fu una delle compagini politiche italiane dove si ebbero sin dalla fine del Trecento decisivi processi di incameramento delle gabelle dei comuni assoggettati, ponendo fine alla loro autonomia finanziaria e monopolizzando risorse esiziali per la costruzione di stati territoriali. Quel che accadde con la riforma di Ferrante è diverso, e invita a porsi una domanda: perché il sovrano non mirò semplicemente a incamerare le gabelle esistenti, anziché imbarcarsi nel varo di nuove imposizioni?

Possiamo ipotizzare due motivazioni convergenti. Da una parte c'era l'esigenza di temperare gli aspetti autoritari dell'iniziativa regia, attraverso un atteggiamento legalista da cui dipese anche l'uso del parlamento generale per dare un valore più condiviso alla riforma. Da un'altra vi era la fiducia che le nuove imposizioni avrebbero colpito in modo più preciso e omogeneo la ricchezza tassabile, contrastando le sperequazioni causate da gruppi oligarchici locali e le difformità che davano luogo a sovrapposizioni daziarie[23]. Ciò svela un aspetto molto interessante della riforma stessa, cioè la sua vocazione a perseguire l'incremento delle entrate regie non attraverso un'ulteriore stratificazione della fiscalità – non, cioè, attraverso la costruzione di un nuovo livello impositivo sovrapposto a quelli già esistenti e destinato a pesare in maniera cumulativa rispetto ad essi – bensì attraverso una riorganizzazione complessiva dei diritti fiscali esistenti, fossero essi regi, feudali o comunali.

ducato di Milano, «ad ciò che epsa maiestà ne puossa prendere exemplo» (Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 427). Già nel 1481 si era parlato di ispirazione milanese, vd. ivi, pp. 188-189.

[23] Disponiamo di una piccola serie di testimonianze che mostrano l'impegno della Sommaria proprio nella lotta al fenomeno delle duplicazioni di tassazione rispetto alle nuove imposizioni, all'insegna della motivazione che «non seria cosa honesta né iusta de una medesima cosa farlo pagare lo dericto doye volte» (ASN, Sommaria, Partium, 18, cc. 15r-v, 20r-v, 61v-62r, 66v, 73v e 115v; 19, cc. 24v, 132v e 174v; 23, c. 23v). Alcuni interventi contro esattori che continuavano a riscuotere i diritti di passo nonostante la loro generale abolizione sono in ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 95v-96r, 97r e 98r-v. Casi verificatisi più lontano dalla capitale appaiono raramente, ma ciò si spiega probabilmente con la presenza nelle province dei luogotenenti regi, dei capitani e degli stessi razionali e presidenti della Sommaria, ai quali era sicuramente più semplice rivolgersi nel quotidiano. Due esempi, uno da Taranto e uno da Francavilla, sono in ASN, Sommaria, Partium, 18, c. 94r; 20, c. 278v.

2. *Il bando del sale*

Chiudiamo questo capitolo di presentazione della riforma di Ferrante d'Aragona con una menzione dei cambiamenti cui andò incontro il sistema di gestione fiscale del sale. Non se ne trova spiegazione nel bando delle nuove imposizioni, ma ne vediamo le ricadute sin dalla XV indizione sulla documentazione amministrativa (in particolare nelle lettere *Partium* della Sommaria). Per illustrare la situazione in modo chiaro, conviene partire da una fonte relativa alla III indizione, confermandone poi la validità anche per la *tranche* precedente dell'esperimento riformistico. Quel che ci è pervenuto è un bando per l'esecuzione delle misure sul sale disposte dal re nel parlamento di novembre 1484, datato Biccari 7 dicembre di quell'anno e probabilmente emanato dal commissario fiscale di Capitanata e Principato Ultra, Martino Marzale[24]. I provvedimenti previsti erano i seguenti:

1. L'auto-dichiarazione di tutto il sale in mano a individui, comunità, baroni ed enti ecclesiastici entro 3 giorni dall'intimazione del bando.
2. Il conferimento obbligatorio di quel sale presso fondaci e suffondaci regi.
3. L'avvio di inchieste per accertare la debita esecuzione di quanto sopra.
4. Il rimborso dei soggetti colpiti dalla confisca.
5. La chiusura di tutti i pozzi e le strutture per la produzione di sale in mano di baroni, università o chiunque altro, con previsione di assegnare delle compensazioni una volta verificata l'entità dei danni economici conseguenti.

L'obiettivo dichiarato era quello di concentrare tutto il sale disponibile in potere delle competenti amministrazioni regie e d'iniziare un nuovo corso per quanto riguardava la sua vendita. La novità si manifestava in particolare su due punti: il prezzo del sale, che veniva fissato a 7 coronati per tomolo[25]; la liberalizzazione del suo acquisto, nel senso che le comunità non erano più obbligate,

[24] ASN, Carte varie aragonesi, VII, 358.

[25] La notizia emerge con coerenza da molte fonti diverse, relative a tutto il regno. Vd. per esempio ASN, Sommaria, Partium, 18, cc. 1r-v, 5v, 7r, 16v-17r, 67r, 281r; 19, cc. 14r, 21v, 45r, 46r-v, 48v, 55v, 59v-60r, 88r-v; 23, cc. 9r, 11v, 15v, 24r, 49r-v, 52v, 61v, 64v-65r, 69v-70r, 88r-v, 91r, 97r, 109r, 111r, 159r, 161v, 165v-166r, 177v; 25, cc. 3r-4r, 7v, 8v-9r, 17v, 26r, 27v, 39r-v, 177v-178r. Trova qualche riscontro non solo per la III indizione (1484-1485), ma anche per la XV (1481-1482): Catanzaro 1, cc. 51r e 58v.

come in passato, a comprare una quantità di sale proporzionale al numero dei loro fuochi, ma potevano rifornirsene a proprio piacimento[26].

Le proteste non mancarono, soprattutto quando i rimborsi per le requisizioni (che durante la III indizione sembra fossero fissati a 5 coronati per tomolo di sale confiscato[27]) tardarono ad arrivare o quando le confische colpirono anche sale che le comunità affermavano di aver pagato in occasione delle distribuzioni precedenti alla riforma[28]. Le università non videro di buon occhio neppure l'aumento cui di fatto andava incontro il prezzo del sale, che apparve preoccupante soprattutto per quelle che ne abbisognavano per l'allevamento e non solo per il fabbisogno domestico; ma su questo vedremo poi alcuni esempi[29]. Del resto, le speranze di guadagno della Corona dovevano dipendere proprio da quell'aumento di prezzo, che equivaleva anche a un incentivo per gli investimenti di appaltatori come quelli che già in passato avevano preso parte alla gestione dei fondaci regi[30].

[26] Questo importante dettaglio, che non è presente in modo esplicito nella copia del bando già menzionata, affiora da notizie reperibili in fonti diplomatiche: Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 433, 435, 439.

[27] Vd. in particolare ASN, Sommaria, Partium, 23, cc. 11v, 15v, 24r; 25, cc. 3r-4r, 8v-9r.

[28] ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 45r, 46r, 46v, 48v; 23, cc. 9r, 91r, 109r, 111r; 24, c. 14v; 25, cc. 3r-4r, 8v-9r, 17v, 26r e *passim*.

[29] In particolare, *infra* cap. V.

[30] Si pensi ai napoletani che abbiamo menzionato parlando di L'Aquila, *supra* parte seconda, V.1.

II.
«Molestie» ed «excambi»

Nonostante le strategie di ammorbidimento che la Corona adottò di volta in volta, le nuove imposizioni erano un progetto chiaramente sbilanciato nel senso dell'accentramento giurisdizionale e dell'espressione pervasiva del «dolcissimo imperio» di Ferrante d'Aragona. La nuova gerarchia degli *iura* fiscali del regno aveva implicazioni dirompenti. Come anticipato, se le nuove imposizioni prendevano la precedenza su tutti gli altri vettigali e se bisognava evitare le sovrapposizioni, allora molti cespiti i cui detentori vantavano titoli di possesso legittimi ed ereditari, convalidati da Ferrante o dai suoi predecessori, si trovavano esposti alla minaccia di perderli. Non era come cancellare un passo abusivo: vi era un'oggettiva «molestia», in questo, che il ruolo del re quale tutore della giustizia non permetteva d'ignorare e che richiedeva una compensazione. Di fatto, la Sommaria si trovò ben presto tempestata da lagnanze e domande di risarcimento, alle quali diede una valvola di sfogo. Qui si giocò una partita piena di implicazioni sulla legittimità dell'azione regia, ben espresse dalle burocratiche premure della Sommaria verso chi protestava e dall'implacabilità delle inchieste propedeutiche ad assicurare il giusto «excambio» per le rendite perse.

Ma andiamo con ordine. Eseguirò in questo capitolo una carrellata che permetta di constatare e immaginare se non l'entità almeno l'estensione dei danni cagionati dalla riforma. Menzionare nomi, luoghi e cespiti renderà evidente quanto i suoi effetti fossero pervasivi. Dopodiché, chiarirò quali strategie di ammorbidimento la Corona predispose e in che modo le si possa interpretare. Chiuderò con qualche riferimento necessario al modo in cui anche le condizioni di immunità si ritrovarono sotto attacco.

1. *La lesione dei diritti concorrenti*

In questo libro ho parlato più volte delle baglive e dell'ampia varietà di soggetti che avevano interessi sui cespiti a esse collegati. Ebbene, tutti costoro erano

esposti alle conseguenze delle nuove imposizioni, a quelle dirette (l'abolizione del *plateatico*, quella dei pedaggi, quella dello *scannaggio* nelle terre demaniali[1]) e a quelle indirette (anche nelle terre infeudate esigere lo *scannaggio* poteva diventare alquanto problematico, vista la politica contro le duplicazioni). Ne abbiamo alcune testimonianze nelle lettere *Partium* della Sommaria.

Da una missiva datata 17 marzo 1483 risulta che, durante la XV indizione, il gentiluomo cosentino Pietro Benincasa avesse lamentato un consistente danno alle entrate della bagliva di Cosenza, da lui presa in appalto. Le ragioni erano due: la concessione di franchigie all'università di Cosenza, ma soprattutto l'impossibilità di esigere tranquillamente gli «iura baiulacionis», a causa dell'imposizione delle nuove gabelle regie. Peraltro ciò spinse il Benincasa a rifiutare di saldare i 280 ducati e 5 tarì da lui dovuti per l'estaglio[2]. All'altro capo meridionale del regno, in Terra d'Otranto, i baglivi di Nardò lamentarono che per via dell'abolizione dello *scannaggio* nelle terre demaniali non avevano potuto ottenere le entrate dovute per la «rasone del sangue»[3]. S'intuisce qualcosa di analogo nel caso della bagliva di Montefusco, infeudata a Iacobo Minutolo di Napoli[4].

Una lettera del 22 agosto 1485 riguarda invece gli arrendatori della bagliva di Aversa per la III indizione, i fratelli Pietropaolo e Berardino de Folca. In costoro, di fronte all'erosione del guadagno previsto a causa della riforma regia, era scattato il riflesso di tutelarsi, rifiutando di versare l'elemosina consueta al monastero di San Luigi di Aversa. La Sommaria ordinò che intanto pagassero per intero la provvigione, dopodiché avrebbero potuto discutere in Camera lo scomputo dal prezzo di estaglio[5]. Si noti che già durante la XV indizione la composita combriccola che possedeva la bagliva di Aversa aveva lamentato un danno[6].

Da Capua, infine, viene un'attestazione di bagliva impoverita perché fra le

[1] Della specifica abolizione dello *scannaggio* in tutte le terre demaniali è menzione ad esempio in ASN, Sommaria, Partium, 18, cc. 80r-v.

[2] ASN, Sommaria, Significatorie, 6, cc. 130v-131r; e ancora in ASN, Sommaria, Partium, 20, cc. 173r-v.

[3] ASN, Sommaria, Partium, 18, cc. 80r-v.

[4] Egli segnalò che i beccai rifiutavano di pagare lo *scannaggio*, che ne faceva parte. Nella lettera che lo testimonia, la Sommaria non era ancora a conoscenza delle ragioni di questa renitenza, ma la cosa potrebbe spiegarsi appunto con la sovrapposizione fra quel cespite e la nuova imposizione sulla carne (ASN, Sommaria, Partium, 19, c. 212r).

[5] ASN, Sommaria, Partium, 25, cc. 101r-v.

[6] E doveva essere vero, se la Sommaria riconobbe loro un rimborso. ASN, Sommaria, Partium, 19, c. 146v; cfr. anche ivi, c. 52v. Sui padroni della bagliva di Aversa (i gentiluomini del casato

sue membra includeva diritti di passo aboliti. Berardino e Colantonio de Monti, fra i *principali* cittadini di Capua stessa, se ne dolsero in Sommaria durante la XV indizione[7]. La situazione degli *scannaggi* non era diversa, come mostrano le proteste dei capitoli cattedrali di Altamura e Salerno, che percepivano gli introiti di tali *iura* nelle due città, o di Renzo Della Marra, della potente famiglia barlettana, che ne era titolare a Barletta[8].

Sulla misura in cui questi danni interessarono i patrimoni dei signori feudali le lettere della Sommaria offrono minori riscontri. Specie per i baroni più importanti è facile credere che anche altri canali comunicativi permettessero di esprimere lagnanze e raggiungere compromessi (aiuta in parte a immaginarlo quel che vedremo *infra* cap. III.3). Qualche indicazione significativa, comunque, l'abbiamo. Alcuni signori dovettero recarsi in Sommaria per difendere facoltà di prelievo nelle proprie terre. Il 20 giugno 1482 i razionali ordinarono al percettore di Terra di Bari di lasciare che Fabrizio Carafa, utile signore del castello di Santeramo, potesse tornare a riscuotervi «certi diricti a llui spectanti» e aboliti nei mesi precedenti a causa delle nuove imposizioni[9]. Nell'estate del 1485, il conte di Campobasso raccontò che «ab antiquo li utili signori de dicta terra haveno exacto et facto exigere la rasone de meczo tornese per rotolo de carne che se vendea in le pianche de dicta terra et meczo tornese per ambolea de vino»; esazione che non era stata possibile durante la III indizione a causa della riforma[10]. Persino il vecchio Diomede Carafa, conte di Maddaloni, dovette rivolgersi alla Sommaria per segnalare che la tornata delle nuove imposizioni di XV indizione aveva diminuito le sue entrate nelle terre di Sant'Angelo de Scala, Crapiglia e Giugliano, nonché per chiedere un risarcimento per l'abolizione dei diritti di passo detenuti a Sesto e Pomigliano[11].

In seno alla stessa amministrazione regia si manifestarono frizioni che possiamo collegare con il terremoto redistributivo scatenato dalla riforma. Citiamo qualche episodio significativo, come la denuncia presentata dal cavese Andrea

Gargano, il vescovo aversano, il convento di San Luigi, Dragonetto Bonifacio e Silvestro Galeota) vd. Senatore, *Una città,* cit., p. 174 nota 165.

[7] ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 97v e 121v-122v.

[8] Altamura I, pp. 508-509, 509-510, 512-513; ASN, Sommaria, Partium, 18, cc. 26v-27r; 24, cc. 247v-248r.

[9] ASN, Sommaria, Partium, 18, cc. 51r-v.

[10] ASN, Sommaria, Partium, 25, c. 112v.

[11] ASN, Sommaria, Partium, 18, cc. 75r e 87v.

Gagliardo, che in quanto credenziere presso il fondaco di Rossano godeva la provvigione annua di 12 once. Fra maggio e giugno del 1482, egli espose in Sommaria che «per essereno diminuite le intrate de dicto fundico per causa de le nove imposicioni, per questa Camera fo diminuita la mità et reducta dicta provisione ad unce octo per anno»[12]. L'esito della vicenda non fu felice, per il Gagliardo, poiché i razionali confermarono che la sua provvigione andava decurtata, trovandola «excessiva, maxime per essereno diminuiti li diricti de dicto fundico per respecto de le nove imposicione»[13].

Il comportamento di alcuni doganieri regi lascia immaginare un'affine insoddisfazione. Il doganiere di Castellammare di Stabia fu bersaglio di frequenti denunce per aver esatto «ius fundici, dohane, cabelle nove et bon dinaro» da persone già in regola con le nuove imposizioni[14]. Lo stesso accadde con il doganiere di Gaeta, per analoghi motivi[15]. Il fatto poi che la contestazione sembri aver travalicato il solo novero dei diritti esplicitamente aboliti dal bando, per appuntarsi su tutti quelli che davano luogo a possibili duplicazioni di pagamento, è una conferma di quanto si è detto sulla ristrutturazione delle gerarchie del prelievo. L'intenzione era evitare le duplicazioni di tassazione, ragion per cui la Sommaria impose ai suddetti doganieri di risarcire i querelanti.

Chiudiamo questo elenco cercando di non ignorare i limiti delle nostre fonti. Le notizie fin qui citate, estratte da una specifica serie dei carteggi della Sommaria, rappresentano certamente la proverbiale punta dell'iceberg: c'erano altri canali, anche provinciali, nei quali sfogare le proprie rimostranze. Non solo è impossibile quantificare meglio l'ondata di situazioni analoghe che dovettero registrarsi, ma è pure difficile rispondere a domande importanti: tutti gli attori danneggiati furono in grado di far sentire la propria voce? E a tutti fu riservato il medesimo trattamento? Mi sembra molto ingenuo credere che la risposta sia affermativa.

Abbiamo almeno un esempio di come un certo grado di malizia potesse condizionare le decisioni degli apparati regi e della Sommaria in particolare, ma dobbiamo compiere una piccola digressione. Quando nel maggio 1482 le nuove imposizioni furono revocate per la prima volta, il re decise di imporre immediatamente il pagamento del focatico. Era una scelta impopolare, visto che l'indizio-

[12] Ivi, c. 30v.
[13] ASN, Sommaria, Partium,19, cc. 131r-v.
[14] Ivi, cc. 24v e 132v.
[15] Ivi, c. 174v.

ne era da tempo iniziata e che le università avevano pagato già la rata anticipata di Natale *prima* delle nuove imposizioni[16]. Si decise di offrire alle comunità regnicole un compromesso: esse avrebbero sborsato il dovuto per due terzi del focatico, ma avrebbero anche ricevuto uno scomputo pari alla metà di quanto versato per le nuove imposizioni.

Le università si gettarono con foga su questa opportunità di risparmiare qualche soldo. Quel che esse non sapevano, però, è che il grazioso sovrano aveva anche ordinato agli ufficiali fiscali di ritardare il più possibile l'erogazione effettiva degli scomputi[17]. A partire da giugno 1482 ebbero così inizio le processioni di rappresentanti municipali che reclamavano di ricevere l'alleviamento promesso, e nella maggiore o minore rapidità delle risposte s'intravedono precedenze e preferenze che suscitarono ulteriori recriminazioni e che testimoniano di come l'importanza e la forza di pressione delle diverse comunità fossero determinanti nel difenderne gli interessi[18]. Non a caso, alcune si associarono in gruppi per cercare di aumentare le proprie *chances*[19]. Il grosso delle richieste fu evaso tra 1482 e 1484, ma qualcuna risultava ancora in sospeso nell'estate del 1485[20].

Queste osservazioni ci servono per dare il giusto peso a certe contraddizioni nell'interpretazione della riforma. Esse non vanno considerate come il segno di cedimenti clamorosi, bensì come evidenze dell'atteggiamento tenuto dalla Corona nel governare il cambiamento, che nella sua dimensione generale richiedeva per forza di cose degli aggiustamenti rispetto alle reazioni generate e ai casi.

Del 27 marzo 1482 è una lettera della Sommaria nella quale si trova spiegato che «la voluntà del signore re et ancho de questa Camera non è stata né al presente è

[16] Vd. per esempio le lamentele dell'università di Lavello, in ASN, Sommaria, Partium, 18, cc. 35r-v.

[17] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 409-411, dove è edito l'ordine al commissario Michele d'Afflitto.

[18] L'università di Avella, per esempio, s'indignò perché il commissario Michele d'Afflitto non le prestava ascolto, mentre aveva già eseguito lo scomputo a Nola (ASN, Sommaria, Partium, 18, c. 89v).

[19] Esempi sono in ivi, cc. 132r (Avellino, Candida, Chiusano e San Mango, terre del conte di Avellino), 151r (Montesarchio, Airola, Rotondi, Cervinara, *Campora*, Circello, Colle Sannita, Castelpagano) e 166v (Castropignano, i casali di *Apiando*, Roccaspromonte, *Speronasio*, *Machya Strinata*, Civitanova del Sannio), o anche in ASN, Sommaria, Partium, 22, c. 79v (Pisticci, Montalbano Jonico, Rocca Imperiale, Noepoli, Colobraro, Favale, Salandra, Garaguso, Tursi e San Mauro Forte).

[20] Per esempio quella di Fiumara in Calabria (ASN, Sommaria, Partium, 25, cc. 129v-130r)

volere preiudicare alle cabelle de li baruni et darli alchuno ostaculo. Solum modo li passi siano omnino tolti et levati, et quelli non permectate per alchun modo se pozano exigere»[21]. La lettera confortava l'Annunziata di Napoli per un dazio che possedeva a Lesina. Lo faceva in ambigua contraddizione con il principio che ostava alla duplicazione di pagamenti. Cosa sarebbe accaduto, allora, se un commerciante si fosse trovato ad aver pagato le nuove imposizioni per una merce e poi gli fosse stato richiesto di pagare la gabella di un barone? In almeno un caso di questo tipo giunto all'attenzione del tribunale napoletano, il mercante ebbe la meglio.

Una lettera del 10 settembre 1482 ci informa sull'esito di una causa intentata dal conte di Aliano a Michele de Michelis, veneziano, nella quale si erano contrapposte nuove imposizioni e «diricti antiqui» spettanti al conte. Il problema era sorto quando il de Michelis aveva importato nel regno dei pesci, sbarcandoli a Barletta. Il conte aveva preteso di esigere i diritti di sua spettanza per la vendita, sollevando le proteste del veneziano. Dalla parte del conte c'era un decreto della Sommaria, secondo il quale «quanto a li pisci che veneno extra Rengnum, ve decimo che de ipsi pisci se pagheno li diricti consueti et inde, quando se vendeno, lo tornese per rotulo in omne terra dove se consumano». Tuttavia, in seguito, «per la maestà del signore re ex iusta causa fo provisto che per li dicti pisci se pagasse lo dericto de le nove imposiciuni et non altro diricto». Il veneziano, dunque, aveva ragione e, in questo caso, le nuove imposizioni si tradussero senza dubbio nell'abolizione dei diritti del conte di Aliano[22].

Eppure, le cose andarono diversamente altrove, addirittura garantendo i diritti signorili in contraddizione aperta con le nuove imposizioni. L'abate del monastero di Sant'Angelo presso il monte Raparo, in Basilicata, denunciò tempestivamente che la riforma danneggiava un'assegnazione sul *plateatico* di Castel Saraceno, diritto aggregato alla bagliva locale. La Sommaria lo rassicurò che il re non intendeva «per le dicte nove imposicione levare le gaglie et scannagi alle ecclesie» e ordinò al commissario di Basilicata di lasciar riscuotere l'assegnazione come in passato[23]. È lecito dedurne che il *plateatico* restava vigente?

[21] ASN, Sommaria, Partium, 19, c. 89r.

[22] ASN, Sommaria, Partium, 18, cc. 160v-161r.

[23] ASN, Sommaria, Partium, 19, c. 10v. Anche all'arcivescovo di Cosenza, che era signore del casale di San Lucido, la Sommaria assicurò che avrebbe potuto liberamente riscuotere la bagliva e lo *scannaggio* di quel luogo, «secundo antiquamente la ecclesia et signori de dicta terra haveno recolto per lo passato», visto che non era intenzione del re «preiudicare alle cose ecclesiastice, immo quelle augumentare et favorire como merito se convene» (ivi, cc. 17r-v).

Leggermente diverso quel che capitò al signore della *villa* di Sant'Antimo nelle pertinenze di Aversa, Iannotto Stendardo. Durante le nuove imposizioni di XV indizione, costui continuò a godere del privilegio di incassare la gabella del terzo del vino. A tal proposito, una lettera della Sommaria datata 16 ottobre 1482 ricordava come «per lo signore re fo provisto et ordinato tempore dictarum novarum imposicionum che per quelle non fosse donato impazio né molestia alcuna a le cabelle de li baruni et altre particulare persune». Tuttavia, va notato che stavolta fu il percettore delle nuove imposizioni ad assumere la riscossione della gabella e ad erogare la provvigione. Di fatto, quindi, si verificò l'esproprio del cespite e la sua trasformazione in assegnazione sulle nuove imposizioni[24]. Al netto di compromessi e dichiarazioni, il movimento generale della riforma spingeva in fondo ogni negoziazione in questa direzione: accrescere il controllo dell'amministrazione regia sui cespiti fiscali, sulle loro rendite e la loro redistribuzione. Lo mostra bene anche la principale misura prevista dalla Corona per rispondere alle proteste di chi si sentiva danneggiato.

2. *Il meccanismo dei ristori*

Sembra che la principale strada di accomodamento rispetto agli interessi lesi dalla riforma sia stata quella dei risarcimenti e degli «excambi». Non c'è menzione, nei bandi e regolamenti delle nuove imposizioni, di una regola precisa per il rimborso, ma la si vede chiaramente applicata nella prassi, in risposta alle proteste che si sollevarono da parte di attori danneggiati nel godimento dei proprio diritti. Il principio viene enunciato in alcune lettere *Partium* come la seguente, riferita specificamente ai diritti di passo e corroborata da un'ordinazione regia di cui purtroppo non è pervenuto il testo:

> per ordinacione de la maestà del signore re, a li misi passati foro imposte le nove imposiciuni et quelle publicate in tucto lo regno, per le quale la maestà prefata ordinao se devessero togliere et levare tucti li passi del dicto regno, tanto de terre demaniale como de baruni, secundo apparea per capituli celebrati in lo parlamento generale, per virtù de la quale dicti passi foro sublati et tolti. Però, la maestà prefata non volendo per la causa predicta derogare a le rasuni spectante a li baruni per li dicti passi, ymo ordinao

[24] ASN, Sommaria, Partium, 18, c. 210r.

che ad zascuno fosse provisto de donareli lo excambio equivalente, da pagarese sopra li introyti de li diricti de dicte nove imposiciuni[25].

A Diomede Carafa, danneggiato negli introiti delle sue terre, fu fissato un risarcimento con le entrate delle nuove imposizioni in quei medesimi luoghi[26]; sempre per lui la Sommaria stimò in 22 once 2 tarì e 10 grana il danno per l'abolizione del passo di Sesto per 3 mesi (dal 15 feb. al 15 mag.) e dispose il rimborso[27]. I casi simili si sprecano. Il monastero di Santa Maria Maddalena di Aversa ottenne che l'assegnazione di 6 ducati concessi «helemosinaliter per lo vestito de li fratri» sui dazi cittadini passasse sulle entrate delle nuove imposizioni[28]. Il duca di Amalfi, invece, perorò presso la Camera la causa di Bartolomeo Dardano e Pietro de Ponte, possessori a qualche titolo dello *scannaggio* di Maiori e Amalfi e danneggiati dall'annullamento di quel diritto. La Sommaria ordinò agli arrendatori e ai credenzieri di quei luoghi di procurarsi i libri contabili antecedenti alla riforma per stimare l'entità del rimborso dovuto[29]. A qualcuno il risarcimento fu accordato su diritti diversi dalle nuove imposizioni. Rossetto Fieramosca di Capua, che aveva una provvigione di 100 ducati annui sulla gabella del vino della città, se la vide trasferita sulla bagliva di Sessa[30].

La maggior parte dei casi attestati riguarda i diritti di passo. Berardino e Antonio de Monti, per i danni venuti alla bagliva di Capua (da loro posseduta) dall'abolizione di un pedaggio, avevano ottenuto sin dal 28 gennaio 1482 una lettera regia che ordinava di rimborsarli. Alla fine di marzo avevano già ricevuto un «restoro» di 61 ducati, ma restavano in attesa che dal re «li fosse donato lo excambio». Il 13 aprile, la Sommaria informava il percettore e il credenziere delle nuove imposizioni di Capua che gli accertamenti sul valore del passo abolito avevano portato ad appurare che ogni anno dovevano essere risarcite 49 once (= 294 ducati!) ai due de Monti, senza contare che altre 12 once formavano un'assegnazione dovuta all'erede di tale Salvatore Camposacco[31].

[25] ASN, Sommaria, Partium, 19, c. 222v.
[26] ASN, Sommaria, Partium, 18, c. 75r.
[27] Ivi, c. 161r.
[28] ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 14v e 164r, ordine ribadito all'arrendatore, che non doveva averlo eseguito subito.
[29] Ivi, cc. 158r-v.
[30] ASN, Sommaria, Partium, 25, c. 31r.
[31] ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 97v e 121v-122v.

Altri esempi di indagini per il rimborso di diritti di passo riguardano il nobile napoletano Andrea de Gennaro per il passo di Martorano[32], quello dell'Annunziata di Napoli per il passo di Lesina[33], quello del *dominus* Onofrio Cantelmo per il passo di Pettorano[34], di messer Fabrizio d'Altavilla per il passo di Torello[35], del conte di Venafro per i passi che possedeva nelle sue terre[36], del duca di Amalfi Antonio Piccolomini d'Aragona per i passi di Scafati, Forca di Penne, Paterno e altri[37], di Camillo Della Marra per il passo di Ceppaloni[38], di Errichetto de Fusco per il passo di Acerno[39], di Candida castellano di Cancello per il passo di quel luogo[40], di Matteo Piscicelli e Francesco Zurlo di Napoli per il passo di Cammarelle[41].

Questo meccanismo legalista sembra aver avallato due fenomeni silenziosi, ma dall'incidenza non sottovalutabile: per un verso, erano gli attori lesi a dover sollecitare i rimborsi, non la corte ad avviare indagini *ex officio*; e di nuovo si pone la domanda: furono tutti in grado di farsi sentire? Per non parlare del fatto che, su imbeccata o meno della corte, certe questioni potevano andare molto per le lunghe, come si è visto per gli scomputi alle università. Un secondo aspetto di questa dinamica era poi che l'erogazione di rimborsi si trovava subordinata alla verifica di legittimità sui diritti lesi. È così in tutti i casi già citati di rimborso dei diritti di passo, ma vediamone ancora uno piuttosto importante.

In coro sembrano essersi lamentati Geronimo Sanseverino, principe di Bisignano, e i suoi fratelli, chiedendo «lo equivalente excambio» per i passi aboliti nei loro domini. «El che», scrisse la Sommaria il 13 aprile 1482, «non se porria bene fare se primo non se havesse vera et lucida informacione de li tituli che haveno ipsi exponenti de dicti passi et eciam de lo vero annuo valore che de quelli percepeno». Subito veniva avviata un'indagine degli ufficiali regi per dare «informacione» di tutto alla Camera; intanto, «ad tale che dicti passi siano omnino sublati, ordinarrite al dicto illustre signore prencepe et fratelli […] le siano assignate sopre lo introito

[32] Ivi, cc. 93v-94r.
[33] Ivi, c. 89r.
[34] Ivi, c. 98v.
[35] Ivi, c. 159r.
[36] Ivi, cc. 189v-190r.
[37] Ivi, c. 40v.
[38] Ivi, c. 87r.
[39] Ivi, c. 199v.
[40] Ivi, c. 222r.
[41] Ivi, cc. 222v-223r e 228v.

de le nove imposiciune de loro terre per tanto quanto legitimamente ve costerrà per dicta informaciune che piglerite de dicti passi»[42]. Apprezziamo il passaggio che aveva luogo: abolizione immediata del cespite signorile, indagine su legittimità e valore, trasformazione del reddito in assegnazione sulle entrate gestite dalla Corona.

Ed è a vere e proprie inchieste che dobbiamo pensare. Per il passo di Canne, proprietà di Giovanni Paolo Della Marra, la Sommaria diede ordine al percettore Angelo Serragli di cercare istrumenti relativi agli appalti e all'importo di quel diritto, sopperendo altrimenti con libri di conto e con testimonianze orali da raccogliere *in scriptis*[43]. Tornava a ripetersi ciò che era avvenuto con le inchieste sui diritti di passo negli anni precedenti. Il re seguitava a spingere i suoi apparati di controllo sin nelle pieghe delle giurisdizioni baronali, si può immaginare con quale gioia degli interessati.

Si aggiunga pure che il rimborso di rendite perdute non equivaleva alla restituzione dei cespiti, bensì alla trasformazione dei beneficiati da possessori a meri provvisionati. Questo meccanismo non faceva che rafforzare l'ambiguo legame tra le fortune dei sudditi (fossero essi baroni o notabili d'altro genere) e quelle del sovrano, nonché il grado di controllo e arbitrio che il re poteva esercitare sulle prime. Si trattava, *ça va sans dire*, di una tendenza che a sua volta poteva lasciar spazio a cedimenti e concessioni, ma che contribuiva senza dubbio a un movimento centripeto. Gli attori in gioco non potevano non avvertirlo.

3. *L'attacco alle immunità*

I dispacci diplomatici da Napoli dell'autunno 1481 riportano alcuni degli argomenti usati dalla Corona per giustificare le nuove imposizioni. L'oratore milanese, in particolare, riferì al suo signore che la riforma veniva presentata come la panacea ai problemi di ripartizione intrinseci al sistema del focatico, per via dei quali «el populo grosso se ne passava con poco pagamento» e si perpetuava il meccanismo perverso per cui «li pessi grossi mangiano li picoli»[44]. Trattandosi di parole riferite, è molto difficile capire in che misura il lessico e le espressioni utilizzate fossero il frutto di una rielaborazione dello scrivente. Possiamo prendere

[42] Ivi, cc. 119v-120r.
[43] Ivi, c. 147r.
[44] Ivi, pp. 188-189 e 391.

per buono il significato del messaggio: la Corona napoletana parlava della riforma come di un'iniziativa dall'effetto perequativo. Ma nella pratica c'era qualche elemento specifico che facesse da riscontro a dichiarazioni del genere?

Una parte della risposta va cercata, a mio avviso, nell'idea stessa di eliminare la mediazione comunale nell'amministrazione fiscale, delegittimandola in quanto strumento sperequativo nelle mani di malintenzionati esponenti delle élites locali. Sotto questo profilo, la riforma avrebbe rappresentato una soluzione estrema a quei problemi che già si erano stigmatizzati con gli interventi negli ordinamenti municipali ricordati *supra* parte seconda, IV.2 e IV.3. Ma un'altra parte della risposta si può trovare negli stessi capitoli con cui la riforma fu varata.

La copia calabrese del bando delle nuove imposizioni, subito dopo il passo dedicato ai diritti fiscali decaduti, esplicitava la seguente clausola, appena leggibile in un punto della carta rovinato da una macchia e da una lacerazione: «non observando monitate et esemptioni [a persona alcuna], che tucto homo quale se sia tenuto et debia [pagare] supradicti pagamenti in ciasscuno de ipsi [capituli contenuto]»[45]. La copia seicentesca dei capitoli emanati il 29 novembre 1481 reca a sua volta l'indicazione: «et deinde in antea exigatis iura pro aliis rebus debita temporibus in capitolis contentis iuxta seriem et tenore preinsertorum capitulorum, neminem immunem aut francum preservando»[46].

Dunque non c'è dubbio che, in linea di principio, la riforma prevedesse, almeno per la XV indizione, la cassazione delle immunità fiscali. È arduo però capire se la ricaduta pratica di queste indicazioni estremamente generiche, che potevano inficiare a tutto campo i privilegi in tal senso, era altrettanto vasta o se conoscesse delle limitazioni. Non resta, ancora una volta, che affidarsi ai *Partium* per tracciare una casistica.

È certo che feudatari e cittadini napoletani continuarono a godere di larghe esenzioni. Essi furono dichiarati esenti dalle nuove imposizioni in tutto il regno e questo provvedimento sembra trovare riscontri nella prassi[47]. Per il resto delle comunità regnicole e per i numerosi privilegi di franchigia commerciale che la corte aveva concesso precedentemente, viene da credere che essi mantennero validità rispetto ai diritti doganali rimasti vigenti, ma che la persero quanto alle nuove imposizioni.

[45] ASN, Carte varie aragonesi, II, 29.
[46] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 403.
[47] Per esempio in ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 165r-v; 23, cc. 62r e 95v; 25, c. 26v.

Riguardo ai detentori di beni feudali, vi è qualche ambiguità che il bando e la prassi non aiutano a sciogliere. Il capitolo 24 della riforma prevedeva che gli affittuari di terre appartenenti a un feudatario fossero tassati per i frutti che ne traevano. Per andare loro incontro, si stabilì che se su quelle terre il feudatario pagava l'adoa e il detentore versava al feudatario un *terraggio*, la somma dovuta per quest'ultimo andava detratta dal valore delle gabelle imposte sui beni prodotti in quei terreni. Se ne ricava che in quei casi non stava al feudatario pagare. Il capitolo aggiungeva, però, che se il signore avesse fatto lavorare terre tenute in demanio «per sua industria», il pagamento sarebbe ricaduto su di lui e non sui lavoratori.

Ciò lascia credere che le nuove imposizioni potessero colpire i feudatari quando essi ricavavano frutti in natura dalla gestione diretta dei propri possessi e li destinavano alla commercializzazione. Una conferma al rovescio potrebbe venire dal fatto che il re aveva «provisto et ordinato che li baruni de titulo in li terre dove habitano siano franchi, inmuni et exempti per la carne et farina quali volino per usu de loro casa et fameglia»[48]. La cosa, naturalmente, avrebbe senso, visto che i signori erano fra i maggiori imprenditori del regno. Si sarebbe anche trattato, però, di un'ulteriore mossa potenzialmente invisa al baronaggio, tanto più che non è chiaro se a questo punto le gabelle potessero produrre una sorta di doppio gravame rispetto all'adoa.

La medesima ambiguità si registra con riguardo ai frutti delle proprietà ecclesiastiche, per i quali pure valeva il capitolo 24 del bando. In questo caso, però, è più evidente che la corte esercitò una pressione fiscale inconsueta sugli uomini e le donne di chiesa. Non è una coincidenza se il frate aquilano Alessandro de Ritiis serbò nella sua cronaca un ricordo oppressivo delle nuove imposizioni. Le sue considerazioni sulle gabelle erano introdotte proprio da un riferimento a come gli ufficiali regi pretendessero «ut etiam fratres solverent gabellas», riferendosi nel caso specifico al dazio sulle carni di agnello[49]. Alcuni casi discussi in Sommaria confermano che gli ecclesiastici si trovarono assoggettati a dazi. Le risposte che i razionali offrirono alle proteste di questa categoria erano quasi sempre in linea con l'atteggiamento carezzevole che temperava la decisa politica della monarchia. Alle lamentele del capitolo cattedrale di Manfredonia e del clero di Caiazzo e a quelle dei frati di Sant'Agostino di Buccino, nella primavera del 1482, la Sommaria rispose ordinando agli amministratori di non molestarli con le gabelle

[48] ASN, Sommaria, Partium, 23, c. 30v.

[49] L. Cassese, *La "Chronica civitatis Aquilae" di Alessandro de Ritiis*, Napoli 1943, p. 113.

per i frutti e i beni che gli *oratores* producevano o acquistavano per sostentare la propria comunità religiosa[50]. Alle suore osservanti di Santa Maria della Pietà di una località non precisata capitò lo stesso nel 1485[51].

Le rassicurazioni sull'assenza di volontà rapaci ai danni delle ragioni di chiese e monasteri sembrano una costante, dunque. Va però sottolineato che in quelle risposte è insito un trabocchetto: ogni volta si ribadiva che a essere esenti sarebbero stati i beni destinati all'uso, il che implicava che non lo sarebbero stati quelli destinati alla vendita. Talvolta furono fissate con precisione le soglie di esenzione per il vitto: nello scrivere agli arrendatori di Aversa, il 7 ottobre 1485, i razionali li invitarono a non tassare il capitolo cattedrale per la farina, il pesce e la carne acquisita per uso interno, cioè per l'alimentazione di ognuno dei membri del capitolo e di un singolo garzone per ciascuno di essi[52].

Quando questo principio fu aggirato, la Sommaria intervenne con minore dolcezza. Per esempio, il 27 aprile 1485 autorizzò l'arrendatore Giovan Pietro de Lando ad agire contro i «multi preyti de quessa cità de Salerno» che frodavano le nuove imposizioni. Costoro, infatti, vendevano vino a minuto nelle loro case, ricusando di pagarne la quinta parte per le gabelle. Per metterli con le spalle al muro, l'appaltatore ottenne di trattenere in suo potere il denaro spettante a detti preti per la ragione dello *scannaggio* di Salerno, pertinente al capitolo di San Matteo, fino a quando essi non avessero pagato il dovuto per il vino[53]. Per procedere contro ecclesiastici del ducato di Amalfi, invece, la Sommaria esortò il 18 maggio 1485 l'arcivescovo cittadino a provvedere perché costoro contribuissero, aggiungendo: «et quilli fossero renitenti providerite punire et castigare»[54].

L'esistenza di un margine di discrezionalità manovrato prudentemente dalla corte è più di un'ipotesi. In una lettera del 1° dicembre 1484, con la quale il percettore di Terra di Bari e Terra d'Otranto, Iacobo Rocco, chiedeva lumi al re e ai suoi consiglieri a proposito di alcuni dubbi sul modo di governare le nuove imposizioni, figura anche la domanda «se lle signorie vostre vonno se faczia alcuna abelità alli preiti», i quali «fine al presente tucti pagano»[55].

[50] ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 136r-v, 149v e 189v.
[51] ASN, Sommaria, Partium, 23, c. 14v
[52] ASN, Sommaria, Partium, 25, c. 145v. Simile il caso dei preti di Maddaloni in ivi, c. 149v.
[53] ASN, Sommaria, Partium, 23, c. 94r.
[54] Ivi, c. 135r.
[55] ASN, Carte varie aragonesi, VII, 357. Non abbiamo la risposta regia.

Del resto la stessa Sommaria, il 30 maggio 1485, rivolse un memoriale al sovrano segnalando che «in diverse citate, terre et lochi» vi erano conventi francescani ai quali arrendatori e amministratori delle nuove imposizioni richiedevano indiscriminatamente il dovuto per le gabelle. I razionali chiesero al re se potessero intervenire per salvare il principio che per la carne e la farina destinata al proprio uso i frati dovevano essere esenti[56]. Evidentemente, la famelica presenza degli appaltatori e l'ambiguità biforcuta del re su certe indicazioni stimolavano in questi casi incertezze da parte degli stessi amministratori e persino della Sommaria, contribuendo a creare una situazione nella quale vi erano forti margini di arbitrarietà, ad accompagnare l'indubbia tendenza a comprimere i privilegi.

Quanto poi al versante delle immunità dei laici, anche qui troviamo indizi di un'applicazione piuttosto estensiva dei principi statuiti nel bando delle nuove imposizioni, tradottisi in una vera e propria abolizione dei privilegi in tal senso, o almeno in una loro pesante erosione. Sembra testimoniarlo il fatto stesso che le proteste delle quali resta traccia nei *Partium* hanno un tono e un tempismo diversi da quelli relativi alle denunce da parte di ecclesiastici. Esse furono esaudite solo *dopo* l'abolizione delle nuove imposizioni. Significativo quel che capitò a Mazzeo di messer Tommaso e Pietro Damiano di Diano, entrambi considerati nobili. Costoro protestarono perché «per privilegii et confirmaciuni de la maestà del signore re» in passato erano «tractati franchi de loro fochi et sali», ma da qualche tempo il sostituto commissario di Principato Citra aveva cominciato a negare loro di «preservarli in quella franchicia solita». Come d'abitudine, la Sommaria intervenne posatamente, preponendo la propria dedizione alla giustizia e difendendo il diritto degli esponenti a conservare la propria immunità. Il sostituto commissario doveva osservarla «ad hunguem», quindi, ma – e qui cadeva il colpo – soltanto «fino a lo dì de le nove imposiciune»[57]. È una precisazione che non lascia scampo ed evidenzia come la riforma rappresentasse uno spartiacque per coloro che godevano di condizioni privilegiate.

Solo dopo l'abolizione di XV indizione i membri del casato Prignano, di una località non precisata, si videro confortati dalla Sommaria a proposito della validità delle loro esenzioni[58]; soltanto dopo quella medesima abolizione la Sommaria scrisse che il gentiluomo Francesco Rosso di Torano poteva essere trattato

[56] ASN, Sommaria, Partium, 23, c. 168r.
[57] ASN, Sommaria, Partium, 19 c. 42r.
[58] Ivi, c. 217v.

«como per primo era tractato» quanto alla propria immunità[59]. E ancora lo stesso accadde per Colantonio Gattola di Gaeta[60] e, nel 1484-1485, per Andrea Ricca, un gentiluomo di Tortorella, in Cilento[61].

In tutti questi casi sembra chiaro che mentre la riforma fu in vigore, i gentiluomini delle università regnicole non poterono far valere delle proprie immunità, così come quasi certamente tutti quegli individui che godevano di un'immunità *ad personam*.

Da questo punto di vista, l'idea che la riforma generasse «contrasti di natura classista» fra gentiluomini favorevoli alle gabelle e popolari penalizzati da esse rischia di condurci fuori strada[62]. Come vedremo in cap. III.2 non era una gerarchizzazione interna alle società locali quella che si delineò nella partecipazione agli appalti delle nuove imposizioni. E, per il resto, vediamo bene che le gabelle non colpivano solo i consumi e prevedevano tutele per i bisogni primari della popolazione, come già avevano fatto i dazi comunali, dove esistevano. Senza minuziose analisi di caso è impossibile dire se le nuove imposizioni fossero più o meno eque dei precedenti sistemi di tassazione. Qui il punto è un altro. Il tessuto discorsivo che avvolgeva quegli interventi seguì il filo di un'etica sociale che giustificava l'operato del sovrano con gli argomenti dell'«equalità» e dell'alleviamento dei popoli regnicoli dalle malefatte e dai traviamenti di «capipopolo» e «pesci grossi». Abbiamo già incontrato i fili di questo ordito nella politica di Ferrante durante gli anni Sessanta e Settanta. La trama della riforma si disegnò su quella base. Ancora una volta, il punto fondamentale era la relazione con le élites del regno, a tutti i livelli. La riorganizzazione dei diritti fiscali volle ribadire il vincolo inscindibile fra la ricerca di preminenza sociale e la soddisfazione delle necessità della Corona. Anche l'attacco portato ai privilegi d'immunità era un esperimento in questo senso. Il problema, nell'ottica regia, non era contrapporre gentiluomini e popolari; il problema era ricordare a tutti i sudditi di una certa importanza che la loro posizione dipendeva dalla capacità di rinnovare costantemente un proficuo rapporto con il re – e non dalla reificazione del privilegio.

[59] ASN, Sommaria, Partium, 18, cc. 1v e 203v.

[60] Ivi, cc. 34r-v.

[61] ASN, Sommaria, Partium, 23, cc. 162r-163r.

[62] Era un'ipotesi avanzata in Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., pp. 123-125, poi ripresa in Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 185 (da cui cito). Sull'equità o meno delle gabelle vd. anche *supra* parte seconda, III.

III.
Nuove frontiere della pervasività regia

Negli *excursus* sintetici che la storiografia ha dedicato alla riforma, poco o niente è stato detto sul ramificarsi degli apparati regi che andava con essa di pari passo. Eppure, gestire delle gabelle sulla produzione e la vendita all'ingrosso e al minuto era un compito che implicava un gigantesco sforzo organizzativo: bisognava che il controllo sulla vita economica locale fosse ravvicinato e capillare, che le fasi stagionali dei lavori agricoli fossero seguite con attenzione, che gli spostamenti di beni fossero sorvegliati, che i consumi nelle taverne e nelle osterie, come l'attività dei macellai, fossero monitorati. Chi se ne sarebbe occupato?

È su questo piano che l'aggiramento delle mediazioni comunali diventa evidente, così come l'aumento della pervasività del governo regio e le sfide che ciò comportava. Si ricordi che fino al 1481 l'amministrazione fiscale provinciale prevedeva la delega dei compiti di ripartizione e riscossione locale alle università. Durante il regno di Ferrante, ogni coppia di province era affidata a un commissario (Terra di Lavoro e Contado di Molise, Principato Ultra e Capitanata, Principato Citra e Basilicata), un tesoriere (Abruzzo Citra e Ultra, Calabria Citra e Ultra) o un percettore (Terra di Bari e Terra d'Otranto)[1]. Questi ufficiali coordinavano la distribuzione di sale e incassavano le somme dovute dalle comunità per comprarlo, insieme a quelle del focatico. Sotto di loro lavoravano sostituti ed esecutori, i quali si muovevano all'interno delle province per sollecitare il versamento delle tasse ed eventualmente procedere a confische. Tuttavia la consegna del danaro avveniva normalmente per mano dei sindaci delle università o di altri ufficiali eletti. Salvo casi particolari, dunque, non esistevano su scala locale degli ufficiali stabili nominati dal re e dotati di responsabilità sulla tassa generale[2]. Vi

[1] Delle Donne, *Burocrazia* cit., pp. 92-93; Morra, *D'amore* cit.

[2] Esistevano ufficiali fiscali regi chiamati perlopiù erari (ma anche tesorieri, percettori e commissari), che potevano occuparsi localmente della gestione di proventi e beni afferenti al demanio regio. Ma essi non avevano responsabilità sulla tassa generale e la distribuzione del sale.

erano solo i capitani, di nomina feudale o regia, che svolgevano la funzione delicata di prestare assistenza affinché tutto il processo fiscale si svolgesse in maniera puntuale. Nondimeno abbiamo visto che i ritardi non erano rari e che grandi erano stati gli sforzi per coordinare con le università una buona regolamentazione degli uffici municipali.

Con le nuove imposizioni le comunità si trovarono private della facoltà di scegliere i responsabili dell'esazione e ripartizione. La riforma avocò alla gestione diretta della Corona e dei suoi apparati tutto il procedimento fiscale. Anche l'assegnazione degli appalti veniva decisa anzitutto a Napoli. In questo capitolo svilupperò alcune osservazioni cruciali a riguardo, dedicando un po' di spazio anche agli indizi sulla possibilità di compromessi speciali che salvaguardassero un certo grado di mediazione dei baroni nelle loro terre. Per i compromessi con alcune comunità rimando invece al cap. V.

1. *La gestione diretta*

Possiamo usare delle istruzioni relative all'amministrazione calabrese per illustrare il nuovo schema dell'amministrazione provinciale[3]. Fra novembre e dicembre del 1481 Riccardo Orefice, originario di Sorrento, ricevette l'incarico di percettore generale delle nuove imposizioni nelle due province calabresi. Ci resta una prima traccia della sua attività e del modo in cui andò articolandosi la sua amministrazione in una lettera di nomina, redatta a Cosenza il 4 gennaio 1482 dal luogotenente di Orefice, il gaetano Giulio Pinto[4]. Il destinatario era Nicola de Larino di Amantea, che veniva designato sostituto ed esattore *ad beneplacitum* per la riscossione dei diritti di nuove imposizioni in alcune località situate fra le attuali province di Cosenza e Vibo Valentia: Nicastro, San Biagio, Sant'Eufemia, Montesoro, Castelmonardo, Polia e Monterosso Calabro[5]. A de Larino veniva data facoltà di nominare a sua volta «ministros et exactores» per ognuna delle terre sotto la sua responsabilità, istruendoli sulla fattura di quaderni contenenti nomi e cognomi delle persone sottoposte a tassazione, alle quali andavano an-

[3] ASN, Carte varie aragonesi, II, 29 e 30. Con ogni probabilità furono consegnati in Sommaria come cautele degli ufficiali coinvolti.

[4] ASN, Carte varie aragonesi, II, 30.

[5] Nella lettera sono menzionate anche altre località, che però sono depennate. Si tratta di Maida, Feroleto e un'altra illeggibile.

che rilasciate le consuete apodisse per gli avvenuti pagamenti. Aggiungiamo che de Larino non era l'unico commissario sostituto dell'Orefice, come prevedibile. Gruppi di terre egli affidò anche al notaio nocerino Baldassarre Sillitto, che ritroviamo in azione almeno ad Amendolara, Cassano allo Ionio, Roseto Capo Spulico, Terranova di Pollino, Oriolo, Nocara, *Bullito* e *Cucchiaro*, tutte località addossate ai contrafforti appenninici che guardano al mar Ionio nella parte più settentrionale della Calabria. Altri commissari erano disseminati altrove, cogliamo per esempio il nome di uno Stefanello de Rosis di Cosenza, impiegato almeno a Rossano[6].

Siccome anche costoro dovevano scegliere poi dei percettori per le singole località, vediamo articolarsi in Calabria un quadro amministrativo piramidale su tre livelli. Al vertice stava il percettore generale, Orefice, che nominava dei commissari sostituti per gestire in modo più ravvicinato gruppi di distretti; costoro sceglievano dei percettori particolari, dei quali ritroviamo occasionalmente i nomi: Cola Ciardullo a Roccabernarda, Cola di Santo a Belcastro, Antonio di Matera a Cropani, Bartolo Pantisano a *Turris Insula*, Andrea Foresta a Cutro, Gaspare Marinaro a San Giovanni, Guglielmo Infusina a Santa Severina, Giovanni de Bonianni a Tropea, Angelo de Policastrello a Castrovillari, Margaritonno de Cicco a Le Castella, Pietro Marino di Cetraro a Fiumara di Muro[7].

Insieme a questi ufficiali con compiti esattoriali operavano i credenzieri, secondo una struttura speculare. Accanto a Riccardo Orefice la corte piazzò Michele Palatino, con la carica di credenziere generale di Calabria. Suo dovere sarebbe stato coordinare la rete di credenzieri che andavano affiancati localmente ai percettori. Quali fossero i compiti di costoro lo leggiamo in una copia delle istruzioni che Palatino aveva preparato per istruire i commissari sostituti dell'Orefice, quella destinata al già menzionato Nicola de Larino[8]. La nomina dei singoli credenzieri veniva delegata ai commissari, specificando che la scelta doveva cadere su un «homo da bene, legale, solligito et facultivo». I credenzieri dovevano redigere «uno quaterno affronte allo perceptore», in modo da consentire un controllo incrociato sulla sua gestione, e dovevano essere presenti ogni volta che il percettore incassava del denaro. Questo modello amministrativo per coppie di ufficiali veniva direttamente dalla tradizione istituzionale delle dogane regie e qualche

[6] Per costoro si rimanda all'Appendice 3.
[7] Di nuovo cfr. Appendice 3, e così nelle pagine a seguire se non diversamente indicato.
[8] ASN, Carte varie aragonesi, II, 30.

impulso alla sua promozione si era già manifestato nelle riforme agli ordinamenti municipali degli anni Settanta (come abbiamo visto in parte seconda, IV.3).

Le istruzioni dettagliavano finanche il modo di scrivere le poste e di evitare le frodi. Qualsiasi macellaio che tagliasse carne, per esempio, doveva avvisarne il credenziere e questi doveva accertarsi del peso della carne, per poi annotare: «die talis etc. lo tale have facto uno porco quale pisao al piso napolitano rotula tante; dive pagare tarì grani etc.». Il credenziere avrebbe poi avvisato il percettore, che si sarebbe occupato della riscossione. Avvertimenti espliciti erano dati perché non ci si fidasse troppo di tavernieri e altri venditori, per evitare che «dicano volire vindere vinti et vinderano cinquanta». Per evitare questo, il credenziere doveva contare le botti di vino presenti in casa o in taverna, annotare le quantità dichiarate per la vendita e poi tornare a controllare quanto effettivamente venduto. Coloro che producevano mandorle, zafferano, cumino, noci, castagne, nocelle, dovevano invece presentarsi al cospetto del credenziere per dichiarare l'entità del loro raccolto, di modo da metterla per iscritto insieme alle aliquote da pagare e inviarne nota al percettore. Simili, ancora, le prassi da seguire per la salagione del formaggio. Il compito era troppo impegnativo per una persona sola, quindi si raccomandava «che si debia trovare in omne terra alcuno bono inquisituri per manera che nullo possa fraudare et ad quilli se premicta quillo se contine alli instrucioni de lo commissario». E, in effetti, le istruzioni ai commissari sostituti, di cui abbiamo la copia destinata al de Larino[9], mostrano ancora altri dettagli relativi alla pervasività dei controlli previsti.

Una volta data lettura del bando delle nuove imposizioni «in li lochi soliti et consueti» di ogni terra e ottenuta in calce al bando la pubblica sottoscrizione di testimoni, de Larino doveva scegliere dei percettori che fossero persone *idonee* e *sufficienti*, «et supratucto da bene et facultosa». Da ciascuno bisognava prendere giuramento e ciascuno doveva fare un quaderno minuzioso, ancora una volta, con «tucti li dinari de tucte le gabelle, con la distincione de li nomi et cognomi delle persone che pagaranno, la quantità de li dinari et de la cosa che pagano». Nominati i percettori, il commissario doveva far loro visita spesso, assicurandosi che operassero bene e raccogliendo volta per volta il denaro riscosso per consegnarlo a Cosenza, nelle mani di Orefice o di Giulio Pinto, onde evitare che si accumulasse in potere di altri.

[9] *Ibid*.

Al percettore si raccomandava ancora di usare tutto il proprio «ingengno et astucie» per disseminare in ciascuna terra «de li guardiani et amici vostri secreti, che habiano ad ponere loro ingegno contra quelli che presomeranno fraudare, promectendoli la quarta parte o vero meno, secundo potiti fare, de quello che trovaranno essere fraudato».

Questo imponente apparato di controllo mirava evidentemente all'accumulo di una densità documentaria e informativa utile anzitutto sul piano locale e provinciale, ma che poteva confluire nei dati trasmessi a Napoli. Le istruzioni raccomandavano che il commissario, sentiti i credenzieri particolari, si sbrigasse a indagare per fornire stime «de la quantità de li dinari che poriano montare [le entrate] terra per terra». Ricordiamo che queste istruzioni datano al 4 di gennaio 1482 e che a Cosenza le nuove imposizioni erano state bandite il 29 dicembre 1481[10]. Si era dunque nella fase iniziale dell'esperimento riformista e questa richiesta muoveva soprattutto dalla volontà della Corona di comprendere rapidamente se le gabelle avrebbero funzionato. Le aspettative erano alte e nelle istruzioni ai commissari sostituti se ne vede il riflesso soprattutto con riguardo alla gabella della carne: «perché simo certi che in le terre de vostra iurdicione è facta assay».

Del resto, anche Palatino raccomandava ai credenzieri locali di inviargli «in omne fine de mise» un «extracto particulare […] in foglo grande» di tutto quanto annotato nei loro quaderni. Di estratti mensili abbiamo una piccola, fortunata, testimonianza in un paio di foglietti che sono casualmente finiti nel libro del percettore di Bisceglie di III indizione. Sono due «bilanci per la septima misata» delle nuove imposizioni a Montorio e Viggianello (5 giugno-4 luglio nel primo caso, 11 giugno-10 luglio nel secondo), compilati dai rispettivi credenzieri. Vi si elencavano il rendimento di ogni gabella (farina, carne, vino, pesce) e il totale dell'introito. La corte, dunque, poteva seguire mese per mese e località per località l'andamento dei profitti fiscali. Di più, la volontà dei vertici politico-amministrativi di vederci chiaro si rifletteva ulteriormente nell'istruzione al de Larino perché scrivesse il prima possibile una lettera a Napoli, elencando nomi e cognomi di tutti i percettori e credenzieri da lui nominati, in modo da renderli tutti reperibili per eventuali ordini e richieste dirette dalla capitale.

È difficile stimare i costi di questa proliferazione amministrativa, costi che in parte dovevano scaricarsi direttamente sulle entrate locali. Sappiamo che in tutto

[10] *Ibid.*

il regno lo stipendio di percettori e credenzieri maturava nella misura del 4% delle entrate riscosse, da dividersi a metà fra le due figure[11]. Le modalità concrete di percezione di questi salari potevano variare. In Calabria, per esempio, sembra che l'Orefice scoraggiasse la pratica della trattenuta sui proventi, in favore dell'erogazione da parte degli ufficiali superiori. Abbiamo testimonianze di commissari sostituti che versavano stipendi a percettori e credenzieri particolari[12]; a volte era lo stesso Orefice a farlo[13]. Pare che egli fosse propenso alla stessa pratica nei confronti dei commissari, ma a volte qualcuno prendeva l'iniziativa di pagarsi da sé (come fece tale Vincenzo Cagiano[14]). Nella maggioranza dei casi sembra fosse proprio Orefice a pagare e che questa fosse la procedura normale pare confermato da come Orefice, nel versare il salario al suddetto Cagiano, si accorse a sorpresa che quello aveva già fatto da sé[15]. Del resto, queste dinamiche riflettono una sorta di ossessione del controllo che si riproduceva in modo frattale in seno all'amministrazione. Orefice stesso decise di stornare dalle entrate delle province calabresi i 750 ducati che gli spettavano per salario, ma fu contestato dalla Sommaria poiché, avendo svolto l'ufficio solo per alcuni mesi della XV indizione, fino all'abolizione del maggio 1482, non aveva diritto all'importo della provvigione annua. Di conseguenza 200 ducati gli furono decurtati immediatamente, mentre i restanti 550 vennero sospesi per accertamenti[16].

Prima di passare ai quadri amministrativi delle altre province può essere utile notare che la nomina di Orefice e l'avvio delle nuove imposizioni non portarono alla rimozione del tesoriere di Calabria, che a quella data era Venceslao de Cam-

[11] Vd. ad esempio le notizie in ASN, Sommaria, Partium, 18, c. 211r; 25, cc. 76r-v, o ancora la trattenuta nel conto del percettore di Noepoli durante la XV indizione (ASN, Sommaria, Dipendenze, II, 103, 271).

[12] ASN, Sommaria, Significatorie, 7, c. 175v. Angelo de Policastrello e Geronimo Terranova, percettore e credenziere a Castrovillari, furono pagati da Antonello Palumbo e Antonino de Orefice, sostituti di Rizzardo.

[13] Ivi, c. 180r, per il percettore di Montalto Uffugo.

[14] Ivi, c. 198r.

[15] Ivi, c. 198v.

[16] Ivi, c. 97v. Tale salario era notevolissimo, se si considera che il tesoriere d'Abruzzo nel 1467-1468 prendeva 600 ducati l'anno (*Fonti aragonesi*, XI, *Cedola* cit., p. 207) e che quello di Calabria ne prendeva 400 nel 1471 (ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 3605, c. 234r). Michele Palatino ricevette dall'Orefice soltanto 200 ducati per il suo ruolo di credenziere generale (ASN, Sommaria, Significatorie, 7, c. 174r.), ma pare improbabile che si trattasse della somma completa per un anno di servizio.

pitelli[17]. Questo potente ufficiale restò in carica e, anche se non sappiamo bene di cosa si occupasse durante i mesi delle nuove imposizioni di XV indizione, sembra aver svolto un ruolo di supervisione e inchiesta sui loro amministratori dopo la prima revoca della riforma[18]. Non abbiamo idea, invece, di come andarono le cose durante la III indizione. Non sembra che Orefice fosse tornato al suo precedente incarico, per cui verrebbe da ipotizzare che il coordinamento provinciale semplicemente rimase nelle mani di de Campitelli.

Spinge a pensarlo il confronto con le altre province. Se percettori e credenzieri furono la coppia amministrativa standard per le nuove imposizioni su scala locale, non sempre è chiaro come fosse organizzata la piramide provinciale che presiedeva al loro operato. In più casi, a differenza di quanto visto in Calabria, pare proprio che gli ufficiali già presenti avessero assunto mansioni analoghe a quelle di Orefice. Sicuramente fu così per il commissario di Principato Citra e Basilicata, e per i suoi luogotenenti. Iacobo Castellucia, il sostituto che si occupava di Principato Citra, incassò proventi delle nuove imposizioni[19] ed erogò almeno il salario di Scipione de Rogerio, percettore a San Marzano[20]. Inoltre, nell'ordinargli di eseguire una spesa in qualità di sostituto commissario, la Sommaria gli scrisse di attingere pure alle entrate delle nuove imposizioni confluite nella sua cassa[21]. La cosa sembra ripetersi per la III indizione[22]. Similmente sappiamo che Michele d'Afflitto, quale commissario di Terra di Lavoro, ricevette denaro

[17] Originario di Tramonti e fratello di quel Gregorio de Campitelli che già era stato tesoriere di Calabria fino alla morte, nel 1469, Venceslao ricoprì l'incarico in Calabria da quell'anno fino al 1492 (ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 3604, c. 40r; 3613, c. 4v; ASN, Sommaria, Significatorie, 10, cc. 31r-32r). Considerando che aveva collaborato con Gregorio in quella provincia perlomeno dal 1456 (vd. ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 3601 e 3603), si capirà che la sua esperienza più che trentennale lo rendeva un punto di riferimento dell'amministrazione regia. In Calabria si era anche radicato attraverso l'acquisizione della baronia di Melissa (ASN, Sommaria, Significatorie, 10, cc. 152v-153r).

[18] ASN, Sommaria, Significatorie, 7, c. 152v.

[19] Per esempio da Larino, in ivi, c. 57v; Polla, 58r; Ricigliano, 58r; Salvie, 77v; San Giovanni a Piro, 57r e 58r.

[20] Ivi, c. 237v.

[21] ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 156r-v.

[22] Ancora una volta, risulta che Iacobo Castelluccia, per il suo ruolo di sostituto del commissario di Principato Citra, ricevesse delle cifre legate alle nuove imposizioni. In questo caso fu Pietro de Ponte, arrendatore del ducato di Amalfi, a passargli denaro, anche se non è ben chiaro a che titolo (ASN, Sommaria, Significatorie, 7, c. 191r). Il Castelluccia ricevette anche quaderno e bilancio del credenziere di Saponara (*ibid.*).

da alcuni percettori delle nuove imposizioni[23] ed erogò salari, per esempio a un credenziere, Francesco Cerniglione[24]. La giurisdizione del d'Afflitto comprendeva anche il Contado di Molise, dunque appare probabile che anche per quell'area valesse lo stesso. Il commissario di Principato Ultra e Capitanata, Martino Marzale, in virtù di una lettera del 22 febbraio 1482, aveva diritto a maggiorare di 150 ducati la sua provvigione annuale «ex causa novarum imposicionum», ma la Sommaria gli negò di effettuare quella trattenuta visto che le nuove imposizioni erano poi state revocate precocemente[25]. Ciò lascia pensare che Marzale si fosse occupato della supervisione di percettori e credenzieri entro la sua circoscrizione.

Siamo in grado di dire, inoltre, che a questi ufficiali provinciali furono affiancati dei credenzieri generali. Tiberio de la Vecchia era credenziere per la Basilicata e il Principato Citra[26], mentre Paolo de Cunto e Antonio Marzale, fratello del commissario Martino, erano credenzieri almeno per la Capitanata[27] se non anche, come tutto lascerebbe credere, per il Principato Ultra. Di Antonio Marzale e Tiberio de la Vecchia sappiamo che durante la III indizione avevano ancora gli stessi incarichi[28].

La particolarità dell'apparato calabrese, quindi, almeno per la XV indizione, si riduce alla nomina di un ufficiale speciale come Orefice e forse all'ampia competenza conferitagli in ordine alla nomina di sub-officiali. Non è casuale che qualche parallelismo sia dato cogliere soprattutto negli Abruzzi e nella parte meridionale della Puglia. Per le massime province settentrionali del regno si hanno notizie problematiche: si può star certi che durante la XV indizione il tesoriere Gaspare de Canibus fosse ancora in carica e avesse assunto la supervisione provinciale delle nuove imposizioni[29]. Poi qualcosa dovette andare storto. Pare di capire che l'amministrazione de Canibus fu imputata debitrice nei confronti della corte per circa 10.000 ducati di residui e fu forse l'inchiesta a riguardo che

[23] Dalla baronia di Avella ASN, Sommaria, Significatorie, 6, c. 153r; da Acerra ASN, Sommaria, Partium, 18, c. 111v; da Sesto ivi, c. 87v.
[24] ASN, Sommaria, Significatorie, 6, c. 155v.
[25] Ivi, c. 199v.
[26] ASN, Sommaria, Partium, 19, c. 41 v e ASN, Sommaria, Significatorie, 7, cc. 77v e 211r.
[27] ASN, Sommaria, Significatorie, 6, cc. 189v-190r.
[28] ASN, Sommaria, Significatorie, 7, c. 194v e ASN, Sommaria, Partium, 28, c. 219v.
[29] Notizie sparse riguardano l'incasso, da parte sua, di somme dovute da Sulmona, Lanciano e Rocca di Cambio: ASN, Sommaria, Partium, 19, c. 114v; 20, c. 227r; 19, cc. 190v-191r.

indusse a sospenderlo dall'incarico[30]. Ecco perché, almeno dal 1484, si vide comparire in Abruzzo un commissario generale, Iacobo Tolomei, di origini senesi e presidente della Sommaria[31], che da quel momento in poi e per la III indizione sembra aver svolto il ruolo centrale che in Abruzzo prima toccava a de Canibus. È innegabile, però, che sia per la qualità del potere esercitato, sia per lo stretto legame che pare esistesse fra quest'uomo e gli interessi dell'arrendatore fiorentino Tommaso Ginori, questa figura presentasse dei tratti peculiari, che la resero memorabile per gli abruzzesi. Il frate aquilano Alessandro de Ritiis l'avrebbe ricordato come colui che aveva cercato di far pagare le gabelle anche agli ecclesiastici, come abbiamo visto nel capitolo precedente.

In Terra di Bari e Terra d'Otranto la situazione amministrativa presentava un'altra peculiarità, legata alla forte presenza dei fiorentini. Dalle rive dell'Arno veniva appunto Filippo Carduccio, il percettore provinciale che sostituì il precedente responsabile, Giovanni Capuano di Manfredonia, già durante i primi otto mesi del 1481[32]. La nomina era probabilmente legata ad aperture di credito nei confronti della corte da parte di alcuni operatori fiorentini attivi in Puglia, ma non sappiamo se vi fosse continuità fra questo evento e l'appalto delle nuove imposizioni in Terra di Bari da parte di Angelo Serragli e Carlo Borromei, durante la XV indizione. Comunque sia, proprio a seguito di quell'appalto Serragli ottenne a sua volta dal re la carica di percettore in Terra di Bari, così da seguire personalmente il suo investimento fiscale[33]. Di conseguenza, si può ipotizzare che Carduccio, rimasto in carica fino a inizio novembre del 1484, abbia esercitato il suo ruolo soltanto in Terra d'Otranto. Il 15 novembre 1484 fu poi rimpiazzato da Iacobo Rocco di Trani, sotto la cui giurisdizione sembra tornassero a confluire sia la Terra di Bari che la Terra d'Otranto, e ai cui ordini operavano anche alcuni esattori[34], sebbene per la III indizione risulti che le entrate di Terra di Bari furono

[30] *Fonti aragonesi*, XIII, *Frammenti dei registri «Curie Summarie» degli anni 1463-1499*, ed. C. Vultaggio, Napoli 1990, pp. 178 e 210. Il debito sembra maturare dal coinvolgimento di de Canibus nell'affare dell'arrendamento dei residui fiscali abruzzesi al concittadino Iacopo Nocchia di Sulmona.

[31] ASN, Sommaria, Partium, 21, cc. 81r, 167r, 169v.

[32] ASN, Sommaria, Significatorie, 6, cc. 80v-82r e 77r-v.

[33] Vd. i cenni biografici in *Regis Ferdinandi* cit., p. 286.

[34] Un foglio che testimonia spese del Carduccio nell'ottobre del 1484 sopravvive in ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 6105. L'entrata in carica di Rocco è attestata in ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 7, cc. 227r-v. Suoi sostituti erano Giovanni Campuccio di Napoli e Lanzalao Capuano, forse di Manfredonia; ivi, c. 227r.

nuovamente arrendate dalla società di Serragli e Borromei[35]. Ci manca, per gli Abruzzi e la Terra di Bari, notizia di credenzieri di livello provinciale.

Al netto di queste differenziazioni, la riorganizzazione delle strutture provinciali dell'amministrazione fiscale avvenne senza brusche rotture. Semmai la sua cifra caratterizzante pare lo stratificarsi delle gerarchie officializie, che, insieme all'apparizione di credenzieri, palesa specialmente l'idea di sviluppare una prassi di controlli incrociati e moltiplicazione delle scritture. La vera novità stava appunto nella nomina regia di percettori e credenzieri locali, che rimpiazzavano gli ufficiali comunali nella riscossione e avevano la principale responsabilità nella lotta all'evasione fiscale.

Coinvolgere le élites locali nell'amministrazione era fondamentale. In primo luogo, ciò poteva rappresentare una rassicurazione e una compensazione di fronte alla perdita della responsabilità diretta sull'esazione e ripartizione delle tasse. Dai dispacci diplomatici sappiamo che nel parlamento del novembre 1481 i rappresentanti delle comunità demaniali presenti rivendicarono il conferimento della maggior parte degli uffici regi a regnicoli[36]. Nonostante la genericità della notizia, pare plausibile interpretarla in relazione con la prospettiva imminente, generata dalla riforma, di un'espansione abnorme dell'amministrazione. Abbiamo anche un esempio concreto dell'interessamento di singoli comuni al conferimento di questi uffici. Fra gennaio e febbraio del 1482 l'università di Castrovillari denunciò alla Sommaria che «certi officiali posti per Michele Palatino» avevano abusato del proprio potere e che «in dicta terra so de più homini che la dicta Maestà porrà essere ben servuta et la comonità contenta»[37]. La prospettiva del salario, oltre a quella di avere un ufficiale non alieno alla società locale, doveva alimentare questi desideri.

Pur se le tracce sono molto frammentarie, è possibile accertare che in casi rilevanti la corte scelse di assecondarli, reclutando personale indigeno: Francesco de Guglielmo fu percettore a Capua[38]; Matteo de Mauro ad Aversa e Nanni Agostino de Rosis a L'Aquila[39]; Ferrando e Vocamonte de Monaca furono rispettivamente

[35] Vd. Appendice 3.

[36] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 391.

[37] ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 25v-27r.

[38] Costui era un *habitué* del mercato daziario capuano, vd. Senatore, *Una città* cit., pp. 177-179 e 269.

[39] Era un mercante e un filo-aragonese, già impegnato precedentemente nell'amministrazione doganale abruzzese e ufficiale del duca di Calabria, vd. Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 213, 289 e 413.

percettore e credenziere a Cava[40]; Giovanni Capuano fu credenziere a Manfredonia; e ancora Pacello Giramonte percettore a Nola, Ambrogio Orefice a Sorrento, Felice Vitagliano a Tramonti, Anecchino de Bonito a Scala, Marino Russo a Vico, Iasio Servigno a Cardito, Berardino de Piscinato ad Alife, mentre famiglie della Costiera monopolizzarono gli incarichi relativi al ducato di Amalfi.

2. *Il mercato degli appalti*

Delle mutazioni cui andò incontro l'articolazione dei mercati per l'appalto di risorse fiscali ho avuto occasione di scrivere in altra sede, ragion per cui mi limiterò qui a sintetizzare quanto si può leggere altrove[41].

Come abbiamo visto nella prima e nella seconda parte del libro, alla pluralità dei soggetti in possesso di parti del patrimonio fiscale del regno corrispondeva il policentrismo dei mercati per l'appalto di quelle risorse. All'esistenza di un circuito amministrativo ramificato in modo capillare e articolato su più livelli, governato direttamente dalla Corona, facevano da alternativa circuiti più localizzati, incentrati ora sulle risorse governate da comuni, ora su quelle nelle mani di signori o individui eminenti. Tale assetto contribuiva a garantire che un certo grado di sincronizzazione fra reti istituzionali e sociali, fra interessi fiscali e interessi socioeconomici, si realizzasse grazie al coinvolgimento di figure locali, specie quanto alle forme di prelievo che colpivano attività produttive e consumi. Inoltre, faceva sì che una parte dei capitali redistribuiti attraverso la fiscalità, d'importanza variabile, restasse *in loco* anziché defluire del tutto a vantaggio di soggetti esterni, dando vita a un meccanismo fiscale più intrinsecamente estrattivo.

La riforma intrapresa da Ferrante d'Aragona provocò la mutazione di questo scenario. Sostenere che il mercato degli appalti fu del tutto accentrato sarebbe un'esagerazione, e per diversi motivi, ma è chiaro che in linea di massima la direzione presa del cambiamento fu proprio questa. Da una parte, le nuove impo-

[40] Oltre a essere i de Monaca una delle maggiori famiglie cavesi, un loro esponente, Gabriele, era in quegli anni razionale della Sommaria (Cava de' Tirreni I, pp. XLIV-XLVI, LXXIV-LXXV, LXXXIII-LXXXVI; *Fonti aragonesi*, XIII, *Frammenti* cit., p. 236 nota 4).

[41] D. Morra, *Un affare metropolitano. Reti sociali e mercato degli appalti nel regno di Napoli al tempo delle nuove imposizioni (1481-1485)*, «Anuario de Estudios Medievales», 53, 2 (2023), pp. 927-954. Se non diversamente indicato, le informazioni fornite nelle pagine che seguono provengono da questo saggio.

sizioni sostituirono e obliterarono cespiti che in precedenza venivano gestiti nei circuiti locali presieduti da comuni e signorie. Da un'altra, le gare d'appalto per questi dazi si svolsero anzitutto a Napoli, in Sommaria. Era qui che dovevano presentarsi gli aspiranti appaltatori, partecipando ad aste che – anche attraverso la promessa di premi per offerte al rialzo – avevano un solo obiettivo fondamentale: garantire alla Corona un incremento delle entrate percepite in un dato distretto locale, usando come base d'asta il valore che in quel distretto aveva la tassazione per fuochi e sale. Su tali gare, oltretutto, si stendeva l'influenza dei maggiori dignitari di corte, come il segretario regio Antonello Petrucci.

Il coinvolgimento delle élites dei luoghi interessati dall'appalto non era escluso e, anzi, per certi versi era auspicato. Al di là della possibilità che esse si presentassero a Napoli, la corte volle che dopo aver raggiunto un risultato nella capitale le aste fossero prolungate nelle località in questione, facilitando il rilancio di ulteriori offerte. In alcuni casi furono predisposte procedure speciali per localizzare le gare: lo si potrebbe pensare per la Calabria (ma con eccezioni possibili), in virtù delle istruzioni che abbiamo visto rivolgere al percettore generale nominato in quella sede durante la XV indizione; lo si vede con maggior sicurezza nel caso di alcune specifiche comunità demaniali, che però dovettero insistere e negoziare con la Corona il controllo degli appalti (su questo torneremo *infra* cap. V.3 e V.4).

Al netto di queste eventualità, è intuibile che le élites locali risentissero di alcuni svantaggi competitivi. Già presentarsi a Napoli e restarvi per il tempo necessario ad aggiudicarsi una gara che restava aperta un mese costituiva una prima barriera di accesso, ovviamente più alta per chi doveva recarvisi dalle province più lontane. Una volta nella capitale, bisognava confrontarsi con operatori agguerriti e spesso vicini alla corte, e con il fatto che essi avevano meno motivi di frenare l'impennata del valore di un appalto, se i vertici regi premevano in quella direzione. Poteva mai valere lo stesso per esponenti delle società locali, che in una tassazione eccessiva riconoscevano una minaccia sia ai propri diretti interessi, sia alla tenuta degli equilibri socioeconomici delle loro comunità di appartenenza (e ai privilegi comunali eventualmente introiettati nell'identità municipale)?

Queste considerazioni trovano un puntuale riflesso nella gerarchia degli operatori che è possibile ricostruire quantomeno per gli appalti avvenuti durante la XV indizione, documentati nel primo registro di una serie *Arrendamentorum novarum imposicionum* iniziata appositamente dalla Sommaria. Su 78 operatori identificati, di cui 56 riconducibili a un'indicazione di provenienza geografica chiara, ben 16 (il 21%) erano cittadini o abitanti di Napoli. Non si trattava solo del gruppo più numeroso: gli individui che ne facevano parte erano anche quelli

che, presi tutti insieme, presentarono offerte per un valore relativo più alto rispetto all'importo totale che gli appalti di XV indizione avrebbero garantito alla Corona (50.788 ducati su 175.970, il 29%)[42]. Si trattava inoltre di operatori riconoscibili fra i maggiori in virtù sia dell'entità dei singoli incanti, sia dell'ampiezza geografica delle loro iniziative. Vi troviamo, per esempio, Domenico de Pactis, che s'impegnò per migliaia di ducati in appalti vicini alla capitale (a Somma, Trentola e Loriano, Caivano), ma anche più lontano, in varie località della Basilicata (Potenza, Anzi, Lagopesole, Brindisi Montagna, Pignola, Torre di Mare, Craco, Montalbano Jonico, Irsina, Pisticci, Grottole) e di Terra d'Otranto (Grottaglie, Salice Salentino, Guagnano, San Pancrazio Salentino, Oria)[43]. O Massimo Scrignaro, che per cifre altrettanto alte s'interessò a varie località irpine lungo la via fra Napoli e la Capitanata (Carife, Flumeri, Vallata, Trevico, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Villanova del Battista), e che incontriamo anche fra gli appaltatori delle nuove imposizioni in Puglia (a Sant'Agata, Minervino, Spinazzola; e poi Trani e Barletta, forse in società con altri o in sub-appalto)[44].

In questa fascia alta degli affari testimoniati dal registro *Arrendamentorum* possiamo includere anche operazioni che non videro la partecipazione esclusiva di napoletani, bensì la loro associazione con elementi di altra provenienza[45]. A considerare questi casi, il volume di affari relativo sale addirittura al 57% del valore totale degli appalti e incontriamo una serie di appaltatori provenienti in particolare da comunità poco distanti dalla capitale: è qui che ci imbattiamo per esempio in Colantonio Gagliardo di Cava de' Tirreni, che con dei compagni napoletani prese l'appalto di ben sessantasei distretti locali del Salento, tra cui quelli di Lecce e dei suoi casali[46]. Provenivano da centri campani anche alcuni operatori importanti che sembrano aver agito senza mettersi in società con napoletani. Da Ravello veniva Gregorio Acconciagioco, che s'impegnò per più di 6000 ducati per appalti in Basilicata; da Nocera Giovan Pietro de Lando, quasi 5000 per Lanciano e i suoi castelli. Come prevedibile, a questa fascia alta appartenevano

[42] Si tenga presente che il registro adoperato attesta appalti per 273 località e che molte altre non furono appaltate o lo furono con procedure che non suscitarono la registrazione in questa sede. Per una valutazione del significato quantitativo di queste cifre rimando a *infra* cap. IV.

[43] ASN, Sommaria, Diversi, II, 462, cc. 27v-28r, 89r, 94r-v, 99v-100r.

[44] Ivi, cc. 46r-v, 59v-60v, 61r-v, 109v-111r, 126v-127r, 129r-v.

[45] Qui occorre un *caveat*: è sempre difficile sapere se le persone menzionate come titolari di un appalto agissero in solitaria o facessero da *soci principali* di gruppi più ampi.

[46] ASN, Sommaria, Diversi, II, 462, cc. 65v-67v.

anche alcuni operatori di origine extra-regnicola, come i pistoiesi Iacobo e Rosso dei Rossi, che assunsero per 8000 ducati l'appalto di varie località dell'attuale provincia di Crotone (Mesoraca, Le Castella, *Turris Insula* – forse Isola di Capo Rizzuto –, Rocca di Neto, Santa Severina, Cutro, Strongoli, Melissa, Roccabernarda, Crucoli, Cirò)[47]. E a questi bisogna aggiungere la società dei fiorentini Angelo Serragli e Carlo Borromei, i cui affari fiscali, pur non documentati dal registro *Arrendamentorum*, emergono da un loro libro mastro e investono quasi tutta la Terra di Bari per 36.000 ducati[48].

Per tutti costoro è sempre piuttosto facile scoprire quantomeno l'esistenza di precedenti rapporti con la Corona. Specie i napoletani avevano legami familiari (o a volte erano direttamente presenti) nella Regia Camera della Sommaria, cioè lo stesso organismo che gestiva le gare d'appalto, seguiva eventuali contenziosi amministrativi ed effettuava le verifiche di rendicontazione. La cosa riguardava anche personaggi di centri campani vicini alla capitale: Colantonio Gagliardo fu percettore delle significatorie della Sommaria almeno dal 1483 e presidente nella stessa almeno dal 1488[49]; molto simile il caso di membri delle famiglie Campanile e Lanario, originarie del ducato di Amalfi.

Anche per alcuni operatori di fascia intermedia (per entità degli appalti e ampiezza della loro proiezione geografica) sono accertabili precedenti incarichi nell'amministrazione regia: Eligio Capuano, che prese l'appalto di Mottola e Gi-

[47] Ivi, cc. 98v-99r.

[48] Sembra che al momento dell'abolizione delle nuove imposizioni nel maggio 1482 i due avessero già pagato alla Corona un cospicuo anticipo di 18.000 ducati. Considerati anche gli incassi limitati delle gabelle, Serragli e Borromei rimasero creditori della corte (probabilmente per più di 10.000 ducati), ragion per cui fu loro accordato il controllo sulle entrate doganali di Terra di Bari (le informazioni si possono desumere da BNCF, Ms. Tordi, 8, cc. 44, 58. 115 e 128). Le difficoltà della corte napoletana a ripagare i propri debiti con i due si protrassero fino alla seconda tornata delle nuove imposizioni, attirando l'attenzione dell'ambasciatore fiorentino Giovanni Lanfredini, che cercava di consigliare e supportare i compatrioti. Nel gennaio del 1485 Serragli e Borromei si dicevano «spacciati se 'l re non gli pagha». La situazione li spingeva a ipotizzare di accettare un ulteriore arrendamento (probabilmente di nuovo quello delle nuove imposizioni in Terra di Bari, ma per la III indizione) ottenendo dal re di scontare dalle entrate percepite quello che i due creditori dovevano avere. Lanfredini commentava: «el bocchone sarebbe strangholatoio»; e ancora, il 20 gennaio, scriveva a Lorenzo de' Medici che secondo la comune opinione i due erano avviati «a tristo fine». Vd. *Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini*, I, *Giovanni Lanfredini (13 aprile 1484-9 maggio 1485)*, ed. E. Scarton, Salerno 2005, pp. XXXII, 98-100, 481-483 e 484-485.

[49] *Fonti aragonesi*, XIII, *Frammenti* cit., pp. 172, 176-177, 185-186, 190, 208.

nosa, apparteneva a una famiglia di Manfredonia i cui membri operavano sia nel commercio di grano pugliese (e teniamo presente che Mottola e Ginosa erano località dove si produceva grano per l'esportazione[50]) sia in piccoli uffici doganali, sia nella gestione di uffici provinciali; Giovan Pietro Cianciullo di Atripalda, che insieme al concittadino Angelo de Donato arrendò varie località di Principato Ultra, sembra fosse imparentato con un Costantino Cianciullo che aveva amministrato per la regia corte il fondaco del sale a Lucera alla fine degli anni Settanta[51].

In altri casi, proprio in questa fascia intermedia è possibile sospettare casi di appartenenza a cerchie almeno parzialmente diverse. Vale per quell'Antonello Dardano di Salerno che oltre ad appaltare le nuove imposizioni di Eboli e Campagna per 3300 ducati aveva lavorato per il principe Antonello Sanseverino come erario di Salerno[52]; e per quel Giovanni Bozzaotra (o Bozzavotra) di Vico Equense che serviva il conte di Sarno Francesco Coppola[53]. È interessante che in questi casi la proiezione geografica degli affari risulti più improntata alla scelta di località vicine a quelle di provenienza degli appaltatori. Lo si vede anche per gli unici due operatori aquilani attestati, sicuramente dotati di capitali (s'impegnarono per 10.800 ducati per le nuove imposizioni di Lanciano e dei suoi castelli), ma interessati a una zona prossima alla loro patria.

Appaltatori provenienti da località un po' più discoste dalla capitale non mancavano, ma si trattava sempre di profili meno appariscenti, di operatori medi e piccoli che agivano in ambiti geografici circoscritti e spesso addirittura coincidenti con la loro terra di appartenenza. Più si procede verso la parte bassa di

[50] Feniello, *Un capitalismo mediterraneo* cit., p. 483.

[51] In ordine rispetto a quanto detto: un Alfonso è attestato come «custos dohane seu fundici» nel 1459 proprio a Manfredonia (*Fonti aragonesi*, VIII, *Frammento del registro "Curie Summarie a. 1440-1442". Frammento del registro "Curie Summarie a. 1445". Frammento del registro "Curie Summarie a. 1458-1459"*, ed. B. Ferrante, Napoli 1971, p. 110); un Matteo risulta percettore del focatico e del sale in Terra di Bari e Terra d'Otranto fra 1474 e 1481 (ASN, Sommaria, Significatorie, 4, c. 69v; 5, cc. 35v-36v, 60r-61r, 239r; 6, cc. 80v-82r, 236r-v). Sui Cianciullo: ASNa, Sommaria, Significatorie, 7, c. 28v.

[52] V. Rivera Magos, *I conti erariali dei feudi nella I serie delle Dipendenze della Sommaria dell'Archivio di Stato di Napoli (XV secolo): per un nuovo inventario ragionato*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 2. Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)*, cur. F. Senatore, Firenze 2021, pp. 249-380 (qui p. 277).

[53] L. Petracca, *Il banco Strozzi di Napoli. Credito, economia e società nel Quattrocento*, Roma 2024, p. 203.

questa gerarchia, più ci si rende conto di avere di fronte affari in qualche modo residuali rispetto agli interessi espressi da operatori maggiori. Laddove l'appalto faceva gola a questi ultimi, abbiamo qualche esempio di come i piccoli appaltatori locali finissero per soccombere in gare d'appalto decisamente orientate al rialzo degli incanti. Come nel piccolo centro di Baiano, vicino Nola, dove durante la III indizione i sindaci della locale *universitas* e almeno un *civis* parteciparono all'appalto, ma furono sbaragliati dalla competizione di un napoletano che portò il prezzo d'estaglio al doppio del valore del focatico.

C'è di più: abbiamo modo di sospettare che anche in località importanti le élites locali potessero patire la competizione insita nel nuovo mercato degli appalti Napoli-centrico[54]. A Capua – sempre durante la III indizione e complici manovre poco leggibili di un ufficiale della Sommaria (Raimondo Campanile, dei già menzionati Campanile del ducato di Amalfi) e del figlio del segretario regio (Francesco Petrucci) – alcuni *incantatori* dell'élite capuana si trovarono a inseguire una dinamica di innalzamento del prezzo d'appalto vertiginosa, di fronte alla quale dovettero decidere di desistere, visto che ad aggiudicarsi la gestione dei dazi fu infine Gregorio Acconciagioco di Ravello (anche lui, come il Campanile, un "amalfitano"). Vedremo al cap. V.5 che non mancarono strascichi alquanto problematici.

Ricapitolando, i grandi fattori di articolazione di questa gerarchia degli appaltatori sono due: 1) la disponibilità degli operatori a competere in un mercato che richiedeva di incrementare il più possibile le entrate fiscali destinate alla Corona; 2) la loro familiarità con reti di persone e istituzioni incentrate su Napoli, sulla regia corte e i suoi organismi amministrativi di vertice, senza i quali non era solo più difficile vincere le gare d'asta, ma soprattutto era più insicura la gestione di affari conflittuali e delicati come la riscossione di dazi, soprattutto se proiettata su una moltitudine di luoghi distanti. Non stupisce, quindi, che a giocare un ruolo preponderante si ritrovino delle élites corrispondenti a quel profilo metropolitano che già abbiamo tratteggiato (*supra* parte seconda, VI.4); élites che la Corona evocava a sostegno dei propri bisogni finanziari e alle quali offriva opportunità di guadagno e preminenza più ampie che mai, attraverso una riforma che invece riduceva il ruolo di altri soggetti (signorie e comuni) più spesso propensi a offrire certe opportunità soprattutto a membri delle comunità locali, in un'ottica almeno in parte (e non sempre, specie per le signorie) meno orientata

[54] L'intuizione è già in Senatore, *Una città* cit., pp. 132-134 e Senatore, Terenzi, *Aspects* cit.

alla massimizzazione dei profitti fiscali e più a contemperare il lucro di appaltatori e titolari di cespiti con la cura di alcuni interessi più ampi. Certo non è detto che fosse sempre il contrario con il nuovo sistema ed è un peccato non disporre di adeguate informazioni sulla diffusione e sul funzionamento di sub-appalti delle nuove imposizioni, così come sulle scelte compiute dagli appaltatori maggiori nel momento in cui dovevano in concreto affidarsi a degli amministratori locali per gestire i propri affari: scelsero allora di rivolgersi ai percettori già nominati dalla corte? Ne nominarono di propri attingendo a contatti esterni al contesto locale? O si servirono delle élites locali, e a che condizioni?

Sia come sia, che i rischi di tensioni fra comunità e appaltatori crescessero per via delle esternalità negative insite in un più marcato drenaggio di capitali e nel danneggiamento di gruppi d'interesse locali, è più di un'ipotesi, come vedremo, e a mio avviso si tratta di uno degli aspetti fondamentali del malcontento che la riforma suscitò quantomeno in quei contesti dove maggiore era divenuto il ruolo delle istituzioni comunali.

3. *La situazione nelle terre infeudate*

Cosa accadde nelle terre infeudate dopo il varo della riforma? Anche se abbiamo già incontrato gli elementi per una risposta, vale la pena di darle un po' di risalto e di discuterla alla luce di qualche ulteriore brandello documentario. L'impressione che matura guardando alla pervasiva presenza dei nuovi ufficiali e appaltatori nel regno è che la mediazione signorile nei processi di riscossione – una mediazione, ricordiamolo, che Ferrante e suo padre avevano reso in certa misura organica al funzionamento dell'amministrazione regia (*supra* parte prima, III) – sia stata in buona parte aggirata. Ovviamente c'erano anche altre possibilità, e i loro risvolti sono molto interessanti.

Stando a una testimonianza diplomatica del dicembre 1481[55] sembrerebbe che il re volesse indurre i baroni a prendere l'appalto delle proprie terre per gestirne le entrate. La notizia è piuttosto imprecisa e va recepita con cautela. Sta di fatto che per la XV indizione almeno un appalto riportato in *Arrendamentorum* sembra confermare questa eventualità, quello del Gran Camerlengo Inigo d'Avalos per le terre della sua contea di Monteodorisio. Non è possibile dire se vi furo-

[55] La cita Russo, *Extorsione* cit., p. 163.

no casi analoghi durante la III indizione, né esser certi che nelle aree meno interessate dalla presenza degli appaltatori menzionati nel paragrafo precedente per la XV indizione (per esempio i quadranti meridionali di Campania e Basilicata, dov'erano concentrati i feudi di Guglielmo e Barnaba Sanseverino) sia accaduto qualcosa di analogo. Si trattava comunque di un'ipotesi che tramutava i baroni in arrendatori e che li avrebbe costretti a impegnarsi nell'incremento delle entrate della Corona, pur di mantenere il controllo della riscossione nelle proprie terre.

Abbiamo poi qualche lacunosa attestazione di effettivi privilegi di riscossione. Durante la III indizione, il duca di Amalfi fu autorizzato a incassare la sua provvigione come Gran Giustiziere del regno dalle entrate delle nuove imposizioni nelle sue terre (almeno quelle abruzzesi), con un privilegio del 24 dicembre 1484[56]. Solo molto tardiva (1° agosto 1485) appare la medesima concessione al Gran Siniscalco Pedro de Guevara, per la sua provvigione di 2478 ducati[57]. Altri baroni non furono trattati allo stesso modo. Il conte di Trivento, Galzerano de Requesens, oltretutto capitano di galee al servizio del principe Federico, perse il privilegio di riscuotere fuochi e sale nelle terre della sua contea. Solo dopo il ritiro della riforma nel maggio 1482 ottenne che i suoi fattori e procuratori tornassero a operare come prima[58].

Soffermiamoci, infine, sul caso di uno dei maggiori feudatari del regno, il principe di Bisignano. Sopravvive il privilegio pergamenaceo con il quale, il 20 aprile 1482 – piuttosto in ritardo rispetto all'avvio della riforma – re Ferrante concesse al Sanseverino la commutazione di tre privilegi antecedenti nel diritto di riscuotere le nuove imposizioni nelle città, terre, castelli e luoghi che facevano parte dei suoi feudi, tanto in Calabria quanto in Basilicata e in altre province[59]. Le precedenti concessioni delle quali il Bisignano aveva denunciato la decadenza riguardavano: 300 ducati da percepirsi sulle entrate di fuochi e sale a Luzzi e Rose, nei pressi di Bisignano; 1440 ducati in *tratte* dalla Calabria (1000 salme alla misura napoletana e altre 1000 a quella di Crotone); e ancora 2000 ducati, sempre in *tratte*, ma dalla Capitanata. Complessivamente, dunque, ben 3740 ducati, che vista l'abolizione tanto del focatico quanto dei diritti di *esitura* (come le *tratte*) il principe si trovava impossibilitato a riscuotere. L'«excambio» con le nuo-

[56] ASN, Sommaria, Partium, 23, cc. 127v-128r.
[57] ASN, Sommaria, Partium, 24, cc. 191r-193r.
[58] ASN, Sommaria, Partium, 18, cc. 56v-57r.
[59] ASN, Archivi privati, Sanseverino di Bisignano, Pergamene, I, 99.

ve imposizioni metteva il feudatario nella condizione di avere una «recompensam equivalentem» e di nominare propri ufficiali per esigerla, ma comportava anche una condizione importante: nell'esazione di quella somma avrebbe dovuto intervenire un credenziere del re, quindi un ufficiale che nel proprio quaderno avrebbe annotato giorno per giorno, mese per mese e anno per anno le somme incassate dal Sanseverino. Il privilegio affermava che in tal modo l'effettiva soddisfazione del principe avrebbe potuto essere verificata, ma precisava pure che gli eventuali introiti in eccesso delle gabelle nelle terre del Bisignano avrebbero dovuto essere conferiti proprio al credenziere per conto della corte.

L'importante concessione fatta al Bisignano, dunque, era bilanciata da un meccanismo di controllo che restringeva notevolmente i margini di arbitrio insiti nella delega delle funzioni esattoriali al feudatario e palesava in modo inequivocabile che il principe era titolare di un'assegnazione, non del cespite in sé. Entro questo quadro i suoi diritti erano garantiti, le sue virtù e i suoi meriti nel *regis servitium* premiati. La provvigione, si specificava, era assicurata anche in caso di revoca delle nuove imposizioni o di qualsiasi «generalis revocatio» eventualmente indotta dai bisogni della Corona «pro bono pacis et statu reipublice». Di lì a qualche mese, ebbe luogo a Napoli uno scambio durissimo fra il Sanseverino e il re, in un clima di crescente sfiducia reciproca[60]. Il principe avrebbe poi preso parte alla rivolta baronale degli anni successivi, pagando la sconfitta con l'imprigionamento e la confisca dei feudi[61].

[60] A. Russo, *Sanseverino, Girolamo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 90, Roma 2017 (disponibile all'URL: <https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-sanseverino_%28Dizionario-Biografico%29/>) e F. Storti, *Documenti perfetti e preziosi equivoci. Considerazioni preliminari intorno agli "Studi sulle corrispondenze diplomatiche"*, in *Ancora su poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche II*, cur. A. Russo, F. Senatore, F. Storti, Napoli 2020, pp. 11-25.

[61] Scarton, *La congiura* cit.

IV.
I numeri della riforma

Siamo a un passaggio analitico importante ma estremamente problematico. Gli ambasciatori presenti a Napoli durante gli anni della riforma riferirono ai loro principi e alle loro repubbliche stime ingenti ma ondivaghe su quanto si prevedeva che il re avrebbe incassato[1]. L'estense Antonio da Montecatini, il 23 novembre 1481, scrisse al duca Ercole di aver ricevuto lettere da Napoli con un pronostico assai contenuto: 100.000 ducati in più rispetto alle entrate ordinarie[2]. Nello stesso mese altri diedero cifre diverse: il milanese Ascanio Maria Sforza riferì 300.000 ducati[3], il fiorentino Pierfilippo Pandolfini, con una certa diffidenza, parlò di un incremento previsto in circa 600.000 ducati[4]. Non sappiamo quali fossero le fonti di ognuno. Il 3 gennaio 1482, quando ormai i nuovi cespiti cominciavano a essere assegnati in appalto, Alberto della Sala scrisse al duca d'Este che, secondo Alfonso d'Aragona, la maggiorazione rispetto all'ordinario sarebbe stata nell'ordine di 600.000 ducati[5].

Ribadiamolo: si trattava di previsioni, che ogni oratore faceva secondo le informazioni ottenute a corte, potenzialmente gonfiate per ragioni politiche e, in ogni caso, fondate più sulla fiducia nell'esperimento in corso che sul suo effettivo esito. A ben vedere, l'interruzione delle nuove imposizioni durante la XV indizione impedì di giungere a bilanci consuntivi, mentre per la III indizione possiamo riportare – evitando di inseguire di nuovo le stime iniziali – il dato che fornì Battista Bendedei al duca d'Este in una lettera del 2 luglio 1485, quindi in una fase avanzata dell'an-

[1] Queste stime sono state raccolte e analizzate in Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 190-195. Le ripropongo per dare a chi legge un'idea degli ordini di grandezza, ma anche dell'incertezza di queste informazioni.
[2] Ivi, p. 397.
[3] Ivi, p. 393.
[4] Ivi, p. 394 e p. 191 nota 133.
[5] Ivi, p. 407.

nata fiscale: «dove l'anno el signor re havea de intrata de sale et fochi quatrocentomilla ducati, per queste nòve impositione ne habii a cavare ultra el sale epsi quatrocentomilla ducati; et cussì avanzaria la intrata del sale, che sono ducentomilla ducati l'anno, che serà bello augumento de intrata»[6]. Secondo quel che all'oratore estense pareva di capire, le cose stavano andando bene e le gabelle mettevano la corte in condizione di raddoppiare l'entrata rispetto al focatico, portando all'erario circa 200.000 ducati annui in più. È un dato meno trionfale di quello presente nelle congetture di partenza, ma probabilmente molto più vicino alla realtà.

Sapere quanto la corte riuscì a incassare attraverso le nuove imposizioni è impossibile, sia per la XV che per la III indizione. Bisognerebbe disporre di dati che mancano del tutto, come quelli sui versamenti degli appaltatori alla corte o dei bilanci consuntivi di entrate e uscite. Non è fuori portata, invece, qualche osservazione caso per caso su singoli quadri, guardando ai quali si potrà ricostruire un'idea dell'impatto differenziato della riforma. È quel che sinora è mancato nelle pagine della storiografia, rendendo fragili le basi di giudizi talora troppo netti. Ricordiamo, per esempio, che Giuseppe Galasso ritenne «astratta» la considerazione che spingeva Ferrante e Alfonso a credere nella possibilità di una cospicua maggiorazione delle entrate: «il Regno non offriva la stessa base di sviluppo e di potenza economica e sociale di altri Stati italiani e la pressione regia si sommava a quella feudale (e ad altre, fra cui l'ecclesiastica) nel trarne i frutti di redditi pubblici o privati che avevano a che fare più con la rendita, se non con il taglieggiamento, che con la produzione di ricchezza»[7]. La seconda parte di questo giudizio si può respingere: pare fuori fuoco la distinzione fra imposte di mera rendita e imposte sull'effettiva produzione di ricchezza, mentre è del tutto trascurato il fatto che l'ambizione del progetto di riforma stava proprio nel ricondurre a maggiore organicità il sistema fiscale, evitando indebite duplicazioni e ridimensionando il peso di gabelle in mano a vari soggetti, fra cui quelli feudali. La prima parte dell'affermazione di Galasso, invece, insiste su una questione che va approfondita. Non si può sviluppare in questa sede un confronto fra i bilanci del regno di Napoli e quelli dei coevi stati italiani, ma si può cominciare a riflettere sui risultati delle nuove imposizioni in termini di profitto per la corte, cercando di capire se le grandi speranze erano giustificate o se la fine di quell'esperimento dipese anche dalla scoperta del contrario.

[6] Ivi, p. 448.
[7] Galasso, *Storia* cit., pp. 759-760.

I dati che è stato possibile raccogliere sono frammentari e ricchi di incognite. Chi legge ne diffidi: sebbene ordinati in tabelle nell'Appendice 4 e presentati con l'ausilio di grafici, essi hanno ben poco a che vedere con serie standardizzate e immediatamente comparabili. L'obiettivo delle prossime pagine sarà proprio quello di criticarli caso per caso, di modo da trarre le conclusioni più adatte a ciascuno. Converrà affrontare una questione per volta, a partire da quella su cui siamo meglio informati: il valore degli appalti delle nuove imposizioni, su cui dovevano basarsi anche alcune delle stime previsionali rimbalzate nei dispacci diplomatici.

1. *Il valore degli appalti*

Le fonti disponibili lasciano pressoché scoperto il periodo della III indizione, ma grazie al registro *Arrendamentorum* disponiamo di una larga messe d'informazioni sugli appalti che furono assegnati durante la XV indizione. Ovviamente, si ricordi quanto detto in merito alla distribuzione e rappresentatività di questo campione[8]. Come detto, sono documentati gli arrendamenti relativi a 273 località del regno, anche se forse più che di località sarebbe corretto parlare di distretti: gli arrendamenti, infatti, potevano riguardare unità fiscali come Aversa e casali o Lanciano e castelli. Salvo eccezioni, essi includevano appunto il distretto che faceva capo alle comunità menzionate e che, soggetto all'autorità giurisdizionale di un capitano, era l'area su cui gli appaltatori potevano far valere i propri diritti di riscossione.

Va inoltre registrato che solo in alcuni casi gli appalti riguardavano un singolo distretto. La gran parte dei contratti assegnati comprendeva più distretti in una volta, dei quali il registro *Arrendamentorum* testimonia solo il prezzo di estaglio cumulativo. Di conseguenza, mentre è possibile conoscere, ad esempio, il prezzo al quale si concluse l'asta per le entrate di Salerno (ducati 2669 tarì 1), non si può conoscere il valore del solo appalto di Lucera, poiché essa fu arrendata insieme ad altri 19 distretti per complessivi 32.000 ducati.

Ai dati estratti da questo registro possiamo aggiungerne alcuni di provenienza più irregolare e, a volte, di attendibilità più incerta. Per esempio, i pochissimi dati relativi ad appalti di III indizione provengono quasi tutti da lettere della

[8] Vd. *supra* III.3.2 nota 141.

Sommaria, nelle quali veniva riepilogato l'esito della gara per le entrate di un distretto, talvolta senza dichiarare il valore finale e dando quindi solo un'indicazione della soglia raggiunta a un certo punto dell'asta. Altri dati, ancor più rari, sono reperibili nelle raccolte di documenti municipali.

Questo composito *specimen* ha permesso di realizzare le tabelle in Appendice 4, che separano i dati relativi a singoli distretti da quelli relativi a raggruppamenti di università. L'analisi cui sembra più significativo sottoporli è una comparazione con quel che la corte si aspettava normalmente da quegli stessi distretti per il focatico. Ho quindi reperito nei registri fiscali dell'Archivio di Stato di Napoli indicazioni quanto più possibile precise e cronologicamente vicine agli anni della riforma, per poter calcolare dei margini di variazione (per i problemi e le soluzioni nell'individuazione di questi ulteriori dati, si rimanda alle note alle due tabelle in Appendice 4). Tali margini si ricavano dal rapporto fra valore degli appalti e importo delle entrate per il focatico[9].

Il campione relativo a distretti singoli presenta moltiplicatori del valore del focatico che oscillano fra 5,65 e 0,45. Quest'ultima grandezza riguarda Prata Sannita, uno di quei casi per i quali si diceva che il dato disponibile non riflette l'entità finale dell'appalto, il che spiega come mai sia inferiore a 1 (cioè all'equivalenza con il valore del focatico). Di poco superiore, con uno 0,9, è il dato per l'appalto di Baiano, un casale di Nola, che riguardava soltanto le gabelle del vino e della carne e va quindi reinterpretato leggermente al rialzo poiché incompleto[10]. Oltretutto sappiamo che durante la III indizione le nuove imposizioni di Baiano furono arrendate per 2,27 volte il valore del focatico. Quanto agli appalti per distretti raggruppati, il margine di variazione oscilla fra 10,42 e 1,48. Esiste, quindi, una marcata varietà di casi su cui interrogarsi, tale da giustificare anche le oscillazioni nelle stime diplomatiche. Notiamo, però, che se tentiamo una media fra questi valori otteniamo per il primo gruppo un moltiplicatore di 2,43 (impostando a 1 il valore di Baiano e Prata) e per il secondo di 2,69. Se questi dati sono indicativi di quanto la corte potesse maggiorare le entrate attraverso gli appalti e se hanno una

[9] Non sempre la corte faceva partire le gare d'appalto dal valore del focatico, bensì da quello aggregato di fuochi e sale. Nei fatti, comunque, gli appalti delle nuove imposizioni non includevano l'entrata del sale, che veniva riscossa dai fondaci regi all'atto della vendita del sale stesso (cfr. *supra* parte terza, I.3). Di conseguenza, il dato più attendibile per giudicare il margine di variazione delle entrate regie è proprio il montante del focatico, come del resto traspare anche dalle stime compiute da Battista Bendedei e citate in apertura di questo capitolo.

[10] ASN, Sommaria, Diversi, II, 462, cc. 47r-v.

qualche valenza, foss'anche al ribasso, per i distretti che non furono appaltati, la stima di un raddoppiamento delle entrate del focatico e, dunque, di circa 200.000 ducati annui d'incremento per le entrate della Corona non sarebbe irrealistica.

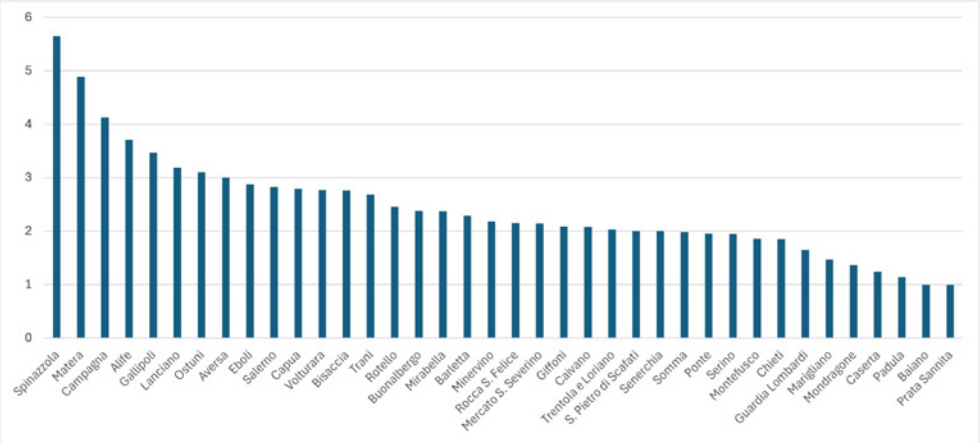

Grafico 2. Margini di variazione per gli appalti di singoli distretti

Fra gli arrendamenti relativi a singoli distretti, spiccano sopra tutti quelli di Spinazzola, Matera e Campagna, per le quali si registra addirittura una quintuplicazione rispetto al focatico, per quanto riguarda Spinazzola (x5,65), e una netta quadruplicazione per Matera (x4,89) e Campagna (x4,13). Ci si avvicina molto anche Alife, con il suo moltiplicatore di 3,71. In valori assoluti, è specialmente l'appalto di Matera a svettare, con i suoi 3800 ducati, seguito a distanza da quelli di Campagna (1900 ducati), Spinazzola (1351) e Alife (613). Rimandiamo per il momento ogni domanda sul significato di questo sorprendente primato.

Almeno sul caso di Matera, però, possiamo anticipare un invito a non considerare irrealistiche per partito preso le speculazioni degli appalti. Sappiamo che nel 1487-1488 le entrate delle gabelle municipali ammontavano a 4212 ducati, per la maggior parte dovuti a un testatico su uomini e bestie, e ai dazi su carne, vino e farina[11]. Non si può che prendere atto di come il focatico, con il suo montante annuo di circa 776 ducati, assorbisse meno di 1/5 di quei proventi. Quindi, semmai, l'appalto delle nuove imposizioni di Matera a 3800 ducati era prudente, forse anche perché i dazi riformati non includevano testatici e tasse sul bestiame.

[11] ASN, Sommaria, Relevi, 242, c. 93r. Morra, *Vivere per gabelle* cit.

Appena al di sotto di questo sorprendente gruppetto di distretti, guardando ai moltiplicatori, ne troviamo un altro più nutrito (10 distretti), caratterizzato da appalti che triplicavano o tendevano alla triplicazione delle entrate del focatico. A questo drappello afferiscono anche alcune delle maggiori terre e *civitates* del regno: Lanciano con il suo contado (x3,19), Aversa (x3), Salerno (x2,83), Capua (x2,79), Trani (x2,69); anche in termini assoluti, questi sembrano decisamente fra i distretti più lucrosi, con prezzi d'estaglio tra i 2669 ducati di Salerno e i 3600 di Aversa. Ma, insieme a questi, anche altri centri si distinguono per maggiorazioni molto promettenti: Gallipoli (x3,47) e Ostuni (x3,10) in Terra d'Otranto, Eboli nella piana del Sele (x2,88), Volturara Irpina (x2,77) e Bisaccia (x2,76) in Principato Ultra. Di nuovo abbiamo indizi sulla compatibilità degli ordini di grandezza con la realtà del potenziale fiscale in almeno uno di questi luoghi. Nel 1487-1488, le gabelle di Trani gettavano 3030 ducati, 178 in più, quindi, dei 2852 offerti per l'appalto di XV indizione[12].

Proseguendo lungo l'arco delle attestazioni disponibili, incontriamo a questo punto l'insieme più numeroso, quello degli appalti che raddoppiano o quasi il valore del focatico (moltiplicatori fra 1,85 e 2,46). Si colloca qui Barletta, con un estaglio di 3300 ducati che, pur rappresentando un bell'incremento rispetto a quanto la corte poteva avere tramite il focatico (il moltiplicatore è 2,29), non si avvicina che molto lontanamente ai 4764 ducati che rendevano le gabelle comunali nel 1487-1488[13]. Gli altri distretti che rientrano in questa parte del campione sono: Rotello, Buonalbergo, Mirabella, Minervino, Rocca San Felice, Mercato San Severino, Giffoni, Caivano, Trentola e Loriano, San Pietro di Scafati, Senerchia, Somma Vesuviana, Ponte, Serino, Montefusco e Chieti. In nessuno di questi casi parliamo di insediamenti particolarmente grandi, eppure, a quanto pare, esisteva l'aspettativa che i proventi sarebbero cresciuti grazie ai dazi. Del resto, è evidente che l'andamento dei prezzi d'estaglio non seguiva un criterio puramente demografico, o non si spiegherebbe come centri decisamente piccoli (Senerchia, con i suoi 24/25 fuochi) potessero essere oggetto di maggiorazioni più consistenti di quelle praticate in località più importanti ma afferenti al gruppetto di 7 distretti che chiude la nostra lista. Come Padula, circa 318 fuochi, ma un moltiplicatore di 1,14[14]. Negli altri la

[12] ASN, Sommaria, Relevi, 242, c. 93r.

[13] Ivi, c. 92v.

[14] Ovviamente in termini assoluti la differenza si percepisce: Senerchia fu appaltata per 54 ducati, Padula per 400.

maggiorazione consentita dalle nuove imposizioni è nulla (sembra il caso di Baiano e Prata Sannita) o comunque piuttosto contenuta, come per Guardia Lombardi (x1,65), Marigliano (x1,47), Mondragone (x1,37), Caserta (x1,24) e Padula (x1,14).

I dati di cui disponiamo per estagli cumulativi di distretti sono molto più generici, inevitabilmente, e quindi meno utili quali indici per una valutazione sulle singole località. Tuttavia, nel loro mettere insieme università diverse ma vicine stimolano interrogativi sulle logiche che spingevano a considerarle in blocco.

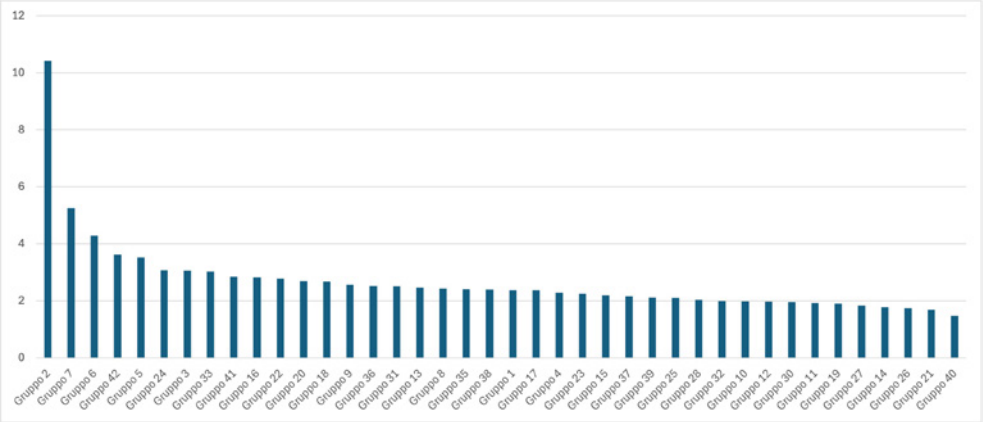

Grafico 3. Margini di variazione per gli appalti di distretti raggruppati[15]

[15] Legenda dei gruppi: 1=Ostuni, Gallipoli, Lecce, Surbo, Squinzano, San Pietro in Lama, Dragoni, Barbarano del Capo, Corigliano d'Otranto (*Gorlliano*), Miggiano (ex Misciano de Padule), Felline, *Raoli*, *Lisce*, Casarano Grande, Casarano Piccolo, Parabita, Castello di Tutino (ex Tutino), Cotrofiano, Sogliano Cavour, Carpignano Salentino, Ruffano (ex Roffiano), Cursi (ex Cursano), *Decuri*, *Bellante*, Andrano, *Presuni*, *Giolico*, Morzano, Sternatia, Martano, Calimera, *Iuliano*, Taurisano, Taviano, Salve, Pato, Castrignano, Matino, Alessano, Caprarica del Capo, Montesano, Montesardo, Melissano, Neviano, Tigrano, Specchia dei preti, San Dana, Valiano, *Gaurrano*, San Cesario, Caprarica di Lecce, San Donato, Lequile, Monterone, Arnesano, Colognano, Merine, Sellino, *Galatula* (forse Galatone), Contino, Veglie, Leverano, Lucugnano, Ugento, *Septezano*, *Morignano*; 2=Mottola e Ginosa; 3=Massafra e Laterza; 4=Grumo Appula, Bitritto, Losito, Montrone (oggi Adelfia); 5=Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Castellana Grotte, Capurso, Terlizzi; 6=Lucera e Foggia; 7=Ascoli Satriano, Candela, Deliceto, Castelluccio dei Sauri, Montellora, Lucera, Foggia, Andria, Canosa di Puglia, Rignano Garganico, San Severo, San Paolo di Civitate (ex Civitate), Cerignola, Apricena, Torremaggiore, Troia, Biccari, Bovino, Lavello, Venosa; 8=San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, San Marco in Lamis; 9=Bonito, Melito Irpino; 10=Serre, Auletta, Ricigliano, Caggiano, Sant'Angelo Le Fratte, Pressano; 11=Castelpagano, Colle Sannita, Circello, Reino; 12=Roccabascerana, San Martino Valle Caudina, Apollosa; 13=Ariano Irpino, Montecalvo Irpino, Casalbore, Corsano, Castelfranco in Miscano, Monteleone di Puglia, Panni, Savignano Irpino, Apice; 14=San Bartolomeo in Galdo, Baselice,

È ricorrente l'impressione che gli appaltatori guardassero a unità territoriali di cui a volte non abbiamo molta coscienza, ma che potrebbero corrispondere a segmenti e circuiti di relazioni socioeconomiche. Per esempio, suscita grande curiosità la presenza di appalti che accorpavano insediamenti situati sugli Appennini e che coincidevano almeno a tratti con le reti di scambio esistenti in quelle aree[16]. Le aspettative sui profitti non erano neppure così basse, se a volte il prezzo d'estaglio triplicava il valore del focatico (come per il gruppetto Melfi, Atella, Rapolla, Ripacandida, Forenza) o quasi (è 2,82 il moltiplicatore del complesso Lacedonia, Monteverde, Andretta, Calitri, Carbonara, Rocchetta Sant'Antonio), e comunque quasi sempre lo raddoppiava.

Anche l'appalto calabrese di Iacobo e Rosso dei Rossi (Mesoraca, Le Castella, *Turris Insula*, Rocca di Neto, Santa Severina, Cutro, Strongoli, Melissa, Roccabernarda, Crucoli, Cirò) e quello abruzzese del Gran Camerlengo (Castel di Sangro, Loreto Aprutino, Collecorvino e Musellaro) triplicano gli importi delle entrate ordinarie. Ma i moltiplicatori più elevati si registrano soprattutto in Pu-

Foiano di Valfortore; 15=Paterno (oggi Paternopoli), Fontanarosa, Gesualdo, Frigento, Villamaina, Torella dei Lombardi, Castelfranci, Montemarano; 16=Lacedonia, Monteverde, Andretta, Calitri, Carbonara (oggi Aquilonia), Rocchetta Sant'Antonio; 17=Conza della Campania, Teora, Cairano, Santa Maria in Elce, Sant'Angelo dei Lombardi, Lioni, Morra De Sanctis; 18=Carife, Flumeri, Vallata, Vico (oggi Trevico), San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Porcarino (oggi Villanova del Battista); 19=Montefalcione, Prata di Principato Ultra, Serra, Manocalzati, Salza Irpina; 20=Pietracatella, Sant'Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, Celenza Valfortore; 21=Ferrazzano, Gildone, Gipsia (oggi Jelsi), Cercemaggiore, Castelvetere in Valfortore; 22=Vasto, Lanciano, Ortona, Francavilla al Mare, Penne, Villamagna, Crecchio, Canosa Sannita, Arielli, Frisa, San Vito Chietino, Paglieta, Ari, Montebello di Bertona, Farindola, Castello Novo (oggi Castel Frentano); 23=Moscufo, Montesilvano, Pianella, Spoltore; 24=Loreto Aprutino, Collecorvino, Musellaro, Castel di Sangro; 25=Colledimezzo, Casalbordino, Liscia, Furci, Monteodorisio, Casalanguida, Lentella, Gissi, Scerni, Guilmi, Tripalli, Pellutio; 26=Presenzano, Vairano, Aquino; 27=Casertavecchia, Dugenta, Frasso Telesino, Melizzano, Limatola; 28=Caianello, Marzanello, Pietravairano, Riardo, San Felice a Cancello, Pietramelara; 29=Telese, Casaltura; 30=Sessa Aurunca, Carinola, Torre di Francolise; 31=Maiori, Agerola; 32=Candida, San Barbato, Parolise, San Mango sul Calore; 33=Melfi, Atella, Rapolla, Ripacandida, Forenza; 34=Montemilone, Palazzo San Gervasio; 35=Potenza, Anzi, Lagopesole, Brindisi Montagna, Vigniola (oggi Pignola); 36=Quaglietta, Pescopagano, Rapone, Castelgrande; 37=Guardia Perticara, Roccanova, Sant'Arcangelo, Stigliano, Accettura, Gorgoglione, Aliano, Alianello, Corneto (oggi Corleto Perticara), Pertecale; 38=Tolve, Oppido Lucano; 39=Torre Mare, Craco, Montalbano Jonico, Montepeloso (oggi Irsina), Pisticci, Grottole; 40=Pietrafesa (oggi Satriano di Lucania), Tito; 41=Genzano di Lucania, Acerenza; 42=Mesoraca, Le Castella, *Turris Insula*, Rocca di Neto, Santa Severina, Cutro, Strongoli, Melissa, Roccabernarda, Crucoli, Cirò, Striano.

[16] Vitolo, *L'Italia* cit., pp. 11-20.

glia. Spiccano quelli relativi a un insieme di distretti concentrati in Capitanata o orbitanti intorno ad essa. Abbiamo notizia di una prima offerta per l'appalto congiunto di Lucera e Foggia per un valore di 4200 ducati, il che significava moltiplicare per 4,28 le entrate del focatico delle due città. Dopodiché esse furono inglobate in un arrendamento più corposo, che raggiunse un valore di 32.000 ducati, aumentando di circa 3,62 volte i profitti attesi dal focatico nell'area. Conosciamo le entrate delle gabelle municipali nel 1487-1488 per Foggia, San Severo, San Giovanni Rotondo, Lucera, Monte Sant'Angelo, Serracapriola e Manfredonia, e possiamo dire che in tutti questi casi esse erano superiori alle entrate del focatico (salvo per Serracapriola)[17]. Nondimeno, limitandoci a sommare le gabelle di Foggia (1384 ducati) e quelle di Lucera (2236), notiamo che esse raggiungevano un importo di 3620 ducati, meno dei 4200 di cui si era parlato per l'appalto in coppia delle loro nuove imposizioni. In questo caso, quindi, è forse ravvisabile una dose più spericolata di ottimismo speculativo.

Singolarissimo il dato sull'estaglio di Mottola e Ginosa, con un'offerta di 814 ducati per le loro entrate, nella quale si configura addirittura una decuplicazione del valore del focatico. Sembra francamente eccessivo. In mancanza di elementi per giustificarlo, il germe della speculazione può apparire anche qui la spiegazione più comoda. Ma il problema di come formulare spiegazioni convincenti sul significato dei numeri che stiamo vedendo resta. Iniziamo a ragionare su questo.

Secondo il bando per la XV indizione, le nuove imposizioni tassavano la produzione di cereali, legumi, zafferano, olio, seta, lino, canapa, bambace, mandorle, nocciole, miele e cera. Con l'eccezione di miele e cera, per i quali la gabella poteva essere applicata al momento della vendita, tutti questi beni venivano tassati al momento del raccolto o dopo le operazioni di molitura, purgatura o mondatura della materia prima. Ciò voleva dire seguire il ritmo stagionale delle attività economiche: il grano doveva essere tassato verso fine estate; lo zafferano dopo il raccolto di dicembre; per l'olio era indicato il mese di settembre. Dopo l'imposizione del dazio, questi beni si potevano contrattare e potevano circolare senza ulteriori pagamenti, almeno per la ragione delle nuove imposizioni.

La norma era diversa per la carne, il vino, il pesce, il formaggio e il legname. In questo caso le gabelle si esigevano dai venditori e soltanto dopo l'effettiva conclusione della transazione. Le regole andarono aggiustandosi in modo da chiarire che la vendita da tassare era solo quella nei luoghi di consumo dei beni. Era più intui-

[17] Morra, *Vivere per gabelle* cit., p. 197.

tivo quando si parlava di vino venduto in taverna o di carne macellata, ma poteva dar luogo a incertezze quando si aveva a che fare con carni, formaggi e pesci salati, che potevano quindi essere commerciati e venduti in luoghi diversi. È proprio per questo che le norme specificarono di gabellare chi salava questi prodotti e coloro che, come detto, li vendevano in luoghi diversi da quelli di produzione.

Senza dubbio nella prassi dovettero verificarsi difficoltà interpretative e applicative, ma in linea di principio questa sintesi permette di capire che la rendita delle nuove imposizioni in un distretto dipendeva dai livelli di produzione dei beni appartenenti al primo gruppo e dai livelli di consumo dei beni appartenenti al secondo. In altre parole, il valore di un appalto poteva basarsi anzitutto sulle aspettative e le percezioni relative alla produttività agricola di un'area e all'entità della domanda di beni primari quali carne, vino e formaggio.

Aggiungiamo anche che le cose sono leggermente diverse per la III indizione. In mancanza di un bando è difficile essere più precisi, ma di certo la trasformazione della gabella sul grano in un dazio sulla macina, da applicarsi nei luoghi dove la farina era poi destinata al consumo, accrebbe il peso del fattore consumi locali nelle valutazioni sulla rendita delle nuove imposizioni da parte degli arrendatori.

Armati dunque di questa consapevolezza, possiamo azzardare qualche ipotesi sui fattori che influenzarono i margini di profitto attesi dagli appalti di XV indizione. Prendiamo il caso del grande arrendamento di Giovanni Maria Miroballo e soci per terre e città orbitanti intorno al Tavoliere di Puglia. Ci si potrebbe chiedere se gli alti profitti attesi dipendessero, oltre che dall'indubbia produttività agricola dell'area, dalle migrazioni stagionali che la interessavano, sia per via della transumanza sia per il richiamo esercitato dalle masserie regie su braccianti provenienti dalle regioni limitrofe[18]. Siccome le gabelle non facevano distinzione fra indigeni e forestieri, i proventi di quelle sul consumo di vino, carne e quant'altro potevano conoscere impennate dovute proprio a questi fenomeni di mobilità del lavoro, dei quali sappiamo poco, ma che non dovevano avere luogo soltanto in

[18] Vd. Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., p. 155, dove si stima che il 20% dei braccianti ingaggiati per lavori di preparazione dei terreni, aratura, semina e così via presso la masseria regia di Lucera affluisse dall'esterno della Capitanata, finanche dalla Calabria. Cfr. anche Licinio, *Uomini e terre* cit. e Violante, *Il re* cit. Il possibile interesse che le migrazioni stagionali avevano per le entrate delle nuove imposizioni trova un'ulteriore indiretta conferma nei conflitti verificatisi in quei decenni fra l'università di Foggia e gli utenti della Dogana delle pecore, i quali tentavano di rendersi esenti dalle gabelle municipali su carne, vino e macina, come ricorda D'Arcangelo, *La Capitanata urbana* cit., p. 279. Vd. anche Morra, *Vivere per gabelle* cit. per analoghe valutazioni.

Capitanata e devono quindi spiegare almeno in parte lo scollamento più o meno vistoso fra gerarchie fiscal-demografiche del focatico e valore degli estagli e degli introiti effettivi delle gabelle. Il fatto che distretti poco popolosi quali Alife (150 fuochi nel 1490) e Spinazzola (217 fuochi nel 1479) fossero arrendati a quattro/cinque volte il valore del focatico, per esempio, si potrebbe spiegare proprio con l'esistenza di movimenti di lavoratori, oltre che con l'ubertà dei siti[19]. Anche la collocazione di alcuni centri lungo percorsi molto battuti, il loro essere sede di fiere e mercati o l'essere inseriti in reti di scambio consolidate potrebbe aver alimentato la confidenza nella redditività dei dazi ai consumi. Mentre la consapevolezza della prosperità armentizia di certe zone potrebbe aver spinto a guardare con occhi avidi ai dazi sulla salagione della carne e del formaggio (si pensi alle istruzioni della Corona all'amministrazione calabrese, nelle quali l'attesa di profitti alti dovuti alla gabella della carne è palese).

I prezzi di estaglio delle nuove imposizioni rappresentano quindi una sorta di indice molto grezzo sulle polarizzazioni e l'intensità di certi aspetti della vita economica nel regno, interessante perché del tutto inedito. Ovviamente, però, ne vengono suggestioni che richiedono approfondimenti in altre direzioni. Senza quaderni contabili è impossibile verificare di volta in volta cosa accadde, quali cespiti si rivelarono profittevoli, quali appalti diedero ragione ai prezzi d'estaglio. Per questo, sebbene il panorama documentario sia di una complessità esasperante, è opportuno provare a spostare il discorso sugli introiti effettivi delle nuove imposizioni, perché, pur richiedendo mille distinguo, dei dati sopravvivono.

2. *Gli introiti delle nuove imposizioni*

Le attestazioni disponibili sono sparute e frammentarie, conservatesi perlopiù non in registri contabili o bilanci, ma fra le righe della corrispondenza in uscita della Sommaria. Nelle lettere della Camera, infatti, ricorrono dopo maggio 1482 i riferimenti a quanto arrendatori o percettori delle nuove imposizioni avevano incassato in questo o quel distretto. Vi è una forte casualità, in queste notizie, ma esse presentano un relativo grado di affidabilità. Nella maggior parte dei casi, dipendevano dal fatto che un'università aveva richiesto

[19] Nel caso di Spinazzola si tenga presente che nel 1487 l'università comprò la demanialità al prezzo di 5000 ducati, che pagò in grano: *Regis Ferdinandi* cit., pp. 150-152.

lo scomputo dal focatico della metà delle somme pagate dai suoi abitanti per le nuove imposizioni di XV indizione, secondo la grazia accordata dal re dopo la loro abolizione (vd. *supra* parte terza, II.1). In tre casi (Ascoli Satriano, Atripalda e Giffoni) le lettere menzionano le somme che le università stesse dichiararono di aver pagato; per 25 università, invece, la notizia era ricostruita dai razionali della Sommaria in base ai controlli effettuati sui quaderni degli amministratori locali, in particolare dei credenzieri.

A questi dati emersi dalle corrispondenze se ne aggiungono altri provenienti da fonti contabili. Per Airola, Bisceglie, Corigliano e Noepoli disponiamo fortunatamente dei quaderni di credenzieri o percettori, che ci forniscono indicazioni sugli introiti effettivi. Per Sarno abbiamo altresì un frammento contabile che pare affidabile. Infine, per 14 università della Basilicata abbiamo indicazioni riportate nel quaderno del commissario di quella provincia durante la I indizione 1482-1483. Qui, nelle poste che documentavano la riscossione di terze e residui, capita che venissero dichiarati scomputi «per la mità de le nove imposicione». Di per sé si tratterebbe di attestazioni molto incerte, se non fosse che al momento della verifica dell'operato del commissario i razionali della Sommaria annotarono a margine di ogni posta il riferimento al quaderno del sostituto commissario Giovanni Troccolo, che durante la XV indizione aveva ricevuto il denaro delle nuove imposizioni dai distretti non appaltati della provincia. I razionali riportarono con acribia il foglio del quaderno e la somma ricevuta da Troccolo, sicché le notizie paiono attendibili o al limite ribassate, nel caso in cui certe somme non fossero pervenute al sostituto commissario, vuoi per appalti assegnati *in itinere*, vuoi per altre ragioni.

Oltre a questo insieme di dati sparsi, grazie al libro mastro di Angelo Serragli conosciamo anche gli introiti delle nuove imposizioni in Terra di Bari, dove furono riscosse dai fiorentini. Sono i dati più sistematici che si conservino, i soli a permettere di valutare la *performance* fiscale di un'intera provincia (o quasi).

Resta da avvertire circa un ultimo ostacolo. I soli distretti per i quali disponiamo di informazioni valide rispetto a un'intera annata sono quelli di Airola, Ariano, Bisceglie, Giffoni e Saponara, ed esse riguardano la III indizione (IV nel caso particolare di Ariano). Quasi tutti i dati raccolti, invece, sono relativi alla XV indizione, il che provoca un problema di valutazione. Le nuove imposizioni erano state lanciate a novembre del 1481 ed entrarono in vigore nel corso dell'inverno seguente. Furono ritirate ovunque negli ultimi dieci giorni di maggio 1482 e, di conseguenza, è chiaro che i dati disponibili riguardavano gli introiti di un periodo molto ristretto, in media 4/5 mesi. Si aggiunga che, viste le regole delle gabelle, è lapalissiano che questi introiti conoscessero delle oscillazioni stagionali.

Ne abbiamo un riscontro nei quaderni dei credenzieri di Noepoli e Corigliano, ove sono dominanti i riferimenti alle riscossioni per vino e carne, mentre sono assenti quelli per dazi sul raccolto di grano e orzo, fra gli altri, che secondo il bando si esigevano dopo i raccolti estivi: si trattava di diritti che non si arrivò a riscuotere[20].

A mio parere è un fatto molto importante, perché potrebbe significare che gli introiti di cui abbiamo testimonianza per la XV indizione sono soprattutto relativi alle vere e proprie imposte indirette che facevano parte della riforma, anzitutto quelle che tassavano la vendita di vino e carne. Paradossalmente, ciò assicura che con buona probabilità i nostri dati sono una spia dei livelli di consumo e di traffico di tali prodotti nei primi mesi del 1482[21].

Resta da decidere quale scala adottare per valutarli. Servirsene in quanto valori assoluti ha un'utilità limitata, sia perché non esprimono appunto neppure il valore di un'annata intera, sia perché provare a riconoscere delle gerarchie economiche richiederebbe almeno una maggiore certezza relativa alla loro composizione e ai fattori non economici che potevano influenzarne le oscillazioni (ad esempio le frodi); inoltre dovrebbero essere abbondanti rispetto al territorio stesso, e non è il caso, se non per Terra di Bari.

Il procedimento comparativo con il focatico, invece, richiede di trovare una via per aggirare il problema dei parametri temporali discordanti, poiché è ovvio che non si può confrontare l'importo annuale della tassa generale con le entrate delle nuove imposizioni per pochi mesi. Una possibilità consisterebbe nell'effettuare una proiezione teorica dei valori noti per le nuove imposizioni sull'arco di un anno, ma mi sembra che questa scelta sarebbe particolarmente imprecisa e astratta. Più concreto è il procedimento inverso: scomporre il focatico nelle rate quadrimestrali attraverso le quali le università lo pagavano. Si può verificare che non è una forzatura guardando ai registri fiscali dell'Archivio di Stato di Napoli,

[20] ASN, Sommaria, Dipendenze, II, 103, 271 e ASN, Processi antichi, Ordinamento Zeni, 168, 20.

[21] Diversi casi pratici mostrano che beni prodotti o salati prima della pubblicazione dei bandi della riforma non andavano tassati con le nuove imposizioni. Così, su richiesta dell'università di Castrovillari, la Sommaria vietò di far pagare le gabelle per la bambagia raccolta prima di gennaio 1482 e per la carne salata precedentemente a quella data, anche se quest'ultima poteva essere tassata se venduta ora (ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 25v-27r). Casi simili durante la III indizione per pesce salato prima (ASN, Sommaria, Partium, 23, cc. 27r-v) e seta raccolta prima (ivi, c. 100r).

nei quali l'importo delle singole rate è pari effettivamente a un terzo del montante totale della tassa[22].

In definitiva, si effettuerà un confronto fra rendita da focatico e rendita da nuove imposizioni, comparando i valori di una singola rata del focatico con quelli degli introiti delle gabelle nella XV indizione. Le deformazioni cui si va incontro, in linea generale, sono le seguenti: 1) in alcuni casi il valore delle gabelle potrebbe apparire leggermente sovrastimato, quando si paragoneranno gli introiti di 4 mesi di focatico con periodi più lunghi di applicazione delle gabelle; 2) probabilmente i mesi gennaio-maggio furono i meno redditizi per le gabelle, a causa della stagionalità di quelle che colpivano il versante fondiario delle attività economiche; inoltre i dati sugli introiti abbracciano quasi sempre periodi inferiori ai 5 mesi teorici della riforma, per fattori che vedremo man mano. Di conseguenza, mi sembra che nel complesso la tendenza dei dati sia a offrire somme più basse di quelle che le nuove imposizioni avrebbero potuto fruttare. Sono comunque necessarie precisazioni per i singoli casi.

2.1. *Terra di Bari*

Partiamo dai dati relativi all'appalto di Serragli e Borromei in Terra di Bari. In termini di gerarchia fiscale, nel passaggio dal focatico alle nuove imposizioni si riconoscono poche variazioni, ma alcune sono degne di menzione. Va comunque precisato che per almeno tre distretti i fiorentini non dovettero incassare tutto il denaro delle gabelle, sicché la posizione dei rispettivi centri nella gerarchia provinciale potrebbe esserne inficiata in modo più o meno leggero. Sono: Minervino, appaltata a Massimo Scrignaro il 26 aprile[23]; Barletta, ad Annibale de Gennaro e Scrignaro il 28 aprile[24]; e Trani, a Scrignaro e Iacobo Mele il 2 maggio[25]. Inoltre, dal libro mastro di Serragli si vede che lui e i suoi uomini cominciarono a incassare le nuove imposizioni solo dal 1° marzo, segno che il contratto con la corte doveva essere stato concluso da poco e che quindi i percettori regi dovevano già aver incassato una mesata almeno delle nuove tasse.

[22] Lo si vede bene per esempio in ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 7389, c. 100r ss. (terzo di Natale abruzzese), ma anche in ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 3604 (tre terzi dei pagamenti calabresi).

[23] ASN, Sommaria, Diversi, II, 462, cc. 109v-110r.

[24] Ivi, cc. 126v-127r.

[25] Ivi, cc. 129r-v.

Detto ciò, si può constatare che 20 distretti resero più con circa quattro mesi di gabelle che con una rata del focatico; 25, invece, resero meno.

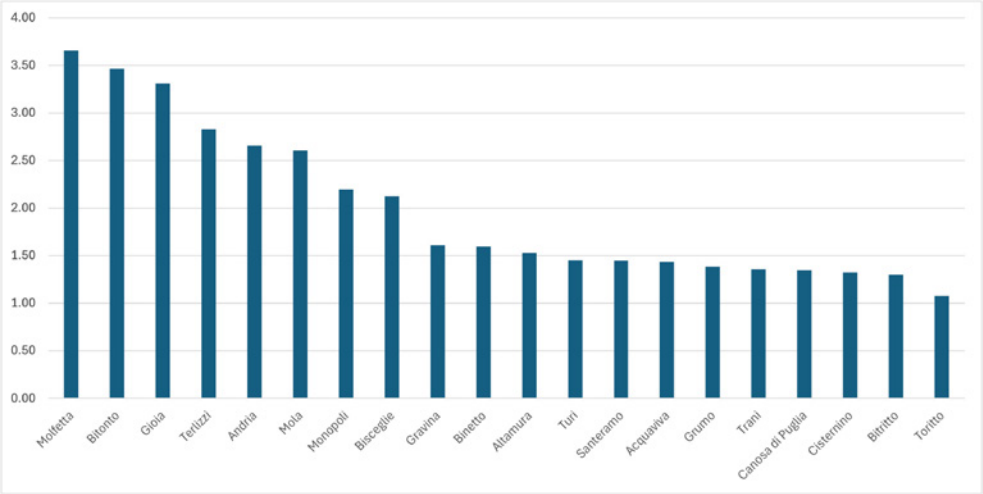

Grafico 4. Margini di variazione positivi per gli introiti delle nuove imposizioni in Terra di Bari (XV ind.)

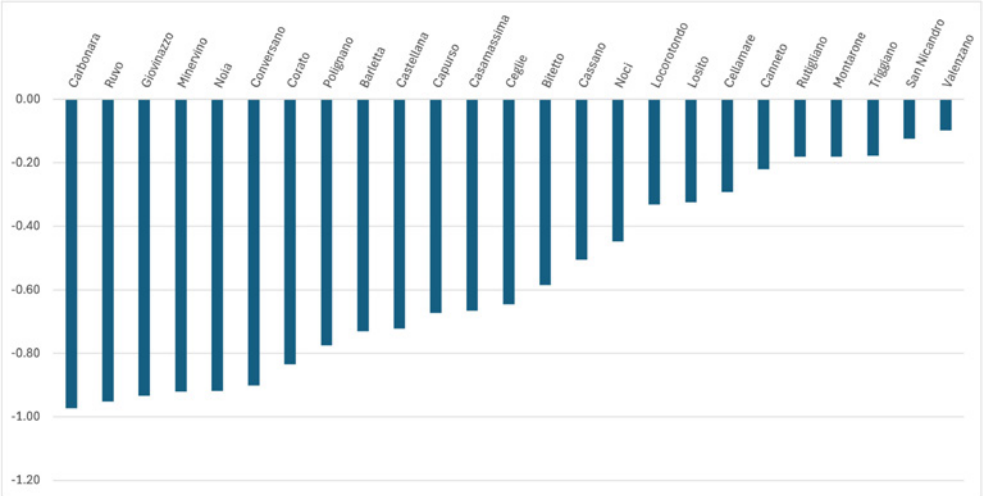

Grafico 5. Margini di variazione negativi per gli introiti delle nuove imposizioni in Terra di Bari (XV ind.)

Fra i rendimenti peggiori delle gabelle spiccano quelli di alcuni piccoli e piccolissimi centri oscillanti perlopiù fra i 100 e i 300 fuochi, con alcuni villaggi

ancor meno popolati (come Carbonara, Canneto e Montarone) e alcune terre che si assestavano intorno ai 2000 abitanti (Corato e Bitetto). In realtà, però, sembra che la proporzionalità fra questi dati e le gerarchie demografiche note al fisco sia debolissima. Così, per esempio, nonostante una minore resa delle nuove imposizioni rispetto al focatico in ambedue i casi, la microscopica Carbonara di Bari (circa 14 fuochi) ebbe una *performance* meno negativa di quelle di terre come Corato, Rutigliano, Bitetto e Giovinazzo, che contavano fra i 380 e i 458 fuochi, ma anche di Barletta, che con più di 1000 fuochi era il centro più popoloso della Terra di Bari!

È vero che quasi tutti i maggiori insediamenti della provincia – segnatamente Trani, Monopoli, Bitonto, Altamura, Gravina, Molfetta e Bisceglie – fecero registrare per le nuove imposizioni profitti abbastanza superiori a quelli di una terza del focatico, con moltiplicatori fra 1,35 e 3,65, cioè con guadagni superiori alla dimensione generale delle perdite dove esse si verificarono. Ma è vero anche che, di nuovo, le gerarchie demografiche definite dai fuochi appaiono scombussolate, per cui Trani, che aveva quasi il doppio dei fuochi di Molfetta (964 contro 564), vide le sue entrate crescere della metà. Anche se si guarda ai valori assoluti, i proventi di Molfetta erano superiori: 756 ducati contro 480. A ciò si aggiunga che fra i distretti dove le nuove imposizioni sembrano aver ottenuto un buon risultato ce n'erano di non dissimili da quelli presenti nella metà inferiore del campione. Ben nove non arrivavano a 100 fuochi o li superavano appena (Binetto, Grumo, Cisternino, Bitritto, Santeramo, Toritto, Turi, Gioia e Canosa).

Sono situazioni molto difficili da spiegare. Se questo sconsiglia letture troppo baldanzose sui singoli casi, nondimeno il quadro generale che prende forma ha una sua coerenza d'insieme. Ricordiamo che se vi sono deformazioni nei dati esse sono al ribasso, perché durante i mesi ai quali si riferiscono non erano ancora in riscossione le gabelle sulle produzioni di olio e cereali, che in questa regione erano certamente importanti. Da questo punto di vista, ha perlomeno una certa coerenza il fatto che alcuni dei maggiori incrementi rispetto al focatico si registrassero nei più popolosi distretti della provincia, dove i consumi di carne e vino potevano essere più elevati. C'è poi un ampio gruppo di insediamenti medio-piccoli dove l'incremento fu di minore portata o si verificarono decrementi veri e propri. Ma la loro entità non fu tutto sommato drammatica e, difatti, se si calcola il margine di variazione media delle entrate della provincia, lo si vede attestato su un 1,47 (in termini assoluti, il rendimento delle nuove imposizioni portò a incassare dalle sole terre menzionate 2208 ducati in più rispetto a una terza del focatico): un risultato che sarebbe stato deludente rispetto alle attese della corte e all'investimento degli appaltatori, ma che segnala nondimeno un lieve aumento

delle entrate e lascia aperta la domanda se una crescita ulteriore fosse possibile proseguendo l'imposizione nei mesi successivi.

Restano stranianti casi come quello di Trani e, ancor più, di Barletta. Le entrate di quest'ultima soffrirono una differenza di 129 ducati rispetto a quelle imputabili a una rata del focatico (-27%). Non si avvicinarono neanche lontanamente alla duplicazione preannunciata dall'offerta di appalto di Massimo Scrignaro. Eppure, nel 1487-1488 le gabelle municipali di Barletta rendevano 4764 ducati e quelle di Trani 3030[26]. Non si può proprio dire che queste città non avessero un potenziale fiscale notevole. Per un verso, quindi, torna in gioco la stagionalità, nonché la questione di cosa la tassazione colpisse. Non sarà inutile notare che, se isoliamo le gabelle di vino e carne nei bilanci municipali di Barletta e Trani, vediamo che esse contavano solo per il 23 e il 30% degli introiti annuali complessivi[27]. Oltretutto, la parte del leone spettava in questi due casi a tipi di tassazione non previsti dalle nuove imposizioni, come quella sui commerci del *dazio grande* di Trani (40% delle entrate municipali) e la *giumella* sul transito di cereali a Barletta (30%).

Per un altro verso, la situazione spinge a chiedersi se la società del Serragli avesse incassato tutto quello che c'era da incassare, o se fosse stata ostacolata dalla presenza di altri agenti, dalla renitenza delle élites cittadine e da fenomeni intensi di evasione fiscale. I dati non permettono di sviluppare il discorso attraverso i numeri, per cui conviene metterlo da parte per un momento. Lo riprenderemo nel prossimo capitolo.

2.2. *Le altre province*

Quanto alle informazioni disponibili per le altre province del regno, come si accennava sono ancor più frammentarie e rendono impossibili valutazioni che vadano al di là di singole situazioni locali. Valgono quantomeno a confermare che gli esiti delle gabelle nei primi mesi del 1482 sembrano abbastanza variegati, ma tendenzialmente positivi.

Dell'Abruzzo non sappiamo quasi niente, se non che per Lanciano e i suoi castelli l'appaltatore Giovan Pietro de Lando presentò un quaderno con un incasso di circa 211 ducati: un risultato molto negativo, se lo si paragona all'importo di una rata del focatico (420 ducati), e deludente quando si tenga presente che l'estaglio scommetteva su una triplicazione delle entrate annue. Tuttavia bisogna

[26] ASN, Sommaria, Relevi, 242, cc. 92v-93r.
[27] Morra, *Vivere per gabelle* cit.

diffidare della sua rappresentatività, per ragioni che fortunatamente possiamo identificare. L'arrendamento di Lanciano, in effetti, risulta assegnato il 5 marzo a de Lando e poi rilevato il 4 maggio da un'offerta più allettante avanzata da Bartolomeo Ringatore e Marino di Cola Pizzoli di L'Aquila, sicché il conto di de Lando doveva riguardare il riscosso per soli due mesi[28]. È uno di quei casi in cui possiamo affermare con sicurezza che il dato pervenutoci sulle entrate è nettamente ribassato e andrebbe perlomeno raddoppiato, il che porterebbe a un sostanziale pareggio fra rata del focatico e nuove imposizioni.

Quanto all'altra notizia sugli introiti in area abruzzese, essa riguarda il castello di Rocca di Mezzo, ma presenta a sua volta dei problemi. A leggerla acriticamente, le nuove imposizioni risulterebbero quasi quintuplicare gli introiti. Tuttavia la lettera che ce ne informa testimonia di un accordo particolare fra l'università di Rocca e il tesoriere abruzzese: la comunità gli aveva pagato 300 ducati in panni, ottenendo in cambio di poter riscuotere senza interventi esterni la cifra corrispettiva dalle nuove imposizioni locali. Dunque il dato mostra certamente la fiducia di questa comunità abruzzese nell'alta rendita che avrebbe potuto venire dalle gabelle, ma va tenuto presente che non corrisponde a cifre effettivamente incassate, tanto più che il pagamento dei 300 ducati al tesoriere avvenne in data 10 maggio, sicché, revocate le gabelle di lì a poco, Rocca di Mezzo si trovò forse nell'impossibilità di riscuoterle.

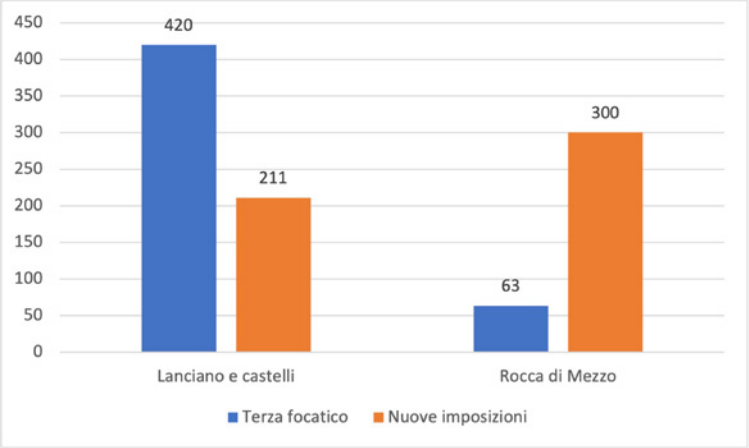

Grafico 6. Entrate di una terza del focatico e delle nuove imposizioni di XV indizione in Abruzzo (in ducati)

[28] ASN, Sommaria, Diversi, II, 462, cc. 39v-40v e 130r-v.

Non ci sono pervenuti dati sui distretti del Contado di Molise, mentre ne abbiamo per quattro casi in Terra di Lavoro: Nola e i suoi casali (fra i quali Cicciano, di cui conosciamo il dato disaggregato), Somma e casali, Trentola e Loriano. I risultati delle nuove imposizioni appaiono qui abbastanza positivi, con una lieve perdita nel caso di Cicciano (-8 ducati) e un leggero guadagno in quello di Trentola e Loriano (9 ducati), mentre più netto fu il miglioramento della resa fiscale nei distretti di Nola e Somma (+204 ducati la prima, + 116 la seconda). Notiamo che il margine di variazione non arrivò mai a raddoppiare le entrate del focatico (1,51 per Nola, 1,63 per Somma, 1,2 per Trentola e Loriano).

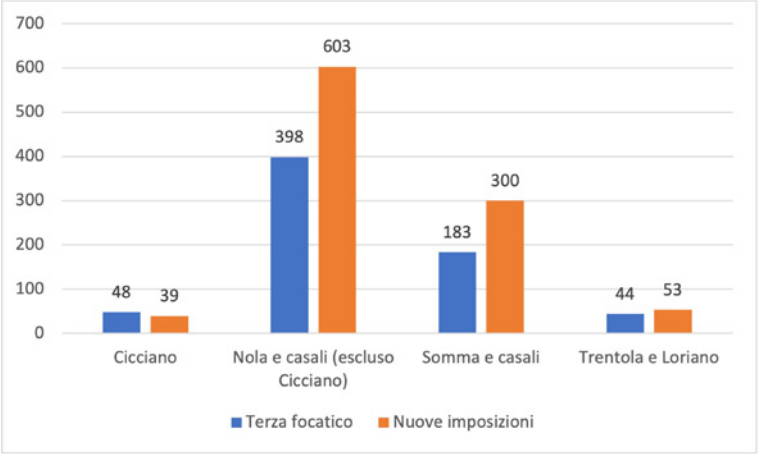

Grafico 7. Entrate di una terza del focatico e delle nuove imposizioni di XV indizione in Terra di Lavoro (in ducati)

Ancora una volta, però, dobbiamo riflettere sulla completezza dei dati e mettere a fuoco gli elementi giusti per valutarli. Per Nola e casali la Sommaria estrasse l'informazione sui proventi dal quaderno del credenziere che aveva seguito l'amministrazione dal 1° gennaio al 25 maggio del 1482. Si tratta quindi di dati molto affidabili. Non conosciamo, però, il prezzo di estaglio a cui si aggiudicò il relativo appalto tal Sansonetto de Angerio. Difficile, quindi, dire se il margine di variazione di 1,51 fosse deludente o meno per l'appaltatore.

Per il distretto di Somma, invece, sembra che la situazione fosse favorevole. Il prezzo dell'offerta di appalto di Michele de Sisto era di 1090 ducati, con un moltiplicatore di 1,98 che non si discosterebbe poi molto dal margine di profitto effettivo di 1,63. L'esaustività dei dati per il periodo considerato è assicurata, al punto che sappiamo che i 300 ducati introitati si dividevano così: 60 riscossi

«per lo tempo che le gabelle de Somma et casali foro rescosse in demanio» e 240 per il periodo in cui furono gestite dall'appaltatore[29]. Le cose non stavano andando male, dunque: aspettative e realtà erano vicini a coincidere sin dai primi mesi del 1482.

Anche il dato sulle entrate di Trentola e Loriano, infine, sembra completo. La Sommaria lo trasse dal conto di un esattore locale, Pietro Romano. In questo caso, però, il raddoppiamento delle entrate previsto dall'appalto di Domenico de Pactis, immesso nell'arrendamento il 6 febbraio, pare fosse ancora ben lontano dal realizzarsi.

Volgendo lo sguardo al Principato Ultra, il campione abbraccia 6 distretti: Airola, Ariano, Atripalda, Guardia Lombardi, Montesarchio e Villamaina. I casi di Ariano e Airola sono peculiari, quindi cominceremo l'analisi dagli altri.

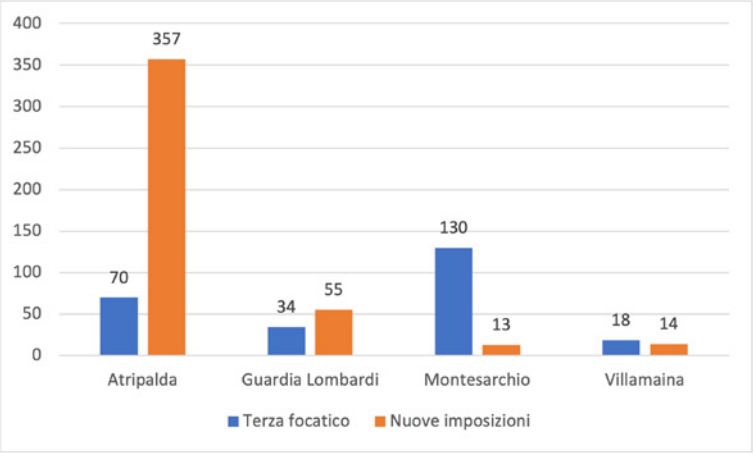

Grafico 8. Entrate di una terza del focatico e delle nuove imposizioni di XV indizione in Principato Ultra (in ducati)

Il caso di Atripalda balza all'occhio per via dello straordinario guadagno che le nuove imposizioni sembrano aver comportato: circa 287 ducati in più del focatico, con una sostanziale quintuplicazione delle entrate. Tuttavia, va segnalato che la dichiarazione di 357 ducati pagati per le nuove imposizioni proveniva dalla stessa università e, nella lettera che la riportava, la Sommaria stava appunto

[29] Attestano inoltre che venivano da Somma 170 ducati, 83 da Sant'Anastasia, 11 ducati 2 tarì 10 grani da Trocchia, 24 ducati da Pollena, 11ducati 2 tarì 10 grani da Massa (ASN, Sommaria, Partium, 18, c. 116r).

incitando il commissario Martino Marzale a verificarne la veridicità attraverso quaderni contabili. Pare comunque improbabile che gli atripaldesi dichiarassero somme totalmente irrealistiche, sapendo che sarebbero state verificate, per cui fossero pure leggermente ritoccate al rialzo, l'esito del passaggio alle gabelle sarebbe lusinghiero. Purtroppo, non conosciamo il valore dell'appalto vinto da Nardo di Mercogliano, quindi non possiamo valutare il rapporto fra variazione prevista e variazione effettiva (quest'ultima è 5,12).

A Guardia Lombardi le nuove imposizioni resero almeno 55 ducati nel periodo esaminato, ma potrebbero esservi state altre somme non ancora accertate dalla Sommaria. Nella lettera che ci fornisce tale importo venivano sommati i seguenti proventi: 13 ducati e 1 tarì, e altri 4 ducati 1 tarì e 11 grani conferiti l'11 febbraio e il 12 marzo agli esecutori del commissario di Principato Ultra dal credenziere di Guardia, che aveva versato altri 2 tarì e 15 grani a un sostituto del medesimo commissario il 14 giugno 1482. Pare che questi uomini avessero consegnato i soldi all'appaltatore Giovan Pietro Cianciullo, entrato in possesso dell'arrendamento il 7 marzo. Non è improbabile, però, vista la situazione, che altre somme fossero andate a finire nella cassa del commissario provinciale. Inoltre, a questo denaro la Sommaria aggiunse già, su richiesta dell'università corredata da debita documentazione, 32 ducati 4 tarì e 15 grani, che cittadini di Guardia avevano pagato agli esattori delle nuove imposizioni a Minervino e Melfi per del formaggio prodotto da bestiame tenuto al pascolo nei territori di quelle comunità. La complessità evidente dell'accertamento delle somme introitate per le nuove imposizioni, in questo caso, induce a credere che la cifra di 55 ducati – comunque superiore all'importo di una rata del focatico – potrebbe essere stata leggermente sottostimata. Già così siamo di fronte a una maggiorazione di 1,6.

Appaiono invece negativi i risultati di Montesarchio e Villamaina. Per la prima (che ci fa registrare una perdita di 117 ducati rispetto al focatico) gli elementi atti a una migliore contestualizzazione sono scarsi. Sappiamo che la Sommaria ricavò l'introito dal quaderno dell'arrendatore Giovanni Maria Miroballo, ma non abbiamo informazioni sulla data d'inizio di quell'appalto. La perdita sembra comunque piuttosto consistente, per cui anche in caso di non esaustività dell'informazione recepita dai razionali pare improbabile che la situazione potesse ribaltarsi, se non grazie ai profitti cui si sarebbe potuti giungere quando fossero state riscosse le gabelle sulle produzioni agricole. Quanto a Villamaina, abbiamo un altro esempio di accertamento travagliato, ma le fonti cui la Sommaria riuscì ad attingere permettono di fidarsi abbastanza dei dati forniti. I razionali poterono lavorare sul quaderno dell'arrendatore (di cui non conosciamo l'identità) e su quello del credenziere pro-

vinciale Paolo de Cunto (il quale, ricordiamolo, doveva avere davanti la contabilità del commissario provinciale e dunque poteva conoscere le somme da questi ricevute). La perdita di circa 4 ducati è quindi un dato realistico, ma, come si può notare, non drammatico e potenzialmente recuperabile nel corso dell'indizione.

Veniamo finalmente ad Airola, Ariano e Bisceglie, che fanno parte di quei pochissimi distretti per i quali abbiamo informazioni su un'intera annata di nuove imposizioni. Si badi, quindi, che in questo caso il confronto non sarà svolto con il valore di una rata del focatico, ma con l'intero importo annuale della tassa.

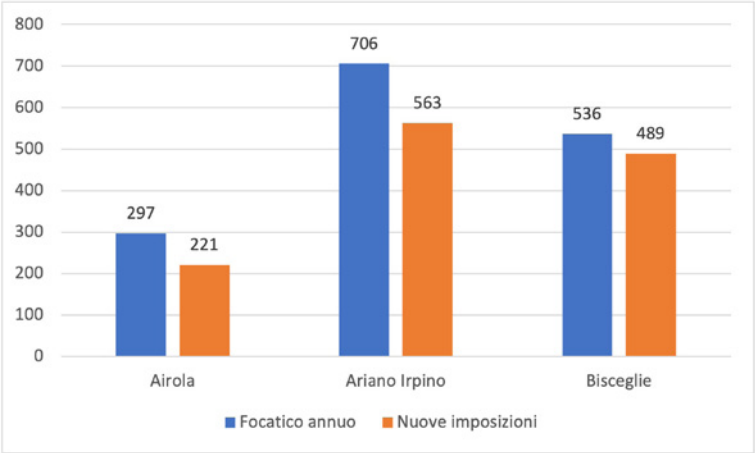

Grafico 9. Entrate del focatico annuo e delle nuove imposizioni di III indizione (in ducati)

Per Airola, piccola terra di 270 fuochi (poco più di 1000 abitanti) situata grossomodo a metà strada fra Caserta e Benevento, sopravvive il libro di conti tenuto dal percettore Iacobo de Lucarillo di Airola a partire dal 24 novembre 1484, il giorno seguente alla lettura del bando delle nuove imposizioni, e fino al 31 agosto 1485[30]. In termini archivistici, ci troviamo di fronte a un volume, più che a un registro, nel senso che il libro di Lucarillo è composto da 5 quadernetti rilegati insieme, ognuno consacrato alla registrazione degli introiti della gabella sul grano macinato in un diverso lasso di mesi. Soltanto sul finire del quaderno, in alcune annotazioni conclusive, vengono riportate anche le somme incassate dal percettore per le gabelle della carne, del pesce e del vino. È interessante che da queste poste emerga come fino al 5 marzo 1485 il percettore avesse esercitato

[30] ASN, Sommaria, Dipendenze, I, 580, 2. Le carte del quaderno non sono numerate.

l'ufficio affiancato da un credenziere, notar Nicodemo de Luca; dal 6 marzo al 4 maggio, invece, dei non meglio precisati «florentini» furono titolari delle entrate locali, forse per un appalto di cui non abbiamo nessuna notizia. In quel periodo Iacobo continuò a fungere da percettore, senza avere alcun credenziere a fronte. Dal 5 maggio la regia corte riprese la titolarità delle gabelle e affiancò un nuovo credenziere a Iacobo, che proseguì la sua amministrazione fino a tutto agosto.

Grazie al quaderno possiamo quindi tracciare un bilancio delle nuove imposizioni ad Airola durante la III indizione, comprendere meglio cosa tassassero le gabelle riscosse e quale significato economico sia lecito dedurne. Iacobo incassò soprattutto denaro dovuto alla gabella sul grano macinato: 128 ducati 1 tarì e 13 grani, pari a 25.666 tornesi, che a 3 tornesi per tomolo vuol dire che furono gabellati circa 8555 tomoli di farina destinata al consumo locale[31]. Il dazio della carne rese meno: 76 ducati 2 tarì e 1 grano, che, a 1 tornese per ogni rotolo di carne e considerando il «defalco de cincquo per cento» ordinato dalla corte, implicava la tassazione di circa 15.282 rotoli di carne (ma stiamo astraendo dal tipo di carne). Il dazio del vino lascia perplessi, poiché rese solo 14 ducati 3 tarì e 8,5 grani; possibile che gli airolesi fossero sobri a tal punto? C'è forse da credere ad alti livelli di autoconsumo, o all'abitudine di approvvigionarsi fuori dalla terra. Meno sorprendente è che il dazio del pesce incassasse solo 1 ducato 4 tarì e 13 grani.

Il conto di Airola è interessante perché ci mostra che con le nuove imposizioni, almeno durante la III indizione e in un distretto che non produceva seta e zafferano, la *performance* fiscale delle gabelle in un singolo comprensorio rispecchiava soprattutto i livelli di consumo locale. Che le nuove imposizioni rendessero meno di un'annata del focatico, allora, si può spiegare con il fatto che Airola non era un grande centro ed è comprensibile che non animasse consumi così cospicui. Nulla osta, però, all'ipotesi che cittadini airolesi potessero essere tassati altrove per i beni che si recavano a vendere in mercati vicini (o che vi compravano). È quel che si intuisce piuttosto chiaramente per la farina. Per il solo periodo fra il 5 maggio e il 31 agosto 1485 ben 2460 tomoli di farina macinata ad Airola furono venduti altrove[32]. Il valore tassabile si può calcolare in 7380

[31] *Ibid*. Come viene specificato in una delle poste finali del quaderno, la gabella ad Airola tassa la farina «tanto de citatini per uso de casa como de vetecali per uso de casa et de commercio»; ma quel commercio va inteso come locale, poiché la quantità di farina che i «vetecali» andavano a vendere «extra terram Ayrole» il percettore poteva ricavarla solo sulla base delle «polise de diversi lochi reportate per li vetecali».

[32] *Ibid*.

tornesi, cioè circa 37 ducati. Nello stesso periodo venivano tassati ad Airola 2886 tomoli di farina macinata e venduta per l'uso locale, per un valore di 43 ducati. Si vede bene, quindi, che quasi la metà della farina prodotta *in loco* era destinata alla vendita altrove e pertanto altrove veniva gabellata. È una bella dimostrazione di come il successo delle nuove imposizioni potrebbe esser meglio misurato soltanto in presenza di dati relativi almeno a un'intera provincia, poiché diversamente è impossibile cogliere le gerarchie e l'integrazione fra i mercati, e di conseguenza il modo in cui andarono bilanciandosi incrementi e decrementi delle entrate locali.

Tornando appunto al confronto con la tassa generale, il dato di Airola (-76 ducati rispetto al focatico, cioè circa il 26% in meno del montante annuale), più che indicare depressione economica, conferma che essa era un piccolo centro e che del *modus vivendi* della sua popolazione doveva far parte il commercio di un abbondante surplus locale su mercati vicini (come Napoli, Capua e Aversa), presso i quali la vendita di quelle derrate sarebbe stata tassata.

Riprendendo la nostra carrellata e spostando il discorso su Ariano Irpino, qui scopriamo che le nuove imposizioni rimasero in vigore durante la IV indizione 1485-1486[33]. È appunto al lasso di tempo fra 30 ottobre 1485 e 30 settembre 1486 che si riferiva il dato qui considerato, con un incasso di 563 ducati ampiamente insoddisfacente rispetto al focatico (circa il 20% in meno). E, tuttavia, bisogna ricordare che nel corso di quell'anno la Congiura dei baroni esplose e Ariano fu interessata da spostamenti di truppe e avvenimenti bellici, visto che il suo conte, Pedro de Guevara, era tra i ribelli. È molto probabile che le entrate delle gabelle ne abbiano risentito.

Per Bisceglie, infine, sopravvive un libro di conti relativo all'intera annata di III indizione. Anche in questo caso le nuove imposizioni consentirono introiti un po' inferiori a quelli del focatico: 489 ducati (184 per il dazio sulla carne, 158 per quello sulla farina, 147 per il vino) contro 536[34]. Stavolta chiedersi dove fossero i dati sul dazio del pesce è tutt'altro che ozioso, visto che parliamo di un centro costiero. Resta comunque poco probabile che la riforma potesse produrre qui un netto incremento delle entrate fiscali.

Torniamo allora alla XV indizione e valichiamo gli Appennini verso la Capitanata. Abbiamo dati per quattro distretti di quella provincia: Ascoli Satriano, Biccari, Cerignola e Foggia.

[33] Non è un caso del tutto isolato, come vedremo in III.6.3.

[34] ASN, Sommaria, Dipendenze, II, 51, 71.

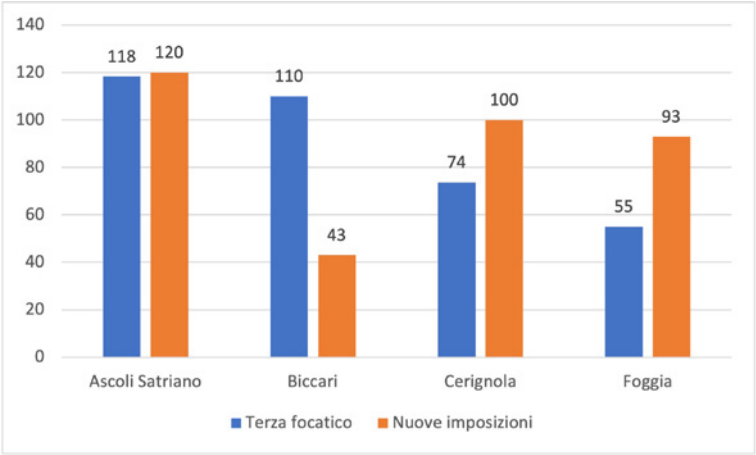

Grafico 10. Entrate di una terza del focatico e delle nuove imposizioni di XV indizione in Capitanata (in ducati)

Per tutti questi distretti sappiamo che gli introiti noti erano inferiori a quelli effettivi, anche se stabilire con precisione di quanto è impossibile. In tutti e quattro i casi l'appalto fu preso da Giovanni Maria Miroballo e soci, nel quadro della ricca offerta presentata per queste ed altre località di Capitanata. La lettera che comunicò al commissario provinciale l'inizio di quell'arrendamento è datata 22 marzo.

Ora, per Ascoli il dato a nostra disposizione riflette quanto l'università dichiarò di aver pagato a un commissario regio, Grimaldo Spinola, ma non sappiamo in che periodo, si potrebbe supporre nei mesi precedenti all'inizio dell'arrendamento. Quindi i circa 118 ducati in questione potrebbero essere relativi solo a due o tre mesi della XV indizione.

Per Biccari, Cerignola e Foggia la situazione è speculare: il nostro dato viene dalle verifiche che la Sommaria condusse sul quaderno dell'arrendatore e riguarda quindi somme riscosse fra il 22 marzo e la fine di maggio, due mesi. Che vi fosse di più è dichiarato esplicitamente dalla Sommaria stessa, quando, nello scrivere al commissario Martino Marzale perché procedesse allo scomputo in favore di Foggia dopo l'abolizione delle nuove imposizioni, lo informò di aver verificato un introito di 93 ducati nel quaderno dell'appaltatore, ma gli intimò anche: «vedate quello che per vui et vostri substituti, ultra la dicta quantità pervenuto im potere del dicto arrendatore, havite exapto»[35].

[35] ASN, Sommaria, Partium, 18, c. 192r.

È quindi probabile che gli introiti di Biccari arrivassero pressappoco a pareggiare l'importo di una rata del focatico e che quelli relativi agli altri tre centri, già superiori a quella soglia, la passassero in misura maggiore di quanto ci sia noto. È vero che non arriveremmo comunque vicini alle soglie di moltiplicazione di 5,26 punti che prometteva l'appalto di Miroballo e dei suoi soci, ma va anche sottolineato sia che manchiamo dei dati per alcuni distretti fondamentali in quel grosso appalto, quali Lucera, sia che la stagionalità delle gabelle poteva qui essere particolarmente importante, come ho argomentato.

La prestazione fiscale migliore sarebbe in ogni caso quella di Foggia, che per i soli primi mesi del 1482 potrebbe essere arrivata vicina al raddoppio delle entrate del focatico (il moltiplicatore cui arrivò di sicuro è 1,69). E contro l'obiezione che si tratti di un'interpretazione ottimistica, andrebbe considerato che le entrate delle gabelle municipali di Foggia, nel 1487-1488, valevano 1384 ducati, cioè quasi il quadruplo di quanto l'università pagava per il focatico in un anno.

Abbiamo un campione un poco più nutrito per la provincia di Principato Citra (9 distretti).

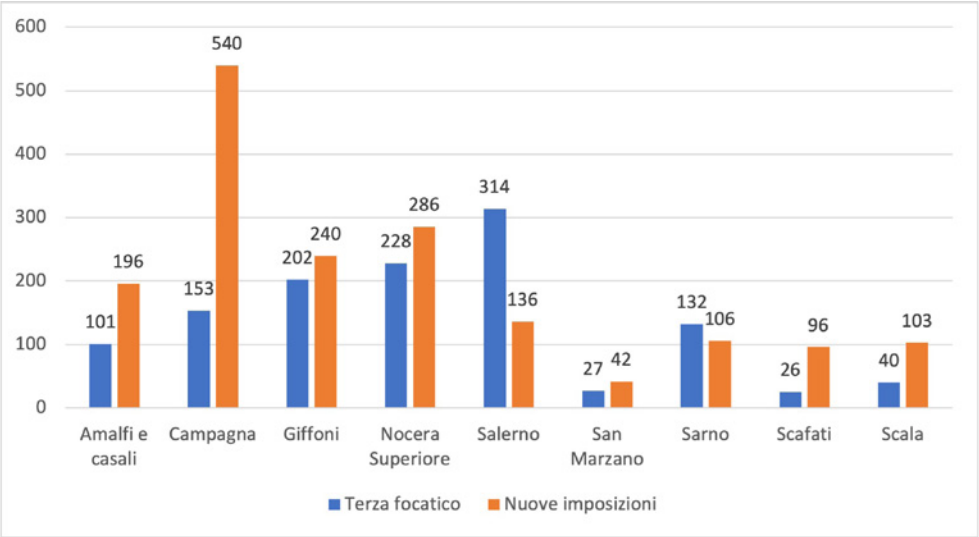

Grafico 11. Entrate di una terza del focatico e delle nuove imposizioni di XV indizione in Principato Citra (in ducati)

Di Amalfi siamo informati grazie a quel che la Sommaria desunse dal conto dell'arrendatore e del percettore locali, sicché i dati dovrebbero essere abbastanza credibili e testimoniano di un sostanziale raddoppio delle entrate rispetto al focatico.

Avevamo visto che quello di Campagna fu uno dei distretti con il più alto margine di variazione rispetto al focatico in sede di appalto delle nuove imposizioni. Antonello Dardano aveva offerto 1900 ducati, confidando in una quadruplicazione delle entrate. Ebbene, nonostante il fatto che i dati sugli introiti potrebbero essere lievemente sottostimati (la Sommaria li verificò sul quaderno di Dardano, al quale l'appalto era stato consegnato solo il 12 febbraio), nonostante questo, essi permettono di constatare che se a una quadruplicazione non si arrivò, poco ci mancava: il moltiplicatore degli introiti fu di 3,52. Il che conferma che c'era qualcosa, nella fisionomia economica di questa terra del regno che sfugge alla nostra conoscenza dell'economia locale, ma ne faceva come minimo un buon mercato per carne e vino.

Insieme al dato di Campagna dovrebbe colpire soprattutto quello di Scafati, poiché, sebbene più basso in termini assoluti, mostra una variazione di 3,74 rispetto agli introiti della terza del focatico. Le somme furono accertate dalla Sommaria sul quaderno di Costanzo di Scafati, arrendatore immesso in possesso dell'appalto il 4 febbraio – per cui anche in questo caso gli introiti reali potrebbero essere stati persino un poco superiori.

Ancora *performance* positive delle nuove imposizioni si scoprono poi a Scala e San Marzano sul Sarno. Per la prima, il dato appurato dalla Sommaria emergeva dal quaderno del credenziere Annecchino de Bonito e dovrebbe essere affidabile. Il piccolo centro della Costiera amalfitana moltiplicò i suoi introiti di 2,55 punti rispetto alle entrate della terza del focatico. San Marzano, da parte sua, per quanto insediamento persino più piccolo, che non arrivava ai 500 abitanti, aumentò comunque di una volta e mezzo le entrate rispetto al focatico. La ricognizione della Sommaria poggiava su un controllo alquanto articolato su diversi quaderni, che offre anche un ulteriore esempio di quanto potesse essere complesso verificare la gestione delle nuove imposizioni. Qui erano andate in varia misura a due arrendatori succedutisi nell'appalto, Giovanni de Mayo e Giovan Pietro de Lando, ma anche al sostituto del commissario provinciale e a un esecutore agli ordini di questi, oltre che – per complicare il quadro – a Colantonio Gagliardo, in qualità di commissario all'esazione dei residui delle nuove imposizioni in Principato Citra.

I dati di Nocera appaiono piuttosto degni di fede, riguardando somme verificate nel quaderno del credenziere e poi in quello dell'arrendatore. L'aumento sembra però contenuto, sebbene manchi la possibilità di confrontarlo con il prezzo d'estaglio, poiché non sappiamo quale fu l'offerta dell'arrendatore Giovanni de Mayo.

La delusione rispetto alle premesse dell'appalto, che ipotizzava un raddoppio delle entrate rispetto al focatico, è più evidente per Giffoni (almeno in questa

fase iniziale), che se ottenne un rapporto in favore delle nuove imposizioni nel confronto in termini assoluti con gli introiti di una terza del focatico, avrebbe realizzato un incasso solo leggermente superiore, nonostante i dati a riguardo si basassero sulla dichiarazione dell'università stessa di aver pagato 100 ducati al sostituto commissario Iacobo Castelluccia, 100 al proprio signore e 40 a Colantonio Gagliardo, sempre nella veste di commissario alla revisione dei conti e alla riscossione dei residui delle nuove imposizioni. Il volume delle entrate di Giffoni rispetto al focatico fu persino inferiore se si guarda al dato degli introiti di III indizione (600 ducati contro 607), eccezionalmente testimoniate in una lettera *Partium* del 15 novembre 1485. È vero che in tale lettera si diceva che la somma era stata accertata sul quaderno dell'arrendatore e che non sappiamo quando l'appalto fosse stato assegnato. Tuttavia, se ciò rende più plausibile almeno un pareggio fra nuove imposizioni e focatico, difficilmente potrebbe aver dato luogo a un raddoppio.

Veniamo infine ai distretti per i quali i nostri dati registrano i peggiori risultati delle gabelle nel confronto con il focatico. Per Sarno ci risulta da un quaderno contabile lo scomputo di 53 ducati per 106 pagati per le nuove imposizioni. Gli introiti erano di 26 ducati inferiori al valore di una terza (-20%). Non abbiamo però alcuna indicazione sull'esaustività della somma considerata per lo scomputo.

A ogni modo, più perplessi lascia il caso di Salerno, città verso la quale un certo volume di traffici era senza dubbio incanalato e che doveva contare intorno ai 4000 abitanti. Il fatto che nel suo distretto si incassasse così poco per le nuove imposizioni (meno che a Nocera, Campagna e Amalfi, in termini assoluti) è difficile da spiegare, né la fonte di questo dato – pur essendo molto indiretta – è passibile di chissà quale sospetto[36]. Salerno, dunque, si aggiunge agli esempi di città medio-grandi nelle quali le nuove imposizioni ebbero risultati stranamente negativi.

Eppure, nel complesso, questo ridottissimo campione relativo al Principato Citra lascia pensare che, in un certo numero di casi, le nuove imposizioni avessero un buon potenziale per l'arricchimento del fisco regio.

[36] Si tratta di due lettere che in diversi momenti cronologici ricordarono lo scomputo ottenuto dalla città per le nuove imposizioni, pari a 102 ducati 3 tarì e 13 grani, che tuttavia non furono computati come nel caso di altre università come la metà di quanto pagato, ma come i tre quarti, per via di un privilegio speciale accordato a Salerno (ASN, Sommaria, Significatorie, 7, c. 212r e ASN, Sommaria, Partium, 28, cc. 3v-4r).

Il nostro periplo del regno si concluderà guardando alla Calabria, alla Basilicata e alla Terra d'Otranto. Quanto alla prima, non c'è poi molto da dire, visto che, al di là di un'attestazione relativa alla situazione catanzarese sulla quale torneremo nel prossimo capitolo, disponiamo di un dato isolato per Corigliano.

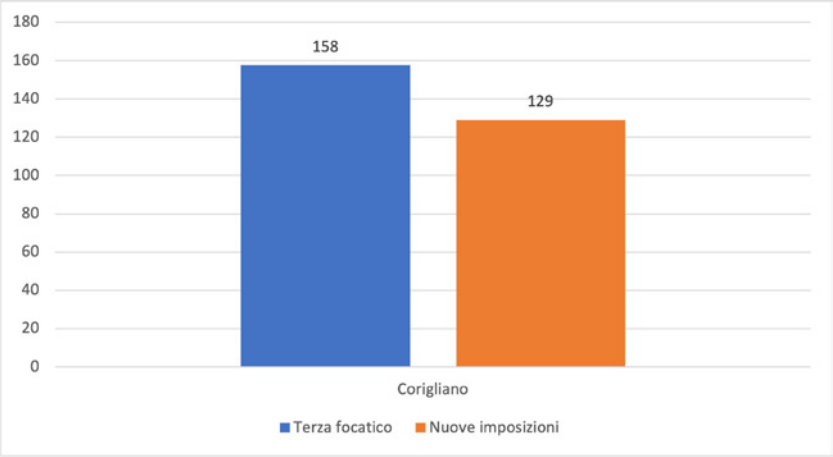

Grafico 12. Entrate di una terza del focatico e delle nuove imposizioni di XV indizione in Calabria (in ducati)

Come si vede, gli esiti dell'imposizione delle gabelle nei primi mesi del 1482 non sembrano lusinghieri, generando un calo del 18% rispetto agli introiti di una terza del focatico. Tuttavia c'è un elemento che può far ritenere che la realtà fosse un po' diversa. Il quaderno dal quale desumiamo l'informazione sulle gabelle, in effetti, contiene registrazioni d'introito che cominciano il 20 marzo e proseguono sino al 21 maggio del 1482, coprendo un arco di tempo di soli due mesi. Questo spinge a credere che se si avesse un quadro più ampio della situazione le cose sarebbero diverse. Già solo se s'immagina di proiettare su quattro mesi il valore dei proventi, si ottiene una somma (258 ducati) che è superiore di circa 1,67 volte al dato sulla terza del focatico.

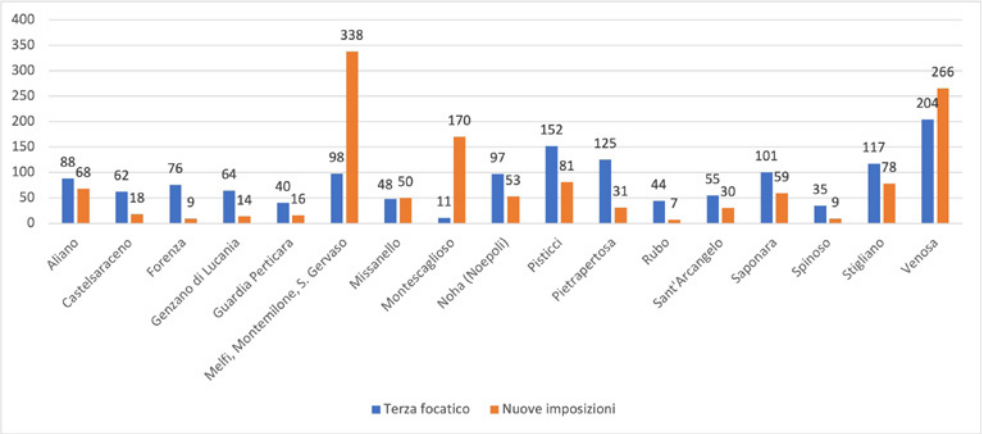

Grafico 13. Entrate di una terza del focatico e delle nuove imposizioni di XV indizione in Basilicata (in ducati)

I dati a nostra disposizione per le università della Basilicata sono estrapolati dal quaderno del sostituto commissario di quella provincia, Giovanni Troccolo, relativo alla XV indizione (unica eccezione: Noepoli, per la quale sopravvive un registro contabile dello stesso anno[37]). Essi valgono come testimonianza sicura soltanto per i distretti gestiti in demanio, ma non per quelli andati ad appaltatori. Per ben 8 dei 16 attestati (ai quali si aggiunge Noepoli) la cosa può rappresentare un problema. Aliano, Forenza, Genzano, Guardia Perticara, Melfi, Sant'Arcangelo, Stigliano e Venosa rientrano infatti in diversi appalti di XV indizione. Quello che includeva Aliano, Guardia Perticara, Sant'Arcangelo e Stigliano fu assegnato a Damiano Salato e Antonio Vertica, il 30 aprile 1482, e quindi potrebbe anche aver inciso in maniera limitata sulle somme pervenute all'amministrazione provinciale. Già quello che comprendeva Forenza e Melfi, però, risale al 18 marzo e può quindi aver pesato molto di più, decurtando gli importi pervenuti al sostituto commissario. Quanto a Venosa, faceva parte delle terre arrendate da Giovanni Maria Miroballo e soci, e gli era stata assegnata con lettera del 22 marzo, mentre Genzano fu assegnata all'arrendatore Ottone Orsini il 10 aprile;

[37] ASN, Sommaria, Dipendenze, II, 103, 271. L'identificazione del toponimo *Noha* / *Noya* riportato nel quaderno con l'attuale Noepoli mi pare probabile per via di alcuni riferimenti interni a luoghi vicini e a un ufficiale denominato viceprincipe, il che è coerente con l'appartenenza di Noepoli ai principi di Salerno.

anche in questi due casi, di conseguenza, c'è ragione di credere che gli introiti risultanti nel conto di Troccolo siano parziali.

D'altro canto, eventuali altre somme difficilmente basterebbero a migliorare drasticamente le più scarse delle prestazioni suddette, e lo mostra bene anche il caso di Noepoli, per la quale la presenza di un registro contabile conferma che il rendimento delle gabelle fu lontano dal pareggiare l'importo di una rata del focatico. Né la situazione cambierebbe di molto per Melfi e Venosa, dove i dati noti sono invece positivi: Melfi arrivò quasi a quadruplicare gli introiti; Venosa ottenne un margine di variazione di 1,3. Ci si palesa quindi un insieme di quadri locali compatibili con l'idea di mercati piccoli (come Noepoli) e di qualche mercato maggiore (non a caso Melfi e Venosa). Certo rimane la curiosità di sapere quanto avrebbero potuto rendere le gabelle sui raccolti, se si fosse arrivati a riscuoterle.

Per concludere questo complicato capitolo, sarà meglio riepilogare il senso di ciò che emerge dai dati esaminati. Essi confermano anzitutto che la riforma aveva nel mercato degli appalti un promettente strumento per l'incremento degli introiti della Corona. Un raddoppiamento delle entrate del focatico non sembra affatto una stima esagerata, anche se l'affare degli arrendamenti non era ugualmente allettante in tutto il regno e sia i valori espressi dagli estagli, sia la loro rispondenza alle effettive possibilità di drenaggio fiscale delle nuove imposizioni conoscevano delle oscillazioni. Già queste considerazioni, però, debordano rispetto alla severa immagine d'insostenibilità economica proposta a suo tempo da Galasso, che è quindi il caso di ridiscutere.

Nonostante la grande frammentarietà delle informazioni disponibili e la parzialità di quelle riferite alla XV indizione, da varie aree del regno si ricavano dati che condividono anzitutto il carattere altalenante, per cui un po' ovunque convivono distretti dove il rendimento delle nuove imposizioni sembra aver superato quello del focatico di netto e altri dove i risultati appaiono meno brillanti o negativi. La grande incognita sono le gabelle sulle produzioni agrarie, che nel 1482 non si arrivò a esigere e che stante la fisionomia economica di moltissimi insediamenti avrebbero potuto recare notevoli profitti, riequilibrando o addirittura facendo lievitare i profitti visibili con le cifre a nostra disposizione. In ogni caso, persino i dati negativi non si possono sopravvalutare, finché li si prende caso per caso, poiché significherebbe fraintendere una delle logiche fondamentali della riforma: alterare il meccanismo di ripartizione delle imposte regie all'interno delle province, staccandolo da quell'espressione statica e infidamente demografica che

sono i fuochi per collegarlo a cespiti più efficaci nell'inseguire la ricchezza dei contribuenti alle sue radici produttive e commerciali (pensiamo alla farina che gli abitanti di Airola vendevano altrove).

Ne deriva che servirebbero dati molto più densi per valutare realmente l'efficacia delle gabelle rispetto al complesso delle province regnicole, dati in grado di illuminare sul rapporto fra i distretti dove le nuove imposizioni rendevano di più e quelli nei quali davano risultati peggiori, perché nella logica delle gabelle (o perlomeno di quelle imposte alla vendita di beni) gli scambi fra un insediamento e l'altro, uniti alla mobilità delle popolazioni per lavoro o per altri motivi, rendevano possibile che le perdite da una parte fossero guadagni dall'altra, secondo una gerarchia economica degli insediamenti che non coincideva pienamente con quella demografico-fiscale dei fuochi.

In quest'ottica, mi sembra che due spunti diano ragione di credere che il potenziale delle gabelle rispetto al focatico fosse reale anche su una scala ampia e non soltanto in singoli casi. Il primo è l'evidenza che le nuove imposizioni conobbero ottimi incrementi in centri di dimensioni tutt'altro che eccezionali, come Melfi in Basilicata, Amalfi, Campagna, Scala e Scafati in Principato Citra, Atripalda in Principato Ultra. Il fatto che distretti di dimensioni analoghe registrassero minori profitti o perdite si può interpretare come il segno che dietro l'apparente omogeneità demografica esistevano delle polarizzazioni economiche fra i centri medio-piccoli del regno, determinate da fattori che andrebbero studiati. Quindi, sebbene i vertici di questa struttura fossero rappresentati da alcune terre e città più grandi e privilegiate, vi erano dei livelli intermedi e la nuova ripartizione del prelievo non doveva risolversi in un bianco e nero con profitti concentrati in poche grandi città e perdite diffuse nel resto della rete insediativa.

Il secondo spunto interpretativo è una sostanziale conferma di questa ipotesi con riguardo a una provincia specifica, Terra di Bari. Nonostante gli onnipresenti problemi dei dati relativi agli introiti, infatti, il quadro d'insieme che ne emerge corrisponde a quel che abbiamo appena detto: in alcuni insediamenti maggiori tendeva a concentrarsi il grosso dei profitti, mentre molti centri medio-piccoli registravano ora incrementi e ora riduzioni delle entrate rispetto al focatico. Il risultato complessivo era positivo, le nuove imposizioni generavano un aumento delle entrate, anche se meno significativo di quel che ci si sarebbe attesi. Questo, però, ci conduce oltre, verso ulteriori fattori da prendere in considerazione nel guardare agli esiti della riforma.

Ci sono città della Terra di Bari, Trani e specialmente Barletta, dove le rendite attestate appaiono molto basse e, oltre a influenzare negativamente il risultato

della provincia, muovono a rimuginare. Altri casi sparpagliati nel regno potrebbero andare nella medesima direzione: con riguardo a quel che abbiamo potuto vedere, si tratta in particolare di Salerno e Lanciano. È possibile che in certi casi il cattivo rendimento delle nuove imposizioni dipendesse dallo scarso consenso incontrato dalla riforma nelle comunità locali?

V.
«Fuit hec causa revolutionis»: la riforma e le comunità

È noto che sin dall'inizio la riforma suscitò reazioni diffidenti in alcune importanti città demaniali: già nel novembre 1481 L'Aquila non voleva accettarla e il suo esempio alimentò l'incertezza anche di Aversa e Capua, dove si calcolava che, pur annullato il pagamento per fuochi e sale, ci si sarebbe ritrovati a sborsare al re più che in passato. Ferrante e il suo erede al trono dovettero recarsi personalmente in questi luoghi e anche in Puglia per fare opera di convincimento[1]. Eppure, soltanto nel caso di L'Aquila la storiografia ha proposto qualche osservazione in più sul modo in cui il malcontento andò fermentando. Merito delle ottime fonti disponibili, ma anche del posto controverso che le nuove imposizioni andarono a occupare nella memoria di quel luogo.

Nella città abruzzese, il 25 settembre 1485, ebbe luogo un violento ma ben organizzato tumulto: al suono delle campane, gli insorti uccisero il luogotenente regio Antonio Cicinello, il capo dei fanti che erano con lui e alcuni altri uomini. Anche cittadini aquilani vicini alla corte, come Nanni d'Agostino, che era stato percettore delle nuove imposizioni in città, furono perseguitati e accusati di aver complottato contro il comune insieme a Cicinello, ma scamparono alla magra sorte di quest'ultimo[2]. Nonostante un effimero ritorno alla quiete e il perdono concesso dalla Corona, circa un mese dopo la città innalzò le insegne pontificie, anticipando gli stessi baroni intenti a tramare contro Ferrante e suo figlio Alfonso. Il collegamento tra oppressione delle gabelle e volontà di *libertas* era esplicito nel ricordo di un contemporaneo, il frate aquilano Alessandro de Ritiis, che ebbe a scrivere nella sua cronaca: «Aquilani vero, posita gabella tam in carnibus quam

[1] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 92, 98, 394-395, 397 e 398. Le osservazioni sulle resistenze alla riforma si ripeterono nei dispacci di novembre-dicembre 1484, con espliciti riferimenti a L'Aquila, Capua e ad altre «terre d'Abruzzi» (ivi, pp. 442-443).

[2] Vd. Terenzi, *L'Aquila* cit., pp. 213, 289, 413. Sulla posizione da percettore, ASN, Sommaria, Partium, 21, cc. 24r-v.

in frumentis et vino et ceteris alijs, non valentes hoc sopportare, fuit hec causa revolutionis, clamantes pro domino eorum ecclesiam romanam»[3].

Sono eventi ben noti alla storiografia[4] e vi tornerò per rileggerli alla luce del quadro che sto tracciando sulla riforma di Ferrante. Assumerli come punto di partenza, però, porterebbe in primo piano le peculiarità aquilane, senza un'adeguata contestualizzazione rispetto a tensioni che interessarono anche altre comunità ma si incanalarono in modalità di reazione differenti volta per volta. Non necessariamente esse culminarono nella ribellione aperta, ma crearono un clima incandescente e furono decisive nello spingere al ritiro della riforma.

È proprio sulla sostenibilità politica dell'esperimento di Ferrante che vorrei ragionare in questo capitolo, valutando sino a che punto l'iniziativa della Corona spinse verso la rottura i rapporti fra la corte e le élites delle *universitates*, oltre a suscitare un certo malanimo anche in alcune componenti socioeconomiche specifiche delle comunità regnicole, quali i macellai, i tavernieri e coloro che del commercio di certi prodotti facevano un interesse economico primario. Per l'ennesima volta, gli elementi documentari di cui disponiamo sono distribuiti in maniera disomogenea e risultano perlopiù frammentari. Bastano, però, a ricostruire le grandi linee di un quadro coerente, nel quale la messa in discussione del ruolo istituzionale dei comuni determinò una serie di problemi ricorrenti, aprendo la strada a potenziali scompensi, ma anche alla ricerca di nuovi compromessi.

1. *La soppressione delle finanze comunali*

Non c'è dubbio che la riforma ebbe un deciso effetto compressivo sulle libertà fiscali delle comunità, in particolare per quanto riguarda l'imposizione di dazi municipali. La logica era enunciata in una risposta della Sommaria a Giovan Pietro de Lando, un nocerino che aveva appaltato le nuove imposizioni a Salerno. Costui avvisava che nonostante la riscossione della nuova gabella sul pesce dovuta alla riforma, il comune salernitano non cessava di far esigere anche la propria

[3] Cassese, *La "Chronica"* cit., p. 113.

[4] Oltre al già citato volume di Terenzi, vd. Colapietra, *Aquila* cit.; S. Ferente, *Gli ultimi guelfi. Linguaggi e identità politiche in Italia nella seconda metà del Quattrocento*, Roma 2013, pp. 177-225; A. Panella, *La crisi di regime d'un comune meridionale*, «Archivio storico italiano», 81 (1923), pp. 113-226; E. Pontieri, *Il comune dell'Aquila nel declino del Medioevo*, «Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli», 89 (1978), pp. 7-52.

gabella sul pesce (soprannominata «lo decino», poiché si riscuoteva nella misura di 1 grano per ogni carlino, cioè appunto 1/10 di carlino), con la conseguenza di scoraggiare la vendita di quel prodotto nella città e nel suo distretto. La Sommaria rassicurò l'appaltatore sul fatto che quel balzello andava eliminato, «considerato che dicta cabella de lo decino sende contribuiva a li pagamenti fiscali, in loco de li quali sono poste le nove imposicione sive cabelle»[5]. Non c'era motivo che le università imponessero dazi, visto che non dovevano più pagare il focatico. I segnali dello stesso fenomeno sono chiari in molti altri casi e coincidono con quanto programmaticamente previsto dal re (come abbiamo visto in supra cap. I.1). Talvolta ne sembra limitata persino la facoltà d'imporre collette[6].

Le conseguenze furono assai problematiche. Dopotutto, questo fatto segnava la rottura dei circuiti amministrativi e finanziari locali, dai quali dipendeva la redistribuzione di risorse in diverse direzioni. Andava in crisi, per esempio, il sistema di elemosine e assegnazioni a enti ecclesiastici e particolari. Il comune di Gaeta fece sapere alla corte che la locale Annunziata contava sulle rendite della vecchia gabella del pesce per occuparsi della cura di poveri e malati, chiedendo che quel cespite non fosse soppiantato dalle nuove imposizioni[7].

Più in generale, a restringersi erano le possibilità di dirottare una parte del denaro raccolto per le tasse regie verso spese di interesse comunitario. Non che le università si trovassero del tutto abbandonate, su questo fronte, ma ora qualsiasi esigenza di spesa locale avrebbe dovuto essere sottoposta al re perché questi decidesse se dedicarvi una parte delle sue entrate. Anche in precedenza autorizzazioni e concessioni su questa materia potevano rendersi necessarie, ma, con l'estromissione dei comuni dalla gestione diretta dei cespiti, tutto finiva per dipendere da amministratori regi o, peggio, da appaltatori, che potevano non avere alcuna intenzione di rinunciare al proprio lucro.

Nel 1482, Bitonto ricordò al re che era solita pagare le provvigioni dei propri ufficiali con gli introiti della gabella municipale sul vino, per cui ora si ritrova-

[5] ASN, Sommaria, Partium, 23, c. 15r.

[6] Alcuni capitoli fra la Corona e l'università di Taranto a proposito delle nuove imposizioni partivano proprio dalla considerazione che, con la riforma, «ammote, cassate et annullate sunt omnes gabelle et vectigalia que tam per nostram Curiam quam per alias quascumque personas exigebantur et ricolligebantur in regno predicto» (Taranto 2, p. 143). Nel caso di Sessa, il comune lamentò sia la perdita della gabella del *quartuccio* sia l'impossibilità di ricorrere a collette (Sessa Aurunca, p. 238).

[7] Gaeta 1, pp. 171-178. Vedremo un'attestazione simile per L'Aquila *infra* cap. V.4.4.

va impossibilitata a stipendiarli[8]. A volte, dai cespiti comunali scaturivano degli emolumenti, come nel caso di Manfredonia, dove il protontino era solito ricevere un «certum quid» sui pesci freschi e salati che dal regno o da fuori pervenivano sul mercato cittadino[9]. Anche l'università di Sorrento si lagnò in Sommaria, poiché negli anni precedenti aveva avuto l'autorizzazione di convertire un'assegnazione di 20 once sulla gabella del *quartuccio* in spese per opere di fortificazione, solo che abolito tale cespite dalle nuove imposizioni si era ritrovata impossibilitata a procedere in questo modo[10]. Il comune di Pozzuoli, dal canto suo, chiese di rimanere in possesso della gabella della carne per le spese delle mura «et altri benefitii», com'era stato prima delle nuove imposizioni, ma il re dichiarò che la gabella sarebbe stata amministrata da un percettore regio come previsto, pur promettendo che costui, con l'intervento di un cittadino a scelta dell'università, avrebbe destinato ogni anno 50 once alle opere di fortificazione[11]. A sua volta, l'università di Sessa, che s'impegnava in spese «per beneficio d'officiali, mastri de scola, medici, concio di orlogio, conducere l'acqua et altre occurrentie», dichiarò di non riuscire più a provvedere ai propri bisogni, da cui la supplica di ottenere in gestione qualche cespite delle nuove imposizioni. Il re rispose evasivamente «oportune providebitur»[12].

Con le gabelle municipali spariva o veniva seriamente compromessa anche la possibilità di gestire una forma di indebitamento e finanziamento dell'*universitas* tramite aperture di credito e soddisfazione di debiti grazie all'estaglio dei cespiti locali. Anzi, sorsero controversie fra alcune comunità e gli uomini che ne avevano appaltato i cespiti in precedenza, uomini con i quali si possono supporre rapporti non occasionali e che dovevano essere talvolta dei finanziatori abituali o dei creditori.

Per Sorrento sappiamo sia per la XV che per la III indizione del sorgere di dispute fra il comune e le persone che prima dei bandi delle nuove imposizioni avevano concordato con esso l'appalto delle gabelle municipali. Nel 1481-1482 si trattava di Renzo de Ponte e del sorrentino Carlo Brancaleone, che avevano in appalto il *falangaggio* e il dazio del pesce. Aboliti entrambi i diritti a causa della sovrapposizione con le nuove gabelle regie, i due chiesero alla Sommaria

[8] Bitonto, I, pp. 363-365.
[9] ASN, Sommaria, Partium, 23, c. 14r.
[10] ASN, Sommaria, Partium, 25, cc. 18r-19r.
[11] Pozzuoli, cc. 9r-11r.
[12] Sessa Aurunca, p. 238.

di costringere l'università a farli rendicontare in credenza e non in estaglio (cioè secondo quanto incassato nei fatti, e non secondo quanto concordato per l'appalto). Nella stessa situazione si trovò Carlo Palomba, che invece aveva preso in appalto le gabelle della mercanzia e del pane. In questi casi la Sommaria diede ragione agli arrendatori, che l'università teneva sulla corda per non essere costretta a rifondere le somme da loro anticipate[13]. Controversie sorsero anche fra il comune e un altro cittadino-appaltatore, Iacobo Curiale, durante la III indizione[14]. Notizie dello stesso tenore emergono per Bitonto dai protocolli notarili di Pascarello de Tauris[15]. Nel caso di Gaeta, invece, fu l'università stessa, nelle richieste al re del 1482, a ricordare che l'interesse dell'appaltatore delle sue gabelle, Angelo de Vio, era stato danneggiato dalle nuove imposizioni e andava ristorato[16].

In un caso, quello capuano, alcuni frammenti documentari ci mostrano con più precisione quel che poteva avvenire in queste circostanze[17]. Si tratta in particolare dell'incartamento presentato in Sommaria per dimostrazione dei diritti di Giovanni Luigi Falco e Nicola di Giovanni, cittadini capuani. Costoro avevano appaltato il dazio di *quartuccio* e *catapania* dall'università di Capua corpo, ma il 12 dicembre 1481 un bando del commissario regio Troiano de Boctunis, considerata l'imposizione delle nuove gabelle su carne, vino, pesce e formaggio, dichiarò aboliti i dazi capuani. De Boctunis ordinò anche che i due mentovati dazieri si occupassero di riscuotere a nome del re le nuove imposizioni su carne, pesce, vino e formaggio, ponendo al loro fianco Nicola Antonio de Sparrillis come credenziere. I due avevano il diritto di trattenere dagli incassi quel che avrebbero dovuto ricevere dai dazi capuani, mentre tutto il di più sarebbe confluito nelle mani del commissario provinciale Renzo d'Afflitto. In questo caso, dunque, la corte prevenne possibili lagnanze e provvide sin da subito a tutelare gli arrendatori di gabelle abolite. Naturalmente, però, le nuove imposizioni dovevano fare l'interesse della corte, e l'interesse della corte poteva realizzarsi soprattutto grazie al nuovo mercato degli appalti (*supra* parte terza, III.2).

Un bilancio presentato da Cola di Giovanni e socio in Sommaria mostra che essi si occuparono delle nuove imposizioni dall'11 dicembre 1481 a tutto gennaio

[13] ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 152r-v e PA 18, c. 90r.
[14] ASN, Sommaria, Partium, 25, cc. 12r-v, 18r-19r, 113v-114r.
[15] ASBa, Protocolli de Tauris, 34, cc. 103r e 117v.
[16] Gaeta I, pp. 171-178.
[17] ASN, Sommaria, Diversi, II, 368.

1482, incassando nel complesso 415 ducati 2 tarì e 19,5 grani[18]. A quel punto, però, la gestione delle gabelle passò nelle mani di Iacobo Mele, napoletano, vincitore di un appalto in Sommaria. L'interesse dei due capuani era stato salvaguardato, ma quello della corte determinava le scelte relative alle nuove imposizioni, a chi doveva amministrarle e a che condizioni. Tutti i meccanismi nei quali si incarnava il potere amministrativo che l'élite locale aveva potuto sin lì gestire con l'avallo della corte e che avevano un peso fondamentale nella stessa costruzione di un'élite politica ed economica locale, si trovavano ora riorientati verso Napoli e si risolvevano in un rapporto finanziario con il re, dal quale il comune rischiava d'essere tagliato fuori.

2. *Risvolti socioeconomici*

Svuotamento dei privilegi, impoverimento delle capacità finanziarie, impossibilità di controllare ripartizione e redistribuzione. Esautorati di fatto da una parte fondamentale delle loro funzioni, i comuni non rinunciarono a rappresentare gli interessi di coloro che vi si riconoscevano e a interloquire di conseguenza con il potere regio e con coloro che, attraverso di esso, ottenevano di volta in volta la gestione delle nuove imposizioni locali. In particolare, essi continuarono a esprimere la volontà di influenzare gli assetti fiscali per adattarli agli interessi e alle specializzazioni economiche.

Una traccia di questa mediazione resta nelle lettere *Partium*, che, al di là degli interventi per la puntuale repressione di abusi, mostrano come la Sommaria seguì l'applicazione della riforma, apportando modifiche e precisazioni alle regole

[18] Così suddivisi: poco più di 138 ducati per la carne, 52 per il formaggio, 5 per il pesce e poco più di 1 per il vino venduto in taverna o nelle case dei cittadini; in più, avevano esatto circa 51 ducati per 412 porci ammazzati per uso di casa (a ragione di 25 tornesi per porco) e altri 60 restavano in sospeso per la medesima ragione per 485 porci. Piccoli guadagni ulteriori si aggiungevano a questi (per esempio sul legname) e un introito di ben 161 ducati riscossi dal notaio Giovanni de Bernardis «como exactore de dicte nove imposiciune». Notiamo, *en passant*, che la somma complessiva è notevole per un lasso di tempo così ristretto. La Sommaria aveva accertato che il contratto fra gli arrendatori e l'università di Capua era stato stipulato per 1500 ducati, dei quali 834 anticipati al comune già nei primi mesi dell'indizione. Di questo denaro, i dazieri erano riusciti a recuperare circa 416 ducati prima del bando di Troiano de Boctunis, sicché restavano creditori di altri 417. Considerati anche altri loro debiti, il bilancio finiva per segnalare che il credito si riduceva a soli 27 ducati 4 tarì e 2 grani.

stabilite dai bandi secondo le sollecitazioni che venivano dalle comunità. Già dopo il parlamento del 1481 ebbero luogo alcuni aggiustamenti sulle modalità di riscossione di alcune gabelle, perché se una prima lista dei beni da tassare era già in una lettera dell'oratore sforzesco Marco Trotti datata 8 novembre 1481[19], vale a dire immediatamente dopo la fine del parlamento, il bando con i capitoli e alcune «remoderationi», è datato 29 novembre. Le modifiche integrate sembrano comunque modeste. Si trattava, per esempio, di prevedere che nel pesare i pesci da sottoporre a gabella si facesse la tara dei vasi in cui essi erano contenuti, o che la bambagia fosse tassata solo dopo essere stata purgata (cfr. la tabella *supra* in parte terza, I.1). Erano interventi mirati a chiarire le regole d'imposizione per evitare sperequazioni da parte di ufficiali e appaltatori, più che ad alterare in maniera strutturale la forma delle gabelle.

Correzioni di questo tipo si precisarono ancora meglio in seguito ed è significativo che perlopiù tracciassero margini di esenzione e sgravio per i consumi familiari e di sussistenza, in linea con indirizzi presenti nel bando da subito. Esso, ad esempio, aveva concesso che le famiglie potessero ammazzare ogni anno un porco e salarne la carne per il proprio uso[20]; si aggiunse, poi, la precisazione che per le carni più economiche, quelle vendute a un prezzo di 2 tornesi per rotolo o inferiore, come la carne di capra, l'aliquota di tassazione era da computarsi non sul peso della carne, ma nella misura di 1/3 del valore della transazione[21].

Per la carne salata si giunse a definire regole che evitassero il problema del cumulo di oneri per l'acquisto del sale in fondaco e la salagione di carne già gabellata[22]. Anche per il pesce si stabilì un margine di esenzione per l'auto-consumo, mentre qualche ulteriore disambiguazione riguardò le sedi di pagamento delle gabelle[23]. Altra modifica riguardò i tavernieri, per i quali bisognava calcolare una quota di vino esente, da considerarsi destinata al loro consumo familiare e non

[19] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 390-392.

[20] Vi è una discrepanza, però, su questo punto, fra il bando calabrese e il privilegio in copia seicentesca. In una lettera del 17 marzo 1485, dunque relativa alla III indizione, sembra che la soglia di tolleranza fosse fissata a due porci per famiglia, che non dovevano essere considerati soggetti ad alcuna tassazione né per la macellazione né per la salatura, purché le loro carni non fossero poi vendute (ASN, Sommaria, Partium, 23, cc. 5r e 13v).

[21] ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 127r-v.

[22] ASN, Sommaria, Partium, 25, c. 28r. ASN, Sommaria, Partium, 23, cc. 107r, 117v-118r, 135v.

[23] ASN, Sommaria, Partium, 23, c. 69r. ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 29r-v. Cfr. anche il caso dei pescatori di Castellammare di Stabia e Sorrento che portavano a vendere il proprio

alla vendita[24]. Inoltre furono forniti chiarimenti sul fatto che non andava richiesta gabella per il formaggio fresco[25], né per la compravendita di «cose mineme» di legno, quali «pectini de tole, canistri, çochuli, strombole, corve de barde», oltre che per il legname necessario al focolare di casa[26].

Fin qui, ciò che emerge grazie al carteggio *Partium* della Sommaria, in relazione con le sollecitazioni di varie comunità regnicole. Solo in pochi casi le raccolte di documenti municipali tramandano veri e propri capitoli negoziati da queste con la Corona, ma quando succede sono possibili valutazioni un po' più organiche sugli interessi tutelati dalle *universitates*. Vediamo, allora, cosa mostrano alcuni documenti del genere per Gaeta, Bitonto e Pozzuoli.

Vanno dritte al punto le richieste di Gaeta nei mesi successivi al parlamento di novembre 1481, parzialmente approvate in un privilegio datato 1° febbraio 1482[27]. I gaetani dichiararono di aver presenziato al parlamento senza sollevare obiezioni alla riforma del fisco, così da dare il buon esempio alle altre città del regno, ma che la loro acquiescenza era dipesa da un colloquio avuto con il duca di Calabria e dalla sua promessa di un trattamento speciale. Ora, invece, i gaetani si sentivano più gravati di tante altre terre, per tre ragioni: in primo luogo perché l'università non aveva ricevuto alcun giovamento dall'abolizione del focatico e dell'acquisto forzoso di sale, poiché aveva perso la gabella del *quartuccio*; inoltre le nuove gabelle imposte dal re erano assai dannose per i traffici, poiché esponevano Gaeta, vicina ai confini del regno, alla concorrenza di mercati come Terracina, dove i commercianti potevano dirigersi più volentieri grazie alle migliori condizioni tariffarie; infine, i gaetani facevano notare che la gabella dell'olio prevista dalla riforma era meno redditizia di quella precedentemente in potere del comune (la prima aveva un'aliquota di 11 carlini a botte, la seconda di 19 carlini più aggiunte particolari quando si superava la somma di 2 once), tentando così d'instillare l'idea che la corte stessa «scapita et perde grandemente» col nuovo sistema. L'obiettivo era ripristinare il sistema fiscale locale.

pesce a Nola, nel marzo 1485 (ASN, Sommaria, Partium, 23, c. 29v). Un caso poco chiaro riguarda il mercante Odone di Ariano nel marzo 1482, vd. ASN, Sommaria, Partium, 19, c. 60v.

[24] ASN, Sommaria, Partium, 18, c. 63r. Almeno per la III indizione sembra, inoltre, che nel tassare il vino ingabellato per la vendita in taverna andasse dedotta la parte della feccia (ASN, Sommaria, Partium, 23, c. 13v).

[25] ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 25v-27r.

[26] *Ibid*.

[27] Gaeta i, pp. 171-178.

Ma questa perorazione – che fondeva l'uno nell'altro l'interesse della corte, la prosperità commerciale e l'interesse della città – era solo l'apertura di un testo molto più complesso. Il comune, prevedendo un rifiuto da parte del re, aveva preparato una coda di proposte alternative. Al di là di quelle già menzionate e relative alle spese dell'università, meritano particolare attenzione tutte quelle collegabili agli interessi commerciali dei gaetani, a partire dalla richiesta che le nuove imposizioni non inficiassero le franchigie per i 10 giorni della fiera di marzo e i 15 di quella di settembre. La risposta del re, in questo caso, non possiamo conoscerla direttamente, ma certo non fu un *placet* netto, poiché rimandò a recenti lettere sull'argomento[28].

Nei capitoli relativi alla gabella dell'olio si scorgono gli interessi radicati nella vendita di quel prodotto, che era un'attività importante per i possidenti locali e alimentava anche l'industria del sapone[29]. Se riforma doveva essere, i gaetani accettavano l'aliquota della gabella a 11 carlini per botte napoletana, ma chiedevano che si dilatasse un po' tale misura (da 32 a 38 staia) per tenere conto della tara dell'acqua usata nella lavorazione delle olive, che in certa misura rimaneva nei contenitori destinati ad accogliere l'olio. La *decretatio* regia, ambigua, concesse il *placet* ma rimandò ai capitoli delle nuove imposizioni: probabilmente, l'implicazione era che si doveva rispettare la misura napoletana della botte, ma accogliendo scomputi per la tara dell'acqua. L'università chiese altresì che per l'olio prodotto a Gaeta i cittadini non fossero tenuti a pagare nient'altro, dopo le nuove imposizioni, né diritti di passo, né di *piazza* né di altro genere, e che non ci fossero gabelle aggiuntive neppure per il sapone fabbricato con quell'olio; il re accettò, visto che si trattava né più né meno che di una misura prevista sin dal bando.

Altro articolo di commercio al centro di particolari attenzioni era il formaggio. Qui spicca uno dei costumi peculiari delle attività di mercato a Gaeta, che facevano leva sul forte afflusso di formaggio salato in città per la pratica dei baratti. Il comune paventava che la nuova gabella sul formaggio salato, più pesante di

[28] Una risposta più chiara è in un privilegio del 7 marzo all'università di Sessa, che però non sappiamo quanto possa valere a modello per il caso di Gaeta. A Sessa il re rispose che la franchigia per le fiere di San Pietro e dell'Annunziata continuava a valere, ma si riservò la riscossione della *terzaria* su carne, pesci e vino anche in quei giorni (Sessa Aurunca, pp. 237-240).

[29] L'olio caricato a Gaeta aveva un ampio smercio nel Mediterraneo e raggiungeva finanche Bruges (A. Orlandi, *«Ora diremo di Napoli». I traffici dell'area campana nei manuali di commercio*, Firenze 2012, in particolare pp. 77-79). Cfr. anche Sakellariou, *Southern Italy* cit., pp. 323-324, 327 e 332.

quella antica (1 tornese per rotolo contro 3 tarì per oncia) avrebbe spinto i mercanti forestieri a dirottare su Terracina e in «altri lochi dela ecclesia» il loro formaggio, danneggiando sia le entrate regie sia i commerci dei gaetani. Su questo punto il re si lasciò convincere: decretò che per il formaggio che perveniva a Gaeta da *extra Regnum* o era destinato da lì all'esportazione non si doveva imporre gabella, mentre per il formaggio consumato localmente la gabella andava pagata. Il sovrano fu meno accomodante sul capitolo con il quale i gaetani cercarono di estendere quell'esenzione anche al formaggio che i cittadini facevano venire da altrove per il proprio consumo; solo il formaggio fresco proveniente dai luoghi circostanti la città e venduto a pezzo era esente.

Anche sulla carne l'università tentò di salvaguardare una serie di usi locali. Anzitutto i gaetani tenevano ad assicurarsi che al di là della nuova imposizione non restasse alcun altro balzello a gravarla, ciò che era del tutto in linea con i capitoli della riforma. Facevano confermare, però, che a stabilire i prezzi della carne fossero i giudici e gli eletti cittadini, riscuotendo anche il dovuto per l'ufficio di catapania. Alcune misure sembra fossero rivolte a tutela dei beccai e delle consuetudini relative alla tara per il peso delle ossa degli animali macellati, che dovevano essere scomputate dal peso tassato per il dazio. L'università voleva: 1) che per la carne vaccina fosse fatta tara di 22 rotoli ogni 100, ma la corte ne accordò 18; 2) che per ogni cantaro di carne di porco fossero tolti 19 rotoli di tara «per la testa e per colli», ma il re ne accordò 15; e 3) che per pecore e capre la tara fosse di 10 rotoli ogni 100, del che la corte non ebbe da ridire. Inoltre il comune voleva ottenere che ogni cittadino potesse far ammazzare un porco all'anno per proprio uso senza pagare nulla, ma il re comandò che si esigessero in quei casi 25 tornesi, come da bando.

Infine, la trattativa si spostava sulla gabella del vino. Ancora una volta, i gaetani volevano assicurarsi che oltre alla nuova imposizione non si pagasse altro, eccetto un balzello di 5 grana per botte sul vino che giungeva in città via mare (dunque quello forestiero), da cui bisognava trarre i proventi per la manutenzione del faro installato nel monastero di Santa Caterina. Il re acconsentì su quest'ultimo punto, ma rifiutò recisamente la pretesa dei gaetani di vendere il proprio vino senza pagare la nuova gabella.

Le trattative con la città pugliese di Bitonto, giunte all'esito di un privilegio emanato il 29 maggio 1482, presentano alcune similitudini di fondo[30]. Anche

[30] Bitonto, I, pp. 363-365.

qui l'interesse dei cittadini per il commercio di olio era palese e si tradusse nella richiesta, girata dal re alla Sommaria per una valutazione tecnica, affinché dal pagamento di ogni botte d'olio fosse dedotto quanto relativo allo «sfriddo», cioè lo spreco (stimato dall'università a 10% del peso).

Altrettanta attenzione il comune rivolse all'aggiustamento del dazio sulle mandorle, che le nuove imposizioni tassavano senza distinguere tra «ambrosine et commune»; si chiedeva che in particolare per la seconda varietà si provvedesse ad abbassare la gabella, poiché il prezzo di vendita del prodotto era inferiore. Ma il re ordinò di rispettare i capitoli della riforma fino a diverso ordine. La stessa risposta giunse per la richiesta di ridurre la gabella del vino a 1/5 del prezzo, indipendentemente dal luogo in cui lo si vendeva, per facilitare lo smercio della produzione vinicola locale.

Infine, i bitontini provarono a ottenere l'immunità per l'olio, il grano, le mandorle e altri beni soggetti a dazio quando essi erano destinati al consumo domestico, affermando che il re lo aveva già concesso ad altre terre. Anche in questo caso la risposta fu di attenersi alle norme, che solo per alcuni casi prevedevano tale esenzione.

Un privilegio per la piccola *civitas* di Pozzuoli, vicino Napoli, fu concesso l'8 gennaio 1482[31]. Anche qui, i sindaci dell'università avevano presentato una supplica, tentando di ottenere deroghe ai capitoli delle nuove imposizioni. Si cercò di difendere l'interesse dei pescatori che vendevano il proprio prodotto sia sul mercato puteolano sia in quelli vicini di Napoli, Nola, Aversa e Capua, chiedendo che per risparmiare tempo la gabella si pagasse direttamente nei mercati di vendita. Trapela una certa insofferenza per la burocrazia dei controlli: «non siano tenuti li piscaturi dare cuncto in Puczolo et pagare dicta gabella a lo exaptore de Puczolo, perché facendolo se perderia lo pesce che puczeria, perché lo tempo non basteria ad fare tucto quello che diceno li capituli et in omni modo la gabella se paga a la corte». Il re acconsentì a tale richiesta, che anticipava l'annuncio della summentovata modifica generale affinché i dazi su pesce e formaggio si riscuotessero nei luoghi di consumo. Con fare riduttivo, i puteolani cercarono di aggiudicarsi con quel capitolo anche una piccola esenzione, dichiarando: «de quello poco se vende in Puczolo, che so pesci minuti de poco precio, non siano tenuti pagare dicta gabella, perché seria più la gabella che lo precio de li pesci». La risposta del re fu che in quel caso si pagasse comunque il dazio, ma per 1/3 del prezzo.

[31] Pozzuoli, cc. 9r-11r.

Le richieste relative al vino andavano a loro volta nella direzione di un chiarimento e poi di una piccola grazia. Si chiese che chi avesse venduto del vino all'ingrosso a un taverniere non fosse tenuto a pagare la gabella, visto che poi il taverniere doveva pagarla alla vendita, il che avrebbe comportato una doppia tassazione del vino. Il re acconsentì. Dopodiché si chiese che se qualcuno avesse comprato botti di vino per uso di casa propria, il venditore non fosse tenuto a pagare le gabelle. Ma su questo il re rimandò alla lettera del bando.

Fermiamoci un momento. Si sarà notato che i capitoli di Gaeta, Bitonto e Pozzuoli mostrano alcuni spunti ricorrenti. Sempre torna la preoccupazione per questioni legate alle tariffe daziarie e al loro rapporto con la pesatura e misurazione dei prodotti tassati, nonché con la fissazione dei prezzi. Queste richieste molto tecniche e un po' noiose sono importanti. Esse veicolavano in modo concreto la volontà di tutelare gli interessi dei possessori di vigne e oliveti, per esempio, e di pescatori, tavernieri, macellai… A differenza delle questioni che potevano sorgere intorno all'abolizione delle gabelle municipali – che tutto sommato riguardavano una parte probabilmente non maggioritaria delle comunità regnicole – queste problematiche riguardavano moltissime *universitates*: non solo comuni cittadini o di borgo, ma anche piccole comunità rurali. E, in effetti, le testimonianze a riguardo sono numerose, anche se sparpagliate.

Per varie comunità, ad esempio, sappiamo di tensioni fra società locale e arrendatori per il controllo dei prezzi e del mercato locale. Come si è già accennato, l'*assisa*, da intendersi come decisione dei prezzi di vendita di certi beni di consumo primario, era divenuta nel tardo medioevo una delle responsabilità fondamentali delle comunità. Si può ben immaginare come ne dipendessero tanto l'interesse dei negozianti quanto dei consumatori: i primi dovevano garantirsi un profitto e quindi non potevano tollerare che i prezzi scendessero sotto la soglia oltre la quale i costi del lavoro e delle materie prime, sommati alle tariffe daziarie, finivano per annullare qualsiasi guadagno, se non per tradursi in perdite. I consumatori, a loro volta, andavano tutelati dall'inflazione dovuta a speculazioni e carenza di certi beni, fatti che potevano avere anche pesanti ricadute sociali. Si trattava di interessi che dovevano necessariamente trovare un equilibrato punto d'incontro, poiché altrimenti poteva scaturirne un danno per tutti. Di qui l'importanza di catapani, grassieri e altri ufficiali perlopiù comunali che si occupavano di stabilire l'*assisa*, intorno alla quale si sviluppavano dei veri e propri costumi locali, che tenevano pure conto delle condizioni dei mercati vicini e delle congiunture stagionali.

Con l'avvio delle nuove imposizioni si concretizzò il rischio di una crescente distanza fra appaltatori di dazi e comunità, visto che il rapporto non era più sol-

tanto biunivoco, ma coinvolgeva ora direttamente la Corona. Essa, comunque, diede chiari segni di consapevolezza circa il groviglio d'interessi, ora convergenti ora divergenti, che delineava una sorta di triangolo fra arrendatori, università e commercianti.

Nel 1482 l'università di Castrovillari aveva chiesto rassicurazioni sul fatto di poter nominare, come «per lo passato è solito», gli «assectaturi et catapani» che dovevano «donare assecto tanto ad carne quanto ad pisci et altre robe secundo in li statuti de dicta terra», «per lo vivere de dicta terra». Il 23 febbraio la Sommaria aveva dato parere positivo[32]. Ma potevano sorgere problemi. Durante la III indizione l'arrendatore di Grottaminarda e quello di Aversa protestarono perché i catapani comunali imponevano prezzi troppo bassi per la carne, «per modo che li buzeri [non] ne possano fare senza perdita»[33].

Ad Aversa il problema è particolarmente chiaro e mostra come variazioni anche piccole del calmiere potessero generare polemiche. L'arrendatore Cola Mellone si lamentava perché, sebbene nel giorno del sabato santo fosse stata fissata l'*assisa* di 5 tornesi a rotolo per la vendita della carne, essa era rimasta in vigore solo lunedì, martedì e mercoledì, dopodiché i catapani cittadini avevano ritenuto giusto abbassarla a 14 denari a rotolo (si tenga presente che 5 tornesi equivalevano a 15 denari). Mellone non se ne capacitava: non solo l'*assisa* era a 5 tornesi quando lui aveva preso l'appalto delle nuove imposizioni di Aversa, ma in più sosteneva che secondo la consuetudine locale l'*assisa* del sabato santo (il 6 aprile, nel 1482) doveva essere mantenuta almeno «per fi al mercato de l'Atripalda», che iniziava il 24 aprile[34]. L'obiettivo del ribasso deciso dai catapani, in questo caso specifico, ci è sconosciuto. Abbastanza chiaro, invece, quel che passava per la testa dell'appaltatore: abbassare i prezzi significava abbassare i profitti dei macellai; per non perderci, costoro avrebbero potuto decidere di ridurre i volumi della loro attività fino a tempi più favorevoli, con la conseguenza di penalizzare anche gli introiti della gabella della carne. La Sommaria non poteva che essere sensibile ad argomenti del genere, poiché il danno degli appaltatori poteva abbassare anche i profitti della corte. Nel caso di Aversa, quindi, la Camera ordinò al capitano locale di favorire Cola Mellone, mentre nel caso di Grottaminarda dispose che «tanto per servitio del signore re quanto de lo arrendatore» il capitano desse ascolto a

[32] ASN, Sommaria, Partium, 19, cc. 25v-27r.
[33] ASN, Sommaria, Partium, 23, cc. 36r e 55v-56r.
[34] Grohmann, *Le fiere* cit., p. 304.

quest'ultimo, insieme a catapani e beccai, perché si stabilisse un'*assisa* tale da «fare la carne continuamente senza perderese del prezo et che la corte o dicto arrendatore per ciò non venga ad patere dampno o interesse alcuno».

Le segnalazioni di problemi a riguardo ritornano spesso, e più per la carne che per altri beni, forse anche per la vivacità dei beccai nel tessuto sociale e per la quantità di interessi coinvolti in un affare che riguardava in fondo tutti coloro che possedevano bestiame destinato alla macellazione. In ogni caso è interessante sottolineare che a corte vi era chiara coscienza dell'importanza di tutelare i macellai. La Sommaria, per esempio, rimproverò i percettori delle nuove imposizioni a San Severino e Montorio perché cercavano d'imporre la gabella a ragione di 1 tornese per rotolo anche quando le carni tagliate dai macellai erano «vili», come le carni di capra. Le argomentazioni, in questo caso, erano chiare: «redondaria in damno et preiudicio de la regia corte, peroché li dicti buczeri sentendose agravati de tale pagamento non tagliarriano de dicte carne in abundancia et per consequens la regia corte de veneria ad patere damno como anche de li buczeri predicti»[35].

Non che le stesse comunità non fossero propense a salvaguardare i macellai, specie dove c'erano forti interessi economici nell'allevamento. L'università di Sulmona fece ricorso «tanto per sé quanto per parte de li buzeri de dicta cità» nella primavera del 1485, puntando il dito contro l'assenza di sconti applicati alla gabella della carne per lo *sfriddo*, cioè per il peso di ossa e altre parti degli animali che non si potevano vendere. La Sommaria informò i sulmonesi di aver già provvisto, disponendo «che li sfridi da farese ad dicti buzeri se debiano fare in le citate, terre et lochi de quisto Regno secundo era solito et constumato farese in quelle nante che se imponessero dicte nove imposiciune»[36].

Altrove, la Sommaria intervenne a «rompere» una sorta di cartello «facto contra libertate personarum». Nella primavera de 1485 un tale *Caso*, macellaio di Gragnano, aveva denunciato che «certi citatini» (e in particolare tale Iacobo Lupo) avevano stretto «uno partito» con il comune gragnanese, accettando di macellare carne secondo l'*assisa* di Nocera, ma «con pacto che non se potesse infra lo dicto tempo tagliarese altra carne che la loro». L'università si assicurava così la condiscendenza dei beccai aderenti al cartello affinché il prezzo della carne fosse simile a quello di Nocera. Tuttavia «li altri buzeri per fi adesso so stati privati de loro libertate de non possereno tagliare carne in dicta terra». L'in-

[35] ASN, Sommaria, Partium, 23, c. 92v; 25, cc. 32v-33r.
[36] Ivi, c. 82r.

tervento della Sommaria scaturiva dalla consapevolezza che questa situazione «cede in grandissimo detrimento et dampno a la regia corte», «perché quanto più carne se fa in dicta terra tanto più fructano dicte imposiciune». In un primo momento (il 4 maggio) si ordinò al capitano di annullare il partito suddetto. Ricevuto poi un sindaco di Gragnano, che aveva parlato con un concittadino presidente in Sommaria (Nicola Barone[37]), la Camera si persuase (14 maggio) che il partito poteva restare valido, purché altri macellai come *Caso* fossero liberi di aderire a loro volta[38].

Querele e turbolenze su questa delicata materia dovettero reiterarsi spesso, se a un certo punto, nel corso del 1485, si giunse a una mossa piuttosto autoritaria. Apprendiamo da una lettera *Partium* datata 31 maggio 1485 che il 22 aprile il re aveva stabilito, viste le molte frodi occorse nella fissazione dei prezzi della carne, «che fosse in arbitrio et potestà de li arrendaturi et officiali ponere dicta assisa secundo ad loro megliore parso, et che le universitate né altre persune se ncze habiano inpaczare in cosa alcuna»[39].

L'avversione verso il provvedimento, del quale purtroppo non abbiamo modo di vedere l'accoglienza in tutto il regno, si rispecchia nelle proteste del comune di Lucera, alle quali rispose la lettera della Sommaria appena citata. Secondo i lucerini, a causa di quell'ordine «se fanno de multe male carne et ad più excessivo preczo se vendeno»; ma, soprattutto, essi sottolinearono che il provvedimento andava in «preiudicio et derogatione de li privilegii concessi per li olim ri et confirmacione del presente signore re», ragion per cui si domandava che fosse rimesso «ad arbitrio et potere de li citatini de dicta cità» la responsabilità di stabilire l'*assisa*, «secundo è stato solito per lo passato». L'università assicurava che ci si sarebbe impegnati perché non ne venisse danno agli arrendatori e si facesse carne «in abundantia». La Sommaria acconsentì alla richiesta, chiedendo al capitano di Lucera di tenere gli occhi ben aperti per assicurarsi che gli appaltatori non fossero danneggiati.

Giungere a conclusioni nette sulla base di questi esempi aneddotici è difficile. Una cosa è certa: la riforma provocò un terremoto nei regimi di gestione dei mercati locali. Le prerogative dei comuni vacillavano, il ruolo della Corona cresceva. Il puzzle degli interessi economici e fiscali esplodeva, mentre i portatori di quegli interessi – vecchi (come i macellai) e nuovi (gli appaltatori scelti dalla

[37] Vd. la scheda biografica in *Regis Ferdinandi* cit., p. 278.
[38] ASN, Sommaria, Partium, 23, cc. 105v-106r e 130r.
[39] Ivi, cc. 171r-v.

Corona) – percorrevano tutti i canali a disposizione in cerca di tutele. Il processo di semplificazione e uniformazione istituzionale insito nella riforma non sembra aver raccolto il consenso incondizionato degli attori economici locali, mentre dovette rendere più potente l'influsso degli interessi fiscali regi sulla gestione di leve fondamentali per l'equilibrata convivenza di quegli stessi attori, come il controllo di prezzi, pesi e misure.

3. *Nuovi profili di privilegio*

Fin qui, abbiamo incontrato una serie di episodi esemplificativi della necessità di un buon equilibrio nel triangolo fra interessi degli arrendatori, degli attori economici e delle comunità. Abbiamo visto le trattative intavolate da alcuni comuni in particolare, nel tentativo di difendere interessi locali. Ma abbiamo anche notato la tendenza della corte a lasciare poco spazio per l'alterazione delle regole della riforma. Naturalmente, la forza dell'intervento regio andava calibrata su situazioni diverse, e con molta prudenza. Dato il forte impulso livellatore della riforma e l'effetto dirompente su alcune posizioni di privilegio consolidate, era inevitabile che almeno in certi casi si dovesse arrivare a dei compromessi. Osservarli è importante per capire quanto fosse coerente la spinta di fondo per la ristrutturazione del sistema fiscale e come ad essa si accompagnasse la ricostruzione degli equilibri e delle gerarchie provinciali entro un nuovo regime, di fronte al quale non tutti furono tutelati alla stessa maniera e alcune comunità si videro riconosciuto uno status superiore, pur nel quadro di una decisa spinta per l'acquisizione di maggior controllo da parte della corte sulle amministrazioni locali e sulle risorse fiscali.

Partiamo da una constatazione: le nuove imposizioni determinarono il superamento dei privilegi che garantivano alle comunità sgravi per la tassazione su fuochi e sale (cioè quelli di cui abbiamo parlato *supra* parte seconda, IV.1.1) e la concessione di nuove grazie in tal senso sembra un'eventualità molto rara. Le scarne attestazioni disponibili si concentrano in Terra d'Otranto, dove le conseguenze dello sbarco turco del 1480 e dell'invasione veneziana del 1484 creavano circostanze speciali. Le università di Palmariggi e *Iuvenzano*, per esempio, furono esentate perché disfatte dai Turchi[40]. Nel maggio 1482 fu graziata anche Brindi-

[40] ASN, Sommaria, Partium, 28, c. 23r.

si, probabilmente per motivi simili[41]. Gallipoli, a sua volta, ottenne «franchitia et exentione de tutti pagamenti fiscali, et maxime delle nove impositioni» il 9 dicembre 1484, in ragione dei danni che aveva patito dai Veneziani[42], mentre per la medesima cagione il casale di Leporano ottenne il 7 gennaio 1485 di incassare a proprio beneficio le entrate locali delle nuove imposizioni per due anni[43].

Il 16 dicembre 1481 Napoli ottenne l'esenzione dalle nuove imposizioni, ma bisogna guardarsi dal fraintendere questo dato: nella capitale non si riscuoteva il focatico, come abbiamo visto, perché la corte aveva incamerato le gabelle cittadine, e quelle gabelle non furono certo abolite[44]. Dunque il privilegio di esenzione va inteso innanzitutto come una conferma del sistema esistente. Più incerto è un altro risvolto, che sembra di poter leggere fra le righe: è possibile che i napoletani fossero immuni dalle nuove imposizioni anche fuori da Napoli. Questo è un punto che sarebbe interessante comprendere più a fondo e non solo per Napoli: che fine facevano tutte le franchigie che le comunità avevano ottenuto nei decenni precedenti e che tendevano ad applicarsi soprattutto a danno dei cespiti controllati dalla Corona? Avrebbero avuto vigore anche di fronte alle nuove imposizioni?

Probabilmente no e anche in questo caso le nuove imposizioni comportarono una profonda messa in discussione dei privilegi esistenti. Tuttavia le fonti non sono generose a riguardo, per cui conviene non insistere troppo sulla questione.

Siamo un po' meglio informati su altre modalità di compromesso, che possiamo passare in rassegna attraverso tre casi di importanti comunità già in soggezione diretta al re (Catanzaro, Chieti e Taranto), che si videro riconosciuta la facoltà di continuare a esercitare un certo grado di autonomia nella gestione fiscale locale. Vediamo come.

A Taranto la corte agì in linea di continuità con il patto di scambio già stabilito nel 1474, che la riforma portava a decadere (cfr. *supra* parte seconda, V.2). Il comune, lamentando la propria condizione di povertà e asserendo che sarebbe riuscito a contribuire poco alle nuove imposizioni, ottenne il 2 aprile del 1482 un accomodamento: alcuni dazi preesistenti (quello delle mercanzie e quello dello *scannaggio*) sarebbero rimasti in vigore, passando nelle mani della corte, come già avevano fatto

[41] Brindisi, pp. 193-194.
[42] Gallipoli 1, pp. 50-56.
[43] ASN, Sommaria, Partium, 24 cc. 222r-v.
[44] Napoli 1, pp. 23-24.

le saline e la mercanzia nel 1474. Il comune, dal canto suo, avrebbe assunto il controllo delle nuove imposizioni in città e nel distretto, a qualunque somma fossero ascesi i loro proventi. Avrebbe potuto riscuoterle e convertirle «in proprios usus», senza alcun obbligo di rendicontazione agli ufficiali regi. Aveva persino «libera potestate» di «minuere, moderare, modificare et limitare» tali diritti. L'unico vincolo posto dal re era che l'università dovesse riservare 400 ducati annui per la riparazione delle mura e la fortificazione della città, «cum interventione alicuius ordinandi per nostram curiam qui videre habeat nomine nostre curie dictas expensas»[45].

Il patto segnala con chiarezza che Taranto sfuggì all'incameramento delle finanze municipali, conservando margini di autonomia impositiva che nel paesaggio provinciale ne dimostravano lo status privilegiato. Con ogni probabilità, la precondizione di questa concessione era la ricchezza dei dazi municipali di cui la Corona prese il controllo, che doveva essere sufficiente a realizzare le sue aspettative d'incremento rispetto alla tassazione per fuochi e sale. L'accordo era dunque chiaramente derogatorio rispetto alla lettera della riforma, ma non rispetto ai suoi obiettivi di fondo. Purtroppo non abbiamo modo di sapere se restò valido in occasione della III indizione.

Siamo un po' meglio informati per Catanzaro e Chieti. La prima, evocando il ricordo della «perpetua franchicia» di cui aveva goduto negli anni precedenti (cfr. *supra* parte seconda, IV.1.1), chiese di avere garantita una particolare preminenza nelle province calabresi, che doveva riflettersi in «qualche specialità de gratia». L'accordo cui si addivenne prevedeva che le nuove imposizioni (eccetto la gabella della seta) fossero appaltate all'università stessa, al prezzo di 1000 ducati. Una volta preso l'appalto, il comune poteva modificare i dazi stessi, nel segno di una delega gestionale piuttosto ampia. A ciò si aggiunga che il re diede altri segni del suo favore (significativa la motivazione di una delle formule di placitazione: «quoniam dicta universitas maiori gratia est digna»): aprì un fondaco del sale in città e consentì che i cittadini vi si rifornissero a soli 2 coronati per tomolo, anziché 7; e ancora, il 10 maggio 1485 aggiunse l'assegnazione di 200 ducati all'anno sulle entrate delle nuove imposizioni, «per reparatione de li mura, fontane, strate, et altre dispese, occorrenti a la jornata»[46]. Un'assegnazione che sappiamo aver avuto corso[47].

[45] Taranto 2, pp. 143-147.

[46] Catanzaro 1, cc. 50r-57v e 58r-59r. Vd. anche Monti, *Un importante comune* cit., pp. 122-125 (con un errore nella datazione dei privilegi).

[47] ASN, Carte varie aragonesi, VII, 363 (apodisse dei sindaci di Catanzaro al percettore delle nuove imposizioni *in loco*).

Le basi del patto appena visto furono in vigore da gennaio 1482 e tornarono a essere applicate con la seconda tornata di nuove imposizioni del 1484-1485. Anche in questo caso, vediamo realizzato l'obiettivo fondamentale della Corona: l'immunità di cui Catanzaro aveva goduto negli anni precedenti era archiviata. Nel contempo, l'idea dell'appalto delle nuove imposizioni al comune era in evidente continuità con la pratica dei *forfait* sulla tassa generale, poiché stabiliva un importo fisso dovuto al re e slegato dal gettito reale delle gabelle. Le élites municipali potevano esserne soddisfatte: l'accordo le metteva al riparo dalle speculazioni di appaltatori esterni e garantiva loro la possibilità di trattenere eventuali surplus. La corte, dal canto suo, sostituiva una voce di bilancio incerta con un introito fisso.

Quanto a Chieti, ricordiamo che anche qui siamo di fronte a una comunità che nutriva da tempo ambizioni di preminenza regionale (vd. *supra* parte seconda, VI.3), per cui è interessante che la riforma – con le sue implicazioni nella ridiscussione degli equilibri regnicoli – sia stata l'occasione per alimentarle attraverso la conquista di concessioni speciali. Quando il duca di Calabria si recò in Abruzzo, dopo il parlamento napoletano di inizio novembre 1481, le élites teatine dovettero cercarlo per trattare. Il 21 dicembre, Alfonso scrisse al tesoriere della provincia per riepilogare l'esito dei patteggiamenti avvenuti. Egli aveva «accordato» le nuove imposizioni al comune teatino per 1300 ducati annui: una manovra identica a quella vista per Catanzaro. I capitoli dell'accordo prevedevano che soltanto gli introiti eccedenti quella somma finissero nelle casse dell'università e che fossero spesi nella cura delle fortificazioni. Tuttavia il duca dichiarava al tesoriere: «la intentione nostra è stata et è che tutto quello che fructerà dicte gabelle se spenda integramente in la dicta fabrica et mura»[48]. Dunque Chieti si vedeva riconosciuto – almeno temporaneamente – un privilegio particolare: le entrate delle nuove imposizioni sarebbero state spese integralmente *in loco*, anche se con ogni probabilità per mano del tesoriere regio o di un suo uomo.

I documenti teatini offrono una prospettiva originale anche per quanto riguarda il periodo fra le due *tranches* dell'esperimento riformista. Il 15 maggio 1482 era pervenuta in città la notizia dell'abolizione delle nuove imposizioni[49]. Eppure, sembra che in Abruzzo la corte abbia fatto tutto il possibile per evitare che la prima sperimentazione della riforma si concludesse di colpo. Da un memoriale dell'università di Chieti ai suoi sindaci si apprende che il primogenito del

[48] Chieti 1, II, pp. 39-40.
[49] Chieti 2, p. 72.

duca di Calabria, Ferrandino d'Aragona, aveva convocato un parlamento nella regione[50]. La notifica di convocazione pervenuta a Chieti specificava d'inviare due «ambasciaturi con pleno mandato de arrendare la nove impositione». Né Chieti era l'unica comunità interessata, per cui viene da pensare che abbia avuto luogo in quell'occasione un tentativo di convincere i comuni della provincia a tenere in vigore le nuove imposizioni e a prenderle in appalto secondo orientamenti stabiliti dalla corte: difficile dire con che grado di successo. Sappiamo, però, che i teatini acconsentirono.

Già nel memoriale ai sindaci, il comune ordinava loro di far intendere, «con bona prudentia» e senza «desturbare le faccende della Mayestà del signor re», che l'università aveva un accordo con il duca di Calabria e che voleva attenersi ai termini di quell'accordo. Così, la particolare condizione ottenuta da Chieti nel dicembre 1481 rimase in vigore. Il 10 marzo 1484 (si noti: *prima* della III indizione), una lettera regia a un arrendatore non meglio precisato menzionò la situazione privilegiata di Chieti, ricordò che era stata confermata e fece presente che doveva ritenersi estesa al castello di Ripa, poiché esso rispondeva con Chieti al fisco regio. All'arrendatore misterioso la corte assicurò che «tucto quello devera pagare decto castello per le nove impositioni faremo deducere ad vuj de la summa denotata a nostra corte per causa de lo arrendamento de decte nove impositiuni»[51]. Ciò conferma che nella provincia abruzzese le nuove imposizioni dovevano essere rimaste parzialmente in vigore fra XV e III indizione.

Quando poi, con il secondo tentativo di applicazione generalizzata della riforma, le contrattazioni tornarono ad aprirsi anche in Abruzzo, un nuovo parlamento con «Baroni, et Sindici de le Citate, Terre, et Lochi de tucta la Provintia» fu convocato proprio a Chieti, l'11 giugno 1485, stavolta presieduto dal duca di Calabria in persona. La data è tarda rispetto all'inizio della nuova tornata riformista, partita nell'autunno del 1484. È probabile che l'esigenza di un parlamento derivasse dall'opposizione che la riforma suscitava, come vedremo fra poco per il caso aquilano. Da Chieti non abbiamo segnali di renitenza, ma solo un ulteriore documento su come evolvette la sua condizione in corrispondenza di quella che ha tutta l'aria d'essere una stretta rigorista operata dal duca Alfonso. Si tratta delle «Ordinationi, Capituli, et Constitutioni» originate dalla «deliberatione e con-

[50] Chieti 1, III, pp. 175-176. Su quel parlamento «regionale» vd. anche Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 172-173 e 412.
[51] Chieti 1, II, pp. 41-42.

clusione» del parlamento[52], in virtù delle quali continuava l'esazione delle nuove imposizioni. Il loro valore doveva «arrivare a quanto prima montavano lo sale et fochi». Sarebbe stata la corte a «vendere, incantare, et arrendare esse gabelle», a suo arbitrio. Inoltre sarebbero stati gabelloti e ufficiali nominati dalla corte a riscuotere le gabelle stesse, «secundo la taxa, lista, et regula» allegata. L'università di Chieti si vide comunque garantita che tutti gli introiti oltre la somma stabilita sarebbero stati nella sua disponibilità. La vendita del sale restava cosa a parte, come deliberato nel parlamento generale del novembre 1484.

La «lista» allegata a queste disposizioni offre altri preziosi elementi su cui riflettere. Sulla base del numero di fuochi che riporta (639), si può stimare in una somma fra i 1200 e i 1400 ducati l'importo dovuto dall'università per fuochi e sale (a seconda del prezzo del sale). Probabilmente tale importo era fissato a 1300 ducati, cioè la cifra già assunta come riferimento durante la XV indizione[53]. Al di là di questo, la lista indicava le gabelle da riscuotere e le loro aliquote, ma formulava anche una stima del rendimento annuo basata sulla valutazione dei consumi nei mesi precedenti, in particolare, sembrerebbe, quello di maggio. Schematizziamo i valori di questa proiezione:

Gabella	*Aliquota*	*Quantità ingabellata per mese*	*Importo annuo stimato (ducati·tarì·grani)*
Macina	1,5 grana per tomolo	2039 tomoli (maggio)	367
Macina per i 73 fuochi di albanesi nel distretto	4 grana per tomolo		34
Carne macellata	1 tornese per rotolo	8333 rotoli (maggio)	499·4·10
Vino al minuto	1/3 del prezzo		250
Vino mosto	1 cella per soma	21.000 (anno)	333
Olio	1 ducato per botte	309 botti (anno) [sic]	440
TOTALE			1923·4·10

Tabella 8. Stime di rendimento annuo delle nuove imposizioni a Chieti (giugno 1485)

[52] Il testo è stato trascritto (ma spezzato inconsultamente in due metà) in Chieti 1, III, pp. 8-9 e 161-162.

[53] È possibile che vi sia un errore di trascrizione di Ravizza, nel punto in cui si legge che Chieti «monta per terzi, et sali CCC»; pare molto probabile che manchi la lettera *M* davanti a *CCC*. In effetti Ravizza commette altri errori quando riporta le cifre per le quantità di farina e carne ingabellate, fortunatamente integrabili attraverso dei calcoli. Molto sospetta anche la quantità di botti d'olio riportata.

Stando a questa stima, peraltro fornita dal camerlengo del comune, le gabelle promettevano di fruttare abbastanza da garantire alla corte i 1300 ducati cui probabilmente puntava, lasciandone potenzialmente altri 600 all'università. Uno scenario del genere avrebbe garantito un netto avanzamento nella posizione contrattuale della corte, rispetto ai tempi in cui Chieti aveva goduto prima dell'immunità e poi di un forfait a 700 ducati (cfr. *supra* cap. IV.1.1); nello stesso tempo, avrebbe salvaguardato la possibilità di un incasso consistente per l'università, incentivandola a fare in modo che la riscossione procedesse speditamente e senza ammanchi, di modo da soddisfare tutte le parti coinvolte.

Il fatto che le stime sulle quantità di beni consumate e passibili di tassazione venissero dall'università stessa è forse la conferma più eloquente della sua propensione a collaborare. Suggerisce quanto il supporto delle élites e delle istituzioni locali fosse decisivo per fare sì che l'applicazione della riforma riuscisse. Un risultato che – ammesso lo si possa considerare raggiunto a Chieti, Catanzaro e Taranto – non fu però conseguito altrove, sebbene concessioni non dissimili da quelle appena esaminate facessero capolino nei processi negoziali.

4. *L'Aquila dal negoziato alla ribellione*

Sappiamo da documenti del 1484 che anche a L'Aquila, nel corso della XV indizione, «cursero le gabelle» della riforma. Il comune vi si era adeguato «de bona voglia […] per obedire» al re, «non obstante fossiro tanto exose et dannose ad questa sua cità, como più volte è facta experientia». Si ricordava anche che le gabelle erano state gestite in tutto dalla Corona, «non havendone la cità nostra né tenutone conto alcuno, né havutane alcuna administratione, né alcuna cosa perceputa»[54]. Non sono parole da cui traspaia un'accoglienza felice della riforma, ma sembra che, complice la scarsa durata dell'esperimento, nel 1482 la situazione non fosse degenerata come fece qualche anno dopo. Sugli eventi che condussero alla ribellione aquilana dell'autunno 1485 la storiografia è tornata più volte, nel corso degli anni. Che la riforma fiscale di Ferrante vi abbia avuto un ruolo è bene

[54] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 8v-9r e 9r-v. In un dispaccio di Alberto della Sala a Ercole d'Este, datato 3 gennaio 1482, si diceva appunto: «L'Aquila cum tuta questa provintia [l'Abruzzo] hanno inclinato el capo et consentito al tuto» (Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 407). Ma si ricordi, come detto in apertura di capitolo, che a novembre 1481 L'Aquila era stata fra le città demaniali che si opponevano alla riforma.

o male un fatto riconosciuto, ma non indagato in profondità. Mi pare quindi opportuno ripercorrere quell'anno di intense trattative fra città e monarchia che fu la III indizione 1484-1485.

La ricchezza delle fonti municipali aquilane suggerisce di procedere senza troppa fretta. Grazie ai verbali consiliari, alle istruzioni per gli oratori comunali e alla corrispondenza in entrata e in uscita, ci scorrono davanti con insolita chiarezza non soltanto gli eventi ma i punti di vista di chi vi fu coinvolto. Non c'è un'occasione migliore per capire cosa fu la riforma delle nuove imposizioni in una specifica comunità regnicola. Inoltre, se ci si cala in questo osservatorio particolare tenendo presente quanto si è visto al di fuori di esso (negli ultimi paragrafi, ma si proseguirà nel 5), sarà evidente la risonanza fra i problemi che emersero nella città abruzzese e quelli più o meno visibili altrove, pur al netto di una diversità di reazioni che dipese fra l'altro dai diversi gradi di comunalizzazione di cui si è provato a dare un'idea nella parte seconda di questo libro. Insomma, il ritratto ravvicinato della situazione a L'Aquila serve, ancora una volta, ad avere una prospettiva aperta e articolata su un campo di possibilità costituzionali, non certo a sostenere che esse si espressero ovunque nella medesima maniera.

Nelle prossime pagine seguirò l'evoluzione delle trattative fra il comune e la Corona dal novembre 1484 all'ottobre 1485, distinguendo tre fasi (sotto-paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3). Ciò permetterà di capire meglio quali furono i nodi della crisi a L'Aquila (sotto-paragrafo 4.4), prima di tornare a parlare di come si espresse il dissenso nei confronti della riforma in altre comunità regnicole.

4.1. *Difendere le* patrie rationes

La prima fase delle trattative fra L'Aquila e la Corona fu, in un certo senso, una fase di negazione. Per un breve periodo, fra le prime notizie di novembre 1484 su ciò che accadeva nel parlamento convocato dal re a Napoli e l'inizio del 1485, le élites aquilane pensarono di potersi arroccare a difesa delle proprie ragioni legali («legalibus rationibus»), cioè dei propri privilegi e consuetudini. Le istruzioni del comune a Francesco Lucullo, suo rappresentante inviato a Napoli il 15 ottobre, non palesano presentimenti a proposito di una seconda tornata delle nuove imposizioni[55]. Fu solo verso metà novembre che le prime indiscrezioni su «el fundico del sale et le gabelle», provenienti da informatori a noi ignoti, rag-

[55] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 87r-88v.

giunsero L'Aquila, destando immediata preoccupazione: «sarria la ultima desfatione nostra», scrisse il comune a Lucullo il 14 novembre; e il 16, dopo ulteriori notizie più allarmanti delle prime, si disse che «tucti stanno desperati et omne uno piange, et se questa cosa va inanti, questa città è la più disfacta città de quisto regno»[56]. Il 18 novembre, prima ancora che l'oratore riferisse «membra et quantitates» delle gabelle stabilite dal re (giunsero in città qualche giorno dopo e furono lette in assemblea il 21 novembre[57]) un consiglio aveva già predisposto istruzioni e argomentazioni contro le novità relative al sale e, confusamente, a vari altri beni tassati (ci torneremo)[58], mentre il 19 una cerna aveva giudicato che le imposizioni sarebbero state contrarie a «omnem consuetudinem nostram» e «intolerabiles». Il mercante Pasquale Santuccio stimava che esse avrebbero gravato la città per circa 20.000 ducati, una cifra lontanissima dai 4000 che gli aquilani erano abituati a pagare per convenzione sul focatico. Questo, peraltro, conferma che nel caso aquilano il re aveva molto da guadagnare con la riforma e che la ricchezza di quella città era senza paragoni in Abruzzo (come anticipato in parte seconda, V.1).

Il 21 novembre, ricevute informazioni più dettagliate sulle gabelle, crebbe l'indignazione dell'élite aquilana. Stando a quanto verbalizzato dal cancelliere comunale[59], Giovanni Battista di Marino si meravigliò retoricamente che la cerna non fosse esplosa in proteste ed esortò a nominare oratori per difendere «patrie rationes et iura» di fronte al re, mentre Carlo de Maneri spronò i concittadini a non comportarsi da pusillanimi. L'invio di nuovi oratori fu rimandato, visto che ancora doveva tornare il precedente e già gli erano state spedite lettere, ma la linea del rifiuto delle gabelle era condivisa da tutti. Oltre agli strali contro l'insostenibilità della mutazione fiscale, emerse in questa cerna un argomento importante: Sebastiano Chiaro, dottore in legge, formulò un'ipotesi su ciò che si poteva chiedere al re, ovvero la mitigazione delle gabelle entro un valore non superiore a quello del tributo che la città era già solita pagare, insieme all'assicurazione della libertà per i cittadini di decidere come distribuire i carichi. Era una prospettiva intelligente, che tutelava la soglia fiscale pattizia del passato e la responsabilità delle istituzioni municipali nel mediare l'imposizione effettiva delle tasse[60].

[56] Ivi, cc. 93v e 94r.
[57] ASAq, Archivio Civico Aquilano, T, 3, cc. 92r-95v.
[58] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 94v-96v.
[59] Su queste figure vd. soprattutto Berardi, *Le scritture* cit. e Terenzi, *«In quaterno communis»* cit.
[60] ASAq, Archivio Civico Aquilano, T, 3, cc. 92r-95v.

Il 24 novembre il comune informò l'oratore Lucullo che poteva rientrare, poiché si era già tentato tutto il possibile, inviando lettere sia al re che al duca di Calabria e al segretario Antonello Petrucci[61]. Passarono circa venti giorni prima che una nuova riunione della cerna fosse verbalizzata. Il 15 dicembre si presentò in città il primo di una lunga serie di emissari regi. Era un personaggio già noto agli aquilani, Gaspare de Canibus di Sulmona, che da più di dieci anni era tesoriere provinciale in Abruzzo. De Canibus era venuto a ordinare l'imposizione delle nuove gabelle regie, ma la sua limitata autorità fu ignorata. Il consiglio confortò i Signori della Camera aquilana a rimandare ogni azione e decisione sino all'arrivo di lettere speciali del re, poiché i privilegi garantivano che la città non era tenuta a comportarsi come una qualsiasi comunità della provincia, piegandosi all'autorità di un funzionario qualunque. «Nostra civitas cum reliquo Aprutio non comprehendatur», aveva detto Carlo de Maneri, «quia regie tantum maiestati et nostro pretori [leggi: il capitano regio] pareat»[62].

In parallelo, il comune cercò di aggirare il bando regio sul sale. Il sovrano aveva ordinato la serrata dei fondaci dell'Abruzzo marittimo fino all'arrivo di suoi uomini informati sul da farsi. L'Aquila tentò quindi d'approvvigionarsi attraverso canali privati, pur sapendo che faceva qualcosa di proibito[63]. Pare che la città avesse ottenuto una rassicurante risposta del re alle lamentele sui danni che la riforma faceva temere. Ferrante aveva scritto agli aquilani che non erano «bene informati, attento che questa ordinatione era facta et bene intesa ad beneficio universale de tucto lo regno», per cui li confortava ad attendere l'arrivo di un suo uomo, che avrebbe chiarito ogni cosa. Che le élites aquilane continuassero a nutrire la speranza di potersela cavare senza cedere terreno sui privilegi si capisce da come il 3 gennaio 1485 questa lettera regia fu esibita a due cittadini di Chieti giunti con i nuovi ordini relativi al sale. La città continuava a prendere tempo, in attesa dell'uomo promesso dal re[64]. Ben presto, però, l'oligarchia locale avrebbe scoperto che la volontà regia era ostinata e intenta a minimizzare le occasioni di trattative vere e proprie, costringendo l'università a confrontarsi con ufficiali speciali, sì, ma privi della facoltà di concedere alcunché, e minando così progressivamente le aspettative stesse degli aquilani.

[61] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 97v-98r.
[62] ASAq, Archivio Civico Aquilano, T, 3, cc. 96v-97v.
[63] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 101r-102r, 103r, 104v e 111r.
[64] Ivi, cc. 112r-v.

4.2. *Ridursi al «manco scarso partito»*

Entriamo in una seconda, lunga fase di negoziati, che si protrasse tra gennaio e maggio del 1485 e che vide l'università intenta a confrontarsi con tre diversi commissari regi e con il figlio ultimogenito del re dal suo primo matrimonio, don Francesco d'Aragona, che in Abruzzo coordinava in qualità di luogotenente generale l'applicazione della riforma, insieme al commissario Iacopo Tolomei[65]. In questo periodo cominciarono a funzionare le nuove imposizioni, mentre gli aquilani indirizzavano i loro sforzi verso la ricerca del «manco scarso partito»[66].

Il primo commissario venuto in città fu Troiano de Boctunis, a colloquio con il quale i Signori della Camera provarono a respingere in ogni modo le gabelle, senza successo. Troiano si presentò intorno alla metà di gennaio con ordini precisi del sovrano: imporre la riforma «senza altra replica o aspectare da nui consulta»[67]. In effetti, egli riuscì a far sì che le gabelle su carne e vino si pagassero «senza alcuno reservo» e, quanto al sale, «che non *fosse* replica alcuna» e lo si comprasse a 7 coronati il tomolo presso i fondaci della marittima abruzzese. Tuttavia, le pressioni del comune portarono a una bozza di compromesso sulla gabella della macina: se ne sarebbero occupati degli ufficiali municipali, prendendo nota solo virtualmente dell'esazione, cioè senza esigere davvero il dazio; nel frattempo, il comune avrebbe consultato il sovrano chiedendo o l'esenzione o il controllo dei proventi della macina per le spese municipali[68].

[65] Tolomei era già in Abruzzo da qualche anno e vi aveva svolto incarichi in sostituzione del «governatore generale» (*sic*) duca di Amalfi e per la fortificazione delle coste contro i Veneziani (*Regis Ferdinandi* cit., p. 451). Sull'affidamento di luogotenenze generali nelle province del regno ai figli del re (tra cui Francesco): B. Nuciforo, *«Al governo de quella provincia». La politica "cautelativa" degli Aragonesi in Calabria*, in *Il Regno. Società, culture, poteri (secc. XIII-XV)*, cur. M. Loffredo, A. Tagliente, Salerno 2021, pp. 123-143; Id., *Bâtards e bâtardise nella Napoli aragonese: la «dignissima prole» di Ferrante I*, in *I luoghi e le forme del Potere dall'antichità all'età contemporanea*, cur. A. Araneo, Potenza 2019, pp. 245-259; A. Russo, *Principi-baroni nel Regno aragonese di Napoli: il caso di Federico d'Aragona, principe di Squillace e di Taranto (1482-1487)*, «Reti Medievali Rivista», 19, 2 (2018), pp. 247-259; Senatore, *Parlamento* cit.

[66] Così nella verbalizzazione della cerna del 14 gennaio, in ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 98r-99v.

[67] Ivi, cc. 112v-113r.

[68] ASAq, Archivio Civico Aquilano, T, 3, cc. 98r-99v. ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 113v-114r. Da notare che della gabella si sarebbe preso nota non secondo il tomolo napoletano, ma le coppe aquilane; inoltre, de Boctunis avrebbe affiancato un credenziere di sua scelta agli amministratori del comune, per tenerli d'occhio.

Ulteriori trattative con de Boctunis si rivelarono infruttuose, proprio perché egli asseriva di non avere autorità per recepire le richieste degli aquilani. La stessa concessione appena menzionata, a ben vedere, era un risultato estremamente fragile, e assomiglia a un tentativo d'indorare la pillola dando loro l'illusione di poter strappare migliori condizioni una volta ottenuto un dialogo con il re – il quale, abbiamo visto, non voleva più essere consultato sulla materia. Nondimeno, il 18 gennaio, la comunità elesse in consiglio generale Mariano Camillo ed Evangelista Urbani allo scopo di parlamentare con Ferrante e farsi confermare che la macina non andava pagata[69].

In tutto questo non sfugga che nel frattempo L'Aquila sembra avesse conservato senza colpo ferire la titolarità di gabelle sullo zafferano e sulla lana, che furono utilizzate come strumento di finanziamento del comune nei mesi successivi, a garanzia di prestiti[70]. Nondimeno, il varo delle imposizioni regie, gestite da percettori che rispondevano al commissario generale Tolomei, aveva già ristretto i margini di manovra delle élites aquilane per procacciarsi denaro da riservare alle proprie spese ordinarie e straordinarie.

La situazione fu peggiorata dalla decisione regia di tirare fuori la questione dei pagamenti fiscali arretrati, con mossa che tatticamente sbilanciava la trattativa in favore della corte. A febbraio, don Francesco chiese agli aquilani di saldare un debito di 2700 ducati con il fisco. In una cerna del 2 marzo qualcuno propose di metter mano ai conti cittadini per vedere se si poteva abbassare quella cifra, ma l'aquilano Francesco Lucullo ammonì a non confidare troppo in questa speranza, perché la verifica poteva addirittura tornare in pregiudizio della città[71]. S'intravede la consapevolezza dell'esistenza di debiti con la corte e si capisce quanto l'argomento fosse delicato in quella congiuntura. Di fatto, i debiti di L'Aquila con il fisco furono tirati fuori uno dopo l'altro nei mesi successivi, accompagnando il progredire delle trattative sulla riforma e costringendo l'università a giocare una partita impossibile, come allo stesso potere regio doveva essere chiaro: complici le nuove imposizioni, la città aveva scarsi mezzi per provvedere a saldare i propri arretrati, dunque esigerli la costringeva ad arrabattarsi per raggranellare denaro in altro modo, cedendo parallelamente terreno sulle nuove imposizioni.

[69] ASAq, Archivio Civico Aquilano, T, 3, cc. 100r-101v.

[70] Vd. ivi, cc. 102r e 102v-105v. Inoltre ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 112v e 113r (gabella dello zafferano), 126r e 146r (gabella delle pelli).

[71] ASAq, Archivio Civico Aquilano, T, 3, cc. 102v-105v.

Non a caso, l'8 marzo furono lette alla cerna altre sgradevoli «ordinationes» del commissario generale Tolomei[72]. La corte voleva che gli aquilani adottassero pesi e misure napoletani, come del resto era previsto dalla riforma, e questo divenne il nuovo fulcro delle trattative fino a giugno. Il silenzio sceso sulla gabella della macina è difficile da sciogliere, ma visto come gli ordini del Tolomei avevano rincarato la dose, c'è da credere che essa sia stata imposta senza altri indugi. Non sembra casuale che nella cerna dell'8 marzo alcuni insorgessero contro costui e contro il fatto che si ignorava quanto la città aveva concordato con Troiano de Boctunis, il quale addirittura diventava ora un interlocutore preferibile e apprezzabile, tanto che Sebastiano Chiaro affermò che se il re avesse voluto innovare qualcosa, avrebbe dovuto inviare de Boctunis.

Tolomei dovette divenire un personaggio piuttosto odiato e non è un accidente che il suo nome venga fatto anche nella cronaca del de Ritiis, quando si parla della rivolta contro le gabelle. Ad aprile un oratore aquilano ebbe un colloquio con il commissario generale, ma tornò in città riferendo che egli sosteneva di aver scoperto un altro debito di L'Aquila con il fisco, per ben 1000 ducati. Per questo, Tolomei riteneva inopportuno lasciar godere agli aquilani l'assegnazione di 1500 ducati sulle entrate delle nuove imposizioni che solo pochi giorni prima il re aveva finalmente concesso. Quando ciò fu riferito alla cerna del 21 aprile, il mercante Evangelista de Legisti inveì pubblicamente contro Tolomei, mentre il notaio Marino de Trentacinque propose di scrivere a Ferrante per prevenirlo circa l'«informatione» che Tolomei stava per dargli a proposito dei debiti aquilani[73].

La discussione su pesi e misure arrivò al suo culmine tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, quando don Francesco d'Aragona si palesò a L'Aquila di persona. Pur essendo un personaggio dalla postura negoziale probabilmente più dolce rispetto a quella di Tolomei, bisogna tenere presente che non c'era una reale discrepanza fra gli obiettivi perseguiti dai due. Il 19 aprile era stato Francesco a emanare un «banno et comandamento» che ribadiva l'imposizione di pesi e misure napoletani pena una multa di 100 once[74]. Del resto, la volontà che questi uomini eseguivano era quella del re.

[72] Ivi, cc. 106r-107r.
[73] Ivi, cc. 109v-111v. Sulla concessione dei 1500 ducati vd. ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 133v-134r.
[74] Ivi, cc. 149v-150v.

Allo stesso 19 aprile è datata una significativa lettera di Ferrante a Francesco (da questi trasmessa anche a L'Aquila). Il sovrano rispondeva alle notizie ricevute dal figlio sulle modifiche che gli aquilani chiedevano alle nuove imposizioni. Si diceva bendisposto a esaudire le preghiere ricevute, ma impossibilitato a farlo subito. «La dicta predetta cità è capo de la provincia», scriveva, «et tucte le altre cità, terre et lochi de epsa guardano ad li progressi soi et ad li modi che tene in lo observare de le nove impositioni, et omne bono et male exempio se pigliaria indubitamente da la cità predicta». Per questo bisognava che Francesco esortasse gli aquilani ad aderire alla riforma «integramente». Una volta andata a buon fine secondo l'«utile» del re, gli aquilani avrebbero potuto venire da lui, trovandolo prontissimo a fargli «omne gratia demandarando» e ad assecondare anche l'«utile» loro. Riconosciamo, in queste parole, la gerarchizzazione degli interessi politico-economici che era il cardine del discorso demanialista.

I cittadini incaricati dei colloqui con Francesco riferirono in concione il 3 maggio, sostenendo di aver ottenuto un compromesso[75]: ogni cosa da gabellare («omnia gabellanda») si poteva misurare e pesare alla maniera aquilana, ma ogni settimana si doveva prendere nota di quanto si sarebbe pagato stando ai pesi e alle misure napoletane, cosicché il re potesse decidere in un secondo momento se condonare tale somma o esigerne il pagamento integrativo. Eppure, già il giorno dopo questa ipotesi fu smentita da un bando dello stesso Francesco, nel quale si prescriveva, di nuovo, di «pagare tucte et singule cose spectanti et pertinenti ad le nove impositioni ad rascione del piso et mesure napolitane»[76]. Dal canto suo, il comune aveva ormai difficoltà anche solo a reperire i fondi per mandare un oratore al re, sicché si limitò a moltiplicare le lettere esasperate rivolte al sovrano, al duca di Calabria, a Diomede Carafa e al segretario Petrucci, chiedendo almeno di favorire l'assegnazione dei 1500 ducati da parte di Tolomei, perché «altramente non possemo vivere»[77].

Al di là di chi ancora sperava di poter insistere con don Francesco per ottenere «aliquid melius», evocando stavolta (e per la prima volta in consiglio, da quel che ci è dato vedere) l'intervento influente del conte di Montorio Pietro Lalle Camponeschi, molti pareri tendevano ormai alla rassegnazione: da quello di Francesco de Picis, che, «habita spe de mensuris et ponderibus servandis»,

[75] ASAq, Archivio Civico Aquilano, T, 3, cc. 115v-119v.
[76] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 136r-v.
[77] Ivi, cc. 141r-142r.

riteneva convenisse ora tollerare l'applicazione del bando e chiedere poi grazia dell'eccesso; a quello di Pasquale Santuccio, che dava ragione al concittadino poiché riteneva pericoloso per la città opporsi e preferibile operare con un po' di sottigliezza, cercando almeno di ottenere il favore di don Francesco affinché questi si facesse mediatore per la città.

Il 22 maggio andò a segno una nuova stoccata alle capacità contrattuali del comune. Un altro commissario, Pietro Oliverio, notificò che secondo ulteriori conteggi i residui fiscali ammontavano a 5282 ducati[78]. L'università già faticava a reperire risorse economiche per le spese cittadine, come detto, e appena qualche giorno prima, il 16 maggio, si era discusso della possibilità di aggirare Tolomei per procurarsi i 1500 ducati promessi dal re, facendoseli consegnare direttamente dal percettore delle nuove imposizioni a L'Aquila. Su quella proposta diversi cittadini avevano sollevato dubbi e suggerito di consultare dottori in legge per capire se si poteva agire «sine crimine»[79]. In questa *impasse*, le novità comunicate dall'Oliverio erano schiaccianti. Gli interventi alla cerna in cui se ne discusse oscillavano fra incredulità, indignazione e cinismo. È significativa la confusione sul da farsi, visibile anche nei discordi pareri di contattare il re o il duca o tutti e due, di mandare loro oratori o solo lettere, o addirittura di rivolgersi piuttosto al commissario.

La *reformatio* di quella riunione ricercò un tono moderato, ma fece leva in modo sottile e velatamente critico sul valore della giustizia. Essa stabilì di rivolgersi al commissario «mansuete et benigne» per dirgli che, come poteva constatare grazie ai conti che gli erano stati consegnati, la città non era in debito con la corte (ma, significativa precisazione: «ex rebus ordinariis et iustis»); alla comunità doleva non poter rispondere alle richieste del re, ma si trovava in uno stato di «debilitatem et impotentiam» che certamente il sovrano non avrebbe voluto aggravare chiedendo più di quello che era «iustum et debitum»[80].

Dietro questi riferimenti ribolliva un dissenso polemico che cominciò a trapelare in forme più gravi nelle verbalizzazioni del cancelliere comunale. Nelle dichiarazioni di Sebastiano Chiaro, per esempio: «quod quidquid placet principii habetur per lege; id tamen qui placet esse debet tam moderatum qui per lege haberi possit»[81]. Secondo Chiaro la comunità non era debitrice, poiché l'ammi-

[78] ASAq, Archivio Civico Aquilano, T, 3, cc. 128r-132r.
[79] Ivi, cc. 122v-127v.
[80] La lettera con cui si comunica tutto questo al re è in ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 142v-143r.
[81] ASAq, Archivio Civico Aquilano, T, 3, c. 129v.

nistrazione regia aveva mancato di effettuare un'assegnazione di sale già pagata. Tuttavia, ormai, più che la *ratio* delle cose, contava la mera volontà e potenza regia («Verum cum in hoc veniat tantum voluntas regis, quod est lex animata, et hoc voluntas resideat in potestate et non in ratione»), sicché Chiaro *sconsigliava* d'inviare oratori al sovrano[82]. Il Nostro era dottore in legge, lo ricordiamo e si vede: questi cenni intrisi di riferimenti giuridici e ideologici appaiono tanto più seri. Essi sono la spia di come già a quest'altezza cronologica si stesse delineando una rottura comunicativa con il re e l'elaborazione di un discorso contrapposto a quello demanialista. Le parole di Chiaro ne lasciano intravedere le basi, quando alludono al fatto che l'aspetto arbitrario del potere regio stava prendendo il sopravvento su quello razionale. Non solo erano parole gravi, ma anche insidiose, perché nell'allungare l'ombra della tirannide sulle azioni degli uomini della Corona (ma qui addirittura del re stesso!) aprivano la strada alla giustificazione di mosse volte a liberarsi da tale giogo.

4.3. *«Regie voluntati resistere non possimus»*

Il 26 maggio 1485 don Francesco diramò le convocazioni affinché baroni e sindaci demaniali d'Abruzzo comparissero il 10 giugno a Pescara, poiché Alfonso d'Aragona voleva conferire con loro di «cose pertinenti al stato et servitio della maiestà del signore re et universale utile loro»[83]. Siamo a questo punto nella terza e ultima fase delle trattative fra L'Aquila e la corte sulla riforma fiscale, quella che preluse alla ribellione di settembre-ottobre e che s'intrecciò con le negoziazioni avvenute in altre comunità abruzzesi, delle quali purtroppo non abbiamo che sparute tracce. Ormai la volontà regia si manifestava nella provincia attraverso l'*alter ego* Alfonso duca di Calabria e i margini di dialogo si assottigliavano ulteriormente.

Gli ambasciatori aquilani, Sebastiano Chiaro e Giorgio de Marino, partirono con istruzioni prudenti: fare presente che si stava consultando il re per pesi e misure; sollecitare l'erogazione dei 1500 ducati di assegnazione; lamentarsi di Iacopo Tolomei e raccomandare piuttosto il tesoriere provinciale Gaspare de Canibus; evidenziare le ragioni per cui la città non era tenuta a residui fiscali[84]. Ma il 10 giugno, mentre il parlamento provinciale iniziava a Chieti, l'ennesimo commissario regio si presentò a L'Aquila. Era Giovanni de Monti, venuto a chiedere

[82] Ivi, cc. 129v-130r
[83] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, c. 144r.
[84] Ivi, cc. 148r-149v.

per conto del duca di Calabria che il comune saldasse alla svelta 5800 ducati di debiti. Gli aquilani erano ormai inchiodati con le spalle al muro. L'intervento di Antonio di Carlo dei Cadicchi in consiglio è esemplare: commiserate le aspettative dei Signori della Camera, egli dichiarò che non era possibile né resistere alla volontà del re, né soddisfare la richiesta recata dal commissario. Esortò alla prudenza e alla modestia, a mostrarsi servi del duca per conservarne la grazia, prendendo tempo con il commissario per attendere che si potesse addivenire a una qualche composizione nel parlamento di Chieti.

«Regie voluntati resistere non possimus», riteneva anche Francesco Lucullo, «maxime quod dux Calabrie in armis sit». Traspare qui il timore verso Alfonso. Tutti i membri dell'oligarchia politica concordavano sulla necessità di non indisporlo, di supplicarne la grazia, ma di obbedire anche se l'avesse negata, perché, come disse Carlo de Maneri, il diritto era ormai nelle armi («cum ius sit in armis, et arma tenenti omnia det qui iusta neget»)[85]. Fu ancora Carlo de Maneri che in una riunione successiva, tornati gli oratori dal parlamento, pronunciò parole che denunciano lo sviluppo del discorso già visto in trasparenza nelle dichiarazioni di Sebastiano Chiaro: «non bonum esse regem facere tirannum»[86].

Naturalmente si continuava ad agire per vie negoziali. L'assemblea del 10 giugno deliberò di affidare ad alcuni cittadini pratici di numeri l'esame dei conti della città insieme al commissario de Monti. Il punto, però, è che la percezione della situazione era completamente mutata, scivolata verso uno stato tale che l'élite aquilana sapeva di non avere scelta: bisognava ragionare nell'ottica del duca e della corte, piegarsi a ridefinire lo stato privilegiato della *respublica* aquilana nel nuovo quadro stabilito dalla riforma. Significativo, ad esempio, che Pasquale Santuccio suggerisse di chiedere consiglio al commissario Oliverio su cosa scrivere al duca, segno che ormai si doveva inclinare a capire come compiacerlo e in che misura ciò lasciasse spazio alle ambizioni cittadine. La dichiarazione più esplicita su come l'ottica si fosse spostata rispetto agli esordi delle trattative è quella di Quinziano di Cristoforo, che, prefigurando la disfatta economica della città se per rispondere ai residui avesse dovuto aggiungere alle gabelle una colletta, dichiarò preferibile che la città si consegnasse nelle mani del re o di uno dei suoi figli[87].

[85] ASAq, Archivio Civico Aquilano, T, 3, cc. 136v-140r (la citazione è da c. 139v).

[86] Ivi, cc. 140v-143v.

[87] Non è chiaro cosa questo significasse, ma è interessante ricordare che Quinziano di Cristoforo è la stessa persona che fra 1476 e 1477 aveva fatto balenare in consiglio la proposta di cedere le montagne aquilane alla Corona (vd. *supra* parte seconda, V.1). Mi sembra che nella voce del di Cristoforo

Il 18 giugno furono date istruzioni a un nuovo gruppo di negoziatori, che partì stavolta accompagnato da Pietro Lalle Camponeschi in persona per conferire con il duca di Calabria. Le indicazioni del comune erano tutte di natura contenitiva rispetto a iniziative che non si confidava più di tanto di poter arrestare: si raccomandava agli oratori di ridurre il più possibile la somma di denaro che il duca si aspettava di ricevere dalla città; dove volesse quel denaro tramite gabelle, lo si doveva pregare «che de questo lasse lo pensero ad la comunità de ordinarlo como meglio li pare»; ma se avesse insistito per le gabelle bisognava dirgli che quelle già imposte erano sufficienti, e che se non lo fossero state ci avrebbe pensato il comune, mentre se i proventi fossero stati in eccesso il di più doveva essere trattenuto da quest'ultimo; inoltre bisognava chiedere che fosse il comune a nominare «li ministri», ma se il duca avesse ribadito di volerli nominare personalmente, la comunità avrebbe dovuto almeno avere il diritto di affiancare loro due credenzieri; ancora una volta, poi, bisognava supplicare di evitare la mutazione di pesi e misure e di favorire l'erogazione dei 1500 ducati per le casse comunali[88].

Alla chiusura di mesi di trattative si arrivò nelle ultime due settimane di giugno. Sono datate al 20 le lettere con cui Alfonso duca annunciò i risultati del parlamento tenutosi a Chieti[89]. Tutte le università abruzzesi dovevano pagare alla Corona «per via de gabelle» almeno la stessa cifra che in precedenza pagavano per fuochi e sale. A parte, la corte avrebbe venduto il sale al prezzo stabilito nel parlamento napoletano del 1484, conseguendo così un sicuro aumento delle sue entrate ordinarie. Le comunità potevano tenere a proprio beneficio eventuali surplus derivati dagli introiti delle gabelle, ma il re poteva sempre decidere di appaltare a proprio arbitrio quei cespiti.

Nello specifico del caso aquilano si addivenne alla seguente «compositione et ordinatione»: la somma fissa da versare alla corte era di 8000 ducati annui; le gabelle da imporre erano grossomodo quelle già viste altrove per le nuove imposizioni[90]; era obbligatorio adottare pesi e misure napoletani. Da una delibera

potrebbe essere riconoscibile l'esistenza di un "partito" demanialista a L'Aquila, chiaramente marginale rispetto al "partito" comunalista. Non ho potuto trovare il nome di costui nel novero di coloro che Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 617 identifica come «il vertice del gruppo dirigente aquilano».

88 ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 152v-155r.

89 Ivi, cc. 180r-184v.

90 3 tornesi per tomolo di farina; 1 tornese per rotolo di carne, pesce e salsume; 1 tornese per decina della carne salata; 1/3 del vino venuto a minuto in osterie e taverne; 1 cella per soma di 2 barili di vino mosto prodotto nel territorio aquilano; 1 coronato per libbra di zafferano.

di circa un mese dopo (27 luglio) veniamo a sapere che il re aveva acconsentito alla nomina comunale dei percettori locali, sebbene intendesse affiancarvi un credenziere di nomina regia. Anche la questione dei residui fu avviata verso una soluzione, con la riduzione delle pretese della corte da 5880 ducati a 3200, da pagarsi parte in contanti e parte in panni e cavalli[91].

Il relativo addolcimento del re su questi ultimi due punti non era casuale, come per i residui ha già notato Pierluigi Terenzi. Sembra dipendesse dal fatto che, il 28 giugno, il duca di Calabria aveva arrestato Pietro Lalle Camponeschi, con accuse probabilmente pretestuose circa le sue interferenze nell'ordinato funzionamento della fiscalità municipale e con una altrettanto capziosa «assoluzione del gruppo dirigente, […] indirettamente presentato come succube del conte e dei suoi interessi»[92].

A questo punto, le fonti municipali trasmettono l'illusoria sensazione che la situazione si fosse normalizzata. In fine dei conti, si riproponeva a L'Aquila un nuovo profilo di privilegio simile a quello che abbiamo visto per Catanzaro e Chieti, mentre le fonti non mostrano per luglio e agosto tentativi di aprire nuove trattative con la Corona, se non su alcuni punti di dettaglio. Ma lo smantellamento dei privilegi aquilani – perché è questo che abbiamo ripercorso – aveva prodotto una frattura profonda. Il re poteva ritenere di aver eliminato un pericoloso sobillatore, allontanando il conte di Montorio dal gruppo dirigente aquilano, ma sottostimava l'autonomia di quest'ultimo e l'attenzione che esso poteva prestare ai suggerimenti di altri soggetti, come si sarebbe visto di lì a poco.

A partire almeno da agosto del 1485 iniziarono i contatti fra il comune e il papa[93]. Il 3 settembre i Signori della Camera rassicurarono il luogotenente regio Antonio Cicinello – la cui presenza loro stessi avevano richiesto – a proposito di una «poca altercatione» verificatasi in città, della quale non sappiamo nulla: «per gratia del nostro signore dio», scrissero, «la cosa è ben sedata et omne cosa sta in pace et sensa tumulto alcuno»[94]. Il 25 settembre scoppiò la violenta rivolta

[91] ASAq, Archivio Civico Aquilano, T, 3, cc. 144r-146r e 146v-147v.

[92] Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 256-258.

[93] È improbabile che L'Aquila non fosse fra le comunità che insieme ai baroni si erano rivolte al pontefice in cerca di protezione «da queste intolerabile gabelle e gravezze inconsuete», con una missione di cui è notizia in Ferente, *Gli ultimi guelfi* cit., p. 178. Purtroppo, di tali comunità la fonte di Ferente non sembra fare i nomi.

[94] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, c. 191r. Probabilmente non è un caso se di lì a pochi giorni il re placitò una richiesta aquilana affinché non fossero nominati credenzieri regi a sorve-

nel corso della quale Cicinello fu ucciso e sembra che la Camera aquilana non fosse aliena ai suoi sviluppi[95]. I Signori giocarono nei giorni seguenti sul *topos* dell'incontrollabilità delle masse popolari insorte al fine di ottenere il perdono regio, che d'altronde era una mossa ormai obbligata visto il pericoloso montare delle tensioni in tutto il regno e il rischio di favorire a L'Aquila i fautori di scelte estreme.

Subito dopo la rivolta erano rientrati in città prima il nipote di Pietro Lalle, Antonuccio Camponeschi, che peraltro aveva ricevuto gli stendardi pontifici dal papa e promesse di supporto dalle milizie colonnesi; poi anche Vespasiano Gaglioffi, della *pars* avversa ai Camponeschi. La città stava in sospeso fra quelli che invocavano il re, quelli che invocavano il papa e quelli che semplicemente volevano liberarsi dalle nuove imposizioni[96]. Il 1° ottobre, ancora con la motivazione (o piuttosto il pretesto) che bisognava «sedare el populo, che ancora è coll'arme in mano», i Signori comunicarono al duca di aver abolito le nuove imposizioni[97]. Nel frattempo, però, si trattava con il papa[98].

Fu ancora al duca di Calabria che la Camera aquilana preannunciò il 18 ottobre la propria decisione di innalzare le bandiere pontificie nel nome della libertà. La missiva offre un'epitome della prospettiva aquilana sugli eventi che abbiamo passato in rassegna, formulata, sì, in termini di grande prudenza politica nei confronti del sovrano e del suo erede (ai quali non furono rivolte accuse esplicite), ma anche di inequivocabile orgoglio comunale:

> El nostro populo, invitato dalla sanctità de nostro signore ad libertà, per havere patute qua innanti tanto continue et insupportabili gravize, senza essere possuto retenere ha concordato el nome de libertà et con queste acceptate et alzate le bandere de Sancta Ecclesia […].
>
> Non ne possemo dolere de non habere facto intendere quel che facea al remedio de tale cose, de la quale sempre havemo dubitato non siamo stati intesi. Questo fructo hanno ancor menato l'opere de misser Antonio Cicinello et le excogitatione de misser Iacobo Tholomeo et de alcuni altri al retrovare et far omne dì inponere nove graveze ad li poveri subditi.

glianza delle nuove imposizioni in città (ivi, c. 196r).

[95] Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 436 e nota 442.

[96] Ivi, pp. 436-438. Ferente, *Gli ultimi guelfi* cit., pp. 198-199.

[97] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 205v-206r.

[98] Ferente, *Gli ultimi guelfi* cit., p. 199.

Nientedemeno che così sia sequito, ià sarremo sempre al piacere de la maiestà del signore re et la prefata vostra illustrissima signoria, ad la quale ne reccomandamo[99].

4.4. *I nodi della crisi*

La sequenza evenemenziale delle trattative ci mostra con quanta caparbietà l'élite aquilana difese i privilegi comunali e quanta pressione la Corona dovette esercitare per superarli, conseguendo un risultato che si rivelò comunque politicamente insostenibile. Alla fine, gli aquilani giunsero a ritenere preferibile l'opzione estrema della dedizione al papa, foss'anche su impulso dei Gaglioffi e della loro *pars*, e nonostante i rischi che tale gesto comportava. Perché? La risposta non è difficile, ma una volta tanto possiamo sorreggerla con abbondanza di riferimenti ai documenti, anziché ragionando su tracce più o meno tenui. Ricapitoliamo, allora, quali furono i principali nodi della crisi nei rapporti fra L'Aquila e la Corona.

Sin dalle prime indiscrezioni sulla riforma nel novembre 1484, l'élite comunale riconobbe nel nuovo assetto fiscale proposto dal re un fattore di riduzione della propria influenza sui circuiti redistributivi locali. È questo un aspetto fondamentale del danno paventato alle *patrie rationes* e della *povertà* che si diceva avrebbero comportato le gabelle. L'università si trovò a corto di spazi per manovrare proprie imposte indirette e reticente a proporre collette su un tessuto già gravato dai dazi regi[100]. Le soluzioni escogitate a questo riguardo mostrano appunto lo sforzo di trovare nuovi introiti con i quali scongiurare il rischio di non riuscire ad «antiquam dignitatem sustinere», per esempio vendendo uffici, chiedendo prestiti e vagliando imposizioni aggiuntive su certe categorie di persone, come gli albanesi che dimoravano nel contado[101].

Abbiamo visto che anche altrove la riforma di Ferrante creò il problema di come finanziare le spese ordinarie del comune (*supra* parte terza, V.1 e V.3). A loro volta, gli ambasciatori aquilani inviati al re e al duca di Calabria con istruzioni del 23 gennaio 1485 dovevano far presente che senza l'assegnazione di qualcuno dei nuovi cespiti al comune «non se poteria vivere, perché ad la comunità

[99] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, c. 216r.
[100] Che la penuria di denaro fosse dovuta alle gabelle è detto anche esplicitamente in ASAq, Archivio Civico Aquilano, T, 3, c. 122v. Non bisogna confondersi e credere che ciò significasse un impoverimento dell'economia cittadina: erano le risorse controllabili dal comune a scarseggiare.
[101] Ivi, cc. 120r-122v e 122v-127v.

ei levata omne intrata». Si formulava anche una precisa richiesta di fondi, per l'ammontare di 1919 ducati da destinare in larga parte ai salari per ufficiali e servienti del comune (869 ducati) e a una sorta di fondo per le pubbliche relazioni (900 ducati), oltre che a spese di riparazione di strutture pubbliche (100 ducati) e per eventi festivi (50 ducati)[102]. Sempre in quest'ottica va vista la richiesta, nella medesima occasione, affinché il re si assumesse il costo delle elemosine e del sale da conferire ai luoghi religiosi della città (altri 410 ducati)[103].

Quando Ferrante acconsentì all'assegnazione fissa di 1500 ducati annui, era a questi bisogni che stava rispondendo (peraltro mostrando anche qui l'intenzione di operare un giro di vite, rispetto agli oltre 2000 ducati totali auspicati dagli aquilani). Ed è proprio per l'urgenza di quelle risorse che il comune reiterò più volte la richiesta dei 1500 ducati nelle travagliate negoziazioni fra primavera ed estate del 1485.

C'era dell'altro, naturalmente. Abbiamo detto che per le comunità regnicole il potere di agire in ambito fiscale rappresentò un'occasione d'incidere in modo significativo sulla circolazione della ricchezza nella sfera locale (*supra* parte seconda). E abbiamo visto quanto, nel caso specifico di L'Aquila, un vero e proprio sistema di potere si fosse strutturato intorno alla preminenza della città nel distretto e dell'élite armentaria e mercantile nel governo comunale, una preminenza che veniva ribadita e consolidata da certe modalità di gestione delle risorse fiscali (*supra* parte seconda, V.1). La riforma di Ferrante aveva il potenziale per turbare la tenuta di quel sistema e dell'equilibrio socioeconomico che vi si appoggiava.

A tal riguardo, torna utile riportare le argomentazioni che l'élite aquilana propose di volta in volta nel tentativo di modificare l'assetto definito dalla Coro-

[102] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 118r-v. Per la precisione: 100 ducati per il salario del capitano, 72 ducati per il salario dei Signori della Camera, 100 ducati per il salario dei due cancellieri, 100 ducati per il salario del depositario e del razionale, 24 ducati per il salario del notaio fiscale, 72 ducati per quattro *trombetti*, 192 ducati per dodici famigli, 54 ducati per tre corrieri, 15 ducati per il mastro massaro, 20 ducati per i custodi delle porte, 60 ducati per «quilli che mantengono le acque del communo», 60 ducati per il maestro di scuola; 400 ducati per doni e spese ai figli e nipoti del re, nonché ad altri signori temporali e spirituali, oltre a 500 ducati per l'invio di ambasciatori e corrieri; 100 ducati per la riparazione di mura, fonti, fogne e altre strutture pubbliche; 30 ducati per i due palli di San Pietro e San Bernardino, e 20 ducati per li «instrumenti in dicte feste».

[103] Ivi, cc. 117r-v. Per la precisione: 60 ducati per l'Ospedale Grande, 100 per Santa Maria del Soccorso, 50 per San Bernardino e San Giuliano, 100 per Santa Chiara, 100 per San Domenico e Sant'Agostino.

na. A proposito del sale, già il 18 novembre 1484 (prima ancora di avere il testo della riforma!) si azzardò persino una stima di quanto sarebbe costato alla città rifornirsene secondo le nuove modalità e il nuovo prezzo: 12.000 ducati, si calcolò, considerando che si trattava di una risorsa fondamentale per l'alimentazione degli ovini e del bestiame in genere. Se a questo si aggiungevano i pagamenti di *fida* per pascolare le greggi in Puglia e altrove, l'onere lasciava presagire il rischio dell'abbandono in massa delle attività di allevamento, con danni enormi, visto che quel settore economico dava lavoro a molti aquilani («donde se vive bonamente tucta la nostra poveraglia per li exercitii che da quillo nascono»)[104]. A gennaio, la questione era ancora sul tavolo, per cui s'istruirono gli ambasciatori perché strappassero una riduzione del prezzo del sale da 7 a 5 coronati per tomolo, ribadendo il rischio della «desfactione de li industriosi et de la povera gente»[105]. Le lamentele tornarono a ripetersi all'inizio di giugno 1485[106].

L'insistenza sugli svantaggi che avrebbero colpito soprattutto i ceti medio-bassi ritorna anche nelle richieste relative ad altre gabelle. Pensando a quelle su vino e carne si diceva: «Li nostri cittadini, maxime li poveri, in affando de lavorare dì et nocte per substentare la vita loro, bisogna che magnino et bevano ad ogni hora», sicché «per ipsi poveri sonno facte le taverne» e sarebbero stati loro a risentire dei dazi, in particolare per il vino[107]. Ancor peggio per grano e farina. Già prima di ricevere i capitoli della riforma si temeva che, vista la scarsa produzione cerealicola locale e la necessità di rifornirsi altrove, «nui pagaremo le gabelle de tucto Apruzo»[108]. Chiariti poi i termini della questione, il dazio della macina divenne uno spauracchio («quisto ei uno membro che da maiore umbreza al populo che tucti li altri»), per cui si chiesero modifiche volte almeno ad alleviarne il peso per i poveri[109]. Infine, anche la gabella dello zafferano rappresentava un problema, perché avrebbe tolto un'entrata al comune, oltre a colpire per l'ennesima volta una delle principali attività de «li poveri homini nostri et li homini de campo»[110].

[104] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 94v-96r.
[105] Ivi, cc. 115r-119r.
[106] Ivi, cc. 148r-149v.
[107] Ivi, c. 96r.
[108] *Ibid*.
[109] Ivi, c. 115v. Per la precisione, si chiese d'imporre il dazio non alla macina, ma «al reponere de grani, che così el povero vene ad essere più relevato et senza querela».
[110] Ivi, c. 95r.

Tutta quest'attenzione ai «poveri» rappresentava certamente un *escamotage* politico. È significativo che nel corso della trattativa con il sovrano ritornassero più volte riferimenti assai espressivi di una cultura politica comunalista, in particolare quando la Camera aquilana prese tempo con la Corona sostenendo di non poter procedere «senza consulta de citadini», come, si diceva altrove, «è nostro costume»[111]. L'élite aquilana sottolineava così la sua funzione di rappresentante del popolo, a tutela del quale bisognava difendere il sistema che, d'altro canto, garantiva una distribuzione di ricchezza e potere vantaggiosa innanzitutto per l'élite stessa. In un caso, nelle nostre fonti, emerge anche un riferimento che allude in modo più esplicito all'organicità di una certa disuguaglianza rispetto a questo obiettivo. Accade quando, ai sindaci mandati il 18 giugno a Chieti con il conte di Montorio, la Camera aquilana comandò di far intendere ad Alfonso d'Aragona che «per via de gabelle […] tucta la graveza è de la cità, ch'el contado poco senne sente». Sicché il governo municipale avrebbe voluto "riequilibrare" la situazione[112]. Questo non significa che si debba sottovalutare la capacità di questa narrazione di attecchire e coinvolgere anche le persone situate gerarchicamente più in basso nell'ordine sociale così delineato[113]. Purtroppo le testimonianze più espressive di queste voci popolari latitano, ma qualcosa si potrà dire in chiusura di paragrafo.

Prima conviene far presente un ultimo aspetto nodale del malcontento verso la riforma, cioè l'ostilità all'introduzione di pesi e misure napoletani. Anche in questo caso, abbiamo già visto che si trattava di un elemento dotato di risvolti rilevanti sia sul piano del governo economico locale, sia sul piano politico-identitario (*supra*

[111] Ivi, cc. 142v-143r, 148r-149v, 151r. Solo una volta, in istruzioni dell'11 luglio 1485, quando ormai alla Camera aquilana non era rimasto altro da fare che trattare la somma da pagare annualmente alla Corona per assicurarsi almeno la gestione delle nuove imposizioni locali, essa fece notare al duca di Calabria che stava procedendo «sensa notificarlo al populo», il quale sarebbe stato messo direttamente di fronte al prezzo stabilito (ivi, cc. 166r-167v).

[112] Ivi, c. 154r.

[113] Su questo punto la mia interpretazione si discosta in parte da quella di Raffaele Colapietra. Lo studioso era più propenso a una lettura di netta contrapposizione fra gli interessi dell'oligarchia mercantile e quelli del popolo, perlomeno quanto al popolo del contado. Individuava la possibilità di una convergenza fra gli interessi dell'oligarchia e dei ceti popolari urbani nell'ostilità alle gabelle, ma, in assenza di approfondimenti maggiori sulle fonti (l'unico riferimento offerto in questo caso da Colapietra era quello che cito anche io nella nota precedente), mi sembra che tale visione rischi di semplificare troppo una realtà dei rapporti sociali fra città e contado assai più complessa e bisognosa di approfondimenti. Cfr. anche gli spunti in Rotellini, *"Per fuoco e per estimo"* cit.

parte seconda, VII.2), e che dei conflitti a riguardo si manifestarono anche in altre comunità (*supra* parte terza, V.2). A L'Aquila, l'argomentazione del comune contro questa mutazione insistette più volte sulla «rasione de li commertii che havemo con quilli vengono extra regno»[114]. Trovandosi nei pressi dei confini del reame, L'Aquila sottolineava i suoi stretti rapporti commerciali «con terra de Roma, con la Marca et con li altri convicini», e il fatto che l'assetto di pesi e misure municipali era al servizio di tali traffici («la brigata ei costumata ad quisti pesi et mesure»)[115]. È un esempio notevole di quel che si è già detto circa la possibilità che le unità di misura locali fossero gestite in modo da risultare funzionali all'inserimento in circuiti economici specifici, non coincidenti con precisi confini politici e giurisdizionali (*supra* parte seconda, VII.2). Il che chiama in causa il problema degli *altri* interessi economici connessi alla riforma di Ferrante e ai suoi programmi di uniformazione.

La discussione consiliare del 27 aprile 1485 mostra con quanta lucidità gli aquilani fossero consapevoli del legame fra tale questione e quella delle gabelle. Uno dei presenti, Marino da Trentacinque, invitò a non prestare ascolto a chi caldeggiava di accettare una mutazione dei soli pesi e misure afferenti alle gabelle, perché pesi e misure riguardavano *sempre* le gabelle. E Iacobo di Marinuccio illustrava un possibile esempio: diminuita l'entità effettiva di un dato peso o misura, il prezzo dei beni misurati non diminuiva, sicché per comprarne le stesse quantità che si compravano prima occorreva spendere di più. Visto che ciò significava pagare più gabelle, in molti espressero l'opinione che questa novità non muovesse «ex mente regia», ma dai cattivi consigli e dagli interessi degli arrendatori delle nuove imposizioni[116]. Sappiamo quanto, in verità, l'identificazione dell'interesse del re e degli arrendatori fosse profonda e avesse alimentato anche in altri casi interventi più o meno decisi contro consuetudini e privilegi delle università regnicole (*supra* parte terza, III.2 e V.2).

Quando le trattative con la Corona approdarono agli esiti dell'estate 1485, uno degli ultimi baluardi difesi dalle élites aquilane fu proprio l'obiettivo di

[114] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, c. 116v.

[115] Ivi, cc. 141r-142r. Vd. anche ASAq, Archivio Civico Aquilano, T, 3, cc. 112r-115r. Sui commerci in quest'area centro-italica, a dispetto delle frontiere fra entità politiche diverse, vd. A. Bulgarelli Lukacs, *Nonostante il confine. Le forme dell'integrazione tra Abruzzi e Marche: prodotti, uomini, scambi*, in *Un modello di sviluppo plurisecolare: economia integrata e vocazione manifatturiera nell'Appennino centrale. Tra memoria storica e prospettive future*, cur. E. Di Stefano, T. Croce, Ancona 2019, pp. 203-224.

[116] ASAq, Archivio Civico Aquilano, T, 3, cc. 112r-115r.

evitare certe ingerenze esterne e nocive nell'amministrazione locale. Il 27 luglio il consiglio discusse se prendere o meno collettivamente l'appalto delle gabelle al prezzo di 8000 ducati concordato con la Corona. Era una soluzione che, ormai, appariva a molti accettabile «ratione libertatis». Domenico di Nuzzo sostenne che così si conservava almeno la libertà di eleggere gli ufficiali delle gabelle. Giovanni Battista di Marino concordò e aggiunse che dei «ministri» eletti si sarebbero accontentati del proprio salario invece di cercare modi per far fruttare al massimo i dazi spremendo gli aquilani (come avrebbe potuto fare un arrendatore); inoltre la comunità avrebbe mantenuto un certo controllo della situazione e la possibilità di correggere i difetti che si fossero manifestati[117]. Interessantissima anche l'osservazione di Sebastiano Chiaro e Alessandro Alferi, sul fatto che la convenienza di accettare un appalto collettivo stava nel tenere la corte all'oscuro o almeno priva di informazioni dettagliate sulla rendita reale delle gabelle, contentandosi essa degli 8000 ducati convenuti. In futuro, ciò avrebbe potuto impedire che fossero imposti rincari della quota da pagare. E infatti, l'oligarchia era concorde anche nel ritenere che bisognasse evitare la creazione di un credenziere regio[118].

È una logica dell'opacità in cui ci siamo già imbattuti (*supra* parte seconda, V.1). E, a ben vedere, è una logica che mirava a conservare quel tanto di margine amministrativo sufficiente a raggiungere due obiettivi: 1) poter ritoccare – in modo politicamente non neutrale – la distribuzione interna dei carichi fiscali (facendo in modo, per esempio e per dirla con le parole della Camera aquilana, «ch'el contado habia la rata sua della graveza, como sole havere»[119]); 2) assicurare dei profitti alle élites più coinvolte nel governo della *respublica*, proposito che si legge bene nelle argomentazioni con cui si provò a evitare la nomina di un credenziere regio, sostenendo che nessun cittadino avrebbe mai sub-appaltato dal comune le nuove imposizioni se ci fosse stato un credenziere, «perché non vogliono che loro facende siano da altri intese, o che ne perdessino o che ne guadagnassino»[120].

[117] La speranza di poter esercitare un minimo di controllo sulle imposizioni grazie a questa concessione era ciò che già il 18 giugno aveva spinto a chiedere che, purché la comunità soddisfacesse il montante a lei imposto, dell'organizzazione del prelievo locale si lasciasse la direzione al comune («che de questo lasse lo pensero ad la comunità de ordinarlo como meglio li pare»). Vd. ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 153r-155r.

[118] ASAq, Archivio Civico Aquilano, T, 3, cc. 146v-147v.

[119] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, c. 54r.

[120] Ivi, c. 188r.

Riflettendoci bene, qui c'è anche un gancio per ipotizzare che l'ostilità agli appaltatori emersa nella riunione consiliare del 27 aprile guardasse soprattutto alla prospettiva che essi fossero forestieri o che comunque non fossero scelti dalle élites del comune, bensì da qualche funzionario del re, magari dall'odiato commissario generale Iacopo Tolomei. E proprio sulla plausibile capacità dell'oligarchia aquilana di additare un nemico esterno possiamo chiudere, per insinuare che questo fu uno dei modi in cui essa riuscì a trovare un'intesa più larga con la cittadinanza, coinvolgendola, in misura difficile da stabilire – e tanto più per l'imperscrutabilità su questo piano del gioco fazionario – nelle infuocate circostanze che condussero alla morte di Cicinello e poi all'uscita dal regno. Non solo diverse fonti confermano che l'odio verso le gabelle animò il tumulto del 25 settembre, ma al grido «fuora le gabelle» pare tenesse dietro quello di «mora li forestieri»[121]. Certo, il bersaglio più immediato di questo riferimento furono i fanti introdotti in città dal napoletano Antonio Cicinello, alcuni dei quali rimasero effettivamente nella polvere, e tuttavia un piccolo aneddoto, all'apparenza insignificante, merita pure qualche attenzione.

Un testimone oculare raccontò che quel giorno, sapendo dell'avvicinamento di milizie colonnesi (quelle che avevano promesso sostegno ad Antonuccio Camponeschi), in un'atmosfera presumibilmente accesa dalla prospettiva di rivolgimenti, un tale che aveva comprato carne si motteggiò con un macellaio: «Hai tu pagata la gabella?», gli chiese. E quello gridò in risposta: «Ad cinque cavallucci lo quatrino!» Lo fece, dice la nostra fonte, «per dezpecto delli officiali de re, che volevano valesse lo quatrino tre cavalli»[122]. Quattrini e cavallucci erano pezzi del peculiare

[121] B. Nuciforo, *«Ad unum velle et unum nolle». La Grande Congiura attraverso la diplomazia ribelle (1485-87)*, Università degli Studi della Basilicata 2020 (tesi di dottorato), pp. 38-40 riporta l'attestazione di tale slogan in un dispaccio di Branda Castiglioni a Gian Galeazzo Maria Sforza. La menzione dei forestieri è anche in altri dispacci (vd. Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 437).

[122] Il modo in cui l'aneddoto è riportato nella fonte non è del tutto limpido, per cui Ferente, *Gli ultimi guelfi* cit., p. 214 lo racconta in modo leggermente diverso. Riporto il brano come lo trascrive Nuciforo, *«Ad unum velle»* cit., p. 40: «Essendo non multo de poi quelli dui connestavili principali usciti nela piazza dell'Aquila, anderono alquanti rapestri aquilani et demandarono perché non andavano fora como era ordenato. Resposero dui connestavuli che L'Aquila era terra del re et che'l re et lo duca celli haveno mandati et che'nce volevano stare in dezpecto de chi non voleva et cossì, insemi colle parole, forono occisi loro et, sonata la campana, tucta la cità fo in arme et fo occiso misser Antonio et li altri, como ho dicto de supra. Dice anco Janni Antonio [è il testimone oculare, Gian Antonio di Cola Virtucci] che intese alcuni che dicevano li colonisi sonno in ordine et vengono et che, havendo comprata uno la carne da macello, demandava un altro: "hai tu pagata la gabella?" Et che lo macellaio gridava "ad cinque cavallucci lo quatrino",

sistema monetario aquilano, orientato, come quello di pesi e misure, verso l'Italia centrale[123]. A fissare l'equivalenza 1 quattrino = 3 cavallucci era stato, nell'aprile del 1485, don Francesco d'Aragona, ribadendo quanto già intimato più volte dal commissario Iacopo Tolomei[124]. Ciò era avvenuto in parallelo con le iniziative su pesi e misure, nel quadro delle intromissioni del potere regio e dei suoi agenti nella vita del comune aquilano per armonizzarla ai desideri del blocco d'interessi demanialista, il più vicino alla Corona e alla sua riforma. Quello scambio di battute fra concittadini, forse ironico, forse rabbioso, è un altro possibile segnale dell'avversione maturata fra la popolazione nei confronti della mutazione dei costumi locali a opera di agenti e poteri esterni al comune, nel segno di un malcontento che il governo e le élites aquilane gestivano e potevano incanalare.

In ultima analisi, fu questo l'esito dell'attacco portato dalla Corona ai privilegi aquilani. La riforma delle nuove imposizioni rappresentò una minaccia esistenziale per il sistema di potere e redistribuzione radicato in quei privilegi. È difficile dire se le ricadute socioeconomiche effettive sarebbero state nocive come sostenevano i fautori delle prerogative comunali. In ogni caso, non escluderei del tutto, in nome della teorica connessione fra atti di uniformazione degli spazi economico-giurisdizionali e benefici economici generalizzati (seguendo alcune ipotesi di Epstein e Sakellariou, per intenderci), la possibilità che la prosperità e gli equilibri sociali di L'Aquila fossero danneggiati dalla riforma di Ferrante. Dopotutto, i suoi esiti mostrano come minimo che una consistente massa di denaro – più ingente che in passato – avrebbe preso la strada dell'erario regio, anziché restare all'interno della sfera locale. Né si può sottovalutare per partito preso la rilevanza della facoltà di regolare prezzi, monete, pesi e misure in relazione alle esigenze locali (cfr. *supra* parte terza, V.2). L'élite comunale (e comunalista) aveva dunque buon gioco nel polarizzare l'identità aquilana verso i privilegi e nell'identificare il nemico in agenti esterni e rapaci, più vicini alla Corona che alla società aquilana.

La situazione apparve tanto più grave dal momento che l'attacco ai privilegi non s'inseriva nel quadro di un'iniziativa straordinaria e temporanea, bensì in un progetto organico di ristrutturazione delle basi ordinarie del rapporto tra Corona e comunità in ambito fiscale. Proprio questa dovette essere la molla determinante

per dezpecto delli officiali de re che volevano valesse lo quatrino tre cavalli» (la fonte è una lettera di Pietro Orsini a Virginio Orsini, datata Corcumello 29 settembre 1485, conservata in Archivio Storico Capitolino, Orsini I, *Corrispondenza*, 101, c. 42).

[123] Alcune note in Sakellariou, *Southern Italy* cit., p. 227.

[124] ASAq, Archivio Civico Aquilano, S, 76, cc. 149v-150v (vd. anche ivi, cc. 80r-81v).

di una scelta estrema come quella di darsi a un altro sovrano, il papa. A buon diritto la storiografia recente ha rimarcato che l'obiettivo non era perseguire un'astratta condizione d'indipendenza comunale: il punto era difendere i privilegi della città, ponendoli sotto la tutela di un potere superiore più rassicurante di quello monarchico napoletano. Ricordiamo che Innocenzo VIII promise agli aquilani che avrebbero dovuto pagargli un tributo annuo di soli 1000 ducati, senza ingerenze nell'amministrazione locale. Il punto, insomma, era ottenere la miglior posizione costituzionale possibile all'interno di una comunità politica più ampia. Era questo il gheriglio della *libertas* cercata dagli aquilani.

5. *I sintomi del dissenso*

Sia per la sua potenza economica, sia per la sua posizione geopolitica, sia ancora per la forza del "partito" comunalista nel quadro delle élites locali, quel che avvenne a L'Aquila aveva senza dubbio degli aspetti peculiari. Eppure, mi sembra lecito ritenere che questo non fu l'unico caso nel quale l'opposizione montò, anche se altrove non si raggiunsero gli stessi esiti clamorosi. Il problema è che per altri contesti siamo molto meno documentati e che, come ha scritto Francesco Senatore, esprimere il dissenso nella comunicazione politica era di per sé problematico: spesso per trovarne le tracce bisogna cercarle «nella testualità ardua degli statuti, negli immotivati capovolgimenti delle decisioni, nell'immediata obsolescenza delle norme»[125].

Fonti narrative e diplomatiche ci consegnano qualche elemento (ma spesso generico) che può evocare un clima piuttosto teso. Sappiamo, per esempio, che il 13 ottobre 1485 Alfonso d'Aragona lasciò con le sue genti d'arme la Terra di Lavoro alla volta dell'Abruzzo, dopo aver appreso che truppe pontificie avevano occupato Cittareale. Il duca si recò anzitutto a Sulmona, una fra le maggiori città abruzzesi, sede peraltro della tesoreria provinciale e caposaldo del quale bisognava garantirsi la fedeltà. Un cortigiano del duca, Giampietro Leostello, raccontò che il suo signore era stato accolto «de bona voglia et visto volenteri»[126].

[125] Senatore, *Una città* cit., p. 455.

[126] J. Leostello, *Effemeridi delle cose fatte per il duca di Calabria (1484-1491)*, in *Documenti per la storia le arti e le industrie delle province napoletane*, ed. G. Filangieri, I, Napoli 2002 (rist. anastatica dell'edizione del 1883), p. 78.

Ne descrisse le nottate insonni e il disbrigo di faccende per tenere sotto controllo le province abruzzesi. Dalle pagine di Leostello emerge l'immagine di un uomo affaticato, che «se trovava in grandi travagli per vedere le cose de lo reame non andare a la seconda»[127].

La notte fra il 18 e il 19 ottobre, Alfonso

> sperabat alquantulum quieti membra sua dare et dormiebat: erat nam hora xiij. Le campane comincioro a sonare ad arma. Illustrissimus Dux quam primum surrexit e lectulo et equitavit extra menia cum suis omnibus armata manu equites et pedites cum illo: tucta Sermona andava a romore et tamen nihil fuit. Reversus Dominus eo die semel comedit et coacto consilio cum civibus Sulmonensibus quella sera levo le imposte gabelle: de la remotione de le quali ne fu facto gran festa et magna luminaria. Non se gridava per la cipta se non: Duca Duca[128].

Il «romore» sulmonese appare quasi enigmatico, da queste parole, che si possono interpretare meglio accogliendo la testimonianza parallela di Alessandro de Ritiis. L'episodio sulmonese è da lui ricordato come un equivoco. Secondo il frate aquilano, suoi concittadini avevano organizzato una razzia di bestiame nei dintorni della città peligna, presso il convento di Santo Spirito. Sarebbero state le campane del convento a suonare per prime, trovando poi risposta in quelle della città. La confusione del momento, però, dovette rendere il tutto alquanto minaccioso e anche dalle pagine del de Ritiis – che pure non poteva essere vicino al duca quanto Leostello – emerge l'immagine di un Alfonso preoccupato e sospettoso che i sulmonesi potessero mettersi in combutta con gli aquilani e il conte di Popoli per ribellarsi ed eliminarlo[129]. Che si tratti di illazioni o meno, che abbia avuto luogo un equivoco o che una velata minaccia vi fosse, l'immediata abolizione delle nuove imposizioni dopo questo episodio lascia intendere che c'era chiara coscienza di quanto esse fossero invise anche a Sulmona. Del resto, lo stesso Ferrante paventava rischi pure altrove, se già nel luglio 1485 dislocava circa 1200 uomini d'arme fra Abruzzo, Puglia e Calabria «per consolidare queste nove impositione»[130]. Persino gli alleati italici del sovrano, ai quali giungevano

[127] Ivi, p. 80.
[128] Ivi, p. 79.
[129] Cassese, *La "Chronica"* cit., pp. 119-120.
[130] Era quanto riferiva Battista Bendedei al duca d'Este il 2 luglio 1485, vd. Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 447-448.

echi di scontento fra «li popoli demaniali» del regno, spronarono il re a ritirare la riforma[131].

Al di là di questi riferimenti, c'è un angolo di osservazione particolare sul quale vorrei insistere nel tentativo di trovare nelle pieghe della documentazione delle spie che segnalino espressioni di dissenso: quello delle tensioni che affiorarono qua e là fra le comunità e gli ufficiali o arrendatori delle nuove imposizioni, specialmente quando in queste ultime categorie le comunità incontrarono degli estranei poco sensibili (se non diffidenti) di fronte al contesto locale, alle sue consuetudini e ai suoi equilibri. L'applicazione delle gabelle e il controllo sulla vita economica si prestavano allora a generare non pochi dissapori.

Il 4 dicembre 1484, per esempio, Iacobo Rocco, percettore di Terra di Bari e Terra d'Otranto, scrisse a Napoli: «Io ho hordinato et emenato banni che nesciuno molinaro osa macinare sensa bolectino de lo preciptore et credencieri, et che onni uno che vo macinare debia andare alli dicti percipturi et revellare la quantità vorrà macinare et pagare el dericto». Qualcuno non l'aveva presa bene: «alcuni terre et maxime Andre [Andria] ne stanno male contenti et vorriano pagare al furno, quando coceno lo pane»[132]. Qui, dunque, il problema sorgeva a riguardo del *momento* e del *luogo* in cui andava pagata la gabella (alla macinatura del grano o alla cottura del pane? Laddove si trovavano percettore e credenziere, oppure al forno?), ma probabilmente anche di *chi* doveva pagarla (i mugnai o i fornai?). È evidente che a qualcuno doveva dare fastidio qualcosa, e potremmo supporre che c'entrassero soprattutto i gestori di mulini.

Un po' più chiaro quel che accadde a Nocera nel 1485, quando sorse una polemica fra un mugnaio e l'arrendatore locale. Il primo, Antonello de Simone, aveva accettato di macinare del grano nel suo mulino «senza bollecta», vale a dire senza preventiva denuncia e autorizzazione dell'arrendatore. Quest'ultimo aveva allora inflitto una multa a de Simone. Ma egli si difese così: «continuamente è stato constumato in dicta cità portarese lo grano ad molino senza bollecta»; semmai la bolletta doveva ottenerla chi poi voleva portare via la farina prodotta, cioè il cliente del mugnaio[133]. Anche in questo caso, il problema di fondo era *chi* pagava la gabella e quali erano le modalità più adatte a controllare la sua riscossione.

[131] Così per esempio Ludovico Sforza e Lorenzo de' Medici, in lettere parzialmente edite in ivi, pp. 449 e 450.
[132] ASN, Carte varie aragonesi, VII, 357.
[133] ASN, Sommaria, Partium, 25, c. 29v.

Era fisiologico che su dettagli procedurali del genere nascessero scontri, poiché, come si è detto, era nell'interesse dei riscossori esercitare un controllo capillare e persino famelico, mentre era convenienza dei contribuenti giocare tutte le carte a disposizione, anche quelle minime, per posizionarsi in maniera vantaggiosa di fronte al prelievo. Era una materia i cui equilibri si erano sempre definiti a livello locale tramite consuetudini e codificazioni scritte, ma sulla quale ora regnava l'incertezza, fra rivendicazioni locali, iniziative di appaltatori e ufficiali, appelli alla Sommaria.

Neanche a dirlo, la tensione poteva scaturire dall'insofferenza delle popolazioni locali per l'occhiuta presenza dei riscossori. Fra le richieste sottoposte da Gaeta al re nel 1482 ce n'era anche una per l'allentamento della sorveglianza esercitata da parte degli esattori. In particolare, si chiedeva che essi non inquisissero per «sapere de chi è lo oglio», quando qualcuno portava questo prodotto in città dalla campagna, così da lasciare un po' di riservatezza a coloro che vendevano olio della propria terra «per supplire a loro necessitati et non voleno se saccia». Che l'intenzione di tutelare la dignità di qualche povero vergognoso fosse in buona fede o meno, il re rimise la questione alla Sommaria perché valutasse a fondo se si poteva scongiurare il rischio di frodi[134].

Ma l'esempio più eloquente sulla percezione che una comunità poteva avere, a quest'altezza cronologica, dell'intrusione e della sorveglianza stringenti da parte di agenti esterni viene da una lettera *Partium* scritta in risposta a denunce dell'università di Lucera[135]. Tutto era cominciato quando la Sommaria, sembrerebbe nel corso della primavera 1485, aveva inviato nella cittadina dauna un commissario, tale messer Napoleone, affinché «actendesse ad pigliare informacione de le fraude conmisse, tanto in lo macinare quanto eciam in lo fare de la carne et de lo vendere de li vini» – a testimonianza, peraltro, della preoccupazione dei vertici amministrativi per il problema delle frodi fiscali. Il commissario aveva un ruolo di supporto all'azione del percettore e del credenziere regi, e avrebbe dovuto intervenire solo su casi di frode denunciati. Invece decise di strafare.

Secondo quanto riferirono i lucerini, giunto in città Napoleone aveva fatto chiamare gli abitanti a prestare giuramento «homo per homo» su «quanta fameglia have in casa et quanta homini tene da fore». Aveva poi stabilito che da quel momento in avanti si sarebbe stimato «che li figlioli da tre anni fino in septe

[134] Gaeta I, pp. 171-178.
[135] ASN, Sommaria, Partium, 23, cc. 172r-173r.

debiano mangiare thomolo uno de grano lo mese per boccha et li homini da fore, tanto piczoli como grandi, thomoli dui per boccha lo mese; et si non trova haverno macinati ad quella ragione li punisce cossì como havessero conmessa fraude». Inoltre, il Nostro s'insospettiva per come le quantità di grano macinate variassero di mese in mese e si accaniva in indagini, come se anche questo potesse nascondere una frode.

L'atteggiamento del commissario era con tutta evidenza assai invadente e aveva un che di militare. Il tentativo di prevenire gli imbrogli, più che di perseguirli, lo spingeva a una pretesa di geometria e irreggimentazione che dovette apparire tirannica ai lucerini, tanto più che finiva col trasformare la gabella della macina in una sorta di testatico. La Sommaria finì col dar loro ragione, riconoscendo che messer Napoleone aveva passato «li fini de dicta sua conmissione». Per questo il 30 maggio scrisse al viceré di Capitanata, Baordo Carafa, perché s'informasse sulla situazione e provvedesse «che lo dicto conmissario non habia da procedere cossì rigorosamente».

È una testimonianza rara, un piccolo squarcio sulla gradazione delle risposte che si potevano dare al problema delle necessità di sorveglianza sulla vita economica locale. Se si tiene presente ciò che le istruzioni calabresi esaminate in parte terza, III.1 raccomandavano da questo punto di vista – la messa in opera di un sistema occulto di informatori, per evitare di far dipendere gli accertamenti solo dalla buona fede delle dichiarazioni di tavernieri, macellai e altri contribuenti – si comprenderà che l'impulso della corte non era affatto limitato all'indagine a posteriori sulle frodi, ma ove possibile cercava di far leva su una cultura della vigilanza che presupponeva la collaborazione di parte della popolazione locale (ottica nella quale si comprende meglio anche la cooptazione di membri dell'élite come percettori e credenzieri)[136]. Ciò solleva anche un quesito cruciale sul ruolo che proprio le università e, con meno clamore, un atteggiamento tacitamente condiviso da parte della popolazione potevano giocare nel rendere la vita difficile agli amministratori delle gabelle regie. Verrebbe da dire che, affinché le nuove imposizioni funzionassero, era necessario che intorno ad esse maturasse il con-

[136] Sulla *vigilanzkultur* studi recenti offrono alcuni spunti interessanti per la comparazione: A. Brendecke, P. Molino, *The Cultures of Vigilance: Historicizing the Role of Private Attention in Society: An Introduction*, «Storia della Storiografia. Rivista internazionale», 72, 2 (2018), pp. 11-16; A. Brendecke, *Attention and Vigilance as Subjects of Historiography. An Introductory Essay*, «Storia della Storiografia. Rivista internazionale», 72, 2 (2018), pp. 17-27; Id., *The Empirical Empire. Spanish Colonial Rule and the Politics of Knowledge*, Berlin-Boston 2016.

senso di una porzione adeguata della società locale, senza il quale sarebbe stato impossibile assicurare la vigilanza necessaria a evitare che le frodi divenissero un problema ingestibile.

La delicatezza della questione agli occhi della Corona ritorna puntualmente nelle lettere della Sommaria. Citiamone una rivolta al capitano di Trani il 29 aprile 1485, su sollecitazione dell'appaltatore di Terra di Bari, Angelo Serragli. La missiva esordiva con un'affermazione di valore paradigmatico: «Da per vui medesmo devite intendere quanto importa al servicio del signore re che le nove imposiciune siano favorite in manera che non se conmecteno fraude, el che non se po fare per altra via se non con fare ardua demostracione contra quilli havessero fraudato et fraudassero le rasune de quelle». È un appello inequivocabile all'importanza dei capitani, che come al solito svolgevano un ruolo delicato e importante di vigilanza sul processo fiscale locale. Angelo Serragli, però, aveva fatto sapere in Sommaria che gli appaltatori di Trani «li hanno protestato volere renunciare lo arrendamento, perché in Trano sonno conmese alcune fraude de farina et per vui non ce è stata facta altra demostracione se non ponere lo molinaro presone, et li famigli vostri non voleno exequire le fraude se non so pagati da li arrendaturi, del che restamo admirati». Queste disfunzioni, per quanto piccole, potevano alimentare l'insicurezza degli arrendatori, il loro timore di vedere le entrate delle gabelle decurtate a tal punto da patirne un danno economico. Ma se la fiducia di costoro veniva a mancare, la Corona pativa a sua volta un danno importante, che rischiava d'invalidare la logica stessa della riforma fiscale.

Questo spiega la durezza del tono della Sommaria di fronte all'apparente mollezza del capitano. Gli si comandava di

> emanare banni penali che tucti patruni de molini debiano tenere in quilli homini che non habiano da conmectere alcuna fraude né macinare senza bollecta, et che quando la conmectessero et macinassero senza bollecta se li possa exigere la pena de li banni, et quando tale pena non se potesse exigere da li molinari per loro inpotencia, la exigerite da li patruni de dicti molini et eciam da lo patrone de lo grano che fosse andato ad macinare senza bollecta, ordinando a li famigli vostri che debiano senza alcuno pagamento chyamare et executare tucte quelle persune havessero fraudato o fraudassero, facendo omne provisione ad effecto de evitare le fraude che per li arrendaturi ve seranno recercate et omne demostracione contra quilli havessero fraudato o fraudassero; certificandove che se per negligencia o culpa vostra l'arrendamento se resolvesse o a lo arrendatore competesse alcuno scunto, la regia corte se renderà in lesa sopra de vui, ul-

tra che venendo un'altra volta querela de vui ne darimo noticia al signore re per nostro descarrico. Perciò portaritive in manera che de vui non se habia querela[137].

Questo un esempio della gravità del problema agli occhi della Sommaria, nella tarda primavera del 1485. Conosciamo poi almeno un caso nel quale la questione delle frodi sembra aver rappresentato una spina nel fianco degli apparati regi sia durante la XV indizione sia durante la III, e non è un caso da poco. L'11 aprile 1482 la Sommaria si era rivolta al capitano di Capua e a quello di Castelvolturno, che era un feudo di Capua stessa. L'arrendatore Iacobo Mele, un napoletano, aveva denunciato «che so multi de quissi citatini che denegano volere pagare la rasone de le nove imposiciuni et se sforzano quanto ponno quelle defraudare», riferendosi in special modo ad allevatori di vacche e bufale[138].

Le cose andarono ancora peggio durante la III indizione, quando l'asta d'appalto fu vinta da quel Gregorio Acconciagioco di Ravello di cui abbiamo già parlato e che aveva assecondato il desiderio regio di incrementare le entrate locali più di quanto non si fossero rivelati disponibili a fare alcuni esponenti delle élites capuane (vd. *supra* parte terza, III.2). L'esito di questa gara mi pare la premessa alla renitenza che i capuani espressero nei mesi successivi, rendendo la vita difficile ad Acconciagioco e ignorando ordini diretti della Sommaria. Già il 19 gennaio 1485 re Ferrante inviò una lettera autografa, ammonendo il comune a non ostacolare Raimondo Campanile, il quale per conto della Sommaria stava venendo in città a prelevare mugnai e altre persone accusate di frode ai danni delle nuove imposizioni per costringerle a risponderne di fronte alla Camera. Il re ordinò di non usare la scusa del privilegio del foro per impedirlo e prendere tempo, «perché, como sapite, in le cose pertinente al nostro interesse et de nostra Corte non se extendeno li privilegii vostri, né vui lo devite recercare»[139]. Che non fosse il capitano a occuparsene, come in altri casi, era già indice della volontà di mostrare speciale intransigenza per scongiurare il danno che dalle frodi poteva venire alle gabelle.

Qualche mese dopo, la situazione sembra però peggiorata. È del 6 aprile 1485 una lettera della Sommaria al capitano di Capua, alla porta del quale l'arrendatore aveva già bussato con altre due missive della Camera, inutilmente. La situazione appariva incresciosa: l'università continuava a riscuotere gabelle per il vino

[137] ASN, Sommaria, Partium, 23, cc. 102v-103r.
[138] ASN, Sommaria, Diversi, II, 462, cc. 97v-98r.
[139] La lettera è edita in Senatore, *Una città* cit., p. 992 (e commentata a p. 398).

e la macellazione, ignorando totalmente che Acconciagioco era l'unico ad avere il diritto di farlo. Il capitano languiva. Di più: l'appaltatore denunciava «che in quessa cità non se intendeno observare li capituli et declaraciuni facte per questa Camera sopra le rasune de le nove imposiciune».

Il corollario inevitabile di questa situazione, nella quale il capitano colpevolmente latitava e il comune si schierava apertamente contro le nuove imposizioni, era la frode. Pare che l'Acconciagioco avesse scoperto degli illeciti e che ne fosse seguito l'intervento di un commissario regio inviato dalla Sommaria (forse l'episodio coincide con l'invio di Raimondo Campanile), il quale, informatosi, aveva sollecitato gli Eletti della città a mediare fra i «delinquenti» e l'arrendatore. Si era concordata «certa composicione», ma, andatosene il commissario, i frodatori non avevano rispettato l'accordo preso. Né gli Eletti né il capitano avevano fatto alcunché per costringerli. La Sommaria minacciò il capitano di una pena di 50 once se non avesse cambiato atteggiamento[140].

La situazione dovette continuare a essere spinosa. Fra settembre e ottobre del 1485, quando ormai mancava poco alla definitiva abolizione delle nuove imposizioni, cogliamo un altro segno delle tensioni a Capua, in una polemica fra Acconciagioco e i tavernieri, con i secondi che si erano lamentati di estorsioni da parte del primo, ma con la Sommaria che, nell'ordinare al capitano di informarsi, specificava in un laconico poscritto che se fosse emerso che i tavernieri stavano evitando di pagare il debito all'arrendatore dovevano subito esservi costretti[141].

Le nostre informazioni, purtroppo, si limitano a questo e non permettono di seguire più dettagliatamente il decorso delle nuove imposizioni a Capua. È probabile che l'università sia stata costretta all'obbedienza, almeno per quanto riguardava l'illecita riscossione da parte sua delle gabelle, ma ciò non toglie che, per quanto ne sappiamo, le condizioni che avevano suscitato l'insofferenza dei capuani non fossero cambiate. Capua è quindi certamente un altro dei casi nei quali la riforma creò dei dissapori fra la corte e le élites di una grande comunità demaniale[142].

È poi uno spunto interessante sul quale ricamare quello relativo alle frodi che di fatto si trovarono avallate dall'università e dall'inazione del capitano. Bisogna

[140] ASN, Sommaria, Partium, 23, cc. 34v-35v.

[141] ASN, Sommaria, Partium, 25, cc. 136r-v e 146r.

[142] La rottura fra élites capuane e corte regia evidenziata da Senatore, *Una città* cit., pp. 425-441 per l'inizio degli anni Novanta e sfociata nella mancata resistenza opposta dalla città alla discesa di Carlo VIII di Francia potrebbe forse trovare in questo episodio un momento seminale.

appunto tornare alle frodi come possibile espressione non solo dell'evasione fiscale individuale, ma del dissenso delle élites e delle oligarchie politiche locali rispetto alla riforma. Potrebbe essersi trattato di un fenomeno diffuso, ma gli spunti a nostra disposizione suggeriscono di inseguirlo soprattutto guardando ad alcune città della Terra di Bari. Ricordiamo il dato clamoroso sugli introiti di Barletta per le nuove imposizioni di XV indizione, ma anche quello di Trani. Che città come queste, abituate a trarre ricchi proventi dalle gabelle municipali, avessero livelli di profitto così bassi per i dazi regi è abbastanza sospetto. Gli elementi a nostra disposizione sono pochi, nondimeno proviamo a vedere come potrebbero suffragare l'ipotesi di un problema di fondo.

Nell'ottobre del 1485 l'università di Monopoli fu graziata per i residui delle nuove imposizioni di giugno, luglio e agosto, ammontanti a 19 once[143]. Si era ormai entrati nella IV indizione. Durante il mese precedente il re in persona era stato in Puglia (e a Barletta) per seguire più da vicino l'incontro dei principali baroni del regno a Miglionico e cercare di ritardare quel che si profilava all'orizzonte. Il 14 ottobre il papa pubblicò la sua bolla contro re Ferrante (*infra* cap. VI.1) e nel corso di quel mese innalzarono gli stendardi pontifici sia L'Aquila che il duca di Sora, Restaino Cantelmo. Erano i prodromi della ribellione aperta, che sarebbe stata proclamata dagli altri baroni infedeli il 19 novembre. Prima di allora, nello stesso ottobre e già da prima, il re aveva cominciato a ritirare le nuove imposizioni, ritornando alla tassa generale e chiedendo il pagamento anticipato della terza di Natale. C'erano altre priorità che il recupero dei residui delle nuove imposizioni ed è probabile che molte università beneficiarono del trattamento accordato a Monopoli, o comunque di un atteggiamento conciliante da parte del sovrano. Fu tra il 1486 e il 1487, superata la congiuntura della rivolta, che Ferrante tornò sull'esperienza delle nuove imposizioni per cercare di far quadrare alcuni conti.

Da un memoriale della Sommaria rivolto al re il 9 marzo 1487 apprendiamo finalmente ciò che era avvenuto fra l'estate e l'autunno 1485[144]. Dal 1° giugno al 15 ottobre la corte aveva imposto una «adiuncione» alle nuove imposizioni. Non sappiamo di che si trattasse di preciso, ma certamente era un rincaro della tassazione. A quanto pare questa misura era stata presa specificamente per le università di Capitanata e Terra di Bari, a causa del «dampno patuto in dicte

[143] ASN, Sommaria, Partium, 24, c. 229v.
[144] Ivi, cc. 187r-v.

nove imposiciuni». Il memoriale ne parla con riguardo soprattutto a Barletta e dimostra che la corte si sentiva defraudata di una parte delle sue entrate fiscali. Esaminando i conti del percettore provinciale Iacobo Rocco, la Sommaria si era resa conto che «se have introyto multo manco de quello che dicta università era tenuta pagare per li pagamenti de li focholieri et sali per lo tempo che duraro dicte nove imposiciuni» (inevitabile il parallelismo con la situazione di XV indizione vista *supra* parte terza, IV.2.1).

D'altro canto, già un anno dopo l'abolizione della riforma, il 10 ottobre 1486 Ferrante aveva nominato Fabrizio de Scorciatis percettore in Terra di Bari e Terra d'Otranto e nelle sue istruzioni aveva fatto indicare: «simo informati che, de le nove impositioni, se trovano in potere de università et particolar persone bone quantità de denari». Il re voleva che de Scorciatis indagasse su quei residui e facesse in modo di esigere tutto il dovuto, «ad tale che detta nostra corte non ne remanga perdente»[145]. A distanza di qualche mese, il 1° gennaio 1487, ricevette ordini in materia anche il commissario di Terra di Lavoro, Michele d'Afflitto, in un documento che mostra chiaramente come il fulcro del suo lavoro fosse in quel momento l'accertamento della situazione fiscale delle comunità, riprendendo le fila di tutti i residui rimasti pendenti negli anni precedenti e verificando quale fosse stata la loro sorte. Con specifico riguardo alle nuove imposizioni il re sosteneva che la corte era gravemente lesa, asserendo che molto denaro si trovava indebitamente «in potere de diverse et particolare persone», a volte degli stessi «essattori et perceptori»[146]. E ancora altrove si ha notizia della riscossione dei residui delle nuove imposizioni dopo la Congiura dei baroni[147].

Spesso, dunque, i mancati introiti non dovevano dipendere dall'insufficiente resa delle gabelle, bensì da frodi e appropriazioni che la Corona ebbe difficoltà a contenere, complici forse sia un certo serpeggiante dissenso delle comunità, sia la crescita esponenziale e repentina dei referenti e dei procedimenti amministrativi da tenere sotto controllo. Questa, se non altro, fu la convinzione che si radicò a corte e alla quale risposero i provvedimenti del re e dei suoi figli dopo la repressione della rivolta baronale. Questa, oltretutto, è l'unica conclusione cui si possa arrivare in quei casi (come Barletta) per i quali sappiamo che i sistemi daziari

[145] *Regis Ferdinandi* cit., p. 42.

[146] Ivi, p. 71.

[147] Per esempio in Calabria nel 1487, vd. *Fonti aragonesi*, IX, *Fabrica del Castello di Crotone, 1485. Libro de fuste di Policastro, 1486. Registro IV della Tesoreria generale, 1487. Concessione di sale ai monasteri, 1497-1498*, ed. B. Mazzoleni, Napoli 1978, pp. 79, 87, 104

municipali preesistenti alle nuove imposizioni fruttavano ai comuni introiti notevoli, forse anche grazie a un'articolazione del prelievo meno standardizzata, ma più organica al quadro delle attività economiche locali.

Arriviamo, dunque, alla fine delle nuove imposizioni. Proprio come quando era stata ritirata nel maggio del 1482, la riforma aveva bisogno della pace per poter funzionare. Occorreva che i figli del re e i suoi commissari potessero muoversi liberamente attraverso le province, che gli ufficiali, i baroni e le comunità fossero convinti o costretti a prestare il loro favore e aiuto alla corretta applicazione delle gabelle regie e alla risoluzione delle innumerevoli sfide organizzative che la riforma portava con sé. Le nuove imposizioni avevano un costo politico molto alto. La loro definitiva revoca fu una mossa necessaria per evitare che il fronte del dissenso verso Ferrante e il suo erede si allargasse a dismisura e che l'esempio di L'Aquila fosse seguito altrove. Ma è significativo e meritevole di qualche ultima considerazione il fatto che nonostante la vittoria conseguita sui ribelli Ferrante non riprese più il tentativo di una riforma su vasta scala, preferendo tornare a esercizi di demanialismo più circoscritti.

VI.
Dopo le nuove imposizioni

La definitiva abolizione della riforma non coincise con il tramonto della volontà politica che l'aveva animata. Sedata la rivolta dei baroni, la Corona tornò a trovarsi in una posizione tale da poter intervenire con forza nella vita delle comunità del regno e lo fece, riutilizzando anche strumenti e soluzioni che in occasione delle nuove imposizioni si era provato a introdurre ovunque e che invece furono ora riproposti con azioni più frazionate e calibrate sulle sollecitazioni locali, ma comunque tendenti all'affermazione di un modello di governo tendenzialmente omogeneo.

Il prosieguo del capitolo s'inoltra negli anni del post-riforma con il proposito di arrivare in fondo alla parabola delle politiche di Ferrante d'Aragona dagli anni Sessanta agli anni Novanta del XV secolo e riconoscere meglio la peculiarità di quell'esperienza di governo rispetto a quanto era avvenuto prima, ma anche rispetto a quel che sarebbe avvenuto in seguito allo spezzarsi del ramo napoletano dei Trastámara.

1. *Ferrante tiranno: delegittimare la riforma*

In un dispaccio sforzesco del 1487, il cui contenuto ebbe eco pure nei canali informativi fiorentini, si riportarono voci secondo cui Ferrante d'Aragona avrebbe avuto disegni egemonici di portata diabolica: gli si attribuiva l'intenzione di occupare Roma, «farse imperatore et dare lege in tuta Italia»[1]. Queste accuse si basavano in particolare sul contenuto di un colloquio segreto avvenuto due anni prima, nel maggio 1485, al battesimo del figlio di Antonello Sanseverino, principe di Salerno, fra il cardinale Giovanni d'Aragona, figlio di re Ferrante, e lo

[1] Per quanto segue: Scarton, *La congiura* cit., pp. 223-224 e nota 23.

stesso principe di Salerno, di lì a poco partecipe alla rivolta dei baroni contro il sovrano. Questa notizia *ex post* va accolta con cautela, poiché sembra riflettere il proposito di giustificare l'insurrezione baronale e delegittimare il monarca napoletano. Nondimeno è interessante considerare che fra gli elementi che concorsero alla sua costruzione ve n'erano di collegabili alla riforma delle nuove imposizioni.

Il più esplicito era il riferimento all'intenzione regia – già andata in porto prima dell'ipotetico colloquio fra cardinale e principe – di riscuotere le funzioni fiscali in anticipo per poi costringere a ulteriori contribuzioni tramite «datii et gabelle», allo scopo di ottenere un'entrata di un milione e ottocentomila ducati. Come abbiamo avuto modo di vedere, qualcosa del genere era effettivamente avvenuto[2]. Ma anche altre accuse suscitano reminiscenze di parole e fatti legati alla riforma. L'idea di «cavare tuti li capopopuli de le terre grosse», confiscando le loro ricchezze, ricorda gli aspetti della politica ferrantina che miravano a disciplinare le posizioni di preminenza individuale e familiare nei contesti municipali, nonché eventi reali, come la cattura di Pietro Lalle Camponeschi. Il proposito di spremere ben bene «li homini facultosi del regno, cossì clerici como seculari», fa ripensare al modo in cui le nuove imposizioni lasciarono incerti margini di rispetto per le immunità di laici ed ecclesiastici. Certo il rapporto fra queste accuse e la realtà che abbiamo delineato è quello di una sistematica esagerazione, come si vede quando a Ferrante si attribuiva anche il proposito di «volere prehendere tuti li baroni del regno e disfarli». Il filtro del nostro documento era senza dubbio deformante. Ma il modo in cui le illazioni lavoravano su delle basi reali mostra assai bene quale perfetta occasione le nuove imposizioni offrirono a chi voleva montare un'opposizione politica di alto profilo al governo di Ferrante d'Aragona, dando sfogo a malumori che fermentavano da tempo[3].

La riforma delle nuove imposizioni fu un esperimento discusso su più livelli, come abbiamo già avuto modo di vedere: con le petizioni in Sommaria e al re, con l'opposizione ai suoi ufficiali, con l'avallo all'evasione fiscale. Per la tornata di III indizione abbiamo chiari indizi di come la coscienza della tensione creata dalla riforma fosse ben presente in attori importanti. In un suo dispaccio a Gian Galeazzo Sforza dell'11 novembre 1484, l'oratore Branda Castiglioni riferì di essere stato a colloquio con «uno de li principali baroni de questo reame», secondo

[2] Lo testimoniano i documenti aquilani esaminati in parte terza, V.4. Vd. anche Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 194-195.

[3] Vd. in particolare Russo, *Extorsione* cit.

il quale la riforma non poteva durare: il feudatario avrebbe affermato «che con questi modi lo povero remanerà fonditus destructo et lo richo se impoverirà in tale modo che le possessione andarano acerbe et non si serà che voglia lavorare»[4].

L'eco del malcontento che serpeggiava in alcune importanti comunità regnicole aveva spinto gli stessi alleati italici di Ferrante a raccomandargli prudenza e a suggerire che «vale più havere uno carlino con piacere et amore, che diece con dispiacere et isdegno»[5]. In questo quadro, l'ottimismo esibito dal duca di Calabria di fronte ad alcuni rappresentanti delle potenze italiane appare se non forzato quanto meno indice degli sforzi investiti nel tentativo di far funzionare la riforma e di renderla sostenibile anche nell'infosfera, per così dire[6]. A dispetto di ciò, l'opportunità di usare le nuove imposizioni come arma per contestare l'azione del re e del duca di Calabria divenne via via più evidente. Nell'agosto del 1485 i baroni e il papa Innocenzo VIII pianificavano di avviare la rivolta il 15 settembre al grido: «Chiesa, chiesa! Libertà, libertà! Morano le ghabelle et exactione del re!»[7]. Non sarebbe stata la prima volta che gli assetti fiscali divenivano un mezzo per contestare Ferrante[8].

Alla fine, il 14 ottobre 1485 Innocenzo VIII promulgò una bolla contro Ferrante. Quale ministro di giustizia e custode della fede, il pontefice raccoglieva e riecheggiava le accuse contro il re pervenutegli da nove baroni del regno[9]. Fra queste spiccava, per un verso, la protesta contro l'imposizione di adoe, in realtà strumentale alla contestazione della riforma militare compiuta da Ferrante già due decenni prima[10]; per un altro, la denuncia dell'imposizione di *datia* a laici ed ecclesiastici («etiam episcopali et maiori dignitate fulgentibus»), peraltro at-

[4] Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 433. Su questa sfiducia vd. anche ivi, pp. 187-188.

[5] Ivi, p. 186.

[6] Del Treppo, *Il regno aragonese* cit., pp. 125-126.

[7] Vd. Scarton, *La congiura* cit., p. 215.

[8] Morra, *I 'moti antifiscali'* cit. Sui molti significati politici delle «rivolte fiscali» vd. anche il monografico *Contre l'impôt? Les "révoltes fiscales" dans les villes européennes des XIVe-XVIe siècles*, «Histoire urbaine», 67, 2 (2023).

[9] I baroni erano: Pirro Del Balzo, principe di Altamura e duca di Venosa e Andria, Gran Conestabile del regno; Geronimo Sanseverino, principe di Bisignano e duca di San Marco, Gran Camerario del regno; Antonello Sanseverino, principe di Salerno e conte di San Severino, Grande Ammiraglio del regno; Pedro de Guevara, marchese di Vasto e conte di Ariano e Apice, Gran Siniscalco del regno; Andrea Matteo Acquaviva, conte di Conversano; Angliberto Del Balzo, conte di Ugento; Barnaba Sanseverino, conte di Lauria; Carlo Sanseverino, conte di Mileto; Giovanni Sanseverino, conte di Tursi.

[10] Storti, *L'esercito* cit.

traverso l'esproprio di gabelle che le comunità erano solite impiegare per i propri bisogni. Lo scopo di Ferrante, si accusava, era tirannico: aumentare «in quantitate maxima» i redditi della Corona. Sempre secondo la bolla, le nuove imposizioni di Ferrante erano contrarie alle condizioni dell'investitura pontificia che fondava l'autorità dei re di Napoli. Da questo punto di vista, il ricorso dei baroni al papa si configurava come appello al loro «proprium et supremum dominum». E proprio in virtù della sua posizione di superiore feudale, il pontefice si predisponeva a «iustitiam ministrare», inviando due cardinali ad ascoltare le ragioni del re e dei baroni[11].

Così, l'appello al papa divenne parte di una strategia per affermare dei vincoli costituzionali all'azione del sovrano, facendoli derivare dalle stesse clausole della sua investitura al trono. Siamo a una delle estreme possibilità di espressione del desiderio di vincolare la *plenitudo potestatis* rivendicata dai titolari della Corona napoletana, paradossalmente appoggiata a quel legame con il pontefice di cui i giuristi di epoca angioina avevano fatto uno spunto per professare l'esenzione dell'autorità regia da quella imperiale[12]. E tanto più pericolosa per Ferrante.

[11] Una trascrizione della bolla è in S. dei Conti da Foligno, *Le storie de' suoi tempi dal 1475 al 1510*, Roma 1883, I, pp. 223-234. Biagio Nuciforo ha ritrovato e trascritto nella sua tesi di dottorato una copia coeva del documento conservata in Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, 85, Dominio della città e dello stato di Mantova, 12 (vd. Nuciforo, «*Ad unum velle*», pp. 345-351). Essa è inclusa in una lettera di Innocenzo VIII al marchese di Mantova, il che mostra anche come fu fatta circolare in funzione propagandistica anti-ferrandina. Le tensioni fra Innocenzo e Ferrante avevano riguardato già dall'estate 1485 anche il mancato pagamento del censo alla Chiesa da parte del re di Napoli, il quale, solo pochi anni prima, aveva ottenuto da Sisto IV la commutazione di quell'onerosa prestazione (del resto teorica ormai da tempo) nella consegna simbolica di una chinea (Galasso, *Storia* cit., pp. 728-729; *Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini*, II, *Giovanni Lanfredini (maggio 1485-ottobre 1486)*, ed. E. Scarton, Salerno 2002, p. XXIV). Sulla Congiura dei baroni manca ancora uno studio di sintesi che sia esaustivo. Per un quadro politico-diplomatico aggiornato: *Corrispondenza* cit., II, pp. XIII-XXXII; Scarton, *La congiura* cit.; Russo, *Federico d'Aragona* cit., pp. 208-233. Vd. anche la lettura critica di E. Scarton, *Camillo Porzio, la Congiura dei baroni e le sue fonti*, in *La Corona d'Aragona e l'Italia. Atti del XX Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Roma-Napoli, 4-8 ottobre 2017)*, cur. G. D'Agostino, S. Fodale, M. Miglio, A.M. Oliva, D. Passerini, F. Senatore, Roma 2020, II, pp. 1383-1398 dedicata all'opera storiografica tardo-cinquecentesca che si continua spesso a citare come punto di riferimento, cioè C. Porzio, *La congiura de' Baroni del Regno di Napoli contra il Re Ferdinando Primo e gli altri scritti*, ed. E. Pontieri, Napoli 1958. Ometto il rimando ai vari contributi (a firma in particolare di Giuseppe Paladino ed Ernesto Pontieri) che hanno pubblicato corrispondenze diplomatiche per la ricostruzione della Congiura stessa.

[12] Boyer, *Le fisc* cit.

2. *Ferrante liberatore: archiviare la riforma*

La delicatezza di questo frangente si rispecchia nel fatto che Ferrante cominciò a concedere l'abolizione delle nuove imposizioni sin dall'agosto del 1485. Di fronte al rischio ormai palpabile che la riforma divenisse un'arma contro di lui, il sovrano giunse alla revoca generale pochi giorni dopo la bolla di Innocenzo VIII. Erano i primi passi di una controffensiva propagandistica che proseguì in vari modi nelle settimane e nei mesi successivi.

Mi interessa qui ricordare soprattutto un documento che dovrebbe datarsi alla fine del 1485 o ai primi mesi del 1486, comunque poco dopo la cattura del secondogenito di Ferrante, Federico, e l'avvenuta esposizione delle insegne pontificie da parte dei baroni aderenti alla ribellione (19 novembre 1485). Si tratta di una lettera aperta che il re dovette far circolare nel regno[13], non a caso in volgare e data anche alle stampe da Francesco Del Tuppo. Vi si imbastiva un'ampia giustificazione delle sue azioni a beneficio di «tucti et singuli chi vederanno la presente», culminante nell'esortazione a schierarsi contro i baroni ribelli e, in particolare nel caso delle comunità che a essi erano soggette, a insorgere contro di loro.

L'esortazione era tutta giocata sul filo della legittimità giuridica delle azioni di Ferrante e va letta in contrapposizione con il pesante tentativo di delegittimazione operato dal papa e dai baroni congiurati. Il re sostenne di non aver mai preteso dai suoi sudditi «altro che quello chi iuridicamente ad nui apperteneva et spectava»; di non aver manifestato «alcuna ambicione de tirannia o cupidità de tesaurizare et comolare tesori»; di non aver richiesto «altro che li nostri antiqui soliti et consueti diricti», bensì di aver usato liberalità nelle «concessioni et alienationi de nostri beni, ioie, citate, terre, castelle et feudi spectanteno al nostro mero demanio», preponendo sempre «el bene publico al nostro privato e de nostri figlioli». Alle accuse di eccessi, avidità ed estorsioni faceva da controcanto la sottolineatura della moderazione, della liberalità e degli sforzi compiuti per il bene del regno.

Solo a causa di altri (i Turchi, le guerre italiche) si era talvolta resa necessaria l'imposizione di «extraordinaria subventione tra baroni et populi»; ma era stato

[13] L'esortazione è stata recentemente pubblicata e commentata in T.R. Toscano, *L'esortazione di Ferrante d'Aragona contro i baroni ribelli (1485?). Note in margine a un raro incunabolo napoletano*, «Archivio storico per le province napoletane», 137 (2019), pp. 179-192. Se ne può trovare online la versione digitalizzata dalla Biblioteca Nacional de España, che era già stata menzionata in Russo, *Principi-baroni* cit., p. 254.

appunto «per iustissima causa», cioè «per possere nui defendere li baroni et li nostri subditi et vassalli contro chi aspirava a fare guerre nel regno». Ed era nell'ottica della «allevatione deli populi» che il re aveva deciso di trasformare i pagamenti fiscali «in gabelle e nove impositioni», incassando non solo il «voto» dei baroni e dei sindaci delle città demaniali in parlamento, ma anche l'approvazione del predecessore di Innocenzo VIII sul soglio pontificio, Sisto IV[14].

Il passaggio successivo di questo discorso era l'attacco contro l'ingratitudine dei baroni, i quali – benché «aumentati, premiati, decorati et irradiati et de stati, beni, dignitate, preheminentie, privilegii, officii, nobilitate et auctoritate più che mai ipsi né loro predecessori fossero da qualse voglia Ri et principi passati» – «desiderosi de consequireno maiuri stati», irriguardosi della quiete dei popoli, dei mali causati dalle guerre e senza causa legittima avevano cospirato contro Ferrante e tirato dalla loro persino il papa con «falsi reportamenti», facendo leva sulla sua aspirazione «al dominio de quisto regno» per «submeterelo in tirannie et extorsioni». Le accuse contenute nella bolla di Innocenzo VIII erano ribattute al mittente.

Qui giungeva un altro passaggio chiave: Ferrante esortò «ogni fidele barone de quisto regno, populi et subditi nostri» a perseverare nella fedeltà e nell'obbedienza, promettendo premi per tutti. In particolare, alle comunità che vivevano sotto la soggezione dei ribelli promise la demanialità e il contenimento degli oneri fiscali a quelli «consueti et iusti […] come in tempo dela felicessema memoria de nostro patre se exigeano». A questa promessa di ritorno a un passato nel quale, fra le altre cose, non esistevano le nuove imposizioni, se ne aggiunse una ancor più interessante:

> ex nunc remectendove, levandove, cedendove et donandove tucti dericti, vectigali, gabelle et intrate per vui debite ad dicti baruni rebelli […] quale volimo […] habiano ad cedere in vostro beneficio, utilità et lucro.

Si trattava di una promessa di espansione del *demanium universitatis* senza precedenti noti, a mia conoscenza, e probabilmente alla base di una delle più rilevanti ondate documentate di aspirazione delle comunità alla soggezione diretta al

[14] Si ricordi la manovra autoritaria con cui a prendere la parola in nome del regno nel parlamento generale era stato l'erede al trono (Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., p. 187). Non sono in grado di confermare o smentire l'approvazione della riforma da parte di Sisto IV.

re, quale è quella che si manifestò negli anni subito seguenti alla fine della ribellione baronale[15]. Con questa mossa, Ferrante faceva il contrario di ciò che aveva tentato con la sua riforma, offrendo i diritti sotto il controllo dei suoi avversari come pegno della propria liberalità verso coloro che gli sarebbero stati fedeli. Per sfuggire all'immagine del tiranno, Ferrante si proponeva come liberatore.

Va anche rimarcata la coincidenza di tutto ciò con i riferimenti ripetuti ai popoli del regno e quelli al ruolo del parlamento generale di baroni e comunità demaniali come base di legittimazione per la fallita riforma fiscale. In un altro passaggio dell'esortazione, Ferrante si dichiarò «libero et indubitato Re et Monarca senza habiamo in questo recognoscere superiore alcuno». L'impressione è che, complice la crisi nei rapporti con il papato, la Corona abbia puntato con più decisione sugli elementi di legittimazione interna del proprio potere. Non era una novità assoluta. L'insistenza sulla *mutua caritas* con i sudditi, sull'agire del sovrano per il bene dei popoli del regno, per garantire loro pace e prosperità, sono fatti risalenti e adombrati in vari provvedimenti che abbiamo già esaminato (in particolare *supra* parte terza, IV.2)[16]. Lo stesso discorso giuridico demanialista faceva del *populus* uno dei fondamenti legittimanti del potere regio. Al contempo, vedremo subito che se gli anni post-riforma e post-congiura videro farsi particolarmente percepibile il riferimento al popolo, in quella che pare l'estate di San Martino del demanialismo di Ferrante, ciò non coincise sino in fondo con l'intenzione di promuovere i comuni a nuovi e più robusti profili istituzionali, nonostante l'ambigua promessa contenuta nell'esortazione alle comunità infeudate.

3. *La redistribuzione delle risorse fiscali*

Il primo punto da mettere a fuoco è che il ritiro delle nuove imposizioni non rappresentò un fallimento delle gabelle in sé. Lo si coglie molto bene sin dai mesi dell'abolizione della riforma, quando sappiamo che la Corona lasciò proprio alle comunità la scelta se conservare le nuove imposizioni o imporre altri dazi. Una lettera della Sommaria datata 3 agosto 1485 e relativa ad Altavilla Silentina e al-

[15] Colapietra, *Gli aspetti interni* cit.; Galasso, *Economia* cit., pp. 114-117; *Codice aragonese* cit.

[16] Sull'elaborazione umanistica di queste ragioni di legittimazione vd. soprattutto Cappelli, *Maiestas* cit. Inoltre F. Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo e l'invenzione dell'umanesimo monarchico. Ideologia e strategie di legittimazione alla corte aragonese di Napoli*, Roma 2015.

tre terre del conte di Capaccio sintetizzava così una «ordinacione» recentemente promulgata e di portata apparentemente generale: «lo signore re have provisto et ordinato che sia in eleccione de le universitate se posserenose imponere con vostra [leggi: dell'ufficiale fiscale provinciale] intervencione le gabelle in quelle cose che più agrato ve li serrà, de le quale debiano pagare quello che pagavano de primo per rasone de foculeri et sali, caziata omne despesa»[17].

Tracce del medesimo provvedimento sono in altre istruzioni della Sommaria agli ufficiali delle province. Una lettera del 3 settembre testimonia che la corte aveva ordinato al commissario di Principato Ultra di «resolvere» l'arrendamento delle nuove imposizioni di Atripalda e consegnare le gabelle nelle mani del comune locale, a condizione che esso le usasse per pagare quanto prima doveva per fuochi e sale[18]. È uguale il contenuto di una lettera al commissario di Capitanata per la piccola terra di Macchia di Valfortore, datata 16 settembre e seguita il 19 da un'ulteriore comunicazione nella quale si precisava che la comunità poteva decidere di modificare le gabelle e applicarle a ciò che preferiva, anche se non si fosse trattato di carne, grano e vino. L'importante era che fossero soddisfatti i pagamenti fiscali, cosa della quale il commissario doveva chiedere fideiussione[19]. Altre attestazioni simili riguardano le università di Gragnano (5 set.)[20], Oliveto, Vicalvi e «altre terre del duca de Soro de quessa provincia de Terra de Lavoro» (6 set.)[21], *Sectifrati* sempre in Terra di Lavoro (23 ago.)[22], Potenza (20 set.)[23]. Non c'era davvero alcun obbligo, se non quello di pagare comunque al fisco il dovuto per fuochi e sale, una condizione identica a quella con la quale avveniva sin dal Trecento l'approvazione dei *capitula sive datia*. Da una lettera del 31 ottobre si vede che l'università di Gragnano aveva infine deciso che preferiva abbandonare le nuove imposizioni e pagare «per altra via». Il commissario provinciale doveva assecondarla: «sia in eleccione de epse universitate de pagarino dicti terczi et sale per appreczo o per gabelle», aveva stabilito l'ordinazione regia; dunque, «non volendo epsa università che in questa terra se exigescano più dicte nove imposicione, debiate de continente desistere da la exapcione et percepcione de quelle et

[17] ASN, Sommaria, Partium, 25, c. 116r.
[18] Ivi, c. 117r.
[19] Ivi, cc. 132r e 134r.
[20] Ivi, c. 118r.
[21] Ivi, cc. 12r.
[22] Ivi, cc. 105r-v.
[23] Ivi, c. 134v.

lassare in lebertà de epsa università che li pagamenti per quella debiti si li possa inponere como li piacerrà, iuxta la ordinacione predicta facta per lo signore re»[24].

Ci furono comunità che scelsero effettivamente di continuare a servirsi delle nuove imposizioni. Abbiamo già incrociato *supra* parte terza, IV.2.2 il caso di Ariano Irpino, dove durante la IV indizione e ancora almeno fino al 16 settembre 1486 quei dazi rimasero in vigore, riscossi però ormai da sindaci e gabelloti del comune[25]. Fra le lettere della Sommaria si ritrova un'altra notizia che conferma l'esistenza di questa possibilità: anche Catanzaro riscosse per conto suo le nuove imposizioni durante la IV indizione, continuando a giovarsi dell'assegnazione di 200 ducati annui sulle loro entrate pattuita con la corte[26]. Un'attestazione sorprendente, che sembra testimoniare un uso perfino più duraturo delle nuove imposizioni, riguarda un piccolo insediamento calabrese, Santa Caterina dello Ionio. Nella lettera della Sommaria da cui emerge questo caso, datata 2 maggio 1488, si diceva che il comune locale aveva imposto «certe cabelle seu nove impositione» per soddisfare i pagamenti fiscali[27]. Il fatto che qui «nuove imposizioni» fosse usato in coppia con «gabelle», come se le due cose fossero perfettamente sovrapponibili, come se la realtà generica delle gabelle sussumesse la specificità storica delle nuove imposizioni, pare un significativo attestato testuale di come la memoria della riforma fosse in qualche misura sopravvissuta insinuandosi nella prassi di adottare gabelle per soddisfare le tasse regie. Se anche le «nuove imposizioni» di Santa Caterina non erano più uguali a quelle regie del 1484-1485 (purtroppo non abbiamo modo di accertarlo), esse ne erano in qualche modo discendenti.

L'insieme di documenti appena esaminato, per quanto lacunoso, apre uno spiraglio sull'abolizione delle nuove imposizioni e mostra che essa fu probabilmente tramutata in un'occasione per mostrare la disponibilità del potere regio a trovare il compromesso migliore nell'interesse di ogni singola comunità. Era come tendere una mano alle élites locali: se esse ritenevano di voler insistere nell'uso dei dazi, potevano farlo; se pensavano che essi andassero aggiustati, erano libere di organizzarsi con gli ufficiali regi; se preferivano tornare all'apprezzo, nessuno doveva impedirglielo. Era un atteggiamento dal risvolto tanto più politico e tempisticamente ineccepibile quando si tengano presenti le accuse che

[24] Ivi, cc. 153v-154r.
[25] ASN, Sommaria, Partium, 24, cc. 192r-193r.
[26] ASN, Sommaria, Partium, 27, cc. 20r-v.
[27] ASN, Sommaria, Partium, 29, c. 72v.

Innocenzo VIII rivolse a Ferrante nella sua bolla e le dichiarazioni del sovrano nella sua esortazione.

Da questo punto di vista, merita attenzione un altro elemento. Concedere alle comunità la libertà di decidere del proprio sistema fiscale poteva alimentare contrasti fra i loro diritti e quelli dei loro signori. Purtroppo ce ne resta soltanto un esempio, nelle lettere della Sommaria. La Camera rispose il 29 agosto 1485 a una segnalazione del conte di Campobasso, che rivendicava di possedere *ab antiquo* un dazio sul vino e uno sulla carne a Campobasso, appunto. Non solo questa prerogativa era stata cestinata a causa delle nuove imposizioni, ma ora che «le rasune de dicte nove imposicione sono reducte im potere de le universitate» il danno si perpetuava! Almeno in questo caso, la Sommaria supportò le ragioni del feudatario e ordinò che l'università di Campobasso imponesse altre gabelle. Ma il fatto stesso che la libertà di ricorrere alle gabelle non fosse negata neppure qui, per quanto con incoraggiamento a trovare altri beni da tassare, mostra quanto queste modalità di ritiro della riforma rappresentassero tutt'altro che un ritorno allo *status quo ante*, nelle intenzioni della Corona. Era una mossa che, nel contesto in cui fu effettuata, potrebbe persino avere avuto l'esito di spingere le università a vedere il re non solo come difensore contro gli oppressori, ma anche come promotore di un irrobustimento istituzionale del comune.

In parte, la lettura di ciò che avvenne negli anni successivi dovette confortare aneliti di questo tipo. La Corona non ripropose più una riforma generale del fisco e smise di convocare parlamenti generali fino alla morte di Ferrante. Gli sforzi di aumentare le entrate tornarono a concentrarsi sui meccanismi di amministrazione che ruotavano intorno alla tassa generale e al sale. Superato il frangente più difficile della ribellione baronale e avviati la repressione e le confische contro coloro che l'avevano animata, a partire grossomodo dalla V indizione 1486-1487 si rafforzò l'amministrazione provinciale dotando ogni provincia di un ufficiale e promuovendo ampiamente i napoletani[28]. Dopo che nel 1485-1486 la distribuzione di sale aveva riguardato soltanto 1 tomolo per focolare, si tornò a imporne l'acquisto di 1,5[29]. Inoltre, l'intenzione di evitare che la tassa generale si

[28] Morra, *D'amore* cit., p. 52.

[29] La notizia che l'imposizione riguardò inizialmente «uno thomolo de sale tanctum» è per esempio in ASN, Sommaria, Partium, 25, cc. 153v-154r, in una lettera datata 31 ottobre 1485. Il ritorno all'imposizione di 1 tomolo e mezzo è verificabile in ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 869 e 2012.

appiattisse sulla soglia convenzionale dei 230.000 fuochi si espresse nell'avvio di una nuova numerazione di tutti i fuochi del regno[30].

Si direbbe, insomma, che la Corona non perseguisse più il superamento *sic et simpliciter* della mediazione comunale in ambito fiscale. Ma questo non vuol dire che le promesse fatte nella fase più convulsa della crisi politica fossero rispettate, operando ampie cessioni di diritti e giurisdizioni alle comunità. È molto significativo che negli ordini per gli ufficiali inviati a prendere possesso delle terre dei baroni ribelli Ferrante abbia specificato in diversi casi che i diritti signorili non dovevano essere alienati «quo ad dominium et proprietatem», bensì solo appaltati anno per anno; o, ancora, che «li molini et herbaggi volimo li arrendate et affictate singulis annis»[31]. Alcune università non mancarono di chiedere la comunalizzazione di queste risorse, ma il successo di queste petizioni pare molto incerto[32]. La distanza che passava tra impulsi demanialisti e spinte comunaliste ne esce delineata piuttosto chiaramente. È in fondo ciò che giustificava impressioni come quella di Galasso circa il carattere «in ultima analisi strumentale e inefficace [del] la politica di appoggio ai comuni»[33]. Ma se quello studioso lo spiegava con «la piena consapevolezza [monarchica] della forza persistente del baronaggio e […] della convenienza di tenerne ampio conto», a me sembra piuttosto che qui si manifesti ancora una cultura politica propensa al contenimento della proiezione giurisdizionale di poteri comunali.

[30] La numerazione fu avviata nel 1488 e portò, a quanto pare, all'accertamento di un calo nel numero dei fuochi, che si attestava su 215.127 unità. Vd. Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., pp. 10-11 e A. Silvestri, *La popolazione del Cilento nel 1489*, Acciaroli 1991. Difficile dire se questo censimento corrispose a un incremento dei montanti imputati a comunità privilegiate, superando i patti su *forfait* e franchigie. Purtroppo abbiamo solo due registri relativi alle esazioni in quel periodo, uno per Principato Citra durante il 1489-1490 e uno per il Contado di Molise nel 1490-1491 e vi risulta che alcune delle università delle quali abbiamo elencato i privilegi di esenzione in parte seconda, IV.1.1 ne godevano ancora: Castellammare della Bruca e Catona (terre dell'Annunziata di Napoli), Capri e Castellammare di Stabia (quest'ultima per la cessione delle gabelle locali al re). Cfr. ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 2012, c. 35r. Anche a L'Aquila, nel 1490, sembra che nonostante l'aggiornamento della numerazione il re acconsentisse a rispettare il vecchio privilegio del pagamento per forfait. Cfr. ASAq, Archivio civico aquilano, S, 77, cc. 58v-59r.

[31] Galasso, *Economia* cit., p. 116 nota 38.

[32] Petizioni in tal senso fanno capolino in inserto nelle lettere *Partium* della Sommaria copiate nei registri 28 e 29 della serie, prudentemente placitate dal sovrano rimandando proprio ad accertamenti della Camera. Sarebbero opportune indagini più approfondite su ciò che avvenne in quella congiuntura.

[33] Galasso, *Economia* cit., p. 117.

4. *A tutela del popolo: vigilanza amministrativa e stretta sulle immunità*

L'abbandono delle idee di riforma generale non implicò che il re desistesse dall'affrontare i problemi sollevati dalla mediazione comunale. L'intervento regio in quest'ambito si dispiegò lungo linee più vicine al demanialismo moderato degli anni Settanta, cercando di trovare un appiglio nei bisogni e nelle divisioni delle élites locali. Ciò non toglie che alcuni degli impulsi già presenti in quella fase si esprimessero con nuova forza e organicità. Il testo delle ben note riforme degli ordinamenti municipali promosse nel 1491-1492 raggiunse livelli di standardizzazione inediti. Vi abbondavano i richiami all'«equalità», che si garantiva anzitutto attraverso le ampie rappresentanze accordate ai popolari nei consigli cittadini, ma anche attraverso i meccanismi di rotazione degli uffici, il sorteggio elettorale, l'intromissione diretta del sovrano e un'attenta regolamentazione delle procedure fiscali, dalla vendita delle gabelle alle responsabilità degli ufficiali competenti, fino alla rendicontazione[34].

Su due spunti in particolare vorrei richiamare l'attenzione: il maturare di un meccanismo di vigilanza ravvicinata della Corona sulle amministrazioni municipali e la stretta sulle immunità fiscali, entrambe scelte che fecero della risposta alle istanze di gruppi popolari il proprio volano.

Quanto alla prima traiettoria, la vediamo delinearsi tramite vari indizi documentari. Il percettore di Terra di Bari e Terra d'Otranto, Fabrizio de Scorciatis, ricevette il 25 novembre 1486 un'istruzione molto eloquente. «In le città, terre et lochi de le dette provincie sono molte gabelle», spiegava il re, «le quali, secondo intendese, se usurpano per li principali cittadini»[35]. Ritornava palese l'insofferenza della Corona verso la tracotanza di chi usava a sproposito la sua preminenza sul piano locale, verso i *principali* che usurpavano risorse destinate a soddisfare i pagamenti regi, anteponendo un interesse privato a quello pubblico e danneggiando l'erario. De Scorciatis doveva intervenire contro questi abusi, coordinando la sua azione con quella del secondogenito di Ferrante, il principe Federico, che aveva già intrapreso iniziative decise. A Brindisi, dove i dazi municipali rendevano circa 600 ducati l'anno, il principe aveva ordinato che d'ora in avanti li si

[34] Vd. *Codice aragonese* cit., pp. 1-13 (Aversa), 65-74 (Sorrento), 79-95 (Ariano), 95-113 (San Severo), 113-132 (Barletta), 135-147 (Taranto), 148-164 (Manfredonia), 166-184 (Mercato San Severino), 190-209 (Salerno), 228-245 (Atri). Sulle procedure elettorali vd. in particolare Terenzi, *The citizens* cit.

[35] *Regis Ferdinandi* cit., p. 60.

riscuotesse sotto la sorveglianza di un credenziere regio. Probabilmente è proprio sull'onda di questa supervisione rafforzata da parte del re e dei suoi rappresentanti che ebbe luogo la redazione dei bilanci di entrate delle comunità pugliesi del 1487-1488. Incameramenti, ma solo temporanei, sono documentati in alcuni casi (a Bitonto e Giovinazzo), mentre in almeno un altro (Lucera) abbiamo la certezza che i conti municipali furono esaminati in Sommaria[36].

L'uso di credenzieri è una spia molto significativa sui processi in corso. Abbiamo visto che la riforma fiscale generalizzava la loro presenza nelle comunità e la loro nomina da parte degli apparati regi. In un primo momento, dopo la revoca delle nuove imposizioni, la Corona lasciò ai comuni ampia facoltà di decidere cosa fare delle strutture amministrative innestate nel tessuto locale, come fece per le gabelle. Per esempio, fu pronto l'intervento quando qualche ufficiale regio diede segno di volersi intromettere nelle decisioni municipali per lucrare una provvigione. Damiano d'Afflitto, sostituto del commissario di Terra di Lavoro, tentò di fare in modo che le università dovessero pagargli alcune decine di ducati annui «per exigere dicte cabelle et portare li dinari a lo commissario», ma la Sommaria lo rimproverò specificando che le comunità erano libere di scegliere se nominare e stipendiare propri deputati oppure mettersi d'accordo in altro modo con gli ufficiali regi per la consegna dei pagamenti[37].

Stesso discorso valeva per i credenzieri. Abolita la riforma, il commissario Martino Marzale cercò di forzare l'università di Atripalda a mantenerne uno, ma essa rifiutò di farlo, adducendo a giustificazione la volontà di evitare la spesa per il suo salario e sostenendo che in questa stessa ottica di risparmio l'università avrebbe evitato anche la spesa per esattori, preferendo affidare le proprie gabelle a un arrendatore. Il 30 settembre 1485 la Sommaria diede ragione agli atripaldesi[38].

Dopo la Congiura, però, le cose cambiarono e la corte ritornò a introdurre credenzieri di nomina regia negli ordinamenti municipali. Abbiamo visto come lo avesse fatto Federico d'Aragona a Brindisi nel 1486. Nel 1488 una riforma patrocinata dal re portò alla creazione di questa figura anche nell'amministrazione di Capua[39]. Di lì a poco, nelle riforme statutarie del 1491 ma non solo, molte altre comunità regnicole conobbero l'apparizione di credenzieri, secondo

[36] Morra, *Vivere per gabelle* cit., p. 197.
[37] ASN, Sommaria, Partium, 25, cc. 105r-v e 123r.
[38] Ivi, c. 140v.
[39] A Capua, in quell'occasione, il re si arrogò anche la nomina del percettore o banchiere. Vd. Senatore, *Una città* cit., pp. 297-301.

una prudente gradazione di possibilità: talora il re lasciò la nomina ai comuni, più spesso permise che essi nominassero un ufficiale *ad interim* ma si riservò il diritto di sceglierne uno diverso, mentre in qualche caso preferì procedere subito a nominare l'ufficiale. Il principio era quello di favorire la presenza di una figura di fiducia del sovrano, a presidio nelle fasi cruciali del processo fiscale locale (appalto delle gabelle, riscossione, rendicontazione) e responsabile di inviare aggiornamenti contabili a Napoli. L'amministrazione municipale non veniva esautorata, a differenza di quanto si era fatto con le nuove imposizioni, bensì integrata e sorvegliata da vicino. Una scelta che non mancò di provocare tensioni e tentativi di sottrarsi anche a questa novità[40].

Bisogna però sottolineare che tutto avveniva in un clima non sfavorevole a un certo intensificarsi degli interventi regi nelle questioni locali. Probabilmente anche per effetto dello stimolo costituito dallo stesso atteggiamento della corte, numerose comunità si rivolsero in quegli anni alla Sommaria e agli ufficiali regi invocandone l'azione, proponendo mille variazioni sul tema dell'abuso dei *principali* a danno dei popoli e contro ogni equità. L'8 ottobre 1488 la Sommaria riportò in una sua lettera due capitoli recentemente placitati dal re, al quale erano stati sottoposti dall'università di Lucera. Essa denunciava che i suoi introiti «per lo male guberno so stati usurpati et tucta via se usurpano per quelli che hanno recto et gubernato fin al presente». Nonostante un tentato intervento del comune stesso durante la VI indizione, a quanto pare il mastro giurato di quell'anno, d'accordo con «alcuni particulari», aveva contravvenuto alle prassi della buona amministrazione, «occupando dicti introyti» e causando all'università un debito di 500 ducati con il fisco. Per questo, alla corte si domandava di deputare qualcuno che, insieme a due cittadini da eleggere, provvedesse finalmente alla revisione dei conti del mastro giurato e degli altri amministratori attivi dalla III indizione in avanti e costringesse «con ogni rigidità» a saldare gli ammanchi[41].

Controversie simili a queste e risolte attraverso iniziative della Sommaria per la revisione dell'operato di amministratori accusati di malversazione e peculato ricorrono in gran numero nelle lettere *Partium* di questi anni. A Venosa sindaci e collettori avevano approfittato del favore dei «baruni passati» per sottrarsi al controllo del comune[42]. A Luzzi, invece, una combriccola di sindaci succedutisi

[40] Vd. Morra, *Il «libro affronte»* cit.
[41] ASN, Sommaria, Partium, 29, cc. 199r-v.
[42] Ivi, c. 224r.

nel corso degli anni aveva profittato della prassi per la quale l'ufficiale uscente rendicontava presso quello entrante per coprire l'uno gli abusi dell'altro[43]. Altri casi offrivano meno precisazioni sulle circostanze, ma sembrano aver riproposto questi stessi copioni[44].

Notiamo che la dinamica di fondo è la stessa sia dove queste lamentele furono espresse da raggruppamenti popolari, sia dove, pur non essendovi parti così chiamate, la polarizzazione era dello stesso genere: non tanto fra classi sociali, quanto fra gruppi di persone legate fra loro da parentele e interessi, che miravano attraverso la gestione di uffici e risorse a rinsaldare la propria preminenza, a scapito di altri gruppi e della collettività. Ecco incarnato il perché delle riforme elettorali favorevoli all'allargamento delle oligarchie politiche locali e alla mobilità delle cariche, nonché gli impulsi a scongiurare parentele e favoritismi: il re poteva ben avere l'impressione che fossero le stesse dinamiche locali a incoraggiare il suo intervento nel senso del disciplinamento della competizione fra le élites locali.

La questione delle immunità ne offre una controprova notevole ed è bene porla in evidenza. Abolita la riforma fiscale, coloro che godevano di immunità e specialmente i nobili e *nobiliter viventes* del regno poterono credere soltanto per poco che le cose sarebbero tornate alla normalità. Sconfitti i baroni ribelli, Ferrante riprese l'azione di compressione dei loro privilegi. In una lettera della Sommaria datata 14 marzo 1487 già appare menzione di lettere regie che avevano disposto la sospensione di «tucte immunità et exemptione de pagamenti fiscali concesse ad particulare persune»[45]. L'esistenza di quest'ordine ci è confermata da missive successive, attraverso le quali si precisò il taglio del provvedimento: non si intendeva intaccare alcune immunità speciali, come quella a beneficio dei contribuenti con 12 o più figli a carico[46], o quella goduta dai razionali della Sommaria[47]; né la sospensione andava applicata contro le università, poiché riguardava soltanto le «particulare persune»[48]. Essa era intesa senz'altro contro privilegi come quello di Salvatore Russo di Policastro, che protestò invano, come il gentiluomo

[43] ASN, Sommaria, Partium, 27, c. 156r.
[44] ASN, Sommaria, Partium, 24, cc. 158v-159r; 27, cc. 16v-17r, 47v e 56v; 28, cc. 92v e 155v; 29, cc. 26r-v e 184r.
[45] ASN, Sommaria, Partium, 24, cc. 200v-201r.
[46] *Ibid*.
[47] Ivi, cc. 213v-214r.
[48] Ivi, cc. 251v-252r.

Andrea Ricca di Tortorella[49]; contro certi «citatini facultusi» di Ceglie, che il comune stesso aveva denunciato perché la loro esenzione aggravava i poveri e rendeva morosa la comunità verso il fisco, e similmente contro «una casata de le principale» della terra di Ricigliano, i Pagano[50]. Erano le stesse università, come in questi due ultimi casi, a cogliere l'occasione per inviare rappresentanti in Sommaria chiedendo di «constrengere equalmente tucti […] ad contribuire per loro rate in li dicti pagamenti fiscali».

Lo scontento verso le immunità appare diffuso specialmente in comunità da poco confiscate ai baroni ribelli, il che è interessante. Alcune persone di Serre (ex-feudo del conte di Caiazzo Roberto Sanseverino) denunciarono che il rifiuto di certi concittadini facoltosi di contribuire ai pagamenti fiscali aveva spinto l'università, nel corso del 1487, a imporre loro un prestito forzoso, anziché pretendere il dovuto da tutti[51]. A Senise (ex-feudo del principe di Bisignano Geronimo Sanseverino), per via della stessa renitenza da parte di «homini facultusi», erano «li poveri» a portare il «loro piso», con la conseguenza peraltro di ritardare il pagamento delle tasse regie[52]. Gli esempi si potrebbero moltiplicare[53].

A volte il legame fra queste immunità e gli abusi degli amministratori municipali viene svelato nelle stesse denunce delle comunità, offrendo esempi di come le concrezioni di potere avversate dalla corte fossero basate anche sui legami fra notabili. Nella primavera del 1487 l'università calabrese di Cassano (ex-feudo del principe di Bisignano) denunciò che sindaci e collettori avevano potuto compiere abusi e appropriarsi di denaro destinato ai pagamenti fiscali perché d'accordo con «alcuni particulari», ai quali avevano garantito immunità dalla riscossione, ottenendo in cambio la loro compiacenza in sede di rendicontazione[54]. Era, insomma, un tacito patto fra alcuni membri dell'oligarchia politica locale, che approfittavano delle posizioni di responsabilità all'interno delle istituzioni per garantirsi reciproci favori.

[49] Ivi, c. 247r; ASN, Sommaria, Partium, 27, cc. 122v-123r. E ancora cfr. ASN, Sommaria, Partium, 29, cc. 150v, 152r e 258r-v.

[50] ASN, Sommaria, Partium, 24, cc. 250v e 260r-v.

[51] ASN, Sommaria, Partium, 28, c. 46v.

[52] Ivi, c. 155r.

[53] ASN, Sommaria, Partium, 29, cc. 23r (*Campli*, forse l'attuale Campoli Appennino, ex-feudo dei Cantelmo), 26r-v (Castelvetere, ex-feudo del principe di Bisignano), 42r (Terranova, ex-feudo del principe di Bisignano), 61r (Torano, ex-feudo del principe di Bisignano), 103v (Montecorvino, ex-feudo del principe di Salerno), 234v (Rotonda, ex-feudo del principe di Bisignano). Alcuni esempi significativi sono anche in Galasso, *Economia* cit., p. 111 nota 51.

[54] ASN, Sommaria, Partium, 27, cc. 12v-13r.

Altre volte era il favore del signore ad aver alimentato le pretese di preminenza di certe famiglie e individui. Verso la fine dell'inverno 1489 si presentarono in Sommaria il sindaco e due cittadini di Ricigliano, raccontando per conto dell'università di una controversia sorta fra essa e i membri del casato dei Pagano. Uno di costoro, Antonello, era ai servizi di Marino d'Alemagna, signore di Ricigliano, e, grazie a tale aggancio e a un istrumento a suo tempo stipulato con l'università dal *quondam* giudice Cola Pagano, evitava per sé e la famiglia la partecipazione all'apprezzo. La Sommaria diede il suo appoggio al comune, sconfessando la validità di istrumenti di questo tipo e anteponendo l'interesse della Corona acciocché i pagamenti fiscali fossero erogati puntualmente e senza ammanchi causati da improprie esenzioni[55].

Probabilmente, la devoluzione alla Corona di queste terre coincise con la possibilità di mettere in discussione preminenze sociali maturate all'ombra di rapporti privilegiati con le dissolte corti baronali. Una possibilità colta sia da altri segmenti dell'élite e della popolazione locale, che avevano a questo punto tutto l'interesse a professare il proprio demanialismo, sia dalla Corona stessa, che nella situazione poteva ravvisare l'opportunità di affermare in modo anche strumentale «la diversità del governo nostro» – e senza bisogno d'ingrossare più di tanto le prerogative comunali[56].

È su questo sostrato che maturò anche un enfatico provvedimento del 31 agosto 1488. In risposta alle invocazioni dei popolari di tutto il regno («pro parte popularium omnium et singulorum locorum huius nostri regni»), il re intervenne contro la consuetudine «seu potius abusionem» in virtù della quale i nobili e *nobiliter viventes* rivendicavano lo sconto della terza o quarta parte del valore dei propri beni accatastati, scaricando in maniera sproporzionata il gravame delle tasse regie sulle altre componenti delle società locali. Questa prassi non rispondeva a giustizia e per questo veniva abolita[57].

[55] ASN, Sommaria, Partium, 29, cc. 27r-v. Un'immunità guadagnata grazie ai buoni rapporti con l'*olim* principe di Salerno, il congiurato Antonello Sanseverino, cercarono di difendere nel 1487 anche alcuni notabili di Salandra, ma invano (ASN, Sommaria, Partium, 27, c. 9v).

[56] L'espressione è in una lettera regia ad Antonio de Gennaro, inviato nei feudi confiscati al principe di Salerno per ridurli allo stato regio: «Et volimo che in ciacuna di decte terre debbiate intendere diligentemente s'el decto Prencepe lor faccia alcuna gravezza, mangiaria o usurpatione o altra indebita angaria; et, trovandola, la farrite de continente togliere et levare via, acciocché se conosca la diversità del governo nostro da quello del dicto Prencepe». Per un commento e un'analisi di questo documento nel suo contesto, Berardinetti, *«La diversità»* cit., (citazione da p. 3). Cfr. anche Galasso, *Economia* cit., p. 115.

[57] ASN, Sommaria, Diversi, I, 132, cc. 17r-v.

Era la traslazione sul piano fiscale dell'atteggiamento livellatore descritto poco fa: all'equità nelle possibilità di partecipazione politica delle élites nobili e popolari alla vita civile dell'università veniva fatta corrispondere l'equipollenza dei loro beni nella sede dell'apprezzo. Si badi che non si negava la dignità differente che comportavano la pratica del notariato o il possesso di un titolo dottorale rispetto all'esercizio di un mestiere manovale. Il 6 maggio 1488 la Sommaria scrisse all'università di Morano perché un notaio del posto, Paolo di Guido, aveva protestato contro la soggezione a un testatico «como le altre persune de li rustici», «non havendono resguardo che sia notare et persona licterata». I pagamenti per «testa et persone» non andavano imposti a nobili e *nobiliter viventes*, si spiegò, aggiungendo significativamente: «ma la rata li toccha per suo foculero et bono che possede li farrite pagare quello li compete»[58]. Quindi i nobili restavano immuni di fronte ai testatici, ma venivano spogliati del privilegio di ergersi al di sopra dei concittadini per l'apprezzo[59].

Si aggiunga a tutto questo che le lettere *Partium* testimoniano per quegli anni una simile vivacità di richieste anche con riguardo ai privilegi fiscali del clero, con notevoli sforzi per evitarne i classici abusi, e si avrà chiaro che quella posteriore alla Congiura dei baroni fu una congiuntura di riorganizzazione e codificazione più stringente in materia di esenzioni[60].

Si tratta di un tipo di movimento politico che in altri contesti è stato definito «popolare». Bisogna intendersi: se con questo aggettivo si vuole definire l'ascesa politica di organizzazioni intitolate al Popolo nel governo di comunità autocefale e in connessione con l'uso ideologico del bene comune e la possibile esclusione dei magnati dalla vita politica, parlarne nel nostro caso sarebbe ovviamente fuori luogo[61]. Ma se vogliamo ragionare sul modo in cui il richiamo al popolo

[58] ASN, Sommaria, Partium, 29, c. 83v. Un esempio simile è in ivi, c. 147v.

[59] Che questo afflato, ma in particolare i suoi aspetti relativi alle immunità dei gentiluomini, fosse una novità è ben testimoniato anche a posteriori, da fonti cinquecentesche che ne documentano l'importanza fondativa rispetto alla normativa più tarda. Il 19 novembre 1541 il luogotenente della Sommaria Bartolomeo Camerario aveva appurato che proprio in base alla prammatica ferrantina del 31 agosto 1488 era stato stabilito che dagli apprezzi delle università non fosse dedotta alcuna parte del valore di beni appartenenti a nobili e *nobiliter viventes*, provvedimento che fu quindi ribadito (SNSP, Ms. XXIII A 4, c. 151r. A c. 167v un decreto del 26 settembre 1541 chiariva che i *nobiliter viventes* erano immuni soltanto dal testatico).

[60] Numerosi i casi attestati in ASN, Sommaria, Partium, 29, per esempio cc. 60v, 75r, 99r, 105r, 105v, 111v, 137r, 160r, 228v.

[61] Per un quadro sulle specificità dell'esperienza storica del Popolo nell'Italia comunale: *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Pistoia 1997; R. Mucciarelli, *Magnati e popolani. Un conflitto*

può servire da riferimento legittimante per attori variegati e può accompagnarsi all'evocazione di certe prassi di buon governo orientate a una relativa equità[62] – da intendere soprattutto come spinta a formalizzare e aprire il funzionamento delle istituzioni locali, al fine di scardinare posizioni di preminenza sociopolitica consolidate e favorire un certo ricambio nelle élites – allora mi sembra che sia legittimo inquadrare gli ultimi anni di Ferrante d'Aragona come una congiuntura di fermento popolare nel regno, che non si arrestò subito e sarebbe meritevole di maggiori studi[63].

5. *L'assetto fiscale del regno alla fine del medioevo*

Siamo giunti alla vigilia della morte di Ferrante d'Aragona e, ancor più importante, alle soglie di un decennio che avrebbe visto cambiare in maniera duratura la situazione del regno, dopo un periodo d'instabile governo degli ultimi esponenti della dinastia aragonese di Napoli. Un periodo che vide peraltro tornare sulle scene il parlamento generale, sempre più dominato dai napoletani e dai baroni, e dai loro sforzi di divenire portavoce dei popoli del regno[64]; un periodo nel corso del quale molte comunità regnicole furono interessate da aspre lotte di potere interne. Il libro termina qui. Non è mio obiettivo occuparmi della

nell'Italia dei comuni (secoli XIII-XIV), Milano 2009; E.I. Mineo, *Popolo e bene comune in Italia fra XIII e XIV secolo*, Roma 2018; A. Poloni, *Potere al popolo. Conflitti sociali e lotte politiche nell'Italia comunale del Duecento*, Milano 2010.

[62] Studi di caso nuovi e utili a problematizzare future comparazioni riguardano le città o quasi-città del Piemonte sabaudo, anche se per una cronologia più alta: U. Delmastro, *Una riforma popolare in un comune soggetto: l'estimo di Moncalieri del 1351*, «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 8 (2024), pp. 137-185. Buoni indirizzi per lo studio del popolo in un'ottica più ampia di quella legata solo all'Italia comunale sono in G. Chittolini, *Uno sguardo a ritroso* e negli altri contributi del monografico *Essere popolo. Prerogative e rituali d'appartenenza nelle città italiane d'antico regime*, «Ricerche storiche», 32, 2-3 (2002). Cfr. anche alcune raccolte più incentrate sulla comunicazione politica: *La comunidad* cit.; *The Voices of the People* cit.

[63] Sarebbe interessante, per esempio, capire se e in quali casi le istanze popolari dal basso avessero anche un contenuto comunalista, come sembrerebbe ad esempio per Napoli e il suo tentativo di riportare le gabelle cittadine sotto il controllo municipale nel corso degli anni Novanta (vd. *supra* parte seconda, V.2). In virtù di quanto detto in precedenza, mi pare evidente che l'approccio demanialista al popolo ha risvolti differenti e meno propensi a cedere spazio giurisdizionale agli attori comunali.

[64] D'Agostino, *La Capitale ambigua* cit., pp. 56-90; Scarton, Senatore, *Parlamenti* cit., pp. 199-211.

transizione al viceregno e di quello che venne dopo. Mi premeva contribuire alla ricostruzione di un periodo che spesso la storiografia ha diluito nel segno della continuità con il dominio spagnolo o con i più o meno presunti caratteri profondi (e quasi immobili) della storia del Mezzogiorno[65].

È vero, una parte del modello di governo definito all'epoca di Ferrante sarebbe sopravvissuta al cambio di dinastia[66], ma alcune delle sue caratteristiche non lo fecero. L'osservatorio delle nuove imposizioni è dirimente per notarlo. Dopo il loro fallimento, l'idea di attuare quello che nei fatti era un incameramento delle finanze locali e una ricomposizione generale del *fiscus* fu completamente archiviata. Bisognerà aspettare gli «stati discussi» delle comunità all'epoca dei viceré conte di Lemos e duca d'Alba, nei primi decenni del Seicento, per incontrare esperimenti di ambizione paragonabile[67]. Già alla fine del regno di Ferrante, invece, la

[65] Secondo un antico atteggiamento storiografico relativo alla transizione fra medioevo ed età moderna, che non ha certo riguardato solo il regno: vd. I. Lazzarini, *I nomi dei gatti. Concetti, modelli e interpretazioni nella storiografia politica e istituzionale d'Italia (a proposito di tardo medioevo e rinascimento)*, «Archivio storico italiano», 176, 4 (2018), pp. 689-735.

[66] P. Terenzi, *Le revisioni istituzionali nelle città del Mezzogiorno spagnolo: l'eredità aragonese nel Cinquecento*, in *La Corona d'Aragona e l'Italia. Atti del XX Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Roma-Napoli, 4-8 ottobre 2017)*, cur. G. D'Agostino, S. Fodale, M. Miglio, A.M. Oliva, D. Passerini, F. Senatore, Roma 2020, II, pp. 1041-1054. Anche l'organizzazione degli apparati regi provinciali e centrali non andò incontro a ristrutturazioni radicali. Per un recente tentativo di sintesi, Id., *The Kingdom of Naples from Aragonese to Spanish Rule*, in *A Companion to the Renaissance in Southern Italy (1350-1600)*, cur. B. De Divitiis, Leiden-Boston 2023, pp. 42-64. Per gli apparati del governo fiscale in epoca spagnola: Mantelli, *Burocrazia* cit.; G. Muto, *Apparati finanziari e gestione della fiscalità nel Regno di Napoli dalla seconda metà del '500 alla crisi degli anni '20 del sec. XVII*, in *La fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Roma 1980, pp. 125-150; Id., *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli 1980; Id., *Una struttura periferica del governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo: i Percettori provinciali*, «Società e storia», 19 (1983), pp. 1-36.

[67] Con «stati discussi» si designano in particolare due (1613-1615 e 1626-1633) complesse operazioni di ricognizione e riforma dei bilanci di tutte le comunità del regno, destinate a uniformare le prassi contabili, accertare le cause del dissesto finanziario in cui molte università versavano e indicare come porvi rimedio, con interventi pervasivi dell'amministrazione regia sulle voci di entrata e di spesa, pur senza ignorare le istanze provenienti dai comuni. Complici l'accresciuta pressione fiscale regia nel periodo della Guerra dei Trent'anni e l'avvio di una congiuntura economico-demografica sfavorevole, gli «stati discussi» non raggiunsero l'obiettivo di frenare il dissesto delle finanze comunali. Vd. A. Bulgarelli Luckacs, *Far fronte alla crisi della finanza locale: riforme contabili e nuovo patto fiscale tra governo e comunità locali nel Regno di Napoli (XVII secolo)*, in *Le crisi finanziarie. Gestione, implicazioni sociali e conseguenze nell'età preindustriale. Selezione di ricerche*, cur. G. Nigro, Firenze 2016, pp. 77-108; G. Galasso, *Contributo*

possibilità di accrescere le entrate regie tornava a discutersi entro una dimensione soggetta ai vincoli illustrati nelle parti prima e seconda di questo libro. È un fatto importante, perché è con questo sistema e le sue barriere che avrebbe poi interagito la politica dei viceré e della corte madrilena nel Cinque e Seicento. Man mano che le esigenze finanziarie della monarchia spagnola crebbero, la risposta nel regno finì per risolversi in una strategia di prelievo puramente cumulativa, soprattutto attraverso l'imposizione di donativi che scaricavano sulle fiscalità municipali e signorili il problema della ripartizione[68]. Uno spunto molto interessante sulla differenza che passa fra questo approccio e quello insito nella riforma di Ferrante può venire dal confronto fra le nuove imposizioni aragonesi e i «nuovi imposti» che dagli anni Cinquanta del Cinquecento andarono moltiplicandosi per incrementare le entrate della Corona[69]. Si trattava anche in questo caso di gabelle, ad esempio su vino, olio, sapone, zafferano e seta, ma esse non sostituivano diritti già esistenti, bensì vi si sommavano, provocando una crescente saturazione degli spazi fiscali fino ai livelli intollerabili che avrebbero suscitato le rivolte del 1647[70].

Le nuove imposizioni di Ferrante avevano fatto parte di un progetto organico, volto a ottenere una maggiore integrazione dei diritti fiscali nel regno. I «nuovi imposti» cinquecenteschi, invece, erano semplicemente cespiti nuovi, creati senza troppi clamori per arricchire le casse regie. Probabilmente non fu un caso se anche un certo sostegno della Corona alle tensioni anti-oligarchiche nei quadri municipali finì per arenarsi nel Cinquecento[71]. Ferrante aveva insistito in misura crescente sull'idea della liberazione dei popoli regnicoli dalla presa di individui e famiglie preminenti, non tanto perché volesse davvero eliminare i *principali* dalle società locali, ma perché esercitare questa pressione e facilitare l'esprimersi di istanze popolari nella comunicazione politica era un modo per indebolire concrezioni di potere potenzialmente autonome nei quadri locali, plasmando élites

alla storia delle finanze del regno di Napoli nella prima metà del Seicento, «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea», 11 (1959), pp. 1-106.

[68] Cfr. Galasso, *Momenti* cit., pp. 80-81 ss. e Sabatini, *Il processo fiscale* cit. Più specificamente sulla mediazione comunale in epoca spagnola: Bulgarelli Lukacs, *La finanza* cit.; Sabatini, *Collecteurs* cit.; Id., *Hacienda* cit.

[69] Galasso, *Momenti* cit., pp. 82-83 e Bianchini, *Della storia* cit., pp. 210 ss.

[70] Vd. Bulgarelli Luckacs, *L'imposta* cit., pp. 74-80.

[71] G. Cirillo, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (sec. XV-XVIII)*, Milano 2011, I, pp. 212-214 e 220-234; G. Muto, *Istituzioni dell'universitas e ceti dirigenti locali*, in *Storia del Mezzogiorno*, cur. G. Galasso, R. Romeo, Napoli 1991, IX, II, pp. 17-67 (in particolare pp. 47-50).

di servizio dotate di un certo grado di apertura e mobilità, sensibili al messaggio che prescriveva l'identificazione del loro interesse con quello del re – e non, per esempio, di un barone, di un comune o semplicemente dello *status quo*. Ma nel tardo medioevo la costituzione del regno si era sviluppata all'insegna di una pluralità socio-istituzionale che non era semplice riorganizzare dall'alto. Sarebbero occorsi tempo, violenza, dialoghi e risorse per costruire un nuovo consenso intorno a equilibri nuovi come quelli proposti dalla riforma. Un costo che né Ferrante d'Aragona né i suoi successori poterono permettersi di pagare.

Conclusioni. Uno sguardo comparativo

Nel tardo medioevo il regno di Napoli non era più (e da tempo) uno stato in formazione. Era una cornice politico-istituzionale solida, chiaramente organizzata intorno a un vertice giurisdizionale monarchico e riconosciuta da tutti gli attori che agivano al suo interno. Se di processi di formazione statale si vuole parlare, per quel periodo e in quel contesto, non si può intenderli nel senso della costruzione di un'unità politica nuova, bensì della trasformazione degli equilibri fra le parti di tale corpo, inclusa la testa. Più che su processi di formazione statale, anzi, con il loro implicito rimando teleologico allo Stato moderno, si potrebbe porre l'accento su processi di assestamento costituzionale. E infatti il tardo medioevo fu per il regno di Napoli un periodo di profondi mutamenti e tensioni sul piano istituzionale. Soggetti di maturazione recente, le *universitates*, avevano assunto un'importanza inedita rispetto al XIII secolo, sviluppando persino ambigui margini di potere giurisdizionale in relazione con le loro responsabilità in campo fiscale; attori più tradizionali, i signori, avevano consolidato le proprie prerogative pubbliche e il controllo su alcune risorse del *fiscus*, legittimando tutto ciò (anche a posteriori) con la delega formale da parte della Corona. Quest'ultima, dal canto suo, aveva ampliato le proprie facoltà di prelievo, giungendo ad affermare l'ordinarietà di un'imposta di ripartizione applicata in tutto il reame e intervenendo pesantemente nella riorganizzazione di altri diritti, come quelli sull'uso stagionale dei pascoli della Puglia piana.

L'evidente centralità della dimensione fiscale nelle trasformazioni avvenute tra il tardo XIII e la fine del XV secolo è ciò che ha spinto a farne il fulcro di questo libro e una cartina di tornasole per guardare alla costituzione materiale del regno. Nelle pagine che seguono cercherò di dare risalto ad alcuni punti di arrivo della mia ricerca attraverso un rapido sguardo comparativo ad altri contesti dell'Italia tardomedievale[1]. Il filo conduttore di questo *excursus* saranno le

[1] I riferimenti nelle note a seguire saranno soprattutto dedicati ai lavori usati per questo scopo,

comunità cittadine e rurali: il problema dei loro poteri, i modelli di integrazione all'interno di una compagine politica più ampia, l'evoluzione parallela delle gerarchie territoriali e le sue conseguenze sul controllo e la circolazione di risorse e capitali. Solo di riflesso tornerò su questioni relative ai poteri signorili e a quello regio.

Dietro questa scelta espositiva c'è la volontà di dialogare con alcune sintesi interpretative dedicate all'Italia post-comunale, segnate soprattutto dall'idea che, anche dopo la formazione degli stati regionali, una parte della penisola – soprattutto lombardo-veneta e toscana, ma in certa misura anche umbro-marchigiana e laziale – pur con importanti variazioni interne rimase un'Italia delle *civitates*. Dopotutto, a caratterizzarla era la presenza di centri vescovili che nel corso del pieno medioevo avevano assunto il ruolo di «poli statuali» e avevano amplificato la propria centralità urbana attraverso il «controllo istituzionale e politico-militare del territorio», con sensibili ripercussioni sulla conformazione e l'identità degli spazi via via sottomessi[2]. Grazie anche all'erosione e appropriazione dei poteri vescovili sulle diocesi, fra XII e prima metà del XIV secolo, i comuni delle *civitates* riuscirono a estendere il proprio potere su territori tendenzialmente più vasti di quelli controllabili dai comuni privi di vescovo. Questi ultimi furono messi in condizioni di minorità politica, proprio come avveniva più in generale per i comuni rurali e i poteri signorili, anche se contribuirono a disegnare la geometria variabile dei poteri cittadini sui contadi. Non è che ai centri non vescovili fosse preclusa ogni possibilità di crescita, ma essi soffrirono di uno svantaggio competitivo destinato a rimanere sostanzialmente insuperabile per tutto il medioevo, nonostante i nuovi margini di autonomia che i processi costitutivi degli stati regionali cominciarono ad aprire.

Neanche a dirlo, le città non ebbero nel meridione continentale il medesimo ruolo storico. Siamo qui in un'Italia di «altre città», come è stato scritto[3]. Nello

mentre eviterò di rimandare ancora alla storiografia meridionale già citata in altre parti del libro, salvo alcuni casi specifici.

[2] Citazioni da M. Ginatempo, *Vivere 'a modo di città'. I centri minori italiani nel basso medioevo: autonomie, privilegio, fiscalità*, in *Città e campagne del basso medioevo. Studi sulla società italiana offerti dagli allievi a Giuliano Pinto*, Firenze 2014, pp. 1-30. Anche per le righe seguenti, uso come punto di riferimento questa e altre sintesi della stessa autrice (ricche di indicazioni bibliografiche): Ead., *Finanze e fiscalità* cit.; Ead., *Spunti comparativi* cit.

[3] Così Vitolo, *L'Italia* cit. Per quanto segue, rimando in particolare a: ivi, pp. 1-43; J.-M. Martin, *Note sulla costituzione della rete cittadina dell'Italia meridionale e della Sicilia normanne*, in *Città e vita cittadina nei Paesi dell'area mediterranea, secoli XI-XV*, cur. B. Saitta, Roma 2006,

stesso periodo che vide in parte del centro-nord l'ascesa statuale di poli cittadini, il sud conobbe l'arrivo dei Normanni e la fondazione di un *regnum*, con l'inquadramento di città e centri minori in un sistema di potere imperniato sulle istituzioni regie e signorili. La distinzione gerarchica fra *civitates* e insediamenti non vescovili ebbe un suo peso, ma con esiti meno netti rispetto a quanto avveniva specialmente in alcune parti dell'Italia centro-settentrionale. Per un verso, ciò dipese dal fatto che non presero forma solidi poteri comunali e men che meno stati cittadini; i distretti giurisdizionali cui le città facevano capo erano piuttosto piccoli e presieduti da ufficiali di nomina regia o feudale. Ma a questo bisogna aggiungere alcune peculiarità fondamentali della stessa rete urbana e diocesana: complici i pesanti rivolgimenti che la alterarono nel corso dell'alto medioevo, «il risultato della collaborazione del papato con le diverse dominazioni locali, con le autorità bizantine, poi con i signori normanni, fu una straordinaria proliferazione di sedi vescovili, e dunque di insediamenti qualificati città»[4]. In più, i poteri pubblici dei vescovi rimasero molto limitati e persino le risorse economiche a loro disposizione furono nella maggior parte dei casi piuttosto esigue. Così, se le diocesi ebbero certamente un ruolo nei processi di territorializzazione e nella definizione di gerarchie insediative (tanto da innescare tentativi di traslare cattedre episcopali e inventare origini antiche), sembra perlopiù che esse non abbiano tracciato un netto discrimine tra le *civitates* e i centri non vescovili. Altri elementi, come la presenza di importanti corti signorili, di ufficiali regi, di infrastrutture portuali ed eventi fieristici, potevano pesare altrettanto o persino di più, sicché già fra XII e XIII secolo esistevano *terre famose* e persino alcuni *castra* di rilevanza paragonabile, se non superiore, a quella di certe città. Le «altre città», in buona sostanza, non erano solo *civitates*.

È a partire da questi diversi presupposti che vanno interpretati certi sviluppi tardomedievali, poiché è su questa base che avvennero la formazione di nuovi poteri comunali nel regno di Napoli (già dalla fine del Duecento) e l'inserimento degli antichi poteri comunali dell'Italia centro-settentrionale in nuovi stati regionali.

Certo, la distinzione che ho adottato rischia di essere grossolana. Per esempio, è bene ricordare che il quadro delle centralità urbane aveva maglie molto

pp. 113-128; e, ancora di G. Vitolo, *Vescovi e diocesi*, in *Storia del Mezzogiorno*, cur. G. Galasso, R. Romeo, Napoli 1990, III, pp. 75-151.

[4] Martin, *Note* cit., p. 121.

più strette in area umbro-marchigiana di quanto non accadesse tra Lombardia, Veneto occidentale e Toscana settentrionale[5]. Bisognerà anche tener presente che negli ultimi decenni la storiografia ha teso a un certo ridimensionamento dei paradigmi urbanocentrici tradizionali, con risultati interessanti e latori di possibilità comparative diverse[6]. Come se non bastasse, certe generalizzazioni nel guardare al regno potrebbero riproporre effetti di appiattimento delle differenze interne che sarebbe meglio evitare. Nonostante questo, credo che affrontare qualche rischio di astrazione sia utile per esplicitare alcune possibili letture dei fenomeni esaminati in questo libro e per inserirli in un panorama di discussione che sta evolvendo.

1. *Integrazione fiscale e bilanciamento dei poteri*

Anticipo subito, per chiarezza, un punto fondamentale. Mi pare che l'assenza di stati cittadini abbia facilitato nel regno di Napoli l'affermarsi di una certa libertà municipale in materia fiscale[7]. La precoce capacità regia di ottenere con regolarità delle imposte di ripartizione in tutte le terre del reame, che fossero *immediate subiecte* o infeudate, dovette favorire questo esito. Ma andiamo con ordine.

Dalla fine del Duecento, i pressanti bisogni finanziari dettati dalla competizione militare spinsero le città-stato del centro-nord Italia ad avviare la sperimentazio-

[5] G. Chittolini, *Per una geografia dei contadi alla fine del Medioevo*, in Id., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (XIV-XVI secolo)*, Milano 1996, pp. 1-17.

[6] Il terreno di studi in cui più lo si è visto è la Lombardia tardomedievale, per cui cfr. almeno F. Del Tredici, *Il quadro politico e istituzionale dello Stato visconteo-sforzesco (XIV-XV secolo)*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, cur. A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014, pp. 149-166 e i suoi rinvii bibliografici. Le nuove possibilità comparative si colgono bene in *Istituzioni, relazioni e culture politiche nelle città tra stato della Chiesa e regno di Napoli (1350-1500 ca.)*, cur. F. Lattanzio, P. Terenzi, «Reti Medievali Rivista», 22, 1 (2021), pp. 179-412. Più in generale, vd. l'intervento storiografico di G. Petralia, *I centri minori italiani nel tardo medioevo: aspetti storiografici e considerazioni di metodo*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, cur. F. Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 3-30, insieme agli altri contributi nel volume (in particolare quello di Ginatempo).

[7] Ginatempo, *Finanze e fiscalità* cit. lo ha ipotizzato guardando alle comunità soggette di altre monarchie europee, in alcuni casi approdate persino a sistemi di debito pubblico consolidato. Il confronto con le grandi raccolte di saggi sulle fiscalità municipali nell'Occidente mediterraneo, citate in Introduzione alla nota 38, non fa che confortare quest'impressione.

ne di sistemi fiscali in cui aveva un ruolo crescente l'imposizione di dazi. Con un certo parallelismo cronologico, anche molte città soggette a monarchie e principati costruirono una fiscalità municipale basata su imposte dirette e indirette, sebbene in questo caso la domanda di denaro venisse soprattutto dai poteri superiori. Nel regno di Sicilia – ancora esteso su tutta l'Italia meridionale – i sovrani angioini assecondarono dapprima lo sviluppo di pratiche locali di ripartizione tramite estimi e catasti; poi, dopo i Vespri siciliani del 1282, nel regno di Napoli cominciarono a legittimare l'imposizione di articolati capitoli daziari da parte delle *universitates* che ne facevano richiesta. Non è chiarissimo se questo fenomeno sia ravvisabile in forme analoghe nella Sicilia passata sotto il dominio aragonese, dove è possibile che il potere regio avesse mantenuto un controllo maggiore sulla fiscalità indiretta locale, pur condividendone la gestione con le élites urbane[8]. Se si considera che le imposte indirette percepite negli ampi territori demaniali dell'isola costituivano una delle principali fonti di gettito per le casse regie, e tanto più che imposte di ripartizione ordinarie erano invece di là da venire, la volontà di mantenere un controllo più stretto su questi cespiti locali sarebbe piuttosto comprensibile e delineerebbe uno scenario diverso da quello del regno di Napoli.

Qui, in effetti, l'imposta di ripartizione andò divenendo sempre più chiaramente il perno della fiscalità regia e lo strumento cui la Corona si affidava per rastrellare ricchezze considerevoli da un territorio che per la maggior parte veniva infeudato. In questo quadro, i cespiti afferenti al bacino delle antiche risorse fiscali del regno – quei *iura vetera et nova* che includevano anche i diritti riscossi per lo sfruttamento di boschi e pascoli – furono oggetto di frequenti alienazioni, vuoi perché si configuravano sempre più chiaramente come un *asset* per i *demania* feudali, vuoi perché la Corona li distribuiva a individui che intendeva fidelizzare. Sembra rara (e perlopiù abruzzese) l'eventualità che fossero delle comunità ad appropriarsene.

In compenso, l'imposizione di nuovi dazi municipali ebbe spazio per affermarsi, soprattutto in centri demaniali, purché questi cespiti fungessero da ingranaggio di una macchina più complessa, il cui scopo fondamentale era garantire

[8] Le ricerche più recenti di Alessandro Silvestri (vd. almeno le sue pagine in Morelli, Silvestri, *Kingdoms of Sicily* cit.) e, in particolare, Fabrizio Titone (Id., *Government of the "Universitates". Urban Communities of Sicily in the Fourteenth and Fifteenth Centuries*, Turnhout 2009, pp. 34-41 e 130-168) descrivono un quadro molto mosso di imposte indirette (spesso sui consumi e i traffici) negoziate costantemente dalle comunità, che – come minimo – potevano entrare temporaneamente in possesso di alcuni cespiti o beneficiare di parte dei loro redditi, ma forse non riuscivano a controllarli stabilmente.

il pagamento ai sovrani delle collette prima, poi della tassa su fuochi e sale. È dirimente ribadire che queste ultime erano imposte di ripartizione, *non* imposte dirette, come le si definisce per inveterata abitudine storiografica. Si corre altrimenti il rischio di trascurare sia il loro carattere negoziato, sia il profondo legame esistente tra questo assetto dalla fiscalità regia e gli sviluppi conosciuti dalle fiscalità comunali (anche in termini di legittimazione delle seconde).

È difficile dire di quanta autonomia impositiva godessero nella prima metà del Trecento le comunità cui furono riconosciuti privilegi daziari, vista anche la precisione con cui questi ultimi elencavano le imposizioni consentite e venivano aggiornati in caso di cambiamenti. Ancor più difficile è dire qualcosa sul versante della spesa del denaro municipale, per la quale, d'altronde, l'unico vincolo stabile sembra fosse il pagamento prioritario delle tasse regie. Fu solo più tardi, a partire dalle crisi dinastiche della seconda metà del Trecento e con l'avvio travagliato dei regni dei primi due sovrani aragonesi, che andarono moltiplicandosi i riconoscimenti anche formali di un certo margine di autonomia. Le comunità – quantomeno quelle che riuscirono a negoziare privilegi con il sovrano, e poi a difenderli e a trovare compromessi se finite sotto feudatario – potevano modificare il proprio sistema daziario senza autorizzazioni particolari e organizzare da sé il processo di rendicontazione.

Salvo le situazioni di maggiore pervasività del potere signorile, sembra che a quest'altezza cronologica molte comunità fossero ormai capaci di decidere altresì l'auto-imposizione di collette, principalmente per soddisfare la domanda fiscale regia ma anche per salariare dipendenti comunali e provvedere a spese d'interesse locale. La creazione di gabelle era potenzialmente più invisa ai feudatari per via delle possibili sovrapposizioni con i loro diritti, e per questa ragione tale libertà era soprattutto distintiva (e fattore attrattivo) della soggezione immediata alla Corona. Eppure, essa ebbe una graduale diffusione anche in centri piccoli e infeudati, complice l'interesse regio verso questo strumento e il fatto che alcuni signori controllavano le imposte di ripartizione. Va da sé che gli sviluppi più organici si videro nelle comunità maggiori, con sistemi daziari ricchi e ben articolati. Nulla impediva, peraltro, che comunità importanti preferissero ricorrere all'imposta diretta (si pensi alle collette di L'Aquila o Matera) o a imposte para-dirette sulla rendita agraria, invece che a imposte indirette in senso proprio, anche se la tassazione sui beni di consumo era la più diffusa – com'era del resto un po' ovunque in Europa occidentale – con apparizioni anche nei centri minori. Come prevedibile, il prelievo sui traffici commerciali raggiungeva una certa importanza soprattutto in porti e snodi di mercato (Trani, Otranto…).

Ora, mentre questo accadeva nel regno di Napoli (e in quello di Sicilia, ma di nuovo non sono del tutto chiari i livelli di autonomia impositiva delle comunità, forse cresciuti soprattutto dagli anni Sessanta del Quattrocento[9]), le *civitates* del centro-nord persero una parte importante delle loro prerogative istituzionali in materia finanziaria, come è ben noto. Fra Due e Trecento anch'esse avevano sviluppato sistemi fiscali complessi, con un grado di autonomia impensabile per le comunità del regno – almeno nel caso dei comuni che non finirono rapidamente sotto la soggezione di altri o di un signore. Ancor più importante, conviene parlare di stati cittadini perché alle *civitates* del centro-nord facevano spesso capo vasti contadi, entro i quali esse distendevano poteri giurisdizionali notevoli[10]. Questi territori venivano coinvolti nella fiscalità urbana, peraltro con notevoli possibilità di sperequazione a danno dei comitatini, il che concorreva a rendere le risorse a disposizione di questi piccoli stati nettamente superiori a quelle controllate da una città media o grande del regno di Napoli[11].

È per questa ragione che la formazione graduale di stati sovra-cittadini (come già l'affermarsi di signorie cittadine) portò ben presto all'esigenza, per i nuovi poteri statuali, di «togliere il pungiglione alle città»[12]. Assumere il controllo delle loro risorse fiscali era un passo cruciale, un'operazione necessaria per stroncare la possibilità che i comuni cittadini avessero una propria politica (anche milita-

[9] Di nuovo, gli studi esistenti danno l'idea di un'estrema fluidità. Titone, *Government* cit., pp. 130-168 parla a più riprese di autonomia per l'epoca di Alfonso il Magnanimo, ma in più di un caso ciò a cui sembra alludere non è il consolidamento di prerogative istituzionali municipali, bensì le ampie possibilità di partecipazione delle élites urbane siciliane alla gestione di risorse sotto il controllo della Corona.

[10] Tra Lombardia e Veneto occidentale i contadi avevano un'estensione media di 2-3000 km^2, con picchi eccezionali a Milano e Bologna (4-5000 km^2) e casi minori come quello di Lodi (meno di 1000). In Toscana settentrionale la situazione era paragonabile. Le cose si complicavano fra Romagna, Marche e Umbria, dove la rete urbana e diocesana era più densa e di conseguenza i contadi avevano dimensioni più piccole, nell'ordine di alcune centinaia di chilometri quadrati, pur con qualche caso più eminente. Vd. Chittolini, *Per una geografia* cit. A titolo comparativo, si tenga presente che il distretto di una grande comunità come Capua, anche aggiungendovi i distretti di alcune comunità a lei infeudate, raggiunse i 537 km^2 (Senatore, *Una città* cit., p. IX). Una città importante come Barletta, ma collocata in una delle aree regnicole più dense di centri demaniali, ebbe un distretto non più ampio di 2-240 km^2 (Morra, *Non così strani* cit., p. 92). Sembrerebbe del tutto eccezionale la dimensione del distretto aquilano, che nel pieno del Quattrocento arrivò a 2000 km^2 (Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 446).

[11] Un punto su cui insiste Ginatempo, *Finanze e fiscalità* cit., guardando comparativamente alle città imperiali tedesche e alla loro scarsa presa sul territorio.

[12] Ginatempo, *Spunti comparativi* cit., p. 134.

re) indipendente o confliggente con quella del principe o della dominante. Di qui il fenomeno, multiforme ma riconoscibile, degli incameramenti delle finanze comunali: Gian Galeazzo Visconti procedette con l'«aggressione all'autonomia finanziaria delle città» lombarde già nel tardo Trecento, prendendo il controllo della loro fiscalità attraverso i referendari[13]; nello Stato di Terraferma, Venezia si mosse in continuità con signorie cittadine che avevano già assorbito le Camere urbane, pur esercitando una presa più leggera man mano che ci si allontanava dalla laguna, dunque lasciando persino qualche autonomia impositiva a comuni lombardi come Crema, Brescia e Verona, mentre Padova e Treviso conoscevano un assoggettamento più marcato, per quanto attento a rispettare assetti ed equilibri locali[14]; anche Firenze graduò la sua azione secondo i casi, espropriando le ricchissime finanze delle rivali Arezzo e Pisa nel 1384 e 1406, ma agendo in maniera più sfumata nei confronti di centri meno minacciosi, cioè usando l'incameramento totale come misura punitiva, ma mostrandosi bendisposta a lasciare nelle mani dei comuni soggetti almeno alcune gabelle su scambi e consumi, tenendo in genere per sé pedaggi e dazi alle porte[15]; e variabile fu anche l'approccio dei papi alle finanze degli eterogenei comuni urbani loro sottoposti, con l'incameramento quattrocentesco dei bilanci ordinari nelle città maggiori, quelle del Lazio settentrionale e dell'Umbria, oltre che di Ancona, ma con più ampi margini di autonomia riconosciuti ai comuni medi e minori delle Marche e non solo[16].

[13] Per il processo generale vd. F. Somaini, *Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello Stato visconteo-sforzesco*, in *Storia d'Italia. VI. Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, cur. G. Andenna, R. Bordone, F. Somaini, M. Vallerani, Torino 1998, pp. 681-786 (in particolare p. 752); per due esempi specifici: S. Bianchessi, *Dazi o taglie? Provvedimenti fiscali a Cremona da Gian Galeazzo a Filippo Maria Visconti*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, cur. P. Mainoni, Milano 2001, pp. 237-277; Mainoni, *Le radici della discordia* cit.

[14] M. Knapton, *City wealth and state wealth in northeast Italy, 14th-17th centuries*, in *La ville, la bourgeoisie et l'État moderne (XIIe-XVIIIe siècles)*, cur. N. Bulst, J.-P. Genet, Paris 1988, pp. 183-210; Id., *I rapporti fiscali* cit.; G.M Varanini, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992, pp. 73-123 e 197-249.

[15] Petralia, *Fiscalità, politica e dominio* cit.; Id., *Imposizione diretta* cit.

[16] Mi rifaccio al quadro in S. Carocci, *Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa*, Roma 2010, pp. 99-159; ma vd. anche M. Caravale, *Entrate e uscite dello Stato della Chiesa in un bilancio della metà del Quattrocento*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 169-190; C. Bauer, *Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV*, «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», 150 (1927), pp. 319-400.

Sotto questo profilo, il parallelismo più istintivo per quanto riguarda le libertà guadagnate dalle comunità del regno di Napoli non è certo con le grandi *civitates* padane e toscane, ma semmai con le *civitates* meno potenti e soprattutto con i centri non vescovili, con i comuni di valle e le federazioni rurali, insomma con quelle realtà minori che approfittarono della riorganizzazione territoriale condotta dai nuovi poteri a vocazione statuale (o ne furono stimolate) per avanzare richieste di separazione giurisdizionale dai contadi cittadini. Una concessione che in molti casi consentì non solo di sottrarsi alle forme più esose di subordinazione fiscale alla città, ma anche di guadagnare l'autonomia necessaria a imporre dazi e ad avere più controllo sulla produzione e l'uso di estimi.

Bisogna però tenere ben presenti le diverse condizioni in cui si svolsero questi processi nel regno e nell'Italia post-comunale, perché ne derivano delle differenze quanto al loro significato. Le separazioni del centro-nord, dove si verificarono, risposero soprattutto a due impulsi: da un lato, all'esigenza dei poteri sovracittadini di bilanciare il ruolo delle città; dall'altro, al desiderio dei corpi locali di cogliere questa opportunità per ottenere (a volte per ribadire) forme di autonomia rispetto al potere giurisdizionale e fiscale del comune urbano. Tanto è vero che anche l'infeudamento a un signore poté costituire per le comunità un'occasione in tal senso[17].

Nel regno di Napoli le cose andarono diversamente. Se le guardiamo dal punto di vista della Corona, si può dire che lo sviluppo di autonomie fiscali comunali non rispose certo a una dinamica di depotenziamento dei poteri cittadini ma neppure a un coerente disegno di affrancamento delle comunità dai feudatari. La mediazione fiscale di questi ultimi (che, ricordiamolo, interessava la maggior parte del territorio regnicolo) fu sempre benvenuta e persino sollecitata – per esempio per risolvere dispute estimali in seno alle comunità infeudate o per assicurare la celere riscossione del denaro dovuto al re –, a condizione che non inficiasse la soddisfazione delle imposte di ripartizione regie. Piuttosto, la disponibilità della Corona verso le richieste di privilegi daziari dipese dalla volontà di favorire l'iniziativa locale in merito al modo di rispondere rapidamente e senza dissidi alle esigenze regie. Su questo piano ravvisiamo persino una sottile somi-

[17] F. Cengarle, *Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti*, Roma 2006, in particolare cap. II; A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003; M. Gentile, *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano 2001.

glianza tra regno e stati regionali, poiché in entrambi i casi l'interesse del potere statuale era trovare credibili e disciplinati interlocutori fiscali.

È a guardare le cose dalla prospettiva delle comunità che notiamo una differenza più significativa. I comuni regnicoli, soprattutto dalla fine del Trecento, sfruttarono l'instabilità monarchica per dare sostanza e legittimare, al riparo di privilegi, le autonomie impositive e gestionali che andavano maturando nei fatti, ma che erano vulnerabili sia di fronte alle controversie dovute all'intensa competizione intercomunale, sia di fronte alla disinvoltura con cui re e regine procedevano a infeudare comunità e risorse per assicurarsi sostegno politico.

Quando una comunità veniva infeudata era molto più probabile che le sue entrate fossero incamerate dal signore, per il quale erano assai più allettanti che per la Corona. La differenza di scala fra le comunità meridionali e le *civitates* centro-settentrionali aiuta a spiegare come mai, invece, l'incameramento fosse un'ipotesi più remota per le comunità *immediate subiecte* al potere regio, almeno finché quest'ultimo poteva dirsi soddisfatto di quanto riusciva a ricavare dal meccanismo dell'imposta di ripartizione. Sulle modalità di raccordo tra fiscalità regia e fiscalità municipali, infatti, si giocava una partita importantissima, con le comunità interessate a ottenere sgravi e mantenere una certa opacità sull'entità delle risorse locali, mentre i sovrani cercavano di orientare a proprio vantaggio il più possibile – e possibilmente su base ordinaria – i canali del prelievo. Moltissime comunità, e non solo demaniali, avevano ottenuto sgravi clamorosi dalle collette durante i regni degli ultimi Angiò, specie Giovanna II, e durante la conquista di Alfonso d'Aragona. Con la sua grande riforma fiscale, costui non mise in discussione le autonomie comunali maturate in parallelo, ma puntò a rigenerare un'imposta di ripartizione più legittimata (per via della sua discussione nel parlamento generale) e più incisiva. E non bisogna farsi illusioni: anche l'idea dell'incameramento poteva prendere piede, come fece nei fatti allorché il regno passò al figlio di Alfonso, che del resto non aveva più a disposizione le risorse finanziarie di Sicilia, Sardegna e reami iberici.

Su questa strada, Napoli rappresentò un laboratorio. Mentre la città cresceva come capitale sotto gli Angiò, i proventi delle sue gabelle dovettero fare altrettanto, divenendo ben più succulenti di quelli di altre comunità. Da metà Trecento ci sono note le prime operazioni di incameramento, collegate all'instabilità dinastica e al pericolo che poteva venire dal lasciare capitali così ingenti a una città già protagonista sul piano politico. Pur con delle oscillazioni, il controllo regio sui dazi napoletani si consolidò. All'epoca di Ferrante d'Aragona essi garantivano un'entrata di circa 20.000 ducati annui, che la Corona usò per coprire i propri debiti nei frangenti finanziari più convulsi.

In età ferrantina anche altre comunità gestivano introiti di notevole rilievo, pur non paragonabili a quelli napoletani. È probabile che il sistema fiscale aquilano avesse il potenziale per superare la soglia dei 10.000 ducati di entrate annue, ma le condizioni di privilegio conseguite dal comune facevano sì che la corte ne vedesse solo una parte, peraltro con ritardi ricorrenti, generati dal fatto che l'agenda politica delle élites aquilane le spingeva a dilazionare il pagamento delle tasse regie per evitare forti stress al tessuto socio-economico locale, coprire voci di spesa municipale e assicurare vantaggi a se stesse e alla comunità nel suo insieme.

Altri comuni importanti godevano di entrate meno cospicue (probabilmente non oltre i 5000 ducati appena raggiungibili da centri come Barletta) ma comunque spesso significativamente superiori al livello ordinario della tassazione regia, complici nuovi privilegi di sgravio o esenzione ottenuti a cavallo della turbolenta successione al trono di Ferrante. La sensazione che questi organismi controllassero risorse consistenti a tutto vantaggio delle élites locali prima che della Corona, unita ai bisogni che venivano dal confronto con potenze italiane e straniere, fu ciò che spinse il re e il suo *inner circle* a una crescente insofferenza verso questa situazione, che suggeriva di ricordare a tutti la superiorità delle prerogative giurisdizionali regie sul fisco. La spinta giurisdizionalista che qui abbiamo chiamato demanialismo caratterizzò in maniera sempre più dirompente l'azione di Ferrante nel corso degli anni Settanta del Quattrocento, portando a rintuzzare franchigie, negoziare incameramenti parziali e intervenire negli ordinamenti delle comunità *immediate subiecte*, non a caso nel medesimo momento in cui si esprimevano pressioni analoghe sull'universo signorile (inchieste sui diritti di passo, riduzione delle provvigioni, assillanti richieste di prestiti, imposizione di adoe). Erano tutti aspetti dello stesso tentativo di ri-centrare il più possibile sulla regia corte i circuiti di estrazione e redistribuzione delle risorse. Infine, questo slancio culminò nell'esperimento di riforma delle nuove imposizioni, fra 1481 e 1485.

Per sottolineare la portata di quest'ultima iniziativa si può paragonarla a un'altra riforma radicale del XV secolo, ben più fortunata sul piano storiografico: il catasto universale del dominio fiorentino avviato nel 1427. Ritenuto a lungo un esempio straordinario delle tendenze razionalizzatrici e modernizzanti del regime albizzesco a Firenze – in contrapposizione con la gestione privatistica e clientelare della cosa pubblica attribuita ai Medici – quel progetto è stato poi ridimensionato come «una risposta sbagliata e avventata a una situazione disperata di emergenza militare e finanziaria», che aggredendo in maniera «indiscriminata […] gli equilibri della consuetudine fiscale» finì per allontanare da Firenze persino co-

munità storicamente fedeli come Colle Val d'Elsa e San Gimignano, risolvendosi oltretutto in una drastica riduzione delle entrate della dominante. Il catasto non era solo una novità rispetto alla tradizione che affidava alle comunità soggette la ripartizione estimale dell'imposta «diretta» chiesta da Firenze; era anche uno stimolo all'aggiramento dei rapporti di potere fra alcuni centri e i loro contadi, poiché offriva a questi ultimi un'occasione nuova di relazione diretta con la dominante. Le proteste per la violazione delle libertà comunali portarono Firenze ai ferri corti con varie comunità e provocarono addirittura la rivolta di Volterra. Nel 1431 la riforma fu revocata[18].

Anche le nuove imposizioni di Ferrante furono un progetto straordinario, che sulla carta conteneva spunti di razionalizzazione e uniformazione notevoli. Fu perseguito con durezza per alterare gli equilibri vigenti nel regno e armarsi contro urgenze geopolitiche pressanti, pur concedendo via via inevitabili spiragli di negoziazione ad alcuni soggetti particolarmente determinati o giudicati strategici. Come nel caso fiorentino, a ritrovarsi sotto attacco erano specialmente le libertà di quegli attori che avevano conseguito (o mantenuto) privilegi e autonomie importanti nei decenni precedenti – e non è un caso che il progetto passasse dall'abolizione dell'imposta di ripartizione, il focatico. Ancora una volta in analogia, si può notare che la riforma, dotata del potenziale per portare a un aumento delle entrate regie, si scontrò con un dissenso strisciante proprio in alcuni dei luoghi dove avrebbe dovuto garantire i maggiori profitti alla Corona, sfociando persino nella ribellione aperta a L'Aquila. A Ferrante andò forse persino peggio che a Firenze, visto che la riforma contribuì a mettere i suoi nemici interni ed esterni nella condizione giusta per tentare di rovesciarlo, sebbene senza successo.

Dopo la riforma e la Congiura dei baroni, il re sfruttò il proprio dilagante potere per tornare a intervenire pesantemente negli ambiti locali, riprovando anche a mettere in gioco le figure dei credenzieri come controllori delle finanze municipali – e una certa somiglianza tra questi ufficiali e i referendari del ducato di Milano non può sfuggire. Tuttavia le Guerre d'Italia resero effimero il frutto di quegli anni, cosicché il fallimento delle nuove imposizioni finì per segnare l'inalterabilità di una costituzione fiscale che riconosceva la mediazione dei comuni (e in certo modo dei signori) fra i contribuenti e gli apparati regi. Un assetto che in tutte le comunità principali (e persino in altre) si accompagnava ormai alla

[18] Citazioni da Petralia, *Fiscalità* cit., pp. 164-165. Vd. anche Fabbri, Odium catasti cit., in parziale divergenza con l'interpretazione di Petralia.

possibilità di gestire con discreti margini di autonomia il *mix* di strumenti adoperati per finanziarsi. Almeno finché la crescente pressione fiscale regia nel Cinquecento, specie dalla metà del nuovo secolo, non iniziò a determinare profonde crisi d'indebitamento nelle finanze municipali.

2. *Segmentazione istituzionale, gerarchie della preminenza e circolazione dei capitali*

Per trarre il massimo frutto da quanto appena esposto non è sufficiente riconoscere l'esistenza di una consolidata segmentazione istituzionale negli assetti fiscali. Il problema dei suoi contenuti è cruciale per valutarne le conseguenze.

A questo proposito torna utile provare a fare una distinzione tra autonomia istituzionale e privilegio. La prima implica, per quanto in misura variabile, la presa di un organismo comunale (ma il discorso potrebbe allargarsi alle signorie) su degli spazi amministrativi e la sua capacità di distribuire capitali in maniera attiva, attraverso appalti e spesa pubblica per esempio. Beninteso, prerogative in tal senso potevano essere riconosciute tramite privilegi. Ma di seguito vorrei intendere con privilegio qualcosa di più specifico e nello stesso tempo vago: il riconoscimento di vantaggi che non implicavano di per sé l'irrobustimento di istituzioni municipali, come delle esenzioni o un trattamento di favore di fronte alla giustizia.

Pensiamo di nuovo all'Italia post-comunale. La storiografia ha messo in evidenza l'intimo collegamento fra la significativa riduzione delle autonomie dei comuni urbani e il consolidamento di una condizione di netto privilegio dei cittadini rispetto ai comitatini, parlando di *privilegium civilitatis*. Così, mentre i consigli comunali perdevano sempre più il controllo delle leve fiscali a partire dal tardo Trecento, in linea di massima i *cives* si videro riconosciute notevoli prerogative nel corso del Quattrocento. *In primis*, l'esenzione dall'accatastamento con i comuni rurali per i beni fondiari posseduti nel contado e la tendenziale esenzione dalle imposte dirette ordinarie che gravavano soprattutto su quest'ultimo, pur a fronte della frequente imposizione di dirette straordinarie alle quali neppure i cittadini potevano sottrarsi. Sennonché, anche in questo caso, le città erano spesso capaci di imporre una ripartizione a svantaggio del contado. A ciò si aggiunga che gli oneri di tipo militare (per «alloggiamenti, tasse di cavalli, carreggi, *angarie*, *factiones*, ecc.») venivano scaricati, di nuovo, sul contado e che in diversi casi si può constatare come pure certe imposte para-dirette – *imbottati*

e dazi per la macina, ad esempio – finissero per colpire in maniera prevalente le popolazioni rurali, lasciando ulteriori margini di esenzione per i *cives*. Lo stesso vale per le forme di tassazione del sale[19]. Il tutto senza contare i vantaggi dei cittadini nell'accesso agli appalti di cespiti locali e il persistere, talora, di vincoli economico-giurisdizionali che potevano scoraggiare la diffusione di certe attività sul territorio circostante e la libertà di esportarne prodotti strategici.

Questo quadro astrattamente urbanocentrico conobbe ovviamente molte variazioni, specie in relazione con le separazioni giurisdizionali dai contadi cittadini cui già si accennava. Le comunità minori che se ne avvantaggiarono ebbero maggiori possibilità di usare le proprie autonomie impositive per incidere sui «confini dei mercati» e avvicinarli a quelli «dell'appartenenza», con ricadute tangibili sulle gerarchie della preminenza e la distribuzione di capitali e attività economiche[20]. La storiografia ha delineato con una certa chiarezza gli esiti variegati di questi fenomeni nelle principali formazioni statali dell'Italia tardomedievale[21].

Soprattutto per il ducato di Milano si è insistito sulla pluralità degli interlocutori politici dei principi, anche al di là degli attori urbani. La centralità di Milano nel ducato, pur stimolata attraverso opere come la costruzione di canali navigabili, non soffocò l'accentuato policentrismo della Lombardia. Secondo molte ricerche, i privilegi riconosciuti a borghi e comunità rurali della pianura e ancor più della montagna favorirono lo sviluppo di manifatture tessili e altre attività economiche disseminate, tali da alimentare l'immagine dell'area lombarda come una sorta di fabbrica diffusa. In certe zone, specie quelle emiliane, la politica delle infeudazioni sortì a sua volta l'esito di scollamenti fra città e contado. Tutto ciò favoriva dei processi di localizzazione che si traducevano anche, per esempio, nella segmentazione dei mercati di appalto dei dazi, a loro volta policentrici, con il ruolo delle élites urbane che restava preponderante nell'ambito di quelli incamerati dai duchi in città, ma si apriva anche alla creazione di cordate e accordi con gli operatori di altre *civitates* e qualche volta persino del contado[22].

[19] Vd. i contributi già citati di Ginatempo (citazione da *Spunti comparativi* cit., p. 153).

[20] Della Misericordia, *I confini* cit.

[21] Per il quadro di sintesi, Franceschi, Molà, *Stati regionali* cit. Inoltre, per le disparità fra cittadini e comitatini, vd. ora M. Ginatempo, *I contribuenti contadini nell'Italia comunale e post-comunale (secoli XIII-XV)*, in *Contribuyentes y cultura fiscal (siglos XIII-XVIII)*, cur. A. Galán Sánchez, R. Lanza García, P. Ortego Rico, Sevilla 2022, pp. 27-52.

[22] Della Misericordia, *I confini* cit. L. Frangioni, *La politica economica del dominio di Milano nei secoli XV-XVI*, «Nuova Rivista Storica», 71, 3-4 (1987), pp. 253-268; S.R. Epstein, *Manifatture*

Si è potuto addirittura sottolineare che nello stesso contado di Milano, pur dove non esistevano separazioni giurisdizionali dalla città, il territorio non fu del tutto ridotto a una «terra senza nome», come la Bassa pianura pervasa dai capitali di cittadini e nuovi signori, bensì continuò a conoscere situazioni «altre» tra «separazione» e «subordinazione», con piccoli borghi e villaggi che mantenevano finanche il controllo di qualche antico dazio e di alcuni beni comuni[23].

Anche in Terraferma veneta e nel dominio fiorentino la formazione di nuovi stati diede luogo già nel XV secolo a tentativi di accrescere la centralità delle dominanti, favorendo il loro approvvigionamento e il gettito dei loro dazi forse persino più che nel ducato di Milano. Ma tutto ciò avvenne con abbondanti contraddizioni e limiti.

Sotto il dominio di Venezia, le città di Terraferma conobbero diversi gradi di integrazione al suo sistema annonario e risentirono in misura diversa delle sue politiche di direzionamento dei flussi di traffico a vantaggio del porto lagunare. Padova e Treviso, ancora una volta, entrarono più facilmente nell'orbita veneziana per la vicinanza e per i legami più stretti con le élites della Serenissima, mentre altrove le economie di distretto mostrarono una maggiore tenuta in senso centrifugo. Anche se su alcune produzioni (seta e vetro), Venezia difese con più forza il proprio monopolio, le città soggette mantennero o svilupparono importanti manifatture laniere (favorite anche dalle politiche daziarie), riuscendo a limitarne la diffusione nei contadi più di quanto non avvenisse nel ducato di Milano[24]. Fu più che altro nella parte orientale della Terraferma che dei centri minori riusci-

tessili e strutture politico-istituzionali nella Lombardia tardo-medievale. Ipotesi di ricerca, «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 14 (1993), pp. 55-89; P. Mainoni, *Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo*, Cavallermaggiore 1994; M. Picco, *Gabelle e gabellieri a Piacenza durante la signoria di Filippo Maria Visconti: uno "screening"*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, cur. P. Mainoni, Milano 2001, pp. 279-343.

[23] F. Del Tredici, *Comunità, nobili e gentiluomini nel contado di Milano del Quattrocento*, Milano 2013; Id., *Separazione, subordinazione e altro. I borghi della montagna e dell'alta pianura lombarda nel tardo medioevo*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, cur. F. Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 149-174; Id., *Una terra senza nome. Sviluppo economico e identità collettive nella bassa pianura milanese (tardo medioevo-prima età moderna)*, in *«Fiere vicende dell'età di mezzo». Studi per Gian Maria Varanini*, cur. P. Guglielmotti, I. Lazzarini, Firenze 2021, pp. 111-128.

[24] E. Demo, *L'anima della città. L'industria tessile a Verona e Vicenza, 1400-1550*, Milano 2001; P. Lanaro, *I mercati nella Repubblica Veneta. Economie cittadine e stato territoriale (secoli XV-XVIII)*, Venezia 1999; G.M. Varanini, *Élites cittadine e governo dell'economia tra comune,*

rono a maturare profili istituzionali più robusti e a imporre proprie vocazioni economiche anche attraverso la fiscalità[25].

Nello stato fiorentino, invece, la dominante impose con più forza gli interessi dei suoi cittadini, del che fu riflesso non solo l'ampio raggio di proiezione del possesso fondiario dei fiorentini (per il quale, peraltro, essi godevano dell'immunità nelle città soggette), ma anche la ruralizzazione di ampie porzioni del territorio, con le manifatture di città concorrenti, a volte già in difficoltà, che ricevettero il colpo di grazia da politiche volte a rafforzare il primato e la centralità di Firenze. A grandi linee, l'intensità destrutturante della penetrazione fiorentina nelle società e nelle economie locali fu massima all'interno del contado, dove la presenza diffusa di comuni rurali non impedì il drenaggio di uomini e risorse verso la *civitas*; meno penalizzate furono le comunità più vicine ai confini del dominio, dove ad esempio apparvero fiere e mercati per attrarre merci dall'esterno, e ci fu spazio anche per il sorgere di manifatture[26].

Certo, questi brevi cenni sono impressionistici ed è ovvio che in tutti i casi citati l'impatto dei fenomeni descritti va sempre articolato secondo geografie storiche complesse. Si tenga solo presente che ciò vale anche per quel che dirò del regno.

Come accennato, qui pure le vicende tardomedievali aprirono nuovi spazi di azione alle comunità ed è interessante notare che il risultato non mancò di coerenza con gli assetti pregressi. Abbiamo ricordato che in linea di massima l'emergere

signoria e 'stato regionale': l'esempio di Verona, in *Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI*, cur. G. Petti Balbi, Napoli 1996, pp. 135-168.

[25] A. Bellavitis, *"Quasi-città" e terre murate in area veneta: un bilancio per l'età moderna*, in *L'ambizione di essere città. Piccoli, grandi centri nell'Italia rinascimentale*, cur. E. Svalduz, Venezia 2004, pp. 97-119; L. Freschi, *I sudditi al governo. Società e politica a Cividale e Gemona nel Friuli del Rinascimento veneziano*, Bologna 2020; Vidal, *Fiscality* cit.

[26] G. Chittolini, *Considerazioni conclusive: Firenze e le sue* bourgades, in *Il castello, il borgo e la piazza. I mille anni di storia di Figline Valdarno, 1008-2008*, cur. P. Pirillo, A. Zorzi, Firenze 2012, pp. 299-340; P. Malanima, *La formazione di una regione economica: la Toscana nei secoli XIII-XV*, «Società e storia», 6 (1983), pp. 229-269; S. Tognetti, *Il governo delle manifatture nella Toscana del tardo Medioevo*, in *Il governo dell'economia. Italia e Penisola Iberica nel basso Medioevo*, cur. L. Tanzini, S. Tognetti, Roma 2014, pp. 309-332; S.R. Epstein, *Strutture di mercato*, in *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, cur. A. Zorzi, W.J. Connell, Pisa 2001, pp. 93-134; P. Pirillo, *La Toscana dei centri minori. Le élites tra terre murate, borghi e città*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, cur. F. Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 241-258; L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze 2007.

di nuovi attori politici non scardinò fino in fondo le centralità cittadine dell'Italia post-comunale; ebbene, nel regno di Napoli le trasformazioni tardomedievali non produssero spiccate preminenze cittadine basate su giurisdizioni comunali. Lo resero improbabile almeno due fattori: da un lato la serrata competizione interlocale, che vide le comunità partecipare attivamente finanche ai conflitti dinastici, parteggiando per l'uno o l'altro dei contendenti e sfruttando ogni rivolgimento favorevole per chiedere concessioni; dall'altro, la tendenza della Corona a evitare la concentrazione di privilegi comunali o la loro eccezionalità. Sul piano formale, in effetti, la stessa capitale del regno a lungo non possedette un profilo privilegiato così diverso da quello di altre comunità più o meno stabilmente demaniali.

Del resto, la tradizione giuridica napoletana legava la giurisdizione al feudo, tanto è vero che le stesse comunità disponevano di riconosciuti poteri giurisdizionali quando veniva loro infeudato qualche piccolo centro vicino, cosa che accadde sempre con molta misura. Così, la debolezza dei poteri comunali finì per lasciare spazio al protagonismo delle comunità rurali – la cui vivacità, sappiamo oggi, fu un dato di lungo periodo su almeno due piani.

In primo luogo, anche dove istituzioni comunali mancavano ciò non impediva, come già fra XII e XIII secolo, che attraverso l'appello al potere regio e grazie a una certa distanza dei signori, le popolazioni rurali riuscissero a godere di una certa autonomia e di una certa presa sulle risorse locali. La ritrovata stabilità della Corona, dopo la conquista alfonsina del regno e poi negli anni di pace interna seguiti alla Guerra di successione di Ferrante, consentì ai re di proporsi come sponda delle società locali per la difesa dei loro diritti sulle risorse collettive e per la tutela delle libertà commerciali di chi produceva derrate per il mercato. Da parte dei sovrani, questa linea era organica alla volontà di massimizzare i profitti fiscali. Sebbene non se ne possano generalizzare le ricadute effettive, è significativo che fosse recepita persino nei capitoli di certe terre infeudate a signori antichi come i Sanseverino. Ciò si sposa bene con i segni di una diffusa commercializzazione nelle campagne meridionali. Tanto in territori demaniali quanto in contesti infeudati, abbiamo modo di riconoscere l'attività di piccoli produttori dediti allo smercio di modeste quantità di grano, olio, vino, zafferano, seta, frutta secca e altro ancora, sia rivolgendosi a mediatori di vario profilo, sia spostandosi personalmente lungo le coste e sulle vie di terra, anche oltre i confini del regno. C'è di che dar ragione a chi già molti anni orsono aveva collegato l'accesso al mercato (anche internazionale) con la particolare vitalità demografica di certe aree, come il Salento.

Queste opportunità, dunque, non riguardavano soltanto i membri delle comunità più privilegiate e autonome del regno ma anche quelli di tante co-

munità di villaggio e di borgo, poiché non dipendevano da particolari poteri comunali[27]. Tali minori comunità potevano non avere il controllo giurisdizionale di gabelle e risorse collettive, se non magari per piccole aree ritagliate a *difesa*, ma si battevano accanitamente per il proprio diritto a usare secondo consuetudine i demani controllati dal proprio signore, che si trattasse del re o di un suo feudatario. E se, come in linea di massima sembrerebbe, il prelievo signorile non era sempre così soffocante, tutto lascerebbe pensare che le popolazioni rurali potessero usare il mercato anche per rifornirsi di beni manufatti: semilavorati, attrezzi, vestiario. È possibile, per esempio, che esponenti di questi mondi locali abbiano contribuito a creare la domanda di tessuti in lana di media e bassa qualità cui risposero non solo l'importazione di panni stranieri, ma anche la fioritura di manifatture sparse nel regno (sicuramente non solo urbane, si pensi alle produzioni di Giffoni, di Piedimonte Matese o di certi piccoli centri abruzzesi) e i segni della commercializzazione a medio e corto raggio dei loro prodotti.

È chiaro che l'idea di un relativo benessere non va generalizzata a priori e che i fattori che potevano concorrervi non erano omogeneamente presenti in tutto il regno, sia per i limiti del potere regio, sia per la diversa incidenza dell'accaparramento di terra e risorse da parte di feudatari ed enti ecclesiastici (oltre che del re stesso). Rischio, quest'ultimo, che si tende a credere abbia interessato in modo precoce la Puglia centro-settentrionale, anche se, mi pare, ancora molto ci sarebbe da indagare con riguardo alla geografia del possesso fondiario da parte di élites municipali, che potrebbe aver avuto una certa rilevanza intorno ai centri demaniali importanti (si pensi agli indizi sui possedimenti dei cosentini in Calabria), e con ogni probabilità lo fece su una scala superiore nel caso delle élites metropolitane basate a Napoli, sulle quali torneremo tra pochissimo[28].

[27] Per Epstein, *Potere e mercati* cit. la scarsa estensione del demanio regio ebbe conseguenze importanti nel differenziare la situazione del meridione continentale da quella della Sicilia, proprio perché in questo secondo caso la vasta estensione dei demani avrebbe fatto sì che la ripresa del potere regio dalla fine del Trecento coincidesse con migliori condizioni istituzionali per la libera partecipazione delle popolazioni al mercato. Sulla base degli studi di Eleni Sakellariou e di altri, nonché degli esiti della mia ricerca, mi sembra che Epstein fosse troppo netto nell'interpretare in termini negativi per il meridione continentale le conseguenze della diversa estensione del demanio regio nelle due monarchie meridionali. D'altronde, egli doveva accontentarsi dei pochi studi pertinenti disponibili.

[28] Nuovi studi mi sembrano tanto più auspicabili dal momento che una sintesi recente (A. Fiore, A. Poloni, *L'economia medievale. Un profilo storico (secoli V-XV)*, Roma 2024, pp. 230-241)

Prima dobbiamo tornare sulla debolezza dei poteri comunali, perché essa non rimase identica ovunque. Significativi margini di autonomia e privilegio resero preminenti certe comunità rispetto allo stuolo dei centri minori. Come già ricordato, la costruzione di sistemi fiscali municipali consentiva l'organizzazione di una spesa pubblica e margini di profitto per le élites comunali, nonché lo scarico di una parte degli oneri sui forestieri. A questo aggiungiamo che, mettendo a sistema le forme del prelievo e le franchigie comunali, si potevano architettare strategie impositive compiacenti verso gli interessi produttivi e commerciali locali, si trattasse di attrarre i beni necessari all'annona (cercarono di farlo un po' tutti) o merci per la manifattura e il commercio (si pensi a Bari per il ferro d'importazione, o a L'Aquila per lo zafferano), di anteporre lo smercio di prodotti locali a quello di prodotti forestieri (tipico il caso del vino), o ancora di accumulare vantaggi per l'intermediazione dei traffici imperniati sulle infrastrutture locali (come fece Barletta). In diversi casi pugliesi si nota anche che queste manovre danneggiavano gli introiti delle dogane regie a tutto vantaggio degli erari municipali e della popolazione.

I comuni regnicoli, insomma, prendevano parte attiva alle dialettiche che anche altrove disegnavano i «confini dei mercati», introducendo segmentazioni entro le quali gli interessi locali erano anteposti a quelli esterni. E tuttavia bisogna tenere da conto la debolezza dei poteri giurisdizionali comunali, la loro dipendenza da ufficiali signorili e regi, e la modesta estensione dei distretti entro cui potevano esercitarsi.

Con queste condizioni si spiega, in primo luogo, la sostanziale difficoltà di sbilanciare in termini istituzionali la relazione città-campagna. Le comunità centro di distretto erano in grado, sì, di mettere in campo delle strategie di sperequazione nei confronti delle minori comunità distrettuali, ma con margini di riuscita apparentemente ridotti. Nel peggiore dei casi, il centro principale poteva addossare a quelli minori una quota sproporzionata degli oneri dovuti per l'imposta di ripartizione regia, ma i segni della misura in cui accadeva mi paiono abbastanza incerti. Inoltre, c'è modo di credere che, specie appellandosi alla Corona e chiedendo una ri-numerazione dei fuochi, una comunità minore insoddisfatta potesse dare battaglia per trovare soluzioni più equilibrate.

ha considerato la tenuta della piccola proprietà contadina e la scarsa influenza delle città fattori determinanti per la fioritura imprenditoriale avvenuta in alcune aree rurali europee del tardo medioevo.

Non c'erano oneri per natura asimmetrici a svantaggio del distretto, invece, come potevano essere le dirette ordinarie, gli oneri militari e il sale per i contadi del centro-nord. Pare persino che il possesso di beni da parte degli abitanti del centro principale potesse difficilmente sfuggire all'inclusione negli estimi dei centri distrettuali e abbiamo testimonianza di interventi regi per evitarlo. D'altro canto, sembra che spesso gli estimi non fossero neppure separati, il che ci aiuta a immaginare come eventuali sperequazioni potessero giocarsi più su base economico-sociale che territoriale, come quando i nobili cercavano di ottenere sconti. Un esempio eloquente è quello di L'Aquila, dove l'élite comunale si avvantaggiava dell'esclusione di bestiame e capitali liquidi dall'accatastamento, che riguardava tutti ma favoriva soprattutto i grandi allevatori e mercanti. Anche con le gabelle c'erano margini di sperequazione (Lecce applicava tariffe più pesanti contro gli abitanti dei casali non aggregati al corpo della città), ma più spesso sembra che le imposizioni non facessero differenza tra *cives* e casalini, organizzando sistemi di tassazione che colpivano attività economiche d'interesse tanto degli uni quanto degli altri. Oltretutto, forme di separazione amministrativa interne al distretto potevano garantire agli abitanti dei centri minori non solo estimi, ma addirittura gabelle separate, come avvenne nelle principali comunità della pianura campana.

Sembra vano, insomma, cercare un *privilegium civilitatis* simile a quello dei cittadini delle *civitates* padane e toscane, con le forti disuguaglianze di cui era latore. Anzi, nel regno il privilegio comunale contribuiva spesso e volentieri ad avvicinare l'abitante di una città o di un borgo e quello del suo distretto, perché in linea di massima anche quest'ultimo ne traeva giovamento. Se il re concedeva all'*universitas* di Cosenza e casali l'accesso gratuito alle risorse demaniali della Sila, il vantaggio non era solo di chi viveva fra le mura di Cosenza, ma anche (verrebbe quasi da dire soprattutto) della popolazione di *baglive* e casali cosentini. Se alla confederazione rurale di Cava de' Tirreni veniva data l'immunità da tutta una serie di dazi commerciali, a goderne erano tutti gli abitanti delle *province* e dei villaggi cavesi. E se Catanzaro otteneva il privilegio del foro per le prime cause presso la corte del capitano locale, questo si estendeva anche ai suoi casalini. Visto così, il *privilegium civilitatis* (inteso qui come l'appartenenza a una comunità privilegiata) appare nel regno più un fattore di coesione che un discrimine fra città e campagna.

È un corollario di questo discorso la difficoltà d'individuare economie di distretto, se con questo si vuole intendere il prodotto dell'assoggettamento di un territorio a un forte vincolismo economico imposto da un centro egemone. Gli strumenti nelle mani dei comuni regnicoli erano soprattutto dissuasivi o attrat-

tivi. Ad esempio, il controllo su pesi e misure poteva promuovere l'aggancio con mercati vicini, anche se aveva più che altro risvolti nella gestione degli equilibri fra attori economici e fiscali locali. Naturalmente, anche la politica daziaria poteva essere usata per sfavorire certi agenti economici e incoraggiarne altri. Ma arrivare a proibire l'importazione o l'esportazione di merci era possibile solo in casi specifici – come i divieti temporanei alla vendita di vini forestieri e il vincolo di quote della produzione agricola locale all'annona – e quasi sempre d'accordo con i poteri superiori.

Alcune notizie lasciano pensare che qualcosa potrebbe sfuggire al radar delle nostre fonti: per esempio, che i comuni potessero stipulare accordi con privati concedendo loro condizioni di particolare vantaggio, persino di monopolio locale di certe attività (come la macellazione); o che potessero manipolare capitani e altri ufficiali dei superiori perché limitassero l'uscita dal territorio di prodotti non daziati, agissero contro il proliferare di strutture come forni e frantoi fuori dalle mura o compissero favoritismi. Ma gli esempi disponibili lasciano anche immaginare che dare forza a certi obblighi per questa via non fosse semplice né sicuro, perché gli ufficiali (in linea di massima) ruotavano e perché chi era danneggiato da iniziative francamente vincolistiche poteva adire i diversi gradi della giustizia regia, denunciando i limiti posti alle sue libertà – un po' come avveniva contro gli arbitri dei signori.

Ancor meno una comunità poteva sperare di vincolarne un'altra esterna al suo distretto. Qui ci spostiamo su un ulteriore punto fondamentale, quello delle relazioni intercomunali. Non mancava la ricerca di posizioni di preminenza più smaccate, ma mi pare che sul piano dei privilegi riconosciuti dai sovrani essa trovasse riscontri piuttosto scarsi. Intraprendere azioni volte a difendere monopoli produttivi, per esempio sulle manifatture di sapone o su quelle tessili, era sostanzialmente impossibile, perché lo stesso potere regio non intendeva assecondare richieste del genere, che avrebbero esacerbato rivalità municipalistiche senza gran vantaggio per il fisco regio. Così, la competizione per attrarre flussi economici e imporsi in settori produttivi esigeva soprattutto la capacità di impiantare un buon sistema fiscale, di farlo dialogare con il mosaico delle franchigie proprie e altrui, di predisporre infrastrutture e stringere legami economico-sociali.

Le comunità più privilegiate e autonome avevano certamente più frecce al loro arco, complici i capitali che potevano guadagnare le élites locali attraverso la fiscalità, ma le comunità minori non ne erano danneggiate. Se un contadino di Andria voleva vendere il suo grano a Trani invece che a Barletta, perché vi trovava prezzi migliori, nessuno poteva impedirglielo. Se uno di Barletta riteneva che le

condizioni del mercato di Trani fossero più propizie, la stessa Barletta non poteva bloccarlo. E se a Gallipoli affluivano capitali da investire in saponifici, Brindisi aveva ben scarse possibilità di convincere il re a impedirlo per tutelare l'industria brindisina; al massimo poteva puntare a offrire condizioni più allettanti perché i capitali venissero a lei, magari negoziando sgravi sulla fiscalità doganale. Non a caso le manifatture tessili sorsero piuttosto liberamente: in questo contesto gli ostacoli giurisdizionali erano probabilmente persino minori che nel ducato di Milano. Era uno scenario, anzi, che potrebbe ricordare soprattutto la situazione della Sicilia, dove la debolezza dei poteri urbani e l'interesse dei proprietari locali per il libero commercio delle proprie derrate sono stati interpretati come fattori chiave per l'integrazione del mercato regionale[29].

Da un tale panorama, molto segmentato e poco gerarchizzato, esce ribadita l'impressione di varie e mutevoli preminenze provinciali presente in storiografia da tempo. Appare plausibile che fra le sue implicazioni vi fosse una scarsa concentrazione di capitali, da cui l'opportunità per gli attori economici – e in certi casi persino la necessità – di cercare l'associazione con capitali anche esterni alla comunità locale per imprese di un certo respiro: quelli di un signore (si pensi ai Caetani di Fondi e all'arte della lana di Piedimonte, ma anche al signorotto di Pisciotta e ai contadini-marinai suoi vassalli), di un ufficiale-appaltatore provinciale (le fortune dei Coppola furono costruite anche su questo), di un mercante forestiero (e qui si pensi non solo ai vicini tranesi di Bitonto, ma ovviamente ai fiorentini e ai veneziani), persino della Corona stessa (la cui disponibilità imprenditoriale era ricorrente ma selettiva).

Non mi pare il caso di trarne conclusioni nefaste. Il *continuum* socio-istituzionale che sembra aver unito città e campagna nel regno aveva le sue gradazioni di ricchezza e povertà, di rusticità e urbanità, di libertà e dipendenza, che s'immaginano bene anche guardando ai diversi casi passati in rassegna. Semmai, i limiti dei poteri comunali devono spingere a considerare con più attenzione il ruolo (tanto più rilevante) dei rapporti fra comunità, Corona e signori.

A giudicare dalle lunghe e illustri storie feudali di città come Catanzaro, Lecce e Taranto, mi pare lecito supporre che essere centro di una signoria importante poté rappresentare un fattore di potente gerarchizzazione delle relazioni

[29] Epstein, *Potere e mercati* cit. Nota però che le pagine di Epstein lasciano sostanzialmente da parte il problema delle fiscalità comunali (cenni molto vaghi a pp. 150-151, 363-364 e 380), a proposito del quale, come ho già detto, la situazione siciliana non mi è chiarissima.

con i propri vicini. Continua a essere molto difficile chiarire in cosa si traducesse questa preminenza, ma il riconoscimento di un ruolo privilegiato alle élites cittadine e la centralità in un'enclave giurisdizionale dovevano tradursi in un certo numero di vantaggi. Quando comunità del genere passavano al demanio regio, correvano il rischio di una *diminutio* che le élites non mancavano di notare, attivandosi per limitare i danni con spregiudicate richieste di privilegi, prontamente ricondotte dalla Corona entro i livelli grossomodo condivisi dai centri demaniali della provincia.

Se delle capitali provinciali emersero nell'immediata soggezione al re, invece, – il che mi pare si possa dire a buon diritto forse solo nel caso di Cosenza e Lecce – esse non lo fecero grazie a istituzioni comunali dotate di poteri speciali, ma perché, al contrario, acquisirono un posto di riguardo nell'articolazione degli apparati provinciali regi[30]. Ciò accadde in particolare dove s'installarono tribunali d'appello con giurisdizione su una o due province, come, all'epoca di Ferrante d'Aragona, la corte dei luogotenenti generali di Calabria a Cosenza e il Sacro Regio Consiglio di Terra di Bari e Terra d'Otranto, con sede a Lecce; ma si può anche pensare, su scala minore, all'importanza che ebbe per Foggia il divenire sede amministrativa della Dogana delle Pecore.

La pervasività del potere regio, tornata probabilmente più condizionante ai tempi di Alfonso e Ferrante d'Aragona, contribuiva a rendere importante, e persino irrinunciabile l'accesso al re per ottenere vantaggi, sia collettivi che individuali. Questo significa che le gerarchie della preminenza sul territorio e nella società, pur nutrendosi anche della relazione con più o meno autonome istituzioni comunali e signorili, potevano trovare sanzioni decisive fuori dal comune (e dalle ipotesi per una sua istituzionalizzazione più spinta) e fuori dalla signoria[31].

[30] Forse qualcosa del genere poteva accadere anche negli stati regionali del centro-nord. Si pensi a Treviso, città che non aveva brillato per capacità d'imporre la sua egemonia sul contado in epoca comunale, ma che si ritrovò a svolgere in certo modo funzioni di «capitale provinciale» entro il quadrante nord-est della Terraferma veneta per via dell'accentramento di una serie di funzioni amministrative verso la Camera fiscale locale (passata beninteso sotto il controllo della Serenissima). Varanini, *Comuni cittadini* cit., pp. 90-92.

[31] Ricorderò, senza alcuna pretesa di comparazioni esaustive, alcuni spunti provenienti dall'Italia settentrionale: Varanini, *Comuni cittadini* cit., pp. 219-227 mostra che nella Verona quattrocentesca, dove la mediazione dell'élite civica nel governo locale era comunque inaggirabile, c'erano famiglie, come i Dal Borgo, che non disdegnavano di marcare la propria preminenza cumulando incarichi comunali e uffici della Serenissima in città, pur attirando qualche invidia e ostilità da parte dei concittadini; in Della Misericordia, *Decidere* cit. e Id., *Principat, com-*

Il che, poi, ci porta al proverbiale elefante nella stanza, perché il risultato di questo stato di cose non era solo l'ascesa di individui influenti sul piano locale, i *principali*, con i suoi risvolti ambivalenti per il tessuto comunitario. Le conseguenze più estreme emergono quando si guardi a Napoli e alle sue élites metropolitane. La storiografia sa bene che la primazia della capitale non fu dominio di un comune sugli altri. Non mi pare fosse chiaro, invece, il fatto che l'autonomia municipale di Napoli era persino più ridotta rispetto a quella di molte comunità demaniali, per via dell'aggregazione delle gabelle cittadine alla dogana regia. Fu la simbiosi con la Corona che fece la fortuna della città e delle sue élites, al di fuori di percorsi comunali. Pensiamo al privilegio del foro in seno alla Gran Corte della Vicaria, ottenuto all'epoca di Giovanna II e da connettere al radicamento dei napoletani nei tribunali superiori del regno (pieni, oltretutto, di persone formatesi all'unico *Studium* regnicolo… quello di Napoli); pensiamo ai vantaggi competitivi nell'accesso agli uffici e agli appalti regi, con i guadagni derivati; ai molti posti nell'esercito aragonese e ai feudi acquisiti in tutto il reame, per la via del servizio e del credito. Pensiamo, ancora, a come l'Arte della seta napoletana, destinata a diventare fonte di lavoro e reddito per molti, in città, fu fondata con il sostegno di re Ferrante e conseguì nel 1488 un privilegio esclusivo di monopolio produttivo, qualcosa che forse soltanto Catanzaro aveva potuto ottenere in misura molto minore per la lavorazione dei velluti[32]. D'altro canto, diversi aspetti della politica economica di Ferrante avevano rilevanti implicazioni Napoli-centriche, rese tanto più consequenziali dal fatto che garantire e accrescere i flussi economici incentrati sulla capitale significava incrementare anche gli introiti delle sue gabelle incamerate.

Agli inizi del XVI secolo, rivolgendosi dapprima al Gran Capitano Consalvo de Cordoba e poi a Ferdinando il Cattolico, i napoletani riuscirono a consacrare addirittura il privilegio – forse già rivendicato in passato – di non contribuire con altre *universitates* del regno per i beni posseduti nei territori di quelle e inclusi nei

munauté et individu au bas Moyen Âge. Cultures politiques dans l'État de Milan, «Médiévales. Langues, Textes, Histoire», 57 (2009), pp. 93-111, si parla invece della diffidenza del governo sforzesco verso la mediazione comunale e di come esso abbia tentato di promuovere una cultura della *qualitas* personale funzionale ad aggirare gli organismi collettivi interloquendo con singoli individui preminenti (i *principali*).

[32] La tendenza a concentrare le manifatture seriche nelle città capitali, a fronte di maggiore tolleranza per la diffusione di manifatture laniere, si può riscontrare anche in altri stati italiani, come evidenziato in Franceschi, Molà, *Stati regionali* cit., p. 412 (per Milano, Venezia e Firenze).

corrispondenti catasti; un riconoscimento che qualche altra comunità demaniale in cerca di preminenza aveva provato a chiedere, senza successo. Inoltre ricordiamolo: i napoletani non contribuivano alle imposte di ripartizione ordinarie, poiché pagavano quanto dovuto alla Corona attraverso le gabelle che essa aveva requisito. Un dato che ha una sua suggestione, se si ricorda la costruzione ideologica (così tipica dell'Italia post-comunale, ma intravista anche nel regno) che interpretava quel genere di tributo come un segno di pesante soggezione personale, più adatto a dei rustici che a onorevoli *cives* tassati tramite dazi.

Ciò che più colpisce della preminenza napoletana è proprio il parallelismo che si può instaurare con alcuni aspetti del *privilegium civilitatis* nell'Italia post-comunale, anch'esso legato a doppio filo con la perdita di autonomia finanziaria dei comuni. Solo che la scala alla quale maturarono queste condizioni privilegiate è molto diversa: quella di un contado butterato di paradisi giurisdizionali, per una città del centro-nord; quella del regno, per Napoli. È così che l'idea storiografica del persistente urbano-centrismo negli stati settentrionali (solo in parte superata) ha potuto sposarsi con quella della difficile costruzione di nette preminenze metropolitane al loro interno, perlomeno per il tardo medioevo, e in questo anche la Sicilia appare piuttosto diversa dal regno[33]. Maggiori somiglianze con la situazione di Napoli si scorgono invece nel caso fiorentino, ed è una curiosa coincidenza (o forse no) che in un suo contributo Giuseppe Petralia abbia parlato della preminenza di Firenze attraverso la metafora della «testa straordinariamente squilibrata rispetto alle membra»; immagine mostruosa ben diffusa nella letteratura politica del XVIII secolo e molto usata dagli illuministi meridionali per descrivere il rapporto a dir poco sbilanciato fra Napoli e il regno[34].

Al di là del confronto approssimativo con questi immaginari, la crescente riconoscibilità di un *privilegium Neapolitanum* alla fine del medioevo fu ciò che accelerò il decollo demografico della città, che proseguì con forza persino maggiore dopo la perdita di autocefalia del reame, quando essa divenne la principale camera di compensazione tra la volontà del governo madrileno e quella delle

[33] G. Chittolini, *L'Italia delle* civitates. *Grandi e piccoli centri fra Medioevo e Rinascimento*, Roma 2015, pp. 113-122. Epstein, *Potere* cit., pp. 27-69.

[34] Petralia, *Fiscalità* cit, p. 186. E per il regno: G. Galasso, *La disarticolazione di Napoli dal Mezzogiorno*, «Ventunesimo Secolo», 8, 20 (2009), pp. 11-24; G. Delille, B. Marin, G. Muto, P. Ventura, *Naples: capitale et microcosme*, in *Mégapoles méditerranéennes. Géographie urbaine rétrospective*, cur. C. Nicolet, R. Ilbert, J.-C. Depaule, Roma 2000, pp. 576-598; Ventura, *La capitale dei privilegi* cit.

élites regnicole. Élites sempre più metropolitane, cioè gravitanti su Napoli e le sue opportunità, composte non solo di napoletani indigeni, ma di una folla variopinta di provinciali e stranieri (gli stessi che già a fine Quattrocento contribuivano alla «crisi di legittimità» dei Seggi studiata da Monica Santangelo) disposti a fare del *regis servitium* e della napoletanizzazione il veicolo per la propria ascesa e per l'accesso a risorse sparse in tutto il regno.

Proprio nei rapporti fra queste élites e il potere regio albergavano da tempo gravi possibilità di squilibrio nella circolazione delle risorse. Non è che si trattasse di un esito obbligato: l'assegnazione di uffici, cespiti, prebende e privilegi da parte della Corona poteva coinvolgere anche le élites locali e in certa misura doveva farlo per forza di cose. Il ritratto che gli studi recenti hanno fornito del regno fra XII e XIII secolo aiuta a immaginarlo, nonostante i rapporti privilegiati che unirono gli Amalfitani alla corte in epoca sveva e nonostante gli indizi che potrebbero far sospettare un primo terremoto in questi equilibri con l'avvento degli Angiò, per via dell'arrivo di nuovi feudatari francesi e delle *super-companies* fiorentine, per la battente domanda fiscale della Corona e per la pressione demografica saliente[35]. Appunto, alcuni di questi fattori si riproposero nei secoli successivi come alimento di problematiche asimmetrie. In particolare, la necessità bellica e finanziaria stimolò iniziative demanialiste il cui scopo non era assumere stabilmente il controllo di tutte le risorse del fisco, ma premere sui compositi circuiti redistributivi del regno per riorientarli a vantaggio della Corona e delle élites metropolitane.

Nel regno agiva un potere monarchico a suo agio di fronte a un tessuto istituzionale molto segmentato, che, anzi, non ci si faceva problemi a spezzettare ulteriormente. Le concessioni di feudi con autonomia giurisdizionale dentro i distretti cittadini non mostrano proprio questo? Non lo fanno anche l'interlocuzione diretta con università distrettuali o con raggruppamenti variegati, da quelli di nobili e popolari a quelli dei locati della Dogana, o addirittura con i singoli *principali* di una comunità? È un'immagine un po' diversa da quella che vorrebbe i poteri statuali preoccupati di uniformare i propri domini. Eppure era proprio su questo panorama frammentato, dove forti polarità alternative a quella

[35] Carocci, *Signorie* cit.; N. Kamp, *Vom Kämmerer* cit.; Morelli, *Per conservare la pace* cit.; P. Oldfield, *City and Community in Norman Italy*, Cambridge 2009; V. Rivera Magos, Milites Baroli. *Signori e poteri a Barletta tra XII e XIII secolo*, Napoli 2020; S. Tognetti, *Il Mezzogiorno angioino nello spazio economico fiorentino tra XIII e XIV secolo*, in *Spazi economici e circuiti commerciali nel Mediterraneo del Trecento*, cur. B. Figliuolo, G. Petralia, P.F. Simbula, Amalfi 2017, pp. 147-170; Vitolo, *Rivolte* cit.

regia (come il comune aquilano e il principato orsiniano) finivano per essere l'eccezione e non la regola, che la Corona poteva svettare, anche grazie alla tenuta (tenacemente perseguita) di quadri circoscrizionali più ampi (giustizierati, vicereati, luogotenenze, uffici fiscali provinciali di vario genere…) che inquadravano e coordinavano le multiformi realtà locali.

Dopo la Guerra di successione di Ferrante, il livello di frammentazione delle entità istituzionali alternative a quella regia raggiunse punte piuttosto avanzate, specie per via dello smantellamento di alcuni grandi stati feudali. La redistribuzione di vantaggi che ne venne fu ancora relativamente equilibrata, mentre dalla crisi finanziaria degli anni Ottanta in avanti le élites metropolitane dovettero trovare opportunità di penetrazione via via maggiori. La riforma delle nuove imposizioni ci mostra con grande evidenza questo nesso tra bisogni erariali, tensioni demanialiste e avanzamento delle élites orbitanti su Napoli e la corte. Ma ci mostra anche altro. Il cambiamento promosso incontrò il dissenso, la contestazione e finanche la ribellione aperta degli attori comunali e signorili più interessati a mantenere dei margini di autonomia e a tutelarsi contro l'ingerenza di agenti esterni supportati dalla Corona. Da questo punto di vista, la riforma ci rivela quanto fossero diventati importanti, nella costituzione fiscale del regno, alcuni argini istituzionali all'arbitrio regio.

È su questo punto che mi sembra importante concludere. Il portato estremo dell'espansione dello stato tardomedievale non era l'integrazione economico-istituzionale a beneficio di tutti, bensì il rischio che il controllo statale sulla redistribuzione di risorse depauperasse le società locali, a tutto vantaggio della loro subordinazione agli interessi di un'élite sovralocale. In un certo senso, è quel che ha inteso una parte della storiografia, quando ha parlato del dilagare di onnipotenti finanziatori stranieri e di rapaci baroni a danno delle popolazioni regnicole. Tuttavia mi pare sempre più chiaro che almeno nel Quattrocento e per una parte del Cinquecento certi argini istituzionali ressero.

La novità forse più importante che lo sviluppo dei comuni aveva delineato nella storia del regno era la definizione di garanzie più formalizzate che in passato per gli interessi locali. Rispetto ai tempi in cui qualcosa del genere dipendeva più che altro dalla cooptazione delle élites locali dentro uffici come la bagliva o dalla protesta contro gli abusi di ufficiali e feudatari, il tardo medioevo vide le maggiori comunità sviluppare una presa più autonoma sulla sfera locale. A confronto, la situazione delle realtà minori (perlopiù infeudate) restava più ancorata alla capacità delle *universitates* di muoversi tra Corona e signori per tutelare i propri diritti, ma gli organismi collettivi offrivano comunque un'importante struttura

di coordinamento per farlo. E, a ben vedere, che una comunità fosse urbana o rurale, demaniale o infeudata, la difesa di interessi locali si giocava sempre e comunque più sul piano dei fatti che del diritto, poiché mentre quest'ultimo rimase un campo discorsivo dominato dalle élites demanialiste e dalla centralità del feudo, fu sul piano dei primi che bisognò farsi trovare pronti al botta e risposta con la Corona, in un quadro di privilegi e autonomie municipali tutt'altro che blindato di fronte agli interventi di quest'ultima.

Nondimeno, fu proprio dentro questo quadro che una relativa segmentazione di spazi istituzionali ed economici prese forma, imponendo una misura agli impulsi estrattivi della Corona e al dilagare dei gruppi d'interesse più vicini ad essa. Fu in queste condizioni che prese abbrivio la ripresa tardomedievale nel regno. E fu probabilmente da qui che trasse linfa una distribuzione piuttosto ampia dei suoi benefici, nonostante il profilarsi minaccioso di un crescente sbilanciamento verso Napoli. Viceversa, sarebbero stati i nuovi equilibri vicereali e la loro evoluzione durante il XVI secolo, mentre il *privilegium Neapolitanum* si allargava e consolidava a fronte dell'indebolirsi di privilegi e autonomie in molte altre comunità, ad accelerare il drenaggio di una massa smisurata di capitali non solo economici, ma anche sociali e culturali verso la capitale.

APPENDICI

Appendice 1. Franchigie da fuochi e sale sotto Alfonso e Ferrante d'Aragona

1.1. *Franchigie dell'epoca di Alfonso (1455-1457)*

La fonte dei dati è ASN, Tesoreria generale antica, 16. Si tratta delle *cedole* rivolte dalla corte agli ufficiali deputati alla riscossione di fuochi e sale per indicare le voci di spesa (intese anche come somme inesigibili) caricate sul bilancio del loro ufficio; siccome queste *cedole* (sulle quali maggiori notizie in Russo, *La tesoreria generale* cit., pp. 594-620) non erano relative a un'intera annata, ma a ciascuna delle rate quadrimestrali del focatico e semestrali del sale, oltre a riportare il valore parziale delle franchigie per una di queste singole rate se ne indica anche la proiezione annua.

Provincia	*Comunità*	*Franchigia*	*Duc.*	*Tarì*	*Grani*	*Proiezione annua (duc.)*
Principato	Capri	franchigia	30	4	5,5	60
Terra di Lavoro	Capua	paga solo 2000 tomoli	133	3	14,5	266
Calabrie	Monteleone	*in excambio deli foculeri*	273	1	10	546
Calabrie	Sellia	franchigia	13	0	13	26

1.1.1. Franchigie computate sul sale (calcolo su rata di febbraio V indizione, 1456-1457)

Provincia	*Comunità*	*Franchigia*	*Duc.*	*Tarì*	*Grani*	*Proiezione annua (duc.)*
Capitanata e Terra di Bari	Trani	per i 500 ducati annui che trattiene	166	3	6,6	498
Abruzzi	Atri	franchigia	13	3	6,6	39
Abruzzi	Pratola	franchigia	16	0	13,5	48

Abruzzi	*Pentonia*	franchigia	27	2	10	81
Abruzzi	Fagnano	franchigia	28			84
Abruzzi	Rocca di Cambio	franchigia	20	1	13,5	60
Abruzzi	Roccapreturo	franchigia	9			27
Abruzzi	Cittareale	franchigia	45	2	3,5	135
Abruzzi	Castelli di Teramo	franchigia	50	1	13,5	150
Abruzzi	Collecorvino	franchigia a beneplacito	30			90
Abruzzi	Capistrello	franchigia a beneplacito	26	0	3,5	78
Abruzzi	Pescocanale	franchigia a beneplacito	9	4	10	27
Principato e Basilicata	Castellammare di Stabia	franchigia	143	0	6,5	429
Principato e Basilicata	Capri	franchigia	40	1	13,5	120
Principato e Basilicata	Soverano	franchigia	8	4		24
Calabrie	Crotone e altre terre del marchese	franchigia	1048	3	3,5	3144
Calabrie	Rossano, Longobucco e *Cincla*	franchigia	350	2	13,5	1050
Calabrie	Chiaravalle	franchigia	31	0	13,5	93
Calabrie	Sellia	franchigia	15	3	6,5	45
Calabrie	Bagnara	franchigia	26	3	16,5	78
Calabrie	Castellace	franchigia	12		10	36
Terra di Lavoro e Molise	Capua	franchigia	441	2	10	1323
Terra di Lavoro e Molise	Arnone e Cancello casali di Capua	franchigia	16	3	6,5	48
Terra di Lavoro e Molise	Sessano	franchigia	18			54
Terra di Lavoro e Molise	Aquino	franchigia	15			45
Terra di Lavoro e Molise	Prata e Boiano	franchigia fino a 100 ducati	33	1	13,5	99

1.1.2. Franchigie computate sul focatico (calcolo su rata di agosto IV indizione, 1455-1456)

1.2. *Franchigie dell'epoca di Ferrante (1479-1483)*

La fonte dei dati è ASF, Archivio Mediceo avanti Principato, 82, 65. Si tratta di un bilancio delle entrate e uscite del re, redatto probabilmente dalla cancelleria aragonese a uso di Lorenzo de' Medici (ora edito in Scarton, Senatore, *Parlamenti generali* cit., pp. 419-422). Le somme inesigibili sono spesso riferite in maniera sintetica per più terre all'interno di un'unica posta (vd. la colonna *Item*), talvolta senza separare neppure il valore di franchigie riferibili a singoli individui privilegiati anziché a delle comunità (vd. indicazioni nella colonna *Franchigia*).

Item	*Provincia*	*Comunità*	*Franchigia*	*Importo (duc.)*
1	Calabrie	Cetraro	franchigia fuochi e sale	694
2	Calabrie	Crotone	franchigia fuochi e sale	1128
3	Principato Ultra e Capitanata	terre del monastero di Montevergine	franchigia fuochi e sale (include franchigie individuali non precisate)	1488
3	Principato Ultra e Capitanata	altre terre	franchigia fuochi e sale	
3	Principato Ultra e Capitanata	Lucera	forfait (include franchigie individuali non precisate)	
3	Principato Ultra e Capitanata	Bisaccia	forfait	
4	Principato Citra e Basilicata	Castellammare della Bruca	franchigia fuochi e sale	1604
4	Principato Citra e Basilicata	Catona	franchigia fuochi e sale	
4	Principato Citra e Basilicata	Castellammare di Stabia	franchigia fuochi e sale	
4	Principato Citra e Basilicata	Capri	franchigia fuochi e sale	
4	Principato Citra e Basilicata	Soverano	franchigia fuochi	
5	Abruzzi	Ortona	franchigia	2984

5	Abruzzi	Francavilla	franchigia	
5	Abruzzi	Chieti	franchigia	
5	Abruzzi	altre terre	franchigia	
6	Terra di Lavoro e Molise	Pozzuoli	franchigia (include franchigie individuali non precisate)	3113
6	Terra di Lavoro e Molise	San Germano	franchigia	
6	Terra di Lavoro e Molise	Alife	franchigia	
6	Terra di Lavoro e Molise	San Giovanni in Galdo	franchigia	
6	Terra di Lavoro e Molise	Toro	franchigia	
6	Terra di Lavoro e Molise	altre terre	franchigia	
7	Terra di Bari e Terra d'Otranto	Taranto	franchigia	5024
7	Terra di Bari e Terra d'Otranto	Brindisi	franchigia	
7	Terra di Bari e Terra d'Otranto	Andria	franchigia sale	
7	Terra di Bari e Terra d'Otranto	Fasano	franchigia parziale	
7	Terra di Bari e Terra d'Otranto	Putignano	franchigia parziale	
7	Terra di Bari e Terra d'Otranto	Giovinazzo	scambio gabelle	

Appendice 2.
Provvigioni signorili su fuochi e sale

Titolare	*Importo (in ducati)*
Principe di Taranto	14.675
Principe di Rossano	6369
Gran Siniscalco	6033
Conte di Tagliacozzo	5400
Principe di Salerno	3702
Conte di Gravina	3500
Conte di Fondi	3390
Duca di San Marco e suo figlio conte di Tricarico	3000
Gran Camerlengo	2193
Conte di Aliano	2008
Francesco Caracciolo	2000
Messer Ercole e suo fratello	1980
Marchese di Pescara	1500
Raimondo Palomar	1500
Antonio de Ventimiglia	1400
Conte di Bovino	1000
Conte di Brienza	1000
Conte Carlo di Campobasso	1000
Ramon Boyl	1000
Conte di Buccino	1000
Duca di Andria	1000
Conte di Santangelo	1000

Provvigioni dell'epoca di Alfonso d'Aragona (1456-1457)

Titolare	*Importo (in ducati)*
Conte di Fondi	4540
Principe di Salerno	4000
Duca di Amalfi	3979
Gran Camerlengo	3146
Conte Geronimo	2811
Duca di Archi	2582
Principe di Bisignano	2068
Giovanni Antonio Sanseverino	2000
Conte di Mileto	1711
Conte di Brienza	1500
Conte di Rende	1391

Provvigioni dell'epoca di Ferrante d'Aragona (1479-1483)

La fonte dei dati per l'epoca di Alfonso è ASN, Tesoreria generale antica, 16; per l'epoca di Ferrante ASF, Archivio Mediceo avanti Principato, 82, 65.

Nel primo caso si tratta delle *cedole* rivolte dalla corte agli ufficiali deputati alla riscossione di fuochi e sale per indicare le voci di spesa caricate sul bilancio del loro ufficio; siccome queste *cedole* (sulle quali maggiori notizie in Russo, *La tesoreria generale* cit., pp. 594-620) non erano relative a un'intera annata, ma a ciascuna delle rate quadrimestrali del focatico e semestrali del sale, è stato necessario sommare le cifre provenienti da più *cedole* per ottenere l'ammontare complessivo delle provvigioni annue.

Nel secondo caso la fonte è un bilancio delle entrate e uscite del re, redatto probabilmente dalla cancelleria aragonese a uso di Lorenzo de' Medici (ora edito in Scarton, Senatore, *Parlamenti generali* cit., pp. 419-422).

In entrambi i casi (e specialmente nel primo) l'elenco delle provvigioni desumibile dalle fonti è più esteso. Tuttavia, per ottenere un campione facilmente comparabile, si è scelto di considerare soltanto quelle dal valore uguale o superiore a 1000 ducati.

Appendice 3.
Amministratori e appaltatori delle nuove imposizioni

Abbreviazioni utilizzate:
PA = ASN, Sommaria, Partium
SI = ASN, Sommaria, Significatorie

3.1. *Repertorio degli appalti registrati in* Arrendamentorum novarum imposicionum primo *(ASN, Sommaria, Diversi, II, 462)*

Fogli	*Data*	*Località interessate*	*Valore (duc.tr.gr)*	*Arrendatori*	*Provenienza*	*Fideiussori*	*Note*
21r-v	1482	Sorrento		Andrea Pisano e Giovanni Comentato	Vico e Napoli		
22r-v	1 feb. 1482	Salerno	2669·1·0	Giorgino Palumbo	Napoli	Domenico de Pactis	
23r-v	1 feb. 1482	Alfedena, Pettorano e Rocca di Vallescura (oggi Rocca Pia)		Marino di Pettorano	Pettorano		
24r-v	1 feb. 1482	Lucera e Foggia	4200·0·0	Giorgino Palumbo	Napoli	Pietro Cola de Atripalda	
25r	1 feb. 1482	Nocera, Angri, San Marzano, Roccapiemonte		Giovanni de Mayo	Tramonti		
25v	4 feb. 1482	Scafati		Costanzo de Scafati	Scafati		
25v	4 feb. 1482	San Pietro di Scafati		Matteo Gagliardo			
26r	4 feb. 1482	Vico, Gragnano, Lettere, Pimonte, Le Franche		Francesco Coppola			
27r	6 feb. 1482	Alife	413·4·10	Angelo de Dato	Napoli	Giovanni Aromatario di Napoli	
27v-28r	6 feb. 1482	Somma	1000·0·0	Domenico de Pactis	Napoli		Un poscritto della lettera già annuncia di soprassedere all'ordine, poiché Somma è stata re-incantata

Fogli	*Data*	*Località interessate*	*Valore (duc.tr.gr)*	*Arrendatori*	*Provenienza*	*Fideiussori*	*Note*
27v-28r	6 feb. 1482	Caivano	423·3·10	Domenico de Pactis	Napoli		
27v-28r	6 feb. 1482	Trentola e Loriano	269·3·17	Domenico de Pactis	Napoli		
28v	7 feb. 1482	Somma	1090·0·0	Michele de Sisto	Napoli		
29r	12 feb. 1482	Mirabella	235·2·10	Michele de Borsis		Carlo de Borsis	
29v	12 feb. 1482	Sanseverino	2879·0·0	Giorgino Palumbo	Napoli		
30r-v	12 feb. 1482	Eboli	1400·0·0	Antonello Dardano	Salerno		
30r-v	12 feb. 1482	Campagna	1900·0·0	Antonello Dardano	Salerno		
31r-v	12 feb. 1482	Pietracatella, Sant'Elia, Macchia Valfortore, Acerenza	1300·0·0	Sabatino Campanile	Napoli	Princivallo di Acerra	
32r	12 feb. 1482	Salerno	2669·1·0	Giorgino Palumbo	Napoli		
32v-33r	16 feb. 1482	Avellino, Atripalda, Grottaminarda		Nardo di Mercogliano di Napoli	Mercogliano/ Napoli		
35r-v	23 feb. 1482	Ariano, Montecalvo, Casalbore, Corsano, Castelfranco, Monteleone, Pande, Savignano Irpino, Apice	4394·0·10	Ieronimo Campanile e Anello de Mercogliano	Napoli (f. 44r) e Mercogliano		
36r-v	27 feb. 1482	Somma	1090·0·0	Michele de Sisto	Napoli		
37r-38r	2 mar. 1482	Paternopoli, Fontanarosa, Gesualdo, Frigento, Villamaina, Torella, Castelfranci, Montemarano	1525·1·0	Sabatino Campanile	Napoli		
38r-39r	5 mar. 1482	Alife	613·4·10	Loise Seripando	Napoli		
39v-40v	5 mar. 1482	Lanciano e castelli (Arielli, Canosa Sannita, Treglio, Frisa, San Vito Chietino, Paglieta, Castel Frentano)	4600·2·8	Giovan Pietro de Lando	Nocera	Giovanni Pagano e Alfonso de Lando	
41r-v	5 mar. 1482	Lacedonia, Monteverde, Andretta, Calitri, Carbonara (ora Aquilonia), Rocchetta	2350·0·10	Ottone Orsini, per parte di Giovan Pietro Cianciullo e Angelo de Donato di Atripalda	Atripalda		L'arrendamento è dei due, non di Ottone, tanto è vero che l'ordine è di mettere loro in possesso delle entrate
42r-v	7 mar. 1482	Volturara	77·1·15	Giovan Pietro Cianciullo	Atripalda		
42r-v	7 mar. 1482	Guardia Lombardi	170·1·10	Giovan Pietro Cianciullo	Atripalda		
43r-v	5 mar. 1482	Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Castellana, Capurso, Terlizzi	8828·4·0	Ottone Orsini			

Fogli	*Data*	*Località interessate*	*Valore (duc.tr.gr)*	*Arrendatori*	*Provenienza*	*Fideiussori*	*Note*
45r-v	5 mar. 1482	Conza, Teora, Cairano, Santa Maria in Elce, Sant'Angelo dei Lombardi, Lioni, Morra	1611·0·10	Arpino Vespulo			
46r-v	5 mar. 1482	Carife, Flumeri, Vallata, Vico (forse Trevico), Castel San Nicola (ora San Nicola Baronia), San Sossio (ora San Sossio Baronia), Porcarino (oggi Villanova del Battista)	2329·3·5	Massimo Scrignaro	Napoli		
47r-v	8 mar. 1482	«taverne et buzarie» di Baiano	60·0·0	Ninno		Perro Boccalacio di Nola e lo stesso Ninno	
48r-v	9 mar. 1482	Valle (SA)		Giovanni Comentato	Napoli		
48v-49v	9 mar. 1482	Moscufo, Montesilvano, Pianella, Spoltore	1468·1·0	Angelo de Dato	Napoli		
49v-50r	8 mar. 1482	Padula	400·0·0	Cola Filippo e Cola Scampo	Padula		
52r	11 mar. 1482	Caserta	467·1·10	Antonio Riale	Montesarchio	Belardino de Agatello di Capua, che funge anche da sostituto	
52v-53r	12 mar. 1482	Caianello, Marzanello, Pietravairano, Riardo, San Felice, Pietramelara	1423·2·5	Giuliano Campanile		Giovanni de Ricca di Sessa	
53v-54r	12 mar. 1482	Maiori e Agerola	1019·2·15	Giorgino Palumbo, per parte di Loisio Campanile			Pare che il Palumbo abbia rinunciato all'arrendamento e che esso sia rimasto per questo al Campanile
54v-55r	13 mar. 1482	Carife, Flumeri, Vallata, Vico (forse Trevico), Castel San Nicola (ora San Nicola Baronia), San Sossio (ora San Sossio Baronia), Porcarino (oggi Villanova del Battista)		Arpino Vespulo			
55v-56r	10 mar. 1482	Montefalcione, Prata di Principato Ultra, Serra (AV), Manocalzati, Sanza (forse Salza Irpina)	348·0·0	Ioannello de Galtere	Vico		
56r-v	10 mar. 1482	Candida, San Barbato, Paroliise, San Mango sul Calore	305·0·0	Ioannello de Galtere	Vico		
57r-v	16 mar. 1482	Telese e Casaltura	370·0·5	Salvatore Pigne e Giovanni Calvello		notar Angelo di Napoli	
58r-v	15 mar. 1482	Ponte (Principato Ultra)	161·4·1	Cola de Nardo, Lorenzo e Bernardino Spiravocce	Ponte	Giovanni de [spazio bianco]	
59v-60v	20 mar. 1482	Sant'Agata		Massimo Scrignaro	Napoli		

Fogli	*Data*	*Località interessate*	*Valore (duc.tr.gr)*	*Arrendatori*	*Provenienza*	*Fideiussori*	*Note*
61r-v	20 mar. 1482	Minervino Murge	730·3·5	Massimo Scrignaro	Napoli		
62r-v	14 mar. 1482	Presenzano, Vairano, Aquino	709·0·5	Conte Camerlengo			
62v-63r	16 mar. 1482	contea di Monteodorisio, Loreto Aprutino, Collecorvino, Musellaro, Castel di Sangro		Conte Camerlengo			
63v-64r	18 mar. 1482	Melfi, Atella, Rapolla, Ripacandida, Forenza	6157·1·15	Gregorio Acconciagioco	Ravello		
64v-65r	19 mar. 1482	Montemilone e San Gervasio (ora Palazzo San Gervasio)	500·0·0	Gregorio Acconciagioco	Ravello		
65v-67v	27 mar. 1482	Le città e terre infrascritte:	15.583·3·0	Colantonio Gagliardo, insieme a Cola Francesco del Pozzo e compagni	Cava e Napoli	Iacobo Mele, Domenico de Pactis, Nicola Francesco del Pozzo, Daniele Pironti	
		Ostuni	795·0·15	Eid.	id.	id.	
		Gallipoli	611·1·18	Eid.	id.	id.	
		Lecce, Surbo, Squinzano, San Pietro in Lama, Dragoni		Eid.	id.	id.	
		Barbarano, Corigliano d'Otranto, Miggiano, Felline, Raoli, Lisce, Casarano Grande, Casarano Piccolo, Parabita, Tutino		Eid.	id.	id.	
		Cutrofiano, Sogliano, Carpignano, Ruffiano, Cursi, Decuri, Bellante, Andrano, Presuni, Giolico, Morciano		Eid.	id.	id.	
		Sternatia, Martano, Calimera, Iuliano, Taurisano, Taviano, Salve, Patù, Castrignano, Matino, Alessano		Eid.	id.	id.	
		Caprarica del Capo, Montesano, Montesardo, Melissano, Neviano, Tigrano, Specchia dei preti, San Dana, Valiano, Gaurrano		Eid.	id.	id.	
		San Cesario, Caprarica di Lecce, San Donato, Lequile, Monterone, Arnesano, Colognano		Eid.	id.	id.	
		Merine, Sellino, Galatula, Contino, Veglie, Leverano, Lucugnano, Ugento, Septezano, Morignano		Eid.	id.	id.	
68r-v	26 mar. 1482	Grumo Appula, Bitritto, Losito, Montrone (ora Adelfia)	421·0·13	Iohannello Grasso	Afragola		

Fogli	*Data*	*Località interessate*	*Valore (duc.tr.gr)*	*Arrendatori*	*Provenienza*	*Fideiussori*	*Note*
69r-v	9 mar. 1482	Mirabella	235·0·0	Gasparro de Lavetrito			
70r-71r	31 mar. 1482	Bonito e Melito Irpino	263·2·14	Iacobo de Bonito	Bonito		
71v-72r	22 mar. 1482	Ascoli Satriano, Candela, Deliceto, Castelluccio dei Sauri, Montellora (forse Monterotaro), Lucera, Foggia, Andria, Canosa di Puglia, Arignano (ora Rignano Garganico), San Severo, Civitate (ora San Paolo di Civitate), Cerignola, Laprecina (ora Apricena), Torremaggiore, Troia, Biccari, Bovino, Lavello, Venosa	32.000·0·0	Francesco Antonio della Marra e Giovanni Maria Miroballo, principali, con Pietro Cola Farese de Atripalda e altri	Napoli e Atripalda		In lettera del 2 aprile si rivolge l'ordine di immissione in possesso per Andria e Canosa ad Angelo Serragli, poiché tali terre ricadono già nella sua giurisdizione (ff. 82r-v)
72v-73r	1 apr. 1482	Matera	3800·0·0	Giovanni Maria Miroballo (anche detto Iohannello)	Napoli		
73v-74r	1 apr. 1482	Monteforte	78·0·15	Anello Mercogliano	Napoli		
74v-75r	1 apr. 1482	Buonalbergo	150·0·0	Anello Mercogliano	Napoli		
75v-76r	1 apr. 1482	Loreto Aprutino, Collecorvino, Musellaro, Castel di Sangro	1389·3·9	Conte Camerlengo			
75v-76r	1 apr. 1482	Colledimezzo, Casalbordino, Liscia, Furci, Monteodorisio, Casalanguida, Lentella, Gissi, Scerni, Guilmi, Tripalli, Pellutio	1376·3·11	Conte Camerlengo			
76v-77r	1 apr. 1482	Presenzano, Vairano, Aquino	708·2·17	Conte Camerlengo			
77v-78r	1 apr. 1482	Giffoni	1270·4·8	Conte Camerlengo			
78v	2 apr. 1482	Santo Iorio (forse Castel San Giorgio)	179·0·3	Francesco de Marchisio	Napoli		
79r-v	2 apr. 1482	Montefusco e casali (Torrioni, San Nazzaro, Castelmozzo, Sant'Agnese, Petruro, Calore, Toccanisi, Pagliara, Chianchetelle, San Pietro Deliceto, Ginestra, Santa Maria Ingrisone, San Nicola Manfredi, Santa Maria a Toro, Mancusi, Lentace, Sant'Angelo a Cancello, Santa Paolina, Chianche, Tufo, Torre Le Nocelle, San Giorgio del Sannio)	1460·0·0	Lione de Magis		nobile Angiase, padre di Lione	
80r-v	2 apr. 1482	Volturara	100·0·0	Loise de Leonardo			
81r-v	2 apr. 1482	Sessa, Carinola, Torre di Francolise	5128·0·15	Francesco Sorrentino	Napoli		

Fogli	*Data*	*Località interessate*	*Valore (duc.tr.gr)*	*Arrendatori*	*Provenienza*	*Fideiussori*	*Note*
85r-v	3 apr. 1482	Rotello	185·0·0	Sabatino Campanile	Napoli		
86r-v	2 apr. 1482	Rocca San Felice	82·2·2	Sabatino Campanile	Napoli		
87r-v	4 apr. 1482	Quaglietta, Pescopagano, Rapone, Castelgrande	626·5·0	Loise de Campagna	Campagna		
87v-88r	2 apr. 1482	Padula	400·0·0	Cola Filippo e Cola Zampo di Padula	Padula		
88v	4 apr. 1482	Serre, Auletta, Ricigliano, Caggiano, Sant'Angelo Le Fratte, Pressano	1632·1·5	Loise de Auro di Campagna	Campagna		
89r	4 apr. 1482	Potenza, Anzi, Lagopesole, Brindisi Montagna, Pignola	1595·1·5	Domenico de Pactis	Napoli		
89v-90v	6 apr. 1482	Castelpagano (BN), Colle Sannita, Circello, Reino	548·0·16	Nicodemo de Luca	(Ayola)		
90v-91r	6 apr. 1482	Roccabascerana, San Martino Valle Caudina, La Pellosa (ora Apollosa)	380·0·0	Giovanni de Sperone			
91v-92v	10 apr. 1482	Mottola e Ginosa	814·3·5	Eligio Capuano	Manfredonia		
93r-v	11 apr. 1482	Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Castellana, Capurso, Terlizzi	8978·4·0	Ottone Orsini			«intercluso che se possano bannire con lo oglio vechio». Orsini ha come procuratore notar Luca
94r-v	10 apr. 1482	Torre Mare, Craco, Montalbano Jonico, Montepeloso (ora Irsina), Pisticci, Grottole	3632·0·15	Domenico de Pactis	Napoli		Manda come procuratore in loco Nallo Caloyero di Gaeta
95r-v	10 apr. 1482	Genzano di Lucania e Acerenza	1302·0·18	Ottone Orsini			Incarica come procuratore notar Luca Magnifico
97r	11 apr. 1482	Massafra e Laterza	1155·3·0	Troiano de Cesarano	Tramonti		
98v-99r	12 apr. 1482	Mesoraca, Le Castella, Torre de l'Isola (forse Isola di Capo Rizzuto), Rocca di Neto, Santa Severina, Cutro, Strongoli, Melissa, Roccabernarda, Crucoli, Cirò	8000·0·0	Iacobo de Rossi e suo fratello Rosso, viceconte della contea di Cariati	Pistoia		
99v-100r	12 apr. 1482	Grottaglie, Salice Salentino, Guagnano, San Pancrazio Salentino, Oria	2452·0·0	Domenico de Pactis	Napoli		Ha per procuratore Rizo de Sab(in)a di Napoli
100v-101r	11 apr. 1482	Satriano di Lucania, Tito	401·4·0	Pietro Scardone	Atripalda		
101v-102r	13 apr. 1482	Pietra Montecorvino e San Martino	700·0·0	Giorgino Palumbo	Napoli		Suo procuratore è Giovanni Lorenzo Catalano
102v-103v	16 apr. 1482	Bisaccia	456·2·17	Ruggero de Herricis	Bisaccia		
103v	16 apr. 1482	Olevano sul Tusciano e Montecorvino Rovella	1682·3·15	Guglielmo de Vernais	Bisaccia		

Fogli	*Data*	*Località interessate*	*Valore (duc.tr.gr)*	*Arrendatori*	*Provenienza*	*Fideiussori*	*Note*
104r	16 apr. 1482	Caserta, Dugenta, Frasso Telesino, Melizzano, Limatola	1141·4·4	Loisio Brancaleone e Carlo de (Cicco)			
104r	16 apr. 1482	San Valentino Torio e Striano	400·0·0	Robino del Giudice	Tramonti		
104v-105r	18 apr. 1482	Serpito		Francesco Galeota	Napoli		
105v	22 apr. 1482	San Bartolomeo in Galdo, Baselice, Foiano di Val Fortore	985·1·12	Ioanne de Blaco	San Bartolomeo in Galdo		
106r-107r	22 apr. 1482	Massafra e Laterza	1155·3·0	Troiano de Cesarano e compagni	Tramonti		
107v-108r	26 apr. 1482	Marigliano	548·1·10	Pascarello di Marigliano	Marigliano		
108v-109r	26 apr. 1482	Ferrazzano, Gildone, Jelsi, Cercemaggiore e Castello Vetere (ora Castelvetere in Valfortore)	754·3·7	Galeazzo Pennabella			
109v-110r	26 apr. 1482	Minervino Murge	710·0·0	Massimo Scrignaro	Napoli		
110v-111r	25 apr. 1482	Spinazzola	1351·0·19	Massimo Scrignaro	Napoli		
111v-112r	27 apr. 1482	Senerchia	54·4·7	Amelio di Senerchia	Senerchia		
112v-113r	27 apr. 1482	Mondragone	636·2·10	Giovanni Comentato, per parte di Giovanni Bozavotra di Vico	Vico		
113v-114v	30 apr. 1482	Guardia (ora Guardia Perticara), Roccanova, Sant'Arcangelo, Stigliano, Accettura, Gorgoglioni, Aliano, Alianello, Cornito (ora Corleto Perticara), Pertecale	3061·0·0	Damiano Salato e Antonio Vertica			
115r-126r	28 apr. 1482	San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo e San Marco in Lamis	1466·3·5	Nardo Montanaro			
126v-127r	28 apr. 1482	Barletta	3300·0·0	Massimo Scrignaro, per parte di Annibale de Gennaro	Napoli		La lettera della Sommaria per l'immissione in possesso è rivolta ad Angelo Serragli, poiché la città ricade già nella sua giurisdizione
127v	1 mag. 1482	Marigliano	548·1·10	Pascarello di Marigliano	Marigliano		
128r-v	3 mag. 1482	Tolve e Oppido Lucano	385·2·0	Iohannello Marino	Acerra		
129r-v	2 mag. 1482	Trani	2852·2·10	Iacobo Mele, per parte di Massimo Scrignaro	Napoli		La lettera della Sommaria per l'immissione in possesso è rivolta ad Angelo Serragli, poiché la città ricade già nella sua giurisdizione

Fogli	*Data*	*Località interessate*	*Valore (duc.tr.gr)*	*Arrendatori*	*Provenienza*	*Fideiussori*	*Note*
130r-v	4 mag. 1482	Vasto, Lanciano, Ortona, Francavilla al Mare, Penne, Villamagna, Crecchio, Canosa Sannita, Arielli, Frisa, San Vito Chietino, Paglieta, Ari, Montebello di Bertona, Farindola, Castello Novo (ora Castel Frentano)	10.800·0·0	Bartolomeo Ringatore e Marino di Cola Pizzoli	L'Aquila		L'appalto comprende la «cabella et terzaria de lo ferro, azari, vomari et pece de la provincia de Apruzo Citra et Ultra, intercludendoce Tagliacozo, Aquila con loro contati, pertinencie et districti, et similiter lo contato de Mareri et quillo de Cicole con loro pertinencie et districtu» e anche «li fundici, dohane, cabelle, ius exiture et ponderature de mare et de terra de tucta la dicta provincia de Apruzo Citra et Ultra»
131r-v	6 mag. 1482	Serino	538·3·15	Giovanni Tram(b) aglia e Bello Mannac(erno)	Serino		
132r-v	13 mag. 1482	Grumo Appula, Bitritto, Losito, Montrone (ora Adelfia)	500·1·2	Iohannello Grasso	Afragola		La lettera della Sommaria per l'immissione in possesso è rivolta ad Angelo Serragli, poiché queste terre ricadono già nella sua giurisdizione

3.2. *Anagrafe di appaltatori e amministratori nei carteggi* Partium *e* Significatorie *della Sommaria (XV indizione, 1481-1482)*

Agente	*Provenienza*	*Ruolo*	*Distretto*	*Fonti*	*Note*
Andrea de Cioffo	Vico Equense	arrendatore	Vico Equense	PA 19, cc. 70v-71r	
Andrea de Donato		percettore	Sant'Antimo	PA 18, c. 210r	
Andrea de lo Aversano	Sant'Arpio	esattore	Sant'Arpio (casale di Foggia)	PA 18, c. 280v	
Andrea Foresta		percettore	Cutro	SI 7, c. 203r	
Andrea Lanario		esattore	Ducato di Amalfi	SI 6, c. 157v	Esige i residui delle nuove imposizioni. Non è sicuro che l'attestazione sia per XV ind.
		arrendatore	Serracapriola	SI 6, c. 72v	
		arrendatore	Sanseverino	SI 6, c. 72v	
Andrea Pisano	Vico Equense	arrendatore	Sorrento	SI 6, cc. 55v-56r; PA 18, cc. 27v-28r	
		incantatore	Vico	SI 7, c. 20v	
		arrendatore	Vico	PA 19, cc. 70v-71r	
Anecchino de Bonito	Scala	credenziere	Scala	PA 20, c. 12r	

Agente	*Provenienza*	*Ruolo*	*Distretto*	*Fonti*	*Note*
Angelo de Dato	Napoli	arrendatore	Montesilvano	SI 6, c. 164v	
		arrendatore	Moscufo	SI 6, c. 164v	
		arrendatore	Planella	SI 6, c. 164v	
		arrendatore	Spoltore	SI 6, c. 164v	
		incantatore	Alife e distretto	SI 6, cc. 67v-68r	
Angelo de Donato	Atripalda	arrendatore	Lacedonia	SI 6, cc. 162r e 175v-176r; PA 19, c. 75r e 129r	
		arrendatore	Rocchetta Sant'Antonio	SI 6, c. 175v-176r	
		arrendatore	Monteverde	SI 6, c. 175v-176r; PA 19, c. 75r	
		arrendatore	Carbonara	SI 6, c. 175v-176r	
		arrendatore	Calitri	SI 6, c. 175v-176r	
		arrendatore	Andretta	SI 6, c. 175v-176r	
		arrendatore	Guardia Lombarda	PA 19, c. 129r; SI 6, c. 175v-176r	
Angelo de Nusco		incantatore	Atripalda	SI 6, c. 78r	
Angelo de Policastrello		percettore	Castrovillari	SI 7, c. 175v	
Angelo Serragli	Firenze	arrendatore	Barletta	PA 19, cc. 150r-v	Indirettamente si capisce che Serragli ha incassato gli introiti delle nuove imposizioni di Barletta
		arrendatore	Monopoli	PA 19, c. 156v	Indirettamente si capisce che fra le entrate arrendate a Serragli rientrano quelle di Monopoli
Antonello Dardano	Salerno	arrendatore	Eboli	SI 6, c. 187r	
		arrendatore	Campagna	SI 6, c. 187r	
Antonello Palumbo	Sorrento	commissario sostituto del percettore generale	Calabria	SI 7, c. 175v	Non sono menzionati gli specifici distretti nei quali svolge la sua funzione
Antonello Tancredi		credenziere	Caivano e distretto	SI 6, cc. 62r-v	
Antonino de Orefice	Sorrento	commissario sostituto del percettore generale	Calabria	SI 7, c. 175v	Non sono menzionati gli specifici distretti nei quali svolge la sua funzione
Antonio de Caro		incantatore	Eboli	SI 6, cc. 204r-v	
		incantatore	Campagna	SI 6, cc. 204r-v	
Antonio de Matera		percettore	Cropani	SI 7, c. 203r	
Antonio Marzale		credenziere	Capitanata	SI 6, cc. 189v-190r	
Baldassarre de Sillicto	Nocera	commissario sostituto del percettore generale	Amendolara	SI 6, c. 262v	

Agente	*Provenienza*	*Ruolo*	*Distretto*	*Fonti*	*Note*
		commissario sostituto del percettore generale	Terranova	SI 6, c. 262v	
		commissario sostituto del percettore generale	Cassano	SI 6, c. 262v	
		commissario sostituto del percettore generale	Roseto	SI 6, c. 262v	
Bartolo Pantisano		percettore	Turris Insula	SI 7, c. 203r	
Bartolomeo de Bonito	Scala	arrendatore	Amalfi	PA 20, c. 35v	
Basile di Sternatia	Sternatia	commissario sostituto	Gallipoli	PA 18, c. 94r	Sostituisce un percettore di cui non è dato il nome
Benedetto de Bienna		incantatore	Eboli	SI 6, cc. 204r-v	
		incantatore	Campagna	SI 6, cc. 204r-v	
Berardino de Piscinato	Alife	percettore	Alife e distretto	SI 6, cc. 67v-68r	
Berardino Lanario		credenziere	Maiori	SI 6, cc. 157v-158r	
Bernardino	Napoli	percettore	Montalto	SI 7, c. 180r	
Carlo de A(utruda)		credenziere	Cardito	PA 18, c. 195v	
Cola Ciardullo		percettore	Roccabernarda	SI 7, c. 203r	
Cola de Biamonte		credenziere	Cropani	SI 7, c. 203r	
Cola di Santo		percettore	Belcastro	SI 7, c. 203r	
Costanzo di Scafati	Scafati	arrendatore	Scafati	SI 6, c. 74r	Dal 1° gennaio al 23 maggio 1482
Domenico de Pactis	Napoli	arrendatore	Montepeloso	SI 6, c. 61v	
		arrendatore	Grottole	SI 6, c. 61v	
		arrendatore	Craco	SI 6, c. 61v	
		arrendatore	Pisticci	SI 6, c. 61v	
		arrendatore	Montealbano	SI 6, c. 61v	
		incantatore	Melfi	SI 6, c. 62r e 169v-171r	
		ruolo incerto	Aversa e casali	SI 6, c. 79r	Incassa somme *extra arrendamentum* insieme all'arrendatore di Aversa
		arrendatore	Sanseverino	SI 6, c. 72v	
		arrendatore	Serracapriola	SI 6, cc. 169v-171r	
		arrendatore	Torre di Mare	SI 6, cc. 61v e 169v-171r	
		arrendatore	Grottaglie	SI 6, cc. 169v-171r	

Agente	*Provenienza*	*Ruolo*	*Distretto*	*Fonti*	*Note*
		incantatore	Somma e casali	SI 6, cc. 69r e 169v-171r	
		incantatore	Trentola e Loriano	SI 6, cc. 169v-171r	
		forse incantatore	Nola	SI 6, cc. 169v-171r	Riceve somme dal percettore locale delle nuove imposizioni
		forse incantatore	Cicciano	SI 6, cc. 169v-171r	Riceve somme dal percettore locale delle nuove imposizioni
		ruolo incerto	baronia di Flumeri	SI 6, cc. 169v-171r	Rendiconta a nome dell'arrendatore locale
Ferrando Pisano	Corigliano Calabro	credenziere	Cupi	SI 7, c. 198r	
Francesco Cagiano	Napoli	commissario sostituto del percettore generale	Calabria	SI 7, c. 180r	Non sono menzionati gli specifici distretti nei quali svolge la sua funzione
Francesco Coronato	Napoli	arrendatore	Sanseverino	SI 6, c. 72v	
		arrendatore	Serracapriola	SI 6, c. 72v	
		incantatore	Paterno	SI 6, cc. 240r-v	
		incantatore	Fontanarosa	SI 6, cc. 240r-v	
		incantatore	Sant'Agata di Puglia	SI 6, c. 191v	
Francesco de Aspria		credenziere	Santa Severina	SI 7, c. 203r	
Francesco de Guglielmo	Capua	percettore	Capua	SI 6, c. 167r	
Francesco de Lucia		credenziere	Mirabella Eclano	PA 19, c. 130v	
Francesco de Marchisio	Napoli	esattore	Castellammare di Stabia	SI 7, c. 104r	
		commissario sostituto	Calabria	SI 7, c. 152v	
Francesco de Palatino		credenziere	Cosenza	SI 7, c. 203v	
Francesco Foresta		credenziere	Cutro	SI 7, c. 203r	
Francesco Sorrentino	Napoli	arrendatore	Sessa con Caleni e Torre	SI 6, c. 86r	
		arrendatore	Sessa con Caleni e Torre	SI 6, c. 86r	
Francesco Stringulo		credenziere	San Giovanni	SI 7, c. 203r	
Franci Cortese		arrendatore	Vico	PA 19, cc. 70v-71r	
Gabriele Corvo	Sorrento	commissario sostituto del percettore generale	Calabria	SI 7, c. 179v	Non sono menzionati gli specifici distretti nei quali svolge la sua funzione
Gaspare de Ciardullo	Lucera	incantatore	Lacedonia	SI 6, c. 175v-176r	
		incantatore	Rocchetta Sant'Antonio	SI 6, c. 175v-176r	

Agente	*Provenienza*	*Ruolo*	*Distretto*	*Fonti*	*Note*
		incantatore	Monteverde	SI 6, c. 175v-176r	
		incantatore	Carbonara	SI 6, c. 175v-176r	
		incantatore	Calitri	SI 6, c. 175v-176r	
		incantatore	Andretta	SI 6, c. 175v-176r	
		incantatore	Guardia Lombardi	SI 6, c. 175v-176r	
Gaspare de Lautrico		arrendatore	Mirabella Eclano	PA 19, c. 130v	
Gaspare Marinaro		percettore	San Giovanni	SI 7, c. 203r	
Geronimo Terranova		credenziere	Castrovillari	SI 7, c. 175v	
Giorgino Palumbo	Napoli	arrendatore	Salerno	SI 6, c. 72v	
		arrendatore	Sanseverino	SI 6, c. 72v; SI 6, c. 72v	
		arrendatore	Serracapriola	SI 6, cc. 72v e 169v-171r	
Giovan Pietro de Lando	Nocera	arrendatore	Lanciano e i suoi castelli	SI 6, cc. 58r-v; PA 20, c. 227r	
		incantatore	Agerola	SI 6, c. 73r	
		incantatore	Maiori	SI 6, c. 73r e 132v-133r	
		arrendatore	Salerno	SI 6, c. 72v e 132v-133r	
		incantatore	Nocera	SI 6, cc. 132v-133r	
		incantatore	Grottolella	SI 6, cc. 132v-133r	
		incantatore	Atripalda	SI 6, cc. 132v-133r	
		incantatore	Campagna	SI 6, cc. 132v-133r	
		arrendatore	San Marzano	PA 20, c. 147v	
Giovanni Bonetto		arrendatore	Eboli	SI 6, c. 187r	
		arrendatore	Campagna	SI 6, c. 187r	
Giovanni Bozavotra	Vico Equense	arrendatore	Mondragone	SI 6, c. 58v	
		arrendatore	Vico	PA 19, cc. 70v-71r	
Giovanni Capuano	Manfredonia	credenziere	Manfredonia	PA 23, c. 6r	
Giovanni Comentato	Napoli	arrendatore	Sorrento	SI 6, cc. 55v-56r	
Giovanni de Bernardo	Capua	esattore	Capua	SI 6, c. 167r	
Giovanni de Bonianni		percettore	Tropea	SI 7, c. 203v	
Giovanni de Mayo	Tramonti	arrendatore	Angri	SI 6, c. 126v; PA 18, c. 127r; PA 19, c. 126r	
		arrendatore	Nocera	PA 18, c. 127r; SI 6, c. 126v	

Agente	*Provenienza*	*Ruolo*	*Distretto*	*Fonti*	*Note*
		arrendatore	San Marzano	PA 20, c. 147v; SI 6, c. 126v	
		arrendatore	Roccapiemonte	PA 19, c. 126r; SI 6, c. 126v	
Giovanni Gagliano		credenziere	Belcastro	SI 7, c. 203r	
Giovanni Maria Miroballo	Napoli	arrendatore	Lavello	SI 6, cc. 239v e 240r-v	
		arrendatore	Lucera	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Troia	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Biccari	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	San Severo	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Torremaggiore	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Rignano Garganico	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Canosa di Puglia	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Venosa	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Precina	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Candela	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Ascoli Satriano	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Deliceto	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Bovino	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Matera	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Foggia	PA 18, c. 192r; SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Cerignola	PA 20, c. 223r; SI 6, cc. 240r-v	
Giulio Pinto	Gaeta	luogotenente del percettore generale	Calabria	PA 25, cc. 49v-50r	
Gregorio Acconciagioco	Ravello	arrendatore	Melfi	SI 6, cc. 58r-v; PA 18, c. 72v; PA 19, c. 129r	
		arrendatore	Montemilone	PA 18, c. 72v	
		arrendatore	San Gervaso	PA 18, c. 72v	
Gregorio Pignatelli		credenziere	Tropea	SI 7, c. 203v	
Grimaldo Spinola		commissario	Ascoli Satriano	PA 22, c. 47r	
Guglielmo de Vernais	Bisaccia	arrendatore	Genzano	SI 6, c. 129v	
		arrendatore	Oppido	SI 6, c. 129v	
		arrendatore	Tolve	SI 6, c. 129v	
		arrendatore	Acerenza	SI 7, c. 158r; SI 6, c. 129v	Non è sicuro che l'attestazione sia per XV ind.

Agente	*Provenienza*	*Ruolo*	*Distretto*	*Fonti*	*Note*
		incantatore	Lacedonia	SI 6, c. 162r; SI 7, c. 158r	
		incantatore	Bisaccia	SI 7, c. 157v	Non è sicuro che l'attestazione sia per XV ind.
Guglielmo Infusina		percettore	Santa Severina	SI 7, c. 203r	
Iacobo de Costanzo	Napoli	incantatore	Somma e casali	SI 6, c. 69r; SI 7, c. 157v	
Iacobo de Rosana		percettore	Caivano e distretto	SI 6, c. 62r-v	
Iacobo Mele	Napoli	arrendatore	Aversa e casali	SI 6, c. 79r	
		arrendatore	Caivano e distretto	SI 6, cc. 62r-v	
		arrendatore	Capua	PA 19, cc. 17v-18r	
		arrendatore	Trani	PA 19, c. 168v	
Iacobo de Rossi	Pistoia	arrendatore	Santa Severina	PA 19, c. 166v	
		arrendatore	Cirò	PA 19, c. 166v	
		arrendatore	Le Castella	PA 19, c. 166v	
Iacobo Tolomei	Siena	commissario generale	Abruzzi	PA 21, c. 81r	
Iasio S(ervigno)	Cardito	percettore	Cardito	PA 18, c. 195v	
Ioanne de Rafaele		credenziere	Roccabernarda	SI 7, c. 203r	
Ioannello Miroballo		arrendatore	Biccari	PA 20, c. 165r	Iohannello non è altri che Giovanni Maria Miroballo
		arrendatore	Venosa	PA 21, c. 29v	
Iohannello Gattola		arrendatore	Vico	PA 19, cc. 70v-71r	
Iohannello Grasso	Afragola	arrendatore	Sito e altre terre	PA 19, cc. 198v-199r	
Leonardo Romano		incantatore	Eboli	SI 6, cc. 204r-v	
		incantatore	Campagna	SI 6, cc. 204r-v	
Leone de Amato	Gragnano	commissario sostituto del percettore generale	Calabria	SI 7, c. 179v	Non sono menzionati gli specifici distretti nei quali svolge la sua funzione
Leone de Macris de Maczeo		arrendatore	Montefusco e altre terre della Montagna	SI 6, c. 126r	
Luigi Campanile	Scala	arrendatore	Agerola	SI 6, c. 73r	
		arrendatore	Maiori	SI 6, c. 73r	
Luigi de Auro	Campagna	incantatore	Eboli	SI 6, cc. 204rv	
		incantatore	Campagna	SI 6, cc. 204rv	
Luigi de Leonardo		arrendatore	Volturara Irpina	SI 6, c. 85r	
Luigi di Foggia	Sant'Arpio	esattore	Sant'Arpio (casale di Foggia)	PA 18, c. 280v	

Agente	*Provenienza*	*Ruolo*	*Distretto*	*Fonti*	*Note*
Luigi Seripando	Napoli	arrendatore	Alife e distretto	SI 6, cc. 67v-68r	
Margaritonno de Cicco		percettore	Le Castella	SI 7, c. 203r	
Marinello Cimino	Vico Equense	incantatore	Vico	SI 7, c. 20v	
Marino di Pettorano	Pettorano sul Gizio	arrendatore	Alfedena	SI 6, c. 150v	
		arrendatore	Rocca Balserana	SI 6, c. 150v	
		arrendatore	Introdacqua	SI 6, c. 150v	
		arrendatore	Pettorano	SI 6, c. 150v	
Marino Russo	Vico Equense	percettore	Vico	SI 7, c. 20v	
Martino Marzale		percettore	Nusco	PA 18, c. 213r	
Massimo Scrignaro	Napoli	arrendatore	Sant'Agata di Puglia	SI 6, c. 191r	
		arrendatore	baronia di Flumeri	SI 6, cc. 169v-171r	Rendiconta a suo nome Domenico de Pactis
		ruolo incerto	Nola	SI 6, cc. 169v-171r	È coinvolto nell'arrendamento, ma non si capisce con sicurezza a che titolo
		arrendatore	Barletta	PA 19, c. 168r	
Matteo Campano		credenziere	Policastro	SI 7, c. 203r	
Matteo de Mauro	Aversa	percettore	Aversa e casali	SI 6, c. 79r	
		percettore o esattore	Sant'Antimo	PA 18, c. 210r	
Matteo Laborato		credenziere	Turris Insula	SI 7, c. 203r	
Matteolo di Baiano	Baiano	arrendatore	baronia di Avella	PA 21, c. 13r	
Mattia de Santillo		percettore	Campagna	SI 7, c. 238r	
Micco Cimpano	Capua	incantatore	Bisaccia	SI 7, c. 157v	Non è sicuro che l'attestazione sia per XV ind.
Michele		credenziere	Atripalda	PA 19, c. 49v	
Michele de Palatinis		credenziere generale	Calabria	SI 7, c. 174r; PA 19, c. 154v	
Michele de Sisto		arrendatore	Somma e casali	SI 6, c. 69r e 169v-171r	Dal 1° febbraio al 20 maggio 1482
Minno de Mattiolo	Baiano	esattore	Baiano	PA 20, c. 272r	
Nanni Agostino	L'Aquila	percettore o esattore	L'Aquila	PA 21, cc. 24r-v	
Nardello Marigliano	Serino	arrendatore	Serino	PA 21, cc. 137r-138r	
Nardo di Mercogliano	Mercogliano	arrendatore	Atripalda	SI 6, c. 78r; PA 19, c. 49v	
Ottaviano Imperato		arrendatore	Sanseverino	SI 6, c. 72v	
		arrendatore	Serracapriola	SI 6, c. 72v	

Agente	*Provenienza*	*Ruolo*	*Distretto*	*Fonti*	*Note*
Ottone Orsini		arrendatore	Genzano	SI 6, c. 129v	
		arrendatore	Oppido	SI 6, c. 129v	
		arrendatore	Tolve	SI 6, c. 129v	
		arrendatore	Acerenza	SI 7, c. 158r; SI 6, c. 129v	
		incantatore	Lacedonia	SI 6, c. 162r	
Paolo de Cunto		credenziere	Capitanata	SI 6, cc. 189v-190r	
Pietro Cappello	Auletta	commissario sostituto	Calabria	SI 7, c. 152v	
Pietro Cianciullo	Atripalda	arrendatore	Lacedonia	SI 6, cc. 162r e 175v-176r; PA 19, cc. 75r e 129r	
		arrendatore	Rocchetta Sant'Antonio	SI 6, c. 175v-176r	
		arrendatore	Carbonara	SI 6, c. 175v-176r	
		arrendatore	Calitri	SI 6, c. 175v-176r	
		arrendatore	Andretta	SI 6, c. 175v-176r	
		arrendatore	Guardia Lombardi	PA 18, cc. 285v-286r; SI 6, c. 175v-176r; PA 19, c. 129r	
		arrendatore	Monteverde	PA 19, c. 75r; SI 6, c. 175v-176r	
Pietro Cola Farense	Atripalda	arrendatore	Lavello	SI 6, cc. 239v e 240r-v	
		arrendatore	Foggia	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Lucera	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Troia	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Biccari	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	San Severo	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Torremaggiore	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Rignano Garganico	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Cerignola	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Canosa di Puglia	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Venosa	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Precina	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Candela	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Ascoli Satriano	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Deliceto	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Bovino	SI 6, cc. 240r-v	
		arrendatore	Matera	SI 6, cc. 240r-v	

Agente	*Provenienza*	*Ruolo*	*Distretto*	*Fonti*	*Note*
Pietro Marino	Cetraro	percettore	Fiumara di Muro	PA 25, cc. 129v-130r	
Pietro Romano		percettore	Trentola e Loriano	SI 6, cc. 169v-171r	
Pirro Boccalato	Nola	arrendatore	baronia di Avella	SI 6, c. 153r ; PA 21, c. 13r	
		esattore	Baiano	PA 20, c. 272r	
Riccardo di Sant'Angelo		credenziere	Alife e distretto	SI 6, cc. 67v-68r; PA 18, c. 211r	
Riccardo Orefice	Sorrento	percettore generale	Calabria	SI 6, c. 198v	
Ruggero de Herricis	Bisaccia	arrendatore	Bisaccia	SI 6, c. 124r; SI 7, c. 157v	
Salvatore di Orta	Orta Nova	esattore	Orta	PA 18, c. 280v	
Sansonetto de Angerio		arrendatore	Nola	SI 6, cc. 169v-171r	
		arrendatore	Cicciano	SI 6, cc. 169v-171r	
Scipione de Rogerio		percettore	San Marzano	SI 7, c. 237v	
Stefanello de Rosis	Cosenza	commissario sostituto	Rossano	SI 7, c. 208v	
Stefano Binando	Caserta	esattore	Caserta	PA 20, cc. 272v-273r	
Tiberio de la Vecchia		credenziere	Principato Citra	SI 7, cc. 77v e 211r	
		credenziere	Basilicata	PA 19, c. 41v	
Tommaso Macci		percettore	Policastro	SI 7, c. 203r	
Valentino di Orta	Orta Nova	esattore	Orta	PA 18, c. 280v	
Victasio Cursaro		percettore	Amalfi	PA 20, c. 35v	
Vincenzo Cagiano	Napoli	commissario sostituto del percettore generale	Calabria	SI 7, c. 198r	Non sono menzionati gli specifici distretti nei quali svolge la sua funzione

3.3. *Anagrafe di appaltatori e amministratori nei carteggi* Partium *e* Significatorie *della Sommaria (III indizione, 1484-1485)*

Agente	*Provenienza*	*Ruolo*	*Distretto*	*Fonti*	*Note*
Agerullo Coza		percettore	Agerola	SI 7, c. 191v	
Agostino Palumbo		arrendatore	Gragnano	SI 7, c. 116v	Non è sicuro che l'attestazione sia per III ind.
Ambrosio de Orefice	Sorrento	percettore	Sorrento	PA 25, cc. 76r-v	
Angelo Serragli	Firenze	arrendatore	Terra di Bari	PA 25, c. 16v	
		arrendatore	Trani	PA 25, cc. 107r-v	

Agente	*Provenienza*	*Ruolo*	*Distretto*	*Fonti*	*Note*
Antonio de Lamberto	Aversa	incantatore	Aversa e casali	SI 7, c. 164v; PA 23, cc. 59r-61r	
Antonio Marzale		credenziere	Capitanata	SI 7, c. 194v	Non è sicuro che l'attestazione sia per III ind.
Antonio Vitulo		esattore	Amalfi	SI 7, c. 192r	Esige i diritti su pesce e formaggio delle nuove imposizioni
Bartolomeo de Boccia		credenziere	Sorrento	PA 25, cc. 76r-v	
Benedetto Lanario		credenziere	Maiori	SI 7, c. 192r	È responsabile per i diritti su pesce e formaggio delle nuove imposizioni
		arrendatore	Ducato di Amalfi	PA 25, cc. 73v-74v; PA 28, cc. 151r-v	
Berardino Moscarello	Nola	incantatore	Baiano	PA 23, cc. 53r-v	
Berlingero de Agello	Trani	arrendatore	Trani	PA 23, c. 136r	
Carlo Borromei	Firenze	arrendatore	Terra di Bari	PA 25, c. 16v	
Cola Correale	Sorrento	arrendatore	Eboli	PA 23, cc. 179r-v	
Colantonio Gagliardo		incantatore	Rocca Pimonte	PA 23, c. 99r	
Colella		credenziere	Saponara	SI 7, c. 53r	
Cosmo de Ponte		esattore	Maiori	SI 7, c. 192r	Esige i diritti su pesce e formaggio delle nuove imposizioni
Damiano de Stocco	Capua	arrendatore	Capua	PA 23, cc. 60r	Per i soli diritti su pesce e tonnina delle nuove imposizioni
Errico Ungaro	Nocera	incantatore	San Marzano	PA 23, c. 99v	
		incantatore	Rocca Pimonte	PA 23, c. 99r	
Felice Vitagliano	Tramonti	percettore	Tramonti	SI 7, c. 192r; PA 27, c. 91v; PA 28, cc. 85r-v	È definito esattore
		arrendatore	Ducato di Amalfi	PA 28, cc. 151r-v	
Feo Moschese		arrendatore	Giffoni	PA 27, cc. 13v-14r	Dal 23 aprile al 17 ottobre 1485
Ferrando de Monaca	Cava de' Tirreni	percettore	Cava de' Tirreni	PA 23, c. 52v; PA 27, cc. 283v-284r	
Franceschino de Cucuzello		arrendatore	Aversa e casali	PA 23, c. 66v	
Franceschino de Palmerio		arrendatore	Nocera	SI 7, c. 111v	Non è sicuro che l'attestazione sia per III ind.
		arrendatore	Rocca Pimonte	SI 7, c. 111v	Non è sicuro che l'attestazione sia per III ind.
Francesco Correale	Sorrento	arrendatore	Eboli	PA 23, cc. 179r-v	
Francesco del Pozzo		credenziere	Aversa e casali	PA 27, c. 16r	
Francesco Pilecto		sostituto del percettore	Saponara	SI 7, c. 53r	

Agente	*Provenienza*	*Ruolo*	*Distretto*	*Fonti*	*Note*
Giovan Pietro de Lando	Nocera	arrendatore	Salerno	PA 23, c. 15r, 94r e 168v-169r; PA 25, cc. 247v-248r	
		arrendatore	San Mango	PA 23, cc. 168v-169r	
Giovanni Cayetano		arrendatore	Grottaminarda	PA 23, cc. 61r	
Giulio de Rahone	Eboli	arrendatore	Eboli	PA 23, cc. 179r-v	
Giulio Mariconda	Gragnano	arrendatore	Gragnano	SI 7, c. 115v	Almeno per la gabella della carne, dal 1° aprile al 29 ottobre 1485
Gregorio Acconciagioco	Ravello	arrendatore	Capua	SI 7, cc. 110r-111r; PA 23, cc. 8r-v; PA 25, c. 146v	
Guglielmo Ferraro		percettore	Saponara	SI 7, c. 53r	
Iacobo Antonio de Romano	Grumo Nevano	esattore	casali di Aversa	PA 28, c. 108v	
Iacobo Lupo		incantatore	Baiano	PA 23, cc. 53r-v	
Iacobo Rocco	Trani	percettore generale	Terra di Bari	PA 23, cc. 137r-v	
Ieronimo de Fulco	Aversa	incantatore	Aversa e casali	SI 7, c. 164v; PA 23, cc. 59r-61r	
Ioanne Bascio		arrendatore	Giffoni	PA 27, cc. 13v-14r	
Luigi Campanile	Scala	percettore	Maiori	SI 7, c. 192r	
		arrendatore	Ducato di Amalfi	PA 28, cc. 151r-v	
		credenziere	Ducato di Amalfi	PA 28, c. 85r-v	
Luigi de Elia		arrendatore	Serre	PA 28, c. 279v	
Luigi Sapio		arrendatore	Atripalda	PA 23, cc. 43r-v	Per i soli diritti sul pesce
Matteo de Falco	Aversa	arrendatore	Nocera	SI 7, c. 111v	Non è sicuro che l'attestazione sia per III ind.
		arrendatore	Rocca Pimonte	SI 7, c. 111v	Non è sicuro che l'attestazione sia per III ind.
		incantatore	Aversa e casali	PA 23, cc. 59r-61r	
Matteo Pantoliano	Capua	incantatore	Capua	PA 23, cc. 8r-v	
		incantatore	Aversa e casali	PA 25, c. 102v	
Matteo Scrivano		percettore	Maiori	SI 7, c. 192r; PA 28, cc. 152r-153r	
		arrendatore	Ducato di Amalfi	PA 28, cc. 151r-v	
Micio Galiota		incantatore	Atripalda	PA 23, cc. 60r	
Nardo de Catono	Aversa	arrendatore	Aversa e casali	SI 7, c. 107v; PA 27, cc. 3r-v	Non è sicuro che l'attestazione sia per III ind.
Nardo de Corpitello	Capua	incantatore	Capua	PA 23, cc. 60r	Ha partecipato all'asta per i diritti su pesce e tonnina delle nuove imposizioni
Nardo Parziale	Capua	incantatore	Aversa e casali	PA 25, c. 102v	

Agente	*Provenienza*	*Ruolo*	*Distretto*	*Fonti*	*Note*
Nicola de Mellone	Aversa	arrendatore	Aversa e casali	SI 6, c. 107v; PA 23, cc. 59r-61r; PA 25, cc. 22r-v; PA 27, cc. 3r-v	
Ninno de Matteo	Baiano	incantatore	Baiano	PA 23, cc. 53r-v	
Pacello Giramonte	Nola	percettore	Nola	PA 25, cc. 129r-v	
Paolo de Cunto		credenziere	Amalfi	SI 7, c. 192r	È responsabile per i diritti su pesce e formaggio delle nuove imposizioni
Pietro de Ponte	Napoli	arrendatore	Ducato di Amalfi	SI 7, cc. 191r-191v; PA 25, c. 59v	
		arrendatore	San Pietro di Scafati	PA 23, c. 57v	
		arrendatore	San Marzano	PA 23, c. 99v	
		arrendatore	San Valentino Torio	PA 23, c. 121r	
Princivallo de Ciardullo	Trani	arrendatore	Trani	PA 23, c. 114v	
Raimondo d'Afflitto	Napoli	credenziere	Agerola	SI 7, c. 191r; PA 25, c. 62r	
Riccardo Orefice	Sorrento	arrendatore	Manfredonia	PA 23, cc. 6r e 54v	
		arrendatore	Foggia	PA 23, c. 54v	
		arrendatore	Lucera	PA 23, cc. 54v e 171r-v	
		arrendatore	Molfetta	PA 23, c. 123r	
Sabatino Campanile		arrendatore	Atripalda	PA 23, cc. 13v, 40r-v e 43r-v	
Sabato Moschese		arrendatore	Giffoni	PA 27, cc. 13v-14r	Dal 23 aprile al 17 ottobre 1485
Silvestro de Guarino	Aversa	arrendatore	Nocera	SI 7, c. 111v	Non è sicuro che l'attestazione sia per III ind.
		arrendatore	Roccapiemonte	SI 7, c. 111v	Non è sicuro che l'attestazione sia per III ind.
		incantatore	Aversa e casali	PA 23, cc. 59r-61r	
Silvestro *domini Anelli*		arrendatore	Aversa e casali	PA 23, c. 66v	
Simeone de Angelo	Atripalda	arrendatore	Gesualdo	PA 25, cc. 212r-v	
Simonpietro	Aversa	percettore o esattore	villa di Pascarola	PA 25, cc. 89r-v	
Simone de Donato	Atripalda	incantatore	Grottaminarda	PA 23, cc. 61r	
Simonpietro de Andrea	Aversa	incantatore	Aversa e casali	SI 7, c. 164v; PA 25, c. 102v	
Teseo de Avapa		arrendatore	Baiano	PA 23, cc. 53r-v	
Tiberio de la Vecchia		credenziere generale	Principato Citra	PA 28, c. 219v	

Agente	*Provenienza*	*Ruolo*	*Distretto*	*Fonti*	*Note*
Tommaso Ginori	Firenze	arrendatore	Abruzzi	PA 23, cc. 127v-128r	
Vinciguerra Lanario		percettore	Amalfi	SI 7, c. 191v; PA 28, cc.116r-117v	
Vocamonte de Monaca	Cava de' Tirreni	credenziere	Cava de' Tirreni	PA 23, c. 52v	

Appendice 4.
Dati quantitativi sulle nuove imposizioni

Abbreviazioni utilizzate:
DIP = ASN, Sommaria, Dipendenze
DIV = ASN, Sommaria, Diversi
PA = ASN, Sommaria, Partium
SI = ASN, Sommaria, Significatorie
TP = ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori
ZENI = ASN, Processi antichi, Ordinamento Zeni

4.1. *Comparazione tra importo del focatico e appalti delle nuove imposizioni (per singoli distretti)*

Abruzzo	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (duc.tr.gr)*	*Indizione n.i.*	*Margine variazione*	*Note*
Chieti	700	1470	TP 7389	1300	XV	x1,85	Paga un forfait per fuochi e sale
Lanciano e castelli	1439	1470	TP 7389	4600·2·8	XV	x3,19	I castelli sono Paglieta, San Vito, Canosa, Arielli, Treglio. Questi ultimi due luoghi mancano in TP 7389

Terra di Lavoro	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i.*	*Indizione n.i.*	*Margine variazione*	*Note*
Alife	165	1490	DIV, I, 175, 2	613·4·10	XV	x3,71	Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Aversa	1200	1467-	AVERSA 1, pp. 69-71	3600	III	x3	Paga un forfait per il focatico
Baiano	66	1490	DIV, I, 175, 2	60 - 150	XV - III	x0,9 - x2,27	Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Caivano	203,5	1490	DIV, I, 175, 2	423·3·10	XV	x2,08	Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Capua	1200	1420-	Senatore, *Una città* cit., p. 123	3350	III	x2,79	Paga un forfait per il focatico

Casertavecchia	374	1490	DIV, I, 175, 2	467·1·10	XV	x1,24	Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Marigliano	371,8	1490	DIV, I, 175, 2	548·1·10	XV	x1,47	Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Mondragone	463,1	1490	DIV, I, 175, 2	636·2·10	XV	x1,37	Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Prata Sannita	341	1490	DIV, I, 175, 2	>154	III	x >0,45	Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Somma e casali	550	1490	DIV, I, 175, 2	1090	XV	x1,98	Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Trentola e Loriano	132	1490	DIV, I, 175, 2	269·3·17	XV	x2,03	Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490

Principato Ultra	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i.*	*Indizione n.i.*	*Margine variazione*	*Note*
Bisaccia	165	1478	TP 2951	456·2·17,5	XV	x2,76	Paga un forfait per il focatico
Buonalbergo	63.3.10	1478	TP 2951	150	XV	x2,38	
Guardia Lombardi	103.2.0	1478	TP 2951	170·1·10	XV	x1,65	
Mirabella Eclano	99	1478	TP 2951	235	XV	x2,37	
Montefusco e casali	781	1478	TP 2951	1460	XV	x1,86	
Ponte	82.2.10	1478	TP 2951	161·4·1,5	XV	x1,96	
Rocca San Felice	38.2.10	1478	TP 2951	82·2·2	XV	x2,15	
Serino	275	1478	TP 2951	538·3·15	XV	x1,95	
Villamaina	55	1478	TP 2951	>14·6·10,5			
Volturara Irpina	36.1.10	1478	TP 2951	100	XV	x2,77	

Capitanata	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i.*	*Indizione n.i.*	*Margine variazione*	*Note*
Rotello	75.4.10	1478	TP 2951	185	XV	x2,46	

Terra di Bari	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i.*	*Indizione n.i.*	*Margine variazione*	*Note*
Barletta	1439,9	[1483]	TP 5385	3300	XV	x2,29	Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1507
Minervino Murge	348,57	1483	TP 5383	760	XV	x2,18	
Trani	1060,00	1483	TP 5383	2852·2·10	XV	x2,69	

Terra d'Otranto	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i.*	*Indizione n.i.*	*Margine variazione*	*Note*
Matera	776,6	1468	TP 5382	3800	XV	x4,89	Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale

Principato Citra	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i.*	*Indizione n.i.*	*Margine variazione*	*Note*
Campagna	460·4·10	1480	TP 2008	1900	XV	x4,13	
Eboli	486·1·10	1480	TP 2008	1400	XV	x2,88	
Giffoni	607·1·0	1480	TP 2008	1270·4·8	XV	x2,09	
Mercato San Severino	1342	1480	TP 2008	2879	XV	x2,14	
Padula	350·4·10	1480	TP 2008	400	XV	x1,14	
Salerno	941·3·0	1480	TP 2008	2669·1·0	XV	x2,83	
San Pietro di Scafati	66	1480	TP 2008	132	XV	x2	
Senerchia	27·2·10	1480	TP 2008	54·4·7,5	XV	x2	

Basilicata	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i.*	*Indizione n.i.*	*Margine variazione*	*Note*
Spinazzola	239·4·0,5	1479	TP 2009	1351·0·19	XV	x5,65	

Calabria	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i.*	*Indizione n.i.*	*Margine variazione*	*Note*
Catanzaro	0	1471	TP 3604	1000 - 1000	XV - III		È immune dal focatico

4.2. *Comparazione tra importo del focatico e appalti delle nuove imposizioni (per gruppi di distretti)*

Gruppo 1	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine variazione*	*Note*
1.1. Ostuni	256,3	1468	TP 5382	795	x3,10	Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
1.2. Gallipoli	176,0	1468	TP 5382	611	x3,47	Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
1.3. Lecce	1766,9	1481	DIV, II, 462	4292	x2,43	
1.3. Surbo						
1.3. Squinzano						
1.3. San Pietro in Lama						
1.3. Dragoni						

1.4. Barbarano del Capo	865,1	1481	DIV, II, 462	1874	x2,17	
1.4. Corigliano d'Otranto (Gorlliano)						
1.4. Miggiano (ex Misciano de Padule)						
1.4. Felline						
1.4. Raoli						
1.4. Lisce						
1.4. Casarano Grande						
1.4. Casarano Piccolo						
1.4. Parabita						
1.4. Castello di Tutino (ex Tutino)						
1.5. Cutrofiano	694,9	1481	DIV, II, 462	1576	x2,27	
1.5. Sogliano Cavour						
1.5. Carpignano Salentino						
1.5. Ruffano						
1.5. Cursi						
1.5. Decuri						
1.5. Bellante						
1.5. Andrano						
1.5. Presuni						
1.5. Giolico						
1.5. Morciano di Leuca						
1.6. Sternatia	698,3	1481	DIV, II, 462	1582	x2,27	
1.6. Martano						
1.6. Calimera						
1.6. Iuliano						
1.6. Taurisano						
1.6. Taviano						
1.6. Salve						
1.6. Patù						
1.6. Castrignano						
1.6. Matino						
1.6. Alessano						

1.7. Caprarica del Capo	482,3	1481	DIV, II, 462	1204	x2,50	
1.7. Montesano						
1.7. Montesardo						
1.7. Melissano						
1.7. Neviano						
1.7. Tigrano						
1.7. Specchia dei preti						
1.7. San Dana						
1.7. Valiano						
1.7. Gaurrano						
1.8. San Cesario	479,4	1481	DIV, II, 462	1199	x2,50	
1.8. Caprarica di Lecce						
1.8. San Donato						
1.8. Lequile						
1.8. Monterone						
1.8. Arnesano						
1.8. Colognano						
1.9. Merine	1135,4	1481	DIV, II, 462	2347	x2,07	
1.9. Sellino						
1.9. Galatula (forse Galatone)						
1.9. Contino						
1.9. Veglie						
1.9. Leverano						
1.9. Lucugnano						
1.9. Ugento						
1.9. Septezano						
1.9. Morignano						
TOTALE	6554,6			15,583	x2,38	

Gruppo 2	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Mottola	26,4	1468	TP 5382			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
Ginosa	51,7	1468	TP 5382			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
TOTALE	78,1			814·3·5	x10,42	

Gruppo 3	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Massafra	130,9	1468	TP 5382			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
Laterza	246,4	1468	TP 5382			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
TOTALE	377,3			1155·3·0	x3,06	

Gruppo 4	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Grumo Appula	80	1483	TP 5383			
Bitritto	66,9	1483	TP 5383			
Losito	55,4	1483	TP 5383			
Adelfia (ex Montrone)	16,6	1483	TP 5383			
TOTALE	218,9			500·1·2,5	x2,28	

Gruppo 5	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Bitonto	837,7	1483	TP 5383			
Giovinazzo	418,0	[1483]	TP 5385			In TP 5382 risulta godere di un'immunità perpetua dal 1465 e prima. Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1507
Molfetta	620,6	1483	TP 5383			
Castellana Grotte	257,7	1483	TP 5383			
Capurso	111,4	1483	TP 5383			
Terlizzi	301,1	1483	TP 5383			
TOTALE	2546,6			8978·4·0	x3,52	

Gruppo 6	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Lucera	815	1478	TP 2951			
Foggia	165	1478	TP 2951			
TOTALE	980			4200	x4,28	

Gruppo 7	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Ascoli Satriano	355	1478	TP 2951			
Candela	55	1478	TP 2951			
Deliceto	246	1478	TP 2951			

Castelluccio dei Sauri						Manca in TP 2950 e 2951
Monterotaro (per Montellora)	63	1478	TP 2951			
Lucera	815	1478	TP 2951			
Foggia	165	1478	TP 2951			
Andria	705	1483	TP 5383			
Canosa di Puglia	195	1483	TP 5383			
Rignano Garganico (ex Arignano)	117	1478	TP 2951			
San Severo	729	1478	TP 2951			
San Paolo di Civitate (ex Civitate)						Manca in TP 2950 e 2951
Cerignola	221	1478	TP 2951			
Apricena (ex La Precina)	224	1478	TP 2951			
Torremaggiore	129	1478	TP 2951			
Troia	605	1478	TP 2951			
Biccari	330	1478	TP 2951			
Bovino	298	1478	TP 2951			
Lavello	209	1479	TP 2009			
Venosa	612	1479	TP 2009			
TOTALE	6073			32.000	x5,26	

Gruppo 8	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
San Giovanni Rotondo	286					
Monte Sant'Angelo	231					
San Marco in Lamis	84,7					Nota che nel 1478 risulta esente e appartenente al cardinale di Napoli
TOTALE	601,7			1466·3·5	x2,43	

Gruppo 9	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Bonito (ex Boneto)	53	1478	TP 2951			
Melito Irpino (ex Mileto)	49	1478	TP 2951			
TOTALE	102			263·2·15	x2,57	

Gruppo 10	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Serre	194	1480	TP 2008			

Auletta	223	1480	TP 2008			
Ricigliano	91	1480	TP 2008			
Caggiano	269	1480	TP 2008			
Sant'Angelo Le Fratte	44	1480	TP 2008			
Pressano						
TOTALE	821			1632·1·5	x1,98	

Gruppo 11	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Castelpagano (BN)	23	1478	TP 2951			
Colle Sannita	84	1478	TP 2951			
Circello	161	1478	TP 2951			
Reino	17	1478	TP 2951			
TOTALE	285			548·0·16	x1,92	

Gruppo 12	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Roccabascerana	44	1478	TP 2951			
San Martino Valle Caudina	88	1478	TP 2951			
Apollosa (ex La Pelosa)	60	1478	TP 2951			
TOTALE	192			380	x1,97	

Gruppo 13	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Ariano Irpino	706	1478	TP 2951			
Montecalvo Irpino	237	1478	TP 2951			
Casalbore	99	1478	TP 2951			
Corsano	55	1478	TP 2951			
Castelfranco in Miscano	111	1478	TP 2951			
Monteleone di Puglia	59	1478	TP 2951			
Panni (ex Pando)	39	1478	TP 2951			
Savignano Irpino (ex Sarignano)	77	1478	TP 2951			
Apice	402	1478	TP 2951			
TOTALE	1785			4394·0·10	x2,46	

Gruppo 14	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
San Bartolomeo in Galdo	352	1478	TP 2951			
Baselice	121	1478	TP 2951			
Foiano di Valfortore	81	1478	TP 2951			
TOTALE	554			985·1·12	x1,77	

Gruppo 15	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Paternopoli (ex Paterno)	143	1478	TP 2951			
Fontanarosa	55	1478	TP 2951			Ma nota che non paga il focatico per privilegio
Gesualdo	143	1478	TP 2951			
Frigento	55	1478	TP 2951			
Villamaina	55	1478	TP 2951			
Torella dei Lombardi	121	1478	TP 2951			
Castelfranci (ex Castello dele Fraze)	60	1478	TP 2951			
Montemarano	61	1478	TP 2951			
TOTALE	693			1525·1·0	x2,2	

Gruppo 16	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Lacedonia	295	1478	TP 2951			
Monteverde	61	1478	TP 2951			
Andretta	77	1478	TP 2951			
Calitri	255	1478	TP 2951			
Aquilonia (ex Carbonara)	64	1478	TP 2951			
Rocchetta Sant'Antonio	79	1478	TP 2951			
TOTALE	831			2350·0·10	x2,82	

Gruppo 17	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Conza della Campania	174	1478	TP 2951			
Teora	108	1478	TP 2951			
Cairano	18	1478	TP 2951			
Santa Maria in Elce	16,5	1478	TP 2951			Ma nel 1478 risulta immune perché terra di chiesa

Sant'Angelo dei Lombardi	169	1478	TP 2951			
Lioni	110	1478	TP 2951			
Morra De Sanctis	84	1478	TP 2951			
TOTALE	679,5			1611·0·10	x2,37	

Gruppo 18	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Carife	258	1478	TP 2951			
Flumeri	165	1478	TP 2951			
Vallata	227	1478	TP 2951			
Trevico (ex Vico)	143	1478	TP 2951			
San Nicola Baronia	27	1478	TP 2951			
San Sossio Baronia	35	1478	TP 2951			
Villanova del Battista (ex Porcarino)	17,6	1478	TP 2951			In TP 2950 la si trova tassata con Flumeri per 147,4 ducati e 1 tarì. Sottraendo a questo valore quello di Flumeri da sola in TP 2951 si può stimare il montante ipotetico di Porcarino nel 1478
TOTALE	872,6			2329·3·5	x2,67	

Gruppo 19	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Montefalcione	66	1478	TP 2951			
Prata di Principato Ultra	67	1478	TP 2951			
Serra (AV)	11	1478	TP 2951			
Manocalzati	20	1478	TP 2951			
Salza Irpina	19	1478	TP 2951			
TOTALE	183			348	x1,9	

Gruppo 20	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Pietracatella	89	1478	TP 2951			Identificazione congetturale con *Predicathella* in TP 2951, c. 48r
Sant'Elia a Pianisi	99	1478	TP 2951			
Macchia Valfortore	134	1478	TP 2951			
Celenza Valfortore	160	1478	TP 2951			
TOTALE	482			1300	x2,69	

Gruppo 21	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Ferrazzano	110	1478	TP 2951			

Gildone	115	1478	TP 2951			Identificazione congetturale con *Geldona* in TP 2950 e "Guidone" in TP 2951
Jelsi (ex Gipsia)	77	1478	TP 2951			Identificazione congetturale con *Yefice* (TP 2951, c. 51r): 77 d.
Cercemaggiore	71	1478	TP 2951			
Castelvetere in Valfortore	71	1478	TP 2951			
TOTALE	444			754·3·7	x1,69	

Gruppo 22	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Vasto	462	1470	TP 7389			
Lanciano	1045	1470	TP 7389			
Ortona	600	1470	TP 7389			
Francavilla al Mare	308	1470	TP 7389			
Penne	660	1470	TP 7389			
Villamagna	190	1470	TP 7389			
Crecchio	55	1470	TP 7389			
Canosa Sannita	33	1470	TP 7389			
Arielli						
Frisa	66	1470	TP 7389			
San Vito Chietino	110	1470	TP 7389			
Paglieta	72	1470	TP 7389			
Ari	38	1470	TP 7389			
Montebello di Bertona	77	1470	TP 7389			
Farindola	109	1470	TP 7389			
Castel Frentano (ex Castello Novo)	58	1470	TP 7389			
TOTALE	3883			10.800	x2,78	

Gruppo 23	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Moscufo	147	1470	TP 7389			
Montesilvano	92	1470	TP 7389			
Pianella	247	1470	TP 7389			
Spoltore	165	1470	TP 7389			
TOTALE	651			1468·1·0	x2,25	

Gruppo 24	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Loreto Aprutino	185	1470	TP 7389			
Collecorvino	93	1470	TP 7389			
Musellaro	41	1470	TP 7389			
Castel di Sangro	132	1470	TP 7389			
TOTALE	451			1389·3·9,5	x3,07	

Gruppo 25	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Colledimezzo	63	1470	TP 7389			
Casalbordino	123	1470	TP 7389			
Liscia	27	1470	TP 7389			
Furci	77	1470	TP 7389			
Monteodorisio	96	1470	TP 7389			
Casalanguida						
Lentella	56	1470	TP 7389			
Gissi	79	1470	TP 7389			
Scerni						
Guilmi						
Tripaldi	47	1470	TP 7389			
Pellutio	85	1470	TP 7389			
TOTALE	653			1376·3·11,5	x2,1	

Gruppo 26	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Presenzano	170	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Vairano	120	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Aquino	80	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
TOTALE	370			709·0·5	x1,91	

Gruppo 27	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Casertavecchia	340	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Dugenta	40	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Frasso Telesino	80	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490

Melizzano	40	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Limatola	61	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
TOTALE	561			1141·4·4	x2,03	

Gruppo 28	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Caianello	85	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Marzanello	29	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Pietravairano	226	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Riardo	95	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
San Felice a Cancello (ex San Felice)	57	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Pietramelara	140	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
TOTALE	632			1423·2·5	x2,25	

Gruppo 29	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Telese	50	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Casaltura (?)						
TOTALE	???			370·0·5		

Gruppo 30	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Sessa Aurunca	1560	1490	DIV, I, 175,2			Contando sia Sessa che il feudo di Toraldo e quello di Montalto. Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Carinola	600	1490	DIV, I, 175,2			Identificata con *Calenum*. Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
Francolise (ex Torre di Francolise)	220	1490	DIV, I, 175,2			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrato nel 1490
TOTALE	2380			5128·0·15	x2,15	

Gruppo 31	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Maiori	258	1480	TP 2008			

Agerola	147	1480	TP 2008			
TOTALE	405			1019·2·15	x2,51	

Gruppo 32	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Candida	110	1478	TP 2951			
San Barbato	5	1478	TP 2951			
Parolise	15	1478	TP 2951			
San Mango sul Calore	23	1478	TP 2951			
TOTALE	153			305	x1,99	

Gruppo 33	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Melfi	294	1479	TP 2009			
Atella	770	1479	TP 2009			
Rapolla	160	1479	TP 2009			
Ripacandida	157	1479	TP 2009			
Forenza	652	1479	TP 2009			
TOTALE	2033			6157·1·15	x3,02	

Gruppo 34	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Montemilone						Non trovata nei registri
Palazzo San Gervasio						Non trovata nei registri
TOTALE	???			500		

Gruppo 35	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Potenza	495	1479	TP 2009			
Anzi	73	1479	TP 2009			
Lagopesole		1479	TP 2009			
Brindisi Montagna		1479	TP 2009			
Pignola (ex Vigniola)	93	1479	TP 2009			
TOTALE	661			1595·1·5	x2,41	

Gruppo 36	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Quaglietta	24	1480	TP 2008			
Pescopagano	161	1479	TP 2009			

Rapone	11	1479	TP 2009			
Castelgrande	54	1479	TP 2009			
TOTALE	248			626·5·0	x2,52	

Gruppo 37	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Guardia Perticara	121	1478	TP 1452			
Roccanova	145	1478	TP 1452			
Sant'Arcangelo	165	1478	TP 1452			
Stigliano	352	1478	TP 1452			
Accettura	121	1478	TP 1452			
Gorgoglione	143	1478	TP 1452			
Aliano	264	1478	TP 1452			
Alianello	77	1478	TP 1452			
Corleto Perticara (ex Corneto)	23	1478	TP 1452			
Pertecale						
TOTALE	1411			3061	x2,16	

Gruppo 38	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Tolve	88	1479	TP 2009			
Oppido Lucano	72	1479	TP 2009			
TOTALE	160			385·2,5·0	x2,4	

Gruppo 39	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Torre di Mare	37,4	1468	TP 5382			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
Craco	214	1479	TP 2009			
Montalbano Jonico	456	1479	TP 2009			
Irsina (ex Monte-peloso)	275	1479	TP 2009			
Pisticci	456	1479	TP 2009			
Grottole	279	1479	TP 2009			
TOTALE	1717,4			3632·0·16	x2,11	

Gruppo 40	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Satriano di Lucania (ex Pietrafesa)	71,5	1478	TP 1452			

Tito	198	1478	TP 1452			
TOTALE	269,5			401·4·0	x1,48	

Gruppo 41	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Genzano di Lucania	193	1479	TP 2009			
Acerenza	264	1479	TP 2009			
TOTALE	457			1302·0·18	x2,84	

Gruppo 42	*Focatico*	*Data f.*	*Fonte f.*	*Appalto n.i. (XV ind.)*	*Margine di variazione*	*Note*
Mesoraca	385	1471	TP 3604			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
Le Castella	168,3	1471	TP 3604			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
Isola di Capo Rizzuto (ex Torre de l'Isola)	80,3	1443	Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 152			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi
Rocca di Neto	51,7	1471	TP 3604			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
Santa Severina	363	1471	TP 3604			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
Cutro	68,2	1471	TP 3604			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
Strongoli	207,9	1471	TP 3604			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
Melissa	129,8	1443	Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 147			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
Roccabernarda	223,3	1471	TP 3604			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
Crucoli	84,7	1471	TP 3604			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
Cirò	386,1	1471	TP 3604			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
Striano	57,2	1443	Cozzetto, *Mezzogiorno* cit., p. 58			Il focatico è ricavato applicando l'aliquota 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi deducibile dai dati sulla distribuzione del sale
TOTALE	2205,5			8000	x3,62	

4.3. *Comparazione tra importo del focatico e introiti delle nuove imposizioni*

Abruzzo	*Focatico annuo*	*Data del f.*	*Fonte f.*	*Terza del f.*	*Nuove imposizioni*	*Indizione n.i.*	*Fonte n.i.*	*Differenza*	*Margine variazione*	*Note*
Lanciano e castelli	1260	1470	TP 7389	420	211	XV	PA 20, f. 227r	-209	0,5	I castelli sono Paglieta, San Vito, Canosa, Arielli, Treglio. Questi ultimi due mancano in TP 7389
Rocca di Mezzo	189	1470	TP 7389	63	>300	XV	PA 20, ff. 190v-191r	>237,00	4,76	

Terra di Lavoro	*Focatico annuo*	*Data del f.*	*Fonte f.*	*Terza del f.*	*Nuove imposizioni*	*Indizione n.i.*	*Fonte n.i.*	*Profitto n.i.*		*Note*
Cicciano	143	1490	DIV, I, 175, 2	47,67	39	XV	PA 18, f. 297r	-8,67	0,82	Il focatico è ricavato moltiplicando i fuochi del 1490 per 1,1
Nola e casali (escluso Cicciano)	1194,6	1490	DIV, I, 175, 2	398,2	603	XV	PA 18, f. 222r	204,8	1,51	Il focatico è ricavato moltiplicando i fuochi del 1490 per 1,1
Somma e casali	550	1490	DIV, I, 175, 2	183,33	300	XV	PA 18, f. 116r	116,67	1,64	Il focatico è ricavato moltiplicando i fuochi del 1490 per 1,1
Trentola e Loriano	132	1490	DIV, I, 175, 2	44	53	XV	PA 18, f. 232r	9	1,2	Il focatico è ricavato moltiplicando i fuochi del 1490 per 1,1

Principato Ultra	*Focatico annuo*	*Data del f.*	*Fonte f.*	*Terza del f.*	*Nuove imposizioni*	*Indizione n.i.*	*Fonte n.i.*	*Profitto n.i.*		*Note*
Airola	297	1478	TP 2951	vd. intero	221	III	DIP, I, 580, 2	-76	0,74	
Ariano Irpino	706	1478	TP 2951	vd. intero	563	IV-V	PA 24, ff. 192r-193r	-143	0,8	
Atripalda	209	1478	TP 2951	69,67	357	XV	PA 19, f. 215r	287,33	5,12	Dichiarati dall'università
Guardia Lombardi	103	1478	TP 2951	34,33	>55	XV	PA 18, ff. 285v-286r	>20,67	1,6	
Montesarchio	390	1478	TP 2951	130	>13	XV	PA 18, f. 291v	> -117		
Villamaina	55	1478	TP 2951	18,33	>14	XV	PA 18, f. 195r	> -4,33		

Capitanata	*Focatico annuo*	*Data del f.*	*Fonte f.*	*Terza del f.*	*Nuove imposizioni*	*Indizione n.i.*	*Fonte n.i.*	*Profitto n.i.*		*Note*
Ascoli Satriano	355	1478	TP 2951	118,33	120	XV	PA 22, f. 47r	1,67	1,01	Dichiarati dall'università
Biccari	330	1478	TP 2951	110	43	XV	PA 20, f. 165r	-67	0,39	
Cerignola	221	1478	TP 2951	73,67	100	XV	PA 20, f. 223r	26,33	1,36	

Foggia	165	1478	TP 2951	55	>93	XV	PA 18, f. 192r	>38,00	1,69	

Principato Citra	*Focatico annuo*	*Data del f.*	*Fonte f.*	*Terza del f.*	*Nuove imposizioni*	*Indizione n.i.*	*Fonte n.i.*	*Profitto n.i.*		*Note*
Amalfi e casali	303	1480	TP 2008	101	196	XV	PA 20, f. 35v	95	1,94	
Campagna	460	1480	TP 2008	153,33	>540	XV	PA 20, f. 276v	>386,67	3,52	
Giffoni	607	1480	TP 2008	202,33	240 - 600	XV - III	PA 22, f. 102r - PA 25, f. 161v	37,67 e -7	1,18 e 0,98	
Nocera Soprana	684	1480	TP 2008	228	286	XV	PA 21, f. 127r	58	1,25	Sembra che TP 2008 non faccia differenza fra Nocera Soprana ed Inferiore
Salerno	941	1480	TP 2008	313,67	136	XV	SI 7, f. 212r	-177,67	0,43	L'introito delle n.i. è calcolato in base alla somma scomputata di 102 ducati (Salerno ha goduto del privilegio di avere scomputati i 3/4 di ciò che ha pagato)
San Marzano sul Sarno	81	1480	TP 2008	27	42	XV	PA 20, f. 147v	15	1,56	
Saponara	302	1479	TP 2009	100,67	59 - 113	XV - III	TP 1453, f. 15r - SI 7	-41,67 e -189		
Sarno	396	1480	TP 2008	132	106	XV	CA, II, 34	-26	0,8	
Scafati	77	1480	TP 2008	25,67	96	XV	SI 6, f. 74r	70,33	3,74	
Scala	121	1480	TP 2008	40,33	103	XV	PA 20, f. 12r	62,67	2,55	

Basilicata	*Focatico annuo*	*Data del f.*	*Fonte f.*	*Terza del f.*	*Nuove imposizioni*	*Indizione n.i.*	*Fonte n.i.*	*Profitto n.i.*		*Note*
Aliano	264	1479	TP 2009	88	68	XV	TP 1453, f. 24r	-20	0,77	
Castelsaraceno	187	1479	TP 2009	62,33	18	XV	TP 1453, f. 24v	-44,33	0,29	
Forenza	227	1479	TP 2009	75,67	9	XV	TP 1453, f. 18r	-66,67	0,12	
Genzano di Lucania	193	1479	TP 2009	64,33	14	XV	TP 1453, f. 15v	-50,33	0,22	
Guardia Perticara	121	1478	TP 1452	40	16	XV	TP 1453, f. 23r	-24,33	0,4	
Melfi (con Montemilone e Palazzo San Gervaso)	294	1479	TP 2009	98	338	XV	PA 18, f. 72v	240	3,45	In TP 2009 mancano Montemilone e San Gervaso
Missanello	144	1479	TP 2009	48	50	XV	TP 1453, f. 11r	2	1,04	
Montescaglioso	33	1479	TP 2009	11	170	XV	TP 1453, f. 4v	159	15,45	

Noepoli (ex Noha/ Noya)	290	1478	TP 1452	97	53	XV	DIP, II, 103, 271	-43,67	0,55	
Pisticci	456	1479	TP 2009	152	81	XV	TP 1453, f. 5v	-71	0,53	
Pietrapertosa	376	1479	TP 2009	125,33	31	XV	TP 1453, f. 12r-v	-94,33	0,25	
Rubo	132	1479	TP 2009	44	7	XV	TP 1453, f. 17r	-37	0,16	
Sant'Arcangelo	165	1478	TP 1452	55	30	XV	TP 1453, f. 23v	-25	0,55	
Spinoso	105	1479	TP 2009	35	9	XV	TP 1453, f. 24v	-26	0,26	
Stigliano	352	1478	TP 1452	117	78	XV	TP 1453, f. 23v	-39,33	0,66	
Venosa	612	1479	TP 2009	204	266	XV	PA 21, f. 29v	62	1,3	

Terra di Bari	*Focatico annuo*	*Data del f.*	*Fonte f.*	*Terza del f.*	*Nuove imposizioni*	*Indizione n.i.*	*Fonte n.i.*	*Profitto n.i.*		*Note*
Acquaviva	290,29	1483	TP 5383	96,76	139	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	42,24	1,44	Se non diversamente indicato, il valore del focatico è ricavato attraverso un calcolo che prende a base il montante per fuochi e sali registrato in TP 5383, pari a ducati 508
Altamura	782,29	1483	TP 5383	260,76	399	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	138,24	1,53	Id. 1369
Andria	402,86	1483	TP 5383	134,29	357	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	222,71	2,66	Id. 705
Barletta	1439,9	1483	TP 5385	479,97	350	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-129,97	0,73	Il valore del focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrati nel 1507, cioè 1309
Binetto	65,71	1483	TP 5383	21,9	35	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	13,1	1,6	Vd. prime righe: 115
Bisceglie	536	1483	TP 5383	178,67	380 - 489	XV - III	BNCF, Tordi 8, c. 44 - DIP, II, 51, 71	201,33 - -47	2,13 - -0,91	Id. 938
Bitetto	456,57	1483	TP 5383	152,19	89	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-63,19	0,58	Id. 799
Bitonto	837,71	1483	TP 5383	279,24	968	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	688,76	3,47	Id. 1466
Bitritto	66,86	1483	TP 5383	22,29	29	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	6,71	1,3	Id. 117
Canneto	10,86	1483	TP 5383	3,62	0·1·12	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	ca. -3	0,05	Id. 19

Canosa di Puglia	111,43	1483	TP 5383	37,14	50	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	12,86	1,35	Id. 195
Capurso	111,43	1483	TP 5383	37,14	25	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-12,14	0,67	Id. 195
Carbonara	15,43	1483	TP 5383	5,14	5	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-0,14	0,97	Id. 27
Casamassima	121,71	1483	TP 5383	40,57	27	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-13,57	0,67	Id. 213
Cassano	332,57	1483	TP 5383	110,86	56	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-54,86	0,51	Id. 582
Castellana	257,71	1483	TP 5383	85,9	62	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-23,9	0,72	Id. 451
Ceglie	106,86	1483	TP 5383	35,62	23	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-12,62	0,65	Id. 187
Cellamare	30,86	1483	TP 5383	10,29	3	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-7,29	0,29	Id. 54
Cisternino	84	1483	TP 5383	28	37	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	9	1,32	Id. 147
Conversano	379,43	1483	TP 5383	126,48	114	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-12,48	0,9	Id. 664
Corato	503,43	1483	TP 5383	167,81	140	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-27,81	0,83	Id. 881
Gioia	111,43	1483	TP 5383	37,14	123	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	85,86	3,31	Id. 195
Giovinazzo	418	1483	TP 5385	139,33	130	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-9,33	0,93	Il valore del focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi registrati nel 1507, cioè 380
Gravina	725,71	1483	TP 5383	241,9	390	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	148,1	1,61	Vd. prime righe: 1270
Grumo	80	1483	TP 5383	26,67	37	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	10,33	1,39	Id. 140
Locorotondo	145,14	1483	TP 5383	48,38	16	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-32,38	0,33	Id. 254
Losito	55,43	1483	TP 5383	18,48	6	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-12,48	0,32	Id. 97
Minervino Murge	348,57	1483	TP 5383	116,19	107	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-9,19	0,92	Id. 610
Mola	186,29	1483	TP 5383	62,1	162	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	99,9	2,61	Id. 326
Molfetta	620,57	1483	TP 5383	206,86	756	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	549,14	3,65	Id. 1086
Monopoli	893,71	1483	TP 5383	297,9	654	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	356,1	2,2	Id. 1564
Monteroni	16,57	1483	TP 5383	5,52	1	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-4,52	0,18	Id. 29

Noci	248	1483	TP 5383	82,67	37	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-45,67	0,45	Id. 434
Noicattaro	268	1483	TP 5383	89,33	82	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-7,33	0,92	Id. 469
Polignano a Mare	290,29	1483	TP 5383	96,76	75	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-21,76	0,78	Id. 508
Rutigliano	446,29	1483	TP 5383	148,76	27	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-121,76	0,18	Id. 781
Ruvo di Puglia	397,14	1483	TP 5383	132,38	126	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-6,38	0,95	Id. 695
Santeramo	43,43	1483	TP 5383	14,48	21	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	6,52	1,45	Id. 76
Santo Nicandro	145,14	1483	TP 5383	48,38	6	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-42,38	0,12	Id. 254
Terlizzi	301,14	1483	TP 5383	100,38	284	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	183,62	2,83	Id. 527
Toritto	66,86	1483	TP 5383	22,29	24	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	1,71	1,08	Id. 117
Trani	1060	1483	TP 5383	353,33	480	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	126,67	1,36	Id. 1855
Triggiano	67,43	1483	TP 5383	22,48	4	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-18,48	0,18	Id. 118
Turi	111,43	1483	TP 5383	37,14	54	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	16,86	1,45	Id. 195
Valenzano	61,14	1483	TP 5383	20,38	2	XV	BNCF, Tordi 8, c. 44	-18,38	0,1	Id. 107

Calabria	*Focatico annuo*	*Data del f.*	*Fonte f.*	*Terza del f.*	*Nuove imposi-zioni*	*Indizio-ne n.i.*	*Fonte n.i.*	*Profitto n.i.*		*Note*
Corigliano	473	1471	TP 3604	157,67	129	XV	ZENI, 168, 20	-28,67	0,82	Il valore del focatico è ricavato applicando l'aliquota di 1,1 ducati per fuoco al numero di fuochi dedotto dalla distribuzione del sale in TP 3604

BIBLIOGRAFIA E FONTI

1. *Fonti inedite citate*

ACA = Archivo de la Corona de Aragón
- Cancillería, Registros, 2902-2909 e 2911-2913

AGL = Archivio privato Ginori-Lisci di Firenze
- 70-72

ASAq = Archivio di Stato di L'Aquila
- Archivio Civico Aquilano
  - S, 75-77
  - T, 2-3

ASAq - Sezione di Sulmona
- Archivio Civico Sulmonese, Atti diversi, 4, 1

ASBa = Archivio di Stato di Bari
- Protocolli De Tauris, 1-41

ASF = Archivio di Stato di Firenze
- Archivio Mediceo avanti il Principato, 82, 65

ASN = Archivio di Stato di Napoli
- Archivi privati
  - Caracciolo di Torchiarolo, 4, 4 (vd. *infra* Atripalda)
  - Caracciolo di Torella, 68, 12 (vd. *infra* Torella); 189, 10 (vd. *infra* Venosa 2); 203, 3 (vd. *infra* Venosa 1)
  - Ferraro Baldassarre, 1, 13 (vd. *infra* Vico Equense 1); 1, 15 (vd. *infra* Vico Equense 2)
  - Sanseverino di Bisignano
    - Pergamene, I, 99
- Carte varie aragonesi, II, 29; II, 30; VII, 357; VII, 358; VII, 363
- Museo, A, 5 (vd. *infra* Pozzuoli); 18; 20; 70 (vd. *infra* Lanciano); 107 (vd. *infra* Civitella del Tronto)
- Processi antichi
  - Attuari diversi, 1036, 8

- Ordinamento Zeni, 168, 20
- Regia Camera della Sommaria
  - Dipendenze, I serie, 547 I, 2; 557, 4; 580, 2; 644, 3
  - //, II serie, 50, 50; 51, 70 e 71; 103, 271
  - Diversi, I serie, 10; 132; 175, 1; 175, 2; 175, 5
  - //, II serie, 368; 462
  - Partium, 1; 3; 5; 7; 9; 18-29
  - Relevi, 1; 242; 252; 287; 311; 375
  - Significatorie, 1-10
  - Tesorieri e percettori, 869; 2009; 2010; 2012; 2951; 3601; 3603; 3604; 3605; 3613; 4060; 5383; 6105; 6721; 7389
- Tesoreria generale antica, 16

BCCa = Biblioteca comunale "De Nobili" di Catanzaro
- Ms. "Libro rosso dei privilegi di Catanzaro" (vd. *infra* Catanzaro 1)

BNBa = Biblioteca Nazionale di Bari
- Ms. De Ninno, 17, 1

BNCF = Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
- Ms. Tordi, 8

BNE = Biblioteca Nacional de España
- Ms. 6247

BNF = Bibliothèque Nationale de France
- Manuscrit latin, 4625

BNN = Biblioteca Nazionale di Napoli
- Mss. Nazionale, I C 4

BSR = Biblioteca del Senato della Repubblica "Giovanni Spadolini"
- Statuti Mss. 693 (vd. *infra* Loreto Aprutino)

SNSP = Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria
- Ms. XXIII A 4
- Ms. XXVIII C 8

2. *Raccolte di documenti municipali citate in forma abbreviata*

Agnone = *Statuti e capitoli della Terra di Agnone*, ed. F. La Gamba, Napoli 1972.
Alberona = *I capitoli di Alberona*, ed. F. Ciccaglione, Napoli 1899.
Altamura 1 = *Le carte di Altamura (1232-1502)*, ed. A. Giannuzzi, in *Codice diplomatico barese*, XII, Bari 1935.

Altamura 2 = *Il libro rosso o libro magno di Altamura*, ed. F. Lospalluto, «Bollettino dell'Archivio Biblioteca Museo Civico», 5 (1956).

Apricena = F. Schupfer, *Degli usi civici e altri diritti del comune di Apricena*, «Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della Classe di scienze morali, storiche e filologiche», 283, 2 (1886), pp. 276-316.

Ariano Irpino = G. Stanco, *Gli statuti di Ariano. Diritto municipale e identità urbana tra Campania e Puglia*, Ariano Irpino 2012.

Armento = *Testi lucani del Quattro e Cinquecento*, ed. A.M. Perrone Capano Compagna, Napoli 1983, pp. 87-90.

Atena Lucana = P. Ebner, *Statuti di Atena*, in *Economia e società nel Cilento medievale*, Roma 1979, II, pp. 38-101.

Atri 1 = N.F. Faraglia, *Storia della lotta tra Alfonso V d'Aragona e Renato d'Angiò*, Lanciano 1908, pp. 416-419.

Atri 2 = L. Sorricchio, *Il comune atriano nel XIII e XIV secolo*, Atri 1893.

Atri 3 = *Statuto municipale della città di Atri*, ed. G. Cherubini, Atri 1887.

Atri 4 = N.F. Faraglia, *Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806). Studio storico*, Napoli 1883, pp. 346-356.

Atri 5 = *Codice aragonese o sia lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi in Napoli riguardanti l'amministrazione interna del reame e le relazioni all'estero*, ed. F. Trinchera, Napoli 1874, III, pp. 228-245.

Atripalda = ASN, Archivi privati, Caracciolo di Torchiarolo, 4, 4.

Aversa 1 = *Repertorio delle pergamene della università e della città di Aversa dal luglio 1215 al 30 aprile 1549*, Napoli 1881.

Aversa 2 = *Documenti per la città di Aversa*, ed. G. Libertini, Frattamaggiore 2002.

Bari = *Il Libro Rosso di Bari o Messaletto*, ed. V. Melchiorre, 2 voll., Bari 1993.

Barletta 1 = S. Loffredo, *Storia della città di Barletta con corredo di documenti*, II, Trani 1893.

Barletta 2 = *Repertorio delle pergamene della università o comune di Barletta, 1234-1658*, ed. R. Batti, Napoli 1904.

Barletta 3 = *Le pergamene della Biblioteca Comunale di Barletta (1186-1507)*, ed. G.I. Cassandro, Trani 1938.

Bisceglie = *Antichi statuti dell'università di Bisceglie*, ed. V. Valente, Bisceglie 1985.

Bitonto = *Libro rosso della università di Bitonto (1265-1559)*, ed. D.A. De Capua, 2 voll., Palo del Colle 1987.

Brindisi = *Codice diplomatico brindisino*, ed. A. Frascadore, 3 voll., Bari 2006.

Calciano = *Testi lucani del Quattro e Cinquecento*, ed. A.M. Perrone Capano Compagna, Napoli 1983, pp. 91-95.

Campobasso = V.E. Gasdía, *Storia di Campobasso*, Verona 1960, II, pp. 323-347.

Castellammare di Stabia 1 = G. Martucci, *Esame generale de' debiti istrumentari della città di Castellammare di Stabia*, Napoli 1736.

Castellammare di Stabia 2 = ACA, Cancillería, Registros, 2902, cc. 205r-207r.

Castellaneta = M. Perrone, *Storia documentata della città di Castellaneta e sua descrizione*, Noci 1896, pp. 9-98.

Castelvetere = D. Zangari, *Capitoli e grazie concessi dal re Ferdinando I d'Aragona all'università di Castelvetere*, «Rivista Critica di Cultura Calabrese», 2, 3 (1922), pp. 7-15 (anche in *Codice aragonese o sia lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi in Napoli riguardanti l'amministrazione interna del reame e le relazioni all'estero*, ed. F. Trinchera, Napoli 1874, III, pp. 14-19).

Catanzaro 1 = BCCa, ms. "Libro rosso dei privilegi della città di Catanzaro".

Catanzaro 2 = D. Zangari, *Capitoli e grazie concessi alla Nobile Città di Catanzaro durante i sec. XV e XVI*, Napoli 1922.

Catanzaro 3 = N.F. Faraglia, *Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806). Studio storico*, Napoli 1883, pp. 135-143.

Catanzaro 4 = *Codice aragonese o sia lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi in Napoli riguardanti l'amministrazione interna del reame e le relazioni all'estero*, ed. F. Trinchera, Napoli 1874, III, pp. 266-271.

Cava de' Tirreni 1 = *Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni*, ed. G. Abignente, I, Roma 1886.

Cava de' Tirreni 2 = D. Morra, *Le montagne della Cava: un demanio conteso*, in *Come nasce una città. Cava aragonese: la costruzione di una identità*, cur. F. Senatore, Cava de' Tirreni 2022, pp. 99-138.

Cava de' Tirreni 3 = *Privilegii della fedelissima città della Cava conceduteli da' cattolici re aragonesi, confirmati et accresciuti dall'augustissimo imperador Carlo Quinto, dall'invittissimo Filippo II et ultimamente dal serenissimo re Carlo Secondo e dalla regina madre oggi regnanti*, Napoli 1674.

Cetraro = R. Trifone, *Gli statuti di Cetraro*, «Calabria nobilissima», 39-40 (1960), pp. 19-42.

Chieti 1 = *Collezione di diplomi e di altri documenti de' tempi di mezzo e recenti da servire alla storia della città di Chieti*, ed. G. Ravizza, 4 voll., Napoli 1832-1836.

Chieti 2 = *Epitome di pergamene e scritture antiche rinvenute nell'archivio della città di Chieti*, ed. G. Ravizza, Chieti 1823.

Chieti 3 = ACA, Cancillería, Registros, 2907, cc. 131r-133r.

Cilento = P. Ebner, *Statuti di Cilento*, in *Economia e società in Cilento*, Roma 1979, II, pp. 124-155.

Civitella del Tronto = ASN, Museo A 107.

Cosenza = *Privilegi et capitoli della città di Cosenza*, Napoli 1557.

Craco = *Testi lucani del Quattro e Cinquecento*, ed. A.M. Perrone Capano Compagna, Napoli 1983, pp. 96-102.

Crotone = D. Zangari, *Capitoli e grazie concessi dagli Aragonesi al Vescovo e all'Università e uomini della città di Cotrone durante il sec. XV*, Napoli 1923.

Foggia = *Il Libro rosso di Foggia*, ed. P. Di Cicco, Foggia 2012.

Fondi = *Statuti della città di Fondi del 1474 con quelli del comune* in fieri *di Villa-Galba*, ed. E. Amante, Macerata 1872.

Gaeta 1 = *Repertorio delle pergamene della università o comune di Gaeta (1187-1704)*, Napoli 1884.

Gaeta 2 = *Le Pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale, 1187-1440*, ed. P. Corbo, Gaeta 1997.

Gallipoli 1 = *Il Libro Rosso di Gallipoli (Registro de privileggii)*, ed. A. Ingrosso, Galatina 2004.

Gallipoli 2 = G. Barletta, *Gallipoli aragonese all'indomani della presa del 1484*, in *La presa di Gallipoli del 1484 ed i rapporti tra Venezia e Terra d'Otranto*, cur. F. Tateo, D. Defilippis, I. Nuovo, Bari 1986, pp. 219-30.

L'Aquila 1 = *Regia Munificentia erga Aquilanam Urbem Variis Privilegiis exornatam*, L'Aquila 1639.

L'Aquila 2 = *Statuta civitatis Aquile*, ed. A. Clementi, Roma 1977.

Laino = B. Cappelli, *Laino ed i suoi statuti*, «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», 1, 4 (1931), pp. 405-450.

Lanciano = ASN, Museo A 70.

Laurino = P. Ebner, *Statuti di Laurino*, in *Economia e società nel Cilento medievale*, Roma 1979, II, pp. 208-308.

Lecce 1 = *Libro rosso di Lecce (Liber Rubeus Universitatis Lippiensis)*, ed. P.F. Palumbo, 2 voll., Fasano di Brindisi 1997.

Lecce 2 = N.F. Faraglia, *Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806). Studio storico*, Napoli 1883, pp. 144-153.

Lecce 3 = *Il codice di Maria d'Enghien*, ed. M. Pastore, Galatina 1979.

Loreto Aprutino = BSR, Statuti Mss. 693.

Lucera 1 = *I più antichi documenti originali del Comune di Lucera (1232-1496)*, ed. A. Petrucci, Bari 1994.

Lucera 2 = G. D'Amelj, *Storia della città di Lucera*, Lucera 1861.

Maiori = M. Camera, *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e Ducato di Amalfi, cronologicamente ordinate e continuate sino al secolo XVIII*, II, Salerno 1881, pp. 491-497.

Manfredonia 1 = A. Airò, Et signanter omne cabella et dacii sono dela detta università. *Istituzioni, ambiente, politiche fiscali di una 'località centrale': Manfredonia nel sistema territoriale di Capitanata tra XIII e XVI secolo*, in *Storia di Manfredonia*, I, *Il Medioevo*, cur. R. Licinio, Bari 2008, pp. 210-214.

Manfredonia 2 = *Fonti aragonesi*, XII, *Pro partibus - Quarta pars processuum passuum regni, a. 1367-1480*, ed. L. Castaldo Manfredonia, pp. 48-56.

Marigliano = A. Broccoli, *Statuti di Marigliano*, «Archivio storico campano», 1, 1 (1889), pp. 205-263.

Marzano = A. Broccoli, *Capitoli e privilegj della terra di Marzano e terzieri concessi da re Ferrante nel 1472*, «Archivio storico campano», 2, 4 (1900), pp. 893-896.

Matera = G. Gattini, *Note storiche sulla città di Matera*, Napoli 1882.

Melfi = *Capitula et statuta bagulationis civitatis Melphis edita de ordinatione Illustrissimi Domini Joannis Caraccioli Principis Melphiensis - Ducisque Esclui etc. sub anno Dominice incarnationis 1525 Inditione 14ª*, ed. A. Mancini, Venosa 1896.

Miglionico = *Testi lucani del Quattro e Cinquecento*, ed. A.M. Perrone Capano Compagna, Napoli 1983, pp. 101-102.

Molfetta 1 = *Libro Rosso. Privilegi dell'Università di Molfetta*, ed. D. Magrone, 2 voll., Trani 1902.

Molfetta 2 = *Gli statuti dei secoli XV e XVI intorno al governo municipale della città di Molfetta*, ed. L. Volpicella, Napoli 1875.

Monopoli = *Il Libro Rosso della Città di Monopoli*, ed. F. Muciaccia, Bari 1906.

Monteleone = *Privilegi, capitoli, gratie, e prerogative della fidelissima Città di Monteleone […]*, Napoli 1704.

Montesano = *Gli statuti della Terra di Montesano*, ed. G. Vuolo, Lagonegro 2010.

Morcone = *Capitula, Immunitates, Conventiones et Privilegia Universitatis Murconi. Edizione critica*, ed. F. D'Andrea, Morcone 1993.

Napoli 1 = *Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla Fidelissima città di Napoli, & Regno […]*, Milano 1720.

Napoli 2 = *I privilegi dei sovrani angioini alla Città di Napoli*, ed. A. Cutolo, Napoli 1929.

Oppido Lucano = F. Giannone, *Memorie storiche, statuti e consutudini di Oppido di Basilicata*, Palermo 1905, pp. 320-351.

Ostuni 1 = *Il libro rosso della città di Ostuni. Codice diplomatico compilato nel 1609 da Pietro Vincenti […]*, ed. L. Pepe, Valle di Pompei 1888.

Ostuni 2 = *I documenti della storia medievale di Ostuni*, ed. P.F. Palumbo, Fasano di Brindisi 1997.

Otranto 1 = C. Massaro, *Otranto e il mare nel tardo medioevo*, in *Otranto nel Medioevo. Tra Bisanzio e l'Occidente*, cur. H. Houben, Galatina 2007, pp. 227-241.

Otranto 2 = S. Panareo, *Capitoli e grazie concesse alla città di Otranto (1482-1530)*, «Rinascenza Salentina», 3 (1935), pp. 126-133.

Penne 1 = *Statuti della città di Penne (sec XV) ovvero Codice Catena. La voce di un popolo*, ed. C. Greco, Penne 2003.

Penne 2 = ACA, Cancillería, Registros, 2902, cc. 79v-81r.

Pescocostanzo = *Memorie intorno alla origine e progresso di* Pescocostanzo, ed. L. De Padova, Montecassino 1866.

Polla = P. Ebner, *Statuti di Polla*, in *Economia e società nel Cilento medievale*, Roma 1979, II, pp. 362-389.

Pozzuoli = ASN, Museo 99 A 5.

Presenzano = A. Broccoli, *Statuti di Presenzano (circa l'a. 1450)*, «Archivio storico campano», 2, 2, 3 (1893-1894), pp. 657-667.

Reggio Calabria 1 = F. Morabito De Stefano, *Regesto dei privilegi di Reggio Calabria*, «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», 2 (1932), pp. 43-70 e 223-249.

Reggio Calabria 2 = G. Russo, *Reggio Calabria tra medioevo ed età moderna attraverso le fonti scritte (1284-1647). Edizione critica dei documenti*, Castrovillari 2016.

Rotonda = *Testi lucani del Quattro e Cinquecento*, ed. A.M. Perrone Capano Compagna, Napoli 1983, pp. 79-86.

Rutigliano = L. Cardassi, *Rutigliano in rapporto agli avvenimenti più notevoli della Provincia e del Regno. Sua origine e vicende*, Bari, 1877.

San Giovanni a Piro = P. Ebner, *Statuti di S. Giovanni a Piro*, in *Economia e società nel Cilento medievale*, Roma 1979, II, pp. 408-417.

Sanza = P. Ebner, *Statuti di Sanza*, in *Economia e società nel Cilento medievale*, Roma 1979, II, pp. 460-480.

Senise = *Testi lucani del Quattro e Cinquecento*, ed. A.M. Perrone Capano Compagna, Napoli 1983, pp. 106-109.

Sessa Aurunca = A. Broccoli, *Il codice municipale sessano. Copia di tutti li capituli e gratie concesse alla città di Sessa […]*, «Archivio storico campano», 1, 1 (1889-1890), pp. 243-260; 1, 2-3 (1889-1890), pp. 251-280; 1, 3-4 (1889-1890), pp. 193-202; 2 parte 1, 1-2 (1893), pp. 221-240; 2, parte 2, 3 (1893-1894), pp. 595-608.

Squillace = G. Rhodio, *Antichi Statuti di Squillace e tracce di autonomismo nella Calabria medievale*, «Vivarium Scyllacense. Bollettino dell'Istituto di Studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria», 1, 2 (1990), pp. 7-122.

Stilo = R. Zeno, *L'ordinamento amministrativo dei municipi calabresi nel sec. XV e XVI: Contributo alla storia del diritto pubblico*, Milano 1912, pp. 21-28.

Sulmona = *Codice diplomatico sulmonese*, ed. N.F. Faraglia, Lanciano 1888.

Taranto 1 = *Le pergamene dell'Università di Taranto (1312-1652)*, ed. R. Alaggio, Martina Franca 2004.

Taranto 2 = *Libro rosso di Taranto. Codice Architiano (1330-1604)*, ed. R. Caprara, F. Nocco, M. Pepe, O. Valerio Sapio, Bari 2014.

Taverna = R. Zeno, *Il "liber privilegiorum" della città di Taverna*, «Archivio storio della Calabria», 2, 3-4 (1914), pp. 316-341.

Teramo 1 = F. Savini, *Il comune teramano nella sua vita intima e pubblica dai più antichi tempi ai moderni. Racconto e studii seguiti da documenti e da tavole*, Roma 1895.

Teramo 2 = *Statuti del comune di Teramo del 1440*, ed. F. Barberini, 2 voll., Atri 1978.

Torella = ASN, Archivi privati, Caracciolo di Torella, 68, 12.
Torre Orsaia = P. Ebner, *Statuti di Torre Orsaia*, in *Economia e società nel Cilento medievale*, Roma 1979, II, pp. 481-497.
Trani 1 = *Il libro rosso dell'Università di Trani*, ed. G. Cioffari, M. Schiralli, Bari 1995.
Trani 2 = V. Vitale, *Trani dagli Angioini agli Spagnuoli. Contributo alla storia civile e commerciale di Puglia nei secoli XV e XVI*, Trani, 1912.
Trani 3 = G. Beltrani, *Un inedito Statuto emanato dall'Università di Trani nell'anno 1394*, «Archivio storico per le province napoletane», 22, 3 (1897), pp. 464-479.
Tricarico = *Il* Liber iurium *della città di Tricarico*, ed. C. Biscaglia, 2 voll., Galatina, 2003.
Vasto = N.F. Faraglia, *Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806). Studio storico*, Napoli 1883, pp. 293-98.
Venafro 1 = *Gli antichi statuti della città di Venafro*, ed. G. Cimorelli, Campobasso 1916.
Venafro 2 = *Regesta chartarum. Regesto delle pergamene dell'Archivio Caetani*, ed. G. Caetani, Sancasciano Valdipesa 1932, VI, pp. 35-36.
Venosa 1 = ASN, Archivi privati, Caracciolo di Torella, 203, 3.
Venosa 2 = ASN, Archivi privati, Caracciolo di Torella, 189, 10.
Vico Equense 1 = ASN, Ferraro Baldassarre, 1, 13.
Vico Equense 2 = ASN, Ferraro Baldassarre, 1, 15.
Viggianello = *Testi lucani del Quattro e Cinquecento*, ed. A.M. Perrone Capano Compagna, Napoli 1983, pp. 19-29.

3. *Opere citate*

D. Abulafia, *The Crown and the Economy under Ferrante I of Naples (1458-94)*, in *City and Countryside in Late Medieval and Renaissance Italy. Essays presented to Philip Jones*, cur. T. Dean, C. Wickham, London-Ronceverte 1991, pp. 125-146.
N. Ageta, *Annotationes pro regio erario ad supremi Regiae Camerae Summariae Senatus Regni Neapolis decisiones*, Napoli 1692.
A. Airò, «Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis». *Privilegi di dedizione, scritture di conti, rendicontazioni e reti informative nella dissoluzione del Principato di Taranto (23 giugno 1464 - 20 febbraio 1465)*, «Reti Medievali Rivista», 9 (2008).
A. Airò, Et signanter omne cabella et dacii sono dela detta università. *Istituzioni, ambiente, politiche fiscali di una 'località centrale': Manfredonia nel sistema territoriale di Capitanata tra XIII e XVI secolo*, in *Storia di Manfredonia*, I, *Il Medioevo*, cur. R. Licinio, Bari 2008, pp. 165-214.
A. Airò, *Forme del dominio territoriale a Taranto tra XIV e XV secolo. Un percorso documentario*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, cur. G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 249-260.
A. Airò, Luci *e* balestre. *Lessico e metafore della comunicazione politica nella devoluzione del principato di Taranto (1464-1465)*, in *I domini del principe di Taranto in età orsiniana (1399-1463)*, cur. F. Somaini, B. Vetere, Galatina 2009, pp. 107-126.
R. Alaggio, *La città del principe. Vita cittadina e prerogative feudali a Taranto in età angioino-aragonese*, in *"Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re". Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV)*, cur. G.T. Colesanti, Roma 2014, pp. 251-286.

G. Allocca, *«Una liga de vivere et morire ad honore et statu de vostra maestà». Comunità e monarchia in Abruzzo nei conflitti dinastici per il regno di Napoli (XIV-XV secolo)*, Università degli Studi di Teramo 2022 (tesi di dottorato).

M. Aloisi, *Salt and royal finance in the kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous*, «Medioevo Adriatico», 3 (2010), pp. 9-28.

Ancora su Francesco Caracciolo, «Sud, debiti e gabelle». Un problema di metodo, «Nuova Rivista Storica», 70, 5-6 (1986), pp. 645-670

G. Andenna, *Fiscalità e sviluppo socio-economico nell'«universitas» di Lecce dall'età angioina all'inizio del dominio aragonese*, in *Storia di Lecce. Dai bizantini agli aragonesi*, cur. B. Vetere, Roma-Bari 1993, pp. 197-250.

A. Apostoli, *Scelte fiscali a Brescia all'inizio del periodo veneto*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, cur. P. Mainoni, Milano 2001, pp. 345-407.

G. Ardant, *Politica finanziaria e struttura economica degli stati nazionali moderni*, in *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, cur. C. Tilly, Bologna 1984, pp. 153-226.

Avant le contrat social. Le contrat politique dans l'Occident médiéval, XIIIe-XVe siècle, cur. F. Foronda, Paris 2011.

S. Barbacetto, *Territorio e sfruttamento comunitario delle risorse: letture dottrinali (secoli XV-XVIII)*, in *Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una lettura storica della spazialità*, cur. L. Blanco, Milano 2008, pp. 99-123.

E. Basso, *Il prezzo di un regno. Il finanziamento della spedizione napoletana di Giovanni d'Angiò, duca di Calabria (1459-1460)*, in *Il prezzo della guerra. Italia e penisola iberica nei secoli XIII-XVI*, cur. E. Basso, 2018, pp. 163-198.

C. Bauer, *Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV*, «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», 150 (1927), pp. 319-400.

A. Bellavitis, *"Quasi-città" e terre murate in area veneta: un bilancio per l'età moderna*, in *L'ambizione di essere città. Piccoli, grandi centri nell'Italia rinascimentale*, cur. E. Svalduz, Venezia 2004, pp. 97-119.

M. Benaiteau, *Vassalli e cittadini. La signoria rurale nel Regno di Napoli attraverso lo studio dei feudi dei Tocco di Montemiletto (XI-XVIII secolo)*, Bari 1997.

J.H. Bentley, *Politica e cultura nella Napoli rinascimentale*, Napoli 1995.

R. Berardi, *La contea di Corigliano. Profilo storico, economico e sociale della Sibaritide (secoli XI-XVI)*, Rossano 2015.

R. Berardi, *Le reintegre o platee dei Sanseverino di Bisignano: diritti e prelievo signorile nella Calabria settentrionale (secolo XV - prima metà del XVI)*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 2 Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)*, cur. F. Senatore, Firenze 2021, pp. 73-151.

M.R. Berardi, *I monti d'oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia dell'Aquila medievale*, Napoli 2005.

M.R. Berardi, *La politica igienico-santaria del comune dell'Aquila nel medioevo*, in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Battipaglia 2016, pp. 295-316.

M.R. Berardi, *Le scritture dell'archivio aquilano e l'ufficio del cancelliere nel sec. XV*, «Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria», 65 (1975), p. 235-258.

C. Berardinetti, *«La diversità del governo nostro». I capitani regi nei domini del principe di Salerno dopo la Congiura dei Baroni*, «Società e storia», 179 (2023), pp. 5-30.

C. Berardinetti, *«Per servitio del signor re et del barone et dela università». I capitani nelle comunità del regno di Napoli in età aragonese (1442-1494)*, Università di Roma "Tor Vergata" 2025 (tesi di dottorato).

S. Bianchessi, *Dazi o taglie? Provvedimenti fiscali a Cremona da Gian Galeazzo a Filippo Maria Visconti*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, cur. P. Mainoni, Milano 2001, pp. 237-277.

L. Bianchini, *Della storia delle finanze del regno di Napoli libri sette*, Napoli 1859[3].

P. Blickle, *From the Communal Reformation to the Revolution of the Common Man*, Leiden-Boston 1998.

P. Blickle, *Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform*, 2 voll., München 2000.

R. Bonney, *Introduction. Economic Systems and State Finance*, in *Economic Systems and State Finance*, cur. R. Bonney, Oxford 1995, pp. 1-18.

R. Bonney, *Revenues*, in *Economic Systems and State Finance*, cur. R. Bonney, Oxford 1995, pp. 423-505

G.L. Borghese, *Carlo I d'Angiò e il Mediterraneo. Politica, diplomazia e commercio internazionale prima dei Vespri*, Roma 2008.

J.-P. Boyer, *La domanialité entre Provence et Mezzogiorno sous la première dynastie angevine*, in *Quand gouverner c'est enquêter. Les pratiques politiques de l'enquête princière (Occident, XIIIe-XIVe siècles)*, cur. T. Pécout, Parigi 2010, pp. 211-237.

J.-P. Boyer, *Le fisc d'après les juristes napolitains (fin XIIIe-début XIVe siècle)*, in *Périphéries financières angevines. Institutions et pratiques de l'administration de territoires composites (XIIIe-XVe siècle)*, cur. S. Morelli, Roma 2018, pp. 21-62.

G. Brancaccio, *Il Molise medievale e moderno. Storia di uno spazio regionale*, Napoli 2005.

A. Brendecke, *Attention and Vigilance as Subjects of Historiography. An Introductory Essay*, «Storia della Storiografia. Rivista internazionale», 72, 2 (2018), pp. 17-27.

A. Brendecke, *The Empirical Empire. Spanish Colonial Rule and the Politics of Knowledge*, Berlin-Boston 2016.

A. Brendecke, P. Molino, *The Cultures of Vigilance: Historicizing the Role of Private Attention in Society: An Introduction*, «Storia della Storiografia. Rivista internazionale», 72, 2 (2018), pp. 11-16.

E.A.R. Brown, *Taxation and Morality in the Thirteenth and Fourteenth Centuries: Conscience and Political Power and the Kings of France*, «French Historical Studies», 8, 1 (1973), pp. 1-28.

A. Bulgarelli Lukacs, *Alla ricerca del contribuente. Fisco, catasto, gruppi di potere, ceti emergenti nel Regno di Napoli del XVIII secolo*, Napoli 2004.

A. Bulgarelli Lukacs, *«Domain state» e «tax state» nel regno di Napoli (secoli XII-XIX)*, «Società e storia», 27, 106 (2004), pp. 781-812.

A. Bulgarelli Luckacs, *Far fronte alla crisi della finanza locale: riforme contabili e nuovo patto fiscale tra governo e comunità locali nel Regno di Napoli (XVII secolo)*, in *Le crisi finanziarie. Gestione, implicazioni sociali e conseguenze nell'età preindustriale. Selezione di ricerche*, cur. G. Nigro, Firenze 2016, pp. 77-108.

A. Bulgarelli Lukacs, *La finanza locale sotto tutela. Regia Corte e comunità nel Regno di Napoli (secolo XVII)*, 2 voll., Venezia 2012.

A. Bulgarelli Lukacs, *La gestione delle risorse collettive nel regno di Napoli in età moderna: un percorso comparativo*, in *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, cur. G. Alfani, R. Rao, Milano 2011, pp. 227-246.

A. Bulgarelli Lukacs, *L'imposta diretta nel regno di Napoli in età moderna*, Milano 1993.

A. Bulgarelli Lukacs, *Nonostante il confine. Le forme dell'integrazione tra Abruzzi e Marche: prodotti, uomini, scambi*, in *Un modello di sviluppo plurisecolare: economia integrata e vocazione manifatturiera nell'Appennino centrale. Tra memoria storica e prospettive future*, cur. E. Di Stefano, T. Croce, Ancona 2019, pp. 203-224.

M.T. Caciorgna, *Beni comuni e storia comunale*, in *I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur. Percorsi storiografici*, cur. M.T. Caciorgna, S. Carocci, A. Zorzi, Roma 2014, pp. 33-49.

M.T. Caciorgna, *Esperienze di governo tra città di frontiera nel Lazio meridionale: Terracina e Gaeta (secoli XIV-XV)*, «Reti Medievali Rivista», 22, 1 (2021), pp. 233-265.

M.T. Caciorgna, *Una città in espansione: aspetti sociali, istituzionali ed economici di Gaeta nei secoli XI-XIV*, in *Gaeta medievale e e la sua cattedrale*, Roma 2018, pp. 31-39.

L. Cadier, *Essai sur l'administration du Royaume de Sicile sous Charles Ier et Charles II d'Anjou*, Parigi 1891.

R. Caggese, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, 2 voll., Firenze 1922.

F. Calasso, *Andrea d'Isernia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, III, Roma 1961, *ad vocem*.

F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Bologna 1929.

Calculs et rationalités dans la seigneurie médiévale: les conversions de redevances entre XIe et XVe siècles, cur. L. Feller, Paris 2009.

B. Capasso, *Catalogo ragionato dei libri registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'archivio municipale di Napoli (1387-1806)*, Napoli 1876.

B. Capasso, *Sulla circoscrizione civile ed ecclesiastica e sulla popolazione della città di Napoli dalla fine del secolo XIII fino al 1809. Ricerche e documenti*, Napoli 1882.

G. Cappelli, Maiestas. *Politica e pensiero politico nella Napoli aragonese (1443-1503)*, Roma 2016.

G. Cappelli, *Prolegomeni al* De Obedientia *di Pontano. Saggio interpretativo*, «Rinascimento meridionale», 1 (2010), pp. 47-70.

D. Carafa, *Memoriali*, ed. F. Petrucci Nardelli, Roma 1988.

M. Caravale, *Entrate e uscite dello Stato della Chiesa in un bilancio della metà del Quattrocento*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 169-190.

M. Caravale, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia*, in Id., *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari 1998, pp. 167-200.

C. Carlone, *Falsificazioni e falsari cavensi e verginiani del secolo XIII*, Altavilla Silentina 1984.

Carne e macellai tra Italia e Spagna nel Medioevo. Economia, politica, società, cur. B. Del Bo, I. Santos Salazar, Milano 2020.

S. Carocci, *Fondi 1179*, in Ingenita curiositas. *Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo*, cur. B. Figliuolo, R. Di Meglio, A. Ambrosio, Battipaglia 2018, I, pp. 47-60.

S. Carocci, *"Metodo regressivo" e possessi collettivi: i "demani" del Mezzogiorno (sec. XII-XVIII)*, in *Écritures de l'espace social. Mélanges d'histoire médiévale offerts à Monique Bourin*, cur. D. Boisseuil, P. Chastang, L. Feller, J. Morsel, Paris 2010, pp. 541-555.

S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014.

S. Carocci, *The Pervasiveness of Lordship (Italy, 1050-1500)*, «Past and Present», 256, 1 (2022), pp. 3-47.

S. Carocci, *Tipologie amministrative della signoria rurale in Italia tra medioevo ed età moderna*, in *«Fiere vicende dell'età di mezzo». Studi per Gian Maria Varanini*, cur. P. Guglielmotti, I. Lazzarini, Firenze 2021, pp. 19-39.

S. Carocci, *Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa*, Roma 2010.

S. Carocci, S. Collavini, *The Cost of States. Politics and Exactions in the Christian West (Sixth to Fifteenth Centuries*, in *Diverging Paths? The Shapes of Power and Institutions in Medieval Christendom and Islam*, cur. J. Hudson, A. Rodríguez, Leiden-Boston 2014, pp. 125-158.

S. Carocci, F. Del Tredici, *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo*, «Storica», 85 (2023), pp. 7-69.

B. Casale, *Amalfi alla fine del Quattrocento. La città, i cittadini, i forestieri*, Università degli Studi di Napoli "Federico II" 2015 (tesi di dottorato).

G.I. Cassandro, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia* Citra Farum *sotto gli aragonesi*, Bari 1934.

G.I. Cassandro, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari 1943.

M. Cassandro, *La Puglia e i mercanti fiorentini nel basso medioevo*, «Atti e relazioni dell'Accademia Pugliese delle Scienze. Classe di scienze morali», 2 (1968-1974), pp. 5-42.

M. Cassandro, *Affari e uomini d'affari fiorentini a Napoli sotto Ferrante I d'Aragona (1472-1495)*, in *Studi di storia economica toscana nel Medioevo e nel Rinascimento in memoria di Federigo Melis*, Pisa 1987, pp. 103-123.

M. Cassandro, *L'irradiazione economica fiorentina nell'Italia meridionale tra Medioevo e Rinascimento*, in *Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi de Rosa. Dal Medioevo al Seicento*, cur. I. Zilli, Napoli 1995, I, pp. 191-221.

L. Cassese, *La "Chronica civitatis Aquilae" di Alessandro de Ritiis*, Napoli 1943.

M. Castellano, *Sorrento: città e contado*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, cur. G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 211-227.

F. Cengarle, *Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti*, Roma 2006.

V. Challet, R. Oliva Herrer, J. Dumolyn, *La communauté comme espace de légitimité politique: bilan provisoire et perspectives de recherches*, in *La légitimité implicite*, cur. J.-P. Genet, Paris-Roma 2015, pp. 189-206.

G. Chittolini, *Considerazioni conclusive: Firenze e le sue* bourgades, in *Il castello, il borgo e la piazza. I mille anni di storia di Figline Valdarno, 1008-2008*, cur. P. Pirillo, A. Zorzi, Firenze 2012, pp. 299-340.

G. Chittolini, *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, cur. G. Chittolini, A. Mohlo, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 553-589.

G. Chittolini, *L'Italia delle* civitates. *Grandi e piccoli centri fra Medioevo e Rinascimento*, Roma 2015.

G. Chittolini, *L'onore dell'officiale*, in *Florence and Milan: comparisons and relations*, cur. S. Bertelli, N. Rubinstein, C.H. Smyth, Firenze 1989, I, pp. 101-133.

G. Chittolini, *Per una geografia dei contadi alla fine del Medioevo*, in Id., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (XIV-XVI secolo)*, Milano 1996, pp. 1-17.

G. Chittolini, *Uno sguardo a ritroso*, in *Essere popolo. Prerogative e rituali d'appartenenza nelle città italiane d'antico regime*, «Ricerche storiche», 32, 2-3 (2002), pp. 163-172.

G. Cirillo, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (sec. XV-XVIII)*, Milano 2011.

Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna, cur. G. Vitolo, Salerno 2005.

Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale, cur. G. Vitolo, Battipaglia 2016.
A. Clementi, *Istruzioni per un'ambasceria aquilana del secolo XV alla corte di Ferrante I*, «Archivio Storico Italiano», 132, 1 (1974), pp. 79-102.
A. Clementi, *La produzione ed il commercio dello zafferano nel contesto della fioritura mercantile del basso Medioevo all'Aquila*, «Rivista di storia dell'agricoltura», 34, 2 (1994), pp. 15-33.
A. Clementi, *L'arte della lana in una città del regno di Napoli (secoli XIV-XVI)*, L'Aquila 1979.
A. Clementi, *L'Università dell'Aquila: dal* Placet *di Ferrante I d'Aragona alla statizzazione, 1458-1982*, Roma-Bari 1992.
Codice aragonese, o sia Lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi in Napoli riguardanti l'amministrazione interna del reame e le relazioni all'estero, ed. F. Trinchera, III, Napoli 1874.
R. Colapietra, *Aquila e l'Abruzzo nell'età aragonese*, «Rivista Storica del Mezzogiorno», 1, 1-2 (1966), pp. 61-166.
R. Colapietra, *Gli aspetti interni della crisi della monarchia aragonese*, «Archivio storico italiano», 119 (1961), pp. 163-199.
Come nasce una città. Cava aragonese: la costruzione di un'identità, cur. F. Senatore, Cava de' Tirreni 2022.
Communautés d'habitants au Moyen Âge (XIe-XVe siècles), cur. J. Morsel, Paris 2018.
Communitas Regni. *La «communauté de royaume» de la fin du Xe siècle au début du XIVe siècle (Angleterre, Écosse, France, Empire, Scandinavie)*, cur. D. Barthélemy, I. Guyot-Bachy, F. Lachaud, J.-M. Moeglin, Paris 2019.
G. Coniglio, *Acquaviva D'Aragona, Andrea Matteo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, *ad vocem*.
G. Coniglio, *La partecipazione del Regno di Napoli alla guerra di Ferrara (1482-1484)*, «Partenope», 1 (1961), pp. 53-74.
Constitutiones et acta publica, ed. L. Weiland, 2 voll., Hannover 1893-1896.
Constitutionum Regni Siciliarum libri III. Cum Commentariis Veterum Jurisconsultorum, ed. D.A. Vario, Napoli 1773.
E. Conte, *Demanio feudale*, in *Federiciana*, Roma 2005, *ad vocem*.
E. Conte, *Demanio regio*, in *Federiciana*, Roma 2005, *ad vocem*.
E. Conte, S. Menzinger, *La* Summa Trium Librorum *di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica,* scientia iuris, Roma 2012.
E. Conti, *I catasti agrari della Repubblica fiorentina e il catasto particellare toscano (secoli XIV-XIX)*, Roma 1966.
E. Conti, *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494)*, Roma 1984.
S. dei Conti da Foligno, *Le storie de' suoi tempi dal 1475 al 1510*, I, Roma 1883.
Contre l'impôt? Les "révoltes fiscales" dans les villes européennes des XIVe-XVIe siècles, «Histoire urbaine», 67, 2 (2023).
P. Corrao, *Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, cur. G. Chittolini, A. Mohlo, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 187-205.
P. Corrao, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, cur. R. Dondarini, Cento 1995, pp. 35-60.
Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini, I, *Giovanni Lanfredini (13 aprile 1484-9 maggio 1485)*, ed. E. Scarton, Salerno 2005.

Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini, II, *Giovanni Lanfredini (maggio 1485-ottobre 1486)*, ed. E. Scarton, Salerno 2002.

Corrispondenza di Giovanni Pontano segretario dei dinasti aragonesi di Napoli (2 novembre 1474-20 gennaio 1495), ed. B. Figliuolo, Battipaglia 2012

E. Cortese, *Intorno alla «causa impositionis» e a taluni aspetti privatistici delle finanze medievali*, in Id., *Scritti*, cur. I. Birocchi, U. Petronio, Spoleto 1999, I, pp. 155-232.

E. Cortese, *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento*, in Id., *Scritti*, cur. I. Birocchi, U. Petronio, Spoleto 1999, I, pp. 841-942.

V. Costantini, *Carni in rivolta. Macellai a Siena nel Medioevo*, Pisa 2018.

F. Cozzetto, *Mezzogiorno e demografia nel XV secolo*, Soveria Mannelli 1986.

F. Cozzetto, *Una grande università: Cosenza e i suoi casali*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, cur. G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 261-286.

D. Cristoferi, *Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e nella modernistica italiana e le principali tendenze internazionali*, «Studi storici», 57, 3 (2016), pp. 577-604.

D. Cristoferi, *Il «reame» di Siena. La costruzione della Dogana dei Paschi e la svolta del tardo Medioevo in Maremma (metà XIV-inizi XV secolo)*, Roma 2021.

B. Croce, *Storia del Regno di Napoli*, Bari 1972.

E. Cuozzo, *Poteri signorili di vertice*, in *Nascita di un regno. Poteri signorili, istituzioni feudali e strutture sociali nel Mezzogiorno normanno (1130-1194)*, cur. R. Licinio, F. Violante, pp. 131-142.

E. Cuozzo, "*Quei maledetti normanni". Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno*, Napoli 1989.

M. d'Afflitto, *Super tres feudorum libri commentaria*, Frankfurt Am Main 1598.

G. D'Agostino, *La Capitale ambigua. Napoli dal 1458 al 1580*, Napoli 1979.

P. Dalena, *Passi, porti e dogane marittime dagli Angioini agli Aragonesi. Le* lictere passus *(1458-1469)*, Bari 2007.

Dal giglio all'orso. I principi d'Angiò e Orsini del Balzo nel Salento, cur. A. Cassiano, B. Vetere, Galatina 2006.

F. Dandolo, G. Sabatini, *Lo Stato feudale dei Carafa di Maddaloni. Genesi e amministrazione di un ducato nel regno di Napoli (sec. XV-XVIII)*, Napoli 2009.

M. D'Antonio, *Due documenti inediti di Corrado IV sulla fondazione dell'Aquila*, «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», 107 (2016), pp. 17-34.

P. D'Arcangelo, *I conti del principe. Rendita e contabilità feudale negli stati di Melfi e Ascoli (secoli XV-XVI)*, Bari 2019.

P. D'Arcangelo, *Il signore va alla Camera. I relevi dell'archivio della Regia Camera della Sommaria*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 2. Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)*, cur. F. Senatore, Firenze 2021, pp. 153-248.

P. D'Arcangelo, *La Capitanata urbana tra Quattro e Cinquecento*, Napoli 2017.

P. D'Arcangelo, *Le signorie del Mezzogiorno aragonese attraverso i libri dei relevi*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 2. Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)*, cur. F. Senatore, Firenze 2021, pp. 421-464.

P. D'Arcangelo, *Monarchia, signori e feudi nei regni di Sicilia e Napoli (secoli XIII-XV)*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 4. Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, cur. S. Carocci, Firenze 2023, pp. 361-392.

De bono communi. *The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.)*, cur. E. Lecuppre-Desjardin e A.-L. Van Bruaene, Turnhout 2010.

B. De Divitiis, *Architectural Patronage and Networks*, in *A Companion to the Renaissance in Southern Italy (1350-1600)*, cur. B. De Divitiis, Leiden-Boston 2023, pp. 301-334.

B. De Divitiis, *Pratiche artistiche e spazi politico-amministrativi nel Regno di Napoli e nel Mediterraneo tra Quattrocento e Cinquecento: luoghi, iscrizioni, immagini*, in *Words and things in motion. Methodological issues in studying the circulation of legal-administrative lexicon and practices in Europe (12th-18th century)*, cur. D. Morra, F. Lazzerini, F. Senatore, Napoli 2025, pp. 51-87.

M.S. De Filippo, *Ferrante d'Aragona e la ricerca di un'egemonia politica napoletana in Italia*, Università di Napoli "Federico II", tesi di dottorato, 2011.

G. Delille, B. Marin, G. Muto, P. Ventura, *Naples: capitale et microcosme*, in *Mégapoles méditerranéennes. Géographie urbaine rétrospective*, cur. C. Nicolet, R. Ilbert, J.-C. Depaule, Roma 2000, pp. 576-598.

M. Della Misericordia, *Decidere e agire in comunità nel XV secolo (un aspetto del dibattito politico nel dominio sforzesco)*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, cur. G. Petralia, A. Gamberini, Roma 2011, pp. 291-379.

M. Della Misericordia, *Divenire comunità: comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006.

M. Della Misericordia, *I confini dei mercati. Territori, istituzioni locali e spazi economici nella montagna lombarda del tardo medioevo*, Morbegno 2013.

M. Della Misericordia, *La comunità sovralocale. Università di valle, di lago e di pieve nell'organizzazione politica del territorio nella Lombardia dei secoli XIV-XVI*, in *Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea*, cur. R. Bordone, P. Guglielmotti, S. Lombardini, A. Torre, Alessandria 2007, pp. 99-111.

M. Della Misericordia, *Le comunità rurali*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, cur. A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014, pp. 241-260.

M. Della Misericordia, *Principat, communauté et individu au bas Moyen Âge. Cultures politiques dans l'État de Milan*, «Médiévales. Langues, Textes, Histoire», 57 (2009), pp. 93-111.

F. Delle Donne, *Alfonso il Magnanimo e l'invenzione dell'umanesimo monarchico. Ideologia e strategie di legittimazione alla corte aragonese di Napoli*, Roma 2015.

R. Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. Il* Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae, Firenze 2012.

R. Delle Donne, Regis servitium nostra mercatura. *Cultura e linguaggi della fiscalità nella Napoli aragonese*, in *Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed età moderna*, cur. G. Petti Balbi, G. Vitolo, Salerno 2007, pp. 91-150.

U. Delmastro, *Una riforma popolare in un comune soggetto: l'estimo di Moncalieri del 1351*, «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 8 (2024), pp. 137-185.

P. Del Pozzo, *Tractatus de reintegratione feudorum*, Napoli 1544.

F. Del Tredici, *Comunità, nobili e gentiluomini nel contado di Milano del Quattrocento*, Milano 2013.

F. Del Tredici, *Il quadro politico e istituzionale dello Stato visconteo-sforzesco (XIV-XV secolo)*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, cur. A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014, pp. 149-166.

F. Del Tredici, *Separazione, subordinazione e altro. I borghi della montagna e dell'alta pianura lombarda nel tardo medioevo*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, cur. F. Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 149-174.

F. Del Tredici, *Signorie rurali e poteri superiori in Italia settentrionale (secoli XIV-XV)*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 4. Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, cur. S. Carocci, Firenze 2023, pp. 317-340.

F. Del Tredici, *Storia di un mercato. La commercializzazione nelle campagne medievali (Arona, secoli XI-XV)*, «Imprese e storia», in corso di stampa.

F. Del Tredici, *Una terra senza nome. Sviluppo economico e identità collettive nella bassa pianura milanese (tardo medioevo-prima età moderna)*, in *«Fiere vicende dell'età di mezzo». Studi per Gian Maria Varanini*, cur. P. Guglielmotti, I. Lazzarini, Firenze 2021, pp. 111-128.

M. Del Treppo, *Agricoltura e transumanza in Puglia nei secoli XIII-XVI: conflitto o integrazione?*, in *Agricoltura e trasformazione dell'ambiente. Secoli XIII-XVIII*, cur. M. Guarducci, Firenze 1984, pp. 455-460.

M. Del Treppo, *Catalani a Napoli e le loro pratiche con la corte*, in *Studi di storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia*, cur. G. Vitolo, C. Carlone, Salerno 1994, pp. 31-112.

M. Del Treppo, *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, cur. G. Galasso, R. Romeo, IV, I, Roma 1986, pp. 89-201.

M. Del Treppo, *Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato aragonese di Napoli*, in *Spazio, società e potere nell'Italia dei comuni*, cur. G. Rossetti, Napoli 1986, pp. 229-304.

M. Del Treppo, *Marinai e vassalli: ritratti di uomini di mare napoletani*, in *Miscellanea in onore di Ruggero Moscati*, Napoli 1985, 131-191.

M. Del Treppo, *Medioevo e Mezzogiorno*, in Id., *La libertà della memoria. Scritti di storiografia*, Roma 2006, pp. 109-150.

M. Del Treppo, *Stranieri nel regno di Napoli. Le élites finanziarie e la strutturazione dello spazio economico e politico*, in *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, cur. G. Rossetti, Napoli 1999[2], pp. 179-233.

M. Del Treppo, *Un ritrovato libro del Percettore generale del regno di Napoli*, in *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, cur. P. Corrao, E.I. Mineo, Roma 2011, pp. 295-318.

A. De Matteis, *L'Aquila e il contado. Demografia e fiscalità (secoli XV-XVIII)*, Napoli 1973.

E. Demo, *L'anima della città. L'industria tessile a Verona e Vicenza, 1400-1550*, Milano 2001.

F. De Pinto, *La guerra di Ferrara, 1482-1482*, Milano 2023.

Des chartes aux constitutions. Autour de l'idée constitutionnelle en Europe (XIIe-XVIIe siècle), cur. F. Foronda, J.-P. Genet, Paris 2019.

A. d'Isernia, *In usus feudorum commentaria*, Frankfurt Am Main 1598.

Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien, ed. W. Stürner, Hannover 1996.

R. Di Meglio, *Gestione del sacro e servizi sociali nel Mezzogiorno angioino-aragonese*, in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Battipaglia 2016, pp. 227-248.

Disciplined Dissent in Western Europe, 1200-1600. Political Action between Submission and Defiance, cur. F. Titone, Turnhout 2022.

Disciplined Dissent: Strategies of Non-Confrontational Protest in Europe from the Twelfth to the Early Sixteenth Century, cur. F. Titone, Roma 2016.

D. Petri Piccoli iurisconsulti celeberrimi forma appretii in regno declarata, Napoli 1572.

J. Dunbabin, *Charles I of Anjou. Power, Kingship and State-Making in Thirteenth-Century Europe*, London-New York 1998.

P. Durrieu, *Les archives angevins de Naples. Études sur les registres du roi Charles I, 1265-1285*, 2 voll., Parigi 1886-1887.

Economic Systems and State Finance, cur. R. Bonney, Oxford 1995.

S.R. Epstein, *Freedom and Growth. The rise of states and markets in Europe, 1300-1750*, London-New York 2000.

S.R. Epstein, *Manifatture tessili e strutture politico-istituzionali nella Lombardia tardo-medievale. Ipotesi di ricerca*, «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 14 (1993), pp. 55-89.

S.R. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia: secoli XIII-XVI*, Torino 1996.

S.R. Epstein, *Strutture di mercato*, in *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, cur. A. Zorzi, W.J. Connell, Pisa 2001, pp. 93-134.

Essere popolo. Prerogative e rituali d'appartenenza nelle città italiane d'antico regime, «Ricerche storiche», 32, 2-3 (2002).

L. Fabbri, Odium catasti. *La sfida delle città minori ai progetti di accentramento fiscale nello stato fiorentino*, in *From Florence to the Mediterranean and beyond: essays in honour of Anthony Molho*, cur. D.R. Curto, E.R Dursteller, J. Kirshner, F. Trivellato, N. Koniordos, Firenze 2009, pp. 249-269.

N.F. Faraglia, *Il comune nell'Italia meridionale*, Sala Bolognese 1883.

N.F. Faraglia, *Storia della regina Giovanna II d'Angiò*, Lanciano 1904.

G. Fenicia, *Politica economica e realtà mercantile nel regno di Napoli nella prima metà del XVI secolo (1503-1556)*, Bari 1996.

A. Feniello, *Francesco Coppola: un modello di ascesa sociale nel Mezzogiorno tardomedievale*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, cur. L. Tanzini, S. Tognetti, Roma 2016, pp. 211-240.

A. Feniello, *L'allume di Napoli nel XV secolo*, in *L'alun de Méditerranée*, cur. P. Borgard, J.-P. Brun, M. Picon, Napoli 2005, pp. 97-103.

A. Feniello, *Marchandises et charges publiques: la fortune des d'Afflitto, hommes d'affaires napolitains du XVe siècle*, «Revue Historique», 302, 1 (2000), pp. 55-119.

A. Feniello, *Un capitalismo mediterraneo. I Medici e il commercio del grano in Puglia nel tardo Quattrocento*, «Archivio storico italiano», 172, 641 (2014), pp. 435-512.

S. Ferente, *Gli ultimi guelfi. Linguaggi e identità politiche in Italia nella seconda metà del Quattrocento*, Roma 2013.

S. Ferente, *La sfortuna di Jacopo Piccinino. Storia dei bracceschi in Italia, 1423-1465*, Firenze 2005.

A. Fiore, A. Poloni, *L'economia medievale. Un profilo storico (secoli V-XV)*, Roma 2024

Fiscalidad de estado y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos medievales, cur. D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Madrid 2006.

Fonti aragonesi, VIII, *Frammento del registro "Curie Summarie a. 1440-1442". Frammento del registro "Curie Summarie a. 1445". Frammento del registro "Curie Summarie a. 1458-1459"*, ed. B. Ferrante, Napoli 1971.

Fonti aragonesi, IX, *Fabrica del Castello di Crotone, 1485. Libro de fuste di Policastro, 1486. Registro IV della Tesoreria generale, 1487. Concessione di sale ai monasteri, 1497-1498*, ed. B. Mazzoleni, Napoli 1978.

Fonti aragonesi, XI, *Cedola di Tesoreria di Abruzzo, a. 1468*, ed. B. Mazzoleni, Napoli 1981.

Fonti aragonesi, XIII, *Frammenti dei registri «Curie Summarie» degli anni 1463-1499*, ed. C. Vultaggio, Napoli 1990.

T. Fornari, *Delle teorie economiche nelle province napolitane. Studi storici*, Milano 1882.

F. Franceschi, L. Molà, *Stati regionali e sviluppo economico*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, cur. A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014, pp. 401-420.

L. Frangioni, *La politica economica del dominio di Milano nei secoli XV-XVI*, «Nuova Rivista Storica», 71, 3-4 (1987), pp. 253-268.

L. Freschi, *I sudditi al governo. Società e politica a Cividale e Gemona nel Friuli del Rinascimento veneziano*, Bologna 2020.

S. Frescura Nepoti, *Natura ed evoluzione dei dazi bolognesi nel secolo XIII*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», 31-32 (1980-1981), pp. 137-163.

M. Gaglione, *La cattedrale e la città. Monarchia, episcopato, comunità cittadina nella Napoli angioina*, «Studi storici», 52, 1 (2011), pp. 195-227.

G.M. Galanti, *Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie*, 4 voll., Napoli 1786-1790.

G. Galasso, *Contributo alla storia delle finanze del regno di Napoli nella prima metà del Seicento*, «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea», 11 (1959), pp. 1-106.

G. Galasso, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Napoli 1992[3].

G. Galasso, *La disarticolazione di Napoli dal Mezzogiorno*, «Ventunesimo Secolo», 8, 20 (2009), pp. 11-24.

G. Galasso, *La feudalità nel secolo XVI*, in Id., *Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, Torino 1994, pp. 103-120.

G. Galasso, *Momenti e problemi di storia napoletana nell'età di Carlo V*, in Id., *Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, Torino 1994, pp. 45-101.

G. Galasso, *Sovrani e città nel Mezzogiorno tardo-medievale*, in *Principi e città alla fine del medioevo*, cur. S. Gensini, Roma 1996, pp. 225-247.

G. Galasso, *Storia del regno di Napoli, I, Il Mezzogiorno angioino e aragonese, 1266-1494*, Torino 2006.

A. Galdi, In orbem diffusior, famosior… *Salerno in età angioina (secc. XIII-XV)*, Salerno 2018.

A. Galdi, *Salerno e Cava: le origini del conflitto*, in *Come nasce una città. Cava aragonese: la costruzione di una identità*, cur. F. Senatore, Cava de' Tirreni 2022, pp. 21-32.

A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003.

A. Gamberini, *La legittimità contesa. Costruzione statale e culture politiche (Lombardia, XII-XV sec.)*, Roma 2016.

J.V. García Marsilla, *Las empresas del fisco. Arrendamiento y gestión privada de los impuestos en el reino medieval de Valencia (siglos XIV y XV)*, in *La fiscalità nell'economia europea, secc. XIII-XVIII*, cur. S. Cavaciocchi, Firenze 2008, pp. 851-861.

J. Gelabert, *The Fiscal Burden*, in *Economic Systems and State Finance*, cur. R. Bonney, Oxford 1995, pp. 539-576.

M. Gentile, *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano 2001.

P. Gentile, *Finanze e parlamenti nel Regno di Napoli dal 1450 al 1457*, «Archivio storico per le province napoletane», 38 (1913), pp. 185-231.

P. Gentile, *Lo Stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona*, «Archivio storico per le province napoletane», 62 (1937), pp. 1-56; 63 (1938), pp. 1-56.

M. Ginatempo, *Ancora sul debito 'prima' del debito: finanziamento del deficit nelle città dell'Italia comunale e post-comunale (XIII-XV)*, in volume Brepols in corso di stampa.

M. Ginatempo, *Economie e coercizione. I prelievi signorili non fondiari nell'Italia del XIV-XV secolo*, Roma 2025, in corso di stampa.

M. Ginatempo, *Finanze e fiscalità. Note sulle peculiarità degli stati regionali italiani e delle loro città*, in *L'Italia alla fine del medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo*, cur. F. Salvestrini, Firenze 2006, pp. 241-294.

M. Ginatempo, *I contribuenti contadini nell'Italia comunale e post-comunale (secoli XIII-XV)*, in *Contribuyentes y cultura fiscal (siglos XIII-XVIII)*, cur. A. Galán Sánchez, R. Lanza García, P. Ortego Rico, Sevilla 2022, pp. 27-52.

M. Ginatempo, *Il finanziamento del deficit pubblico nelle città dell'Italia centrosettentrionale, XIII-XV secolo*, «Barcelona Quaderns d'Historia», 13 (2007), pp. 29-57.

M. Ginatempo, *I prelievi non fondiari*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 4. Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, cur. S. Carocci, Firenze 2023, pp. 189-262.

M. Ginatempo, *La popolazione dei centri minori dell'Italia centro-settentrionale nei secoli XIII-XV. Uno sguardo d'insieme*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, cur. F. Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 31-79.

M. Ginatempo, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.)*, Firenze 2000.

M. Ginatempo, *Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nell'Italia post- comunale*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale, secoli XIII-XV*, cur. P. Mainoni, Milano 2001, pp. 125-220.

M. Ginatempo, *Viabilità e* Securitas. *Pedaggi e altri diritti sui transiti tra poteri locali e autorità superiori in Italia, secoli XII-XV*, in *Sistemas fiscales y cultura política (siglos XIII-XVII). IX Congreso de la Red Arca Comunis*, in corso di stampa.

M. Ginatempo, *Vivere 'a modo di città'. I centri minori italiani nel basso medioevo: autonomie, privilegio, fiscalità*, in *Città e campagne del basso medioevo. Studi sulla società italiana offerti dagli allievi a Giuliano Pinto*, Firenze 2014, pp. 1-30.

M. Ginatempo, L. Sandri, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990.

M. Gravela, *Altre rivolte. Violenza antisignorile nell'Italia tardomedievale*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 4. Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, cur. S. Carocci, Firenze 2023, pp. 277-297.

M. Gravela, *Comprare il debito della città: élite politiche e finanze comunali a Torino nel XIV secolo*, «Quaderni storici», 147, 3 (2014), pp. 743-773.

M. Gravela, *Contare nel catasto. Valore delle cose e valore delle persone negli estimi delle città italiane (secoli XIV-XV)*, in *Valore delle cose e valore delle persone. Dall'Antichità all'Età moderna*, cur. Massimo Vallerani, Roma 2018, pp. 271-294.

M. Gravela, *Un mercato esclusivo. Gabelle, pedaggi ed egemonia politica nella Torino tardomedievale*, «Reti Medievali Rivista», 19, 1 (2018), pp. 231-259.

A. Grohmann, *Le fiere del regno di Napoli in età aragonese*, Napoli 1969.

R. Guariglia, *Un ambasciatore salernitano del sec. XV: l'Abate Ruggi*, «Rassegna storica salernitana», 4 (1943), pp. 27-56.

M. Hébert, *Le système fiscal des villes de Provence (XIVe-XVe siècle)*, in *La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident Méditerranéen). 2. Les systèmes fiscaux*, cur. D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 1999, pp. 75-81.

A. Holenstein, *Introduction: Empowering Interactions: Looking at Statebuilding from Below*, in *Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe, 1300-1900*, cur. W. Blockmans, A. Holenstein, J. Mathieu, Farnham 2009, pp. 1-31.

V. Iacovetti, *Saggio storico-critico-legale sovra gli aboliti passi del Regno di Napoli*, Napoli 1792.

I Documenti Regi dell'Archivio Civico Aquilano (1254-1555), cur. B. Olivieri, A. Rotellini, Pisa 2021.

I domini del principe di Taranto in età orsiniana. Geografie e linguaggi politici alla fine del medioevo, cur. F. Somaini, B. Vetere, Lecce 2009.

Il "Liber appretii" di Molfetta dei primi del Quattrocento, cur. G. De Gennaro, Bari 1963.

D. Igual, *Entre Valencia y Nápoles. Banca y hombres de negocios desde el reinado de Alfonso el Magnánimo*, «En la España Medieval», 24 (2001), pp. 103-143.

Il giornale del Banco Strozzi di Napoli (1473), ed. A. Leone, Napoli 1981.

"Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re". Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV), cur. G.T. Colesanti, Roma 2014.

Inventarium Honorati Gaietani. *L'inventario dei beni di Onorato II Gaetani d'Aragona 1491-1493*, ed. S. Pollastri, Roma 2006.

I registri della cancelleria angioina, XI, *1273-1277*, ed. R. Filangieri, Napoli 1958.

Istituzioni, relazioni e culture politiche nelle città tra stato della Chiesa e regno di Napoli (1350-1500 ca.), cur. F. Lattanzio, P. Terenzi, «Reti Medievali Rivista», 22, 1 (2021), pp. 179-412.

E. Isenmann, *Medieval and Renaissance Theories of State Finance*, in *Economic systems and state finance*, cur. R. Bonney, Oxford 1995, pp. 21-52.

E.M. Jamison, *Studies on the history of medieval Sicily and South Italy*, cur. D. Clementi, T. Kölzer, Aalen 1992.

N. Kamp, *Vom Kämmerer zum Sekreten. Wirtschaftsreformen und Finanzverwaltung im staufischen Königreich Sizilien*, in *Probleme um Friedrich II*, cur. J. Fleckenstein, Sigmaringen 1974, pp. 43-92.

E.H. Kantorowicz, *Inalienability. A Note on Canonical Practice and the English Coronation Oath in the Thirteenth Century*, «Speculum», 29 (1954), pp. 488-502.

A. Kiesewetter, *La cedola per la riscossione dell'*adohamentum *(adoa) nelle province del regno nel 1378 (ex Archivio di Stato di Napoli, Registro angioino 373, cc. 65r-102v)*, in *Périphéries financières angevines. Institutions et pratiques de l'administration de territoires composites (XIIIe-XVe siècle)*, cur. S. Morelli, Roma 2018, pp. 177-204.

A. Kiesewetter, "Princeps est imperator in regno suo". Intitulatio *e* datatio *nei diplomi dei principi angioini di Taranto (1294-1373)*, in *"Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re". Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV)*, cur. G.T. Colesanti, Roma 2014, pp. 65-102.

M. Knapton, *City wealth and state wealth in northeast Italy, 14th-17th centuries*, in *La ville, la bourgeoisie et l'État moderne (XIIe-XVIIIe siècles)*, cur. N. Bulst, J.-P. Genet, Paris 1988, pp. 183-210.

M. Knapton, *I rapporti fiscali tra Venezia e la Terraferma: il caso padovano nel secondo '400*, «Archivio veneto», 117 (1981), pp. 5-65.

M. Körner, *Expenditure*, in *Economic Systems and State Finance*, cur. R. Bonney, Oxford 1995, pp. 393-421.

B. Kümin, *The Communal Age in Western Europe, c. 1100-1800. Towns, Villages and Parishes in Pre-Modern Society*, Basingstoke 2013.

A. Labardi, *Pietro Piccolo da Monteforte*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 83, 2015, disponibile all'URL: <https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-piccolo-da- monteforte_%28Dizionario-Biografico%29/>.

A. Labardi, *Pietro Piccolo da Monteforte*, in *Enciclopedia Federiciana*, Roma 2005, disponibile all'URL: <https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-piccolo-da- monteforte_%28Federiciana%29/>.

La comunidad medieval como esfera publica, cur. R. Oliva Herrer, V. Challet, J. Dumolyn, M.A. Carmona Ruiz, Sevilla 2014.

La fiscalità nell'economia europea, secc. XIII-XVIII, cur. S. Cavaciocchi, Firenze 2008.
La fiscalité des villes au Moyen Âge, cur. D. Menjot, M. Sánchez Martínez, 4 voll., Toulouse 1996-2004.
La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII, cur. G. Alfani, R. Rao, Milano 2011.
P. Lanaro, *I mercati nella Repubblica Veneta. Economie cittadine e stato territoriale (secoli XV-XVIII)*, Venezia 1999.
La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 1. Gli spazi economici, cur. A. Gamberini, F. Pagnoni, Milano-Torino 2019.
La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 2. Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI), cur. F. Senatore, Firenze 2021.
La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 5. Censimento e quadri regionali, cur. F. Del Tredici, Roma 2021.
I. Lazzarini, *I nomi dei gatti. Concetti, modelli e interpretazioni nella storiografia politica e istituzionale d'Italia (a proposito di tardo medioevo e rinascimento)*, «Archivio storico italiano», 176, 4 (2018), pp. 689-735.
I. Lazzarini, *Prime osservazioni su finanze e fiscalità in una signoria cittadina: i bilanci gonzaghesci tra tre e Quattrocento*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, cur. P. Mainoni, Milano 2001, pp. 87-123.
A. Leone, *Profili economici della Campania aragonese*, Napoli 1983.
A. Leone, *Ricerche sull'economia meridionale dei secoli XIII-XV. Saggi e note critiche*, Napoli 1994.
J. Leostello, *Effemeridi delle cose fatte per il duca di Calabria (1484-1491)*, in *Documenti per la storia le arti e le industrie delle province napoletane*, ed. G. Filangieri, I, Napoli 2002 (rist. anastatica dell'edizione del 1883).
Libertas *e* libertates n*el tardo medioevo. Realtà italiane nel contesto europeo*, cur. A. Zorzi, Firenze 2024.
R. Licinio, *Uomini e terre nella Puglia medievale. Dagli Svevi agli Aragonesi*, Bari 1983.
R. Licinio, *Uomini, terre e lavoro nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV)*, Roma 2017.
C. Liddy, *The Making of Towns, the Making of Polities: Towns and Lords in Late Medieval Europe*, «Past and Present», 264 (2024), pp. 3-47.
L'impôt dans les villes de l'Occident méditerranéen, XIIIe-XVe siècle, cur. D. Menjot, A. Rigaudière, M. Sánchez Martínez, Paris 2005.
V. Lorè, *I principi e i villaggi. Salerno, IX-XI secolo*, «Studia Historica. Historia Medieval», 31 (2013), pp. 133-149.
L. Loschiavo, *Intorno al privilegio della* praescriptio centum annorum, in *Itinerari giuridici. Per il quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Abruzzo*, Milano 2007, pp. 533-553.
Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520, cur. A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014.
A. Macchione, *Poteri locali nella Calabria angioina. I Ruffo di Sinopoli (1250-1350)*, Bari 2017.
Magnati e popolani nell'Italia comunale, Pistoia 1997.
P. Mainoni, *Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo*, Cavallermaggiore 1994.
P. Mainoni, *Gabelle. Percorsi di lessici fiscali tra Regno di Sicilia e Italia comunale (secoli XII-XIII)*, in *Signorie italiane e modelli monarchici (secoli XIII-XIV)*, cur. P. Grillo, Roma 2013, pp. 45-75.
P. Mainoni, *Il sistema annonario: aspetti comparativi nel XIII e nel XIV secolo*, in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Battipaglia 2016, pp. 139-173.

P. Mainoni, *Le radici della discordia. Ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra XIII e XV secolo*, Milano 1997.

P. Mainoni, L. Barile, *Mercati sub-regionali e flussi di traffico nell'Italia bassomedievale*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, cur. F. Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 81-113.

P. Malanima, *La formazione di una regione economica: la Toscana nei secoli XIII-XV*, «Società e storia», 6 (1983), pp. 229-269.

L. Mannori, *Genesi dello stato e storia giuridica (a proposito di: AA.VV., Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994)*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 24 (1995), pp. 485-505.

R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli a metà del Cinquecento*, Napoli 1981.

J. Marino, *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, Napoli 1992.

J.-M. Martin, *Fiscalité et économie étatique dans le royaume angevin de Sicile à la fin du XIIIe siècle*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle*, Roma 1998, pp. 601-648.

J.-M. Martin, *La Pouille du VIe au XIIe siècle*, Roma 1993.

J.-M. Martin, *L'organisation administrative et militaire du territoire*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266)*, Bari 1985, pp. 71-121.

J.-M. Martin, *Monopolii*, in *Federiciana*, Roma 2005, *ad vocem*.

J.-M. Martin, *Note sulla costituzione della rete cittadina dell'Italia meridionale e della Sicilia normanne*, in *Città e vita cittadina nei Paesi dell'area mediterranea, secoli XI-XV*, cur. B. Saitta, Roma 2006, pp. 113-128

A. Massafra, *Una stagione degli studi sulla feudalità nel Regno di Napoli*, in *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, cur. P. Macry, A. Massafra, Bologna 1994, pp. 103-129.

C. Massaro, *Amministrazione e personale politico nel principato orsiniano*, in *"Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re". Il Principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV)*, cur. G.T. Colesanti, Roma 2014, pp. 139-188.

C. Massaro, *Città e territorio nella contea di Lecce*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra medioevo ed età moderna*, cur. G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 229-247.

C. Massaro, *Fiscalità pontificia e regno di Napoli nel secondo Quattrocento. Due registri di decime di Sisto IV*, in *Scritti di storia medievale offerti a Maria Consiglia De Matteis in occasione del suo settantesimo compleanno*, cur. B. Pio, Spoleto 2011, pp. 337-379.

C. Massaro, *Il principe e le comunità*, in *Un principato territoriale nel regno di Napoli? Gli Orsini Del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, cur. L. Petracca, B. Vetere, Roma 2013, pp. 335-384.

C. Massaro, *La città e i casali*, in *Storia di Lecce dai Bizantini agli Aragonesi*, cur. B. Vetere, Roma-Bari 1993, pp. 345-92.

C. Massaro, *Potere politico e comunità locali nella Puglia tardomedievale*, Galatina 2004.

C. Massaro, *Spazi pubblici e città nella Puglia del tardo medioevo*, in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Battipaglia 2016, pp. 175-209.

C. Massaro, *Territorio, società e potere*, in *Storia di Lecce dai Bizantini agli Aragonesi*, Roma-Bari, 1993, pp. 251-343.

C. Massaro, *Uomini e poteri signorili nelle piccole comunità rurali del principato di Taranto nella prima metà del Quattrocento*, in Ingenita curiositas. *Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo*, cur. B. Figliuolo, R. Di Meglio, A. Ambrosio, Battipaglia 2018, III, pp. 1403-1430.

E. Mastrobuono, *Castellaneta dalla metà del secolo XIV all'inizio del XVI e il Principato di Taranto*, Bari 1978.

E. Mastrobuono, *I rapporti di Castellaneta con le università confinanti e i suoi contrasti con l'università e i feudatari di Laterza per questioni confinarie*, in *Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli*, cur. M. Paone, Galatina 1972, I, pp. 671-701.

E. Mattiocco, S*truttura urbana e società della Sulmona medievale*, Sulmona 1978.

E. Mattiocco, *Sulmona, città e contado nel catasto del 1376*, Pescara 2000.

D. Menjot, P. Verdés Pijuan, M. Caesar, *History of taxation in medievale Europe. Sources, historiography and methods*, in *The Routledge Handbook of Public Taxation in Medieval Europe*, cur. Eid. e F. Garnier, London, New York 2023, pp. 15-54.

P. Michaud-Quantin, Universitas. *Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-Âge latin*, Parigi 1970.

M.N. Miletti, *Peregrini in patria. Percezioni del* ius Regni *nella giurisprudenza napoletana d'età moderna*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, cur. I. Birocchi, A. Mattone, Roma 2006, pp. 401-482.

E.I. Mineo, *La repubblica come categoria storica*, «Storica», 43-44-45 (2009), pp. 125-167.

E.I. Mineo, *Popolo e bene comune in Italia fra XIII e XIV secolo*, Roma 2018.

A. Miranda, *Dissoluzione e redistribuzione di un grande dominio feudale: il territorio dei Caldora*, in *Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche*, cur. F. Senatore, F. Storti, Napoli 2011, pp. 67-141.

A. Miranda, *Molise. Scheda di sintesi*, *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 5. Censimento e quadri regionali*, cur. F. Del Tredici, Roma 2021, pp. 837-844.

G.M. Monti, *La fondazione di Aquila ed il relativo diploma*, in *Civiltà medioevale negli Abruzzi*, cur. M.R. Berardi, L'Aquila 1992, II, pp. 265-286.

G.M. Monti, *Un importante comune demaniale del Mezzogiorno: Catanzaro nei secoli XV e XVI*, in Id., *Dagli Aragonesi agli Austriaci. Studi di storia meridionale*, Trani 1936, pp. 175-191.

S. Morelli, *Considerazioni sui giustizierati nel regno di Napoli. Tra continuità angioina e riforme aragonesi*, in *Atti del XVI convegno della Corona d'Aragona (18-24 settembre 1997)*, cur. G. D'Agostino, G. Buffardi, Napoli 2000, I, pp. 535-544.

S. Morelli, *Giustizieri e distretti fiscali nel regno di Sicilia durante la prima età angioina*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, cur. G. Rossetti, G. Vitolo, Napoli 2000, pp. 301-323.

S. Morelli, *Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo: produzione e conservazione di carte*, «Reti Medievali Rivista», 9 (2008), pp. 1-29

S. Morelli, *Le élites burocratiche nel Mezzogiorno angioino: mobilità sociale e processi identitari*, in *La mobilità sociale nel Medioevo*, cur. S. Carocci, Roma 2010, pp. 187-207

S. Morelli, *Note sulla fiscalità diretta e indiretta nel Regno angioino*, in *Territorio, culture e poteri nel Medioevo e oltre. Studi in onore di B. Vetere*, cur. C. Massaro, L. Petracca, Galatina 2011, I, pp. 389-413.

S. Morelli, *Per conservare la pace. I giustizieri del regno di Sicilia da Carlo I a Carlo II d'Angiò*, Napoli 2012.

S. Morelli, *Pratiche di tradizione angioina nell'Italia meridionale: dal prelievo diretto alla tassazione negoziata (sec. XIV-XV)*, in *Les officiers et la chose publique dans les territoires angevins (XIIIe-XVe siècle): vers une culture politique?*, cur. T. Pécout, Roma 2020, pubblicato all'URL: <https://books.openedition.org/efr/6662?lang=it>.

S. Morelli, *Produzione di scritture per il prelievo diretto nel Regno angioino*, in «Archivio storico per le province napoletane», 134 (2016), pp. 1-12.

S. Morelli, *Razionalità all'opera. I bilanci della contea di Soleto nei domini del principe di Taranto Giovanni Antonio Orsini*, Napoli 2020.

S. Morelli, *Scritture fiscali per la storia del Molise: la* cedola subventionis generalis *del 1320*, in *Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell'Italia tardomedievale*, cur. I. Lazzarini, A. Miranda, F. Senatore, Roma 2017, pp. 83-109.

S. Morelli, *Tra continuità e trasformazioni: su alcuni aspetti del Principato di Taranto alla metà del XV secolo*, «Società e storia», 73 (1996), pp. 487-525.

S. Morelli, A. Silvestri, *Kingdoms of Sicily*, in *The Routledge Handbook of Public Taxation in Medieval Europe*, cur. D. Menjot, M. Caesar, F. Garnier, P. Verdés Pijuan, London-New York 2023, pp. 155-176.

J. Morelló Baget, C. Guilleré, *Approvisionnement et finances municipales en Méditerranée occidentale: l'exemple de la Couronne d'Aragon*, in *La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). 3. La redistribution de l'impôt*, cur. D. Menjot, M. Sánchez Martínez, Toulouse 2002, pp. 267-294.

D. Morra, *D'amore e dissensione. L'apparato fiscale del Regno come spazio di coordinamento politico-sociale (1463-1494)*, in *Ancora su poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche II*, cur. A. Russo, F. Senatore, F. Storti, Napoli 2020, pp. 27-54.

D. Morra, *Il «libro affronte» del credenziere. Note sul controllo della contabilità municipale nel Regno di Napoli (XIII-XVI secolo)*, «Rivista della Corte dei Conti», numero speciale 1 (2021), pp. 87-97.

D. Morra, *I 'moti antifiscali' della Guerra di successione napoletana (1458-1465): una rilettura*, «Cesura - Rivista», 1 (2022), pp. 75-122.

D. Morra, *Le montagne della Cava: un demanio conteso*, in *Come nasce una città. Cava aragonese: la costruzione di un'identità*, cur. F. Senatore, Cava de' Tirreni 2022, pp. 57-138.

D. Morra, *L'onore e le gabelle di Barletta. Spunti su negoziazione fiscale e gerarchie urbane in Puglia fra i secoli XIII e XVI*, «Itinerari di ricerca storica», 35, 1 (2021), pp. 11-32.

D. Morra, *«Non così strani, né così duri». La dogana di Barletta nel 1483-84 e gli spazi economici di una città nel regno di Napoli*, «I quaderni del m.ae.s.», 21 (2023), pp. 51-109.

D. Morra, *Reti di comunità e risorse della montagna intorno alla Sila tardomedievale: tra distretti, separazioni e logiche federative*, in *Dinamiche economiche e insediative fra centro e periferia nel Mezzogiorno bassomedievale*, cur. M. Salerno, Napoli, in corso di stampa.

D. Morra, *Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, in La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. Censimento e quadri regionali*, cur. F. Del Tredici, dir. S. Carocci, Roma 2021, pp. 935-946.

D. Morra, *Un affare metropolitano. Reti sociali e mercato degli appalti nel regno di Napoli al tempo delle nuove imposizioni (1481-1485)*, «Anuario de Estudios Medievales», 53, 2 (2023), pp. 927-954.

D. Morra, *Un dialogo delle ragioni. I conti della tassa diretta nel regno di Napoli all'epoca di Ferdinando I d'Aragona (1458-1494)*, «Comptabilité(s). Revue d'histoire des comptabilités», 15 (2022).

D. Morra, *Vivere per gabelle. Spunti comparativi sulle fiscalità municipali nel regno di Napoli tardomedievale: l'area pugliese fra giurisdizioni e mercati*, «Reti Medievali Rivista», 24, 1 (2023), pp. 189-234.

D. Morra, T. Vidal, *Building capitals: Economic and Fiscal Spaces in the Late Middle Ages (Southern and North-eastern Italy)*, in *The Loc-Glob Sea: Italy and the Mediterranean Connectivity in the Late Middle Ages*, cur. R. Rao, P. Simbula, Turnhout, in corso di stampa.

J. Morsel, *Communautés d'habitants médiévales: position des problèmes et perspectives*, in *Communautés d'habitants au Moyen Âge (XIe-XVe siècles)*, cur. J. Morsel, Paris 2018, pp. 5-39.

J. Morsel, *Lecture de Peter Blickle «Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsforman» (2000)*, testo discusso alla tavola rotonda organizzata a Xanten il 19-22 giugno 2003 da L. Kuchenbuch, D. Scheler e J. Morsel, messo in linea dal 2005 all'URL: <https://lamop.pantheonsorbonne.fr/axes-recherche/reseaux-et-communautes/formation-medievale-communautes-dhabitants>.

L. Moulin, *Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes*, «Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle», 10 (1953), pp. 106-148.

R. Mucciarelli, *Magnati e popolani. Un conflitto nell'Italia dei comuni (secoli XIII-XIV)*, Milano 2009.

A. Musi, *Stato moderno e mediazione burocratica*, «Archivio storico italiano», 144, 1 (1986), pp. 75-96.

G. Mussoni, *L'antico commercio dello zafferano nell'Aquila ed i capitoli relativi*, «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», 18 (1906), pp. 247-289.

G. Muto, *Apparati finanziari e gestione della fiscalità nel Regno di Napoli dalla seconda metà del '500 alla crisi degli anni '20 del sec. XVII*, in *La fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux XVIIe et XVIIIe siècles*, Roma 1980, pp. 125-150.

G. Muto, *Istituzioni dell'*universitas *e ceti dirigenti locali*, in *Storia del Mezzogiorno*, cur. G. Galasso, R. Romeo, Napoli 1991, IX, II, pp. 17-67.

G. Muto, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli 1980.

G. Muto, *Una struttura periferica del governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo: i Percettori provinciali*, «Società e storia», 19 (1983), pp. 1-36.

G. Navarro, D. Igual, *La tesorería general y los banqueros de Alfonso V el Magnánimo*, Castellón de la Plana 2002.

E. Novi Chavarria, Recensione *a I Carafa di Maddaloni e la feudalità napoletana nel Mezzogiorno Spagnolo, Atti in memoria di S.E. Mons. Pietro Farina, a cura di F. Dandolo e G. Sabatini, Caserta, Edizioni Saletta dell'Uva, 2013, pag. 5-446*, «Nuova rivista storica», 98, 1-3 (2014).

B. Nuciforo, *«Ad unum velle et unum nolle». La Grande Congiura attraverso la diplomazia ribelle (1485-87)*, Università degli Studi della Basilicata 2020 (tesi di dottorato).

B. Nuciforo, *«Al governo de quella provincia». La politica "cautelativa" degli Aragonesi in Calabria*, in *Il Regno. Società, culture, poteri (secc. XIII-XV)*, cur. M. Loffredo, A. Tagliente, Salerno 2021, pp. 123-143.

B. Nuciforo, Bâtards *e* bâtardise *nella Napoli aragonese: la «dignissima prole» di Ferrante I*, in *I luoghi e le forme del Potere dall'antichità all'età contemporanea*, cur. A. Araneo, Potenza 2019, pp. 245-259.

Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli, ed. L. Giustiniani, 15 voll., Napoli 1803-1808.

C. Ohnesorge, *Les ambitions et l'échec de la seconde maison d'Anjou (verso 1380-vers 1480)*, in *Les Princes angevins du XIIIe au XVe siècle. Una destin européen*, Rennes 2003, pp. 265-276.

P. Oldfield, *City and Community in Norman Italy*, Cambridge 2009.

Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna, cur. G. Chittolini, A. Mohlo, P. Schiera, Bologna 1994.

A. Orlandi, *«Ora diremo di Napoli». I traffici dell'area campana nei manuali di commercio*, Firenze 2012.

W.M. Ormrod, *Government Records. Fiscality, Archives and the Economic Historian*, in *Dove va la storia economica? Metodi e prospettive, secc. XIII-XVIII*, cur. S. Cavaciocchi, Firenze 2011, pp. 197-224.

G. Paladino, *Per la storia della Congiura dei baroni. Documenti inediti dell'archivio estense, 1485-1487*, «Archivio storico per le province napoletane», 45 (1920), pp. 128-151.

A. Panella, *La crisi di regime d'un comune meridionale*, «Archivio storico italiano», 81 (1923), pp. 113-226.

D. Passerini, Circa expeditiones ardua. *L'ufficio di viceregente sotto la dinastia dei Durazzo*, «Studi di storia medievale e di diplomatica», 3 (2019), pp. 111-169.

F. Patroni Griffi, *Banchieri e gioielli alla Corte aragonese di Napoli*, Napoli 1992.

G. Pesiri, *Il "felice cinquantennio" del governo di Onorato II Caetani conte di Fondi (1441-1491)*, in *Principi e corti nel Rinascimento meridionale. I Caetani e le altre signorie nel Regno di Napoli*, cur. F. Delle Donne, G. Pesiri, Roma 2020, pp. 102-135.

L. Petracca, *Il banco Strozzi di Napoli. Credito, economia e società nel Quattrocento*, Roma 2024.

L. Petracca, *Il principe Orsini del Balzo e la zecca di Lecce. Equilibrismi politici e produzione monetaria*, in *Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini Del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, cur. L. Petracca, B. Vetere, Roma 2013, pp. 385-422.

L. Petracca, *Le terre dei baroni ribelli. Poteri feudali e rendita signorile nel Mezzogiorno aragonese*, Roma 2022.

L. Petracca, *L'*Universitas *di Oria al tempo della devoluzione del principato di Taranto alla corona aragonese. I capitoli supplicatori del 24 novembre 1463*, «Mélanges de l'École Française de Rome - Moyen Âge», 130, 2 (2018).

L. Petracca, *Pirro del Balzo: barone fedele divenuto "adverso" che "pretendeva lui farsi re". Dinamiche politiche e strategie di potere al tempo di Ferrante d'Aragona*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo», 117 (2015), pp. 381-436.

L. Petracca, *Signori rurali e piccole comunità nel Quattrocento meridionale. La* baronia Segine, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 133, 1 (2021), pp. 219-236.

L. Petracca, *Terra d'Otranto. Scheda di sintesi*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 5. Censimento e quadri regionali*, cur. F. Del Tredici, Roma 2021, pp. 883-893.

L. Petracca, *Uffici, ufficiali e ceto notarile nel principato di Taranto al tempo della transizione dagli Orsini agli Aragona*, «Studi Storici», 3 (2023), pp. 595-618.

G. Petralia, *Fiscalità, politica e dominio nella Toscana fiorentina alla fine del medioevo*, in *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, cur. A. Zorzi, W.J. Connell, Pisa 2002, pp. 161-187.

G. Petralia, *I centri minori italiani nel tardo medioevo: aspetti storiografici e considerazioni di metodo*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, cur. F. Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 3-30.

G. Petralia, *Imposizione diretta e dominio territoriale nella repubblica fiorentina del Quattrocento*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, II, Spoleto 1994, pp. 643-644.

G. Petralia, *«Stato» e «moderno» in Italia e nel Rinascimento*, «Storica», 8 (1997), pp. 7-48.

U. Petronio, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in *La proprietà e le proprietà*, cur. E. Cortese, Milano 1988, pp. 491-542.

F. Petrucci Nardelli, *Carafa, Diomede*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIX, Roma 1976, *ad vocem*.

L. Pezzolo, *Tassare e pagare le tasse tra medioevo e prima età moderna*, in *Historiae. Scritti per Gherardo Ortalli*, cur. C. Azzara, E. Orlando, M. Pozza, A. Rizzi, Venezia 2013, pp. 237-251.

M. Picco, *Gabelle e gabellieri a Piacenza durante la signoria di Filippo Maria Visconti: uno "screening"*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, cur. P. Mainoni, Milano 2001, pp. 279-343.

B. Pio, *Patrimoni feudali, carriere ecclesiastiche, signorie cittadine: l'ascesa degli Acquaviva tra XIII e XV secolo*, in *Lo stato degli Acquaviva d'Aragona duchi di Atri*, cur. R. Ricci, L'Aquila 2012, pp. 83-111.

P. Pirillo, *La Toscana dei centri minori. Le élites tra terre murate, borghi e città*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, cur. F. Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 241-258.

S. Pizzuto, *La politica fiscale nel principato di Taranto alla metà del XV secolo*, «Itinerari della ricerca storica», 27, 2 (2013), pp. 35-64.

S. Pizzuto, *Osservazioni sulla fiscalità diretta in età angioina: le forme del prelievo in Terra di Bari e Terra d'Otranto*, in *Périphéries financières angevines. Institutions et pratiques de l'administration de territoires composites (XIIIe-XVe siècle)*, cur. S. Morelli, Roma 2018, pp. 219-232.

S. Pollastri, *Le lignage et le fief. L'affirmation du milieu comtal et la construction des états féodaux sous les Angevins de Naples (1265-1435)*, Paris 2011.

A. Poloni, *La signoria rurale e le trasformazioni economiche della fine del medioevo (area lombarda e Italia centro-settentrionale). Qualche riflessione*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 4. Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, cur. Sandro Carocci, Firenze 2023, pp. 163-84.

A. Poloni, *Potere al popolo. Conflitti sociali e lotte politiche nell'Italia comunale del Duecento*, Milano 2010.

G. Pontano, *De bello Neapolitano*, ed. G. Germano, A. Iacono, F. Senatore, Roma 2019.

G. Pontano, *De principe*, ed. G. Cappelli, Roma 2003.

E. Pontieri, *Alfonso il Magnanimo re di Napoli, 1435-1458*, Napoli 1975.

E. Pontieri, *Il comune dell'Aquila nel declino del Medioevo*, «Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli», 89 (1978), pp. 7-52.

E. Pontieri, *La Calabria a metà del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles*, Napoli 1963.

E. Pontieri, *La "*Universitas*" di Catanzaro nel Quattrocento*, in *Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa*, Napoli 1926, pp. 275-303.

E. Pontieri, *Venezia e il conflitto tra Innocenzo VIII e Ferrante d'Aragona*, Napoli 1969.

C. Porzio, *La congiura de' Baroni del Regno di Napoli contra il Re Ferdinando Primo e gli altri scritti*, ed. E. Pontieri, Napoli 1958.

Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales, cur. M. Bourin, P. Martínez Sopena, 2 voll., Paris 2004-2007.

Pouvoir d'un seul et bien commun (VIe-XVIe siècles), «Revue française d'histoire des idées politiques», 32, 2 (2010).

Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani, ed. D.A. Vario, Napoli 1772.

P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992.

M. Pucci, *La difficile difesa del territorio cittadino. Salerno nei secoli XIII-XV*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, cur. G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 187-210.

G. Racioppi, *Gli statuti della bagliva delle antiche comunità del napoletano*, «Archivio storico per le province napoletane», 6 (1881), pp. 3-56.

R. Ragosta, *Napoli, città della seta. Produzione e mercato in età moderna*, Roma 2009.

A.M. Rao, *L'"amaro della feudalità'. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli 1984.

R. Rao, Comunia. *Le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano 2008.

Regis Ferdinandi primi instructionum liber (10 maggio 1486-10 maggio 1488), ed. L. Volpicella, Napoli, 1916.

Resistance, Representation and Community, cur. P. Blickle, Oxford 1997.

S. Reynolds, *Kingdoms and Communities in Western Europe, 900-1300*, Oxford 1997.

G. Ricca Salerno, *Storia delle dottrine finanziarie in Italia, col raffronto delle dottrine forestiere e delle istituzioni e condizioni di fatto*, Palermo 1896.

V. Ricci, *Il* Liber appretii *di Molfetta del 1417: una fonte per lo studio dell'organizzazione del territorio*, in *Catasti storici. Fonti e strumenti per gli studi geografici e per la storia del territorio*, cur. C. Berti, T. Luís Gil, M. Grava, A. Guarducci, Roma 2023, pp. 347-366.

V. Ricci, *Olivicoltura a Bitonto nel XV secolo: terre, uomini, produzioni*, Corato 2020.

N. Ridolfi, *Matteo di Simone Gondi e Pasquale di Santuccio: due imprenditori a confronto nell'Abruzzo del XV secolo*, in *Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso italiano (secc. XIII-XX)*, cur. F. Amatori, A. Colli, Milano 2009, pp. 549-565.

P.N. Riesenberg, *Inalienability of Sovereignty in Medieval Political Thought*, New York 1956.

Ritus Regiae Camerae Summariae cum lectura seu declarationibus Goffredi De Gaeta, Napoli 1689.

V. Rivera Magos, *I* capitula *di Barletta e di Manfredonia (1297 e 1301). Due fonti fiscali per lo studio della Capitanata e della valle dell'Ofanto nel Medioevo*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo», 120 (2018), pp. 91-133.

V. Rivera Magos, *I conti erariali dei feudi nella I serie delle Dipendenze della Sommaria dell'Archivio di Stato di Napoli (XV secolo): per un nuovo inventario ragionato*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 2. Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)*, cur. F. Senatore, Firenze 2021, pp. 249-380.

V. Rivera Magos, Milites Baroli. *Signori e poteri a Barletta tra XII e XIII secolo*, Napoli 2020.

E. Rogadeo, *Ordinamenti economici in Terra di Bari nel secolo XIV*, Bitonto 1900.

A. Rotellini, "*Per fuoco e per estimo". L'imposizione fiscale diretta all'Aquila in epoca angioina e aragonese*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 105 (2025), in corso di stampa.

E. Ruffini, *La ragione dei più: ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Bologna 1977.

A. Russo, *Extorsione, negligentia e "principati fantasma": nuovi documenti e considerazioni sul grande baronaggio regnicolo al tempo della "Grande Congiura"*, in *Il Regno. Società, culture, poteri (secc. XIII-XV)*, cur. M. Loffredo, A. Tagliente, Salerno 2021, pp. 157-175.

A. Russo, *Federico d'Aragona (1451-1504). Politica e ideologia nella dinastia aragonese di Napoli*, Napoli 2018.

A. Russo, *Principi-baroni nel Regno aragonese di Napoli: il caso di Federico d'Aragona, principe di Squillace e di Taranto (1482-1487)*, «Reti Medievali Rivista», 19, 2 (2018), pp. 247-259.

A. Russo, *Sanseverino, Girolamo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 90, Roma 2017, disponibile all'URL <https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo- sanseverino_%28Dizionario-Biografico%29/>.

E. Russo, *La contabilità di vertice nella Corona d'Aragona di Alfonso V*, «Reti Medievali Rivista», 22, 1 (2021), pp. 117-140.

E. Russo, *La corte del re di Napoli Ferrante I d'Aragona (1458-1494): tradizione e innovazioni*, «e-Spania», 20 (2015), pubblicato all'URL: <https://journals.openedition.org/e- spania/24273>.

E. Russo, *La tesoreria generale della Corona d'Aragona ed i bilanci del regno di Napoli al tempo di Alfonso il Magnanimo (1416-1458)*, Universitat de València 2016 (tesi di dottorato).

E. Russo, *Pratiche aragonesi nel Regno di Napoli: i conti del tesoriere generale di Alfonso V d'Aragona*, in *Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell'Italia tardomedievale*, cur. I. Lazzarini, A. Miranda, F. Senatore, Roma 2017, pp. 147-164.

S. Russo, F. Violante, *Élites fondiarie e ceti mercantili nella Puglia centro-settentrionale tra tardo Medio Evo e prima età moderna*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, cur. F. Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 371-398.

A. Ryder, *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The making of a modern state*, Oxford, 1976.

G. Sabatini, *Collecteurs et fermiers des impôt dans les communautés du Royaume de Naples durant la période espagnole*, «Mélanges de la Casa de Velázquez», 34, 2 (2004), pp. 141-159.

G. Sabatini, *Hacienda real y poderes locales: los intentos de reformar las finanzas municipales del reino de Nápoles en los siglos XVI y XVII*, «Studia Historica. Historia Moderna», 27 (2005), pp. 223-239.

G. Sabatini, *Il controllo fiscale sul territorio nel Mezzogiorno spagnolo e il caso delle province abruzzesi*, Napoli 1997.

G. Sabatini, *Il processo fiscale. L'evoluzione delle finanze pubbliche napoletane tra la fine dell'età aragonese e l'avvio del governo di Pedro de Toledo*, in *El reino de Nápoles y la monarquía de España. Entre agregación y conquista (1485-1535)*, cur. G. Galasso, C.J. Hernando Sánchez, Madrid 2004, pp. 291-317.

E. Sakellariou, *Amalfi e la Costiera nel Regno di Napoli (XV secolo)*, in *Spazi economici e circuiti commerciali nel Mediterraneo del Trecento*, cur. B. Figliuolo, G. Petralia, P. Simbula, Amalfi 2017, pp. 365-296.

E. Sakellariou, *Fiscal administration and public finance in the aragonese kingdom of Naples (1442-1503)*, in *En pro del común. La fiscalización de las cuentas públicas en la Corona de Aragón en la Baja Edad Media*, cur. M. Lafuente Gómez, M.T. Iranzo Muño, Zaragoza 2022, pp. 167-192.

E. Sakellariou, *Le piccole e medie città nel Regno aragonese di Napoli*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta*, cur. S. Claramunt Rodríguez, Barcellona 2003, I, pp. 557-572.

E. Sakellariou, *Regional Trade and Economic Agents in the Kingdom of Naples (Fifteenth Century)*, in *Comparing Two Italies. Civic Tradition, Trade Networks, Family Relationships between the Italy of Communes and the Kingdom of Sicily*, cur. P. Mainoni, N.L. Barile, Turnhout 2020, pp. 139-65.

E. Sakellariou, *Royal Justice in the Aragonese Kingdom of Naples: Theory and the Realities of Power*, «Mediterranean Historical Review», 26 (2011), pp. 31-50.

E. Sakellariou, *Southern Italy in the late Middle Ages. Demographic, institutional and economic change in the Kingdom of Naples, c. 1440-c. 1530*, Leiden-Boston 2012.

E. Sakellariou, *The Cities of Puglia in the Fifteenth and Sixteenth Centuries. Their Economy and Society*, in *Mediterranean Urban Culture, 1400-1700*, cur. A. Cowan, Exeter 2000, pp. 97-114.

M. Santangelo, *La nobiltà di Seggio napoletana e il riuso politico dell'Antico tra Quattro e Cinquecento. Il* Libro terczo de regimento de l'Opera de li homini jllustri sopra de le medaglie *di Pietro Jacopo de Jennaro*, Napoli 2019.

M. Santangelo, *Preminenza aristocratica a Napoli nel tardo medioevo. I tocchi e il problema dell'origine dei sedilii*, «Archivio storico italiano» 171 (2013), pp. 273-318.

P. Sardina, *Marzano, Marino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXI, Roma 2008, *ad vocem*.

E. Scarton, *Camillo Porzio, la Congiura dei baroni e le sue fonti*, in *La Corona d'Aragona e l'Italia. Atti del XX Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Roma-Napoli, 4-8 ottobre 2017)*, cur. G. D'Agostino, S. Fodale, M. Miglio, A.M. Oliva, D. Passerini, F. Senatore, Roma 2020, II, pp. 1383-1398.

E. Scarton, *La congiura dei baroni del 1485-87 e la sorte dei ribelli*, in *Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche*, cur. F. Senatore, F. Storti, Napoli 2011, pp. 213-290.

E. Scarton, F. Senatore, *Parlamenti generali a Napoli in età aragonese*, Napoli 2018.

I. Schiappoli, *Il Conte di Sarno. Contributo alla storia della congiura dei baroni*, in Ead., *Napoli aragonese. Traffici e attività marinare*, Napoli 1972, pp. 154-252.

M. Schipa, *Contese sociali napoletane nel Medio Evo*, Napoli 1906.

M. Schipa, *Nobili e popolani in Napoli nel medioevo in rapporto all'amministrazione municipale*, «Archivio storico italiano», 3 (1925), pp. 3-44, 187-248.

L. Scordia, *«Le roi doit vivre du sien». La théorie de l'impôt en France (XIIIe-XVe siècles)*, Paris 2005.

L. Scordia, *The right to tax and its justification*, in *The Routledge Handbook of Public Taxation in Medieval Europe*, cur. D. Menjot, P. Verdés Pijuan, M. Caesar, F. Garnier, London-New York 2023, pp. 55-71.

F. Senatore, *About the urbanization in the Kingdom of Naples. The Campanian Area in 15th-16th Centuries*, in *Urban Hierarchy. The Interaction between Towns and Cities in Europe in Late Medieval and Early Modern Times*, cur. M. Asenjo-González, E. Crouzet-Pavan, A. Zorzi, Turnhout 2021, pp. 109-126.

F. Senatore, *Capua nel Quattrocento: la cura degli spazi e dei cittadini*, in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Battipaglia 2016, pp. 317-350.

F. Senatore, *Cedole e cedole di tesoreria. Note documentarie e linguistiche sull'amministrazione aragonese nel Quattrocento*, «Rivista Italiana di Studi Catalani», 2 (2012), pp. 127-156.

F. Senatore, *Cities, Towns, and Urban Districts in Southern Italy*, in *A Companion to the Renaissance in Southern Italy (1350-1600)*, cur. B. De Divitiis, Leiden-Boston 2023, pp. 189-209.

F. Senatore, *Città e territorio nel Mezzogiorno bassomedievale. Un bilancio*, in *Cosenza e la sua Cattedrale. Ambiente urbano e sede episcopale tra significati religiosi e secolari*, cur. M. Salerno, A. Vaccaro, Soveria Mannelli 2024, pp. 19-40.

F. Senatore, *Distrettuazioni intermedie e federazioni rurali nel Regno di Napoli (Sessa, Cava, Giffoni)*, in *I centri minori italiani nel tardo Medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, cur. F. Lattanzio, G.M. Varanini, Firenze 2018, pp. 341-370.

F. Senatore, *Fisco e mobilità geografica. Il censimento* ostiatim *in un villaggio della pianura campana (1522)*, in *«Fiere vicende dell'età di mezzo». Studi per Gian Maria Varanini*, cur. P. Guglielmotti, I. Lazzarini, Firenze 2021, pp. 285-300.

F. Senatore, *Forme testuali del potere nel regno di Napoli. I modelli di scrittura, le suppliche (XV-XVI sec.)*, «Rassegna storica salernitana», 33, 2 (2016), pp. 31-70.

F. Senatore, *Gli archivi delle* universitates *meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed età moderna*, cur. A. Bartoli Langeli, Trento 2009, pp. 447-52.

F. Senatore, *Il principato di Salerno durante la guerra dei baroni. Dai carteggi diplomatici al* De bello Neapolitano, «Rassegna Storica Salernitana», 11, 2 (1994), pp. 29-114.

F. Senatore, *Il regno di Napoli*, in *Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520*, cur. A. Gamberini, I. Lazzarini, Roma 2014, pp. 35-52.

F. Senatore, *La cultura politica di Ferrante d'Aragona*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, cur. A Gamberini, G. Petralia, Roma 2007, pp. 113-138.

F. Senatore, *Le scritture delle* universitates *meridionali. Produzione e conservazione*, «Reti Medievali Rivista», 9, 1 (2008).

F. Senatore, Manasse judío tedesco *e* Josep medico ebreo. *Suppliche, ebrei e fisco nel Regno di Napoli alla fine del Quattrocento*, «Sefer yuhasin», 8 (2020), pp. 175-205.

F. Senatore, *Nella corte e nella vita di Orso Orsini conte di Nola e duca d'Ascoli*, in Ingenita curiositas. *Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo*, cur. B. Figliuolo, R. Di Meglio, A. Ambrosio, Battipaglia 2018, III, pp. 1459-1484.

F. Senatore, *Parlamento e luogotenenza generale. Il regno di Napoli nella Corona d'Aragona*, in *La Corona de Aragón en el centro de su Historia 1208-1458*, cur. J.Á. Sesma Muñoz, Zaragoza 2010, pp. 435-478.

F. Senatore, *Per una tipologia delle scritture prodotte e conservate dalle cancellerie signorili*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 4. Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca*, cur. S. Carocci, Firenze 2023, pp. 17-50.

F. Senatore, *Sistema documentario, archivi e identità cittadine nel Regno di Napoli durante l'antico regime*, «Archivi», 10, 1 (2015), pp. 33-74.

F. Senatore, *Survivor's Voices: Coping with the Plague of 1478-1480 in Southern Italian Rural Communities*, in *Disaster narratives in early modern Naples: politics, communication and culture*, cur. D. Cecere, C. De Caprio, L. Gianfrancesco, P. Palmieri, Roma 2018, pp. 109-127.

F. Senatore, *Terra di Lavoro. Scheda di sintesi*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 5. Censimento e quadri regionali*, cur. F. Del Tredici, Roma 2021, II, pp. 845-853.

F. Senatore, *Una città, il regno. Istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, 2 voll., Roma 2018.

F. Senatore, F. Storti, *Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno aragonese. L'itinerario militare di re Ferrante (1458-1465)*, Salerno 2002.

F. Senatore, P. Terenzi, *Aspects of Social Mobility in the Towns of the Kingdom of Naples (1300-1500)*, in *Social Mobility in Medieval Italy (11001500)*, cur. S. Carocci, I. Lazzarini, Roma 2018, pp. 247-262.

R. Sicilia, *Un Consiglio di spada e di toga. Il Collaterale napoletano dal 1443 al 1542*, Napoli 2010.

A. Silvestri, *Il commercio a Salerno nella seconda metà del Quattrocento*, Salerno 1952.

A. Silvestri, Pagari certa quantitati secundu la taxa. *La strategia fiscale di Alfonso il Magnanimo in Sicilia, Niccoló Piccinino e la conquista di Napoli (1441-1442)*, «Studia Historica. Historia Medieval», 40, 2 (2022), pp. 83-116.

A. Silvestri, *Produzione e conservazione di scritture nei regni di Napoli e Sicilia (secoli XII-XVII): storia, storiografia e nuove prospettive di ricerca*, «Atlanti», 23, 2 (2013), pp. 204-217.

A. Silvestri, *La popolazione del Cilento nel 1489*, Acciaroli 1991.

F. Somaini, *Chi pagò (e come) la "svolta angioina" di Giacomo Piccinino? Le indagini veneziane di due ambasciatori sforzeschi (1459-1460)*, in Ingenita curiositas. *Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo*, cur. B. Figliuolo, R. Di Meglio, A. Ambrosio, Battipaglia 2018, I, pp. 145-178.

F. Somaini, *La coscienza politica del baronaggio meridionale alla fine del Medio Evo. Appunti su ruolo, ambizioni e progettualità di Giovanni Antonio Orsini Del Balzo, principe di Taranto (1420-1463)*, «Itinerari di ricerca storica», 30, 2 (2016), pp. 33-52.

F. Somaini, *Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello Stato visconteo-sforzesco*, in *Storia d'Italia. VI. Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, cur. G. Andenna, R. Bordone, F. Somaini, M. Vallerani, Torino 1998, pp. 681-786.

Spazi locali e livelli di potere tra medioevo ed età moderna, cur. E. Corniolo, L. Provero, Roma 2025.

V. Speranza, *Edizione e studio di fonti per la storia della Puglia nel periodo di Alfonso il Magnanimo*, Universitat de Barcelona 2014 (tesi di dottorato).

E. Stahmer, *Das Amstbuch des Sizilischen Rechnungshofes*, Burg 1942.

F. Storti, *Documenti perfetti e preziosi equivoci. Considerazioni preliminari intorno agli "Studi sulle corrispondenze diplomatiche"*, in *Ancora su poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche II*, cur. A. Russo, F. Senatore, F. Storti, Napoli 2020, pp. 11-25.

F. Storti, *«El buen marinero». Psicologia politica e ideologia monarchica al tempo di Ferdinando I d'Aragona re di Napoli*, Roma 2014.

F. Storti, *Factional Conflict and Political Struggle in Southern Italian Cities and Towns*, in *A Companion to the Renaissance in Southern Italy (1350-1600)*, cur. B. De Divitiis, Leiden-Boston 2023, pp. 231-252.

F. Storti, Fideles, partiales, compagni nocturni. *Difesa, lotta politica e ordine pubblico nelle città regnicole del basso medioevo*, in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Battipaglia 2016, pp. 61-94.

F. Storti, *Geografie signorili e riuso dello spazio politico: i feudi dei Caetani nel quadro degli equilibri territoriali tra monarchia aragonese e stati baronali di Terra di Lavoro*, in *Principi e corti nel Rinascimento meridionale. I Caetani e le altre signorie nel Regno di Napoli*, cur. F. Delle Donne, G. Pesiri, Roma 2020, pp. 67-86.

F. Storti, *Guerre senza nome e altri fantasmi: Nuovi formulari per la Guerra di Successione Napoletana (1458-1465)*, «CESURA - Rivista», 1, 1 (2022), pp. 11-74.

F. Storti, *I lancieri del re. Esercito e comunità cittadina nel Mezzogiorno aragonese*, Battipaglia 2017.

F. Storti, *«La più bella guerra del mundo». La partecipazione delle popolazioni alla guerra di successione napoletana (1459-1464)*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, cur. G. Rossetti, G. Vitolo, Napoli 2000, I, pp. 325-346.

F. Storti, *L'esercito napoletano nella seconda metà del Quattrocento*, Salerno 2007.

W. Stürner, *Federico II e l'apogeo dell'impero*, Roma 2009.

L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze 2007.

P. Terenzi, *Evoluzione politica e dialettica normativa nel regno di Napoli: statuti, consuetudini, privilegi (secoli XIII-XV)*, «Archivio storico italiano», 177 (2019), pp. 95-125.

P. Terenzi, *Forme di mobilità sociale all'Aquila alla fine del Medioevo*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, cur. L. Tanzini, S. Tognetti, Roma 2016, pp. 181-209.

P. Terenzi, *Gli Angiò in Italia centrale. Potere e relazioni politiche in Toscana e nelle terre della Chiesa (1263-1335)*, Roma 2019.

P. Terenzi, «In quaterno communis». *Scritture pubbliche e cancelleria cittadina a L'Aquila (secoli XIV-XV)*, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 128, 2 (2016), disponibile online: <https://doi.org/10.4000/mefrm.3260>.

P. Terenzi, *L'Aquila nel Regno. I rapporti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno tardomedievale*, Bologna 2015.

P. Terenzi, *Le revisioni istituzionali nelle città del Mezzogiorno spagnolo: l'eredità aragonese nel Cinquecento*, in *La Corona d'Aragona e l'Italia. Atti del XX Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Roma-Napoli, 4-8 ottobre 2017)*, cur. G. D'Agostino, S. Fodale, M. Miglio, A.M. Oliva, D. Passerini, F. Senatore, Roma 2020, II, pp. 1041-1054.

P. Terenzi, «Per libera populi suffragia». *I capitoli della riforma istituzionale de L'Aquila del 1476: una nuova edizione*, in «Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici», 25 (2010), 183-266.

P. Terenzi, *Scritture di confine. Verbali e registri consiliari nelle città dell'Abruzzo settentrionale (secoli XIV-XV)*, in *Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell'Italia tardomedievale*, cur. I. Lazzarini, A. Miranda, F. Senatore, Roma 2017, pp. 193- 216.

P. Terenzi, *Statuti e norme sul territorio nelle città e* terre *del regno di Napoli (secoli XIII-XV)*, in *I rapporti fra città e campagna allo specchio della normativa statutaria. Un confronto fra lo Stato della Chiesa, la Toscana e l'Abruzzo (secoli XII-XVI)*, cur. G.P.G. Scharf, Napoli 2022, pp. 137-170.

P. Terenzi, *Teramo nel basso medioevo: la trasformazione di un sistema politico (secoli XII-XIV)*, in *Città nel Mezzogiorno d'Italia tra XI e XV secolo*, cur. F. Panarelli, Potenza 2024, pp. 121-154.

P. Terenzi, *The citizens and the king. Voting and electoral procedures in southern Italian towns under the Aragonese*, in *Cultures of voting in pre-modern Europe*, cur. S. Ferente, L. Kuncevic, M. Pattenden, London-New York, pp. 257-273.

P. Terenzi, *The Kingdom of Naples from Aragonese to Spanish Rule*, in *A Companion to the Renaissance in Southern Italy (1350-1600)*, cur. B. De Divitiis, Leiden-Boston 2023, pp. 42-64.

P. Terenzi, *Una città* superiorum recognoscens. *La negoziazione tra L'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)*, «Archivio storico italiano», 170 (2012), pp. 619-651.

The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200-1815, cur. R. Bonney, Oxford 1999.

The Routledge Handbook of Public Taxation in Medieval Europe, cur. D. Menjot, M. Caesar, F. Garnier, P. Verdés Pijuan, London-New York 2023.

The Voices of the People in Late Medieval Europe. Communication and Popular Politics, cur. J. Dumolyn, J. Haemers, H.R. Oliva Herrer, V. Challet, Turnhout 2014.

F. Titone, *Introduction: The Concept of Disciplined Dissent and its Deployment: A Methodology*, in *Disciplined Dissent: Strategies of Non-Confrontational Protest in Europe from the Twelfth to the Early Sixteenth Century*, cur. F. Titone, Roma 2016, pp. 7-22.

F. Titone, *Government of the "*Universitates*". Urban Communities of Sicily in the Fourteenth and Fifteenth Centuries*, Turnhout 2009.

S. Tognetti, *Il governo delle manifatture nella Toscana del tardo Medioevo*, in *Il governo dell'economia. Italia e Penisola Iberica nel basso Medioevo*, cur. L. Tanzini, S. Tognetti, Roma 2014, pp. 309-332.

S. Tognetti, *Il Mezzogiorno angioino nello spazio economico fiorentino tra XIII e XIV secolo*, in *Spazi economici e circuiti commerciali nel Mediterraneo del Trecento*, cur. B. Figliuolo, G. Petralia, P.F. Simbula, Amalfi 2017, pp. 147-170.

S. Tognetti, *L'economia del Regno di Napoli tra Quattro e Cinquecento. Riflessioni su una recente rilettura*, «Archivio storico italiano», 170 (2012), pp. 757-768.

K. Toomaspoeg, *Colletta*, in *Federiciana*, Roma 2005, *ad vocem*.

K. Toomaspoeg, *L'amministrazione del demanio regio e il sistema fiscale (1250-1266)*, in *Eclisse di un regno. L'ultima età sveva (1251-1268)*, cur. P. Cordasco, M.A. Siciliani, Bari 2012, pp. 197-224.

K. Toomaspoeg, *La politica fiscale di Federico II*, in *Federico II nel Regno di Sicilia. Realtà locali e aspirazioni universali*, cur. H. Houben, G. Vogeler, Bari 2008, pp. 231-247.

K. Toomaspoeg, *"Quod prohibita de regno nostro non extrahant". Le origini medievali delle dogane sulla frontiera tra il Regno di Sicilia e lo Stato Pontificio (secc. XII-XV)*, in *Apprenderce ciò che vive. Studi offerti a Raffaele Licinio*, cur. V. Rivera Magos, F. Violante, Bari 2017, pp. 495-526.

T.R. Toscano, *L'esortazione di Ferrante d'Aragona contro i baroni ribelli (1485?). Note in margine a un raro incunabolo napoletano*, «Archivio storico per le province napoletane», 137 (2019), pp. 179-192.

R. Trifone, *La legislazione angioina. Edizione critica*, Napoli 1921.

L. Tufano, *Percorsi familiari e preminenza a Nola alla fine del Medioevo. Il caso degli Albertini di Cimitile*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 2. Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)*, cur. F. Senatore, Firenze 2021, pp. 465-514.

L. Tufano, *Tristano Caracciolo e il suo "discorso" sulla nobiltà. Il* regis servitium *nel Quattrocento napoletano*, «Reti Medievali Rivista», 14, 1 (2013), pp. 211-261.

L. Tufano, *Una famiglia, una signoria, una città. Politica e società nella contea orsiniana di Nola (XIV-XV secolo)*, Napoli 2023.

Una famiglia, una città. I Della Marra di Barletta nel Medioevo, cur. V. Rivera Magos, Bari 2014.

Un principato territoriale nel regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463), cur. L. Petracca, B. Vetere, Roma 2013.

G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed antico regime. L'area salentina*, Roma 1999.

G. Vallone, Iurisdictio domini. *Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985.

G. Vallone, *La costituzione feudale e gli intenti dei baroni*, «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto», 7 (2017), pp. 337-351.

G. Vallone, *Le terre orsiniane e la costituzione medievale delle terre*, in *Un principato territoriale nel regno di Napoli? Gli Orsini Del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, cur. L. Petracca, B. Vetere, Roma 2013, pp. 247-334.

G. Vallone, *Riflessioni sull'ordinamento cittadino del Mezzogiorno continentale*, in Id., *Feudi e città. Studi di storia giuridica e istituzionale pugliese*, Galatina 1993, pp. 9-26

C. Vanacore, *Un comune dell'Italia meridionale nel sec. XVI: l'*universitas *di Castellammare di Stabia e il* Catastus civitatis *del 1554*, Cava de' Tirreni 2014.

P. Van der Haeghen, *Examen des droits de Charles VIII sur le Royaume de Naples*, «Revue Historique», 28, 1 (1885), pp. 89-111.

G.M Varanini, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992.

G.M. Varanini, *Élites cittadine e governo dell'economia tra comune, signoria e 'stato regionale': l'esempio di Verona*, in *Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI*, cur. G. Petti Balbi, Napoli 1996, pp. 135-168.

P. Ventura, *La capitale dei privilegi. Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*, Napoli 2018.

B. Vetere, *Giovanni Antonio Orsini Del Balzo. Un principe e una corte del Quattrocento meridionale*, in *Un principato territoriale nel regno di Napoli? Gli Orsini Del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, cur. L. Petracca, B. Vetere, Roma 2013, pp. 3-85.

P. Viciano, *Entre la coerció i el mercat: els inversors en la gestió de la fiscalitat reial i municipal al País Valencià*, in *Col·loqui. Corona, municipis i fiscalitat a la baixa Edat Mitjana*, cur. M. Sánchez Martínez, A. Furió, Lleida 1997, pp. 603-622.

T. Vidal, *Fiscality and infrastructures, fiscality as infrastructure: the role of taxation in the shaping of economic landscape in the Julian Alps (13th-15th century)*, «I quaderni del m.ae.s.», 21 (2023), pp. 15-50.

T. Vidal, *Specializzazione e integrazione: il problema delle 'regioni economiche' rivisitato*, «Reti Medievali Rivista», 24, 1 (2023), pp. 143-188.

N. Villanti, *Attività commerciali dei pugliesi a Ragusa (Dubrovnik) tra XIII e XIV secolo*, «Nuova Rivista Storica», 107, 1 (2023), pp. 227-260.

F. Violante, *Burocrazia e fiscalità nel regno di Sicilia tra età sveva ed età angioina: alcuni aspetti*, in *Una famiglia, una città. I Della Marra di Barletta nel Medioevo*, cur. V. Rivera Magos, Bari 2014, pp. 77-90.

F. Violante, *Agricoltura e allevamento transumante nella Puglia medievale: osservazioni sul governo della mobilità rurale*, «Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité», 128, 2 (2016), pp. 329-340.

F. Violante, *Il re, il contadino, il pastore. La grande masseria di Lucera e la Dogana delle pecore di Foggia tra XV e XVI secolo*, Bari 2009.

F. Violante, *Strutture agrarie e politica economica nella Capitanata medievale: le masserie regie [secoli XIII-XV]*, «Società e storia», 146 (2014), pp. 619-650.

M.A. Visceglia, *Comunità, signori feudali e* officiales *in Terra d'Otranto tra XVI e XVII secolo*, «Archivio storico per le Province napoletane», 106 (1986), pp. 260-268.

M.A. Visceglia, *L'azienda signorile in Terra d'Otranto nell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, in *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, cur. A. Massafra, Bari 1981, pp. 41-71.

M.A. Visceglia, *Territorio, feudo e potere locale. Terra d'Otranto tra medioevo ed età moderna*, Napoli 1988.

G. Vitale, *Élite burocratica e famiglia. Dinamiche nobiliari e processi di costruzione statale nella Napoli angioino-aragonese*, Napoli 2003.

G. Vitale, *L'ideale del "buon governo" delle* Universitates *nell'ultima fase dell'età aragonese nel Regno di Napoli ed il regolamento amministrativo dell'Università di Castello in Principato Ultra*, «Atti della Accademia Pontaniana», 43 (1994), pp. 373-383.

G. Vitale, *Mobilità geografica e cittadinanza nel Mezzogiorno aragonese. Qualche osservazione*, «Archivio storico per le province napoletane», 127 (2009), pp. 33-53.

G. Vitale, *Percorsi urbani nel Mezzogiorno medievale*, Battipaglia 2016.

G. Vitale, *«*Universitates*» e «*officiales regii*» in età aragonese nel regno di Napoli: un rapporto difficile*, «Studi storici», 51, 1 (2010), pp. 53-72.

G. Vitolo, *Città, monarchia e servizi sociali. Il caso di Napoli*, in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Battipaglia 2016, pp. 7-29.

G. Vitolo, *Il regno angioino*, in *Storia del Mezzogiorno*, cur. G. Galasso, R. Romeo, Roma 1986, IV, I, pp. 11-86.

G. Vitolo, *L'egemonia cittadina sul contado nel Mezzogiorno medievale*, in *Città e contado nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 9-26.

G. Vitolo, *L'Italia delle altre città. Un'immagine del Mezzogiorno medievale*, Napoli 2014.
G. Vitolo, *Organizzazione dello spazio e vicende del popolamento*, in *Storia del Vallo di Diano*, cur. N. Cilento, Salerno 1982, II, pp. 43-77.
G. Vitolo, *Rivolte contadine e brigantaggio nel Mezzogiorno angioino*, «Annali dell'Istituto 'Alcide Cervi'», 16 (1994), pp. 207-225.
G. Vitolo, *Vescovi e diocesi*, in *Storia del Mezzogiorno*, cur. G. Galasso, R. Romeo, Napoli 1990, III, pp. 75-151.
N. Vivenzio, *Rappresentanza a Sua Maestà il Re nostro signore per l'abolizione de' diritti di passo*, Napoli 1790.
L. Volpicella, *Gli statuti per il governo municipale delle città di Bitonto e Giovenazzo*, «Archivio storico per le province napoletane», 5, 4 (1880), pp. 699-725.
C. Vultaggio, *Il contado di Atri dalla nascita del comune alla signoria degli Acquaviva*, in *Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna*, cur. G. Vitolo, Salerno 2005, pp. 129-166.
C. Vultaggio, *I passi del Regno di Napoli in età alfonsina attraverso il registro di Sangro*, in *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee e delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume*, cur. G. D'Agostino, G. Buffardi, Napoli 2000, I, pp. 773-806.
J. Watts, *The Making of Polities: Europe, 1300-1500*, Cambridge 2009.
C. Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella piana di Lucca*, Roma 1995.
C. Wickham, *How did the feudal economy work? The economic logic of medieval societies*, «Past and Present», 251 (2021), pp. 3-40.
G. Wolf, *Die Testamente Kaiser Friedrichs II.*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt.», 48 (1962), pp. 314-352.
L. Zenobi, *Borders and the Politics of Space in Late Medieval Italy. Milan, Venice, and their Territories*, Oxford 2023.

Indice dei nomi

Sono esclusi dall'indice i riferimenti ad Alfonso il Magnanimo e a suo figlio Ferrante d'Aragona, troppo ricorrenti. Sono esclusi anche tutti i nomi di autori e autrici citati in qualsiasi parte del testo. L'indice non copre le appendici, poiché sarebbe stato ridondante. Ringrazio Ciro Berardinetti per l'aiuto che mi ha prestato nella composizione.

Acconciagioco, Gregorio, 421, 424, 512, 513
Acquaviva d'Aragona (d'), Andrea Matteo, conte di Conversano e marchese di Bitonto e Martina, 156, 302, 306, 307, 309n, 364, 519n
Acquaviva d'Aragona (d'), Giulio Antonio, 149, 302
Acquaviva, famiglia, 150
Afflitto (d'), Damiano, 529
Afflitto (d'), Matteo, 111, 382n
Afflitto (d'), Michele, 397n, 415, 416, 515
Afflitto (d'), Renzo, 177n, 467
Albanese, Bartolomeo, 192n
Alemagna (d'), Damiano, 342n
Alemagna (d'), Marino, 533
Alferi, Alessandro, 503
Altavilla (d'), Guglielmo II, re di Sicilia, 44, 76
Altavilla, Fabrizio, 401
Andrea (d'), Francesco, 80n, 81
Angeluccio, Francesco, 284
Angerio (de), Sansonetto, 447
Angiò (d'), Carlo I, re di Napoli, 44, 54, 112n, 174
Angiò (d'), Carlo II, re di Napoli, 114, 151, 194, 202, 207, 310
Angiò (d'), Giovanna I, regina di Napoli, 112n, 180n, 206, 218n, 289
Angiò (d'), Giovanni, duca di Lorena, 211
Angiò (d'), Luigi I, conte di Provenza, 345n
Angiò (d'), Luigi III, conte di Provenza, 208n, 268n
Angiò (d'), Renato, conte di Provenza, 61, 268, 382
Angiò (d'), Roberto, re di Napoli, 194, 202, 207, 218, 253, 286, 302, 208
Angiò-Durazzo (d'), Carlo III, re di Napoli, 48
Angiò-Durazzo (d'), Giovanna II, regina di Napoli, 55, 56, 60, 104, 112n, 127, 156, 167, 182, 207, 208, 209, 210, 241, 268, 277, 288n, 289, 297n, 298, 334, 342n, 345, 548, 561
Angiò-Durazzo (d'), Ladislao, re di Napoli, 55, 79, 167, 196, 207, 208n, 209, 210, 289, 298, 345n, 370
Antonelli (degli), Giacomo di Marco, 228
Aquino (d'), Antonella, 153, 231, 309n
Aragona (d'), Alfonso II, duca di Calabria poi re di Napoli, 59n, 64, 105n, 181n, 216, 218, 221, 231, 245n, 248, 249, 254n, 256, 257, 258, 259, 261, 282n, 337n, 340, 341, 343, 381, 418n, 429, 430, 470, 481, 482, 487, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 501, 506, 507, 519
Aragona (d'), Cesare, 327
Aragona (d'), Eleonora, duchessa di Ferrara, 110
Aragona (d'), Federico, principe di Squillace poi re di Napoli, 85n, 141, 234, 245, 327,

346, 348, 364, 521, 528, 529
Aragona (d'), Ferdinando II (detto Ferrandino), principe di Capua poi re di Napoli, 58, 64, 482
Aragona (d'), Francesco, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 505
Aragona (d'), Giovanna, regina di Napoli, 64, 246
Aragona (d'), Giovanni II, re d'Aragona, 375
Aragona (d'), Giovanni, cardinale, 311, 517
Arcamone, Aniello, 190n
Arenis (de), Francesco, 184n, 257, 258
Ariano (di), Odone, 470
Aribaldo, Giovanni, 366
Aristotele, 15n
Asburgo (d'), Carlo V, imperatore, 299n
Avalos (d'), Inigo, conte di Monteodorisio, 131n, 153, 231, 309n, 319, 425, 436
Avalos Aquino (d'), Inigo, 219, 361n

Balduccio (di), Bello, 223n
Balzo (del), Angliberto, duca di Nardò e conte di Ugento, 85n, 519n
Balzo (del), Francesco, duca di Bisceglie, 220
Balzo (del), Pirro, principe di Altamura e duca di Andria e Venosa, 62, 85, 91, 131n, 519n
Barone di Sessana, 89n
Barone, Nicola, 477
Barone, Tommaso, 70
Bellante (de), Andrea de Erariis, 307
Bendedei, Battista, 429, 507n
Benincasa, Pietro, 394
Bernardis (de), Giovanni, 468n
Bernat, Pere, 294n, 297n
Boccaccio, Giovanni, 177
Boctunis (de), Troiano, 467, 468n, 488, 489, 490
Bologna (da), Andrea, 280
Bonianni (de), Giovanni, 410
Bonifacio, Dragonetto, 395n
Bonito (de), Anecchino, 419, 455
Borgia, Giovanni, duca di Gandia, 89n
Borgia, Goffredo, principe di Squillace, 89n
Borrello, Agostino, 294n
Borromei, Carlo, 39, 417, 418, 422, 442
Bozzaotra, Giovanni, 311, 423
Bragadin, Giovanni, 223
Brancaccio, Marino, 357n
Brancaleone, Carlo, 466

Cadicchi (dei), Antonio di Carlo, 494
Cafatino, Giovanni, 357n
Cagiano, Vincenzo, 414
Caldora, Antonio, 211, 345
Caldora, famiglia, 106
Caldora, Giacomo, 182
Camerario, Bartolomeo, 534n
Camillo, Mariano, 489
Campanile, famiglia, 422
Campanile, Raimondo, 424, 512, 513
Campitelli (de), Galieno, 63n, 176, 180n, 415
Campitelli (de), Venceslao, 63n, 414, 415
Camponeschi, Antonio, conte di Montorio, 92n, 94
Camponeschi, Antonuccio, 497, 504
Camponeschi, Pietro Lalle, conte di Montorio, 222, 228, 271, 284, 345n, 491, 495, 496, 497, 501, 518
Camposacco, Salvatore, 400
Campuccio, Giovanni, 417n
Cancro, Matteo, 177n
Candida, castellano, 401
Canibus (de), Gaspare, 416, 417, 487, 493
Canibus (de), Marino, 274
Cantelmo, famiglia, 532n
Cantelmo, Onofrio, 401
Cantelmo, Restaino, conte di Popoli, 82n, 92n, 507, 514
Capocci, Pietro, 149
Capua (da), Bartolomeo, 177
Capua (di), Andrea, duca di Termoli, 89n
Capuano, Alfonso, 423n
Capuano, Eligio, 422
Capuano, Giovanni, 417, 419
Capuano, Lanzalao, 417n
Capuano, Matteo, 423n
Caracciolo, Giovanni, duca di Melfi, 92n
Caracciolo, Luigi Antonio (detto Carafa), 345
Caracciolo, Nicola, 280n, 359
Carafa della Stadera, Antonio, conte di Mondragone, 89n
Carafa, Antonio, 346n

Carafa, Baordo, 510
Carafa, Bernardo, 346
Carafa, Diomede, conte di Maddaloni, 105n, 132, 274, 310, 346n, 395, 400, 491
Carafa, Fabrizio, 395
Carafa, famiglia, 307, 346
Carafa, Francesco Vincenzo, 346
Carafa, Garrafello, 346
Carafa, Giovanni, 220, 346
Carafa, Gurello, 345n
Caramanico (da), Marino, 111, 113
Carduccio, Filippo, 417
Castellucia, Iacobo, 415, 456
Castiglione (da), Gaspare, 275
Castiglione (di), Sante, 282
Castiglioni, Branda, 389n, 504n, 518
Castro (de), Fernando Ruiz, conte di Lemos e viceré di Napoli, 536
Centelles, Antonio, marchese di Crotone e conte di Catanzaro, 36, 210
Cerniglione, Francesco, 416
Chiaro, Sebastiano, 486, 490, 492, 493, 494, 503
Chiaromonte (di), Isabella, regina di Napoli, 340
Chicchi, Giovanni, 273
Cianciullo, Costantino, 423
Cianciullo, Giovan Pietro, 423, 449
Ciardullo, Cola, 410
Cicco (de), Margaritonno, 410
Cicinello, Antonio, 251n, 258n, 279, 280, 281, 282, 283, 322, 323, 463, 496, 497, 504
Cicinello, Giovanni, 89n
Cioffo (de), Andrea, 310, 311
Cirillo, Bernardino, 307
Clemente IV, papa, 44
Clemente VI, papa, 112n
Colonna, Antonio, 112n
Colonna, Fabrizio, 92n
Colonna, Prospero, 89n, 329
Comonte (de), Bartolomeo, 94
Comonte (de), Giovanni, 94
Conte di Aliano, vd. Eligio della Marra
Conte di Alife, vd. Pascasio Diaz Garlon
Conte di Apice, vd. Pedro de Guevara
Conte di Ariano, vd. Pedro de Guevara
Conte di Avellino, vd. Galzerano de Requesens
Conte di Caiazzo, vd. Roberto Sanseverino
Conte di Campobasso (forse Andrea di Capua), 395, 526
Conte di Campobasso, vd. Cola di Monforte e Andrea di Capua
Conte di Capaccio, vd. Guglielmo Sanseverino
Conte di Catanzaro, vd. Antonio Centelles e Niccolò Ruffo
Conte di Celano, vd. Antonio Piccolomini d'Aragona
Conte di Conversano, vd. Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona
Conte di Conza, vd. Loise Gesualdo
Conte di Fondi, vd. Onorato II Gaetani d'Aragona
Conte di Lauria, vd. Barnaba Sanseverino
Conte di Lemos, vd. Fernando Ruiz de Castro
Conte di Maddaloni, vd. Diomede Carafa
Conte di Mileto, vd. Carlo Sanseverino
Conte di Mondragone, vd. Antonio Carafa della Stadera
Conte di Monteodorisio, vd. Inigo d'Avalos
Conte di Montorio, vd. Antonio Camponeschi e Pietro Lalle Camponeschi
Conte di Nola, vd. Orso Orsini
Conte di Policastro, vd. Giovanni Antonio Petrucci
Conte di Popoli, vd. Restaino Cantelmo
Conte di Saponara, vd. Sigismondo Sanseverino
Conte di Sarno, vd. Francesco Coppola
Conte di Terranova, vd. Marino Correale
Conte di Tricarico, vd. Antonio Sanseverino e Ruggiero Sanseverino
Conte di Trivento, vd. Galzerano de Requesens
Conte di Tursi, vd. Giovanni Sanseverino
Conte di Ugento, vd. Angliberto del Balzo
Conte di Venafro, vd. Francesco Pandone
Conte/Duca di Urbino, vd. Federico da Montefeltro
Contessa di San Severino, vd. Giovanna Sanseverino

Coppola, famiglia, 560
Coppola, Francesco, conte di Sarno 372, 423
Coppola, Loise, 69n, 375
Cordoba (de), Consalvo, 562
Correale, Iacobo, 467
Correale, Marino, conte di Terranova, 156
Cortese, Franci, 311
Cossa, Giulio, 346
Cristofano (di), Quinziano, 323, 494
Cunto (de), Paolo, 416, 450

Dal Borgo, famiglia, 561
Damiano, Pietro, 406
Dardano, Antonello, 423, 455
Dardano, Bartolomeo, 400
Dato (de), Angelo, 294n
Diaz Garlon, Pascasio, conte di Alife, 65, 249, 371
Doctoribus (de), Andrea, 257
Donato (de), Angelo, 423
Duca d'Alba, vd. Antonio Álvarez de Toledo
Duca di Amalfi, vd. Antonio Piccolomini d'Aragona
Duca di Andria, vd. Pirro del Balzo
Duca di Ariano, vd. Ferrante Gonzaga
Duca di Bari, vd Sforza Maria Sforza
Duca di Bisceglie, vd. Francesco del Balzo
Duca di Gandia, vd. Giovanni Borgia
Duca di Melfi, vd. Giovanni Caracciolo
Duca di Nardò, vd. Angliberto del Balzo
Duca di Sessa, vd. Marino Marzano
Duca di Termoli, vd. Andrea di Capua
Duca di Venosa, vd. Pirro del Balzo
Duchessa di Calabria, vd. Ippolita Sforza

Este (d'), Ercole, duca di Ferrara, 429, 484n, 507n
Eugenio IV, papa, 112n

Falco, Giovanni Luigi, 467
Fellapane, Andrea, 357n
Ferraro, Baldassarre, 126n, 310
Ferro (de), Vito di Pietro Paolo, 192
Fieramosca, Rossetto, 400
Filippo (di), Galasso di Antonio, 227
Folca (de), Barardino, 394
Folca (de), Pietropaolo, 394
Foresta, Andrea, 410
Fusco (de), Errichetto, 401
Fusco (de), Nicolino, 155

Gaeta (di), Goffredo, 47, 49n, 51n, 113, 114, 115, 118, 204, 253n, 254n, 286, 287, 290, 383
Gaetani d'Aragona, famiglia, 35, 560
Gaetani d'Aragona, Onorato II, conte di Fondi, 108, 109, 130n, 132, 135n, 155, 156, 157, 165, 167, 169, 375n
Gagliardo, Andrea, 395-396
Gagliardo, Colantonio, 421, 422, 455, 456
Gaglioffi, famiglia, 498
Gaglioffi, Vespasiano, 497
Galeota, Silvestro, 395n
Galiziano, Marco, 347
Gargano, famiglia, 395n
Gargano, Rainaldo, 244
Gattola, Colantonio, 407
Gattola, Giovannello, 311
Gazull, Antoni, 272, 273, 274, 279
Gennaro (de), Andrea, 401
Gennaro (de), Annibale, 442
Gennaro (de), Antonio, 533n
Gennaro (de), Pietro Iacopo, 176n, 257
Gesualdo, Loise, conte di Conza, 91
Ginori, Tommaso, 293n, 295n, 417
Giovanni (di), Nicola, 467
Giovinazzo (di), Angelo di messer Maffeo, 223
Giramonte, Pacello, 419
Gizzi (de), Pietro Marco, 340
Gonzaga, Ferrante, duca di Ariano, 156
Gonzaga, Francesco II, marchese di Mantova, 520n
Guevara (de), Pedro
Guevara (de), Pedro, conte di Ariano
Guevara (de), Pedro, marchese di Vasto e conte di Ariano e Apice, 92, 452, 426, 519n
Guglielmo (de), Francesco, 418
Guido (di), Paolo, 534

Infusina, Guglielmo, 410
Innocenzo IV, papa, 149

Innocenzo VIII, papa, 506, 519, 520n, 521, 522, 526
Isernia (d'), Andrea, 43, 46, 47, 50, 51n, 111, 112, 147n

Lanario, famiglia, 422
Lando (de), Giovan Pietro, 405, 421, 445, 446, 455, 464
Lanfredi, Giovanni, 422n
Larino (de), Nicola, 383n, 409, 410
Leandro, Battista 274
Legistis (de), Evangelista, 271, 490
Leostello, Giampietro, 506, 507
Licurgo, 199
Loyra (de), famiglia, 85n
Luca (de), Nicodemo, 451
Lucarillo (de), Iacobo, 450, 451
Lucullo, Francesco, 485, 486, 487, 489, 494
Lupo, Iacobo, 476

Malatesta, Roberto, signore di Rimini, 279
Maneri (de), Carlo, 486, 487, 494
Maneri (de), Marinpietro, 271
Manfredi, Carlo II, signore di Faenza, 279
Maramaldo, Maria, 346
Marchese di Bitonto, vd. Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona
Marchese di Crotone, vd. Antonio Centelles e Niccolò Ruffo
Marchese di Gerace, vd. Giovanni da Ventimiglia
Marchese di Mantova, vd. Francesco II Gonzaga
Marchese di Martina, vd. Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona
Marchese di Vasto, vd. Pedro de Guevara
Marinaro, Gaspare, 410
Marino (di), Giorgio, 493
Marino (di), Giovanni Battista, 486, 503
Marino, Pietro, 410
Marra (della), Camillo, 401
Marra (della), Eligio, conte di Aliano, 398
Marra (della), famiglia, 94
Marra (della), Giovanni Paolo, 319, 402
Marra (della), Renzo, 395
Martino (de), Morlanda, 311
Marzale, Antonio, 416
Marzale, Martino, 453, 391, 416, 449, 453, 529
Marzano, famiglia, 35, 237
Marzano, Marino, principe di Rossano e duca di Sessa, 85n, 106, 211, 309
Masi (de), Antonio, 38
Mastrilli, Gabriele, 309n
Matera (di), Antonio 410
Mauro (de), Matteo, 418
Mayo (de), Giovanni, 455
Mayr, Leone, 223n
Medici (de), Lorenzo, 422n, 508
Medici, famiglia, 549
Mele, Iacobo, 442, 467, 512
Mellone, Cola, 475
Mercogliano (di), Nardo, 449
Messer Tommaso (di), Mazzo, 406
Michelis (de), Michele, 398
Migliore (del), Giovanni Battista, 174n
Minutolo, Iacobo, 394
Miroballo, Giovanni Maria, 438, 449, 453, 454, 458
Monaca (de), Ferrando, 418
Monaca (de), Gabriele, 419n
Monaca (de), Vocamonte, 418
Monforte (di), Cola, conte di Campobasso, 211
Monte (de), Francesco, 181
Montecatini (da), Antonio, 429
Montefeltro (da), Federico, conte/duca di Urbino, 279
Monteforte (de), Pietro (detto il Piccolo), 177, 188
Monti (de), Berardino, 395, 400
Monti (de), famiglia, 94
Monti (de), Giovanni, 493, 494
Monti (de), Nicola Antonio, 343, 395, 400
Muscettola, Michele, 292n

Nicola (di), Giovanni, 191
Nobile (del), Bartolomeo, 344
Nobile (del), famiglia, 344
Nobile (del), Giovanni, 344
Nocchia, Iacopo, 417n
Nuzzo (di), Domenico, 503

Oliverio, Pietro, 492, 494
Onorio III, papa, 112n
Onorio IV, papa, 45n, 112n, 194
Orefice, Ambrogio, 419
Orefice, Antonino, 414n
Orefice, Riccardo, 409, 410, 412, 414, 415, 416
Orsini del Balzo, famiglia, 35
Orsini del Balzo, Giovanni Antonio, principe di Taranto, 35, 56n, 61, 62, 63, 64, 91, 97, 99n, 100, 105, 132n, 139, 141, 153, 211, 237, 203n, 302, 303, 309n, 332, 337, 340, 341, 353, 365
Orsini, famiglia, 246n, 341n
Orsini, Orso, conte di Nola, 246n
Orsini, Ottone, 458
Orsini, Pietro, 505n
Orsini, Raimondo, 152
Orsini, Virginio, 505n

Pactis (de), Domenico, 421, 448
Pagano, Antonello, 533
Pagano, Cola, 533
Pagano, famiglia, 532, 533
Palatino, Michele, 410, 413, 414n, 418
Palizzi, Simone, 283n
Palomba, Carlo, 467
Palumbo, Antonello, 414n
Pando, famiglia, 341
Pandolfini, Pierfilippo, 429
Pandone, Francesco, conte di Venafro, 401
Pantisano, Bartolo, 410
Pappacoda, Troiano, 93n
Parascandolo, notaio, 310
Parma (da), Gerardo, 45n
Penne (da), Luca, 51n, 111, 171, 172
Percaccio, Antonio, 294n, 295n
Percaccio, Stefano, 294n, 295n
Petrarca, Francesco, 177
Petrucci, Antonello, 420, 487, 491
Petrucci, Francesco, 424
Petrucci, Giovanni Antonio, conte di Policastro, 85n, 312
Piccinino, Jacopo, 106
Piccolomini d'Aragona, Antonio, duca di Amalfi e conte di Celano, 86n, 92, 273, 400, 401, 426, 488n
Picis (de), Francesco, 491
Pignatelli, Iacobo, 346
Pilosi, Nunzio, 271n
Pinto, Giulio, 244, 409, 412
Pirocio, Francesco, 294n
Pisano, Andrea, 311
Piscicelli, Matteo, 401
Piscinato (de), Berardino, 419
Pizzoli, Marino di Cola, 446
Plantageneto, Edoardo I, re d'Inghilterra, 45n
Policastrello (de), Angelo, 410, 414n
Polito (de), Iacobo, 295n
Ponte (de), Pietro, 400, 415n
Ponte (de), Renzo, 466
Porcinari, Micuccio, 270n
Pou, Giovanni, 257, 325
Pozzo (del), Paride, 77n
Prete (del), Nicolò, 192n
Prignano, famiglia, 406
Principe di Altamura, vd. Pirro del Balzo
Principe di Bisignano, vd. Berardino Sanseverino, Geronimo Sanseverino e Luca Sanseverino
Principe di Capua, vd. Ferdinando II d'Aragona
Principe di Rossano, vd. Marino Marzano
Principe di Salerno, vd. Antonello Sanseverino e Roberto Sanseverino
Principe di Squillace, vd. Federico d'Aragona e Goffredo Borgia
Principe di Taranto, vd. Giovanni Antonio Orsini del Balzo
Priso, Cola, 356

Requesens (de), Galzerano, conte di Avellino e Trivento, 85n, 397n, 426
Ricca, Andrea, 407, 532
Riccio, Michele, 357n
Ringatore, Bartolomeo, 446
Ripa (de), Martuccio, 192n
Ritiis (de), Alessandro, 404, 417, 463, 507
Rocco, Iacobo, 405, 417, 508, 515
Rogerio (de), Scipione, 415
Romano, Pietro, 448
Romolo, 199
Rosella (de), Corrado, 294n

Rosis (de), Nanni d'Agostino, 418, 463
Rosis (de), Stefanello, 410
Rossi (de), Iacobo, 422, 436
Rossi (de), Rosso, 422, 436
Rosso, Francesco, 406
Ruffo, Enrichetta, 210
Ruffo, famiglia, 35, 36
Ruffo, Niccolò, marchese di Crotone e conte di Catanzaro, 210
Ruggi, Benedetto, 274, 375
Russo, Marino, 419
Russo, Salvatore, 531

Sala (della), Alberto, 429, 484n
Salato, Damiano, 458
Sangro (di), Carlo, 92n
Sanseverino, Antonello, principe di Salerno, 86, 88, 89, 90, 91, 96, 151n, 184, 195, 231, 458n, 517, 518, 519n, 532n, 533n
Sanseverino, Antonio, conte di Tricarico, 209
Sanseverino, Barnaba, conte di Lauria, 85n, 88n, 426, 519n
Sanseverino, Berardino, principe di Bisignano, 130n, 154, 182, 352
Sanseverino, Carlo, conte di Mileto, 92n, 519n
Sanseverino, famiglia, 90, 91, 106, 109, 208, 219n, 555
Sanseverino, Geronimo, principe di Bisignano, 85n, 86, 87, 88, 90, 91, 96, 102n, 110, 129, 131n, 132, 154n, 167, 209, 218n, 219, 244, 309n, 401, 426, 427, 519n, 532
Sanseverino, Giovanna, contessa di San Severino, 88n
Sanseverino, Giovanni, conte di Tursi, 93, 519n
Sanseverino, Guglielmo, conte di Capaccio, 91, 130n, 426, 523
Sanseverino, Luca, principe di Bisignano, 82n
Sanseverino, Roberto, conte di Caiazzo, 85n, 532
Sanseverino, Roberto, principe di Salerno, 90
Sanseverino, Ruggiero, conte di Tricarico, 209
Sanseverino, Sigismondo, conte di Saponara, 93n
Santo (di), Cola, 410
Santuccio, Pasquale, 228, 486, 492, 494
Saraceno, Gabriele, signore di Torella, 160
Saraceno, Sigismondo, signore di Torella, 160
Sarrocco, Iacobo, 276, 353
Sassa (di), Iacobo di Marinuccio, 282, 283n, 502
Sassoferrato (da), Bartolo, 171
Scafati (di), Costanzo, 455
Scaraggi, famiglia, 347
Scorciatis (de), Fabrizio, 515, 528
Scrignaro, Massimo, 421, 442, 445
Senerchia (di), Amelio, 93n
Seris (de), Carlo, 160
Serragli, Angelo, 39, 402, 417, 418, 422, 440, 442, 445, 511
Servigno, Iasio, 419
Sforza, Ascanio Maria, 382, 429
Sforza, famiglia, 151
Sforza, Francesco, duca di Milano, 149, 210n
Sforza, Gian Galeazzo Maria, duca di Milano, 381, 382, 389, 504n, 518
Sforza, Ippolita, duchessa di Calabria, 64
Sforza, Ludovico, 508n
Sforza, Muzio Attendolo, 210n
Sforza, Sforza Maria, duca di Bari, 131n
Signore di Faenza, vd. Carlo II Manfredi
Signore di Rimini, vd. Roberto Malatesta
Signore di Torella, vd. Gabriele Saraceno e Sigismondo Saraceno
Sillitto, Baldassarre, 410
Silvestro (di), Silvestro di Antonio, 278n
Simone (de), Antonello, 508
Sisto (de), Michele, 447
Sisto IV, papa, 520n, 522
Solone, 199
Sorrentino, Gabriele, 294n, 295n
Spannocchi, famiglia, 281
Sparrillis (de), Nicola Antonio, 467
Spegio (de), Diego, 199, 219, 257, 258
Spinelli, Fabrizio, 93n
Spinola, Grimaldo, 453
Stefano (de), Francesco, 311n
Stendardo, Iannotto, 399
Strozzi, famiglia, 90n, 372
Svevia (di), Corrado IV, imperatore e re di Sicilia, 150

Svevia (di), Federico II, imperatore e re di Sicilia, 29, 43, 44, 45, 46, 75, 83, 114n, 149, 204
Svevia (di), Manfredi, re di Sicilia, 287n, 357n

Tauris (de), Pascarello, 34, 39, 156, 191, 192, 223, 226, 302, 303, 304n, 305, 346, 467
Telese (di), Francesco, 111
Terranova, Geronimo, 414n
Tofano (di), Pietro Paolo, 271
Toledo (de), Antonio Álvarez, duca d'Alba e viceré di Napoli, 536
Tolomei, Iacopo, 417, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 497, 504, 505
Toraldo (di), Cola, 89n, 94
Trastàmara, Ferdinando (detto il Cattolico), re di Spagna, 296n, 562
Trentacinque (de), Marino, 490, 502
Troccolo, Giovanni, 440, 458, 459
Trotti, Marco, 382, 469
Tufo (del), Giacomo, 244
Tufo (del), Raimondetta, 160
Tuppo (del), Francesco, 521

Ungheria (d'), Andrea, 289
Ungheria (d'), Margherita, regina di Napoli, 345
Urbani, Evangelista, 489
Urbano (de), Giovanni Antonio, 227

Valle (di), Buccio, 270, 271, 283
Valois, Carlo VIII, re di Francia, 157n, 307, 513
Valois, Filippo IV (detto il Bello), re di Francia, 45n
Valois, Luigi XI, re di Francia, 382
Vecchia (de la), Tiberio, 416
Ventimiglia (da), Giovanni, marchese di Gerace, 302
Vertica, Antonio, 458
Vio (de), Angelo, 467
Visconti, Gian Galeazzo, signore di Milano, 175n, 545
Vitagliano, Felice, 419
Vitrucci, Gian Antonio di Cola, 504n
Vulcano, Luca Antonio, 277, 278n

Zurlo, Francesco, 401

Indice dei luoghi

Sono esclusi dall'indice tutti i riferimenti al regno di Napoli, mentre sono presenti quelli a Napoli città. Sono esclusi i toponimi che compaiono all'interno dei riferimenti bibliografici. L'indice non copre le appendici, poiché sarebbe stato ridondante. I nomi di luogo sono per quanto possibile modernizzati. Restano in corsivo quelli d'incerta identificazione. Ringrazio Ciro Berardinetti per l'aiuto che mi ha prestato nella composizione.

Abruzzo Citra, 58, 371, 409
Abruzzo Ultra, 371, 409
Abruzzo, 31, 32, 35, 66, 68, 86n, 92, 94, 143n, 148, 203n, 211n, 212n, 237, 249, 251, 272, 276, 277, 335, 338n, 340, 358, 370, 414n, 416, 417, 418, 463n, 481, 482, 486, 487, 488, 493, 500, 506, 507
Accettura, 436n
Acconia, 309n
Acerenza, 436n
Acerno, 401
Acerra, 416n
Acqua della Mela, 297n
Acquaviva delle Fonti, 203n, 320
Acri, 85n
Adelfia (ex Montrone), 435n
Agerola, 126, 436n
Agnone, 144n, 151, 168n, 182, 196n, 232n, 329, 362n
Airola, 189n, 388n, 397n, 440, 448, 450, 451, 452, 460
Alberona, 356n, 361n
Alessano, 203n, 206n, 435n
Alianello, 436n
Aliano, 436n, 458
Alife, 297n, 419, 433, 439
Altamura, 144n, 153n, 154, 155, 201n, 203n, 232n, 233, 234n, 245n, 246, 257, 258n, 306, 309n, 342n, 395, 444
Altavilla Silentina, 523
Altomonte, 87n, 131n
Alvito, 56n
Amalfi, 92, 203n, 226, 384, 400, 454, 456, 460
Amalfi, ducato di, 405, 415n, 419, 422, 424
Amantea, 383n, 410
Amatrice, 281
Amendolara, 411
Ancona, 546
Andrano, 435n
Andretta, 436
Andria, 203n, 435n, 508, 559
Antrodoco, 279
Anzi, 421, 436n
Apiando, 397n
Apice, 92, 435n
Apollosa, 435n
Apricena, 320, 435n
Aprigliano, 55n
Aquino, 436n
Aragona, regno di, 63, 315
Arezzo, 175n, 546
Ari, 436n
Ariano Irpino, 152n, 153, 156, 217, 235n, 338n, 341n, 356, 357, 435n, 440, 448, 450, 452, 525, 528n
Arielli, 436n
Armento, 362n

Arnesano, 435n
Arno, fiume, 417
Arpaia, 56n
Ascoli Satriano, 203n, 358n, 440, 435n, 452, 453
Atella, 436
Atena Lucana, 151, 167n, 168n, 179, 184, 195, 356n, 361n, 363, 364n
Atri, 144n, 149, 150, 154, 166n, 174n, 180, 211, 232n, 233n, 318, 528n
Atripalda, 128n, 235n, 297n, 341n, 342n, 361n, 423, 440, 448, 460, 475, 524, 529
Auletta, 435n
Avella, 397n, 416n
Avellino, 397n
Aversa, 31, 32, 94, 176n, 203n, 210, 211, 211n, 220, 233n, 238, 239, 244, 297n, 300, 323, 324, 334, 394, 399, 400, 405, 418, 431, 434, 452, 463, 473, 475, 528n

Baiano, 424, 432, 435
Baleari, 63
Barbarano del Capo, 435n
Bari, 131n, 144n, 151n, 180n, 189n, 192, 193n, 194n, 196, 203n, 207, 208, 211n, 232n, 241n, 342n, 343n, 353, 354n, 356, 361n, 557
Barletta, 31, 32, 56, 68, 69, 70, 94, 126n, 127n, 143n, 144n, 157n, 158n, 184n, 196n, 203n, 206n, 211, 215, 216, 224n, 225n, 235n, 257, 258n, 259, 260, 261, 285, 301, 335, 336n, 342n, 364, 367, 395, 398, 421, 434, 442, 444, 445, 460, 514, 515, 528n, 545n, 549, 557, 559, 560
Baselice, 435n
Basilicata, 56n, 62, 66, 68, 88, 90, 94, 203n, 208n, 211n, 212n, 398, 409, 415, 421, 426, 440, 457, 458, 460
Bazzano, 284
Belcastro, 56n, 411
Bellante, 435n
Belvedere, 85n
Benevento, 450
Biccari, 391, 435n, 452, 453, 454
Binetto, 192n, 444
Bisaccia, 434
Bisceglie, 203n, 211n, 220, 235n, 388n, 413, 440, 444, 450, 452
Bisignano, 85n, 87n, 102n, 426
Bitetto, 444
Bitonto, 31, 34, 39, 56n, 155, 156, 184n, 186, 191, 192, 193, 196, 203n, 212n, 216n, 217n, 220, 223, 224n, 226, 227, 295n, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 317, 318, 342n, 345, 346, 347, 357n, 435n, 444, 465, 467, 470, 472, 474, 529, 560
Bitritto, 435n, 444
Bologna, 545n
Bonifati, 56n
Bonito, 435n
Bovino, 435n
Brescia, 190n, 200n, 546
Brienza, 55n
Brindisi Montagna, 421, 436n
Brindisi, 31, 68, 69, 128n, 134, 157, 158, 180, 192n, 203n, 212n, 221n, 235n, 237, 333n, 335, 336n, 341, 342n, 362n, 365, 366, 478, 528, 529, 560
Bruges, 471n
Buccino, 404
Bullito, 411
Buonalbergo, 434

Caianello, 320, 436n
Caiazzo, 297n, 404
Cairano, 436n
Caivano, 421
Calabria Citra, 409
Calabria Ultra, 58, 59n, 409
Calabria, 63n, 66, 67, 68n, 85n, 87, 91n, 92n, 135n, 189, 203n, 207n, 211n, 218, 219n, 234n, 237, 239, 250, 332, 337, 338n, 358, 365, 370, 383n, 389, 411, 414, 415, 420, 426, 438n, 457, 507, 515n, 556, 561
Calciano, 159, 352n
Calimera, 435n
Calinellum, 56n
Calitri, 436
Calvi, 297n
Cammarelle, 401
Campagna, 423, 433, 455, 456, 460
Campania, 68, 90, 92, 118, 135n, 231, 358, 370, 426
Campli, 532n

Campobasso, 144n, 152n, 211, 232n, 334, 335, 526
Campolattaro, 56n
Campora, 397n
Cancello, 401
Candela, 435n
Candida, 397n, 436n
Canne, 402
Canneto, 444
Canosa di Puglia, 203n, 204n, 435n, 444
Canosa Sannita, 436n
Capestrano, 56n
Capitanata, 35, 62, 66, 67, 86n, 87n, 94, 162, 203n, 214, 215, 271, 293n, 370, 371, 391, 409, 416, 421, 426, 437, 438n, 439, 452, 453, 510, 514, 524
Caprarica del Capo, 435n
Caprarica di Lecce, 435n
Capri, 236, 527n
Capua, 25, 31, 32, 37, 94, 209, 220, 222, 225, 226, 227, 234n, 236, 238, 257, 260, 262, 263, 268n, 285, 297n, 323, 324, 326, 330, 334, 338, 343n, 355, 377, 394, 395, 400, 418, 424, 434, 452, 463, 467, 468n, 473, 512, 513, 529, 545n
Capurso, 435n
Carapelle, 56n, 128n
Carbonara, 436, 444
Cardito, 419
Carife, 421, 436n
Carignano, 94
Carinola, 436n
Carpignano Salentino, 435n
Casalanguida, 436n
Casalbordino, 436n
Casalbore, 435n
Casaltura, 436n
Casamassima, 320
Casarano Grande, 435n
Casarano Piccolo, 435n
Caselle, 56n
Caserta, 297n, 435, 436n, 450
Casolla di Sant'Adiutore, 94
Cassano allo Ionio, 85n, 411, 532
Castel di Sangro, 320, 436
Castel Frentano, 436n
Castel Morrone, 56n
Castel San Giorgio, 88n
Castel San Vincenzo, 56n
Castel Saraceno, 398
Castelforte, 155, 167
Castelfranci, 436n
Castelfranco in Miscano, 56n, 435n
Castelgrande, 436n
Castellammare della Bruca, 527n
Castellammare di Stabia, 56n, 66, 68, 112n, 126, 152n, 206n, 233n, 236, 297, 298, 299, 384, 396, 469n, 527n
Castellana Grotte, 435n
Castellaneta, 139, 140, 141, 152n, 157, 211n, 212n, 235n
Castello di Tutino, 435n
Castelluccio Cosentino, 56n
Castelluccio dei Sauri, 435n
Castelmonardo, 410
Castelnuovo (Napoli), 381
Castelnuovo al Volturno, 56n
Castelpagano, 397n, 435n
Castelvecchio Subequo, 128n
Castelvetere in Valfortore, 436n
Castelvetere, 338n, 361n, 532n
Castelvolturno, 297n, 512
Castiglione a Casauria, 56n
Castiglione, 56n
Castrignano, 435n
Castronovo, 158
Castropignano, 397n
Castrovillari, 189, 411, 414n, 418, 441n, 475
Catalogna, 63, 315
Catanzaro, 32n, 36, 135n, 159n, 201n, 207, 208, 210, 218, 219n, 234n, 235n, 239, 257, 259, 261, 285, 331n, 332, 333, 337, 338n, 343, 344, 362n, 372, 373n, 391n, 479, 480, 481, 484, 496, 525, 558, 560, 562
Catona, 527n
Cava de' Tirreni, 73, 74, 75, 78, 112n, 142n, 152, 153, 163n, 203n, 206n, 233n, 244, 297n, 319, 321, 323, 324, 327, 330, 355n, 419, 421, 558
Ceglie, 532
Celano, contea di, 189
Celenza Valfortore, 436n

Ceppaloni, 131n, 401
Cercemaggiore, 436n
Cerignola, 358n, 435n, 452, 453
Cerreto Sannita, 317, 320
Cervinara, 397n
Cetara, 324n
Cetraro, 219n, 411
Chieti, 151n, 180n, 203n, 237, 238, 285, 331n, 335, 339n, 340, 342n, 434, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 493, 494, 495, 496, 501
Chiusano, 397n
Cicciano, 447
Cilento, 32, 36, 231, 321, 356n, 407
Circello, 397n, 435n
Cirò, 422, 436
Cisternino, 444
Cittareale, 236, 279, 360n, 506
Civita Ducale, 273
Civitanova del Sannio, 397n
Civitate, 203n
Civitella del Tronto, 144n, 151n, 212n, 218, 220n, 233n, 235n, 257, 258n, 261, 318n, 325n, 364, 365
Colle Sannita, 397n, 435n
Colle Val d'Elsa, 550
Collecorvino, 436
Colledimezzo, 436n
Collepietro, 128n
Colobraro, 397n
Colognano, 435n
Contino, 435n
Contursi, 87n
Conversano, 320
Conza della Campania, 436n
Corato, 203n, 215, 444
Corigliano Calabro, 85n, 440, 441, 457
Corigliano d'Otranto, 224n, 435n
Corleto Perticara, 436n
Corsano, 435n
Cosenza, 32, 55n, 57n, 58n, 157, 176n, 181, 206n, 211n, 215, 219, 220, 220n, 235n, 240, 242n, 254n, 257, 258, 259, 260, 261, 319, 327, 329, 330, 332, 337, 338, 341n, 353, 355, 358n, 365, 394, 398n, 410, 411, 412, 558, 561
Cotrofiano, 435n
Covatta, 56n
Craco, 154, 421, 436n
Crapiglia, 395
Crecchio, 436n
Crema, 546
Cropani, 411
Crotone, 36, 167n, 235n, 236, 237, 254n, 338n, 352n, 422, 426
Crucoli, 422, 436
Cucchiaro, 411
Cursi, 435n
Cutro, 411, 422, 436

Decuri, 435n
Deliceto, 435n
Diano, 347, 406
Donnici, 56n
Dragoni, 435n
Dugenta, 436n

Eboli, 423, 434

Faito, 310
Farindola, 436n
Favale, 397n
Felline, 435n
Feroleto, 410n
Ferrara, 110, 306, 383
Ferrazzano, 436n
Fiorentino, 203n
Firenze, 39, 65n, 546, 549, 550, 554, 563
Fiumara di Muro, 397n, 411
Flumeri, 160, 421, 436n
Foggia, 180n, 203n, 214, 216, 218n, 224n, 358n, 435n, 437, 438n, 452, 453, 454, 561
Foiano di Valfortore, 436n
Fondi, 168n, 356n
Fondi, contea di, 159, 165, 167
Fontanarosa, 239, 436n
Forca di Penne, 401
Forenza, 436, 458
Fortore, fiume 66, 68
Francavilla al Mare, 228, 237, 278n, 436n
Francavilla Fontana, 390n
Francia, 58

Francica, 87n
Frassie, 184
Frasso Telesino, 436n
Fratte, 167n, 168
Frigento, 436n
Frisa, 436n
Furci, 436n

Gaeta, 31, 32, 37, 66, 68, 144n, 151, 239, 244, 297, 298, 299, 317, 334, 342n, 362n, 396, 407, 465, 467, 470, 471, 474, 509
Galatina, 309n
Galatula, 435n
Gallipoli, 69, 168n, 203n, 206n, 212n, 306, 366, 434, 435n, 479, 560
Garagnone, 203n
Garaguso, 397n
Gaudiano, 203n
Gaurrano, 435n
Genzano di Lucania, 436n, 458
Gerusalemme, 43
Gesualdo, 436n
Giffoni, 434, 440, 455, 456, 556
Gildone, 436n
Ginosa, 141n, 422-423, 435n, 437
Gioia dei Marsi, 128n
Gioia del Colle, 444
Giolico, 435n
Giovinazzo, 191, 203n, 221, 224n, 257, 317, 339n, 435n, 444, 529
Girifalco, 160
Gissi, 436n
Giugliano, 395
Gorgoglione, 436n
Gragnano, 112n, 203n, 276, 476, 477, 524
Gravina di Puglia, 203n, 444
Grottaglie, 421
Grottaminarda, 128n, 176n, 475
Grottole, 421, 436n
Grumo Appula, 192n, 435n, 444
Guagnano, 421
Guardia Lombardi, 448, 449
Guardia Perticara, 436n, 458
Guilmi, 436n

Ionio, mare, 411
Irpinia, 88n
Irsina, 421, 436n
Ischia, 297n
Isernia, 151, 203n
Isola di Capo Rizzuto (ex Turris Insula), 411, 422, 436
Itri, 130n, 158
Iuliano, 435n
Iuvenzano, 478

Jelsi, 436n

L'Aquila, 31, 32, 34, 37, 39, 60, 94, 143, 150, 151, 174n, 180, 200n, 201n, 202, 222, 224n, 228, 236, 237, 238, 257, 259, 262, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 285, 286, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 332n, 335n, 355n, 357n, 360n, 367, 374, 376, 377, 392n, 418, 446, 463, 465n, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 504, 505, 506 , 514, 516, 527n, 544, 550, 557, 558
La Posta, 272n
Lacedonia, 436
Lagopesole, 421, 436n
Laino, 144n, 159n, 167n, 178n, 179, 361n
Lanciano, 144n, 203n, 211, 233n, 235n, 237, 329, 331n, 332n, 333n, 334, 335n, 336n, 338n, 339n, 356, 416n, 421, 423, 431, 434, 436n, 445, 446, 461
Larino, 415n
Laterza, 141n, 435n
Laurino, 56n, 154
Lavello, 203n, 435n
Lazio, 231, 546
Le Castella, 411, 422, 436
Lecce, 32, 36, 69, 134, 176n, 179n, 203n, 207, 208, 211n, 216, 219, 224n, 245n, 257, 285, 308, 319, 324, 333n, 337, 338, 355n, 358, 377, 421, 435n, 558, 560, 561
Lentella, 436n
Leporano, 479
Lequile, 435n
Lesina, 203n, 398, 401
Lettere, 112n

Leverano, 435n
Limatola, 436n
Lioni, 436n
Lisce, 435n
Liscia, 436n
Lodi, 545n
Lombardia, 542, 545n, 552
Longano, 56n
Loreto Aprutino, 131n, 144n, 153, 182, 183n, 185, 231, 233n, 244, 309n, 436, 436n
Loriano, 421, 434, 447
Losito, 435n
Lucera, 129, 146n, 203n, 211n, 214, 216, 221n, 222n, 224n, 237, 356, 358n, 423, 431, 435n, 437, 454, 477, 509, 529, 530,
Lucugnano, 435n
Luzzi, 87n, 131n, 426, 530

Macchia Valfortore, 436n, 524
Machya Strinata, 397n
Maddaloni, 297n, 405n
Maida, 309n, 410n
Maiori, 92, 203n, 212n, 218, 400, 436n
Malvito, 85n
Manfredonia, 66, 68, 69, 203n, 209, 210n, 211, 215n, 224n, 240, 242n, 404, 417, 419, 423, 437, 466, 528n
Manocalzati, 436n
Manoppello, 238
Maranola, 317
Marca d'Ancona, 502
Marche, 545n, 546
Marigliano, 152n, 235n, 361n, 435
Martano, 435n
Martorano, 401
Marzanello, 436n
Marzano, 233n
Massa, 448n
Massafra, 224n, 435n
Matera, 139, 190n, 203n, 211n, 212n, 224n, 285, 433, 544
Matino, 435n
Melfi, 167n, 168n, 203n, 31, 436, 449, 458, 459, 460
Melissa, 415n, 422
Melissano, 435n
Melito Irpino, 435n
Melizzano, 436n
Mercato San Severino, 32, 36, 56n, 88, 297n, 434, 476, 528n
Merine, 435n
Mesoraca, 422, 436
Miggiano, 435n
Miglionico, 203n
Milano, 545n, 552, 553
Milano, ducato di, 175n, 390, 550, 552, 553, 560
Mileto, 87n
Minervino Murge, 421 434, 442, 449
Minori, 92, 112n
Mirabella, 434
Modugno, 193, 196, 317
Mola di Bari, 94
Molfetta, 173n, 176, 184n, 194, 195n, 196n, 203n, 206n, 211n, 216n, 232n, 241n, 248, 255n, 257, 259, 260, 261, 334, 339n, 343n, 435n, 444
Molise, 35, 86n, 203n, 211n, 212n, 231, 251, 370, 409, 416, 447, 527n
Mondragone, 435
Monopoli, 66, 69, 167, 168n, 203n, 207, 208n, 211n, 224n, 242n, 245n, 334, 338n, 362n, 514
Montalbano Jonico, 397n, 421, 436n
Montalto Uffugo, 414n
Montarone, 444
Monte Sant'Angelo, 224n, 435n, 437
Montebello di Bertona, 436n
Montecalvo Irpino, 435n
Montecorvino Rovella, 532n
Montefalcione, 436n
Monteforte, 297n
Montefusco, 55n, 394, 434
Monteleone di Puglia, 435n
Monteleone, vd. Vibo Valentia
Montellora, 435n
Montemarano, 436n
Montemilone, 436n
Monteodorisio, 436n
Monteodorisio, contea di, 425
Monteroduni, 56n, 320
Monterone, 435n

Monterosso Calabro, 410
Montesano sulla Marcellana, 130n, 165n, 362n, 435n
Montesarchio, 397n, 448, 449
Montesardo, 435n
Montesilvano, 436n
Montesoro, 410
Monteverde, 436
Monticelli, 158
Montoro, 56n, 88n, 413, 476
Montrone, vd. Adelfia
Morano, 86n, 131n, 534
Morcone, 158, 317, 319
Morignano, 435n
Morra De Sanctis, 436n
Morzano, 435n
Moscufo, 436n
Mottola, 141n, 422, 423, 435n, 437
Musellaro, 436

Napoli, 31, 32, 34, 39, 65n, 66, 68, 94, 106, 118, 126n, 135n, 177, 190n, 203n, 220, 246, 250, 273, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 307, 308, 309, 333, 338, 341, 346, 353n, 354n, 355, 356, 357, 358, 359n, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 382, 383, 389n, 394, 398, 401, 402, 410, 413, 417n, 420, 421, 424, 428, 429, 452, 468, 473, 479, 485, 508, 527n, 530, 535n, 548, 556, 562, 563, 564, 565, 566
Nardò, 394
Neviano, 435n
Nicandro, vd. San Nicandro Garganico
Nicastro, 410
Nocara, 411
Nocera, 189, 297n, 421, 455, 456, 476, 508
Noepoli (ex Noya), 397n, 414n, 440, 441, 458, 459
Nola, 215, 246n, 297n, 308, 309, 397n, 419, 424, 432, 447, 470n, 473
Noya, vd. Noepoli

Oliveto, 524
Oppido Lucano, 152, 436n
Oria, 421
Oriolo, 411
Orsara di Puglia, 209, 210n
Ortona a Mare, 237, 335n, 336n, 436n
Ortona de' Marsi, 128n
Ostuni, 69, 168n, 201n, 211n, 217, 219n, 220n, 221n, 241n, 334n, 353, 434, 435n
Otranto, 69, 108, 168n, 203n, 215, 221, 235n, 306, 333n, 358, 362n, 381, 382n, 544

Padova, 175n, 546, 553
Padula, 56n, 434, 435
Paglieta, 436n
Palazzo San Gervasio, 436n
Palena, 56n
Palmariggi, 478
Palo, 196, 317
Pannarano, 56n
Panni, 435n
Parabita, 435n
Parolise, 436n
Pastina, 152n
Paterno, vd. Paternopoli
Paterno Calabro, 56n
Paternopoli (ex Paterno), 401, 436n
Pato, 435n
Pellutio, 436n
Penne, 143, 149, 151n, 339n, 436n
Pertecale, 436n
Perugia, 149
Pescara, 238, 493
Pescina, 189, 191
Pescocostanzo, 335
Pescopagano, 436n
Pescosansonesco, 128n
Pettorano sul Gizio, 56n, 401
Pianella, 436n
Piedimonte Matese, 132, 135n, 159, 320, 556, 560
Piemonte, 175n, 535n
Pietracatella, 436n
Pietramelara, 320, 436n
Pietravairano, 320, 436n
Pignola, 56n, 421, 436n
Pisa, 546
Pischio, 128n
Pisciotta, 130n

Pisticci, 397n, 421, 436n
Pizzone, 56n
Polia, 410
Policastro, 68, 90, 146n, 185, 312, 531
Policoro, 87n
Polla, 144n, 159n, 415n
Pollena, 448n
Pomigliano, 395
Ponte, 434
Pontelandolfo, 56n
Popoli, 56n, 82n
Porcarino, vd. Villanova del Battista
Positano, 310
Potenza, 56n, 421, 436n, 524
Pozzuoli, 211, 235n, 242n, 373n, 466, 470, 473, 474
Prata di Principato Ultra, 436n
Prata Sannita, 432, 435
Presenzano, 167n, 168n, 231, 320, 358, 359n, 363, 436n
Pressano, 435n
Presuni, 435n
Prezza, 56n
Principato Citra, 68, 92n, 203n, 212n, 371, 406, 409, 415, 416, 454, 455, 456, 460, 527n
Principato Ultra, 62, 86n, 239, 293n, 371, 391, 409, 416, 423, 434, 448, 460, 524
Procida, 297n
Provenza, 205n
Puglia, 66, 67, 74, 92, 128n, 135n, 157, 168, 191, 192, 203n, 211n, 213, 215, 221, 223, 237, 242n, 267n, 271, 275, 276, 335, 339n, 358, 360, 370, 389, 416, 417, 421, 438, 463, 500, 507, 514, 539, 556

Quaglietta, 436n

Raiano, 128n
Raoli, 435n
Raparo, monte, 398
Rapolla, 436
Rapone, 436n
Ravello, 421, 512
Reggina, 86n
Reggio Calabria, 168n, 203n, 207, 221n, 257, 261, 356n
Reino, 435n
Rende, 319
Riardo, 436n
Ricigliano, 415n, 435n, 532, 533
Rignano Garganico, 435n
Ripacandida, 436
Ripamolisani, 56n
Rocca di Cambio, 268n, 416n
Rocca di Mezzo, 268n, 446
Rocca di Neto, 422, 436
Rocca Imperiale, 69, 90, 397n
Rocca San Felice, 434
Roccabascerana, 435n
Roccabernarda, 411, 422, 436
Roccamonfina, 181, 320
Roccanova, 436n
Roccaspromonte, 397n
Rocchetta Sant'Antonio, 436
Rogliano, 56n
Roma, 114n, 135n, 502, 517
Romagna, 545n
Rosciano, 238
Rose, 86n, 131n, 426
Roseto Capo Spulico, 411
Rossano, 236, 396, 411
Rotello, 434
Rotonda, 130n, 152n, 154, 244, 532n
Rotondi, 397n
Ruffano, 435n
Rutigliano, 167n, 168n, 320, 361n, 444
Ruvo di Puglia, 56n, 176n, 203n

Salandra, 397n, 533n
Salento, 95n, 112n, 421, 555
Salerno, 31, 55n, 88, 89, 90, 185, 319, 332n, 375n, 395, 405, 423, 431, 434, 456, 461, 464, 528n
Salice Salentino, 421
Salve, 435n
Salvie, 415n
Salza Irpina, 436n
San Barbato, 436n
San Bartolomeo in Galdo, 56n, 435n
San Basile, 90n
San Biagio, 410
San Cesario, 435n

San Dana, 435n
San Donato, 435n
San Felice a Cancello, 436n
San Gimignano, 550
San Giorgio La Molara, 158, 159, 165
San Giovanni a Piro, 359n, 363, 415n
San Giovanni Rotondo, 224n, 435n, 437
San Giovanni, 411
San Lucido, 398n
San Mango sul Calore, 397n, 436n
San Marco dei Cavoti, 165
San Marco in Lamis, 435n
San Marco, 86n
San Martino Valle Caudina, 435n
San Marzano sul Sarno, 415, 455
San Mauro Forte, 397n
San Nicandro Garganico (ex Nicandro), 320
San Nicola Baronia, 421, 436n
San Pancrazio Salentino, 421
San Paolo di Civitate, 435n
San Pelino, 128n
San Pietro di Scafati, 434
San Pietro in Lama, 435n
San Severo, 435n, 437, 528n
San Sossio Baronia, 421, 436n
San Vito Chietino, 436n
Sangineto, 56n
Sant'Agata dei Goti, 297n
Sant'Agata di Esaro, 56n
Sant'Agata di Puglia, 128n, 421
Sant'Anastasia, 448n
Sant'Andrea in Stagnis, 203n, 206n
Sant'Angelo de Scala, 395
Sant'Angelo dei Lombardi, 436n
Sant'Angelo Le Fratte, 435n
Sant'Antimo, 399
Sant'Arcangelo, 436n, 458
Sant'Elia a Pianisi, 436n
Sant'Eufemia, 410
Santa Caterina dello Jonio, 525
Santa Iona, 56n
Santa Maria in Elce, 436n
Santa Severina, 56n, 411, 422, 436
Santeramo, 444
Sanza, 56n, 168n
Saponara, 415n, 440
Saracena, 86n
Sardegna, 63, 548
Sarno, 131, 290n, 297n, 303, 440, 456
Satriano di Lucania, 436n
Savignano Irpino, 435n
Scafati, 401, 455, 460
Scala, 419, 460
Scalea, 384
Scapoli, 56n
Scerni, 436n
Sectrifrati, 524
Sele, fiume, 434
Sellino, 435n
Senerchia, 434
Senise, 87, 129, 132, 182, 532
Sepino, 317
Septezano, 435n
Serino, 434
Serra, 436n
Serracapriola, 224n, 437
Serre, 56n, 435n, 532
Sessa Aurunca, 31, 36, 94, 156, 157n, 159n, 161n, 189n, 196n, 211, 232n, 233n, 257, 260n, 323, 324, 325n, 330, 334n, 359n, 360n, 400, 436n, 465n, 466, 471n
Sesto, 395, 400
Sicignano degli Alburni, 55n
Sicilia, 14, 26, 30, 44, 45, 51, 59n, 63, 71n, 365, 548, 556n, 560, 543, 544
Sila, 157, 161n
Sogliano Cavour, 435n
Somma Vesuviana, 297n, 421, 434, 447
Sorrento, 410, 419, 466, 469n, 528n
Spagna, 58, 59n
Specchia dei preti, 435n
Sperlonga, 158, 165
Speronasio, 397n
Spezzano Piccolo, 58n
Spigno, 158
Spinazzola, 421, 433, 439
Spoleto, 273
Spoltore, 436n
Squillace, 167n, 196n, 216, 309n, 326, 327, 338n
Squinzano, 435n
Sternatia, 435n

Stigliano, 436n, 458
Stilo, 257, 261
Striano, 436n
Strongoli, 87n, 422, 436
Suio, 158, 165
Sulmona, 31, 55, 166, 168, 173n, 180, 196n, 203n, 212n, 220n, 222n, 242n, 257, 259, 274, 331n, 335, 339n, 342n, 357n, 416n, 417n, 476, 487, 506, 507
Surbo, 435n

Taranto, 31, 32, 36, 68, 69, 127n, 139, 168n, 189n, 199, 211n, 219, 221n, 235n, 237, 257, 259, 300, 301, 308, 332, 333, 340, 341n, 348, 356, 364, 390n, 465n, 479, 480, 484, 528n, 560
Taranto, principato di, 14n, 96n, 99, 105n
Tarsia, 86n, 131n
Taurisano, 435n
Taverna, 152n, 319, 32n, 331n, 338n
Taviano, 435n
Teano, 181, 358
Telese, 436n
Teora, 436n
Teramo, 143, 148, 149n, 166n, 178n, 183, 184n, 211, 309n, 318, 364, 365
Terlizzi, 435n
Terra Capuana, Foria di, 300n
Terra d'Otranto, 56n, 61, 66, 68, 69, 91, 94, 95, 102, 132n, 141, 190n, 203n, 207n, 212n, 215, 250, 255, 293n, 306, 333, 338, 339, 343, 365, 366, 371, 394, 405, 409, 417, 421, 423n, 434, 457, 478, 508, 515, 528, 561
Terra di Bari, 62, 66, 67, 69, 94, 126n, 129, 203n, 207n, 212n, 215, 250, 255, 293n, 301, 338, 343, 371, 395, 405, 409, 417, 418, 422, 423n, 440, 441, 442, 444, 460, 508, 511, 514, 515, 528, 561
Terra di Lavoro, 58, 62, 66, 68, 86n, 94, 203n, 208n, 211n, 238, 251, 256, 323, 371, 372, 409, 415, 447, 506, 515, 524, 529
Terracina, 472
Terranova di Pollino, 156, 411, 532n
Tigrano, 435n
Tito, 436n
Tolve, 436n
Toraldo, 94
Torano, 406, 532n
Torella dei Lombardi, 160, 356n, 359n, 363, 436n
Torello, 401
Toritto, 444
Torre di Francolise, 436n
Torre di Mare, 69, 90, 421, 436n
Torre Orsaia, 159n, 235n, 301, 309n, 312, 313, 356n, 359n
Torremaggiore, 435n
Tortorella, 407, 532
Toscana, 108, 542, 545n
Traetto, 165
Tramonti, 176n, 415n, 419
Trani, 31, 32, 66, 68, 69, 70, 129, 180, 181n, 196n, 201n, 203n, 207, 215, 218, 223, 224n, 233n, 236, 241, 242, 257, 259, 300n, 334, 335, 336n, 342n, 348, 354n, 364, 417, 421, 434, 442, 444, 445, 460, 511, 514, 544, 559, 560
Trentola, 421, 434, 447
Trevico, 421, 436n
Treviso, 175n, 546, 553, 561n
Tricarico, 56n, 154n, 165n, 167, 207, 208, 209, 212n, 216, 218, 361n
Tripalli, 436n
Trivillos, 128n
Trocchia, 448n
Troia, 92, 203n, 358n, 435n
Tropea, 384, 411
Turi, 320, 444
Tursi, 397n

Ugento, 435n
Umbria, 545n, 546

Vairano, 320, 436n
Valencia, regno di, 63, 205n, 315
Vallata, 421, 436n
Valle, 94
Vasto, 211, 219, 361n, 362n, 436n
Veglie, 435n
Venafro, 154n, 157, 212n, 320, 361n
Veneto (Terraferma veneta), 175n, 546, 553, 561n

Veneto, 542, 545n
Venezia, 69, 135n, 553
Venosa, 131n, 207, 208n, 235n, 435n, 458, 459, 530
Verona, 546, 561n
Vibo Valentia (ex Monteleone), 342n, 361n, 410
Vicalvi, 524
Vico Equense, 112n, 126, 203n, 301, 310, 311, 313, 419, 423
Vieste, 203n
Vietri sul Mare, 55n
Viggianello, 179n, 356n, 413
Viggiano, 362
Villamagna, 436n
Villamaina, 436n, 448, 449
Villanova del Battista (ex Porcarino), 421, 436n
Volterra, 550
Volturara Irpina, 434
Volturno, fiume, 211

Università degli Studi di Napoli Federico II

Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche

1 *La costruzione della verità giudiziaria*, a cura di Marcella Marmo, Luigi Musella

2 *Scritture femminili e Storia*, a cura di Laura Guidi

3 Roberto P. Violi, *La formazione della Democrazia Cristiana a Napoli (agosto 1943 – gennaio 1944)*

4 Andrea D'Onofrio, *Razza, sangue e suolo. Utopie della razza e progetti eugenetici nel ruralismo nazista*

5 *Vivere la guerra. Percorsi biografici e ruoli di genere tra Risorgimento e primo conflitto mondiale*, a cura di Laura Guidi

6 Maria Rosaria Rescigno, *All'origine di una burocrazia moderna. Il personale del Ministero delle Finanze nel Mezzogiorno di primo Ottocento*

7 *Gli uomini e le cose*, I, *Figure di restauratori e casi di restauro in Italia tra XVIII e XX secolo*, atti del Convegno nazionale di studi (Napoli, 18-20 aprile 2007), a cura di Paola D'Alconzo

8 *Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona*, a cura di Francesco Senatore, Francesco Storti

9 Flavia Luise, *L'Archivio privato D'Avalos*

10 *Nuovi studi su Kyme eolica: produzioni e rotte trasmarine*, a cura di Lucia A. Scatozza Höricht

11 Pierluigi Totaro, *Modernizzazione e potere locale: l'azione politica di Fiorentino Sullo in Irpinia. 1943-1958*

12 Alessandro Tuccillo, *Il commercio infame. Antischiavismo e diritti dell'uomo nel Settecento italiano*

13 *Alethia: Precatio e primo libro*, introduzione, testo latino, traduzione e commento, a cura di Claudio Mario Vittorio, Alessia D'Auria

14 *Prima e dopo Cavour. La musica tra Stato Sabaudo e Italia Unita (1848-1870)*, atti del Convegno internazionale (Napoli, 11-12 novembre 2011), a cura di Enrico Careri, Enrica Donisi

15 *Tra insegnamento e ricerca. Entre enseignement et recherche: La storia della Rivoluzione francese. L'histoire de la Révolution française*, a cura di Anna Maria Rao

16 Marco Maria Aterrano, *Mediterranean-First? La pianificazione strategica anglo-americana e le origini dell'occupazione alleata in Italia (1939-1943)*

Tutti i testi sono sottoposti a peer review secondo la modalità del doppio cieco (*double blind*)

17 *Parlamenti di guerra (1914-1945). Caso italiano e contesto europeo*, a cura di Marco Meriggi

18 Italo Iasiello, *Napoli da capitale a periferia. Archeologia e mercato antiquario in Campania nella seconda metà dell'Ottocento*

19 Piero Ventura, *La capitale dei privilegi. Governo spagnolo, burocrazia e cittadinanza a Napoli nel Cinquecento*

20 Dario Nappo, *I porti romani nel Mar Rosso da Augusto al Tardoantico*

21 Laura Di Fiore, *Gli Invisibili. Polizia politica e agenti segreti nell'Ottocento borbonico*

22 Giovanna Cigliano, *Guerra, impero, rivoluzione: Russia, 1914-1917*

23 Giorgio Volpe, *We, the Elite. Storia dell'elitismo negli Stati Uniti dal 1920 al 1956*

24 *From the History of the Empire to World History. The Historiographical Itinerary of Christopher A. Bayly*, edited by M. Griffo and T. Tagliaferri

25 Antonio Fiore, *Camorra e polizia nella Napoli borbonica (1840-1860)*

26 Antonio Borrelli, *Tra comunità e società. La Casa del popolo e l'associazionismo nella Ponticelli del Novecento*

27 *Corte e cerimoniale di Carlo di Borbone a Napoli*, a cura di Anna Maria Rao

28 Ida Mauro, *Spazio urbano e rappresentazione del potere. Le cerimonie della città di Napoli dopo la rivolta di Masaniello (1648-1672)*

29 *Stranieri. Controllo, accoglienza e integrazione negli Stati italiani (XVI-XIX secolo)*, a cura di Marco Meriggi e Anna Maria Rao

30 *Ancora su poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche II*, a cura di Alessio Russo, Francesco Senatore, Francesco Storti

31 *Territorio, popolazione e risorse: strutture produttive nell'economia del mondo romano*, a cura di Giovanna Daniela Merola e Alfredina Storchi Marino

32 Giovanni Savino, *Il nazionalismo russo, 1900-1914. Identità, politica, società*

33 *Classi dirigenti nell'Italia unita: tra gruppi e territori*, a cura di Mario De Prospo

34 Massimo Cattaneo, *Convertire e disciplinare. Chiesa romana e religiosità popolare in età moderna*

35 Anna Maria Rao, *Mezzogiorno feudale. Feudi e nobiltà da Carlo di Borbone al Decennio francese*

36 Gaia Bruno, *Le ricchezze degli avi. Cultura materiale della società napoletana nel Settecento*

37 *Il mondo in subbuglio. Ricerche sull'età delle rivoluzioni (1789-1849)*, a cura di Marcello Dinacci e Domenico Maione

38 *I rapporti fra città e campagna allo specchio della normativa statutaria. Un confronto fra lo Stato della Chiesa, la Toscana e l'Abruzzo (secoli XII-XVI)*, a cura di Gian Paolo Giuseppe Scharf

39 Yasmina Rocío Ben Yessef Garfia, *La Monarchia spagnola in una prospettiva policentrica. Reti, conflitti, negoziazioni tra scala locale e spazi imperiali (secoli XVI-XVII)*

40 *L'acqua: risorsa e minaccia. La gestione delle risorse idriche e delle inondazioni in Europa (XIV-XIX secolo)*, a cura di Elisabetta Bini, Diego Carnevale, Domenico Cecere

41 *Cultura di corte nel secolo XVIII spagnolo e italiano: diplomazia, musica, letteratura e arte*, a cura di Niccolò Guasti e Anna Maria Rao

42 Gennaro Maria Barbuto, Fabio Seller, *Profezia e politica all'alba dei tempi moderni*

43 *Napoli vicereale e le altre corti spagnole in Italia*, a cura di Attilio Antonelli, Francesca Chiantore, Elena Mazzola, cura editoriale di Emilia Borriello

44 Sarah Lias Ceide, *Scontri tra spie agli inizi della guerra fredda. L'*Organisation Gehlen *in Italia, 1946-1956*

45 Gianluca Bocchetti, *La didattica universitaria della storia. Un confronto tra Italia e Spagna*

46 *Famiglie divise. Storie di conflitti e trasgressioni (Italia e Spagna, secc. XVI-XVIII)*, a cura di Davide Balestra ed Elisa Novi Chavarria

47 Francesca Pirozzi, *Ceramica contemporanea d'autore in Italia*

48 Gabriella Desideri, *Napoli e Amsterdam. Relazioni, negoziazioni e traffici nel XVIII secolo*

49 Diego Carnevale, *Cittadini ombratili. Mobilità e accoglienza degli stranieri nel Regno di Napoli (secoli XVII-XVIII)*

50 Ermanno Battista, *I protagonisti della politica. Notabili, elezioni e sistema politico in Campania (1861-1919)*

51 Fabrizio Titone, *Denunciare per scegliere. Matrimoni e unioni illecite nella diocesi di Catania (1380-1580)*

52 Sara Adamo, *Epeo, mitologia di un artigiano. Economie della montagna, economia del legno nella Grecia antica*

53 Annalisa Laganà, *Lettere d'artista. Invenzione di un patrimonio nell'Italia del* nation-building

54 *Dal chiostro alla città. Le monache cappuccine tra Italia e Spagna (secoli XVI-XIX)*, a cura di Elisa Novi Chavarria

55 *Viaggiare fra le carte. Studi in onore di Bruno Figliuolo*, a cura di Elisabetta Scarton e Francesco Senatore

56 *Words and things in motion. Methodological issues in studying the circulation of legal-administrative lexicon and practices in Europe (12th-18th century)*, edited by Davide Morra, Federica Lazzerini, and Francesco Senatore

57 *I gesuiti nell'età della soppressione e della restaurazione. Religione, educazione e società tra antica e nuova Compagnia (1773-1832)*, a cura di Niccolò Guasti, Michela Catto e Maria Teresa Guerrini

58 Livio Ciappetta, *«Son più li mali spiriti della corte, che quelli dell'inferno». Conflitti tra Spagna e Santa Sede attraverso i tribunali dell'Inquisizione (1700-1829)*

59 Davide Morra, *La fiscalità segmentata. Comunità, signorie e monarchia nel regno di Napoli tardomedievale*

Università degli Studi di Napoli Federico II
Pubblicazioni del Dipartimento di Studi umanistici
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storicoartistiche 59

Tra 1481 e 1485 il re di Napoli Ferrante d'Aragona intraprese una riforma fiscale che minacciava tanto le prerogative dei signori feudali quanto quelle dei comuni. La storiografia se n'è occupata poco, nonostante il diretto collegamento fra quell'esperimento e le ribellioni scatenatesi di lì a poco. Questo libro ne fa invece il punto di fuga per ragionare sulle trasformazioni avvenute nella costituzione materiale del regno durante il tardo medioevo, tenendo presente il confronto con quanto avveniva in altre parti d'Italia. Fu in quel periodo che la signoria meridionale consolidò alcuni aspetti del suo profilo, mentre un nuovo attore, il comune, maturava a sua volta capacità di governo locale. L'osservatorio fiscale è la chiave per indagare questi processi di segmentazione del sistema istituzionale del regno, approdando a un'ipotesi divergente da interpretazioni più stato-centriche: che proprio tale segmentazione – con i limiti latamente costituzionali che poneva all'arbitrio regio e alle speculazioni di élites sovralocali, ma anche alla concentrazione di capitali nelle mani di élites locali – abbia concorso a influenzare la geografia della ripresa economica e degli assetti di potere, in un regno al contempo policentrico ma sempre più polarizzato verso Napoli.

Davide Morra ha conseguito il dottorato di ricerca in storia medievale all'Università "Federico II" di Napoli. Si è occupato prevalentemente di storia istituzionale, adottando la prospettiva fiscale per indagare sugli equilibri di potere e redistribuzione delle risorse nel regno di Napoli tardomedievale. È attualmente assegnista presso l'Università di Torino, dove sta allargando i suoi orizzonti allo studio della politica nelle comunità delle Alpi occidentali durante il tardo medioevo.

ISBN 978-88-6887-376-9
DOI 10.6093/978-88-6887-376-9

ISBN 978-88-6887-376-9
9 788868 873769